TESORO

DEL

FORO TOSCANO

OSSIA

RACCOLTA DELLE DECISIONI

DEL

SUPREMO CONSIGLIO

E DELLE

REGIE RUOTE CIVILI

DELLE

PRIME APPELLAZIONI DI TOSCANA

OPERA

Dell'Abb. Lorenzo Cantini, e del Canc. Domenico Menci

TOMO XXXVI.

FIRENZE
NELLA TIPOGRAFIA DEL GIGLIO
1836.

DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Dissociationis diei 22. *Settembris* 1834.

IN CAUSA

FRANCIOLI E MARCHETTI NE NN.

PROC. MESS. PIETRO GAETA — *AVV. ILLMO. SIG.* PIETRO CAPEI

PROC. MESS. FABIO PIERACCINI — *AVV. ILLMO. SIG.* CESARE CAPOQUADRI

Argomento

Del diritto di dissociarsi in un'Accademia preordinata al sollievo, e onesto divertimento.

Sommario

1. *Il Contratto di Società è animato da spirito di Concordia, d'amicizia, e di reciproca benevolenza, e di speciale Fratellanza.*

2. *La particolar natura di questo Contratto ha operato, che le Leggi Romane abbiano per le obbligazioni fra' Soci stabiliti dei principj in parte diversi da quelli, che regolano le altre obbligazioni.*

3. *Un solo dei Socj,* invitis aliis, *può per mutata volontà partirsi dalla Società.*

4. 6. *Modificazione della regola si è quando un Socio maliziosamente si proponesse di lucrare esso solo ciò che con i compagni avesse potuto dividere.*

5. 7. *Non può alcun Socio rinunziare alla Società quando questa è stabilita per un determinato tempo.*

8. *La Legge stabilisce, che il Socio, il quale vuole sciogliersi dalla Società fissata per un tempo determinato non debba obbligarsi a starvi legato, ma che solamente adduca le giuste cause, che a ciò lo inducono, o che indennizzi i Socj del danno, che potesse loro avvenirne.*

9. *I Patti aggiunti ai Contratti possono modificarne le particolarità, ma non possono alterarne la sostanza, specialmente in quelli di Società.*

10. *I patti coercitivi atti a far rimanere i Socj uniti alla Società, alla quale sonosi legati furono proscritti dai Romani Legislatori.*

11. *Le Leggi Romane proscrissero il patto, che dopo la morte di un Socio, debba proseguire la Società fra' superstiti, e l' Erede del Socio defonto, la qual Società le Leggi, ed i Pratici chiamano* Eterna.

12. *Le Leggi Romane proscrissero il patto, col quale uno si imponesse il vincolo di non partire giammai dalla Società, la qual Società è stata chiamata* Perpetua.

13. *Quando trattasi di patto inconveniente alla Giustizia la parola* frustra *equivale talvolta ad un assoluta negativa.*

14. *Per quanto si voglia distinguere la* Società vitalizia, *dalla* Società transitoria *agli Eredi, la ragione di proscrivere il patto ostativo alla rinunzia è la stessa tanto nell'una, che nell'altra.*

15. *Quel vincolo, che s'imponessero i Socj di non partirsi per tutto il tempo della loro vita dalla Società, è quello, che le Leggi intesero di proscrivere.*

16. *Il divieto della continuazione della Società cogli Eredi del Socio è quasi superfluo, giacchè è massima consacrata dalle Leggi stesse, che uno dei mezzi per troncare la Società è appunto la morte di un Socio.*

17. *Non è permesso al Socio imporsi un vincolo indissolubile perchè riguardato dalle Leggi come facile occasione di dissidj.*

18. *Anche le Leggi Francesi, che seguitano le Leggi Romane, permettono al Socio di disciogliersi dalla Società.*

19. *Si deve presumere, che i Socj Accademici nel creare una Società Accademica, abbiano voluto il meno possibile offendere quella libertà di discesso, che la Legge comandava, ed abbiano inteso il meno possibile di dipartirsi dal carattere essenziale, e dalla natura del Contratto, che celebravano.*

20. *L'obbligazione, che ha il Socio, che vuol disciogliersi dalla Società di addurre delle giuste cause ha luogo in quella Società, la durata della quale ha un periodo determinato di tre, di cinque, o dieci anni.*

21. *La Società può convenirsi o Vitalizia, o Temporaria; conseguenze diverse che ne derivano.*

22. *La Società a Vita dei Socj è strettamente affine a quella in cui non si parla di termine.*

23. *Le Leggi non hanno riguardo a quello, che rarissimamente, o mai accade, ma ai casi più ordinarj, e facilmente contingibili.*

24. *Non v' ha distinzione fra le Società* Questuarie, *e le Società* Accademiche, *siano queste consacrate al divertimento o all' Istruzione, allorchè si tratta del diritto di dissociarsi.*

25. *Non è lecito ai Magistrati di distinguere, quando non distingue la Legge.*

26. *Se la spontanea, e libera volontà perseverante sono state considerate elementi indispensabili di ogni Società, intenta al guadagno pecuniario, con più ragione dee dirsi lo stesso quando si tratta di riunione per cooperare all' incremento delle Scienze, dell' Istruzione, e della ricreazione.*

27. *Niuna Società, Collegio, o Adunanza permettono le Leggi, che si costituisca senza la Sovrana Sanzione.*

28. *Il Governo quando approva le Costituzioni Civili, o Accademiche di una Società l'esamina solamente nell'interesse dell'Ordine pubblico, non quanto al respettivo interesse dei Privati, che il Principe vuol sempre conservato.*

29. *Il diritto in ciaschedun Socio di renunziare alla Società, deve dirsi conservato, e libero specialmente nelle Società approvate dall' Autorità Governativa.*

30. *Dai Tribunali Toscani si è sempre proceduto nel supposto, che neppur dubitabile sia nei Socj la facoltà di dimettersi dal posto Accademico delle Società aventi per scopo il pubblico divertimento.*

31. *L' incompatibilità d'umore, e di carattere fra i Socj, e il Deficit ritrovato nell' Amministrazione, sono motivi sufficienti, e giusti, che autorizzano i Socj, o alcuno di Essi a disciogliersi da un' Accademia che ha per oggetto il pubblico divertimento.*

32. *Quel Socio, che volendo disciogliersi dalla Società, presenta un soggetto, rivestito di ogni buona qualità, in luogo suo, viene con ciò a indennizzare la Società da ogni danno, che potesse risentire dalla di lui dissociazione.*

Motivi

L' Accademia dei *Costanti* della Città di Arezzo principalmente destinata a procurare onesto sollievo di gentil Società alle persone educate sì Cittadine che Estere contava da molti anni nel numero de' suoi Accademici il sig. Lorenzo Francioli quando, per ragioni allora non espresse

Egli domandò, prima con Biglietto al Presidente dell'Accademia, poi con atto giudiciale, di dissociarsene.

Gl' impugnò tal facoltà l'Accademia.

Personaso Esso di facilitare la dimandata dissociazione propose in sua vece per nuovo Accademico Persona riconosciuta dotata delle qualità richieste dalle Costituzioni Accademiche, ed ebbe nuova giudiciale repulsa.

Insistendo allora il sig. Francioli per il diritto puro, e semplice di dissociazione, e in subalterna ipotesi pretendendolo attesa la fatta esibizione di persona idonea ad occupare il posto di accademico, e che con apposito atto prodotto erasi vincolato ad accettarlo, e nell' uno e nell' altro caso domandando la restituzione del Carato a forma delle Costituzioni depositato in Sc. 200. nella cassa Accademica, e dall'Accademia, e l'assoluta, e la ipotetica Dissociazione perseverantemente negandosi, pronunziò il Giudice di Prima Istanza Sentenza nel dì 17. Dicembre 1832. per la dissociabilità pura e semplice, e condannò l'Accademia alla immediata restituzione del Carato al sig. Francioli.

Appellatasi l' Accademia avanti la Regia Ruota Aretina fu affatto difforme dal primo il di lei Giudicato decidendo mancar del tutto nel sig. Francioli il diritto di dissociarsi anche mediante la presentazione di nuovo Socio.

Non concorse in questa opinione il primo degli Auditori Ruotali, e le ragioni dell'opposto sentimento i due concordi Giudici nei motivi della Sentenza emanata il dì 17. Settembre 1833. e lo scindente nel suo Voto di Scissura diffusamente, e dottamente esposero.

Interpostosi appello dal sig. Francioli contro la Sentenza Ruotale avanti il Supremo Consiglio dedusse l'appellante oltre le ragioni nelle precedenti Istanze sviluppate, che ad esso neppur mancavano, quando fosse stato necessario l'allegarle, giuste ragioni per dissociarsi, e con Scrittura esibita in atti le indicò in una esperimentata incompatibilità di umori con alcuni Accademici, e nel crescente *deficit* dell' Amministrazione Sociale.

Il Supremo Consiglio dopo maturo esame, e sentite le accurate difese dei respettivi Difensori ha con decisione di questo giorno revocata la Sentenza Ruotale, e confermata quella di prima Istanza per i seguenti Motivi.

Il Contratto di Società è essenzialmente animato da spirito di concordia, di amicizia, di reciproca benevolenza, di una specie di fratellanza fra i Socj. *Societas jus quodamodo fraternitatis habet L. verum 63. in princ ff. pro Socio.*

L' oggetto per cui ella contraesi di un lucro comune, di una mutua sodisfazione, a cui ciascuno dei Socj con le respettive forze o pecuniarie, o d'ingegno contribuisce, esige così indispensabilmente per primo ele-

mento la buona, e cordiale intelligenza degl' Individui, che la compongono, che ben può dirsi, che senza questa si perde la idea di Società, come si perderebbe la idea di un tutto se le parti si disgregassero.

Tale particolar natura di questo Contratto specialmente dalla profonda saggezza delle Leggi Romane riconosciuta e protetta, ha dovuto necessariamente ispirare, e sanzionare per le obbligazioni fra Socj dei principj in parte diversi da quelli, che regolano le altre obbligazioni. 2

Siccome quell'affezione fraterna, che dicevamo essenzialmente costitutiva della Società, è una qualità liberissima dell'animo che non può comandarsi, nè esigersi da umana forza, siccome ella emana spontanea dalla volontà, « *volontà se non vuol non si ammorza* » lo affermava Alighieri Paradis. Cap. IV. e la ragione, e il buon senso con lui, siccome un Socio dagli altri quanto al subietto della Società discordante, ritenuto violentemente in essa non solo è martirio a se stesso, ma è un' elemento imbarazzante, e nocivo della Società stessa più col rimanervi, che col partirsene, fu quindi a differenza delle altre obbligazioni sancito, che mentre in queste il solo mutuo dissenso, o variazione di volontà di tutti i paciscenti richiedesi per liberarsene, nella Società all' opposto per regola fondamentale (diremo fra poco delle eccezioni) anche un solo dei Socj, *invitis aliis* possa per mutua volontà dipartirsene. Lo dice il Testo *Instit. Tit. de Societate* §. 4. « ivi « Manet autem Societas eo usque donec in 3
« eodem consensu perseveraverit, at cum *aliquis* renunciaverit Societati « Solvitur Societas « ed il Vinnio nel suo commentàrio a questo articolo « di Legge « ivi » Hoc in Contractu Societatis jure singulari receptum « est contra regulas comunes de dissolvendis obligationibus . . . quia « non bene convenit cum natura, et conditione Societatis, quae rationem « quandam, et jus fraternitatis habere creditur L. . . . . aliquem invitum « retinere in comunione quippe cujus materia, discordias inter non consentientes excitare solet L. « Egualmente la *Leg.* 63. *ff. pro Socio* §. 10. « ivi « Voluntate distrahitur Societas, Renunciatione « Pothier aggiunge. *Pandect. Justinian* « ivi » et quidem renunciatione unius ex « Sociis etiam altero invito, modo tamen, bona fide facta sit » *L. Ult. ff.* « *Commun Divid.* « ivi » in Comunione vel Societate nemo compellitur « invitus detineri. *Donell. Commentar. de Jur. Civ. L.* 16. *Cap.* 24. *N.* 12. *Idem Comment in Cod. Lib.* 4. *Tit.* 37. *Cod. Pro Socio N.* 13. *Noodt. Comment. in Pandect. Lib.* 17. *Tit.* 2. *Vers. Quid si unus renuncet.*

Due sono le eccezioni, che a questa regola hanno fatto le provvide Leggi. La prima quando il Socio renunziante maliziosamente si propone di allontanarsi dalla Società per lucrare esso solo ciò che con i compagni avrebbe dovuto dividere. *Instit.* d. § « Si quis callide renun- « tiaverit Societati, ut obveniens aliquod lucrum solus habeat » La se- 4

conda quando fino da principio siasi stabilito che la Società durerebbe
5 un certo determinato tempo. *L. Actione* 65. §. Item 6. *ff. Pro Socio*
« ivi » Item qui Societatem in tempus coit eam ante tempus renun-
« tiando, Socium a se, non se a Socio liberat « L'una, e l'altra con
evidente ragione, perchè la frode, e la callidità non debbe giovare ad al-
cuno, e specialmente non debbe nuocere a chi ne sarebbe la vittima in-
6 nocente, l'altra perchè quando nello stringere la Società un tempo de-
terminato, e conosciuto è stato concordemente fissato, questo tempo ha
7 dovuto servire di causa determinante la unione sociale. *Donell. Com-
ment. Tom.* 4. *Lib.* 16. *Cap.* 24. e perchè si è creduto che il Socio, che
a questo patto si sottomette possa bastantemente, e completamente mi-
surare la importanza da un periodo conosciuto, e imbrigliare per dir così
volontariamente la propria volontà, o contare sulla propria perseveranza
per un discreto termine.

Nell'uno, e nell'altro caso per altro mai, e poi mai le Leggi hanno
comandato al Socio legato da un termine fisso, e neppure a quello, che
maliziosamente medita di disciogliersi, di rimanere violentemente nella
8 Società. Sarebbe stata la massima delle incoerenze dopo i rilevati elemen-
ti del Contratto sociale il costringere a rimanervi un Socio malizioso,
che ha manifestata la intenzione di voler lucrare in proprio a scapito dei
fratelli: Solo ha voluto la Legge ch'esso perda l'ideatosi lucro esclusivo,
e che ai Socj lo partecipi: Così proseguono le Istituzioni giustinianee nel
luogo citato « ivi » Sed plane si quis callide in hoc renunciaverit Socie-
« tati ut obveniens aliquod lucrum solus habeat, veluti si totorum bono-
« rum Socius, cum ab aliquo haeres esset relictus in hoc renunciaverit So-
« cietati, ut haereditatem, solus lucri faceret, cogitur hoc lucrum communi-
« care, si quid vero aliud lucri faciat, quod non captaverit ad ipsum solum
pertinet » e sarebbe stato egualmente un denaturare la Società benchè con-
tratta *a tempo determinato* l'obbligare in questo caso a rimanervi un Socio,
che pure avesse scusabili, e giuste cause di allontanarsene, e quindi la Leg-
ge si è contentata di esigere da questo Socio, che adduca le giuste cause,
che lo determinano *L.* 60. §. 6. *ff. Pro Socio. Pothier de la Société* §.
149. e 152. *Richer Jurisprud. Univers Lib.* 3. *Tit.* 22. *C.* 4. §. 1773.
e 1774. o almeno che indennizzi i Soci del danno che potessero per av-
ventura risentire dal suo intempestivo, e non plausibilmente motivato di-
scesso. *Cit. L.* 14. *ff. pro Socio. Donell Lib.* 16. *Cap.* 24. *N.* 13. *Vers.
Intempestiva* fermo però sempre stante, che salva la debita indennizza-
zione dei Socj costanti, e rimanenti, non dovesse mai costringersi a stare
avvinto con la forza alla Società quell'Individuo, che se ne è, con deter-
minata volontà, disgregato, il che è impossibile, e assurdo, non che ille-
gale. *Domat. Loix Civiles titre de la Société Sect.* 5. §. 2. e 3. *Rot.
in Recen. P.* 12. *Dec.* 123. *N.* 4. *et P.* 16. *Dec.* 372. *N.* 3. e 7.

I Patti aggiunti a'Contratti possono è vero modificarne le particolarità, ma non possono alterarne la sostanza: e ciò tanto più nella Società: poichè in altri Contratti i patti aggiunti possono alterarne uno, ma crearne un'altro: può una *Locazione* divenire *Enfiteusi*: può un *Commodato* divenire *Locazione d'opere*, ma la Società appunto perchè costituita da vincolo di mutua fiducia, e affezione, se perde questi caratteri, se non è più *Società*, nulla rimane. 9

Convinti di questi principii i Romani Legislatori previddero il caso di Patti coercitivi a rimanere irremovibilmente a proprio malgrado in Società una volta contratta, e a protrarla quando anche vi sopravvengano Socj non prima conosciuti, e si adoperarono quanto seppero per proscriverli. 10

Proscrissero il patto, che la Società dovesse sussistere anche dopo la morte di un Socio, e proseguire fra i superstiti, e l'Erede del Socio defunto. *L.* 35. *L.* 52. §. 9. *L.* 59. *ff. Pro Socio*, e questa è la Società, che le Leggi, e i Pratici chiamano *eterna*. Proscrissero il Patto, col quale uno s'imponesse il vincolo di non partire giammai dalla Società, che si è chiamata *perpetua L.* 14. *ff. Pro Socio.* « ivi « Quid tamen » si convenerit ne abeatur? Eleganter Pomponius scribit. *frustra* hoc « convenire. » 11 12

E male si apporrebbe chi dalla parola *Frustra* usata dal Testo deducesse soltanto la inutilità, o superfluità, piuttosto che la viziosità, o nullità del patto, giacchè nel linguaggio delle Leggi nostre le quali spessissimo preferiscono miti, e consigliatrici a dure, e precettive espressioni il vocabolo *frustra* equivale ad un' assoluta negativa, e proibizione ad una dichiarazione, che quel patto non conviene alla giustizia: può a questo proposito consultarsi il *Brissonio de formulis Lib. III. N.* 30. « E contrario his quorum desideria iniusta, et a ratione abhorrere vide- « bantur sic rescribebant » dopo varie altre formule aggiunge anche quella determinata dalla parola *frustra* citando moltiplici Leggi ov'è stata in senso disapprovativo adoperata con le formule « Frustra putas , « existimas, contendis, praetendis » Frustra conaris experiri » frustra « tentasti etc. » 13

Sotto l'Impero di queste Leggi fu istituita la Società *dei Costanti* della quale ci occupiamo: E fra gli articoli delle costituzioni Accademiche, che divennero altrettanti patti, ai quali i Socj intesero di acconsentire, trovasi l'Art. 77. a cui la Società accademica si appoggiava per negare al sig. Lorenzo Francioli la facolta di dissociarsene. « Nessuno può rinun- « ziare alla qualità di Socio accademico, nè può cedere, nè obbligare il « proprio carato. «

La santità dei patti è sì grande, così augusto, assoluto, e consolante è per i Magistrati il dovere di farli rispettare, che a fronte delle ac-

cennate Teorie dovette il Consiglio dubitare, e riportare sulla referita convenzione dirimpetto alle Leggi, e alla giurisprudenza ripetuto esame prima di escluderne la efficacia.

E per sostenerne l'ammissione invocavano i Difensori dell'Accademia la *Legge Prima del Titolo dei Digesti Pro Socio* che letteralmente permette la Società avita dei Socj « Ivi « *Coiri potest Societas vel in* « *perpetuum, idest dum vivunt* » e riflettevano che il patto di non poter renunziare alla qualità di Socio Accademico, equivaleva all'altro di protrarre la Società a tutta la vita dei Socj, che tale società perpetua, o vitalizia lecita non debbe confondersi colla *Società eterna*, o transitoria agli Eredi direttamente vietata dalla *L.* 71. *ff. pro Socio*. « Societatis in « aeternum nulla evitio est » e aggiungevano, che se com'è indubitato, il togliersi la facoltà di renunziare è permesso quando la Società é limitata, e temporaria, lo stesso debbe dirsi per la Società a *vita* la quale per la certezza della morte debbe ascriversi fra le Società a tempo limitato, e terminavano col riflettere, che la dichiarazione sopra il patto « ne habeatur» di che nella *Leg.* 14. *ff. Pro Socio* se attentamente si legga, e si apprezzi tutto il contesto della Legge stessa, non irroga una proibizione, ma accenna soltanto la inutilità, o superfluità del patto nelle circostanze, che la Legge rileva.

Ma questo sistema di difesa non ha possuto accogliersi.

Noi non dovevamo dimenticare il precetto normale, e indistinto che « Si aliquis renuntiaverit Societati, societas solvitur, » Che questa disposizione è la conseguenza indeclinabile, come in principio osservammo, della natura della società, dovevamo riflettere, che per quanto si voglia sottilmente distinguere la società *vitalizia*, dalla *società transitoria agli Eredi* la ragione di proscrivere il patto ostativo alla renunzia è la stessa tanto nell'una, che nell'altra, perchè se repugna che si protragga una società con un erede, che non si conosce, vi repugna anche di più che si prolunghi fin che il vivere dura con persone con le quali non sia possibile di convivere; che la comunione coatta delle proprietà, e dei possessi, la quale è pure una Società di fatto è stata sempre invisa alle Leggi per il timore dei facili dissidii, e niuno può esser quindi obbligato a rimanervi suo malgrado. *L. ult. ff. commun. Divid. L.* 77. §. 20. *in fin. ff. de Leg.* 2. *Perez Praelect. in Cod. Tit.* 37. *num.* 7. E che quando si parla dell'uomo, e delle convenzioni, che possano essergli lecite, o illecite, utili, o fatali in ordine *al tempo* la durata di tutta la vita è il confine più lontano, a cui possono estendersi: essa è comprensiva di tutte le vicende di età, di affetto, di circostanze, quindi la più effrenata occasione degl'inconvenienti, che la Legge volle prevenire, è il vincolo massimo, che uno possa imporre a se stesso, giacchè la morte ogni umana coazione scioglie pur troppo, ed annulla. Ed in verità

ben potrebbe dirsi, che questa pericolosa, e dannosa perpetuità vitalizia è quella che le Leggi intesero sopra tutto di proscrivere, giacchè quasi superfluo è il divieto della continuazione della Società cogli eredi del Socio, quando è massima consacrata dalle Leggi stesse, che uno dei mezzi per troncare la società è appunto la morte di un Socio. *L.* 65. *ff. pro Socio* §. 9. « ivi » Morte unius societas dissolvitur, et si consensu omnium coita sit. »

15

16

Guidati da tali principii prendendo in esame il Testo della *Leg.* 1. Noi riflettevamo, che esso non era inconciliabile con il domma di libero discesso dalla Società, giacchè il poter convenire di non porre alcun limite determinato alla Società, che si contrae, il lasciare i Socj in libertà di preordinarla a durare anche per tutta la vita, é cosa ben diversa dal permettere di privarsi della natural libertà di dissociarsi scritta nella Legge: è permesso dalla detta *Legge* 1. il dichiararsi di voler perseverare in Società finchè si viva, e ciò a differenza dell' altro patto secondo le Leggi Romane radicalmente *nullo* della società transitoria agli eredi, o eterna *D. L.* 71., ma non può esser permesso l' imporsi un vincolo indissolubile riguardato dalle Leggi come facile occasione di risse, e dissidj, dannoso non solo al Socio particolare, ma alla necessaria concordia di tutto il Corpo morale, e che aborre dal carattere essenziale del Contratto di Società, tanto che può con verità dirsi, che una Società in cui molti dei Socj rimanessero non per volontà, ma in forza del patto coattivo, di Società non avrebbe che il nome. E questa è l' intelligenza, che per conciliare le leggi normali della Società con l' apparente antinomia della detta *L.* 1. *ff. pro Socio* hanno dato a questa Legge insigni giureconsulti, fra i quali *Hurprect. Comment. Instit. Lib.* 3. *Tit.* 16. §. *Manet N.* 6. *Domat. Les Loix Civil. Tit.* 8. *Sect.V. de la dissolution de la Societè* §. 2. *Perez Praelect. in Cod. Tit. XXXVII. De Communi Divid. N.* 6. *Donell. Commentar. de Jur. Civ. lib.* 16. *cap.* 24. *paragr.* 12. *et Comment. in Cod. Tit.* 37. *lib.* 4. *in L. Tandiu* 5. *n.* 13 *e* 14. *Vinnio Comment. Instit. Loc supra cit. num.* 1. *Vers. Adeo autem visum est*, alla quale interpetrazione conviene uniformarsi perchè più consentanea ai principii di ragione, e perchè rimuove quella incoerenza, che altrimenti esisterebbe nella Legge, e che debbe evitarsi anche malgrado l' opinione diversa di qualche Dottore, e specialmente del *Zanchio de Societate P.* 4. *cap.* 3. *num.* 11. *et segg.*

17

E che non sia punto inconciliabile nella Legge *Permissione* di preordinar la Società ad esser illimitata, e vitalizia, e *conservazione* della necessaria libertà di dissociarsi, ce lo confermava il Codice Francese, il quale nelle sue disposizioni contrattuali non ha fatto, nè possuto far altro, che andare passo passo religiosamente seguendo le Leggi Romane.

Di fatti in quel Codice non solo al pari che nel Giustinianeo è permes-

so che i Socj preordinino la Società a durare per tutta la loro vità, ma di più è stabilito in principio, che tutte le volte, che i Contraenti non hanno fissato un determinato periodo di tempo per la di lei durata, debba presumersi contratta a vita dei Socj. *Art.* 1844. « Se non vi è convenzione « sulla durata della Società essa s'intende contratta per tutta la vita de« gli associati. » Ma ciò non ha tolto che sia in quel Codice consacrato il principio che la Società si scioglie anche per la volontà di un solo dei Socj. Art. 1865. « La Società finisce » *In quinto luogo*. Per la volon« tà espressa da uno, o più Socj di non volere continuare la Società » e ben rilevava *Treillard*. nel suo Rapporto al Corpo legislativo. « ivi » Se « il Contratto di Società riguarda affari indeterminati, e non contiene pre« finizione di tempo, s'intende com' è già stato avvertito, che debba « estendersi durante la vita dei Socj, ma poichè niuno può essere finchè « vive ritenuto in Società contro del suo volere, ogni Socio ha sempre « il diritto di dichiarare la sua rinunzia, e così cessa la Società, ben' in« teso peraltro, che tal diritto non sia posto in esercizio contro la buona « fede, e male a tempo. »

Ed attentamente esaminando le costituzioni accademiche, esse pure non erano così aliene dall'ammettere il diritto di renunzia, non ostante la contraria apparenza della cruda lettera del citato articolo 77.

Imperocchè all'Art. 33. ove si enunciano alcune formalità d' invito ai Socj per le più interessanti adunanze dell'accademia si prescrivono esse osservabili anche ogni volta che debba trattarsi nell' adunanza imminente » ivi » di accettare cessione dei diritti degli accademici. »

Senza molto trattenersi, il che pareva inutile, ad indagare se la cessione di che qui si parla dovesse intendersi meramente *estintiva*, o *translativa* in altri dei diritti ceduti, il certo è che importa *renunzia*: Che quindi riman tosto vulnerata la disposizione dell'Art. 77. che assolutamente, e senza distinzione proibisce di renunziare. «Ivi» Nessuno può renunziare alla qualità di Socio Accademico.» Noi non diremo che la frase adoperata nell'Artic. 33. „ Accettare la Cessione dei diritti degli accademici „ stia come si è preteso, esclusivamente a denotare l'approvazione della *cessione* degli stessi dritti ad un Terzo, il che sarebbe in diretta contradizione coll'Art. 77. ma dovevamo convenire, che l' art. 33. non ha distinto cessione da cessione, e che il vocabolo *accettare* applicato ad un atto di un Corpo morale può indistintamente, ed egualmente usarsi, e si usa tanto per indicare l'assenso, che si dia alla cessione a vantaggio propriu dell'accettante, quanto l'approvazione della cessione a favore di altri, e che quindi rimane sempre più modificato l'assoluto divieto dell'Art. 77.

E se ciò è vero, com'è verissimo, risorgeva il canone di giusta interpetrazione, per cui debbesi credere, che gli accademici creando una Società abbiano voluto il meno possibile offendere quella libertà di di-

scesso che la legge comandava, abbiano inteso il méno possibile di dipartirsi dal carattere essenziale, e dalla natura del Contratto che celebravano. *Rot. in Rec. P. 4. T.* 3. *Dec.* 510. *per totum, et P.* 6. *Dec.* 52 *Num.* 15. 16. e che nel tempo, che dimostravano la intenzione, che niuno dei Socj abbandonasse, se possibile era, per tutta la vita quel Corpo a cui si legava coerentemente alla *L.* 1 *ff. pro Socio* non intendessero però di togliere radicalmente, e perpetuamente quella libertà, che è scritta nel §. 4. delle Istituzioni, e altre Leggi Giustinianee, e nella ragione animatrice del Contratto di Società. 19

E quella libertà doveva essere intiera, e completa secondo il prescritto delle riportate Leggi, a meno che al discesso del Socio non concorresse, o *la frode*, di cui neppur facevasi parola in Causa, ne attesa la natura della Società di cui trattiamo poteva farsi, o l' *Intempestività* di cui convien dir qualche cosa.

Chi rinunzia prima del tempo fissato (già lo dicevamo) debbe addurre giusta causa della sua risoluzione L. 14. *ff. pro Socio*, ma questa sanzione non riguarda le Società contratte per tutta la vita dei Socj, ma quelle bensì alla durata delle quali si prefigge un periodo determinato, e conosciuto di tre, di cinque, di dieci.

La Legge non ha confusa l'una con l'altra, ma le ha distinte come cose fra loro diverse, basta volger l'occhio alla disputata *L.* 1. *ff. Pro Socio.* « ivi » *Societas coiri potest, vel in perpetuum idest dum vivunt vel ad tempus.* » *vitalizia* e *temporaria*; dunque l'una non è lo stesso che l'altra; e che non lo sia ognuno facilmente s'avvisa, pensando quale immensa differenza passi fra l'obbligare a restare in Società per un periodo conosciuto per qualche anno, e il vincolarvisi per la intiera vita. La Società a vita dei Socj è strettamente affine a quella in cui non si parlò di termine: in questa i Socj non hanno saputo pensare, che la Società abbia fine, in quella lo hanno lasciato nella incertezza in cui è il fine delle cose umane, il momento della morte. In quella nessuno ha mai dubitato, che il discesso a ciascun Socio non sia completamente libero in questa per intima analogia debbe dirsi lo stesso: e saggiamente, e senza punto deviare dalle Leggi Romane, ma solo rendendone più chiare disposizioni, le equiparava, come vedemmo, il Codice francese, e q[illegible]to alla loro importanza, e quanto ai loro effetti *Vinnio Commen ad Instit. ad Tit. de Societate ad verba cum aliquis.* « ivi » Na[illegible] quod „ Paulus scribit L. . . Societatem etiam in perpetuum coiri [illegible]sse, ni„ hil aliud significat quam sine ulla temporis praefinitione. [illegible] donec „ Socii vivunt. „ 20 21 22

L'obbligo dunque di addurre giuste cause è limi[illegible] alle Società contratte per un tempo limitato *tempus certum*, *tem*[illegible] *finitum*, o sia di conosciuta estensione. *Cujac. Edit. Mutin. T.* 5. *p*[illegible]69. *Comment. in*

Lib. 32. *Pauli ad Edictum ad L.* 1.*ma Pro Socio Vers. Porro.* „ivi „
„ Porro ut subiicit in hac L. 1. ma coiri etiem potest Societas absque
„ dubio *ad tempus* ita ut simus Socii *in Decennium.*

E meschine invero, sebben si accennino da qualche Scrittore alla materia, sono le objezioni, che anche il periodo *per tutta la vita* è *certo*, giacchè certa è la morte, e che può fissarsi un periodo convenzionale che sia più lungo della vita, per esempio cento anni; facilmente rispondendosi alla prima, che per apprezzare giustamente una obbligazione, che si assume, non basta sapere che una volta pur finirà, ma quando finirà, e alla seconda, che la ipotesi di periodo centenario per una società è bene strana, ed inverisimile, e che le Leggi non hanno riguardo a ciò, che rarissimamente accade, o non mai, ma ai casi più ordinarj, e facilmente contingibili.

23

E qui giova avvertire, che in altro senso ancora la Dissociazione può dirsi *intempestiva*, nel senso cioè *del* §. 6. *della L.* 65. *Pro Socio* « ivi « „ Si renunciaverit Societati unus ex Sociis eo tempore quo inter fuit Sociis „ non dirimi societatem „ ma oltre che questo dissociarsi in tempo in cui ciò reca danno ai Socii facilmente può somigliare alla dissociazione dolosa, di cui poc'anzi parlavamo, nel concreto caso l'Accademia non rimproverava al sig. Francioli d'essersi voluto separare a mal tempo, o contro tempo, ma di essersi voluto separare.

Ne a vero dire poteva far declinare dai prestabiliti principj, il trattarsi come facevasi osservare non di una Società preordinata esclusivamente al lucro, *questuaria* ma di una Società meramente accademica destinata a procurare agli educati cittadini piacevole conversazione, ed onesto sollievo.

Non era in primo luogo esattamente vero che la società *dei Costanti* non avesse anche in mira una speranza di lucro; poichè vi era un incasso sicuro dependente dal pagamento delle consuete, e determinate tasse per i moltiplici giuochi, e maggiore in proporzione della più copiosa affluenza dei concorrenti, contenevano le costituzioni un esattissimo Regolamento per l'annuo Bilancio, e gli articoli 13. 14. e 15. parlano di partecipazione, e di reparto di utili fra i Socj, o sia del sopravanzo nell'annue spese di mantenimento: e queste spese istesse, o per meglio dir quel serale divertimento in elegante, e comodo locale, che con quelle spese procuravasi, era anch'esso un lucro, un frutto e il più desiderabile frutto del depositato respettivo carato, giacchè sono pure un prezioso lucro, che senza spesa non si raccoglie, i piaceri che per se si godono, o altrui si procurano.

In secondo luogo poi non presentasi giusto elemento di distinzione all'effetto del quale parliamo fra le Società Questuarie, e le Società meramente Accademiche, siano queste consacrate al divertimento, o alla

24

istruzione. E la Legge non distinguendo, non è ai Magistrati permesso di distinguere. *Bartol. in Leg. Synod. ff. de Colleg. Illic. N.* 9 *Vicot. vocab. Jur. Verbo Societate-Puffendorff De Jure Nat. Gent. et Civ. Rot. Nostr. in Liburnen. Dissociationis* 25. *Septembris* 1788. *av. Simonelli Vernaccini, e Raffaelli Rel.* §. 10. anzi se la spontaneità, e la libera volontà perseverante furono dal Legislatore considerati elementi indispensabili di ogni Società intenta a guadagno pecuniario, con maggiorità di ragione dee dirsi lo stesso quando si tratta di riunioni per cooperare all'incremento delle scienze, della istruzione, della ricreazione, le quali senza una libera, e spontanea cooperazione degli animi di tutti non si sanno neppure concepire possibili. 25 26

Ne l'essere stata la Società della quale si tratta approvata dall'augusto Sovrano, e l'essere state le costituzioni accademiche permesse dalle competenti Autorità governative poteva fare menomamente variare i diritti del Socio renunziante, giacchè mentre niuna simile Società, Collegio, o adunanza permettono le Leggi che si costituisca senza la Sovrana sanzione. *L.* 1. *ff. quod Cujuscumque Universitatis nomine ec.* „ ivi „ 27 „ Neque societas, neque Collegium, neque hujusmodi corpus passim „ omnibus habere conceditur. „ non nasce da questo che con la generica approvazione delle Costituzioni Civili, o Accademiche, che dal Governo non si esaminano se non nell'interesse dell'Ordine Pubblico, vengano sanzionati i speciali articoli quanto al respettivo interesse dei privati, che dal Principe si vuol sempre intatto, e conservato, tanto più 28 se questa supposta sanzione venisse ad esser derogatoria dei diritti appoggiati alle Leggi comuni, e se manchi una specifica commemorazione, agnizione, e approvazione di ciascuno articolo, come nel caso assolutamente mancava. *De Luca de judiciis Disc.* 33. *N.* 60. *Costant. ad Stat. Urb. in Praelud. N* 53. *Supr. Cons. Dec.* 22. *del Tom.* 6. *Tesoro del For. Tosc. p.* 22. e relativamente al diritto oggi disputato di renunzia tanto più dee dirsi riservato, e libero in tali Società approvate dall'Autorità governativa in quanto che la *L.* 7. del citato titolo dichiara indifferente l'allontanamento dei Socj „ ivi „ In Decurionibus vel aliis univer- 29 „ sitatibus nihil refert, utrum omnes iidem moneant, an pars maneat. „

E concordano le cose giudicate dai Tribunali Toscani, nei quali si è sempre proceduto nel supposto che neppur dubitabile fosse la facoltà di dimettersi dal posto accademico di simili Società aventi per unico scopo il pubblico divertimento. *Rot. Nost. in Florent. revocationis sequestri* 30 10. *Aprile* 1773. *cor. Luci* § *non appartenendo. Florentina Praetensae Reintegrationis* 9. *Febbraio* 1774. *cor. Rossi* §. *ed in fatti*, e §. *Quantunque*.

Fummo dunque persuasi, che il patto 77. o fosse con opportuna interpetrazione conciliabile anche nella intenzione dei costituenti con la

legale libertà del discesso, o che se doveva starsi alla nuda lettera portante assoluta privazione in perpetuo in ogni Socio del diritto di renunziare, questo patto incontrasse la resistenza della Legge.

Ma passando più oltre era da osservarsi, che se qualche dubbio avesse possuto rimanere, non per questo avrebbe possuto ordinarsi una ineffettuabile, e quasi per la troppo facile elusione ridicola coazione al sig. Francioli, di restare in perpetuo nella Società, ma solamente riguardando la di lui separazione come *intempestiva*, o dannosa, esso poteva essere obbligato, per le cose in principio avvertite, o ad addurre le giuste ragioni del suo discesso *Pothier du Contract. de Societè* §. 142. o a risarcire all'Accademia i danni, che pel suo allontanamento venisse a risentire „ teneberis quanû interest mea. *L.* 65. §. 4. *ff. pro Socio.* „

Or bene esso aveva adempito all'uno, e all'altro.

Aveva adempito al primo di detti obblighi con addurre avanti di Noi nella Scrittura del 20. Settembre 1834. le ragioni, che lo avevano mosso a dissociarsi, o sia „ la incompatibilità di umore, e di carattere con alcuni dei Socj, e il danno risultante dal Deficit ritrovato nell'amministrazione dell'accademia „ come appariva da un Certificato del Ragioniere prodotto dall'Accademia stessa negli atti della Regia Ruota di Arezzo.

31

A tale deduzione di fatti in una parte giustificati dall' allegato Documento, non essendo stata data replica alcuna per parte dell'Accademia dovettero i fatti stessi riguardarsi come non impugnati.

E la Legge notando come giusta causa di separazione il non conseguimento dell' oggetto propostosi, e la grave mala intelligenza con alcuno dei Socj. „ Quia conditio quaedam, qua Societas erat coita ei non „ praestatur: Aut quid si ita iniuriosus, et damnosus Socius sit ut non ex„ pediat eum pati. „ *L.* 14. *ff. pro Socio in fin. Valusc. Cons.* 285. *N.* 11. *Zanch. De Societ. P.* 4. *C.* 6. *N.* 47. *Domat. Les Loix Civil. tit. de la Societè Sect.* 5. *parag.* 2. naturale conseguenza era che la domandata dissociazione non potesse all' attore negarsi secondo la chiara disposizione della citata Legge „ *Potest rationem habere renunciatio*, *nec tenebitur pro Socio*, *qui ideo renunciavit.* „

Aveva poi il sig. Francioli adempito al secondo obbligo fino dal momento in cui aveva esibito all'Accademia un nuovo Socio nella persona del sig. Antonio Gherardi, che è riconosciuto dagli stessi Difensori dell'Accademia per un soggetto che ha le qualità ricercate dai Regolamenti Accademici, e contro di cui nella lunga trattazione della Causa non è stata accennata eccezione alcuna personale da renderlo meno degno di far parte di quella Società.

32

Il Supremo Consiglio non ha dubitato però neppure per un momento, che l'Accademia fosse nella necessità, e nel dovere di ricevere nel

suo seno un Socio, che nei debiti modi non venisse approvato dalla maggiorità. Il crederla coatta a tale accettazione sarebbe stato un negare ad essa quella libertà, che il sig. Francioli giustamente reclamava. Se un Socio ha dalla Legge la facoltà di separarsi dalla Società per evitare i maggiori inconvenienti, che da una forzata associazione possono temersi non può imporre alla Società abbandonata l'obbligo di accettarne uno non gradito, che potrebbe eccitare i disordini medesimi.

Ma il signor Francioli offriva un Individuo surrogabile in linea di quella miglior riparazione di danni, che da lui poteva richiedersi, e in quest' aspetto non poteva ricusarsi.

Ammesso in fatti ch' esso non poteva esser costretto a rimanere contro sua voglia nella Società, ma che soltanto nella ipotesi della intempestività doveva rendere indenne la Società stessa, era facile il persuadersi, che miglior mezzo esso non poteva impiegare per la dovuta refezione di danni, che l'offrire uno, il quale dotato dei requisiti personali voluti dai Regolamenti, potesse con i propri mezzi pecuniari depositare il carato necessario, e con la propria persona disimpegnarsi degli altri Uffizi, o cariche, che alla conservazione dell'Accademia occorressero.

E' indubitato, che dato il gradimento, di cui faremo parola a momenti, con questa surroga l'Accademia non che essere completamente indennizzata preveniva in radice qualunque danno, se non che ad un Socio disgustato, e che ormai con l'animo, e con la volontà più non le apparteneva, vedeva altro socio sostituito lieto, e volonteroso.

Ne la mancanza di accettazione, dati i rilevati requisiti, poteva far riguardare come mancata, o meno piena la refezione del danno, giacchè tale si qualifica quella, che nei modi possibili ripara al danno che ha cagionato. *Nemo ad impossibilia tenetur* come un Commodatario, il quale per sua colpa ha lasciato perire *la specie commodata*, sebbene obbligato alla refezione dei danni non può esser tenuto, quando anche il commodante avesse per quella *specie* una particolare predilezione, se non o a restituirne altra approssimativamente la più simile, che rinvenir si possa alla perduta, o alla rigorosa stima della specie perita *L.* 3. *parag.* 9. *ff. Commodati. Perez Pralect. in Cod. Lib.* 4. *Tit.* 23. *de Commodato N.* 8. E concordano quanto alla valutazione dei danni arrecati o dell' *id quod interest*, le savie moderate disposizioni della Legge Giustinianea che è l'unica del *Titolo del Cod. De Sententiis quae pro eo quod interest proferuntur* ove parlando il Legislatore dei danni refettibili — de eo quod interest — nei casi nei quali i danni non consistono in una quantità certa, e determinata, ma siano incerti, e non facilmente determinabili dice: *In aliis autem casibus qui incerti esse videntur, Iudices qui caussas dirimendas suscipiunt per suam subtilitatem requirere, ut hoc quod revera inducitur damnum hoc reddatur, et non ex quibusdam machi-*

nationibus, et immodicis perversionibus in circuitus inextricabiles redigantur ne dum in infinitum computatio reducitur pro sua impossibilitate cadat cum sciamus esse naturae congruum eos tantummodo poenas exigi quae, vel cum competenti moderamine perferuntur vel a Legibus certo fine conclusae statuantur „ e quindi sempre nella non ammessa ipotesi, che il sigoor Francioli fosse tenuto a risarcire i danni dal suo discesso, quando il Socio da esso presentato aveva tutte le qualità che le costituzioni, e la convenienza richiedooo, non essendo possibile il ripresentare un' altro se stesso, o l' indovioare, e completamente sodisfare le segrete esigenze del Corpo Accademico, che anche facendo succedere surroga a sorroga, potrebbe non mai contentarsi, debbe intendersi che abbia soddisfatto al suo dovere con la indicazioove non vana, ma effettiva di un individuo, che accetti, come costa dagli atti, che accettava il signor Gherardi.

Se dunque il Supremo Consiglio rimaneva persuaso, che per le disposizioni di ragione il sig. Francioli poteva puramente, e semplicemente dissociarsi, molto più ha dovuto crederlo dirimpetto alle addotte cause di dissociazione, ed alla esibita surroga riguardata come l'unica possibile refezione di danni, che il suo discesso, supponendolo intempestivo, potesse mai cagionare.

Ne poteva iodebolire la forza dei riferiti ragiooamenti, e far declinare ad opposta Sentenza la riflessione tanto vivamente intuonata, che, approvato il voloutario Recesso dall'Accademia del sig. Francioli, molti ne avrebbero facilmeote seguitato l'esempio, e quiodi quel decoroso Stabilimento sarebbe scomparso, giacchè le spiacevoli conseguenze, che dall'esercizio di un diritto riconosciuto possono pur talvolta emanare, non debbono trattenere un'istante dal proclamarlo; ed era poi sommamente sperabile, che quell' esempio non sarebbe per esser contagioso, che una Societá utile, e dilettevole istituita in Paese animato quant' altro mai da spirito patrio, non verrebbe per questo a menomarsi „uno avulso non deficit alter,„ e che i Soci veramente perseveranti nel proposito, non curando chi voglia spontaoeamente condannarsi a non più appartenere a sì rispettabil Corpo, sempre più strettamente si unirebbero, e meritando il nome di fratelli, e di amici che loro danno le Leggi, farebbero sempre più fiorire un Istituto, che ad essi assicura la riconoscenza della patria.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato dal sig. Lorenzo Francioli dalla Sentenza emanata dalla R. Ruota di Arezzo sotto dì 17. *Settemb.* 1833. *male con detta Sentenza essere stato giudicato, quella però essersi dovuta, e doversi revocare, siccome la revoca in ogni sua parte,*

e in riparazione dichiara essersi dovuta, è doversi confermare siccome confermò e conferma la Sentenza emanata dal Tribunale di prima Istanza di detta città di Arezzo sotto di 17. Dicembre 1832. e condanna il sig. Donato Pigli NN. nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci,
Cav. Donato Chiaromanni *Rel.* e Francesco Bernardi *Consig.*

DECISIONE II.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Cortonen. Pecuniaria, et Praetens. Accollationis,
diei 21. *Januarii* 1834.

IN CAUSA

MASSARELLI E CATANI NN.

PROC. MESS. LEONARDO ROMANELLI — *PROC. MESS. DOMENICO MORI*

Argomento

Un accollo posto in essere sotto l'impero delle Leggi Francesi non può essere giustificato con prove congetturali e presuntive, ove non sia tale o per la sua entità, o per le particolari circostanze, da potere esser provato col mezzo di testimoni.

Sommario

1. *I debiti ereditarj rimangono* ipso jure *divisi fra i coeredi tanto ai termini del Gius Comune, quanto ai termini del gius francese.*

2. *Chi allega che un debito ereditario anzichè esser passato pro diviso in ciascuna dei Coeredi sia rimasto per l'intiero a carico di uno solo di essi deve concludentemente giustificarlo.*

3. *Non concorrono i requisiti della* Leg. Procula ff. de Probation. *quando trattasi non di remissione di un credito, ma bensì di preteso accollo ed assunzione di un debito, e quando manca ancor per equipollente il sostanziale estremo dei ripetuti conteggi.*

4. *Le contrattazioni o convenzioni di qualunque specie esse siano debbono andar subordinate in tutto e per tutto, ed anco rispetto al genere della loro prova, al disposto di quelle leggi, sotto il cui impero esse furono poste in essere.*

5. *Per disposto delle Leggi Francesi (*Cod. Nap. Art. 1353*) la presunzione dell'uomo, che è quanto dire la prova congetturale e presuntiva non era ammissibile se non in quei casi, nei quali avrebbe potuto ammettersi la prova testimoniale, o sivvero in quelli d'impugnativa di qualche atto per frode o per solo.*

Motivi

Per pubblico Contratto del 25. Giugno 1807. ricevuto nei rogiti di Ser Ferdinando Manciati, il sig. Niccola Massarelli del Contado Cortonese, essendosi reso acquirente di vari beni di pertinenza dei signori Mariotto e Giuseppe Garzi, si accollò un loro debito di Censo (per cui egli era già mallevador solidale) in sorte di scudi 500. fruttifero al 5. per 100. a favore del sig. Cav. Antonio Domenico Tommasi di Cortona e posante sui beni da esso acquistati, e rimase inoltre ipotecariamente tenuto per altro debito delli stessi sigg. Garzi in sorte di francesconi 95. fruttiferi alla ragione del 3. per 100. a favore della Chiesa Parrocchiale dell'Ossaia posante ancor questo sopra uno dei fondi compresi nel di lui acquisto.

Nel 25. Luglio dello stesso anno 1807. il mentovato signor Niccola Massarelli pagò Lire 115. in conto di frutti del Censo Tommasi; negli 11. Ottobre 1808. dietro nuova liquidazione, si dichiarò debitore verso la casa Tommasi per lo stesso titolo di frutti arretrati della somma di Scudi 85. E nove giorni dopo cioè nel dì 20. dello stesso mese di Ottobre passò all'altra vita lasciando eredi universali con suo Testamento del 23. Novembre 1799. ricevuto dal Notaro Ser Vincenzo Lopi i cinque suoi Nepoti ex *fratre* sigg. Don Ferdinando, Angiolo, Michel Angiolo, Pasquale, e Serafino Massarelli.

L'amministrazione del patrimonio ereditario si assunse dal Sacerdote Don Ferdinando, il quale nel 21. Ottobre 1809. pagò alla famiglia del

sigg. Tommasi in saldo dei frutti del Censo a tutto il dì 11. di quel mese la somma di Sc. 110.

Vissero uniti i cinque fratelli coeredi fino al 1811. epoca in cui piacque a Serafino di dividersi dagli altri. Ebbe luogo di fatto tal divisione per pubblico Istrumento del 2. Febbraio di quell'anno rogato Ser Lapino Francesco Lapini, in cui, premessa la descrizione generale del Patrimonio comune sì di Stabili, che di Mobili, che di Crediti, e premessa la dichiarazione che sul detto patrimonio posava un debito di Sc. 500. fruttifero al 6. per cento ed attivo al sig. Francesco Arcangioli, si devenne all'assegna delle quote in 4/5. a favore dei sigg. Don Ferdinando, Angiolo, Michel Angiolo e Pasquale, ai quali restò altresì accollato il debito Arcangioli, ed in 1/5. a favore del sig. Serafino.

E' da rimarcarsi, che in questo Contratto non fu fatta parola nè del debito del Censo Tommasi, nè dell'altro debito verso la Chiesa dell'Ossaja, sebbene nella descrizione generale, e nelle assegne parziali degli stabili fosser compresi ancor quelli che erano specialmente affetti a tai debiti.

Ed è pure da rimarcarsi, che mediante il Contratto stesso fu prelevato dal Patrimonio divisibile un Podere denominato il Castagno del valore di Scudi 1400. a favore delle sigg. Orsola Brini Vedova del fu Giuseppe Massarelli, Lucia Masessi Vedova del fu Niccola, e Virginia Massarelli, la prima Madre, la seconda Zia, e la terza sorella dei condividenti, per servire agli alimenti delle medesime, e più alla dotazione dell'ultima; e fu altresì dichiarato, che la dote di questa dovesse consistere in scudi 800., e che i rimanenti scudi 600., cessati che fossero gli alimenti delle due Vedove, dovessero essere divisi per eguali porzioni.

Nel giorno stesso 2. Febbraio 1811. nello stesso luogo, e pei rogiti dello stesso Notaro si procedè fra i cinque fratelli a nuovo Contratto, in ordine al quale premessa la narrazione di ciò che erasi stabilito nel Contratto di divise circa al Podere del Castagno, i sigg. Pasquale, Angiolo, Michel Angiolo e Serafino, venderono al Sacerdote Don Ferdinando quella porzione del detto podere, che prelevata la dote di Virginia in Scudi 800. avrebbe poi alla morte della vedova dovuto ricadere in divisione, per la qual vendita tenner fermo il prezzo residuale degli Scudi 600., e dichiararono che dedottane la quinta parte spettante al compratore, i rimanenti Scudi 480. erano *precedentemente* stati loro pagati dal medesimo *in tanti pezzi di argento di moneta sonante.*

La concordia fra i quattro fratelli rimasti indivisi fu di breve durata. Nel mese di Luglio dell'anno medesimo 1811. pei rogiti del solito Lapini, si procedè ad altro Contratto di Divisione fra Don Ferdinando, Angiolo, e Michel Angiolo da una parte, e Pasquale dall'altra, e nep-

pure in questo si fece parola delle due passività verso la famiglia Tommasi e verso la Chiesa dell'Ossaja.

I frutti peraltro del Censo Tommasi furono pagati da Don Ferdinando pochi mesi dopo e segnatamente nel 14. Dicembre di detto anno 1811. ed i frutti dell'altra passività furono pure pagati dal medesimo nel dì 13. Giugno 1812. e continuarono ad esserlo sì questi che quelli fino al 1814. epoca della di lui morte. Mancato ai viventi Don Ferdinando e succeduti nella di lui eredità per testamento degli 11. Ottobre 1814. i due suoi fratelli Angiolo e Michel Angiolo, continuarono questi pel tratto successivo a corrispondere i frutti enunciati tanto alla Casa Tommasi, quanto al Parroco dell'Ossaja.

Ma nel 1832. e segnatamente nel 23. Giugno comparvero Angiolo e Michel Angiolo avanti il Tribunale di Cortona, e dopo aver narrato ed avvertito, che nelle divise del 1811. erano toccati in parte ad essi ed al loro autore Don Ferdinando fra gli altri beni i due appezzamenti di terra denominati il *Vallone* ed il *Campo Rosso* specialmente affetti al Censo Tommasi, che nel podere del Castagno di cui erasi reso acquirente il prefato Don Ferdinando era rimasto compreso il fondo di *San Donato* specialmente affetto al Credito della Chiesa dell'Ossaja, che tali passività per errore non erano state considerate e neanco rammentate nei due Contratti di divisione, e neppure nel Contratto di compra del detto Podere del Castagno, che peraltro il mentovato loro autore finchè visse, ed essi medesimi dopo la di lui morte avevano sempre corrisposto col frutto recompensativo e verso la Chiesa ridetta e verso la famiglia Tommasi, e che esigeva la giustizia che la quinta parte tanto delle sorti, quanto dei frutti formasse carico al loro fratello Serafino come quegli che aveva conseguita la quinta parte del patrimonio comune, fecero istanza al Tribunale onde condannasse il mentovato Serafino e per esso sottoposto, il sig. Gio. Batt. Catani di lui Curatore a pagar loro Scudi 100. quinta parte del Censo Tommasi, Scudi 18. 13. 4. quinta parte del capitale dovuto alla Parrocchia dell'Ossaia, e più la quinta parte dei frutti decorsi su tali passività fino dal 2. Febbraio 1811. giorno delle avvenute divisioni, secondo la liquidazione da farsene.

Questa loro domanda però nel progresso del Giudizio venne modificata e ristretta, poichè mentre insisterono onde le controverse passività venissero dichiarate comuni anco al reo convenuto, ed onde questi venisse condannato a loro favore al rimborso della quinta parte dei frutti, dichiararono peraltro, che quanto ai capitali intendevano lasciargli salvo il diritto di accollarseli per la sua rata, e ciò colle cautele di ragione, e fino che non fosse venuto il caso di doverli dimettere.

Si oppose a siffatte domande il Reo convenuto, ed avendo preso a sostenere a propria difesa, che intanto i due debiti in questione non fossero stati compresi nè rammentati nei contratti di divise, inquantochè o precedentemente, o contemporaneamente se gli fosse accollati il solo Don Ferdinando, addusse all' appoggio di un tale assunto diverse congetture, ed invocò altresì la presunzione desunta dal noto *Testo nella Leg. Procula ff. de probationibus.*

La qual difesa venne pienamente accolta dal Tribunale di Cortona, che con sua Sentenza del primo Maggio 1833. rigettò la domanda degli attori ed assolvè il Reo convenuto dalle cose contro di esso pretese e domandate.

Ma la Ruota, cui i soccumbenti ebbero ricorso in grado di appello, non ha potuto uniformarsi alla risoluzione del passato Giudice, ed anzi ha creduto di giustizia nello stato presente degli atti di revocarla in ogni sua parte, e di accoglier le istanze degli attori lo che ha fatto colla odierna decisione e mossa dai seguenti riflessi:

Era un fatto non controverso, ed anzi concordato negli atti ancor dalla parte appellata, che i due debiti in questione gravassero il patrimonio del fu Niccola Massarelli all' epoca della di lui morte avvenuta nel 20. Ottobre 1808.

Ed era certo ed indubitato in ragione che tai debiti, avendo fatto passaggio colla universale di lui eredità nei cinque di lui nipoti ed eredi testamentari sigg. Don Ferdinando, Angiolo, Michel Angiolo, Pasquale e Serafino, rimanessero *ipso jure* fra di loro *divisi*, cosicchè ciascun di essi restasse personalmente tenuto verso i creditori per la sua virile. *Nomina inter Haeredes pro portionibus haereditariis ercta cita sunto.* Questo Canone di diritto stabilito dalle Leggi delle dodici Tavole e consacrato dalle Leggi Giustinianee. *Leg.* 2. §. *ult. Leg.* 4. *princ. Leg.* 25. §. 1. 8. 13. *Leg.* 5. *in fin. ff. famil hercisc. et Leg.* 6. *Cod. eod*; era stato altresì ritenuto e proclamato dagli *articoli* 470. e 873. *del Cod. Civ. francese*, sotto la cui diretta influenza erasi aperta la successione di cui trattasi. Nè altro abbisognava agli attori che l' invocarlo, perchè la loro intenzione comparisse bastantemente fondata, e perchè il reo convenuto che allegava a sua difesa il preteso accollo della totalità dei controversi due debiti nell' immediato loro autore Don Ferdinando, fosse nell' obbligo imprescindibile di concluderne la prova.

Il cardine della disputa, specialmente presso la Ruota, consisteva in determinare di qual natura esser dovesse una tal prova, cioè se bastasse una prova *indiziaria, congetturale, presuntiva*, o se piuttosto si richiedesse e fosse indispensabile una *prova diretta*.

Il Giudice della passata istanza erasi contentato della prova *induttiva*, e dal complesso di varie circostanze e riscontri emergenti dagli atti

aveva creduto potere attingere i requisiti della sopracita *Legge Procula*, e poter indurre con legale certezza, che all'occasione delle divise e dietro gli opportuni conguagli i due debiti in disputa rimanessero per l'intiero accollati al solo Don Ferdinando.

La Ruota peraltro, oltrechè ravvisava molto equivoci i riscontri cumulati ed addotti all'appoggio del giudicato in esame, mentre a fronte di essi non trovava escluso il possibile che il silenzio tenuto circa ai debiti in disputa nei Contratti di divisione e di compra e vendita del 1811 provenisse da pura dimenticanza, che il niun reclamo e la niuna protesta giudiciale per parte di Don Ferdinando che ne corrispose i frutti nell'intervallo dal 1811. al 1814. provenissero da semplice tolleranza, e che la taciturnità ed il contegno dei di lui eredi nel tratto successivo provenissero dall'erroneo e falso supposto, che i debiti enunciati formassero veramente carico per l'intiero al loro autore che ne aveva finchè visse corrisposti i frutti nella loro totalità, ed oltre che non le parve che concorressero nè i termini nè i requisiti della invocata *Legge Procula*, mentre non trattavasi di remissione di un credito, ma bensì di preteso accollo ed assunzione di un debito, e mentre mancava ancor per equipollente il sostanziale requisito dei ripetuti conteggi, oltre a tutto questo, non credè poi la Ruota medesima che nella speciale contingenza del caso potesse farsi verun conto di riscontri o di congetture comunque altronde non immeritevoli di valutazione, perchè fu di avviso, che a giustificare legalmente il controverso accollo non bastasse una prova indiziaria, artificiale, e presuntiva, ma fosse necessaria una prova diretta.

Infatti, i riscontri primordiali e fondamentali dell'accollo medesimo desumevansi e dal silenzio tenuto circa ai controversi debiti nei due Contratti di divisione del 1811. a fronte della scienza probabile specialmente in Don Ferdinando che tai debiti affliggessero il patrimonio comune, e dal pagamento dei frutti del censo Tommasi da lui eseguito senza veruna protesta pochi mesi dopo le fatte divise e per altri due anni consecutivi, e dal pagamento dei frutti dell'altro debito da lui eseguito nel 1812. e dalla quietanza probabilmente simulata rilasciatagli dai quattro fratelli nel Contratto di vendita del podere del Castagno del 2. Febbraio 1811. per la somma di scudi 480. presso a poco corrispondenti ai loro 4/5. dei debiti in questione. Tali fatti e circostanze addotte ed allegate come riscontri principali dell'avvenuto accollo presupponevano necessariamente che questo fosse rimasto accosentito e concluso, o nel tempo intermedio fra il 20. Ottobre 1808. epoca della morte e dell'apertasi successione del fu Niccola Massarelli, ed il 2. Febbraio 1811. epoca dei due Contratti e di generale divisione e di vendita parziale del podere del Castagno, o siivero contemporaneamente ai Contratti stessi, e così sempre sotto il disposto e sotto la diretta influenza delle Leggi francesi.

Ora non vi ha chi non sappia, che le contrattazioni o convenzioni di qualunque specie che siano, debbono andar subordinate in ogni loro rapporto, ed anco rispetto al genere di prova con cui possono essere giustificate, al disposto di quelle Leggi, sotto il cui impero esse furono o si pretendono poste in essere *Decisione della Corte di Appello di Colmar. de 19. Termidoro An. XII. e dell Corte di Cassazione del* 18 *Novembre* 1816. *Sirey An. XII. Part. II. pag.* 177. *Denevers. anno* 1809. *pag.* 634. *Merlin. quaest. de Droit. artic. Contrat. Pignoratif. §. II. T. IV. pag.* 293. *edit. de Bruxelles. For. Tosc. T. XII. Dec.* 27.

4

E neppure vi ha chi non sappia, che per disposto delle Leggi francesi la *presunzione dell'uomo*, che è quanto dire la *prova presuntiva e congetturale* non era ammissibile, nè adottabile se non in quei soli casi nei quali avrebbe potuto ammettersi la prova per testimoni, o sivvero in quelli d'impugnativa di un qualche atto per frode o per dolo. *Cod. Civ. Art.* 1353, « ivi » Le presunzioni che non sono stabilite dalla Leg» ge sono lasciate alla dottrina ed alla prudenza del Magistrato, il quale » non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e » *nel caso unicamente in cui la Legge ammetterà la prova testimo» niale*, quando però l'atto non sia impugnato per causa di frode o di » dolo » *Merlin. Quaest. de Droit. Tom. IV. pag.* 292. e *T. XI. pag.* 189. *Edit. de Bruxelles. Dec. della Corte di Cassazione del* 20. *Marzo* 1826. « ivi » Attendu . . . que les heritiers Cadell ont pretendu et » que l'Arret a formellement jugé, que l'obbligation a été solue, et acquit» tèe, mais qu'ils n'out aucune preuve, ou presumption legale de ce fait: » qu'au contraire l'Arrêt s'est uniquement fondè sur des présomptions, » qui n'etant point etablies par la Loi, sont non recevables aux termes » memes de l'Art. 1353. du Code Civil; que d'apres la disposition ex» presse de cet Article, les presomptions de cette nature ne peuvent etre » admises par les Juges que dans les cas seulement si la Loi admet les » preuves testimoniales, a moins que l'acte ne soit attaquè pour cause » de fraude. »

5

E poichè l'accollo in questione, e per l'ammontare del suo soggetto pecuniario e per la mancanza di ogni primordio di prova scritta, non avrebbe certamente potuto giustificarsi per mezzo di testimoni; non credè la Ruota meritevoli di nessuna valutazione i riscontri e le congetture che se ne adducevano; e soltanto avuto riguardo al contingibile evento, in cui il Reo convenuto sig. Serafino Massarelli avesse potuto in seguito rinvenirne e procacciarsene una prova *diretta*, essa limitò la propria pronunzia revocatoria allo *stato presente degli atti*.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Angiolo, e

Michel Angiolo fratelli Massarelli; e respettivamente male giudicato dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Cortona nel dì 1. Maggio 1833. a favore del sig. Gio. Batt. Catani come Curatore del sottoposto sig. Serafino Massarelli; Quella perciò revocando, in riparazione dichiara essersi competuto, e competersi nello stato presente degli atti ai prefati sigg. Angiolo e Michel Angiolo Massarelli il diritto di ottenere dal loro fratello sig. Serafino il rimborso della quinta parte dei pagamenti da essi fatti per tutto il tratto successivo ai 2. *Febbraio* 1811. *per annui frutti del censo in sorte di scudi* 500. *pari a fiorini* 2100. *attivo alla nobile sig. Anna Tommasi nei Spannocchi, e resultante da pubblico Contratto degli* 11. *Ottobre* 1796. *rog. ser Leonardo Baciocchi, e per frutti del capitale di francesconi* 95. *o fiorini* 380. *faciente credito per titolo di resto di prezzo alla Chiesa Parrocchiale dell'Ossaja, in ordine ad altro pubblico Contratto degli* 11. *Giugno* 1784. *rog. Ser Pier Francesco Gherardi: Come pure essersi competuto e competersi ai ridetti sigg. Angiolo e Michel Angiolo Massarelli il diritto di essere pienamente rilevati per l'avvenire dal prenominato signor Serafino per la quinta parte delle due mentovate passività tanto rispetto alla sorte quanto rispetto ai frutti.*

E ciò fermo stante, condanna il sig. Catani nei NN. sempre nell'attuale stato degli atti a rimborsare gli appellanti Massarelli della quinta parte dei frutti come sopra pagati, secondo la liquidazione da farsene, ed a rilevarli indenni nel tratto successivo per la quinta parte delle due passività delle quali si tratta. Ed atteso lo stretto vincolo del sangue, dichiara compensate le spese sì del passato, che del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi Signori

Niccolò Nervini *Primo Auditore*
Carlo Carducci, *Aud. Rel.* Angiolo Passeri *Aud.*

DECISIONE III.

SUPREMO CONSIGLIO

***Volaterrana Praetens. Nullit. diei* 25. *Maii* 1834.**

IN CAUSA

INCONTRI E INGHIRAMI E MAFFEI

PROC. MESS. FELICE BOZZI — *PROC. MESS. GIUSEPPE COSIMO VANNI*

ARGOMENTO

Dalla materiale inosservanza del Precetto della Legge, che richiede nel caso di nomina collettiva di più Periti, che la Relazione da farsi dai medesimi, sia una sola, non può, nè deve dedursene la conseguenza della nullità della Perizia, poichè trattandosi di violazione di forme accidentali debbe dalla Legge espressamente essere comminata.

SOMMARIO

1. *Nell'* Art. 288. *della] Procedura si stabilisce, chè quando nella Perizia concorrono tre Periti, se alcuno dissente dal Parere degli altri, si dovrà nella Relazione dichiarare il Perito dissezien-te, e dovranno motivarsi i fondamenti, pe' quali non ha convenuto nel sentimento degli altri.*

2. *Le Perizie debbono rimettersi al Tribunale, che l' ha ordinate, firmate, e giurate da ciascheduno dei Periti.*

3. *Quando un Perito o per la distanza o per altro motivo non può trasferirsi al Tribunale, ove pende la Causa, può depositare, e giurare la sua Perizia al Tribunale del suo Domicilio, dal quale verrà rimessa al Tribunale, ove pende la controversia.*

4. *La Perizia tuttochè rimessa al di là del termine dal Giudice assegnato al Perito non va soggetta al vizio della Nullità.*

5. 6. *Per quanto dalla Legge si esiga che nel caso di nomina di più Periti la Relazione sia una sola, pur tuttavolta dalla violazione di un tal precetto non può dedursene la nullità della Perizia.*

7. *La violazione delle forme accidentali non opera la nullità degli atti, a differenza della violazione delle forme intrinseche, e sostanziali, a meno che non sia in lettera dalla Legge ordinata.*

8. *Più Periti collettivamente eletti, che, invece di far conoscere la loro opinione con una sola Relazione, come prescrive la Legge, la manifestano in fogli materialmente separati, commettono una violazione di forme accidentali.*

9. *Il Carattere, e Funzioni dei Periti Giudiciali hanno grande affinità col carattere, e Funzioni dei Giudici.*

10. *Debbesi ai Periti Giudiciali aver riguardo su ciò ch'emana dalla loro opinione, e fede, e credenza intiera meritano in ciò che asseriscono di fatto.*

11. *Quando i Periti Giudiciali non hanno potuto persuadersi, e concordarsi discutendo, la Legge non ordina, nè consiglia, che tentino di concordarsi in scritto.*

12. *Ciò che contribuisce alla validità dell'Atto deve preferirsi e in dubbio deve sempre rispondersi per la validità.*

13. *Il Nostro Regolamento nulla prescrive del luogo, e tempo della redazione della Relazione, e solo si rimette in questo rapporto interamente alla Coscienza dei Periti.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze il dì 14. Novembre 1829. fu ordinata una Perizia all'oggetto che venissero visitati esattamente i lavori intrapresi sul Fiume Era da Bartolommeo Calla Mugnajo ad un Mulino posto su detto Fiume di dominio diretto del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in Volterra tenuto a Livello dal Cav. Mario Maffei di detta Città quali lavori avevano dato luogo alla inibitoria trasmessa dal sig. Incontri, e revocata dal Tribunale di Volterra con Sentenza del 9. Giugno 1828.

E nominati in Periti i sigg. Domenico Vecchi Niccola Mari, e Giuseppe Pierattini i medesimi si riunirono sulla faccia del luogo il 5. Ottobre 1830; giornata da loro precedentemente stabilita con la Scrittura del 10. Settembre 1830. e procederono alle osservazioni, e riscontri loro indicati, e commessi nelle Istruzioni approvate dalla Ruota, e dopo due conferenze tenute fra loro non essendo le loro opinioni resultate uniformi fissaron che i sigg. Vecchi, e Pierattini redigessero in Scrittura i propri divisamenti il che effettuarono l'uno il 10. Novembre l'altro il 15. del successivo Decembre 1830.

Insorsero contro questa produzione i signori Inghirami, e Maffei e domandarono che la Perizia di cui si tratta fosse dichiarata nulla perchè

fatta in contravvenzione agli Art. 288. 289. 290. del Regolamento di Procedura, prescriventi il primo Articolo doversi non ostante il dissenso di uno dei tre Periti da essi redigere un solo rapporto contenente i fondamenti del dissenso del Perito discordante, e gli altri due il modo di giurare, e depositare in Tribunale una tal Relazione.

S'impegnò in conseguenza una questione Incidentale avanti la Regia Ruota diretta ad esaminare se sussistesse la contravvenzione agl'Articoli 288. 289. 290. del Regolamento di Procedura, e più in specie se il deposito di due invece di una sola relazione rendesse nulla l'operazione dei Periti.

E la Ruota Civile con Sentenza del dì 15. Marzo 1832. dichiarò non esser costato della Nullità pretesa di detta Perizia, ma soltanto la dichiarò irregolare ordinando agli stessi Periti di tornare nuovamente a redigere la Relazione ai termini della Procedura condannando il sig. Paolo Incontri nella metà delle spese dell'Incidente.

Si appellò da questa Sentenza il sig. Inghirami ne Nomi avanti il Supremo Consiglio domandandone la revoca, e richiedendo che fosse in riparazione dichiarata a tutti gli effetti Nulla la Perizia indicata, e ordinata una nuova per mezzo di nuovi Periti.

Aderì a quest'appello il sig. Incontri, che richiese revocarsi la Sentenza Ruotale nelle parti relative all'ordinata regolarizzazione, e alla di lui condanna nella metà delle spese, confermandosi invece nelle parti favorevoli la Sentenza appellata senza ordinare la suddetta regolarizzazione, e condannando gli avversari anche in tutte le spese del Giudizio Ruotale.

Il Supremo Consiglio con la sua Decisione del 18. Settembre 1832. accolse l'appello del sig. Inghirami ne Nomi dichiarando nulla ed inattendibile la Perizia di cui si tratta con la condanna del sig. Incontri nelle spese dei due Giudizi.

Domandò il sig. Incontri da questa Sentenza il rimedio straordinario della Revisione, che venne al medesimo previe le formalità dalla Legge prescritte, accordato dall'Imperiale, e Real Consulta con Rescritto del dì 8. Luglio 1823. che ordinò al Supremo Consiglio di rivedere la detta Sentenza col Voto dei Signori Consiglieri Luigi Matani ora Presidente, Cosimo Silvestri, e Cav. Donato Chiaromanni dai quali fu emanata l'appresso Decisione.

Motivi

Attesochè la nullità rimproverata alla Perizia Mari, Pierattini, e De Vecchi si vuol desumere dalla violazione delle forme prescritte per le Perizie negl'Articoli della Veglante Procedura 288. 289. e 290:

Attesochè le forme in detti Articoli ordinate per le Perizie alle qua-

li tre Periti concorrono sono state tutte (se si eccettui quella della *Unicità della Relazione* di cui sarà detto in seguito) esattamente osservate.

Che l'Art. 288. prescrive « ivi » se alcuno dissentisse dal parere degli altri dovrà nella Relazione dichiararsi qual sia stato il Perito dissenziente, e doviranno motivarsi i fondamenti per i quali non ha convenuto nell'altrui opinione » Ed il sig. Mari Periziore, ed Estensore della Relazione anche dal sig. Vecchi firmata, ha dichiarato essere stato il signor Pierattini il Perito dissenziente dal concorde parere di se, e del Professore Vecchi, ed ha ampiamente, e su ciascuno articolo di disputa enunziati i fondamenti per i quali il sig. Pierattini non crede di poter convenire nella opinione dei Colleghi : Ed inoltre il sig. Pierattini stesso annunziò anche più estesamente le ragioni del suo dissenso nello scritto che depositò in Cancelleria del Magistrato Supremo, e che ha occasionato la disputa sulla duplicità della Relazione della quale in appresso.

Che l'Art. 289. prescrive « ivi » La Perizia sarà rimessa alla Cancelleria del Tribunale che l'ha ordinata dentro il termine che è stabilito, e dovrà esser firmata, e giurata da ciascuno dei Periti » E l'Art. 290. nella parte che interessa dice « ivi » Non potendo (un Perito) trasferirsi o per la distanza, o per altro impedimento alla Cancelleria del « Tribunale ove pende la Causa, potrà depositare, e giurare la perizia avanti il Cancelliere del Tribunale del suo domicilio o dimora dal quale sarà rimessa per ufizio al Tribunale della Controversia. » Ora la perizia della quale si tratta è stata firmata e giurata da ciascuno dei tre Periti: Il sig. Mari domiciliato a Siena profittando della facoltà dalla Legge espressamente accordata in vece di trasferirsi a Firenze la firmò, e giurò avanti il Cancelliere del Tribunale di prima Istanza di Siena: Il sig. Vecchi la firmò, e giurò dichiarando di convenire intieramente nel sentimento del primo, appena la Perizia fu rimessa nella Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze, il sig. Pierattini Perito dissenziente non firmò e giurò detta Perizia perchè nel parere dei due Periti suoi Colleghi non conveniva, ma firmò, e giurò i motivi di dissenso che benchè esposti dal sig. Mari gli piacque di più estesamente ripetere, e che in foglio separato furono unitamente alla Relazione Mari depositati.

Che la Perizia non fu è vero redatta, e depositata nel termine di un mese computabile dal giorno dell'accettazione assegnato dalla Ruota Fiorentina avanti cui la controversia pendeva ; ma sulla violazione di questa formalità benchè pur l'accennasse la parte Inghirami, neppur essa insisteva onde sostenere la nullità pretesa della Perizia, e bene a ragione, giacchè oltre il non essere per detta violazione comminata nullità dalla Legge il che è comune anche alle altre rammentate forme, la Procedura stessa prescrive nell'Art. 282. quali sono le conseguenze, e i rimedi di un ritardo fatalissimo ad accadere « ivi » se nel termine stabilito dalla

« Sentenza che avrà ammessa la Perizia il Perito, o Periti non rimetteranno la loro Relazione potranno a richiesta della Parte più diligente con una Scrittura d'Istanza esser citati avanti il Tribunale del luogo della Controversia per sentirsi condannare a rimetterla dentro il termine di « otto giorni » la quale Istanza dalla parte Inghirami neppure essendo stata fatta, non vi è chi non veda quali siено le inevitabili conseguenze, e della di lei acquiescenza, e della disposizione di un'Articolo che esclude necessariamente la *Nullità* per cagione di *ritardo*, a riparare il quale offre mezzi convenienti.

Che l'addebito di Nullità si riduceva quindi a non avere i signori Periti rispettato il precetto che sta scritto nel principio dell'Art. 288. così concepito « ivi » Ancorchè più sieno i Periti dovrà farsi una sola Relazione » giacchè non una, ma due sono le Relazioni o Scritture depositate nella Cancelleria della Ruota una firmata da Mari, e Vecchi Periti concordi, un'altra firmata da Pierattini Perito dissenziente.

Che non vi ha dubbio che questa materiale, e non regolare duplicità di Fogli sussista, ma è altrettanto evidente per lo scrupoloso esame delle Legge, e per certissime regole di ragione che dalla detta materiale irregolarità la inattendibilità, e nullità dell'Atto non poteva, e non doveva dedursi.

5

Che per la trasgressione di detta forma la Legge non irroga nullità la Legge della Procedura nostra, la quale come fu osservato nella recente Decisione del 31 Gennaio 1834 fra le stesse parti pronunziata avanti di noi Giudici delegati, è stata severa, e scrupolosa indagatrice di tutte le forme alla violazione delle quali ha voluto attaccare la nullità, per il che debbesi argomentare che quando non lo ha detto, non lo ha voluto *d. Decis. §. ultim.*

6

Che ammettendo anche che l'annullazion degl'Atti possa essere talvolta conseguenza dell'oblio delle forme benchè dalla Legge letteralmente non proclamata, ciò non poteva dirsi, se non delle forme sostanziali le quali influiscono negli elementi essenzialmente costitutivi degl'Atti medesimi, e non delle forme accidentali, e accessorie *Torre de Pactis Fut. suc. Lib. 3. Cap. 12. N. 89. Rot. Nostr. in Thes. Ombr. Tomo 9. Dec. 12. a N. 56. ad N. 62. Merlin Questions De Droit alla Parola Inscription al §. 4. secondo la Ediz. ultima di Bruxelles.*

7

Che a queste seconde indubitabilmente appartiene la redazione della Perizia in uno scritto piuttosto che in due. Il nostro Regolamento in fatti avendo a differenza della Procedura Francese prescritto che sia espresso il nome del Perito dissenziente *detto Art.* 288. e dovendosi inoltre esporre tanto i motivi che hanno determinato l'opinione dei due Periti concordi, quanto i motivi che han tratto lo scindente in opposto parere, è chiaro che in caso di non concordia, due distinte Relazioni neces-

sariamente per volontà della Legge esistono composta ciascuna di premesse diverse, conclosioni diverse, nomi di Periti diversi, ed allora non
8 solo non sostanziale, non solo semplicemente *accidentale*, ma insignificante affatto apparisce se a tale essenziale distinzione che è prescritta anche la materiale distinzione dal foglio benchè non permessa si aggiunga.

Che come sopra osservavamo nella Relazione del sig. Mari che era il Perito incaricato della redazione, tutto si trovava quello che la Legge desidera, *parere*, e *motivi* dei due Periti concordi, *Parere*, e *Motivi* del dissenziente Perito sig. Pierattini, e se questi quando insieme col Professor Vecchi si presentò alla Cancelleria della Roota il dì 30 Settembre 1831. avesse aggiunta a quella Relazione la sua firma con la consueta formula di rispettoso dissenso-inossequio, neppur dubitazione avrebbe potuto sorgere sulla piena validità di quella Perizia quandanche per far più completamente e accertatamente conoscere i propri sentimenti avesse egli creduto di depositare in Cancelleria anche lo scritto suo proprio per la nota regola che *superflua non vitiant*, ma tosto che la sua firma apposta al primo foglio non poteva stare in sostanza ad autenticare se non quella parte che lo riguardava, o sia il suo diverso parere, e i motivi determinanti referiti dal sig. Mari, se credette invece d'apporla al proprio foglio che più estesamente quel parere, e quei motivi conteneva, e che contemporaneamente alla Relazione Mari si rilasciava, non che formarne elemento d'annullazione dell'Atto, non è quasi da muoversi contro di esso grave rimprovero.

Che a fronte di tali riflessioni noi concepivamo un possibil dubbio di *nullità* della Perizia in quanto che dalla effettiva separazione dei due scritti, dalle cose in essi narrate, e dal complesso degl'Atti potesse risultare che non si fosse adempito alla *intrinseca* forma della Perizia ossia alla conveniente deliberazione da farsi dai tre Periti, e in questo dubbio fu in ultimo ridotta la quéstione, e a dileguarlo, o respettivamente confermarlo le cure tutte delle opposte difese si volsero.

Che noi convenivamo che il carattere e funzioni dei Periti Giudiciali hanno grande affinità col carattere, e funzioni dei Giudici *De Luca*
9 *de Judic. disc.* 33. *N.* 20. *Buratto Dec.* 56. *N.* 4. *Rot. in Rec. P.* 4. *Tom.* 1. *Dec.* 229. *N.* 4. Che la nomina di più Periti ossia di un Collegio di tre periti ha per principale scopo, cha essi insieme esaminando il fatto, e il luogo della Controversia, a farne chiara, e precisa idea reciprocamente si agitino, e discutendo quindi i riflessi, e le regole dell'arte e della scienza che ciascuno crede applicabili, si prestino mutuo soccorso per raggiungere il vero, e contribuendo ognuno con i propri lumi si venga per dir così ad obliar gl'Individui, e a formar dei tre un solo essere morale nel suo complesso più intelligente, e più forte di ragione, e di acume per discernere quello che è giusto, e che dei reciproci schiarimen-

ti, e comunicazione di lumi, e conveniente deliberazione debbe essere il resultato la Perizia concorde, se fu possibile, discorde se la necessità vi costringe.

Che nel caso nostro per altro per confessione unanime dei tre Periti contenuta nei due diversi scritti è indubitato che nel giorno precedentemente fissato del 5. d'Ottobre 1830. tutti e tre in presenza delle parti insieme discesero sul fiume Era nel luogo della controversia, e fecero unitamente il riscontro e l'esame dei fatti.

Che egualmente costa da scritti dei tre Periti, che fino da principio e perseverantemente discordi furono i pareri del sig. Pierattini Perito nominato dalla Parte Inghirami, e del sig. Professor Vecchi nominato dalla parte Incontri, e che al parere di questo il Periziore sig. Mari pienamente assentiva.

Che il dubbio sopraccennato principalmente nasceva dall'ulteriore istoria del procedimento osservato dai Peritii inserita nella Relazione Mari approvata e firmata dal sig. Vecchi, e taciuta, ma non contradetta nello scritto del sig. Pierattini, Così ivi dicevasi « Riuniti nei 5. dello scorso « Ottobre 1830. insieme con le parti nell'alveo dell'Era visitammo le « adiacenze del tronco ec. In quest' occasione abbiamo riconosciuto etc. « Adunati noi di nuovo ec. in seguito furon discussi i diversi elementi » delle questioni, ed il modo di sodisfare alle Istruzioni comunicateci, « ma le nostre opinioni non resultarono conformi; riputammo quindi op« portuno di ripetere l'esperimento che non sortì più felice del precedente, cosicchè fu unanimente convenuto che i signori De Vecchi, e « Pierattini avrebbero annunziati in scitto i loro particolari divisamenti « ciò che di fatto eseguirono etc. etc.

Che il principal riscontro da cui il difetto della conveniente deliberazione inferivasi, e mancato il quale tutti gli altri divenivano inapprezzabili consisteva nell'osservare che dopo le due discussioni Collegiali dei tre Periti delle quali parla il sig. Mari, fu preso il compenso d'invitare i signori De Vecchi, e Pierattini principali dissidenti *ad annunziare in scritto i loro particolari divisamenti* come eseguirono.

Da ciò deducevasi che non erasi ancora definitivamente deliberato, che alla inutile discussione a voce era sostituita la discussione per mezzo della penna, e che i due scritti Pierattini, e Vecchi dovevano determinare l'opinione finale specialmente del sig. Mari che dicevasi non avere fino allora emesso alcun voto E dopo la comunicazione eseguita dei due scritti al signor Mari non essendosi nuovamente riuniti i tre Periti, se ne deduceva come evidente conseguenza la mancanza della necessaria finale contemporanea deliberazione, e quindi la lesione della sostanza della Perizia, la quale risolvevasi in due isolate opinioni come consegnate in due

fogli separati così separatamente meditate e concluse, e quindi nulle, ed inattendibili.

Che questo dubbio per altro dopo l'esame il più accurato dei fatti, e delle regole di ragione intieramente dileguavasi.

Che prima di tutto non sussisteva che il Periziore signor Mari non avesse emessa la sua opinione, e sulla faccia del luogo, e nelle due successive Discussioni Collegiali come egli dice, e come convien credere, poichè se debbesi ai Periti Giudiciali aver riguardo su ciò che emana dalla loro opinione, fede, e credenza intiera meritano in ciò che asseriscono di fatto. *Rot. in Recen. P.* 12. *Dec.* 219. *N.* 45. e. 6. Ora le frasi usate nella Relazione Mari approvate dal sig. Vecchi in ciò non contradetta dal sig. Pierattini portano in lettera che tutti, e tre i Periti *si riunirono* nell'Alveo dell'Era, tutti e tre *visitarono* ed esaminarono il luogo della controversia, tutti e tre poscia *si adunarono e discussero* i diversi elementi della questione, *ma le loro opinioni*(fra le quali convien per necessità noverare anche quella del sig. Mari) non furon concordi: nè certe potrebbe credersi, o dovrebbe supporsi che in mezzo a tanto dissidio d'opinione dei due periti parziari il solo Periziore che ha poi reso conto dei divisamenti suoi, e dei Colleghi con tanta precisione, e apparato di dottrina volesse rimanersi fra i due disputanti taciturno.

10 Che ciò posto sarebbe di una goffa incoerenza, e somma inverosimiglianza, e quindi legalmente non ammissibile. Che tre Periti, i quali godono della pubblica stima, e hanno meritata la fiducia della Ruota dopo avere come si suppone preordinato i scritti di due di essi al reciproco schiarimento; e dopo aver fatto dipendere dall'esame di quei scritti la loro finale deliberazione, dopo averli poi letti a deliberare in niun conto pensassero e a rendersi conto della impressione da quella lettura ricevuta.

Che il sistema di *tuziorismo*, che i Periti cioè tentino di persuadersi, e concordarsi in scritto, quando non è loro avvenuto di persuadersi, e concordarsi discutendo in voce, è un sistema che la Legge non ordina nè consiglia, e lontano affatto dalla pratica generale, e quindi meno che lo avessero essi chiaramente espresso, non può come inverosimile supporsi adottato.

11 Che il naturale procedimento di ogni perizia si è come sopraccennavamo, che i Periti insieme esaminino e discutano lo stato dei fatti, e ciò fu eseguito, che insegnito parlino insieme e si comunichino le loro idee, e cerchino d'illuminarsi onde conoscere l'opinione di ciascuno, e la preponderante, e ciò fu fatto. Che anzi essendosi trovati discordi come l'esito ha poi dimostrato i signori Mari, e Vecchi dal sig. Pierattini convennero di trovarsi di nuovo verisimilmente per tentare se la dissidenza si componeva se le opinioni si riavvicinavano ma ciò fu inutile. I pareri ri-

massero quali erano ma come è forza credere bene, e distintamente conosciuti, e fissati tosto che i Periti domiciliati in diversi Paesi, e a non poca distanza si separarono per non più riparlarsi a quell'oggetto.

Che i due scritti promessi, ed eseguiti dai sigg. Vecchii, e Pierattini potettero avere un oggetto del tutto diverso da quello che pretendevasi ossia essere unicamente destinati a servire di guida al sig. Mari convenuto Redattore della Relazione, e che doveva in essa riferirne la sostanza come fece.

Che il contegno dei Periti dopo essersi separati è del tutto coerente a questa verosimile intelligenza, e la conferma.

Che infatti i due scritti non furono vicendevolmente comunicati come avrebbe dovuto essere se si preordinavano ad una futura deliberazione, ma s'inviarono soltanto al sig. Mari estensore della Relazione, ed il sig. Pierattini convinto che non combinandosi esso col pensiero degli altri due altro non poteva fare che un *voto di scissura* con questo carattere lo redassé, e lo intitolò e diresse ai Giudici Ruotali, e non già ai Colleghi, sebbene porti la data del dì 10 *Decembre* 1830. anteriore d'assai all'epoca del deposito dei due scritti nella Cancelleria.

Che tale concetto come assai più verosimile dovrebbe preferirsi *Rot. nostr. in Tes. Ombr. T.* 1. *Dec.* 36. *Num.* 45. e *T.* 11. *Dec.* 33. *N.* 33.

Che tanto più, e senza dubbio merita preferenza quando contribuisce alla validità dell'Atto per cui in dubbio convien sempre rispondere *Tes. del Fos. Tosc. T.* 13. *Dec.* 11. *N.* 4. *Dec.* 59. *N.* 6. e *Dec.* 48. *N.* 2. 12

Che conveniva notare la sostanziale differenza che quanto alla Procedura della Perizia intercede fra il Codice Giudiziario Francese, e il Vigente nostro Regolamento onde riconoscere inapplicabile l'Autorità della Decisione Francese che nella Sentenza che si rivede citavasi: Che in fatti in quel Codice è ingiunto ai Periti di redigere immediatamente dopo la visita nel luogo stesso della Controversia la loro Relazione, o *Processo Verbale* firmandola in presenza dalle parti, e se ciò non sia possibile di fissare in detto giorno il luogo e il tempo in cui tutti si riuniranno, lo termineranno, e lo firmeranno *Cod. di Proced. Art.* 317. mentre il nostro Regolamento dopo la visita del luogo della Controversia da farsi dai Periti insieme con le parti nulla prescrive sul luogo, e tempo della Relazione, e in questo rapporto si rimette intieramente alla coscienza e religione dei Periti senza neppure invitarli a firmarla contemporaneamente. Ora la *Decis della Corte d'Appello di Nancy riportata da Sirey T.* 16. *Par.* 2. *P.* 52. che citavasi, è appunto esclusivamente fondata sulla violazione di ciò che la Legge Francese prescrive quanto *al luogo, tempo, e chiusura del Processo Verbale*, ed èquindi al caso nostro del tutto inapplicabile. 13

Attesochè incaricati dal Rescritto dell'Imperiale, e Real Consulta di rivedere la Sentenza *del dì* 18. *Settembre* 1832. e fare le dichiarazioni di Giustizia, abbiamo dovuto, previa la convinzione che la pretesa nullità di Perizia non sostenevasi, procedere a fare le veci dei passati Giudici dichiarando ciò che di ragione tanto sull'appello principale del sig. Inghirami che pretendeva la *nullità* di cui la Sentenza Rotale appellata avanti il Supremo Consiglio aveva dichiarato *non costare*, quanto sull' appello adesivo del sig. Incontri che voleva cancellata anche la taccia *d' irregolarità* che la Sentenza Ruotale rimproverava pure alla Perizia, e in conseguenza della quale obbligava gli stessi Periti Mari, Vecchi, e Pierattini a ridurla in conveniente forma.

Che abbiamo dovuto conseguentemente farci carico della pretensione in atti esternata dal sig. Inghirami, ossia che quanto alla *Irregolarità* della Perizia le due Sentenze fossero conformi, e quindi intangibili.

Che prescindendo dalla importanza, ed estensione del Rescritto della Real Consulta il quale richiamava i sottoscritti « *riveduta la Sentenza della quale si tratta a fare le dichiarazioni che saranno di Giustizia* « noi osservavamo che dalla materiale irregolarità della Perizia, o sia di esser contenuta non in un solo scritto, o Relazione, ma in due, non si è fatta nè poteva farsi questione, e l'unica disputa che sia stata trattata, e che potesse importare di trattare si era se da tal materiale irregolarità nascesse la *Nullità*; che la Sentenza Ruotale lo aveva negato dichiarando *non esser costato nè costare della Nullità opposta contro la Perizia* », e la Sentenza del Supremo Consiglio del 18. Settembre 1832. lo aveva affermato dicendo » *esser costato della invalidità della Perizia esser la Perizia medesima a tutti gli effetti di ragione inattendibile.*

Che riconosciuta la validità, ed inattendibilità della Perizia null'altro rimaneva sostanzialmente a fare, e a dichiarare: giacchè tal Perizia dichiarata valida esistendo in Cancelleria della Ruota firmata da Mari in Siena il dì 26. Settembre 1831. da Vecchi, e Pierattini in Firenze il dì 30. Settembre detto, diveniva evidente che sulla Perizia stessa tale quale materialmente si trova in Atti dovranno procedere i Giudici a fare sulle Istanze delle parti le opportune dichiarazioni quanto al merito della Causa.

Che ciò posto diveniva revocata come inutile quella parte della Sentenza Ruotale che richiamava i Periti a ridurre in miglior forma, o sia a copiare tutto di seguito ciò che era stato posto in due separati Scritti.

Ed in vero anche la Ruota era stata nel concetto che la Perizia che Ella pure dichiarava valida dovesse rimanere con li stessi sentimenti, istessi motivi, le stesse conclusioni, le parole stesse, poichè ordina ai Periti di ridurre in miglior forma « *ivi.* » Questa loro Perizia » o sarebbe stato poi in diretta contradizione riconoscerla sussistente, e ordinarne un altra.,

Che quindi ci compariva affatto incongruo di astringere le parti ad un ulteriore inutile dispendio, che sul merito della Causa non poteva avere il minimo resultato essendo solo desiderabile che i signori Periti non solo evitino di dar luogo a vere cause di nullità, ma con la scrupolosa osservanza delle forme tutte tolgano anche il pretesto di sostenerla.

Attesochè quanto alle domande Incidentali accumulate dalla parte Inghirami in prossimità della spedizione della Causa, e relative all'asserta deperdizione dei due scritti originali dei quali ci siamo finora occupati, non abbiamo creduto che dovessero ritardare l'amministrazione della Giustizia; giacchè ad onta del momentaneo non ritrovamento di detti documenti restava ampia fiducia che fossero presto rinvenuti, e perchè non si dubitava che fossero esistiti, tosto che per tre Istanze avean formato il soggetto delle opposte pretensioni delle due parti, e perchè di quelle avevamo sotto degl'occhi la Copia autentica che nei congrui casi avrebbe possuto al pari dell'originale valutarsi.

Per questi Motivi

Previa la Rejezione degl'Incidenti promossi dal sig. Inghirami di che in Atti. Dice essere costato, e costare delle Cause della Revisione domandata dal sig. Paolo Incontri, e da questi ottenuta con Rescritto del dì 8. Luglio 1833. dalla Decisione proferita da questo Supremo Consiglio il dì 18. Settembre 1832. a detto sig. Incontri contraria, e favorevole al sig. Cav. Inghiramo Inghirami nella sua qualità d'Operajo del Conservatorio di S. Lino in San Pietro in Volterra, dichiara essere stato male con la detta Decisione giudicato la revoca perciò in tutte le sue parti, ed in riparazione procedendo a fare le dichiarazioni di Giustizia tanto sull'appello principale interposto dal sig. Cavaliere Inghirami Ne. Nomi sotto dì 25. Aprile 1832. dalla Sentenza Ruotale del 15. Marzo 1832. quanto sull'appello adesivo del sig. Paolo Incontri contenuto nella Scrittura del primo Giugno 1832. non ostante le opposte eccezioni d'irregolarità, e di nullità dichiara valida, ed attendibile la Relazione e Perizia dai sigg. Professori Niccolò Mari, Domenico de Vecchi, e Dott. Giuseppe Pierattini depositata nella Cancelleria di questa Regia Ruota il 30. Settembre 1830. in due separate Scritture, che una firmata e giurata dai Professori sig. Mari, e De Vecchi, e l'altra firmata, e giurata dal sig. Dott. Pierattini. Condanna il sig. Cav. Inghiramo Inghirami ne. Nomi nelle spese del presente Giudizio, e dei due precedenti.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*

Cosimo Silvestri, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel. Cons.*

DECISIONE IV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Volaterrana Praetensae Competentiae diei 19. Luglio 1834.

IN CAUSA

ROMOLI E MENSA VESCOVILE DI VOLTERRA

PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA — *PROC. MESS. GIUSEPPE COSIMO VANNI*

ARGOMENTO

I Pupilli hanno il privilegio del Foro, nè possono esser tradotti avanti il Tribunale a cui era soggetto il loro Autore.

SOMMARIO

1. *Perchè il Creditore possa regolarmente e competentemente richiamare il suo debitore al Tribunale del luogo designato per il pagamento del Credito etc. si richiede che dal Contratto resulti un' espressa dichiarazione di elezione di domicilio.*

2. *La renunzia fatta da un Livellare al diritto d'esser convenuto al proprio Foro per il pagamento dei Canoni, non può essere estesa al caso di pretesa caducità.*

3. *I Pupilli non possono esser convenuti ad Foro diverso da quello che la Legge gli designa.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dal Commissario Regio di Volterra sotto di 21. Aprile 1834. in contumacia dei Tutori dei Pupilli Romoli e sulle istanze di Monsignore Incontri come attuale Rettore della Mensa di Volterra fu dichiarato un preteso debito a loro carico dipendente da Canoni arretrati in ordine alla concessione livellaria di che nel pubblico Istrumento de 21. Luglio 1816. rogato dal Notaro Martini, e fu pure dichiarata alle istanze di detto Monsignor Incontri nella detta sua qualità la lo-

re caducità del comodo del Livello previa l'assegnazione del solito termine ad aver purgata la Mora.

I Tutori Romoli, ed insieme con essi anco Giuseppe Romoli interposero appello dalla rammentata Sentenza per il capo della Nullità, e dell'Ingiustizia, che di poi con la Scrittura di gravami ristrinsero alla sola nullità per effetto di giurisdizione nel prelodato sig. Commissario rilevando, e giustificando che i Pupilli Romoli erano sottoposti in ogni rapporto alla giurisdizione del Vicariato di Lari ove hanno sempre avuto ed hanno il loro domicilio, e rilevando di più che anco i beni livallari sono situati sotto la giurisdizione del medesimo sig. Vicario.

All'opposto per la parte di Monsignor Incontri si è sostenuto che il Tribunal di Volterra era stato adito regolarmente, e che i Pupilli Romoli invano tentavano di declinare la di lui giurisdizione, e ciò sul fondamento in specie che nel Contratto di concessione Livellaria si trovava assunto l'obbligo del pagamento del Canone nella Città di Volterra.

Ed oltre di ciò sostenevasi pure che essendo stato appellato cumulativamente per nullità, e per ingiustizia la Ruota non poteva dispensarsi dal rigettare la nullità, e dal confermare la Sentenza appellata.

Alle quali deduzioni, ed opposizioni opportunamente replicò il difensore degli appellanti Romoli insistendo per la dichiarazione della nullità della Sentenza suddetta che ottennero per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè sebbene nel pubblico Contratto di Concessione Livellaria stipulato fra la Reverendissima Mensa di Volterra, e Pietro Romoli il 21. Luglio 1816. a rogito di Martini fosse convenuto che i Canoni si dovessero pagare in Volterra, non vi si legge però alcuna dichiarazione di elezione di domicilio per l'esecuzione di detto Contratto, ed anzi il Romoli si qualifica domiciliato nel Vicariato di Lari

Attesochè sebbene nei suoi congrui casi venga insegnato dai Dottori, e sia stato deciso dai Tribunali che la designazione del luogo del pagamento autorizzi il Creditore a richiamare il Debitore avanti il Tribunal del luogo ove il pagamento doveva effettuarsi, niente di meno trattandosi di un Contratto stipulato in Toscana dopo la pubblicazione del Regolamento di Procedura è da credersi che la semplice designazione del luogo ove deve effettuarsi il pagamento non sia sufficiente nelli affari Civili a derogare alla regola generale adottata dal Regolamento medesimo che l'Attore deve seguire il Foro del Reo ma si richieda in ordine all' *Art.* 38. di detto Regolamento una espressa dichiarazione di elezione di domicilio.

Attesochè quando ancora potesse su ciò rimaner dubbio, trattandosi

oggi di Caducità, e non del puro pagamento dei Canoni, è incontrastabile che dalla sola convenzione di pagare i Canoni in Volterra non se ne potrebbe dedurre giammai la conseguenza che il Romoli si fosse voluto assoggettare ad un Tribunale diverso da quello del di lui domicilio per tutte le altre conseguenze del Contratto, ed in particolare per la Caducità che è la più funesta per il Livellare, giacchè trattandosi di derogare al gius comune la deroga dovrebbe intendersi strettamente, e non si
2 potrebbe estender mai ad un caso più duro.

Attesochè è ancora da considerarsi che oggi non si agisce contro Pietro Romoli, ma contro i di lui figli minori, e come tali riconosciuti dallo stesso rappresentante la ricordata Mensa di Volterra i quali godono non tanto in ordine alla Riforma degli 8. Giugno 1782. quanto del Regolamento Organico dei Tribunali Toscani del 14. Ottobre 1814. e del Regolamento di Procedura del privilegio del Foro, e sono sottoposti esclusivamente alla giurisdizione del Tribunale del loro domicilio, dirimpetto alle quali sovrane disposizioni non è più da proporsi la questione se l'erede ancorche privilegiato possa esser tradotto avanti il Tribunale al quale era soggetto il di lui autore, questione che dietro la *Glosa in Lege Heres ff. de Iudicis* viene specialmente dai Pratici risoluta a favore dei Minori, e di qualunque altro che goda di un Foro privilegiato per disposizione della Legge medesima *Scalvia de Foro competenti Cap.* 28. *Num.* 1. *Covaruv Praticar quaestionum Cap.* 8. *N.* 5. *Carasita Ris.* 234. *N.* 1. *Navarro de Eletione Fori Tom.* 1. *Sect.* 2. *quest.* 3. *N.* 10. *et Sect.* 4. *Quaest.* 23. *N.* 1. *Grat. discept. For. Cap.* 182. *N.* 27. *Corbul de Jud. T.* 1. *dis.* 2. *quaest.* 6. *N.* 289. e l'istesso *Donello Lib.* 17. *Cap.* 11. seguitato poi dal *Brunemanno*, e da qualche altro confessa esser questa la opinione più comune, e di fatto il Giureconsulto Ulpiano in detta Legge non dice semplicemente » Nulloque privilegio escusatur « ma vi aggiunge « suo proprio » le quali parole sarebbero inutili se avesse inteso parlare di qualunque privilegio; Ed il privilegio accordato ai minori, ed altre persone Miserabili riguarda l'ordine pubblico, mentre i privilegi personali riguardano unicamente l'interesse di quello cui vengono conferiti rapporto ai quali con tutta ragione si può dire che non è da credersi che il sommo Imperante nel concederli abbia voluto derogare ai diritti quesiti dai terzi, ma non può dirsi lo stesso rapporto ai privilegi concessi per Legge ad un determinato ceto di persone, in riguardo dell'ordine pubblico, e sarebbe la Legge in contradizione con se stessa, con l'accordare, e torre ad un tempo questo privilegio ai Minori i quali generalmente sono costretti a venire in Giudizio per causa, e
3 come rappresentanti i loro autori.

Attesochè in rapporto alla giustizia della Sentenza appellata, ammesso ancora che l'appello debba considerarsi come interposto principal-

mente per il capo della Nullità attesa la incompetenza del Tribunal di Volterra come si dice nei gravami, niente di meno dovendosi riguardare incompetente il Regio Tribunal di Volterra a conoscere del Merito della Causa di che si tratta viene a mancare di competenza anche questa Regia Ruota per conoscere della giustizia, o ingiustizia di detta Causa non essendo il Tribunal di Lari a cui sono soggetti i Pupilli Romoli compreso nel circondario di questa Ruota.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto da Maria Domenica Pecchioni, Tutrice legittima dei figli Pupilli del fu Pietro Romoli, e da Gaetano Romoli contutore, non meno che da Giuseppe Romoli contro la Sentenza proferita dal Commissario Regio di Volterra sotto dì 21. Aprile 1834. ai medesimi contraria e respettivamente favorevole a Monsignor Gaetano Incontri ne Nomi di che in Atti dice e dichiara esser costato, e costare della Nullità di detta Sentenza appellata per difetto di giurisdizione nel Tribunale di detto sig. Commissario Regio; E successivamente dichiara non esser luogo a pronunziare sulla pretesa ingiustizia. Rinvia poi detto Monsignor Incontri ne Nomi a provvedersi ove, e come di ragione, e condanna il medesimo nelle spese della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Neri Brandaglia *Presidente Relatore.*
Giovan Batista Lorenzini, e Cav. Cosimo Buonarroti *Auditori.*

DECISIONE V.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae diei 19. Augusti 1834.

IN CAUSA

THAON — BENINI

PROC. MESS. BENEDETTO CORAZZINI — *PROC. MESS. GIUSEPPE RESTONI*

ARGOMENTO

L'adempimento delle formalità richieste dagli Art. 1042. e segg. del Regolamento di Procedura Civile equivale per i Creditori Ipotecarj non iscritti a quella citazione che il Regolamento stesso richiede per i Creditori Ipotecarj inscritti, talchè non può dirsi nulla la Sentenza d'aggiudicazione compensativa per non essere stato citato un Creditore Ipotecario non iscritto.

SOMMARIO

1. *Nelle vendite coatte l'adempimento delle formalità ordinate dagli Articoli* 1042. *e segg. del Regolamento di Procedura Civile sta per i Creditori ipotecarj non iscritti come la citazione ai Creditori ipotecari iscritti, ed una volta eseguita tanto in un modo, che nell'altro tanto basta perchè i Creditori si considerino presenti fino al termine dell'esecuzione.*

2. *La Sentenza d'aggiudicazione compensativa di uno stabile non può dirsi nulla per mancanza di citazione ad un Creditore ipotecario non iscritto.*

3. *Il Creditore che non comparisce in prima istanza per opporsi alla aggiudicazione compensativa da altro Creditore domandata si ha per consenziente.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Thaon Creditore Ipotecario del sig. Francesco Benini di scudi seicento pari a fiorini di duemila cinquecentoventi fruttiferi al sei per

cento in anno, e per ordine, e per le Cause di che nel pubblico Istrumento del 18. Marzo 1817. rogato Braccini e successivo Atto del 28. Settembre 1831. iniziò gli Atti contro il suo debitore per ottener pagamento del Capitale già detto, e frutti decorsi prendendo di mira col mezzo della esecuzione reale i fondi specialmente ipotecatigli consistenti in una casa posta nella terra di S. Giovanni, ed in una fabbrica ad uso di fornace con casamento annesso Fornaciotto, Aja, e Resedi situati fuori la porta Fiorentina di detta terra.

Con Sentenza del 6. Febbraio 1833. fu ammessa la vendita dei beni esecutati, e fu nominato il sig. Adolfo Cecchi in Perito per la esecuzione della stima dei medesimi.

Accettò il detto signor Cecchi la commissione affidatali, e nel 29. di Marzo dell'Anno stesso rimesse la sua operazione nella Cancelleria del Magistrato Supremo.

Fatte le consuete notificazioni della suddetta Perizia il Magistrato Supremo con Sentenza del 10. Maggio di detto anno procedè ad omologarla, e ad ordinare che sopra i resultati di detta stima fossero i beni dei quali si tratta esposti al pubblico incanto in uno, o più lotti per rilasciarsi in compra al maggiore, e migliore offerente salva l'approvazione del Magistrato.

Passata in stato di legittima esecuzione quella Sentenza, e fissati gli incanti per la mattina del dì 13. Settembre 1833. procedè il sig. Thaon a notificare a tutti i Creditori iscritti la parte deliberativa della medesima intimandogli a comparire la mattina del 13. Settembre detto avanti la porta del Regio Magistrato Supremo per assistere ai suddetti incanti.

Contemporaneamente fu inserito nella Gazzetta di Firenze di numero 96. portante la data del 10 Agosto 1833. l'estratto della suddetta vendita, e furono nel tempo stesso affissi gli Editti, e fatte le notificazioni di che nell'Art. 1043. della vegliante Procedura Civile.

Furono eseguiti tutti gli Incanti, e non comparve verun offerente. Il prezzo ridotto dall'ultimo sbasso avvenuto nel Decembre 1833. ammontava a scudi novecento ottantasei, lire tre, e soldi sei, e denari due.

Allora fu che il sig. Thaon valendosi del diritto accordatoli dall' Art. 884. del Regolamento di Procedura Civile domandò l'aggiudicazione dei Beni esecutati in pregiudizio del detto sig. Francesco Bedini, in compensazione, e saldo prima delle spese privilegiate di tutto il Giudizio di Vendita comprensivamente a quelle che potessero decorrere per ottener l'implorata Sentenza di aggiudicazione compensativa, quindi in saldo dei frutti decorsi alla suddetta ragione del sei per cento, e finalmente in saldo del Capitale di che nell'Istrumento de' 18. Marzo 1817. rogato Braccini con protesta che fatte le suddette compensazioni avrebbe

pagata la differenza che si fosse verificata nel prezzo, e suoi frutti in ragione del 5. per cento, a comodo di chi, e come di ragione.

Il Magistrato con Sentenza de' 21. Febbraio 1834. accolse le istanze del nominato sig. Thaon, ed accordò conseguentemente la domandata aggiudicazione compensativa.

Notificata questa Sentenza al Debitore espropriato, e passati i termini voluti dalla Legge procedè il sig. Thaon nel 25. d'Aprile 1834. alla stipulazione del Contratto Pretorio in esecuzione del quale voltò in conto proprio i beni aggiudicatili.

Consumata in tal forma questa aggiudicazione comparve negl'Atti del Magistrato Supremo la signora Annunziata Piazzesi Moglie del Debitore espropriato sig. Francesco Benini e con Scrittura del 26. Maggio 1834. appellò tanto per il Capo della nullità, che della ingiustizia dalla Sentenza d'aggiudicazione compensativa del 21. Febbraio di detto anno, deducendo nella Scrittura di Gravami per fondamento della Nullità la mancanza di citazione ad essa appellante al Giudizio di Vendita al quale come parte interessata aveva diritto d'intervenire per porre in salvo le sue Doti resultanti da un asserta Apoca dotale del 14. Settembre 1806. deducendo per fondamento dell'ingiustizia il diritto che gli si competeva d'ottenere sopra i beni aggiudicati al detto sig. Thaon l'assicurazione delle sue Doti.

Replicò il sig. Thaon che non sussisteva la proposta nullità della Sentenza appellata inquanto che aveva notificati gli atti di Vendita di Incanti a tutti i Creditori iscritti del Patrimonio Benini in ordine agli Articoli 877. 878. 1047. della vegliante Procedura Civile.

Che non avendo la signora Piazzesi ne Benini accesa Inscrizione per le asserte doti contro il Marito Debitore, non aveva potuto essere personalmente citata alla vendita stessa se non se mediante le notificazioni fatte col mezzo dell'affissione, e inserzione in Gazzetta a forma di quanto prescrivono gli articoli 1043, e 1044. del Regolamento medesimo.

Che quando aveva il sig. Thaon adempito quanto prescrive la Legge non poteva dichiararsi tenuto a fare delle notificazioni che la Legge stessa non richiede onde inferirne nella mancanza di queste la nullità della vendita, e dell'aggiudicazione.

Replicò ancora che se non sussisteva la nullità molto meno poteva attaccarsi la detta Sentenza per il lato della ingiustizia, in quantochè l'assicurazioni delle Doti non potendosi dare che sopra gli assegnamenti esistenti nel Patrimonio del Marito, subito che era provato che in forza della Sentenza d'aggiudicazione compensativa, e del successivo Contratto Pretorio i beni sopra i quali voleva la signora Piazzesi ne Benini l'assicurazione dotale erano passati nel Dominio assoluto del sig. Thaon cessava ogni ragione per chieder l'esercizio di un privilegio sopra i beni che più

non appartenevano a quello contro di cui il privilegio stesso era esperibile. Oltre di che disse che resultando dalle fedi del Cancellier Comunitativo di San Giovanni che nel Patrimonio di Francesco Benini tutt'ora esistevino due case da esso recentemente costruite aventi la decima di soldi 11. e denari 11. corrispondente quasi alla stessa decima di cui erano gravati i fondi venduti valutati nella stima giudiciale Scudi milleducento settantasette, e lire quattro pari a fiorini cinque, e centesimi ottanta, chiaro appariva che la detta signora Piazzesi nè Benini era esuberantemente assicurata per i suoi diritti Dotali, quando questi sussistessero sulle rimanenze del patrimonio del detto di lei Marito.

In tale stato di cose portata la Causa all'Udienza la Regia Ruota la decise per gl'appresso.

Motivi

Attesochè non può dubitarsi che nelle vendite coattive l'adempimento delle forme prescritte dagli Articoli 1042. e seguenti del Regolamento di Procedura equivalga per i Creditori Ipotecari non iscritti a quella citazione che il Regolamento stesso richiede per i Creditori Ipotecarj inscritti, e che una volta eseguita tanto nell'uno quanto nell'altro modo la citazione dei Creditori questi si devono considerare presenti fino al termine della esecuzione. 1

Attesochè coerentemente a questi principii dovendosi anche l'appellante sig. Annunziata Piazzesi Creditrice Ipotecaria non iscritta per titolo di dote del sig. Francesco Benini di lei Marito, ritenere, mediante l'esatto adempimento delle forme di che sopra, come citata alla vendita coattiva che dall'appellato sig. Thaon si andava eseguendo di uno stabile spettante al mentovato sig. Benini, non poteva dalla medesima redarguirsi di nullità per difetto di special citazione la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo di Firenze sotto di 21. del caduto Febbraio, e con la quale restò allo stesso sig. Thaon compensativamente aggiudicato lo stabile predetto. 2

Attesochè nemmeno poteva redarguirla d'ingiustizia, mentre non essendo comparsa in prima Istanza ad opporsi alla aggiudicazione compensativa richiesta dal signor Thaon, e con detta Sentenza sanzionata doveva essa signora Piazzesi nei Benini in ordine all'Art. 891. del Regolamento di Procedura riguardarsi come consenziente alla aggiudicazione medesima. 3

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto dalla signora Annunziata Piazzesi ne Benini tanto per il Capo della nullità che della ingiustizia, contro la Sentenza di aggiudicazione compensativa proferita dal

Magistrato Supremo di Firenze sotto di 21. Febbraio 1834. Dice male appellato per parte della signora Piazzesi ne Benini, e validamente e bene con detta Sentenza giudicato: quella perciò conferma in tutte le sue parti, e l'appellante signora Piazzesi ne Benini condanna nelle spese del presente Giudizio d'appello.

Così deciso dagli Illmi Signori

Cav. Neri Brandaglia *Presidente, e Rel.*
Giov. Batista Lorenzini e Cav. Cosimo Buonarroti *Auditori*

DECISIONE VI.

SUPREMO CONSIGLIO

***Florentina Nunciation. diei* 21. *Maii* 1834.**

IN CAUSA

FRANCIONI	E	SORELLI
PROC. MESS. FERDINANDO STIATTI		*PROC. MESS. GIO. BATTI. NALDI*
		AVV. ILL. SIG. GASPERO CAPRI

ARGOMENTO

L'Inquilino che si trova turbato nel libero uso e godimento del fondo condotto può sperimentare contro il proprietario del fondo medesimo l'esorbitante rimedio della nunciazione della nuova Opera, e ciò in ordine al chiaro disposto dell'Art. 523. del Regolamento di Procedura Civile.

SOMMARIO

1. 2. *Secondo il disposto delle Leggi Romane l' Inquilino alla pari del Consocio, e Usufruttuario non può usare del rimedio della nunciazione di nuova opera contro il proprietario del fondo condotto.*

3. *L' Inquilino, il Consocio, e l' Usufruttuario, che hanno un*

mero diritto personale e resolubile, non possono per le leggi suddette far uso, nel caso di attentata violazione ai loro diritti che dell'azione derivante dal loro titolo in via ordinaria.

4. *L'azione* ex conducto *connaturale al contratto di locazione, e conduzione è destinata a mantenere al conduttore, o Inquilino inviolati tutti i diritti, che gli sono propri.*

5. 6. *Il modo generico, e indistinto, con cui è concepito l' Artic.* 523. *del Regolamento di Procedura rende evidente che si è voluto introdurre un gius nuovo ampliativo dei più rigorosi principii di gius comune in materia d' inibitoria, e nunciazione di nuova opera.*

7. *Non è sempre vero che le Leggi* adiettive *non sieno atte ad attribuire alcun diritto ma unicamente a segnare il modo, e la norma onde portare all' esercizio quel diritto che solo dalle Leggi* sostantive *deriva.*

8. *Se al Sommo Imperante non fosse permesso di estendere con una Legge* adiettiva *i diritti che in più ristretti* confini *emanano dalla Legge* sostantiva *resterebbero vulnerati quei poteri che fan parte della suprema sua Potestà.*

Storia della Causa

Messer Stiatti per interesse del suo rappresentato espose che essendo proprietario il signor Luigi Mannaioni di una Casa con botteghe posta in Firenze sulla piazza degli Ottaviani, avea locato di quella una Bottega, ed il primo piano con la sottoposta cantina, e l'uso della Corte con Trogolo a comune, e comodo di lavatojo per i bucati al signor Domenico Francioni, mediante due separati atti privati, la durata dei quali andava a cessare il 31. d'Ottobre 1834.

Che mentre godeva pacificamente il conduttore l' uso dei locali ad esso affittati, piacque al locatore sig. Mannaioni vendere il suo casamento, con tutto ciò che lo componeva, al sig. Luigi Sorelli essendo però sollecito nel relativo istrumento di compra e vendita rogato il dì 11. Agosto 1833. da messer Giovan Battista Naldi Notaro a Firenze di portare a carico del compratore Sorelli tutti i patti fra esso, è il Francioni conduttore stipulati relativamente alla condizione del primo piano, e annessi che sopra per tutta la durata delle respettive fatteli locazioni, e detto signor Sorelli comprando quanto si dice in detto pubblico Istrumento, obbligossi espressamente, ed accettò di osservar le pendenti locazioni surriferite.

Che essendo piaciuto al sig. Sorelli dopo l'acquisto che sopra di far degli aumenti, e variazioni nei piani superiori a quello condotto a pigione dal sig. Francioni, e alla facciata esteriore del casamento, richiese, ed

ottenne il permesso, e la pazienza dal conduttore Francioni per il solo ingrandimento di una cucina del terzo piano, i cui lavori gli fu asserito che sarebber rimasti ultimati dentro quindici, o al più venti giorni, e senza pregiudizio diretto, o indiretto della sua abitazione, e del godimento pieno, e libero dei comodi della corte, del lavatoio, e della Bottega che erano insieme con l'abitazione il subietto del Contratto, e la correspettività del canone.

Che però vedendo che dalla cucina si passava a riformare il secondo piano, e ad ingrandire il terzo, ed a mutare l'ordine della facciata con apposizione di ponti per uso dei muratori, per cui non lieve era il danno, ed incomodo che ne andava a risentire oltre quello già sofferto, se ne dolse col sig. Sorelli, cui domandò la cessazione degl'intrapresi lavor.

Che si devenne in allora fra le parti ad amichevoli trattative, le quali poi non sortirono alcun effetto onde il sig. Francioni fu costretto di far ricorso alle leggi, e ai Tribunali per ottener pacifico, e completo quel godimento dei fondi da esso condotti a pigione che aveva diritto di ritenere a tutto Ottobre 1834 e facendosi forte sulle sue scritte di conduzione, e sull'onere dal sig. Sorelli assuntosi con l'istrumento dell'11. Agosto 1833. rogato Naldi di rispettarle, con sua Scrittura del 22. Agosto 1833. comparve al Magistrato Supremo facendo istanza che mediante Decreto da proferirsi venissero inibiti al sig. Luigi Sorelli i lavori predetti in ordine al disposto dell'Art. 523. del vigente Regolamento di Procedura, ed il Magistrato Supremo nel successivo giorno inibì con suo Decreto. « ivi « I lavori che si vanno facendo nel secondo, e terzo piano nella casa « di proprietà del detto sig. Luigi Sorelli, e la prosecuzione di ogni ulte- « riore lavoro in detti piani superiori a quello abitato da detto sig. Dome- « nico Francioni pigionale del primo piano e annessi, e della Bottega « sottoposta alla casa suddetta ad eccezione della sola nuova cucina.

Che notificato questo Decreto al sig. Sorelli, ai direttori dei lavori suddetti, e agli operanti nel surriferito dì 23. Agosto 1833. il sig. Sorelli nel giorno successivo con sua domanda, e allegazione esibita negli atti del detto Magistrato, richiese che fosse dichiarata la non competenza all'Inquilino del diritto di trasmettere inibitoria al locatore per i lavori da esso iniziati sul fondo locato, e domandò per conseguenza la reposizione dall'emanato Decreto.

Che contestatasi fra le parti su questa domanda pregiudiciale del Sorelli la Lite mediante la Scrittura dal Francioni esibita li 2. Settembre 1833. il Magistrato sentite le parti alla pubblica Udienza, emanò nel 3. Settembre 1833. Sentenza al sig. Francioni favorevole, e respettivamente al sig. Sorelli contraria, dalla quale perciò avendo egli interposto appello avanti alla Ruota Civile di Firenze, ne emanò sotto di 27. Febbraio 1834. Sentenza con la quale (dissenziente però uno dei Giudici) in revoca della precedente appellata fu fatto pieno diritto alle istanze del sig.

Sorelli contenute nella sua Scrittura di domanda, e allegazione del 24 Agosto 1833., e condannato il Francioni nelle spese giudiciali e stragiudiciali di ambedue i Giudizî, ed alla refezione di tutti i danni.

Che quindi il sig. Francioni reputandosi leso da questa Ruotale pronunzia ne aveva interposto appello avanti questo Supremo Consiglio dal quale dopo di avere udite le difese di ambe le parti decise adducendo i seguenti.

Motivi

Attesochè riteouti i fatti sopra narrati l'unica disputa che veniva sottoposta alla decisione di questo Supremo Consiglio consisteva nel determinare se l' Inquilino abbia diritto di nunciare la nuova opera, ossia di trasmettere la inibitoria al proprietario che intraprende nuovi lavori volontari fuori del fondo locato. Imperocchè l'esame di quest' Art. ci conduceva direttamente a conoscere della efficacia, o inefficacia del precetto inibitoriale trasmesso per parte del sig. Domenico Francioni al sig. Luigi Sorelli all' effetto di impedire immediatamente la prosecuzione dei lavori intrapresi nei superiori piani del casamento il di cui primo piano, e sotto posta bottega si riteneva in affitto dall' inibente medesimo.

Attesochè presa in esame tal controversia nel duplice punto di vista, sotto di cui la presentavano i valentissimi difensori, vale a dire di fronte alle Leggi Romane, e di fronte al disposto del Patrio Regolamento di Procedura, convenne infine persuadersi che una difforme risoluzione avrebbe dovuto adottarsi, secondo che o a quello, o a questo avesse voluto la controversia medesima subordinarsi.

Attesochè in fatti ritenuta la disputa sotto l' influenza delle Leggi Romane, non poteva a meno di ravvisarsi dalle medesime assolutamente determinata la incompetenza nell' Inquilino del diritto di nunciare la nuova opera sia per le massime generali, sia per le speciali sanzionate dal Testo alla soggetta materia, mentre in ordine a quelle trovavasi stabilito che il controverso rimedio della nunciazione della nuova opera, come esorbitante, privilegiato straordinario introdotto unicamente a tutela di un diritto *reale e perpetuo*, e perciò unicamente esperibile da colui *ad quem respertinet* come dichiara apertamente la legge prima §. penult. ff. de novi Operis nunciat. « ivi » Iuris nostris conservandi aut damni repellendi causa, opus novom nunciare potest, is ad quem res pertinet. » *E la Glossa alla Legge In provinciali* 3. § *si ea ff. eod.* E con questo generale principio armonizzavano le speciali disposizioni contenute nella *Legge in Provinciali ff. de novi operis nunciat.* con le quali indicandosi le persone che non ponno godere del rammentato rimedio, vedesi fatta esplicita menzione dell' Inquilino, al quale espressamente vietano la nunciazione della nuova opera i Repetenti, ed i Trattatisti, frai quali

Voet ad Pandect. hoc tit. N. 4. *Richer Iurispr. Univers. T.* 12. §. 105 *Caroc. de Locat Par.* 6. *quaest.* 4. *Remed.* 28. *pag.* 271. *Romuss. de novi oper. Nunciat. Art.* 13. *Polit. eod. tit. q.* 20. *N.* 27. In quella guisa medesima che incompetenti a enunciare la nuova opera, o a trasmettere inibitoria son dichiarati il Consocio, e l'Usufruttuario *Leg.* 2. §. *Si in loco* 1. e §. 2. *ff. eod. Leg.* 1. §. *fin Leg. si autem.* 2. *ff. eod.* Imperocchè a tutti questi che solamente hanno un mero diritto personale, e resolubile, è bensì preservato il diritto di prevalersi per ogni caso di attentata violazione ai loro diritti, delle azioni ordinarie che si convengono, e son proprie a ciascheduno degli indicati titoli, o di conduzione, o di società, o di usufrutto, non però del rimedio straordinario predetto con cui le Leggi vollero unicamente difesa, e tutelata la causa della proprietà.

Senza che per ritenere un diverso concetto sul divieto all' Inquilino di nunciar la nuova opera potesse considerarsi rilevante l' autorità della *Glossa nella Legge Habitatores ff. Locati* alla parola *demoliri*, ove si dice che l' Inquilino turbato dal locatore nel libero uso del fondo locato *potest resistere* quasichè dall' accordato gius di resistenza potesse inferirsi la concessione all' Inquilino del diritto di profittare di questo straordinario rimedio della nunciazione, poichè la Glossa così esprimendosi fa remissiva alla *Legge si duo* §. *Inquilinus ff. Uti possidetis*, e solamente intese di parlare dell' *Ius prohibendi* di cui ragiona quel Testo; Diritto che certamente non equivale al rimedio della nunciazione, ma si sostanzia unicamente nella libera facoltà d' invocare mediante l' esperimento d' un altra azione giuridica l' autorità del Pretore, onde proceda a ordinare la sospensione dei nuovi lavori, che turbano l' Inquilino, o qualunque altro che senza avere il pieno diritto di proprietà, ha peraltro il diritto egualmente inviolabile a non essere in modo alcuno distolto da quel libero uso e godimento che gli assicura il titolo del suo possesso. La qual discretiva fra il *Gius di resistenza*, o vogliam dire di *proibizione*, e l' altro più pingue straordinario rimedio della nunciazione della nuova opera è chiaramente confermata dalla citata *Legge In provinciali* 3. §. *Plane ff. de Novi Oper. Nunciat.* in cui mentre si nega al socio il diritto di nunciare la nuova opera, gli si concede però la facoltà di proibirla per *Praetorem* « ivi » Plane si unus nostrum in communi loco faciat non possum « ego socios opus novum nunciare, sed eum prohibebo communi dividun« do Iudicio vel per Praetorem, ed anche più chiaramente nel paragrafo « successivo. « ivi » Si socius meus in communi Insula opus novum faciat « et ego propriam habeam cui nocetur an opus novum nuntiare ei possim? « Et putat Labeo non posse nuntiare qua possum eum *alia ratione pro*« *hibere aedificare hoc est vel per Praetorem vel per arbitrum commu*« *ni dividundo.* » Onde restava dimostrato che anche nel caso dell' Inqui-

lino quel gius di resistenza di cui si parla nella citata *Glossa alla Leg. habitatores* vuole appellare al giuridico esperimento dell'azione *ex conducto* connaturale al contratto di locazione, e conduzione, la quale appunto è destinata a mantenere al conduttore, o all'Inquilino inviolati tutti i diritti che gli sono propri.

E senza che nemmeno potesse obiettarsi che una diversa intelligenza delle Leggi Romane in tal proposito fosse stata adottata dai Tribunali Toscani, e particolarmente nella *Decisione della Ruota Fiorentina del 7. Agosto* 1828, confermata da questo *Supremo Consiglio in Causa Acciaj, e Conte di S. Leu* mentre tutt'altro invece rilevavasi dalla Decisione medesima, nella quale si ritenne anzi che l'Inquilino poteva valersi del rimedio della nunciazione della nuova opera, essendo al medesimo bastantemente provvisto con l'azione *ex conducto.* « ivi » Attesochè, comunque della nunciazione della nuova opera, che è il primo, e più pingue rimedio dalle Leggi riconosciuto per rimuovere il suddetto danno, non possa valersi regolarmente l'Inquilino. *Leg. in provinciali ff. de nov. oper. nunciat.* somministrano però le stesse Leggi anche al medesimo il modo di tutelare i propri diritti, e con l'*azione ex conducto* che dalla natura stessa del Contratto di locazione deriva, può il medesimo astringere il locatore a rimuovere quegli ostacoli che tolgono o diminuiscono l'uso della cosa locata. „ E se con la medesima Decisione furono in parte accolte le istanze del sig. Acciaj inquilino del sig. Conte di S. Leu il quale contro di questo reclamava per la torbativa del suo godimento del fondo condotto attese le nuove opere che eransi come nel caso attuale intraprese nei piani superiori, non fu già perchè fosse in esso riconosciuto il diritto di inibire queste nuove opere, ma perchè invece fu ravvisato che egli lungi dall'aver con le sue istanze adottato il rimedio straordinario della nunciazione della nuova opera avea piuttosto implorati dei provvedimenti cautelativi, i quali mentre non toglievano nel sig. Conte di S. Leu il diritto alla continuazione delle nuove opere, rimovevano d'altronde per lo stesso sig. Acciaj ogni pericolo di danno « ivi » Attesochè ritenuti questi principj, mentre era certo infatto, come costava dalle premesse narrative, che i primi passi segnati dal signor Acciaj nella via giudiciaria non erano stati diretti alla assoluta inibizione dei lavori intrapresi dal Conte di S. Leo. Attesochè che questo fosse l'unico, e vero concetto del sig. Acciaj restava anche più luminosamente dimostrato dalle dichiarazioni contenute nelle di lui Scritture del 25. Aprile, e 6. Maggio 1828. con le quali avendo egli significato al sig. Conte di S. Leu, che egli non si sarebbe opposto alla continuazione di quei lavori che fossero reputati convenienti, purchè si fossero adoprati i mezzi opportuni per allontanare i temuti danni non era più dubitabile che il signor Acciaj avesse sperimentato quell' azione che dalla

« natura del suo Contratto spontanea proveniva, e che così tutta la di-
« sputa riducevasi a determinare se sussistevano, o no i temuti danni.»

Attesochè peraltro mentre le esposte teorie del Gius Romano avrebbero condotto a dichiarare male intentato dall'inibente signor Francioni l'attuale giudizio, era duopo d'altronde adottare un diverso concetto e riguardare come incensurabile il di lui procedimento avuto riflesso alla chiarissima lettera dell'Art. 523. del vigente Regolamento di Procedura, perocchè dal vedersi concesso in modo generico, e indistinto il diritto di trasmettere la inibitoria « ivi » A chiunque si senta pregiudicato » rendevasi evidente che si era voluto introdurre in proposito un gius nuovo ampliativo dei più rigorosi principii di gius comune.

5

Attesochè invano per eliminare gli effetti della disposizione di una legge così litterale, chiara, e precisa, facevasi ricorso per parte degli ingegnosi difensori del sig. Sorelli alla dizione immediatamente successiva alle sopraenunciate parole «ivi» a forma della Legge» quasi che portando l'intiero contesto del menzionato art. 523. che «ivi» Chiunque crede di « esser pregiudicato a forma della Legge da una fabbrica, o qualunque « altra nuova opera ha diritto d'intimare a desistere dall'incominciato « lavoro, o a sospendere di proseguirlo fino a ragione conosciuta. » dovesse inferirsene che non a chiunque risentir potesse un pregiudizio dalla nuova opera fosse lecito di nunziarla, ma a quelli soltanto i quali risentendo un pregiudizio a forma della Legge venivano necessariamente designati in quelli che per disposizione della Legge medesima avevan diritto di impedire questo danno mediante la nunciazione della nuova opera, fra i quali non poteva annoverarsi l'Inquilino al quale vietavano di poter profittare di questo straordinario rimedio le testuali disposizioni delle Leggi Romane accordandogli nell'azione ex conducto un rimedio diverso, e proporzionato a tutelare i suoi personali diritti sopra il fondo locato, quali disposizioni non poterono in qualunque evento considerarsi derogate dall'attuale nostro Regolamento di Procedura, mediante l'introduzione di un Gius nuovo, mentre è nell'oggetto vero di queste Leggi che chiamavano adiettive di non creare ne di attribuire dei diritti, ma beosì di dettar le norme onde ottenere in giudizio l'esecuzione, e il compimento di quelli creati, ed attribuiti dalle Leggi sostantive; Imperocchè a siffatto modo di ragionare opponevasi in primo luogo la dizione universalissima *chiunque* la quale per il suo proprio significato investiva necessariamente tutti quelli che risentissero un pregiudizio senza restrizione, o eccettuazione alcuna, e l'altra dizione successiva a *forma della Legge*, la quale susseguiva immediatamente la parola « pregiudizio » stava per le regole logiche ed anche per il grammatical raziocinio a designare che non chiunque avesse dalla Legge il diritto di nunciar la nuova opera potesse con questo rimedio allontanar da se quel pregiudizio

che dalla medesima poteva risentire, ma che invece chiunque risentisse un pregiudizio a forma della Legge, ossia quel pregiudizio che la legge stessa ravvisa, come legittimamente evitabile, potesse intimare l' edificante a desistere dall' incominciato lavoro. 6

Ed era poi da avvertirsi, che comunque per i diversi effetti delle leggi adiettive, e di quelle sostantive dovesse ritenersi, che le prime non dovessero di regola reputarsi atte ad attribuire alcun diritto, ma unicamente a segnare il modo, e la norma onde portare all' esercizio quel diritto che solo dalle altre deriva non per questo ne avveniva che questi principii dovessero proceder sempre, ed in tutti i casi indistintamente, ed anche allorquando al Sommo Imperante fosse piaciuto di estendere con una legge meramente adiettiva quel diritto che in più ristretti confini avea precedentemente determinato con la legge sostantiva, mentre in tal guisa resterebbero vulnerati quei poteri che fanno parte di quel sommo impero che risiede nel Supremo Legislatore, e che non può rimaner circoscritto da forma veruna nel di lui esercizio; così che quanto bene a proposito avrebbe potuto concludersi di fronte all'ambigue frasi di una Legge adiettiva, sulle quali pretendesse argomentarsi la deroga alle disposizioni ordinate con la Legge sostantiva, che questa deroga doveva nel dubbio rimanere esclusa appunto perchè lo scopo principale delle Leggi adiettive essendo quello di regolare il giudiciale procedimento nell' esercizio di quelle azioni che accordano le Leggi sostantive, non possono nel dubbio estendersi ad uno scopo diverso di quello per cui son destinate; altrettanto poi fuor di tempo, ed illegalmente questa conclusione sarebbesi adottata di fronte alle chiare, e litterali espressioni di quella Legge, sebbene adiettiva con le quali fosse piaciuto al Legislatore di sanzionare in lettera un gius nuovo, ed ampliativo di quello che nella precedente legge sostantiva egli aveva determinato, poichè, come avvertivasi non essendo egli vincolato nell' esercizio del suo potere, che da quelle forme di pubblicità, con le quali la sua volontà debb' esser manifestata, bastava che questa manifestazione chiaramente, e precisamente si fosse verificata, perchè sortir dovesse sotto ogni rapporto un pienissimo effetto, qualunque il modo si fosse, con cui la rendeva pubblica, e notoria ai suoi soggetti. 7 8

Per lo che sembrava doversi concludere che quando col nostro Regolamento di Procedura, era stato stabilito litteralmente, ed in un modo esclusivo di ogni dubbiezza che chiunque crede di risentire un pregiudizio legittimamente evitabile da una nuova opera ha il diritto d' intimare a desistere dall' incominciato lavoro erasi per conseguenza abolita quella restrizione che nell' esercizio di questo diritto d' inibizione avean sanzionata le Leggi Romane, e che così a tutti senza eccettuazione alcuna era dato di inibire.

Attesochè questo nostro concetto era anche convalidato dalla autorità puntualissima dell' *Altogrado* il quale dopo di aver sostenuta nel suo *Consiglio* 100. ai termini di gius Romano la non incompetenza al socio del gius di nunciare la nuova opera procede ad avvertire nella seguente annotazione al N. 12. che il principio da lui difeso non può sostenersi di fronte a Statuti concepiti in termini pariformi al nostro Regolamento, mentre in tal caso detto rimedio che prima era straordinario, viene ad essere ordinario, e perciò esperibile da chiunque giustifichi di avere un interesse diretto, o meramente consequenziale ad intentarlo.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte del sig. Domenico Francioni li 22. *Marzo* 1834. *dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota civile di Firenze sotto dì* 27. *Febbraio* 1834. *dice essere stato bene appellato per parte del detto sig. Francioni dalla Sentenza medesima contro di esso proferita, ed a favore del sig. Luigi Sorelli, e male respettivamente con quella essere stato pronunziato, e sentenziato; quella perciò revoca in tutte, e singole le sue parti, ed in sua vece e riparazione dice essersi dovuta, e doversi confermare siccome conferma pienamente quella fra le parti stesse stata proferita li* 3. *Settembre* 1833. *dal R. Magistrato Supremo della città di Firenze la quale perciò ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellato sig. Luigi Sorelli nelle spese tutte giudiciali dei passati, e del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Baldassarre Bartalini *Rel.* e Francesco Bernardi *Consigg.*

DECISIONE VII.

REGIA RUOTA DI SIENA

***Senen. Praetensae Hypotecae diei* 26. *Augusti* 1834.**

IN CAUSA

FEI E ANGELONI

PROC. MESS. ANTONIO PISTOI — *PROC. MESS. ANTONIO PIPPI*

ARGOMENTO

Quello il quale in un giudizio di ordine ha ottenuto un grado per diversi titoli di credito, non può le somme che ha ritirato dai Compratori dei Beni imputarle in conto di quei titoli, che può credere di suo maggiore interesse, onde conservarsi il diritto di agere con l'azione ipotecaria contro i beni dell'Erede del suo debitore passati nelle mani dei terzi; ma deve in conflitto di questi terzi conoscersi dell'anteriorità, e pozjorità di tutti quei medesimi titoli di credito, e determinarsi il modo d'imputazione.

SOMMARIO

***1.** Non può essere intentato un giudizio di salviano, se quello, che lo promuove non vanta sul fondo un'azione ipotecaria legalmente conservata.*

***2.** L'Erede mediante il quasi contratto di adizione di eredità non si obbliga con vincolo ipotecario, ma con una mera azione personale.*

***3.** Il patrimonio proprio dell'Erede non è tenuto a pagare i debiti, e i legati con vincolo d'Ipoteca, sebbene nella mancanza d'inventario possa essere responsabile colla garanzia dei proprî beni a dover fare detti pagamenti.*

***4.** La libera adizione di una eredità non produce la confusione in pregiudizio dei terzi.*

***5.** L'esazioni dai compratori di beni, e le aggiudicazioni debbo-*

novessero imputate nel credito il più privilegiato di titolo il più duro per la causa, e il più grave per gli effetti.

6. *Nel caso che il creditore si paghi da se col prezzo dei beni oppignorati, l'imputazione deve farsi con quel credito, per il quale è stata data la garanzia.*

7. *Quando la garanzia è stata data per diversi titoli, l'imputazione deve seguire sopra quel credito che ha un diritto più grave, e più forte.*

8. *Se la data dei titoli di credito non costituisce differenza, l'imputazione sarebbe operativa proporzionalmente sopra ciascun credito.*

9. *Si ricorre al contributo per pagare i creditori, i quali per mancanza di utile iscrizione si sono resi di un'epoca eguale.*

10. *Il benefizio della separazione produce l'effetto di separare il patrimonio di un debitore da quello dell'erede, o di altro debitore, senza innovar cosa alcuna relativamente alle anteriorità, e privilegi.*

11. *Sebbene il debitore per più titoli venga collocato in un sol grado, deve riconoscersi l'anteriorità, e poziorità di ciascuno, quando vengono in conflitto per interesse dei terzi.*

12. *Quando non vi è perfetta uguaglianza in tutti i crediti non può ottenersi il contributo nè col mezzo dell'imputazione, nè col benefizio della separazione dei beni.*

13. *La separazione dei patrimoni produce l'effetto che il patrimonio di un debitore non si trovi al caso di pagare i debiti dell'altro in pregiudizio dei terzi.*

14. *E superflua qualunque azione, quando si verifica l'inopia del Debitore.*

Storia della Causa

La signora Maria Billi Vedova Fei con Sentenza graduatoria proferita contro il suo figlio sig. Giuseppe Fei sotto di 16. Aprile 1832. venne collocata nel secondo grado con benefizio di separazione dei patrimoni dei defunti Silvestro, Francesco, Domenico, e Niccola fratelli Fei, autori di detto suo Figlio 1. per la somma di lire settemila importare delle sue Doti costituite con apoca de' 26. Febbraio 1776. e delle quali tutti e quattro i nominati fratelli Fei promessero la restituzione, con ipoteca dei loro beni presenti, e futuri, e dei loro eredi; 2. per lire settecento importare del decimo della dote; 3. per lire cento quaranta valore degli antifati ai termini dello Statuto Sanese; 4. per lire millesettecento valore degli stradotali pervenuti nelle mani del già suo marito Silvestro Fei; 5. per Lire quattromila dugento importare di prestazioni arretrate lasciatele a titolo di Legato da Niccola Fei suo defunto Cognato, e 6. per il Capitale di Lire quattordicimila da star di fronte alle prestazioni future di detto legato,

La rammentata signora Billi Vedova Fei col prezzo dei beni venduti, e col mezzo di aggiudicazioni non avendo potuto ritirare in conto di detti suoi crediti, che Lire diciannovemila cinquecento, con sua Scrittura de' 27. Luglio 1833. comparve avanti il Tribunale di Prima Istanza di Siena, e domandò contro il sig. Dottor Giuseppe Pippi il possesso Salviano di un Palchetto posto nel Regio Teatro dei sigg. Accademici Rozzi, appartenente una volta al sig. Giuseppe Fei, affinchè colle rendite, o colla vendita potesse ritirare il saldo dei sopradescritti suoi crediti.

Comparso in giudizio il sig. Dottor Girolamo Angeloni tenuto nella sua veste di Venditore alla rilevazione del sig. Dottor Pippi, ed assunta sopra di se la difesa della lite oppose alla signora Billi la mancanza di azione ipotecaria per sostenere il giudizio di Salviano contro il terzo possessore; perchè i Palchetti non sono suscettibili d'ipoteca, e perchè essendo quello uno stabile di Giuseppe Fei Erede degli originari debitori, non poteva sopra di quello essere esercitato diritto ipotecario, che per il solo titolo delle doti, per la restituzione delle quali i detti originari debitori avevano promessa l'ipoteca dei beni degli Eredi; ma siccome le Doti erano rimaste estinte mediante l'esazioni, e aggiudicazioni, delle quali è stato parlato di sopra, ne nasceva perciò la conseguenza che a detta signora Billi era venuto a mancare, anche per questo capo, l'azione ipotecaria per sostenere l'intentato Giudizio di Salviano.

Con Sentenza di detto Tribunale de' 13. Gennaio 1834. fu dichiarato non costare della legittimità dell'Ipoteca della signora Billi sul palchetto posseduto dal sig. Dottor Giuseppe Pippi, ed assolvè tanto detto reo convenuto, quanto il signor Dottor Angeloni chiamato in rilevazione dall'osservanza del Giudizio.

Piacque alla succumbente d'interporre appello da detta Sentenza avanti la Regia Ruota di Siena, ove rinnovati l'assunto dell'Attrice, e la difesa dei Rei Convenuti con maggiore calore restò confermata la prima Sentenza per i seguenti.

MOTIVI

Considerando che verun giudizio di Salviano intentato contro un terzo possessore, per un debito contratto dai suoi autori, può giudicialmente sussistere, se il creditore che lo promuove non vanta sopra il fondo, che vuol pulsare, una azione vera, e propria ipotecaria, e così quel diritto reale, che direttamente investe il fondo, senza riguardo alla persona che lo ritiene; e se quella azione medesima, dopo le Leggi ipotecarie, non è stata legalmente inscritta sopra i registri della Conservazione, nel cui circondario ha la sua ubicazione il fondo predetto. 1

Considerando che l'eccezioni perentorie dedotte dal sig. Dottor Girolamo Angeloni contro la domanda della signora Maria Billi Vedova

Fei introduttiva del giudizio di Salviano erano diretta a privare l'attrice predetta di questa azione ipotecaria, e farla decadere dal provocato giudizio.

Considerando che dei due mezzi di difesa spiegati in proposito dall'accurato Difensore del sig. Angeloni terzo possessore, la Regia Ruota trovando soddisfacente quello che dimostrava la mancanza di fatto nella appellante signora Billi di azione ipotecaria sopra il palco dei Rozzi, acquistato dal di lei figlio signor Giuseppe Fei, a momento dell'istituzione di quella Accademia, credè doversi dispensare dall'esame dell'altro che involveva la questione di diritto, lasciata indecisa anche dal primo Giudice, se i Palchetti dell'I. e R. Teatro dei Rozzi fossero suscettibili d'ipoteca.

Considerando per quello concerne il primo mezzo di difesa, che è massima indubitata di legal giurisprudenza, che l'Erede mediante il quasi contratto di adizione di Eredità non si obbliga con vincolo ipotecario verso i creditori, e legatari del defunto, ma con azione mera personale nascente dal tacito consenso che presta col fatto della adizione, per cui non può dirsi tenuto il patrimonio proprio dell'Erede con vincolo d'ipoteca a soddisfare i debiti, ed i legati lasciati dal suo autore, e quantunque il successore universale per difetto d'inventario, possa essere responsabile in proprio, e colla garanzia dei suoi beni dell'estinzione di tutti i debiti, e legati, come in seguito del Testo nella *Leg. 19. ff. De pignor. e hypoth. et in Gloss. in Leg. Cod. qui potior. in pign. habeatur* stabiliscono *Richer. jurispr. Tom.* 9. §. 1650. *Voet Vol.* 2. *lib.* 20. *Rot. Rom. cor Coccin. Decis.* 1623. *N.* 6. *Cristin. Decis.* 85. *N.* 3. e tanto è vero che la libera adizione di una eredità neppur produce la confusione in pregiudizio dei terzi, come sono i Creditori, e compratori di beni dell'Erede. *Rot. Florent. in Thesaur. Ombros. Tom.* 12. *Decis.* 34. *N.* 3. *Ansald. de commer. dis.* 85. *N.* 17. e 18. *Olea de cession. jur. tit. quest.* 3. *N.* 2. *Sargad. in Labir. cred. part.* 1. *Cap.* 42. *N.* 30.

Considerando che ritenuta l'avvertita regola, e la modificazione unicamente indotta nel caso che il Testatore per la soddisfazione dei suoi Crediti, e la prestazione dei legati abbia promessa l'ipoteca dei beni del suo Erede, era d'avvertirsi nel caso nostro, che i capitali propri del sig. Giuseppe Fei non erano tenuti alla soddisfazione dei differenti crediti della sig. Maria Billi, descendenti da doti, stradotali, e da legato vitalizio cantanti in debito dei suoi autori, ad eccezione di quello della dote, e suoi appendici, per la restituzione dei quali il fu sig. Silvestro Fei unitamente a tre suoi fratelli egualmente defunti, stipulato aveva nell'Apoca nuziale anche l'ipoteca dei beni propri del suo Erede, ed in conseguenza per questo solo credito dotale sarebbesi potuto sostenere il diritto di detta signora Billi a domandare ed ottenere l'immissione in Salviano del

Palchetto del Teatro dei Rozzi appartenuto all'Erede degli originari debitori, nell'ipotesi, che potesse questo considerarsi, come si pretendeva, suscettibile d'ipoteca.

Considerando che neppure il titolo della dote accordava, nel concreto del caso, alla signora Maria Billi ipoteca per agere contro i terzi possessori di detto teatral Palchetto, inquantochè questa Regia Ruota dovè restar convinta, che il credito predetto era rimasto estinto dalle esazioni, e compensazioni, che dalla stessa signora Billi vennero fatte.

Considerando che il credito dotale della medesima ascendeva fra il decimo, antifati, e dote alla somma di Lire settemila settecentoquaranta, e dalla di lei domanda di aggiudicazione d'immobili de' 12. Luglio 1833. confermata dalla domanda principale fatta in questo giudizio venne a resultare, che la medesima fra contanti incassati, e coll'aggiudicazione di mobili ed immobili aveva ricevuto la maggior somma di Lire diciannovemila cinquecento.

Considerando che dalla realizzazione di detta somma nasceva il saldo dell'intiero credito dotale, poichè la sig. Billi doveva imputare le 5
fatte esazioni, e le ottenute aggiudicazioni compensative in detto titolo dotale, in preferenza di ogni altro credito, secondo le regole d'imputazione, che in proposito ricorrevano, ritenuto in fatto che il predetto credito dotale della stessa signora Billi era il più antico di data, il più privilegiato di titolo, il più duro per la causa, e il più grave per gli effetti di ogni altro credito della medesima, non solo perchè eravi obbligato alla soddisfazione del medesimo tutto il patrimonio degli autori, ed erede, e le stesse persone, quanto perchè era produttivo delle usure.

Considerando che tenute a parte sopra questo rapporto le regole d'imputazione relative al caso semplice di pagamento fra debitore, e creditore trascritte nella *Leg*. 3. *Leg*. 5. *e Leg*. 103. *ff. de solution.*, nel 6
caso misto che si verifica quando il creditore si paga da se stesso col prezzo dei beni oppignorati o ipotecati, è massima egualmente incontrastabile in giurisprudenza, che l'imputazione deve farsi con quel credito per il quale era stata data dal debitore la garanzia del pegno, o dell'ipoteca, poichè il vincolo reale, che tiene affetta la cosa, vince ogni altro diritto del creditore, e se questa medesima garanzia era stata data per diversi titoli, allora l'imputazione deve seguire sopra quel credito il di 7
cui diritto d'ipoteca era più grave, e più forte; e se questi fossero stati di egual forza, allora il più antico di data, la quale se non costituisse alcuna differenza l'imputazione sarebbe operativa proporzionalmente sopra ciascun credito, quando ancora l'interesse del debitore esigesse di 8
fare l'imputazione in un'altro credito, come dopo il Testo nella *Leg*. 96. §. 3. e *Leg*. 101. *ff. de solution*, e la *Gloss. in ver quantitatem* magistralmente insegnano *Brunneman. ad dict. Leg. Pothier ad pand. Vol.*

8. *lib.* 46. §. 100. e *trattato delle obblig. Vol.* 3. §. 535. *Merlin Repert. mot imputation N.* 5.

Considerando che ad evitare gli effetti di questa imputazione invano si ricorrevà dagli accurati Difensori della signora Billi alla teorica del contributo in forza della *Leg.* 96. §. 3. *ff. de solut.* pretendendo che i crediti di detta loro rappresentata, per difetto di utile iscrizione si erano resi di una epoca eguale in forza del disposto dell' Art. 10. del Decreto dell' Amministratòr Generale della Toscana de 14. Aprile 1808. e che questa eguaglianza d' ipoteca era stata stabilita dalla Sentenza graduatoria, la quale per tutti i crediti accordato aveva alla signora Billi un sol grado, col privilegio di separazione, del quale fu obbligata servirsi per vincere altri crediti ipotecari dell' Erede.

9

Considerando che il benefizio della separazione non produsse altro effetto che quello di separare il patrimonio di un debitore da quello dell' Erede, o di altro debitore per favorire i creditori, e legatari posanti sopra ciascun patrimonio con esclusione dei creditori degli altri patrimoni, e di quello dell' Erede, senza per altro innovar cosa alcuna relativamente all' anteriorità del titolo, al privilegio, alla ipoteca, e alla durezza, e gravità della causa, che ciascun credito può avere.

10

Considerando che la Sentenza graduatoria separati i crediti degli autori da quelli del sig. Giuseppe Fei ritrovò fra i primi la sola signora Maria Billi per più titoli, e gli collocò tutti in un sol grado di fronte ai Creditori dell' Erede, ma venuti in conflitto questi stessi crediti per interesse dei terzi doveva dei medesimi crediti riconoscersi l' anteriorità, e poziorità nella stessa guisa che se fossero appartenuti a diverse persone, imperocchè la separazione ottenuta stabilì il diritto anteriore della signora Billi ai creditori dell' Erede; ma non considerò quell' ordine, che i crediti separati meritavano, e che era necessario fra i medesimi stabilire.

11

Considerando che a questo effetto era pur troppo certa la superiorità, e disparità del credito dotale dagli altri dependenti da stradotali, e dal legato vitalizio, inquantochè detto credito dotale era garantito da ipoteca sopra tutti e quattro i patrimoni Fei fino del 1776. ed era privilegiato per la causa in modo di togliere ogni dubbio sulla imputazione dotale in preferenza, e per negare le regole del contributo, ammissibili nel caso di parità di titoli, e d' ipoteca, non che di data, e di causa, mentre nell' uno, o nell' altro caso, o la sig. Billi invocasse il disposto della *Leg.* 96. §. 3. *de solution.*, o il benefizio della separazione, erale sempre pregiudiciale questa differenza, finchè provata non avesse la perfetta uguaglianza dei crediti sopra tutti i rapporti, non poteva sperare di essere ammessa al contributo.

12

13 Considerando che avendo la Sentenza graduatoria canonizzati i crediti con benefizio di separazione, come si domandava, e di cui la sig.

Maria Billi fu necessitata provvedersi per vincere altri creditori, mentre si trattava di diversi patrimoni appartenenti ai differenti debitori, fu necessità di separare il patrimonio di ciascuno per soddisfare i debiti relativi, altrimenti in vece di una separazione di Patrimonii sarebbe avvenuta una confusione, e il patrimonio di un debitore si sarebbe trovato a pagare ingiustamente i debiti dell'altro in pregiudizio dei terzi, come sono i Creditori, e i Compratori dei beni *Sargad. Labirinth. Cred. Cap. 9. par. 1. per tot.*

Considerando che in seguito degli indicati principii avendo voluto procedere alla separazione del patrimonio proprio del defunto sig. Niccola Fei, che fu quello, il quale legò l'annuo vitalizio a favore della signora Billi, dovè la Ruota persuadersi, che non oltrepassava la somma degli Scudi trecento; e che per conseguenza il grado accordato a detta sig. Billi per il legato vitalizio non poteva essere esteso al di la di detta somma, per la regola stata di sopra accennata, quanto per l'altra *inanis est actio, quam inopia debitoris excludit.* 14

Considerando finalmente, che estinto il credito dotale, e spogliata la sig. Billi di una ipoteca contro i beni propri del suo figlio sig. Giuseppe Fei, le veniva a mancare il mezzo d'iniziare il giudizio di salviano sopra il palco dell'I. e R. Teatro dei Rozzi contro il detentore del medesimo sig. Dottor Giuseppe Pippi.

Per questi Motivi

Dice non esser costato nè costare delle giuste cause dell'appello interposto dalla signora Maria Billi Vedova del fu Silvestro Fei sotto dì 14. Febbraio 1834. dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Prima Istanza di Siena del dì 3. Gennaio di detto anno favorevole ai sigg. Dottor Giuseppe Pippi, e Chirurgo Dottor Giuseppe Pippi, e Chirurgo Dottor Girolamo Ageloni, e perciò quella confermò, e conferma in tutte le sue parti colla condanna della appellante nelle spese ancora di questo secondo Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Lorenzo Branchi *Primo Auditore, e Relatore*
Vincenzo Landucci, e Pietro Berrettoni *Auditori.*

DECISIONE VIII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Premilcuoren. Venditionis, et praetensae Nullitatis Sententiae
diei 23. *Agosto* 1834.

In Causa

PRETOLANI E FANTINI

PROC. MESS. GIUS. COSIMO VANNI — *PROC. MESS. BENEDETTO MASCALCHI*

Argomento

Venduto un podere coll' *annessa casa colonica* deve ritenersi per compreso nella vendita l'intiero fabbricato necessario all' abitazione del colono; senza che questo fabbricato possa distinguersi in parte colonica, e parte padronale per la circostanza che precedentemente al Contratto una porzione ne fosse abitata dal proprietario: specialmente se nel tema di questa separazione, e della consecutiva esclusione dalla vendita della pretesa parte padronale si verificherebbero inconvenienti tali, ai quali è inverisimile che i contraenti non avessero provvisto, e non ne avessero nel contratto fatta qualche parola.

Sommario

1. *E' sempre urgente una causa, allorquando il ritardo della di lei spedizione può esser causa del deterioramento maggiore della proprietà disputata, la quale abbisogna di pronti risarcimenti, e che trovasi frattanto presso un detentore mal sicuro, e di cattiva fede.*

2. *Non può attaccarsi di nullità una Sentenza che ha deciso una causa nel tempo delle Ferie, quando l'urgenza della causa stessa sia stata in prevenzione dichiarata con apposito Decreto, non stato appellato nei termini prescritti dalla Legge.*

3. *Può il giudice non ostante l' appello interposto da un suo Decreto interlocutorio passar oltre all' esame, e spedizione della Causa in merito, allorquando il detto appello sia stato interposto contro il disposto della Legge, ed al di là dei termini da essa prescritti.*

4. *Le descrizioni dei fondi fatte dai periti del Catasto si presumo-*

no esatte e sincere; molto più se i proprietarj che poteano reclamare sono rimasti in silenzio.

5. *Non è verosimile la separazione di un fabbricato annesso a un podere che si vuol vendere, in parte padronale, e parte colonica, quando il perito concordemente eletto a far la descrizione e stima del fondo non ha saputo discernere le dette parti, e tutto il fabbricato ha descritto, e stimato come destinato all'abitazione del colono, ed agli usi rurali.*

6. *Le gravose servitù che nel tema della separazione d'un fabbricato in due parti, e dell'esclusione di una di esse dalla vendita, verrebbero a stabilirsi necessariamente a carico dell'una, e dell'altra parte, delle quali servitù non è stata fatta nel Contratto la più piccola parola, sono un forte argomento che non una sola parte, ma il fabbricato intiero è stato in detta vendita compreso.*

7. *Ed è pure un grave argomento di ciò il non essere stata la parte pretesa non venduta, chiamata a confine della parte venduta, come lo sono stati altri fondi limitrofi.*

8. *Casa colonica è quella che serve all'abitazione del colono, ed agli usi economici del podere.*

9. *Ed è colonica, ancor quando chi l'abita sia il proprietario stesso, che lavora in tutto o in parte il podere al quale è annessa.*

10. *Non deve ammèttersi una prova testimoniale che starebbe in contradizione con gli atti, o che sarebbe irrilevante.*

Storia della Causa

Con istrumento rogàto da Messer Virgili il 7. Decembre 1832. Francesco Fantini si obbligò vendere a Niccola Pretolani un podere con casa colonica denominato Rupinati situato nel comune di Premilcuore per il prezzo da fissarsi dal Perito Lorenzo Pini; qual podere è descritto nel Contratto nel modo seguente « ivi » Un Podere denominato Rupinati, « con casa colonica e capanna, forno, aja, orto, e resedi sodivi, e prativi « composto di terre arative, boschive pasturative, vitate querciate, albe« rate, e di ogni altra qualità dell'estenzione a seme di circa staia sedici, « e per quanto sia a corpo, e non a misura situato nel popolo del Cor« niolo nella Comunità di Premilcuore a cui confinano Fabbri, Danielli, « Grisolini, Chiesa del Corniolo, la strada maestra salvo ec.

Col detto istrumento fù convenuto che il Pretolani dovesse pagare siccome pagò di fatto all'istante in conto di prezzo scudi trenta romani al Fantini, e che dopo eseguite le stime dal nominato Perito signor Lorenzo Pini si dovesse fra le parti devenire al solenne Contratto di compra e vendita; con essere stato altresì stipulato che a niuna delle parti stesse

potesse esser permesso di ricusarsi all' adempimento ed esecuzione delle respettive fatte promesse, e delle cose come sopra stabilite.

Il detto Perito sig. Lorenzo Pini fece la stima, e rimesse la sua Relazione negli 8. Aprile 1833. dalla quale resultò che il podere, e la casa colonica di Rupinati costava lire 2500.

Non essendosi però voluto il Fantini bonariamente prestare a stipulare il Contratto cui le parti col precitato istrumento del dì 7. Dicembre 1832. avevan convenuto di procedere, eseguite che fossero state le stime, fu a ciò dal Pretolani intimato con Scrittura del dì 8. Aprile 1833.

Ma vi si oppose il Fantini, e pretese che erroneamente operato avesse il perito Pini considerando come casa colonica del podere di Rupinati una porzione di fabbricato che era esclusivamente destinata all'abitazione padronale, e che perciò era stata ben lungi dall' esser compresa nella vendita fatta al Pretolani.

E per giustificare una tale esclusione dalla vendita di questa pretesa Casa padronale domandò la prova testimoniale.

Il Tribunal di Galeata con Decreto del 30. Settembre 1833. riunì al merito con facoltà di separarlo il detto incidente di prova testimoniale, e contemporaneamente dichiarò urgente la Causa, quale perciò ordinò che fosse discussa e trattata anche nelle allora imminenti Ferie autunnali.

Finalmente il Tribunal medesimo con la Sentenza del 4. Novemb. 1833. complessiva dell' incidente, e del merito, rigettò la prova testimoniale, e condannò il Fantini a fare il Contratto cui veniva intimato dal Pretolani.

Si appellò il Fantini da questa Sentenza pel capo della nullità e della ingiustizia domandandone l' annullazione, e la revoca

Si fece da lui consistere la nullità nell' essere la Sentenza stata proferita nel tempo autunnale, e nell' essere stata proferita dopo che era stato interposto appello sotto dì 2. Novembre 1833. dal decreto del dì 30. Settembre che riunì l' incidente di prova testimoniale al merito della causa e che dichiarò l'urgenza della Causa stessa, e la sua trattativa anche nel Feriato.

Ma in primo luogo replicò il Pretolani che la Causa era pur troppo urgente in quanto che resultava dalla perizia Pini l' imminente rovina di alcuni muri del podere venduto, per cui qualunque ritardo a ripararli sarebbe stato a lui dannosissimo.

Replicò il Pretolani in secondo luogo che le parti concordarono all' Udienza del 28. Settembre 1833. l' urgenza della Causa, e la convenienza di spedirla nel Feriato imminente.

E in terzo luogo soggiunse che l' appello dal Decreto di riunione era stato interposto dal Fantini sotto dì 2. Novembre 1833. e così do-

po spirato il termine di giorni 10. assegnato per appellare dai decreti interlocutorj, giacchè la notificazione del detto Decreto era stata fatta fino del 4. Ottobre 1833. stante la qual serotinità d'appello non si era potuta togliere al Giudice la facoltà di procedere oltre a spedir la causa; ed il suo Decreto del 30. Settembre era divenuto irretrattabile.

Quanto alla ingiustizia si è questa fatta consistere dal Fantini nell'aver la Sentenza ricusato di riconoscere che nel fabbricato del podere Rupinati vi era una porzione esclusa dalla vendita perchè non colonica, ma padronale, e nel non essere stata ammessa la prova testimoniale per vie meglio concluder questo fatto.

Ma a questo rimprovero fatto alla Sentenza oppose il Pretolani dicendo che stava a proprio favore, e contro la exadverso pretesa separazione della Casa di che si tratta in due distinte porzioni una delle quali con l'attributo di padronale:

1. Il Pubblico Istrumento che non fa distinzione.

2. La perizia del Pini la quale descrive come casa colonica anco ciò che si pretende sottrarre dal Fantini.

3. Il Catasto modernissimo che qualifica per Casa colonica anche ciò che si vorrebbe dal Fantini che fosse padronale come resulta dal certificato del Cancelliere della Rocca S. Casciano.

E in ultimo ha detto che erano rimarcabili gli inverosimili rilievi che non ostante la località fosse la piccola Casa divisa fra casa colonica e casa padronale.

In seguito di che fu deciso dalla R. Ruota per i seguenti

Motivi

Quanto alla pretesa nullità della Sentenza appellata.

Attesochè l'avere il passato Giudice proferito la sua Sentenza nel 4. Novembre 1833 e così pendenti le Ferie autunnali, non può essere un motivo per cui la Sentenza stessa debba essere dichiarata nulla: sì perchè non può dirsi che la causa pendente tra il Pretolani, e il Fantini non presentasse tal carattere d'urgenza che ne autorizzasse la trattativa, 1 e la Decisione in tempo feriato; quando veniva dedotto, ed anche giustificato per parte di quest'ultimo lo stato di deperizione in cui trovavansi i muri del Podere Rupinati da esso comprato, e il conseguente danno che il podere stesso rimanesse per lungo tempo in possesso e sotto l'amministrazione dell'antico proprietario che sembrava pentito d'averlo alienato, e che cercava i mezzi per procrastinarne la tradizione; e sì perchè tale urgenza essendo stata dichiarata con apposito ordinatorio Decreto del 30 2 Settembre 1833. che fu notificato al Fantini nel giorno 4. del successivo Ottobre, e che non fu appellato se non se molto al di là dei termi-

ni dalla Legge impreteribilmente prescritti all'appello dai Decreti interlocutorii, la pretesa mancanza di essa non ha potuto ulteriormente allegarsi dall'appellante, e somministrarli base legittima a censurare l'operato del Giudice, che conoscendo della Causa anco durante le Ferie agì in conseguenza di un suo Decreto, ormai reso irretrattabile, e in stato d'esecuzione.

Attesochè l'altro rimprovero di irregolarità fatto al Giudice stesso per aver deciso la Causa nel merito dopo che il Fantini aveva interposto avanti questa R. Ruota l'appello dal prefato Decreto del 30. Settembre 1833, cade anch' esso dirimpetto al fatto della già dedotta serotinità dello stesso appello, e dirimpetto alla Regola che un appello interposto
3 contro il disposto della Legge, o al di là del tempo da essa prescritto essendo inammissibile, ed affatto inefficace non può esser curato dal Giudice, ne può impedire che da lui sia proceduto ad *ulteriora causae* per ciò che fissa coi concordanti lo *Scaccia de appellat. Quaest.* 3. *N.* 13 *vers. declara N.* 60.

Quanto alla pretesa ingiustizia.

Attesochè col pubblico istrumento del 7. Decembre 1832. rogato dal Notaro Dottor Carlo Virgili, Francesco Fantini si obbligasse di vendere a Niccola Pretolani un Podere di sua proprietà col vocabolo *Rupinati* unitamente alla casa colonica al podere medesimo annessa, per il prezzo che sarebbe stato in seguito determinato dal perito concordemente eletto sig. Lorenzo Pini.

Attesochè posteriormente a questa irretrattabilmente conclusa vendita elevasse il venditore Fantini la pretensione che non tutto il fabbricato unito al podere di *Rupinati* fosse compreso nel Contratto perchè non tutto dovesse dirsi casa colonica; e ciò per la circostanza che una parte del medesimo era fin da un epoca assai remota abitata da esso Fantini, e sua famiglia, e dovea per questo dirsi casa padronale, a privarsi della quale egli non avea mai pensato ad accomodare il proprio consenso. Ma questa pretensione figlia forse d'un tardo pentimento condannata prima dal giudicato da cui è appello, che dichiarò venduto dal Fantini al Pretolani l'intiero casamento di che è questione, e non già di esso una sola parte non ha incontrato maggior favore nel secondo esperimento giuridico al quale il Fantini ha voluto ben cimentarsi: essendo la Ruota rimasta convinta, che la divisione immaginata di quello stabile in parte colonica ed in parte padronale nulla più fosse che un meschino ripiego del venditore per tentare di conservare, ad onta della consentita alienazione, una porzione della già sua proprietà mancante affatto però di base e non avente il minimo appoggio nelle resultanze degli atti processali.

Attesochè a formar questo giudizio sia stata la Ruota da non lievi nè pochi argomenti condotta.

4

La descrizione recentissima fatta nei libri catastali della casa in questione *come di casa colonica* senza alcuna mistura d'abitazione padronale era il primo rilievo che ne veniva fatto; rilievo per vero dire assai sostanziale; sì per la presunzione che i pubblici officiali che hanno operata una tal descrizione non l'abbiano fatto che dietro le opportune verificazioni, ed indagini; sì per l'acquiescenza prestataci dal Fantini il quale nella ostensione delle mappe avrebbe potuto, se lo avesse creduto, dalla medesima reclamare come inesatta, e contraria alla verità.

5

Anche il fatto del Perito Pini, che per mandato delle parti stimò, e descrisse il podere di Rupinati, e suoi accessorj, e che in tale operazione, come egli narra, fattosi istruire, e guidare sui luoghi da tale che esserne dovea veramente pratico, non potè discernere nè fe perciò distinzione fra casa colonica, e casa padronale, era un fatto che non lasciava di fare dell'impressione a carico del Fantini.

E tanto più lo facea inquanto che a tal distinzione, e separazione sembrava evidentemente resistere lo stato materiale del fondo non solo stando alla descrizione fattane da detto imparzial perito, ma anche stando alle deduzioni fatte dal Fantini negli atti, comunque questi siasi sforzato di dare un maggior rilievo anche ai più meschini angoli di quel miserabile fabbricato. Poche, e non tutte comode stanze, invero, compongono il fabbricato medesimo: fra queste poche quelle pochissime che formerebbero nel concetto del Fantini la parte colonica alienata sarebbero le peggiori, e le più incomode, e rimarrebber soggette a gravose servitù verso la pretesa parte padronale. Può avere il Fantini, mentre era proprietario di Rupinati, relegato un giornaliero, o un garzone in quell'angusto abituro; ma qualificar questo abituro per una casa colonica sembrava assolutamente impossibile.

Si è detto che nel sistema tardi imaginato dal Fantini la casa colonica sarebbe rimasta gravata da delle servitù verso la pretesa padronale: Ed in fatti a forma della pianta stragiudiciale esibita dal Fantini stesso negli ultimi periodi del Giudizio, e dell'altre deduzioni da esso fatte, il padrone per portarsi al suo capanno dovrebbe passar per una certa scala che è colonica, e quindi per l'Aja del podere. Il padrone medesimo non avrebbe alcuno accesso esterno alla sua stalla, e cantina se non passando per la stalla colonica. Ed il colono finalmente a cui non verrebbe assegnata che un unica camera a tetto, divisa da altra stanza mediante delle semplici assi, dovrebbe aver l'incomodo di passar per una stanza padronale onde recarsi al suo riposo: togliendo così ad altrui qualunque libertà, senza averne punta per se.

6

L'argomento desunto da questi inconvenienti che si verificherebbero in quel sistema sembrava rilevantissimo in esclusione della pretesa separazione.

Ma il silenzio tenuto dal Fantini su quest' articolo nel Contratto di obbligazione di vendita stipulato col Pretolani, silenzio tanto più inconcepibile, quanto maggiore era la necessità di parlare, era quello che più d'ogn'altro convinceva dell' ingiustizia, e temerità della sua pretensione, e compiva di distrugger la macchina da lui costruita, a propria difesa.

In detto Contratto vengon chiamati a confine del podere venduto, oltre la via maestra, anco quattro limitrofi possessori. Laddove una parte del fabbricato annesso al podere stesso fosse stata esclusa dalla vendita, e riservata agli usi del proprietario anche questa parte avrebbe dovuto esser chiamata a confine; sarebbesi dovuto enumerare fra gli altri confinanti del fondo, onde vie meglio circoscriverlo « *il sig. Venditore* « *con casa padronale* » nulla invece di ciò trovavasi scritto in quel Contratto.

Anche stando all' intenzione del Fantini la pretesa parte colonica del casamento non era sì distinta dalla padronale, nè perciò sì discernibile, da non doversene fare nel Contratto una descrizione precisa, o da non doversi almeno enumerar le stanze che doveano comporla. Ma non ostante anco in questo si tien silenzio.

Finalmente le servitù che fra una parte, e l'altra, come si è poc' anzi veduto, andavano a stabilirsi nel sistema di divisione ritenuto dal venditore Fantini, avrebbero necessitato a dir qualche cosa. Con qual diritto invero avrebbe preteso il Fantini di portarsi al suo capanno, transitando per una scala, e per un Aja non più sua! e con qual diritto avrebbe preteso inquietare il Pretolani nella incontrastabilmente sua stalla colonica, per accedere alla così chiamata stalla, e cantina padronale? Certamente con ninno. Era dunque indispensabile il convenire mediante un chiaro, ed esplicito patto della imposizione di queste moleste gravissime servitù. Ma di una tal convenzione non vi è neppur l'ombra.

Questo silenzio adunque, ripetesi sulla pretesa casa padronale tenuto dal Fantini, quando non solo utile ma indispensabile, e necessario era il farne parola, formava la più chiara riprova che questa casa padronale veramente distinta dalla colonica e tale da non poter essere stata inclusa nella vendita della casa Colonica fatta al Pretolani, non era che un sogno.

Attesochè a questi importanti rilievi che favorivano le parti dell' appellato Pretolani ninna altra cosa stata sia contrapposta dal Fantini se si prescinda dalla circostanza che egli, e la sua famiglia abitavan la miglior parte della casa di Rupinati mentre un lavorator delle terre aveva l' uso del rimanente. Ma tale circostanza non era abile a distruggere la forza degli opposti argomenti.

Asserì il passato decidente nei motivi del suo giudicato come cosa notoria, e non bisognevole perciò di special prova, che il Fantini benchè proprietario del podere di Rupinati lavorava ciò non pertanto con le pro-

prie sue braccia una porzione delle terre componenti il podere medesimo Questo fatto cui dal Fantini non si è portata nella presente istanza la minima impugnativa, troncava in radice la disputa: ricorrendo qui l'avvertenza saviamente fatta dal prelodato decidente che casa colonica è quella che è necessaria agli usi economici, e alla cultura del podere, come alla abitazione dell'agricoltore che lo lavora; nè degenera in padronale per la circostanza che un tale agricoltore sia la persona medesima del proprietario; per lo che casa colonica dovea senz'altro dirsi, e non padronale quella parte del fabbricato abitata dal padrone, e lavoratore insieme Francesco Fantini, e sua famiglia, non meno che l' altra intersecata, ed unita che contemporaneamente veniva abitata da un estraneo lavoratore, giornaliero, o garzone che fosse, e si l'una come l'altra aver doveasi per compresa nel Contratto di Vendita.

Ma prescindendo pur anco da questo fatto che era di per se decisivo subito che dalle cose antecedentemente dette si rilevava che la casa in questione altro non era che un aggregato di poche e ristrette stanze non suscettibile d'essere abitata da due famiglie senza rapporti fra loro, e di servir nel tempo stesso agli usi economici del podere cui era addetta, ne veniva per incontrastabil conseguenza che tutta intiera la casa stessa, e non già una sola porzione della medesima dovesse aversi, e considerarsi come colonica, e che se dal proprietario ne era stata abitata una parte, e sia pur la più vasta la più comoda e la migliore, trovando un disgraziato lavoratore contento di dimorare, e ristringersi nel rimanente, poteva dirsi che questo proprietario avesse abitato nella casa colonica, ma non poteva però sostenersi che avesse fatta degenerar la medesima in casa padronale variandone essenzialmente destinazione.

Attesochè in tali resultanze di atti, e di fronte ai fin qui esposti rilievi, sarebbe stato o contradittorio agli atti medesimi, o irrilevante affatto per il Fantini il provare con testimoni che egli ha sempre abitato nella così detta casa padronale di Rupinati mentre il lavoratore abitava la casa colonica, e che la casa padronale è stata da lui fabbricata, e quant' altro si contiene nei suoi capitoli quindi giustamente questa prova testimoniale fu dal passato giudice dichiarata inammissibile, e rigettata.

Per questi Motivi

Dichiara essere stato male appellato per parte del sig. Francesco Fantini sì per il capo della nullità che per quello dell' ingiustizia con atto del 22. Novembre 1833. ed atti successivi dalla Sentenza del Tribunale di Galeata del dì 4. Novemb. 1833. favorevole al sig. Niccola Pretolani e ad esso Fantini respettivamente contraria, e bene, e validamente essere stato con la Sentenza medesima pronun-

siáta. Quella perciò conferma in ogni sua parte, e ad ogni effetto di ragione, ed atteso il vincolo del sangue compensa tra le parti le spese anche del presente Giudizio d' appello.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Battista Lorenzini *Auditore*

Cav. Cosimo Buonarroti, e Niccolò Lami *Rel. Audd.*

DECISIONE IX.

R. RUOTA DI AREZZO

Aretina praetensae Venditionis coactae, diei 15. *Maii* 1834.

IN CAUSA

VENTANI E BUSATTI

PROC. MESS. CARLO SANDRELLI *PROC. MESS. NICCOLA BUSATTI*

ARGOMENTO

Il possessor Salvianista di un fondo, il cui fruttato biennale è bastante per soddisfarlo dell' intiero suo credito, non può utilmente domandarne la vendita sul fondamento che una gran parte delle raccolte siasi dal Colono del fondo stesso arbitrariamente e indoverosamente consegnata al debitore, ove non costi aver egli usata ogni diligenza per conseguirle o recuperarle nella loro totalità.

SOMMARIO

1. *Il Possessor Salvianista allora soltanto può promuovere l' istanza di vendita, del fondo, quando le rendite del medesimo non siano bastanti in due anni a soddisfarlo dell' intiero suo Credito in sorte, frutti e spese.*

2. *Se il possessor Salvianista vuol promuover la vendita del fondo sul fondamento di essere stato impedito dal fatto del debitore di perciperne le raccolte, deve concludentemente provare un tale impedimento.*

3. *Non è bastante prova una semplice intimazione giudiciale da lui trasmessa al debitore ed al Colono, e rimasta senza replica, e senza resultato.*

4. *Il Salvianista negligente ad impossessarsi delle raccolte ai debiti tempi, o ad istituire i passi necessari per recuperarle dalle mani di chi le abbia indebitamente percette deve imputare a se stesso la perdita delle medesime, nè può trarre da ciò partito per promuovere contro il suo debitore la vendita coatta del fondo.*

5. *L'impedimento incontrato dal Salvianista a percipere tutte ò parte delle raccolte del primo anno non gli da diritto di promuover la vendita, quando quelle del secondo siano bastanti a soddisfarlo.*

6. *Le nuove scadenze verificatesi pendente il possesso in Salviano, non debbono porsi in calcolo per la misura della sufficienza o insufficienza del fruttato biennale a saldare l'intiero credito, ove per le medesime non sia corso l'opportuno precetto a pagamento e il susseguente decreto di conferma nel possesso.*

7. *La domanda d'intervento al Salviano istituita da un terzo, non giova al possessor Salvianista per poter promuovere il giudizio di vendita per insufficienza delle rendite biennali a saldare l'uno e l'altro credito, fino a che non sia sanzionata con decreto del Giudice, e fino a che l'interveniente non sia nelle debite forme, stato associato al possesso.*

8. *Se quest'associazione però abbia avuto luogo in pendenza della lite sulla domanda di vendita, e negli ultimi periodi del giudizio di seconda Istanza, non può indur novazione allo stato della causa, nè render migliori o deteriori le condizioni dei litiganti.*

9. *Allorchè il possessor Salvianista ha promossa la domanda di vendita, ed insieme la domanda di stima il Giudice prima di ordinar la stima debbe conoscere se possa o no esser luogo alla vendita.*

10 *E quando il Giudice abbia ordinata la stima dopo aver conosciuto e ritenuto nei suoi motivi che dee esser luogo alla vendita, il di lui decreto di ordine di stima, per quanto possa dirsi interlocutorio, ha però forza di definitivo, mentre il successivo decreto di ordine di vendita diviene in tal caso necessario, e di pura forma.*

11. *Le spese contumaciali di prima Istanza sono sempre a carico del contumace ancorchè vittorioso in Appello.*

Storia della Causa

Il sig. Dottor Felice Busatti, andando creditore di un annata di

frutti dovutigli dal sig. Alessandro Ventani sopra un Capitale che questi riteneva in mano in ordine a pubblico Contratto del 19. Dicembre 1831. rogato Ser Ranieri Lanfranchi Chiccoli, dopo aver trasmesso al debitore l'opportuno precetto a pagamento, entrò al possesso di un di lui podere denominato Poggio del Drago, su cui competevagli speciale ipoteca.

Percepì nel 1833. primo anno del suo possesso una parte delle raccolte del fondo ma non potè perciperle nella loro totalità perchè gran parte di esse furono al dir suo consegnate arbitrariamente dal Colono al debitore sig. Ventani.

Al termine di detto primo anno e segnatamente nel 14. Dicembre egli intimò giudicialmente e il Ventani, ed il Colono a consegnargli entro tre giorni la parte dominicale dei Serotini, del Vino, e dell'Olio, ma tale intimazione non ebbe nè replica, nè resultato.

Fu perciò che mediante Scrittura da esso esibita presso il Tribunale di Prima Istanza di Arezzo nel 10. Gennaio 1834. allegando l'ostacolo incontrato alla libera percezione delle rendite del fondo, allegando inoltre l'intervento al Salviano sul fondo stesso domandato dal sig. Lorenzo Romanelli altro Creditore del Ventani, ed allegando in fine la verificatasi scadenza di una nuova annata del suo Credito di frutti, fece istanza onde fosse decretata la vendita del fondo ridetto, ed onde ne fosse a tal uopo ordinata la stima.

Questa Istanza fu pienamente accolta con Sentenza del Tribunale di Arezzo del 3. Febbraio 1834. ma tale Sentenza sull'appello interposto dal signor Ventani fu poi dalla Ruota pienamente revocata per gli appresso.

Motivi

Attesochè per espresso disposto degli Articoli 871. e 872. del vegliante Regolamento di Procedura civile allora soltanto il possessor Salvianista *può promuovere l'Istanza della vendita del fondo o fondi ipotecatigli*, ed invocarne a tal uopo la stima preventiva, *quando il di lui credito sia tale, che colle rendite di due anni egli non possa rimborsarsi del capitale, interessi, e spese.*

Attesochè il Credito, per cui il sig. Dott. Felice Busatti fino dall'anno 1833. aveva agito esecutivamente contro il sig. Alessandro Ventani ed era entrato al possesso di un di lui Podere denominato il *Poggio del Drago*, consisteva in un'annata d'interesse alla ragione del 4. per cento sul capitale di Sc. 693. 5. 13. 4. scaduta il dì primo Gennaio 1833. e così nella somma di L. 194. 5. 4. alla qual somma aggiungendo tutto al più L. 80. per le spese del precetto a pagamento, dell'Atto notariale d'immissione in possesso, e della notificazione del medesimo, avevasi un cumulo certamente non maggiore di L. 274. 5. 8. E di fronte a questo

credito del sig. Busatti stavan le rendite del fondo da lui posseduto, le quali se calcolavansi alla discreta ragione del 4. per cento sul prezzo di Scudi 1893. 5. 13. 4. per cui il detto fondo fu ceduto parte in vendita e parte in permuta dietro opportuna stima dal sig. Busatti al sig. Ventani nel 19. Dicembre 1831. ascendevano alla somma di annue L. 531. 13. 4. ed in due anni alla somma di L. 1063. 6. 8. e se anco voleva starsi al calcolo fattone dallo stesso sig. Busatti nella dimostrazione da lui prodotta mediante Scrittura del 14. Maggio corrente, calcolo evidentemente inferiore al giusto perchè mancante di varj e considerevoli articoli di entrata fra i quali del prodotto di staia 117. terreno boschivo, ec. ammontavano ciò non ostante al netto delle gravezze all'annua somma di L. 379. 7., ed in due anni alla somma di L. 758. 14. Cosicchè non solo non costava dagli Atti che la rendita biennale del fondo fosse insufficiente alla soddisfazione del credito in capitale, interesse, e spese, ma costava all'opposto che la medesima eccedeva di gran lunga il triplo del credito stesso.

Attesochè ad attribuire al sig. Dott. Busatti il diritto di promuovere l'istanza di vendita, e stima del Podere summentovato non era valutabile la circostanza da esso allegata, che nel decorso anno 1833. prima annata del di lui possesso, egli fosse rimasto *impedito dal fatto del debitore signor Ventani di percipere le raccolte dei Serotini, del Vino, e dell'Olio*, e che soltanto avesse potuto conseguire una piccola parte della raccolta del grano, dei fagioli, e della seta del valore in tutto di L. 94. 16. 8. Imperocchè questa circostanza, su cui principalmente fondavasi la Sentenza appellata, era destituta di ogni primordio di prova; e provata ancora non avrebbe potuto formare nella speciale contingenza del caso un valido e legale appoggio alle domande dell'Attore.

Asseriva il sig. Busatti che Giovanni Goretti Colono del Podere di Poggio del Drago non ostante la ingiunzione fattagli nell'Atto del possesso di non riconoscere che lui per Padrone, erasi fatto lecito di consegnare al Ventani la maggior parte delle raccolte del 1833. E recava in atti una intimazione trasmessa per l'organo del Tribunale di Prima Istanza di Arezzo nel 14. Dicembre di detto anno al Goretti, ed al Ventani medesimo, con cui li richiamava a consegnargli entro tre giorni la parte dominicale dei Serotini del vino, e dell'olio, sotto la comminazione di procedere contro di essi con tutti i mezzi di ragione non esclusa la vendita del detto Podere, alla quale intimazione nè il Goretti, nè il Ventani avevano replicato. Ciò peraltro non sembrò alla Ruota bastante, come lo era sembrato al passato Giudice, per dover ritenere come certo e dimostrato, che il *Possessor Salvianista fosse stato impedito dal fatto del debitore di poter percipere le dette raccolte e di poter esser pagato del di lui credito nel corso di un biennio.* L'asserzione gratuita dell'Attore

2 sig. Busatti, non formava al certo verun elemento di prova di questo fatto fondamentale della di lui intenzione, ed il disprezzo per parte degli intimati Goretti e Ventani della intimazione stata loro trasmessa nel 14.
3 Dicembre 1833. era ben lontano dal potersi apprendere per una tacita e muta confessione del fatto doloso, e collusivo che loro veniva imputato. Traspariva piuttosto dalla stessa narrazione del sig. Busatti una inescusabile oscitanza ed indolenza per di lui parte nella percezione dei frutti del fondo da lui posseduto, mentre ben ravvisavasi, che lungi dall'esser egli stato sollecito di separare e dividere all' epoche delle respettive raccolte la parte Colonica dalla dominicale, e d' impossessarsi di questa in natura, erasi invece contentato di ricevere dalle mani del Colono quel poco grano che gli era paciuto di recargli, ed il valore in numerario dei fagioli e della seta, ed all'epoche delle due importanti raccolte del vino e dell'olio avea lasciato che si percipessero per l'intiero dal Colono medesimo, e solo a raccolte compinte e forze anco consunte, e non prima del dì 14. Dicembre erasi mosso ad intimarlo a fargliene la consegna. Or quando pure fosse rimasto provato, che desso avesse realmente sofferta la perdita irreparabile delle raccolte in questione, e che fosse costituito nell' assoluta impossibilità di recuperarle dalle mani dell'infedele Colono, egli avrebbe dovuto imputar questa perdita alla improvida e men vigilante sua condotta, non mai ritorcerne le conseguenze a pregiudizio del suo debitore con assoggettarlo in pena di una colpa non sua e di una complicità o collusione nudamente supposta ma non provata allo spoglio irretrattabile del fondo ipotecato. Questa pena non comminata dalle Leggi non avrebbe forse potuto esser supplita dal Giudice ancorchè fosse costato che il sig. Ventani avesse realmente conseguite dalle mani del Colono Goretti le rendite in questione, ove altresì non fosse rimasto giustificato che il Creditore sig. Busatti avesse inutilmente sperimentata ogni azione per recuperarle; Ma quando poi mancava ogni prova e della supposta infedeltà del Goretti e della pretesa complicità del Ventani, quando mancava ogni prova che per parte del signor Busatti si fosse agito debitamente, ma senza profitto, per recuperare o dall'uno o dall'altro le raccolte perdute o il loro valore; e quando appariva
4 invece aver egli trascurate le ordinarie diligenze del buon Padre di Famiglia per conseguirle in natura ai debiti tempi, ed essersi limitato ad una serotina, e sterile interpellazione; la pena della vendita coatta che voleva infliggersi al sig. Ventani scorgevasi a colpo d'occhio destituta di ogni appoggio legale. E tale infatti la dichiarò in termini, analoghi anzi nei più forti termini in cui costava realmente che una parte delle rendite del fondo eransi pendente il Salviano conseguite dal debitore; tale la dichiarò il Supremo Consiglio di giustizia nel 26. Febbraio 1823. in Causa Paperini e Arrighi, ove fissò altresì in massima, chè quando le ren-

dite biennali sono bastanti a far fronte al Credito, qualunque abbia potuto esserne l'esito è sempre impedito al Creditor Salvianista di promuovere l'istanza di Vendita « ivi » Attesochè l'Art. 871 dell'at« tual Regolamento di Procedura per escludere nel Creditore Salvia« nista la facoltà di promuovere la Istanza della vendita del fondo a « lui obbligato ha solamente in veduta se con le vendite di questo « nel corso del biennio possa rimborsarsi del Capitale, interessi, e « spese, *nulla curato il fatto materiale della erogazione di dette* « *rendite* » *Ved. Tes. del For. Tosc. T.* 8. *Dec.* 39. *pag.* 229.

Attesochè a rendere nel caso concreto ancor più inopportuna ed intempestiva la promossa istanza, concorreva il riflesso che quand' anco il sig. Busatti fosse rimasto effettivamente impossibilitato dal fatto e dalla colpa del suo debitore a ritrarre dal fondo posseduto nella *prima annata* del suo possesso una maggiore rendita delle L. 94. 16. 8. restava però a di lui benefizio la intiera *seconda annata*, più che bastante di per se sola, e tanto più unita alle Lire 94. 16. 8. da lui percette, a soddisfarlo della totalità del suo Credito in sorte e spese.

Attesochè la nuova scadenza di frutti in somma di L. 194. 5. 4. verificatasi a di lui favore ed a carico del sig. Ventani nel dì primo Gennajo del corrente anno 1834. o non doveva porsi in calcolo per aumentare il di lui credito all'effetto di che trattavasi, o in ogni modo non rendeva nè più giusta nè meglio fondata la di lui domanda. Non doveva porsi in calcolo, mentre per questo nuovo suo credito egli non aveva trasmessa al debitore la intimazione del mese, non erasi fatto confermare nel possesso del fondo insomma non aveva proceduto a veruno atto iniziativo della immobiliare esecuzione, e soltanto nella sua domanda di vendita avea dichiarato di voler per questo credito esser considerato come un' interveniente al Giudizio, dichiarazione che tutt' al più lo avrebbe potuto abilitare ad unirsi alla Procedura della vendita ove questa fosse stata aliunde legittimamente promossa, ma non mai attribuirgli il diritto a promuoverla quando il credito per cui egli avea conseguita la immissione in possesso poteva rimaner saldato ed estinto colle rendite biennali.

Non rendeva poi la seconda scadenza, ancorchè posta in calculo e cumulata colla prima, nè più giusta nè meglio fondata la di lui domanda, poichè ritenuto che il di lui Credito originario non oltrepassasse colle spese la somma di L. 174. 5. 8. se a questo aggiungevasi il credito sopravvenuto in L. 194. 5. 4. si aveva un resultato di sole L. 468. 11. E la rendita biennale del fondo, anco ai termini della dimostrazione da esso prodotta, non era inferiore a Lire 758. 14. ed ancorchè quella del prim' anno, stante il supposto arbitrio del debitore, avesse voluto cal-

colarsi in sole Lire 94. 16. 8. pur non ostante unita questa somma alla intiera rendita del second'anno avevasi sempre un resultato eccedente l'ammontare dei due Crediti cumulati.

Attesochè non giovava all'assunto del sig. Dott. Busatti la domanda di ammissione d'intervento al Giudizio di Salviano avanzata dal sig. Lorenzo Romanelli nel 20. Dicembre 1833. per un di lui credito di fiorini 288. ed accolta dal passato Giudice colla Sentenza appellata; Imperocchè una tal domanda oltre al non aver anco ricevuta veruna giudiciale sanzione allorchè il prefato sig. Busatti promosse presso il Tribunale a quo la sua domanda di Vendita; non era poi neppur atta di per se stessa a render partecipe il sig. Romanelli dei prodotti del fondo ipotecato fino a che non fosse susseguita dalla effettiva, e reale associazione di questo ultimo al possesso e godimento del fondo medesimo. E tale associazione non essendosi verificata se non se nel 12. Maggio corrente, e così nella pendenza del Giudizio, nel secondo stadio del medesimo, *et quidem in limine ferendae Sententiae*, non poteva indur novazione allo stato della Causa, nè render migliori o deteriori le condizioni respettive dei Litiganti.

Attesochè male a proposito s'invocava dalla parte appellata l'Art. 698. del vegliante regolamento di Procedura, per cui le Sentenze interlocutorie allora soltanto sono appellabili quando inferiscono un gravame tale che non possa venir riparato colla Sentenza definitiva, quasi che il gravame che potesse avere inferito al sig. Ventani l'appellato Decreto di ordine di stima potesse trovar riparo nella successiva Sentenza di omologazione di perizia e di ordine di vendita, di che parla l'Art. 875. del detto Regolamento.

L'Istanza promossa dal sig. Dott. Busatti colla Scrittura del 10. Gennaio 1834. fu una propria e vera domanda di *Vendita* « ivi » Domanda che piaccia al Tribunale di ordinare con Decreto da proferirsi « a suo luogo e tempo la Vendita per mezzo di pubblico incanto del Podere del Poggio del Drago » E poichè non poteva devenirsi alla detta Vendita se non se per mezzo di stima, così la istanza stessa, coerentemente al prescritto dell'Art. 872. del citato Regolamento, fu accompagnata dalla domanda *di stima* « ivi » E ciò per via di stima del medesimo, « al quale oggetto fa istanza che sia frattanto proceduto alla elezione dei « Periti.

Era ufficio del Giudice a quo pria di ammettere la perizia di esaminare e conoscere o in contradittorio Giudizio delle Parti, o nel difetto di comparsa del Reo Convenuto, in di lui contumacia, se fosse o no luogo ad ordinare la vendita; e soltanto nel caso affermativo dovea procedere all'ordine di stima ed alla nomina dei periti. *Art.* 873. 874. E ta-

le infatti fu il sistema da esso praticato. Egli col Decreto in esame commise la stima, ma intanto la commise in quanto che erasi a senso suo fatto luogo ad ordinare la Vendita; cosicchè commettendo la stima, egli accolse implicitamente la domanda di Vendita. Ne persuadevano i motivi del decreto stesso tutti intesi a dimostrare il *diritto* nel sig. Dott. Busatti d'invocare la detta Vendita, e meglio ancora ne persuadeva la parte dispositiva, mentre conteneva la condanna del sig. Ventani non solo nelle spese dei pochi atti relativi al Decreto medesimo, ma di più in tutte quelle dei precedenti Atti esecutivi, che facevansi ascendere alla vistosa somma di fior. 238. e cent. 80. e che dichiaravansi prelevabili con privilegio dal prezzo del Podere. Restava è vero a pronunziarsi a tenore dell'Art. 875. del più volte citato Regolamento di Procedura l'*ordine della vendita*, ma una volta che il diritto nel Creditore a procedere a questa vendita era stato dal Tribunale riconosciuto e proclamato, una volta, che era stata commessa a tal uopo la Giudiciale Perizia, l'ordine successivo di Vendita era divenuto necessario e di pura forma, e soltanto poteva essere subordinato alla regolarità della Perizia commessa. Quindi, comunque potesse esser vero che il Decreto da cui era appello rivestisse il carattere d'interlocutorio, non era men vero peraltro che il medesimo spiegava la forza di giudicato definitivo, e che il gravame da esso inferito non poteva trovare riparo in altra successiva pronunzia, mentre non era più dato al Tribunale di rigettare quella Istanza proclamata per giusta ed ammissibile, nè eragli dato di dichiarar frustranea ed inopportuna quella Perizia e stima, che desso medesimo, previa la debita cognizione di Causa, aveva formalmente commessa, ed ordinata. 10

Attesochè per la pratica costante del foro avvalorata dai principii di ragione comune egualmente che dalle disposizioni del Regolamento di Procedura, l'appellante sig. Ventani, sebbene vittorioso nel Giudizio di appello, non poteva esimersi dal sopportare le spese di quegli atti della prima Istanza, che ebbero luogo in di lui contumacia.

Per questi Motivi

***Pronunziando sull'appello interposto dal sig. Alessandro Ventani contro il signor Dott. Felice Busatti dalla Sentenza contumaciale proferita dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo nel dì 3. Febbrajo* 1834.**

Dice essere stato bene appellato e male giudicato dalla Sentenza medesima; quella perciò revocando nelle parti appellate, in riparazione dichiara non esser costato nè costare del diritto nel sig. Dott. Busatti di promuovere l'Istanza di Vendita e di stima preventiva del Podere di Poggio del Drago, di cui egli è possessore Salvianista in or-

dine all'Atto Notoriale del 28. Maggio 1833. rogato Ser Donato Cardini. E rigettando perciò la detta Istanza, condanna l'appellato sig. Dott. Busatti nelle spese di questo secondo Giudizio.

Così deciso dall'Illmo. Signore

Carlo Carducci *Additore.*

DECISIONE X.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Crediti. diei 7. Maii 1834.

IN CAUSA

GENTILE E BOUTOURLIN

PROC. MESS. GIUSEPPE COSIMO VANNI *PROC. MESS. BENEDETTO MASCALCHI*

Argomento

L'istanza fatta dalla parte che impugna aver essa apposti di propria mano dei segni, o Croci sopra dei Registri o Ruoli, che sia assegnato all'altra parte un termine per la verificazione giudiciale dei detti segni, ha il carattere di pregiudiciale da non potersi riunire al merito della Causa.

Sommario

1. *L'istanza diretta all'assegnazione del termine per la verificazione del Documento impugnato è della classe dolle pregiudiciali perchè impeditiva del progresso della Lite.*

2. 3. *Le istanze pregiudiciali non possono riunirsi al merito, ma debbono risolversi separatamente.*

4. *Secondo la Pratica Giurisprudenza dei passati tempi anco le Croci fatte in luogo di firma da chi non sa scrivere sono soggette al giudizio di verificazione.*

Storia della Causa

Nella Causa di preteso Salario istaurata dalla Irene Gentile contro i signori Conti Pietro e Michele Boutorlin emanò dal Magistrato Supremo Sentenza favorevole ai sigg. Boutonrlin nel 7. Decembre 1830. che fu confermata della Sentenza della Regia Ruota del dì 7. Luglio 1831.

Questa Sentenza fu però dichiarata nulla da altra Sentenza proferita dal Supremo Consiglio nel 25. Gennaio 1832., e la detta Causa perciò seguitò ad esser pendente avanti la detta Ruota.

Nel corso di varj incidenti fu riunita la decisione dai medesimi al merito coi Decreti del 26. Meggio, e 14. Giugno 1831. 11. Maggio 1833. e 21. Gennaio 1834.

Da tali Decreti interpose appello la Gentile negli Hetovood, e specialmente in quella parte nella quale veniva ad essere riunita al merito la domanda di assegnazione di termine ai signori Boutonrlin, alla verificazione pretesa doversi fare dai medesimi delle Croci asserte apposte nei Ruoli della Casa Boutourlin dalla Gentile, e le quali gli avversari stessi pretendevano doversi avere, e tenere in luogo della di lei firma, o altrimenti, o non piacendo loro di procedere a tale verificazione, ad aver essi dichiarato di non intendere di far profitto di dette Croci, e doversi la Causa decidere senza tenerne conto in modo alcuno, e come se nei detti Ruoli non esistessero. Ed appellando da detti Decreti nella referita parte sostenne la Gentile doversi i Decreti stessi in quella parte revocare con dichiarare doversi di detta assegnazione di termine, e di quant'altro relativo alla pretesa verificazione giudicar separatamente, e perciò, ed a quest'effetto rinviando le parti avanti la Ruota Civile.

Si opposero gli appellati a tale appello, e sostennero doversi rigettare siccome mal fondato, e lasciando fermi e sussistenti anche nella parte specialmente appellata i detti Decreti di Riunione.

Portata la Causa alla discussione fu decisa dal Supremo Consiglio per gl'appresso.

Motivi

Attesochè si abbia dagli Atti che trasmesso dalla Irene Gentile stata un tempo al servizio del Conte Boutourlin a questi il precetto di pagamento di alcuni mesi di salario per essa asserto non pagatole, fu per di lui parte fin da principio esposto esser lei stata saldata, e constarne dai Registri, e Ruoli mensuali del signor Giacomo Genovini suo Maestro di Casa.

Che dagli Atti pur si abbia, che questi Registri, e Ruoli furon prodotti in Causa, e preteso che per questo formassero la dimostrazione, e

prova del saldo obiettatole perchè di contro al nome di essa Irene Gentile che nei medesimi figurava si osservasse una Croce, e questa fosse stata nell'Atto del pagamento, e per attestarlo eseguita dalla stessa di lei mano, e che quindi star dovesse, ed aver si dovesse in vece, e luogo della firma di lei a quel tempo illitterata affatto.

Che finalmente si abbia dagli Atti che la Irene Gentile impugnò formalmente di avere segno alcuno coo la propria mano vergato in quei Registri, e Ruoli, che richiamò espressamente gli Avversarii a verificar giudicialmente il contrario, e fece la conseguenziale Istanza di assegnazione ad essi di un termine ad eseguire tale verificazione, o altrimenti a dichiarare che intendevano di non insistere nella pretesa prova resultante da detti Registri, e Ruoli, e perchè in difetto di ciò fosse dal Giudice dichiarato non doversene far conto in Causa.

Attesochè sia innegabile che questa Istanza avesse il carattere di pregiudiciale, e impeditiva il progresso della Lite. Ed in fatti le prime per ambe le parti addotte a sostegno del proprio assunto dovendo esser valutate nella definizione della Lite è chiaro che non si possa giustamente, e con ragionevolezza procedere a definirla finchè non sia completa ciascuna, e resa nei debiti modi certa, o non lo potendo se non sia dal Processo, e dalla Causa eliminata.

1 Che per conseguenza non avrebbe dovuto il Giudice quella Istanza pregiudiciale riunire, come fece alla definizione del merito ma separatamente giudicarne, onde o verificata la Croce e stabilito che fosse della Irene Gentile cui veniva attribuita, potesse come una prova completa, ed accertata giustamente esser valutata nella definizione del merito, o non essendo verificata, o verificabile fosse esclusa dal Processo, non ottenesse valutazione alcuna nel giudizio, siccome dritto in tal caso ne avrebbe avuto la istante Gentile cui veniva attribuita.

2 Che a doversi così regolare in questo caso porta anche il disposto dell'Art. 403. del Regolamento di Procedura, il quale se in lettera riguarda la verificazione del carattere persuade la identità della ragione, ed il più semplice buon senso, essere nella sua applicazione da estendersi alla Croce, o altro segno che si pretenda equippollente alla firma in carattere e alla quale si pretenda doversi dare un efficacia eguale alla firma in carattere.

3 Che per le antiche regole ben anche tali segni debbono prima di procedere oltre in Causa esser verificati, o non lo essendo, o esserlo non potendo debbono esser posti fuori di Causa come non valotabili gli Atti, o Documenti cui si veggono apposte secondo che si trova attestato infra gli altri *dal Fabr. in Cod de fid. Instrum Defin* 23. *Lib.* 4. *tit.* 16. *pag.* 352. *e Fontanell de pact. d.* 3. *p.* 7. *N.* 1. *Ub. Ecclesia observ.* 48. *N.* 3. e in ordine al *Testo in Auth. ad haec. De Fide Instrumento-*

rum Tas de act. §. prejudiciales N. 18. Bald. ad L. 20. Cod. de Fid Instrum N. 13. Parexu de instrum. edit. tit. 7. resolut. 11. N. 2. Posonden Colluct 9. *N.* 24. *Constant. ad Stat Urb. Adnot.* 13. *Art.* 1. *N.* 78. *Fenzon ad Stat. Cap.* 84. *N.* 3. *Rebuff. de Chir et recognit in praxi Scan de jud. Lib.* 2. *Cap.* 11. *N.* 897. *De Luca de jud Disc.* 29. *N.* 19.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'Appello interposto per parte della Maria Irene Gentile Moglie di Antonio Hetwood dai Decreti di riunione d'Incidente al Merito proferiti dalla Regia Ruota Civile di Firenze in dì 26. *Maggio e* 14. *Giugno* 1831. 11. *Maggio* 1833. *e* 21. *Gennaio* 1834. *Dice essere stato bene appellato da detti Decreti in quella parte che riguardano la riunione al Merito dell' Incidente d'assegnazione di termine ai signori Boutourlin, e Genovini per la verificazione delle Croci apposte nei Ruoli dei domestici della casa Boutourlin, ed attribuite alla detta Gentile negli Hetwood, e male essere stato in detta parte appellata giudicato, poichè dice essersi dovuta, e doversi di detta assegnazione di Termine, e di quant'altro relativo a detta verificazione di Croci, giudicarono separatamente dal merito, ed in conseguenza di doversi rinviare, siccome rinvia le parti avanti la detta Ruota Civile di Firenze su detta assegnazione di Termine e quant'altro relativo alle verificazioni di dette Croci onde sianò fatte le dichiarazioni che di ragione separatamente dal Merito. Ed i signori Boutourlin e Genovini condanna nelle spese della passata Istanza.*

Così deciso dagli Illmi Signori

Luigi Matani *Presidente.*
Cav. Donato Chiaromanni Francesco Bernardi *Rel. Consiglieri.*

DECISIONE XI.

SUPREMO CONSIGLIO

Montis Lup. Cess. Bonor. diei 19. Augusti 1834.

In Causa

DEL VIVO ... SERAFINI ... BAGNI E PIERI

PROC. MESS. GIUS. COSIMO VANNI — *PROC. MESS. BIAGIO PAOLETTI*
PROC. MESS. ANDREA CORDELLI

Argomento

La Legge del 19. Dicembre 1827. che si oppone che dai terzi sieno gravati cavalli, legni, foraggi, ed altri attrezzi postali, non impedisce che detti oggetti sieno compresi nella cessione dei Beni che fa un maestro di Posta.

Sommario

1. Il Regolamento sulle Poste del 19. Dicembre 1827. che non permette ai terzi creditori del maestro di Posta di poterlo gravare sui cavalli, legni ec. prende di mira il pubblico servizio, e non il privato interesse dei Postieri.

2. Nella cessione dei beni tutti gli assegnamenti del cedente debbono comprendersi; nè per essere il cedente un maestro di Posta possono dirsi non compresi nella fatta cessione gli oggetti postali.

Storia della Causa

Con Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 24. Aprile 1834. in correzione di quella emanata dal Tribunale di Monte Lupo il 22. Marzo 1833. con la quale il sig. Zanobi Pieri maestro di Posta alla Ambrogiana era stato ammesso al benefizio della cessione dei Beni dichiarò che gli oggetti postali appartenenti a Zanobi Pieri dovevano cedere a favore dei suoi Creditori, e così restare compresi nella cessione dei Beni predetti.

Si appellò da questa Sentenza il sig. Zanobi Pieri avanti il Supremo

Consiglio sostenendo che ai termini della patria Legge del 19 Decembre 1827. essendo proibito a chiunque di gravare i cavalli, legni, e foraggi dei postieri, doveva revocarsi la Sentenza della R. Ruota, ed escludersi gli oggetti stessi postali.

Per parte dei creditori del sig. Pieri, cioè dei signori Bagni, Serafini, e Del Vivo si faceva rilevare che lo spirito della Legge proibitiva del gravamento sulli oggetti postali aveva rapporto all'interruzione del pubblico servizio, quale sarebbe avvenuta nel caso del gravamento, e che non si verifica nella diversa circostanza della cessione dei beni, poichè è dell'interesse dell'amministratore dai creditori designato che il servizio pubblico non vada a risentire il benchè minimo pregiudizio, e quando devenir si dovesse alla vendita delli oggetti stessi, l'Imperiale, e Reale direzione delle poste può premunirsi di un nuovo maestro di Posta.

Portata la causa all'Udienza fu decisa nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè erano insussistenti i due fondamenti sopra dei quali l'appellante Zanobi Pieri appoggiava l'appello da esso interposto dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze contro del medesimo proferita nel 24. Agosto 1834.

Infatti non sussisteva il *primo* di tali fondamenti, non sussisteva cioè, che la prefata R. Ruota non avesse potuto legittimamente decidere l'articolo della comprensione delli oggetti postali nella cessione dei beni, alla quale lo stesso Pieri era stato ammesso con la Sentenza proferita dal Tribunale di Monte Lupo nel dì 23. Marzo 1833. ma la stessa Ruota avesse dovuto invece rinviare le parti avanti il primo Giudice inquanto che lungi dall'avere il medesimo deciso il surriferito Articolo ne aveva espressamente riservata la decisione ad altro congruo giudizio.

Attesochè l'insussistenza di questo primo fondamento del quale si trattava compariva manifesta allorchè si rifletteva che lo stesso Zanobi Pieri nel Giudizio di opposizione alla Sentenza contumaciale della Regia Ruota aveva insistito perchè la medesima R. Ruota si riponesse da quella Sentenza, e dichiarasse l'esclusione delli oggetti postali dalla cessione dei Beni sul fondamento della pretesa applicabilità al concreto del caso del privilegio concesso ai maestri di Posta dalla notificazione del dì 19. Dicembre 1827. e soltanto in limine ferendae sententiae aveva domandato il rinvio delle parti avanti il *primo* Giudice. Imperocchè questo contegno del Pieri dimostrava che egli stesso avendo eccitata la giurisdizione della Regia Ruota a pronunziare sull'articolo controverso, non meritava di essere ascoltato allorchè pretendeva negare una tal giurisdizione alla Ruota medesima.

Attesochè ogni difficoltà su tal particolare rimaneva dileguata se consideravasi inoltre, che nel giudizio di ammissione al benefizio della cessioa dei beni provocata dal Pieri, i di lui creditori, e più specialmente il sig. Del Vivo si erano formalmente opposti a tale ammissione sul fondamento che il medesimo Pieri non dava conto, e non faceva il rilascio anche di tutti li oggetti postali a loro favore, di fronte alla quale opposizione l'articolo della comprensione, o della esclusione delli oggetti postali nella cessione dei Beni del Pieri veniva a formar subietto della contestazione tra le parti, e quindi il primo Giudice col riservo fatto di pronunziare sull'articolo controverso nel suo congruo Giudizio, denegava giustizia alle parti, ed ammettendo nella stessa Sentenza il debitore alla cessione dei Beni non poteva senza contradizione, e senza ingiustizia, lasciare nella libera disponibilità del debitore medesimo una porzione considerabile del di lui patrimonio, mentre era coerente alla giustizia ed allo stato delli atti, o che si determinasse preventivamente se li oggetti postali dovevano, o no comprendersi nella cessione, o che nella stessa Sentenza si pronunziasse sopra l'ammissione del Debitore al benefizio della cessione, e sopra i beni da comprendersi nella cessione medesima.

Attesochè neppure sussisteva il *secondo* fondamento dell'appello del quale si trattava che si faceva consistere nel diritto d'escludere sulla cessione dei beni tutti li oggetti postali qual diritto si pretendeva che derivasse a favore dei maestri di Posta dal disposto dell'Art. 18. della notificazione del dì 19. Decembre 1827.

Infatti questa Legge non ha altro scopo che quello di regolare il servizio delle poste per interesse del Pubblico, e quindi a questo stesso scopo è manifestamente diretto anche il citato Art. 18. il quale se accorda ai Postieri l'esenzione dei gravamenti dei terzi sopra i cavalli, legni, foraggi, ed altri attrezzi di Posta convien ritenere che tale esenzione non è motivata ne influita dal riflesso di favorire la persona dei Postieri, ma bensì dalla considerazione di assicurare il servizio del pubblico provvedendo in modo che le parziali esecuzioni dei terzi creditori non rendessero la posta meno proporzionata all'esigenza di questo pubblico servizio. Ma nè la predetta Legge, ne la Giurisprudenza mai hanno inteso di proibire al Postiere l'alienazione, o la cessione dell'intera Taberna Postale, poichè in questo caso di alienazione, o di cessione dell'intera Taberna il servizio del Pubblico può esser egualmente bene disimpegnato dall'Alienatario o cessionario, e solo nel caso medesimo rimarrà salvo il diritto all'Ufizio della direzione generale delle Poste, o di riconoscere il nuovo acquirente, o di concedere ad altro individuo di sua sodisfazione la condotta della Posta.

Attesochè ritenuto che tale sia lo scopo, e la causa finale del privilegio concesso ai Postieri dal citato Art. 18. della menzionata Legge, era evidente che questo scopo, e questa causa finale non rimanevano in modo veruno pregiudicati dalla cessione che il Postiere oberato fosse nella necessità di fare in favore dei suoi creditori, insieme con li altri beni, anche delli oggetti tutti della Posta da esso condotta, e quindi sarebbe contrario all' equità, ed alla giustizia il sottrarre alle azioni dei creditori del Postiere gli oggetti postali; e il dare alla menzionata Legge speciale un interpetrazione estensiva fino al punto di operare la deroga alla regola *generale* desunta dal Testo nella *Leg. penult. Cod. de Cession. bonor.* in ordine al quale la cessione dei beni deve comprendere indistintamente tutti i capitali, ed assegnamenti spettanti all' oberato debitore costretto dalla necessità di conservare la libertà individuale, e ricorrere a questo estremo, e miserabile Benefizio. 2

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Zanobi Pieri dalla Sentenza contro di esso proferita dalla Regia Ruota di Firenze nel dì 24. Aprile 1834. e perciò quella conferma in tutte le sue parti, ne ordina l' esecuzione secondo la sua forma, e tenore; ed il sig. Zanobi Pieri condanna nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Rel.* Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini, Cav. Donato Chiaromanni *Consigg.*

REGIA RUOTA ARETINA

Aretina seu Cortonen. Immiss. ac Reintegration. diei 20. *Martii* 1834.

IN CAUSA

DIONIGI LUNARDI NN. E LUPI E CIULLI NN. E BIONDI E RISTORI

PROC. MESS. CARLO SANDRELLI — PROC. MESS. LEONARDO ROMANELLI
PROC. MESS. FRANCESCO TANGANELLI — PROC. MESS. DOMENICO MORI

Argomento

La vendita di beni appartenenti ad un fidecommisso non può dirsi assolutamente nulla, per la ragione che anco l'erede gravato di restituzione ritiene l'intiero dominio, e perciò le alienazioni che esso faccia non sono nulle ipso iure, ma si mantengono in un implicito stato di validità fintanto che non sieno impugnate dai sostituti chiamati *jure proprio* i quali sono pure tenuti a rispettarle quando che colle parole, o col fatto le abbiano riconosciute ed approvate.

Sommario

1. *La vendita dei beni vincolati a fidecommisso non è assolutamente nulla, perchè l'erede gravato di restituzione ritiene l'intero dominio dei Beni, e le alienazioni, che esso fa, si mantengono in stato di validità finchè non siano impugnate dai sostituiti chiamati* jure proprio.

2. *Colui, che vende i beni vincolati a fidecommisso è obbligato a rispettarne la vendita.*

3. *Gli eredi, ed i sostituiti nel fidecommisso debbono rispettare la vendita fatta dai loro autori ogni volta che colle loro parole, o col fatto le abbiano riconosciute, ed approvate.*

4. *A quegli che vuol qualificarsi erede beneficiato incombe la prova di avere adempito alla confezione dell' Inventario solenne, ed all' esatto rendimento dei Conti.*

5. *L' erede Beneficiato, finchè non si è spogliato legittimamente dell' eredità, deve considerarsi a tutti gli effetti come erede libero.*

6. *Una nota informe di pochi mobili mancante delle firma degli eredi non può stare in luogo del solenne inventario.*

7. *I Beni vincolati a fidecommisso divennero liberi per disposizione delle Leggi Francesi.*

8. *I beni soggetti a Fidecommisso diventano liberi se in forza di una Legge resta sciolto il loro vincolo, e se ne fosse stata fatta la vendita, resta questa convalidata.*

9. *La simulazione illecita è sempre inseparabile dal dolo, e non resta giustificata senza la dimostrazione che diede moto al Contratto.*

10. *Non si verifica danno legalmente attendibile senza la perdita di un diritto precedentemente acquistato.*

11. *La simulazione illecita non può allegarsi da quelli che non sono pregiudicati.*

Storia della Causa

Dalla Sentenza del Tribunale di Cortona del 21. Maggio 1833. colla quale era stato dichiarato appartenersi in piena ed assoluta proprietà al sig. Angiolo Benedetti il fondo in questione, e perciò essersi potuta, e potersi concedere alla sig. Petra Romani e per essa al di lei figlio pupillo sig. Giovanni Battista Benedetti la richiesta immissione in Salviano parzialmente però, e sulla sola metà dell' enunciato stabile per essersi acquistata l' altra metà da detto sig. Angiolo Benedetti prima della cessione dei Beni fatta dal medesimo nel 1818. a favore dei Creditori di quella prima ragione appellarono i sigg. Dionigi e Ristori tanto per il capo della nullità quanto per quello della ingiustizia.

Le eccezioni sulle quali il sig. Dionigi pretese di basare il suo appello per il capo della nullità della Sentenza si sostanziavano: 1. Nell'avere il Giudice a quò dichiarata l' esistenza dell' ipoteca legale a favore della sig. Petra Romani sulla stanza d' ingresso del Palazzo Alticozzi senza che ella ne avesse giustificato il possesso presso il sig. Angiolo Benedetti suo debitore mediante la produzione della opportuna fede estimale, 2. Nell' avere concessa al sig. Gio. Batt. Benedetti di lei figlio, ed erede l' immissione in Salviano sopra la detta stanza senza far precedere la dichiarazione del Credito. Ma poichè era certo per le resultanze degli atti che la sig. Petra Romani aveva supplito alla mancanza della fede estimale mediante la produzione della domanda di voltura fatta dal sig. Angiolo Benedetti fino del 15. Dicembre 1831. e che il credito dotale della sig. Petra Romani era stato dichiarato colla precedente Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Arezzo del 29. Maggio 1825. doverono gli stessi difensori del sig. Dionigi accorgersi ben tosto della insussistenza di tali eccezioni, e perciò si volsero con tutto l' impegno a sostenere la pre-

tesa ingiustizia della Sentenza appellata nella parte in cui dichiarò il controverso portone di esclusiva proprietà del sig. Angiolo Benedetti all'appoggio di atti asserti nulli, e simulati in pregiudizio dei diritti acquistati dal sig. Pasquale Dionigi coi contratti di compra e vendita del 29. Aprile 1825. e 3. Giugno 1826. passati ai rogiti del Notaro Anichini alle quali pretese fu risposto con gli appresso

MOTIVI

Percorrendo la serie dei Contratti passati fra i sigg. Alticozzi ed i sigg. Benedetti relativamente alla stanza d'ingresso di cui si tratta si rileva che il Cavalier Angelliere Alticozzi fino dall'anno 1803. procedè all'alienazione di detta stanza a favore del fu Giovan Battista Benedetti mediante pubblico Contratto di compra e vendita rogato dal Notaro Giaonantoni.

Ora che questo Contratto costituisse di per se stesso un titolo valido, ed efficace ad operare tutti gli effetti di una vera e propria vendita non resolubile che mediante l'esercizio del patto della recupera, ci parve che non se ne potesse dubitare nonostante le contrarie eccezioni, che si desumevano e dalla incapacità della persona del venditore, e dalla pretesa inalienabilità del fondo di cui si tratta.

Imperocchè quanto alla pretesa incapacità del Cav. Angelliere mancava nello stato degli atti la prova, che detto sig. Angelliere Alticozzi all'epoca del 1803. fosse qual prodigo sottoposto al curatore, ed assolutamente inabilitato a disporre delle cose sue, mentre per lo contrario tra i vari riscontri che concorrevano a far credere che egli fosse in detta epoca nella pienezza de' suoi diritti personali uno potissimo ne emergeva dallo stesso Contratto del 3 Novembre 1803. rogato Giannantoni, non essendo credibile, che detto Notaro volesse rogarsi di quel Contratto quando il cav. Angelliere avesse mancato di persona legittima per potersi obbligare validamente.

Quanto poi alla supposta inalienabilità del fondo come compreso nel fidecommisso universale indotto dai signori Angelliere il Seniore, e Abbate Giberto Alticozzi coi loro Testamenti del tre Luglio 1689. e 4. Aprile 1691. rog. dal Notaro Girolamo Berti prescindendo ancora dal vedere se lo stesso fondo si era purificato nel venditore all'epoca del 1803. per il passaggio del fidecommisso nella quarta testa in ordine alle Leggi del 27. Giugno 1747. e 13. Febbraio 1789. tuttavia non poteva dirsi che la vendita fattane dal Cav. Angelliere fosse assolutamente nulla per la ragione, che anco l'erede gravato di restituzione ritiene l'intiero dominio dei Beni, e perciò le alienazioni che esso faccia non sono nulle *ipso jure* ma si mantengono in un implicito stato di validità fintantochè

non siano impugnate dai sostituti chiamati jure proprio, secondo la disposizione dei testi in *Leg. Peto §. fratre, et Leg. Cum pater ff. de Legat.* 2. 1

E tanto è vero che sono valide, ch' egli è obbligato a rispettarle *Voet ad Pandect. Lib.* 76. *Tit.* 7. §. 62. *Peregr. de fideicom. Art.* 3. *N.* 127. *De Luc. de fideicom. Disc.* 33. *N.* 18. *et Rot. Flor. cor. Urceol. Dec.* 8. *N.* 4. *et segg.* Ed obbligati pure sono ad osservarle l' di lui eredi, ed anco i sostituti nel fidecommisso ogni volta che colle parole, o col fatto le abbiano riconosciute ed approvate. *Leg. Nihil.* 123. §. *omnibus ff. de Legat.* 1. « ivi » Omnibus quibus fideicommissum relictum est ad distractionem consentientibus, nullam fideicommissi petitionem superfuturam. 2 3

Senza che valesse l' opporre che i sigg. Filippo e Rinaldo Alticozzi come eredi beneficiati del Cav. Angelliere non fossero tenuti a rispettare la vendita da esso fatta del rammentato Portone d' ingresso, e quella potessero impugnare col titolo del fidecommisso al quale erano chiamati *jure proprio*; imperocchè si rendeva necessario a quest' effetto di giustificare con quella chiarezza di prova, che incombe sempre a colui che diviene attore nella propria eccezione che i detti sigg. Eredi Alticozzi avessero adempito alla confezione dell' inventario solenne, ed all' esatto rendimento di conti, dovendosi anco l' erede beneficiato finchè non si è legittimamente spogliato della eredità considerare a tutti gli effetti come erede libero perciò che avvertono *Bonfini de Jur. Fidecom. Disput.* 160 *N.* 5. *et seg. Rot. Rom. post. De Luc. de Legat. Dec.* 6. *N.* 11. *paragr. Nil rilevante et Rot. Florent. nella Florent. Fidecom. de Alamannis* 11. *Septembris* 1749. *parag.* 76 *cor. Bonfini, Montordi, e Agnini.* 4 5

Ora i documenti che a questo effetto vennero prodotti per parte del sig. Dionigi colla scrittura del 14. Marzo 1834. comparvero alla Ruota troppo difettosi sì nella forma come nella sostanza da non meritarsi alcuna valutazione.

Ed in vero qualunque esser potesse il dissesto economico del Cav. Angelliere all' epoca della di lui morte non ci parve di ragione ammissibile che una nota informe di pochi mobili mancante perfino della firma degli eredi star potesse in luogo del solenne Inventario voluto dalla Legge; come non ci parve di poter ritenere per un equipollente al rendimento di conti dell' Eredità beneficiata un semplice prospetto di entrata, e uscita a tutto il 31. Marzo 1807. 6

Ma ciò che sia del preteso diritto nei sigg. Fratelli Alticozzi a potere nella loro qualità di eredi beneficiati, e come chiamati iure proprio al fidecommisso impugnare la detta vendita, questo diritto venne sicuramente a cessare nella persona del signor Filippo Alticozzi fino dell' anno 1806. quando invece d' insorgere contro la vendita stessa volle rispettare

il fatto del suo autore espressamente ratificandola mediante il privato suo del 12. Dicembre di detto anno, di cui era accertata la data dall'Iscrizione presa dal sig. Gio. Batt. Benedetti nell'anno 1809.

In forza di quest'atto, e per la sopravvenienza delle Leggi francesi, le quali prosciolsero in Toscana qualunque vincolo di Fidecommisso il controverso Portone almeno per la metà spettante al sig. Filippo Alticozzi rimase purificato, e divenne libero nel sig. Gio. Batt. Benedetti, che ne riteneva il possesso civile per effetto della preesistente vendita; essendo massima concordemente stabilita dai Dottori, e seguitata dai Tribunali, che se in vita dell'alienante i Beni soggetti a restituzione si purifichino e diventino liberi in forza di una Legge, o di qualunque altro avvenimento, liberi e purificati diventano a favore dell'alienatario; e la vendita che ne sia stata precedentemente fatta sì convalida, e diviene irretrattabile come se fosse stata fatta nel momento stesso della sopravvenuta ed acquistata facoltà di disporne, come seguitando la precisa e letterale disposizione del testo nella Leg. si a Titio ff. del Reivindicat. e nella *Leg. Rem. alienam ff. de Pignorib. fermano Ciriac. controv.* 692. *N.* 28. *De Luc. de Hered. disc.* 30. *N.* 6. *Bonfin. de Jur. Fideicomm. Disput.* 135. *N.* 26. *Rot. assud Urceol. Dec.* 8. *N.* 16. *Rot. in Florentina Venditionis* 12. *Settembris* 1781. *cor. Ricci parag. E quantunque, et in confirmatoria* 15. *Maii* 1782. *cor. Vinci §. Ma a confermare.*

Solo poteva disputarsi se la detta Ratifica avesse potuto operare l'effetto di convalidare la vendita anco rispetto alla porzione del fondo spettante al sig. Rinaldo Alticozzi in quantoche sostanziandosi la medesima nell'alienazione di un fondo comune fatta da un condomino il fondo stesso dovesse intendersi preeletto dal condomino alienante in conto della sua rata e porzione di Beni, come sostenevano i difensori del sig. Lunardi NN. in ordine al disposto del testo in *Leg. Marcellus ff. ad Trebel.*

La Ruota però credè affatto inutile l'investigare se concorrevano o no nel concreto del caso i requisiti necessarii per l'applicazione della citata *Legge Marcellus*, mentre a consolidare nel sig. Angiolo Benedetti l'intiera proprietà della questionata stanza suppliva l'atto del 13. Luglio 1822. registrato nello stesso giorno, mediante il quale ambedue i signori fratelli Alticozzi procederono in esecuzione delle convenzioni stabilite nel precedente Chirografo del 29. Ottobre 1817. alla vendita libera della stanza ridetta a favore dello stesso sig. Angiolo Benedetti, cui era stata assegnata nelle fraterne divise del 7. Febbraio 1816.

Questo nuovo contratto mentre pose l'ultimo suggello alle convenzioni stipulate fra le parti nell'atto del 29. Ottobre 1817. servì inoltre a togliere il vincolo del patto di redenzione che fino allora si era mantenuto in vigore, ed a rendere anche per questa parte non più resolubile il dominio del fondo nell'acquirente.

Opponevasi dai difensori del sig. Dionigi che questo contratto fosse stato architettato dai sig. Alticozzi per colludere col sig. Angiolo Benedetti a danno del di lui fratello, e perciò come infetto d' illecita simulazione dovesse aversi per nullo, e di niun valore.

I riscontri peraltro, che si adducevano a sostegno di una tale eccezione per quanto potessero meritare la più seria attenzione nel tema di simulazione lecita, e indifferente ci parvero per lo contrario affatto inattendibili nei termini di simulazione illecita la quale essendo sempre inseparabile dal dolo non può mai dirsi concludentemente giustificata col soccorso delle congetture senza la dimostrazione della Causa che diede moto al contratto come fra gli altri avvertono *Altograd. Sen. Cons.* 90. *lib.* 2. *Ad. ad Ludovis. Dec.* 157 *N.* 27. *Rot. Rom. cor. Merlin. Dec.* 619 *N.* 4. *et cor. Molines. Dec.* 628. *N.* 6. 9

Nel caso nostro gli atti del processo somministravano piuttosto degli argomenti esclusivi che induttivi della pretesa causa di simulare quando era certo infatti che il sig. Benedetto rimase fino dell' anno 1816. senza titolo per ritenere la questionata stanza d' ingresso attesa l' assegna che ne fu fatta al sig. Angiolo di lui fratello nel Contratto di divise del 7. Febbraio di detto anno, cessava ogni motivo per credere che l'asserta simulazione fosse stata ordita a danno del prefato sig. Benedetto non verificandosi mai danno legalmente attendibile senza la perdita di un diritto precedentemente acquistato giusta la massima fissata dal testo nella *Leg.* 3. *ff. de damn. Infect.* 10

Senza che potesse obiettarsi la dichiarazione di buona fede emessa dal sig. Angiolo Benedetti a favore del fratello contemporaneamente al Contratto di divise del 7. Febbraio 1816. nella quale assunse l' obbligo di giustificare che la detta stanza d'ingresso gli apparteneva in esclusiva proprietà come compresa nella paterna donazione del 14. Dicembre 1807 Imperocchè mentre la detta dichiarazione di buona fede non poteva impedire il passaggio del fondo nel patrimonio del sig. Angiolo Benedetti in forza dell' enunciato Contratto di Divisione, ne essere attesa in pregiudizio dei Terzi, non era d'altronde presumibile che il sig. Benedetto volesse stare tanti anni in silenzio senza sperimentare le sue ragioni sulla detta stanza d' ingresso se non fosse stato adempito per parte del sig. Angiolo alla promessa giustificazione.

Oltre a ciò riflettevamo che ancora quando il Contratto del 1832. si fosse dovuto credere infetto d' illecita simulazione a danno del sig. Benedetto Benedetti questa eccezione quanto poteva convenire ad esso ed ai terzi rimasti pregiudicati da quel Contratto, altrettanto mancava di diritto per allegarla il sig. Pasquale Dionigi considerato come un puro cessionario delle ragioni dei sigg. Alticozzi, che si sarebbero resi complici della simulazione, e della supposta frode *Leg.* 36. *ff. de Dol. Mal. Mantic.* 11

de Tacit. lib. 13. *Tit.* 37. *N.* 5. e 6. *Costant. Vot. Dec.* 414. *N.* 16. *Rot. Rom. in Recent. Decis.* 413. *N.* 3. *P.* 2. *et Decis.* 55. *Num.* 10. *part.* 19.

Ed invero a convincersi che nell' acquisto fatto dal sig. Dionigi del Palazzo Alticozzi coi contratti del 29. Aprile 1825. e tre Giugno 1829. non fu compresa la vendita della stanza d'ingresso bastava aver presenti l'espressioni dei due citati Contratti relativi alla detta stanza.

Si legge nel Contratto del 29. Aprile 1825. « ivi » Con dichiarazione per parte di detto sig. Filippo Alticozzi che nella presente vendita siano e s'intendano comprese ancor tutte le ragioni a se competenti per la recupera della porta d'ingresso principale, e stanza annessa esistente « e nel Contratto del 3. Giugno 1826. si legge parimente « ivi » Oltre la cessione di ragioni e diritti competenti sopra il quartiere come sopra venduto s'intendano altresì compresi i diritti e ragioni competenti a detto sig. Venditore sopra l'ingresso di detto Palazzo che corrisponde in detta Via Piana stato dal di lui autore venduto col patto della redenzione a favore del fu Gio. Batt. Benedetti per rogito del Notaro Gio. Domenico Giannantoni del 3. Novembre 1803. »

Si fatte dichiarazioni combinate colla descrizione del palazzo esclusiva della rammentata stanza d'ingresso non potevano esser più chiare per accertare che i sigg. Alticozzi ben consapevoli che non era più presso di loro la proprietà della detta stanza intesero soltanto di trasferire nel sig. Dionigi i diritti, e le ragioni che sopra la medesima potevano ad essi competere sia per l'effetto di annullare il Contratto di vendita del 3. Novembre 1803. sia per l'effetto di portare all' esercizio il patto di redenzione che si trovava inserito in detto Contratto.

Ma queste pretese ragioni qualunque si fossero in origine, ci parvero ormai troppo vulnerate, e dall'atto di ratifica del 12. Dicembre 1806 e dal privato Chirografo di vendita del 13. Luglio 1822. perchè non potessero più utilmente invocarsi dai signori fratelli Alticozzi, ne per essi dal loro Cessionario sig. Pasquale Dionigi a danno della sig. Petra Romani, e degli altri Creditori del sig. Angiolo Benedetti per le ragioni sopra dette.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto dal sig. Pasquale Dionigi, e sull' adesione al detto appello interposta dal sig. Cav. Balì Lodovico Ristori, dice essere stato male dai medesimi appellato tanto pel capo della nullità, che per quello della ingiustizia, e validamente, e bene respettivamente essere stato giudicato colla Sentenza proferita dal Tribunale di Cortona il 21. *Maggio* 1833. *in favore dei sigg. Flavio Domenico Lupi, e Gaetano Ciulli ne NN. e del sig. Antonio Lunardi*

ne NN. e contro i signori Cavalier Balì Lodovico Ristori, e Pasquale Dionigi.

Conferma perciò la medesima nelle parti appellate, e ordinandone la esecuzione secondo la sua forma e tenore, condanna gli appellanti sigg. Dionigi e Ristori a favore degli appellati nelle spese del presente Giudizio da liquidarsi.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Niccolò Nervini *Auditore*
Carlo Carducci *Aud.* Angiolo Passeri *Aud.* e *Relat.*

DECISIONE XIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Desertionis Appellationis diei 29. *Julii* 1834.

In Causa

SCALI VEDOVA FABBRICHESI e FABBRICHESI

PROC. MESS. LORENZO PANATTONI — *PROC. MESS. FRANCESCO UCCELLI*

Argomento

Con la Circolare del 16. Aprile 1821. Art. 6. non fu fatta innovazione alcuna allo disposizioni contenute negli Art. 749. e 751. del Regolamento di Procedura Civile, le quali prescrivono la riproduzione avanti il Giudice ad *quem* degli atti tutti fatti avanti del Giudice a *quo*, e se la riproduzione degli atti richiesta dall'appellato non è completa l'appello è soggetto alla deserzione.

Sommario

1. 2. *Il Processo, composto degli atti tutti fatti in prima istanza, non completamente, e non nel termine della Legge riprodotto avan-*

ti il Tribunale di appello, non può dare all'atto di appello dal Succumbente interposto conseguenze giuridiche ne ai nuovi Giudici la facoltà di conoscere della giustizia o ingiustizia della Sentenza appellata.

3. *La Legge presume che l'appellante receda dall'interposto appello ognora che omette di fornire i Giudici dei mezzi necessarj a giuridicamente conoscerne.*

4. *La Circolare de' 16. Aprile 1821. che coll' Art. 6. permise all' appellante di poter ritirare dopo tre giorni gli atti da esso riprodotti, lo tenne d'altronde obbligato a ritornarli in Cancelleria ogni volta che ne fosse stato formalmente richiesto.*

5 *L'obbligo dalla Legge imposto all'appellante di ritornare in Cancelleria gli atti da esso riprodotti e ritirati è investito dalla medesima sanzione della Legge che vuole la totale riproduzione degli atti di prima Istanza.*

6. *L'appellante all' oggetto di non incorrere nella deserzione è nell'obbligo di far completa la nuova alla pari della prima riproduzione degli atti, a meno che non giustifichi legalmente una causa di smarrimento senza sua colpa.*

Storia della Causa.

Con Atto de' 15. Marzo 1834. la signora Maria Caterina Scali aveva interposto appello dal Decreto proferito ne 14. Febbraio 1834. dalla Regia Ruota di Pisa che aveva dichiarato deserto l'appello da essa interposto ne 26. Marzo 1833. dalla Sentenza contro di essa proferita dal Tribunale di Palaja nel 1. Febbraio 1833.

Proseguito quest'appello con l'atto del dì 3. Aprile 1834. con la successiva scrittura del 1. Maggio furon dedotti i gravami, e riprodotti gli Atti.

Crederono i sigg. Dottor Giuseppe, e Carlo Fratelli Fabbrichesi che questa riproduzione fosse incompleta, e però con la Scrittura de 7. Maggio domandarono la deserzione dell'appello interposto avanti il Supremo Consiglio; ma esaminate però le eccezioni che vennero dedotte nel 30. Maggio per parte dell'appellante con la successiva Scrittura del 6. Giugno 1834. rinunziarono a questa Istanza di Deserzione, e domandarono solo che venisse confermato il Decreto de' 14. Febbraio 1834. proferito dalla Regia Ruota di Pisa, e dal quale per parte della signora Fabbrichesi era stato interposto appello.

Venne accettata questa renunzia per parte della sig. Caterina Scali Vedova Fabbrichesi siccome resulta dalle due Scritture, de 16. Giugno, e 11. Luglio 1834.

Portata quindi la Causa in discussione alla pubblica Udienza sulla questione relativa alla revoca, o conferma del Decreto de 14. Febbraio 1834. il Supremo Consiglio decise adducendo in ragione i seguenti.

MOTIVI.

Attesochè era certo in fatto che sebbene i signori Fabbrichesi appellati, e sostenenti la deserzione dell'appello dalla signora Scali interposto non fossero in grado di giustificare direttamente che il Processo di prima Istanza dalla detta appellata riprodotto con la Scrittura di Gravami del dì 11. Maggio era incompleto, bastav al loro assunto che incompleto e mancante di ben veotidue atti fosse il Processo che essa nuovamente produsse con la Scrittura del 4. Dicembre.

Che in fatti è precetto della Legge che l'appellante dee nel termine prescritto produrre avanti al Tribunale di appello *tutto il Processo, tutti gli Atti del Giudizio di Prima Istanza Art. 749. e 751. del Regolamento di Procedura*, nè certo senza questa completa riproduzione può aver conseguenze giuridiche l'appello interposto, nè conoscersi dai nuovi Giudici della giustizia, o ingiustizia dell'appellata Sentenza.

1

2

Che pena chiaramente irrogata dal citato Art. 751. a chi non obbedisce in ogni rapporto a quel precetto è la *Deserzione dell' appello*, presumendo a ragione la Legge che dall'appello sia receduto chi non ne fornisce gl'indispensabili mezzi « ivi » in tutti, e ciascuno dei predetti casi « s'intenderà per disposizione della Legge deserto l'appello, la Sentenza « dovrà eseguirsi ancora che fosse stata appellata dentro dieci giorni, e « l'appellante dovrà esser condannato in tutte le spese. »

3

Che la Circolare del 16. Aprile 1831. all'Art. 6. senza nulla innovare a così sagge disposizioni dirette al più sollecito disbrigo delle Liti, e a punire la lentezza, e la incoerenza degli Appellanti, dispose che la parte riproducente potesse dopo tre giorni ritirare i detti atti, ma per altro « ivi » *fermo stante l'obbligo di ritornarli in Cancelleria ogni « volta che ne sia formalmente richiesta.* »

4

Chè è evidente e per lettera di questa Legge, e per il permanente oggetto coi è preordinata che l'appello cioè possa avere il suo effetto, Che come completi dovettero quegli Atti esser prodotti, completi pure debbono dall'appellante ritirarsi, conservarsi, e quando ne venga formalmente richiesto riprodursi, non essendo questo che una sequela necessaria del primo obbligo impostogli, e sotto la stessa sanzione, altrimenti la Legge non otterrebbe il fine propostosi, nè si saprebbe fino a quando fosse all'appellante permesso di ritardare l'adempimento del suo dovere.

5

Che quindi oltre il dedursi con urgentissima verosimiglianza che incompleta fa la prima produzione quando incompleta è la seconda che vie-

ene eseguita da chi ha dovere, e interesse di farla regolare, fu per noi chiaro che in ordine alla citata Circolare combinata con gli Articoli della Procedura, 749. e 751. l'appellante onde non incorrere nella deserzione debbe far completa la nuova al pari della prima riproduzione, a meno che non giustifichi legalmente una causa di deperdizione ad esso non imputabile al che l'appellante Maria Caterina Scali fu ben lungi dal sodisfare.

Attesochè i reflessi di equità che per di lei parte si invocavano non potevano attendersi dirimpetto alla Legge, e all'oggetto finale di essa, nè bene s' invocavano da chi è tutt'ora, come l'appellante Scali in perseverante violazione della Legge impeditiva dell'oggetto per cui ella pretendeva non deserto l'appello.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della signora Maria Caterina Scali Vedova Fabbrichesi dal Decreto di Deserzione d'appello contro di essa proferito dalla Regia Ruota di Pisa sotto di 14. Febbraio 1834. e bene respettivamente essere stato col medesimo giudicato, e perciò il Decreto medesimo confermando siccome confermò, e conferma in tutte le sue parti condanna detta signora Scali Vedova Fabbrichesi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri Luigi Bombicci
Cav. Donato Chiaromanni, *Rel.* e Francesco Bernardi *Cons.*

DECISIONE XIV.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Commercii diei 23. *Agosto* 1834.

In Causa

MOLINI E PEDEVILLE

Proc. Mess. Antonio Cino Rossi *Proc. Mess. Pietro Parigi*

Argomento

Gli Editori e Proprietarj di *Giornali* rivestono la qualità di Negozianti, e come tali sono soggetti al pagamento dei loro debiti anco coll'arresto personale.

Sommario

1. *L'impresa di un* Giornale *è un'operazione commerciale come che diretta a trarne un profitto.*

2. *I recapiti emessi da un' Editore e proprietario di un* Giornale *e relativi a questa impresa hanno i caratteri tutti dei pagherò Mercantili.*

Storia della Causa

Il Regio Tribunal di Commercio di Firenze con Sentenza proferita li 7. Marzo 1834. rigettò l'opposizione fatta dal sig. Giov. Batista Pedeville con Atto del dì 29. Gennajo 1834. ad un precetto personale trasmessogli ad istanza dei signori Sindaci Provvisori al fallimento di Luigi Giuseppe Molini col quale li si assegnava il termine delle 24. ore ad aver pagate lire mille novecento settanta quattro, soldi tredici, e denari quattro importare, e valore di N. 4. cambiali accettate da detto sig. Pedeville nell'ordine del sig. Luigi Molini datate due del 9. Marzo 1833. la terza del 14. Decembre 1832. e la quarta del 12. Gennaio 1833. tutte a diverse scadenze, e confermò il fatto precetto in ogni sua parte, ordinò la prosecuzione degli atti esecutivi, e così anche l'arresto personale contro l'opponente che condannò nelle spese di quel Giudizio sommariamente tassate in fiorini trentuno, e centesimi venti.

Da questa Sentenza favorevole ai Sindaci Molini si appellò il sig.

che eseguita da chi ha dovere, e interesse di farla regolare, fu per noi chiaro che in ordine alla citata Circolare combinata con gli Articoli della Procedura, 749. e 751. l'appellante onde non incorrere nella deserzione debbe far completa la nuova al pari della prima riproduzione, a meno che non giustifichi legalmente una causa di deperdizione ad esso non imputabile al che l'appellante Maria Caterina Scali fu ben lungi dal sodisfare.

6 Attesochè i reflessi di equità che per di lei parte si invocavano non potevano attendersi dirimpetto alla Legge, e all'oggetto finale di essa, nè bene s' invocavano da chi è tutt'ora, come l'appellante Scali in perseverante violazione della Legge impeditiva dell'oggetto per cui ella pretendeva non deserto l'appello.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della signora Maria Caterina Scali Vedova Fabbrichesi dal Decreto di Deserzione d'appello contro di essa proferito dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì 14. Febbraio 1834. e bene respettivamente essere stato col medesimo giudicato, e perciò il Decreto medesimo confermando siccome conferma, e conferma in tutte le sue parti condanna detta signora Scali Vedova Fabbrichesi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri Luigi Bombicci
Cav. Donato Chiaromanni, *Rel.* e Francesco Bernardi *Cons.*

DECISIONE XIV.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Commercii diei 23. *Agosto* 1834.

IN CAUSA

MOLINI E PEDEVILLE

PROC. MESS. ANTONIO CINO ROSSI — *PROC. MESS. PIETRO PARIGI*

ARGOMENTO

Gli Editori e Proprietarj di *Giornali* rivestono la qualità di Negozianti, e come tali sono soggetti al pagamento dei loro debiti anco coll' arresto personale.

SOMMARIO.

1. *L' impresa di un* Giornale *è un' operazione commerciale come che diretta a trarne un profitto.*

2. *I recapiti emessi da un' Editore e proprietario di un* Giornale *e relativi a questa impresa hanno i caratteri tutti dei pagherò Mercantili.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Regio Tribunal di Commercio di Firenze con Sentenza proferita li 7. Marzo 1834. rigettò l'opposizione fatta dal sig. Giov. Batista Pedeville con Atto del dì 29. Gennajo 1834. ad un precetto personale tramessogli ad istanza dei signori Sindaci Provvisori al fallimento di Loigi Giuseppe Molini col quale li si assegnava il termine delle 24. ore ad aver pagate lire mille novecento settanta quattro, soldi tredici, è denari quattro importare, e valore di N. 4. cambiali accettate da detto sig. Pedeville nell'ordine del sig. Luigi Molini datate due del 9. Marzo 1833. la terza del 14. Decembre 1832. e la quarta del 12. Gennaio 1833. tutte a diverse scadenze, e confermò il fatto precetto in ogni sua parte, ordinò la prosecuzione degli atti esecutivi, e così anche l'arresto personale contro l'opponente che condannò nelle spese di quel Giudizio sommariamente tassate in fiorini trentuno, e centesimi venti.

Da questa Sentenza favorevole ai Sindaci Molini si appellò il sig.

Giovan Batista Pedeville con Scrittura del dì 17. Marzo 1834. e dopo averlo proseguito con altra Scrittura del primo Aprile detto sotto dì 12. Aprile medesimo dedusse i gravami con i quali in sostanza impugnava la qualità in esso di Negoziante, tale non essendo a suo dire nè come editore del Giornale di Commercio nè per il titolo per il quale furono emesse le reclamate cambiali.

Frattanto il sig. Giuseppe Molini Padre del sig. Luigi Molini mediante concordato con i Creditori della mancata Ditta Luigi di Giuseppe Molini venne ad avere il diritto di esigere l'importare delle Cambiali a carico del sig. Pedeville, e però in unione col figlio Luigi con Scrittura del 16. Giugno 1834. riassunse la causa d'appello, e chiese la conferma dell'appellata Sentenza anche nella parte dove aveva ordinata la consumazione degli Atti esecutivi anche con arresto personale.

Portata la Causa alla Discussione la Regia Ruota la decise sull'appoggio dei seguenti.

MOTIVI

1 Attesochè non poteva dubitarsi un momento che il sig. Pedeville come editore, e proprietario di tre giornali dovesse considerarsi per negoziante portando seco necessariamente l'impresa d'un Giornale azzardi in Commercio di Capitali vistosi con la veduta di trarne un profitto.

2 Attesochè nemmeno poteva dubitarsi che i pagherò dei quali si tratta fossero dal ridetto signor Pedeville emessi per oggetti relativi al suo Commercio vedendosi enunciata la valuta dei medesimi in mercanzie nulla essendo rimasto giustificato in contrario.

Per questi Motivi

Dichiara male appellato dal sig. Giov. Batista Pedeville dalla Sentenza contro di esso proferita dal Tribunal di Commercio di Firenze il dì 7. Marzo 1834. a favore dei Sindaci Provvisori della ditta Luigi di Giuseppe Molini, e ben giudicato con la Sentenza predetta; Quella perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna il detto sig. Pedeville a favore di Giuseppe e Luigi Molini attuali rappresentanti la ditta « Luigi di Giuseppe Molini » nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Battista Lorenzini

Cav. Cosimo Buonarroti, e Niccolò Lami *Auditori.*

DECISIONE XV.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Emporien. Praetensae. Nullitatis Adjudicationis diei 23. *Augusti* 1834.

IN CAUSA

PUCCIONI E MAESTRELLI

PROC. MESS. GIUS. LOLLI — PROC. MESS. GUSTAVO DEL VIVO

ARGOMENTO

La donna che ha ottenuta la assicurazione delle sue doti sopra uno Stabile del marito non ha bisogno dell' autorizzazione del Giudice per acconsentire validamente alla vendita giudiciale dello stabile medesimo.

SOMMARIO

1. *La donna acconsentendo alla vendita del fondo su cui rimase assicurata la di lei Dote non contrae alcuna obbligazione, e ritrova nella pecunia quella stessa garanzia che prima aveva sopra gli Stabili del marito.*

2 *Il recesso da un diritto di mera affezione e non calcolabile a contanti, quale è l' assicurazione della Dote sopra gli stabili piuttosto che sul prezzo da ricavarsi dai medesimi, non induce una diminuzione nel patrimonio della donna.*

3. *Quando non si tratta di obbligazioni e di distrazione di beni non è necessaria per le donne l' autorizzazione del Giudice.*

4. *Il diritto della donna al possesso del fondo su cui è stata concessa l'assicurazione non può dirsi perfetto e quesito quando il Decreto di assicurazione è emanato senza la citazione del marito e dei di lui creditori ipotecarii.*

5. *La donna può senza precedente autorizzazione renunziare a un diritto semplicemente querendo.*

STORIA DELLA CAUSA

Ottenuta con Decreto proferito dal Tribunale d'Empoli sotto dì 21 Maggio 1833. dalle signore Maddalena Maestrelli l' assicurazione delle

loro Doti sopra una casa posta in Empoli in via del Giglio comparvero le dette Maestrelli negli atti del detto Tribunale insieme con Giuseppe Maestrelli loro respettivo marito, e suocero, e con loro Scrittura del 12. Settembre 1833. domandarono d'essere autorizzate alla vendita volontaria per via di pubblico Incanto della casa suddetta per il prezzo di scudi 1433. lire 3. soldi 15. e denari 4. resultante dalla relazione e stima del perito sig. Aurelio Bargellini con citazione a tutti i creditori inscritti, e con i patti, e condizioni di che nel quaderno d'oneri con detta Scrittura prodotti.

Accolse il Tribunal d'Empoli le istanze delle dette signore Maestrelli, e del prefato Giuseppe Maestrelli con Decreto del 13. Settembre 1833. e fissò il giorno del suddetto Incanto.

Eseguiti i primi tre Incanti inutilmente non ostante i respettivi sbassi finalmente all'incanto eseguito col quarto sbasso la mattina del dì 16 Gennaio 1834. rimase liberatario della casa suddetta il sig. Andrea Benino Puccioni per il prezzo di scudi 1140. pari a fior. 4788.

Fu fatta da Messer Giuseppe Giani per se o per persona da nominare l'offerta del 2. per cento sopra il detto prezzo di liberazione, e dietro questa offerta stata opportunamente ammessa con Decreto del Tribunale d'Empoli del dì 1. Febbraio 1834. fu novamente esposta all'incanto la casa suddetta nella mattina del dì 13. Febbraio detto avanti la porta di detto Tribunale, e per il prezzo di Scudi 1310. rimase l'enunciato stabile nuovamente aggiudicato al sig. Andrea Benino Puccioni.

Nella pendenza del termine per l'approvazione della liberazione, e così nel dì 22. Febbraio 1834. comparvero di nuovo negli atti del Tribunal d'Empoli le sigg. Maestrelli, e con loro Scrittura dedussero la nullità dei suddetti Incanti, e successiva liberazione della casa suddetta per diversi fondamenti, e per quello in specie che non potevasi procedere alla vendita volontaria del detto stabile inquantochè su di esso avevan esse ottenuto l'assicurazione delle loro Doti.

Contro questa domanda dedusse il sig. Andrea Benino Puccioni varie eccezioni per dimostrare la insussistenza delle ragioni per le quali sostenevasi dalle signore Maestrelli la nullità dei suddetti incanti, e concluse per la validità degli Incanti medesimi, e della ottenuta liberazione del ridetto stabile per il motivo principalmente che la vendita volontaria dello stabile medesimo era stata alle loro istanze autorizzata con Decreto del Tribunal d'Empoli del 13. Settembre 1833.

In mezzo a questa contestazione il Regio Tribunale d'Empoli con sua Sentenza proferita sotto dì 5. Marzo 1834. dichiarò validi, e legittimamente eseguiti gli Incanti della casa suddetta, e valida per conseguenza la liberazione statane fatta a favore del sig. Andrea Benino Puccioni per

il prezzo di Scudi 1310. pari a fiorini 5502. col riservo al medesimo di poter domandare l' approvazione della detta liberazione, e senza pregiudizio dei diritti competenti alle signore Maestrelli, o a chiunque altro di poter fare le opportune offerte di rincaro come di ragione, e condannò le Maestrelli solidalmente nelle spese del giudizio.

Hanno appellato le signore Maestrelli dalla detta Sentenza avanti questa R. Ruota con loro Scrittura del dì 17. Marzo 1834. senza che abbiano dedotto negli atti veruno speciale motivo comprovante i gravami pretesi arrecati loro dalla detta Sentenza appellata, ed hanno concluso per la revoca della Sentenza medesima.

All' opposto il sig. Andrea Benino Puccioni ha implorato la conferma della detta Sentenza invocando i Motivi che la sostengono ed aggiungendo novi reflessi non tanto negli atti che nella memoria presentata a difesa.

Portata la Causa in discussione fu decisa per gli appresso

MOTIVI

Attesochè la Donna, la quale si contenta di ricevere sul prezzo da ritirarsi dalla vendita dei beni del di lei marito quella stessa assicurazione che ha già ottenuta sopra i beni medesimi non contrae alcuna obbligazione, nè distrae, o mette in pericolo una parte qualunque de' suoi assegnamenti dotali restando questi nella loro integrità così pienamente garantiti dalla pecunia come stati lo sarebbero dai beni in natura, e solo viene a renunziare ad un diritto di mera affezione, e non apprezzabile in contanti la di cui perdita non porta seco alcuna diminuzione di patrimonio. 1 2

Attesochè, ciò premesso, è di tutta evidenza che l' atto da cui deriva la tacita renunzia predetta non può cadere fra quelli per la valida stipulazione dei quali la Legge del 15. Novembre 1814. richiede che la donna sia precedentemente autorizzata dal Giudice, e che vengono dalla Legge medesima tassativamente circoscritti alle obbligazioni, alle disposizioni tra i vivi, ed a quegli atti che seco importino una distrazione di beni. 3

Attesochè, applicando questi principii al concreto del caso, è forza il concludere che le donne Maestrelli le quali, domandando in unione del Suocero, e marito respettivo al Tribunale di Empoli la vendita all'incanto di quel fondo in cui erano state assicurate le loro Doti, vennero implicitamente a renunziare alla ottenuta assicurazione, ed a riconoscere che era per esse più utile l'appigliarsi al prezzo che al fondo in natura, non possono altrimenti, con vergognosa impugnativa del fatto proprio, e con

manifesta lesione della buona fede del terzo liberatario, ritrattare la fatta renunzia.

Attesochè tanto meno poi lo possono mentre il Decreto di assicurazione essendo emanato senza citazione del ridetto Giuseppe Maestrelli, e 4 dei di lui creditori ipotecari inscritti non era abile a far nascere nelle donne Maestrelli un diritto perfetto, e quesito al possesso del fondo su cui era caduta l'assicurazione medesima, e perciò, quando anche non persuadessero, siccome persuadono di fatto, le teorie di sopra stabilite, pure sarebbe sempre vero che si sosterrebbe la vendita del fondo suddetto dalle stesse Maestrelli provocata, essendo fuori d'ogni dubbio che la donna 5 non ha bisogno della autorizzazione del Giudice per renunziare a un diritto non quesito ma semplicemente querendo *Costant. ad Stat. Urb. Adnot.* 44. *Art.* 6. *N.* 600. 613. *et* 619.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dalle signore Maddalena Cecchi moglie di Giuseppe Maestrelli, e Maddalena Fontanelli moglie di Ferdinando Maestrelli dalla Sentenza contro di esse proferita dal R. Tribunale d'Empoli sotto dì 5. *Marzo* 1834. *a favore del signor Andrea Benino Puccioni, e bene essere stato con detta Sentenza giudicato, quella perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna le appellanti signore Maestrelli a favore del sig. Puccioni nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Lorenzini *Auditore*
Cav. Cosimo Buonarroti *Rel.*, e Niccolò Lami *Audd.*

DECISIONE XVI.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Inefficaciae appellationis diei 23. Augusti 1834.

IN CAUSA

LANDI VEDOVA BALDOVINETTI E ALTOVITI SANGALLETTI

PROC. MESS. GIOVACCHINO LOTTI *PROC. MESS. CARLO FRANCESCHINI*

ARGOMENTO

I motivi dell'appello nei Giudizi incidentali devono dedursi nell'atto stesso di appello, e non in quello successivo di prosecuzione, e qualora l'irregolarità dell'appello, stante la mancanza di detti motivi, sia stata dedotta per parte dell'appellato, l'appellante non è più in tempo a riparare detta mancanza, e deve l'appello dichiararsi inefficace, e come non avvenuto.

SOMMARIO

1. ***L'atto di appello di cui parla l'Art. 729. del Regolamento di Procedura è quello con cui si appella, e non l'altro con cui l'appello già interposto vien proseguito.***

2. ***Il disposto del detto articolo 729. deriva dal Testo Canonico nel Cap. Cordi de appellat. in 6. e nella Clementina appellanti lib. 2. tit. 12. de appellat.***

3. ***L'atto di appello tiene in seconda Istanza il luogo stesso della domanda in prima Istanza, e deve perciò alla pari di questa essere motivato.***

4. ***Altro è il disputare se la prosecuzione possa in senso lato chiamarsi un atto di appello, altro è il sostenere che sia quell'atto di appello di cui parla il citato Art. 729. della Procedura.***

STORIA DELLA CAUSA

Appellò alla Regia Ruota il Cav. Guglielmo Altoviti Sangalletti da una Sentenza proferita dal Magistrato Supremo di Firenze nel 6. Maggio 1834. in quella parte in cui contro la di lui domanda contenuta nella

Scrittura esibita sotto dì 18. Decembre 1833. negl' atti del Magistrato Supremo assolveva, e dispensava la sig. Landi vedova Baldovinetti ed i sigg. fratelli Mazzei dall' esibire un libro d'entrata, e uscita che asseriva essere esistito nella eredità della già sig. Costanza Feroni vedova Morelli.

L'atto col quale il sig. Altoviti aveva interposto il suo appello non conteneva i motivi sui quali egli fondava l'appello stesso, per il qual difetto gli appellati avanti al Magistrato Supremo domandarono che fosse di quell'atto dichiarata la inefficacia invocando a sostegno della loro domanda il litterale disposto dell' Art. 729. del vegliante Regolamento di Procedura Civile.

Dopo tal domanda l' appellante signor Altoviti proseguì l' appello avanti la Ruota, e in quell'atto dedusse i Motivi dell'interposto appello.

Gli appellati rinnovarono avanti la Ruota quella stessa domanda di inefficacia d'appello che avevano avanzata negli atti del Magistrato Supremo sostenendo doversi tale inefficacia dichiarare, poichè, oltre essere la lettera del citato Art. chiarissima, i Tribunali Toscani, ed in specie il Supremo Consiglio avevano sempre con le loro Decisioni confermata la litterale intelligenza di quell'Articolo che non ammetteva interpetrazione.

Il sig. Altoviti sosteneva al contrario non esser luogo a dichiarare per l' obiettato difetto l' inefficacia dell' appello da lui interposto, poichè avendo nell'atto di prosecuzione dedotti i motivi per i quali aveva appellato non potevasi rimproverargli di non avere adempito a quanto prescriveva l' accennato Articolo « Ivi » L' atto d' appello dalle Sentenze interlocutorie deve contenere i Motivi sopra dei quali è fondato » essendo l' atto di prosecuzione d' appello, andava egli dicendo, atto d' appello, e per tale essendo stato riconosciuto dal Supremo Consiglio nella Decisione Niccolaj, e Calistri impressa nel T. 14. del Tes. del Foro Toscano.

Si replicava dagli appellati che nulla poteva al sig Altoviti giovare la dedozione dei Motivi nell' atto di prosecuzione, poichè quanto poteva giovargli a cosa intiera, o ad inefficacia d' appello ancor non domandata per le cose decise le tante volte dal Supremo Consiglio nulla poteva giovargli a cosa non più intiera, ed ad inefficacia d' appello già domandata, ed era poi abusare della decisione che s' invocava dal sig. Altoviti giacchè oltre il non essersi trattato in quella di decidere sul difetto del quale era disputa fra le parti era poi contro il bon senso il credere che l' atto d'appello di cui parlava l'Art. 729. potesse contemplare l' atto di prosecuzione avuto riguardo alla sede in cui trovavasi quell' Articolo che escludeva una tale intelligenza, e dell' essere nel Regolamento di Procedura con nomi diversi distinti indicatosi l'atto primo col quale si reclama da una Sentenza, si quello che lo sussegue dopo giorni 15, chiamandosi il primo, atto d'appello, ed il secondo, prosecuzion d'appello.

Su di che la R. Ruota decise per gli appresso

MOTIVI

Attesochè è certo infatto che i signori Alfonsina Landi Vedova Baldovinetti e fratelli Mazzei dedussero la irregolarità, ed inefficacia dell'appello non motivato interposto per parte del sig. Guglielmo Altoviti Sangalletti contro la Sentenza interlocutoria della quale si tratta, prima che dal ridetto sig. Altoviti nel successivo atto di prosecuzione si spiegassero le ragioni che lo indussero ad appellare, talchè, ove l'appello predetto avesse dovuto riconoscersi irregolare, non si contreverteva dallo stesso difensore abilissimo del sig. Altoviti, che per le massime ormai ricevute, la incorsa irregolarità non avrebbe potuto restar sanata, e l'appello medesimo sarebbe rimasto inefficace, e come non fatto.

Attesochè per conseguenza tutto il momento della disputa riducevasi a vedere se l'atto d'appello in esame fosse, o non fosse irregolare, lo che per parte del signor Altoviti virilmente impugnavasi sul fondamento che l'articolo 729. del vegliante Regolamento di Procedura, mentre ordina che l'atto d'appello nelle cause incidentali debba contenere i Motivi su i quali è fondato, non abbia già inteso parlare del primo atto d'appello, ma bensì di quello successivo di prosecuzione.

Attesochè questa intelligenza affatto nuova nel Foro rimane esclusa dalla lettera del ridetto articolo 729. il quale, non disponendo in genere che l'appello debba essere accompagnato dai Motivi, ma prescrivendo che debba esserlo l'*atto d'appello*, non può riferirsi indistintamente a ciascuno di quegl'atti che si richiedono per la regolare instruzione del Giudizio d'appello, ma deve di necessità riportarsi ad un atto singolo, a quell'atto cioè con il quale effettivamente si appella, e non già a quello diverso con cui non si appella, ma si prosegue soltanto l'appello precedentemente interposto. 1

Attesochè inoltre a persuadere che sia questa la vera interpetrazione da darsi al citato Articolo 729. concorre il reflesso che i Testi del Gius Canonico nel *Cap. Cord. de Appellat in* 6. e nella *Clementina appellanti Lib.* 2. *tit.* 12. *de appellat*, dai quali testi, conforme avvertì il Supremo Consiglio nella *Dec.* 27. *N.* 4. *del Tes. del For. Tosc. T.* 15., è tratto il disposto dell'Articolo predetto, investono senza alcun dubbio il primitivo atto d'appello, e non già gli atti successivi con cui si chiedevano gli apostoli al Giudice a quo, o si proseguiva l'appello avanti il Giudice ad quem, e concorre pure l'altro riflesso, che l'atto d'appello tenendo nel giudizio di seconda Istanza il luogo della domanda in quella di prima come ha stabilito lo stesso Supremo Consiglio nelle sue Decisioni riferite dal Tesoro del Foro Toscano T. 1. Dec. 13. N. 4. Tom. 19. Dec. 15. N. 2.; e dovendo ai termini dell'Articolo 732. per le cause incidentali osservarsi nei Giudizi d'appello quel medesimo sistema di 2 3

Procedura che viene tracciato per le dette cause in prima istanza, ne deriva per necessaria conseguenza che, nella guisa stessa che l' atto di domanda nelle cause incidentali di prima istanza deve per il disposto letterale dell'Articolo 189. contenere i motivi su cui è basata, così nella seconda Istanza di dette cause devono i motivi essere espressi in quello degli atti d'appello che fa le veci della domanda.

Attesochè a questo sistema d'interpetrazione consuonano tutte le Decisioni finquì emanate dai Tribunali superiori Toscani, dai quali non si è mai dubitato che l'obbligo di esprimere i motivi concernesse il vero è proprio atto d'appello, e solo si è disputato se questa mancanza potesse supplirsi col successivo atto di prosecuzione a cosa tuttavia intera, e prima che l' appellato dichiarasse di volere approfittarsi della commessa irregolarità, come può vedersi nel Tesoro del Foro Toscano Tom. 8. Dec. 71. Tomo 12. Dec. 52. e 88. e Tom. 22. Dec. 8.

Attesochè finalmente per adottare un concetto diverso nessun appoggio può trarsi dalla Decisione del Supremo Consiglio referita dal detto Tesoro del Foro Tosc. Tom. 14. pag. 160., la quale, interpretando altra sua Decisione precedente relativa all' obbligo di riprodurre gli atti di prima istanza, caratterizzò per atto d' appello anche quello di prosecuzione, giacchè, oltre il reflettere che è cosa molto diversa il disputare in astratto se la prosecuzione possa meno propriamente, ed in senso più lato chiamarsi essa pure un atto d'appello, altro è il dire che sia quell' atto di appello di cui ragiona il citato articolo 729, lo stesso Supremo Consiglio per evitare ogni meno giusta illazione che potesse trarsi da quel suo giudicato fu cauto di dichiarare espressamente che non intendeva di pregiudicare in alcuna guisa l'altra questione sulla necessità di dedurre i motivi con l' atto primitivo d' appello.

Per questi Motivi

Dichiara irregolare, e perciò inefficace, e come non avvenuto l'appello interposto per parte del sig. Cav. Guglielmo Altoviti sotto di 9. Giugno 1834. contro la Sentenza incidentale proferita dal R. Magistrato Supremo di questa città nel dì 6. del precedente mese di Maggio; e detto sig. Cav. Altoviti condanna a favore della sig. Alfonsina Landi vedova Baldovinetti, e dei signori Antonio, Auditor Jacopo, e Francesco fratelli Mazzei nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Lorenzini *Auditore*
Cav. Cosimo Buonarroti *Rel.* e Niccolò Lami *Audd.*

DECISIONE XVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pontis Erae Praetens. Solution. Societ. diei 13. *Augusti* 1834.

IN CAUSA

LAPLANCHE E BAGNOLI

PROC. MESS. GAETANO CATALANI — *PROC. MESS. GIUSEPPE GIUSTI*

Argomento

Lo scioglimento delle Società Commerciali deve a forma del Codice di Commercio pubblicarsi, affinchè l'uno dei Soci non sia tenuto di adempiere alle obbligazioni Sociali contratte dall'altro, ed in mancanza di tal pubblicazione, la Società, dirimpetto ai Terzi, è sempre esistente.

Sommario

1. *Quando costa dell'esistenza di una Società Commerciale, si considera sempre esistente dirimpetto ai Terzi, tuttochè sciolta, se pure lo scioglimento della medesima non è stato pubblicato a forma del Codice di Commercio.*

2. *Quando si tratta dell'interesse dei Terzi si considera la Società Commerciale una Società, in nome* collettivo, *e soggetta alle forme ordinate dal Codice di Commercio.*

3. *La prescrizione quinquennale relativamente al pagamento delle Cambiali non può allegarsi dal debitore, quando questi ha sostenuto di non essere obbligato a pagare il Credito reclamato.*

4. 5. *Quando non esiste la volontà di porre in essere una novazione, non può pretendersi che questa sia seguita.*

Storia della Causa

Nel 1815. la Ditta Giuseppe Bartolommeo Bagnoli commesse al sig. Nicod Laplanche a Bologna di spedire dei pesi di Canapa, e furono

questi spediti. Nel 1816. la stessa Ditta invitò Laplanche a trarre una Cambiale sopra Giuseppe Bagnoli Istitore della Ditta come mezzo di pagamento del conto correlativo alle Canape spedite pagabili ai sigg. Stoppioni, e Compagni.

Fu tratta la Cambiale *valuta in conto*, e da porsi in conto del valore delle Canape, e fu accettata da Giuseppe Bagnoli Istitore.

Non fu pagata la detta Cambiale ad esiger la quale molte premure furono fatte da varj mandatarj di Laplanche, e solo furon pagati degli acconti.

Nel 1819. Bartolommeo uno dei Soci si diresse a Laplanche per aver mercanzie, e Laplanche profittò di questa occasione per rammentargli il pagamento del resto del debito delle canape spedite nel 1816.

Bartolommeo procurò di far credere a Laplanche non essere egli stato Socio di Giuseppe, non aver ricevuto canape, e dette per riscontro che se le avesse ricevute le avrebbe pagate, asserì essere solventissimo Giuseppe, e si propose di avvisare Laplanche del modo onde farsi pagare da Giuseppe. Laplanche non ottenne mai il pagamento del suo residuo. Adì il Tribunale di Pontedera contro Giuseppe e Bartolommeo. Giuseppe fu contumace, Bartolommeo comparve — Bartolommeo negò di essere stato Socio, e qualora fosse stato socio allegò essere stato liberato dal debito verso Laplanche per novazione avvenuta nel primo credito attesa la tratta sopra Giuseppe, ed in ultimo allegò la prescrizione della Cambiale tratta sopra Giuseppe in ordine all'Art. 189. del Codice di Commercio.

Furono prodotti in Atti il Carteggio fra Giuseppe Bartolommeo Bagnoli, e Laplanche, fra Laplanche, e Giuseppe, fra Laplanche, e Bartolommeo, furono allegati, e prodotti vari documenti, certificati per servire alle eccezioni, e repliche scambievoli.

Il Tribunale di Ponte d'Era con Sentenza del dì 8. Marzo 1831. assolvè Bartolommeo, e tacque quanto a Giuseppe contumace.

Appellò da questa Sentenza Laplanche avanti la Regia Ruota di Pisa.

La Ruota di Pisa con Sentenza del dì 8. Agosto 1832. revocò la Sentenza del Tribunale di Ponte d'Era, ed amministrò giustizia anche quanto a Giuseppe Bagnoli, che sebbene comparso avanti la Ruota non dette alcuna eccezione a quanto sosteneva Laplanche, ed in riparazione condannò Bartolommeo Bagnoli a forma delle istanze di Laplanche.

Appellò il solo Bartolommeo Bagnoli dalla Sentenza Ruotale avanti il Supremo Consiglio, il quale decise nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè tre erano le eccezioni che l'appellante Bartolommeo Ba-

gnoli anche in questo terzo stadio del Giudizio tornava ad opporre contro la domanda del signor Laplanche Negoziante Bolognese, onde sottrarsi dal pagamento del debito residuale dipendente dal prezzo di una partita di Canape spedita dal detto sig Laplanche alla Ragione Giosep-pe, e Bartolommeo Bagnoli di Pontedera.

Consisteva la *prima* eccezione nella negativa di essere stato lo stesso Bartolommeo Socio della predetta Ragione all'epoca della commessa, e spedita merce.

Consisteva la seconda nel dedurre contro il credito reclamato dall' Attore la prescrizione quinquennale indotta dall'Art. 189. del vigente Codice di Commercio.

E consisteva la terza nell'allegare la novazione del detto Credito per avere il sig. Laplanche riconosciuto come suo debitore il solo Giuseppe Bagnoli avendo tratta sopra di esso la cambiale per l'importare del prezzo della Merce, ed avendo altresì ad esso soltanto richiesto il pagamento della medesima.

Attesochè le tre riferite eccezioni non sussistevano nè in *fatto*, nè in *diritto*. Non sussisteva in *fatto* la *prima* eccezione poichè dal processo resultavano prove sufficienti della esistenza della Società tra i fratelli Giuseppe, e Bartolommeo Bagnoli tanto all'epoca della commissione, spedizione, e ricevimento della merce, quanto ancora posteriormente a detta epoca. Appariva in fatti dal Processo che verso il termine dell'Anno 1815. era stata commessa, e nei primi giorni dell'anno 1816. era stata apedita, e ricevuta la Merce, e resultava ancora dallo stesso Processo che tanto la lettera di commissione diretta al sig. Laplanche, quanto le altre successive, nelle quali si trattava del ricevimento della merce, del ragguaglio delle lire di Bologna con le lire Toscane, e delle spese di Dazio d'imballaggio, e simili, erano tutte sottoscritte al nome collettivo dei Soci Giuseppe, e Bartolommeo Bagnoli, e resultava altresì che nel dì 21. Agosto 1816. fu tratta una Cambiale da no certo Bosi di Bologna sopra i fratelli Bagnoli, e che fu da questi accettata, che quindi la stessa Cambiale venne protestata sotto dì 2. Novembre dell'anno predetto per mezzo del Notaro Gori, e finalmente che i medesimi fratelli Bagnoli furono condannati a pagarne la valuta con Sentenza proferita dal Tribunal di Commercio di Firenze nel dì 31. Marzo 1817. ma terminava poi e convalidava la serie delle surriferite prove principali il fatto rilevantissimo che lo stesso Bartolommeo Bagnoli nel corso dell'attual Giudizio aveva prodotti in Atti li *Originali* delle lettere che Laplanche scriveva alla Ragione Giuseppe e Bartolommeo Bagnoli, lochè costringeva a credere la esistenza della Società tra i più volte nominati fratelli Bagnoli anche nell' epoca in questione, giacchè altrimenti Bartolommeo non avrebbe neppur conosciute, non che avute in suo potere le rammentate lettere.

Attesochè qualora per ipotesi la surriferita *prima* eccezione avesse dovuto ammettersi come provata in fatto, non avrebbe avuta alcuna rilevanza in *diritto* poichè provata una volta l' esistenza di una società Commerciale, e nel concreto del caso prescindendo da qualunque altra prova lo stesso Bartolommeo concordava di essere stato in Società col fratello fino all'anno 1815; e quindi mancando la pubblicazione dello scioglimento della medesima secondo le forme prescritte dall'Art. 46. del vegliante Codice di Commercio (conforme mancava nel concreto del caso una tale pubblicazione) ne segue che per non distruggere quella buona fede la quale è la vita del Commercio, la stessa Società si reputa in diritto sempre perseverante di fronte ai terzi a meno che i terzi stessi insième con la formale notizia della società avessero avuta anco quella nel tempo assegnato alla di lui durata, secondo quello che a norma delle teorie del Gius comune, avvertono tutti li scrittori di Giurisprudenza Commerciale tra i quali *Pardessus, Cours de droit. Commercial Tom.* 4. §. 1088.

1

Attesochè niente provava il sostenere conforme facevasi per parte dell'appellante che la Società in questione non doveva qualificarsi per una Società in nome collettivo, ma piuttosto per una semplice Società *in partecipazione*, e quindi che per il suo scioglimento oltre ad essere esente dalle forme prescritte dal citato *Art.* 40. *del Cod. di Commercio* non dovesse obbligare di fronte ai terzi che quello solo dei Socj che avesse con loro contrattato, poichè si replicava che le resultanze delli Atti persuadevano la controversa Società essere stata di fatto una Società in nome collettivo, e che ammettendo ancora per ipotesi che la medesima fosse una mera società *in partecipazione*, cio nonostante Bartolommeo Bagnoli sarebbe stato tenuto al pagamento della Merce a favore del sig. Laplanche, subito che era incontrovertibile in fatto che la stessa merce fu comessa al detto sig. Laplanche dai due fratelli Bagnoli, che fu ai medesimi spedita, e da essi ricevuta nei quali termini è certo di diritto che i detti due fratelli rimasero solidalmente obbligati a favore del medesimo sig. Laplanche, come avverte *Pardessus Cours de droit Commercial part.* 4. *tit.* 2. *Sez.* 3.

2

Attesochè non sussisteva nè poteva accogliersi l'altra eccezione consistente nella prescrizione quinquennale indotta *dall'Art.* 189. *del Cod. di Comm.* e che l'appellante opponeva contro il credito reclamato dal sig. Laplanche. Imperocchè l' appellante Bartolommeo Bagnoli avendo virilmente sostenuto di non essere stato in società col fratello, e quindi di non essere stato obbligato di pagare il debito dal medesimo contratto, e per la realizzazione del quale era stata tratta, e respettivamente accettata la lettera di Cambio prodotta in Atti, ne seguiva che la surriferita prescrizione, come quella che si sostanzia nella presunzione del pagamento che

la Legge fa derivare dal lasso del quinquennio non poteva esser proposta dal detto Bartolommeo contro del quale militava l'altra contraria legale presunzione di non pagamento del debito, giacchè non può presumersi che alcuno abbia pagato quel debito, che ha sostenuto non essere nè mai essere stato obbligato a pagare conforme per la inammissibilità della prescrizione quinquiennale rispondeva in simili termini la Corte di Cassazione nella Decisione del dì 18. Gennaio 1821. inserita nella collezione del *Dalloz alla parola effetti di commercio Sez. 12. fin.* e pienamente discusso l'articolo lo stesso nostro *Sup. Cons. nella Dec. 42. N. 3. Tom. 1. del Tes. del For Tosc.* 3

Attesochè non sussisteva la terza, ed ultima eccezione che l'appellante deduceva contro l'appellato allorchè pretendeva che fosse rimasto novato il titolo del di lui Credito, e che avesse il medesimo riconosciuto per solo suo debitore il fratello Giuseppe. Infatti non era provata, ed anzi rimaneva esclusa la pretesa Novazione tanto in rapporto al titolo del credito quanto in rapporto alla persona del debitore; poichè quanto al titolo del credito appariva manifestamente dal carteggio tra Laplanche, e Giuseppe Bagnoli, e più particolarmente dalla lettera di quest'ultimo del dì 14. Aprile 1816. che la cambiale emessa dal sig. Laplanche nel successivo dì 22. dello stesso mese ed anno sopra Giuseppe Bagnoli all'ordine dei sigg. Ferdinando Stoppioni, e Compagni di Firenze, doveva servire come semplice mezzo di pagamento del di lui credito già precedentemente contratto per il titolo del prezzo della merce spedita nei quali termini mancando la volontà espressa di porre in essere una novazione della primitiva obbligazione, e non verificandosi veruna incompatibilità tra questa, e l'obbligazione resultante dall'emissione, e respettiva accettazione della lettera di Cambio, rimane di regola esclusa la novazione conforme avverte *Pardessus nel Contratto delle lettere di Cambio parte 1. Cap. 5. Sez. 6. §. 452.* e stabilisce la *Corte di Cassazione* nella Decisione del dì 2. Febbraio 1819. inserita nella raccolta di Sirey Tom. 19. part. 1. p. 408. 4

E quanto alla esclusione della pretesa Novazione in rapporto alla persona del Debitore era da considerarsi che se il sig. Laplanche aveva ricevuta la commissione dalla Ragione Giuseppe, e Bartolommeo Bagnoli e se alla medesima aveva spedita la merce, e con essa aveva convenuto del prezzo non vi era ragione per credere, ed anzi ogni morale e legale presunzione militava per indurre nello stesso sig. Laplanche, l'animo, e la volontà di avere per debitori, ed obbligati tutti i componenti la Società, e non già il singolo Socio Giuseppe Bagnoli; Ed era poi incontrastabile che se il medesimo sig. Laplanche traeva la sopra rammentata Cambiale sopra il solo Giuseppe Bagnoli ciò faceva in conseguenza dell'avviso da questo trasmessogli con la parimente sopracitata lettera del dì 17. Marzo 1816. e d'altronde non resultava dal Processo alcun riscontro

sufficiente ad indurre nel Creditore l'animo di liberare Bartolommeo Bagnoli, e di riconoscere per suo debitore il solo di lui fratello Giuseppe. Che anzi rispondendo il sig. Laplanche nel 1819. ad una lettera del predetto Bartolommeo, il quale li aveva richiesta una spedizione di Canape dichiarava di esser pronto alla richiesta spedizione, *purche gli venisse saldato il conto vecchio*, e con tale dichiarazione dimostrava lo scrivente che esso intendeva di aver sempre per obbligati solidalmente a suo favore i duo fratelli Bagnoli. Non erano poi da valutarsi in alcun modo le premure, e le sollecitazioni fatte dal sig. Laplanche medesimo nelle successive sue lettere a Bartolommeo, onde impegnarlo a fargli ottenere pagamento dal Fratello Giuseppe, giacchè tali premure, e tali sollecitazioni, erano il resultato delle non vere asserzioni azzardate dallo stesso Bartolommeo al sig. Laplanche, all'effetto di farsi credere che egli non era
5 stato mai in Società col fratello e che gli era per fino ignoto l'affare della Canapa spedita nel 1816.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Bartolommeo Bagnoli con sua Scrittura del dì 1. *Settembre* 1832. *dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del dì* 8. *Agosto* 1832. *e da questa bene giudicato, e però la conferma in ogni sua parte ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma e tenore, e condanna il sig. Bartolommeo Bagnoli a favore del sig. Nicod Laplanche nelle spese giudiciali.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Rel.*, e Luigi Bombicci *Consig g.*

DECISIONE XVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Depositi. diei 5. Augusti 1834.

IN CAUSA

TUTORI PAGNI E ORLANDINI

PROC. MESS. BARTOLOMMEO DUCCI PROC. MESS ANTONIO DA LECCIO

Argomento

Il Deposito deve esser libero, ed esente da qualunque vincolo, e se sia fatto colla condizione della promessa di restituire le somme ec. è irregolare, e non impedisce perciò la prosecuzione degl'atti esecutivi.

Sommario

1. 2. *Il Deposito, che deve stare in luogo di pagamento deve essere libero, ed esente da qualunque vincolo, e la condizione estrinseca apposta al ritiro del medesimo vizia la purità di esso.*

3. *La regola per distinguere la condizione intrinseca dalla estrinseca è quella di vedere se il fatto posto in condizione sia tale per cui il Creditore nell'atto di conseguire il pagamento del suo credito possa di ragione esservi astretto, verificandosi la condizione estrinseca nel caso affermativo, e l'estrinseca nel caso negativo.*

4. *Non vi ha legge che astringa quegli che ha il diritto d'esigere il proprio Credito in forza dell'esecuzione parata nascente da pubblico Istrumento a promettere la restituzione delle somme che va a percipere per il caso di sua succumbenza nel Giudizio ordinario.*

5. *Se talvolta è stato ordinato dal Giudice il ritiro del deposito con cauzione, è stato fatto per un'equitativo temperamento nel caso in cui siasi possuto fondatatamente dubitare della idoneità del Creditore a rimettere fuori il percetto.*

Storia della Causa

Con Atto di precetto de'4. Aprile 1824. il sig. Cav. Francesco Orlandini fu chiamato negli Atti del Magistrato Supremo di Firenze a pa-

gare ai rappresentanti le pupille Pagni la somma di Scudi cinquecento quarant'otto, lire due e soldi sei per importare di frutti scaduti sul capitale di che nel Contratto del 21. Settembre 1833. rogato Guidi, e contenente liquidazione, e recognizione di debito.

Oppose il sig. Orlandini a detto precetto l'eccezione del non contato denaro dicendo non essergli stata sborsata alcuna valuta del suddetto Contratto.

I tutori Pagni debitamente autorizzati contestarono Giudizio sulla detta opposizione deducendo che l'eccezione del non contato denaro è inammissibile di fronte ad un pubblico Istrumento, e molto più inammissibile è in un Giudizio esecutivo, in cui non possono riceversi eccezioni di alta indagine.

Dopo la Discussione, e mentre era in spedizione la Causa il signor Orlandini aggiunse alle sue eccezioni qualche parola di scrocchio, e di usura riprovata: fece l'offerta della somma indicata nel precetto, qual somma procedè quindi a depositare, e domandò sospendersi la Decisione della Causa.

Tale offerta, e successivo deposito furon da esso allegati alla condizione che per parte dei Tutori Pagni si promettesse la restituzione della somma nel caso che fosse fatto diritto alle sue istanze in proposito dello scrocchio, e usura riprovata obiettate contro il mentovato Contratto.

Fu dai Tutori Pagni replicato in Atti che tal condizione era ingiuriosa, e tale da non potersi consentire onde insisterono nelle cose precedentemente domandate, e nella conferma di detto Precetto per la richiesta somma frutti e spese.

Il Magistrato Supremo di Firenze con Sentenza del 2. Maggio 1834. accolse le domande dei Tutori Pagni confermando per le suddette somme il Precetto, e ordinando procedersi agli ulteriori atti esecutivi.

Non rilasciò peraltro l'esecuzione provvisoria onde il sig. Orlandini interpose appello dalla Sentenza suddetta avanti questa Ruota, e nell' atto di gravame dalla medesima inferitoli imprèse a sostenerla ingiusta 1. perchè il fatto deposito equivalendo al pagamento, non poteva la Sentenza dichiarare debitore l'Orlandini dei frutti sulla somma domandata nel precetto 2. perchè la condizione opposta al deposito era di ragione, e l'obbligo di restituire nei Tutori Pagni sarebbe de jure, ed anche senza promessa nel caso posto in detta condizione 3. perchè in ogni caso il Magistrato doveva ordinare il libero ritiro della somma depositata, e non la prosecuzione delli Atti esecutivi.

I Tutori Pagni replicando ai suddetti gravami negli Atti, e nella Discussione, e successiva verbal trattativa della Causa osservarono.

Che il deposito allora equivale al pagamento, e libera dai frutti quando esso è completo, e libero, e al deposito di che si tratta mancavano i frutti decorsi, e le spese fatte fino a quel giorno.

Che la condizione alla quale il deposito era alligato era inammissibile perchè ingiuriosa, e perchè a confessione stessa dell'avversario affatto superflua venendo de jure la restituzione, che l'avversario voleva per via di promessa.

Che la detta condizione era pure inammissibile rendendo meno piena quella esecuzione parata che doveva darsi al titolo, cui i Tutori Pagni si appoggiavano; che infine non poteva il Magistrato ordinare il ritiro del deposito anzi che la continuazione degli Atti esecutivi, perchè il deposito medesimo era incompleto al giorno in cui venne fatto ed era tanto più incompleto al giorno della Sentenza perchè era cresciuta la somma dei frutti, e delle spese nelle quali si condannava il sig. Orlandini, e che erano esigibili assieme con le somme richieste nell'Atto del precetto.

Su di che la Regia Ruota decise per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè per conoscere se i tutori dei pupilli Pagni avessero potuto ricusarsi di ricevere il deposito eseguito dal sig Cav. Francesco Orlandini nella Cassa di questo Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova dell'importare del suo debito per frutti arretrati sul Capitale di Cambio di che nel pubblico Istrumento del dì 21. Febbraio 1833. rogato Guidi, e se conseguentemente giusta fosse od ingiusta la Sentenza proferita sotto dì 2. del caduto Maggio dal Magistrato Supremo di questa Città, che dichiarò legittimo il detto rifiuto, fa duopo il determinare in precedenza se la condizione apposta dal sig. Orlandini all'atto di deposito, cioè che i Tutori Pagni dovessero promettere di restituire la somma medesima, qualora fossero accolte le eccezioni da lui dedotte contro il ridetto pubblico Istrumento, potesse dirsi una di quelle condizioni intrinseche che non viziano la purità del Deposito il quale per stare in luogo del pagamento deve esser libero ed esente da qualunque vincolo *Menoch de arbitrar Cas.* 232. *N.* 4. ossivvero una condizione estrinseca non compatibile con la purità del deposito medesimo, e che ne autorizza il rifiuto. 1 2

Attesochè la regola tracciata dai Dottori, e dai Tribunali per distinguere la condizione intrinseca, quella si è di vedere se il fatto posto in condizione sia talcosa à cui il Creditore nell'atto di conseguire il pagamento del suo Credito potrebbe di ragione essere astretto, verificandosi la condizione intrinseca nel caso affermativo è l'estrinseca nel caso negativo. *Gratian discept. fo.* 260. *Merlin de Pignor lib.* 4. *tit.* 2. *Quest.* 82. *N.* 71. *Rot. Rom. in Recen. Part.* 9. *Tom.* 1. *Dec.* 229. 3

Attesochè dietro la scorta di questa regola fa duopo riguardare quale estrinseca, e non intrinseca la condizione come sopra apposta dal sig. Cav. Orlandini al suo deposito, mentre non vi è alcuna Legge che astringa il Creditore il quale come i sigg. Tutori Pagni ha il diritto d'esigere il proprio credito in forza dell'esecuzione parata nascente dal pubblico Istrumento anche a promettere di restituire le somme che va a percipere qualora sia per rimaner succumbente nel giudizio ordinario, e se talvolta è stato ordinato dal Giudice il ritiro, previa cauzione, ciò solo si vede fatto per un equitativo temperamento, e nel solo caso in cui potesse fondatamente dubitarsi della idoneità del Creditore a rimetter fuori la somma percetta, dubbio dal sig. Orlandini neppure in atti affacciato.

4

5

Attesochè non fa ostacolo a così concludere il reflesso su cui specialmente insistevasi per parte dello stesso sig. Orlandini, cioè che la detta promessa non variava in sostanza la condizione dei Pupilli Pagni i quali in caso di succumbenza nel Giudizio Ordinario avrebbero dovuto restituire i frutti percetti, giacchè senza tratteneersi a questionare preventivamente, e fuori di luogo sugli effetti più o meno estesi di una possibile condanna dei Pupilli Pagni nel giudizio ordinario presentavasi a quest'obietto sodisfacente la replica che o la richiesta promessa era inutile, e non aveva perciò il sig. Orlandini diritto di domandarla non essendogli permesso di supporre senza alcun suo interesse degli inutili impedimenti al ritiro d'un deposito che per sua natura come di sopra avvertivasi deve esser libero da qualunque vincolo; o era utile in quanto che dasse al medesimo nell'azione ex stipulatu un arme di più oltre quelle, che nell'ipotesi per esso più favorevole, li avrebbe somministrate la Legge, ed in questo caso non era egualmente da approvarsi, come importante a carico dei Pupilli Pagni un aggravio, a cui la Legge medesima non gli voleva soggetti.

Attesochè finalmente quando il deposito non è fatto regolarmente, come per le cose dette non lo era quello di cui si disputa, si ha a tutti gli effetti come non eseguito, e perciò non può rimproverarsi al primo Giudice di avere ordinato invece a carico del sig. Cav. Orlandini la prosecuzione degli Atti esecutivi.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signor Cavalier Francesco Orlandini del Beccuto dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei sigg. Tutori Pagni proferita dal Regio Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 2. Maggio 1834. e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, quella perciò conferma in tutte le sue parti, e detto sig. Orlandini condanna nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illmo. Signore

Cav. Cosimo Buonarroti *Auditore*

DECISIONE XIX.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Legati. diei 27. Junj 1834.

IN CAUSA

MALENCHINI E VALCHEROTTI

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI *PROC. MESS. GIUSEPPE DEL ROSSO*

Argomento

Quel marito, che nel suo testamento lascia una somma alla moglie da conseguirsi da questa nel caso, che passasse alle seconde nozze, non fa una Disposizione, che possa considerarsi una confessione da *recepta dote*, ma ordina un vero legato, e come tale deve tenersi.

Sommario

1. 4. 5. *Quando il Marito nel suo testamento lascia alla Moglie una somma da conseguirsi nel caso di passaggio alle seconde nozze, e nel caso di persistente Vedovanza i frutti sulla somma medesima, non viene con questa disposizione a fare una confessione di Dote, ma pone in essere un legato.*

2. 3. *La sodisfazione di un debito non si può alligare ad una condizione per volontà del debitore; ne gli conviene la clausula per* una volta tantum, *perchè i debiti sodisfatti una volta, non si torna a pagarli di nuovo.*

6. *La confessione* de recepta dote *fatta dal Marito in un' Atto di sua ultima volontà, si risolve per regola in semplice legato, allorchè non costa, che sia stata effettivamente pagata.*

Storia della Causa

Cessato di vivere in Livorno il signor Agostino Malenchini, con il Tetamento del ventitrè Luglio mille ottocento sette rogato Vaccari, nel quale si lesse la seguente disposizione « ivi » siccome il detto signor

« Testatore non ha mai fatta alcuna ricevuta e conferma di Dote alla
« signora Lorenza del fù Tommaso Zeni sua consorte perciò nel caso che
« la medesima fosse per passare ad altre nozze oltre le Robe, Panni, Bian-
« cheria, Gioje ed altro che si ritroverà avere all'epoca della morte di
« esso testatore, ordina, e vuole che dall'infrascritto suo *Erede sia data*
« *e pagata la somma* di Pezze 400. per una volta tantum della qual
« somma rimanendo la detta signora Lorenza Malenchini, e conservandosi
« in stato *Vedovile* dovrà soltanto perciperne gl'interessi perchè così, e
« non altrimenti, e allora non pagarsi mai il capitale.

La Zeni inscrisse questo Credito all'Ufizio dell'Ipoteche di Livorno nel 29. Settembre 1823.

Nel 31. Settembre 1832. cessò di vivere la Zeni in stato Vedovile, ed instituì suo Erede il sig. Niccola Valcherotti.

Il sig. Giovanni Malenchini erede del detto sig. Agostino Malenchini nel 9. Maggio 1833. adì il Magistrato Civile e Consolare di Livorno, e domandò che fosse ordinata la radiazione di dett' Iscrizione, sul fondamento, che non essendosi verificata la condizione del passaggio a seconde Nozze, non era altrimenti dovuta l'indicata somma di Pezze 400.

Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza del dì 9. Settembre 1833. abbracciò le conclusioni del sig. Malenchini ordinò la radiazione dell' Inscrizione, e condannò il signor Valcherotti nelle spese.

Da questa sentenza il soccombente interpose appello avanti la Ruota, la quale pronunziò l'appresso Sentenza.

MOTIVI

Attesochè esaminato accuratamente il tenore, e contesto del testamento del fu sig. Agostino Malenchini di Livorno rogato nel 23. Luglio 1807. dal Notaro Gaetano Vaccari, per ciò, che concerne la speciale disposizione fatta dal Testatore a favore della di lui moglie sig. Lorenza Zeni già Vedova Valchierotti, noi vi abbiamo trovato, comecchè poco esatta, e poco felice ne sia la dicitura, tanta preponderanza di espressioni, e di parole inducenti vera e propria largizione piuttosto che confessione di Debito, o sia *de recepta Dote*, che abbiamo creduto dovere stabilire, che non consta di tale confessione di Dote ricevuta, e che la disposizione importa legato, non puro e semplice, ma bensì alligato alla espressa condizione che la vedova fosse per passare a nuove nozze; quale condizione aggiunta così al legato, non essendosi verificata, poichè la sig. Lorenza morì nel dì 31. Dicembre 1831. in istato di Vedovanza, ne seguiva che niun diritto aveva il di Lei erede figlio di primo Letto signor Niccola Velchiarotti di domandare all'erede instituito del fu signor Agostino Ma-

lenchini le pezze 400. in che consisteva il legato in questione e in conseguenza doveva ordinarsi come ordinò la Sentenza appellata, la radiazione della Inscrizione Ipotecaria accesa per questo titolo all'Uffizio della Conservazione delle Ipoteche di Livorno.

Di fatti la disposizione era così concepita « *Siccome il detto signor* « *Testatore non ha mai fatta alcuna Ricevuta, e Confessione di dote* « *alla sig. Lorenza del fu Tommaso Zeni sua Consorte, perciò nel* « *caso che la medesima fosse per passare ad altre nozze, oltre le ro-* « *be, panni, biancheria, gioje, ed altro, che si ritroverà avere alla* « *morte di Esso sig. Testatore, ordina, e vuole, che dall' Infrascritto* « *suo sig. Erede li sia data, e pagata la somma di Pezze* 400. *da* « *otto reali per una volta tantum, della qual somma rimanendo la* « *detta signora Lorenza Malenchini, e conservandosi in stato Vedovile* « *dovrà soltanto perciperne gli interessi. Che così e non altrimenti.* »

Ora se il Testatore avesse veramente inteso, e voluto dichiarare, e confessare di avere ricevuto dalla moglie, o chi per lei, la dote, non si sarebbe espresso di lasciarle le Pezze 400. *pel caso che Ella fosse per passare alle seconde nozze*, e ciò colla Clausula *per una volta tantum*, e coll'aggiunta, che rimanendo in' istato vedovile *dovesse soltanto perciperne gli interessi, che così, e non altrimenti*. Imperocchè la soddisfazione di un Debito non si alliga nè si può alligare per volontà del debitore a un determinato caso o condizione, qual' era nella nostra fattispecie il caso che la donna passasse a nuove o sia terze nozze, e per un debito che si confessi e di cui si ordini il pagamento, è troppo inopportuna e superflua la Clausula *per una volta tantum* perchè si sa bene che i Debiti soddisfatti una volta, non si devono pagare una seconda; ed in fine se si fosse trattato di vera confessione di debito dotale non poteva essere in potestà del Debitore non solo di ritardarne, ma quelchè è peggio, di escluderne il pagamento del capitale, come avrebbe fatto nel caso il Testatore, con volere che la Creditrice dovesse solo contentarsi di percipere le usure o frutti, senza speranza di aver mai la sorte, avvenendo, che morisse, siccome è accaduto, in istato Vedovile. 1 2 3

Questo cumulo pertanto di circostanze, e di espressioni, di cui si componeva la disposizione in disputa, obbligavano necessariamente a concludere, che il Testatore non volle, e non pensò veramente a confessare una dote di fatto ricevuta, ma volle invece elargire, e legare alla moglie la somma di pezze 400. perchè le servisser di Dote da costituirsi nel caso, che Ella passasse a nuove nozze, e nel caso inverso volle lasciarle, non già il capitale ma le sole usure di cui sarebbe stato capace il capitale stesso. Ed in vero se mente sua fosse stata di confessar propriamente una Dote di fatto ricevuta, non si sarebbe contentato di una semplice enunciativa qual'è quella, con cui principia il surriferito Articolo del Testa- 4

mento « *Siccome il detto sig. Testatore non ha mai fatta alcuna ricevuta, e confessione di Dote alla signora Lorenza*, ma avrebbe proseguito col dire di avere di fatto ricevuto la Dote in pezze 400., della quale si confessava Debitore, e ne ordinava la restituzione. Invece non parlò più di dote, e passò ad ordinare al suo Erede di dare alla di lui moglie nel caso che fosse per contrarre altre nozze la somma di Pezze 400. Nel che si ravvisa la provvida mente del Testatore di volere, che la sua moglie avesse così dalla di lui largizione mezzo di costituirsi la Dote passando a nuovo matrimonio. Donde sembra assai verosimile, che la Lorenza allorchè sposò il Malenchini fosse indotata; e quindi si presentava pure verosimilissimo, che il marito fosse stato forse fino dall'epoca delle contratte nozze in volontà di dotarla egli stesso. Lo che non avendo egli mai fatto potè creder bene eseguirlo nel suo testamento.

Di fronte pertanto alle chiare e veementi espressioni importanti largizioni e legato, bastava una intelligenza qualunque, per quanto congetturata, e solo verosimile che servisse a spiegare in qualche modo quelle prime parole « *siccome il detto signor Testatore non ha mai fatto alcuna ricevuta, e confessione di Dote* per non doverne fare verun conto, e rendersi inefficaci ad alterare la vera, e propria natura ed indole della disposizionne. Il Testatore non disse già ne parlò di una determinata e tassativa Dote costituita e pagatagli, in conseguenza le indicate parole potevano bene suonare lo stesso, che *siccome la moglie del sig. Testatore è indotata, ne Egli le ha mai fatto veruna sopradote ec.*

Tanto più, che nel dubbio piuttosto che una confessione di debito parlando di un Testamento vogliousi nel medesimo ravvisare disposizioni di largizione. Lo che è si vero che la confessione *de recepta Dote* fatta dal marito in un atto di ultima volontà si risolve, per regola, in semplice legato, allorchè non consta, come non constava nel caso nostro, che tale dote sia stata effettivamente pagata *Arg. ex Leg. Lucius Titius* 91. *alias* 93. *ff. de Legat.* 3. *Voet. ad ff. tit. de confessis. N.* 9. *Rot. Rom. Dec.* 12. *N.* 10. *part.* 15. *et Dec.* 662. *N.* 13. *part.* 18. *T.* 2. *recen.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Niccola Valcherotti dalla Sentenza contro di Esso, ed a favore del sig. Giovanni Malenchini proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 9. Settembre 1833., qual Sentenza perciò conferma ordinandone la libera esecuzione secondo la sua forma e tenore. E condanna l'appellante sig. Valcherotti a favore dell'appellato sig. Malenchini nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Antonio Magnani *primo Auditore Relatore.*
Tito Coppi *Auditore*, e Antonio Masoni *Auditore.*

DECISIONE XX.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Pupien. Praetensae Compensationis diei 24. *Aprilis* 1834.

In Causa

GIORGI E PANZIERI E CORDELLI

PROC. MESS. TOMMASO GROSSI — *PROC. MESS. FRANCESCO TANGANELLI*

PROC. MESS. DONATO CARDINI

Argomento

Per quanto la compensazione sia dalla Legge indotta *ipso jure*, pure quegli che ne voglia profittare è nell'obbligo di portare al meno in tempo debito alla cognizione del Giudice il fatto da cui si pretende emanare il diritto alla compensazione. E quel Creditore, a di cui favore non può aver luogo l'effettivo pagamento del suo Credito, non può neppur conseguirlo per finzione in forza della pretesa compensazione.

Sommario

1. *Il Creditore collocato fra gli ultimi Creditori Chirografari di insperata sodisfazione non può pretendere di conseguire il pagamento per finzione in forza della pretesa compensazione.*

2. *Il debitore che in altro modo non potrebbe conseguire la sodisfazione di un suo credito, se non per mezzo della compensazione, tutto che questa sia dalla Legge indotta* ipso jure, *pure non resta dispensato dall' obbligo di far conoscere al Giudice il titolo su cui si fonda, onde la volontà dell' uomo serva d' Istrumento alla operazione della Legge.*

3. *La compensazione può dedursi anco contro la cosa giudicata, sempre che dalla medesima non sia stato disposto dell' assegnamento compensabile, ed abbia sul medesimo canonizzati dei diritti a favore di Creditori anteriori.*

4. 5. *La compensazione è un benefizio della Legge, al quale il debitore può anche renunziare, e la tacita renunzia alla compensazione si verifica in quel Creditore, che invece di dedurla acconsente ai.*

mandati rilasciati sopra il subietto compensabile a favore di Creditori anteriori.

Storia della Causa

Messer Tommaso Grossi per interesse del suo rappresentato ne NN. espose, che mancato di vita il sig. Dott. Angiolo Micheli, la sig. Faustina Guadagni di lui madre ed erede nel 20. Ottobre del 1826. vendè la Libreria spettante al detto suo figlio defunto al signor Andrea Cordelli il quale si costituì debitore del prezzo ralativo.

Che avendo la medesima sig. Guadagni vedova Micheli adita l'Eredità luttuosa con benefizio di Legge, e d'Inventario venne quindi ammessa alla cessione dei Beni in ordine al Decreto del 3. Gennaio 1828. proferito dal R. Tribunale di Poppi, col qual Decreto venne anche aperto il Giudizio universale del concorso dei Creditori Micheli.

Che frattanto il sig. Dottor Cordelli di commissione della prefata sig. Faustina Guadagni aveva fatte delle spese giudiciali e disimpegnate alcune incombenze, e le spese medesime, e le sue funzioni vennero canonizzate con Sentenza proferita nel 19. Maggio 1829. dal ridetto Tribunale di Poppi.

Che con altro Decreto emanato nel 7. Luglio dello stesso anno 1829 era stato aperto il Giudizio di Graduatoria per distribuire ai creditori secondo le regole di ragione, e i loro respettivi diritti il prezzo dei beni e qualunque capitale attenente al detto patrimonio in concorso.

Che con Scrittura esibita nel 14. Dicembre di detto anno 1829. comparve nel giudizio di Graduatoria anche il nominato sig. Dott. Cordelli domandando, che il suo credito sanzionato colla ricordata Sentenza del 19. Maggio 1829. venisse collocato con privilegio.

Che quel Tribunale sotto dì 23. Agosto del 1831. proferì Sentenza Graduatoria dei Creditori Micheli, colla quale dichiarò che cadeva in distribuzione il prezzo dei beni, e ogni altro assegnamento della eredità beneficiata e patrimonio in concorso del fu sig. Angiolo Micheli; e collocò il sig. Dottor Cordelli per il reclamato suo Credito nell' ultima sede e fra i creditori semplicemente chirografarj.

Che da questa Sentenza il sig. Cordelli non reclamò, e fece passaggio in cosa giudicata.

Che dovendosi procedere alla soddisfazione, e pagamento dei diversi creditori, in esecuzione della rammentata Sentenza Graduatoria alle Istanze del Procuratore alla massa dei Creditori nel 18. Giugno 1833. venne ordinato con Decreto ai diversi debitori del patrimonio in concorso di far pagamento ai diversi Creditori collocati in grado utile, e anche al sig. Dottor Cordelli come debitore del prezzo della Libreria Micheli

venne fatto ordine di pagare con tanta rata dei frutti di detto prezzo ai sigg. Rossetti, e Salvaoti Scudi 22. lire 4. soldi 11. e den. 8. ossiano fiorini 95. e cent. 15. al sig. Dottor Pietro Maccioni la somma di fiorini 87 e cent. 77.

Che da questo Decreto d'ordine di pagameoto il sig. Cordelli interpose appello sosteoendolo ingiosto sul foodamento, che essendo egli creditore liquido del patrimonio Micheli in ordine alla Seotenza preaccennata del 19. Maggio 1829. aveva diritto alla compensazione fino alla coocorrente rata del debito che teoeva verso lo stesso patrimonio in concorso Micheli per dipeodenza del prezzo dell'acquistata Libreria, e concludeva per la revoca della Sentaoza appellata colla vittoria di tutte le spese. E fu inseguito di tale appello che la R. Ruota proferì la seguente sentenza.

MOTIVI

Considerando che la Sentenza del Tribunale di Poppi del 19. Maggio 1829. non fece che dichiarare il credito formato dal sig. Dottor Aodrea Cordelli contro il patrimonio in coocorso del fu sig. Dottor Angiolo Micheli in ordioe al maodato conferitogli dalla sig. Faustina Guadagoi madre, ed erede beneficiata di detto sig. Dottor Angiolo Micheli oel 28 Ottobre 1826., e si riservò di assegnare al medesimo nella Seotenza Graduatoria quel grado che gli fosse di ragione dovuto.

Considerando che lo stesso sig. Cordelli coo Scrittura del 14. Dicembre 1829. comparve nel Giudizio di Graduatoria e domandò di esser graduato con privilegio pel suo credito canooizzato con detta Sentenza aozichè opporre la compeosazione con questo suo credito del debito che aveva verso lo stesso patrimooio per depeodenza del prezzo della Libreria vendutagli dalla prefata sig. Faustioa Guadagni col privato Chirografo del 28. Ottobre 1826.

Considerando che colla Sentenza Graduatoria del 23. Agosto 1833 il sig. Cordelli venne collocato fra i Creditori meramente Chirografari, e questa Seotenza da lui non appellata fece passaggio in cosa giodicata, e venne così dal sig. Cordelli stesso accettata.

Considerando che la predetta Sentenza avendo definitivamente stabilità la sorte dei Creditori sul prezzo dei Beni, ed assegnamenti attenenti al patrimonio Micheli, e cooseguentemeote aocora sul prezzo della Libreria già spettante al fu sig. Dottor Aogiolo Micheli, ed aveodo rilasciato a favor dei Creditori anteriori al sig. Cordelli il Mandato di pagamento sopra gli assegnameoti caduti in distribuzione, non era altrimenti in facoltà del sig. Cordelli di ritenere il prezzo medesimo in compensazione del suo Credito collocato fra gli ultimi Creditori Chirografari d'insperata sodisfazione; mentre se non poteva aver luogo a di lui favore l'ef-

1 fettivo pagamento, non poteva neppur conseguirlo per finzione in forza della pretesa compensazione *Zanchio de Praelat. Cred.* 5. *Exercit.* 3. §. 3. *N.* 116.

Considerando che sebbene la compensazione sia indotta *ipso jure* dalla Legge a favore del debitore, che in altro modo non potrebbe conseguire la sodisfazione del suo Credito, non è però dispensato il debitore dall' obbligo di portare almeno in tempo debito alla cognizione del 2 Giudice il fatto da cui resulta il diritto alla compensazione, onde la volontà dell' uomo serva d' Istrumento alla operazione della Legge *Bersan de compensat. Cap.* 1. *quaest.* 6. *N.* 13. 51. *et seg. Amat Resolut.* 41. *N.* 2. *Rot. Rom. in Rec. part.* 9. *Dec.* 353. *N.* 23.

Considerando che il sig. Cordelli lungi dall' avere opposta in tempo debito la compensazione, o dall'avere almeno spiegato in qualche modo l' intenziene di valersi del benefizio che avesse potuto competergli praticò un'atto totalmente incompatibile colla compensazione sottoponendo i suoi diritti, ed il suo credito all' evento della Sentenza Graduatoria, la quale essendo stata contraria al suo interesse, e non avendo dalla medesima reclamato, resiste ora la cosa giudicata alle sue pretenzioni di conseguire sul prezzo della Libreria il pagamento del suo Credito in pregiudizio degli altri Creditori anteriori muniti di antiche Ipoteche generali estese anche agli assegnamenti mobiliari, ed ormai definitivamente, ed in grado utile collocati.

Considerando che sebbene sia astrattamente vero, che la compensazione possa dedursi anche contro la cosa giudicata, questa massima procede unicamente a favore del Debitore, che condannato dalla cosa giudicata a pagare il suo debito, può non ostante opporre l' eccezione della compensazione, e sostituire il pagamento finto, ma pure legittimo al pagamento reale, ed effettivo: ma non può dedursi, ne ammettersi la compensazione contro quella cosa giudicata, che abbia diversamente disposto dell' assegnamento compensabile, ed abbia sul medesimo canoniz- 3 zati i diritti di prelazione dei creditori anteriori.

Considerando che la compensazione è un benefizio della Legge, al quale il debitore può anche renunziare *Bersan. de Compensat. Cap.* 1. 4 *Quaest.* 22 *N.* 10. *Samminiar. Controver for.* 33. *Num.* 67. e la tacita renunzia alla compensazione si verifica appunto in quel debitore che invece di dedurla acconsente ai mandati rilasciati in favore dei creditori anteriori su quell'assegnamento, che avrebbe potuto formar subietto di com- 5 pensazione.

Considerando che quand' anche gli effetti giuridici della cosa giudicata non impedissero al sig. Cordelli di sconvolgere l' ordine dei pagamenti stabilito colla rammentata graduatoria, osterebbe sempre alla pretesa compensazione il diritto competente ai creditori del defunto di ot-

tenere a preferenza di lui la sodisfazione del loro credito sul prezzo della Libreria col benefizio della separazione dei patrimoni, imperocchè per quanto il Credito del sig. Cordelli sia stato riconosciuto dalla Sentenza del 19. Maggio 1829. per un debito della eredità beneficiata, tuttavia ripetendo il medesimo la sua origine da una obbligazione dell' erede contenuta nel mandato del 28. Ottobre 1826. non cessava di essere un debito creato dalla erede medesima; benchè per conto, ed intereresse della Eredità.

Considerando dietro a tali premesse che la Sentenza proferita dal R. Tribunale di Poppi nel 28. Giugno 1833. colla quale furono designati i pagamenti da farsi dal sig. Dott. Cordelli col prezzo della Libreria nelle mani dei Creditori privilegiati, ed ipotecarj del fu Dottor Angiolo Micheli in esecuzione della Sentenza Graduatoria del 23. Agosto 1831. si presentava manifestamente giusta, e meritevole di conferma.

Considerando che invano allegavasi dal Cordelli la precitata Sentenza Ruotale del 6. Settembre 1832.; perchè intanto venne colla medesima accordato al sig. Dottor Mascalchi il rimedio della compensazione in pregiudizio dei Creditori anteriori del patrimonio Micheli, in quanto che si trattava in quel caso di debito, e credito del defonto, e la compensazione era stata dal sig. Mascalchi opposta prima che fosse aperto il concorso; e prima che colla Sentenza Graduatoria fossero definitivamente distribuiti gli asseguamenti del comun debitore, quando nel caso attuale si pretendeva di compensare un Credito del defunto con un debito creato dalla Erede beneficiata, e la compensazione non si era dedotta che molto tempo dopo l' apertura del concorso, e dopo che la Sentenza graduatoria aveva fatto passaggio in cosa giudicata.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dal signor Andrea Cordelli, e bene giudicato dalla Sentenza di ordine di pagamento proferita dal R. Tribunal di Poppi sotto di 18. *Giugno* 1833. *conferma perciò la medesima nella parte appellata dal sig. Cordelli, e ordina che sia eseguita secondo la sua forma e tenore. E condanna l'appellante signor Cordelli nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi Signori

Niccolò Nervini *Primo Aud.*
Carlo Carducci, e Angiolo Passeri *Rel. e Audd.*

DECISIONE XXI.

REGIA RUOTA DI PISA

***Liburnen. Assicurat. diei* 23. *Julj* 1834.**

In Causa

PERCUOCO E ANTONY

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI *PROC. MESS ISIDORO GIUSTI*

Argomento

L'assicuratore, che non impugna il sinistro, nè l'obbligo di pagare il *Tocco*, è tenuto a farne il pagamento senza cauzione, nè può costringere il creditore a riceverlo in assegni sopra i mezzani.

Sommario

1. ***Quando l' assicuratore non ha impugnato il sinistro, nè l' obbligo di pagare, è tenuto al pagamento del* Tocco, *senza cauzione.***

2. ***Il pagamento dei* Tocchi *per mezzo di assegni sui sensali è in facoltà degli assicurati di riceverlo, e non possono esser costretti.***

Storia della Causa

Con apoca del 22. Novembre 1833. la Compagnia *gli Amici Costanti* assunse un tocco di sicurtà di Pezze 500. a favore del sig. Domenico Percuoco sulla metà d' interesse del corpo, e attrazzi dello Scooner nominato S. Gaetano, Capitano Salvadore Marulli Toscano, la quale metà fu valutata ed apprezzata d' accordo Pezze 1000. con la clausula vaglia o non vaglia, e con la renunzia a qualunque prova in contrario.

Che essendo avvenuto il naufragio del suddetto Scooner nelle acque di Tripoli il rammentato sig. Percuoco con atto giudiciale procedè alla renunzia all' encetta che dopo la scadenza di tre mesi il signor Percuoco avendo insfruttuosamente fatte le opportune diligenze per l'incasso di detto tocco di sicurtà domandò la condanna della Compagnia assicuratrice. Che a questa domanda essa si fece opponente e sostenne. 1. Che il signor Percuoco fosse obbligato a ricevere il pagamento della somma assicurata non a contante, ma con assegni sopra i mezzani di sicurtà della piazza di Livorno. 2. Che si dovesse inoltre defalcare dalla somma assicurata, ed abbuonargli uno sconto del tre per cento.

Il Magistrato Civile e Consolare di Livorno con Sentenza del dì 7. Luglio corrente rigettò le opposizioni della Compagnia assicuratrice e la condannò al pagamento dell'intiero tocco, non ostante opposizione o appello, e con esecuzione provvisoria.

Il sig. Antonj NN. si appellò da questa Sentenza avanti questa regia Ruota che decise nel modo che appresso.

MOTIVI

Attesochè non era luogo a parlare di cauzione da prestarsi per parte del Creditore sig. Domenico Percuoco, giacchè il disposto dell'articolo 384. del Codice di Commercio riguarda il caso, che per parte dell'assicuratore s'imprenda a provare de' fatti contrarj a quelli dedotti dall'assicurato circa l'avvenuto sinistro ec. e che malgrado ciò, deve detto assicuratore essere condannato frattanto a pagare il tocco *dietro la cauzione* da darsi dall'assicurato. Or tali circostanze sono del tutto estranee al caso nostro, ove per parte della Compagnia assicuratrice non è stata impugnata la verità del sinistro, e il conseguente obbligo di pagare il tocco. 1

Attesochè col Certificato prodotto in atti in seconda Istanza per parte del sig. Percuoco resta assai bene spiegato che la così detta consuetudine di pagare i tocchi per via di assegni sui Sensali, non è che un fatto facoltativo, e rilasciato all'arbitrio degli assicurati, senza che per altro possano essere coartati a ricevere quel modo di pagamento. 2

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Alessandro Antony nella sua qualità di Direttore della Compagnia d'assicurazione « Gli Amici Costanti » *proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 7. Luglio 1834. al medesimo contraria, e respettivamente favorevole al sig. Domenico Percuoco, qual' Sentenza perciò conferma, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E condanna detto sig. Alessandro Antony ne Nomi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio da liquidarsi.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore e Rel.*
Tito Coppi, e Antonio Masoni *Auditori.*

DECISIONE XXII.

REGIA RUOTA D' AREZZO

Subianen rejectionis appellationis. diei 24. Julii 1834.

IN CAUSA

MEAZZINI E LAPINI

PROC. MESS. TARQUINIO GROSSI PROC. MESS. LUIGI GOTI

ARGOMENTO

Il Decreto di deserzione di appello interposto *per il solo capo della nullità* da una Sentenza, altronde inappellabile pel merito pecuniario, è esso pure inappellabile.

SOMMARIO

1. 6. *Quando il Decreto interlocutorio di deserzione emana da un Tribunale che decidendo in definitivo, deciderebbe inappellabilmente, è ancor esso inappellabile.*

2. *Sebbene dai Decreti o Sentenze inappellabili per il merito diasi l'appello pel solo capo della nullità, non è presumibile che la Legge abbia voluto dare a quest'appello tutti gli ordinarj gradi di giurisdizione senza verun riguardo al grave dispendio, cui anderebbesi incontro, affatto sproporzionato al tenue subietto della Lite.*

3. *Con lasciar liberi ed aperti tutti gli ordinarj gradi di giurisdizione agli appelli interposti pel solo capo della nullità da Sentenze altronde inappellabili, o soggette ad un solo grado di appello per la tenuità del loro merito, si anderebbe incontro all' assurdo che nelle cause inferiori a L. 70. ed ancor nelle Cause superiori, ma inferiori a L. 200 l'appello per la nullità percorrer potrebbe ben tre stadj di Giudizio, laddove nelle cause di grave merito non potrebbe percorrerne che due soltanto.*

4. *Come non si da che un solo grado di appello per la nullità in ordine all'Art. 722. del Regolamento di Procedura a quelle Sentenze che appellate ancor nel merito siano divenute esecutorie per la ricevuta conferma; così per analogia e per parità di ragione non debbe darsi che un solo grado di appello per la nullità a quelle Sen-*

tenze che siano divenute esecutorie ed inappellabili per la tenuità del loro subietto.

5. *Dalle Sentenze inappellabili in merito non si da che un solo grado di appello pel Capo della nullità.*

7. *Le Sentenze proferite in seconda istanza in Cause inferiori in merito a L. 200. sono inappellabili.*

8. *Le Sentenze confermatorie quanto al capo della pretesa ingiustizia non ammettono ulteriore appello quanto al capo della nullità.*

9. *L'appello pel capo della ingiustizia da un Decreto di competenza o incompetenza è sempre ammissibile, ancorchè la Causa sia di un merito inappellabile.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza del Tribunale di Subbiamo del dì 21. Febbraio 1833. il sig. Francesco Lapini fu condannato a pagare al signor Bartolommeo Meazzini la somma di L. 60. per una obbligazione verso di lui contratta, e più fior. 47. e cent. 90. di spese.

Da tal Seotenza, inappellabile nel merito, appellò il sig. Lapini per il solo capo della *nullità* portaodo il suo appello alla Ruota di Arezzo; ma avendo opposta il sig. Meazzini la eccezione d'iocompetenza, egli renunziò ad uo tale appello con riservo di rionuovarlo, conforme di fatto lo rinouovò presso il Tribunale di Prima Istanza di detta Città ove per altro essendo iocorso nella deserzione, venne questa dichiarata da detto Tribunale coo Decreto del 14. Marzo 1834. da cui egli ioterpose appello avanti la Ruota.

Per la Renunzia di esso sig. Lapioi all'appello che aveva incompetentemente interposto presso la Ruota dalla Senteoza del Tribunale di Subbiano del 21. Febbraio 1833. essendo questa diveonta eseguibile nonostaote il ooovo appello da lui ioterpostooe presso il Tribunale di prima Istanza, il sig. Meazzini trasmissegli precetto a pagamento e per le Lire 60. e per i fior. 47. e cent. 90. ammontare delle condanne di che nella Sentenza stessa, ma il signor Lapini si oppose ad on tal precetto prendendo a sosteoere che l'accettazione della di lui reounzia al primo appello non fossegli stata regolarmente notificata.

Contestossi io tal guisa un nuovo Giudizio, in cui lo stesso sigoor Lapini oppose la declinatoria del foro, sul fondamento che il Tribunale di Subbiano oon fosse competente a coooscere della regolarità ed irregolarità della ootificazione di on accettazione di Renunzia stata emessa ed esibita negli atti della Ruota: Ma il detto Tribunale con Decreto del 29. Agosto 1833. si dichiarò competeote.

Appellò il Lapini anco da questo decreto presso il Tribuoale di

Arezzo pel capo della nullità rilasciando però al retto arbitrio del Tribunale medesimo di occuparsi ancora del capo della ingiustizia: Difatto quel Tribunale occupandosi dell' uno e dell'altro capo, con Sentenza del 17. Marzo 1834. dichiarò valido, e giusto il Decreto del Tribunale di Subbiano. Ed anco da questa Sentenza comunque confermatoria il sig. Lapini interpose appello avanti la Ruota.

Due pertanto erano gli appelli quivi interposti dal prefato sig. Lapini, l' appello cioè dal Decreto di Deserzione del 14. Marzo 1834. e l'appello dalla enunciata Sentenza del 17. dello stesso mese ed anno.

E contro l' uno e contro l'altro oppose il sig. Meazzini la eccezione d' inammissibilità, eccezione che dalla Ruota venne accolta nel modo che appresso, e pei seguenti,

Motivi

Attesochè resultava dagli Atti, che il R. Tribunale di Subbiano con Sentenza del 21. Febbraio 1833. confermando un precetto trasmesso dal sig. Don Bartolommeo Meazzini contro il sig. Francesco Lapini sanzionò a favor del primo, ed a carico del secondo un credito di Lire sessanta. Che da tal Sentenza inappellabile per la tenuità del soggetto pecuniario, appellò il sig. Lapini avanti questa Regia Ruota pel solo capo della nullità, ma avendo il di lui avversario opposta l' incompetenza, poichè trattavasi di Giudicato il cui appello avrebbe dovuto portarsi al Tribunale di prima Istanza di Arezzo, il sig. Lapini con Atto del 25. Giugno renunziò all'appello interposto presso la Ruota con animo di riassumerlo presso il detto Tribunale conforme difatto lo riassunse con due successivi Atti del 13. Settembre e 23. Dicembre dello stesso anno 1833. sempre però pel solo capo della nullità. Che avendo egli dipoi trascurata la deduzione dei gravami e la riproduzione degli atti, il Tribunale di Arezzo con suo Decreto del 14. Marzo 1834. dichiarò la deserzione dell'appello: E che da questo Decreto il sig. Lapini interpose appello avanti la Ruota pel capo della ingiustizia.

Attesochè resultava parimente dagli atti, che dopo la renunzia emessa dal sig. Lapini all' appello incompetentemente da esso interposto avanti la Ruota nel 22. Marzo 1833. dalla Sentenza del Tribunale di Subbiano del 21. Febbraio precedente, il sig. Meazzini volendo portare ad esecuzione la ottenuta Sentenza, dopo avere opportunamente accettata la detta renunzia; trasmise al suo avversario per gli atti del Tribunale di Subbiano un secondo precetto a pagamento; Che questi vi si oppose virilmente, sostenendo che l'accettazione della renunzia non fossegli stata nei modi debiti notificata; Che contestatasi su quest'articolo nuova lite, il sig. Lapini oppose la declinatoria del Foro, pretendendo che il Tribuna-

le di Subbiano non fosse competente a conoscere della accettazione di una renunzia che era stata emessa per gli atti della Ruota. Che il mentovato Tribunale con sua Sentenza del 29. Agosto 1833. si dichiarò competente; Che il sig. Lapini con Atto del 24. Settembre ne interpose appello avanti il Tribunale di Prima Istanza di Arezzo pel capo della nullità; rilasciando al di lui retto arbitrio l'occuparsi ancora della inginstizia: Che difatti con Sentenza del 17. Marzo 1834. il detto Tribunale di Arezzo occupandosi della pretesa nullità e della pretesa ingiustizia, dichiarò valido e giusto il giudicato del Tribunale di Subbiano: E che anco da tal Sentenza confermatoria l'instancabile Mess. Lapini interpose appello avanti questa R. Ruota.

Attesochè per parte del sig. Meazzini si elevarono due incidenti pregiudiciali d'inappellabilità tanto rapporto al Decreto di deserzione del 14. Marzo, quanto rapporto a quello di dichiarata competenza del 17. dello stesso mese, Incidenti che sulla Istanza di Mess. Lapini con Decreto Rootale del dì 10. Luglio furono riuniti per risolversi con un solo e medesimo giudicato.

Quanto al Decreto di Deserzione del 14. *Marzo* 1834

Attesochè era ormai pacifico in Giurisprudenza, che quando l'interlocutorio della deserzione emani da un Tribunale che decidendo in definitivo deciderebbe inappellabilmente, neppur l'interlocutorio medesimo può andar soggetto all'appello. *Decis. del Sup. Cons. de* 21. *Giugno* 1826. *in Causa Vegni Vedova Luchi e Ronconi nel Tesoro del For. Tosc. Tom.* 18. *Dec.* 72. *pag.* 312. 1

Attesochè tutto il dubbio pertanto si sostanziava in vedere, se nella circostanza di essere il Tribunale di Arezzo stato investito di Giurisdizione non già per conoscere del merito pecuniario della Sentenza del Tribunale di Subbiano del 21. Febbraio 1833. ma unicamente per conoscere della pretesa *nullità* della medesima; la di lui pronunzia definitiva su quest' Articolo fosse stata per essere appellabile, o inappellabile, giacchè da questo dovea dipendere l'appellabilità dell' Interlocutorio Decreto di deserzione dal Tribunale stesso proferito.

Attesochè a convincere la Ruota, che la pronunzia del Tribunale a *quo*, ove avesse potuto aver luogo sull' articolo della nullità, sarebbe stata di sua natura inappellabile concorrevano i seguenti riflessi.

1. Che sebbene il capo della nullità costituisca all'occhio della Legge una materia privilegiata, fino al punto di aver essa per questo capo aperto l'adito all'appello comunque tenue esser potesse il merito pecuniario della causa, un tal privilegio peraltro dovea ritenersi nei suoi veri e congrui limiti, nè poteva mai credersi, che mentre la legge stessa 2

nella savia e provvida veduta di ovviare ad inutili spese e di proporzionare il treno dei Giudizi al maggiore, o minor merito dei medesimi avea ristretti nelle cause di piccol merito i gradi di giurisdizione, dichiarando inappellabili le sentenze inferiori a L. 70. e soggette ad un solo grado di appello quelle superiori a L. 70. ma inferiori a L. 200; avesse poi voluto ed inteso, che in queste stesse Cause l'appello *per la nullità*, senza verun riguardo alla eccessività del dispendio, percorrer potesse tutti gli ordinarj gradi di giurisdizione.

2. Che in questo sistema si anderebbe incontro all'assurdo, che in una causa di un merito il più meschino, e certamente non superiore a L. 200. decisa nei congrui casi da un Vicario, da un Potestà, da un Cancelliere, l'appello per la nullità, potrebbe percorrere ben tre gradi di giurisdizione, cioè il primo grado o presso il respettivo Auditor del Governo, o Commissario Regio, o Tribunale di prima Istanza, o Tribunal Vicariale, il secondo presso la Ruota, ed il terzo presso il Supremo Consiglio; laddove nelle Cause del più grave merito non potrebbe percorrere che due gradi soltanto, cioè il primo presso la Ruota, ed il secondo presso il Consiglio Supremo.

3. Che ai termini dell'Art. 722. del vegliante Regolamento di Procedura, ove l'appello venga interposto per doppio capo della nullità e della ingiustizia, la conferma della Sentenza nel merito chiude l'adito ad ogni ulteriore appello per la nullità, lo che sta a dimostrare, che allorquando un Giudicato per la sua conformità con altro precedente è divenuto inappellabile nel merito, non va soggetto pel capo della nullità che ad un solo grado di appello: E da ciò era dato l'argomentare, e per analogia, e per parità di ragione, che ad un solo grado di appello per la nullità debbono altresì andar soggetti quei Giudicati, che sebbene non divenuti inappellabili per la loro conformità con altri precedenti, fossero però tali in origine o tali siano divenuti per la tenuità del soggetto in Lite.

4. E che un tale concetto erasi pure ritenuto dal Supremo Consiglio nella Causa Mascalchi e de Medici. *Tes. del For. Tosc. Tom.* 19. *Dec.* 8. *N.* 1. e più decisamente ancora nella Causa Bianchi e Pelagatti *Tom.* 31. *Dec.* 73. *pertot* « ivi » Attesochè ai termini del Regolamento « Organico dei 13. Ottobre 1814. agli Art. 33. e 75. il Magistrato Supremo giudica inappellabilmente di tutte le Cause Superiori alle L. « 70. e non eccedenti le L. 200. state giudicate in prima istanza anche « dai Coadiutori dei Commissari di Quartiere. Attesochè contro queste « Sentenze inappellabili *non può esser luogo che ad un appello per il* « *capo della nullità soltanto*, che deve portarsi alla cognizione della « Ruota di Firenze. Attesochè le Sentenze in questi casi emanate dalla Ruo- « ta non sono soggette a verun rimedio alla pari di quelle del Supremo

« Consiglio di Giustizia contemplate dall' *Art.* 785. *del Regolamento* « *di Procedura Civile*, giacchè nei termini surriferiti adempie al certo « la Ruota Civile di Firenze alle funzioni del Consiglio, e quindi le sue « pronunzie o interlocutorie o definitive non sono soggette a reclamo or- « dinario, nè alla opposizione della nullità per qualsivoglia titolo. »

Quindi se il Tribunale di prima Istanza di Arezzo avrebbe deciso o deciderebbe inappellabilmente pronunziando in definitivo sull'appello per nullità avanti di esso interposto contro la Sentenza del Tribunale di Subbiano del 21. Febbraio 1833.; era forza il convenire per la massima surriferita, che inappellabilmente del pari esso decidesse, pronunziando in quel Giudizio di nullità l'interlocutorio Decreto di Deserzione del 14. Marzo 1834.

E quanto al Decreto di dichiarata competenza del 17. *Marzo* 1834.

Attesochè se riguardavasi un tal Decreto per il lato della pretesa *ingiustizia*, esso era inappellabile per due diverse ragioni; primieramente perchè era confermatorio di quello del Tribunale di Subbiano del 29. Agosto 1833. *Reg. di Proced. Art.* 700., e secondariamente perchè la Causa in cui era emanato in grado di appello era di un merito di gran lunga inferiore a *L.* 200. *Regol. Org. del* 1814. *Art.* 75. E se ancor riguardavasi rapporto alla pretesa *nullità* obiettata all' enunciato Decreto del Tribunale di Subbiano, e dal detto Tribunale di Arezzo dichiarata insussistente, era del pari il Decreto di cui trattasi inappellabile in ordine al disposto letterale del succitato Articolo 722. del Regolamento di Procedura perchè confermatorio quanto al capo della supposta ingiustizia. 7 8

Ed invano obiettavasi che il Tribunale di prima Istanza di Arezzo non avesse potuto occuparsi del Capo della ingiustizia per quanto richiamatovi dall'appellante, trattandosi di Causa di un merito inferiore a L. 70. e così di un Decreto di sua natura inappellabile; Imperocchè persuadevano le repliche, che il merito pecuniario della Causa cui aveva dato luogo non il primo ma il secondo precetto del sig. Meazzini, e nella quale era insorta la disputa d'incompetenza, per quanto fosse inferiore a L. 200. eccedeva peraltro le L. 70. Che anco astrazion fatta da ciò, la giustizia del Decreto del Tribunale di Subbiano del 29. Agosto 1833. non concerneva nè punto nè poco il merito pecuniario della Causa, ma soltanto l'articolo della pretesa *incompetenza*, e per questo capo il detto Decreto era assolutamente appellabile come lo era pel capo della nullità. *Reg. di Proc. Art.* 699. E che in ogni ipotesi contro il Decreto confermatorio del 17. Marzo non era stato interposto appello avanti la Ruota pel capo della nullità, ma unicamente pel capo della ingiustizia. 9

Attesochè il complesso degli Atti del Giudizio, e la moltiplicità delle dilatorie eccezioni e degli inutili incidenti promossi in esso dal sig. Lapini, a fronte della meschinità del soggetto in lite, manifestavano nel medesimo un evidente spirito di vessazione a carico del suo avversario, ed un uso men retto e meno moderato della qualità di curiale di cui trovavasi rivestito, lochè rendevalo meritevole di condanna non soltanto nelle spese Giudiciali, ma ben anco nell'Estragiudiciali dei due Incidenti riuniti.

Per questi Motivi

Pronunziando su i due Incidenti d'inappellabilità promossi dal sig. Don Bartolommeo Meazzini colle separate Scritture dei 20. *e* 25. *Giugno* 1834. *e riuniti dal Decreto Ruotale del* 10. *Luglio corrente dichiara inappellabili a tutti gli effetti di ragione i due Giudicati proferiti dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo nei dì* 14. *e* 17. *Marzo* 1834. *a favore del prenominato sig. Meazzini, e contro il sig. Francesco Lapini: Rigetta perciò gli appelli da quest'ultimo interposti con gli Atti del* 25.' *Aprile decorso, e proseguiti colle Scritture del* 12. *Maggio successivo: E lo condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dall' Illmo. Signore

Carlo Carducci *Auditore.*

DECISIONE XXIII.

REGIA RUOTA DI PSIA

Liburnen. Praetens. Admis. Test. diei 4. Julii 1834.

IN CAUSA

LUBRANO	E	PATRON
PROC. MESS. ANTONIO PAZZINI		PROC. MESS. CARRANI

Argomento

E' inammissibile la prova testimoniale per porre in essere la vendita di un Naviglio la quale a forma della Legge deve effettuarsi col mezzo della Scrittura.

Sommario

1. 2. E' incontrastabile ai Giudici la facoltà di astenersi dal decidere sulla questione Incidente, e di ordinare con Decreto la riunione dell' Incidente al merito della causa; la qual facoltà quanto alle Ruote fu confermata con Sovrano Rescritto del dì 9. Novembre 1821.

3. Il fine della Legge che permette ai Giudici di riunire la decisione degl' incidenti al merito della Causa, è quello di abbreviare le Liti.

4. Il Giudice è in dovere di applicare, è non riformare le Leggi.

5. L' esercizio ne' Giudici della giurisdizione è ad essi stato dato per il pubblico, e privato bene.

6. Non si ammettono le Posizioni in seconda Istanza, quando nella prima Istanza sono state ammesse, e che le risposte alla medesima sono state irrilevanti, ed inconcludenti.

7. Nella semplice vertenza incidentale in seconda Istanza d'ammissione di prova testimoniale, non si ammettono le Posizioni.

8. Non è dato il provare per mezzo di testimoni la vendita di tutto, o parte di un Bastimento.

9. *Quando si tratta di materie di Commercio si rilascia al prudente arbitrio del Giudice l'ammissione della prova Testimoniale.*

10. 11. 12. *La vendita verbale fatta di un Bastimento, se da una delle Parti contraenti viene negata, non può l'altra parte provarla per mezzo di testimoni.*

13. *La vendita dei Bastimenti è assai più importante di quella delle merci, e perciò fu sottoposta alla necessaria formalità di scrivere il Contratto.*

STORIA DELLA CAUSA

I sigg. fratelli *Patron* comparvero avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, ed asserendo di aver venduto ai signori fratelli *Lubrano* la metà del *Leuto* o sia *Navicello* nominato il *Serpente*; che per l'altra spettava ai medesimi sigg. *Lubrano*, l'intimarono a devenire all'atto di cessione, ed al pagamento del prezzo in Lire 718. 15. pari a fior. 431. e cent. 75 parte in contanti, e parte colla consegna di sei pagherò.

Per provare la vendita ricorsero al mezzo delle posizioni, ma colle risposte non avendo conseguito l'intento desiderato produssero una cedola di capitoli, e la nota dei testimoni, e domandarono di essere ammessi alla prova testimoniale.

Si opposero all'ammissione i sigg. *Lubrano*, e con Decreto proferito dal suddetto Magistrato nel dì 13. Gennaio 1834. fu dichiarato non essere ammissibile la prova suddetta, e fu perciò rigettato il capitolato.

Si appellarono i sigg. *Patron* da questo Decreto avanti la R. Ruota, e discussa la causa in merito all'Udienza del 24. Maggio 1834. Messer Carrani ne richiese la revoca, e fece Istanza per l'ammissione della prova testimoniale fondandosi nel generale disposto dell'Artic. 109. del Codice di Commercio, e d'altronde Messer Pazzini ne domandò la conferma all'appoggio del disposto speciale nell'articolo 195. del Codice suddetto.

Rimessa la decisione della Causa al dì 4. Giugno produssero i sigg. *Patron* con Scrittura del 27. Maggio un piego di posizioni affinchè fossero obbligati a nuovo esame sopra le medesime i sigg. *Lubrano*.

Contradetta questa ammissione ebbe luogo sulla medesima la discussione all'Udienza del dì 7. Giugno 1834. e fu allora proferito decreto, con cui rimase riunito l'incidente di ammissione di posizioni al precedente incidente di ammissione di prova testimoniale con facoltà di pronunziare separatamente sull'uno, e sull'altro, ovvero congiuntamente sopra ambidue, e fu fissata la spedizione al dì 4. Luglio 1834.

Notificato questo decreto tanto a Messer Carrani, quanto ai signori fratelli *Patron* al loro domicilio reale fecero questi Istanza con loro

Scrittura del dì 18. Giugno affinchè la R. Ruota si riponesse dal suddetto decreto del dì 7. di detto mese, e dichiarasse se decidere voleva l'incidente dell'ammissione delle posizioni separatamente, o congiuntamente col merito relativo alla prova testimoniale.

Discussa nel 21. di detto mese la causa anche sopra questa ultima Istanza ne fu rimessa la spedizione al dì 4. Luglio 1834 ch' ebbe luogo nel modo seguente.

MOTIVI

Attesochè il dar luogo ed accogliere la Istanza avanzata per parte dei sigg. Lorenzo ed altri fratelli Patron il 18. Giugno 1834. sarebbe in sostanza un violare la lettera della Legge vigente in proposito, sarebbe un eluderne manifestamente lo spirito, e lo scopo savissimo, e sarebbe infine urtare e rovesciare le più note, ed inconcusse regole di diritto.

Attesochè tale istanza infatti tende nientemeno, che ad esigere che la Ruota, la quale nella causa vertente fra detti sigg. Patron, ed i signori Michele, e Luigi fratelli Lubrano riunì con Decreto del 7. Giugno 1834 la Decisione dell'incidente di ammissione di Posizioni all'articolo principale che costituisce il merito dell'appello, e ciò per pronunziare poi, a cose maturamente conosciute, sopra ambedue, o sopra un solo di tali capi, dichiari preventivamente, per via di decreto che l'incidente delle posizioni sarà resoluto separatamente alla questione di ammissione di prova testimoniale decisa in prima Istanza. Ora se fosse dato l'obbligare il Tribunale ad emettere questa pronunzia preventiva, è evidente che si renderebbe negli effetti inane la facoltà che la Legge, coerentemente alle regole di Giurisprudenza universale, accorda ai Giudici « *Regolamento di Procedura Art.* 201. » *Sarà pure in facoltà del Tribunale di astenersi dal decidere sulla questione incidente, e di ordinare invece con suo Decreto la riunione della Decisione dell'incidente al merito principale della Causa* » facoltà, che inquanto alle Ruote venne espressamente, e specialmente confermata con Sovrano Rescritto del 9. Febbraio 1821. pubblicato con Circolare dell' I. e R. Consulta del 24. dello stesso mese, ed anno. Ed è evidente in conseguenza che in tal guisa si opererebbe contro l'aperta, e letterale disposizione della Legge, perchè si annienterebbe sostanzialmente ne' suoi effetti la facoltà dalla Legge medesima concessa ai Tribunali.

Sarebbe inoltre un eludere lo spirito, e lo scopo della Legge. Imperocchè laddove essa, dando la sopraccennata facoltà ai Giudici, ha voluto conceder loro il mezzo di potere, secondo il loro prudente arbitrio, abbreviare il troppo protratto corso de' Giudizi, coll' obbligarli poi ad

emettere una pronuncia preventiva, che si apprende anco per suscettibile di reclamo in via di appello al Tribunale superiore, non si farebbe, che porre in essere una questione incidentale di più, innestata sopra un altro incidente; la quale perciò non servirebbe, che a menare in lungo, e ritardare quell' esito finale del Giudizio in merito, che la Legge ha inteso colle surriferite savissime disposizioni di dare facoltà di potere abbreviare. Una dottrina pertanto contraria alla lettera, e più allo *spirito*, e allo scopo della Legge non può ammettersi giammai, essendo dovere del Giudice l' applicare, non il riformare le leggi emanate dall' Autorità Suprema. *Cum Leges fuerint institutae, et firmatae non licebit judici de ipsis judicare sed secundum ipsas. Cap. In istis* 3. *distinct.* 4. *Xammar. de offic. judic. part.* 1. *quaest.* 1. *num.* 40.

3

4

Finalmente l' accogliere una Istanza preventiva come quella avanzata dai sigg. fratelli Patron sarebbe implicitamente un decidere e pronunciare su ciò, che formò soggetto del Decreto di riunione; sarebbe in conseguenza un pregiudicare le questioni riunite, un propalare formalmente il sentimento del Tribunale sul modo sul tenore, e sulla sostanza, con cui pronunzierà, a suo tempo, sulle due questioni riunite. Ora di fronte alle notissime regole di giurisprudenza, sono questi assurdi tali che non abbisognano di essere dimostrati. In conseguenza la Istanza dei sigg. Patron del 18. Giugno doveva come intempestiva, incivile, irregolarissima, rigettarsi affatto, senza bisogno di ulteriori forme di attitazione, perchè altrimenti col provocare Decreti sopra decreti ordinatorj, si andrebbe all' infinito, e si paralizzerebbe a voglia, e capriccio di una delle Parti litiganti, l' esercizio nei Giudici della giurisdizione che ad essi pel bene pubblico e privato, è stata data dalla Legge; lo che non è da tollerarsi nè per ragione naturale, ne per giustizia civile.

5

Attesochè doveva al pari che quella del 18. Giugno 1834. rigettarsi anche la domanda contenuta nella Scrittura del dì 27. Maggio, e tendente ad ottenere per parte degli appellanti sigg. fratelli Patron l' ammissione di un piego di Posizioni da essi colla Scrittura medesima prodotto. Perocchè all' ammissione di tali Posizioni ostava la circostanza, che già in prima Istanza erano state ammesse le Posizioni dai medesimi sigg. Patron esibite, senza che nulla avesser potuto a loro vantaggio trarre dalla bocca de' loro avversari sigg. Lubrano. In conseguenza questo tentativo delle posizioni, inutile ordinariamente in pratica, diveniva nel concreto del caso inutilissimo perchè già sperimentato vano, ed inefficace. Oltre a ciò poi si presentava strano ed assurdo il voler dare delle Posizioni nella pendenza attuale, che si rivede in appello, non già il merito della causa, ma una semplice vertenza incidentale relativa all'ammissione della prova testimoniale, rispetto alla quale vertenza vuolsi, e devesi da noi cono-

6

scere, e decidere secondo lo stato degli atti qual'era all'epoca in cui il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno emanò il suo Decreto del dì 13. Gennaio 1834. da cui è reclamo, e in conseguenza era intempestivo il pretendere di alterare, e variare lo stato del Processo, mediante l'esibizione di nuove Posizioni.

7

Attesochè per ciò che concerne l'articolo principale pendente attualmente davanti la Ruota, vale a dire l'importanza del reclamo dal suddetto Decreto del Magistrato Civile, e Consolare, io ho dovuto persuadermi che a torto si sono gravati i sigg. fratelli Patron, e che il Decreto medesimo rigettando la prova testimoniale, non fece, che applicare giustissimamente l'aperto, ed incavillabile disposto della Legge.

Infatti si tratta in sostanza di porre in essere per parte dei sigg. Patron, mediante la prova testimoniale la da essi asserta vendita della metà del *Leuto* ossia *navicello* detto il *Serpente* fatta da essi ai signori Lubrano, già padrone dell' altra metà del Navicello stesso. Ora l' articolo 196. del vigente Codice di Commercio dispone in lettera « *la vente volontaire d'un navire doit être faite pur ecrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée.* » E' quindi evidente che non è dato il provare una vendita di tutto, o parte di bastimento (giacchè può pure vendersene una porzione *cit. Art.* 195.) per mezzo di testimoni. Ed in vero insegnano concordemente gli Scrittori tutti, e commentatori del suddetto articolo 195. che con esso si è portata una limitazione all'Art. 109. che in materia di commercio rilascia al prudente arbitrio dei Tribunali l' ammettere la prova testimoniale *Boulay Paty Cours de droit Commercial Marictim. tit.* 1. *sect.* 6.

8

9

Di più allorchè gli scrittori e commentatori stessi scendono ad esaminare la questione, se la mancanza dello scritto renda assolutamente ed essenzialmente nulla anche ne rapporti, ed interessi de' contraenti (senza poter mai nuocere ai terzi) la vendita di un Bastimento, dicono, che nò; ma nello spiegare come ciò intendono sono tutti concordi in insegnare, che tale vendita è valida ed obbligatoria fra le parti contraenti perfino a tanto che sono esse unanimi, e consenzienti in approvarla, e confessarla contratta; ma se una di loro la nega, o l'impugna, non può essere permesso all' altra di provare il contrario, ossia la verità della vendita, per mezzo di testimoni. Checchessia della legalità e importanza scientifica di questo insegnamento, che, a vero dire, a me non pare troppo conforme ai principii, e all' essenza della Ragion Civile, perchè non saprei come ravvisare valido, ed obbligatorio un Contratto verbalmente stipulato fra due persone, se nel caso d'impugnativa per una delle parti contraenti non fosse dato all'altra di astringerla all'osservanza col provare pel mezzo con cui si provano le cose verbalmente convenute, vale a dire per mezzo

10

di testimoni la verità del Contratto stesso, mancando d'altronde ogni ragione di dubitare nel caso contrario, nel caso cioè che le parti concordino, e confessino la verità del Contratto; Checchè sia, dissi, del surriferito insegnamento è certo che gli Scrittori, e Commentatori tutti concludono *que si l'une des parties la nient* (la vendita verbale del bastimento) *l'autre ne serait point admise a en fournir la preuve par temoins. Rogron Cod. de Commerce expliqué livr.* 2. *tit.* 1. *Art.* 19. *Boulay Paty cours de droit Commercial maritime tit.* 1. *sect.* 6. *Dageville Cod. de Commerce expliquè commentaire a l'Art.* 195. *Marré Diritto Commerciale part.* 2. *tit.* 1. §. 9. *Pardessus cours de Droit Commercial part.* 3. *tit.* 1. *chap.* 2. *sect.* 2. §. 1. *num.* 606. *Mongalay Analisé raisonnée du Cod. de Commerc. Art.* 195.

In tanta conformità di opinioni, sebben si potesse ragionar molto per dirsi indotta forse dalla Legge la solennità dello scritto solo per l'interesse de' terzi, e non rispetto al valido obbligarsi fra venditore, e compratore specialmente atteso essere lo scritto necessario per adempire alle Leggi politiche, per la nazionalità del Bastimento, ed ai Regolamenti di Sanità, di Polizia marittima, e di sicurezza di contrattazioni ec. dietro il
11 registro da farsi in testa, e nome del nuovo acquirente del Legno; ciò non ostante in tanta conformità di opinioni, ripeto, ho creduto non potersi nal caso ammettere la prova testimoniale.

Tanto più che in questo sentimento mi ha confermato il riflesso che troppo chiaro si presenta il disposto del surriferito Art. 195. che non distingue nè esclude verun caso, e rapporto diverso di persone, e d'interessi, e perciò non lascia campo per la sua applicazione a distinguere, o
12 limitare in veruna maniera.

E mi ha confermato eziandio il riflesso che più, e varie poterono essere le ragioni, che mossero l'animo del legislatore a ordinare, e l esigere la formalità dello scritto nelle vendite di bastimenti, fra le quali ragioni una essenzialissima dovè consistere, come notano gli scrittori *Rogron loc. cit. Boulay Paty loc. cit.* nel considerare ed apprendere la vendita de' bastimenti per cosa assai più importante della vendita di merci, e di altri mobili qualunque, e tale in conseguenza da doverla sottoporre alla forma dello scritto, onde ne restasse permanente la prova, al pari che nelle cose mere civili in contratti, e convenzioni riguardanti oggetti di un valore superiore ai franchi 150. volle il Legislatore stesso che
13 non per l'incerta, e pericolosa prova testimoniale, ma debba costarne per scritto. *Art.* 1341. *Codice Napoleone*; senza che, pertanto sia certamente dato il distinguere, e il limitare, dicendo, che perciò, che concerne l'obbligazione fra i due contraenti, indipendentemente dai diritti de' terzi, può per cose di valore superiore alla indicata somma, ammettersi nelle materie civili la prova testimoniale.

Per questi Motivi

Previa la riunione della Istanza Incidentale avanzata per parte dei signori Lorenzo, ed altri fratelli Patron con loro Scrittura del 18. *Giugno* 1834. *agli altri due capi di questione relativi alle posizioni, ed alla prova testimoniale vertenti fra le Parti avanti la Ruota.*

Dice in primo luogo doversi stare, siccome sta, in decisis col decreto di riunione del dì 7. *Giugno* 1834. *rigettando la suindicata instanza del* 18. *Giugno.*

Dichiara in secondo luogo inammissibile il Piego di Posizioni prodotto per parte di detti sigg. Fratelli Patron contro i sigg. Michele, e Luigi fratelli Lubrano colla Scrittura del 27. *Maggio* 1834. *e rigetta in conseguenza la domanda contenuta nella Scrittura medesima.*

E in terzo luogo dice essere stato male appellato per parte dei suddetti fratelli Patron dal Decreto di rejezione di prova testimoniale contro di essi ed a favore dei sigg. fratelli Lubrano proferito dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 13. *Gennaio* 1834. *qual Decreto perciò conferma pienamente.*

Condanna i sigg. Patron a favore dei sigg. Lubrano nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio da liquidarsi.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Antonio Magnani *Primo Auditore*

DECISIONE XXIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Diffamationis. diei 16. *Augusti* 1834.

IN CAUSA

SAYEGH E MORGANTINI

PROC. MESS. ISIDORO GIUSTI — PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI

Argomento

Il Decreto che assegna un termine all' Jattante ad aver provata la verità de' diritti millantati non è soggetto a nullità per non essere stato dal Giudice con Decreto distinto pronunciato sulla esistenza delle asserte jattanze, poichè oltre che non vi è Legge che prescriva ciò, è nel Decreto medesimo, che accoglie l'istanza del diffamato, implicita la verità del fatto, ed il rimedio indotto dalla *Legge Diffamari Cod. de' ingenuis*, *et manumissis* è stato esteso a qualunque sorta di Millantazioni non escluse quelle fatte in un modo formale, cioè con scritture giudiciali.

Sommario

1. *Non v' ha Legge, che nel Giudizio di Diffamazione disponga, che si debba dal Giudice, a pena della nullità, pronunziare per Decreto separato, e nemmeno per capo distinto, e in un modo esplicito sull'esistenza delle jattanze.*

2. *Le Jattanze si presumone facilmente per fare imporre all' Jattante il silenzio se non prova la verità dei diritti millantati.*

3. *Il Rimedio indotto dalla Legge* Diffamari Cod. de Ingen. et Manumis. *è stato dalla Pratica dei Tribunali esteso ad ogni sorte di millantazione.*

4. *Il Rimedio della* Leg. Diffamari *può invocarsi anche per le millantazioni fatte nelle scritture esibite in Tribunale.*

5. *Le Jattanze Giudiciali non sono giusta causa per promuovere il rimedio della* Leg. Diffamari *quando sono dette negli atti relativamente alla Causa introdotta, e contestata.*

6. *Le Jattanze nelle Scritture esibite in atti prima che sia pre-*

sentato il Libello principale introduttivo del Giudizio, costituiscono giusto elemento onde dar luogo a invocare la Leg. Diffamari.

7. 9. *Colui, che per mezzo di Scrittura minaccia ad alcuno di fargli un' Inibitoria se avesse cominciato dei Lavori, fa un' Atto, che nulla corrisponde alla vera Inibitoria.*

8. *Gli Atti inibitoriali sono capaci, anche senza l'autorità del Giudice, di fare incorrere l'Inibito, contraffacendo, nella pena degli attentati.*

10. *Quegli che col mezzo dell'azione nascente dalla Legge* Diffamari Cod. de ingenuis etc. *è richiamato a provare gli asserti diritti resta attore in Causa.*

11. *L' azione* Negatoria *rifonde l' onere della prova in colui, che asserisce di aver diritto di servitù sul fondo altrui.*

12. *Coll' azione* Negatoria *si può domandare la rejezione a* Limine Judicj *di quello, che vanta una Servitù sopra un Fondo altrui, e che manca di ogni prova degli asserti diritti, per la qual mancanza milita la presunzione della libertà dello stesso fondo.*

STORIA DELLA CAUSA

Messer Giusti espose:

Che il signor *Giorgio Sayegh* con Scrittura del dì 8. Agosto 1833. dopo di avere contestato al sig. Dottor Morgantini, che le finestre da questo aperte nel muro postico della sua Villa con la visuale sul dì lui fondo non avrebbero mai costituito diritto alcuno di servitù; notificò al sig. Dottor Morgantini stesso, che Egli andava ad erigere sul suo fondo, e nella distanza di braccia tre, e mezzo dalla parte laterale della di lui Villa, un edifizio per suo uso, comodo, e profitto.

Che il sig. Dottor Morgantini con sua Scrittura del 9. Agosto 1833. dopo di avere allegato a suo favore il diritto di servitù di lume, e di prospetto sul fondo del sig. Sayegh, e dopo di avere dichiarato che il detto sig. Sayegh non aveva diritto di alterare lo stato antico del suo fondo intimò al sig. Sayegh medesimo di astenersi dall'intraprendere *sino a definitiva dichiarazione del Tribunale competente* l'Edifizio, o qualunque altro Lavoro, che avesse alterato lo stato antico del di lui fondo, ed avesse turbato le servitù già esistenti.

Che il sig. Sayegh in seguito dalle millantazioni, e jattanze portate in campo dal sig. Dottor Morgantini con sua Scrittura del 12. Agosto 1833. domandò avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, che con opportuno Decreto fosse assegnato al sig. Dott. Morgantini medesimo un termine ad avere giustificati i vantati suoi diritti di servitù.

Che il signor Dottor Morgantini con altra Scrittura del 13. Agosto

suddetto in aumento alle jattanze già fatte, disse, che competevagli ancora sul fondo del sig. Sayegh la servitù dello stillicidio asserta acquistata prima che il fondo stesso passasse in detto sig. Sayegh.

Che fu contestata la Lite fra le Parti, e che il signor Dottor Morgantini sostenne che l'istanza di assegnazione di termine avanzata per parte del sig. Sayegh non era ammissibile; perchè non costava delle jattanze, e perchè era nel dovere del sig. Sayegh di provare la libertà del suo fondo. Sostenne al contrario il sig. Sayegh, che la sua Istanza doveva ammettersi perchè nella sussistenza delle jattenze per parte del sig. Dott. Morgantini era proponibile il rimedio della Legge *Diffamari Cod. de ingen.* e perchè trattandosi nel caso di pretesa Servitù era nell'obbligo del signor Dottor Morgantini di giustificarla.

Che il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Decreto del 22. Novembre 1833. assegnò al sig. Dottor Morgantini il termine di giorni trenta ad avere giustificato negli atti le vantate servitù, e con qual diritto pretendeva d'impedire la costruzione dell'Edifizio, che si proponeva di edificare il sig. Sayegh sul proprio fondo con la comunicazione di procedere nel caso di contumacia a quelle ulteriori dichiarazioni di giustizia; e condannò il sig. Dottor Morgantini nelle spese.

Che il sig. Dott. Morgantini appellò dal Decreto suddetto avanti la R. Ruota per il capo della nullità, e dell'ingiustizia.

Portata infatti la Causa all'Udienza fù dalla Regia Ruota deciso come appresso.

MOTIVI

Attesochè destituita di ogni fondamento si presentava la querela di nullità objettata in appello per parte del signor Dottor Antonio Morgantini contro il Decreto del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 22. Novembre 1833., che si rivede. — Imperocchè non v'è disposizione di Legge, che esiga che nel Giudizio di diffamazione si debba dal Giudice pronunciare, a pena di nullità, per Decreto separato, e nemmenò per capo distinto, o in un modo esplicito sulla esistenza delle asserite jattanze, le quali d'altronde si presumono ben facilmente ogni volta che altri invoca l'autorità del Giudice per farle cessare, e fare imporre all'jattante se non provi la verità de diritti millantati, un perpetuo silenzio *Card. de Luc. de judic. Disc.* 16. *N.* 2. Di più nel concreto del caso il fatto delle jattanze era concordato per la contestazione della Lite in Atti, e ne rimaneva il Testimone perenne nella Scrittura del sig. Dottor Morgantini diretta contro il sig. Giorgio Sayegh del dì 9. Agosto 1833. E finalmente essendo il Decreto appellato sceso ad accogliere le istanze del diffamato sig. Sayegh ammise di necessità implicitamente la verità del fatto, d'altronde patente, delle avvenute jattanze. Per lo che il non avere su que-

sto particolare fatta una formale ed espressa dichiarazione, non poteva per certo essere motivo di dire invalido il Decreto medesimo.

Attesochè per ciò che riguarda l'asserta ingiustizia di quel Decreto, rimaneva ella pure evidentemente esclusa, giacchè le jattanze di pretese servitù a se competenti sopra il vicino fondo del signor Giorgio Sayegh emesse dal signor Dottore Antonio Morgantini nella sopracitata scrittura del dì 9. Agosto 1833., diedero, senza dubbio giusto motivo al signor Sayegh stesso di provocare l'Autorità giudiciale, come Egli fece colla scrittura, o libello del dì 12. dello stesso mese, onde venisse all'jattante sig. Dottor Morgantini assegnato un termine ad avere giustificato i vantati diritti, o altrimenti gli fosse imposto perpetuo silenzio.

Attesochè in fatti ad invocare il rimedio indotto dalla celebre *Legge Diffamari Cod. de ingenuis manumiss.* e saviamente dilatato dalla pratica del Foro ad ogni sorte di millantazioni che altri faccia a carico nostro *Voet ad ff. tit. de judiciis N.* 21. porgono adequata e legittima causa le jattanze emesse negli atti di un Tribunale, poichè sarebbe assurdo che mentre si può agire coll'indicato rimedio per millantazioni che altri faccia verbalmente in qualunque siasi luogo, non si potesse poi agire egualmente per le millantazioni fatte in un modo più formale, e più imponente negli atti di un Tribunale come decise questa Ruota in *Causa Gelsi ne nomi, e Periè e LL. CC. del* 31. *Agosto* 1831. *avanti l'Infrascritto Auditore Relatore* coerentemente all'insegnamento di che *Begnud. Biblioth. Legal. Verb. Diffamatio* §. 2. *N.* 6. 3 4

Attesochè l'insegnamento contrario, vale a dire, che le jattanze giudiciali non sieno giusta causa per promuovere il rimedio della Legge *Diffamari*, procede nel ben diverso caso, in cui esista, dietro Libello principale già presentato al Tribunale, una lite introdotta, e allora ben s'intende che non è dato il prendere, e staccare espressioni, e cose dette negli Atti di quella Lite per servirsene, e traspostarle a fondamento di una nuova azione, e di un nuovo giudizio esperimentando il suddetto rimedio della Legge *Diffamari*. E in questo senso procede l'autorità *del Card. de Luca de judic. Disc* 16. *Num.* 2., *et segg.* già così intesa, e disapplicata da questa Ruota nella citata causa *Gelsi*, e *Periè*. 5

Attesochè nel concreto del caso la scrittura del signor Dottor Morgantini del 9. Agosto 1833. non era preceduta da verun Libello principale introduttivo di Lite, e perciò quantunque riposta in Atti era fuori del Giudizio, perchè verun giudizio era ancora principiato, e costituiva perciò giusto elemento onde dar luogo a invocare il rimedio della Legge *Diffamari*. 6

Attesochè invano si pretendeva per parte del signor Dottore Morgantini di qualificare quella scrittura, come una inibitoria, e indurre così un iniziamento di Lite, o almeno una ragione legittima per dire, che essendo

egli in diritto, per le disposizioni del vigente Regolamento di Procedura *Artic.* 523. *e segg.* d'introdurre formalmente il giudizio nello spazio di giorni quindici successivi a quell'Atto inibitoriale, chiedendone al Giudice la conferma, non doveva essere permesso al signor Sayegh di lui avversario di intercipere, per così dire, o paralizzare questo suo diritto, intentando frattanto egli stesso un nuovo, e diverso giudizio col rimedio della Legge *Diffamari*. Imperocchè a questo discorso, per quanto specioso, resisteva in un modo perentorio il riflesso, che il signor Dottor Morgantini quantunque chiudesse la sua scrittura del dì 9. Agosto 1833. con frasi indicanti inibizione, non intese però, e non volle porre veramente in essere la vera inibitoria a termini del sopracitato Articolo 523. — Di fatti egli stesso, sebbene sapesse che in quella scrittura aveva intimato il sig. Sayegh ad astenersi dall'intraprendere fino a definitiva dichiarazione del Tribunale competente, l'edifizio che costui si proponeva edificare, nella successiva scrittura poi del dì 21. Novembre 1833 a Lite già contestata, ed a Processo pieno e maturo, dichiarò *che se il sig. Avversario* (Sayegh) *non curata la risposta del 3. Agosto del Comparente, avesse incominciato i lavori per il progettato edifizio, avrebbe provveduto al suo interesse, mediante* INIBITORIA *ec.* Lo che significa, che per lui non fù, nè volle, che fosse inibitoria quella *risposta*, poichè altrimenti avendo già inibito il principiare, sarebbe stato ridicolo il minacciare, che avrebbe poi nel caso d'incominciamento inibita la prosecuzione dei Lavori.

7

Resisteva inoltre il reflesso, che gli atti inibitoriali di che negli Articoli 523. e segg. del Regolamento di Procedura, per quanto capaci per se stessi, e senza l'intervento dell'autorità del Giudice, di produrre certi determinati effetti, come quello di fare incorrere l'inibito, contraffacendo, nella pena degli attentati, secondo che stabilì questa Ruota nella *Pisana seu Balnear. S. Julian. Attentorum* 4. *Januarii* 1826. *Dec.* 37. *T.* 17. *Tesor. del For. Tosc.*, e fermò il Supremo Consiglio di Giustizia, *Dec.* 41. *Tom.* 28. *Tesor. del For. Tosc.*, ciò nonostante mal potrebbero, a vero dire, ed agli effetti specialmente di cui ora si tratta, qualificarsi per veri e proprj Atti d'introduzione di Lite, o sia veri e proprj libelli principali. Resisteva finalmente il reflesso, che come per le cose sopraccennate il sig. Sayegh invocando il rimedio della Legge *Diffamari* faceva uso di un diritto competente a chi è in qualunque modo diffamato, niun danno poi in verità ne risentiva il signor Dottor Morgantini, il quale amando, secondo la sua difesa tendente a qualificarsi per inibente, di essere Attore in causa, attore rimaneva pure egli sempre anche in conseguenza del provocato rimedio della Legge Diffamari essendo proprio del rimedio stesso di rifondere nell'jattante l'onere di assumere la qualità di attore e provare gli asserti diritti. *Voet ad ff. tit. de judiciis. cit. Num.* 21.

9

10

Attesochè a tutto questo si aggiungeva che siccome sarebbe competuto al sig. Sayegh l'esercizio dell'Azione negatoria, la quale, com'è noto rifonde Ella pure l'onere della prova in chi asserisce di aver diritto di 11 servitù sul fondo altrui, così allorchè il medesimo sig. Sayegh invocò il rimedio della Legge *Diffamari*, si contentò di agire in meno, mentre avrebbe potuto agire in più, poichè coll'azione Negatoria non un assegnazione di termine a provare, ma avrebbe domandato all'Autorità Giudiciale l'immediata rejezione del sig. Dottor Morgantini a *Limine judicii*, perchè non munito delle necessarie prove degli asserti diritti sopra il fondo di 12 detto sig. Seyegh, per cui milita la presunzione della libertà *Leg. Loci* 4. §. *Competit.* 7. *ff. si servitut. vindicet. Voet. ad ff. eod. tit.* §. 5., d'onde ne segue, che tutt'altro che ragione di lagnarsi ha il sig. Dottor Morgantini delle Istanze state contro di lui accolte dal Decreto appellato.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dott. Antonio Morgantini tanto pel capo della nullità, quanto pel capo dell'ingiustizia dal Decreto contro di Esso, ed a favore del sig. Giorgio Sayegh proferito dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 22. *Novembre* 1833. *qual Decreto perciò, siccome valido, e giusto, conferma, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore; E condanna il sig. Dottor Antonio Morgantini appellante a favore dell'appellato sig. Giorgio Sayegh nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Antonio Magnani *primo Auditore Relatore.*
Tito Coppi *Auditore*, e Antonio Masoni *Auditore.*

DECISIONE XXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Praetens. Pecuniaria diei 21. *Augusti* 1834.

IN CAUSA

TEMPJ E IMPOSIZIONE DEL BAGNOLO

PROC. MESS. PIETRO VALLI — PROC. MESS. LUIGI PIERI

ARGOMENTO

I Decreti emanati dal Giudice *ex-officio*, e senza formale contestazione di Lite, non passano in cosa giudicata, non fanno stato per le parti, e sono suscettibili di opposizione.

Il rimedio per altro dell' opposizione dai Decreti che regolano le Imposizioni non libera l' opponente contribuente dal pagare la tassa impostagli.

SOMMARIO

1. *I Decreti proferiti* ex officio *dal Giudice, e senza formale contestazione, non passano in cosa giudicata, non fanno stato per le Parti, non determinano in perpetuo i loro diritti, e sono suscettibili di opposizione.*

2. *Quando si tratta d' Imposizioni per il Regolamento dei Fiumi il fatto dei Deputati non toglie ai Contribuenti il diritto di opporsi a quei Decreti che emana il Giudice per regolare la condotta delle acque.*

3. 4. *Il rimedio della opposizione contro i Decreti dal Giudice proferiti* ex-officio *per gli affari delle Imposizioni dei Fiumi, non è valevole a ritardare per ragione della pubblica utilità la riscossione delle collette, e l'esecuzione dei lavori, che dopo la fatta visita sono stati reputati opportuni.*

5. *Non può il Giudice rigettare definitivamente le opposizioni fatte dai Contribuenti alle Imposizioni dei Fiumi al pagamento delle somme domandate, ma deve riserbare a più maturo esame le loro ragioni.*

6. Non è dato al Supremo Consiglio di Giustizia di assumere l'esame delle opposizioni fatte dai Contribuenti alle Imposizioni dei Fiumi per le somme domandate, quando non è bastantemente istruito il Processo, e quando non hanno percorsi i soliti gradi di Giurisdizione.

MOTIVI

Attesochè il Regio Tribunale di Prato con Sentenza de 16. Maggio 1829. condannò le Deputazioni dei sei Circondari del Torrente Bagnolo a rimborsare col sistema di reparto approvato dal medesimo Tribunale con Decreto del dì 1. Febbraio 1822. al sig. Marchese Luigi Tempi la respettiva rata della somma di Lire ducento novantanove soldi uno, e denari otto da essa impiegata nel rialzare alcune serre esistenti nell'alveo del detto Torrente Bagnolo; E condannò inoltre le stesse sei Deputazioni a concorrere osservato il medesimo sistema di reparto al pagamento per due terzi della spesa de restauri da farsi alle serre suddette, stata calcolata, e determinata nella Relazione del Perito sig. Francesco Signorini de 25. Gennaio 1828. nella somma di lire mille settecento ottanta-cinque.

Attesochè la Regia Ruota Civile di Firenze revocando la suddetta Sentenza de 16. Maggio 1829. dichiarò non competere al detto signor Marchese Tempi il domandato rimborso, nè sussistere a carico delle sei Deputazioni del Torrente Bagnolo l'obbligazione di concorrere alla spesa della esecuzione dei lavori di restauro proposti dal Perito Signorini alle serre suddette.

Attesochè per riconoscere la giustizia o del primo, o del secondo di questi due difformi giudicati il Supremo Consiglio doveva riscontrare, ed ha riscontrato infatto.

1. Che l'azione intentata dal sig. Marchese Tempi contro le sei Deputazioni del Bagnolo ebbe il suo appoggio nel Decreto del Tribunale di Prato del dì 1. Febbraio 1822. il quale approvata una relazione del Perito sig. Giuseppe Valentini del dì 26. Gennaio di detto anno dichiarò tenute, ed obbligate le dette Deputazioni a concorrere per due terzi alle spese del riattamento delle serre del Bagnolo ed anche «ivi» Anche per « le successive spese del mantenimento di dette serre »

2. Che nè la Relazione di detto Perito sig. Valentini, nè il Decreto suddetto ebbero riguardo, nè fecero la menoma menzione di altra relazione concorde dello stesso sig. Valentini, e del Perito sig. Luigi Sgrilli dei 13. Giugno 1800. e di una Sentenza del detto Tribunal di Prato dei 4. Luglio 1800. che proposero, e respettivamente sanzionarono in rapporto alla spesa di manutenzione di dette serre un sistema di reparto affatto diverso.

3. Che il detto Decreto del 1. Febbraio 1822. non fu proferito in seguito di formale istanza, o libello contestato ai Deputati delle sei Deputazioni del Bagnolo le quali si limitarono ad emettere il loro parere, sul riattamento, e mantenimento di dette serre in semplice via amministrativa col mezzo di particolari deliberazioni di cui dettero comunicazione al Giusdicente locale.

4. Che sebbene dopo la emanazione del suddetto Decreto le Deputazioni collettassero i Possessori compresi nei respettivi loro Circondarj per la spesa di riattamento delle dette serre, e pagassero poi al sig. Marchese Tempi la loro tangente di reparto, a forma del Decreto suddetto del primo Febbraio 1822. egli è certo però, che il nuovo onere non fu notificato in nessuna guisa ai contribuenti, i quali non poterono averne cognizione speciale, ed individua nemmeno dall'avviso che gli richiamava al pagamento delle collette che si riferivano in genere all'esecuzione di lavori o fatti o da farsi al Torrente Bagnolo.

5. Che prevalendosi di queste circostanze di fatto i Deputati delle imposizioni del Bagnolo si opposero con le loro Scritture del dì 27. Gennaio, e 12. Maggio 1829. alle domande del sig. Marchese Tempi, e nell'interesse di tutti i Possessori compresi nei sei Circondari di dette Imposizioni sostennero che il suddetto Decreto del 4. Febbraio 1822. come proferito in via economica ed amministrativa, non faceva stato nè poteva alterare il sistema di reparto sanzionato in giodizio formale dalla precedente Sentenza del medesimo Tribunale di Prato de' 3. Luglio 1800. e stato sempre osservato senza reclamo.

Attesochè ritenuti questi fatti se era da dubitarsi che la precitata Sentenza de 4 Luglio 1800. non prescrivesse una norma definitiva per i casi futuri, ma si restringesse a sanzionare i provvedimenti che il Torrente Bagnolo richiedeva nel suo stato d'allora, non era presentemente giustificato, come dovevasi in Processo, che il medesimo Torrente avesse sofferte nel suo alveo, e ne' suoi ripari tali, e tante variazioni, che rendessero coerente alla giustizia il recesso dall' antico sistema di reparto, e la definitiva subiezione dei Terreni adiacenti al Bagnolo ad un sistema di Reparto che fosse diverso dal primo.

Attesochè siffatta giustificazione che dirimpetto alla detta Sentenza de 4. Luglio 1800. incombeva all'Attore sig. Marchese Tempi non ha creduto il Supremo Consiglio che si potesse dal sig. Tempi desumere, nè dalla Relazione del Perito sig. Valentini de 26. Gennaio 1822. nè dal Decreto del Tribunale di Prato del 1. Febbraio di detto anno. Non dalla obbligazione del sig. Valentini perchè da questa viene piuttosto a resultare che niuna sensibile variazione era avvenuta nella porzione del Tronco del Torrente Bagnolo che scorre per la pianura pratese, dopoche la escavazione seguita nell' anno 1800. lo aveva ricondotto alla capacità

necessaria per contenere le acque che riscendono dai Poggi; E non dal Decreto del 1. Febbraio 1822. perchè il complesso degl'Atti che lo precederono dimostra che il Vicario Regio di Prato lungi dall'avere spiegata nel concreto del caso la sua ordinaria e contenziosa giurisdizione, piuttosto servendo agli ordini positivi del R. Motuproprio del dì 8. Novembre 1786. come deducesi dal contesto del Decreto medesimo volle procedere *ex officio* in materia interessante la pubblica utilità, nei quali termini non è dato l'obliare che per la comune Giurisprudenza ritenuta dal prelegato Motoproprio del dì 8. Novembre 1786. i Decreti proferiti *ex officio* dal Giudice, e senza formale contestazione di Lite non passano in cosa giudicata, non fanno stato per le parti, non determinano in perpetuo i loro diritti, e sono suscettibili di opposizione. Così *Castrens in Leg. de Pupillo §. meminisse sub. N.* 5. *Natta Cons.* 5. *N.* 7. *Cancer variar resol. lib.* 3. *Cap.* 13. *N.* 174. *Rot. Rom. in Recent. Part.* 10. *Dec.* 20. *N.* 35. *Rot. Nostr. in Flor. Dolis.* 11. *Septembr.* 1702. *coram Galassi §. Minus Relazione dell'Auditor Mormoraj de* 7. *Luglio* 1745. *in Causa Orlandini, e Setticelli §. Essendosì, e Art.* 10. *e* 20. *del R. Motuproprio del dì* 8. *Novembre* 1780. 1

Attesochè per attribuire al Decreto del detto dì 1. Febbraio 1822. la legale efficacia di fare stato contro tutti gli interessati nell' imposizioni del Bagnolo non giovava l'avvertire come facevasi per parte dei dotti difensori del signor Marchese Tempi che la loro opposizione era troppo tardiva perchè il Decreto del 1822. essendo stato una volta eseguito, non poteva altrimenti esser querelato di Ingiustizia dai detti interessati. Imperocchè non dimenticando in fatto che ai detti interessati non fu mai notificato con le forme prescritte dal Motuproprio del dì 8. Novembre 1786. il suddetto Decreto, e che essi non ebbero la Scienza positiva, e legale che fra le collette pagate dopo il primo Febbraio 1822. si comprendesse anche la spesa del restauro delle controverse serre, in primo luogo diveniva improponibile l'obiettata accettazione del detto Decreto specialmente all'effetto di privarli del rimedio della opposizione; Che il pagamento del restauro delle serre essendo un fatto dei deputati, e non della massa dei contribuenti l'acquiescenza dei primi non toglieva ai secondi il diritto di opporsi a quei Decreti che il Giudice emana per regolare la condotta delle acque *Art.* 12. *e* 20. *del citato Motuproprio del dì* 8. *Novembre* 1786. *e la Ruota Nostra nella Filacterien Collectar* 30. *Settembre* 1795. *cor Raffaelli §.* 11. *Vers. le incumbenze di una Deputazione.* 2

Attesochè per altro in ordine alle disposizioni che si contengono nel più volte rammentato Motuproprio del 1786. il rimedio della opposizione contro i Decreti suddetti non è valevole a ritardare per ragione di pubblica utilità la riscossione delle collette, e l'esecuzione dei lavori che

dopo la fatta visita siano stati reputati o utili, o necessari; Ed è anzi in veduta della preservativa del detto rimedio, che è proibito ai Giusdicenti di decretare sulla opposizione degli interessati la sospensione di dette
3 Collette, e lavori.

Attesochè per questa parte le domande del sig. Marchese Tempi come fondate nelle disposizioni della Legge furono giustamente accolte dalla Sentenza del Tribunale di Prato de 16. Marzo 1829. ed ingiustamente rigettate da quella della Ruota Civile di Firenze del 12. Gennaio
4 1830.

Attesochè bensì la Sentenza del Tribunale di Prato non doveva rigettare assolutamente, e per modo definitivo come fece l'opposizione degli interessati nelle imposizioni del Bagnolo al pagamento delle somme reclamate dal sig. Marchese Tempi, ma in conformità degli Articoli 10. e 20. del precitato Motuproprio doveva riservare contemporaneamente a
5 più maturo esame le loro ragioni.

Attesochè non era dato al Supremo Consiglio l'assumere l'esame sull'importanza giuridica della detta opposizione, e sulle di lei conseguenze, sì perchè il Processo non era bastantemente istruito, e sì perchè doveva la medesima rimanere subordinata ai consueti gradi di giurisdi-
6 zione.

Attesochè dopo tali rilievi di fatto, e di ragione, e l'una e l'altra delle Sentenze suddette meritava di essere riformata, e corretta onde rendere alle parti il dovuto compimento di Giustizia, con una proporzionata ratizzazione di spese in favore del sig. Tempi in quanto che le dette Deputazioni avevano contradetto in modo assoluto il pagamento contro di esse reclamato.

Attesochè compariva anche congruo onde non restasse indefinitamente incerto ciò che poteva essere di ragione su quella opposizione che riconoscevasi essere competente alle stesse Deputazioni che venisse alle medesime assegnato un discreto termine ad averne fatto nei modi regolari il giudiciale esperimento, con la comminazione della decadenza dalla medesima in caso di contumacia.

Per qnesti Motivi

Dice essere stato in parte bene, ed in parte male appellato dal sig. Marchese Luigi Tempi dalla Sentenza contro di esso proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze il dì 12. *Gennaio* 1830. *in revoca della Sentenza del Regio Tribunale di Prato del dì* 16. *Maggio* 1829. *ed essersi perciò dovute, e doversi le Sentenze medesime moderare, e correggere come modera, e corregge nella forma che appresso: Poichè in primo luogo dice, e dichiara essersi competuto, e competere al detto sig. Tempi il diritto di costringere le Deputazioni delle sei Imposizioni del Torrente Bagnolo a pagargli sul sistema di reparto*

approvato dal Decreto di detto Tribunale di Prato del 1. Febbrajo 1822. la respettiva rata della somma di Lire 299. 1. 8. da detto sig. Tempi erogata nei restauri delle serre di detto Torrente Bagnolo a forma della nota de 20. Maggio 1827. ed a concorrere nella stessa proporzione alla spesa dei lavori prescritti nella Relazione del Perito sig. Francesco Signorini approvata dall' Ingegnere di circondario sig. Filippo Morghen in data de 25. Gennaio 1828. e conseguentemente doversi tener ferme in questi due rapporti le condanne proferite a carico di dette Deputazioni dalla detta Sentenza del Tribunal di Prato de' 16. Maggio 1829. In secondo luogo dice, e dichiara che non ostante i pagamenti ai quali si riferiscono le condanne suddette resta preservato alle sei Deputazioni del Torrente Bagnolo, ed a ciascuno in particolare degli interessati nelle Imposizioni medesime per essere rimborsati dei pagamenti suddetti, e per ogni altro effetto di ragione il rimedio della opposizione contro il suddetto Decreto del Tribunale di Prato del 1. Febbraio 1822. al quale oggetto dice doversi rinviare siccome rinvia le parti avanti il detto Tribunale per ivi sperimentare le loro ragioni e per l' effetto medesimo; dice in terzo luogo doversi assegnare siccome assegna alle dette Deputazioni, ed interessati il termine perentorio di mesi tre continui decorrendi dalla notificazione della presente Sentenza ad aver dedotto all' esercizio il detto rimedio della opposizione, alias detto termine spirato senza che di questa medesima opposizione siasi fatto esperimento ora per allora li dichiara dalla medesima decaduti, ed aver per conseguenza fatto passaggio in cosa giudicata anche di fronte a ciascheduno degli interessati nella Imposizione del Torrente Bagnolo il Decreto del Vicario Regio di Prato del 1. Febbraio 1822. siccome dichiara altresì che ove il detto rimedio venga nell' indicato termine giudicialmente dedotto, tenuta ferma la provvisoria obbligazione degli enunciati due pagamenti a carico dei detti interessati, i medesimi non potranno esser astretti a concorrere ai mantenimenti ulteriori in ordine al detto Decreto del 1822. fino a ragione conosciuta, ed in quarto luogo dice, e dichiara, che le spese di tutti i Giudizi, per un sesto resteranno a carico delle sei Deputazioni del Torrente Bagnolo, e che tutte le altre verranno fra le Parti compensate.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*

Cosimo Silvestri, Baldassarre Bartalini *Rel. Consiglieri.*

Cav. Neri Brandaglia *Presid. della Ruota Civile*

Gio. Batt. Lorenzini *Auditore*

DECISIONE XXVI.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Rejection. Appellationis diei 27. *Augusti* 1834.

In Causa

ZANNINI E TELLINI

PROC. MESS. ANTONIO VANNUCCHI — PROC. MESS. GIULIO PAPERINI

Argomento

Il Compromesso stipulato dai litiganti senza limitazione, e distinzione, e col patto assoluto di rinunziare all'appello, opera l'effetto che i litiganti non possono in modo alcuno appellarsi dal Lodo che dagli arbitri viene emanato.

Sommario

1. *Quando nel Compromesso le Parti Litiganti stipulano il patto di rinunziare all' appello dal Lodo che gli arbitri proferiranno non è dato ad alcuna di esse da quello appellare.*

2. *I Compromittenti, che hanno rinunziato all' appello non hanno altra strada per reclamare dal Lodo, che vien proferito, che d'intentare un Giudizio di Lesione.*

3. *Quando nel Compromesso non si fa alcuna distinzione, nè alcuna limitazione, di potere cioè appellare per il capo della nullità, non è lecito alcun' appello, perchè non è lecita alcuna distinzione.*

Storia della Causa

Insorte diverse questioni fra i sigg. Ansano Tellini, e Antonio Zannini, crederono essi conveniente di comprometterle tutte, e singole negli arbitri sigg. Dottor Vecchi, Dott. Amerighi e Dott. Betti.

In questo compromesso rinunziarono ambe le Parti all' appello e nel 2. Aprile 1833. gli arbitri proferirono il loro Lodo del quale nel 3. Settembre 1833. il sig. Zannini ne domandò l' omologazione.

Il signor Tellini si oppose, ed il Magistrato Consolare di Livor-

no con Sentenza del 9. Dicembre 1833. rigettò le opposizioni, ed omologò il Lodo.

Nel dì 16. Settembre successivo fu per parte del signor Tellini appellato avanti la R. Ruota di Pisa dal detto Lodo tanto per il capo della *nullità*, che per il capo dell' *Ingiustizia*.

Per parte del signor Zannini fu davanti la Ruota domandata la reiezione dell' interposto appello.

Nella discussione della causa su questo incidente pregiudiciale messer Vannucchi osservò che constava in fatto della renunzia all' appello fatta dai compromittenti nell' atto di compromesso del dì 14. Febbraio 1833.

Che ciò premesso constava in diritto che a tenore dell'Artic. 66. del Regolamento Organico del dì 13. Ottobre 1814. quando esisteva la renunzia all' appello nel compromesso, non era dato di ricorrere ad un ulteriore giudizio, ancorchè si trattasse d' appello per il capo della nullità come aveva deciso il Supremo *Consiglio nella Causa Perrin e Morell nel* 12. *Maggio* 1826. *e questa R. Ruota di Pisa nel* 23. *Maggio* 1834. *in causa Polese e Piloto*; quindi concluse per la reiezione di dett' appello con la condanna del signor Tellini nelle spese giudiciali e stragiudiciali, dietro di che, la Ruota decise come segue

MOTIVI

Attesochè chiaro, ed incavillabile è il tenore del patto fra le parti litiganti stipulato nel Compromesso del dì 14. Febbraio 1834. in forza del qual patto rinunciarono espressamente alla facoltà di potere appellare dal Lodo che gli arbitri da esse eletti fossero stati per emanare. 1

Attesochè chiaro ed incavillabile egualmente è il tenore dell' articolo 66. della Legge Organica del 13. Ottobre 1814. che contemplando il caso della rinunzia fatta dai compromittenti al rimedio dell' appello, non lascia altra via di reclamare dal Lodo, che sussegue, se non che intentando un Giudizio di lesione in prima Instanza. 2

Attesochè conforme a queste disposizioni è la consuetudine di giudicare fra noi, *Supremo Consiglio di Giustizia in Causa Perrin*, e *Morell*. 12. *Maggio* 1826. e questa Ruota nostra in Causa *Polese, e Piloto del* 23. *Maggio* 1834.

Attesochè nè le espressioni della convenzione, e rinuncia, nè la disposizione della Legge ammettendo veruna distinzione fra appello interposto pel capo della nullità, e appello pel capo della ingiustizia, non poteva simile distinzione adottarsi come pretendeva l'appellante sig. Ansano Tellini, nè si poteva per conseguenza indurre veruna ristrizione, o limitazione nè al patto nè alla Legge.

Attesochè in conseguenza l'appello stato interposto da detto signor Tellini doveva rigettarsi coerentemente alle istanze avanzate dal sig. Antonio Zannini.

Per questi Motivi

Inerendo alle Instanze presentate per parte del signor Antonio Zannini colla Scrittura del dì 26. *Maggio* 1834. *rigetta l'appello stato interposto dal sig. Ansano Tellini dalla Sentenza arbitramentale contro di esso, ed a favore del sig. Zannini proferita dai sigg. Dottor Filippo Vecchi, Lorenzo Betti, e Francesco Amerighi nel dì* 2. *Aprile* 1833. *E condanna detto sig. Tellini nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio da liquidarsi.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Aud. e Rel.*
Tito Coppi, e Antonio Masoni *Auditori*

DECISIONE XXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Nullitatis Sentent. diei 9. *Augusti* 1834.

IN CAUSA

TOLOMEI E MUCCIARELLI

PROC. MESS. PIETRO GAETA — *PROC. MESS. AURELIO BOSSINI*

ARGOMENTO

L'incidente dell'inammissibilità dell'appello è pregiudiciale perchè toglie l'ingresso alla Lite, e perciò non può essere riunito al merito della Causa.

Sommario

1. *Gli incidenti pregiudiciali che tolgono l'ingresso, o il progresso della Lite non possono riunirsi al merito della Causa, ma debbono da quello separatamente esser decisi.*

2. *La Sentenza dichiarata nulla per essere stato unitamente al merito della Causa deciso un incidente della classe dei pregiudiciali, può esser confermata sulle istanze dell' appellato* ex bono jure *quando dall' appellante era stato da quella appellato e per il capo della nullità, e per quello dell' ingiustizia.*

3. *Il termine ad appellare da una Sentenza incomincia dal dì del fatto registro in calce dell' originale di essa della effettuata notificazione: I ricordi presi nel margine di detta Sentenza d' essere stata scritta sussidiaria per la di lei notificazione al Succumbente, e di esser ritornata la responsiva non sono bastanti per supplire al voto della Legge.*

4. *La Sentenza che ammette la prova testimoniale domandata dall' accusato per porre in essere il diritto di pascolo si raggira sopra una questione di merito incerto, e perciò appellabile.*

Storia della Causa

Con atto del 30. Luglio 1831. il sig. Cav. Mario Nerucci come procuratore ex mandato del sig. Cav. Conte Mario Tolomei accusò il sig. Andrea Mucciarelli di danno dato da varie di lui bestie vaccine, tenute a pascere per qualche tempo nella Bandita degli Usi appartenente a detto sig. Conte Cav. Tolomei facendo istanza per la condanna del signor Mucciarelli all' ammenda del danno dato nella somma di fiorini venti.

A tale istanza contradisse il sig. Mucciarelli pretendendo di aver da lungo tempo il quasi possesso del pascolo in detta Bandita, e per provar ciò domandò l' esame d'alcuni testimoni. A questa prova testimoniale si oppose il sig. Conte Cav. Tolomei; ma il Potestà del Tribunale di Rocca Strada con Sentenza del 7. Aprile 1832. ammesse la domandata prova testimoniale.

Da detta Sentenza il sig. Conte Cav. Tolomei con atto del 1. Aprile 1833. interpose nuovo appello per nullità, ed ingiustizia essendo il primo appello stato dichiarato dalla Ruota di Grosseto doversi riguardare come non avvenuto, e la Ruota Civile di Grosseto con Sentenza del 23 Maggio 1833. riunito al merito, inquanto potesse occorrere l' incidente dell' inappellabilità della Sentenza del Tribunale di Roccastrada promosso dal sig. Mucciarelli, e previa la di lui reiezione revocò la suddetta

Sentenza, ed in riparazione disse che il signor Mucciarelli prima di proseguire il Giudizio da esso intentato, era tenuto a legittimare la propria persona analogamente alla Transazione del 7. Ottobre 1771. e della Decisione di questo Supremo Consiglio del 30. Giugno 1831. rinviando lo stesso sig. Mucciarelli, ove e come di ragione.

Da questa Sentenza Ruotale appellò il sig. Mucciarelli davanti il Supremo Consiglio per nullità, e per ingiustizia; per nullità perchè riunì al merito l'Incidente pregiudiciale d'inammissibilità d'appello; per ingiustizia perchè la Sentenza era legalmente notificata è decorsi i termini ad appellare.

Ed il sig. Conte Cav. Tolomei all'incontro insistè nella conferma della Sentenza Ruotale almeno *ex bono jure*.

Sopra di che il Supremo Consiglio decise nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè il sig. Andrea Mucciarelli con la Scrittura di nomina di Procuratore esibita il primo Maggio 1833. diede subito l'eccezione che la Sentenza del Tribunale di Rocca Strada del 7. Aprile 1832. non era soggetta ad appello per esser decorso il termine dalla Legge stabilito ad interporre appello facendo perciò Istanza rigettarsi e dichiararsi inammissibile l'appello interposto il primo Aprile 1833. per parte del sig. Conte Cav. Mario Tolomei dalla predetta Sentenza; che la Ruota Civile di Grosseto non ostante una tale eccezione del sig. Mucciarelli passò irregolarmente con Decreto del dì 9. Maggio detto a riunire l'incidente dell'inammissibilità d'appello al merito principale della Causa con facoltà, è vero di disgiungerlo, ma sempre nondimeno irregolarmente, mentre l'incidente dell'inammissibilità d'appello è talmente pregiudiciale che toglie l'ingresso al Giudizio, ed il Decreto che ammette, o rigetta l'appello, è a volontà delle parti appellabile, così che l'Incidente d'inammissibilità d'appello deve essere esaminato, e deciso prima di passarsi a conoscere del merito della Causa; che dopo questo Decreto di riunione lo stesso sig. Mucciarelli con altra Scrittura del 22. Maggio 1833. insistè perchè fosse separatamente, e preventivamente pronunziato sopra l'inammissibilità dell'appello con la protesta della nullità di qualunque dichiarazione sul merito, e che la Ruota di Grosseto non valutando neppure questa nuova Scrittura d'insistenza, e protesta del sig. Mucciarelli procedè viepiù irregolarmente quando con Sentenza del 23. Maggio 1833 riunendo nuovamente l'Incidente d'inammissibilità d'appello al merito, e rigettandolo pronunziò contemporaneamente sul merito col revocare la Sentenza del Tribunale di Roccastrada del 7. Aprile 1832. e con dichiarare in riparazione che il sig. Mucciarelli prima di proseguire il Giudizio

intentato da esso era tenuto a legittimare la propria persona analogamente alla Transazione del 7. Ottobre 1771. onde la Ruotale Sentenza del 23. Maggio 1822. come infetta di una somma irregolarità non poteva che esser dichiarata nulla, conforme con molta insistenza domandavasi dal sig. Mucciarelli facendosi presente che gli incidenti veramente pregiudiciali come sono certamente quelli che tolgon l'ingresso, o il progresso alla Lite, devono essere esaminati, e decisi prima che sia dichiarato sul merito della Causa, e non possono esser decisi contemporaneamente, e unitamente al merito stesso. 1

Attesochè nondimeno la Sentenza medesima può essere dal Supremo Consiglio, qualora sia trovata giusta, confermata *ex bono jure Tes. del For. Tosc. tom.* 3. *dec.* 16. *N.* 6. *e tom.* 24. *Dec.* 61. *N.* 2. a forma dell'istanza del sig. Conte Cav. Tolomei subito che il signor Mucciarelli aveva appellato da detta Sentenza per nullità, e per ingiustizia come rilevasi dalla di lui Scrittura d'appello del 19. Agosto 1832. » ivi » Appel- 2
« lò, ed appella dalla rammentata pronunzia Ruotale affinchè la medesi-
« ma sia annullata, e revocata in tutte le sue parti uno dei principali
« motivi che proclamano la nullità dell'appello è quello che la R. Ruo-
« ta ha riunito al merito l'incidente pregiudiciale d'inammissibilità d'ap-
« pello, e che non lo ha disgiunto non ostante nuova citazione. Ed è in-
« giusta che la Sentenza era legalmente notificata, e decorsi i termini ad
« appellare » e della di lui successiva Scrittura del 9. Settembre 1833 con la quale prosegue il detto appello.

Attesochè non sussisteva in fatto che fosse decorso il termine dalla Legge concesso ad appellare quando il sig. Conte Cav. Tolomei con atto del 1. Aprile 1833. appellò dalla Sentenza del Tribunale di Roccastrada del 7. Aprile 1822. poichè soltanto nel 7. Giugno 1833. ebbe luogo il registro del rapporto della notificazione in piè dell' Originale di detta Sentenza conforme chiaramente resulta dall' originale medesimo talchè dal 7. Giugno 1833. principiò a decorrere il termine di sei mesi ad interporre l'appello, e perciò il sig. Conte Cav. Tolomei appellando nel 1. Aprile 1833. appellò ancora prima che principiasse a decorrere il detto termine. Si trovava non vi è dubbio in margine, e a piè dell' Originale della Sentenza notato dal Potestà del Tribunale di Roccastrada che nel 24. Aprile 1832. fu scritta lettera sussidiaria al Tribunal di Siena per la notificazione della Sentenza al sig. Conte Cav. Tolomei, e che nel 23. Giugno successivo fu ricevuta dalla Cancelleria Civile di Siena la responsiva datata del dì 13. dello stesso mese di Giugno, e riposta in atti con Refertò, e tali appunti presi dal Potestà in margine, ed in piè dell'originale della Sentenza pretendevasi dal Difensore del sig. Mucciarelli che fossero il registro del rapporto della notificazione della Sentenza, o almeno un equivalente al medesimo, onde il termine dei sei mesi ad appella 3 4 5

re fosse principiato a decorrere dal suddetto dì 23. Giugno 1832. e perciò già decorso, quando nel 1. Aprile 1833. venne appellato dal signor Conte Cav Tolomei. Il Supremo Consiglio per altro rifletteva, che nel registro del rapporto dell'eseguita notificazione della Sentenza deve esser trascritto il tenore dell'atto di notificazione all'effetto di avere la certezza che la Sentenza sia stata notificata alla persona a cui doveva farsi la notificazione, e che i sopra divisati appunti presi dal Potestà di Roccastrada nell' Originale della di lui Sentenza non somministravano in modo alcuno ne la detta certezza, ne equipollenti al Registro del rapporto dell'eseguita notificazione della Sentenza, i quali potessero supplire al voto della Legge, la quale ha voluto che si conosca se il Cursore abbia potuto eseguire la notificazione, e come e quando sia stata eseguita.

3

Attesochè si rivolse quindi il patrono del sig. Mucciarelli con la sua Scrittura del 30. Giugno 1834. a sostenere l'inamissibilità dell'appello del sig. Conte Cav. Tolomei dalla Sentenza del Tribunale di Roccastrada per trattarsi d'una Sentenza inappellabile essendo il merito della causa di soli 20. fiorini dei quali il pagamento si domandava dal sig. Conte Cav. Tolomei per danno dato, ma ancora questo secondo mezzo di inammissibilità d'appello messo in campo per parte del sig. Mucciarelli fu ravvisato del tutto insussistente. La Sentenza del Tribunale di Roccastrada del 7. Aprile 1832. che ammesse la prova testimoniale domandata dal sig. Mucciarelli, non emanò per la prova del danno in genere, ed in specie, e allora avrebbe avuto il merito di venti fiorini, poichè il sig. Mucciarelli fino dalla sua prima Scrittura d'eccezioni del 12. Agosto 1831. concordò che le sue bestie avevano pascolato nella Bandita *degli Usi*, e non impognò che il danno sarebbe potuto ascendere a venti fiorini, ma emanò unicamente per la prova del diritto che il sig. Mucciarelli pretendeva d'avere di far pascere le sue bestie nella Bandita *degli Usi*, cosicchè era diretta a risolvere una questione d'un merito incerto, e che non riceveva valutazione pecuniaria, e conseguentemente si trattava d'una Sentenza appellabile a forma del prescritto dell'Articolo 696. del Regolamento di Procedura Civile.

4

Attesochè giusta è stata ravvisata la Sentenza della Ruota di Grosseto del 23. Maggio 1833. ancora in quella parte che riguardava il merito della questione, se cioè il sig. Mucciarelli fosse autorizzato a provare il diritto di mandare a pascolare il suo bestiame nella bandita *degli Usi* di proprietà dei Conti Tolomei col mezzo di Testimoni, che deponessero del suo precedente quasi possesso di pascolare il proprio bestiame in detta bandita, o piuttosto con giustificare il concorso in esso dei requisiti, che la Transazione passata li 7. Ottobre 1771. fra i Conti Tolomei, e gli abitanti, ed uomini di Sticciano aveva stabiliti onde riconoscere quali di essi avessero realmente il predetto diritto di pascolo nella bandita *degli*

Usi imperciocchè la Ruota di Grosseto basò la sua dichiarazione che il sig. Mucciarelli prima di proseguire nel da esso intentato Giudizio era tenuto a legittimare la propria persona analogamente alla Transazione del 7. Ottobre 1771. sopra i patti contenuti in detta Transazione, e sopra le cose stabilite da questo Supremo Consiglio nella Causa Tolomei, e Bassellucci, e LL. CC. con la Decisione del 30 Giugno 1831. *T.* 28. *Dec.* 81. la quale sanzionò nei Conti Tolomei il diritto di richiamare gli uomini di Sticciano, che pretendevano il diritto del pascolo nella bandita *degli Usi* a legittimare la loro persona con provare d'esser compresi nella Transazione del 1771 e sanzionò pure che il quasi possesso di mandare a pascolare il bestiame in detta Bandita non poteva formar titolo a perseverare nello stesso quasi possesso.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per il capo della nullità dal signor Andrea Mucciarelli con la Scrittura del 19. *Agosto* 1833. *dalla Sentenza della R. Ruota di Grosseto del* 23. *Maggio* 1833. *e dice la detta Sentenza doversi annullare siccome l'annulla, ed inerendo per altro alla Scrittura di ragioni, insistenza, e istanza esibita per parte del sig. Conte Cav. Mario Tolomei sotto dì* 19. *Luglio* 1834. *conferma* ex bono jure *la Sentenza suddetta; spese tra le parti compensate.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci *Rel.*
Baldassarre Bartalini Cav. Donato Chiaromanni *Consigg.*

DECISIONE XXVIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Validitatis Declarat. diei **14.** *Februarj* **1834.**

IN CAUSA

SANI E MARRACCI

PROC. MESS. ANTONIO PAZZINI *PROC. MESS. FERDINANDO ORSI*

ARGOMENTO

La Dote cessa d' esser tale sciolto il Matrimonio, e la Donna Vedova non ha bisogno d'essere autorizzata per dichiarare d'aver quella ricevuta.

SOMMARIO

1. 4. *Una somma promessa in Dote perde questa qualità per l'avvenuto scioglimento del Matrimonio.*

2. 5. *Il pagamento di una somma costituita in dote è fatto validamente alla Donna rimasta Vedova senza bisogno che essa sia autorizzata.*

3. *La presunzione legale suppone costituita la Dote per il secondo Matrimonio in quei medesimi assegnamenti che formarono la Dote per il primo Connubio.*

6. *Non vi ha Legge che inabiliti le Donne all' esazione dei loro Capitali, specialmente stradotali.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa sotto dì 12. Settembre 1833. ed all'appoggio dei fatti giustificati in processo, espressi nelle narrative che la precedono, fu dichiarato esser costato del saldo totale della Dote stabilita coll'Apoca Nuziale del dì 13. Luglio 1802. per il Matrimonio contratto tra la signora Rosa Sani ed il sig. Pietro Marracci, Madre, e Padre del sig. Antonio Marracci, e non avere questi Credito veruno per dependenza di detta dote, e previa una tale dichiarazione fu assegnato al medesimo

il termine di giorni dieci ad avere cancellata l'Iscrizione in suo nome accesa all'Uffizio della Conservazione dell'Ipoteche di Pisa sotto dì 24. Agosto 1827. al Volume 218. Articolo 2100. contro il defonto Cavaliere sig. Antonio Sani, contro i signori Carlo, e Cavaliere Lorenzo Sani, contro i signori Giovanni, Virginia, Laurinda, ed Anna Sani, e contro la sig. Ginevra Stefanini Vedova Sani, altrimenti detto termine spirato, e detta cancellazione non eseguita fu ordinato al sig. Conservatore di detto Uffizio di procedere alla detta cancellazione a tutte spese di esso sig. Marracci.

Interpose in medesimo appello da questa Senza non generalmente, ma parzialmente, e chiamata la Causa all'Udienza.

Messer Orsi disse, che assendo stata costituita alla fu signora Sani, oltre il Corredo, la Dote nella somma di Scudi settecento compresa quella assegnatale dalla Pia Casa di Misericordia di Pisa concordava sul pagamento di Scudi cinquecento, fatto in titolo di dote da detta Pia Casa, concordava pure nel pagamento di altri Scudi cento, eseguito dalla Famiglia Sani nel dì 8. Luglio 1815. ma non concordava nè in un pagamento di altri Scudi cento, che si dicevano sborsati precedentemente dai sigg. Sani nè sulla consegna del corredo; E rimettendosi alle ragioni espresse negli atti, ed a una memoria comunicata concluse perchè revocata in detta parte appellata la precedente Sentenza fosse tenuta ferma l' Iscrizione per Scudi cento, come residuo di Dote, per il Corredo, colla condanna in quanto alle spese del primo Giudizio a rata di Vittoria, e colla condanna del sig. Sani in quelle del presente Giudizio.

Mess. Piazzini rispose che non poteva parlarsi del Corredo perchè non aveva formato soggetto di questione nella passata Istanza; Che *quatenus* la consegna sempre per se stessa verosimile dopo tanti anni resultava da un solenne Inventario a stima, e dalla ricevuta fatta dal fu sig. Pietro Marracci fino dal dì 26. Novembre 1802. che rispetto alli Scudi cento esserti non pagati, resulta ugualmente che colla Scritta Nuziale, essendo stato convenuto, che una parte della dote dovesse pagarsi subito per l' oggetto che lo sposo si potesse procurare quanto gli era necessario nella circostanza, furono dai sigg. Sani comprati con i denari dotali diversi mobili indispensabili, e fatta la loro stima, che si elevò a Lire settecento cinquanta, e soldi dieci, ne fu fatta la consegna al sig. Pietro Marracci, che ne rilasciò ricevuta nel dì 26. Novembre 1802; E rimettendosi nel resto alle ragioni dette negli Atti, e nella Memoria comunicata, fece Istanza per la conferma della prima Sentenza nelle parti appellate, e per la condanna del signor Marracci nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio. Dietro di che la Ruota proferì l'appresso Sentenza.

Motivi

Attesochè nella quietanza generale del dì 8. Luglio 1815. emessa dalla fu Rosa Sani in presenza, con approvazione, e consenso di Francesco Meini in quel tempo di lei Marito, venne dalla medesima dichiarato di esserle stati precedentemente pagati in più volte dalla Famiglia Sani Scudi cento, e che uniti agli altri Scudi cento, che essa riceveva contemporaneamente all'emissione della quietanza suddetta formavano il saldo degli Scudi dugento ammontare della dote dovutale dal Patrimonio Sani in ordine alla Scritta antenuziale del dì 13. Luglio 1802.

Attesochè a ritenere la validità della dichiarazione del pagamento degli Scudi cento fatto precedentemente all'atto degli 8. Luglio 1815. non si oppone che la donna non fosse per l'effetto di emettere la dichiarazione, e quietanza del pagamento suddetto autorizzata dal Giudice competente, poichè, non è escluso che il pagamento summentovato accadesse pendente la viduità delle dichiarante Rosa Sani, stata in prime Nozze Moglie del fù Pietro Marracci, e così quando la somma promessale dalla Famiglia Sani aveva cessato di essere dote per l'avvenuto scioglimento 1 del Matrimonio, e segnatamente in quel periodo di detta viduità trascorso sotto l'Impero del Codice Civile di Francia, a mente del quale la Donna non costituita nei rapporti attuali di Matrimonio godeva della civile capacità di obbligarsi, e poichè quando anche volesse ritenersi il pagamento summentovato avesse avuto luogo dopo la promulgazione della Patria Legge del 15. Novembre 1814. l'autorizzazione giudiciale della donna non sarebbe stata meno superflua per ricevere il pagamento, e ri-2 lasciarne la relativa quietanza; Ed in vero, o seguitando la presunzione legale che suppone costituita per il secondo Matrimonio la dote in quei medesimi assegnamenti, che formarono la dote del primo connubio, vuol-3 si credere che la Rosa Sani allorchè nel 5. Ottobre 1811. si unì in Matrimonio con Francesco Meini senza redazione di carta dotale si costituisse tacitamente in dote quella medesima somma, che erale stata assegnata all'occasione del suo precedente Matrimonio con il fu Pietro Marracci, ed in tal caso il pagamento dei controversi Scudi cento che avrebbero riassunto la natura di dotali sarebbe stato validamente eseguito nelle mani della Rosa Marracci essendo rimasto un tal pagamento approvato, e riconosciuto con l'Atto del dì 8. Luglio 1815. da Francesco Meini in allora Marito della detta Sani, che nella indicata sua qualità avrebbe avuto il diritto di esigere la somma summentovata; O non curata poi l'accennata presunzione di diritto piace di ritenere che dopo sciolto il primo Matrimonio per la morte di Pietro Marracci la somma dovuta dalla Famiglia Sani formasse un bene parafernale della medesima, ed una tal na-

tura le continuasse a ritenere anche sempre dappoi, ed in questo aspetto ugualmente risulterebbe la validità del pagamento dei controversi Scudi cento, e della relativa quietanza contenuta nell' atto del dì 8. Luglio 1815. non ostante il difetto di giudiciale autorizzazione, mentre le donne abbisognano dell'autorizzazione del Giudice per contrarre obbligazione, disporre per atti tra i vivi, alienare i loro beni, e stare in giudizio in qualità di Attrici, ma non vi ha legge che le inabiliti all'esazione dei loro Capitali (specialmente stradotali) vedendosi anzi dalla Notificazione del 25. Gennaio 1815. autorizzate a potere per questo effetto stare in giudizio anche in qualità di Attrici senza Decreto di Giudice, e senza veruna altra formalità.

4

5

6

Attesochè l'apparente contradizione che si riscontra tra l'Inventario del 25. Novembre 1802. delle robe consegnate dal fu Lorenzo Sani al fù Pietro Marracci, che ha in calce la quietanza del detto Marracci, e l'Atto del dì 8. Luglio 1815. può spiegarsi supponendo che la Rosa Sani, come e assai verosimile attesa l'estrema miseria nella quale visse la vita, eccezionasse la consegna dei mobili per la stima di Lire settecento-cinquantanove, e soldi dieci, fatta dalla famiglia Sani al di lei primo marito stante la sottoposizione del medesimo al Curatore, e che dietro una tale eccezione la Famiglia Sani eseguisse in più volte alla detta Rosa Sani quei minuti pagamenti da essa confessati nell'atto di quietanza del dì 8. Luglio 1815. tanto più che l'eccezione del non contato danaro contro l'atto suddetto opposta dopo anni diciassette si presenta assai screditata riflettendo che non fu mai affacciato dalla dichiarante, sebbene sopravvivesse per interi nove anni, e traesse quel resto dei suoi giorni nella più squallida miseria, e che è stata per la prima volta dedotta dall'Erede, che si è confessato negli Atti non molto informato della verità delle cose.

Attesochè non era da conoscersi nell'attuale Giudizio dell'Articolo del corredo, mentre su di esso non aveva deciso, nè potuto decidere la Sentenza appellata, poichè la sfera della contestazione della Lite nel Giudizio di prima Istanza fu ristretta alla radiazione Ipotecaira accesa dall' appellante, nella quale non si fa del corredo menzione.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dal sig. Dottor Antonio Marracci da quella parte della Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Tenente Giovanni Sani proferita dal Tribunale di Prima Istanza di questa Città nel dì 12. Settembre 1833. in cui viene dichiarato constare del saldo totale della Dote costituita alla fu Rosa Sani con la Singrafa Nuziale del dì 13. Luglio 1802. quale Sentenza conferma ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma,

e tenore; Dice poi non esser luogo a conoscere nell' attuale Giudizio della consegna del Corredo della prefata fu Rosa Sani, sopra il quale Articolo riserva alle parti le respettive loro ragioni da esperimentarsi nel congruo giudizio; E finalmente condanna l' appellante sig. Dottore Marracci a favore dell' appellato signor Tenente Sani nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angelo Carmignani *Primo Auditore.*
Antonio Magnani *Auditore*
Tito Coppi *Auditore Relatore.*

DECISIONE XXIX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Piscen praetensae executionis Sententiae. diei 28. *Augusti* 1834.

IN CAUSA

BENEDETTINI E BENEDETTINI

PROC. MESS. AGOSTINO FRANCESCHI — *PROC. MESS. BENEDETTO CORAZZINI*

Argomento

L' esecuzione provvisoria d'una Sentenza non può accordarsi se non nel caso in cui l'azione sia basata sopra un documento non impugnato, o sopra altra precedente Sentenza passata in cosa giudicata; senza che ad estendere il disposto della Legge ad un caso da essa espressamente non contemplato possa utilmente invocarsi il favore della Causa alimentaria, e l'urgenza della materia.

Sommario

1. *L' esecuzione provvisoria d'una Sentenza non si accorda se non se quando l'azione sia appoggiata ad un documento non impugnato, o ad una precedente cosa giudicata.*

2. *Il disposto dell'Art. 688. del Regolamento di Procedura, è tassativo, e non ammette estensione per l'indole favorevole o urgente della materia.*

3. *E neppur nelle cause d'alimenti.*

4. *Nelle cause di Assicurazione di dote, e di alimenti a favore delle femmine escluse dalle successioni collaterali, può il Giudice dichiarare la propria Sentenza provvisoriamente eseguibile.*

5. *La ragione di questa disposizione fù quella d'impedire la dispersione degli assegnamenti affetti ai diritti di dette donne.*

6. *Ogni qualvolta la Legge non dispone espressamente che possa accordarsi l'esecuzione provvisoria d'una Sentenza senza cauzione, segno è che la nega.*

7. *Il Giudice può, se lo crede, in tutti i casi dichiarar provvisoriamente eseguibile la sua Sentenza, ma bensì con cauzione.*

8. *Nelle Cause alimentarie l'appello è ammissibile al solo devolutivo.*

9. *L'esecuzione provvisoria nonostante appello, è cosa diversa dalla restrizione dell'appello ai soli effetti devolutivi.*

10. *Il Padre che in forza degli Statuti gode l'usufrutto della dote materna come marito, non come padre, nè in forza della patria potestà, non è tenuto nella sua qualità d'Usufruttuario ad alimentare i figli.*

11. *Un documento allora dicesi impugnato allorchè viene impugnata l'azione dal medesimo derivante, sebbene non sia impugnata la di lui materiale esistenza.*

STORIA DELLA CAUSA

Con le Scritture del 12. Marzo, e 2. Maggio 1834. il signor Avv. Luigi Benedettini introdusse nel Tribunal di Pescia un giudizio diretto ad ottenere che il sig. Dottor Ranieri Benedettini di lui Padre fosse condannato a pagargli una mensuale prestazione alimentaria.

Alle dette domande si oppose il Dottor Ranieri Benedettini con le scritture del dì 2. Aprile, e 10. Giugno 1834.

Il Vicario di Pescia sotto dì 10. Luglio 1834. proferì la Sentenza definitiva con la quale condannò il Dott. Ranieri Benedettini a pagare annualmente a detto di lui figlio la somma di lire duecento quarantacinque pari a fiorini cento quarantasette a rate quadrimestrali anticipate, e nelle spese; ed ordinò la esecuzione provvisoria della Sentenza non ostante opposizione o appello, e senza cauzione.

Da questa Sentenza interpose il Dottor Ranieri Benedettini l'appello con scrittura esibita nel detto Tribunal di Pescia il dì 16. Agosto 1834.

e credendo che la esecuzione provvisoria suddetta fosse stata ordinata fuori dei casi contemplati dalla Legge inerendo all'Art. 691. del Regolamento di Procedura citò detto sig. Avvocato Luigi Benedettini per mezzo del suo Procuratore a comparire all'Udienza di questa R. Ruota civile la mattina del dì 23. Agosto stante per sentir sospender la detta esecuzione provvisoria, e concedere la inibitoria.

Portata la Causa all'Udienza fu dalla Regia Ruota decisa come appresso.

MOTIVI

Attesochè l'esecuzione provvisoria di una Sentenza, non ostante appello, e senza cauzione non può accordarsi dal Giudice se non nel caso 1 in cui l'azione sia appoggiata, o ad un documento non impugnato, o ad una precedente Sentenza passata in cosa giudicata, a forma di quanto letteralmente prescrive il Regolamento di Procedura Civile all'Art. 688.

Attesochè il disposto di quest'Articolo è rigorosamente tassativo; 2 cosicchè è impedito al Giudice di estenderne la disposizione ad un caso che da esso non sia contemplato, sebbene meritevole di molto favore; e sebbene presenti il bisogno d'un sollecito provvedimento: come replicate volte han deciso i nostri Tribunali. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 10. *Luglio* 1823. *in Causa Rovai e Pagliaj Tesoro del For. Tosc. Tom.* 18. *pag.* 339., e le altre riferite nel *Tesoro stesso Tom.* 6. *Dec.* 63. *e Tom.* 22. *pag.* 49.

Attesochè non si recede da questa regola neppur trattandosi di cau3 sa alimentaria; perciò che in termini altravolta ritenne la Rota nostra in causa *della Vida ne nomi, e Dufresne.*

Attesochè non osta a questa interpetrazione l'argomento di pretesa analogia desunto dall'Art. 1021. del Regolamento di Procedura Civile suddetto ove si dice, che le Sentenze da proferirsi nelle Cause d'assicura4 zione di Dote, e di alimenti a favor delle femmine escluse dalla successione dei collaterali, a mente dell'Articolo 46. della Legge sulle successioni intestate de' 18. Agosto 1814. potranno essere nei congrui casi, e secondo il prudente arbitrio del Giudice, dichiarate eseguibili non ostante opposizione, e appello.

Imperocchè non fu punto il favore della Causa alimentaria che sug5 gerì la disposizione qualunque siasi di quest'Articolo: Ma fu bensì la veduta d'impedire con un sollecito provvedimento l'istantanea dispersione degli assegnamenti troppo facilmente temibile per parte d'un Debitore vergente all'inopia, e che avrebbe operata a pregiudizio delle Donne l'irreparabil perdita di quei diritti quesiti, ed incommutabili che formarono condizione della loro esclusione in prò del sesso maschile dalla successione de loro collaterali defonti.

Ed in qualunque ipotesi poi se bene si rifletta che l' esaminato Art. 1021. col riporre in arbitrio del Giudice il dichiarare, o no l' esecuzione provvisoria della proferita Sentenza, e col tacere se l' esecuzione stessa potesse accordarsi senza cauzione (lo che equivale all' averlo negato) non stabilì cosa alcuna di nuovo, nè creò un gius peculiare nella soggetta materia; ma non fece altro che ripetere, o per meglio dire applicare il disposto dell' altr' articolo 689. *che in tutti gli altri casi* (diversi da quelli contemplati nell'Art. 688.) rimette nella prudenza del Giudice di dichiarar provvisoriamente eseguibile la sua Sentenza, ma *previa per altro la Cauzione*, si avrà da ciò la più luminosa riprova, che il Legislatore anzi che voler riportar la Causa degli alimenti sotto la influenza del detto Art. 688. che *coarta* il Giudice, e dispensa dalla *Cauzione*, volle invece sottrarnela: rimanendo fermo nella sua tassativa; e si otterrà così un argomento novello non a distruzione, ma a consolidazione e sostegno dell' adottata interpetrazione. 6 7

Attesochè nemmeno resiste la regola insegnata dagli antichi Pratici, e seguitata tal volta anche dai moderni Tribunali che nelle Cause alimentarie l'appello non è ammissibile agli effetti sospensivi, ma solo ai devolutivi, imperocchè quanto questa regola potrebbe influire ne congrui casi a far ristringere ai soli effetti devolutivi l' appello interposto sospensivamente ai termini dell'Articolo 743. del Regolamento di Procedura, altrettanto è la medesima insufficiente a fare accordare l' esecuzione provvisoria della Sentenza non ostante appello, e senza cauzione; per ciò che dottamente distinguendo l' un provvedimento dall' altro stabilì il Supremo Consiglio nella *Florentina Inibitoriae* 2. *Luglio* 1828. *Tes. del For. Tosc. Tom.* 22. *pag.* 149. e nella rammentata Causa *della Vida, e Dufresne* in cui trattavasi appunto di prestazione alimentaria fra padre e figlia *Tes. suddetto Tom.* 15. *pag.* 256. come pure nell' altra Causa *Verzani e Guidi* ove pure trattavasi di togliere un ostacolo alla percezione degli alimenti. *Tom.* 25. *pag.* 374. 8 9

Attesochè ritenuti questi principj inconcussi facile è il farne l' applicazione al caso concreto; inferendone che male il Tribunal di Pescia dichiarò provvisoriamente eseguibile nonostante appello, e senza Cauzione la sua Sentenza del 10. Luglio 1834. con la quale ebbe condannato il sig. Dott. Ranieri Benedettini a somministrare un annua prestazione alimentaria al sig. Avv. Luigi Benedettini suo figlio.

Attesochè o si voglia che l' azione dell' Avv. Benedettini contro del Padre promossa avanti al suddetto Tribunale di Pescia avesse per base la proprietà della Dote Materna dal padre stesso ritenuta, ed usufruita col carico però dalla Legge addossatogli d'alimentare il figlio, come dalla prima scrittura introduttiva del Giudizio ben si rileva; o si voglia che l' azione medesima avesse per fondamento quella obbligazione che la natura,

e la Legge impongono ad ogni padre d'alimentare la prole da se procreata, che manchi dei mezzi idonei di procacciarsi la sussistenza, come è reso più probabile dalle successive scritture del medesimo Avv. Benedettini, con cui sembra aver receduto dalla prima, nell'un' tema, come nell'altro egli è indubitato che quest'azione non ebbe l'appoggio nè d'un Documento non impugnato per parte del Reo convenuto, nè d'una precedente Sentenza passata in cosa giudicata.

Attesochè nel tema che gli alimenti fosser domandati al Padre come Padre, e così *jure sanguinis et officio Judicis* la proposizione è sì chiara che non abbisogna d'ulteriore dimostrazione.

Attesochè nel tema che detti alimenti fosser domandati al Padre come detentore, ed usufruttuario della Dote materna, e così *jure actionis* si è osservato che in questo caso l'azione sarebbe stata appoggiata alla scritta unziale della propria defonta Madre, documento non impugnato dal convenuto, e costatante la costituzione, ed il pagamento della Dote, ascendente (compresovi anche il corredo) a scudi mille seicento cinquanta. Ma questa osservazione non ha potuto ottener verun plauso dalla Rota; poichè prescindendo dall'importante ricerca se per l'effetto di che si tratta basti che il Documento a cui s'appoggia l'azione constati solamente un fatto da cui può discendere come conseguenza indiretta, e mediata l'obbligazione del Reo convenuto, ovvero sia necessario che il documento stesso contenga la prova d'un obbligazione diretta, ed esplicita del medesimo Reo convenuto quale in un Giudizio esecutivo richiederebbesi, siccome par più probabile, prescindendo ripetesi da tal ricerca, è poi chiaro in fatto, che se la predetta scritta nuziale non fu avanti al Giudice della passata istanza impugnata nella materialità sua dal Dott. Ranieri Benedettini, venne per altro virilmente impugnata e contestata da lui l'azione che attingevane il figlio onde ottenere la canonizzazione della richiesta alimentaria prestazione. Infatti fu dedotto dal prefato Dott. Ranieri che l'usufrutto si godeva da esso in forza delle Leggi Statutarie; che è quanto dire come marito, e non come padre, nè *jure patriae potestatis*, circostanza che
10 a seconda delle cose scritte dal *Politi* nel suo trattato *de Dote Dissertaz.* 7. dispenserebbe il padre dall'onere d'alimentare i figli nella sua qualità d'usufruttuario; e fu dedotto: Che non poteva l'Avvocato suo figlio pretendere da lui gli alimenti sobitochè vi aveva una volta renunziato in atto di domandargli il consenso al progettato, e quindi concluso suo matrimonio: che neppur lo poteva per esser egli in grado d'esercitare utilmente una nobile e lucrosa professione; quale è quella dell'Avvocato a cui con sacrifizi, e dispendj gravissimi era stato incamminato; e per esser ben collocato, e trattato in casa del suocero; e così, o per un lato, o per l'altro senza bisogni; Che la prestazione di qualunque tassa alimentaria sarebbe stata insopportabile ad esso Padre gravato del peso di altri figli, e

provvisto di tenui risorse patrimoniali, e industriali; che finalmente, e nella peggiore ipotesi, il figlio sarebbe stato sempre nell'obbligo d'andare a ricever gli alimenti nella casa paterna, nè avrebbe potuto mai obbligare il Padre a prestarglieli fuori.

Attesochè una costante giurispudenza ha ritenuta l'intelligenza, che un Documento debba dirsi sempre impugnato nel senso dell' Artic. 688. allorquando sia contestata, ed impugnata l'azione dal medesimo derivante; benchè niun dubbio sia stato elevato sulla estrinseca di lui legale esistenza, e material verità. *Vedi Gior. prat. legal. Tom.* 5. *pag.* 89. *e Tes. del For. Tosc. Tom.* 13. *pag.* 280. *Tom.* 17. *pag.* 258. *Tom.* 27. *pag.* 374. *e Tom.* 28. *pag.* 175.

11

Per questi Motivi

Inerendo alle istanze del sig. Dottor Ranieri Benedettini dichiara doversi sospendere conforme sospende la esecuzione provvisoria della Sentenza del signor Vicario Regio di Pescia del dì 10. *Luglio* 1834. *stata proferita a favore del signor Luigi Benedettini della quale si tratta.*

Ed atteso il vincolo del sangue compensa fra le parti le spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Gio. Batista Lorenzini *Auditore.*
Cav. Cosimo Buonarroti *Auditore*, e
Niccolò Lami *Auditore Relatore.*

DECISIONE XXX.

SUPREMO CONSIGLIO

***Pisana Appellationis diei* 16. *Julj* 1834.**

IN CAUSA

CARMIGNANI E DELL'UOMO D'ARME

PROC. MESS. LORENZO PANATTONI — *PROC. MESS FABIO PIERACCINI*

ARGOMENTO

I riservi, e le proteste di agire non sono capaci di introdurre un giudizio Incidentale ne hanno forza di sospendere i termini dell'Istanza pendente.

SOMMARIO

1. *Quando è decorso il termine di rigore prescritto dalla Legge ad appellare agli effetti devolutivi, non è permesso interporre appello.*

2. *Quando l'appellante ha trascurato nel termine assegnato dall'Art.* 749. *del Regolamento di Procedura, di riprodurre gli Atti delle Istanze precedenti, incorre nella deserzione.*

3. *Una semplice* Protesta, *ed un puro* riservo *di dedurre all'esercizio un diritto, non equivale alla formale Istanza, colla quale il diritto medesimo si porti all'esercizio, e si domandi al Giudice di prenderne cognizione.*

4. *Colui, che si riserva d'agere non altro dimostra, che di non voler pregiudicare a quei diritti, che potessero competergli.*

5. *Ad operare la sospensione dei termini dell'istanza è necessaria la pendenza di un Giudizio Incidentale.*

6. *Un semplice riservo di agere non basta per sospendere i Termini dell'Istanza.*

7. *Ad effetto d'indurre la pendenza della Lite, ed in conseguenza la sospensione dei termini si richiede la formale domanda, e nulla rileva un puro riservo, che non è capace d'indurre la contestazione della lite.*

8. *Non* agisce, nè escipe *quegli che si limita a fare dei riservi, e delle proteste.*

Storia della Causa

Con atto del 3. Aprile 1834. Giuseppe, e Ranieri dell'Omo d'Arme riassunsero alli effetti devolutivi l'appello da essi interposto sotto dì 29. Aprile 1833. dalla Sentenza della R. Ruota di Pisa del 7. Settemb. 1832 stato dichiarato deserto con Sentenza del Supremo Consiglio del dì 10. Marzo 1834. A tal riassunzione si mossero sul riflesso che le deduzioni fatte dai fratelli Carmignani nelle Scritture del 23. Luglio 1833. e 23. Gennaio 1834. fossero capaci di retrotrarre le istanze dei Carmignani stessi avanzate con la Scrittura degli 8. Marzo successivo talchè il termine ad appellare al devolutivo restasse fino del 23. Luglio 1833. sospeso, e non riprendesse il suo corso se non dopo la notificazione della suindicata Sentenza di deserzione.

I fratelli Carmignani si opposero ad una tal riassunzione di cui domandarono la reiezione con la condanna dei Dell'Omo d'Arme nelle spese tutte, e ciò:

Primo. Perchè le Scritture del 23. Luglio 1833. non contenevano che dei semplici riservi di agere, e delle nude proteste incapaci di sospendere i termini, e di tener luogo di domanda di deserzione.

Secondo. Perchè li stessi Dell'Omo d'Arme nella loro Scrittura del 10. Marzo 1834. non avevano giudicate quelle dichiarazioni neppur sufficienti a costituirli in mora, e all'udienza del 21. Febbraio avevano eccezionato la trattativa della decisione per mancanza di formale domanda, talchè il giudizio sospensivo dei termini non era venuto a contestarsi, e discutersi se non dopo la formale domanda dell' 8. Marzo successivo.

Terzo. Perchè in tale stato dal 22. Aprile 1832. epoca del Registro dell'ultimo rapporto di notificazione in calce della Sentenza appellata al 20. Febbraio giorno in cui soltanto era stata eseguita la riproduzione delli atti per la cui serotinità era stato decretato già deserto l'appello erano più che scaduti i termini fatali per potere appellare anche alli effetti devolutivi, talchè la dichiarazione già emanata dal Supremo Consiglio doveva essere necessariamente comprensiva di tutti li effetti. Sopra di che il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè tanto nella parte *motiva* quanto nella parte *dispositiva* della Sentenza del dì 10. Marzo 1834. con la quale fu dichiarata la deserzione dell'appello dai signori Dell'Omo d'Arme interposto dalla Sentenza della R. Ruota di Pisa del dì 7. Settembre 1833. il Supremo Consiglio riconobbe, e ritenne che l'Istanza formale di deserzione del ram-

mentato appello fosse avanzata dai sigg. Fratelli Carmignani con la loro Scrittura del dì 8. Marzo di detto anno 1834.

Attesochè a quest' epoca era certamente decorso il termine di rigore, ed assolutamente perentorio prescritto dall' Art. 705. del Regolamento di Procedura a potere appellare all' effetto devolutivo, ed era altresì positivo in fatto che li appellanti avevan trascurato di riprodurre nel termine assegnato dall' articolo 749. del citato Regolamento tutti li atti di prima, e di seconda istanza con la loro Scrittura di Gravami del dì 14. Giugno 1833. conforme si avvertiva nella sopracitata Sentenza declarativa della deserzione dell' appello incorsa dai signori dell'Omo d'Arme per disposizione della Legge in ordine al testo litterale dell' Art. 751. del vegliante Regolamento di Procedura.

Attesochè in questa posizione di Causa non poteva controvertersi che la deserzion d' appello dichiarata con la surriferita Sentenza del dì 10. Marzo 1834. si doveva estendere anche all' effetto devolutivo, siccome realmente a quell'epoca il controverso appello era rimasto deserto anche al detto effetto per operazione della Legge, al disposto della quale dovevasi perciò reputare conforme la stessa Sentenza che aveva dichiarata tal deserzione, secondo ciò che insegnano le regole di ragione nella soggetta materia di intelligenza da darsi alle Sentenze.

Attesochè onde evitare la fatale conseguenza che da tali fatti, e da tali principii derivava per escluder l'ammissibilità della domanda di riassunzione di appello avanzata dai sigg. dell'Omo d'Arme, male a proposito dai medesimi si ricorreva a sostenere che comunque all' epoca in cui dai sigg. Carmignani fu fatta la formale Istanza di deserzione fossero *materialmente* decorsi i *fatali*, ma non lo fossero *legalmente*, inquanto che essi pretendevano che il corso del termine fosse rimasto circondato, e sospeso in forza del riservo di voler *agere anche per la deserzione* contenuto nella Scrittura dei sigg. Fratelli Carmignani esibita nel dì 23. Luglio 1833. epoca in cui il termine di rigore dei sei mesi a potere appellare non era ancora decorso.

Imperocchè facile si presentava la dimostrazione dell' insussistenza di questa pretensione ogni volta che si considerasse che una semplice protesta, ed un puro riservo di dedurre all' esercizio un diritto non equivale certamente alla formale Istanza con la quale il diritto medesimo si porti all' esercizio, e si faccia la petizione al Giudice di prenderne la cognizione, e di pronunziare circa la competenza dello stesso diritto, essendo evidente all' opposto che chi *si riserva di agere*, mentre dimostra tutto al più di non voler pregiudicare quei diritti, che potessero competergli non intende per altro di dedurre all' atto per il momento gli esercizi di tali diritti, ne di elevare sopra di essi veruna giudiciale contestazione.

Attesochè ad operare la sospensione del termine dell' Istanza dal

combinato disposto delli *Articoli* 97. *e* 98. *N.* 3. *del vegliante Regolamento di Procedura Civile* testualmente si richiede la pendenza di un Giudizio incidentale, e non potendosi quindi ravvisare la surriferita Scrittura dei sigg. fratelli Carmignani contenente il semplice riservo di agere anche per la deserzione come una *formale* domanda capace di elevare un giudizio Incidentale sopra la deserzione medesima rendevasi manifesto che la menzionata Scrittura non aveva potuto sospendere il corso del termine dell' Istanza d'appello introdotta avanti il Supremo Consiglio, essendo massima incontroversa di diritto che all' effetto di indurre la pendenza delle lite ed in conseguenza la sospensione dei termini si richiede la formale domanda, e niente rileva a tale effetto un semplice *riservo*, o una semplice *protesta* essendo tali atti di per se stessi incapaci d'indurre la contestazion della Lite, giacchè *non agisce ne escispe* quello che si limita a fare dei riservi, o delle proteste perciò che insegna la *Rota Rom. in rec. part.* 10. *Dec.* 93. *N.* 20.

5

6

7

8

Attesochè tanto più insussistente doveva reputarsi nel concreto del caso la pretensione dei sigg. Dell' Omo d'Arme, poichè nello stesso Giudizio nel quale fu proferita la Sentenza declarativa dell'incorsa deserzione avevano i medesimi riconosciuta la insufficenza del controverso *riservo* a tener luogo della formale domanda di deserzione, talchè portata la Causa all'Udienza del dì 21. Febbraio 1834. tenuta da questo Supremo Consiglio protestarono di non voler trattare la Causa di deserzione, e dedussero la mancanza della formale domanda della stessa deserzione per parte dei sigg. fratelli Carmignani.

Per questi Motivi

Pronunziando sulla domanda di riassunzione d'appello all' effetti devolutivi interposta dai sigg. Ranieri, e Giuseppe dell' Omo d'Arme con Scrittura del 3. *Aprile* 1834. *contro la Sentenza della Regia Ruota di Pisa del* 7. *Settembre* 1832. *dichiara la medesima inammissibile e perciò quella in tutte le sue parti rigetta e condanna i succumbenti nelle spese giudiciali del presente giudizio,*

Così deciso dagli Illmi Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Rel.* Luigi Bombicci
Cav. Donato Chiarōmanni, e Francesco Bernardi *Cons.*

DECISIONE XXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

***Florentina Transationis diei 5. Julii Aprilis* 1834.**

In Causa

SIBILLA E ALIMONDA

PROC. MESS. LUIGI CAVINI — *PROC. MESS. LUIGI PIERI*

Argomento

L' Atto stipulato dai Procuratori delle Parti muniti di Mandato, stati eletti per liquidare, e transigere le differenze fra esse Parti vertenti, è una vera Transazione, alla quale non può contrastarsi l' esecuzione parata.

Sommario

1. 2. 7. *Ne' Giudizi Esecutivi non si ammettono eccezioni d'alta indagine, fra le quali sono quelle dell' errore, e del falso supposto, le quali per esser giustificate v' ha bisogno di lungo esame.*

3. *Il* Lodo, e l'Arbitramento *non hanno l'esecuzione parata finchè non sono stati omologati, ed accettati dalle Parti, o confermati dal Tribunale competente.*

4. 5. *Le* Transazioni *o siano stipulate dalle Parti, o dai Procuratori di Mandato nella rappresentanza delle stesse Parti quando sono stipulate per mezzo di pubblico Istrumento, hanno l' esecuzione parata.*

6. *Quando le Parti eleggono i loro Procuratori a* liquidare *le loro differenze, e questi procedono alla redazione dell'atto di una vera* liquidazione, e Transazione *non è dato di caratterizzar quello per un Lodo.*

8. *Non può costringersi ad esibire i Libri quegli, presso il quale, non è provata l'esistenza dei medesimi.*

9. *La semplice, e nuda asserzione di un preteso errore incorso in un'Atto, o in un Contratto, non può farne ritardare l'esecuzione.*

10. 11. *La Perizia estragiudiciale non é attendibile per ottener-*

ne una giudiciale, quando è fondata sopra dei dati incompleti, e mal sicuri.

STORIA DELLA CAUSA

Messer Pieri per interesre del suo rappresentato sig. Luigi Alimonda domandò al Supremo Consiglio che li piacesse di revocare la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto di 1. Marzo 1834. a lui contraria, e favorevole al detto sig. David Sibilla, e in riparazione ammettere la perizia giudiciale per la revisione, e correzione degli errori in cui sosteneva essere incorsi i sigg. Angiolo Mangini, e Carlo Grendi ambidue domiciliati a Genova, e Procuratori eletti per parte di detti litiganti col pubblico Istrumento rogato dal Notaro Genovese Giovan Francèsco Sigimbosco sotto di 7. Gennaio 1819. nell'Istrumento pubblico di transazione del dì 25. Marzo 1819. rogato in Genova dal suddetto Notaro in coerenza di quanto asserirono nella loro relazione stragiudiciale i sigg. Periti Carlo Vieusseux, e Andrea Redi prodotta in Atti per parte di detto sig. Alimonda con Scrittura del dì 3. Marzo 1831. e dei rilievi di che in detta stragiudicial relazione, e Perizia e di condannare altresì il detto sig. David Sibilla come quello che aveva promessa l'osservanza di detto mandato di Procura de' 7. Gennaio 1819. anche per interesse del sig. Domenico Santo Sibilla di lui fratello morto pendente lite ad esibire, e produrre in atti i libri mercantili di detto signor Domenico Santo Sibilla onde servire al maggiore schiarimento di detti reclamati errori, con la condanna di detto sig. David Sibilla nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del primo, e del secondo Giudizio incidentale.

Messer Luigi Cavini all'incontro per interesse di detto sig. David Sibilla da lui rappresentato domandò al Supremo Consiglio, che gli piacesse di confermare in tutte le sue parti la Sentenza appellata da detto sig. Alimonda per i motivi che la Sentenza medèsima precedono, e per tutto quel più che dedusse avanti detto Supremo Consiglio, e in voce, e in iscritto con la condanna di detto sig. Luigi Alimonda nelle spese anco stragiudiciali del primo, e secondo giudizio da liquidarsi e tassarsi come di ragione. In seguito delle quali Conclusioni delle Parti il supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè coerente alla giustizia si presentava la rejezione decrètata dalla Sentenza appellata delle due domande incidentali prima avanzate avanti la Regia Ruota Civile di Pisa, e quindi riproposte avanti la Regia Ruota di Firenze dal sig. Luigi Alimonda, che una tendente ad obbligare l'attore sig. Dottor David Sibilla ad esibire i libri della Ragione com-

merciale del suo defunto fratello sig. Domenico Santo Sibilla, e l'altra diretta ad ottenere l'elezione di uno o più Periti giudiciali i quali dovessero esaminare tutti i rapporti, e tutte le operazioni commerciali passate tra il predetto sig. Alimonda, ed il prefato sig. Domenico Santo Sibilla onde concludere col mezzo della loro relazione l'errore ed il falso supposto, di cui si addebitava la Transazione resultante dal pubblico Istrumento del dì 25. Marzo 1819. ricevuto in Genova nei Rogiti del Notaro Giovan Francesco Sigimbosco.

Attesochè sia stato ritenuto dalla Sentenza appellata, che il Giudizio nel quale si era proposte le due menzionate domande incidentali fosse un Giudizio esecutivo sommarissimo, perchè introdotto dall'attore sull'appoggio del precitato pubblico Istrumento del dì 25. Marzo 1829. e del precedente del dì 7. Gennaio dello stesso anno rogato ancor questo in Genova dallo stesso Notaro Sigimbosco, i quali pubblici Istrumenti godevano anco in Toscana dell' esecuzione parata in ordine al Trattato del dì 5. Gennaio 1818. ed a tenore degl' Art. 793. e 794. del Regolamento di Procedura, e che determinata così la natura del Giudizio abbia creduto la stessa Sentenza appellata di dover rigettare l' eccezione dell' errore, e falso supposto dedotta dall'appellante contro il primo dei rammentati pubblici Istrumenti, e di dovere in conseguenza rigettare anche le due domande incidentali di esibizione di libri, e di Perizia giudiciale seguitando ed applicando al concreto del caso le notissime regole di ragione in ordine alle quali nei giudizi esecutivi non si ammettono eccezioni di alta indagine quale doveva certamente dirsi quella dell'errore, e del falso supposto, subito che per essere giustificata esigeva l' opera dei Periti, e l' esame dei Libri, e Carte, che a comodo del Reo convenuto avrebbe perfino dovuto esibire l'attore conforme osservava l'antica Ruota Fiorentina nella *Pisana refectionis damnorum de* 14 *Settembre* 1741. §. *ed in oltre av. Vasoli Piccinini, Finetti, e de Mari nella Florentina seu Pisana Iudicii esecutivi de* 16. *Luglio* 1746. §. 20. *et* 21. *av. Bizzarrini, e nella Florentina seu Lugdunen Litterarum Cambi de* 13. *Settembre* 1780. §. *ne abbiamo ec. av. Vernaccini Relatore, Ulivelli, e Arrighi.*

1

2

Attesochè non potendosi dubitare della verità delle rammentate regole di ragione, conoscevano i valenti difensori del sig. Alimonda che altro scampo non rimaneva al loro rappresentato, se non che quello di negare l'applicabilità delle medesime al concreto del caso, e quindi dopo avere abbandonata la difesa cimentata nelle passate istanze diretta a sostenere che il pubblico Istrumento del 25. Marzo 1819 invece di una transazione conteneva un Lodo pronunziato dalli Arbitri eletti concordemente dalle parti, e non avente perciò l' esecuzione parata, ma essendo bensì soggetto all'appello, o alla correzione *ad arbitrium boni Viri* essi

ricorrevano in questa terza istanza a sostenere che la rammentata Transazione doveva dirsi *impropria*; o sia una specie di *Arbitramento* come quella che era stata posta in essere col ministero di Procuratori a transigere, e che conseguentemente tra le molte differenze che passano tra questa specie di Transazione, e l'altra direttamente stipulata dalle parti, eravi anche quella che riguardava appunto l'esecuzione parata, poichè essi pretendevano che un tal privilegio quanto poteva competere in tutti i casi alla *propria, e vera Transazione*, altrettanto era certo che non competeva alla *Transazione impropria*, ossia all' *Arbitramento* a meno che la medesima fosse stata approvata dalle parti committenti.

Attesochè presa in esame questa nuova difesa dell'appellante fu facile il persuadersi che la medesima riproponeva in ultima analisi comunque sotto altri termini la stessa abbandonata difesa diretta a qualificare la Transazione della quale si trattava, come un Lodo proferito dalli Arbitri, o Arbitratori. In fatti l'equivoco di questo sistema di difesa dell'appellante consisteva nel confondere i termini *del Lodo*, o *dell'Arbitramento* proferito dalli *Arbitratori*, ed amichevoli *Compositori* eletti per mezzo di *Compromesso* dalle parti, con i diversi termini della Transazione stipulata *in nome* e nella *rappresentanza* delle stesse parti da uno o più Procuratori aventi per tale oggetto uno *speciale mandato*. Nel primo caso procedono le teorie invocate dall'appellante in ordine alle quali *il Lodo*, e l'*Arbitramento* non hanno l'esecuzione parata finchè non sieno stati omologati, ed accettati dalle parti, o finchè non sieno stati confermati dal Tribunale competente al quale ne sia deferita la cognizione col mezzo dell'appello, e respettivamente col mezzo del reclamo per la riduzione ad *arbitrium boni viri* conforme appariva dalle stesse autorità che si allegavano. Nel secondo caso siccome in diritto tanto è fare un'atto, o un contratto direttamente da se stesso, quanto farlo per mezzo di speciale Procuratore, così la Transazione stipulata *in nome*, e nella rappresentanza delle parti dai Procuratori muniti di *speciale mandato*, dovendo a tutti li effetti considerarsi come se fosse stata direttamente stipulata dalle stesse parti, è incontrovertibile che non può giuridicamente ravvisarsi alcuna differenza tra la Transazione stipulata fra le parti, e quella stipulata dai loro speciali Procuratori, sia che le condizioni ne vengano determinate nel mandato, sia che le medesime si rilascino all'arbitrio, ed alla prudenza dei Procuratori medesimi; Ed è certo perciò che anche questa Transazione non abbisognando di essere omologata dal Giudice, nè potendosi qualificare per una specie di *arbitramento* qualora sia stata stipulata per pubblico Istrumento, deve godere del privilegio della *esecuzione parata* come ne gode la Transazione solennemente celebrata dalle stesse parti transigenti, conforme stabiliscono *Urceol de Transact. quest* 12. *et quaest.* 13. *N.* 2. *et quaest.* 13. *N.* 2. *et quaest.* 69. *per tot Va.*

3

4

leron de transact. tit. 4. *quest* 5. *N.* 48. *Merlin de Pignor et Hypot. lib.* 2. *quaest.* 101. *N.* 7. *Salgad Labyrint Credit part.* 2. *Cap.* 8. *N.* 7. e nei precisi termini di Transazione relativa ad operazioni commerciali *Merlin Repertoire de Jusisprudence au Mot Transaction* §. 1. *N.* 2. §. 3. *N.* 2. *Pardessus Cours. de Droit Commerciale part.* 6. *tit* 4. *Chap.* 1. §. 1387.

5

Attesochè la semplice ispezione tanto dell'Istrumento de 7. Gennaio 1825. col quale i sigg. Alimonda, e Sibilla convenivano di transigere le loro differenze per mezzo dei Procuratori da essi nominati nelle persone dei sigg. Carlo Grendi, ed Angiolo Mangini Negozianti Genovesi, quanto del successivo istrumento de 25. Gennaio dello stesso anno bastava a convincere che detti sigg. Alimonda, e Sibilla lungi dall'aver voluto compromettere negli *Arbitri*, o *Arbitratori* le loro vertenze perchè fossero risolute con la pronunzia dell'opportuno *Lodo*, *o Arbitramento* avevano anzi proceduto nel diverso concetto, ed avevano chiaramente spiegata la loro volontà di devenire ad una definitiva transazione delle vertenze medesime per mezzo dei predetti loro speciali procuratori, resultava infatti da tali pubblici Istrumenti che i sigg. Grendi, e Mangini erano nominati Procuratori a *liquidare*, *transigere e definire le differenze* esistenti tra le parti, che dovevano essi procedere ad una *dichiarazione*, *accordo*, *e transazione* e che li stessi Procuratori dichiararono di devenire nel *Nome*, nella *rappresentanza* dei mandati ad un *Istrumento di Transazione* conforme di fatti fecero, « ivi « hanno per il presente Atto dichiarato, e « convenuto, stabilito e transatto, conforme dichiarano, convengono, sta- « biliscono, e transigono in tutto come in appresso » E dopo d'aver pattuite le condizioni dell'accordo, e transazione li stessi Procuratori terminarono il loro contratto con la seguente dichiarazione, e convenzione « ivi » Le premesse cose i suddetti sigg. Contraenti nei respettivi nomi dei « quali sopra promettono e si obbligano di respettivamente osservare, at- « tendere, ed eseguire sotto l'obbligo, ed ipoteca di tutti i beni presenti, « e futuri dei suddetti loro respettivi principali con la clausula del costi- « tuto possessorio di essi in forma fiscale, e camerale »

6

Attesochè in questi termini di fatto rimaneva dimostrata la giustizia della rejezione delle due domande incidentali di cui era questione, giacchè ritenuto che il Giudizio nel quale erano state avanzate fosse un Giudizio esecutivo, non poteva altrimenti controvertersi l'inammissibilità dell'eccezione dell'errore, e del falso supposto dedotta dal Reo convenuto, e che per la sua giustificazione abbisognava dell'opera dei Periti Giudiciali, e dell'ispezione di Libri, e carte che non erano neppure in Processo.

7

Attesochè a sempre più convincersi della giustizia di tal rejezione abbia creduto il Supremo Consiglio meritevole della sua considerazione

la difesa che prescindendo ancora dal privilegio del Giudizio esecutivo, proponevasi dall'accurato, e valente difensore del sig. David Sibilla la quale era diretta a dimostrare l'inammissibilità delle surriferite domande incidentali per fondamenti a ciascuna di essi particolari.

Attesochè quanto alla domanda diretta a costringere il sig David Sibilla alla esibizione dei libri commerciali del di lui defunto fratello, era persuadente il rilievo che per interesse del medesimo si proponeva allorchè si faceva riflettere che essendo oramai certo in fatto che detto sig. David Sibilla non agiva nella rappresentanza del Fratello defunto del quale neppure era stato erede, ma agiva bensì nel proprio interesse, e per la propria rappresentanza, a tenore delle cose decise con le due conformi Sentenze, che una proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì 17. Febbraio 1830. e l'altra proferita dal Supremo Consiglio nel dì 11. Giugno dello stesso anno ne seguiva che l'esistenza dei libri in questione presso l'attore non era giustificata nè con prove dirette nè col mezzo di quelle presunzioni che avrebbero potuto derivare dalla di lui qualità di Erede del Fratello, e dalla qualità di commerciante della quale quest ultimo era rivestito: E quindi veniva a mancare uno delli estremi sostanziali dell'azione *ad exibendum*, conforme e di regola notorio. 8

Attesochè quanto alla domandata Perizia giudiciale si faceva osservare, che la medesima dovendo dimostrare l'errore, ed il falso supposto rimproverato alla Transazione stipulata in nome delle parti dai loro Procuratori speciali Grendi, e Mangini si rendeva necessario che qualunque fosse la natura del Giudizio si somministrasse una qualche prova di questo preteso errore, e falso supposto giacchè non consentono le regole di ragione che dalla semplice, e sola asserzione di un preteso errore incorso in un Atto, o in un Contratto si possa ritardarne l'esecuzione, ammettendo perizie giudiciali con soverchia facilità, e correntezza, e senza un principio di prova dell'asserto errore. 9

E posto ciò dovè riconoscere il Supremo Consiglio che la Perizia stragiudiciale prodotta dall'appellante non poteva reputarsi capace a somministrare la prova che sarebbe stata necessaria. In fatti questa perizia stragiudiciale appariva fondata sopra dei dati affatto incompleti, e mal sicuri, poichè i di lei resultati dicevansi desunti soltanto da una corrispondenza commerciale presentata ai Periti dal sig. Alimonda nella pendenza della Lite e non confrontata nè con libri di regolare scrittura, nè con altri documenti non contradetti, e che fossero nel processo della Causa. 10

Attesochè in questo stato delli atti si rendeva manifesta l'inattendibilità della rammentata Perizia stragiudiciale all'effetto di porre in essere una prova sufficiente dell'errore, e del falso supposto che si obiettavano contro la Transazione contenuta nel pubblico Istrumento de' 25. Marzo 11

1819. ed all'effetto di legittimare l'ammissione della domandata Perizia giudiciale.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signor Luigi Alimonda dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 1. Marzo **1834.** *a lui contraria, e favorevole al signor Dott. David Sibilla, e bene giudicato, e pronunziato in detta Sentenza, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi in tutte le sue parti confermare, siccome quella confermò, e conferma, ed ordina che sia la medesima eseguita secondo la sua forma, e tenore, ed atteso il vincolo del sangue compensa tra le parti le spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Rel.* Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni, } *Consigg.*

DECISIONE XXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Nullitatis Sententiae 9. *Junj* **1834.**

In Causa

FOSSI E FOSSI

PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI — *PROC. MESS. LUIG. PIERI* Avv. Ill. sig. CESARE CAPOQUADRI

Argomento

La Sentenza, ch'è proferita senza che una delle Parti sia stata citata ed abbia avuto tempo conveniente di dire le sue ragioni, è infetta del vizio di nullità.

SOMMARIO

1. 3. *È nulla quella Sentenza, che viene proferita senza citazione di una delle Parti, e senza che abbia avuto tempo di fare le sue difese.*

2. *Non può considerarsi semplicemente Interveniente in Causa colui, ch' è comparso per la tutela dei suoi propri interessi.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Gio. Batt. Fossi con Scrittura del 19. Luglio 1833. citò a breve termine per il successivo dì 24. i coloni Pecori, Fanfani, e Lotti davanti il Magistrato Supremo di Firenze per sentir dichiarare che erano tenuti a corrispondere ad esso come proprietario, e possessore dei beni lavorati dai medesimi la parte domenicale delle raccolte dei detti beni, e ad uniformarsi a tutti gli obblighi della colonia stipulata col defunto di lui padre Antonio Fossi, di cui era stato erede universale. Rimasto contumace Salvadore Lotti gli altri due coloni Pecori, e Fanfani opposero al sig. Gio. Batt. Fossi che per di lui ordine avevano fin allora riconosciuto per proprietario, e possessore dei beni il di lui fratello sig. Federigo Fossi, e che erano in seguito pronti a riconoscere per legittimo possessore quello che fosse dichiarato dal Magistrato, giacchè il medesimo sig. Federigo aveva giudicialmente intimato loro di non consegnare ad alcuno le rendite dei poderi da essi lavorati; nel dì 1. Agosto 1833. comparve in atti il sig. Federigo contro il sig. Gio. Batt. domandando di essere mantenuto nel vero, e reale possesso dei beni, e che fossero tolti di mezzo i contadini come indebitamente intimati.

Ed il Magistrato Supremo con Sentenza del 3. Agosto detto ordinò ai coloni di consegnare, fino a nuove giudiciali dichiarazioni, la parte domenicale delle raccolte dei beni da essi lavorati al sig. Gio. Batt. Fossi.

Da questa Sentenza del Magistrato Supremo appellò il sig. Federigo Fossi sostenendola nulla per non aver avuto tempo di difendersi, e per non aver avuto luogo la discussione della Causa, e per non essere stato mai citato; e la Ruota Civile di Firenze con Sentenza del 21. Settembre 1833. dichiarò nulla, e come non avvenuta la suddivisata Sentenza del 3. Agosto 1833.

Dalla Ruotale Sentenza ha appellato davanti il Supremo Consiglio il sig. Gio. Batt. Fossi onde venga revocata, ed in riparazione giudicato a forma delle di lui istanze; ed il sig. Federigo Fossi all' incontro ha insistito per la conferma della Sentenza.

Ma il Supremo Consiglio giudicò nel modo, che appresso.

Motivi

Attesochè il sig. Gio. Batt. Fossi con Scrittura esibita li 19. Luglio 1833. negli atti del Magistrato Supremo contro i coloni Giovanni Pecori, Ferdinando Fanfani, e Salvadore Lotti esponendo di essere proprietario e possessore dei beni lavorati dai medesimi con titolo di Colonia, e che ora ricusano di passargli la parte domenicale delle raccolte di detti Beni, e di riconoscerlo per il proprietario, e possessore di essi, domandò che fosse dichiarato esser tenuti i prenominati Pecori, Fanfani, e Lotti a corrispondere a lui come proprietario, e possessore la parte domenicale delle raccolte, ed uniformarsi a tutti gli obblighi, e carichi dependenti dalla colonia; ed a giustificazione di essere il proprietario, e possessore dei beni allegò il Testamento paterno, ed i campioni estimali. Che i coloni Pecori, e Fanfani (essendo il colono Lotti restato contumace) con loro Scrittura del successivo dì 24. Luglio narrando che il sig. Gio. Battista Fossi dopo la morte del di lui Padre impose ad essi di riconoscere per proprietario dei Beni il di lui fratello sig. Federigo Fossi di avere in conseguenza partita la raccolta dell' olio con il sig. Federigo Fossi, e che questi come possessore ordinò i resarcimenti alle case coloniche, e conseguì le riprese, protestarono d' essere indifferenti nella questione che si move tra i signori Fratelli Fossi, di esser pronti a riconoscere per legittimo possessore quello, che fosse dichiarato dal Magistrato, e di non esser perciò luogo a fare contro di essi alcuna pronunzia. Che il sig. Gio. Batt. Fossi con altra successiva Scrittura del 26. Luglio insistè nella prima sopraccennata sua Scrittura facendo presente che la di lui istanza trovava il fondamento nel Contratto di Colonia; e che in veruna ipotesi appartenevano ad un sommarissimo Giudizio esecutivo le deduzioni fatte dai coloni; Che i coloni Pecori, e Fanfani con altra Scrittura del 27. Luglio in testa della quale riportarono un atto d' intimazione ricevuto nel dì 12. Luglio dal sig. Federigo Fossi di non consegnare ad alcuno le rendite dei poderi da essi lavorati perseverando nella precedente loro Scrittura del 24. Luglio dichiarorono al sig. Gio. Batt. Fossi che essi non erano i di lui legittimi contradittori, che non volevano contestar lite contro di lui, e che il legittimo contradittore era il sig. Federigo Fossi, e notificarono allo stesso sig. Federigo la pendenza della lite; Che in conseguenza di tale notificazione il sig. Federigo comparve negli atti con Scrittura del 1. Agosto intitolata *assunzione di lite, contestazione, istanza, e riservo* e notificata al sig. Gio. Batt. Fossi, ed ai Coloni Pecori e Fanfani con la quale contestando al fratello i fatti già narrati da Coloni, e diversi altri dai quali traeva origine il suo possesso, lo intimò ad impugnarli, o con-

fessarli nel termine di giorni tre, si riservò in caso d'impugnativa di comprovarne la sussistenza coi mezzi tutti di ragione, e frattanto dichiarando di procedere in possessorio sommarissimo per sostenere il suo possesso domandò di essere mantenuto nel vero, e reale possesso dei Beni, e che fossero tolti di mezzo i Coloni indebitamente intimati dal sig. Gio. Batt. E che il sig. Gio. Batt. Fossi con Scrittura del dì 2. Agosto replicò al signor Federigo di non avergli mai rilasciato il libero, ed assoluto possesso della Villa di Colombaja con gli uniti due poderi; ed insistè perchè fossero obbligati i lavoratori di detti beni a corrispondergli con la parte domenicale delle raccolte.

Attesochè il sig. Federigo Fossi notiziato giudicialmente dai Coloni degli atti che contro di essi si facevano dal di lui fratello sig. Gio. Battista Fossi essendo comparso in atti contro il medesimo sig. Gio. Batt. per sostenere il suo possesso all'effetto che lo stesso sig. Gio. Batt. non fosse riconosciuto per possessore dei beni, e non gli venisse consegnata la parte Domenicale delle raccolte dai coloni, i quali fece fino istanza che fossero tolti di mezzo, ed assumendo così sopra di se la lite dal signor Gio. Batt. intrapresa contro i medesimi non si doveva, e non si poteva dal Magistrato prendere alcuna risoluzione sopra le suddette raccolte senza previa citazione del sig. Federigo, e discussione delle di lui ragioni, onde non pregiudicare in modo alcuno ai di lui diritti, i quali già in qualche maniera apparivano dalle soprariferite Scritture giudiciali, e specialmente da quelle dei Coloni. 1

Attesochè pertanto la Sentenza proferita li 3. Agosto 1833. dal Magistrato Supremo, la quale inerendo alla sopra detta Scrittura di assunzione di lite, contestazione, istanza, e riservo, esibita in atti il 1. Agosto 1833. pose fuori della Causa i coloni Pecori, Fanfani, e Lotti, e nello stato attuale degli atti ordinò ai coloni di consegnare, fino a nuove giudiciali dichiarazioni, la parte domenicale delle raccolte al sig. Gio. Battista Fossi con obbligo al medesimo di dovere presentarle ogni qualvolta l'ordinasse il Magistrato; riservando alle parti i diritti loro spettanti tanto nel Giudizio sommarissimo possessorio, quanto nel giudizio possessorio plenario, e petitorio, trovasi infetta di irregolarità, e nullità, poichè fu proferita precipitosamente due giorni dopo la Scrittura esibita il primo Agosto dal sig. Federigo, senza alcuna di lui citazione all'effetto che si difendesse, e facesse vive le sue ragioni, con disporre di quelle raccolte che formavano la parte principale del Giudizio vertente fra il medesimo sig. Federigo, e il di lui fratello sig. Gio. Batt. Fossi. 2

Attesochè i dotti difensori del signor Gio. Battista Fossi conoscendo bene il male insanabile che sempre contiene in se una Sentenza emanata precipitosamente, e senza previa citazione della parte succumbente, pre-

tesero da prima che il sig. Federigo non fosse parte litigante nella causa dal sig. Gio. Battista promossa contro i Coloni, e nella quale emanò la Sentenza del 3. Agosto 1833, ma fosse bensì soltanto un semplice interveniente al quale non fosse necessario trasmettere citazione alcuna: Noi peraltro rilevavamo che non potevasi certamente riguardare per un semplice interveniente in Causa il sig. Federigo, subito che comparve in Atti per la tutela del proprio interesse, prese sopra di se la questione, che si faceva dal sig. Gio. Batt. ai Coloni i quali voleva fino che fossero messi fuori di Causa, e domandò di essere mantenuto nel possesso dei beni contestando al sig. Gio. Battista dei fatti per comprovare il possesso medesimo, ed in fatti neppure la Sentenza del tre Agosto 1833. mettendo fuori di Causa i coloni riguardò il sig. Federigo Fossi per un semplice interveniente, ma lo considerò in quel giudizio il vero, e legittimo Contradittore del sig. Gio. Batt. Fossi.

3

Attesochè i prelodati difensori del sig. Gio. Batt. Fossi sentendo la forza di quanto come sopra rilevavasi contro la loro difesa passarono allora a sostenere che la Sentenza del Magistrato Supremo del dì 3. Agosto 1833. non fosse una Sentenza definitiva, ma bensì un mero Decreto contenente una semplice misura provvisoria, presa per la conservazione delle raccolte dal Magistrato di proprio moto, e non a richiesta di una delle parti così che si fosse potuto il Decreto stesso proferire senza alcuna precedente citazione delle parti, ma questa seconda difesa messa in campo per parte del sig. Gio. Battista Fossi fu ravvisata mal fondata quanto la prima. La Sentenza del 3 Agosto 1833. non era un Decreto che contenesse una semplice misura provvisoria, e del tutto innocua ad ambe le parti da potersi prendere dal Magistrato *ex officio*, e senza citazione delle parti stesse, mentre in qualche modo, e senza veruna necessità disponeva di quelle raccolte delle quali la pertinenza formava appunto la controversia tra i signori Gio. Batt. e Federigo fratelli Fossi, pretendendo il primo che dai Coloni gli venissero consegnate, ed all'incontro l'altro assumendo sopra di se la lite che si faceva ai Coloni, chiedeva pure le raccolte che erano comprese nella domandata manutenzione in possesso dei beni, ed inoltre eziandio la parte motiva della Sentenza del 3. Agosto 1833. portava un qualche gravame al sig. Federigo « ivi » Attesochè « i titoli allegati dal sig. Gio. Batt. Fossi lo facevano attualmente presume- « re proprietario almeno provvisorio delle raccolte dei surriferiti poderi, « mentre il sig. Federigo Fossi non ha ancora provato il suo preteso di- « ritto di proprietà, o di possesso. » Motivo che arreca sempre un offesa a quella manutensione in possesso dal sig. Federigo domandata, e dal quale il medesimo se fosse stato citato, ed udito avrebbe forse potuto opporre delle buone ragioni in suo favore.

Attesochè finalmente tanto più deve ravvisarsi irregolare, e nulla la Sentenza proferita il 8. Agosto 1833. senza citazione del sig. Federigo e senza udire le di lui ragioni, in quanto che emanò in un giudizio possessorio sommarissimo senza necessità alcuna, ossia senza veruna ragione urgente quale sarebbe stato il pericolo imminente della dilapidazione delle raccolte per parte dei Coloni, oppure un forte timore di risse fra i signori fratelli Fossi; pericolo, e timore non mai esistito, e di fatti neppure mai stato supposto dal sig. Gio. Batt. Fossi, il quale si è sempre fondato soltanto sopra il pretendere di essere ancora attualmente il proprietario dei beni lavorati dai Coloni Pecori, Fanfani, e Lotti.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signor Giovan Battista Fossi dalla Sentenza contro di esso ed a favore del signor Federigo Fossi proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze il 21. Settembre 1833. e bene respettivamente essere stato con detta Sentenza dichiarato, e pronunziato; quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare siccome la confermò, e conferma in ogni sua parte ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, spese atteso il vincolo del sangue tra le parti compensate.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci *Rel.*
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Consig.*

DECISIONE XXXIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Castanen. Competentiae diei 4. *Junii* 1834.

IN CAUSA

FROLLI E BOSCAGLIA

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI — PROC. MESS. GIULIO PAPERINI

Argomento

L'intimazione fatta a lavori terminati non pone in essere un Giudizio di Nunciazione di nuova Opera per la cognizione del quale avanti i Tribunali Collegiali è competente un solo Giudice, ma un Giudizio *aquae pluviae arcendae* di ordinaria giurisdizione, e così da conoscersi ne' Tribunali Collegiali dall'intero Turno.

Sommario

1. *Perchè possa regolarmente introdursi un Giudizio di nunciazione di nuova opera, occorre che i lavori sieno minacciati, o semplicemente iniziati.*

2. *L'intimazione che si trasmette a lavori terminati pone in essere un Giudizio* Aquae pluviae arcendae, *e non quello di Nunciazione di nuova Opera.*

3. *Il Giudizio* Aquae pluviae arcendae *non è di giurisdizione eccezionale ma cade sotto la giurisdizione ordinaria; e avanti il Tribunale Collegiale, è della competenza dell'intero Turno.*

Storia della Causa

Il Boscaglia, diceva Mess. Vannucchi, col giuridico atto del 15. Gennaio 1831. qualificato *Intimazione. e Protesta* ec. e mediante il Tribunale di Castagneto trasmesso al suo Avversario Bartolommeo Frolli, lagnandosi di nuovi lavori da questo *di già perfezionati*, *e compiuti*, e per i quali, secondo l'appellante, in modo diverso dal precedentemente usato scendeva nel terreno inferiore al Boscaglia medesimo in se-

galari spettante l'acqua pluviana del superiore, che al Frolli apparteneva ingiunto avea al preteso innovatore di ristabilire l'anteriore stato di cose, a lui comunicando che agito avrebbe per tutte le vie, che di ragione.

Successivamente, l'intimato opponendosi alle ricevute ingiunzioni, le parti al Tribunale di Castagneto, conforme, le unisone carte processali lo attestavano, avendo introdotto, e ventilato il giudizio *de aqua pluvia arcenda* il Potestà di Castagneto con definitiva Sentenza del 15. Giugno 1832. rigettando l'azione del Boscaglia intentata, lo avea dichiarato tenuto a ricevere le acque come appunto allora sgorgavano, colla di lui condanna nelle spese a favore del Frolli.

Il succombente aveva appellato presso questa Regia Ruota da quella Sentenza, e quantunque si fosse da lui fedelmente adempiuto a tutte le giudiciali formalità, per ovviare alla deserzione dell'appello, avendo però egli fatto trascorrere il termine semestrale dal vigente Regolamento prescritto alla principale istanza nelle giuridiche vertenze, era questa come l'azione rimasta irremissibilmente a suo danno perenta nella causa attuale.

L'appellato, usando dei diritti ad esso dalle Leggi conceduti, dedotto ed obiettato avea al suo avversario l'accaduta perenzione coll'Atto del 10. Marzo del corrente anno 1834. ed il causidico di Giuseppe Boscaglia, non disputando punto sul decorso periodo semestrale, per ischivare le conseguenze fatali della perentoria eccezione, con giudiciale Scrittura del 10. del successivo Aprile qualificava giudizio di enunciazione di nuova opera, e di danno dato quello ora fra i litiganti vegliante, lo dichiarava pertanto sommario, ove il termine della istanza non incomincia che dalla prima pubblica discussione della Causa, e frattanto *citava alla pubblica Udienza per sentire distribuire la medesima.*

Il difensore del Frolli tanto negli Atti, che all'Udienza discutendo l'affare, osservava.

Che nell'attuale contingenza trattandosi di *lavori, e di nuove opere compiutamente eseguite* all'epoca, e prima della trasmessa primordiale avversaria intimazione del 15. Gennaio 1831. e d'altronde, secondo il Testo *nella L. 1. §. 1. ff. de Nov. oper. nuntiat.* l'Editto e il rimedio della nunciazione non essendo applicabile che solamente *adversus futura opera*, e non *mai adversus praeterita* la qualificazione del giudizio sostenuta dal procuratore del Boscaglia era soverchiamente assurda.

Che il vegliante Regolamento di Procedura all'Articolo 523. andava in perfetta armonia colle disposizioni del Romano diritto.

Che tanto meno la ventilata causa potea ritenersi come causa di danno dato, perchè nella presente circostanza il preteso danno, lungi dal costituire il principale ed esclusivo subietto del giudizio, non era che subalterno, indiretto, consecutivo, e perchè altrimenti opinando, tutte o

quasi tutte le giudiciali controversie esser dovrebbero sommarie, perchè in tutte, o quasi tutte incontravasi un danno accessorio, e conseguente.

Che nel concreto dal caso, anzichè di nunciazione, e di danno dato gli Atti si di prima che di seconda istanza egualmente che l'appellata Sentenza non altro offrivano se non se l'esercizio, e la respettiva repulsa dell'azione *de aqua pluvia arcenda* puramente e semplicemente intentata, la quale non solo formava subietto di causa ordinaria ma esciva ancora dalla classe, e dal novero di quelle, che le patrie Leggi del 20. Ottobre 1817. e 23 Febbraio 1818. nei Tribunali Collegiali prescrivono doversi decidere col voto di un sol Giudice.

Mess. Vannucchi concludeva perciò, che sospesa per ora ogni altra decisione venisse ammessa, ed accolta la eccezione d'incompetenza dedotta per parte di Bartolommeo Frolli con sua Scrittura del 13. Maggio decorso, d'altronda ancor pronunziabile *ex officio*, e che quella formalmente dichiarata la presente Causa fosse simultaneamente rinviata avanti la intiera Regia Ruota per essere sì nel merito, che in tutti gli emergenti, e prelativamente nella dedotta perenzione con voto collegiale spedita, il tutto con la condanna dell'avversario nelle spese di questa pregiudicial controversia.

E fu dietro la relativa difesa delle Parti che venne emanata la Sentenza che segue.

MOTIVI

Attesochè il tema della contestazione agitatasi in prima istanza tra le parti, e decisa dalla Sentenza appellata, fu quello di determinare se l'appellato Bartolommeo Frolli avesse diritto di condurre le acque pluviatili del proprio fondo in quello inferiore di proprietà dell'appellante Giuseppe Boscaglia nel modo che attualmente fluiscono.

Attesochè i pretesi nuovi lavori mediante i quali avrebbe il Frolli alterato il naturale corso delle acque provenienti dal suo fondo sarebbero stati già perfezionati, e compiuti al momento in cui esso fu intimato giudicialmente dal Boscaglia a riporre le cose nel primitivo stato con la demolizione dei lavori predetti, onde il giudizio introdotto dal Boscaglia non fu un Giudizio di nunciazione di nuova opera, il quale per natura sua a forma del *Testo nella L.* 1. §. 1. *ff. de Oper. Nov. Nunciat.* e del consentaneo *Art.* 523. del vigente Regolamento di Procedura, esige che
1 la nuova opera sia semplicemente comminata, o iniziata, ma sibbene un giudizio *aquae pluviae arcendae*, che s'instituisce ad opera consumata, e perfetta secondo la definizione che ne da il Giureconsulto Ulpiano nel-
2 la *L.* 1. §. 1. *ff. de aqua, et aquae pluviae arcendae.* « ivi « Haec autem actio locum habet in damno nondum facto; opere tamen jam facto, hoc est de eo opere, ex quo damnum timetur; totiensque locum

« habet, quotiens manu facto opere agro aqua nocitura est; id est, cum « quis manu fecerit, quo aliter flueret, quam natura soleret »

Attesochè esclusi dalla specie attuale i termini del giudizio di nunciazione di nuova opera, ed inclusivi quelli dell'altro *aquae pluviae arcendae* era chiara l'incompetenza di un solo dei Giudici della Ruota a conoscerne, poichè essendo la giurisdizione di un sol Giudice nei Tribunali collegiali una giurisdizione eccezionale indotta dal Motuproprio del 19. Ottobre 1817. e non trovandosi il giudizio *aquae pluviae arcendae* noverato tra quelli, dei quali l'Art. 13. del Motuproprio suddetto attribuisce la cognizione ad un solo Giudice, nè conseguita che, perchè non compreso nominatamente nella giurisdizione eccezionale, ricade sotto la giurisdizione ordinaria.

Attesochè la causa attuale fu portata all'Udienza collegiale della Ruota per parte del Boscaglia onde venisse distribuita ad un solo Giudice, e quindi era di giustizia, che il medesimo fosse condannato nelle spese della dichiarazione d'incompetenza provocata per parte del Frolli. 3

Per questi Motivi

Inerendo all'istanza avanzata da Bartolommeo Frolli con sua Scrittura del dì 15. del decorso mese di Maggio dichiara la Causa fra le Parti vertente non essere di competenza di un sol Giudice, e rinvia pertanto le Parti stesse avanti la piena Ruota, e condanna l'appellante Giuseppe Boscaglia a favore di Bartolommeo Frolli appellato nelle spese relative alla proposta declinatoria.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Tito Coppi *Auditore di Turno.*

DECISIONE XXXIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Pecciolen. Inibitoriae diei 14. Februarj 1834.

IN CAUSA

SALVADORI E GALEASSI

PROC. MESS. ANGIOLO BRACCI — PROC. MESS. ISIDORO GIUSTI

Argomento

Quegli che con l'atto, con cui domanda che sia condannato il danneggiante alla riparazione del danno dato, fa pure istanza per la trasmissione del precetto inibitoriale a proseguire nel taglio ec. non pone in essere un Giudizio di nunciazione di nuova opera, ma solo un Giudizio di danno dato.

Sommario

1. *L'attentata illecita incisione degli alberi non cedui, come che reputata parte integrale del fondo, è secondo la più ricevuta opinione, materia adattata al rimedio della nunciazione della nuova opera.*

2. *I mezzi preventivi sono sempre preferibili ai punitivi.*

3. *L'istanza fatta per la trasmissione del precetto inibitoriale insiem colla domanda per la condanna all'emenda del preteso danno non è che una sequela, ed un corollario dell'introdotto Giudizio di danno dato.*

Storia della Causa

Messer Giusti esponeva che il di lui rappresentato Bartolommeo Galeassi avendo comprato il taglio, ed atterramento della macchia del sig. Gotti contigua ai possessi del sig. Salvadori, ed avendo incominciato negli ultimi di Maggio del decorso anno il taglio, ed atterramento suddetto, nel 26. Giugno venne a lui, ed ai suoi opranti notificato un decreto, che gli inibiva « ivi » Inibisce ai detti Bartolommeo Galeassi, ed ai « suoi dipendenti, e sottoposti tagliatori Raffaello, ed Angiolo Lani, e

« Luigi Jacomelli di progredire nel devastamento, taglio, ed atterramen-
« to della Macchia, e Bosco di pertinenza del sig. Carlo Salvadori cono-
« sciuto sotto la denominazione di Lacciaja, e Trattojo, ed inferiormente
« e superiormente alla via detta del Trattoio, sotto pena di purgare gli
« attentati, e di sottoporsi all'arresto personale » e nel giorno medesimo
venne anche intimato detto sig. Galeassi, avanti il Tribunale di Peccioli
per sentirsi contestare l'accusa di danno dato recato al detto Bosco in
lire mille, e per sentirsi condannare all'emenda del detto danno nella
riferita somma, e nelle spese come più, e meglio dalla Scrittura di espo-
sizione, intimazione, e istanza del detto giorno, e finalmente che con
successiva Scrittura del 28. Giugno detto, fu detto sig. Galeassi accusato
d'un nuovo danno in lire 400. e citato come sopra; Che in seguito della
notificazione di detto decreto inibitoriale, e delle dette Scritture il signor
Galeassi nel 24. Luglio 1833. esibì due Scritture d'Eccezioni, e repliche,
con una delle quali sostenne doversi rigettare le accuse di danno dato
contro di lui avanzate, e con l'altra domandò, che fosse revocato il De-
creto inibitoriale suddetto sul fondamento di non avere il Salvadori nel
termine prescritto dall'Art. 526. del Vigente Regolamento di Procedura
fatte le prove di cui ivi si parla, e citò a udienza per discutere, e sentir
su di ciò decretare.

Che contro queste repliche insorgendo il sig. Salvadori con Scrittu-
ra del 26. Luglio detto, avea prodotto un piego di Posizioni, ed avea
domandato che fossero le medesime ammesse, che fosse dichiarato non
potersi per allora conoscere della reiezione, o ammissione della domanda
del sig. Galeassi, e che finalmente le dette due accuse di danno dato del
26. e 28. Giugno venissero riunite per decidere a suo luogo, e tempo
delle medesime, con una sola Sentenza.

Che in questo stato di cose il Tribunale di Peccioli con Sentenza
del 27. Luglio 1833. avea rigettata la domanda di revoca d'inibitoria del
sig. Galeassi; aveva riunite le dette domande, o accuse di danno dato,
e quanto all'ammissione delle Posizioni avea ingiunto al Procuratore del
signor Salvadori di mettersi in regola rispetto alla citazione da farsi per
giorno certo al sig. Galeassi per l'ammissione delle medesime, con la
condanna di questo nelle spese.

Che da questa Sentenza si era reso appellante il sig. Galeassi avanti
questa Regia Ruota, e domandata ne avea, conforme ne domandava la
revoca. Ma la R. Ruota tenne ferma la Sentenza appellata per i seguenti

MOTIVI.

Considerando che l'Istanza avanzata al Tribunale di Peccioli dall'
appellato sig. Carlo Salvadori per la trasmissione del predetto inibitoriale

all'appellante sig. Bartolommeo Galeassi a proseguire nel taglio, e devastamento della Macchia, e Bosco di asserta proprietà del predetto signor Salvadori, fu contenuta nella stessa Scrittura del 26. Giugno 1832. introduttiva del giudizio di danno dato.

Considerando, che sebbene l'attentata illicita incisione degli alberi della classe dei non cedui (come sono in parte quelli dei quali fu inibito il taglio) che si reputano parte integrale del fondo, possa secondo la più ricevuta opinione essere materia adattata al rimedio della nunciazione della nuova opera. *Politi De Nov. Oper. Nunciat. Quaest.* 8. N. 7. e 13. non ostante il precetto inibitoriale trasmesso dal Tribunale di Peccioli nel dì 26. Giugno 1833. al sig. Galeassi alle Istanze del sig. Salvadori non fu una nunciazione di nuova opera per se stante, ma una sequela, ed un accessorio del giudizio di danno dato in quello stesso giorno introdotto avanti il medesimo Tribunale dal detto sig. Salvadori contro il mentovato sig. Galeassi. In fatti la domanda di condanna del Galeassi ad emendare il preteso danno provvedeva al danno di già arrecato; interessava però al Salvadori di arrestare il progresso del danno, poichè i mezzi preventivi sono sempre preferibili a quelli punitivi, ed a questo appunto mirò l'istanza per la trasmissione del precetto Inibitoriale; Or se la parte della Scrittura del 26 Giugno 1833. nella quale si domandava la condanna del Galeassi all'emenda del preteso danno riguardava il passato, e l'altra parte della Scrittura medesima, nella quale si faceva istanza inibirsi la prosecuzione del taglio riguardava il futuro, non era l'inibitoria che una sequela, ed un corollario dell'introdotto Giudizio di danno dato, la di cui sorte era intimamente legata con quella del principio, da cui muoveva, ed a cui convenire non poteva nè una procedura, nè una resoluzione diversa, e separata da quella del principio istesso.

Considerando che non essendo li attuali i termini di un vero, e proprio giudizio di nunciazione di Nuova Opera, intempestivamente, e fuori di luogo s'invocava dall'appellante il disposto dell'Art. 526. del vigente Regolamento di Procedura, e perciò era superfluo di scendere all'esame se il termine prefinito in detto articolo sia perentorio, e di rigore.

Considerando che non sussisteva che il Giudice *a quo*, rigettando la domanda di revoca d'inibitoria, e tenendo ferma l'inibitoria stessa per fare in seguito, ciò che fosse di ragione, si ponesse in contradizione con se stesso, poichè rigettando la domanda di revoca d'inibitoria per il capo dell'inapplicabilità al caso dell'Art. 526. del Regolamento di Procedura, non fece che decidere la questione di forma, lasciando intatta l'altra del merito sopra la giuridica sussistenza della trasmessa inibitoria.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Bartolommeo Galeassi dalla Sentenza contro di lui, ed a favore del signor Carlo Salvadori proferita dal Tribunale di Peccioli nel 27. Luglio 1833., quale Sentenza perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la libera esecuzione secondo la sua forma e tenore; E condanna detto sig. Bartolommeo Galeassi nelle spese anche del presente giudizio.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Tito Coppi *Aud. di Turno*

DECISIONE XXXV.

REGIA RUOTA DI PISA

Laren. Desertionis Appellationis diei 16. *Maii* 1834.

IN CAUSA

GINI e GINI NE' POGGI

PROC. MESS. PIETRO DONATI — *PROC. MESS. PIETRO PESCIONI*

ARGOMENTO

Il motivo della Sentenza del primo Giudice è uno degli atti più importanti da esaminarsi dai Giudici di appello, e l' omissione per parte dell' appellante della riproduzione ancor di quello produce la deserzione dell' appello dal medesimo interposto.

SOMMARIO

1. *Il motivo della Sentenza, per quanto dalla medesima separato, forma parte integrale della medesima.*

2. L' appellante, a cui incombe l' obbligo di riprodurre tutti gli atti della prima istanza non può dispensarsi, senza incorrere nella deserzione del suo appello, dal riprodurre il motivo, tutto che separato, dalla dispositiva della Sentenza.

3. Il motivo su cui poggia la Sentenza del primo Giudice è uno degli atti più interessanti per l'esame, e risoluzione della questione portata in appello.

4. La mancanza di notificazione per parte del Vincitore al Vinto del motivo della Sentenza del primo Giudice, non scusa questi come appellante dall'obbligo, all' effetto della deserzione, di riprodurlo avanti il Giudice d'appello.

5. Il Vincitore non è nell' obbligo di notificare al Vinto anco il motivo separato dalla Sentenza a lui favorevole, disponendo la legge potersi portare ad esecuzione la Sentenza anco senza il corredo de' suoi motivi.

Storia della Causa

Messer Pietro Donati ha esposto, che la signora Maria Clorinda Gini ne' Poggi con atto del 4. Gennaio 1834. appellò da una Sentenza ad essa contraria, e favorevole al suo rappresentato proferita dal Tribunale di Lari il 7. Dicembre 1833.

Che tale appello venne proseguito avanti questa Regia Ruota con Scrittura dell' 11. Gennaio 1834.

Che successivamente con altra Scrittura dell' 11. Febbraio 1834. detta sig. Gini ne' Poggi dedusse i Gravami contro l' appellata Sentenza, e con quella Scrittura anzichè produrre la copia autentica dell' Atti di prima Istanza, e della Sentenza appellata, produsse un Certificato della Cancelleria di Lari comprovante, che nel 10. Febbraio 1834. erano state ordinate per parte del Procuratore della sig. Gini alcune copie di Atti riguardanti la causa suddetta.

Che dopo ciò il suo rappresentato valendosi dei diritti dalla Legge sanzionati con Scrittura del 27. Febbraio 1834. domandò che venisse da questa Regia Ruota dichiarato deserto l'appello interposto per parte della sig. Gini ne Poggi per questo perchè furono serotinamente ordinate le copie delli atti, che per legge dovevansi produrre con la Scrittura dei gravami.

Ha seguitato a narrare Mess. Donati che con Scrittura del 28. Febbraio 1834. la sig. Gini ne Poggi produsse il Processo di prima Istanza e quindi con successiva Scrittura del 3. Marzo 1834. si oppose alla domandata deserzione.

Che inoltre il signor Cappellano Gini con Scrittura del 20. Marzo 1834. producendo un Certificato della Cancelleria di Lari, da cui risul-

ta, che mai fu ordinata, e conseguentemente rilasciata la copia dei Motivi separati della appellata Sentenza, insistè nella richiesta deserzione anche perchè la produzione delli Atti fatta dalla signora Gini ne Poggi fu incompleta.

Su questa contestazione Messer Giovan Domenico Angiolini comparso all'Udienza per Messer Pietro Pescioni deduceva, che i due fondamenti, in ordine ai quali era stata domandata la deserzione non sussistevano.

Non sussisteva il primo perchè il Processo accerta, che pochissime erano le copie autentiche che dovevano farsi per esser prodotte con la Scrittura dei Gravami, talchè in brevissimo tempo essendosi potute effettuare il ritardo non fo colpa della appellante, ma derivò bensì dalla circostanza delle moltiplici occupazioni del Tribunale di Lari.

Non sussisteva il secondo, perchè la Sentenza appellata essendo stata notificata senza i Motivi, e così la sig. Gini ne Poggi non avendo avuto scienza legale della esistenza di essi, non era perciò obbligata a produrli.

Quindi Messer Angiolini concludeva perchè venisse rigettata la domanda di deserzione con vittoria di spese. Fu in seguito della replica fatta per parte di messer Donati che la Regia Ruota emanò la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè il motivo della Sentenza, per quanto dalla medesima separato, ne forma parte integrale *Rot. Florent. in Thes. Ombros. T.* 10. *Dec.* 24. *N.* 3. *et Tom.* 11. *Dec.* 5. *N.* 5. *Supremo Consiglio di Giustizia Tesoro del For. Tosc. T.* 7. *Pag.* 165. *N.* 3., e in conseguenza non è permesso di considerare l'appellante, cui a norma dell'Art. 749. del Regolamento di Procedura incombe di produrre in forma autentica la Sentenza appellata, come esente anche agli effetti della deserzione per quanto penali dall'obbligo di presentare la copia del motivo, che il Giudice *a quo* abbia disteso separatamente dalla parte deliberativa della Sentenza. 1 2

Attesochè essendo, come non può controvertersi, il motivo del primo Giudice uno degli atti più importanti da esaminarsi dai Giudici di appello non vi ha ragione per ritenere che l'appellante goda per produrne la copia autentica di un termine più lungo di quello indistintamente assegnato dalla Legge per la produzione della copia di tutti li atti del giudizio di prima istanza. 3

Attesochè nel concreto caso non potesse servire a scusare l'appellante sig. Gini ne Poggi dall'omessa produzione della copia del motivo

della Sentenza appellata la circostanza di non esserle stato il motivo stesso notificato per parte dell'appellato sig. Agostino Gini, quasi che questa circostanza l'avesse costituita in uno stato di scusabile ignoranza circa l'esistenza del motivo separato dalla Sentenza, poichè essa dai visti che precedono la deliberativa della Sentenza statagli notificata, ebbe la scienza che il Giudice si era riservato di esporre a parte i motivi del suo giudicato, cosicchè se all'epoca del 10. Febbraio 1834. nella quale ordinò alla Cancelleria del Tribunale di Lari la copia di alcuni atti del giudizio di prima istanza, avesse fatto le necessarie investigazioni avrebbe riscontrato che fino sotto dì 13. Genn. 1834. era stato riposto negli atti del Tribunale suddetto il motivo della Sentenza, da cui essa aveva interposto appello, conforme consta dal certificato rilasciato nel 5. Maggio andante del Notaro Civile del Tribunale di Lari, laonde non era dall'appellante allegabile a sua esonerazione una ignoranza che dipendeva dalla propria colpa, e che avrebbe potuto vincere con l'uso dell'opportuna diligenza.

4

Attesochè neppure poteva dirsi che l'appellato signor Agostino Gini avesse mancato alle proprie incumbenze omettendo di notificare all'appellante il motivo separato della Sentenza della quale si tratta, poichè essendo a mente dell'articolo 11. del Motuproprio del 19. Ottobre 1817. le Sentenze, di cui debbano redigersi separatamente i motivi, eseguibili senza il corredo dei motivi stessi, ed essendo altronde la notificazione della Sentenza preordinata alla sua esecuzione, onde non supporre un obbligazione elusoria è duopo inferirne che in caso di Sentenza con motivo separato sia il vincitore dispensato dalla notificazione del motivo, la quale sarebbe per il medesimo inutile, e senza oggetto dappoichè la legge volle che si potesse portare ad esecuzione la Sentenza senza il corredo dei motivi.

5

Attesochè il certificato dell'ordinata copia può essere atto a sospendere il termine assegnato alla riproduzione degli atti fino a tanto che persevera l'impedimento alla riproduzione istessa non imputabile a colpa dell'appellante, ma perde ogni efficacia dal momento in cui venendo la copia degli atti dalla Cancelleria del Giudice *a quo* consegnata all'appellante cessa l'impedimento che l'equità dei Tribunali ha valutato per non far soggiacere l'appellante alle conseguenze di una colpa non sua, proposizione che il lume della ragione naturale insinua a chicchessia, e che fu recentemente canonizzata dal *Supremo Consiglio nella sua Decisione del* 10. *Marzo* 1834. *in causa Carmignani*, e *Dell'Omo D'Arme*.

Attesochè ricongiungendo i tre giorni che mancavano allo spirare del mese assegnato dall'articolo 749. del Regolamento di Procedura per la riproduzione di tutti li atti di prima istanza allorquando l'appellante sig. Gini ne Poggi ordinò la copia autentica di alcuni di essi alla Cancel-

lèria del Tribunale di Lari con lo spazio di tempo anteriormente decorso e prendendo per punto della cessazione della sospensione del termine istesso il dì 21. Febbraio 1834., giorno in cui furono dal Tribunale di Lari ultimate le copie ordinate dalla sig. Gini ne' Poggi, siccome ne faceva fede il relativo certificato, l'ultimo giorno utile per la riproduzione degli atti onde evitare la deserzione dell' appello, che si opera per ministero stesso della Legge, sarebbe stato il dì 25. di quello stesso mese senza comprendere nel compuio del termine il giorno della scadenza, e però non avendo la sig. Gini ne Poggi eseguita la produzione della copia autentica degli atti di prima istanza che nel dì 28. Febbraio 1834. è fuori di dubbio che l' appello dalla medesima interposto incorse nella deserzione per il duplice motivo di aver essa soddisfatto alle proprie incumbenze tardivamente, ed in una maniera incompleta.

Per questi Motivi

Dichiara deserto l' appello interposto con atto del 4. Gennaio 1834. per parte della sig. Maria Clorinda Gini ne Poggi dalla Sentenza contro di essa, ed a favore del sig. Cappellano Agostino Gini proferita dal Tribunale di Lari il 7. Dicembre 1833.; *ordina l' esecuzione della Sentenza medesima, secondo la sua forma, e tenore, e detta sig. Gini ne Poggi a favore del sig. Cappellano Gini condanna nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore*
Tito Coppi *Aud. Rel.* e Antonio Masoni *Aud.*

DECISIONE XXXVI.

REGIA RUOTA DI PISA

Vicipisani Dotis. diei 16. Augusti 1834.

IN CAUSA

COSCI E MATTEINI

PROC. MESS. FRANCESCO DELLA SANTA — *PROC. MESS. BARTOLOMMEO PAMPANA*

Argomento

Il Diritto di esigere la Dote risiede nel Padre del Marito quando il figlio coabita con esso, e questi sostiene li oneri Matrimoniali; ed il diritto alla ridotazione, in caso di perdita della prima Dote, è personale alla Donna, non trasmettendosi nei di lei Eredi, ancorchè sieno li stessi figli.

Sommario

1. *La Dote è destinata per la sostentazione degl' oneri matrimoniali.*

2. *Il pagamento della Dote eseguito nelle mani del Padre del Marito è ben fatto quando il figlio coabita con il Padre ed è questi che sostiene gli oneri matrimoniali.*

3. *La Donna soltanto, e non i di lei eredi, benchè sieno i proprj figli, ha diritto d' intentare l'azione della ridotazione nel caso della perdita della prima.*

4. *L'obbligo della ridotazione si desume dal reflesso di facilitare i Matrimonj.*

5. *Se il diritto della ridotazione si riconoscesse trasmissibile nei figli si anderebbe incontro al massimo degli assurdi a quello cioè di ammettere una dote senza matrimonio.*

Storia della Causa

Mess. Francesco Della Santa espose, che il fù Francesco Cosci Padre del sig. Dottor Biagio Cosci aveva una Figlia denominata Rosaura, che si unì in Matrimonio con Lorenzo Matteini fino dell' anno 1799. seb-

bene questo Matrimonio per lo stato non comodo dello sposo non meritasse l' approvazione del Padre della Sposa, che fu forzato di consentire.

Che è un fatto, che la Casa Matteini trovasi in gravi bisogni, essendo persino andata incontro a fallimenti, e malgrado il di lei critico stato non fu per lo spazio di anni 27. reclamato giammai alcun assegna dotale, sebbene più, e più volte si fosse fatto ricorso allo stesso sig. Dottor Biagio Cosci, quando Luigi Matteini dopo essere venuta a morte la di lui Madre Rosaura Cosci comparve avanti il Tribunale di Vicopisano reclamando la Dote dovuta alla di Lui Madre primieramente in Sc. 600. più i frutti dotali, ed il corredo, con la espressa dichiarazione inserita nella Scrittura del 5. Aprile 1816. che qualora il sig. Cosci si fosse reso Contumace al pagamento dei detti Sc. 600. dei frutti, e del corredo ne avrebbe in atti esibiti i Documenti opportuni.

Che sebbene il predetto Luigi Matteini con la primitiva Domanda del dì 6. Aprile 1826. reclamasse Sc. 600. o quel che fosse stato di ragione, è però indubitato, che con la successiva Scrittura di riassunzione, produzione del dì 8. Aprile 1829. reclamò il pagamento di questa Dote, che dichiarò essere stata costituita in Sc. 400. e nelle posizioni addizionali con la stessa Domanda di riassunzione prodotte, disse, ed assolutamente asserì che la Dote stabilita dal Defunto suo Avo materno Francesco Cosci a favore della di lui Madre Rosaura fù di Sc. 400. in conto dei quali erano stati pagati Scudi 250. a Giovanni Matteini Avo paterno del medesimo Luigi, talchè dall' esame di questa seconda domanda, e delle surriferite posizioni, che a giustificazione di essa esibironsi, chiaramente apparisce, che il Giudizio promosso dal sig. Luigi Matteini nè punto, nè poco fu diretto alla soddisfazione di una Dote, da costituirsi, ma bensì di una Dote già costituita nella riferita somma di Sc. 400.

Che presentando adunque lo stato delli Atti, che il Giudizio della prima Istanza totalmente era dissimile a quello promosso avanti la Regia Ruota con rettitudine di Consiglio si faceva nell' interesse del sig. Dottor Biagio Cosci osservare che in appello non poteasi istituire esame relativo alla liquidazione di una Dote congrua, quando dovevasi unicamente restringere a conoscere se bene, o male pronunziò il Tribunale di Vico-Pisano, assolvendo il più volte citato sig. Dott. Biagio Cosci dal pagamento delli Sc. 400. che si dichiararono l' importare della Dote determinata alla signora Rosaura Cosci all' Epoca del di lei Matrimonio.

Che dovendosi adunque parlare dalla giustizia di tal Sentenza, questa ad evidenza resultava dalle circostanze di fatto, perchè le assertive di Luigi Matteini non hanno alcun principio di prova; Che quand'anco sussista la costituzione di detta Dote in Sc. 400. bisogna convincersi, che debbe essere stata numerata, e pagata non potendosi persuadere, che la

Famiglia Matteini nè volesse trascurare l'esigenza per un sì diuturno corso di tempo; Che convalida questo principio il riflesso, che a reclamare la costituita Dote si attese la morte di Giovanni Matteini; Che finchè visse la Rosaura, nè essa, nè il di lei Marito Lorenzo non ne affacciarono alcuna pretenzione; Che solo dopo che fu morta la Rosaura si promosse il Giudizio di pagamento; Che quest'istesso riflesso riceve maggiore efficacia dall'altro, che le scritte nuziali prodotte a sostenere la verità della Dote costituita in Scudi 400. provano che il Dott. Francesco Cosci ha sempre questo Credito Dotale pagato, onde si rendeva totalmente improponibile questa domanda.

Che a sempre più convincersi della patente ingiustizia, che si verifica nella più volte rammentata Domanda, serve il considerare che Luigi Matteini confessa che Sc. 250. furono pagati in acconto degli Scudi 400. consegnentemente ha affacciato un improponibil reclamo giacchè il di lui credito non si elevava a tal somma.

Che poi è strano il reclamare la sodisfazione dei frutti, e del Corredo, sì perchè i frutti della Dote si danno a sostenere unicamente i pesi del Matrimonio, e cessano questi dopo che il Matrimonio è stato sciolto, sì perchè si raclamano i frutti ancor di una somma che si dice pagata, sì perchè non è dovuto il corredo, quando più non esiste la persona che avrebbe diritto a pretenderlo, e che giusta la comune opinione dei Dottori si presume che la Donna abbia portato nella casa Maritale quando si accasa.

Che è inammissibile poi l'altra pretenzione senza fondamento elevata, che ammesso pure il pagamento di questa Dote il sig. Dott. Biagio Cosci è tenuto, ed obbligato a rifonderne l'importare, perchè all'epoca, in cui fu contratto il Matrimonio fra la ridetta Rosaura Cosci, e Lorenzo Matteini l'oggi Defonto Francesco Cosci non fu cauto di conseguirne l'opportuno rinvestimento; poichè in tal proposito si aberrava dalle regole di ragione le più elementarj, giacchè quanto compete alla Donna rimasta Vedova il diritto nei congrui casi alla ridotazione se vuole rimaritarsi per la veduta di favorire i matrimonj, altrettanto è certo che questo diritto non si trasmette nei di lei Eredi.

Per queste ragioni Mess. Francesco Della Santa ha insistito per la piena conferma dell'appellata Sentenza.

L'appellato Matteini al contrario ha domandata la revoca della Sentenza appellata. E la R. Ruota ha pronunziato come segue:

MOTIVI

Attesochè per le stesse pretensioni dell'appellante Luigi Matteini la Dote congrua della di lui Madre fù Rosaura Cosci, che si congiunse in matrimonio con Lorenzo Matteini sarebbe stata nella somma di Scudi 400.

Attesochè dalle posizioni addizionali prodotte da Luigi Matteini con sua Scrittura del dì 8. Aprile 1829. e da esso conforme allo stile giurate per vere, e specialmente da quella di numero uno resulta che nel mese di Gennaio dell'anno 1800. Francesco Cosci Padre della Rosaura Cosci pagò nelle mani di Giovanni Matteini Suocero della detta Rosaura la somma di Scudi 250. di Dote della medesima.

Attesochè dalla produzione fatta dall'appellato Dottor Biagio Cosci nell'attuale giudizio con sua Scrittura del dì 7. Luglio 1832. apparisce che in tre diversi tempi Lorenzo Matteini marito della Rosaura Cosci riscosse dall' I. e R. Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze Amministratore della Pia Eredità di Giovan Francesco Cosci, la quale contribuiva alla dotazione delle Figlie di Francesco Cosci, la somma di Scudi 210. per parte di Dote della predetta sua Moglie Rosaura Cosci.

Attesochè che questi pagamenti insieme cumulati ammontano ad una somma superiore di Scudi 60. a quella reclamata dall' appellante Luigi Matteini contro l'appellato Dottor Biagio Cosci, Erede del proprio Padre Francesco Cosci, a titolo di Dote congrua della fu di lui Madre Rosaura Cosci.

Attesochè dovevasi considerare come legittimo il pagamento degli Scudi 250. eseguito nell'anno 1800. da Francesco Cosci nelle mani di Giovanni Matteini, poichè il diritto di esigere la Dote risiede nel padre del Marito quando il figlio coabita con il padre, e questi sostiene li oneri Matrimoniali per il sollievo dei quali è destinata la dote. *Fontanell. De Pact. Nuptial. Clausul.* 6. *Num.* 42. *et* 43. *De Luc. De Dote. Discurs.* 162. *Num.* 14. *Fabr. in Cod. Lib.* 5. *Tit.* 6. *Definit* 11. 1

Attesochè l appellante Luigi Matteini non ha concluso la prova che il padre suo Lorenzo Matteini all'epoca delle contratte nozze vivesse separatamente dal proprio padre Giovanni Matteini, e sostenesse li oneri del Matrimonio, che formano il correspettivo della Dote.

Attesochè egli era gravato del peso di questa prova, standogli contro la presunzione di ragione, la quale suppone la convivenza del figlio con il padre, presunzione che nel caso rimaneva avvalorata dal non essere Lorenzo Matteini per sì lungo lasso di tempo insorto contro il pagamento degli Scudi 250. in parte di dote eseguito fino dell'anno 1800, nelle mani del padre suo Giovanni Matteini (il quale pagamento sarebbe stato illegittimo se il detto Lorenzo avesse vissuto separatamente dal padre, ed avesse supplito ai pesi del matrimonio) e che riceveva fomento anche dal contegno praticato dall' appellante Luigi Matteini nel corso di questo giudizio, poichè dopo di essere stato ammesso con Decreto di questa R. Ruota del dì 11. Luglio 1832. a provare per mezzo di testimonj, che Lorenzo Matteini allorchè si congiunse in Matrimonio con la 2

Rosaura Cosci trovavasi separato di abitazione dal padre, e che questi non supplì giammai al mantenimento di detti coniugi, aveva, forse diffidando dell'esito, tralasciato di fare esaurire la prova medesima non ostante l'assegnazione di termine fattagli con altro Decreto del 20. Decembre 1833.

Attesochè senza primordio di fondamento pretendeva l'appellante Luigi Matteini, che venisse condannato l'appellato Dott. Biagio Cosci Avo materno del detto Matteini a pagare una nuova dote della Rosaura Cosci, per essere la prima andata perduta stante la mancanza di canto rinvestimento, e l'insolventezza delle persone obbligate a restituirla; Imperocchè oltre a non aver fatto constare di non aver egli potuto nella qualità di erede della propria Madre Rosaura Cosci ottenere per difetto di assegnamenti la restituzione della Dote della medesima dal patrimonio del di lui padre, e da quello dell'Avo paterno, era perentoria la replica che il diritto alla ridotazione in caso di perdita della prima dote è personale alla donna, e non si trasmette nei di lei Eredi ancorchè siano li stessi figli, mentre le ragioni per le quali i Dottori hanno ammesso l'obbligo della ridotazione sono state quelle di facilitare i matrimonj, e di togliere l'occasione di macchiare il proprio onore a quella donna, la quale dopo la morte del primo marito fosse intollerante dello stato vedovile, e volesse passare ai secondi voti, ragioni particolari alla donna, e punto adattabili agli Eredi della medesima per quanto essere possano li stessi figli. *Boss. de Dote Cap.* 4. *Num.* 214. *Constantin. ad stat. Urb. Annot.* 32. *Num.* 37. *De Luca De Dote Discurs.* 4. *Num.* 6. *a* 9. *Richeri Univers. Jurisprud. Tom.* 4. §. 934. *a* 938. e se il diritto alla ridotazione si riconoscesse trasmissibile nei figli, eredi della donna, si anderebbe incontro al maggiore degli assurdi, a quello cioè di ammettere una dote senza matrimonio, conforme con la solita sua critica avverte *il Card. De Luca loc. cit.*

3 4 5

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Luigi Matteini dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Dottore Biagio Cosci proferita dal Tribunale di Vicopisano nel dì 30. *Maggio* 1829. *bene respettivamente con la Sentenza medesima giudicato, quale perciò conferma, salva la dichiarazione che appresso, poichè dice atteso il vincolo del sangue, doversi compensare tra le parti le spese del passato, e presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore*
Tito Coppi *Aud. Relat.* Antonio Masoni *Auditore.*

DECISIONE XXXVII.

REGIA RUOTA DI PISA

Plumbinen Praetens. Adiudicationis diei 13. *Junii* 1834.

IN CAUSA

RUBINO E RUBINO

PROC. MESS. VITO CHIESI *PROC. MESS. FERDINANDO ORSI*

Argomento

Il Creditore non può essere astretto a ricevere suo malgrado in pagamento una cosa diversa da quella dovutagli, e l'Artic. 827. del Regolamento di Procedura Civile che dispone l'aggiudicazione degli effetti gravati a favore del creditore medesimo non deroga alle disposizioni del Gius comune, ma subordina bensì l'aggiudicazione alla volontà del creditore stesso.

Sommario

1. *Per le massime di diritto comune non può il Creditore astringersi a ricevere in pagamento una cosa diversa da quella dovuta.*

2. *Il Creditore, che dal suo debitore gli vengono offerti per la stima i suoi beni in pagamento del suo debito, ha il diritto di scegliere tra essi quelli, che più gli aggradano.*

3. *La disposizione dell'Art.* 827. *del Regolamento Civile che dichiara aggiudicarsi gli effetti gravati al Creditore, non deroga ai principii di diritto Comune, secondo i quali è impedito di costringere un Creditore contro sua voglia ad esser pagato con una cosa diversa da quella dovuta, ma subordina l'aggiudicazione medesima alla volontà del Creditore.*

Storia della Causa

Messer Tito Chiesi per interesse dei fratelli Rubino espose:

Che Domenico, ed Antonio fratelli Rubino per un suo credito di

canoni d' affitto dovutigli come affittuarj di tutti i di lui beni in somma di Sc. 466. procedè nel 7. Gennaio 1834. al gravamento di tutte le raccolte del grano, granturco, olio, e vino.

Che di questo domandò la conferma colla sua Scrittura del 29. detto con protesta, e riservo di essere nella libera facoltà di recedere in ogni stadio del giudizio dall' esecuzione di tutti, o parte degli oggetti gravati.

Che contro detta protesta, e riservo opposero i fratelli Rubino la loro protesta dei danni, che per causa del ritardo del loro Creditore in far la domanda di conferma, potessero essersi verificati nei generi gravati facilmente soggetti a deperizione, e domandarono che fosse dichiarata inattendibile la di lui Scrittura del 29. detto nella parte in cui pretendeva avere la libera facoltà di recedere dall' esecuzione.

Che in tal pretesa libera facoltà continuò ad insistere il sig. Vincenzo Rubino colle successive Scritture rapporto al vino, ed in quella del 1. Febbraio, dichiarò inclusive che, meno il caso in cui, o il Tribunale, o i debitori trovassero spediente d'incaricare un Depositario per la vendita privata del vino, o all' ingrosso, o a minuto, intendeva di prosciogliere il vino dal pegno pretorio, e questo riporre nella libera disposizione dei debitori.

Che i fratelli Robino lungi dall' accettare la detta dichiarazione insisterono nella prosecuzione del Giudizio di vendita degli oggetti gravati, compreso il vino, avvertendo di avere il diritto di obbligare a suo tempo il Creditore all' aggiudicazione compensativa.

Che la Sentenza del 4. Febbraio, con cui fu confermato il gravamento, ed ordinata la vendita all' Incanto di tutti gli oggetti gravati; sulla stima che commesse ai periti Cambi, Soldatini, ed Aldinucci, riservò alle parti le ragioni relative alla pretesa aggiudicazione coatta, onde decidervi in seguito.

Che contraria ai fratelli Rubino fu la decisione che il Tribunale di Piombino proferì colla successiva sua Sentenza del 15. Marzo 1834. contro la quale fu da essi interposto l'appello attualmente pendente davanti questa R. Ruota, mentre, invece di ordinare la coatta aggiudicazione al sig. Rubino di tutti i generi gravati, già esposti all' incanto, senza che fosse trovato oblatore, escluse da quella il Vino, di cui commesse la vendita privata al Depositario sig. Pasquale Tolomei, onde ne fosse al signor Vincenzo Rubino pagato il ritratto a misura, che si fosse realizzato.

Passava quindi Messer Chiesi a sostenere che era ingiusta la detta Sentenza perchè aveva violata la disposizione dell' articolo 827. del Regolamento di Procedura, in ordine al quale doveva il vino, come gli al-

tri generi gravati, essere al sig. Vincenzo Rubino aggiudicato sul prezzo di stima collo sbasso del dieci per cento per compensar questo col di lui credito di canoni d'affitto.

Che la giustizia del suo appello era fondata sul riflesso, che dopo l'esperimento dei due incanti senza oblatori, questo, e non altro era il modo di pagamento, a cui aveva diritto il creditore, ed a cui erano autorizzati ad astringerlo i suoi debitori.

Che questo modo di pagamento era conforme anche alla disposizione del testo *nell'authent. Hoc nisi debitor. Cod. de solut.* e formava eccezione alla massima generale « Aliud pro alio invito creditore solvi non potest » di che nella *Leg.* 16 *Cod. de solut.*

Per il che insisteva per la revoca della Sentenza appellata, e perchè fosse in riparazione deciso dover il sig. Vincenzo Rubino ricever in aggiudicazione compensativa del suo Credito, oltre gli altri generi gravati anche il vino, colla di lui condanna nelle spese tanto del primo, che dell'attual Giudizio.

Dietro la replica fatta da Messer Orsi per interesse del sig. Vincenzo Rubino, la R. Ruota emanò la seguente Sentenza.

Motivi

Attesochè per le massime del diritto comune non può astringersi il Creditore a ricevere suo malgrado in pagamento una cosa diversa da quella devuta. *L. Eum, a quo* 16. *Cod. de Solut., et liberat. L. Mutuum damus.* 2. §. *Mutui* 1. *ff. de reb. credit. Voet. ad Pand. lib.* 46. *tit.* 3. *num.* 10. *in princip.* 1

Attesochè il benefizio accordato dall'*Authentic. Hoc nisi Cod. de solut. e dal* §. *Quod autem Auth. de fidejussor.* al debitore mancante di danaro, e che non rinviene un compratore dei propri beni, di potersi liberare dal debito dando i beni stessi per la stima al creditore, comecchè introdotto per sottrarre il debitore dall'acerbe molestie della carcere *Salgad. Labyrint. Credit. Par.* 1. *cap.* 22. *num.* 10. *Tesaur. Decis. Pedemont* 153. *numero* 3. possa dubitarsi non competere, cessando la causa, per quel debito, al pagamento del quale il debitore non può essere astretto con il mezzo dell'arresto personale.

Attesochè, comunque sia del dubbio predetto, è certo però che uno dei sostanziali requisiti del benefizio sopraenunciato è l'offerta per parte del debitore al creditore dei suoi migliori beni, e il correlativo diritto nel creditore di sciegliere tra essi quelli che più gli aggradono *Richeri Univers. Jurisprud. T.* 11. §. 186. 2

Attesochè a tali principii di diritto comune non può presumersi de-

rogato dall' Artic. 827. del Regolamento di Procedura, il quale dispone « ivi » Se neppure sopra questo ribasso avesse effetto la vendita, si pas-
« serà ad aggiudicare gli effetti gravati al creditore sul ribasso del dieci
« per cento, con facoltà al medesimo di sperimentare nuova esecuzione
« contro il suo debitore senza precedente precetto, qualora il resultato
« della vendita, o dell' aggiudicazione non importi la totalità del suo
« credito, e spese » poichè il disposto di questo articolo merita di essere inteso subordinatamente alla volontà del creditore ad istanza del quale è stato commesso il gravamento, e come diretto a indicare, che adattandosi il creditore a prendere in aggiudicazione gli oggetti gravati, non possa pretendere un ribasso maggiore del dieci per cento sopra il prezzo di stima. Nè può trarsi argomento dalla parte finale del detto articolo ove parla della nuova esecuzione permessa al Creditore per lo scoperto del suo credito dopo la riportata aggiudicazione per ritenere *a contrario sensu* vietata al creditore una nuova esecuzione quando il valore degli oggetti gravati ridotto dello sbasso del dieci per cento sia sufficiente alla di lui soddisfazione; Imperocchè la parte finale del citato articolo non sembra percuotere il diritto in genere del creditore di procedere ad una nuova esecuzione, ma unicamente la forma da praticarsi nel commetterla, restringendo la dispensa del precedente precetto alla nuova esecuzione, cui per lo scoperto del suo credito divenga il creditore che ha preso in aggiudicazione per l'entrante quantità li oggetti gravati: Una diversa interpretazione che si dasse all'Art 827. del Regolamento di Procedura porterebbe a privare il Creditore, che è costretto a ricevere *aliud pro alio* del diritto di azione sopra le cose del suo debitore, e di prendere in estinzione del suo credito quelle da lui giudicate le migliori, e ciò avverrebbe senza che potesse obiettarglisi di avere precedentemente esercitato l'ozione al momento del gravamento, poichè la scelta degli oggetti su i quali cade il pignoramento non è il fatto del Creditore, ma del cursore incaricato di eseguirlo.

Attesochè in conseguenza delle premesse non poteva costringersi il sig. Capitano Vincenzo Rubino a ricevere contro sua voglia in aggiudicazione compensativa il vino stato gravato alle di lui istanze, e a pregiudizio dei di lui figli sig. Domenico, e Antonio Rubino, ed al quale non fu trovato oblatore nel ripetuto esperimento d'incanto, poichè questa merce attesa la naturale sua suscettibilità a deperire non poteva considerarsi come la miglior cosa di pertinenza dei debitori, quale altronde era in diritto di scegliere il sig. Capitan Vincenzo Rubino creditore di danaro contante dei suoi figli Domenico, e Antonio, a cui era in conseguenza lecito in rapporto al vino di abbandonare l'esecuzione.

Attesochè il sig. Capitano Vincenzo Rubino con sua Scrittura del

di 11. Marzo 1834. tra le altre cose propose il temperamento che fosse nominato un depositario del vino, che s'incaricasse senza prefinizione di termine della vendita del medesimo al minuto, o all'ingrosso per versarne nelle di lui mani il ritratto in diminuzione del suo credito, onde la Sentenza nella parte che accolse questo progetto tale quale era stato avanzato dal sig. Capitano Rubino, e senza modificarlo con prefinizione di termine, doveva considerarsi come concordata dal medesimo, e perciò l'adesione all'appello prestata dallo stesso sig. Capitano Rubino incontrava la resistenza del fatto suo proprio.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato dai sigg. Domenico, e Antonio fratelli Rubino dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Piombino nel dì 15. Marzo 1834. e bene respettivamente con la Sentenza medesima essere stato giudicato, quale perciò conferma; dichiara poi inammissibile l'adesione all'appello istesso prestata dal signor Capitano Vincenzo Rubino, e conseguentemente ordina eseguirsi la Sentenza predetta in ogni sua parte secondo la sua forma, e tenore, Ed atteso il vincolo del sangue, e la mutua vittoria compensa tra le parti le spese anche del presente giudizio.

Così deciso dall'Illmo. Signore

Tito Coppi *Auditore di Turno.*

DECISIONE XXXVIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pecciolen. Legiptimae diei 29. *Januarii* 1834.

IN CAUSA

LUPI NEGLI SCOTTI E MENCIASSI

PROC. MESS. ANGIOLO BRACCI — *PROC. MESS. GIULIO PAPERINI*

Argomento

Per misurare la quantità della Legittima si considerano come esistenti nel patrimonio del debitore della Legittima medesima anche i beni ed assegnamenti qualunque stati alienati a titolo lucrativo, e gratuito.

Sommario

1. 2. *Per stabilire la quota legittima debbono valutarsi anco i beni donati, non al fine di rescindere le donazioni, le quali restano ferme fino al caso che i beni rimasti nell' eredità sieno insufficienti a far conseguire al legittimario la sua porzione.*

3. *L' espressioni usate dalla Legge del* 15. *Novembre* 1814. *che per calcolare la legittima si ha riguardo al giorno della morte stanno a denotare che la legittima non si detrae dai beni a titolo oneroso alienati dal debitore di quella, e che non sono atte a menomarne la quantità le alienazioni eseguite dall' erede nell' intervallo fra la morte della persona obbligata a prestare la legittima, ed il giorno dell' effettivo conseguimento della medesima.*

4. *La legittima succede in luogo degli alimenti, e perciò la causa della legittima gode dei medesimi favori di quella alimentaria.*

5. *La disposizione dell' Art.* 608. §. 1. *del Regolamento di Procedura che obbliga a condannare nelle spese anco il collaterale nelle cause di alimenti è estensiva pure alle cause di petizione di legittima.*

Storia della Causa

Il sig. Lorenzo Lupi ebbe tre figlie, cioè, Anna Rosa, Lucia, ed Agata, e tutte furono da lui maritate.

Da Lucia, maritata al sig. Pasquale Menciassi, nacque infra gli altri l'appellante sig. Giuseppe Menciassi, che dedicatosi alla carriera ecclesiastica, il sig. Lorenzo Lupi di lui Avo materno, onde il medesimo potesse giungere allo stato Sacerdotale, con pubblico Istrumento del 21. Dicembre 1821. rog. Mess. Giuseppe Gotti gli donò un capitale di censo di Scudi 2000. che esso attivamente teneva con i sigg. Lanfranchi Rossi in ordine al precedente Istrumento del 19. di detto mese, ed anno rogato pure Messer Gotti, e tal donazione fu convenuto « ivi » Avrà effetto, ed « esecuzione la donazione stessa in tutta la sua estenzione cioè, ed in « quanto alla rendita, ed in quanto al capitale della medesima, assoluta« mente, irretrattabilmente, e senza veruna condizione resolutiva, o re« versiva al donante, o suoi ec. nè della rendita, nè del capitale, tosto « che il predetto Cherico sig. Giuseppe Menciassi sia stato ordinato *in* « *sacris, e non altrimenti.* ».

Ed all'articolo 3. fu detto « ivi » Che in qualunque dei detti casi « (in quelli, cioè, contemplati nell'Art 2.) non debba, nè possa parte« cipare nè in tutto, nè in parte della rendita come sopra donata veruna « persona benchè ne fosse espressamente contemplata, e favorita dalle « Leggi dello Stato, ma sia, e rimanga sempre intatta, ed inviolabile a fa« vore del sig. Donatario Menciassi. ».

Il donatario sig. Menciassi continuò la sua Carriera, e fu insignito del carattere sacerdotale per cui la condizione a cui fu alligata la donazione si verificò, e questa rimase irretrattabile a di lui favore.

Non contento Lorenzo Lupi di avere così favorito il sig. Menciassi lo instituì anche suo erede universale con il suo ultimo nuncupativo Testamento del 28. Febbraio 1824. rogato Mess. Giovacchino Sanetti, lasciando alla figlia superstite Anna Rosa, e ai figli delle altre due predefunte sue figlie la sola Legittima di ragione dovuta da imputarsi nella medesima tutto ciò che ciascuna di esse aveva conseguito da lui testatore.

Nel dì 11. Febbraio 1830. essendo venuto a morte detto Testatore Lupi, ed apertesi e pubblicatesi le di lui tavole Testamentarie si venne a dare esecuzione alla di lui volontà, e a liquidare la legittima di ragione dovuta alla sig. Anna Rosa, ed ai Figli nati dalle predefunte Agata, e Lucia di detto Lorenzo Lupi, e quindi fu proceduto all'assegna, e consegna della respettiva legittima all'appoggio d'una dimostrazione, o inventario degli oggetti, ed assegnamenti constituenti l'Eredità predetta conforme consta dal pubblico Contratto del 18. Ottobre 1830. rog. Messer Sanetti, ove pure si leggono i più effrenati riservi per tutto quello si fosse potuto verificare appartenere alla detta eredità, e che non fosse stato compreso nella detta dimostrazione, ossia inventario, che formò parte integrale del citato Contratto.

Due anni dopo circa la stipulazione del Contratto ridetto la signora Anna Rosa Lupi negli Scotti rammentò la donazione fatta dal defonto suo padre al Sacerdote Menciassi degli scudi 2000. rammentò, e verificò, che questo capitale non era stato considerato per il calculo della legittima, e chiese perciò all'Erede il supplemento dovutole per tale omissione.

L'erede sig. Menciassi sostenne, che la richiesta era ingiusta perchè il capitale di censo non doveva più considerarsi nel patrimonio del donante quando era stato a lui irrevocabilmente donato, ed anche perchè il donante stesso lo aveva dichiarato immune da qualunque imputazione mediante il sopraenunciato articolo terzo dell'atto di donazione, lo che poteva ben fare giusta il disposto dell'Artic. 26. Tit. Della Legittima della Patria Legge del 15. Novembre 1814.

Il Tribunale di Peccioli avanti il quale si agitava la causa non valutò l'eccezione del sig. Menciassi erede Lupi, ed accogliendo le domande della legittimaria lo condannò a pagare il supplemento della legittima dovuta sulla riferita somma di Sc. 2000., più i frutti decorsi dalla morte di Lorenzo Lupi, e quelli decorrendi fino all'effettivo pagamento, e stante la congiunzione del sangue lo assolve dalle spese del Giudizio, conforme il tutto apparisce dalla Sentenza del dì 11. Febbraio 1833. Reputandosi aggravato da questa Sentenza il detto sig. Menciassi si appellò avanti questa Regia Ruota, ed appellante in adesione si fece pur anco la legittimaria Lupi negli Scotti relativamente all'assoluzione, o compensazione delle spese.

Portata la Causa all'Udienza fu dalla Regia Ruota decisa come appresso

MOTIVI

Attesochè manifestissimo era l'equivoco, nel quale procedeva la difesa proposta per parte dell'appellante Sacerdote Giuseppe Menciassi là dove, combinando l'Art. 26. della patria *Legge del* 15. *Novembre* 1814 *al titolo della Legittima,* con la disposizione contenuta nell'Art. 3. dell'atto pubblico di donazione del dì 21. Dicembre 1821. rogato il Notaro Gotti, mediante il quale il fu Lorenzo Lupi costituì il patrimonio clericale al predetto appellante Sacerdote Giuseppe Menciassi di lui nepote *ex filia* pretendeva che nel determinare la legittima di ragione dovuta all'appellata sig. Anna Rosa Lupi negli Scotti, una delle figlie del menzionato Lorenzo Lupi non dovesse tenersi a calculo il capitale dell'annua rendita perpetua di scudi cento, che formò il subietto dell'antedetta costituzione di patrimonio ecclesiastico; imperocchè non era nel Giudizio attuale questione, se il donatario dovessi imputare nella sua porzione legittima i beni assegnatigli per la costituzione del patrimonio clericale, nei quali termini giusta il citato Art. 26. la disposizione dell'uomo avrebb'

be potuto limitare quella della Legge, ma disputavasi unicamente se per rendere più pingue le quota legittima dovnta alla sig. Anna Rosa Lupi negli Scotti sopra il patrimonio relitto dal di lei genitore Lorenzo Lupi dovesse fittivamente richiamarsi alla massa l'assegnamento consistente nel capitale dell'annua perpetua rendita di scudi cento elargito dal detto fu Lorenzo Lupi a favore del nipote *ex filio* sacerdote Giuseppe Menciassi con l'atto pubblico del dì 21. Decembre 1821. rogato Gotti, quale dipoi gli piacque onorare anche della instituzione in suo Erede universale, ed una tal questione era di una resoluzione altrettanto facile che sicura in favore dell'appellata sig. Anna Rosa Lupi, mentre è principio ineluttabile di ragione, che per misurare la Legittima i beni, ed assegnamenti qualunque stati alienati a titolo lucrativo, e gratuito si considerano come tuttavia esistenti nel patrimonio del debitore della Legittima, non già all'effetto di rescindere le donazioni, le quali anzi restano ferme, e nel loro vigore fino al caso del sussidio, fino al caso cioè in cui i beni rimasti nell'eredità, non siano insufficenti a far conseguire al legittimario la sua porzione, ma bensì all'altro effetto di conflare l'asse ereditario anche degli assegnamenti, e beni donati, onde maggiore resulti la quantità della Legittima, *Text. in Leg.* 7. *Cod. de inoff. donat. Merlin de Legit. lib.* 2. *tit.* 1. *quaest.* 18. *N.* 1. *et quaest.* 21. *N.* 1. 12. *et.* 13. *De Luca de Legit. Disc.* 9. *N.* 4. *Disc.* 10. *N.* 8. *et Disc.* 27. *N.* 3. *Politi de Fidecomm. Dissert.* 2. *N.* 16. *et* 17. *Tom.* 1. *De Donat. Dissert.* 14 *N.* 38. *T.* 3. *Rot. Rom. post. Merlin de. Legit. Dec.* 86. *N.* 1. *et* 2. *Cor. Molines Dec.* 898. *N.* 1. *Tom.* 3. *Part.* 2. *et Cor. Crescentio Iunior. Dec.* 479. *N.* 26. *T.* 4. poichè se fosse diversamente, e se per calculare la Legittima si dovesse attendere lo stato del patrimonio al giorno della morte della persona obbligata a prestarla sarebbe in facoltà dei debitori della Legittima di diminuirla, e di ridurla quasi al nulla, con il mezzo di ripetute donazioni, ciascheduna delle quali isolatamente considerata sfuggirebbe alla riduzione come non ledente per se stessa la legittima avuto riguardo all'epoca respettiva della sua celebrazione, ed il caso dell'inofficiosità della donazione non si verificherebbe, che allora quando la persona debitrice della Legittima diminuisse il proprio patrimonio con una immoderata liberalità, che di per se sola offendesse la porzione legittima.

1

2

Nè osta, che la Legge del 15. *Novembre* 1814. *all'Art.* 19. *Tit. della Legittima* si sia espressa che per calculare la quantità della legittima si ha riguardo al giorno della morte, perchè con tali espressioni non ha voluto certamente il Legislatore Toscano allontanarsi dai principi del Gius Comune, e del retto criterio, ma ha avuto in mira unicamente di denotare, che la Legittima non si detrae dai beni a titolo oneroso alienati dalla persona obbligata a lasciarla, e che all'incontro non sono atte a

menomarne la quantità le alienazioni eseguite dall' erede nell' intervallo tra la morte della persona obbligata a prestare la Legittima, ed il giorno dell' effettivo conseguimento della medesima, ai quali due effetti è indubitato che si ha riguardo allo stato patrimoniale quale esisteva al giorno della morte del debitore della Legittima.

3

Attesochè la legittima succeda in luogo degli alimenti necessari, e però la causa della Legittima proceda di pari passo con quella alimentaria, e goda dei medesimi favori, conforme dopo la *Gloss. marginal. al Testo nella Leg. cum Ratio.* 1. *ff. de portion. quae liber. damnat.* insegnano *Surd. de Alim. Tit.* 1. *Quaest.* 31. *N.* 12. *et Quaest.* 35. *N.* 15. *Rot. Rom. in rec. par.* 5. *T.* 1. *Dec.* 62. *N.* 23. *et* 24. *Et par.* 18. *T.* 1. *Dec.* 257. *N.* 8. *et* 9.

4

Attesochè l'Art. 608. §. 1. del vegliante Regolamento di Procedura, il quale comanda di assolvere dalle spese nelle cause tra i collaterali fino al terzo grado civile inclusive eccettui da questa disposizione le cause di alimenti, nelle quali ingiunge di condannare sempre il succumbente non ostante il vincolo del sangue, e questa eccettuativa disposizione per effetto della prestabilita parificazione debba estendersi anche alle cause di petizione di Legittima.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del Sacerdote signor Giuseppe Menciassi dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Peccioli nel dì 11. *Febbraio* 1833. *bene aderito all' appello stesso per parte della signora Anna Rosa Lupi, ed in riparazione condanna il detto sig. Giuseppe Menciassi non ostante il vincolo del sangue a favore della nominata signora Anna Rosa Lupi nelle spese del passato, e presente Giudizio, e dell' appellata Sentenza così riformata nel solo articolo delle spese, ordina la libera esecuzione.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Angelo Carmignani *Primo Auditore.*
Antonio Magnani *Auditore*
Tito Coppi *Auditore Relatore.*

DECISIONE XXXIX.

REGIA RUOTA DI PISA

***Portoferrajen. Legiptimae diei* 28. *Maii* 1834.**

IN CAUSA

PUGI E PUGI

PROC. MESS. ANTONIO PAZZINI — *PROC. MESS. LUIGI AUGIAS*

Argomento

Un fondo dato per la stima in parte di Dote passa in pieno dominio del marito, e la vendita che si faccia del medesimo fondo apparentemente dalla moglie coll' assistenza del marito debbe ritenersi in sostanza fatta dal marito medesimo a cui solo spetta il disporne.

E' litterale disposizione della Legge del 15. Novembre 1814. che la Legittima debba detrarsi al netto di tutti i debiti veri, e non semplicemente confessati.

Sommario

1. *Uno Stabile dato per la stima in pagamento di parte di una dote quantitativa passa nel pieno dominio del marito, il di cui patrimonio resta gravato dell' ipoteca legale per l' intero ammontare della Dote.*

2. *La vendita dello Stabile che sopra apparentemente fatta dalla moglie deve ritenersi invece nella sostanza come fatta dal marito spettando ad esso solo il disporne.*

3. *La dichiarazione fatta dalla madre a favore del figlio debitore della di lei dote di avere dal medesimo ricevuto l' intero, è pieno di lei mantenimento non è ammissibile in danno delle Legittimatarie.*

4. 5. *La modicità non deve misurarsi in astratto, ma bensì in concreto, e il poco, e il molto sono termini non assoluti, ma di relazione, e di confronto.*

Storia della Causa

Messer Pazzini espose, che per Scritta del dì 10. Novembre 1787. registrata a Portoferraio nel 16. Marzo 1824. essendo rimasto concluso il matrimonio fra Antonio Pugi, e Lucrezia Anna Polidori fu a questa costituita la Dote in pezze 207. Lire 4. 13. 8. da otto reali che pezze 154. 2. 8. in oggetti di uso, e mobiliari, e pezze 53. 2. 5. nel valore di una casa, essendosi detto Antonio Pugi obbligato alla conservazione, e restituzione della dote suddetta.

Che sciolto il Matrimonio per la morte del marito, e quindi cessata di vivere la detta Lucrezia Anna Polidori rimasero viventi tre figli due femmine, ed un maschio nelle persone delle appellanti, e dell' appellato.

Che per la Legge del 18. Agosto 1814. essendo le femmine succedute per la quota legittima negli assegnamenti materni, e questi assegnamenti consistendo nella dote suddetta di cui era debitore il patrimonio paterno comparvero nel dì 13. Settembre 1832. avanti il Tribunale di Portoferraio e sequestrarono a pregiudizio del loro fratello come Erede del padre, e nelle mani di Cristino Petrocciani il resto del prezzo di un effetto già posseduto dal loro defunto padre, e che gli aveva venduto il fratello, e ciò per l'oggetto di rimaner sodisfatte del loro credito di legittima materna in capitale, e frutti.

Che in sostanza per rendere nullo il detto credito di Legittima aveva Giulio Pugi prodotto il Codicillo della defonta madre ricevuto nel dì 3. Agosto 1826 dal Notaro Luigi Bartolini, col quale revocando un precedente Codicillo nel quale aveva lasciato dei Legati a favore delle figlie aveva dichiarato, che nulla della sua Dote poteva esservi a loro vantaggio perchè il suo figlio l'aveva mantenuta, e la manteneva nella sua malattia.

Che questa dichiarazione fu di tanta forza nell' animo del primo Giudice, che con Sentenza proferita nel dì 28. Marzo 1833. aveva rigettato le domande delle Sorelle Pugi, revocando il sequestro commesso, e compensando tra le Parti le spese del Giudizio per il vincolo di sangue: Che portata in appello avanti la R. Ruota fu dalla medesima revocata per gli appresso

Motivi

Attesochè dall' apoca matrimoniale del dì 10. Novembre 1787. stipulata tra Lucrezia Anna Polidori, e Antonio Pugi resulta essere stata costituita la dote alla predetta Lucrezia Anna Polidori nella somma, e quan-

tità di pezze 207. da 8. reali, lire 4. 13. 8. ed essere stata pagata per pezze 154. lire 2. 8. 8. in tanti oggetti di uso, e corredo dalla sposa in detta somma di comun consenso valutati, e per pezze 53, lire 2. e soldi 5. con la dazione in soluto di una Casa posta in Portoferraio del suddetto valore stimata dall' Ingegnere Giovanni Grazzini.

Attesochè essendo stata la Casa suddetta data per la stima in pagamento di parte di una dote quantitativa, venne questa a passare nel pieno dominio del marito, il patrimonio del quale rimase gravato dell' ipoteca legale in favore della moglie per l'intero ammontare della dote. 1

Attesochè in coerenza di ciò la vendita, che apparentemente fece della casa predetta la Lucrezia Anna Polidori per istrumento del dì 4. Giugno 1824. passato avanti il Notaro Bartolini con l'assistenza del di lei marito Antonio Pugi debbe ritenersi invece nella sostanza come eseguita dal marito unicamente consenziente, e interveniente la moglie per il proscioglimento del vincolo dell' ipoteca legale, alla quale era la casa medesima affetta in di lei favore, poichè essendo il padrone di detta casa Antonio Pugi ad esso solo spettava il disporne, e la moglie non poteva intervenire all'atto di vendita che per l'effetto suindicato. 2

Attesochè da tali premesse risulta che la dote della Lucrezia Polidori si mantenne, non ostante la vendita suddetta, nella sua primitiva integrità di pezze 207. lire 4. soldi 13. e den. 8. e che l' eredità di Antonio Pugi rimase debitrice verso la detta Palidori di altrettanta somma.

Attesoche dalla voltura ad estimo fatta con presenza dell' appellato Giulio Pugi dei beni lasciati dal padre suo Antonio Pugi, e meglio ancora dalla vendita privata fatta dal detto Giulio Pugi a Cristino Petrucciani per atto pubblico del dì 21. Decembre 1825. rogato Corsi dell'effetto *di Siccione*, proveniente da Antonio Pugi, emerge la prova della qualità in Giulio Pugi di erede libero del fu Antonio suo padre.

Attesochè nella accennata qualità il predetto Giulio Pugi è debitore della dote della fu Lucrezia Anna Polidori, sopra di cui spetta la quota legittima alle appellanti Giuseppa Pugi vedova Baragli, e Santa Pugi ne' Donati, sorelle germane del prefato Giulio.

Attesochè onde ritenere che l'appellato Giulio Pugi compensasse il suo debito di dote restituenda verso la propria madre con il pieno mantenimento della medesima nella cronica malattia che la condusse al sepolcro, e che perciò manchi di subietto la petizione di legittima dedotta dalle appellanti Giuseppa Pugi vedova Baragli, e Santa Pugi ne' Donati non è attendibile la confessione emessa dalla fu Lucrezia Anna Palidori vedova Pugi nel suo ultimo codicillo del dì 3. Agosto 1826. dettato al Notaro Bartolini nei termini che seguono « E mantenendomi del tutto in questa » mia cronica malattia il mio figlio Giulio Lorenzo Pugi, marinaro do-

« miciliato in Portoferraio, vedo che esso invece di lucrare della citata
« mia dote residuata, anderà sicuramente a rimettere, e dovrà sacrificare
« del proprio in sostentarmi » mentre una tale confessione costituì una dichiarazione di debito della codicillante a favore del proprio suo figlio Giulio capace di estinguere in via di compensazione il credito di dote, che la medesima teneva contro il figlio suddetto nella qualità di erede del fu Antonio Pugi già di lei marito. E se così è senza dubbio, subentra la disposizione della *Legge del* 15. *Novembre* 1814. *al titolo della Legittima* §. 171. la quale stabilisce che la legittima deve detrarsi al netto di tutti i debiti veri, e non semplicemente confessati, onde il credito di Giulio Pugi a titolo di pieno mantenimento prestato alla madre nella ultima sua cronica malattia, e che assorbirebbe il di lui debito della dote materna, non avendo altro appoggio che la confessione emessa dalla fu Lucrezia Anna Polidori nell' ultimo suo codicillo, e non essendo altronde verificato, non può ammettersi in danno delle legittimarie per ritenere che la Lucrezia Anna Polidori consumasse intieramente in vita la sua dote, e che manchi perciò il subietto su di cui prendere la legittima.

3

Nè per indurre in un diverso concetto era sufficiente il richiamare ad avvertire che la Lucrezia Anna Polidori aveva nel suo codicillo confessato un mero fatto, cioè la prestazione per parte del di lei figlio di ciò che occorreva al pieno mantenimento di essa nella malattia che l' affliggeva, e che la confessione stessa riguardava cosa modica, e di tenue entità, talchè dai termini del fatto rimanesse escluso il sospetto di frode ordita a danno delle legittimarie, che costituisce la ragione della legge, la quale prescrive che nella detrazione della legittima non si abbia riguardo ai debiti semplicemente confessati; Imperocchè si presentava spontanea la replica che la prima avvertenza troppo, e perciò nulla provava, inquanto che sempre, e in ogni caso quando la persona obbligata a lasciare la legittima dichiara un debito confessa il fatto della sovvenzione, da cui il debito deriva, e la semplice confessione del fatto causativo dell' obbligazione debbe parificarsi alla confessione dell' obbligazione stessa, poichè altrimenti si eluderebbe con facilità la disposizione della Legge, mentre ritenuto per vero il fatto obbligatorio confessato, l'obbligazione ne discende naturalmente, e per necessaria imprescindibile conseguenza.

E quanto all' altra avvertenza toccante la modicità della cosa, era da riflettersi che per quanto la maggiore, e più schiarita parte dei Dottori ammettano la limitazione alla regola che la legittima non può diminuirsi dei debiti semplicemente confessati quando si tratti di debiti di lieve entità, conforme insegnano *Mangil. de imput. quaest.* 10. *N.* 23. *et* 24. *Merlin. de legitim. lib.* 2. *Quaest.* 16. *N.* 17. *De Angel. de confession. lib.* 2. *quaest.* 4. *N.* 731. la modicità però non deve misurarsi in astratto,

4

ma sibbene in concreto. Ora relativamente alla Lucrezia Anna Polidori, che non aveva altro assegnamento che la Dote, la confessione di un debito verso il proprio figlio, capace di fare scomparire affatto il di lei unico assegnamento, non poteva apprendersi come di cosa lieve, e di tenue entità; poichè investiva tutto quello che poteva comprendere, e non può considerarsi tenue di ciò, che avuto riguardo alle circostanze, non può essere maggiore, essendo il poco, e il molto termini non assoluti, ma di relazione, e di confronto. 5

Attesochè la verità della confessione emessa dalla Lucrezia Anna Polidori di avere il di lei figlio Giulio supplito pienamente al mantenimento di essa nell'ultima sua malattia lungi dal rimanere amminicolata veniva conflittata dalle resultanze processali. Non si controverteva in fatti che la predetta Polidori dopo la sua vedovanza avesse coabitato con la figlia Giuseppa Pugi Vedova Baragli, e fosse venuta a morte in casa della medesima; E dall'attestato rilasciato dall'ufficiale Comandante la divisione di marina di guerra dell' Elba, prodotto dallo stesso appellato Giulio Pugi, resultava che per un corso di tempo aveva il suddetto Pugi rilasciato sopra il suo stipendio nelle mani del prefato Comandante la somma di lire 5. al mese, perchè dallo stesso Comandante fossero passate nelle mani di Giuseppa Pugi vedova Baragli, sorella del detto Giulio per alimentare la madre che con essa abitava, e che tale sussidio aveva cessato la detta Giuseppa vedova Baragli di percipere all' epoca della morte della madre Lucrezia Anna Polidori. Ora se Giulio Pugi avesse realmente supplito al pieno mantenimento della madre non avrebbe fatto passare dal suo Comandante nelle mani della sorella la somma delle lire 5. al mese per concorrere ad un oggetto, al quale, stando alla confessione della madre, avrebbe egli supplito nella totalità.

Attesochè dal debito di Giulio Pugi della dote materna era giusto di scomputare la prestazione mensuale delle lire 5, che le appellanti nella risposta alla quarta posizione avevano confessato continuata per cinque mesi, e dalla quota di legittima spettante alla Giuseppa Pugi vedova Baragli doveva dedursi il valore dai meschini mobili della materna eredità statile rilasciati dal fratello Giulio Pugi, e da essa nella risposta alla quinta posizione stimati del valore di monete cinque.

Per questi Motivi

Salva l' infrascritta dichiarazione, dice bene essere stato appellato da Giuseppa Pugi vedova Baragli, e Santa Pugi ne Donati dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Portoferraio nel dì 28. Marzo 1833., e male respettivamente con la Sentenza stessa giudicato, e

quella perciò revocando, e correggendo dichiara essersi residuato il credito dotale della fu Lucrezia Anna Palidori vedova Pugi contro l'eredità del fu Antonio Pugi rappresentata da Giulio Pugi nella somma e quantità d' lire 1170. soldi 18. e den. 8. e conseguentemente essere constato, e constare del credito delle nominate Giuseppa Pugi vedova Baragli, e Santa Pugi ne Donati per dependenza della loro quota di legittima materna contro il loro fratello Giulio Pugi erede dei comuni genitori Antonio Pugi, e Lucrezia Anna Polidori nella somma di lire 130. e soldi 2. per ciascheduna; con dichiarazione altresì che dalla somma spettante con il titolo antedetto alla Giuseppa Pugi vedova Baragli debbono scomputarsi monete 5. valore dei mobili della materna eredità alla medesima consegnati dal fratello Giulio Pugi a forma della confessione da lei emessa nella risposta alle posizioni.

E ferma stante una tal dichiarazione conferma per la somma di lire 226. soldi 17. e d. 4. e frutti come appresso, il sequestro dalle medesime sorelle Pugi commesso nel dì 13. Settembre 1832. per li atti del Tribunale di Portoferraio nelle mani di Cristino Petrucciani a pregiudizio del suddetto Giulio Pugi, ordinando al sequestrario di pagare con li assegnamenti in sue mani esistenti, e spettanti al nominato Giulio Pugi la somma di lire 96, soldi 15. e den. 4. e frutti sulla medesima alla ragione del 5. per cento all'anno decorsi dal dì 13. Settembre 1832., e decorrendi fino all'effettivo pagamento alla Giuseppa Pugi vedova Baragli, e lire 130. e soldi 2. con più l'interessi come sopra alla Santa Pugi ne Donati; E finalmente atteso il vincolo del sangue compensa tra le parti le spese anche del presente giudizio.

Così deciso dalli Illmo. Signore

Tito Coppi *Auditore di Turno.*

DECISIONE XL.

REGIA RUOTA DI SIENA

Collen. Canonicatus super institutione diei 13. *Septembris* 1834.

IN CAUSA

BARDI E CALASTRI E ORMANNI E VECCHI

PROC. MESS. RICCARDO STASI — PROC. MESS. TRAVAGLINI

ARGOMENTO

Il Patrono originario di un Benefizio Ecclesiastico, che si è posto col Patrono aggregato in una semplice turnaria alternativa, non può ottenere di essere manutenuto nel quasi possesso di presentare al di la del suo turno, e fino alla risoluzione in merito della questione d'interpetrazione dell'atto di aggregazione dal medesimo promossa.

SOMMARIO

1. *Viene accordato dalla canonica giurisprudenza la manutenzione a quel Patrono, a favor del quale si verifica il quasi possesso e l'ultimo stato di presentare.*

2. *Nei giudizi sommarissimi è sempre permesso il delibare, e degustare il petitorio.*

3. *Il petitorio non può essere cumulato in un giudizio di mera istituzione.*

4. *Il quasi possesso di presentare si acquista anche mediante un unica presentazione.*

5. *Si riguarda come ultimo stato, a favore di chi allega il quasi possesso di presentare per il suo turno, quella presentazione, che dal medesimo Patrono fu precedentemente fatta.*

6. *L'ultima presentazione fatta dal turnario contradicente nell' attual vacanza l'esercizio dell'alternativa, corrobora il quasi possesso di chi presentò nella precedente vacanza.*

7. *Quello il quale pretende, che l'intelligenza da darsi a un Decreto non sia quella di una semplice alternativa, ma di una alter-*

nativa composta, viene implicitamente a convenire che il quasi possesso si verifica nella semplice alternativa.

8. *Il quasi possesso viene a costare dalla univoca intelligenza del Decreto di aggregazione.*

MOTIVI

I Canonicati componenti il Capitolo della Cattedrale della Città di Colle si distinguevano, come si distinguono attualmente in Canonicati della *Massa Vecchia* e in Canonicati della *Massa nuova*.

Attesa la meschinità delle rendite dei Canonicati della *Massa vecchia* piacque a S. A. I. e R. il Gran-Duca *Pietro Leopoldo* di gloriosa memoria dichiarare con suo benigno Rescritto de' 6. Giugno 1783. che fossero soppressi tra gli altri canonicati della *Massa vecchia*, che allora si ritrovavano vacanti, i Canonicati *Barbi*, *e Giusti*, *e Buonaccorsi*, così detti dai nomi dei respettivi Fondatori, e Patroni originari, ordinando che « tutti gli assegnamenti provenienti dalle suddette soppressioni si « repartano fra le Dignità e Canonici superstiti della *Massa vecchia* « esclusi l'Arcipretura, e il Canonicato Albertoni, che hanno una pre« benda sufficiente, e salvo un maggior assegno al Canonicato Teologale, « in contemplazione dell'obbligo di fare le lezioni di teologia a norma « del Concilio di Trento. »

Con questo Rescritto furono preservati » i diritti patronali a quelli, « ai quali appartengono, con trasferirli sopra altri Canonicati superstiti o « *per mezzo di alternativa, o in altra maniera*, come fosse sembrato « (all'Ordinario di Colle) più opportuno. »

Dopo di che Monsignor Vescovo della Città di Colle con suo Decreto de 30. Maggio 1785. procedè in esecuzione dell'accennato Rescritto alla soppressione dei suddetti tre Canonicati, ed alla incorporazione delle rendite dei medesimi nella *Massa vecchia*, e dopo aver ordinato, che da quelle si dovesse prelevare, e pagare ogni anno Scudi sette alla dignità *Decanale*, Scudi quattro al Canonicato *Francalancia*, altri Scudi quattro al Canonicato *Bini*, e Scudi uno al Canonicato *Bardi* proseguì a disporre nel seguente modo « e volendo provvedere, e preservare « in esecuzione di detto benigno Rescritto a quelli, ai quali appartengono, « i diritti patronali delle tre come sopra soppresse prebende canonicali, « cioè *Barbi*, *Giusti*, *e Buonaccorsi*, diciamo, e dichiaramo, che per « l'avvenire i Patroni di queste godano *alternativamente il gius patro-* « *nato colle altre tre Prebende che vacheranno*, o per risegna, o per « morte nell'appresso modo, cioè:

« Che il diritto di nominare spetti, ed appartenga prima al Patrono, « o Patroni il quale, o i quali ha, ed hanno il gius di nominare, e pre-

« sentare alla prebenda di suo patronato che sarà per vacare: e seguita
« la prima nomina, e presentazione spetti ed appartenga *ordine alterna-*
« *tivo* al patrono, o patroni della prima prebenda restata soppressa, e co-
« sì alternativamente. Bene inteso però che il Canonicato *Bardi* per es-
« sere il più antico di vacanza faccia l'*alternativa col Patrono di quella*
« *Prependa, che sarà per vacare la prima*; con che però la prima no-
« mina e presentazione spetti come sopra al Patrono della vacante Pre-
« benda non soppressa: *il Patrono del Canonicato Giusti col Patrono*
« *di quella Prebenda, che vacherà la seconda; ed il Patrono della*
« *Prebenda Buonaccorsi col Patrono della terza*; e sempre colla stessa
« preferenza, e alternativa. »

I Canonicati della *Massa vecchia* che rimasero superstiti, e che profittarono delle rendite dei tre Canonicati soppressi, furono 1. l'*Arcidiaconato*, 2. il Canonicato *Bardi*, 3. quello *Pozzi*, 4. quello detto *Montemiccioli*, e quello *Tolosani*; ed anche quelli ai quali fu come sopra aumentata la congrua, e che si conoscono sotto la denominazione 6. *Decanato*, 7. *Teologale*, 8. Canonicato *Bini*, e 9. Canonicato *Francalancia*.

Dei suddetti nove Canonicati vacarono nel dì 11. Aprile 1787. quello *Bini*, e nel 19. Settembre di detto anno quello *Bardi*, e nel 25. Gennaio 1789. l'*Arcidiaconato*, ed i Patroni di questi Canonicati credendo, che dovessero dividere l'esercizio dei loro diritti per il tempo avvenire coi Patroni dei Canonicati soppressi, procederono a fare le loro respettive presentazioni, esercitando così quel diritto di preferenza, che ai Patroni aggregati accordato aveva il Decreto Vescovile da 30. Maggio 1783.

Una nuova vacanza si verificò nel Canonicato *Bardi* nel 26. Agosto 1792. ed i Patroni del soppresso Canonicato *Barbi*, che erano, e sono i sigg. Ormanni nominarono, e presentarono il Chierico sig. Jacopo Portigiani, il quale senza il più piccolo ostacolo ricevè la canonica istituzione; ed altra vacanza accadde nel 24. Marzo 1793. del Canonicato *Bini*, ed i Patroni del soppresso Canonicato *Giusti* ponendosi in alternativa col Patrono di detto vacante Canonicato, presentarono il Chierico sig. Stefano *Bini*, ed ancor questo ricevè liberamente la sua Canonica istituzione.

Tornato per la terza volta a vacare il Canonicato *Bardi* per la morte accaduta nel 1802. dell'investito sig. Portigiani, la sig. Anna Bardi, come Patrona originaria di detto Canonicato presentò al medesimo nel 4. Gennaio 1803. il Chierico sig. Giuseppe Morozzi.

Finalmente essendo nel 1832. tornato a vacare per la quarta volta il Canonicato *Bardi*, in questa circostanza presentarono il Patrono originario, quanto i Patroni del soppresso Canonicato *Barbi*, o siano i sigg.

Ormanni; avendo quella nominato il Sacerdote sig. Dottore Antonio Calastri, e questi il Sacerdote sig. Dottor Marcello Cecchi.

Questa duplice presentazione diede luogo alla Causa, che fu agitata tra i respettivi Patroni, e Presentati nel Tribunal di Colle per stabilire *quis praeferendus in istitutione*, e quel Tribunale con sua pronunzia de 19. Dicembre 1832. dichiarò costare nei sigg. Ormanni del quasi possesso di presentare alla prebenda Canonicale detta de *Bardi*, e doversi perciò al Sacerdote sig. Dottor Marcello Vecchi presentato dai sigg. Ormanni accordare la canonica istituzione.

Dai succumbenti fu interposto appello da detta Sentenza avanti questa Regia Ruota, la quale dopo la più matura discussione dei fatti, e delle ragioni che tanto dall'una, quanto dall'altra parte si deducevano, ha in questa mattina pronunziata la conferma di detta Sentenza per i seguenti motivi.

Considerò la Ruota, come è stato di sopra rilevato, 1. che restata vacante dopo il Decreto de 30. Maggio 1785. la prebenda Canonicale *Bardi*, presentò alla medesima il Patrono originario, dovendo a quell'epoca in poi aver luogo la stabilita alternativa; 2. Che dopo essere rimasie destinate alla alternativa stabilita col citato Decreto le tre prebende *Bini*, *Bardi*, e l'*Arcidiaconato*, la prima vacanza posteriore alle presentazioni dei Patroni originarj si verificò nel 1792. nella prebenda *Bardi*, e fattosi luogo all'esercizio dell'alternativa i sigg. Ormanni, come Patroni della soppressa prebenda *Barbi*, dopo l'affissione dei consueti editti, e l'adempimento di tutte le altre forme dalle canoniche leggi introdotte a tutelare chiunque possa avere interesse all'esercizio del patronato presentarono il Chierico sig. Portigiani, senza il minimo contrasto, e con relazione alla alternativa come sopra ordinata; 3. Che vacata nuovamente nel 1803. quella medesima prebenda il Patrono originario tornò, secondo l'ordine turnario a nominare, e il mandatario del medesimo devenne all'atto di presentazione, in cui fu espressamente nominata la riunione del giuspatronato di detta prebenda canonicale con quello del soppresso canonicato Barbi.

Da questi fatti incontrastabili dovè la Ruota persuadersi, che l'ultimo stato di presentazione fu quello della semplice turnaria alternativa fra la Famiglia Bardi, e i sigg. Ormanni, e che a favore dei medesimi sigg. Ormanni si verificò il quasi possesso, e perciò fu creduto, che le obiezioni in contrario non potessero togliere, nè menomare il favore attribuito dalla Canonica giurisprudenza al quasi possesso, e all'ultimo stato secondo le regole stabilite dai celebri, e moltissimi Testi *in Cap. Consultationibus de jur. patronat. et in Cap. Querelam de elect. et elect. potest*, come fu avvertito con una serie di concordanti nella *Florent. Plebaniae S. Petri in Bossolo super instit.* 1. Giugno 1782. *re-*

lat. Vernaccini N. 1. e nella *Miniaten. Benefizij* de 24. Settembre 1790. *relat. Arrighi* §. 3. 4.

Le obiezioni della patrona originaria sig. Bardi, e del sig. Calastri dalla medesima presentato, all'oggetto di escludere nei sig. Ormanni l'accennato quasi possesso consistevano nel pretendere.

1. Che ove essendo i canonicati superstiti, i quali risentono per egual porzione i favorevoli effetti della soppressione dei tre Canonicati, eguali dovessero essere i pesi da sopportarsi da ciascuno di loro; specialmente dietro il Sovrano Rescritto del 1783. il quale volle l'esecuzione di detta regola coll'ordinare, che fossero preservati i diritti dei Canonicati soppressi sopra i superstiti.

2. Che l'alternativa ordinata col Vescovil Decreto del 1783. dei tre Canonicati soppressi con i Patroni dei tre Canonicati, i quali sarebbero vacati i primi, dovendo essere uniforme alle sovrane disposizioni non poteva essere che dimostrativo il modo da tenersi per dar principio all' alternativa da proseguirsi collo stesso ordine sopra tutti i Canonicati superstiti della *Vecchia massa*.

3. Che finalmente la soluzione delle accennate questioni dipendendo dal determinare l'intelligenza da darsi al Sovrano Rescritto, e al Decreto Vescovile apparteneva al giudizio petitorio; ma frattanto che la decisione del petitorio rimaneva *sub Judice* dovevasi considerare, che la signora Bardi basava il suo diritto nell'istrumento di fondazione, e così in un titolo chiaro non impugnato, ed i sigg. Ormanni nel Decreto Vescovile soggetto ad una interpetrazione; e che dietro queste considerazioni accordarsi dovova a detta signora Bardi la manutenzione nel quasi possesso di presentare, anche perchè aveva a suo favore l'ultimo stato per la presentazione dalla medesima fatta nel 4. Gennaio 1803.

Per conoscere astrattamente di qual peso fossero le accennate prime obiezioni osservò la Ruota, che il Sovrano Rescritto del 1783 volle la preservazione dei diritti patronali del soppressi sopra i canonicati superstiti; ma non ordinò espressamente, che il peso dei Canonicati soppressi fosse distribuito con egual proporzione sopra tutti i superstiti, perchè così si espresse, con trasferirli sopra gli altri Canonicati superstiti col mezzo di alternativa, o in altra maniera, che al (Vescovo) sembrerà opportuna.

Osservò, inoltre la Ruota che sarebbe riescito ineseguibile il portare a carico di tutti i Canonicati superstiti della *Vecchia massa* un onere proporzionato all'utile che ciascheduno di loro risente nella avvenuta soppressione dei tre Canonicati; e tanto è vero, che dalle rendite dei soppressi vengon prima prelevate delle somme diseguali a favore della dignità *Decanale*, e dei Canonicati *Francalancia*, *Bini*, e *Bardi* come abbiamo di sopra rilavato, ed ogni restante di queste rendite medesi-

me è versato nella cassa delle distribuzioni corali, é repartito per eguali porzioni fra i superstiti canonicati della *Vecchia Massa*.

Premesse queste avvertenze di mero fatto, le quali servirono alla Ruota per deliberare, e degustare il petitorio, come è sempre permesso in questi giudizi sommarissimi, scese ad esaminare quali erano i termini della questione, che fu promossa in prima istanza, e ritrovò, che il sig. Dott. Calastri pretendeva essere stato giustamente presentato dalla patrona originaria signora Bardi, e questa di avere a buon diritto il medesimo presantato, per la ragione, come dicevano, e virilmente sostenevano, che quello non era il caso della alternativa esercibile dai sigg. Ormanni patroni aggregati, secondo l' intelligenza da darsi al rammentato Decreto; ma avvedutisi nell'ultimo periodo di questa seconda istanza, che eravamo in un giudizio vero, e proprio possessorio, decamparono da questa loro pretenzione, e si rivolsero a sostenere, come abbiamo rilevato di sopra, che alla medesima sig. Bardi patrona originaria competesse la manutenzione nel quasi possesso di presentare fino alla risoluzione del petitorio.

La signora Bardi dunque allegava a suo favore la qualità di Patrona originaria nascente dall'istrumento di fondazione, e i sigg. Ormanni dall'altra parte quello di Patroni aggregati con alternativa in forza del Vescovil Decreto del 1785. Ambedue le parti litiganti concordavano dette loro respettive qualità, come la concordavano i sigg. Calastri e Vecchi stati dalle medesime parti presentati; o col pretendere, come pretendeva la sig. Bardi, e il suo presentato sig. Calastri, che l'alternativa competente ai signori Ormanni patroni aggregati non doveva essere semplice, ma composta sopra tutti gli altri Canonicati superstiti della *Vecchia Massa*, vennero così la signora Bardi, e il sig. Calastri a rendere suscettibili di questione una parte del citato Decreto, la quale investiva i titoli di ambedue i Patroni, poichè detto Decreto nel mentre limitò i diritti del Patrone originario, conferì quelli di aggregazione ai sigg. Ormanni.

Posto ciò facile era il comprendere, che la questione proposta dai sigg. Bardi, e Calastri sulla interpetrazione della alternativa semplice, o composta non poteva che costituire il merito principale della causa, e così il giudizio petitorio da non essere cumulato in questo celerissimo di mera istituzione. *Dec.* 598. *N.* 15. *Dec.* 625. *N.* 7. *Dec.* 633. *N.* 16. *riportate dal Postio de manuten.*

3 Se il Vescovil Decreto del 1783. cumulò i diritti del Patrono aggregato sulla Prebenda *Bardi*, per la ragione accennata di sopra, la Ruota dubitar non poteva che i sigg. Ormanni, i quali nel 1792. presentarono a detta Prebenda il Chierico sig. Portigiani, non fossero nel quasi
4 possesso di nominare, e presentare nell' attual vacanza, poichè è regola

indubitata di ragione, che il quasi possesso di presentare si acquista anche mediante un'unica presentazione, quando questa è susseguita dalla Canonica istituzione, come in seguito del *Cap. cum Ecclesia Sutrina, et Gloss. in verb. veritas* vanno rilevando con una folla di concordanti *Lambert. de jur. patronat. par.* 1. *lib.* 2. *Art.* 11. *Quest.* 3. *n. Vivian. prax. jurispat. part.* 2. *lib.* 5. *Cap.* 4. *N.* 29. *Rot. Rom. cor. Cristo Dec.* 140. *N.* 6. 7.

Nè dubitar potevasi che gli stessi sigg. Ormanni desumer potessero detto loro quasi possesso anche dalla presentazione che fu fatta dalla Patrona originaria nel 1802. ultima per ordine di tempo, e senza neppur valutare, che il Procuratore della medesima nel fare detta presentazione, ebbe relazione all' alternativa, come sopra stabilita; e ciò per l'altra regola egualmente applaudita, la quale vuole che si riguardi come ultimo stato a favore di chi l' allega il quasi possesso di presentare per il suo turno, non la presentazione, che precede la vacanza, ma quella che dal medesimo Patrono fu precedentemente fatta; ed anzi l' ultima immediata presentazione fatta dall' altro turnario contendente nell' attual vacanza l' esercizio del turno, o alternativa, lungi dal suffragare a lui, corrobora piuttosto, e conferma il quasi possesso di chi presentò nella precedente vacanza. Così ha stabilito più volte la Ruota Romana, come può vedersi nella *Compostellana Parochialium de* 22. *Febbraio* 1734. *per tot. cor. Crescentio, nella Compostell. Paroch. da Lardieros de* 4. *Luglio* 1749. §. 10. *cor. Migazzi, e de* 26. *Gennaio* 1750. §1 *cor Mattei, e nella Compostell. Parochial. de Lonno, et de Ferreiros de* 30. *Marzo* 1753. *cor. Molino* §. 2.

5

6

Il fatto del quasi possesso nei sigg. Ormanni di presentare con semplice alternativa fra i medesimi; e la patrona originaria di detta Prebenda, veniva a resultare ancora dal contegno tenuto in questo giudizio dalla stessa Patrona, e dal presentato sig. Calastri, poichè nel pretendere come pretendevano, che l' intelligenza da darsi al Decreto Vescovile dovesse essere quella della alternativa composta sopra tutti i canonicati della *Vecchia Massa*, e non l' intelligenza già data al Decreto medesimo, ~~convennero così~~ implicitamente che i sigg. Ormanni erano in detto quasi possesso con alternativa semplice.

7

Veniva inoltre detto quasi possesso a costare anche più potentemente dalla intelligenza univocamente data al rammentato Decreto nel sistema di semplice alternativa; ed in fatti vacata per la seconda volta la prebenda *Bini*, il Patrono del soppresso Canonicato *Giusti* si pose in alternativa con il Patrono originario della medesima, fece la sua presentazione, e il presentato senza il minimo contrasto ricevè la

8

sua canonica istituzione; e restata vacante per due volte la prebenda *Pozzi* di patronato della Nobil Famiglia Bini, per due volte quella di *Montemiccioli* di libera collazione dell'Ordinario, per due volte quella di *Francalancia* di Regio Patronato, e per tre volte quella della *Teologale* di libera collazione dell'Ordinario, e tutti i Patroni di queste prebende fecero in ciascuna vacanza le loro respettive presentazioni, che fatte non avrebbero quando il Decreto Vescovile avesse di fatto ordinato, o almeno quando avessero creduto fosse stato con quel medesimo Decreto ordinato, che i Patroni delle tre soppresse prebende avessero dovuto fare una alternativa composta sopra tutti i Canonicati della *Vecchia Massa*.

Ammessa per quello è stato detto fino a qui l'esistenza nei signori Ormanni del quasi possesso di presentare con semplice alternativa, era forza il concludere, che il sig. Vecchi presentato dai medesimi meritava la canonica istituzione per il solo, e mero favore del quasi possesso, inquantochè questo giudizio doveva essere, come fu di fatto considerato, di semplice manutenzione, e per conseguenza possessorio.

Per questi Motivi

Dice non esser costato nè costare delle giuste cause dell'appello interposto per parte della signora Ersilia Bardi, e dal signor Dottore Antonio Calastri contro la Sentenza proferita dal Tribunal Vicariale di Colle nel 19. *Dicembre* 1833. *e perciò la medesima confermò, e conferma in tutte le sue parti con la condanna degli appellanti nelle spese ancora di questo secondo Giudizio.*

Così deciso dagl'Illml. Signori

Lorenzo Branchi *Primo Auditore e Relatore*
Vincenzio Landucci, e Pietro Berrettoni *Auditori.*

DECISIONE XLI.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Praetens. Obbligat. 6. *Junj*, 1834.

In Causa

DISCALZI E BAMBARON E LL. CC.

PROC. MESS. ANTONIO DELL' OSTE — *PROC. MESS. GIUSEPPE GIUSTI*

Argomento

Le obbligazioni, che ha il Capitano di un Bastimento riguardanti l'esportazione del danaro, ed altri oggetti preziosi, nella circostanza, che venga costretto ad abbandonare il Naviglio, sono sempre subordinate alla possibilità che possa avere lo stesso Capitano di eseguire l'asportazione suddetta.

Sommario

1. 2. 4. *Le prescrizioni, che la Legge ingiunge al Capitano di un Bastimento nell'asportazione del danaro, ed altri oggetti preziosi nel caso di necessario abbandono del Bastimento restano subordinate alla possibilità, in cui si trovasse il Capitano stesso di eseguire quella asportazione.*

3. *Non è tenuto adempiere all'obbligazione colui, ch'è nell' impossibilità di adempiervi.*

3. *Non dall'evento può esser determinata la maggiore, o minore imputabilità di una operazione eseguita, ma bensì dalla maggiore, o minore ragionevolezza di quelle cause, che possono aver determinato alcuno a fare, o non fare.*

6. 7. 8. *E' scusabile il Capitano di un Bastimento, allorchè per causa di tempesta è obbligato ad abbandonare il Naviglio, se invece di asportar le mercanzie, le lascia a bordo, per fondato timore, che asportandole, restassero confiscate, e sparisce ogni sospetto quando fra gli oggetti lasciati, vi sono dei Gruppi di danaro di sua proprietà.*

9. *La colpa non si presume, e la presunzione stà sempre ad escluderla.*

10. *Per escluder la colpa, ed il dolo del Capitano è sempre adottabile la più benigna interpetrazione.*

STORIA DELLA CAUSA

Con atto del 10. Aprile 1829. esibito nella Cancelleria del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, il Capitano Discalzi contestò ai sigg. Isach Bambaron Direttore della Compagnia d' Assicurazione di Livorno, Moisè Coen Bacry Direttore della Compagnia gli Unici Assicuratori, e Luigi Viola Direttore della Compagnia Livornese Assicuratori che nell' ultimo viaggio intrapreso fino dall' 11. Febbraio decorso da Algeri per Livorno avea fatalmente incontrati dei significantissimi danni, infortunii, derubamenti, perdite, e spese tanto nel corpo, ed attrezzi del Bastimento quanto nelle merci, e per gruppi componenti il suo carico, specialmente per causa del forsoso investimento di quello occasionato dalle volontarie deliberazioni prese a comune salvezza nell'imminenza di un estremo pericolo conforme resultava dal suo giornale di bordo dal Testimoniale fatto nel Consolato Toscano nell'Isola di S. Pietro sotto dì 6 Marzo precedente, ed a quello fatto in Livorno nel dì 9. del detto mese di Aprile, e quindi senza pregiudizio degl' altri suoi diritti annunziando frattanto il desiderio, che fosse proceduto alla verificazione dei danni patiti per tale infortunio tanto nel corpo, ed attrezzi del Bastimento quanto per le spese sofferte per il recupero, e liberazione di esso, e del carico, procedè a tal uopo a nominare in Perito per la sua parte il sig. Giuseppe Garbini facendo contemporaneamente Istanza, perchè con opportuno Decreto fosse assegnato ai detti signori Assicuratori il termine di giorni tre ad avere eletto il loro Perito, e concordato il terzo, e perchè in caso di loro contumacia fosser eletti ambedue *ex officio*, onde questi procedessero alla verificazione, e stima suddetta.

Coerentemente a queste istanze venne dal Magistrato Consolare di Livorno pronunziato l'implorato Decreto nel 13. Aprile susseguente, e sulle norme in questo Decreto prescritte ebbe in seguito luogo nel 20. Maggio successivo la perizia dei danni sofferti dal Capitano Discalzi nel corpo, ed attrezzi del Bastimento.

Quindi quasi dopo un anno di silenzio, occasionato da una Procedura Criminale cui venne il Discalzi assoggettato, e dalla quale potè sottrarsi con la Sentenza della Ruota Criminale di Firenze del 28. Giugno 1830. che dichiarò sospesa con gl' atti l'inquisizione contro di lui trasmessa, e precisamente nel 16. Agosto 1830. egli ricomparve agl' Atti

del Magistrato Consolare di Livorno., ed all' effetto di procedere come esponeva, al giudizio regolare della sua assoluzione, e respettivo rifacimento in avaria generale dei danni sofferti in occasione del rammentato infortunio dei quali era già stata fatta la stima richiese che fosse proceduto per mezzo dei periti consolari all' altra stima, e valutazione delle diverse merci che costituivano il suo carico nel viaggio da Algeri a Livorno.

Anche queste nuove di lui istanze vennero secondate dal Magistrato Consolare di Livorno col Decreto del 18. Agosto 1830.

Notificato questo Decreto ai Ricevitori delle merci in Livorno, si risvegliarono allora le tre distinte Compagnie di assicurazione, e che avean parte in quest' affare, e per mezzo dei loro rappresentanti protestarono solennemente dell' assoluta incompetenza del Capitano Discalzi a qualunque rimborso per titolo d'Avaria, e dichiararono invece che intendevano di tenerlo risponsabile per i danni, e mancanze ritrovate nelle robe consegnateli dai caricatori in Algeri

Quindi dopo la perizia fatta da Periti Consolari il Capitano Discalzi nel 22. Novembre 1830. presentò la sua formale domanda di assoluzione contro i Ricevitori delle Merci in Livorno esponendo tutte le disgraziate vicende che aveva incontrate nel viaggio da Algeri a Livorno, per le quali dopo aver molto lottato con le tempeste aveva dovuto forzatamente appprodare all' Isola di Trabaren, dietro le grida unanimi dell' equipaggio per mezzo della Lancia, ove tutti spaventati per l' imminente pericolo di un Naufragio si precipitarono abbandonando il Bastimento il quale dopo essere stato battuto dalla tempesta, e rovinato con la perdita dell' Ancore, e di tutti gli attrezzi marinareschi, si trovava in seno appunto dove il mare maggiormente frangeva battendo replicati colpi, e minacciando di andare in pezzi sopra i vicini scogli, e soggiungendo quindi che dopo essere approdati a quell' Isola donde il passeggero Krischia volle intraprendere il temerario tentativo accompagnato da alcuni Turchi di ritornare a bordo per recuperare l'abbandonato suo baule, non potendo andar egli che stanco, e rifinito era dai disagi sofferti, mandò il nostro uomo con tre marinari per vigilare a quest' ardua impresa, i quali tornarono poi col detto Baule, ma non potè come sarebbesi desiderato esser rinnovato un secondo tentativo, inquanto che l' ora era tarda, ed i Turchi l' obbligarono insieme con tutto l' equipaggio ad entrar nel Forte, dove gli chiusero dopo aver assicurato, che il Bastimento era in buona posta, e che non poteva deperire; ma che nel secondo giorno abbonacciato il tempo essendosi egli portato a bordo con quattro turchi, e tutto l'equipaggio, e il servo del Console Svedese per mezzo di una lancia turca, giacchè la propria non fu più ritrovata, con sorpresa comune trovaron.

nella stiva tutti i Colli rivoltati sdruciti, e spaccati, nella Camera rotto, e messo in confusione tutto quello che vi esisteva, e specialmente rotta una Cassetta che egli aveva riposto sotto la Coccetta ben serrata con Inchetto, nella quale si contenevano i danari ritratti dai suoi noli, e Paccottiglie, e dei gruppi, ed oggetti di valuta caricati per conto dei terzi, con essere stato tutto questo involato per il che fu riconosciuto che nella notte gli Arabi erano stati a bordo a commetter queste ruberie; laonde conchiudeva dopo aver continuata la narrativa degli avvenimenti successivi fino all' arrivo a Livornó; 1. che con esso fosse assoluto il suo Bastimento, ed equipaggio da tutti i danni, patimenti, e mancanze ritrovate nelle mercanzie; 2. che fossero a suo favore refettibili in avaria generale tutti i danni, e spese sofferte secondo la valutazione dei Periti; 3. che fossero condannati i sigg. Assicuratori anche con arresto personale a concorrere in giusta proporzione a soldo, e lira insiem con esse al restauro dei danni, e spese suddette in avaria generale nei modi dalla Legge prescritti.

Conosciuta appena questa domanda dagli Assicuratori insorsero tantosto e precisamente nel 3. Novembre 1830. contro il Capitano Discalzi dichiarando prima di tutto di aver diritto d'intervenire in quel Giudizio, e perchè i Ricevitori avevano notificate ad essi come loro Assicuratori le molestie inferitegli dal Capitano Discalzi, e perchè in questa loro qualità avevano essi in Causa un interesse principale avendo perfino già pagati i tocchi di securtà sopra i gruppi, e contanti; E quindi in quanto alle domande del Discalzi, rilevarono che essi per non averci interesse erano ben indifferenti quant' all' assoluzione del Capitano relativamente ai danni e mancanze nel corpo, ed attrazzi del Bastimento, ma che però non potevano essere indifferenti, ove quest' assoluzione si fosse estesa, come egli pretendeva anco ai danni, e mancanze verificatesi nelle merci, ed altri oggetti, che componevano il suo carico, mentre a questa formalmente si opponevano. Ed in tal proposito osservando che anche stando al Testimoniale esaminato in Livorno, questo Capitano aveva per due volte mancato alla propria obbligazione di salvare il denaro, ed i gruppi in Algeri, e quando nell' avvicinarsi la notte del 10. Febbraio 1829. trovandosi la sua Goletta investita nella Rena vicino al Forte di Trabarea, l'abbandonò compreso dal timore siccome egli asponeva di un imminente naufragio senza asportar seco il denaro, e gli altri oggetti preziosi, come espressamente, ed imperativamente l' ingiungeva l'Art. 241. del Codice di Commercio e quando nella stessa sera dopo essere sceso a terra, avvenne che il passeggero Krischis cui premeva il recupero del suo Baule ritornò a bordo per questo oggetto insiem con dei Turchi che chiamò a soccorso per la direzion della strada che potevasi percorrere, e con quelli dell'equipaggio ch' egli stesso dimandò per invigilare onde non avvenis-

sero inconvenienti mentre anche in questa circostanza tanto più poteva restar facile l'asportazione dei gruppi, ed altri oggetti preziosi, quando con niuna difficoltà fu trasportato il Baule conclusero perchè fossero rigettate le istanze del Capitano dirette all'assoluzione della mancanza della consegna in Livorno dei detti oggetti preziosi, e perchè invece fosse il medesimo condannato a pagare anche con arresto personale al sig. Bambaron pezze 1600, 5520. ammontare del tocco sopra gioie, gruppi, e monete al sig. Luigi Viola. Pezze 556. ammontare del tocco sopra gruppi, ed al sig. Moisè Coen Bacry ne Nomi Pezze 859. e 4. ammontare del Tocco sopra gioie, e gruppi più gl'interessi mercantili dal giorno dell'arrivo del Capitano nel Porto di Livorno o almeno dal giorno del sinistro, e più tutte le spese giudiciali stragiudiciali, utili, e mere volontarie.

Queste deduzioni degli Assicuratori incontrarono speciale obiezione per parte del Capitano Discalzi, il quale osservò che le prescrizioni ordinate con l'Art. 241. del Codice di Commercio non potevano già estendersi alle cose impossibili come impossibile era, che egli in quel trambusto, e quando tutti nella maggior confusione precipitavano nella Lancia per porsi in salvo da un imminente pericolo pensar potesse ad entrar sotto coverta penetrar nella Camera, ed estrarre questi oggetti preziosi dalla Coccetta ove erano riposti, e che tanto meno poteva aver supplito al recupero di questi oggetti medesimi, allorquando Krischis tornò a bordo, mentre essendo egli accompagnato da quattro Turchi sarebbe stato cosa imprudentissima il commettere a quelli dell' equipaggio che vi inviò per invigilare di asportar questi stessi oggetti, e così di esporli alla notoria avidità dei Barbareschi; Che poi in qualunque evento attese le particolari circostanze del caso, la misura dell'asportazione di queste cose preziose non era adottabile malgrado qualunque imperativa disposizione in proposito del Codice di Commercio, e ciò per solo riflesso che trovandosi egli allora in un Paese soggetto alla reggenza di Tunis l'asportare questi oggetti a terra sarebbe stato lo stesso, che sottoporli ad una perdita sicura, mentre son note le Leggi di quel Paese, le quali impediscono sotto pena della confisca l'estrazione di qualunque specie di moneta d'oro, e d'argento, e tanto più della moneta propria e naturale di quella Reggenza della quale pur n'esisteva in questi gruppi.

Quindi dopo varie altre contestazioni in proposito, e dopo la produzione *hinc inde* fatta di diversi certificati tendenti a giustificare, ed escludere respettivamente che questa Legge Barbaresca non poteva investire quella moneta, e quei suddetti oggetti di oro, e d'argento, i quali essendo in deposito non potevan considerarsi come una proprietà di quelle Reggenze Turche il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel 22.

Agosto 1832. proferì la sua Sentenza con la quale il Capitano Discalzi restò assoluto dalle domande contro di lui affacciate dagli Assicuratori, ed i Ricevitori di Livorno vennero condannati a concorrere col medesimo al pagamento, e restauro dei danni, e spese che vennero dichiarate refettibili in avaria generale.

Reputandosi lesi da questo giudicato i sigg. Assicuratori ne interposero appello avanti la R. Ruota Pisana la quale facendo pieno plauso ai di loro reclami, in revoca dell'appellata Sentenza dichiarò il Capitano Discalzi esser tenuto a rispondere in proprio della perdita avvenuta per sua colpa dei gruppi di monete, e gioie consegnategli in Algeri, e da esso non rappresentati in Livorno, e dai medesimi assicurati, e quindi lo condannò a pagare ai medesimi l'importare dei frutti di sicurtà da essi respettivamente assunti sopra i rammentati gruppi, ed in seguito del fattogli abbandono pagati ai proprietarj dei medesimi con più gl'interessi del 6. per 100. sopra le respettive somme, e nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

Mal sodisfatto di questa Sentenza il Capitano Discalzi interpose da quella appello avanti questo Supremo Consiglio ove sviluppando i gravami che sosteneva essergli stati inferiti, osservò che il suo contegno non poteva esser addebitabile di negligenza come avean ritenuto i Giudici Ruotali, in primo luogo perchè l'imminenza e la gravità del pericolo resero inevitabile l'abbandono immediato di un Bastimento che per la furia del mare sembrava a giudizio di tutto l'equipaggio che da un momento all'altro dovesse rompersi fra gli scogli, e far perir tutti; In secondo luogo perche arrivato a stento sulla Lancia con la sua gente nell'Isola di Trabarea solamente abitata da un piccol presidio di soldati Tonisini, non avrebbe avuto ne la forza morale, ne la forza fisica di dirigere l'occorrente, quando fosse stato prudenziale il far levare dal ripostiglio la Cassetta contenente il denaro e gli altri oggetti dei quali era disputa. In terzo luogo perchè di fatto non era cosa prudente specialmente in quelle ore di notte lo svelare anche ai soldati Barbareschi l'esistenza di un capitale ragguardevole tanto più che l'asportazione di questi Groppi sopra un suolo di dominazione Tunisina, d'onde poi conveniva estrargli per condurli a Livorno esponeva alla confisca i gruppi medesimi, ed il Bastimento. In quarto luogo perchè per conceder gli effetti di questa Legge Tunisina poco opportunamente pretendevasi ragionare sul di lei spirito quando la lettera della medesima era chiarissima.

In quinto luogo perchè ancora ritenuto quello che resultava dal Certificato del Console Toscano, che cioè spinto dalla Burrasca un Bastimento mercantile, che avesse a bordo del denaro, ed oggetti preziosi, i quali fosse necessario di sbarcare a terra, potesse dal Governo di Tuni-

si ottenersi il permesso dell' asportazione di questi oggetti medesimi, non per questo vi era da calcolare sulla certezza di questa permissione di fronte ad un Pacha Barbaresco, ed in specie avuto riguardo alla posizione in cui fu egli con il suo equipaggio trasportato all'Isola Trabarea distante delle centinaja di miglia dalla Residenza del Pachà, e dove non esisteva che un semplice Agà capo di una piccola masnada di soldati, cosicchè anche indipendentemente dalla continua violazione dei Trattati per cui è segnalata da più secoli la Storia dei Barbareschi anche di fronte alle Potenze di prim' Ordine, non poteva sinceramente reputarsi in queste circostanze, come cosa prudente l' avventurar delle robe di sì alto pregio all' imminente e quasi inevitabil pericolo del loro deperimento; In sesto luogo finalmente perchè la di lui onestà e perizia era ormai accertata dalle tante produzioni fatte negli Atti, ed indipendentemente poi da qualunque altra cosa era indubitato che la Sentenza appellata lungi dal valutare i calcoli di quella prudenza che determinarono la di lui condotta, anche nella veduta di non ordinare delle operazioni azzardate, che lo caricassero della responsabilità di sacrificar la vita dei suoi sottoposti, giudicò contro tutti i principj delle cose semplicemente *ab eventu*.

Queste osservazioni del Capitano Discalzi incontrarono la più viva obiezione per parte degli Assicuratori, i quali tornarono a fare quelle medesime considerazioni, e rilievi pei quali sostennero anche nei precedenti giudizi che la condotta di questo Capitano non poteva essere sotto verun rapporto scusabile, e che avendo egli mancato a quei doveri che le Leggi vigenti espressamente gl' ingiungevano non poteva non risentirne a suo carico tutte le conseguenze.

Ma il Supremo Consiglio avanti del quale le ragioni di ambe le parti furono proposte emanò la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè le prescrizioni ingiunte dall'Art. 241. del Cod. di Commercio al Capitano di un Bastimento mercantile nell' asportazione del denaro, ed altri oggetti preziosi nel caso di necessario abbandono del Bastimento, restan subordinate per la lettera di questa medesima Legge; e per la intelligenza che ne hanno ritenuta i Culti alla possibilità in cui si trovasse il Capitano di eseguire questa asportazione medesima. *Cod. di Comm. Art.* 241. «ivi » Egli è obbligato di salvar con se il denaro, e tutto ciò che *potrà* « delle mercanzie le più preziose del suo carico Pardessus Cours de Droit Commerc. lib. 4. tit. 2. chap. 2. sect. 2. §. 643. « vers » Autant qu' il est *possible* « il doit sauver avec lui l' argent, et tout ce qu' il peut des Marchandises les plus precieuses. 1 2

Attesochè derivava quindi; che nel contingibile evento in cui questo Capitano si trovasse per un concorso di circostanze imponenti nell'assoluta impossibilita di compire questa sua obbligazione, per il volgare ditterio che niun può esser tenuto all'impossibile col quale consona la regola di che nella Legge 135. *ff. de reg. jur.* conveniva necessariamente disonerarlo dalle consegnenze dell'inadempimento per non essere al medesimo imputabile.

3

Attesochè ciò prestabilito passando ad esaminare il contegno praticato dal Capitano Discalzi nel momento in cui abbandonò il suo Bastimento, eran meritevoli di speciale considerazione i seguenti fatti che resultavan concordemente dal suo giornale di Bordo, e dai due testimoniali esaminati nell'Isola di S. Pietro, ed in Livorno. 1. Che costretto a deviar dal suo cammino per l'infuriar de'venti, e della procella, e giunto all'imboccatura dell'Isola di Tabarca, un fortissimo frangente di mare penetrato di poppa riempì furiosamente la coverta, seco asportando diversi casi, ed altri oggetti che vi esistevano. 2. Che essendosi in allora preparato insiem con l'equipaggio per ancorare, e gettate a tal uopo le due ancore Speranza, e Seconda, l'estrema forza del vento, e del mare tolse ad esse qualunque resistenza, ed una restò rotta, e l'altra si torse, dimodochè restato il Bastimento in balia del mare venne trasportato sopra un secco dove il mare maggiormente frangeva, e cominciò a battere replicati e forti colpi minacciando di andare in pezzi nei vicini scogli. 3. Che reiterandosi le frangenti del mare, e ricoprendo queste il Bastimento che andava sempre più ad approssimarsi agli scogli, ed essendo imminente di più la notte per cui trovavansi esposti a perire senza speranza in quel momento d'ottener soccorso da alcuno al grido unanime dei passeggieri, e dell'equipaggio fu gettata in mare la Lancia, e con sommo stento riuscì a tutti d'imbarcarvisi in numero di 14. persone procurando per quanto potevano, ed anco con l'aiuto di alcuni marinari che si gettarono in mare per aiutare la Lancia stessa che disgraziatamente era andata in secco di approdare alla vicina Isola di Tabarca.

Attesochè ritenuti questi fatti non poteva non rilevarsi come ai medesimi immediatamente conseguente, che in quel primo momento dell'abbandono del Bastimento fatto dal Capitano di consenso dell'Equipaggio egli compariva assolutamente escusabile se non potè adempire le speciali ingiunzioni a lui prescritte dall'Artic. 241. *del Codice di Commercio*, mentre sorpreso con tutti gli altri suoi in quella critica situazione dallo spaventoso aspetto di una morte imminente, ed affascinato dalle grida di tanti che reclamavano la conservazione della propria esistenza, non può far meraviglia ne ridestar motivo di lamento a suo carico se piuttosto che all'oro, ed alle gemme pensò a salvare la propria vita, e quella dei suoi

Compagni non solo perchè nella perseveranza dei frangenti di mare che inondavan la coperta diventava pericoloso l'aprire i boccaporti per penetrar nella camera ove eran riposti questi oggetti preziosi, potendo restare allagato l'interno ancora del Bastimento con rischio di sommersione quanto ancora perchè l'apertura di questi boccaporti, ed il ricercar questi oggetti medesimi in un ripostiglio, ossia nella così detta Coccetta sottoposta al suo letto pensile, esigevano un qualche spazio di tempo, ed altronde ogni indugio poteva con molto fondamento far dubitare della inutilità d'ogni provvedimento ulteriore.

Attesochè quella scusabilità, che dal concorso delle enunciate circostanze resultava in favor del Capitano prima dell'effettuato sbarco all'Isola di Tabarca, non concorreva niente meno pel tratto successivo, sia per non esser ritornato a bordo sia per non aver commesso a quelli che vi diresse per sorveglianza del tentativo cui cimentavasi Krischis l'effettuare il recupero dei detti oggetti, sia per non aver tentato un secondo accesso al Bastimento dopo un felice esito di questo tentativo sia per avere abbandonato questo Bastimento medesimo nel decorso della notte sotto custodia d'alcuno, e senza avere almeno richiesto che le sentinelle Turche lo vigilassero dal lido: Imperocchè anche in proposito di questi nuovi addebiti costando pure in fatto dagli istessi ineccezionabili documenti, 1. Che il nostro Capitano il quale aveva per tre giorni lottato coi venti, e con la tempesta, trovavasi in stato di salute assolutamente non buono appena toccò il Lido Tunisino. 2. Che egli considerò come temeraria l'impresa di Krischis, a di quei Turchi che seco, incoraggiati da larghi premi si univano per ritornare al Bastimento; e non senza ragione allorquando il continuo furioso dibattimento delle onde, e la perseveranza della procella giustamente inferir potevano nella sua mente dei timori gravissimi per i nuovi pericoli che andavano ad incontrarsi dopo essersi appena con molto stento sottratti dal primo. 3. Che abbastanza provvide onde evitar le sinistre conseguenze di questo strano tentativo, che non riuscì coi suoi consigli ad impedire, inviando quand'egli non poteva, il nostr' uomo, ed altri tre marinari onde prestassero aiuto in tal periglioso tragitto, e sorvegliassero poi quelli che si dirigevano a bordo del detto Bastimento onde nulla venisse sottratto non avendo creduto prudente come d'altronde sarebbe stato ben facile ad immaginarsi di commettere ai suoi marinari di recuperare almeno gli oggetti preziosi in disputa, non solo perchè per la necessaria apertura dei Boccaporti stanti i continuati frangenti del mare continuavano i ragionati timori di quella sommersione del Legno che avrebbe cagionati danni immensamente più gravi quanto ancora perchè sarebbe stato affatto improvviso di esporre alla cupidigia di quei Maomettani delle cose di tanto pregio. 4. Che dopo il ritorno di

questi bravi sebbene l' imperversar dell' onde continuasse, e le tenebre notturne lo rendessero più tremendo, da fare apprender più che mai per temerario un secondo tentativo, mal formandosi un giudizio del primo dall' evento, pur non ostante egli azzardò un invito a quei Turchi per far ritorno al Bastimento, ma questi si ricusarono, assicurando che questo era in buona posta, e non poteva deperire; ed obbligando tutti ad entrar nel Forte, ove restaron chiusi fino al giorno veniente. Dal complesso di questi fatti poteva conchiudersi che in ninna delle obiettategli circostanze egli potè essere imputabile di colpa alcuna, poichè egli fece tutto quello che potè, e ravvisò prudente di fare, e se qualche cosa omesse di quello che poteva tentarsi, o col rischio d' alcuno, o con la quasi certezza della inconcludenza, come per esempio di lasciare una custodia a bordo del Bastimento, o di chieder per la notte delle Sentinelle Turche ciò che avvenne o perchè quelle medesime ragioni che determinaron lui, e tutto l' equipaggio ad abbandonare il Bastimento, tuttor perseveravano onde non avventurarvi dei custodi, o perchè l' inibito nuovo accesso, e la chiusura nel Forte come impedì questa misura, così paralizzò l' altra se pur fosse stata prudente, ed utile mentre colà abbandonati a loro stessi, e tuttor compresi dallo spavento, ed avviliti dai disagi sofferti, invano avrebbero potuto immaginare questo provvedimento quando mancava chi potesse fornirlo, ed altronde non poteva aver motivo di temere dietro le assicurazioni dei Turchi ed avuto riguardo a quella notte procellosa nella quale non era imaginabile che alcuno volesse azzardarsi ad espor la vita ad un quasi sicuro pericolo fra l'acque che cadevano precipitose dal Cielo, e i venti che agitavan tuttora furiosamente il mare.

4

Attesochè altre ragioni ancora concorrevano per le quali restava sempre più comprovata la scusabilità del Capitano in tutte quante le diverse situazioni nelle quali come sopra ad esso rimproveravasi la non effettuata asportazione degli oggetti preziosi, e desumevansi queste con molta plausibilità dalle allegate Leggi Tunisine; mentre da queste essendo vietata l' estrazione di qualunque moneta del Paese, ed in specie dei così detti Mabuli, non che qualunque altra moneta d' oro, e le verghe d' oro, e d' argento sotto pena della confisca di queste, e dello stesso Bastimento, ove erano caricate, egli potè istituire dei calcoli sulla maggiore, o minor probabilità del deperimento di questi oggetti, o nel lasciargli a bordo del Naviglio, o nell' asportargli a terra; e se nella sua mente prevalse l' opinione della più facile loro tutela lasciandoli ove erano questa opinione non potè ravvisarsi come malfondata, ed irragionevole per il sinistro esito che poi ne avvenne; poichè non dall' evento può esser determinata la maggiore o minore imputabilità di una operazione eseguita, o della omissione della medesima, ma bensì dalla mag-

giore, e minore ragionevolezza di quelle cause che possono aver determinato alcuno a fare o non fare; Ed è su queste cause soltanto che può essere istituito un giudizio adequato per considerare il fatto, o il non fatto meritevole di scusa. 5

Così allorquando il Capitano prendeva il partito di lasciar le merci a bordo piuttosto che asportarle, mentre il timor della confisca non era remoto ma istantaneo, procedeva prudentemente e nella intesa veduta di evitare un danno che nella sua mente reputava facilmente contingibile, come riunto quello che dall'abbandono si fosse allora potuto desumere, non solo perchè quando da tutti era accertato, e dalla sua medesima esperienza che il legno era in buona posta aveva ancora la certezza conseguente che il suo carico non poteva esser soggetto a deperizione, quanto ancora perchè per tutte le riflessioni che l'umana previsione può suggerire egli temer non poteva che in quella procellosissima notte, ed oscura potesse alcuno azzardare di accostarsi a questo suo Bastimento. 6

E che così ragionasse il Capitano Discalzi lo persuadeva ancora il riflesso che egli ancora riteneva in quella Coccetta dei gruppi di sua proprietà i quali formavano il sudato peculio delle sue paccottiglie, e che restaron pur con gl'altri preda dell'avidità Barbaresca, donde era da desumersi che egli interessato al par degli altri a mettere in salvo questa sua piccolissima fortuna non avrebbe al certo trascurato di far quello la di cui omissione gli veniva rimproverata, se lo avesse reputato atto, e valevole, ad allontanare il comun danno. 7

E compiva poi di persuaderlo la imparziale deposizione di un distinto pubblico funzionario del sig. Console di Svezia, il quale in quel viaggio procelloso avendo divisi tutti i timori, ed i pericoli che incontrarono, ed essendo stato spettatore di tutti gli andamenti conchiudeva la sua dichiarazione in riguardo del Capitano con le seguenti parole «ivi» « à fait tout ce qu'il dependait de lui pour sauver le Batiment, et la « chargaison. » 8

Attesochè le premesse considerazioni portavano a concludere che questo Capitano lungi dal potersi caratterizzare come inesperto, e vigliacco erasi invece diportato con quel ragionato coraggio, e quella prudenza la quale è sempre più pregievole di un coraggio effrenato, ed incauto, e che perciò non poteva esser di colpa alcuna redarguibile, e neppur di quella levissima che secondo la disposizione dell'Artic. 221. del Codice di Commercio, e la opinione che su di quello hanno spiegato gli interpetri fa sempre debito a tutti i Padroni e Capitani di mare, qual colpa in qualunque ipotesi ove pur si fosse potuto dubitare, che su qualche parte concorresse doveva nel dubbio essere eliminata, ed escludersi mentre di regola la colpa non si presume, ed anzi la presunzione di ra-

9 gione sta sempre per la di lei esclusione come avverte il Baldasseroni nel suo *Dizionario di Giurisprudenza Commerciale*, e tanto più di fronte alla provata onestà del Capitano, come provata era nel caso attuale secondo le cose notate nella *Liburnen assecurationis navis* 19. *Luglio* 1785. *Cor. Vernaccini Rel.*, e mentre poi tutti concordano che
10 per escludere il dolo, e la colpa del Capitano è sempre adottabile ogni più benigna interpetrazione. *Liburnen assecurationis* 20. *Giugno* 1774. *Cor. Finetti Art.* 1. §. 1. *infin.*

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del Capitano Luigi Discalzi dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei sigg. Isach Bambaron Moisè Coen Bacry, e Luigi Viola proferita dalla R. Ruota di Pisa sotto di 22. *Maggio* 1832. *e male con detta Sentenza respettivamente giudicato, perciò quella revocando siccome revocò e revoca in tutte le sue parti conferma la precedente Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto di* 22. *Agosto* 1832. *della quale ordina la piena esecuzione, secondo la sua forma e tenore, ed i sigg. Isach Bambaron, Moisè Coen Bacry e Luigi Viola solidalmente condanna nelle spese giudiciali della passata, e della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Luigi Bombicci, Baldassarre Bartalini *Rel.*
Cav. Donato Chiaromanni, e Francesco Bernardi *Cons.*

DECISIONE XLII.

REGIA RUOTA DI PISA

***Pisana Praetensae Nullitatis diei* 2. *Maii* 1834.**

IN CAUSA

FROSINI NN. E RUSCELLI

PROC. MESS. GIULIO PAPERINI — *PROC. MESS. PASQUALE MAESTRELLI*

ARGOMENTO

Le Nullità sono di stretto Gius, e dai Giudici non possono essere sottintese, nè dichiarate, se dalla Legge non siano espressamente comminate.

SOMMARIO

1. *Non può dirsi nullo quell' atto benchè non fatto nel modo dalla Legge prescritto ognora che dalla Legge medesima non sia stato disposto con il mezzo della clausula irritante.*

2. *La Legge dispositiva si risolve in Legge necessariamente proibitiva quando si tratta di solennità che diano forma, e sostanza all'Atto, senza l'osservanza delle quali non può dirsi che l'atto legalmente esista, ma non quando è questione di solennità che concernono la mera forma accidentale dell'atto medesimo.*

3. *Le Nullità sono di stretto Gius, e non possono dai Giudici sottintendersi.*

4. *L'Art.* 29. *del Regolamento di Procedura Civile prescrive che l'atto di Domanda debba esser firmato dal Procuratore, ma non è comminata nullità per il caso che detta formalità non sia inadempita.*

5. *La formalità della firma del Procuratore dell' atto di Domanda è una garanzia per lui medesimo, e l'omissione di quella non è deducibile dal reo Convenuto.*

STORIA DELLA CAUSA

Mess. Pasquale Maestrelli Procuratore del signor Niccola Ruscelli

espose qualmente con Sentenza proferita nella contumacia del medesimo dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa sotto dì 28. Novembre 1833. previa la dichiarazione del credito, fu il Seminario, e Convitto Ecclesiastico di Santa Caterina di Pisa immesso nel vero reale, e corporale possesso di una Bottega, e di un Piano di casa appartenente al detto Ruscelli situato in detta Città, in Via del Borgo affinchè con le rendite da ricavarsi da detti fondi, potesse il medesimo soddisfarsi e pagarsi de frutti decorsi sopra un Capitale di censo di Scudi 300. di quelli decorrendi in avvenire fino all'effettivo pagamento, e delle spese del Giudizio nelle quali fu condannato il detto Ruscelli.

Che lo stesso Ruscelli si rese opponente ad una tal Sentenza sul fondamento, che la medesima era nulla perchè nullo il libello principale, e quindi le spese della Sentenza contumaciale dovevano restare a carico del sig. Frosini ne Nomi.

Che in quanto al Credito dei frutti di Censo per l'annata scaduta al 23. Decembre 1832. ascendente a Scudi 15. erano stati rilasciati con titolo di deposito al sig. Dottor Antonio Fabbrini Primo Coadiutore del Tribunale per pagarsi al sig. Frosini.

Che la nullità suddetta deducevasi dalla circostanza che il principal libello invece di essere stato firmato dal sig. Dottor Giulio Paperini nominato Procuratore del sig Frosini ne Nomi era stato firmato dal sig. Dottore Francesco Sbragia per il sig. Dottor Paperini, e quindi un tal libello, e domanda era nullo per mancanza della firma del Procuratore.

Che quella nullità era appoggiata al disposto chiarissimo degli Articoli 41. 78. 90. 91. 119. 185. 229. 240. e 490. del Regolamento di Procedura, e fece istanza per l'ammissione dell'opposizione suddetta, e perchè dichiarata fosse nulla la domanda di che si tratta, e la suddetta contumacial Sentenza.

Che il Tribunale suddetto di prima Istanza con sua Sentenza del 27. Gennaio 1834. rigettò l'opposizione come sopra fatta alla Sentenza contumaciale suddetta, ordinò la libera esecuzione della medesima secondo la sua forma e tenore, e autorizzò il sig. Frosini ne Nomi a ritirare la somma depositata dal Ruscelli presso il sig. Coadiutore Fabbrini per tenerla in conto di frutti di censo decorsi, e delle spese, e condannò il detto Ruscelli nelle spese del Giudizio.

Che il nominato Ruscelli si era appellato da una tale Sentenza avanti questa Regia Ruota domandandone la revoca in tutte le sue parti sul fondamento che allorquando contava in fatto, che l'appellante non aveva Procuratore nel di lui preteso istituito giudizio giusta la disposizione delli articoli suddetti della Procedura era certo in diritto, che l'asserto Libello de'30. Agosto 1833. era nullo attesochè la nullità opposta a quello, ed a tutti gli Atti successivi era al certo di ordine pubblico.

Che l'appellante ha sempre parlato della nullità nel giudizio di opposizione mentre gli atti dell'appellato peccano tutti di Nullità per la stessa avvertita ragione.

Concluse facendo Istanza che piacesse alla Regia Ruota di revocare la Sentenza appellata, e pronunziando in merito dichiarare nulla la Sentenza contumaciale e la domanda principale del sig. Frosini ne Nomi con la condanna del medesimo in tutte le spese del passato, e del presente Giudizio.

Ed in seguito degli atti e domande che sopra la Ruota proferì la Sentenza che segue.

MOTIVI

Considerando che allorquando la Legge semplicemente dispone che una certa cosa venga fatta in un certo modo senza peraltro progredire ad annullare con il mezzo della clausula irritante ciò che venga fatto non osservato il modo da essa prescritto, non è infetto del vizio di Nullità l'atto, nel quale non sia stato praticato quanto la Legge dispone, come dopo la *Gloss. in Cap. Consuluit.* 24. *Verbo « Tenebras » De offic. et potest. Jud de Leg.* con molti concordanti stabiliscono *Altograd. Lib.* 2. *Cons.* 86. *N.* 5. *Sabell. in Summ.* §. *Forma « N.* 2. *Versic. Si vero.* 1

Considerando che per quanto la distinzione tra Legge dispositiva e Legge proibitiva talvolta si confonda in materia di forme, cosicchè la Legge dispositiva si risolva necessariamente in proibitiva, ciò procede allora soloche si tratti di solennità che diano forma, e sostanza all'atto senza l'osservanza delle quali non può dirsi che l'Atto legalmente esista, e non già quando è questione di solennità che concernono la mera forma accidentale dell'atto medesimo. 2

Considerando che le nullità sono di stretto gius; che non possono dai giudici sottintendersi, e che non è permesso di dichiararle che allora soltanto che siano state espressamente dalla Legge comminate. 3

Considerando che l'articolo 29. del vigente Regolamento di Procedura prescrivendo che l'Atto di domanda principale introduttiva del giudizio debba essere firmato del procuratore nominato non ha però proceduto a comminare la nullità di quella domanda, nella quale la formalità antedetta non fosse stata osservata; Che il discretivo contegno usato dal Legislatore negli Articoli 58. del Regolamento precitato, i quali concernono altre formalità da praticarsi nel Libello, fornisce un valido argomento per ritenere che la firma del Procuratore nella domanda principale non sia richiesta a pena di nullità dell'Atto; e che finalmente la nullità della domanda per l'omissione della firma del Procuratore costituito non si trova comminata nella generica disposizione dell'Articolo 1125. del Regolamento suddivisato. 4

Considerando in seguito delle premesse che quando anche si potesse ritenere, conforme sostiene l'appellante sig. Ruscelli, che la facoltà concessa dall'articolo 11. del Regolamento per i Procuratori avanti i Tribunali di Toscana del dì 11. Novembre 1814. di potere un Procuratore farsi supplire da altro Procuratore descritto nel medesimo Ruolo non fosse da estendersi all'Atto di domanda per la ragione che non esistendo avanti di essa accettazione di mandato per la parte del Procuratore nominato, quale a forma dell'Articolo 30. del Regolamento di Procedura resulta dalla firma del medesimo apposta alla Scrittura di domanda, non possa esistere un Mandatario sostituito avanti che il Mandatario principale abbia accettato il mandato conferitogli, e che perciò Messer Sbragia non potesse firmare per Mess. Paperini la Scrittura di domanda d'Immissione in possesso del dì 3. Agosto 1833. avanzata dall'appellato sig. Frosini ne' Nomi contro l'appellante sig. Ruscelli, non per questo ri- sulterebbe la nullità, ma sibbene una semplice irregolarità della detta Scrittura di domanda considerato anche come mancante affatto della firma di Mess. Paperini, che sarebbe quel più che potesse concedersi alla difesa dell'appellante.

Considerando che il disposto dell'Articolo 30. del Regolamento di Procedura Civile deve intendersi diretto al solo interesse del Procuratore dell'Attore, per renderlo cioè responsabile verso il Cliente delle conseguenze, che nei diversi casi la Legge pone a carico del Procuratore, in seguito unicamente della firma da esso apposta alla Scrittura di domanda, e perciò essendo la formalità della firma una garanzia per il Procuratore dell'Attore, l'omissione della medesima non è deducibile dal reo convenuto, il di cui interesse punto riguarda.

Considerando che esclusa la pretesa nullità del libello rimane fuori di dubbio la validità della Sentenza contumaciale proferita dal Tribunale di Prima Istanza di questa Città all'Udienza del dì 21. Novembre 1833. e che perciò bene, e giustamente il Giudice *a quo* rigettò l'opposizione contro della medesima formata dall'oggi appellante sig. Ruscelli.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Niccola Ruscelli dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del Sacerdote sig. Domenico Frosini ne Nomi che in Atti proferita dal Tribunale Civile di prima Istanza di questa Città sotto dì 27. Gennaio 1834, e bene respettivamente giudicato con la medesima, e perciò essersi dovuta, e doversi confermare, siccome la confermò, e conferma in tutte le sue sue parti, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore; e detto Ruscelli condanna nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Tito Coppi *Auditore di Turno*

DECISIONE XLIII

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Refection. Damnor. diei 5. *Maii* 1834.

IN CAUSA

GRATI E BINDI

PROC. MESS. ANGIOLO FABBRINI — *PROC. MESS. FERDINANDO STIATTI*

Argomento

I danni, che derivano dal ritardo di un fatto sono refettibili, come refettibili sono ancora le spese occorse.

Sommario

1. *La definitiva decisione di una Sentenza si retrotrae al momento del contestato Giudizio.*

2. *Fino dal momento del contestato Giudizio, riputandosi il debitore costituito in un certo grado di mala fede, cominciano a decorrere i Frutti di una somma dovuta, benchè non convenuti.*

3, 4. *Sono refettibili i danni nascenti dal ritardo della Prestazione di* un Fatto, *dal dì del cominciato Giudizio.*

5. *Ciò che non reca nocumento non può ad altri negarsi.*

6. *Quando si tratta di refezione di danni per causa di ritardati lavori sono refettibili quelli avvenuti per questo ritardo.*

7. 8. 9. *Le spese del Giudizio sono una sequela inevitabile della Condanna, e sono refettibili specialmente quando si tratta di refusione di danni.*

Storia della Causa

Esistono sul Torrente Ciuffenna, che scorre presso il Castello di Loro nel Vald'arno superiore due mulini di proprietà l'uno di Domenico Grati, l'altro di Luigi Bindi.

Fra i due possessori dei confinanti mulini si accese Causa avanti il Tribunale di Terranuova con lo scopo per la parte del Grati di astringere il Bindi ad aprire nella Gora del suo mulino la cateratta per le ac-

que superflue in un punto superiore a quello da esso prescelto, e a consentire che tali acque transitassero per mezzo di ristretto Acquedotto sopra un di lui terreno, e inoltre di ottenere la refusione dei danni che risentiva, e avrebbe risentiti per la mancanza di detti lavori come pure delle spese tutte del Giudizio.

Avendo rilevato il Tribunale che le istanze del Grati erano appoggiate dal principio di naturale equità « quod tibi non nocet, et alteri « prodest non est denegandum » giacchè si verifica in fatto che i lavori suddetti mentre nessuno nocumento avrebbero apportato a Luigi Bindi potevano somma utilità arrecare a Domenico Grati, con sua pronunzia de 2. Novembre 1831. dichiarò quanto appresso « ivi « Essere Domenico Grati in diritto di ottenere dal signor Luigi Bindi il rilascio, ed « il rinvio di quell'acque che sono superiori al bisogno del Mulino del « signor Bindi, affinchè il Grati possa valersi di quelle per convertirle « in proprio uso, ferme stanti dette dichiarazioni condannò, e condanna detto signor Bindi a fare ed eseguire quei lavori necessarj affinchè « le acque che avanzavano al di lui Mulino ritornino facilmente nel Torrente Ciuffenna in quel luogo, e punto precisamente di dove possa il « Grati raccoglierle per convertirle in proprio uso, ben inteso però che « la spesa di questi lavori debba essere a carico di Domenico Grati, il « quale dovrà immediatamente dopo la confezione dei lavori medesimi « rimborsare il sig. Bindi di quelle spese che giustificherà di aver fatte « o siivvero pagherà detto Grati alle persone in detti lavori impiegate la « loro giornaliera mercede; come pure condanna detto sig. Bindi ad astenersi da qualunque altro mezzo, col quale potesse senza di lui utilità, « ed in pregiudizio del Grati privare il Grati medesimo di quelle acque « che sono superiori ai bisogni del Mulino di esso signor Bindi; e lo « condanna parimente a rifondere al Grati i danni sofferti, e che sarà per « soffrire per detta deviazione di acque sintanto che non saranno quelle « al medesimo restituite, da liquidarsi in altro congruo Giudizio, e nelle « spese del Giudizio presente »

Il Bindi appellò da questa Sentenza avanti la Regia Ruota di questa Città e ne dimandò la piena revoca.

La Ruota credè utile per la retta risoluzione della Causa d'ordinare una Perizia onde accertarsi se realmente i lavori ordinati nella Sentenza appellata erano al Grati proficui, o non proficui, e non pregiudicevoli al Bindi, e quindi con Sentenza de 10. Maggio 1832. ammesse detta Perizia, e nominò in Perito il signor Ingegnere Giuseppe Michelacci sott' Ispettore di questa Camera di Soprintendenza Comunitativa.

Rimessa che fu da questo Perito la sua Relazione, e contestato col mezzo di essa che quei lavori non arrecavano al Bindi alcun nocumento, ed erano altronde al Grati sommamente proficui la Regia Ruota sotto di

30. Marzo 1833. passò alla Decisione della Causa confermando in parte, e in parte revocando la Sentenza appellata tenendola ferma cioè in quella parte che concerneva i lavori suindicati, e revocandola quanto alla condanna del Bindi alla refezione dei danni, e delle spese del Giudizio, nelle quali anzi condannò il Grati vincitore a di lui favore, e rispetto alle spese del Giudizio di appello condannò lo stesso Grati a rifonderle al Bindi, fino alla Scrittura di repliche ai Gravami da esso Grati esibita li 30. Aprile 1832. e compensò tra le parti le rimanenti.

Non si leggono nella Sentenza Ruotale i motivi per i quali si credè da due di quei Giudici, giacchè uno dei tre firmò semplicemente *in ossequio*, d'assolvere il Bindi dalla *Refusione dei Danni* ordinata dalla prima Sentenza; quanto alle spese la ragion principale con cui si giustificò l'averle portate a carico del Grati fino alla Scrittura da esso esibita di replica ai gravami compensando le altre fra le parti, si fu perchè solo in quella Scrittura esibì espressamente il Grati, e convenne di ritenere a proprio carico le spese occorrenti per i lavori che domandava farsi dal Bindi.

Quanto sembrò al Grati giusta, e regolare questa pronunzia perciò che riguardava l'obbligo ingiunto al Bindi di fare i lavori da esso richiesti, altrettanto gli sembrò ingiusta nel rapporto dell'assoluzione del Bindi dalla refezione dei Danni, che gli aveva cagionati con l'essersi opposto a fare i detti lavori, e della condanna nelle spese di prima Istanza, e in una parte di quelle del Giudizio d'appello, e della compensazione delle rimanenti comprese fino quelle della Perizia del sig. Ingegnere Michelacci; e quindi quanto a questa seconda parte credè conveniente di reclamare, ed impetrarne la revoca avanti il Supremo Consiglio lo che effettuò con Atto del 4. Luglio 1833.

Portata la Causa in discussione all'Udienza del 7. Marzo 1834. fu dai difensori delle respettive parti virilmente insistito per la revoca nelle parti non conformi, e respettivamente per la conferma della Sentenza appellata.

Su di che fu deciso nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè riconosciutosi dalle due in questa parte conformi Sentenze il diritto in Domenico Grati di astringere Luigi Bindi ad eseguire nel proprio fondo, o a soffrire che si eseguissero i lavori necessarii per ricondurre più sollecitamente nel Torrente Ciuffenna le acque sopravanzanti al Mulino superiore del Bindi, onde refluite che fossero potesse il Grati possessore del Mulino inferiore opportunamente prevalersene per animarlo, ed esercitar così al pari del Bindi stesso la propria industria, non bene

saprebbe comprendersi come il Bindi rimanesse dalla Regia Ruota assoluto dalla refezione a favor del Grati di quei danni che dal ritardo dei richiesti, e prescritti lavori questi sia venuto a risentire.

Attesochè dell'assoluzione del Bindi da tali danni contenuta nella dispositiva della Sentenza Ruotale, ninna ragione vedesi dedotta nei motivi che la precedono.

Attesochè la definitiva Decisione di una Sentenza retrotraendosi per 1 regola di ragione al momento del contestato Giudizio *Cost. de Retrotraction Cas.* 7. *Cap.* 8. *N.* 4. *Rot. in Recen. p.* 10. *D.* 281. *N.* 19. *e* 20. e reputandosi generalmente il debitore costituito fin da quel punto in un certo grado di mala fede, come indi cominciano a decorrere i frutti di una somma dovuta benchè non convenuti, così debbono alla pari essere 2 refettibili i danni nascenti dal ritardo della prestazione *di un fatto* che non dovea denegarsi, la refezione di tali danni tenendo appunto luogo di 3 quei frutti *L.* 81. *L.* 84. *ff. de Verbor Obblig. Pothier ad dict. Tit. N.* 143. *Rota in Recen. P.* 13. *Dec.* 116. *N.* 1.

Attesochè non valeva il replicare, come per parte del Bindi facevasi, che a senso anche del Perito Giudiciale sig. Michelacci nella costruzione del suo Mulino, o non aveva deviato da quanto dalla Deliberazione Comunitativa gli veniva prescritto, o se ne aveva deviato non era da tal deviazione accaduto al Grati il minimo impedimento alla costruzione del suo: giacchè mentre la inobbedienza, o positiva opera irregolare e nociva se fosse esistita lo avrebbe esposto a far risalire la refezione dei danni all'epoca del fatto che gli avesse cagionati, la regolar costruzione del Mulino per altro non lo esimeva da quella già rilevata *mala fede negativa* che nasce dalla giudiciale impugnazione di ciò che per giustizia o per equità non può denegarsi, e che come avvertivamo è la sorgente del 4 dovere della refezione dei danni dall' epoca dell' incominciato Giudizio *De Luca de Judicis Disc.* 29. *N.* 17. e 30.

Che neppure poteva giovare al Bindi l'opporre come faceva che il Grati non aveva ottenuto la confezione dell'Acquedotto, e la più sollecita refluenza delle acque appoggiato ad un positivo diritto che dalla Legge o dal patto gli nascesse, ma per un semplice temperamento *equitativo* giacchè il principio d'*equità* da cui partirono i passati Giudici che « quod « tibi non nocet, et alteri prodest faciendum est» non è meno scritto nella Legge di qualunque altro più solenne, e perfetto diritto come rilevasi dalla *Legge in Summa* 2. §. *item Varus* 5. *Versic Quamquam tamen ff. de Aqua et aquae pluviae* ed anzi il negare di adempire a un principio di eterna equità scritto da Dio nel Cuore di tutti gli uomini potrebbe apprendersi per rimproverabile, e colposo anche più talora che il disputare per una legge o per un patto che possono presentare una dub-

bia interpetrazione. *Richer Jurisprud Univers. T.* 1. §. 56. *Donell Comment. Lib.* 4. *Cap.* 13. *N.* 13. *Rot. in Recen P.*4. *T.* 2. *Dec.* 269. *N.* 34. 5

Che per altro i danni refettibili dal sig. Bindi altri non potevano essere se non quelli che il Grati proverà aver risentito dalla contestazione della Lite in poi, in quanto per la ritardata permissione dei lavori occorrenti il suo Mulino sia rimasto immacinante, o meno macinante. 6

Che incoerente alla Condanna delle due conformi Sentenze emanate contro il Bindi apparve tanto più il carico delle spese dichiarate refettibili dal Grati al Bindi fino alla Scrittura di replica ai gravami del dì 30. Aprile 1832. e per il rimanente compensate fra le parti.

Che in fatti sono di regola le spese del Giudizio una sequela inevitabile della Condanna ad essa proporzionata *Reg. di Proced. Art.* 608. *in Princ. e* §. 2. *Sup. Cons. Tes. del For. Tosc. Dec.* 7. *N.* 2. *T.* 20. e quindi riportando il Grati Vittoria sul merito principale, e solo nel concetto della Ruota, meritando assoluzione dalla conseguenziale refezione di danni non poteva mai evitare il Bindi una condanna proporzionata di spese tanto del primo che del secondo Giudizio. 7 8

Che il motivo per cui la riportata opposta disposizione quanto alle spese adottavasi non sussisteva pienamente nel fatto nè rilevava di ragione.

Che per quanto sia vero che per parte del Grati non si parlasse di sopportare le spese dei richiesti lavori da eseguirsi nel terreno Bindi se non nella citata Scrittura in seconda Istanza, nulla per altro egli disse nelle Scritture precedenti che con questa sua acquiescenza fosse in contradizione, e quindi dee presumersi che chi domanda un soggetto principale non ne ricusi le conseguenze.

Che non è poi assolutamente permesso di presumere o supporre il contrario per dedurne l'obbligo nel Grati di rifondere quelle spese del Giudizio, che a lui dovevano per le premesse esser di ragione rifuse.

Che gli atti somministravano conferma della riportata presunzione al Grati favorevole, giacchè quando emanò la prima Sentenza che espresse l'obbligo che gli correva di soffrir le spese degli occorrenti lavori, egli non ne reclamò, ed espressamente poi si protestò pronto a pagarle nella citata Scrittura sebbene dopo l'accettata Sentenza rimanesse inutile.

Che non era lecito al Bindi di rimproverare al Grati la non esibizione di soffrir le spese dei lavori, giacchè esso in tutti gli Atti del Giudizio ha preteso di non essere obbligato ad alcuna cooperazione alla sollecita influenza delle acque per pretesi diritti che allegava, e che non meritarono di essere attesi, e giammai fece cenno di opporsi in quanto che il Grati non si dichiarasse pronto o ricusasse di sottoporsi alla spesa necessaria di modo che non il silenzio del Grati ma la ingiusta opposi-

zione del Bindi diè moto alla Lite, e motivò le spese del Giudizio del quale si parla.

Che sanzionata con la presente Sentenza la condanna del Bindi alla refusione dei Danni era evidente che le spese divenivano il primo elemento di questo danno refettibile.

Che nulla dimeno non abbiamo creduto d'estendere tal condanna anche alle spese stragiudiciali sebbene di regola comprese esse pure fra detti elementi di Danno, perchè non mancano esempi di contraria più mite Sentenza in casi speciali nei quali è sembrato che la parte condannata alla refezione del Danno possa da qualche ragionevole motivo d'opinare essere stata indotta a sostenere il Giudizio per cui sia venuto a mancare qualunque idea di *temerità di Giudizio* da cui più comunemente la refezione delle spese *Stragiudiciali* deducesi *Sup. Cons. in Causa Paoletti, e Scarlatti Decis. del* 16. *Aprile* 1828. e *Dec. in Causa Acciai e Conte di San Leu del* 2. *Settembre* 1828. *inser. nel Tesoro del For. Tosc. T.* 22. *Dec.* 39.

Che nel caso nostro ci è parso concorrere questa scusabile opinione nel sig. Bindi, e per la di lui allegata e giustificata conformità agli ordini superiori nella costruzione del suo Mulino, e per la riunione dei motivi della sua opposizione i quali potevano darle un apparente ragionevolezza prima che le due conformi Sentenze sanzionassero i di lui doveri.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del signor Domenico Grati dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze del dì 30. *Marzo* 1833. *nelle parti concernenti l'assoluzione del signor Luigi Bindi dalla Refezione dei danni la quale era stata contro di lui pronunziata dalla Sentenza di prima Istanza, e la condanna del sig. Grati nelle spese del primo Giudizio, e in una gran parte di quelle del Giudizio d'appello, e perciò revocò e revoca detta Sentenza nelle dette due parti, e in riparazione dichiara doversi condannare siccome condanna il sig. Luigi Bindi alla suindicata refusione dei danni sofferti dal sig. Domenico Grati dal giorno dell'introdotto Giudizio per la minore attività del suo Mulino, come pure alla refusione delle spese tanto del presente che dei due passati Giudizi.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*

Cosimo Silvestri Luigi Bombicci Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni, *Relatore* } *Consigg.*

DECISIONE XLIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Legati diei 20. *Maii* 1834.

IN CAUSA

PACIFICO VEDOVA DE PAZ E OLIVIERA E SELVAGGI

PROC. MESS. GIUSEPPE FONTANI — *PROC. MESS. GASPERO CARRANI*

Argomento

Il Legato lasciato dal marito alla moglie coll'ingiunzione di non pretendere la restituzione delle sue Doti, nel qual caso intende che le debba cessare il Legato, contiene una disposizione veramente, e propriamente modale, e il di lui godimento non può rimaner sospeso dalla mancanza della renunzia per parte della Legataria alle sue Doti.

Sommario

1. 2. *Quel Testatore che lascia alla propria moglie un Legato coll'onere di non pretendere la restituzione delle sue doti, e dichiara che in caso di contravvenzione al precetto impostole debba cessare a di lei favore il detto Legato, fà una disposizione non* condizionale, *ma* modale.

3. *Per conservare il diritto della separazione dei patrimonj è nell' obbligo il Creditore di accendere l'opportuna iscrizione entro sei mesi dal dì dell' aperta successione.*

Storia della Causa

Messer Giuseppe Fontani espose, che la sig. Ester Pacifico Vedova del fu sig. Moisè De Paz all'occasione del matrimonio da essa col detto De Paz contratto portò in Dote al medesimo oltre l' aumenti, ec. la somma di Pezze 900. da 8. reali come resultava dalla Ketubà del

primo Adar secondo dell'anno 5540. corrispondente al dì 8. Marzo 1780.

Che il detto sig. Moisè De Paz con l'ultimo suo testamento Nuncupativo del dì 3. Maggio 1814. ricevuto dal Notaro Ser Carlo Grilli fra le altre disposizioni aveva lasciato con titolo di legato alla stessa sig. Ester Pacifico di lui moglie, e sua vita natural durante pezze 25. da 8. reali il mese per suo mantenimento da pagarlesi dal di lui erede universale, con la condizione che non potesse pretendere la restituzione delle di lei doti, altrimenti repetendole cessasse a favor suo il legato predetto.

Che l'Erede universale del nominato sig. Moisè De Paz instituito col rammentato Testamento fu il sig. Leone d'Iacob Taurel.

Che nel 6. Maggio 1831. introdottosi avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno il Giudizio di Graduatoria dei Creditori di detto sig. Leone Taurel aventi diritto alla distribuzione del prezzo di varii Beni vi erano comparsi fra gli altri Creditori.

La sig. Ester Pacifico Vedova De Paz la quale, dietro la produzione dei di lei titoli aveva chiesto di essere collocata con privilegio sul prezzo dei beni ridetti per le prestazioni decorse, e decorrende dallo stesso suo marito come sopra legatele, per il capitale necessario a produrre la detta rendita mensuale di Pezze 25. e da impiegarsi cautamente onde servir di fondo al legato stesso, e per le spese.

Che il privilegio richiesto dalla sig. Ester Pacifico vedova De Paz non tanto procedeva dal diritto alla separazione del patrimonio del suo marito, e dalla stessa conservato mediante l'opportuna Iscrizione Ipotecaria statane presa fino del dì 16. Giugno 1814., quant'ancora in forza dell'Ipoteca Legale di cui il di lei Credito era munito, mentre resultava dalla detta Ketubà del dì 8. Marzo 1780. cui era stato surrogato il legato suddetto.

Che al detto Giudizio erano comparsi ancora Giovanni Selvaggi già Leone Oliviera, e Lazzero Oliviera, ed avevano domandato di esser posti in detta Graduatoria, come Eredi della fu Regina De Paz Vedova Sonsino per la somma di fiorini 7180. credito asserto approssimativo verso l'Eredità De Paz più per l'interessi, e per le spese.

Che la dimanda dei detti Selvaggi, e Oliviera fondavasi in sostanza sopra un asserto Chirografo del 25. Agosto 1788. col quale il fu Moisè De Paz aveva dichiarato di ritenere presso di se delle somme di pertinenza di detta Vedova Sonsino per il Capital del terzo degli interessi alla stessa spettanti nel Negozio sociale di detto sig. Moisè De Paz e sopra un Lodo dei sigg. Mugnai, Mangani, e Castelli, che dichiarava esser tenuto il sig. Leone Taurel come Erede De Paz a render conto di detta società.

Che depositato nella Cancelleria del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno il progetto di detta Graduatoria, se niuna opposizione dagli altri Creditori comparsivi incontrò il Grado richiesto, e proposto per la sig. Ester Pacifico vedova De Paz ve la incontrò per altro per la parte dei detti Selvaggi, e Oliviera.

Che al dirimpetto delle giuste domande della sig. Pacifico, e della ingiusta opposizione dei Selvaggi, e Oliviera la Sentenza proferita dal detto Magistrato nel dì 2. Gennaio 1833. accolse le giustificate Istanze di detta signora Ester Pacifico vedova De Paz come in terzo luogo della Sentenza ridetta si riscontra.

Che non accolse le Istanze dei sigg. Selvaggi, e Oliviera per la ragione che essi sedicenti creditori del fu Moisè De Paz Autore del sig. Leone Taurel non potevano conseguire utile collocazione, sì perchè non avevano giustificato verso il detto De Paz alcun credito che dir si potesse certo, almeno quanto alla sostanza, sì ancora perchè quando una tal giustificazione per la loro parte fosse stata eseguita non avrebber potuto pretender rango, che dal giorno della Iscrizione, *la quale fu da loro presa troppo serotinamente, cioè nel* 1. *Febbrajo* 1828. per lo che si era quella resa inefficace a conservar loro il Benefizio della separazione del Patrimonio del detto defunto, e non poterono per questo nella distribuzione del prezzo di cui trattavasi ottenere se non un grado posteriore agli altri Creditori, i quali attesa l' insufficienza del prezzo non giungevano a conseguire la intiera loro sodisfazione.

Da questa Sentenza i detti Selvaggi, e Olivera avendo interposto appello avanti questa Regia Ruota nè avevano richiesta la revoca sostenendo che la sig. Ester Pacifico vedova De Paz non poteva essere attesa per il conseguimento del legato vitalizio senza la giustificazione di essersi preventivamente determinata con legale autorizzazione a prescegliere detto legato in luogo della sua Dote.

Che per il Legato stesso, non le competeva l' istessa ipoteca legale, e l' istesso privilegio della Dote dal dì del matrimonio, ma soltanto quello dal dì del Testamento del marito, e che tutto al più se gli poteva concedere detta Ipoteca, e Privilegio per tanta rata dell' importare del detto legato, per quanto fosse corrispondente all' importare della dote istessa.

La sig. Ester Pacifico vedova De Paz domandava la conferma della Sentenza appellata, o conseguentemente del Grado Terzo colla Sentenza istessa alla medesima concesso con la condanna degli appellanti nelle spese. E la R. Ruota secondò le di lei Istanze nel modo che segue.

Motivi

Attesochè la disposizione scritta nel testamento del fu moisè De Paz del dì 3. Maggio 1814. dettato al Notaro Carlo Grilli in favore

della propria moglie sig. Ester Pacifico non fu condizionale, ma sibbene modale, poichè il testatore non subordinò il conseguimento del Legato scritto in favore della moglie alla renunzia, come dicono i nostri, *a parte antea* alle di lei doti, ma bensì dopo di averle lasciato per legato la somma di pezze 25. al mese le ingiunse l'onere di non pretendere la restitu- 1 zione delle proprie doti, e dichiarò che in caso di contravvenzione al precetto impostole dovesse cessare a di lei favore il legato predetto, nei quali termini venne a concepire una disposizione veramente, e propria- 2 mente modale secondo la nota *Teorica dell'Arretin. in Leg. Titia* 134. *ff. de verbor. oblig.*

Attesochè per la natura di una tale disposizione il godimento del legato elargito dal testatore Moisè De Paz in favore della propria consorte non rimase sospeso fino alla renunzia per parte della legataria alle di lei Doti, ma fu semplice e puro, soltanto soggetto a cessare ogniqualvolta la legataria avesse trasgredito al precetto del testatore ripetendo le proprie doti.

Attesochè in questi termini era vanità il pretendere che la legataria non potesse conseguire l'emolumento avanti di avere con l'intervento dell'autorità giudiciaria esercitato l'azione tra il legato, e il credito di Dote.

Attesochè per quanto con non molta esattezza i primi Giudici avessero dichiarato che il legato lasciato da Moisè De Paz alla moglie sua signora Ester Pacifico era *surrogato e sostituito ai di lei diritti dotali*, e avessero collocato la predetta per l'intero ammontare del legato con la ipoteca del contratto matrimoniale del dì 8. Marzo 1780. quale rigorosamente non poteva competerle che dentro la concorrenza della Dote ascendente a pezze 1350. non ostante questo rimprovero, che avrebbero potuto con ragione, e con utilità dirigere contro la Sentenza appellata i creditori ipotecarii inscritti del fu Moisè De Paz in data anteriore al 16. Giugno 1814. rimaneva senza interesse in bocca degli appellanti Lazzero Olivera, e Giovanni Selvaggi poichè non avendo essi ipoteca che contro il sig. Leone Tanrel erede del detto Moisè De Paz e con la data semplicemente del dì 1. Febbraio 1828. non aveva la sig. Ester Pacifico vedova De Paz onde vincerli nel concorso necessità di ricorrere all'ipoteca derivante dalla carta dotale del dì 8. Marzo 1780. ma era sufficente che esercitasse l'ipoteca generale, che il diritto comune, e l'Articolo 1017. del Codice Civile di Francia, sempre in vigore perchè interessante il conservato sistema ipotecario, concedono al legatario di quantità sopra i beni della successione, ipoteca che dalla sig. Ester Pacifico venne opportunamente conservata mediante l'inscrizione accesane nel dì 16. Giugno 1814.

Attesochè li appellanti Olivera, e Selvaggi non potevano invocare il benefizio della separazione dei patrimoni per comparire quali creditori del fu Moisè de Paz, e perciò da soddisfarsi preferibilmente ai legatari del medesimo, alla categoria dei quali appartiene la sig. Ester Pacifico per quella rata del di lei credito che eccede l'ammontare delle sue doti, mentre essendo la morte di Moisè De Paz accaduta nell'anno 1814. e così in epoca posteriore d'assai all'attivazione in questo Gran-Ducato del tuttavia vigente sistema ipotecario, i detti Oliviera, e Selvaggi averebbero dovoto in ordine all'articolo 2111. del Codice Civile di Francia conservare il detto benefizio della separazione mediante l'opportuna inscrizione da accendersi entro sei mesi dal dì dell'aperta successione, formalità che fu da essi negletta. 3

Attesochè non era tampoco luogo a correggere la Sentenza appellata nella parte motiva, in cui aveva dichiarato che li appellanti Olivera, e Selvaggi non avevano alcun credito che dir si potesse certo almeno quanto alla sostanza contro l'eredità di Moisè De Paz conforme subalternamente instavano i prefati Olivera, e Selvaggi per prevenire, come essi si esprimevano, o il caso che siffatta dichiarazione facesse stato di cosa giudicata contro i medesimi nei giudizi d'ordine che fossero ad aprirsi per la distribuzione del prezzo di altri beni provenienti dall'eredità di Moisè De Paz; Imperocchè due repliche, di fatto l'una, di diritto l'altra, dimostravano vano, e senza plausibile fondamento il timore di un tal pregiudizio. In fatto era da avvertirsi che all'epoca dell'emanazione della Sentenza appellata, cioè al 2. Gennaio 1833., non avevano li appellanti Olivera, e Selvaggi contro l'eredità di Moisè De Paz credito certo neppure nella sostanza, poichè a tal epoca esistevano solamente due Lodi arbitramentali, che dichiaravano il sig. Leone Taurel, erede di Moisè De Paz, tenuto a render conto agli appellanti della Società commerciale esistita tra il fù Moisè De Paz vedova Sonsino autrice degli appellanti medesimi, e però era esatto il dire in quel tempo che Olivera, e Selvaggi non avevano credito certo neppure nella sostanza avvegnachè il risultato del rendimento di conti avrebbe potuto anche stabilire un debito a carico dei medesimi verso l'eredità di Moisè De Paz; ed era da avvertirsi ugualmente che l'altro Lodo, il quale dichiarò in una somma certa il credito degli appellanti contro il sig. Leon Taurel nella qualità di erede di Moisè De Paz non fu emanato che nel 29. Agosto 1833. onde a prima giunta si comprende da ognuno che una dichiarazione emanata quando non esisteva per anche titolo certo, e liquido di credito non potrebbe altrimenti attendersi dopo la nascita di un titolo determinante il credito degli appellanti contro l'eredità di Moisè de Paz in una somma certa, e liquida. In diritto poi era da riflettersi che le dichiarazioni, e collocazioni stabilite

anche tra i medesimi creditori in un giudizio d'ordine non fanno stato di cosa giudicata in un successivo giudizio che abbia per subietto la distribuzione del prezzo ritratto dalla vendita di altri beni spettanti al comun debitore, per la ragione che manca uno dei sostanziali estremi della regiudicata, cioè a dire *eadem res*, essendo il prezzo da distribuirsi una cosa essenzialmente diversa da quello che formò soggetto del precedente giudizio di graduatoria, conforme dottamente al suo solito ragiona il *Merlin nel suo Repertorio di Giurisprudenza T.* 15. *Prima Addizione alla parola « Cosa giudicata »* §. 11. *bis per intero, del* 4. *Luglio* 1815. *riferita dal Sirey. T.* 16. *Par. Prim. Pag.* 129. *e* 130.

Per questi Motivi

Dice essere stato per parte dei sigg. Lazzero Olivera, e Giovani Selvaggi male appellato dalla Sentenza di Graduatoria dei Creditori del sig. Leone Taurel proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 2. *Gennaio* 1833. *in quella parte che riguarda il grado assegnato alla sig. Ester Pacifico vedova del fu sig. Moisè De Paz, e bene essere stato con la Sentenza medesima giudicato a favore della stessa sig. Pacifico Vedova De Paz, quale Sentenza perciò canfermando ne ordina la libera esecuzione, e condanna i detti appellanti Olivera, e Selvaggi nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore*
Tito Coppi *Aud. Rel.* Antonio Masoni *Aud.*

DECISIONE XLV.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen Adjudicationis diei 5. *Settembris* 1834.

IN CAUSA

TOBLER, E BASTIANELLI E MIRANDOLI

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI *PROC. MESS. FRANCESCO PAGLIAINI*

ARGOMENTO

Un Creditore per due distinti titoli, aventi epoca diversa, se diviene aggiudicatario coattivo dei beni del suo debitore, s'intende nel silenzio, che abbia compensato il credito più recente, in pregiudizio ancora dei Creditori intermedii anteriori.

SOMMARIO

1. *L'aggiudicazione compensativa è il modo di pagamento il più duro, e il più incomodo agli interessi del Creditore.*

2. 3. *La Legge per compensare in qualche modo il Creditore obbligato a divenire acquirente ha voluto che l'aggiudicazione coatta, preceduta dalla citazione di tutti i Creditori ipotecarj, nella contumacia di questi sebbene muniti d'ipoteca anteriore a quella del Creditore, produca l'effetto di far trapassare il Dominio del Fondo nell'aggiudicatario libero, ed immune da ogni ipoteca dei Creditori ad esso anteriori.*

4. *La regola in ordine alla quale deve ritenersi un pagamento fatto nella Causa più dura per il debitore ha luogo quando il Debitore che ha più debiti con una stessa persona paga volontariamente una somma senza dichiarare in qual causa intende imputarla, ma non nel caso, in cui il Creditore paga a se stesso il debito con la distrazione del pegno giacchè l'imputazione resta nella volontà, e comodo del Creditore.*

STORIA DELLA CAUSA

I sigg. Tobler e Bastianelli erano Creditori dei Fratelli Terreni di

pezze quattromila in ordine all'apoca privata del 27. Aprile 1802. ed erano altresì Creditori della somma di Pezze millecinquecento in ordine alla privata Scritta del 2. Gennaio 1805.

Nell'anno 1817. cominciarono gli atti di espropriazione forzata contro i beni dei debitori loro sigg. Terreni.

Porzione di questi Beni furono liberati a dei terzi, e porzione essendo rimasti invenduti furono compensativamente aggiudicati ai sigg Tobler, e Bastianelli.

Fu aperto il giudizio di Graduatoria tanto sul prezzo dei Beni venduti, quanto sul prezzo dei beni stati aggiudicati.

Il Procuratore incaricato del progetto di Graduatoria dichiarò che i sigg. Tobler, e Bastianelli dovevano compensare il Credito più antico, e così quello del 1802. anziche quello del 1805. Si resero opponenti a questo progetto i sigg. Tobler e Bastianelli in quanto che osservarono che trattandosi di un pagamento coatto spettava al Creditore l'imputazione, la quale doveva farsi nella causa più dura che era il Credito più recente. Che questo diverso modo d'imputazione era ad essi pregiudiciale mentre i Creditori intermedii Terreni dal 1802. al 1805. vincevano il Credito posteriore dei sigg. Tobler e Bastianelli.

Il Magistrato Civile e Consolare di Livorno nel momento che nella parte *motiva* della Sentenza del 27. Luglio stabilì la massima favorevole ai sigg. Tobler e Bastianelli, nella parte *dispositiva* dichiarò che la compensazione dovesse effettuarsi nel Credito più antico, e così in quello del 1802. Da questa Sentenza interposero appello i succumbenti avanti questa Ruota.

Mess. Vannucchi per interesse de' suoi rappresentanti espose.

Che il pagamento per mezzo dell'aggiudicazione coatta era duro e disastroso in quanto che forzava il Creditore a divenire proprietario contro voglia, e il più delle volte di un fondo deprezzato per non aver trovato attendente al pubblico incanto; che d'altronde la legge aveva accordato al Creditore un compenso con stabilire che passasse il fondo nell'aggiudicatario libero e immune dalle ipoteche dei Creditori anteriori citati e non comparsi all'aggiudicazione conforme dispone l'Articolo 893. del Regolamento di Procedura: che ciò premesso era da osservarsi che se il sig. Mirandoli e la signora Rossel Creditori intermedi volevano forzare i sigg. Tobler e Bastianelli a compensare il *Credito* più antico, e ciò con la loro qualità di Creditori anteriori al sig. Tobler eglino trovavano *una* resistenza nell'accennato Articolo 893. il quale disponeva che i fondi passavano nel Creditore posteriore liberi ed immuni dalle ipoteche anteriori che se passavano liberi ed immuni dalle ipoteche, il sig. Mirandoli aveva perduto ogni diritto per obbligare a fare la imputazione nella guisa da essi desiderata: che se venivano poi *ex juribus* dei debitori Terreni so-

stenendo che quando il Debitore ha più titoli di Credito con una stessa persona, se paga senza dichiarare in conto di qual debito intende di pagare, l'imputazione si fa nella causa più dura e che per essi doveva reputarsi causa più dura la più antica: allora faceva duopo distinguere o il debitore paga spontaneo il debito, e in questo caso spetta al medesimo il diritto di dichiarare l'imputazione, e nel silenzio, deve intendersi fatto il pagamento nella causa più dura per lui. Se poi il pagamento si fa dallo stesso Creditore con la vendita o la distrazione del pegno, in tal caso il diritto dell'imputazione appartiene allo stesso Creditore, che dietro queste massime spettava ai sigg. Tobler e Bastianelli Creditori che avevano fatto vendere il pegno, d'imputare il pagamento ossia l'aggiudicazione nel Credito più recente; per queste ragioni e per quelle contenute nella memoria passata ai Giudici insistitè per la revoca della Sentenza appellata con la condanna del sig. Mirandoli e Rosset nelle spese. — Mess. Pagliaini replicò che la Sentenza dalla quale era appello aveva ben giudicato in quanto che le regole dedotte per parte dei sigg. Tobler e Bastianelli procedono fra Creditore e Debitore, e non di fronte e a pregiudizio degl'altri Creditori Ipotecari, — Che non potevano essi pretendere d'imputare a loro scelta il prezzo dell'aggiudicazione coatta in loro avvenuta di una parte dei beni Terreni a pregiudizio del Creditore intermedio: quindi insistitè per la conferma della Sentenza appellata con la condanna dei sigg. Tobler e Bastianelli nelle spese.

La sig. A. F. De Rosset Vedova Rangoni si mantenne contumace benchè legittimamente citata, e su questo stato di cose la Ruota proferì l'appresso Sentenza.

Motivi

Attesochè consti che i sigg. Tobler e Bastianelli in fatto erano Creditori con ipoteca generale dei Fratelli Terreni di Livorno per dependenza di due titoli di Credito, uno nascente dall'apoca privata del 27. Aprile 1802. della somma di Pezze 4000. da 8/r. fruttifere al 6. per 100. nascente l'altro dall'apoca del 2. Giugno 1805. fruttifere alla stessa ragione ed ammontante a pezze 1500.

Attesochè consti egualmente in fatto che i sigg. Tobler e Bastianelli nell'anno 1817. incoarono gli atti di espropriazione forzata contro i loro Debitori Terreni, in conseguenza di tali atti porzione dei beni esposti al pubblico incanto restarono liberati a dei terzi, e porzione essendo rimasti invenduti, i Creditori esproprianti ne domandarono ed ottennero l'aggiudicazione compensativa.

Attesochè avendo detti sigg. Tobler e Bastianelli trascurato di esprimere quali dei due mentovati crediti intendevano di compensare con detta aggiudicazione, ed essendosi tanto sul prezzo delle liberazioni, che sopra

quello dell'aggiudicazione aperto il Giudizio di Graduatoria, il Procuratore incaricato del progetto, credè che la detta aggiudicazione si dovesse ritenere fatta in pagamento del Credito più antico, cioè di quello nascente dall'apoca del 1802. principio che il Magistrato Civile e Consolare di Livorno sanzionò colla Sentenza del 27. Luglio 1827.

Attesochè interposto appello da detta Sentenza per parte dei signori Tobler e Bastianelli, eglino domandassero, che l'aggiudicazione riportata s'intendesse eseguita in pagamento del Credito più recente che avevano contro i Fratelli Terreni, e così in estinzione di quello del 1805. mentre in caso diverso i sigg. Gio. Mirandoli e De la Rosset Creditori intermedii del 1805. vincevano detti sigg. Tobler e Bastianelli, i quali avrebbero irreparabilmente perduto il loro Credito del 1805.

Attesochè premessi gli accennati fatti: la questione che si sottoponeva all'esame della Regia Ruota *consistesse nel determinare se un Creditore per due distinti titoli aventi epoca diversa, divenendo aggiudicatario coattivo dei beni del debitore possa compensare il titolo più recente, in pregiudizio dei Creditori intermedii.*

Attesochè a tenore delle Leggi fra noi vigenti, l'aggiudicazione compensative sia il modo di pagamento il più duro e il più incomodo agli interessi del Creditore. In fatti l'aggiudicazione coatta toglie al medesimo ogni alternativa, e lo costituisce nell'essoluta necessità di prendere un fondo qualunque, del suo debitore, nonostante che il suo interesse, e le sue vedute fossero di conseguire danaro piuttostoche dei Beni Stabili, e che il fondo di cui è costretto di farsi acquirente non presenti per esso, alcun comodo, e nonostante che una tale esecuzione reale induca veemente sospetto, che il fondo aggiudicato, come quello che non fu idoneo ad eccitare la concorrenza degli oblatori, manchi di quel pregio che può farne desiderare l'acquistò.

1

Attesochè la Legge per compensare in qualchè modo il Creditore, dalla medesima costretto a divenire acquirente, ha voluto che l'aggiudicazione coatta preceduta dalla citazione di tutti i Creditori ipotecari, e dalla non comparsa di questi sebbene muniti d'ipoteca anteriore a quella del Creditore istante debba stare in luogo di consenso all'aggiudicazione medesima, e debba conseguentemente il dominio del fondo aggiudicato, acquistarsi dal Creditore posteriore divenuto aggiudicatario, libero ed immune di ogni ipoteca dei Creditori anteriore, e con tal mezzo ha soddisfatto ai bisogni, ed agli interessi di una rigorosa giustizia.

2

Attesochè tale è il principio animatore dell'Articolo 893. del Regolamento di Procedura così concepito « ivi » I Creditori anteriori stati citati come sopra si dovranno evere per consenzienti all'aggiudicazione « in favore di detto Creditore posteriore istante, il quale acquisterà il « fondo affatto libero dalle molestie e dalle ipoteche dei suddetti Credi-

« tori anteriori » Massima desunta dalla *Legge* 6. *Cod de Remmiss. Pignoris Fabro in Cod. Lib.* 8. *Tit.* 15. *def.* 2. *Thessauro Decis. Senat Pedein Decis.* 157. *N.* 11. 3

Attesochè a tenore del surriferito articolo dovendo i sigg. Tobler e Bastianelli Creditori istanti acquistare il Fondo libero, ed immune dalle ipoteche anteriori, chiara ne veniva la consegnenza che i sigg. Mirandoli e De la Rosset che si trovano anteriori ai Tobler di fronte al Credito del 1805. e non erano comparsi a domandare prelazione, avevano per opera della Legge perduto ogni diritto di fronte agli aggiudicatarii compensativi sul fondo aggiudicato.

Attesoche avendo eglino perduto ogni diritto sul fondo suddetto, sarebbe assurdo poichè avessero conservato quello, di costringere i Creditori aggiudicatarii ad imputare piuttosto il pagamento in una, che in un altra causa di credito, e così privarli di quel benefizio che la legge ha loro accordato.

Attesochè non comparve alla Ruota meglio fondata in diritto l'altra difesa del sig. Mirandoli, il quale rivestendosi della rappresentanza dei comuni debitori Fratelli Terreni invocava contro gli aggiudicatarii Tobler e Bastianelli le note regole di diritto nella materia delle imputazioni, e sosteneva che nel silenzio delle parti il pagamento doveva intendersi fatto nella causa più dura per il debitore, e così nel nel debito più antico.

Attesochè questa teoria, vera in astratto, non riceveva la sua congrua applicabilità nel caso in esame, mentre facea d'uopo distinguere il caso in cui il debitore che ha più debiti con una stessa persona, paga *volontariamente* una somma senza dichiarare in qual causa intende imputarla, dal caso in cui il Creditore paga a se stesso il debito con la distrazione del pegno: nel primo caso soltanto, procede la regola invocata dal sig. Mirandoli, non già nel secondo, nel quale l'imputazione spettava al Creditore di farla a sua scelta come chiaramente appare dal testo in *Leg.* 101. *ff. de solutionibus* « *ivi* » *Paulus respondit aliam causam esse debitoris solventis alium Creditoris pignus distrahentis, nam cum debitor solvit pecuniam in potestate ejus esse commemorare in quam causam solverit: cum autem pignus distraheret licere ei pretium acceptum referre etiam in eam quantitatem quae natura tantum debeatur, et ideo deducto eo debitum peti posse.* 4

Ibique Cujac Tom. 6. *pag.* 589. *Litt. A. Averani interpret. Juris Lib.* 5. *Cap.* 32. *N.* 15. e 18. *Post. de Subhast inspect* 39. *N.* 1. *et seg. Adden ad decis.* 96. *Ansald N.* 6. *Assien seu Fulginaten Salviani super jure offerendi* 4. *Dicembre* 1758. *Cor Ratto* §. 8. *Imolen reintegrationis* 4. *Dicembre* 1775. *Cor Henzian* §. 4.

Attesochè chiaramente resultando dal sopra espresso, che i signori

Terreni non avendo dato il fondo, di che si tratta, volontariamente in compensazione ai sigg. Tobler, e Bastianelli, ma bensì coattivamente, e per autorità di Giudice, ne derivava necessariamente la conseguenza che la causa dovevasi decidere ai termini della Legge *Paulus*, e che non discostandosi dalla regola generale della materia dell'imputazione l'aggiudicazione doveva ritenersi fatta ai Creditori istanti nella causa più dura per loro, cioè nel Credito del 1805. il quale essendo posteriore era esposto a perdersi, mentre il Credito del 1802. trovava per i sigg. Tobler sicuro pagamento sul prezzo della liberazione dei Beni Terreni fatta ai terzi.

Attesochè non era d'altronde opponibile il Testo nella *Leg. Pupilli debitor* 96. §. *cum eodem ff. de solutionibus*, il quale stabilisce che se il pegno è costituito con due Contratti di diverso tempo, il pagamento deve intendersi fatto in estinzione del debito più antico, mentre questa Legge sebbene apparentemente contradittoria colla *Legge Paulus* mirabilmente con quella si concilia: poichè nella Legge *Pupilli* il Giureconsulto fa il caso, che il debitore abbia in due atti separati oppignorato il fondo, e che nel secondo Contratto, abbia ipotecato quello solamente che avanzava dalla prima ipoteca; allora in tale fattispecie è giusto, che il pagamento vada in conto del debito più antico; Dimodochè questa Legge debbe ritenersi per un eccezione della precedente, come dottamente avverte l'*Averani Interpret. Juris Lib.* 5. *Cap.* 32, *N.* 19. *et segg.*

Attesochè finalmente era da avvertirsi, che nella materia d'imputazioni deve sempre consultarsi la verosimiglianza, e le circostanze di fatto che l'accompagnano, dovendosi osservare nel silenzio la volontà presunta come avverte *Aver. disput. select Cap.* 114. *N.* 15. *Grat. Discept. Forens. Cap.* 902. *N.* 46.

Attesochè non fosse verosimile che i sigg. Tobler e Bastianelli potendo conseguire con certezza l'intero pagamento del loro Credito del 1802. sopra altri beni dei Debitori Terreni volessero imputare questo nella compensazione aggiudicativa, e perdere in tutto o in parte il Credito del 1805.

Per questi Motivi

Previa la dichiarazione della contumacia della signora A. I. De Rosset Vedova Rangoni, dice bene appellato per parte dei sigg. Tobler e Bastianelli dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno del dì 21. *Luglio* 1827. *ai medesimi contraria e respettivamente favorevole al sig. Gio. Mirandoli, e attesa la contumacia della signora Rosset dice con la medesima mal giudicato e perciò quella doversi revocare e correggere siccome re-*

vocò e revoca e corregge nel modo e forma che appresso: poichè dichiara esser competuto e competere ai sigg. Tobler e Bastianelli il diritto di compensare col prezzo dei beni ad essi coattivamente aggiudicati e già spettanti ai sigg. Fratelli Terreni.

In primo luogo il Credito che detti sigg. Tobler e Bastianelli tengono con detti sigg. Terreni nella somma di Pezze 1500. *in ordine alla privata Scritta del* 2. *Gennajo* 1805.

In secondo luogo tutti gl'interessi sopra detto Credito decorsi fino al presente giorno.

In terzo luogo tutti gl'interessi decorsi sopra il Credito del 27. *Aprile* 1802. *dopo le terze annate privilegiate.*

In quarto luogo dice doversi ogni rimanente compensare per tutte quelle somme delle quali detti Tobler e Bastianelli sono i Creditori dei Fratelli Terreni e per le quali restano allo scoperto sul prezzo delle liberazioni fatte ai sigg. acquirenti dei Beni Terreni secondo il loro rango delle loro ipoteche.

E della Sentenza così riformata e corretta ordina la piena e libera esecuzione, e gli appellati condanna a favore degli appellanti nelle spese solidalmente del primo e secondo Giudiziò.

Così deciso dagli Illmi Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore*
Tito Coppi, e Antonio Masoni *Aud. Rel.*

DECISIONE XLVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen Rejectionis Appellationis diei 9. *Julj* 1834.

In Causa

ARGIRI URETTO e GIAMARI e BASTOGI

PROC. MESS. VITTORIO CECCARELLI *PROC. MESS. ENRICO FIASCAINI*

Argomento

Il patto espresso dalle Parti in un compromesso di ritenere inappellabile il Lodo da proferirsi dagl' Arbitri non può dirsi distrutto da un semplice atto di proroga accordato agl'Arbitri medesimi.

Sommario

1. *La semplice proroga del termine assegnato agl' Arbitri per l'emanazione di un Lodo nel compromesso in cui è stabilita la inappellabilità del Lodo medesimo non distrugge una tale convenzione.*
2. *Altro è prorogare un compromesso, altro è il rinnovarlo.*
3. *Si dice prorogare il Compromesso quando il termine in quello stabilito non è spirato, al contrario si dice rinnovare un compromesso quando il termine nel primo stabilito è decorso.*
4. *Nel primo caso si ritiene esteso il termine agl'Arbitri sotto le medesime condizioni scritte nel Compromesso.*

Storia della Causa

Fino dal 3. Maggio 1830. fu proferito un Lodo per espressa convenzione delle Parti inappellabile, dai sigg. Dott. Vincenzio Mangani, Dottor Tommaso Donati, ed Avvocato Alessandro Mugnai col quale il sig. Leopoldo Bastogi veniva condannato a pagare ai sigg. Giamari e Bastogi, e Argiri Uretto Lire settecento.

Avendo il sig. Leopoldo Bastogi ritrovato un nuovo documento iniziò gli atti avanti il Tribunale di Livorno per la ritrattazione di detto Lodo, ma successivamente le parti suddette con altro Atto di Compromesso

del 12. Maggio 1822. commessero agli Arbitri medesimi che avevano proferito il Lodo de 3. Maggio 1830. di decidere tale iniziata questione, e preliminarmente, ed inappellabilmente, e con separato Decreto decidere se il sig. Leopoldo Bastogi era meritevole di essere ammesso al nuovo esame della Causa già decisa, e qualora ciò credessero e giudicassero di riassumerla allora, e inappellabilmente deciderla ai termini di ragione e di giustizia. Il termine di giorni 30. dal dì del Compromesso fu assegnato alla prima preliminar Decisione, quello di sessanta alla seconda.

Con Atto del 9. Giugno 1832. le parti prorogarono il termine negli Arbitri di decider la questione assegnato nel detto Compromesso fino al 28. Giugno detto nel quale giorno così con Decreto dichiararono doversi ammettere il sig. Leopoldo Bastogi al nuovo esame della Causa decisa col precedente Lodo del 3. Maggio 1830.

E con altro Atto del 5. Luglio convennero di progare il Lodo degli arbitri stessi per decider le vertenze fra loro esistenti, e in dì 31. Luglio detto gli Arbitri inappellabilmente pronunziarono attesa la ricevuta prodotta dal sig. Leopoldo Bastogi, esser constato, e constare della nullità del Lodo del 3. Maggio, e condannarono il sig. Argiri Uretto, e Giamari e Bastogi a rimetter fuori, e pagare a detto sig. Leopoldo Bastogi le somme che avessero percette in esecuzione di detto Lodo annullato, e solidalmente li condannarono nelle spese dei Giudizii.

Il sig. Leopoldo Bastogi domandò al Magistrato Civile e Consolare di Livorno la pubblicazione di questo Lodo.

I signori Uretto e LL. CC. vi si opposero, ma il Magistrato Civile e Consolare di Livorno pubblicò con Sentenza degli 8. Agosto 1832. il Lodo ridetto riservando alla parte opponente ogni ragione, e diritto che le fosse potuto competere contro il medesimo.

I sigg. Argiri Uretto e LL. CC. allora ne interposero appello, ed il Bastogi richiese dichiararsi inammissibile tale appello per esser quel Lodo inappellabile.

Proseguito l'appello avanti la Ruota di Pisa fu da questa con Sentenza de' 22. Febbraio 1833. dichiarato inammissibile.

Da questa Sentenza Ruotale i signori Uretto, e LL. CC. interposero appello avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, e nella Scrittura loro di Gravami deducendo che stando alla materialità delle date il Lodo degli Arbitri Mugnai, Mangani e Donati del dì 31. Luglio 1832. era fuori del termine stabilito nel compromesso che non era stato fissato in fatto quali, e quante proroghe fossero state consentite dalle parti, et quatenus in quali termini, che il Supremo Consiglio doveva preventivamente decidere sull'ammissibilità dell'appello conclusero per la revoca, ed annullazione dell'appellata Sentenza della Ruota di Pisa in riparazione dichiarando essere stato, ed essere ammissibile l'appello interposto, e rinviando lo

parti avanti la Ruota di Pisa per contestar la Causa sul merito dell' appello stesso.

Udite quindi le ragioni, e difese dei respettivi procuratori, il Supremo il Consiglio decise in favore dell'appellato signor Leopoldo Bastogi nel modo seguente.

MOTIVI

Attesochè appallato avanti la Ruota di Pisa dai sigg. Argiri Uretto, e CC. di Lite il Lodo de 31. Luglio 1832. la disputa erasi soltanto agitata sull'ammissibilità di detto appello sostenendo l'appellato che non fosse ammissibile perchè nel Compromesso de 12. Maggio 1832. fosse stata stipulata la convenzione dell'inappellabilità sì del Decreto preliminare, che della decisione in merito, ed all'opposto sostenendo gli appellanti che questa convenzione rimanesse alterata nelle proroghe accordate agli Arbitri per proferire il loro duplice giudicato con Atto del dì 9. Giugno, e con l'altro del dì 5. Luglio.

Che negli Atti della Causa non esistendo nè l'uno nè l'altro di quei due atti di proroga, ma soltanto due certificati dell'Amministrazion del Registro dell'eseguito loro registro, e del 1. in dì 9. Giugno, del secondo in dì 6. Luglio, era stato da esaminarsi avanti la Ruota, ed è tornato ad esserlo dal Supremo Consiglio se da quei Certificati fosse dato indurre quell'alterazione della convenzione d'inappellabilità stata indubitatamente stipulata nel Compromesso del 12. Maggio.

Attesochè ciò non possa dedursi dal primo Certificato relativo al primo Atto del 9. Giugno mentre si riferisce nel Certificato medesimo essere stato in detto dì registrato Atto dì « ivi » Proroga del termine assegnato agli Arbitri col Compromesso del dì 12. Maggio 1832. per « la decisione della Causa di che in detto Anno » e così da queste espressioni essere stato registrato un Atto di *semplice* proroga di termine, che per regola generale debbe intendersi fatta con le stesse qualità, e condizioni dell' atto primo di cui venga prorogato il termine siccome in ordine ai Testi in *Leg. Labeo ff. de rei. arb. e Leg. Sed Si ff. de precario* stabiliscono *Brunemann a detta Legge Gabr. Concl.* 1. *de dilactionib. N.* 4. *Mascard de probat. Vol.* 3. *Cons.* 1241. *per tot* ed in termini precisi di Compromesso *Samminiat Controv. for Controv.* 800. *N.* 3. « Aliud est enim prorogare compromissum aliud renovare. Prorogatur quando nondum est finitum tempus ejusdem Compromissi (e nel caso la prima proroga erasi fatta nel primo termine, e la seconda nel secondo) renovatur eodem termine transacto. Est enim prorogatio termini labentis, et nondum elapsi extentio; ideoque compromissum prorogatum dicitur idem compromissum *non novum* nec *diversum* » *Altimar de nullit. Contract. Rub.* 1. *part.* 2. 9. 28. *N.*

1

2

3

59. « ivi » Data facoltate prorogandi intelligitur data cum eisdem con-
« ditionibus, et cautionibus cum quibus primum compromissum conces-
« sum fuit. *L. si Arbiter Carpan ad stat Mediolan C.* 120. *N.* 16.
« *Lib.* 1. *Manent. Cons.* 77. *N.* 53. *vers. unde si et Dec.* 31. *N.* 16. 4
Alb. Cons. 262. *N.* 9. *Ursil ad Afflict. Dec.* 148. *N.* 4. *Tus Litt. P. conclu.* 921. *N.* 4. *Decian resp.* 72. *N.* 15. *et infra lib.* 2. *et Blanc. de Comprom. fac.* 9. 7. *vers. preterea*, e quindi nel caso con la stessa condizione d' inappellabilità convenuta nell'Atto prorogato del quale si tratta.

Che ciò non possa egualmente dedursi dal secondo certificato relativo al secondo Atto de 5. Luglio, mentre nel certificato medesimo si referiscono registrate « ivi » Convenzione fatte da Giamari etc. con lequa-
« li convengono di prorogare il Lodo degli Arbitri resultante ec. per de-
« cider le vertenze fra loro esistenti», imperciocchè sebbene in questo si
« referisca essersi registrato non la *proroga del termine* come nell'altro
« ma le convenzioni, e ciò lo stesso, e sarebbe irragionevole dedurre da
« questa espressione, che quelle contenessero una deroga alla convenzione
« della inappellabilità quando si legga che con queste le parti *conveni-*
« *vano di prorogare il Lodo* per decidere le questioni fra loro vertenti,
« e così quindi non altre convenzioni facevan che avessero altro oggetto
« che di semplicemente prorogare il termine.

Che tanto più era luogo a ciò ritenere quando non appariva ragione alcuna che avessero avuta le parti di derogare alla controversa convenzione della inappellabilità e quella che dai signori Argiri Urettò, e CC. di Lite era stata supposta nelle Posizioni date al sig. Bastogi, era stato non solo da esso negata, ma vittoriosamente smentita col documento che egli aveva prodotto.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Argiri Urettò, e Giamari, e Bastogi dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Pisa li 22. *Febbrajo* 1833. *e bene con la medesima essere stato giudicato, e quella perciò conferma e dice doversi eseguire secondo la sua forma e tenore; E detti signori appellanti condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Baldassarre Bartalini e Francesco Bernardi *Rel. Cons.*

DECISIONE XLVII.

REGIA RUOTA DI PISA

Cosmopolitana Dotis diei 3. *Septembris* 1834.

IN CAUSA

FINETTI NE' VANTINI E HUTRE ETC.

PROC. MESS. GIO. DOMENICO ANGIOLINI — *PROC. MESS. ANTONIO PAZZINI*

Argomento

La Moglie nella vergenza del Marito all'inopia ha il diritto di assicurare, e ripetere le sue Doti, formando questo caso una delle limitazioni alla regola che dichiara irrepetibile la Dote costante matrimonio, ed un tal diritto non le vien meno quando il di lei Marito sia proceduto alla cessione del proprio Patrimonio alla massa de' suoi Creditori.

Sommario

1. *Nella vergenza del Marito all'inopia ha la Moglie il diritto di ripetere la sua Dote.*

2. *A più forte ragione deve ravvisarsi un tal diritto nella Donna nel caso che il di lei Marito sia proceduto a cedere il proprio Patrimonio a favore della Massa de' suoi Creditori.*

3. *La cessione che fa il Marito de' suoi beni a vantaggio de' suoi Creditori non spiega una semplice vergenza all'inopia, ma bensì un consumato sfacelo della fortuna maritale, e l'assoluta impotenza del medesimo a sostenere i pesi matrimoniali.*

4. *Al Diritto che ha la Donna di ripetere la sua Dote sia nella vergenza del Marito all'inopia, sia che da questi venga ceduto il proprio Patrimonio ai suoi Creditori non osta il disposto della* Legge Adhuc 29. Cod. de Jur. Dot. *poichè questa Legge contiene una facoltà, e non una obbligazione per la Donna, cui compete perciò la scelta di conseguire in concorso degl'altri Creditori del Marito il pagamento in contante del suo Credito dotale, o di ottenere l'assicurazione della di lei Dote sopra i Beni del proprio Marito.*

5. *La Sentenza che canonizza il Credito di Dote, e appendici*

dotali non fa stato contro i terzi possessori di Beni provenienti dal patrimonio del Marito della Donna, e sono nel diritto che in loro contradittorio sia discussa, ed esaminata la sussistenza del Credito dotale.

6. *Secondo l'antico Statuto della Dominante l'Anello Matrimoniale veniva tassato a ragione del 2. per. 100. sopra la Dote.*

7. *Alla Donna non son dovuti i frutti della sua Dote se non dal giorno in cui il Marito fa la cessione de' suoi beni a profitto de' suoi Creditori.*

STORIA DELLA CAUSA

Mess. Antonio Pazzini nell'interesse dei suoi rappresentanti, compreso il sig. Hutre disse che la Sentenza del Tribunale di Portoferraio del dì 7. Marzo 1831. era ingiusta, e perciò meritevole di revoca in forza delle seguenti ragioni.

Primo. Perchè non era giustificato il Credito, in forza del quale agiva in Giudizio la signora Finetti ne Vantini.

2. Perchè questa ultima, anco ammessa la giustificazione del credito, doveva chiedere assicurazione, e non la restituzione delle proprie Doti.

3. Perchè non sussisteva il credito per difetto d'ipoteca riguardo ad alcuni fondi stante il Decreto de 4. Novembre 1807, che li dichiarò svincolati dall'ipoteca medesima all'effetto di poterli validamente obbligare.

4. Perchè esistevano altri beni stabili nel patrimonio del Debitore, e perchè in conseguenza dovevansi preventivamente escuter questi.

5. E perchè dovevasi in qualunque caso diminuire il Credito della signora Vantini per l'importare dei mobili sopra dei quali aveva ottenuta assicurazione col Decreto de 28. Maggio 1817.

Messer Giovanni Domenico Angiolini nell'interesse della sua rappresentata replicò.

Che essendo in concorso il patrimonio del Marito, può la donna chiedere la restituzione della propria dote; che il sig. Vantini aveva fatta la Cessione dei Beni a favore dei suoi Creditori, che la cessione dei beni *dà luogo al concorso*, e in conseguenza che era giusta la domanda della signora Finetti.

Che l'assicurazione della dote è un benefizio cui può rinunziarsi senza fare ingiuria ad alcuno, ricorrendo piuttosto al disposto di quelle Leggi, che possono da tutti indistintamente invocarsi.

Che il credito dotale resultava da un Pubblico solenne Istrumento de' 27. Maggio 1795. il quale portava costituzione di dote, e confessione posteriore *de recepto* della dote medesima, e della consegna, ed importare del corredo.

Che le altre spese, e l'importare dell'anello Nuziale erano dovute per le cose stabilite dal Gius Comune, e sanzionate poi dall'oracolo dei Magistrati.

Che il Decreto del dì 11. Settembre 1828. che dichiarò il Credito della signora Finetti fra capitale, e frutti nella somma di Fiorini 16,922. e Cent. 76. quantunque non rilevasi in contraddittorio di chi fosse emanato, pure anco quando il contraddittore fosse stato il solo marito, sarebbe del pari *stato* contro gli appellanti, perchè aventi causa da esso marito, a meno che non mostrassero essere stato fraudolento, o collusivo, la quale prova è impossibile ad effettuarsi nello stato degli atti.

Che il Decreto de' 4. Novembre 1807. col quale fu ristretta l'Ipoteca legale della signora Finetti per trattarsi di dote costituita sotto l'influenza degli antichi Statuti, era visibilmente nullo, come mancante delle solennità dagli Statuti medesimi imperiosamente prescritte, e che era altresì nullo a tenore delle Leggi di Francia, perchè non stato preceduto dalla formalità del consenso del Consiglio di Famiglia, e in conseguenza che detto Decreto non potevasi contro la suddetta ritorcere.

Che trattandosi di dote da restituirsi a tenore degli antichi Statuti, non era luogo a parlare utilmente di *escussione* in ispecie perchè eravamo in un Giudizio esecutivo, i beni invenduti erano sterili, e suscettibili di una minimissima vendita, e perchè altri Creditori insoluti vi erano che avrebbero potuto perseguitarli.

Che in qualunque caso tali eccezioni sarebbonsi dovute proporre, quando si fosse trattato di vendere detti beni, ma non di presente.

Che quanto al Decreto *Inibitoriale* di assicurazione sui mobili del 1817. era falso quanto dicevano gli appellanti, perciocchè l'assicurazione sui Mobili, non trasferisce il dominio nella Donna sui mobili stessi, perchè la maggior parte si presumono deperiti, depreziati, o consunti, e perchè non deve che renderne conto, e precisamente di quelli si giustifichi esser di fatto deperiti o consunti per di lei colpa.

E fu inseguito di tali respettive conclusioni delle Parti che la Ruota pronunziò come appresso.

Motivi

1 Attesochè nel caso della vergenza del marito all'inopia la moglie ha il diritto di ripetere la propria Dote, formando questo caso una delle limitazioni alla regola che dichiara irrepetibile la Dote costante matrimonio *Voet. ad Pandect. Lib.* 24. *Tit.* 3. *Num.* 2. *Donell de Jur. Civil. Lib.* 14. *Cap.* 5. *Num.* 3. *Cristin. Decis.* 133. *Num.* 33. *et segg. Rot. Rom. post. Constantin ad Statut. Urb. Decis.* 76. *per tot. etc. post Post. de Subhast. Decis.* 138. *Num.* 6. *et segg. et in Setina Immissionis* 4. *Julii* 1785. *Cur Lancellotto* §. 13.

Attesochè a più forte ragione questo diritto di essere pagata delle sue doti dea ravvisarsi nella donna, il di cui marito abbia proceduto a cedere il proprio patrimonio alla massa dei suoi Creditori, sì perchè con 2 tale atto il marito ha dichiarato l'animo suo di volere dimettere nel modo che gli è possibile i propri creditori senza distinzione di debiti esigibili, o non esigibili sì perchè l'atto stesso spiega non una semplice 3 vergenza all'inopia, ma sibbene il consumato sfacelo della fortuna maritale, e l'assoluta impotenza del marito a sostenere i pesi del matrimonio.

Attesochè all'esercizio di un tal diritto non osta il disposto della Famigerata *L. Adhuc.* 29. *Cod. de jur. dot.* poichè detta Legge contiene una facoltà, e non un'obbligazione per la Donna, cui compete perciò la scelta di conseguire in concorso degli altri creditori del marito il pagamento in contante del suo credito dotale nel di lei interesse, o di ottenere l'assicurazione della di lei dote sopra i beni del proprio marito (qua- 4 lunque esser possa oggi dirimpetto al vigente sistema ipotecario l'estensione dell'assicurazione medesima sopra li oggetti immobili) per erogarne le rendite nell'alimentazione di se, del marito, e dei figli comuni, siccome stabiliscono i molti allegati dalla Ruota di Firenze nella sue decisione impressa nel *Tesor. del For. Tosc. Tom.* 1. *pag.* 346. *Num.* 3.

Attesochè la Sentenza del Tribunale di Portoferraio del dì 11. Settembre 1828. la quale canonizzò il credito di dote, e appendici dotali della signor Anna Finetti ne' Vantini non può fare stato contro i terzi possessori di beni provenienti dal patrimonio del di lei marito sig. Dottor Vincenzo Vantini, perchè non consta che eglino fossero citati al relativo giudizio, e sono perciò nel diritto di pretendere che in loro contradittorio venga discussa, ed esaminata la sussistenza del credito di Do- 5 te, e appendici reclamato dalla sig. Finetti ne Vantini.

Attesochè procedendo in questo esame compariva senza eccezione il credito di capitale nella somma di Scudi quattromila al lordo delle aggiudicazioni compensative riportate dalla signora Finetti ne Vantini resultando detta somma dalla singrafa antenunziale del 29. Novembre 1794. e dal pubblico istrumento di confessione di dote del 27. Maggio 1795. rogato Buoncristiani, e compariva pure ineccezionabile quello dell'anello matrimoniale ragguagliato a ragione di due per cento sopra l'ammontare della dote, mentre tanto nell'apoca antenuziale, quanto nel pubblico istrumento di confessione di Dote si era il marito obbligato alla restituzione del medesimo, e mentre essendosi il marito in ambedue tali atti per la restituzione della dote, e appendici dotali referito alle Leggi, e Statuti del Comune di Firenze, ed alle consuetudini della Città di Livorno, in mancanza della prova di una particolar consuetudine della Città di Livorno rispetto all'anello Matrimoniale sembrava congruo di attenersi alla consuetudine della Dominante, la quale tassa l'a-

nello matrimoniale a ragione di due per cento sopra la dote, conforme
6 attesta la *Rot. Fiorent. nel Tesor. Ombros. Tom.* 1. *Dec.* 23. *Num.* 18.
ritenendo il gius consoetudinario della Dominante come supplemento di quello degli altri luoghi, nella guisa che il Gius scritto del Comune di Firenze formava il natural supplemento degli Statuti degli altri Comuni in ciò che questi espressamente non disponevano.

Attesochè il Credito sanzionato in favore della signora Finetti ne Vantini dalla Sentenza del Tribunale di Portoferraio del dì 11. Settembre 1828. era meritevole di riduzione quanto ai frutti, poichè laddove la Sentenza suddetta attribuiva alla signora Finetti ne' Vantini i frutti sopra la dote dal 12. Giugno 1828. non le si competevano per giustizia che dal giorno, in cui il di lei marito fece la cessione dei propri beni a
7 profitto dei suoi Creditori, poichè a detta epoca solamente risale la prova dell'incapacità del marito stesso a prestare alla moglie i primi alimenti.

Attesochè rispetto ai mobili sopra i quali la sig. Anna Finetti nei Vantini riportò l'assicurazione con Decreto del Tribunale di Portoferraio del 28. Maggio 1817. e rispetto agli oggetti di uso, e vestiario che poteva ritrovarsi presso di se all'epoca della Cessione dei beni fatta dal di lei marito sig. Dottor Vincenzio Vantini, essendosi i terzi possessori dei beni investiti con la domanda di Salviano limitati espressamente con loro scrittura del dì 11. Agosto 1834. a richiedere che la signora Finetti ne' Vantini venisse astretta a dar conto con sua dichiarazione giurata dei mobili, ed oggetti d'uso, e vestiario che sopra, non poteva la Ruota esigere dalla medesima un discarico più severo di quello, di cui si erano mostrati soddisfatti li aventi interesse in Causa.

Attesochè invano i terzi possessori dei beni una volta spettanti al sig. Dott. Vincenzo Vantini pretendevano di repellere con la pregiudiciale, e dilatoria eccezione dell'escussione l'azione Ipotecaria intrapresa dalla sig. Finetti ne' Vantini, fondandosi sopra la fede estimale prodotta negli atti, dalla quale resultava che in testa del Debitore sig. Dottor Vincenzo Vantini si trovava tuttora all'epoca dell'emissione di detta fede descritto un corpo di beni, mentre con la produzione di detta fede non compivano li estremi che incombono al terzo possessore intimato che vuol far cessare le molestie, non dimostravano cioè che i beni rimasti nel possesso del Debitore fossero capaci a soddisfar pienamente la Creditrice molestante, e che fossero di una libera e non contrastabile escussione.

Attesochè quanto alla stanza terrena situata dalla parte opposta al Palazzo Comunitativo di Portoferraio, e precisamente sopra la cantonata condotta attualmente ad uso di Bottega di Caffè dal sig. Andrea Zelmi, di cui dalla Sentenza appellata non fu accordata l'immissione in possesso alla signora Finetti ne Vantini, era evidente che la non comprensione di essa nel possesso fu l'effetto di una involontaria omissione del Giudi-

co, piuttostochè di una deliberata volontà di escluderla dal possesso medesimo, poiche di essa ugualmente era stata dall'attrice richiesta l'immissione in Salviano senza che si legga nella Sentenza appellata motivo alcuno che giustifichi la non comprensione della Bottega medesima nell'immissione in possesso, non ricorrendo quanto ad essa la purgazione delle Ipoteche, che fu la ragione, per cui il primo Giudice escluse dal Salviano tre delle cinque Botteghe situate di faccia al Palazzo Comunitativo, e poichè è certo che l'ipoteca Legale della signora Finetti ne' Vantini colpisce anche la bottega condotta dallo Zelmi essendo stata nel patrimonio del sig. Dott. Vincenzo Vantini dopo il matrimonio del medesimo con la signora Finetti, onde era di giustizia di riparare questa piuttosto omissione, che errore del primo Giudice estendendo l'immissione in possesso anche alla bottega summenzionata. Nè sussisteva che a ciò fare la Rota mancasse dell'opportuna facoltà per difetto d'appello, poichè la sig. Finetti ne' Vantini con il suo atto del 27. Giugno 1831. aveva espressamente dichiarato di appellare dalla Sentenza del Tribunale di Portoferraio del 7. Marzo 1831. *in quelle parti che le erano contrarie*, e sebbene in detto atto più specialmente parlasse dell'esclusione dal Salviano delle tre botteghe situate di faccia al palazzo Comunitativo non venne però con tali espressioni a restringere la generalità del suo appello, poichè è certo che la specialità non deroga alla generalità.

Attesochè l'ipoteca legale della signor Anna Finetti ne' Vantini perseverava sopra i beni posseduti oggi dai sigg. Giovanni Corsi, ed Antonio Quartini stati pur essi investiti con la domanda di Salviano dalla predetta signora Finetti, ad onta della restrizione d'ipoteca dalla medesima consentita previa la relativa autorizzazione emessa dal Tribunale Civile dell'Isola dell'Elba con Sentenza del 4. Novembre 1807., poichè l'emanazione della Sentenza suddetta non fu preceduta dal parere adesivo di quattro più prossimi parenti della medesima signora Finetti ne' Vantini riuniti in consiglio di Famiglia conforme prescrive l'Art. 2144. del Codice Civile, ed il difetto di questa formalità portò la nullità della renunzia alla di lei ipoteca sopra i beni che vennero alienati dal marito sig. Dott. Vincenzo Vantini.

Attesochè bene, e giustamente il Tribunale di Portoferraio escluse dal Salviano domandato dalla signora Finetti ne' Vantini tre delle cinque botteghe situate di faccia al Palazzo Comunitativo, e comprese nella Vendita fatta dal sig. Dottor Vincenzo Vantini al sig. Luigi Hutre con il Contratto del 7. Agosto 1810. rogato Lapi, poichè dette botteghe stante l'adempimento per parte del Compratore delle formalità prescritte per la purgazione dell'immobili dalle ipoteche, che esistono indipendentemente dall'Inscrizione, e l'omissione per parte della signora Finetti ne' Vantini dell'inscrizione nel termine di ragione, rimasero prosciolte dall'ipoteca

legale della detta signora Finetti, e passarono nell' Acquirente libere, e senza alcun peso a causa delle Doti della medesima.

Attesochè invano ad evadere dalle conseguenze del consumato Giudizio di purgazione dalle Ipoteche occulte si rilevava per parte della sig. Finetti che la copia del contratto traslativo di proprietà era stata affissa nell' Aula d' Udienza del Tribunale di Portoferraio per la durata di due mesi a datare dal 28. Giugno 1811. e che non essendo il deposito della copia medesima nella Cancelleria del Tribunale suddetto statole notificato che nel dì 8. Luglio 1811. non era rispetto ad essa compito il termine di due mesi, nel quale poteva utilmente inscrivere sopra i beni alienati dal di lei marito stante la remozione dall'Aula di Udienza, eseguita nel 28. Agosto 1811. della copia dell'atto traslativo di proprietà; Imperocchè facile era il persuadersi dell' iosussistenza giuridica di questo ragionamento, riflettendo che il termine dei due mesi nel corso dei quali la donna debbe sotto pena di decadenza accendere l' Inscrizione, tanto pel disposto litterale dell' Art. 2195. del Codice Civile di Francia, quanto per il sentimento concorde degli Scrittori alla materia si compenetra, e s' identifica con quello dell'affissione della copia del contratto traslativo di proprietà, e che quando anche poi contro la più vera opinione dovessero considerarsi per due termini fra loro separati, e indipendenti, e che di quello assegnato alla Donna per inscrivere dovesse stabilirsi il principio della decorrenza solamente dal giorno della notificazione alla medesima del deposito della copia del Contratto nella Cancelleria del Tribunale, sarebbe non ostante la signora Finetti ne Vantini decaduta dai suoi diritti d' ipoteca Legale, poichè notificata essa del deposito nel dì 8. Luglio 1811. avrebbe dovuto inscrivere il suo credito dotale entro i due mesi successivi che si compivano nel dì 8. Settembre di quell' anno ed in fatto si riscontra che essa adempie ad una tale formalità soltanto nel 10. Luglio dell'anno 1813.

Attesochè l'effetto di avere omesso la signora Finetti ne' Vantini di inscrivere il di lei Credito dotale nel termine di ragione, non si limitava ad aver reso irretrattabile l'acquisto fatto dal sig Hutre, ma si estendeva a privare la detta sig. Finetti di qualsivoglia diritto sul prezzo non più estante dell'acquisto medesimo, poichè l' Art. 2195. del Codice Civile di Francia in lettera stabilisce, che omettendo la moglie d' inscrivere nel corso di due mesi da che venne affisso l' estratto del Contratto, l' immobili venduti passano nell'acquirente liberi, e franchi da qualunque peso a causa delle doti della moglie del Venditore.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello respettivamente interposto dalla sig. Anna Finetti Moglie del sig. Dott. Vincenzo Vantini, e dai sigg. Giovanni Corsi, e Antonio Quartini dalla Sentenza proferita dal

Tribunale di Portoferrajo nel 7. *Marzo* 1831. *non meno che sull'adesione agli appelli medesimi prestata dai sigg. Vita di Nissim Rignano, Giuseppe Fantozzi, e Luigi Hutre.*

In primo luogo dice dai Fiorini 586. *e centesimi* 67. *domandati dalla signora Finetti col di lei principal Libello del dì* 13. *Novembre* 1829. *per dependenza di frutti decorsi dal* 12. *Giugno* 1828. *fino a tutto il dì* 11. *Maggio* 1829. *doversi debattere quelli che appellassero ad un tempo anteriore alla prolazione del Decreto che ammesse la cessione dei Beni fatta dal Dottore Vincenzo Vantini in favore dei suoi creditori.*

In secondo luogo dice tenuta ed obbligata la signora Finetti a dichiarare con suo giuramento da prestarsi avanti il Tribunale del suo domicilio, e con preventiva citazione dei sigg. Hutre, Quartini, Corsi, Fantozzi, e Rignano non solo quali robe di suo uso, e Vestiario si trovava all'epoca della cessione dei beni fatta dal di lei marito, e quale era il loro valore, quanto ancora a dichiarare l'esito ricevuto dai mobili maritali sopra dei quali ottenne una parziale assicurazione delle sue Doti con il Decreto proferito dal Tribunale di Portoferraio nel dì 28. *Maggio* 1817. *chi li abbia consunti, e se, e quanti, e dove esistano.*

In terzo luogo qualora non piaccia alla prefata sig. Finetti di rilasciare a vantaggio dei rammentati sigg. Hutre, Quartini, Corsi Fantozzi, e Rignano li oggetti di suo uso, e vestiario, e li altri oggetti mobiliari nella qualità, e quantità, che potrà resultare dalla di lei dichiarazione giurata, dice doversi detrarre dal di lei Credito dotale il valore degli oggetti medesimi.

In quarto luogo dice doversi estendere, conforme estende l'immissione in possesso accordata dalla Sentenza appellata alla sig. Anna Finetti anche alla stanza terrena faciente parte del casamento del signor Hutre posto sulla piazza d'arme di Portoferrajo, situata dalla parte opposta al Palazzo Comunitativo e precisamente sopra la cantonata, confinata dal sig. Dott. Pasquale Squarci, e attualmente condotta ad uso di bottega di caffè dal sig. Andrea Zelmi.

In quinto luogo dice doversi in ogni altro rapporto confermare, siccome conferma la Sentenza appellata, della quale perciò ordina la libera esecuzione, salve le correzioni, e dichiarazioni che sopra; E finalmente condanna i sigg. Quartini, Corsi, Fantozzi, e Rignano a favore della sig. Anna Finetti nelle spese dell'attual Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore*

Tito Coppi *Aud. Rel.* Antonio Masoni *Aud.*

DECISIONE XLVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Plebis S. Stephani Praetensae Nullitatis Sententiae diei 7. Julii 1834.

IN CAUSA

MERCANTI x CHELI

PROC. MESS. NARCISO ZOPPINI — *PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA*

Argomento.

Non può sostenersi nulla una Sentenza perchè proferita nella pendenza di un Incidente, quando l'eccezione con scrittura proposta non ha il Carattere e la Natura di un vero e proprio incidente, ma quella invece di semplice protesta; e quando la citazione a discutere il preteso incidente è stata fatta per una udienza al di là di quella destinata per la spedizione della Causa nel merito.

Sommario

1. *L' eccezioni che ritengono il carattere di semplici proteste non ponnó considerarsi per veri, e proprj Incidenti per cui possono disprezzarsi le discipline prescritte per i medesimi.*

1. *La citazione a discutere un' eccezzione dalla parte elevata al rango d' Incidente fatta al di la del giorno destinato per la spedizione della Causa nel merito non trattiene il Giudice dal pronunciare.*

3. *La simultanea decisione fatta dal Giudice con una medesima Sentenza di più Cause fra loro connesse aventi il medesimo oggetto e origine da un istesso Contratto, trattate contemporaneamente avanti lo stesso Giudice non vizia di nullità la Sentenza.*

Storia della Causa

I signori Dottor Pietro, e Giuseppe Settimio, ed insieme con essi il loro fratello sig. Tito Mercanti morto pendente lite in terza Istanza aliena-

rono in vendita al sig. Cheli per istrumento del dì 2. Marzo 1831. rogato dal Notaro Fratini un loro Podere denominato la *Balzaccia* o *Duga* proveniente in Essi dal Patrimonio in Concorso del fu sig. Dottor Sebastiano Filipponi per il prezzo di monete mille cento sessanta in conto del quale il Cheli sborsò ai Mercanti la somma di Lire duemila quarantotto, soldi sei, e denari otto, ed accettò l'accollo della dimissione di vari debiti dei Venditori. Il resto promesse di pagarlo dietro una ivi espressa giustificazione da farsi dai venditori medesimi.

Pietro Baldassarri uno dei Creditori accollati avendo intimato il Cheli al pagamento Egli si oppose, e notificò la ricevuta molestia ai Venditori, fece poi l'offerta reale; e questa non accettata il deposito della somma reclamata sottoponendone il ritiro alla condizione che il Baldassarri si obbligasse in valida forma alla restituzione in ogni caso di molestie per qualunque parziale evizione del detto Podere o sivvero che dai signori Mercanti gli venisse data un idonea cauzione allo stesso effetto, e domandò che questo deposito fosse dichiarato valido.

Ricevè poi il Cheli molestie da certe Filipponi dal Patrimonio della famiglia delle quali era, come sopra, pervenuto il detto Podere in Mercanti, e queste molestie pure notificò ai medesimi onde assumessero la di lui difesa.

Anche il Prete Michele Sassi altro dei Creditori Mercanti accollati al Cheli agì contro questi per esser sodisfatto, e fù anche per rapporto al Sassi proceduto dal Cheli come per le molestie ricevute dal Baldassarri.

Eseguì inoltre il Cheli il deposito di ogni resto di prezzo a favore dei Mercanti che costantemente si opposero a qualunque pagamento condizionato pretendendo che a forma del Contratto di Vendita dovesse essere liberamente eseguito.

Il Vicario Regio di Pieve S. Stefano con Decreto del 29. Maggio 1832. riunì la Causa promossa dalle Filipponi, e le altre promosse dal Baldassarri, e Sassi per esser con una sola Sentenza decise.

Dopo di ciò il Cheli con sua Scrittura de' 18. Agosto 1832. portò all'Udienza le Cause pendenti di fronte a tutte le parti, e fu fissata la discussione per l'Udienza de' 28. del mese stesso di cui fece pure l'opportuna denunzia, e notificazione alle parti medesime.

Ma i signori Dottor Pietro, e Tito fratelli Mercanti con Scrittura prodotta ne' 27. del detto mese di Agosto, e così nella vigilia della Discussione produssero una Scrittura con cui protestarono la nullità, e irregolarità quanto ad essi della citazione fatta, e discussione fissata sostenendo che non era stata praticata legale Procedura per richiamarli nella Causa di pretesa ranzione instaurata dal Cheli.

Non ostante tal protesta la Discussione ebbe luogo, e fù fissata la spedizione della Causa per l'Udienza del dì 11 Settembre successivo.

Intanto i signori Mercanti con altra Scrittura del dì 7. di detto mese di Settembre tornarono ad opporre la nullità, o per lo meno l'irregolarità di diversi Atti processali, ed insisterono affinchè gli Atti medesimi fosser dichiarati nulli, o almeno irregolari per difetto di forma.

La Causa non fù altrimenti spedita all' Udienza del dì 11. del detto mese di Settembre, ed essendo stata rinviata all' Udienza del dì 18. i sigg. Mercanti con Atto del dì 17. del mese stesso citarono per l'Udienza del dì 28. di detto mese per sentir pronunziare sul supposto Incidente di nullità di Atti, mentre il sig. Cheli dal canto suo aveva citato con atto del dì 15. all'Udienza del detto dì 18. per sentir pronunziare definitivamente in merito.

In questo stato di cose il Vicario della Pieve S. Stefano pronunziò la sua Sentenza definitiva facendo come fece le seguenti pronunzie, ed

In primo luogo disse non esser luogo a dichiarare la nullità degl'Atti richiesta con la Scrittura del 7. Settembre.

In secondo luogo dichiarò validi i fatti depositi.

In terzo luogo disse essere Sassi, e Baldassarri in diritto di esigere, e ritirare le somme offerte loro, e depositate dal Cheli con le condizioni però ivi espresse.

Ed in quarto luogo dichiarò che il resto di prezzo pur depositato dal Cheli a favor dei Mercanti non potesse esser ritirato finchè non fosse riconosciuta la idoneità della Cauzione da prestarsi da loro a favor del Compratore.

Da questa Sentenza interposero appello per il capo della nullità i soli Dottor Pietro, e Tito fratelli Mercanti, ed in sostanza per i seguenti fondamenti.

1. Che della nullità degli Atti non potesse il Giudice deciderne unitamente al merito.

2. Che avesse la Sentenza appellata compreso gli Appellanti nella causa ventilata fra Baldassarri, e Sassi, e Cheli nella quale essi non erano stati chiamati, ne erano comparsi.

3. Che fosse stato indebitamente deciso insieme con la Causa Baldassarri, Sassi, e Cheli, anche l'altra promossa dal Cheli contro di loro con Scrittura de' 3. Aprile 1832. relativa all' offerto loro resto di prezzo.

La Ruota di Arezzo con sua Sentenza proferita in dì 21. Marzo 1833. dichiarò non esser costato, nè costare delle pretese nullità, ed essere stata invece valida, ed eseguibile la Sentenza appellata.

Da questa Sentenza Rotale i medesimi sigg. Dottor Pietro, e Tito interpôsero appello ne' 29. Aprile 1833. avanti il Supremo Consiglio insistendo per la revoca della Sentenza Ruotale, e domandando che piacesse al Supremo Consiglio d'annullare la Sentenza pronunziata come sopra in prima Istanza dal Tribunale di Pieve S. Stefano.

Nella pendenza del Giudizio essendo mancato di vita il suddetto sig. Tito Mercanti comparvero a riassumere il Giudizio tanto il detto sig. Pietro che già aveva appellato quanto il sig. Giuseppe Settimio altro fratello, e coerede del sig. Tito che appellato non aveva della prima Sentenza, e neppure dalla seconda, ed era stato soltanto dichiarato dal Procuratore dei Fratelli nell'Atto di prosecuzione d' appello che interveniva esso pure al Giudizio, ed univa la sua difesa a quella degli altri.

Portata quindi la causa in discussione per parte dei sig. Mercanti si è sostenuto essere, e doversi dichiarar nulla la Sentenza proferita dal Vicario Regio di Pieve S. Stefano pei fondamenti dedotti nella Scrittura di gravami, cioè:

Primo. — Perchè la detta Sentenza del Tribunale di Pieve S. Stefano fosse stata proferita in mancanza di domanda formale contro i sigg. Pietro, e Tito Mercanti.

Secondo. — Perchè fosse mancata ogni Citazione del sig. Giuseppe Settimio.

Terzo. — Perchè avesse deciso simultaneamente l'Incidente, ed il merito, e mentre trattandosi d'Incidente pregiudiciale neppure avrebbesi potuto riunire.

Quarto. — Per essere stata simultaneamente decisa con la Causa che il Cheli agitava contro Baldassarri, e Sassi altra Causa pendente fra Cheli, e gli appellanti non riunita alla precedente, e non mai portata alla discussione.

Quinto. — In fine per avere a carico di esse appellanti accordata ai signori Sassi, e Baldassarri una rilevazione non mai da Essi domandata: E si è per parte di detti Mercanti insistito, onde, essendo nulla la prima Sentenza per tali fondamenti fosse tale dichiarata revocando la Sentenza della Ruota d'Arezzo che l'aveva dichiarata valida.

Per parte del Cheli all' opposto replicando alle dette deduzioni fatte in nome degli appellanti si sosteneva che non aveva primordio di fondamento il primo mezzo di nullità, mentre il Cheli aveva notificate le offerte Reali, i Depositi, e le sue Istanze in proposito ai signori Mercanti, e che i signori Mercanti avevano eccezionato, e contestato insistendo per il libero pagamento, e mentre in ogni caso resultava manifestamente dagli Atti che il Cheli aveva replicatamente, e regolarmente citati sempre all'Udienza tutti i signori Mercanti nella persona dei loro Procuratori per sentir pronunziare sulle di lui Istanze nel concorso dei quali fatti diveniva improponibile la pretesa nullità.

E relativamente al secondo, che il signor Giuseppe Settimio era stato citato insieme con gli altri fratelli, ed era stato rappresentato in Causa da Messer Camaiti, ed a questo fatta ogni debita notificazione siccome resultava dagli Atti.

E quanto al terzo mezzo di nullità si rilevava che la nullità dedotta per parte dei sigg. Mercanti avanti il primo Giudice figurarono negl'Atti come eccezioni, e non avevano formato soggetto d'Istanza che obbligasse il Giudice ad un preventivo esame, e Decisione, soggiungendosi che in ogni caso mancava quella speciale citazione, nel cui difetto male a proposito per le cose tante volte decise invano si proponeva la querela di nullità.

Del pari insussistente dicevasi il quarto fondamento di nullità, mentre quand'anco il Decreto de' 30. Maggio non avesse riunite tutte le Cause, manifesta si presentava in ogni caso la loro continenza nella circostanza che l'interesse dei Creditori accollati era identico con quello dei signori Mercanti circa la cautela, e consecutiva validità delle offerte reali e depositi, come identiche eran le loro eccezioni, e pretensioni, al che si aggiungeva il fatto della solenne contestazione per parte dei sigg. Mercanti, e delle speciali, e replicate Citazioni fatte all'Udienza dal sig. Cheli a tutte le parti comparse.

E finalmente si avvertiva che del pari insussistente si presentava il quinto mezzo di nullità che si desumera dalla supposta condanna di Rilevazione pronunziata a carico dei sigg. Mercanti, ed a favore dei Creditori accollati Baldassarri e Sassi.

Ed in questo rapporto si rilevava in primo luogo, che non si leggeva di fatto nella Sentenza di prima Istanza la pretesa condanna a rilevare ma piuttosto un semplice riservo a favore dei Creditori suddetti per la loro rilevazione.

In secondo luogo si osservava in ogni caso anche la condanna che si fosse pronunziata sarebbe stata una condanna necessaria, ossia meramente conseguenziale alle dichiarazioni già fatte.

E finalmente non si lasciava di avvertire che la pronunzia obiettata interessava non già il sig. Cheli, ma bensì i suddetti Creditori accollati di fronte ai quali non esisteva appello alcuno.

Nelle quali circostanze mentre per interesse dei sigg. Mercanti si domandava la revoca della Sentenza appellata all'incontro per interesse del Cheli se ne domandava la piena conferma con la condanna degli appellanti nelle spese giudiciali, ed estragiudiciali.

Il Supremo Consiglio esaminate le ragioni d'ambe le Parti decise nel modo che segue.

MOTIVI

Considerando che non sussiste il primo fondamento della pretesa nullità della Sentenza di prima Istanza dedotto per parte dei signori Mercanti, e che si faceva consistere nella mancanza di domanda formale

contro di Essi mentre il signor Cheli (siccome in coerenza agli Atti riferito dettagliatamente viene nelle superiori narrative) notificò loro le molestie per rapporto al prezzo del Podere che gli avevano venduto ricevute dai loro creditori, notificò loro i depositi fatti, e li citò opportunamente a sentir dichiarare anche a loro riguardo, che pur dettero le proprie eccezioni, quanto ad esso pareva di ragione, e che negl'Atti loro diretti aveva esposto.

Che neppur sussiste l'altro fondamento di esser mancata ogni citazione del signor Giuseppe Settimio, e lo dimostra la comparsa di un Procuratore a rappresentarli in Giudizio, Procuratore che in fin di Causa tentò di ritirarsi ma meno formalmente della di lui difesa, perlochè fù a ragione non tenuta in conto la di lui dichiarazione.

Considerando che del pari è insussistente il fondamento della detta nullità che si faceva dai sigg. Mercanti consistere nella simultaneità della decisione della eccezione d'irregolarità d'atti dedotta con la Scrittura de' 27. Agosto 1832. col merito. Imperciocchè con detta Scrittura non si formava di detta eccezione un vero, è proprio incidente, ma le si dava piuttosto il carattere di una semplice protesta, e quindi non erano da osservarsi a riguardo della medesima le discipline relative agli Incidenti. E se con la scrittura de' 17. Settembre fu detta eccezione elevata ad incidente, venne però citato dai sigg. Mercanti per la discussione all'Udienza dei 28. detto, ed essendo stato precedentemente fissato nel 18. Settembre il giorno della spedizione della Causa in merito, non potè il Giudice rimaner trattenuto da spedirla in quel giorno per una citazione ad un giorno più lontano secondochè è stato dal Supremo Consiglio molte volte deciso, con evidente ragione, poichè altrimenti ben facile rimarrebbe così al mal talento di una delle parti, inceppare, e protelare la risoluzione delle Cause.

1

2

Considerando che insussistente è non meno l'altro fondamento di nullità dedotto, e fatto consistere dai signori Mercanti nell'essere stata dal primo Giudice simultaneamente decisa con le Cause riunite per mezzo del Decreto del dì 30. Maggio 1832. quella relativa al deposito fatto dal sig. Cheli della parte del prezzo pagabile ad Essi non riunita in detto Decreto, imperciocchè questa causa aveva origine dallo stesso Contratto di Vendita che le altre, aveva lo stesso oggetto della sicurezza del pagamento del prezzo in una di lui parte, era stata contemporaneamente trattata avanti Esso Giudice, si trovava in stato di Decisione, erane stato fissato lo stesso giorno della Decisione insieme con le altre, ed insieme con quelle decidendola il Giudice invece di commettere una riprovevole nullità, ed un aggravio delle parti servito aveva con loro vantaggio alla tanto dai Litiganti sempre, e con ragione desiderata ed inculcata dalle Leggi speditezza, ed economia di Giudizio, ed alla regola che in ordine al Te-

3

sto in L. 10. Cod. de Jud. hanno pei casi simili dettata i Dottori, e ognor seguitata i Tribunali.

Considerando finalmente che neppure ha sussistenza il fondamento di nullità fatto dai sigg. Mercanti consistere nell'avere la prima Sentenza concessa una rilevazione non domandata mentre in quella non si legge che un riservo di rilevazione a loro riguardo, ed in quello piuttosto cosa per loro vantaggiosa che aggravante, e tale che di dolorsi dasse ragione, e di reclamare contro l'appellata Sentenza.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Dottor Pietro Tito e Giuseppe fratelli Mercanti contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Arezzo in dì 28. *Marzo* 1832. *ai medesimi contraria, e respettivamente favorevole al signor Francesco Cheli, e bene essere stato con quella giudicato, e perciò la conferma in ogni di lei parte, e ordina la medesima eseguirsi secondo la sua forma, e tenore a carico di detto sig. Pietro Mercanti non tanto in prorio che come Erede di detto sig. Tito Mercanti morto pendente Lite, ed a carico pure del sig. Giuseppe Settimio Mercanti altro fratello, e respettivo coerede di detto sig. Tito come in Atti.*

E condanna in fine detti signori fratelli Mercanti in proprio e ne Nomi nelle spese ancora del presente Giudizio si giudiciali, che stragiudiciali.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini, e Francesco Bernardi *Rel., Cons.*

DECISIONE XLIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina praetensae Societatis inter Patrem, et Filium
diei 9. *Settembris* 1834.

IN CAUSA

BINI e BINI

PROC. MESS. ENRICO FIASCAINI — *PROC. MESS. GIO. BAT. NALDI*
AVV. ILLMO. SIG. FERDINANDO ANDREUCCI — *AVV. ILLMO. SIG.* IDELFONSO GIUSTI

Argomento

Non s' intende divenir Socio d' un padre Artigiano, nè acquistare alcun relativo diritto quel figlio che lavora, e si affatica nell' Officina paterna. Cosicchè non può un tal figlio mai chieder conto al padre della pretesa Sociale gestione, nè partecipare agli acquisti che per avventura possano essere stati fatti col frutto dei comuni lavori dal padre stesso in proprio suo nome.

Sommario

1. *Non può intendersi Società dove non siavi fra i pretesi Socj comunicazione di cose, o d' industria.*

2. *Secondo l' antico Diritto Decemvirale tutto quel che acquistavano i figli lo acquistavano pel padre.*

3. *Questo diritto subì non poca modificazione sotto il successivo Impero dei Cesari.*

4. *Il diritto Toscano nuovissimo ha tolto ai padri l' Usufrutto sugli acquisti fatti dai figli coll' esercizio anche dell' arti meccaniche.*

5. *Ciò però s' intende di quei figli che esercitano qualche arte indipendentemente dal padre, e coll' idea di far proprj i resultati dei loro sudori.*

6. *Non però di quelli che lavorano insieme col padre, e sotto la di lui direzione, ricevendo da lui il completo mantenimento.*

7. *In questo caso le opere dei figli si compensano con gli alimenti che hanno ricevuto dal padre.*

8. *Nè osta che il valore dell'opere prestate superi l'importare degli alimenti.*

9. *Qualora l'opere d'un figlio siano state straordinarie, e grandiose, può egli, nella divisione dell'eredità paterna, ottenere un qualche premio in confronto coi fratelli condividenti.*

10. *La regola che procede nel caso che il padre sia l'unico proprietario della Taberna, procede anche quando il medesimo abbia dei Socj.*

11. *In quest'ultimo caso si distingue fra la Società universale, e la particolare.*

12. *Nella Società particolare può essere assegnata al figlio una qualche mercede.*

13. *Nelle mere Società d'opere, ove accada la divisione è assegnata anche ai figli dei Socj una porzione degli acquisti proporzionata alla loro attività ed industria.*

14. *Questa porzione, ove non siavi Legge contraria, com'è in Toscana, si devolve in proprietà ai figli, ed in usufrutto ai padri.*

15. *Se fra più Socj Coloni che si dividono, uno ve ne ha con più figli alcuni dei quali stati capaci al lavoro, ed altri nò, il superlucrato dei primi si compensa col dispendio cagionato dai secondi.*

16. *Si descrivono i danni ai quali si farebbe luogo, se un figlio che ha lavorato nell'Officina paterna potesse vantarsi Socio del padre, e chiedergli conto di sua gestione, e profittar degli acquisti da esso fatti.*

Storia della Causa

Con Scrittura del 23. Maggio 1832. l'Attore Luigi Bini espose al Magistrato Supremo, che nel 1808. esso compì *il dodicesimo anno dell'età sua*; che egli fu in codest'epoca associato, e ammesso al mestiere di curandaio nella casa, e famiglia dei detti Agostino, e Gaetano Fratelli Bini suoi respettivamente Padre e Patrno, unitamente ai quali egli si affaticò e lavorò fino al 24. Marzo 1832., epoca in cui per giusti motivi dovè ritirarsi da detta familiare convivenza: E che dalla comune industria, e fatica n'erano derivati cospicui lucri stati successivamente erogati nell'acquisto d'immobili e mobili, che si ritenevano ancora da detti suoi Congiunti, quali avean sempre ricusato di rilasciare la competente quota e porzione ad esso Luigi Bini. Dopo di che fece istanza dichiararsi essere esistito fra lui e gli Avversarii una *Società generale d'opera e di industria* dipendente dal mestiere di Curandaio dall'anno 1809. al 24. Marzo 1832. ed ordinarsi perciò che dovessero dividersi tutti i Beni, ed assegnamenti che fossero resultati dall'esercizio del suddetto mestiere di

Curandaio, come da qualunque altra opera, ed industria comune fra loro colle regole proprie di simili società, e quindi *fosse condannato Agostino Bini suo Padre a render conto di tutti gli assegnamenti e beni della detta Società*, come stato capo ed amministratore della medesima.

Sopra questa domanda, e nella virile contradizione dei convenuti Agostino e Gaetano Bini, i quali miravano a dimostrare l'inesistenza in fatto, e l'impossibilità in diritto della Società pretesa da Luigi Bini, risalendo all'epoca del suo *dodicesimo anno*, e così ad un tempo in cui egli era inabilitato ad acconsentire ad un *Contratto sociale*, e specialmente col *proprio Padre*, col quale non era che una sola persona, il Magistrato Supremo proferì una Sentenza nel 6. Febbraio 1833., colla quale dichiarò esser constato, e constare della *Società pretesa* da detto Luigi Bini dal 1808. al 1832. e perciò spettarsi al medesimo i lucri e vantaggi, che venissero a resultare derivati alla Società medesima in detta epoca, in sequela del rendimento di conti a cui disse dover essere tenuto, ed a cui condannò Agostino Bini, nella quota da determinarsi in occasione della futura divisione da farsi fra i Soci ai termini di buona ragione.

Si appellarono i succumbenti Fratelli Bini da questa Sentenza avanti la Regia Ruota, e domandarono di essere ammessi a provare per Testimoni che essi non avevano mai avuto Soci nella Taberna di Curandai, che da questo traffico non erano mai derivati lucri grandiosi, e tali da fare avanzi, se non che in occasione dello straordinario lavoro per il passaggio di Truppe straniere, e che Luigi Bini avversario non aveva esercitato la sua opera nella Taberna suddetta che come familiare, e dipendente dal suo genitore.

Fu ammessa dalla Ruota questa prova Testimoniale, e Luigi Bini in controprova si accinse a provare, che l'economico della Famiglia Bini aveva cominciato a prosperare da che esso aveva principiato a dedicarsi al mestiere di Curandajo; Che per l'avanti la Famiglia stessa non aveva che pochissimi, o punti assegnamenti; Che esso era stato l'individuo più utile, e laborioso della medesima, aveva procurato molti avventori, ed altre cose simili tendenti a dimostrare, che a lui erano dovute in sostanza le attuali fortune possedute dal Padre, e dallo Zio.

Ultimata l'istruzione degli atti, e portata la Causa all'Udienza il Difensore degli Appellanti assunse a dimostrare che l'unica questione a risolversi era quella della sussistenza, o insussistenza della Società pretesa da Luigi. Che di questa Società non davano gli atti la più piccola prova; che essa era anche improponibile fra Padre, e Figlio; che Luigi Bini aveva lavorato nella Taberna non come Socio, ma come *familiare e figlio di famiglia*; Che riceveva in casa i *completi alimenti*, e aveva lavorato, come lavorato avevano gli altri familiari, ed i garzoni sala-

riati; Che era esagerato e falso, che si dovesse a Luigi stesso ed alla sua straordinaria industria il miglioramento dell'economico della famiglia, mentre ciò dipese dalle circostanze dei passati tempi; e la Taberna fu a loro dal defunto lor Padre lasciata assai accreditata, e provvista di sufficienti assegnamenti. Insistè perciò per la revoca della Sentenza appellata, e per la rejezione della domanda di Luigi Bini, come contraria alla giustizia, ed al buon ordine delle famiglie.

Il Difensore all'incontro di Luigi Bini insistè per la conferma della Sentenza stessa dimostrando, che la Società fra Padre, e Figlio non incontrava ostacolo nella Legge; che il Figlio essendo il padrone della propria industria, l'impiegar questa a favor del Padre, e degli altri Socj in Società d'opere, e industrie, rendeva il medesimo Socio al pari degli altri; Che questa Società doveva dirsi incominciata ai *dodici anni* compiti di Luigi Bini, perchè è allora, che un individuo incomincia col suo lavoro a lucrare più di quanto si richiegga al suo mantenimento; Che immensi erano i vantaggi che il medesimo Luigi aveva arrecati alla sua Famiglia, e ad Esso più che ad altro erano dovuti gli acquisti stati fatti; Che finalmente la pretensione di esso era assistita dalle massime stabilite in materia di *Società coloniche* ed altre analoghe, nelle quali i nuovi acquisti si dividono *in capita* fra tutti gl'individui lavoranti in proporzione della respettiva attività.

La R. Ruota decise la Causa contro Luigi Bini, e così per la revoca della Sentenza del Magistrato Supremo appellata.

Nella difformità di queste due Sentenze portata la Causa avanti al Supremo Consiglio di Giustizia, e riproposte avanti di esso le stesse ragioni sviluppate *hinc inde* nelle precedenti Istanze questo emessè la seguente Decisione,

Adottando i Motivi dell'appellata Sentenza

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Luigi Bini dalla Sentenza contro di esso, e respettivamente a favore dei signori Agostino, e Gaetano Fratelli Bini e Simon Pietro Bini respettivamente loro Figlio, e Nipote proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze li 22. Aprile 1834, e bene colla medesima essere stato giudicato, e quella confermando, come conferma in ogni sua parte ordina doversi eseguire secondo la sua forma e tenore; Ed atteso il vincolo del sangue compensa le spese.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*

Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci, Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni, *Relatore* } *Consigg.*

Seguono i Motivi come sopra adottati della Sentenza Ruotale emanata a relazione dell' Illmo. sig. Auditor Niccolò Lami.

Attesochè colla Scrittura introduttiva del Giudizio stato in prima Istanza agitato avanti il Magistrato Supremo, ed in grado di appello avanti questa Regia Ruota Civile domandasse Luigi Bini, che una Società generale d' opere e d' industria dependentemente dall' esercizio dell' arte di Curandajo in comune esercitata venisse dichiarato essere esistita fra esso, ed Agostino, Gaetano, e Pietro Bini suoi respettivamente Padre, Patruo, e Fratello, principiando dall' anno 1808. *e venendo fino al* 24. *Marzo* 1832., *e che perciò fosse ordinato procedersi alla divisione dei beni, ed assegnamenti che resultassero provenuti dall' esercizio suddetto, come da qualsivoglia altra industria stata fra essi comune nell' indicato periodo di tempo,* previa la condanna di Agostino Bini suo Padre a render conto delle cose sociali *nella sua qualità di capo, e amministratore della Società.*

Attesochè dagli atti, e produzioni fatte dai Contendenti in Causa siasi rilevato.

Che un accreditato e vasto Opificio di Curandajo è esistito fino da antichissimo tempo nella Famiglia Bini.

Che questo Opificio trapassò alla morte di Giovan Domenico Bini nei suoi figli Agostino, e Gaetano attuali seniori di questa Famiglia, e con esso doverono pure passarvi degli assegnamenti proporzionati alla condizione di gente dedicata ad arti meccaniche, subitochè si è provato, che di quattro Sorelle dei detti Agostino, e Gaetano state tutte dotate più o meno largamente dal loro Padre, mentre era in vita, una ne insorse, lui morto, a querelarsi contro i Fratelli della inofficiosità della dote già da essa ricevuta in somma di Scudi 185. *ed ottenne che dai medesimi le fosse sborsata per transazione l' altra somma di Scudi* 70.

Che il retaggio Paterno mai fu diviso fra i rammentati due Fratelli Bini, che anzi essi concordemente insieme alla stessa mensa, e sotto lo stesso tetto vivendo cercarono di aumentarlo coll' industria e fatiche loro, non meno che con l' ajuto di braccia mercenarie; siccome lo aumentarono di fatto, secondati eziandio dalle circostanze dei tempi, a segno che nel 1810. *poterono formare un cambio attivo in cospicua somma, e poco dopo acquistare un Podere, ed in appresso a diversi intervalli altri stabili, il tutto operando in nome e per interesse comune; ma essendo capo però, ed amministratore delle cose familiari Agostino maggiore d' età, che mai rese conto.*

Che rimastosi celibe Gaetano Bini, maritossi il medesimo A-

gostino, **ed** *ebbe numerosa prole, la quale tutta fu nudrita, educata, collocata* coi *redditi dell' industria e patrimonio comune.*

Che primo fra i figli d'Agostino nacque nel 1796. *Luigi attore in Causa, il quale unitamente all'altro fratello Pietro applicossi all' arte del Curandajo sotto la direzione e nell'officina del Padre e Patruo; essendosi altri due Fratelli maschi incamminati nella carriera delle Lettere e delle scienze.*

Che il suddetto Luigi attivamente operò nel mestiere abbracciato, e promosse con zelo gl' interessi della domestica azienda; ma giammai spiegò negli atti che esercitava nè nome proprio, nè titolo di condominio, o di Società coi Seniori della sua casa.

Che ammogliatosi esso nel 1829, *non andò guari, che la convivenza in Famiglia, qual che ne fosse la causa, dispiacque a sua moglie, la quale volle partirne; ed in tal circostanza, sebbene Luigi Bini continuasse a lavorare col Padre, Zio, e Fratello, e ricevesse gli alimenti alla mensa comune, pur nonostante pattuì d'avere d'indi innanzi* un giornaliero assegno *di crazie sei: Avendo di più nella risposta alle Posizioni tanto Agostino, che Gaetano Bini asserito, che oltre le dette sei crazie al giorno fosse rilasciato a Luigi anche il prodotto di certe imbiancature equivalente a trenta e più lire il mese; il qual fatto, sebbene non per altri mezzi giustificato, che pel giurato asserto dei detti due convenuti, vero è però, che non ha ricevuto per parte dell' Attore la più piccola impugnativa.*

Che finalmente le cose rimasero in questo stato fino al 1832, *epoca in cui Luigi Bini tradusse ai Tribunali i suoi più stretti congiunti per l'oggetto già ricordato.*

Attesochè ritenuti gli esposti fatti, e al dirimpetto di essi, e delle regole di ragione facendo giudizio della domanda di Luigi Bini, sembri non potersi assolutamente parlare nel caso concreto della Società da esso pretesa col Padre e collo Zio; qual Società nel suo concetto avrebbe avuto il suo cominciamento al giungere che egli fece all' età di dodici anni *compiti, e sarebbesi operata* col solo fatto di avere egli prestato l' opera *propria nella domestica officina di Curandajo.*

Attesochè non potendo immaginarsi società laddove non siavi fra i Socj comunicazione di cose o d'industria, ed il capitale conferito da Luigi Bini in quella da lui pretesa non consistendo appunto, che nella propria industria e nelle proprie fatiche, si fa luogo alla ricerca se tal' industria, e tali fatiche nella specialità del caso talmente gli appartenessero, da poter egli dar luogo a quella disposizione, che rendato lo avesse Socio, e datogli dei diritti su i lucri della Taberna familiare non punto dissimili a quelli indubitatamente competenti al Padre ed allo Zio.

E questa ricerca conduce ad una risoluzione totalmente contraria all' intenzione di Luigi Bini.

Attesochè non s'impugna, nè si potrebbe impugnare, che venuto meno in Roma sotto l' Impero dei Cesari il rigore dell' antico diritto Decemvirale, per cui posti i figli al par degli schiavi tutto ciò che acquistavano, lo acquistavano al Padre loro, fosse accordato ai figli stessi di ritenere in piena e libera proprietà e godimento tutto ciò che provenuto era in loro o per occasione della milizia, o nell' esercizio delle scienze ed arti liberali; ed in semplice proprietà subordinata all' usufrutto paterno quel che quesito avessero per altre cause, e fra queste per l'esercizio delle Arti meccaniche. L. cum oportet Cod. de bonis quae liberis; *Come è innegabile, che il diritto Patrio nuovissimo procedendo in favore dei figli anche più oltre, abbia tolto ai Padri l'usufrutto eziandio sugli acquisti di quest' ultimo genere: Ma non men vero è d' altronde, che così disponendo il diritto Imperiale Romano, ed il recente Toscano* d' altri figli non abbiano inteso parlare fuorchè di quelli, che animando delle risorse tutte proprie, indipendenti dai Padri, e *di null' altro in ultimo a lor debitori se non se della vita e delle prime cure,* abbiano trafficato e lavorato nel nome proprio, *coll' idea di far proprie, nè ad altrui comunicare le conseguenze proficue della loro industria, e i resultati degli sparsi sudori: Quei figli all' incontro, che* spendendo pel Padre ed insieme col Padre l'opera loro, ed impiegando nel traffico, ed officina di lui *sotto la sua dependenza e direzione, la loro attività, ed industria sono* stati da esso alimentati, vestiti, e provvisti *di quanto alla vita è bisognevole, non hanno mai potuto, nè possono acquistare per se le conseguenze dei loro travagli,* i quali devono intendersi compensati coi ricevuti alimenti *E' questo un principio insegnato da tutti i Dottori sì culti, che pratici, fra i quali giova riferire* Lampredi jus. public. part. 1. cap. 17. nota 2. pag. 139. Voet. in Pandect. lib. XV. tit. 1. n. 4. Gilken. in Cod. tit. de collation. Leg. 20. n. 19. Felic. de Societ. cap. 6. n. 18. et seg. Munoz de Escobar. de ratiocin. cap. 27. n. 58. Zacchia de salar. quaest. 51 n. 33.

Attesochè non è d'ostacolo a questa compensazione *delle opere prestate, e delle fatiche durate in prò del Padre con gli alimenti ricevuti da esso la* sproporzione *fra quelle, e questi. Siffatti calcoli sarebbero nel caso d'una manifesta iniquità. E non deve il Padre ottenere una ricompensa delle cure, delle pene, dei dispendj fatti pel figlio onde nutrirlo, educarlo, istruirlo nella sua puerizia, e renderlo capace, fatto adulto che ei sia, di procacciarsi onestamente la sussistenza? E non deve sperare, che esso gli porga i mezzi di sostentare, ed educare la famiglia che sopravviene? Se tolto fosse ai Padri questo diritto, questa speranza, non vi sarebb'egli a temere che l'educa-*

2

3

4

5

6

7

8

zioni fossero più trascurate; giacchè l' utilità, e l' interesse è pur troppo la molla di tutte l'umane azioni? Ed in ultima analisi, se coll'opera dei figli si accresce e si migliora la fortuna paterna, non ne sono essi partecipi, (se pure col fatto non se ne rendano indegni) allorchè il Padre paghi alla natura il tributo comune? Bene a proposito osserva il citato Gilken « *Porro, opere etc. ministeria, officia, et id genus* « *alia in consequentiam veniunt, ut eas praestet* tamquam filius, non « animo servili, sed pia meritorum cogitatione, et tamquam haeres, et « particeps hujus utilitatis, et juris aliquando futurus. »

Attesochè nel solo caso che l'opere prestate dal Figlio a favore del Padre siano state veramente straordinarie, e grandiose, *ed abbiano arrecato al di lui patrimonio un ben notabile vantaggio, ammettono i*

9 *Dottori, che il Figlio* dividendo poi coi Fratelli l'Eredità Paterna, *abbia diritto ad una qualche* prelevazione in ricompensa *della sua singolar fatica, determinabile ad arbitrio d'uomo prudente. Così seguendo l'originale dottrina del* Baldo in Leg. Certum sub num. 11. Cod. Famil. ercisc loco supr. cit. §. 5. Zacchia de Salario quaest. 51. n. 36. et seg. Munoz de ratiocin. cap. 27. n. 59.

Attesochè, se adunque il Figlio, che dal Padre alimentato, seco lui convive, e sotto la sua dipendenza nello stesso Opificio fatica, compensa di ragione le opere prestate con gli alimenti *ricevuti, non curata la sproporzione fra questi e quelle*, *non vi può essere cosa più strana ed assurda quanto il parlare* di società d'opere, e industria *fra essi contratta, e del conseguente diritto a partecipare degli utili e degli acquisti derivanti dal comune lavoro. Il Figlio in tal caso non ha maggiori diritti d' un estraneo lavorante, al quale dal proprietario della taberna vien pagata in correspettività di sue fatiche la giornaliera mercede; e come questo, sodisfatto del suo salario, non potrebbe mai pretendere d'essere* socio *del proprietario stesso, così non può pretenderlo neppure il Figlio, che se ha faticato, e sudato nella paterna officina, è stato anche nutrito alla mensa, e provvisto del necessario alla vita colla borsa del Padre.*

Attesochè la regola che procede nel caso che il Padre sia l'unico proprietario della Taberna, o del traffico, in cui si occupa e travaglia

10 *il Figlio,* non cambia nè si altera nell'altro caso nel quale il Padre abbia un Socio. *Anche allora se il Figlio non è* espressamente, o in modo equivalente all'espresso *assunto in società dagli antichi Socj, col lavorar che ei fa congiuntamente col Padre nella sociale Taberna niun diritto viene ad acquistare sui lucri indi provenienti. Ma vi è luogo allora ad una distinzione normale. O la Società per la quale il Fi-*

11 *glio affaticasi* è universale, *ed il Figlio compensa per l'affatto con gli alimenti, che da lei riceve l'opera sua; o sivvero* è particolare *ed allora*

siccome gli alimenti del Figlio non gravano la Società, e per conseguenza non se ne risente il peso dal Socio estraneo così può assegnarsi al Figlio una qualche mercede *pagabile colla pecunia sociale, e determinabile dal retto arbitrio del Giudice.* *Egregiamente lo* Zanchio de Societate part. 4. cap. 10. sub. num. 126. « *ibi* » *Huc non pertinet* « *illa quaestio, an unus sociorum* habens filios *in hac generali societa-* « *te, vel in alia universali dudum acta, et in alia etiam particulari* « *proxime agenda, cum rustica tum urbana operantes, veniant* hi in « aliquam lucri socialis partem admittendi, *de qua quaestione loquuntur* « Lopez ec. *Etenim cum in societatibus personae illae spectandae sint,* « *quae initio contraxerunt extra quas non datur societas, nisi per re-* « *novationem, aut extranei in socium seu participem assumptionem,* « *veluti supra pluribus* par. 1. et *alibi, extra hosce terminos juxta na-* « *turam cujusque societatis servandos,* filii sociorum nullam in societa- « te vera, et propria ad percipiendum de utilibus dividendis figuram fa- « ciunt; *quod si* universali societati *adjutrices manus praebuerint* eorum « operae cum alimentis compensabuntur, *ut supra hic* num. 57. 58. *sin* « *autem,* in hac generali, *aut* sequenti particulari societate *operas* utiliter « *praestiterint,* ad summum digni erunt aliqua mercede arbitrio Judicis « statuenda; *quemadmodum hac questione aliqualiter degustata obser-* « *vat* Michalor ec. »

12

Attesochè nelle mere società d'opere, che impropriamente chiamansi Società, e nelle quali niun altro rapporto vi è fra le persone dei Socj, che il lavorare insieme intorno lo stesso oggetto, ed insieme raccogliere i frutti della comune fatica (*fra le quali* incidenti Società *sopra tutte la Colonia si distingue*) *in qualche conto* sono *indubitatamente tenuti i Figli dei Socj stessi. Imperocchè devenendosi alla divisione dei lucri, e degli acquisti con questi fatti, anche ai detti Figli viene assegnata la loro parte in proporzione della loro attitudine al lavoro, che è stata la causa produttiva di tali lucri, ed acquisti; la qual parte, ove non siavi legge, che in contrario disponga, come vi ha certamente in Toscana, devoluta in proprietà ai Figli, goder si deve in usufrutto dai Padri loro.* Zanchio loc. cit. n. 216. et seg.

13

14

Attesochè tralasciando ancora di esaminare se in queste incidenti, ed improprie società il diritto dei Figli sia così ad essi personale ed indipendente da quello Paterno *da poterlo essi esercitare non solo d'accordo col Padre stesso, e in contradittorio unicamente d'altri Collaterali collaboratori,* ma a dispetto ancora del Padre, rompendo l'armonia della domestica comunione, e domandando la propria parte, e un rendiconto *della tenuta gestione, come divenuti eguali, e Socj ai loro maggiori dal momento in cui l'opera loro cominciò ad essere di qualche valore, nella qual disamina allegare si potrebbe non senza profitto*

15 *l'osservazione che fa il più volte lodato* Zanchio nel cit. cap. 10. sub. n. 227., *che cioè, se fra i* Socj Coloni *che si dividono, uno ve ne ha con più Figli, alcuni dei quali stati utili alla Società col loro lavoro; altri e più incapaci di fatica e perciò inutili ed anzi a carico, il* superlucrato dai primi deve compensarsi col dispendio cagionato dagli altri; *e molte altre cose potrebber dirsi per abbattere* l'irriverente pretensione *dei Figli stessi, senza incontrare l'obietto* di alcuna contraria autorità; *tralasciando, dicevasi, questo esame, e venendo al particolare della società vegliata fra Agostino e Gaetano Bini, alla quale Lugi Bini ha preteso intrudersi, risalendo alla omai lontana epoca del suo compito* dodicesimo anno, *non sembri al certo, che alla medesima convenir possano i caratteri di una di quelle* improprie, ed incidenti società, *nelle quali non avendosi in contemplazione che il lavoro, anche i Figli dei Socj, che han lavorato han diritto ad ottenere la lor parte di lucri.*

Attesochè infatti la comunicazione di tutti gli assegnamenti e di tutti i lucri avvenuta fra i detti seniori Bini, l'aver essi fatto in nome comune tutti gli acquisti; l'avere la somma delle cose familiari amministrato Agostino senza render mai conto di sua gestione al Fratello, e senza mai far ragione dell' enorme differenza che necessariamente passar dovea fra le spese d'alimento della numerosa sua prole, e quelle necessarie al mantenimento del solo e celibe Gaetano; e finalmente la costante loro coabitazione sotto lo stesso tetto; e alla medesima Mensa, fan conoscere ad evidenza, che ben'altro che impropria, e di semplici opere ed industria era, ed è la Società *fin dalla morte del comune loro Genitore interceduta fra essi.*

16 *Attesochè, l'esempio d'un figlio nato in famiglia artigiana, che appena istruito nell' arte paterna, e fatto capace di lucrare un obolo giornaliero al di là del necessario al proprio alimento, anzichè rimeritare il Padre e i maggiori suoi della cura e delle spese, che fino allora è costato, vuol divenire* lor socio, ed *acquistar diritto* a chieder conto *a suo tempo di lor gestione, e partecipare degli acquisti che con una prudente economia, ponendo a profitto l'opera propria, e quella de' familiari, non meno che delle braccia mercenarie impiegate al loro traffico han potuto fare, qual' esempio nella presente Causa vien dato da Luigi Bini,* è affatto nuovo nella Storia del Foro. *Ove i Tribunali facendo plauso alle pretese del medesimo Bini, sanzionassero una simile Giurisprudenza, rimarrebbe* non poco compromesso l'ordine *interno, e la concordia delle Famiglie artigiane, e verrebbe meno d'assai la tanto necessaria subordinazione dei figli ai Genitori, dell'età crescente alla già matura, qual subordinazione raramente è conciliabile coll'eguaglianza dei diritti;* cosicchè *i Padri per fuggire il pericolo d' esse-*

re un giorno o l'altro sindacati dai Figli dovrebbero in tutt'altro esercizio, che nel proprio, incamminare i medesimi, e costringerli a guadagnarsi un pane per tutt'altrove fuorchè nella propria Taberna: Lo che di qual danno esser potrebbe per questi Figli ognun sel vede. E questo riflesso, ove pure al confronto degli esposti principj di ragione la presente disputa si presentasse di più dubbia risoluzione di quel che ella non apparisca, dovrebbe sempre impegnare i Giudici a deciderla in senso favorevole ai seniori Fratelli Bini.

Attesochè coerentemente a questi sani principj ha pur pensato Pietro Bini fratello dell'Attore, e posto nella stessa precisa condizione familiare di lui, poichè sebbene chiamato anch'esso in Giudizio dal Fratello siccome Socio, ha, benchè in onta al proprio interesse, rigettato costantemente lungi da se siffatta qualità, sostenendo che se egli ha lavorato ool Padre e collo Zio, lo ha fatto non per acquistare diritti sociali, ma come Figlio, e per pagare un debito di gratitudine ai suoi maggiori, dai quali è stato alimentato e vestito.

Attesochè l'azione intentata da Luigi Bini *essendo stata* limitata all'oggetto *di far giudicare sulla* esistenza della Società *da esso pretesa; e di che finora è stato tenuto discorso, non è quindi luogo ad esaminare, se ricusata al medesimo la veste* di Socio del Padre, e dello Zio, *possa competergli almeno il diritto di* ottenere una equitativa ricompensa *per le opere da esso prestate in loro favore, e che egli ha sostenuto essere state di un singolar pregio e valore, ed avere sommamente contribuito all'incremento delle fortune avvenute nella Famiglia Bini, e solo può farsi al medesimo ad ogni buon fine un* riservo *di ragioni per esperimentare in altro congruo Giudizio un simile diritto, qualora effettivamente gli competa.*

DECISIONE L.

REGIA RUOTA DI PISA

Grossetana Pecuniaria diei 29. *Augusti* 1834.

IN CAUSA

BERNOTTI E BERNOTTI

PROC. MESS. ANTONIO PAZZINI — PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI

ARGOMENTO

Il Figlio, che occupa liberamente gli oggetti appartenenti all' Eredità del Padre, morto ab intestato, dipoi protesta di non volere essere Erede, senza fare alcun Inventario, deve considerarsi a tutti gli effetti di ragione vero Erede, e soggetto a sodisfare tutti i pesi posanti sull' Eredità del defonto suo Padre.

SOMMARIO

1. *Il Figlio, che ha occupato, e ritenuto degli oggetti spettanti all' Eredità del Padre, non può impugnare la qualità di Erede del medesimo.*

2. 3. *Le proteste, e dichiarazioni d'astenzione dall' Eredità Paterna fatta dal Figlio dopo di avere occupati, e ritenuti degli Oggetti Ereditarj, non sono efficaci, nè operative alcun effetto a vantaggio del Figlio stesso.*

4. *Sarebbe cosa assurda, che alcuno potesse a suo piacere occupare delle cose Ereditarie, e dopo un corso di tempo utilmente dichiarare di non volere essere Erede, specialmente in riguardo del Benefizio di adire l'Eredità colla Legge, e coll' Inventario, che garantisce l'interesse del presunto Erede, e di quelli che hanno interesse.*

5. *Il Figlio, che occupa liberamente gli oggetti Ereditari del Padre, e dipoi protesta di non volere essere Erede, senza fare alcuno Inventario, sovvertendo ogni regola di Giustizia, viene a porsi in condizione di non poter render conto degli oggetti occupati.*

6. 7. 10. 11. *Quegli, che si è occupato nell' Eredità del Padre è soggetto a ritenere giustamente gli atti di colui, che ha dei diritti contro la stessa Eredità.*

8. 9. *Sotto l' Impero delle Leggi Francesi l'Eredità della Madre, che moriva intestata si deferiva in eguali porzioni a ciascheduno dei Figli.*

12. *La Dote si presume pagata quando il Matrimonio è celebrato in conseguenza della Scritta Matrimoniale, nella quale si legge la costituzione della Dote, quando il Matrimonio ha durato per molti anni, ed il Marito ha sopportato tutti gli Oneri Matrimoniali, senza domandare il pagamento della Dote, e quando lo stesso Marito, ha ricevuto degl' Imprestiti dai Fratelli della Moglie.*

13. *Contro il fatto proprio non è permesso di agire.*

Storia della Causa

Messer Pazzini espose, che quando la signora Virginia Zecchini si congiunse in Matrimonio col sig. Antonio Bernotti, Padre comune dei Litiganti, le fu costituita, e pagata la dote nella somma di L. 4600. e dipoi in ordine all' Istrumento del dì 5. Agosto 1789. rogato dal Notaro Angiolo Sardi divenne creditrice sul Patrimonio del Marito di uno stradotale di L. 9280.

Che nel 19. Maggio 1818. sotto l'Impero delle Leggi Francesi cessò di vivere la detta signora Virginia Zecchini senza veruna disposizione lasciando dopo di se cinque Figli, cioè l'appellante, e l'appellato, e le sigg. Maria, Maddalena, ed Anastasia Bernotti, onde ciascuno venne a conseguire sulla eredità materna la somma di L. 2776.

Che in stato nubile sotto l'Impero delle medesime Leggi, e senza disposizione essendo morta la signora Maria Bernotti le succedette per una quarta parte il Padre superstite, e nel resto il Fratello, e le tre Sorelle in modo che alla signora Mattea Gualandi pervennero altre Lire 520. 10.

Che cessato di vivere nel 20. Marzo 1830. il sig. Antonio Bernotti, e non avendo la prefata signor Mattea potuto conseguire cosa veruna di quanto le era dovuto per le suddette dipendenze comparve sotto dì 28. Febbraio 1831. avanti il Tribunale di Marciana, e convenendo in giudizio il Fratello sig. Capitano Bernotti domandò di esser dichiarata creditrice delle rammentate Lire 3296. 10. e frutti, e di essere immessa nel

possesso di alcuni beni paterni dal fratello posseduti per l'oggetto di rimanere soddisfatta o colle rendite, o colla vendita del di lei credito.

Che il signor Capitano Bernotti rispondendo disse, che non aveva qualità per contradire la dichiarazione del credito, giacchè si era astenuto dall'eredità Paterna: Che considerato come terzo possessore dei beni obbligati era illegale la Procedura, giacchè a forma dell'Articolo 856. del Regolamento doveva la domanda essere ad un tempo stesso diretta contro gli Eredi del Padre se ve ne erano, ed in loro mancanza contro un Curatore da nominarsi all'eredità giacente; Che il credito richiesto era stato rigettato con una Sentenza del Tribunale di Portoferraio del dì 8. Aprile 1824. E che tanto più si dovevano citare gli eredi del Padre, in quanto che tra i beni passati alcuni facevano parte della di lui successione; E conclose per la reiezione della domanda della Sorella.

Che a queste eccezioni fu replicato, che essendosi il sig. Capitano Bernotti immischiato nella eredità Paterna, ed avendone ritenuti i beni, nulla concludeva la dichiarazione di astensione, che sei mesi dopo la morte del Padre aveva preteso di fare avanti il Tribunale di Marciana; Che non faceva ostacolo la Sentenza del dì 8. Aprile 1824. del Tribunale di Portoferraio, perchè la sig. Mattea Gualandi non vi era stata citata, nè vi era intervenuta, e perchè comparsa la sig. Francesca Bernotti nè Costa a domandare contro il Fratello sig. Antonio Bernotti la dichiarazione di un Credito e l'immissione nel possesso Salviano di alcuni di lui beni v'intervenne il sig. Capitano Bernotti, e facendo suo tutto il credito dotale, e stradotale materno richiese per il medesimo possesso prelativo sopra i beni passati, ed avendo quel Tribunale supposto non provato il credito, ed avendo aderito alle domande della signora Costa, si appellò il sig. Capitano Bernotti avanti questa Regia Ruota, ma l'appello non ebbe progresso, perchè il sig. Antonio Bernotti accomodò la Sorella.

Che ciò non ostante il Tribunale di Marciana con Sentenza definitiva del dì 28. Gennaio 1832. aveva deciso esser costato, che il signor Capitano Bernotti si era fino dal 20. Settembre 1830. astenuto validamente dall'adire l'eredità Paterna, e non esser costato, che dopo l'asserzione si fosse intruso, e mescolato nella medesima; E decidendo pure, che non era costato legalmente del credito reclamato dalla signora Gualandi passò ad assolvere il sig. Capitano Bernotti dalle cose contro di esso domandate.

E che la signor Gualandi aveva appellato da questa Sentenza in se medesima contradittoria, poichè mentre non aveva riconosciuto nel signor Capitano Bernotti un rappresentante l'eredità Paterna aveva poi dirimpetto al medesimo deciso sul credito.

Dietro del quale appello la Ruota decise per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè consta dalle resultanze processali che il signor Capitano Bernotto Bernotti dopo la morte ab. Intestata del Genitore Antonio Bernotti accaduta il dì 20. Marzo 1830. alla cui Eredità era chiamato in esclusione delle sorelle per l'articolo sesto del nostro Editto successorio, occupò, e ritenne de' Beni ed oggetti Ereditarii, senza veruna preventiva dichiarazione e protesta di volersi astenere dalla Eredità Paterna. Infatti ciò resta provato dalla di lui stessa confessione contenuta nella dichiarazione fatta all'Uffizio del Registro il dì 21. Settembre 1830. ove narrò, *che stante la morte del Padre erano in lui pervenuti degli oggetti mobiliari*, che valutò lire cinquanta; e più resulta dal tenore della Scrittura di Atti del 31. Agosto 1831. nella quale parlando dei Beni, che la di lui Sorella Attrice in Causa signora Mattea Bernotti ne' Gualandi perseguitava in Giudizio per la realizzazione de' suoi diritti sull' Eredità Materna, beni che egli non impugnava di ritenere, non *Jure haereditario*, ma qualificandosi come terzo possessore, dichiarò che alcuni di tali Beni facevano parte tuttora della successione del Padre.

Attesochè, constatata così in fatto l' immissione del signor Bernotto Bernotti nelle cose Ereditarie del Padre la di lui qualità di Erede del medesimo rimaneva evidentemente conclusa *Leg. 4. Cod. de repud. haered. Leg. 10. Cod. de jur. deliber.* 1

Attesochè invano egli opponeva l'atto di astensione dall' Eredità paterna da esso fatto avanti il Tribunale di Marciana il dì 20. Settembre 1830. e le proteste, con cui accompagnò la dichiarazione fatta all'Uffizio del Registro nel giorno successivo. Imperocchè quell'Atto fu troppo tardivo e quanto utile e opportuno sarebbe stato prima di occupare le cose e Beni ereditari, altrettanto fu inefficace ed intempestivo sei mesi dopo che accaduta la morte del Padre, desso sig. Capitano Bernotti aveva occupato, e ritenuto gli oggetti Ereditari. Egualmente le proteste, di che nell'Atto di dichiarazione al Registro di ritenere esso Capitano Bernotto i mobili Ereditari *administratorio nomine* gli avrebbero certamente giovato emesse e fatte prima di occuparli, e ritenerli, ma non già sei mesi dopo, coerentemente a quanto spiegando dottamente *la Legge 20. ff. de Acquir. vel Amitt. haereditate Voet. ad ff. cit. tit. N. 7.* La dichiarazione fatta al Registro prova il precedente fatto di essersi immischiato nella Eredità, ma le proteste in essa contenute non possono smentire o impedire gli effetti che nascono necessariamente dal fatto medesimo, poichè tali proteste dovevano precedere, e non susseguire l' occupazione e ritensione dei Beni. 2 3

Ognuno di fatti intende quanto pericoloso e incivile sarebbe il la-

sciare in facoltà del presunto erede di occupare a voglia sua gli oggetti e cose ereditarie, e poi, dopo un corso di tempo, dichiarare utilmente di non volere essere erede. Ciò sarebbe tanto più incivile, ed assurdo, dopo che l'Imperatore Giustiniano inducendo *Leg. fin.* §. *Haec quidem de jure deliberar* *Novell.* 4. *Cap.* 2. §. 1. la facoltà di adire col Benefizio della Legge e dell'Inventario, garantì e pose in sicuro gl'interessi del presunto erede, e dell'erede vero e definitivo, non meno che degli aventi credito, e diritto comunque contro la eredità. Nel caso nostro pertanto il sig. Capitano Bernotti avendo occupato e ritenuto le cose ereditarie, senza preventiva protesta di ciò voler fare in altra qualità che di erede, e senza avere premesso ne modi e nel tempo prescritto dalla Legge la confezione dell'Inventario, sovvertendo ogni regola di Giustizia e di equità, si sarebbe posto in condizione di non poter rendere conto degli oggetti ereditari, e d'altronde poi vorrebbe colla tardiva astenzione esimersi da subire gli oneri dell'eredità stessa, loche è assurdo.

Attesochè da tutto ciò ne seguiva, che giustamente la sig. Mattea Bernotti ne' Gualandi aveva diretto gli atti contro il Fratello sig. Capitano Bernotto nella di lui qualità di erede del comun Genitore.

Attesechè constava della sussistenza del Credito, che reclamava la medesima signora Mattea Bernotti ne Gualandi, non meno che del diritto reale con cui per tale dependenza, persegnitava, invocando l'immissione in Salviano, i Beni già appartenenti ad Antonio Bernotti Padre.

Infatti era pacifico fra le Parti, che alla signora Virginia Zecchini Madre comune, per Scritta privata del 25. Luglio 1772. epoca del di lei Matrimonio col sig. Antonio Bernotti fu costituita la dote di pezze ottocento, o fior. 2770. e che essendo essa morta intestata nel 19. Maggio 1810. sotto l'Impero delle Leggi Francesi, la di lei eredità si deferì in porzioni eguali a cinque suoi Figli, vale a dire, al sig. Capitano Bernotto e alla sig. Mattea, ad altre tre loro sorelle *Art.* 745. *Codice Nap.* Donde ne avvenne che nella medesima sig. Mattea passò per una quinta parte e così per Fiorini cinquecento cinquantadue *jure successionis*, il Credito della dote materna contro il proprio Padre. Era similmente pacifico fra le parti, che mancata di vita, senza Testamento, e in stato ancor nubile dopo la morte della Madre, e vigenti pure le Leggi Francesi nell'Isola dell'Elba, Maria Anna una di dette sorelle degli attuali Litiganti, la di lei eredità si deferì per l'Articolo 751. del Codice Napoleone per un quarto al Padre allora vivente, e per tre quarti al sig. Bernotto, alla signora Mattea, e ad altre due Sorelle superstiti; Maddalena, e Anastasia, e così pervenne per questo Titolo nella signora Mattea Bernotti ne' Gualandi un altra quota del credito della Dote Materna in Fiorini centotre, e cinquanta cent. che uniti, ai sopraddetti fiorini cinquecento cinquantadue formano un

totale di Credito di Fiorini seicento cinquantacinque e cent. 50. somma che per conseguenza era dovuta, senza dubbio, alla medesima signora Mattea dalla eredità Paterna debitrice della dote della Madre ed oggi del sig. Bernotto, come erede del Padre. Giustamente quindi perseguitava l'Attrice sig. Mattea i beni pervenuti nel medesimo sig. Bernotto dal Patrimonio del Padre, come quelli che erano affetti dall'Ipoteca legale a favore della dote Materna *Articolo* 2171. *Cod. Nap.* 10 11

Attesochè invano il sig. Capitano Bernotti impugnava la sussistenza del Credito della Dote della defunta Madre asserendo, che tal dote non fù giammai pagata al Marito sig. Antonio Bernotti. Imperocchè, sebbene non esistesse una prova diretta di questo pagamento pure rimaneva bastantemente conclusa dalle riunite circostanze del Matrimonio celebrato in consegnenza della Scritta del 1772. che importava la Costituzione della dote in Pezze ottocento, del lungo lasso di trentotto anni, che durò il Matrimonio stesso sopportando il Marito gli oneri Matrimoniali senza domandare il pagamento della dote, e di essere il sig. Antonio Bernotti in condizione piuttosto misera, mentre era in istato prospero la Famiglia Zecchini debitrice della dote, come resulta dal Pubblico Istrumento del dì 5. Agosto 1789. nel qual Contratto il medesimo sig. Antonio si riconobbe e confessò debitore de sigg. Zecchini Zii della di lui Moglie di diverse somme somministrategli in prestito. Nel concorso pertanto di queste circostanze noi abbiamo creduto doversi per le note, regole stabilite nel Foro *Rot. Rom. Dec.* 59. *num.* 5. *par.* 16. *et Decis.* 86. *N.* 6. 7. *part.* 11. *et Dec.* 458. *N.* 5. *part.* 14. *recen.* ritenere per pagata la dote di cui è questione. 12

Tanto più che si verifica nel caso, una meravigliosa renitenza nel Capitano Bernotto Bernotti ad esibire la Scritta Matrimoniale della Madre, Scritta che esso ha confessato in Atti di ritenere e di esser pronto a produrre e che non ha mai prodotto; la quale circostanza fa dubitare, che forse la Scritta medesima porti seco la prova, o gl'indizi dell'effettuato pagamento.

Meno poi che a chiunque altri, stavano bene le eccezioni di non provato pagamento della dote Materna in bocca al sig. Capitano Bernotto Bernotti, a lui che fino del 1824. sostenne costantemente davanti il Tribunale di Portoferraio contro la propria Zia Francesca Bernotti ne Costa, la quale esercitava de' diritti contro i beni del Fratello Antonio Bernotti, sostenne dicemmo, come erede della Madre, la verità dell'avvenuto pagamento, e perciò la sussistenza del Credito dotale. E sebbene rimanesse egli soccombente per Sentenza del Tribunale di Portoferraio del dì 8. Aprile 1824. (la quale d'altronde non può fare stato oggi con-

tro la signora Mattea non intervenuta nè citata a quel Giudizio) interpose per altro appello dalla Sentenza medesima, e la controversia finì per via di transazione. Laonde coll'impugnare oggi il pagamento della dote, e la sussistenza del Credito, egli veniva contro il fatto proprio, lo che non è
13 permesso.

Attesochè rispetto ai Crediti Materni stradotali, che per la sua quota reclamava l'Attrice signora Mattea in ordine al citato Pubblico Instrumento del 5. Agosto 1789. non abbiamo noi potuto accogliere le di lei Istanze, perchè mancava in Atti la prova di avere la Madre signora Zecchini dimesso, e pagato sia colla sperata eredità del di lei Zio Pasquale, sia cogli assegnamenti ereditarii del Padre quei debiti che il Marito sig. Antonio Bernotti aveva confessato a favore dei sigg. Zecchini, ed essere così subentrata ne'loro diritti, esperibili contro il Patrimonio ed oggi contro l'eredità del Marito stesso.

Nella deficienza pertanto di questa necessaria prova della condizione, a cui erano necessariamente in questo rapporto, alligati gli asserti diritti della signora Mattea, noi dovevamo rigettare sovra tal particolare le di lei Istanze.

Per questi Motivi

Dice essere stato in parte bene, ed in parte male appellàto dalla signora Mattea Bernotti, nei Gualandi dalla Sentenza contro di essa ed a favore del sig. Capitano Bernotto Bernotti proferita dal Tribunale di Marciana nel dì 28. Gennajo 1832. qual Sentenza perciò revoca, ed in parte conferma, ne'modi che appresso.

Dichiara in primo luogo esser constato e constare della qualità del suddetto sig. Capitano Bernotti di Erede del fu sig. Antonio Bernotti di lui Padre, ad essere perciò stati bene, e regolarmente diretti contro di esso nella qualità indicata, gli Atti per parte della signora Mattea Bernotti ne Gualandi.

Dichiara in secondo luogo essere constato e constare del Credito certo e liquido della signora Mattea Bernotti ne Gualandi contro il sig. Capitano Bernotto Bernotti nella di lui qualità di Erede del Padre come sopra, per la somma e quantità di Fiorini seicento cinquantacinque e cent. 52. per dependenza della dote della signora Virginia Zecchini Madre dei Litiganti, morta il dì 19. Maggio 1810. constituente detta somma la quota della Eredità Materna pervenuta in detta signora Mattea per disposizione delle Leggi Francesi allora vigenti nell' Isola dell' Elba e Fiorini centotre e cent. 50. per dependenza della dote come sopra per la quota passata nella fu signora Maria Bernotti Sorella Germana dei Litiganti, e pervenuta per la di lei morte accaduta pure vigente le Leggi Francesi nella indicata quantità di Fiorini 103. e cent. 50. nella suddetta sig. Mattea.

Dichiara in terzo luogo doversi immettere siccome immette l' appellante signora Mattea Bernotti ne Gualandi nel vero, reale, e corporale possesso dei beni che appresso

Primo di una Vigna serrata con Terreno, posta nella Marina di Marciana luogo detto la Fossa di stiora cinque, e pertiche trenta sotto i suoi confini.

Secondo. Di una Cantina, ed una stanza posta in luogo detto il Campo, sotto i suoi confini.

Terzo. Di una Casa al secondo piano, di due stanze a tetto luogo detto la Tomba sotto i suoi noti confini.

Quarto. Di un appezzamento di Terreno sterile posto in luogo rena di stiora uno e pertiche ventotto sotto i suoi noti confini.

Quinto. Di un Bosco posto luogo detto il Maciarello di stiora dieci, e pertiche 40. *sotto i suoi noti confini all'oggetto, che colle loro rendite, e colla Vendita da farsene servatis, servandis possa rimanere pagata, e sodisfatta della sopraindicata somma di Fiorini seicentocinquantacinque e cent.* 50. *e più dei frutti alla ragione del cinque per cento ed anno sopra la medesima decorsi dal dì* 28. *Febbraio* 1831. *fino al presente, e decorrendi in futuro fino alla totale di lei soddisfazione, remosso dal godimento, e possesso di detti Beni, il signor Capitan Bernotto Bernotti, ed ogni e qualunque altro illegittimo detentore, ed occupatore.*

Dichiara in quarto luogo non essere constato nè constare nello stato degli Atti del diritto nella sig. Mattea Bernotti ne Gualandi a reclamare per la quota ad essa spettante l'asserto Credito stradotale della fu signora Virginia Zecchini ne Bernotti in capitale di Zecchini seicento novantacinque in ordine al Pubblico Instrumento del 5. *Agosto* 1789. *rogato Sardi. Rigetta in conseguenza in questo rapporto le Istanze della medesima signora Gualandi e conferma in questa parte sempre nello stato degli atti la Sentenza appellata.*

Ed atteso il vincolo del sangue compensa fra le parti le spese del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore Rel*
Tito Coppi *Aud.* e Antonio Masoni *Aud.*

DECISIONE LI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

***Praten. Praetensae Nullitatis Sententiae diei* 27. *Septembris* 1834.**

IN CAUSA

TRONCI — E — NENCIARINI

PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA — *PROC. MESS. LORENZO ARRIGHETTI*

ARGOMENTO

E' massima universalmente ricevuta che il Fallito ad onta dell' accaduto fallimento conserva persona legittima a stare in Giudizio.

SOMMARIO.

1. *Fu un tempo grave disputa se il Fallito che in ordine all'Art.* 402. *del Codice di Commercio Francese perde, per il solo fatto del fallimento, il possesso, e amministrazione dei propri beni, conservi persona legittima per stare in Giudizio.*

2. *Secondo la giurisprudenza del giorno è prevalsa la massima che il fallito che al momento del suo fallimento perde il possesso, e l'amministrazione dei proprj beni conservi la persona legittima a stare in Giudizio.*

3. *La moderna giurisprudenza Francese basata sul reflesso che il fallito ancor dopo il suo fallimento ritiene la proprietà de' suoi beni, fra i quali vi si comprendono ancora le azioni ha tratta quella medesima conseguenza che nella materia analoga del concorso ne traevano i Dottori, che cioè gli sia permesso di stare in Giudizio, ed agire contro i Terzi.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Carlo Tronci di Prato come Proprietario, e possessore di un Podere posto nel Popolo di Casale avendo osservato che Luigi Nenciarini possessore limitrofo andava riempiendo, e chiudendo un fosso destinato a ricever le acque che scendono dai fondi superiori, ed in specie

dal di lui Podere, onde impedire gli inconvenienti, ed i danni che gliene sarebbero derivati procedè ad inibire per mezzo del Tribunal di Prato la nuova opera come sopra intrapresa dal Nenciarini.

Insorgendo per altro il Nenciarini contro la ricevuta Inibitoria impugnò la legittimità della persona del sig. Tronci inibente, ed in questa veduta allegò un Decreto del Tribunal di Prato proferito sotto dì 16. Ottobre 1820. che aveva dichiarato il fallimento del signor Tronci suddetto.

Il signor Tronci per altro rilevò, e giustificò in fatto, che il decreto suddetto non aveva ricevuta esecuzione alcuna, giacchè gli agenti nominati non assunsero mai l'esercizio delle loro funzioni, ed egli rimase, come rimane tuttora nel pacifico possesso, ed amministrazione dei beni ed assegnamenti costituenti il di lui Patrimonio.

Il Tribunal di Prato decidendo la insorta contestazione col Decreto de' 30. Settembre 1833. dichiarò non esser costato, nè costare della pretesa incapacità, ed illegittimità di persona nel sig. Tronci, ed ordinò procedersi oltre nell'esame del merito.

Da questa dichiarazione interlocutoria ha interposto appello il Nenciarini avanti la Ruota, e sostenendone la ingiustizia è tornato a ragionare sugli effetti del fallimento come sopra dichiarato a carico del signor Tronci, ed a sostegno della Sentenza appellata si sono sviluppati i fatti, e le ragioni di che nel Motivo che l'accompagna, e si è inoltre rilevato all'appoggio delle fatte produzioni che la capacità del sig. Tronci è rimasta pur confermata dal fatto della di lui elezione a risedere nella Magistratura Civica di Prato in qualità di Priore, e che tutti i di lui Creditori sono stati già da lungo tempo dimessi.

Su di che la Regia Ruota ha deciso per questi.

Motivi

Attesochè sia stata per un tempo grave disputa se il fallito il quale ai termini dell'Art. 402 del Codice di Commercio Francese tutt'ora in vigore tra noi ha perduto per il solo fatto del fallimento il possesso, e l'amministrazione dei propri beni conservi persona legittima per stare in Giudizio, e si trovino anche delle Decisioni che hanno sostenuta la negativa, pure nell'ultimo stato della Giurisprudenza, e dopo l'esame più accurato che è stato fatto della materia, l'affermativa ha finalmente universalmente prevalso. 1 2

Attesochè di fatti le più recenti Decisioni delle Corti Francesi anche di quella regolatrice di Cassazione riflettendo che ad onta dell'accaduto fallimento il fallito continua a ritener la proprietà dei suoi beni fra i quali si comprendono anche le azioni, e che solo questi rimangono soggetti

ad una specie di pegno onde garantire ai Creditori la sodisfazione dei loro Crediti ne hanno giustamente tratta quella medesima consegnenza che nella materia analoga del concorso ne traevano gl'antichi Dottori, e segnatamente il *Salgad. Lab. Cred. Part.* 1. *Cap.* 14. *N.* 46. e 49. cioe che l'inabilitazione del fallito ad agire non procede che di fronte e nell' interesse dei soli creditori, ma non riguarda i terzi contro i quali gli deve esser permesso di far valere quei diritti che gli potessero competere procurando così nel tempo stesso l'utile proprio, e quello ancora dei suoi creditori come può vedersi con tutta precisione stabilito nella Decisione della Corte di *Rennes del* 1. *Luglio* 1819. *referita dal Dalloz dei fallimenti Cap.* 1. *Sezione quarta; Della Corte di Cassaz. del* 19. *Aprile* 1826. *della Corte di Lione de* 25. *Agosto* 1828. *della Corte di Poithiers del* 29. *Gennajo* 1829. *della Corte d'Orleans de* 7. *Luglio* 1826. *e finalmente della Corte d' Aix dei* 28. *Febbraio* 1832. *riferite dal Sirey Tom.* 27. *Part.* 1. *pag.* 198. *Tom.* 29. *pag.* 13. *Tom.* 30. *pag.* 98. *e T.* 33. *pag.*

Attesochè giusta per tanto deve riconoscersi la Sentenza interlocutoria proferita dal sig. Vicario Regio di Prato sotto di 30. Settembre 1833. che ritenendo tali massime decise che il signor Carlo Tronci sebbene dichiarato fallito con Sentenza di quello stesso Tribunale del dì 16. Ottobre 1820. aveva persona legittima per stare in Giudizio contro Luigi Nenciarini in una Causa di conferma d' Inibitoria dal mentovato sig. Tronci introdotta con sua Scrittura del 6. Settembre 1833.

Attesochè tanto più incriticabile compariva poi la detta Sentenza mentre resultando dagli Atti che i Creditori del signor Tronci sono stati totalmente, o quasi totalmente dimessi, ne deriva per conseguenza che l'appellante Nenciarini non può mai correre alcun rischio per la refezione delle spese del Giudizio nel merito che in caso di vittoria potesse al medesimo esser dovuta.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Luigi Nenciarini contro la Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di Prato sotto di 20. *Settembre* 1833. *al medesimo contraria, e respettivamente favorevole al sig. Carlo Tronci; Quella perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna l'appellante Nenciarini nelle spese ancora del presente Giudizio.*

Così deciso dall' Illmo. Signore

Cav. Cosimo Buonarroti *Aud.*

DECISIONE LII.

REGIA RUOTA DI SIENA

Clusin praetens. incompetent. diei 16. *Septembris* 1834.

IN CAUSA

CICA E SIMI

PROC. MESS. GIO. VALENTI — *PROC. MESS. LODOVICO MASTACCHI*

Argomento

Le spese del Giudizio non formano merito, nè per interporre appello, nè per estendere ad un Tribunale superiore quella Giurisdizione, che la Legge per riguardo al merito principale ha voluto conferire ad un Tribunale inferiore.

Sommario

1. *L'Appello dalle Sentenze appellabilmente proferite dai Potestà nelle Cause di un merito inferiore alle Lire* 200. *si devolve ai respettivi Vicarj.*

2. *Per stabilire la competenza dei Giudici si ha riguardo per regola a ciò che siasi principalmente domandato.*

3. *Le spese non formano merito per interporre appello, e tanto meno per estendere la giurisdizione di un Tribunale inferiore ad un Tribunale superiore.*

4. *Le spese tassate in una Sentenza possono formar merito all' effetto dell'appellabilità, allorchè la Sentenza costituisce il titolo della propria intenzione di fronte ad un terzo, che non abbia in modo alcuno figurato al Giudizio nel quale è stata proferita.*

Motivi

Considerando, che in ordine alla chiara, ed espressa disposizione dell'Articolo 59. della Legge Organica de' 13. Ottobre 1814. l'appello dalle Sentenze appellabilmente proferite in prima Istanza dai Potestà, quando la Causa sia di un merito inferiore alle Lire dugento, si devolve

al Vicario, nella cui Giurisdizione Criminale è compreso il Territorio del Potestà, che ha giudicato, e che non essendo controverso, ma invece concordato tra le Parti, il fatto, che il merito della Causa decisa dal Potestà di Chianciano colla sua Sentenza del dì 24. Settembre 1832. non oltrepassava, calcolato l'importare della domanda principale, la somma di Lire settantacinque, era perciò evidente, che l'appello da detta Sentenza doveva, e deve devolversi al Tribunale di Chiusi, nella cui Giurisdizio-Criminale è compreso il Territorio di Chianciano, e non avanti questa
1 Regia Ruota competente soltanto in ordine al §. XXI. detta Legge del 1814. allorchè il merito della Causa decisa oltrepassa le Lire dugento, ovvero sia di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria.

Considerando, che a togliere al Vicario di Chiusi la Giurisdizione di decidere, come Giudice d'appello in detta Causa, non valeva, che la medesima potesse riguardarsi di un merito superiore alle Lire dugento, tenute in calcolo le spese, nelle quali fu il succumbente con detta Sentenza condannato; in primo luogo, perchè a mente del Testo in *L. 19. §. Quoties 1. ff. de Jurisdiction.*, e del combinato disposto dell'Art. 696. della Procedura vegliante, e del §. 3. della Legge de'23. Febbraio 1818. all'effetto di stabilire la competenza, e la Giurisdizione dei Giu-
2 dici, dove regolarmente aversi riguardo a ciò, che siasi principalmente domandato; ed in secondo luogo perchè il tenere in calcolo all'effetto dell'appellabilità le spese del Giudizio, viene espressamente vietato dall'Articolo 699. del vegliante Regolamento di Procedura Civile, in cui si prescrive, che « ivi » Non costituiscono merito per interporre appello i « frutti scaduti dopo l'introduzione del Giudizio, e le *spese*. »

Considerando, che, se è vietato di tenere in calcolo le spese al più favorevole effetto dell'appellabilità *in genere* per l'effetto cioè di rendere appellabile avanti qualchè Tribunale, comunque inferiore, una Sentenza, che tale non sia di sua natura, e per il merito della domanda principale, tanto meno possono, e debbono tenersi in calcolo per l'effetto di estendere ad un Tribunale superiore quella giurisdizione, della quale la Legge per motivi di ordine pubblico ha creduto di dovere investire soltanto
3 un Tribunale inferiore, chiaro essendo, che altrimenti si anderebbe all'assurdo di attribuire ad un Tribunal superiore una giurisdizione dalla Legge non creata, e per quello stesso motivo, che non è stato sufficiente alla Legge per attribuirla nemmeno ad un Giudice inferiore in caso anche più favorevole, allorchè cioè si è trattato di rendere in qualche modo appellabile per ragione delle spese quella Sentenza, che tale non si è voluta per la parvità del merito principale;

Considerando, che a tale intelligenza non è punto contraria la Decisione del Supremo Consiglio inserita nel *Tesoro del Foro Toscano Tom. I. n. 93. in Causa Fojanesi, e Donnini,* la quale ha servito di

base al giudicato, dà cui è appello; che anzi, la Decisione medesima, ben intesa, è quella, che può esser di base, e conforto al giudicato presente, mentre, se fu in quella espresso, che le spese tassate in una Sentenza formano merito di Causa, allorchè si tratta di opporre, o far valere la Sentenza stessa contro un terzo, lo che è vero, e consentaneo a tutti i principii, si ritiene peraltro, e si dice espressamente, che non formano egualmente merito nei rapporti, e di fronte alle Parti, fra le quali la Sentenza stessa è stata proferita « ivi » Sicchè la somma, che Foianesi so- « stiene aggiudicata dal Tribunale di Prima Istanza a Donnini ingiusta- « mente, e così il merito della Causa da Foianesi portata in appello, non « è di sole Lire 174. *come lo fu tra Donnini, e Ciancagli*, ma di Lire « 216. quante si compongono dalla somma ricevuta di Lire 174. e delle « spese, che in ordine alla Sentenza appellata debbono dal Depositario « dei pegni pagarsi a Donnini in pregiudizio di Foianesi »

4

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte dei sigg. Giuseppe, e Antonio Cica dalla Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di Chiusi li 26. *Settembre* 1832. *e male colla Sentenza stessa giudicato*; *Revoca la medesima in ogni sua parte, ed in riparazione dichiara essere stato, ed esser competente il Tribunal di Chiusi a decidere il merito della causa, della quale si tratta, e condanna gli appellati nelle spese del passato, e del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Lorenzo Branchi *Primo Auditore*
Vincenzo Landucci *Aud.* e Pietro Berrettoni *Audit Relat.*

DECISIONE LIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Competentiae, et Nullitatis Contractus diei 19. *Decembris* 1834.

IN CAUSA

VANNI E GORI

PROC. MESS. GASPERO CARRANI — *PROC. MESS. FRANCESCO TORRI*

Argomento

Il Tribunale di Commercio è il Tribunale competente per conoscere delle conseguenze riguardanti una Società in nome collettivo.

Una Società, tutto che limitata alla durata di 5. anni con l'obbligo della disdetta di 6. mesi precedenti alla di lei scadenza, e per quanto circostritta ad un solo genere di traffico, ma comprensiva di tutte quelle specnlazioni e operazioni mercantili che si fossero presentate nel prescelto ramo di Commercio, dimostra i caratteri che si convengono alle Società fatte in *nome collettivo*, e non a quelle in *partecipazione*, ed è nulla se non sono state osservate le formalità prescritte dall'Art. 42. del Codice di Commercio.

Sommario

1. *L'associazione in* partecipazione *è relativa ad una, o più, ma singole operazioni di Commercio, e passeggiere, già note, e precisate al momento della convenzione.*

2. *Non può dirsi società a partecipazione, ma bensì a nome collettivo quella che per quanto sia limitata ad un solo genere di Traffico prende di mira una serie di operazioni mercantili, quelle cioè che possono presentarsi nel ramo di Commercio prescelto nella durata della medesima.*

3. *Per escludere che una Società sia stabilita in nome collettivo non giova che le parti abbiano omesso d'indicarla sotto una Ditta.*

4. *In una Società i nomi dei Socii costituiscono per disposizione tessa della Legge la Ditta Sociale.*

5. *Le Società in nome Collettivo debbono essere rivestite delle formalità prescritte dall'Art. 42. del Codice di Commercio, in mancanza di che sono nulle, e la loro nullità può essere opposta anco dagli stessi interessati.*

6. *La nullità comminata dall' Art. 42. del Cod. di Commercio contro le Società stabilite in nome collettivo, come che indotta da vedute d' ordine pubblico non può restar sanata dal contegno delle parti.*

Storia della Causa

Con Atto del dì 12. Aprile 1828. fu tra Francesco Gori, e Ranieri Vanni stipulata una Società avente per appoggio la compra, e vendita di legnami greggi da aver vita per anni cinque con obbligo di disdetta sei mesi avanti la scadenza, ed in cui figura il Vanni come Socio Capitalista, ed il Gori come Socio di industria.

Non furono però a riguardo di questa Società adempite le forme prescritte dall'Articolo 42. del vegliante Codice di Commercio. Dopo sei anni il Vanni adì il Tribunale di prima Istanza di Pisa in via commerciale onde ottenere la dichiarazione della sussistita società mercantile, il di lei avvenuto scioglimento, e quant' altro di relativo all' ultimazione e difinizione della medesima, e suo saldo mediante il rinvio agli Arbitri. ec.

Oppose il Gori che il Tribunale di Commercio era incompetente, e che la Società infra le Parti esistita non era mercantile, ma meramente civile.

Con Sentenza del dì 21. Agosto 1834. il Tribunale pronunziò la sua competenza, dichiarò sussistita la Società mercantile a partecipazione d' utili, e rinviò le Parti agli arbitri per la decisione di tutte le vertenze sociali, colla condanna del Gori nelle spese.

Appellò il succumbente avanti questa Regia Ruota, e portata la Causa all' Udienza.

Mess. Torri per l'appellante domandó la revoca della appellata Sentenza per le ragioni di prima istanza, e più specialmente per la nullità della Società di che si trattava sostenendola in nome collettivo.

E Messer Carrani per l' appellato, ne domandava la conferma non tanto per le ragioni di prima Istanza, e per i motivi dell' appellata Sentenza, quanto perchè non concorrevano le caratteristiche di una Società in nome collettivo, ma soltanto di Società in partecipazione facendo anche osservare che giusta sempre compariva la sentenza circa le due decise questioni di Competenza, e di Società mercantile perchè sempre sarebbesi dovuto adire il Tribunale di Commercio, e sempre mercantile si era la società avente per subietto un operazione Commerciale.

Ed ognuno facendo Istanza per la condanna del succumbente nelle spese anche stragiudiciali.

E fu inseguito delle conclusioni delle Parti che la Ruota proferì la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè avendo l'appellato Ranieri Vanni preteso che un associazione mercantile in partecipazione avente per oggetto la compra, e rivendita di legnami greggi fosse intervenuta tra esso, e l'appellante Francesco Gori, il Tribunale di Commercio era il Giudice, cui esclusivamente si apparteneva di conoscere, e pronunziare sopra l'esistenza della pretesa associazione, e però il Tribunale medesimo fu bene, e competentemente adito dal Vanni ridetto.

Attesochè l'associazione in partecipazione è relativa ad una o più, ma singole operazioni di commercio momentanee, e passeggere già note, e precisate al momento della convenzione *Locrè Spirito del Codice di Commercio Art.* 47. *Pardessus. Corso di Diritto Commerciale num.* 1046. *Favard. De Langlade Repertorio della nuova Legislazione. Parola « Società Cap. III. Sez.* 1. §. *IV. Num. I. Dalloz Giurisprudenza del XIX. Secolo Parola « Società » Cap. II. Sez. IV. N.* 2.

1

Attesochè l'Atto di società stipulato tra Ranieri Vanni, e Francesco Gori nel 12. Aprile 1828. aveva per oggetto la compra, e rivendita di legnami greggi, e doveva durare cinque anni con l'obbligo della disdetta precedente di sei mesi alla scadenza; Che questa società, per quanto circoscritta, e limitata ad un solo genere di traffico, prendeva di mira una serie di operazioni mercantili, cioè tutte quelle che si sarebbero potute presentare nel ramo di commercio prescelto, e stabiliva tra le parti dei rapporti, e dell'interessi continui durevoli per un quinquennio, ed anche per tempo maggiore se la disdetta non fosse sopravvenuta sei mesi avanti la scadenza, caratteri che non si convengono all'indole dell'associazione in partecipazione, ma che distinguono quella della società in nome collettivo *Rogron Cod. di Commercio spiegato dai motivi, e dagli esempj Art.* 48. *Decisione della Corte Reale di Bordeaux del* 5. *Maggio* 1829. *riportata da Sirey Tom.* 29. *Par.* 2. *Pag.* 353. *e della Corte di Grenoble del* 9 *Luglio* 1832. *impressa nella Raccolta delle Decisioni di Giurisprudenza Commerciale che si stampa in Firenze T. I. Semestre I. del* 1832. *pag.* 286.

2

Attesochè a ritogliere il carattere di società in nome collettivo a quella posta in essere tra Ranieri Vanni, e Francesco Gori non è sufficente che nell'atto costitutivo di essa le parti non stabilissero una Ditta sotto la quale dovesse la società annunziarsi al pubblico poichè i soli

3

nomi dei socii potendo far parte della ragione sociale (Art. 21. Cod. di Comm.) ne viene che in mancanza di una particolar convenzione che escluda il nome di alcun socio dal figurare nella ragione sociale i nomi dei socii costituiscono per disposizione stessa della Legge, la ditta sociale, come si vede seguitato nella già riferita decisione della *Corte di Bordeaux*, nella quale fattispecie non che mancava l'espresso stabilimento di una ditta sociale non esisteva neppure atto scritto costitutivo di società essendo stata la convenzione puramente verbale. 4

Attesochè posto che la convenzione stipulata tra le parti non sarebbe stata che una societa in nome collettivo era evidente e inevitabile la nullità della medesima non essendo state adempite a riguardo di essa le formalità prescritte dall'Art. 42. del vigente Codice di commercio, quali nullità secondo che dispone il §. 3. dell'Art. citato potevasi obiettare anche dagli stessi interessati. 5

Attesoché a salvare dal vizio di Nullità la società consentita tra le parti non era valevole la semplice esecuzione volontaria datale dalle parti stesse per il corso di sei anni mediante la compilazione degli annuali bilanci, e la comunicazione dei lucri, poichè la nullità nel difetto delle forme prescritte dall' Art. 42. del Codice di Commercio essendo indotta da ragioni di ordine pubblico non può essere coperta e sanata dal contegno delle parti *Pardessus Corso di Diritto Commerciale Num.* 1007. *Dalloz. Oper. cit. Parola « Società » Cap.* 2. *Sez.* 1. *Art.* 1. *N.* 10. *Decisione della Corte Reale di Lione del* 4. *Luglio* 1827. *riportata da Sirey. An* 1827. *Par.* 2. *pag.* 182. *et seg.* 6

Attesochè nel giudizio di prima Istanza la maggiorità degli Atti era relativa alla questione sopra la competenza, ed all'incontro nel giudizio d'appello prevalevano quelli relativi al merito della causa, onde, la Ruota trovava nel contegno d'ambo le parti un giusto titolo per compensare le spese di ambedue i giudizi.

Attesochè era di giustizia di riservare al Vanni i suoi diritti per avere conto dal Gori del capitale affidatogli non meno che degli utili, sempreche però tali diritti gli fossero competuti, e nel modo, e con quell'azione che fosse stato di ragione, su di che la Ruota non intendeva attualmente di nulla pregiudicare rilasciandone l'esperimento al suo congruo giudizio.

Per questi Motivi

Dice in parte bene, e in parte male appellato da Francesco Gori dalla Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di questa Città ff. di Tribunale di Commercio all'Udienza del dì 21. *Agosto* 1834. *poichè dice male appellato, e respettivamente ben giudicato quanto alla dichiarazione della competenza del Tribunale suddetto,*

bene poi appellato, e bene respettivamente giudicato quanto al merito della causa, ed in riparazione dichiara non constare di una società mercantile esistita tra il nominato Gori, e Ranieri Vanni, e non esse re in conseguenza luogo al rinvio delle parti suddette avanti li Arbitri. Riserva al Vanni i suoi diritti tali quali possono competergli per aver conto dal Gori dell'interessi comuni tra loro passati, esperibili, detti diritti se, ove, e come di ragione; E finalmente attesa la mutua vittoria compensa tra le parti le spese, sì del passato, che del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore*
Tito Coppi *Audit. Relat.* e Antonio Masoni *Audit.*

DECISIONE LIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Emporien. Praetensi Privilegi diei 20. *Septembris* 1834.

In Causa

BONELLI E ALLEGRI E VANNELLI

Proc. Mess. Michele Bonelli — *Proc. Mess. Francesco Serragli*
Proc. Mess. Rocco del Piatta

Argomento

Il Privilegio della separazione dei Patrimonii deve essere inscritto con questa specialità dai Creditori, ai quali compete, entro il termine perentorio di sei mesi, in mancanza di che il Patrimonio del defunto con quello dell'Erede si confonde, e i respettivi Creditori sì dell'uno come dell'altro non ottengono fra loro anteriorità se non in ordine al tempo delle loro ipoteche inscritte su i singoli fondi.

SOMMARIO

1. Indipendentemente dal benefizio dell'Inventario nei suoi congrui casi, o del privilegio della separazione, il Patrimonio del Defunto si confonde con quello dell'Erede, per il che i Creditori dell'Autore possono esser vinti da quelli del successore, se un' Ipoteca iscritta non assicura il loro diritto d'anteriorità.

2. La separazione dei Patrimoni opera, che anche i Creditori del defonto semplicemente chirografari debbono esser pagati dal Patrimonio Ereditario prelativamente a qualunque altro Creditore Ipotecario privilegiato dell'Erede.

3. 4. 5. I Creditori, e Legatari del Defonto per profittare del privilegio della separazione, hanno l'obbligo d' inscrivere il medesimo nel termine di sei mesi, spirato il quale, senza la regolare inscrizione, ha luogo la confusione di Patrimoni, ed i Creditori dell' uno, e dell'altro non possono fra loro primeggiare, se non in ordine all'anteriorità delle loro Ipoteche.

6. 10. Nell' Iscrizione di un privilegio deve notarsi la natura del titolo, e la qualità privilegiata.

7. I privilegi sopra gl' Immobili non hanno effetto se non sono resi noti sù i Registri del Conservatore delle Ipoteche.

8. 9. Lo spirito della Legge relativamente all' Inscrizione del privilegio è che il Creditore Inscrivente, che può essere anche un Chirografario dimostri che ha intenzione di primeggiare sopra gli altri, e di conservare il diritto di domandare la separazione dei Patrimoni.

STORIA DELLA CAUSA

La Sentenza del 30. Maggio 1832. pronunziata dalla Regia Ruota Civile di Firenze dichiarò che dovesse revocarsi conforme revocò la Sentenza Graduatoria di Prima Istanza pronunziata dal Regio Tribunale di Empoli sotto dì 29. Luglio 1829. in quella parte nella quale la detta Sentenza di Prima Istanza pose e colllocò nel grado decimo il sig. Benedetto Pini pel Credito derivante dal Chirografo del dì 10. Giugno 1802. ed invece pronunziò doversi collocare col benefizio della separazione del Patrimonio di Michel Angelo Allegri prelativamente ai Creditori di Giovan Santi Allegri.

Da detta dichiarazione interpose appello il sig. Luigi Bonelli con Scrittura del 28. Novembre 1833. al quale appello pure fu aderito da Santi ed altri fratelli Allegri con la Scrittura del 13. Febbraio 1834. e dedussero che non poteva competarle il benefizio della separazione del

Patrimoni perche questo Benefizio a forma dell'Art. 2111. del Codice Francese abbisogna per esser conservato della relativa iscrizione accesa entro i sei mesi dal dì dell'aperta successione di quello il di cui Patrimonio si vuol tener separato; E fecero altresì costare negli atti del Supremo Consiglio che Michele Angiolo Allegri mancò ai viventi nel 30. Marzo 1810. e perciò la Iscrizione accesa nel 5. Ottobre 1811. non era efficace per conservare il privilegio medesimo.

Su di che il Supremo Consiglio decise come appresso.

MOTIVI

Attesochè giova ripetere in fatto che Matteo Vannelli come cessionario Pini desume il suo Credito dal Chirografo del 10. *Giugno* 1802. e che per conservare la Ipoteca a detto Credito relativa furono prese due Iscrizioni una nel 5. Ottobre 1811. l'altra nell' 11. Febbraio 1822.

Che detta obbligazione del 10. Giugno fu assunta concordemente e solidalmente da Michel Angiolo Allegri non meno che dai di lui Nepoti Angiolo, e Luigi, ed Antonio Allegri.

Che Luigi Bonelli come Erede di Giovanni Bonelli suo Padre, e nella qualità di Mallevadore del Sacerdote Ranieri Casini desume il titolo per cui è stato graduato nella Sentenza Ruotale in questa parte inappellata, dalla Scrittura di costituzione di Censo *del* 24. *Luglio* 1801. con Ipoteca iscritta e rinnovata debitamente.

Che le sorelle Allegri figlie di Caterina Arrighi moglie defonta di Antonio Allegri ripetono la dote Materna in ordine alla costituzione Dotale del 3. *Gennaio* 1803. iscritta ad abbondante cautela nel 6. Ottobre 1814..

Che i due Poderi di *Corbaja e Spazzavento* venduti da detto Antonio Allegri al signor Vincenzio del Vivo per Contratto del 3. *Marzo* 1824. e dei quali si distribuisce il prezzo, furono posseduti prima da *Michel Angelo* Allegri Patruo tanto di detto Antonio, che di Angiolo, e del Prete Luigi Allegri tutti e tre fratelli, e seguita la morte di detto Michel Angiolo nel 30. Marzo 1810. ne spettò la terza parte a ciascuno dei tre Angiolo, Luigi, Antonio.

Che venuto a morte il Prete Angiolo nel 4. *Decembre* 1821. ed il Prete Luigi nel 9. Febbraio 1824. i loro respettivi terzi si riunirono tutti in Antonio come loro Erede che potè quindi nel 3. Marzo di detto anno alienarli come eseguì col citato Contratto.

Che in questa posizione di fatti la Sentenza Ruotale da cui è appello emendando in parte la Graduatoria emanata in prima Istanza dal Tribunale d'Empoli aveva ordinata, o sanzionata la collocazione delle tre Parti oggi presenti in Causa nel modo seguente, ponendo cioè in *primo*

luogo il Vannelli, col benefizio della separazione del Patrimonio di Michel Angelo Allegri, da quello dei di lui Nepoti Angelo Luigi, ed Antonio, e così prelativamente ai Creditori di quest'ultimo, e in *sesto luogo* le sorelle Allegri.

Che tanto il Bonelli che le sorelle Allegri venendo a risentir danno dalla privilegiata, e prelativa collocazione del Vannelli si diedero in questa terza istanza ad attaccare come illegale, e non concessibile nelle circostanze del caso il vantato privilegio della separazione dei Patrimonj, ed all'opposto il Vannelli si sforzò di sostenerlo prima per la separazione del Patrimonio di Michel Angelo, da quello dei suoi Nepoti, subalternamente per la separazione della quota del Prete Angelo da quella del di lui fratello Antonio, ed in ogni caso perchè il suo titolo del 10. Giugno 1802. iscritto nel 5. Ottobre 1811. doveva almeno primeggiare se non sopra il Credito del Bonelli che risale all'anno 1801. almeno sopra quello del 3. Gennaio 1803.

Che per parte del Bonelli, e delle Allegri nella comune loro difesa diretta contro la pretensione del privilegio si obiettava, che nel primo supposto ossia della separazione del Patrimonio di Michel Angelo aveva il Vannelli tardivamente iscritto, cioè dopo spirato il semestre accordato dall'Art. 2111. del Codice Francese, che quanto alla subalterna pretesa separazione del Patrimonio del Prete Angiolo da quello d'Antonio Allegri, il Vannelli aveva essenzialmente mancato non iscrivendo il privilegio nelle forme sostanziali che la Legge imponevagli, ed aggiungevano le Allegri nella difesa ad esse particolare che male invocavasi dal Vannelli la iscrizione del 5. Ottobre 1811. perchè perenta per il lasso del decennio a forma del chiaro disposto dell'Art. 2154. del Codice Francese, e non rinnovata se non più di quattro mesi dopo la spirazione del Decennio stesso vale a dire nell'11. Febbraio 1822.

Che il Vannelli per quanto non potesse impugnare essere stata presa la sua prima Iscrizione del 5. Ottobre 1811. qualche giorno dopo spirato il semestre dalla morte di Michel Angelo replicava non aver diritto il Bonelli di opporgli questa tardanza come creditore dell'Erede anteriore d'assai alla morte di Michel Angelo non che alla spirazione del semestre, poterla obiettare soltanto i Creditori posteriori, quelli cioè che per non trovare iscritto il privilegio o per trovarlo serotinamente iscritto potevano avere avuta fiducia nel Patrimonio riunito, e confuso dell'Erede, e del suo Autore, non potersegli poi rimproverare la mancanza delle parole *privilegio di Separazione* nella iscrizione presa nell'11. Febbraio 1822. soli due mesi dopo la morte di Angelo onde tener separata al meno la quota di questo, e in essa essere prelativamente sodisfatto del suo credito, giacchè non si prescrive dalla Legge una formula sacramentale per la Iscrizione di questo privilegio, e debbesi riguardare alla sostanza

della Iscrizione effettivamente accesa non alle parole adoperate Che in ultimo la perenzione della iscrizione del 5. *Ottobre* 1811. anche come semplice iscrizione d'Ipoteca non poteva utilmente invocarsi dalle Sorelle Allegri per la ragione stessa superiormente ad altro effetto enunciata, o sia che esse come Creditrici anteriori all'epoca della spirazione del Decennio, e dell'avvenuto ritardo di rinnuovazione non potevano averne risentito danno alcuno, potendosi questo soffrire solo da quelli che affidassero i loro capitali sulla fiducia della perenta, e non debitamente rinnuovata iscrizione.

Che nella opposizione di tali opposte pretensioni tre questioni si presentavano a decidersi.

1. Se l'Art. 2111. del Codice Francese prescriva di Iscrivere il privilegio della separazione nel termine di sei mesi soltanto nell'interesse dei Creditori dell'Erede di data posteriore all'aperta successione.

2. Se secondo lo stesso articolo sia indispensabile per la validità della iscrizione di detto privilegio il denotarlo, e specializzarlo, e in quali termini.

3. Se scorso il Decennio secondo la legge Ipotecaria Francese (in questo rapporto ora fra noi riformata) la Iscrizione primitiva debba assolutamente riguardarsi a tutti gli effetti, e dirimpetto a tutti gli altri creditori come non più esistente, ovvero siano quei soli i quali divengono Creditori dopo il Decennio, che possano opporre la perenzione, e la non fatta rinnovazione, come i soli che da questa mancanza potrebbero essere illusi, o danneggiati.

Che quanto alla *prima questione* è incontrovertibile che per regola, e indipendentemente dal benefizio d'Inventario nei suoi congrui casi o dal privilegio della separazione, il Patrimonio del defunto si confonde con quello dell'Erede in modo che si riguardano come uno, per il che i Creditori dell'Autore possono esser vinti da quelli del successore se una Ipoteca debitamente iscritta non assicura sopra i fondi ereditarj i loro diritti, e anteriorità.

1

Che la separazione dei patrimonii opera appunto il salutare effetto che la confusione non segua dell'antico col nuovo Patrimonio, e che quindi i Creditori del Defonto anche semplicemente Chirografari debbano sul Patrimonio Ereditario esser pagati prelativamente a qualunque Creditore Ipotecario, e privilegiato dell'Erede.

2

Che essendo peraltro ai Legatari, e Creditori del defonto, onde profittar di questo Privilegio, imposto l'obbligo d'iscriverlo entro il termine perentorio di sei mesi, non si può impugnare che spirato il semestre senza che la regolare Iscrizione del privilegio abbia luogo, la confusione del due Patrimonii dirimpetto alla Legge è seguita, e i respettivi Creditori

dell' uno e dell'altro non possono fra loro primeggiare se non in ordine 3
alla anteriorità delle loro ipoteche debitamente iscritte sui singoli fondi.

Che l'ammettere la distinzione che dal Vannelli si affacciava fra i Creditori dell'Erede anteriori, e posteriori all' aperta successione, o alla spirazione del semestre sostenendo che questi soli, e non quelli possano obiettare la mancanza della regolare iscrizione del privilegio sarebbe un distruggere in parte la regola sopra accennata, e gli effetti giuridici della commistione e confusione del Patrimonio del defonto con quello dell'E- 4
rede, il che non può ammettersi.

Che la Lettera dell'Art. 2111. è del tutto conforme a questo concetto, o sia esclusiva di ogni distinzione fra Creditori anteriori, e posteriori all'aperta successione quanto agli effetti della regolare iscrizione del Privilegio, e per necessaria conseguenza quanto agli effetti contrarii derivanti dal difetto della Iscrizione medesima; giacchè dice che i Creditori e Legatari del defonto iscrivendo il privilegio della separazione entro sei mesi decorrendi dall'apertura della successione ne conservevano la efficacia « ivi » a riguardo dei Creditori degli Eredi, o rappre« sentanti del defonto » e comprende quindi nella generica indicazione di *Creditori* tanto gli anteriori che i posteriori, senza che ove la legge non distingue sia permesso distinguere, massima in ordine alla 5
quale mostrano d'aver proceduto anche in questo proposito gli Autori Francesi *Merlin Repertoire Mot. separations de Patrimoines §. III. N. 7. Grenier Traité des Hipotheques P. 2. Chap. 1. Sect. 3. §. 6. Vers. Si le Creanciers Personnel. de l' Heritier. detto Merlin Repertoire Mot. Privilege de Creance Sect. 5. Comment. se conservent les privileges N. 1. Vers. il ne faut pas croire.*

Che quanto alla questione seconda o sia alla forma sostanziale della iscrizione del privilegio di separazione noi osservavamo che è per la lettera, e per l'oggetto della Legge la semplice iscrizione di un Credito nel modo che vedevasi osservato nel così detto. *Borderò* dell' 11. Febbraio 1822. che dalla parte Vannelli allegavasi come l'indicatore legittimo del Privilegio non poteva bastare.

Che la Legge in fatti ove parla della Iscrizione tanto delle Ipoteche che dei privilegi all'Art. 2148. prescrive che si noti fra le altre cose la *natura del titolo*, e trattandosi di iscrivere un privilegio, è evidente che la *Natura del titolo* è il carattere speciale di quella iscrizione, la sua qualità privilegiata che ha, come niuno ignora, degli effetti differentissimi dalla iscrizione semplice: Che all'Art. 2106. ove 6
si parla in specie del modo col quale si conservano i privilegi sopra gli immobili la Legge dice chiaramente « ivi ». I privilegi sopra gli « immobili non hanno effetto fra i Creditori, *se non in quanto sia*« *no* resi pubblici con la Iscrizione su i registri del Conservatore ec.»

vuole dunque che i privilegi siano resi pubblici, il che equivale a ciò che la natura privilegiata del Credito sia pubblicamente palesata, e si da cura d'esprimere con formule annullative che altrimenti i privilegi *non hanno effetto fra i Creditori.* Nè quindi può desiderarsi lettera più lucidamente precettiva.
7

Che quanto all'oggetto, e spirito della Legge altro non è, nè può essere se non di manifestare a chi occorre che il Creditore iscrivente il Privilegio della separazione il quale può essere anche un semplice Creditore Chirografario, intende di primeggiare profittando del benefizio della Legge quanto ai fondi Ereditari sopra tutti i creditori per quanto ipotecari sieno, e privilegiati dell'Erede, e a ciò non si sodisfa con la semplice iscrizione di un Credito quale è quella dell' 11. Febbraio 1822. dal Vannelli allegata, ma col manifestare l'oggetto cui si mira con la iscrizione, o sia la legale distinzione, e separazione dei due Patrimoni *Merlin Repertoire mot inscription Hipothecaire* §. 5. *Art.* 10. *Vers la disposition dell'Art.* 2148. *du Cod. Civile Grenier detto Traité del Hipotheques* nel luogo sopra citato Vers. *osservons en effet* tratto dallo stesso *Merlin* nella citata sua opera alle parole *separation de Patrimonies.* §. 3. *Art.* 6. lo stesso Grenier dice chiaramente in altro luogo della cita opera *P.* 1. *C.* 1. *Sez.* 2. §. 3. *N.* 105. « ivi » La Iscrizione alla « la quale Essi (i Creditori, e legatarii del defonto) sono obbligati dall' Art. 2111. del Codice non ha per oggetto se non la conservazione del diritto di domandare la separazione del Patrimonio del Defonto da quello dell'Erede » *Dec. del For. Tosc. Tom.* 3. *Dec.* 87. *N.* 2.
8
9

Che queste nostre reflessioni non portavano alla conseguenza che rigorosamente dovessero in simili iscrizioni adoperarsi le parole « intendendo d'iscrivere, e conservare il privilegio della separazione dei Patrimoni « giacchè formula sacramentale non è dalla Legge prescritta: Ma certo è indispensabile, onde la lettera, e il voto della Legge sia adempito, e non manchi il grande oggetto della pubblicità degli oneri fundiarii che tali parole, e formule sieno adoperate che esprimano la sostanza, e l' oggetto di quella Iscrizione, che in una parola intendendosi di iscrivere un privilegio, il privilegio sia almeno per equipollente indicato, ogni volta che non sia di per se stesso necessariamente insito al modo delle iscrizioni come nel Privilegio degli *Architetti Muratori ec.* sopra l' edifizio ricostruito o riparato giacchè iscrivendosi secondo l' Art. 2110. i due processi verbali comprovanti lo stato antico, e lo stato nuovo della fabbrica non può nascer dubbio dell' oggetto privilegiato cui la Iscrizione è diretta.
10

Che nella specialità del caso era non che irregolare assurdo che la iscrizione della quale si tratta servisse per render pubblico un privilegio cui neppur pensava l'iscrivente. Si pretenderebbe in fatto che venisse

iscritto il Privilegio della separazione del Patrimonio del Prete Angiolo Allegri defonto da quello del di lui fratello, ed erede Antonio Allegri, e nella Iscrizione non che parlarsi di privilegio, il defonto Prete Angiolo, e il di lui Patrimonio neppur si rammentano.

Che relativamente alla questione terza, se cioè la perenzione della Iscrizione (secondo il Cod. Francese) possa utilmente allegarsi dai soli Creditori che tali divengono posteriormente alla incorsa perenzione come la parte Vannelli pretendeva, o da qualunque Creditore iscritto indistintamente come sostenevano le Sorelle Allegri e il loro Tutore Saccenti ricorreva qui pure la regola che ove la legge non ha distinto non è permesso distinguere, e le espressioni dell'Art. 2154. attentamente meditate appariscono tali da assicurare che scorso il decennio la legge perime assolutamente ed a tutti gli effetti la iscrizione. Difatti dice il detto Articolo « Le iscrizioni conservano la ipoteca, e il privilegio *per il corso di* « *dieci anni* dal giorno della loro data: cessa *il loro effetto* se prima della « scadenza di detto termine non si sono rinnuovate « La Legge non si è contentata di indicare che la conservazione della Ipoteca iscritta è limitata al decennio come è scritto nel primo membro del riportato Articolo, ma ha voluto aggiungere che se prima dello scadere del periodo decennale non segue la rinnovazione *cessa ogni effetto* della iscrizione primitiva. In ordine a questo testo è chiaro che allo spirar del decennio senza rinnovazione la Iscrizione è mancata, non esiste più, è agli occhi della Legge per tutto il tempo successivo cancellata, e sarebbe contro i più noti principii di ragione l'introdurre una distinzione dirimpetto a questo assoluto, e indistinto precetto. 11

Che male in tanta chiarezza di Legge ricorrevasi ad osservare che i Creditori anteriori alla perenzione hanno contratto sul dato della esitenza della Ipoteca allora non perenta, e che quindi dalla di lei efficacia non risentono *danno*, ma bensì dal volerla con troppo rigore annullata corrono in traccia d'indebito lucro, non trattano come dicesi de *damno vitando*, ma *de lucro captando* poichè a nessuno è permesso d'esser più sapiente della Legge, nè lice chiamare *captazione* d' indebito lucro l'invocare l'applicazione delle sue disposizioni. 12

E neppure può dirsi che i Creditori anteriori non soffrano alcun danno nel senso rigoroso del vocabolo quando si obblighino a rispettare come esistente una Ipoteca che la legge ha dichiarata già estinta, poichè non è impossibile nè inverosimile, che essi a decennio spirato si sieno astenuti dal servirsi dei mezzi di ragione che potevano essere in loro mano onde esigere sollecitamente il loro Credito appunto sulla sicurezza che la Ipoteca che non vedevano rinnuovata, e che quindi leggevano nell'Art. 2154. aver perduto ogni effetto, non li affliggeva., 13

Che coerenti a tali principi sono quelli adottati più volte in casi perfettamente analoghi dalla corte di Cassazione di Francia come può vedersi nelle Decisioni fra le altre della Corte di Cassazione riportate dal *Sirey* ossia *Dec. del* 9. *Agosto* 1821.. *Tom.* 12. *p.* 1. *Pag.* 38. *del* 29. *Luglio* 1828. *Tom.* 28. *P.* 1. *pag.* 327. *e del* 29. *Giugno* 1830. *Tom.* 30. *P.* 1. *pag.* 253. nella quale ultima Decisione la Corte Suprema non dubita nel chiamare il precetto e comminazione dell' Art. 2154. *generale, assoluto, senza alcuna eccezione*, senza che potessero bilanciare il peso di tali autorità quelle che in contrario si adducevano, o sia della Corte Reale di Parigi del 7. Dicembre 1831. riportata dallo stesso insigne Collettore, e Giureconsulto *Sirey nel T.* 32. *P.* 2. *pag.* 129. e la privata opinione sebbene rispettabile del Giureconsulto medesimo enunziata nel Tom. 23. P. 1. pag. 124. giacchè nell' una e nell' altra nei casi esaminati la ciscostanza di trattarsi di Creditori anteriori alla perenzione non è addotta per sostenere che essi manchino assolutamente, e per modo di regola del diritto d'allegarla, ma soltanto per una ragione ampliativa, e come letteralmente le autorità si esprimono *per un motivo di più* da aggiungersi a quelli che in detti casi particolari concorrevano, e quindi debbe dirsi che ivi la opinione contraria ai Creditori anteriori, non fu solennemente pronunziata ma solo accennata perfuntoriamente: oltre che quand'anche tali autorità fossero in opposizione delle precedentemente riportate dovrebbe sempre prevalere quella della Corte Suprema appoggiata alla chiara lettera della Legge.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto per parte del sig. Luigi Bonelli con Scrittura d'appello del 28. *Novembre* 1833. *contro la Sentenza proferita dalla Ruota Civile di Firenze sotto di* 30. *Maggio* 1832. *quanto alla dichiarazione fatta con la Sentenza medesima nell' interesse del fu sig. Matteo Vannelli, rappresentato oggi dai sigg Luigi, e Tommaso Vannelli di lui Erede come in Atti, e pronunziando egualmente sulle istanze fatte in proposito per parte dei sigg. Santi, e Teresa Allegri e di Messer Francesco Saccenti ne Nomi, e di che nella loro Scrittura di intervento esibita ne'*13. *Febbrajo* 1834. *dice essere stato bene appellato, e male respettivamente giudicato nella parte preindicata dalla suddetta Sentenza Ruotale, e quella perciò in tal parte revocando dichiara non essersi competuto nè competersi a detto fu Matteo Vannelli il Benefizio della separazione de' Patrimonj nè di Michel Angelo Allegri, nè del Prete Luigi, e Angelo Allegri da quello d'Antonio Allegri per il Credito derivante dal privato Chirografo del* 10. *Giu-*

gno 1802. *di che in detta Sentenza Ruotale ed essersi perciò dovuto, e doversi confermare siccome conferma quanto alla collocazione di detto Credito la Sentenza Graduatoria proferita in prima istanza dal Tribunale di Empoli sotto dì* 29. *Luglio* 1829. *quale ordina in questo rapporto eseguirsi secondo la sua forma, e tenore.*

Condanna finalmente i sigg. Eredi Vannelli nelle spese del presente Giudizio tanto a favore dell'appellante sig. Bonelli come a favore degli intervenienti Allegri.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel., Cons.*

DECISIONE LV.

REGIA RUOTA DI SIENA

Sarteanen. Praeten. manuten Servit. Itiner. diei 23. *Novembris* 1834.

IN CAUSA

MEALLI E BACHERINI

PROC. MESS. ILARIO BUFFI — *PROC. MESS. RICCARDO STASI*

ARGOMENTO

Non può nel Giudizio sommarissimo concedersi la manutenzione se il quasi possesso non si verifica che sia stato esercitato palesemente, senza contrasto, e con fondata opinione di poterlo sempre con diritto esercitare.

SOMMARIO

1. *Per ottenere la provvisoria manutenzione debbono gli atti pos-*

sessori essere esercitati almeno per un'anno dal dì della pretesa turbazione.

2. *La credulità di avere un titolo forma uno dei sostanziali requisiti dell' Interdetto* itinere actuque privato.

3. *La credulità di avere un titolo non è sufficiente per essere manutenuto nel quasi possesso se non viene convalidata, ed avvalorata da particolari circostanze cospiranti a quest'oggetto.*

4. *La tolleranza non sta in luogo di diritto opinato a riguardo dei quasi possessori assistiti da quella buona fede, e credenza colla quale si suppone servirsi della cosa sua.*

5. *Col mezzo di testimoni non può provarsi che i quasi possessori sieno passati dalla strada con animo di servirsi di un proprio diritto.*

6. *L'uso del transito in un fondo privato si presume concesso precariamente, perchè la presunzione favorisce la libertà dei possessi.*

7. *E' di pubblico interesse, che i beni fra i possessori finitimi non trovino ostacolo nel timore che possino divenire titoli per giustificare il capriccio d'introdursi in un fondo coltivato.*

8. *Per l' acquisto della servitù del passo nella mancanza di un titolo convenzionale si richiede la prescrizione quadragenaria con titolo, o l'immemorabile senza titolo.*

9. *La prova della quadragenaria con titolo, o immemorabile senza titolo non può esser fatta col mezzo dei testimoni, quando non offra il concorso dei requisiti, dei quali parla la* Gloss. in Cap. 1. de prescr.

10. *Il petitorio chiaro, o la proprietà certa e libera assorbisce qualunque indagine si faccia sul petitorio.*

Storia della Causa

Mentre il sig. Giuseppe Mealli sosteneva nel giudizio petitorio la servitù del passo per un podere detto del Campo il sig. Luigi Mealli nei giorni otto, e nove di Febbraio 1832. fece passare per detto Campo seminato a grano diversi operanti con un carro: questo transito operato nella pendenza della lite diede luogo ad una giudiciale inibizione, colla quale il sig. Ferdinando Gorini attual proprietario, e il sig. Vincenzio Bacherini come suo autore immediato si protestarono dei danni derivanti da un tal passaggio.

In questo atto di protesta credè il sig. Luigi Mealli di poter ravvisare una vera e propria turbativa del quasi possesso di transitare dal Campo come via più comoda e sicura per andare ai suoi vigneti, e per conseguenza invocò dal Tribunale un Decreto con cui fosse mantenuto nel diritto di transitare per il campo suddetto fino a ragione conosciuta,

e per giustificare questo suo quasi possesso domandò, ed ottenne che fossero esaminati dei testimoni.

I sigg. Gorini, e Bacherini che avevano spiegata l'azione negatoria contro il sig. Giuseppe Mealli, opposero che il preteso quasi possesso era vizioso, e non manutenibile perchè non poteva appoggiarsi a un titolo valido ad impedir loro i diritti di proprietà.

Accaduto l'esame dei Testimoni, e dopo essere state spiegate dalle parti le loro respettive ragioni il Tribunale di Sarteano con Sentenza de 25. Giugno 1832. denegò al sig. Luigi Mealli la pretesa manutenzione; ma sentendosi questi leso da quella pronunzia ne interpose appello avanti questa Regia Ruota, la quale non ostante gli sforzi dell'accurato Difensore confermò la stessa pronunzia per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè dai frammenti dell'Editto del Pretore riguardo all'interdetto *de itinere actuque privato*, del quale si tratta, non meno che dell' Art. 561. del nostro Regolamento di Procedura, resulti che per l'effetto di ottenere la provvisoria manutenzione in possesso devono li atti possessori essersi esercitati per un'anno almeno, prima della pretesa turbazione, senza contrasto *non vi*, palesemente *non clam*, e con fondata opinione di poterli sempre con diritto esercitare *non precario*; la credulità di avere un titolo per ritenere il quasi possesso ha formato presso i Dottori nella soggetta materia uno dei sostanziali requisiti di questo interdetto, come si può vedere presso *Menoch. Remed.* 5. *Retinenda poss. in interd. de itin. Cepoll. de servit. rustich. praed. cap.* 1. *N.* 26. *etc.*

1

2

Attesochè in conformità di questi principi, per escludere la concessione precaria, e revocabile a piacimento dei sigg Ferdinando Gorini e Vincenzio Bacherini proprietari del Campo del Monte, e per indurre in vece la concessione titolata sia per servitù, sia per altra emessa obbligatoria a favore del sig. Luigi Mealli, il quale pretendeva avere un diritto di passare per il predetto Campo, onde più comodamente e più facilmente potersi condurre ai Vigneti, non basta la nuda, e semplice asserzione di avere un diritto di servirsi di questo passo di questo asserto diritto, se l'opinione propria non giustificano ed avvalorano le particolari circostanze, che a ciò sono proficue; come sarebbe, per esempio, la provata mancanza, o assoluta impraticabilità di altra strada, la quale costringe necessariamente a passare nei campi del vicino, la pubblica voce e fama che quei beni devono servire al passo, l'esistenza in essi dei segnali, o tracce indicanti che per essi passava la strada; e simili, come può vedersi dal *Menoch.* di sopra citato.

3

Attesochè in ordine alle prove, che sono state in questo proposito

fatte dal sig. Mealli, per escludere il titolo vizioso, e precario del suo quasi possesso, sia da rilevarsi, che i testimoni indotti ed esaminati per tale oggetto nel primo giudizio non solamente non accennano quali indizi vi sieno, quale necessità, o altri veementi motivi di far servire il Campo al passo, come se fosse una strada aperta e libera; ma in vece confermano, che vi esistono dei muri e fossoni per recingerlo, appunto dai proprietari con animo di opporre un'ostacolo al transito; che ciò non ostante fu aperto un varco da coloro, i quali, dissimulando questo tacito divieto, amavano di continuare a passarvi; che questo varco è stato ingrandito per rendere più agevole il passo, anche con bestie, e con carri; Che la vera strada per andare ai Vigneti esiste, quella cioè del Faggeto, di cui per altro per usare delle loro espressioni, *non hanno di bisogno, e possono anche farne di meno*, tanto più per essere malagevole, e mal situata. Quali dichiarazioni, specialmente combinate colle premesse teorie di diritto, portano a concludere, che ai proprietari del Campo è piaciuto di tollerare fino ad ora, che il sig. Mealli, e altri passassero sulle loro terre, non per questo potrebbe dirsi, che questa tolleranza stia in luogo di diritto opinato a riguardo dei quasi possessori, non assistiti da buona fede, da quella credenza cioè *uti jure suo*, che gratuitamente non si suppone, e per conseguenza di ciò la prova testimoniale, che si ha in processo non è sembrata attendibile per poter mantenere il sig. Mealli nel suo preteso quasi possesso coerentemente a ciò che si ha nel *Polit. tit. de verb. obligat. quest.* 5. *dissert.* 3. *num.* 5. *tit.* 4. *e nella Rot. cor. Falconier. tit. de Servit. Decis.* 3. *N.* 5.

4

5

Attesochè (quantunque dopo le cose discorse rimaner potesse qualche dubbio) l'uso del passo trattandosi di un fondo di privato dominio si dovrebbe intendere conceduto sempre precariamente per semplice tolleranza, e non mai per un titolo obbligatorio, poichè la presunzione della legge favorisce sempre la libertà dei possessi *Gloss. in Leg. altius Cod. de servit. et aqua, Menoch. ut sup. n.* 42. *De Luca de servit. dis.* 24. *N.* 3. *de Regalib. Disc.* 136. *Rot. recent. par.* 4. *T. Dec.* 101. e perchè ancora è di pubblico interesse che i beni rustici di vicinanza, tra i compossessori limitrofi non trovino uno ostacolo nel timore che possino divenire titoli irrevocabili per giustificare il capriccio, e la indiscretezza di un pubblico, che abbia la libertà d' introdursi ad ogni suo piacere in un fondo fertile, e coltivato.

6

7

Attesochè delibando anche quelle ragioni, che formar devono soggetto di esame nel giudizio petitorio, sia incontrastabile nel Foro la massima, che l' acquisto della servitù del passo, nella mancanza di un titolo convenzionale capace ad indurla, si richiede la prescrizione quadragenaria con titolo; perchè appunto si escluda circa al passo medesimo una concessione precaria di connivenza, e con titolo di semplice familiarità.

8

Attesochè la prova di questa quadragenaria con titolo, o immemorabile senza titolo non possa desumersi dalle resultanze processali per la ragione che il deposto dei Testimoni non somministri, come è stato detto di sopra, un titolo manutenibile per il sig. Mealli, nè offre il concorso dei requisiti di cui parla la *Glossa in Capite* 1. *de Praescript. in VI.* che sono accessori per l'effetto di provare con questo mezzo l'immemorabile prescrizione. 9

Attesochè se si ponga attenzione alla lite, la quale verte fra uno estraneo, che pretende valersi di una servitù, o altro consimile diritto di passare per un fondo; ed i proprietari incontroversi di questo fondo medesimo, ne segue di ragione che il petitorio chiaro, o sia la proprietà certa e libera nei sigg. appellati assorbisce qualunque indagine, che si faccia sul quasi possesso in cui pretende di essere mantenuto il sig. Mealli appellante, conforme asseriscono *Mascard. de probat. et possess. conclus.* 1195. *N.* 65. *Cyriac. cont. for. lib.* 1. *cont.* 10. *Post. obser.* 44. *de manut. N.* 14. *et N.* 64. *obser* 42. *N.* 146. 10

Attesochè dopo tutto ciò possa concludersi che per non avere il sig. Mealli fatta niuna giustificazione, che valesse almeno per escludere il titolo vizioso e precario, e per mantenerlo nel preteso diritto di passare dal Campo; le proteste fatte dai sigg. Gorini e Bacherini, lungi dal doversi caratterizzare come vie di fatto, o turbative di possesso, devono riguardarsi come atti di giusta difesa esercitati per preservare la loro proprietà dai colpi di mano, e per interrompere il corso alla sempre odiosa ma necessaria prescrizione del tempo.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Mealli dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Sarteano sotto dì 25. *Giugno* 1833. *con la quale fu ad esso denegata la manutenzione nel quasi possesso del Campo ec. e confermando la medesima in tutte le sue parti condanna detto sig. Mealli nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dall' Illmo. Signore

Lorenzo Branchi *Primo Auditore.*

DECISIONE LVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Borgen. Desertion. Appellat. diei 23. *Settembris* 1834.

IN CAUSA

MORDINI E BONDI

PROC. MESS. GIO. TACCOLA VANNI — *PROC. MESS. MICHELE BONELLI*

Argomento

Nei Giudizi d'appello dalle Sentenze graduatorie la riproduzione degl' atti deve limitarsi ai gradi dall'appello investiti, e qualora sia mancante di alcuno di questi debbe sanzionarsi la deserzione.

Sommario

1. *La riproduzione degl'atti ne' giudizj di graduatoria può limitarsi a quelli riguardanti i gradi investiti dall'appello.*

2. *Quando dall'appellante non è fatta l'ordinata riproduzione degli atti nel termine della Legge s'intende per disposizione di Legge deserto l'appello.*

3. *Nei Giudizi d' Ordine, e nei Giudizi di Concorso tanto sono le Domande, tanti i Processi, e tante le Dichiarazioni, quanti sono i Creditori comparsi a domandare collocazione, e grado per titoli diversi.*

4. *L'espressioni, sebbene generali, ed effrenate debbono sempre intendersi respettivamente al tema, ed al soggetto, al quale si referiscono.*

4. *Quando l' appellante non ha fatta la completa riproduzione degli Atti, se si oppone alla domanda di deserzione di appello, deve condannarsi nelle spese anco stragiudiciali.*

Storia della Causa

I signori Fratelli Bondi con loro atto del dì 13. Settembre 1833.

appellarono da una Sentenza graduatoria dei Creditori Lucignani proferita dal Tribunale di Barga li 30. Settembre 1818. notificata loro nei giorni ultmi del mese di Marzo 1833. e ne proseguirono l'appello avanti la RegiaRuota di Pisa con Scrittura del dì 14. Novembre 1833. reclamandone la revoca in quella parte nella quale era stato accordato ai signori Mordini, Biagetti ne' Nomi, e Lucignani il grado anteriore ad essi Bondi appelanti.

Dedussero i gravami nel termine prescritto dalla Legge ma non riprodussero gli atti, e documenti esibiti, allegati, e prodotti avanti il Tribunae di prima Istanza.

Il sig. Cav. Mordini rilevando questo sostanziale difetto intimò li appellanti a riprodurre avanti la Regia Ruota li atti di prima Istanza altrimenti si protestò che avrebbe provocata la deserzione dell'appello.

Non obbedirono i fratelli Bondi a quella intimazione, ed il sig. Cav. Mordni prevalendosi del diritto accordatogli dalla Legge, e di cui erasi protetato domandò che fosse dichiarato deserto l'appello dei medesimi signci Bondi, e la Regia Ruota di Pisa con suo Decreto del dì 5. Marzo 1134. proclamò la invocata deserzione di appello per difetto di riproduzione di tutto intiero il Processo compilato nel Giudizio di prima Istanza.

Da questa Sentenza o Decreto appellarono i fratelli Bondi avanti il Supemo Consiglio, e ne domandarono la piena revoca deducendo che la Regia Ruota di Pisa aveva proceduto nel falso supposto che i fratelli Bondi dovessero riprodurre tutto l'intiero Processo di prima istanza, mentre non avendo appellato se non che dal grado assegnato al sig. Cav. Mordini, e pretendendo unicamente di essere collocati in grado a quello anteriore non era necessario, nè la Legge obbligava a riprodurre l'intero processo, ma li atti che avevano rapporto ai gradi o grado appellato.

Nel silenzio degli altri appellati replicava il sig. Cav. Mordini che dovendosi nella Graduatoria considerare tanti processi distinti, quanti sono i gradi in essa numerati, così allorquando la Ruota dichiarò la deserzione dell'appello per mancanza di riproduzione di tutto il processo, volle, ed intese di dire il Processo relativo ai gradi, o grado appellato, e si verifica in fatto che i fratelli Bondi avevano mancato di riprodurre diversi titoli, e documenti che sostanzialmente interessavano tanto il Credito del sig. Mordini, quanto il Credito delli stessi Bondi: ed in qualunque ipotesi avvertiva che intese giudaicamente le parole contenute nel Motivo ruotale, poteva tutt'al più ravvisarsi erroneo il motivo medesimo, ma non però ingiusta la Sentenza appellata perchè restava sempre appoggiato al difetto di riproduzione delli Atti che interessavano l'appello, e senza dei quali il Giudice ad quem non poteva prendere cognizione della Causa.

Faceva però istanza perchè venisse pienamente confermata la dett. appellata Sentenza con la condanna dei fratelli Bondi nelle spese tutte giudiciali la quale istanza fu accolta per i Motivi che seguono.

MOTIVI

Attesochè non si controverteva nè si sarebbe potuto giustamente controvertere tra le parti che li appellanti signori Fratelli Bondi cone Creditori Lucignani fossero dispensati dal riprodurre avanti la Regia Ruota Civile di Pisa tutto intero il processo compilato in prima Istanza per la graduazione di tutti i Creditori comparsi, ma concordavano aver le stesse parti secondo quello che è di regola in tali materie, che la riproduzione dei soli atti relativi ai gradi investiti dall'appello dovesse farsi dall. appellanti nel termine, e nel modo stabiliti dalla Legge all'effetto di evitare

1 la deserzione dell'appello medesimo.

Attesochè per parte delli appellanti sigg. Fratelli Bondi neppure si controverteva che fosse incompleta la riproduzione delli atti fatta dai medesimi avanti la Ruota di Pisa con la loro Scrittura di gravami, ed era d'altronde positivo in fatto che li atti indicati dall'appellato signor Cav. Mordini con la sua Scrittura de 14. Gennaio 1834. non si trovavo tra quelli da detti appellanti riprodotti, comunque tra li Atti fossero certamente relativi ai gradi investiti dall'appello, e comunque non fose revocata in dubbio la necessità della loro riproduzione.

Attesochè in questa posizione di fatto compariva evidente la giustizia dell'appellata Sentenza poichè la Ruota di Pisa dichiarando colla detta detta la deserzion dell'appello avanti di essa interposto dai sigg. Fratelli Bondi, si era uniformata alla litterale disposizione dell' *Art.* 751. *del Vegliante Regolamento di Procedura Civile* in ordine al quale si intende per disposizione della Legge deserto l' appello nel caso che

2 dall' appellante non sia stata fatta l'ordinata riproduzione delli atti.

Attesochè compariva insussistente il fondamento per cui sostenevano li appellanti essere ingiusta la rammentata Sentenza Ruotale, poichè se nella parte *Motiva* della medesima si leggeva che la Ruota si era determinata a pronunziare la controversa Deserzione in quanto che non fosse stata riprodotta in atti la copia autentica di *tutto intero il Processo* compilato nel Giudizio di prima Istanza, da ciò ne seguiva che la stessa Regia Ruota avesse proceduto nel falso supposto dell' obbligo nelli appellanti (conforme essi invano sostenevano) di riprodurre tutto il Processo relativo a tutti i gradi dei Creditori comparsi in prima Istanza.

Attesochè era infatti da considerarsi che nei Giudizi d' ordine, e nei giudizi di concorso, tante sono le domande, tanti i processi, e tante le dichiarazioni, quanti sono i Creditori comparsi a domandare collocazione,

e grado per titoli diversi, e che quindi le generali espressioni delle quali si era fatto uso nei Motivi della Sentenza Rotale per indicare la incompleta riproduzione *di tutto intiero* il Processo compilato in prima istanza dovevano necessariamente intendersi *prout de jure* vale a dire respettivamente alla totalità delli atti che componevano il Processo relativo al grado assegnato ai signori Fratelli Bondi, ed ai gradi assegnati al signor Cav. Mordini, ed altri creditori investiti dall'appello interposto da detti signori Fratelli Bondi essendo regola elementare che le espressioni comunque generali ed effrenate debbono sempre intendersi restrittivamente al tema, ed al soggetto al quale si referiscono. 3 4

Attesochè il fatto della incompleta riproduzione di atti rimasto accertato avanti la Ruota di Pisa, e la chiara disposizione *dell' Art.* 751. *del Vegliante Regolamento di Procedura Civile* dalla stessa Ruota applicato al caso nella sua Sentenza, dovevano convincere i signori fratelli Bondi della manifesta ingiustizia della loro opposizione alla dichiarazione della deserzione dell' appello da essi interposto, e quindi se ciò non ostante non si acquietarono alla Sentenza Ruotale, meritavano la pena della Condanna ancora nelle spese stragiudiciali di questa terza istanza, tanto più poi che lo stesso citato *Articolo* 751. prescrive in lettera che l'Appellante dovrà essere condannato in tutte *le spese*, la qual condanna nelle spese stragiudiciali ha dovuto limitarsi a quella soltanto della presente istanza perchè dall'appellato era stata accettata in tutte le sue parti la Sentenza Ruotale comunque non contenesse che la condanna dei succumbenti nelle sole spese giudiciali. 5

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dai signori Giuseppe, Angelo, e Flaminio Fratelli Bondi dalla Sentenza contro di essi proferita dalla Regia Ruota di Pisa li 5. *Marzo* 1834. *e bene essere stato con la medesima giudicato, quale perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna li appellanti fratelli Bondi solidalmente nelle spese giudiciali, e stragiudiciali di questa terza Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, *Relat.* Baldassarre Bartalini)
Cav. Donato Chiaromanni, e Francesco Bernardi) *Consigg.*

DECISIONE LVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Praelationis ac Dotis quoad congruitatem
diei 10. *Junj* 1834.

IN CAUSA

MERCATI E LANCISI E MORI

PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI *PROC. MESS PIETRO BERTINI*

ARGOMENTO

Per determinare la congruità delle Doti formanti càrico ai Patrimonj Toscani non debbono porsi in computo a pregiudizio dei Creditori dei dotanti i beni che questi posseggono in estero Stato

Il Fratello condomino che vende agli altri fratelli la sua quota patrimoniale stipulando una semplice Ipoteca per sicurezza del prezzo resta subordinato per un tal suo credito alle Ipoteche anteriori contratte sul Patrimonio comune dei fratelli acquirenti.

SOMMARIO

1. *Quando il Venditore consegna liberamente al Compratore i Beni venduti, e usa nel Contratto di Vendita tutte l'espressioni atte a portare là traslazione del dominio, deve intendersi, che questo non siasi riservato il dominio fino al totale pagamento del prezzo.*

2. *Quando il dominio dei Beni venduti non é riservato non può il Venditore vincere per privilegio un Creditore Ipotecario.*

3. *Se, non ostante l'omissione del riservo del dominio dei Beni venduti, non costa della fede del prezzo, il privilegio del Riservo può aver luogo.*

4. 5. *La lunga dilazione di otto anni accordata dal Venditore al pagamento del prezzo dei Beni venduti è considerata dai Dottori un fatto, che dimostra l'intera fede avuta del prezzo; che resta dedotta anche dal modo di esprimersi dal Creditore nell' Iscrizione Ipotecaria.*

6. *Per toglier di mezzo un' incidente ormai contestato non basta*

una semplice dichiarazione di voler recedere dal medesimo, ma richiedesi una formale renunzia munita delle solennità prescritte dal Regolamento di Procedura.

7. 11. *I beni situati in estero territorio non debbono entrare in calcolo per la tassazione delle Doti dovute a fanciulle Toscane sull' Asse ereditario paterno esistente in Toscana.*

12. *Tante si reputano le eredità quanti sono gli Stati nel Territorio dei quali esistono i beni ereditarj.*

13. *Lo Statuto sia reale, sia personale non può spiegare influenza su i beni posti e situati fuori del Territorio dei Statuenti.*

14. *Le posizioni non sono ammissibili allorchè visitate in prevenzione, si trovano irrilevanti.*

15. *Per lo statuto del Borgo S. Sepolcro niun altro diritto competeva alle femmine in concorso coi maschi sulla paterna eredità, che quello di conseguire una congrua Dote, ed una volta conseguita dalla eredità del Padre, mancava loro ogni azione per esigerla su i beni dei fratelli.*

16. *L'ammontare della legittima costituisce di ordinario la norma principale per la giusta ed adequata misura della congruità della Dote.*

17. *Il benefizio della separazione dei Patrimoni non è già concesso dalla equità Pretoria ai creditori fra di loro, ma bensì ai creditori della Eredità dirimpetto ai Creditori dell'Erede.*

18. *Quei che riconobbe per suo debitore l' Erede non può altrimenti invocare il benefizio della separazione dei Patrimonj per agere contro i beni dell'Autore.*

19. *Per disposto di ragion comune il Venditore o cedente che abbia avuta fede del prezzo non acquista il privilegio del riservo del dominio ove non lo abbia espressamente stipulato.*

20. *Sotto la influenza del Regime ipotecario Francese il Condomino dividente riceve la sua porzione Patrimoniale libera dalle Ipoche impresse dall'altro condomino sul Patrimonio Comune per debiti suoi propri.*

21. *A tale effetto per altro è necessario che la divisione sia difatto avvenuta, e non basta che il Condomino abbia venduto all'altro la sua quota indivisa, e sia divenuto creditore del prezzo.*

22. *Una Ipoteca contratta nel 1802. non può aver sofferta alterazione dalle sopravvenute Leggi Ipotecarie Francesi.*

23. *Ai termini di ragione Comune la opinione più ricevuta nel Foro nostro quella si è che le Ipoteche impresse dal Condomino sul fondo indiviso rimangono illese ancorchè il fondo stesso nelle divisioni sia toccato dipoi in parte all'altro Condomino.*

24. *Il Condomino che vende la propria porzione all'altro condomino, e dopo avergliene trasferito il dominio stipula in piè del contratto una semplice Ipoteca su i beni venduti per sicurezza del loro prezzo, va soggetto ad esser vinto dalle Ipoteche generali anteriori facienti carico al Compratore, le quali nel momento stesso dell'avvenuta traslazione del dominio estendonsi* ipso jure *anco ai beni comprati.*

25. *Dopo la formale ammissione dell' intervento di terzi a Causa, non è più dato di elevar contrasto sul loro interesse d' intervenirvi.*

Storia della Causa

Sopra i Beni vendnti dal sig. Francesco Mori di Cospaja si aperse il Giudizio di Graduatoria in Arezzo per la collocazione dei Creditori del Venditore e dei di lui Autori.

Fra i Creditori che comparvero in detto Giudizio ci fu Simone Mercati per uo Credito di Scudi cioqueceoto nascente da privata Scritta di Cambio del dì 18. Gennaio 1802. contro Francesco Mori fruttifero in origioe al cinqne per cento, ed aumentato poi fino al sette per ceuto. Altro Credito pure aveva il Mercati, ma staote la sna più recente Ipoteca, e la ioutile collocaziooe si rendeva ioutile il ragiooaroe.

Nella Sentenza graduatoria de' 24. Agosto 1827. fu collocato anteriormente ad esso Mercati per il primo di detti Crediti il sig. Dottore Domeoico Mori per il Credito residuale di prezzo di Beni da esso ceduti ai sigg. Fraocesco, e Gio. Batista Mori di lni Fratelli con Istrnmeuto de 10. Novembre 1807. rogato Ser Filippo Zanchi col privilegio sui Beni medesimi fino alla concorrenza di Fiorini novemila dugeoto ottaota due, frutti e spese, come pure vi furooo collocate con privilegio le signore Lucrezia, ed Anna Maria Mori Sorelle del signor Dottor Domenico Mori.

Appellò il sig. Mercati dalla detta Sentenza per i gradi nei quali erano collocati anteriormente il Dottor Domeoico, e le sne Sorelle.

Al Giudizio io appello intervenoero anche i sigg. Don Domenico, ed altri Lancisi come pure interveonero altre persone, ed altri appelli furooo provocati, e la Rota d'Arezzo ammesse l'ioterveoto di questi, ed altri Creditori coo la Sentenza de' 16. Luglio 1829.

Dopo tale ammissione la stessa Ruota di Arezzo ne 20. Settembre 1832. tenuti fermi l' interventi, ed altri pure dichiarati, decise il Merito delle questiooi proposte dai vari Creditori, corresse la Graduatoria, e perciò che ha rapporto alla soggetta questione dichiarò « ivi » Essere stato « bene appellato dal sig. Simone Mercati, e dal sig. Bartolommeo Lan- « ducci, e ben reclamato dagli Intervenienti signori Laocisi e Rigi dalla

« Sentenza Graduatoria dei Creditori del sig. Francesco Mori proferita
« dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo nel 24. Agosto 1827. e re-
« spettivamente male giudicato dalla Sentenza medesima, poichè dichiara
« primieramente non esser costato nè costare del Credito dotale delle si-
« gnore Lucrezia, ed Anna Maria Sorelle Mori per cui vennero utilmen-
« te collocate nel grado ventunesimo della detta Sentenza appellata per
« la somma di Scudi settecento per ciascheduna, ma bensì essersi dovu-
« to, e doversi ristringere il detto loro Credito sui beni paterni situati
« in Toscana nella somma di Scudi centosettantuno, Lire tre, soldi due,
« e denari nove per ciascheduna ed attesa l'aggiudicazione conseguita
« dalle medesime in ordine al Decreto del Tribunale di prima Istanza
« di Arezzo del dì 26. Aprile 1824. per la superior somma di Scudi
« trecent'ottanquattro, soldi dodici, e denari quattro, dice doversi le me-
« desime remuover intieramente dal grado stesso come da ogni altra col-
« locazione nella graduatoria di che si tratta.

« Dichiara secondariamente non essersi competuto nè competersi al
« sig. Dott. Domenico Mori rispetto al Credito per cui venne collocato
« al grado ventesimo terzo della Sentenza ridetta nè il benefizio della
« separazione de Patrimoni, nè verun altro titolo di prelazione a fronte
« del sig. Simone Mercati quanto al di lui Credito di Cambio in sorte di
« Scudi cinquecento resultante dall'àpoca del dì 18. Gennaio 1802. ed
« essersi perciò dovuto e doversi graduare il detto sig. Dottor Mori con
« la semplice Ipoteca del 10. Novembre 1807. e così posteriormente al
« sig. Mercati. »

Da detta Sentenza si rese appellante il solo sig. Dottor Domenico Mori contro detti sigg. Simone Mercati, e Domenico, e Pasquale Laucisi sostenne non esser dovuta al sig. Mercati la prelazione a di lui favore dichiarata, e perciò doversi revocare la medesima Sentenza Ruotale, e confermare la prima.

Tutta la questione si aggirò nello stabilire se competesse al signor Mori appellante il riservo del Dominio sopra i Beni da lui ceduti ai fratelli col precitato Istrumento de 10. Novembre 1807. rogato Zanchi; In questo Istrumento era concordato dalle Parti non esserci dichiarazione relativa a tal riservo ed all' opposto si leggeva al §. 1. « ivi » Il detto
« sig. Dottor Domenico Mori dette, e cedè trasferì, e concesse, dà cede
« trasferisce, e concede ai sigg. Francesco, e Giovan Batista Fratelli Mo-
« ri presenti e stipulanti, e per loro, e per i loro respettivi Eredi, e suc-
« cessori accettanti tutto quello, e quanto che come uno dei tre Eredi
« del defunto sig. Giacomo Antonio Mori suo Padre gli appartiene, ed
« appartenere potesse potrebbe ec. dei Beni immobili, anche livellari,
« mobili semoventi, ragioni, azioni, ed ogni, e qualunque cosa spettante
« all'Eredità Paterna e da quella in qualunque modo proveniente niente

« escluso nè eccettuato come pure tutto ciò che come uno dei Figli del-
« la signora Maddalena Martelli Vedova Mori gli appartenga e apparte-
« nere gli potrebbe della Dote, Corredo, e di qualunque altra cosa alla
« medesima spettante e niente eccettuato ec. e tutto quello e quanto a-
« vrebbe potuto, e potrebbe pretendere dagli acquisti, ed avanzi fatti dai
« medesimi signori Francesco, e Giov. Batista Mori, e generalmente non
« derogando ec. tutto ciò che in qualunque sia titolo, e causa, e concor-
« so, e concorrere a formare l'asse patrimoniale della sua Casa Mori, e
« dei predetti suoi sigg. Fratelli, e sebbene fosse necessario farne indivi-
« dua, e special menzione. »

« Al §. 2. « ivi « All'incontro i detti sigg. Francesco, e Giovanni
« Battista Mori promettono dare, e pagare per una volta soltanto al sig.
« Dott. Domenico Mori presente stipulante, e per se, e per i suoi Eredi
« e successori accettante Scudi tremila di lire sette per ciascheduno Scu-
« do, moneta Fiorentina per una sola volta e con le condizioni che non
« possino essere obbligati a pagare detta somma se non dopo che saran-
« no passati anni otto da decorrere da questo presente suddetto giorno,
« e da terminare a tutto il dì 9. Novembre 1815. che per tutto l'intiero
« corso dei medesimi anni otto neppure debbono pagare di tal somma
« frutto alcuno, e che perciò per detto corso di anni otto a tutti gli ef-
« fetti detta somma debba avervi, ed essere infruttifera; E che dopo spi-
« rati gli anni otto debba incominciare ad esser fruttifera, e debbano del-
« la medesima i sigg. Francesco, e Gio. Battista Fratelli Mori pagare a
« detto sig. Dott. Mori il frutto di Scudi sei, lire tre e soldi dieci mone-
« ta Fiorentina per ogni cento dei medesimi Scudi tremila a capo di cia-
« schedun anno. »

E nel fine « ivi » E fermo sempre stante tutto quello, e quanto è
« stato di sopra espresso, e convenuto le Parti suddette riconoscendosi
« una dell'altra vicendevolmente contenta, ed in tutto, e per tutto piena-
« mente soddisfatta si fecero e si fanno reciprocamente fine, e quietanza
« generale generalissima, e patto perpetuo di non ricercarsi alcuna cosa
« renunziando conforme moniti ec. con suo giuramento preso a delazio-
« ne di me, formalmente toccate le scritture ec. una parte a favore dell'
« altra vicendevolmente renunziò, e renunzia inquanto occorrere possa,
« e ad ogni più esuberante cautela, all'eccezione del calcolo ec. del Do-
« cumento, o fatto, o non preso in esame ec. dell' errore ec. del Dolo ec.
« della frode ec. della cosa non così fatta, e convenuta alla lesione in ge-
« nere, donandosi conforme scambievolmente si donarono, e si donano
« irrevocabilmente tra i vivi ogni di più che una parte fosse tenuta a re-
« cedere sopra dell'altra, e generalmente non derogando ec. ad ogni, e
« qualunque altra azione eccezione nessuna eccettuata così che di tutto
« questo l'effetto sia che stia sempre fermo, e sì costantemente inaltera-

« bile, ed attendibile tutto quello, e quanto è stato di sopra fra di loro
« concordemente, e con reciproca pienissima sodisfazione convenuto, e
« stabilito che così ec. e tutto in ogni migliore, e più valido modo ec.

Portata la Causa all'Udienza e ritenuti i motivi dell'appellata Sentenza quanto alla inapplicabilità a favor dell'appellante Dott. Domenico Mori dei principii relativi alla separazione dei Patrimonii fu decisa come appresso:

MOTIVI

Attesochè tutta la questione avanti il Supremo Consiglio si è ristretta ad esaminare se il detto appellante potesse utilmente invocare il privilegio del riservo di Dominio sulla quota dei beni Patrimoniali da lui ceduti ai Fratelli mediante il Pubblico Istrumento del *di* 10. *Novembre* 1807. *rogato Zanchi* onde esser graduato in preferenza del suo contradittore sig. Mercati avente Ipoteca inscritta in ordine alla Scritta privata d'Imprestito fruttifero del dì 18. Gennaio 1802.

Attesocchè in fatto mentre nel citato Istrumento del 1807. tutte si leggono le clausule, e formule traslative di Dominio nei Compratori «dette, cedè, trasferì e concesse, dà cede, trasferisce, e concede tutto ec.
« Beni Immobili anche livellari, Mobili, semoventi, ragioni, azioni, ed
« ogni e qualunque altra cosa.... ad avere, tenere, godere, e possedere,
« respettivamente quasi possedere con la Clausula del Costituto costitu-
« zione di Procuratore, e con ogni altro necessario in forma » Neppure una parola si trova che accenni espressamente la volontà nel Venditore di riservarsi il Dominio dei fondi alienati fino al total pagamento del prezzo. 1

Che gravissimi riscontri eran questi che uniti al rilascio, o tradizione materiale dei Fondi divenivano di per se soli dimostrativi che nel sig. Dottor Domenico Mori più non esisteva quel dominio in ordine al quale esso voleva vincere per privilegio un creditore Ipotecario anteriore *L.* 31. *ff. de Acquirendo Rerum Domin. Domat Loix Civiles Livr* 1. *Du Contr de Vente Tit.* 2. *Sect.* 2. §. 1. *Merlin de Pignor, et Hipoth Lib.* 4. *Tit.* 1. *Quest.* 41. *N.* 12. 2

Che nulla dimeno convenivamo volontieri che a fronte di essi, se si fossero allegati dei riscontri esclusivi della *fede avuta del prezzo*, o anche se non fossero concorsi degli opposti riscontri che questa *fede* dimostrassero, avrebbe possuto andarsi in diversa opinione inerendo al Testo in *L. quod vendidi* 19. *ff. de Contrahend Empt. e delle Iustit. Iustin. Lib.* 2. *Tit.* 2. *De Rerum Divers. et Acq: Ear. Dominio* §. 41. 3

Che per altro concorreva nel caso un fatto stato sempre riguardato dai Dottori, e dai Tribunali dimostrativo direttamente, e necessariamente della intiera fede avuta di prezzo, o sia la lunga dilazione di otto anni

accordata al pagamento *Gloss. in detta L. quod vendidi Merlin de Pign. et Hipoth. loc. cit. N.* 30. *Hermosilla de Lopez. L.* 28. *Gloss.* 1. *N.* 35.

4 Che ingegnosamente ma non solidamente avvertivasi dai Difensori del sig. Mori che questa dilazione non era stata già il frutto della spontanea, e vera fiducia di lui, ma bensì era stato un onere imposto dai compratori, a cui esso aveva dovuto soggiacere volendo ritrarre della cosa sua il prezzo convenuto di Scudi tremila, il che deducevano dalle espressioni che seguono la fissazione del prezzo in detta somma « ivi » il « sig. Francesco, e Gio. Battista Mori promettono pagare Scudi tremila « per una sola volta, e con la condizione che non possino essere obbligati « a pagare detta somma se non dopo che saranno passati anni otto ec. » Giacchè facilmente rispondevasi, che il patto della dilazione come quasi sempre desiderato, e favorevole al Compratore che dee pagare, da esso sempre verosimilmente proponesi come patto dell'acquisto, ma ciò non toglie che aderendovi il Venditore, e pienamente convenendone non mostri chiaramente di aver fede di quel prezzo che conviene di non esigere per lungo tempo.

Che a questa massima di ragione non si opponevano le antorità che in contrario adducevansi dai diligentissimi Difensori del sig. Mori. Non la *Decisione* 107. *P.* 3. delle Recenziori nella quale nel caso esaminato esisteva il patto di redimere entro dieci anni, e in Caso di non eseguita redazione il patto di aumentare di Scudi ottocento il prezzo prima convenuto in quattromila dugento, e fu detto a ragione che quanto ai detti Scudi ottocento per i quali il Venditore pretendeva di esser preferito non poteva argomentarsi avuta *fede di prezzo*, non da questa dipendendo la dilazione del Decennio accordata, ma dal periodo che volle prescriversi al diritto di redimere detta *Dec. N.* 3. non il *Disc.* 56. dell' *Ansaldo de Commercio* poichè nel caso in esso contemplato passato il periodo assegnato per la redenzione di cui pure in quel caso si stipulò la facoltà erasi convenuto che il fondo si facesse stimare da Periti da nominarsi, e quindi la incertezza del prezzo escludeva la perfezione del Contratto non che la traslazione del Dominio, e la fede avuta del prezzo stesso *detta Decis. N.* 23. *e* 24. non finalmente la *Dec.* 37. *fra le inedite del For Tosc. T.* 1. in Causa Talchi, e Carducci mentre a quei Giudici comparve in fatto « ivi » N. 18. « Che fuori d'ogni dubbio nelle espressioni usate dai Contraenti dovesse intendersi anche il patto del riservo di Dominio compreso e quindi la fattispecie decisa diversificava sostanzialmente dalla nostra. »

Che l'argomento di fede di prezzo dedotto dalla lunga dilazione veniva mirabilmente confortato, e dalle particolari circostanze che precedettero il Contratto del 1807. e dalla intelligenza che gli è stata data dallo stesso Dottor Domenico Mori: dalle circostanze in quanto che il Patrimonio

indiviso dei Fratelli Mori era stato come ivi narravasi, e aggravato da passività contratte per il Dott. Domenico, per la dotazione delle Sorelle ec. ec. e aumentato da una speciale, e personale industria dei Fratelli che lo avevano amministrato ed era composto oltre i stabili, di mobili semoventi, azioni ec. dimodochè più verosimile diviene che non si intendesse di riservare quel Dominio che in tale complicanza di elementi era difficilmente esercibile; Dalla intelligenza data al Contratto dal Dottor Domenico in quanto che esso medesimo nella Iscrizione che prese, e rinnovò al Registro delle Ipoteche qualificò i suoi diritti nascenti dal Contratto del 1807. come un mero Credito pecuniario « ivi » Per sicurezza « di Franchi ec. *Capitale di Credito* per varii diritti al medesimo si« gnor Mori competenti sul Patrimonio Paterno... resultanti da un Pub« blico Contratto di Convenzioni del dì 10. Novembre 1807. sopra tut« ti i Beni ec. » Ogni parola di questa Iscrizione è esclusiva della idea di privilegio per riservo di dominio: Non si parla di Vendita ma di diritti di convenzioni generiche, non si rammenta dominio riservato ma *Capitale di Credito* e così in *Creditum abiit* come dice espressamente a tal proposito la *Legge Procuratoris* 5 *ff. de Tributor. Action* §. *ultimo* non si iscrive sulla quota di Beni venduti, ma bensì *sopra tutti i Beni* dei Compratori, e quindi evidentemente in ordine solo alla Ipoteca generale fra quelle convenzioni contenuta. 5

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dott. Domenico Mori dalla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo correttoria delle Graduazioni dei Creditori del sig. Francesco Mori, e proferita sotto dì 20. *Settembre* 1822. *in quella parte che riguardava la collocazione dei Crediti del già sig. Simone Mercati morto pendente Lite, ed ora rappresentato dai Tutori dativi dei suoi Figli Pupilli, non tanto nell' interesse proprio quanto ancora nell' interesse subalterno dei signori Pasquale, e Sacerdote Domenico Lancisi intervenuti a Causa, e bene respettivamente essere stato pronunziato e dichiarato con detta Sentenza nelle parti suddette, quella perciò essersi dovuta, e doversi pienamente in dette parti confermare siccome in effetto nelle parti suddette la confermò, e conferma ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Dott. Domenico Mori condanna a favore dei detti Pupilli Mercati, e dei sigg. Pasquale, e Don Domenico Lancisi nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Luigi Matani *Presidente*
Luigi Bombicci, Baldassarre Bartalini
Cav. Donato Chiaromanni *Rel.* Francesco Bernardi *Cons.*

Seguono i Motivi delle Decisione della R. Roota d'Arezzo proferita a relazione dell' Illustrissime Sig. Auditor Carlo Carducci, adottati come sopra dal Supremo Consiglio.

Considerando che alla domanda incidentale di ammissione di Perizia, promossa dalle sigg. Anna Maria, e Lucrezia sorelle Mori ed in unione con esse dal signor Dottor Domenico Mori loro fratello mediante scrittura del 2 *Giugno* 1829. *erasi virilmente opposto il sig. Simone Mercati con sua scrittura del* 15. *Marzo* 1830. *e in questo tema a toglier di mezzo l'incidente, ormai contestato, non aveva certamente potuto bastare l'atto di dichiarazione, protesta, e istanza emesso dai sigg. Mori nel dì* 30. *del detto mese di Marzo, avvegnachè non munito delle firme delle sigg. sorelle Mori principali interessate nell'incidente medesimo, ma sarebbevi invece abbisognata (secondo che chiaramente rilevasi, argomentando* a contrario sensu dalla Decisione del Supremo Consiglio degli 8. Giugno 1829. nel Tes. del For. Tosc. Tom. 25. pag. 205.*) una espressa e solenne renunzia munita di tutte le forme tracciate, e prescritte dal vegliante Regolamento di procedura. In mancanza di questa, non poteva la Ruota dispensarsi dal dichiarare sulle istanze del sig. Mercati la inefficacia giuridica dell'atto summentovato, dal riguardare per conseguenza il giudizio incidentale come tuttora pendente, e dal procedere alla risoluzione del medesimo ai termini di ragione.*

Considerando, che dopo le dichiarazioni emesse dal sig. Mercati colle scritture dei 15. *Marzo e* 12. *Maggio* 1830. *la Perizia invocata dai sigg. Mori, onde determinare l'ammontar del Patrimonio Paterno, e quindi tassar la Dote dovuta sul medesimo alle sigg. Lucrezia, ed Anna Maria sorelle Mori era venuta totalmente a mancar d'oggetto: Poichè, se parlavasi dei Beni che il fu sig. Jacopo Antonio Mori padre, ed autore delle medesime sorelle Mori possedeva in Toscana, e segnatamente nella Comune del Borgo S. Sepolcro, avendo il prefato sig. Mercati convenuto colle dette Scritture di riportarsi quanto alla loro stima alla Perizia estragiudiciale fattane dal sig. Carlo Belli* et ex adverso *prodotta, rendevasi inutile per detti Beni qualunque Perizia e stima ulteriore. Se poi parlavasi di quei Beni che asserivansi posseduti dal mentovato fu sig. Mori nel Territorio di Cospaja, mancando negli Atti qualunque prova di un tal possesso, ed essendo altresì decaduti i sigg. Mori in virtù del Decreto Ruotale del* 16. *Luglio* 1829. *dal diritto di riguardare, e considerare i detti Beni agli effetti dei quali trattavasi come facienti parte del Patrimonio paterno, vano, e superfluo rendevasi l'ordinarne la Stima: E se in fine parlavasi di quelli che pretendevasi aver posseduti il fu signor Mori nello Stato Pontificio, e specialmente nella Comune di Città di Castello*

non meno vano nè meno superfluo si rendeva il ricercarne, e determinarne il valore, si perchè il Certificato del Conservatore del Censo di detta Comune prodotto dai sigg. Mori colla loro Scrittura del 4. *Aprile* 1829., *appellando ad un tal Giacomo Antonio del fù Antonio Mori, e rimontando al* 1778. *era ben lontano dal formar prova dei possessi di Giacomo Antonio del fù Giovan Battista Mori al* 1793. *epoca della di lui morte; E sì perchè in ogni ipotesi egli era certe, e non controverso, che essendo i detti Beni posti, e situati in estero Territorio, e costituendo perciò un asse Ereditario distinto, e separato da quello che il ridetto sig. Giacomo Mori avea posseduto, e lasciato in Toscana, e non subordinato alla influenza delle nostre leggi, nè alla giurisdizione dei nostri Tribunali non potevano presso di noi entrare in calcolo per la tassazione, e liquidazione delle Doti dovute alle sorelle Mori sulla Paterna Eredità Toscana, resistendovi le note regole di ragione delle quali fan fede dopo il Test. nella* Leg final ff. de Jurisdict., il Salicet. nella Leg. cuntos Populos Cod. de Summ. Trin. Vattel Droit des. Gens Lib. 2. pag. michi 123. Cancer. Var. Resolut. P. 1. Cap. 5. Num. 71. 72., Valasc. Consult. 182. N. 13. 14. Antonell. de Inc. legal. lib. 2. Cap. 1. N. 190. De Luca de Success. ab int. Disc. 9. N. 9. 11. 12. la Rot. Rom. cor. Merlin Dec. 353. N. 34. e Dec. 828. N. 19. e la Rot. Flor. nel Tes. Ombros. tom. 10. Dec. 39. N. 64. 65. « ivi » *Quia hoc admittunt DD. nullam involvere repugnantiam ob « diversitatem Territorium, quae operatur ut diversae censeatur haereditates, et consequenter quoad unam haereditatem aditio habeatur « pro valida et in alia non teneat ex* Ancaran. Ruin, *ubi quod licet haereditas sit quid intellectuale non existens in loco, tamen « de ea judicandum est prout de bonis sub illa compraehensis secundum diversitatem Territoriorum ubi existunt* « E Tom. 11. Dec. 6. N. 44. « ivi » *Secundo comprobatur quia supradicta conclusio « procedit etiam indistincte in quacumque materia sive statuta loquantur in rem sive in personam, non enim trahuntur quoad bona sita extra territorium, sed servanda sunt statuta seu consuetudines cujuscumque loci quoad bona utrobique sita ex* Salicet. et Rot. pen. Put. « *ubi quod sive statutum loquatur in rem sive in personam non trahitur ad bona sita extra Territorium et quod ita « est communis opinio etiam quod statutum sit favorabile quia ea « non fundatur in odio vel favore sed in defectu potestatis statuentium qui non possunt extra Territorium jus dicere* »

8

9

Considerando, che l'esperimento delle posizioni invocato dal sig. Francesco Mori nel 4. *Settembre* 1832. *e così* in limine ferendae Sententiae *non ad altro compariva diretto che a prolungare inutilmente il Giudizio. Imperocchè avendo noi alle istanze del sig.*

Mercati visitata la Cedola dal Ponente prodotta avevamo potuto apprendere che le posizioni in essa articolate miravano ad elevar contrasto o sull'uno, o sull' altro dei due Crediti dedotti dal prefato sig. Mercati nel Giudizio di Graduatoria, cioè o sul credito
10 *di Scudi 500., resultante dall'apoca cambiaria del 18. Gennaio 1802. o sul credito di Scudi 450. resultante dal chirografo d' imprestito degli 8. Febbraio 1822. Ora egli era evidente che, se trattavasi del primo Credito, essendo esso rimasto canonizzato dalla Sentenza Graduatoria da cui è appello, e non avendo il signor Francesco Mori avanzato per sua parte verun reclamo contro la medesima, ostava alle di lui intenzioni la cosa giudicata: E se trattavasi del secondo credito, non trovandosi rispetto ad esso veruna dichiarazione nella Sentenza appellata, non era luogo nè a conoscerne nè a parlarne nell' attuale stadio del Giudizio.*

Quanto poi al merito degli appelli interposti dal mentovato sig. Mercati, e dal sig. Bartolommeo Landucci contro la Sentenza Graduatoria dei Creditori del sig. Francesco Mori del 24. Agosto 1827., e quanto al merito degl' interventi a causa del sig. Alessandro Rigi, dei sigg. Domenico Pasquali, e Pietro Lancisi, e del sig. Dottor Giuseppe Goti nei nomi.

Considerando, che il Credito Dotale per cui le sigg. Lucrezia ed Anna Maria sorelle Mori avevano ottenuta utile collocazione nel grado vigesimo primo della Sentenza appellata col benefizio di separazione dei patrimonj e per la somma di Sc. 700. per ciascheduna, era destituto di qualunque appoggio di prova, anzi compariva e ravvisavasi del tutto immaginario ed insussistente.

Ed in vero ritenuto per le cose superiormente avvertite, che all' oggetto di liquidare, tassare, e determinare l'ammontar delle Doti dovute alle dette sorelle Mori non dovevano presso di noi entrare in computo nei Beni che asserivasi aver posseduti il fu Giacomo Antonio Mori loro Padre nel Territorio di Cospaja, e che senza veruna giustificazione di un tal possesso trovavansi enunciati nella Perizia estragiudiciale del sig. Carlo Belli dal numero 8. al numero 14. nè quelli che pretendevasi aver posseduti il detto fu sig. Mori nel Territorio Pontificio di Città di Castello, e che trovavansi enunciati in massa nel
11 *Certificato del Conservatore del Censo di detta Città del 4. Gennajo 1826., ma quelli unicamente che lo stesso sig. Mori avea posseduti in Toscana, cioè quelli descritti in di lui conto, e faccia agli Estimi della Comune del Borgo San Sepolcro come dal Certificato esistente negli Atti, e stimati dalla Perizia Belli dal numero 1. al numero 7. inclusive Scudi 2016. Lire 1. Soldi 6. e denari 8. e quelli altresì che sebben situati nel territorio di Cospaja erano stati aggiudicati alle ridet-*

te sorelle Mori come beni paterni Toscani in conto delle loro Doti per Sentenza del Tribunale di prima Istanza di questa Città del 26. Aprile 1824. *e per Scudi* 384. *soldi* 12. *e denari* 4. *Ritenuto inoltre che per la stima, e valutazione dei Beni del Borgo San Sepolcro starsi dovesse, atteso il concordato delle parti, alla detta Perizia estragiudiciale del sig. Belli, posto altresì in massima, che ai termini dello Statuto di detta Città vigente all'epoca della morte del prefato sig. Morniun altro diritto competeva alle femmine in concorso coi maschi sulla Paterna Eredità, che quello di conseguire una congrua Dote, e che una volta conseguitala sulla Eredità del Padre, mancava loro ogni azione ad esigerla contro i Beni fraterni* V. Rubric. de Successoribus ab intest. Cap. 44. *E posta finalmente in massima che l'ammontare della legittima costituisce d'ordinario la norma principale per la giusta ed adequata misura della congruità della Dote* Richer. univers. Civ. et Crim. Jurisprud. Tom. 4. §. 1031. 1032. Merlin de legitim. lib. 3. Tit. 1. quest. 6. Fontanell. de Pact. Nupt. Claus. 5. Glos 8. P. 1. sub. N. 5. Sabell. in summ. §. Dos sub. N. 20. Sacr. Rot. in Rec. P. 10. dec. 331. N. 7. *tutto ciò posto, e ritenuto, ecco il calcolo che doveva istituirsi, e che di fatto, noi istituivamo per la retta, e congrua tassazione delle Doti controverse.*

12

13

Beni posseduti dal fu Giacomo Antonio Mori nel Territorio di San Sepolcro e stimati dalla Perizia Belli in questa parte concordata

	Sc. 2016. 1. 6. 8
Beni rimasti aggiudicati alle sorelle Mori per Sentenza del Tribunale di Arezzo del 26. Aprile 1824. come facienti parte della Eredità Paterna Toscana	» 384. — 12. 4
Totale dell' asse ereditario Toscano del fu Giacomo Antonio Mori senza detrazione alcuna dei debiti che lo gravavano	» 2400. 1. 19. —
Semisse costituente la quota legittima repartibile fra sette figli, che tre Maschi e quattro Femmine.	» 1200. — 19. 6
Legittima repartita ai sette figli, e costituente la misura della Dote dovuta a ciascuna delle due sorelle Lucrezia ed Anna Maria.	» 171. 3. 2. 9

Quindi rendevasi di tutta evidenza, che quando ancora, contro il vero, e contro ciò che resultava dagli atti, avesse voluto considerarsi l'Eredità del fu Giacomo Mori come immune ed esente da ogni debito siccome le di lui figlie innutte Anna Maria e Lucrezia avevano conseguita fino dal 1824. *in conto dei loro crediti dotali la enunciata aggiudicazione compensativa di beni paterni per l'ammontare di Sc.*

384. — 12. 4. *che è quanto dire per la somma di Sc.* 192. — 6. 8. *per ciascheduna; e siccome la dote loro dovuta non oltrepassava, come sopra, gli Sc.* 171. 3. 2. 9. *così erano esse rimaste, mediante la ridetta aggiudicazione, più che saldate d'ogni loro avere per detto titolo, e per conseguenza il grado da esse ottenuto nella Sentenza appellata per la rispettabil somma di Fior.* 5335. 83. *doveva esser radiato nella sua totalità.*

Considerando che il credito per cui il sig. Dott. Domenico Mori fu collocato al grado 23. *della Sentenza in esame ceder doveva in anteriorità a quello per cui il sig. Simone Mercati rimase collocato al grado* 24. *ed era poi meritevole di una considerabile riduzione nel suo ammontare.*

Infatti egli era da notarsi che proveniva il detto credito dal Contratto del 13. *Novembre* 1807. *rogato Zanchi con cui il mentovato Dott. Domenico Mori aveva ceduto irrevocabilmente, e con tutte le clausule traslative di dominio ai proprj fratelli Francesco, e Giovan Battista ogni suo diritto, ragione, ed azione sui patrimoni paterno, materno, e fraterno, e ciò pel prezzo di Scudi tremila pagabile dopo anni otto, e fruttifero dopo la scadenza alla ragione del sei e mezzo per cento, riportando dai Cessionarj la consueta* obbligazione delle loro persone, dei loro beni, e dei beni dei loro Eredi presenti, e futuri nella migliore, e più valida forma di ragione.

Che nel dì 11. *Agosto* 1811 *aveva accesa il sig. Dottor Mori la iscrizione ipotecaria per l'enunciato suo credito, inscrizione che aveva dipoi rinnuovata nel* 26. *Marzo* 1821.

Che per istrumento del 25. *Febbraio* 1823. *ricevuto nei rogiti di ser Donato Fabroni egli aveva acquistati dal fratello Francesco tanti beni Stabili per la somma di Scudi* 6080. *e tanti mobili, e semoventi per la somma di Scudi* 751. *e lire* 6. *e poichè a quell'epoca egli era creditore del detto suo fratello, in ordine al precitato Contratto del* 1807. *di Scudi* 2210. *lire* 6. *soldi* 11. *e denari* 3. *che Scudi* 1500. *metà del capitale degli Scudi* 3000., *e Scudi* 710. *lire* 6. *soldi* 11. *e denari* 3. *frutti maturati e scaduti su detta quota di capitale, aveva pattuito di compensare un tal suo credito con altrettanta rata del prezzo dei beni acquistati, e di accollarsi tanti debiti a sgravio del fratello venditore quanti assorbivano ogni rimanenza del prezzo medesimo, che per altro non ostante un tale accollo esso avea di poi provocato il giudizio di graduatoria, in cui aveva posto in distribuzione insiem con altri assegnamenti del prefato suo fratello il valor degli stabili come sopra acquistati, e consistente siccome dicevamo in Scudi* 6080., *ma però aveva trascurato di porvi gli Scudi* 751. *e lire* 6. *valor dei mobili, e dei semoventi; e che in questo giudizio essendo pure con-*

corso con gli altri creditori di Francesco a reclamar collocazione per l' enunciato suo credito di Scudi 2210. lire 6. soldi 11. e denari 3. proveniente dal contratto di cessione del 1807. e più pei frutti posteriori al 25. Febbraio 1823. l'aveva di fatto ottenuta al grado vigesimo terzo col benefizio della separazione dei patrimonj, e per la somma di fior. 12020. *e cent.* 20.

In tale stato di cose egli era per noi indubitabile che il sig. Simone Mercati creditore pur esso del sig. Francesco Mori di Scudi 500. *e frutti con ipoteca opportunamente conservata del* 18. *Gennaio* 1802. *a ragione avesse reclamato contro la collocazione ottenuta dal ridetto sig. Dottor Mori, sostenendo non competersi al medesimo nè il benefizio della separazione dei patrimonj, nè il privilegio del riservo di dominio, nè verun'altro titolo di anteriorità di fronte ad esso, e sostenendo ancora dovere il di lui credito andar soggetto a riduzione per la somma corrispondente al valor dei mobili, e semoventi da lui non portata nella massa distribuibile.*

A ragione avea sostenuto il Mercati non competersi al Dottor Mori il concessogli benefizio della Separazione dei patrimonj, *mentre astrazion fatta dall'avvertire che i diritti di condominio una volta a lui competuti sulla eredità paterna mal potevansi conciliare coll'enunciato benefizio concesso dalla equità pretoria non già ai coeredi fra di loro, ma bensì ai creditori della eredità dirimpetto ai Creditori dell' Erede.* Text. in leg. prim. ff. de Separation; *Egli era poi certo che avendo egli sostanzialmente novati mediante il Contratto del* 10. *Novembre* 1807. *i diritti medesimi cedendoli, e trasferendoli con tutte le clausule abdicative nei suoi fratelli Francesco, e Gio. Battista, ed avendo riconosciuti questi ultimi per suoi diretti debitori del prezzo, non poteva altrimenti giovarsi di quel benefizio cui spontaneamente ed irretrattabilmente avea ormai renunziato.* Cit. leg. 1. §. Illud sciendum est 10. ff. de separat. **14** **15**

A ragione del pari aveva sostenuto il Mercati non competersi al Dottor Mori il vantato privilegio del riservo di dominio *mentre per disposto di ragione comune sotto la cui influenza l'enunciato Contratto ebbe vita il venditore o cedente che aveva avuta fede del prezzo non godeva di un tal privilegio ove non lo avesse espressamente pattuito.* De Luca de Empt. et Vend. disc. 5. N. 2. Salgad Labyrint. Cred. Par. 1. Cap. 11. Num. 78. Sacr. Rot. in recent. Par. 8. adnot. ad Dec. 16. Num. 93. e seg. et 209. **16**

A ragione egualmente aveva sostenuto il Mercati che la ipoteca inerente al suo credito vincer doveva in anteriorità quella di cui era munito il signor Dottor Mori, mentre questa prendendo la sua data dall' istrumento di cessione del 10. *Novembre* 1807. *doveva cedere*

senza dubbio a quella la cui data rimontava ad un' epoca alquanto più remota, cioè al 10, *Gennajo* 1802.

Nè valeva l'obiettare che nè la ipoteca del Mercati, nè verun' altra delle ipoteche contratte dal solo Francesco Mori sul patrimonio indiviso avessero potuto affliggere la porzione spettante al Dottor Domenico, talchè questa nell'atto della cessione del 1807. *passasse nel dominio dei cessionarj libera, ed immune da ogni vincolo precedente, e solo vi passasse affetta alla ipoteca impressavi coll'atto stesso per cautela del cedente medesimo, e per sicurezza del prezzo da esso stipulato, non valeva, noi dicevamo un tale obietto mentre incontrava diretta resistenza nei princìpj i più inconcussi della soggetta materia.*

17 *Niun dubbio, che sotto la influenza dell'attual Regime Ipotecario il condomino dividente riceva la sua porzione patrimoniale libera dalle Ipoteche impresse dall'altro condomino per debiti suoi proprj sul patrimonio comune. Lo stabilì e lo decise cogli allegati in larga copia anco il Supremo Consiglio nel suo* giudicato del 20. Agosto 1824. proferito in causa Majoli e Comunità della Badia Tedalda, ed impresso nel Tes. del For. Tosc. Tom. 13. Dec. 42. N. 1. *Ma siffatto principio verissimo in astratto, non poteva ricevere una congrua applicazione al caso concreto per tre diverse ragioni tutte egualmente solide, e decisive.*

18 *La prima si era, che il fatto della divisione, per cui nel tema del Dott. Mori avrebbe nell'attual regime potuto operare il proscioglimento della sua quota dai vincoli ipotecarj imposti dal Fratello sul Patrimonio comune, il fatto, dicevasi, della divisione non erasi verificato giammai, mentre il Contratto del* 1807. *ben lungi dall'avere operato il distacco effettivo della detta quota dalla massa indivisa, ne aveva invece resa irretrattabile la confusione.*

19 *La seconda si era, che l'ipoteca del sig. Mercati rimontando nella sua origine al* 1802. *non poteva nei giuridici suoi effetti andar subordinata, e soggetta al Regime ipotecario francese sopravvenuto in*
20 *Toscana non prima del* 1808. *Ed in forza delle Leggi anteriori, la opione più ricevuta nel Foro nostro era quella che le ipoteche impresse dal condomino sul fondo comune rimanessero intiere ed illese, ancorchè il fondo che ne era affetto fosse toccato nelle divisioni all'altro condomino.* Rot. nostra. cor. Bonfin. Dec. 1. per tot. et ibi alleg.

E la terza si era che quando ancora le generali ipoteche contratte da Francesco Mori sul patrimonio indiviso non avessero neppure in origine potuto affliggere che la sola sua quota, siccome poscia passò nel suo dominio in virtù della cessione del 1807. *ancor la quota spettante al fratello Domenico, e passovvi senza verun riservo a pro del Cedente, che contentossi della nuda ipoteca stipulata per sicurezza*

del prezzo in calce dell'atto, avrebbe nella ipotesi potuto bastare il solo fatto di questo passaggio ad estendere ipso jure *anco alla quota di nuovo acquisto la generalità delle ipoteche primitive, e a stabilirne l'anteriorità di fronte a quella ultimamente contratta, per ciò che ne insegna con opportuna distinzione, e sulla scorta del Testo nella Legge* id quod nostrum ff. de Regul. Jur. il Pacifico de Salvian. interd. insp. 3. cap. 4. N. 24. « *ivi* » *Limitatur tamen haec prima conclusio ut procedat si specialis hypoteca fuerit in principio instrumenti reservata ante translationem dominii vel saltem in ipsa translatione, quod si post translationem, veluti in fine instrumenti reservata esset, tunc non haberet praelationem, quia* in eo casu *prioribus* creditoribus generalem hypotecam habentibus esset jus acquisitum, *nam per pactum post translationem, seu in fine instrumenti, appositum non posset anterioribus creditoribus praejudicare Leg. etc.* » et N. 45. « *ibi* » *quia respondeatur dictam regulam non procedere respectu translationis dominii, ut declarat* Negusant. *et movetur ea ratione, quia facta traditione in contractu emptionis et venditionis, etiam quando nondum contractus sit absolutus, transit dominium in emptorem, et est ratio quia licet contractus non sit perfectus, tamen propter consensum a parte praestitum quia est immediata causa, ideo transfertur dominium,* unde sequitur quod si dominium si translatum ante absolutionem contractus non possunt pacta et hypotheca reservari in praejudicium juris, et dominii acquisiti, secus et in aliis contractibus, in quibus non acquiritur dominium nisi post perfectionem contractus: sed in casu nostro statim facta acquisitione dominii per emptorem fuit etiam acquisitum jus creditoribus suis, et nisi fuerit ab initio instrumenti specialiter per venditorem reservata hypoteca, creditores praeferuntur »

A ragione finalmente aveva sostenuto il Mercati, che il credito per cui il Dottor Mori aveva ottenuta collocazione in Graduatoria fosse meritevole di vistosa riduzione, mentre avendo questi portato nella massa distribuibile il solo prezzo degli stabili vendutigli da Francesco, ed avendo omesso di portarvi il valor dei mobili, e semoventi consistente come avvertimmo nella rispettabil somma di Scudi 751. *e lire* 6. *non poteva di questa somma, e dei frutti relativi non darglisi debito in diminuzione, e riduzione del credito da lui reclamato; E tutto al più per mero temperamento equitativo, cui di fatto la Ruota si attenne, poteva lasciarglisi aperto l'adito a giustificare entro un termine perentorio la erogazione della somma ridetta in tutto o in parte in pagamento di uno, o più dei debiti statigli accollati dal venditore, e riservarglisi il diritto di tornare ad inereditarsi di una somma corrispondente a quella che egli avesse concludentemente provato di avere erogata nella dipendenza che sopra.*

Senza che a sostegno della integrità del credito per cui esso fu graduato, giovar potessegli l'avvertire che mentre il sig. Mercati reclamava per un lato i suoi diritti di prelazione venisse per l'altro lato a mancar d'interesse per esigere la riduzione di un grado cui domandava ed otteneva di essere anteposto: Imperocchè se ben riflettevasi essendo munito lo stesso sig. Mercati di altro titolo di credito oltre quello resultante dall'apoca del 18. Febbraio 1802. cioè del titolo nascente dal Chirografo degli 8. Febbrajo 1822. di cui sopra facemmo parola, non mancavagli almeno per questo titolo per cui non aveva ottenuta collocazione, un interesse comunque remoto per esigere che il grado del Dottor Mori venisse ridotto entro i limiti del giusto. E quando ancora niun interesse avesse militato nel sig. Mercati, non per questo la Ruota avrebbe potuto dispensarsi dal far diritto in questo rapporto alle di lui conclusioni, essendo esse divenute comuni anco all'interveniente sig. Alessandro Rigi, il cui grado in qualunque ipotesi non cessava mai di esser vinto da quello dovuto al sig. Dott. Mori.

Considerando che la domanda proposta in appello dal sig. Bartolommeo Landucci, e diretta ad ottener collocazione immediatamente dopo al grado decimo ottavo della Sentenza appellata pel credito di censo per cui egli era stato invece collocato al grado vigesimo secondo, non aveva incontrata valida resistenza per parte delle signore Sorelle Mori il cui grado 21. era meritevole di totale radiazione, ed era stata altresì formalmente accettata dal rappresentante l'Orfanotrofio Schianteschi, e dal sig. Vicario Vincenzio Mochi, i quali avevano acconsentito con loro Scrittura del 24. Febbraio 1832. di discendere dai respettivi gradi 19. e 20. e ceder luogo alla prelativa collocazione del prefato sig. Landucci.

Considerando che dopo la formale ammissione dell'intervento a causa dei sigg. Don Domenico, Pasquale, e Pietro Lancisi avvenuta per Decreto Ruotale del 16. Luglio 1829. ormai passato in cosa giudicata, non era più luogo ad elevar contrasto sul loro interesse di accedere alle conclusioni spiegate, e virilmente sostenute dal principale appellante sig. Simone Mercati: E tanto meno era luogo ad elevar tal contrasto per ciò che aveva rapporto al signor Alessandro Rigi, che collocato dalla Sentenza appellata nel grado penultimo cui era lungi a pervenire il prezzo distribuibile, ripor doveva ogni speranza di pagamento nell'associarsi alla lite col sig. Mercati, o nell'uniformarsi alle di lui conclusioni.

22

Considerando infine che il sig. Dottor Giuseppe Goti intervenuto a causa nella qualità di Procuratore alla Massa dei Creditori Guadagni della Villa aveva poi formalmente receduto dal proprio intervento senza che dopo un tale recesso nè per parte degli appellati, nè per parte degli altri aventi interesse si fossero spiegate conclusioni a di lui carico.

DECISIONE LVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Piscens. Debit diei 22. Septembris. 1834.

IN CAUSA

CENTINI ≈ SODINI

PROC. MESS. DANTE PREZZINER — *PROC. MESS ROCCO DEL PIATTA*

Argomento

Quegli, che firma in proprio nome un recapito mercantile si costituisce vero debitore della somma nel medesimo indicata, la quale non può negare al portatore dello stesso foglio.

Sommario

1. *Le Cambiali, i Biglietti, e altri fogli all' Ordine si equiparano in Commercio al pacco di danaro.*

2. *Colui, che accetta un Foglio all'Ordine si costituisce debitore di Contante verso il Portatore del documentò nel quale stà il diritto di esigere il valore.*

3. 4. *Colui che firma un Foglio di debito intende costituirsi debitore del valore del medesimo, tanto più quando vi ha oltre la firma apposto di propria mano* Bono *per L. . . . . e non può scusarlo il dire, che firmò il recapito come* Procuratore, *molto più quando non intima quegli, che nomina per vero debitore.*

Storia della Causa

Narrasi come il sig. Niccola Centini essendo Creditore del sig. Sodini della somma di Lire 343. 11. e 8. credito resultante da un biglietto all'ordine comparve negl'Atti del Tribunal di Pescia con Scrittura del dì 6. Maggio 1834. e domandò pagamento della somma ridetta anche con arresto personale con la condanna del sig. Sodini medesimo nelle spese, e con esecuzione provvisoria della Sentenza da proferirsi.

Come il sig. Francesco Sodini con atto de 22. Maggio 1834. si op

pose alla suddetta domanda deducendo di non aver mai contratto con il Centini, nè di averle rilasciato biglietto veruno e per provare il suo asserto produsse una cedola di Posizioni, alle quali rispondendo il Centini si prova di fatto la simulazione da persona a persona reclamata dal Sodini.

Come il Regio Tribunale di Pescia riconoscendo nella simulazione di persona a persona una simulazione lecita, e permessa da tutte le leggi, e da tutti i Dottori pronunziò Sentenza favorevole al Centini sotto dì 7. Agosto 1834. condannando il Sodini al pagamento delle Lire 343. e soldi 11. anche con arresto personale, e nelle spese il tutto con Sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante appello, o opposizione, e senza cauzione.

Come sotto dì 23. Agosto 1834. il sig. Sodini citò a breve termine avanti la Regia Ruota di Firenze per sentir sospender l'esecuzione provvisoria ordinata dalla Sentenza commerciale del Tribunal di Pescia.

Come il Centini si oppose a questa domanda con sua Scrittura del dì 29. Agosto 1834. deducendo in appoggio l'art. 33. del Regolamento di Commercio Toscano del dì 11. Novembre 1814.

Come dopo la discussione di detto Incidente credè il Sodini di suo interesse di non più insistere nella domandata sospensione, e con sua Scrittura del dì 2. Settembre 1834. emesse negl'atti la dichiarazione suddetta, proseguì l'appello nel merito, dedusse per Gravami l'eccezioni dedotte in prima istanza, e citò a breve termine con ordinanza dell'Illmo. sig. Presidente per la mattina del dì 9. Settembre 1834.

Come in conseguenza della dichiarazione emessa dal Sodini negli Atti la Regia Ruota proferì Decreto sotto dì 2. Settembre 1834. mediante il quale sospese la Causa incidentale riservando al Centini il diritto di ripetere le spese occorse per la medesima a fin di Causa.

Sopra di che la Ruota decise come appresso.

MOTIVI

Attesochè le Cambiali, i Biglietti e altri fogli all'ordine si equiparano in commercio al pacco di denaro, e chi accetta un foglio di tal genere si costituisce Debitore di contante verso il portatore del Documento, chiunque questo si sia onde si rende indifferente che sia Tizio in vece di Sempronio risedendo presso il Possessore il Diritto di esigerne il valore

1

2 *Pardessus Corso di diritto Comm. pag.* 11. *Tit.* 1. *Cap.* 2. *Sez.* 1. §. 1. *N.* 181.

Attesochè sebbene resulti dagl'atti che quando il sig. Francesco Sodini accettò il Mandato di cui si tratta fosse in bianco il nome del mandante non può per questo rifiutarsi di pagarlo ogni volta che apparisce

manifestamente che nel firmarlo intese costituirsi debitore del valore del medesimo avendovi apposto di propria mano oltre la firma « Bono per Lire trecento quarantatre 11. 8. *Pardessus. P.* 3. *Tit.* 3. *Cap.* 2. *Ser.* §. 2. *N.* 483. 3

Attesochè quando ancora si volesse riguardare il sig. Niccolao Centini come un Procuratore del sig. Merlotti anche nell'ipotesi più favorevole al sig. Sodini dovrebbe per lo meno considerare, niente di meno non avendo chiamato a Causa il Merlotti nè avendo dedotta cosa alcuna da poter far credere estinto il debito che teneva verso del medesimo, tanto la Giustizia richiederebbe che venisse confermata la Sentenza appellata. 4

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dal sig. Francesco Sodini, e bene respettivamente essere stato giudicato dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Niccolao Centini proferita dal Vicario Regio di Pescia sotto di 7. *Agosto* 1834. *quella conferma in tutte le sue parti, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna il detto sig. Francesco Sodini a favore del sig. Niccolao Centini nelle spese giudiciali e stragiudiciali della presente istanza secondo la liquidazione da farsene.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Neri Brandaglia *Relatore*
Cav. Cosimo Buonarroti e Niccolò Lami *Auditori*.

DECISIONE LIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Praetens. Desert. Appellat. diei 19. *Septembris* 1834.

In Causa

JACOMETTI	E	TONDI	BERLINGHIERI
PROC. MESS. BOSSINI		*PROC. MESS. CECCARELLI*	*PROC. MESS. DEL PIATTA*

Argomento

La Domanda di Deserzione di appello non è ammissibile, quando l'appello è interposto meramente agli effetti devolutivi.

Sommario

1. *Per gli appelli meramente devolutivi non è ammissibile il rimedio della deserzione, perchè quanto ai medesimi manca quel subietto, al quale la deserzione è preordinata.*

2. *L'appello all' effetto devolutivo non è atto a sospendere l' esecuzione.*

Storia della Causa

Fra i signori Lino, Biagio, e Martino fratelli Jacometti, ed il signor Carlo minore Demetrio Tondi Gaspero Giorgi ne Tondi Roberto Berlinghieri, e CC. di LL. disputavasi sul nuovo appello all'effetto devolutivo interposto dai sigg. Fratelli Jacometti sotto dì 25. Settembre 1832. se fosse o no confermabile la Sentenza della Regia Ruota di Grosseto del 9. Giugno 1830. con la quale era stata rigettata la loro domanda di rivendicazione di alcuni beni Livellari stati alienati dal defonto sig. Antonio Jacometti al sig. Demetrio Tondi in revoca della precedente Sentenza del Tribunal di Grosseto del 23. Maggio 1828. la quale aveva pienamente accolte le di loro istanze.

Insorta disputa sulla inammissibilità di quest'appello dedotta dal sig. Demetrio Tondi, e che desumeva dalla pretesa decorrenza del semestre allorquando fu il medesimo interposto venne questa disputa sopita con la Decisione di questo Supremo Consiglio del 22. Aprile 1833. con la quale fu dichiarato il detto appello ammissibile all' effetto devolutivo,

in quanto che si ritenne che essendo rimasto sospeso il termine del semestre per la disputa eccitatasi sulla deserzione del primo appello che era stato interposto all'effetto sospensivo, e che non poteva questo termine aver giammai ripreso legittimamente il suo corso per non essere stato ancora notificato quel Decreto interlocutorio che era stato pronunziato sulla detta deserzione.

Quindi su quest'appello venne portata la Causa all'Udienza di questo Supremo Consiglio, e ne venne fissata la discussione al 13 Giugno del corrente anno 1834. Vari incidenti ed opposizioni delle parti avverse ai fratelli Jacometti trattennero questa discussione fino al dì 8. di Agosto quando già era stata rigettata la domanda di revisione che era stata presentata contro la detta Decisione.

A quell'Udienza finalmente venne discussa la Causa in merito in contradittorio dei Procuratori di tutte le parti, e ne venne fissata la spedizione al dì 29. dello stesso mese. Quindi questa spedizione venne protratta all'Udienza di questo giorno per attender le repliche ai dubbi che erano stati comunicati alle parti.

Ma queste repliche non sopravvennero, e solo per parte di Messer Giuseppe Cosimo Vanni nell'interesse dei suoi rappresentati, venne presentata una mezza memoria stampata lasciando il desiderio del rimanente.

In voce a questa medesima Udienza vennero fatte due domande incidentali per parte del sig. Demetrio Tondi e dei sigg. Berlinghieri Tommi, e Castelnuovo

Con la prima richiedevasi che quell' appello all' effetto devolutivo che già era stato dichiarato ammissibile con la medesima Decisione di questo Supremo Consiglio fosse invece dichiarato deserto in quanto che non erano stati riprodotti gli Atti delle precedenti istanze se non che parzialmente nè tampoco era stata prodotta la Sentenza della Ruota di Grosseto del 9. Giugno 1830.

Con la seconda poi nell'allegato presupposto che i sigg. Fratelli Jacometti non avevan comunicati i documenti sostanzialmente interessanti la Causa ed esponendosi che era convenuto far ricorso alla Cancelleria di Grosseto per averne le copie ed in specie quella del Contratto pubblico del 26. Marzo 1764. dalla qual Cancelleria non potevano aversi le dette copie fino ai primi di Novembre attesa l' attuale assenza di quei Ministri si faceva istanza perchè fosse sospeso qualunque esame, e pronunzia della Causa di che si tratta, e che perciò fosse la medesima rinviata dopo il feriato.

Per parte dei sigg. Fratelli Jacometti si replicò che dopo la pronunziata ammissibilità dell'appello di che si tratta non era luogo a proporre la questione della deserzione la quale d'altronde non poteva elevarsi di fronte agli appelli meramente devolutivi; E si contestò poi che tutto il

processo ove esistevano tutti gli atti, e documenti non che il pubblico Istrumento di Livello era stato comunicato al Procuratore dei sigg. Berlinghieri e LL. CC. e che questo processo trovavasi tuttor sequestrato alle istanze del sig. Tondi in questa Cancelleria dove avevano avuto, ed avevano ancora agio, e comodo di far quanti riscontri volevano.

Fu inseguito delle conclusioni come sopra spiegate dalle Parti che fu proferita la Sentenza del seguente tenore.

MOTIVI

Attesochè in quanto alla Domanda di deserzione presentata dal sig. Tondi per le cose stabilite da questo *Supremo Consiglio nella sua Decisione del* 16. *Settembre* 1823. in Causa *Pesaro e Fabbrini NN. e Marsili ne NN.* era da ritenersi che riguardo agli appelli meramente devolutivi non può essere ammissibile il rimedio della Deserzione mentre in quanto ai medesimi manca quel subietto al quale la deserzione è preordinata per la chiara disposizione della Legge, ossia per procurare la esecuzione di quella Sentenza che sarebbe d'altronde paralizzata con l'appello interposto, lo che non può verificarsi di fronte al diverso appello all'effetto devolutivo, mentre questo non può giammai esser atto a sospendere l'esecuzione medesima.

Attesochè in quanto all'altro incidente della sospensione, e rinvio della Decisione della Causa di che si tratta, ha il Supremo Consiglio ravvisato congruo di riunirlo al merito per quindi dietro l'esame degli Atti rilevare se potesse il medesimo esser suscettibile di una separata pronunzia, o se dovesse insiem col merito risolversi.

Per questi Motivi

Pronunziando sulle istanze incidentali in atti esibite per parte del sig. Demetrio Tondi con Scrittura del dì 17. *Settembre* 1834. *e per parte del sig. Roberto Berlinghieri con Scrittura del dì* 18. *di detto mese ed anno.*

Dice doversi rigettare siccome rigetta la domanda esibita il 17. *Settembre* 1834. *dal nominato sig. Demetrio Tondi relativa alla Deserzione dell'appello interposto per parte dei sigg. Lino, e Biagio ed altri fratelli Jacometti contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Grosseto il dì* 9. *Giugno* 1830. *ad essi contraria e respettivamente favorevole al nominato sig. Tondi, e condanna il detto signor Tondi a favore dei sigg. Jacometti nelle spese, e previa la riunione dell'altro incidente promosso dal sig. Berlinghieri e LL. CC. al merito principale della Causa rinvia la Decisione sull'uno, e sull'altro al* 26. *Settembre corrente.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*

Cosimo Silvestri, Baldassarre Bartalini *Relat.* } *Consigg.*
Luigi Bombicci, e Cav. Donato Chiaromanni }

DECISIONE LX.

SUPREMO CONSIGLIO

Ficeclen. Competentiae, diei 17. *Septembris* 1834.

IN CAUSA

FALORNI E COCCHI

PROC. MESS. CESARE DAZZI — *PROC. MESS. FRANCESCO SERRAGLI*

Argomento

La Causa dell'intérveniente ammesso al Giudizio non a sostegno di una delle Parti, ma per tutelare dei dirttti suoi propri si considera separata, e distinta da quella dei primi Litiganti, tutto che possa proseguirsi unitamente la di lei trattazione, e le spese in tal caso occorse in prima istanza come che diminuenti il Capitale preteso proprio dall'interveniente formano merito agli effetti dell'appello.

Sommario

1. *Quando l'Interveniente a Causa è ammesso al Giudizio non a sostegno di una delle Parti, ma per tutelare dei diritti suoi propri, la causa dell'interveniente si considera separata e distinta da quella dei primi Litiganti sebbene si prosegua a trattarne unitamente.*

2. *Quando le spese dell'interveniente a Causa diminuiscono il Capitale preteso proprio dallo stesso interveniente costituiscono merito di Causa.*

Storia della Causa

I signori Pietro e Antonio fratelli Cocchi domandarono avanti il Tribunale di Fucecchio di poter sequestrare a pregiudizio di Giovan Maria Falorni per lire cinquanta, e per le spese già occorse, e che potessero occorrere in seguito un assegnamento di Lire quaranta esistente nelle mani del sig. Alessandro Montanelli.

S'oppose a questa domanda la Maria Maddalena Falorni sostenendo, che il detto assegnamento esistente nelle mani del sig. Montanelli a

lei e non a Giovan Maria Falorni apparteneva e non poteva perciò sequestrarsi in di le pregiudizio, e domandò dichiararsi a di lei favore la proprietà dell'assegnamento istesso.

Contestato il Giudizio anche su tale Articolo il sig. Vicario di Fucecchio con Sentenza de' 3 Agosto 1833. commesse il sequestro domandato dai sigg. Fratelli Cocchi sull'assegnamento esistente nelle mani del signor Montanelli per Lire cinquanta e per le spese dichiarate in quella Sentenza tassate in Lire dugento ventuna, e riservò alla Faloroi le sue ragioni, e diritti per la pretesa proprietà dell'assegnamento enunciato.

Appellò da questa Sentenza la Falorni ed i sigg. Fratelli Cocchi domandarono che venisse come inammissibile rigettato il di lei appello sul fondamento che il merito era alle Lire settanta inferiore, e che la Sentenza appellata non li recava gravame, o glie lo recava riparabile con la definitiva.

Si oppose la Falorni a tal domanda pregiudiciale di Rejezione d'appello sostenendone l'ammissibilità, e la Regia Ruota di Firenze con Sentenza de 20. Febbraio 1834. lo dichiarò ammissibile.

Appellarono i sigg. Cocchi da tal Sentenza avanti questo Supremo Consiglio, domandandone la piena revoca, e portata la Causa in discussione fu decisa nel modo che segue.

Motivi

Attesochè la Maddalena Faloroi intervenne nel Giudizio che pendeva nel Tribunale di Fucecchio tra i Fratelli Cocchi, e Giovan Maria Falorni non già per assistere le ragioni, o degli Attori, o del Reo convenuto, e quindi per un suo interesse secondario, e conseguenziale, ma intervenne per esercitare dei Diritti suoi propri, o sia per sostenere come parte principale che l'assegnamento il quale dagli Attori si perseguitava come spettante al loro Debitore era invece un assegnamento di sua total proprietà.

Che ciò portava alla conseguenza che ella diveniva parte principale in Causa, e questa assumeva dirimpetto ad essa un importanza, ed un merito distinto proporzionato alle sue pretensioni che investirono la da lei pretesa proprietà di tutto l'essegnamento, giacchè è di regola che quando l'interveniente è ammesso al giudizio non a sostegno di una delle parti, ma per tutelare dei diritti suoi propri la Causa dell'interveniente si considera separata, e distinta da quella dei primi litiganti sebbene unitamente, come è permesso, si prosegua a trattare. *Leg. de is de quò fundus et Leg. 9. ff. de reivindicatione Covarruv. Pratic. Quaest. Cap. 14. N. 4. Rot. Coram Ludovic. Decisio. Perusin 26. N. 26. et segg. Ridolphini praxis. par. 2. Cap. 4. N. 123.*

Che l'assegnamento preteso proprio dalla detta interveniente rendeva la Causa di giurisdizione in appello della Regia Ruota di Firenze o si abbia riguardo alla totalità dell'assegnamento stesso in Scudi quaranta, o a quella porzione che ne poneva in pericolo il sequestro eseguito dai Cocchi ed esteso alle spese del Giudizio fatte e da farsi.

Che quindi era chiara l'ammissibilità dell'appello dichiarato dalla Regia Ruota nella Sentenza appellata.

Che non osta la disposizione dell'Art. 697. del Regolamento di Procedura prescrivente che le spese non costituiscono merito per interporre appello, poichè fissato in massima che l' *Intervento* fatto per l' interesse principale proprio costituisce una Causa distinta è evidente che le spese costituivano merito di Causa, in quanto che esse pure contribuivano a diminuire il Capitale preteso proprio dalla interveniente. 2

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato, e ben giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze de 20. *Febbraio* 1834. *quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare siccome conferma in tutte le sue parti, ordina la medesima doversi eseguire secondo la sua forma e tenore, ed i sigg. Pietro, ed Antonio Fratelli Cocchi condanna a favore della Maria Maddalena Falorni nelle spese anche della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cav. Donato Chiaromanni *Rel.* e Francesco Bernardi *Cons.*

DECISIONE LXI.

REGIA RUOTA DI SIENA

Sarteanen. Divisionis, et praetensae adjudicationis
diei 27. *Septembris* 1834.

IN CAUSA

BACARINI E BACARINI

PROC. MESS. ANTONIO PINI — PROC. MESS. GIUSEPPE BIAGIOTTI

Argomento

La licitazione nei Giudizi di Divisione è un rimedio odioso, regolarmente riprovato, ed estremo, ma pure ammesso dalla Legge, allorchè il solo, ed unico fondo, che dovrebbe dividersi, non è suscettibile di una congrua e comoda divisione, e non concorrono ragioni speciali per cui sia utile o sommamente conveniente di farlo rimanere per il giusto prezzo ad uno dei condividenti col peso di conguagliare gli altri a contanti.

Sommario

1. *Le Case Urbane si presumono indivisibili.*

2. *Dicesi moralmente indivisibile il fondo, allorchè ciascuna porzione sarebbe inservibile a ciascuno dei Socj, o ad un valore si ridurrebbe proporzionalmente inferiore a quello che potrebbe avere unita al totale.*

3. *Nei Giudizj di divisione le Leggi raccomandano che si abbia in mira l'utilità non di un solo, ma di tutti i condividenti.*

4. *Non deve prestarsi ascolto all' ostinato Comproprietario che voglia corrompere il soggetto di Comune proprietà con una divisione della quale non è moralmente suscettibile.*

5. *La Legge vieta l'accesso quando una Perizia giudiciale può esser sufficiente alla retta risoluzione della Controversia.*

6. *Nei Giudizj di divisione le Leggi molto rilasciano al prudente arbitrio del Giudice.*

7. *Onde la qualità di maggior porzionario possa dar diritto ad*

ottenere l'aggiudicazione del fondo indivisibile, è necessario, che la maggior quota di Condominio appartenga al Condomino per propria ragione.

8. *La vicinità o contiguità non costituisce una maggioranza di gius capace di dar diritto all'aggiudicazione del fondo indivisibile: Si spiegano le contrarie autorità.*

9. *L'aggiudicazione del fondo indivisibile occorre che sia basata sopra una ragione di congruità o convenienza, senza la quale, offenderebbe quell'eguaglianza di diritti, che a ciascun socio appartiene sopra la cosa comune.*

10. *La licitazione è un rimedio odioso, ma pure ammesso dalla Legge, semprechè non sia possibile di procedere alla divisione con un sistema più naturale, e più proprio.*

11. *Gli estranei devono regolarmente escludersi dalla licitazione al fondo comune indivisibile, ma possono ammettersi quando la loro esclusione sarebbe dannosa ad uno dei Condividenti.*

MOTIVI

Attesochè è presunzione di ragione, e di Legge, che le Case Urbane siano moralmente indivisibili cioè non suscettibili di una congrua, e comoda divisione, tantochè colui che il contrario pretende, deve provarlo. *Costantin. ad Stat. Urb. annot.* 21. *art. II. N.* 98. *Rot. Rom. Dec.* 192. *N.* 18. *part.* 4. *Rec. Rota Fiorentina in Thesaur Ombros. Tom. IV. Dec.* 47. *N.* 40. *Tom. X. Dec.* 20. *N.* 5. 1

Attesochè tanto è lontano che dall'appellante siasi provata la morale divisibilità della casa di cui si tratta da esso sostenuta, e pretesa tanto in prima, che in seconda Istanza, quanto è certo, che la Relazione de 29. Decembre 1832. compilata dai due Periti Bartolini e Lunghini, stragiudiciali sì, ma dalle Parti, siccome dagli atti resulta, concordemente eletti, come ancora la Relazione del Perito giudiciale Nabissi de' 6. Agosto 1834. assicuravano, che dividendo la detta casa, di sua natura ristretta, in cinque porzioni, quanti sono i Condividenti, o separando e staccando ancora dal totale di essa una quinta porzione per l'appellante Giovan Battista Bacherini, siccome dal medesimo si pretendeva, quasi inservibile sarebbe nel primo caso a ciascuno la propria porzione, e nel secondo, il rimanente dello stabile meno comodo addiverrebbe agli altri comproprietari; e ad un valore si ridurebbe proporzionalmente inferiore a quello che potrebbe avere unito al totale, nei quali casi è proposizione ricevutissima, che il fondo deve giudicarsi, non già fisicamente, ma moralmente indivisibile *Costantin loc. cit. N.* 121. *Zanch. de Societat. Part. IV. Cap. X. n.* 168. *Rot. Fior. in Thesaur Ombros. Tom. IV. Dec.* 47. *n.* 42. E' ta- 2

le indivisibilità, in un Giudizio, come quello di divisione, nel quale le Leggi raccomandano, che la utilità e la convenienza, non di un solo, ma di tutti i Soci si cerchi e si abbia in mira « quod *omnibus* utilissimum
3 « est, vel quod maluerint litigatores exequi convenit *L. Judicem ff. Com-* « *mun. dividund.* fa si, che non debba prestarsi ascolto all'ostinato com- « proprietario, che in onta a tal precetto, e a danno proprio e dei Socj, voglia corrompere il soggetto di comune proprietà con una divisione della quale non è moralmente suscettibile, siccome a proposito ed ener-
4 gicamente avverte il chiarissimo *Voet. Tractat. de Famil. erciscund. Cap. VI.* §. 10. « ivi » Sicut ex contrario non sunt audiendi, si qui « sint ex cohaeredibus mordicus petentes, suam sibi portionem tantum « assignari in rebus sine detrimento scissionem non ferentibus, *Anton.* « *Faber in Cod. ec.* Neque enim obsecundandum esse eorum voluntati « consuere Principes, qui perfracte rerum non dividendarum divisionem « exigunt, et tamquam corrumpendi totius patrimonii occasione captata, « uniuscujusque rei particulam sibi vindicando, sic totas postulant dila- « cerari facultates, ut dum participibus relictarum opum nocere cupium, « sua quoque jura praecipitent.

Attesochè ognora quando per la regola di ragione, e per i resultamenti di due concordi Relazioni si aveva la prova certa della morale indivisibilità di detta casa, non vi era motivo per ammettere la nuova Perizia dall' appellante domandata, al quale effetto sarebbe stata necessaria, per le notissime regole, la prova e la dimostrazione non fatta dell'erroneità di quelle precedenti, e molto meno il domandato accesso sulla faccia del luogo, espressamente vietato dall' Art. 306. della Procedura vegliante ognora che una Perizia fatta o da farsi possa esser sufficiente, come era nel caso attuale allo schiarimento, ed alla risoluziona della contro-
5 versia.

Attesochè ritenuti i termini della morale indivisibilità di detta casa, unico fondo stabile che i Fratelli Bacarini ereditarono, come da essi concordavasi, dal comun Genitore, rimaneva a vedersi, se il primo Giudice
6 al cui prudente arbitrio le Leggi molto rilasciano nella soggetta materia *Menoch. de arbitrar. Judic.* 123. *n* 2. *Michalor. de duob. fratr. Part. III. Cap.* 38. *n.* 16. *Zanch. de Societat. Part. IV. Cap. X. n.* 158. avesse o no malamente speso questo arbitrio, ordinando, come fece, colla Sentenza appellata l' Incanto di detta casa, per poi dividerne e repartirne il prezzo tra i Comproprietarj.

Attesochè non concorreva in alcuno dei Socj o Comproprietarj una maggioranza di Condominio, o altro riflesso che rendesse necessario, o sommamente utile e conveniente il partito di aggiudicare, e far rimanere per il giusto prezzo l'intiero fondo ad uno di essi col peso di conguagliare gli altri a contanti; non potendo a quest'effetto valutarsi la qualità di

maggior porzionario che a favor del Sacerdote Bacarini dicevasi resultare dall'avere esso sopra la detta casa la porzione propria e quella cedutagli dal fratello Giuseppe Bacarini col pubblico Istrumento de 28. Giugno 1824. rogato Paparoni, imperocchè onde la qualità di maggior porzionario, coerentemente al Testo nella *Leg. Sancimus* 34. §. 2. *Cod. de donation.* possa dar dritto ad ottenere l'aggiudicazione del fondo comune non suscettibile di congrua divisione, è necessario, che la maggior quota di condominio spetti ad uno dei Condomini *per propria ragione*, e non per la volontaria cessione, o renunzia ad esso fatta da altro condomino della sua quota, nel qual caso, siccome ciascuna porzione manca in se stessa di un attitudine propria ad ottenere l'aggiudicazione, così non può acquistare un diverso carattere dall' accidentale unione che volontariamente se ne faccia a quella di altro condomino, che nella sua propria porzione è destituito di ogni gius di prelazione, non potendo quelle qualità, che disgiunte, sono, come dicono i nostri, *impertinenti*, mutar carattere, ed acquistare un attitudine che in se stesse non hanno per la loro accidentale unione, siccome avverte *Altimar. de nullitat. contract. Tom. IV. rubric.* 1. *part.* 2. *quest.* 24. *n.* 4. e fu fermato e stabilito nella *Florentin. divisionis de* 4. *Maggio* 1779. *av. gli Arbitri Agnini, Vinci, e Bruni* §. *In questi termini, e nella Confermatoria de* 24. *Settembre* 1779. *av. Ulivelli. Arrighi, e Vernaccini Relat.* §. *XIV.* 7

Attesochè nemmeno a favor dell'appellante concorreva ragione o riflesso alcuno, per cui dovesse aggiudicarseli per il giusto prezzo la detta casa, insignificante essendo a questo effetto la rilevata circostanza di aver la casa propria a confine con quella da esso tenuta in Comune con i suoi Fratelli: Non trattavasi qui infatti del Gius di Retratto prelativo o coattivo sopra la cosa di un *Terzo*, ed in cui nascendo il Gius di prelazione dalla vicinità, o contiguità, quello merita d'ottenerla (ove sia ammessa) che più dell'altro dimostra la vicinità, o la contiguità del proprio fondo. *Corradin. de jure Praelation. quest.* 16. *n.* 21. *Rocc. disput. Jur. Cap.* 161. *n.* 9. *Rot. Roman. in Roman Retractus praelativi* 13. *Junii* 1803. §. 3. *cor. Tassoni;* Trattavasi bensì di vedere, e determinare se, ed a chi dovesse aggiudicarsi tra più condomini una casa ritrovata non suscettibile di commoda e congrua divisione, nel qual caso la vicinità o la contiguità è una circostanza indifferente, nè costituisce una maggioranza di Gius o di ragione sul fondo Comune, perchè non estrinseca accidentalità non può prevalere, e vincere l' intrinseca causa del dominio e della proprietà, inducente tra i Socj e condomini sopra la cosa comune una parità, ed una eguaglianza di diritti e di ragioni: Egregiamente la Ruota di Roma nella *Roman. divisionis* 2. *Maij* 1806. *cor. Serlupi.* §. 9. niente ostando le autorità che in contrario potrebbero obiettarsi ed allegarsi, come quelle, le quali o parlano di cosa comune suscettibile di divisione, 8

una porzione della quale deve assegnarsi al Condividente che possiede eltro fondo alla medesima contiguo, o contemplano il caso della divisione *di più* cose, l' una delle quali deve assegnarsi egualmente a quello che vi confina con altro fondo proprio, compensando i condividenti coll' assegna di altri fondi Comuni, siccome con squisito criterio prosegue ad avvertire la citata *Roman. divisionis cor. Serlupi* §. 9.

9 Attesochè il difetto di una ragione congrua, e capace di rendere sommamente utile, e conveniente l' aggiudicazione di detta casa ad uno dei condomini per il giusto prezzo, e col peso di conguagliare gli altri a contanti, impediva, che si potesse procedere nel caso a detta aggiudicazione, la quale senza essere assistita da alcuna causa o ragione di congruità e convenienza avrebbe offesa quella eguaglianza di diritti che a ciascun Socio e condomino appartiene sulla cosa Comune, e che non permette, che uno di essi sia più privilegiato dell'altro o diversamente, e disegualmente trattato *Fontanell. de pact. nuptialib. Gloss.* 9. *part.* 2. *n.* 82. *Rot. Rom. cor. Molines Dec.* 305. *n.* 1. *e Dec.* 341. *n.* 1. *et in Fulginaten. divisionis* 25. *Januarii* 1759. §. 3. *cor. Parracciano, et in Roman. seu Praenestin. Molendini* 11. *Junii* 1802. §. 3. *cor. Altieri et in cit. Roman. divisionis* 2. *Maij* 1806. *cor Serlupi* §. 8.

10 Attesochè essendo la casa di cui si tratta moralmente indivisibile, nè concorrendo ragione o causa alcune per assegnarla ad uno dei condomini per il giusto prezzo, la licitazione ordinatane dal primo Giudice non poteva dirsi nè ingiusta, nè contraria alle regole di ragione, le quali anzi permettono di ricorrere a questo rimedio, comunque odioso, regolarmente riprovato, ed estremo, semprechè non sia possibile di procedere alla divisione con un sistema più naturale, e più proprio *cit. Roman divisionis* 2. *Maij* 1806. *cor. Serlupi* §. 10. *cit. Florentin divisionis* 24. *Septembris* 1779. *cor Vernaccini* §. 14. *Liburnen divisionis de* 23. *Dicembre* 1783. *cor. Maccioni* §. *Nè per far credere. Supremo Consiglio di Giustizia nel Tesor. del Foro Toscano Tom. XV. Dec.* 49. *p.* 244.

11 Attesochè sebbene la Sentenza appelleta avesse ammesso all'Incanto anche gli estranei, i quali invece debbono regolarmente escludersi dalla licitazione al fondo indivisibile, e Comune a più comproprietarj. *Costantin. Loc. cit. n.* 118: *Zanch. de Societat Part. IV. Cap* 10. *n.* 178. tuttavolta non ha creduto la Ruota di riformarla o correggerla nemmeno in questa parte, non solo perchè niuno dei litiganti si era di ciò lagnato, ma ancora perchè l'ammissione degli estranei era nel caso verosimilmente più utile che dannosa all'appellante Giov. Battista Bacarini, il quale non potra così temere di rimaner supplantato dalle riunite forze pecuniarie del numero dei suoi Competitori.

Per questi Motivi

Dice doversi rigettare, siccome rigetta la Domanda incidentale di nuova Perizia, e di accesso, esibita dall' appellante nel 4. Settembre, e procedendo inseguito a statuire sul merito, dichiara essere stato male appellato dal sig. Gio. Battista Bacarini dalla Sentenza del sig. Potestà di Sarteano del 4. Settembre 1833. e bene colla medesima giudicato, e doversi perciò confermare, siccome la conferma in tutte le sue parti, ordinandone l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore. Spese d' ambedue i Giudizj atteso il vincolo del sangue compensate.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Lorenzo Branchi *Primo Auditore*
Vincenzo Landucci *Aud.* e Pietro Berrettoni *Relat.*

DECISIONE LXII.

SUPREMO CONSIGLIO

***Pisana Admis. Appellat.** diei 5. **Decembris** 1834.*

In Causa

BOSCAGLIA	E	FROLLI
PROC. MESS. GIOV. TACCOLA VANNI		*PROC. MESS. LUIGI GALASSI*

Argomento

L'appello interposto da un Decreto che dichiara la Causa di competenza dell'intero Turno Collegiale, o di un sol Giudice è ammissibile sempre che sia interposto entro il termine di rigore di otto giorni dalla pubblicazione del Decreto medesimo.

SOMMARIO

1. *Il Giudice addetto ad un Tribunale Collegiale deve rimandare all'intero Turno la Causa ad esso solo distribuita quando la riconosce non di sua competenza.*

2. 3. 4. *Da un Decreto di distribuzione di Causa introdotta a un Tribunale Collegiale può appellarsi nel termine di otto giorni da quello della pubblicazione del medesimo, spirati i quali è inammissibile l'appello.*

5. *L'appello dai Decreti di Distribuzione di Causa introdotta ai Tribunali Collegiali ha luogo, ancora quando la Causa è introdotta ai Tribunali Ruotali.*

STORIA DELLA CAUSA

Il signor Giuseppe Boscaglia che possiede nelle vicinanze di Castagneto un piccolo fondo inferiore ad altro simil fondo di pertinenza del sig. Bartolommeo Frolli reputandosi pregiudicato da alcuni lavori, che diceva aver questi eseguiti nel fondo proprio superiore, e pei quali sosteneva essersi venuta ad impedire la naturale decorrenza delle acque, con sua Scrittura de' 15. Gennaio 1831. intimò il detto sig. Frolli per gli atti del Tribunale di Castagneto ad aver rimesse le acque nel solito punto per cui sempre erano naturalmente scorse, e ad aver tolto di mezzo quei lavori che erano a ciò d'impedimento, e di ostacolo.

Contestatosi in seguito di questa intimazione giudizio fra le parti fu risoluto dal detto Tribunale con Sentenza dei 15. Giugno 1832. favorevolmente al sig. Frolli.

Interpose appello da questa Sentenza il sig. Boscaglia avanti la Regia Ruota Civile di Pisa, ed il sig. Frolli successivamente ritenendo che avesse trascurato di provocare la spedizione della Causa entro i sei mesi dal dì del registro del rapporto della notificazione dell'Atto di appello dichiarò essersi incorsa a di lui pregiudizio la perenzione della istanza.

Il sig. Boscaglia si oppose a questa dichiarazione del Frolli sostenendo che la Causa da esso suscitata essendo un giudizio di nunciazione di nuova opera, ed appartenendo in conseguenza alle Cause sommarie dovevasi incominciare a computare i termini della istanza per gli effetti della perenzione dal giorno soltanto in cui la Causa fosse stata portata all'Udienza, ed insistè onde la Ruota decretasse non costare della dedotta perenzione, e citò il Procurator del signor Frolli a sentir distribuire la Causa ad un sol Giudice per l'oggetto di discutere sopra la insorta disputa incidentale, e dietro questa citazione la Causa medesima fu di fatti distribuita ad un Giudice solo nella persona del sig. Auditor Coppi.

Avanti questo il sig. Frolli dedusse la eccezione della incompetenza sul fondamento che trattandosi di una Causa ordinaria dovesse portarsi alla cognizione dell' intiero Turno Ruotale, ed il sig. Auditor Coppi con Decreto de' 4. Giugno 1834. dichiarò la propria incompetenza e rinviò le parti avanti il pieno Turno della Ruota.

Da questo Decreto ha il signor Boscaglia interposto appello avanti il Regio Supremo Consiglio di Giustizia, ed a tale appello ha il signor Frolli opposto l'eccezione pregiudiciale della di lui inammissibilità richiamando il Supremo Consiglio a decidere preliminarmente sopra questa da lui pretesa inammissibilità, ed in subalterna ipotesi qualora cioè l'istesso Supremo Consiglio avesse reputato ammissibile il detto appello, a pronunziare sulla in contrario pretesa ingiustizia del Decreto appellato.

In seguito di tali atti portata la Causa all'Udienza fu quella decisa dopo avere udito quanto si volle dai respettivi difensori a pro delle Parti dedurre.

MOTIVI

Considerando che per disposto dell'Art. 4. del Rescritto Sovrano de' 16. Febbraio 1818. pubblicato con la Notificazione della Imperiale, e Reale Consulta de 23. detto nella distribuzione delle Cause che si fa all' Udienza dei Tribunali Collegiali se nasca questione fra le parti sull' esser la Causa presentata assegnabile all' intiero Tribunale, o ad uno soltanto de' Giudici, debb'essere « una tale questione decisa dal Tribunale stesso e se tale questione non nasca all'Udienza ma la Causa presentata essendo stata assegnata ad un sol Giudice trovi questo poi di non esser competente *sulla istanza di una delle Parti stata non presente alla distribuzione dedotta la eccezione della incompetenza deve rimandare la Causa al Tribunal Collegiale.* 1

Che in ambedue i casi è lecito interporre appello dal Decreto di distribuzione ma debbe essere interposto per detto Art. 4. « ivi » *nel termine di rigore di otto giorni* dalla pubblicazione del Decreto. « 2

Che nella fattispecie il Decreto di incompetenza fu dal Giudice destinato a giudicar solo proferito in dì 4. Giugno 1834. e l'appello fu per parte del sig. Boscaglia ben oltre gli otto giorni dalla prolazione, o pubblicazione interposto, poichè lo fu in dì 21. Luglio 1834. 3

Che inevitabile conseguenza è di ciò che tale appello fuori del detto termine interposto sia inammissibile. 4

Che ciò che ad esimersene deducevasi per parte del sig. Boscaglia, e cioè che le disposizioni del Sovrano sopra allegato Rescritto nel rapporto del quale si tratta non fosse applicabile alle Ruote è ad intuitiva evidenza insussistente poichè le disposizioni surriferite sono ivi dirette in

lettera ai *Tribunali Collegiali* senza distinzioni, o eccezione alcuna, e le Ruote sono Tribunali composti di più Giudici, e così Collegiali.

Che neppur sussiste ciò che pur affacciavasi per parte del sig. Boscaglia, che non si verifichi nella fattispecie il secondo caso contemplato dal detto Art. 4. e cioè che il sig. Frolli che reclama l'inammissibilità dell'appello non fosse presente all'Udienza della distribuzione della Causa, e quindi non sieno applicabili alla fattispecie a di lui favore le dette disposizioni poichè dagl' atti apparisce che fu il sig. Boscaglia che presentò la Causa alla distribuzione, e non in modo alcuno che alla Udienza in cui fu distribuita intervenisse anche il Procuratore del sig. Frolli, e d'altronde siccome il sig. Boscaglia che per disapplicare la disposizione della Legge, e così per respingere la istanza del sig. Frolli fonda le sue eccezioni su di una tale positiva circostanza di presenza del Procuratore del medesimo alla distribuzione sarebbe ad esso spettato di provarlo, ed una tal prova e giustificazione neppure si è egli accinto a tentare e non è per conseguenza ascoltabile nella sua eccezione, che divie ne una vana, e gratuita sua asserzione.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello stato interposto per parte del sig. Giuseppe Boscaglia con sua Scrittura esibita in atti sotto dì 21. Luglio 1834. dal Decreto di dichiarazione d'incompetenza contro di esso ed a favore del sig. Bartolommeo Frolli proferito dalla Regia Ruota Civile di Pisa, dichiara inammissibile l'appello medesimo, e condanna detto signor Boscaglia nelle spese giudiciali del presente Giudizio

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, Baldassarre Bartalini e Francesco Bernardi *Relat.* } *Consigg.*

DECISIONE LXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pecuniar. a diei 24. *Decembris* 1834.

IN CAUSA

FALLANI E FALSETTI

PROC. MESS. GIO. SILVIO MARTELLI — *PROC. MESS. GIOV. SOLDANI*

Argomento

Le Sentenze proferite in seconda Istanza, le quali in parte revocano, ed in parte confermano quelle state emanate nelle prime Istanze, non vanno soggette all'appello in quella parte che confermano le precedenti.

Sommario

1. 2. *Le Sentenze emanate in seconda Istanza non sono soggette all' appello in quelle parti, che confermano quelle emanate nella prima Istanza.*

3. *Quel litigante, che mentre non impugna il suo debito, deduce delle eccezioni per differirne il pagamento deve condannarsi nelle spese anco stragiudiciali.*

Storia della Causa

Desiderando il sig. Alberto Fallani di essere sodisfatto di tutto ciò che andava Creditore di fronte agli eredi della signora Teresa Falsetti Vedova Vespa, e vedendo la inutilità delle amicabili ed urbane diligenze da esso praticate dovè ricorrere alla via giuridica trasmettendo ai prefati sigg. Eredi Falsetti un precetto ad aver pagata nel giorno, e termine di giorni tre la somma di fiorini 142. e centesimi 40. credito a di lui favore resultante dall'assistenza prestata alla signora Teresa Falsetti Vedova Vespa nell'ultima di lei malattia.

Sebbene ad un tal precetto opponessero li Eredi Falsetti irrilevanti eccezioni dovè il sig. Fallani implorare dal Regio Magistrato Supremo

un adequata pronunzia quale ottenne con sua Sentenza de' 14. Settembre 1833. portante la condanna dei Convenuti al pagamento del reclamato credito, e delle spese del Giudizio.

Interposero appello i succumbenti da un tal giudicato, e presso la Regia Ruota ne domandarono la revoca sostenendo che il signor Dottor Fallani aveva mal diretta la sua azione poichè i convenuti Falsetti appellanti non erano i soli Eredi della Vedova Vespa e in conseguenza ad essi non spettava l'effettuare il pagamento della reclamata somma nella sua totalità, e siccome al sig. Fallani interessava di resecare ogni superflua disputa dichiarò nelli atti che sarebbesi contentato di restringere la sua domanda, e così di ottenere pagamento dalle appellanti per la quota loro spettante semprechè per altro le spese del primo Giudicato fossero state ritenute a totale loro carico non essendosi dedotta in allora la sostanziale eccezione dimostrativa la esistenza di un terzo Coerede; e la Regia Ruota con sua Sentenza de 31. Maggio 1834. accogliendo le surriferite dichiarazioni emesse in proposito analoga pronunzia in conferma della precedente appellata Sentenza.

Contro questo giudicato interposero appello i sigg. Falsetti, e presso il Supremo Consiglio dedussero che ingiusta era la Ruotale Sentenza poichè non poteva a loro carico portarsi la totalità delle spese del primo Giudizio ogni qualvolta il sig. Fallani aveva concordata la restrizione delle sue istanze supponendo che lo stesso sig. Fallani allorchè trasmise il precetto dovesse necessariamente essere consapevole che i Convenuti non erano i soli Eredi della signora Vedova Vespa non che esisteva un terzo con essi egualmente obbligato.

La insussistenza dei fondamenti, sopra i quali i sigg. Falsetti basato avevano l'interposto appello veniva ad esuberanza dimostrata dai motivi della Ruotale Sentenza ai quali totalmente riportandosi il Fallani implorò della Sentenza medesima la piena conferma con la condanna degli appellanti nelle spese giudiciali ed estragiudiciali.

Portata la Causa in discussione fu dal Supremo Consiglio decisa nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè sebbene la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel dì 31. Maggio 1834, dichiarasse doversi in parte confermare, ed in parte revocare *ex noviter deductis* la Sentenza del Regio Magistrato Supremo del dì 14. Settembre 1833. pur nonostante i Fratelli Falsetti avevano appellato indistintamente dalla medesima con la loro Scrittura de' 19. Luglio, e con l'altra loro Scrittura del di 14. del successivo mese di Agosto ne avevano domandata la *revoca in tutte le sue parti.*

Attesochè la parziale conformità della Sentenza Ruotale con quella precedente del Regio Magistrato Supremo rendeva in parte inammissibile l'appello come sopra interposto dai fratelli Falsetti, essendo massima incontroversa che in ordine al disposto delle veglianti Leggi non sono soggette all'ordinario rimedio dell'appello le Sentenze in quelle parti nelle quali si verifica la loro conformità con le precedenti. 1

Attesochè la difformità delle due menzionate Sentenze si verificava nel quantitativo della somma al pagamento della quale erano stati condannati i Fratelli Falsetti a favore del sig. Dottor Fallani per titolo di mercede dovutagli per la cura medica da esso fatta alla Vedova Vespa della quale anche i due Fratelli Falsetti erano stati Eredi, mentre la prima Sentenza aveva dichiarato essere obbligati i rei convenuti al pagamento della intera somma, e la seconda Sentenza aveva limitata la sua condanna al pagamento soltanto di due terze parti.

Attesochè se la Sentenza Ruotale aveva pronunziata la predetta modificazione, e parziale revoca della prima Sentenza ciò era avvenuto in ordine alle Istanze delli stessi Falsetti, e alla deduzione da essi fatta nuovamente di non essere i soli Eredi della Vedova Vespa mentre esisteva un altro coerede nella persona di un terzo loro fratello; Nei quali termini siccome la predetta modificazione della prima Sentenza era favorevole alli appellanti, e coerente alle loro istanze, così i medesimi non meritavano di essere ascoltati allorchè in forza del loro generico, ed illimitato appello pretendevano la revoca della Sentenza Ruotale in tutte le sue parti, e conseguentemente anco in questa che stava a loro favore.

Attesochè quanto al gravame che li appellanti pretendevano essere stato ad essi inferito dalla detta Sentenza Rotale in quella parte nella quale, non ostante l'ordinata restrizione della loro condanna nelle due terze parti del credito reclamato dal sig. Dottor Fallani *aveva tenuta ferma* a loro carico la condanna nella totalità delle spese del primo Giudizio pronunziata dai primi Giudici, era da osservarsi che anche in questa parte si verificava la conformità delle due Sentenze, e che quindi l'appello dei Fratelli Falsetti era anche sotto questo rapporto non solo inammissibile, ma inoltre mal fondato, poichè se avanti il Regio Magistrato Supremo avendo essi taciuta la esistenza di un terzo Erede obbligato *pro virili* al pagamento delli Onorari dei quali era questione, avevano dato causa alla loro condanna all'intero pagamento dei medesimi, era coerente alla giustizia che soffrissero anche nella totalità le spese della prima Istanza non ostante la restrizione della loro stessa condanna pronunziata dalla Regia Ruota *ex noviter deductis*. 2

Attesochè quanto alla reiezione dell'Incidente di supersessoria promosso dai fratelli Falsetti all'effetto di chiamare a causa l'altro loro fratello, e Coerede della Vedova Vespa considerava il Supremo Consiglio

che la Sentenza Ruotale si era uniformata alle massime di esatta Giustizia, poichè era manifesta la inutilità della pretesa chiamata a Causa del terzo Coerede, subito che nè il sig. Dottor Fallani insisteva nella condanna di detti appellanti al pagamento dell'intiero Credito da esso reclamato, nè si pronunziava questa condanna dalla Regia Ruota, la quale anzi dichiarava tenuti li appellanti medesimi al pagamento delle sole due terze parti del ridetto Credito, conforme avrebbe dovuto fare anche nel caso in cui l'altro Coerede fosse intervenuto al Giudizio.

Attesochè se fu giusta la reiezione del surriferito incidente doveva egualmente ravvisarsi giusta anche la condanna a carico dei due Fratelli nelle spese dal medesimo occasionate senza che meritasse veruna attenzione l'azzardato reclamo della pretesa eccessività della loro tassazione.

Attesochè i predetti due fretelli Falsetti mentre non avevano impugnato sostanzialmente il loro debito avevano per altro procurato di differirne il pagamento col promovere ingiusti reclami, ed insussistenti eccezioni, e che perciò meritavano di essere condannati nelle spese anche stragiudiciali della presente Istanza.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Luigi, e Pietro Fratelli Falsetti dalla Sentenza contro di essi proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel 31. *Maggio* 1834. *perciò quella confermando in tutte le sue parti ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna i prefati sigg. Fratelli Falsetti solidalmente nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Relat.* e Luigi Bombicci *Cons.*

DECISIONE LXIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Petrasanten. Praetens. Solution. Canon. diei **17.** ***Septembris*** **1834.**

In Causa

ANGIOLINI E BOTTARI

PROC. MESS. GIUSEPPE FONTANI — *PROC. MESS. ANGIOLO BRACCI*
AVV. ILLMO. SIG. ANTONIO DELL'HOSTE

Argomento

Un'annua corresponsione si suppone pagata quando concorrono più circostanze ed in specie la piccolezza della prestazione, il lungo lasso di tempo, e la prova diretta della sodisfazione d'una responsione molto maggiore effettuata al medesimo oggetto.

Sommario

1. 2. 3. *La piccolezza del debito, un lungo corso di anni, e la puntuale corrisposta di somma maggiore, sono circostanze atte a far credere estinto e sodisfatto il debito medesimo.*

4. *In fatto di pagamenti deve principalmente seguirsi ciò che si presenta verosimile.*

5. 6. *La verosimiglianza dei precedenti pagamenti si riscontra tanto se la confessione delle sue ultime annate sia fatta in due quanto se sia fatta in tre ricevute, e più congetture riunite, e sommate avvalorano, e costituiscono la prova de' seguiti pagamenti.*

7. *Negl' Eredi si ammette l'errore di fatto e si presume l'ignoranza rispetto alle cose de' loro Autori.*

Storia della Causa

Dalla Sentenza del Tribunale di PietraSanta del 6. Agosto 1833. colla quale furono assoluti i fratelli Angiolini dalle prestazioni di 49. annualità di un paio galline per anno pretese dalle Bottari come Eredi del fu D. Elia Bottari morto fino del 1816. ed a questi dovute come già Pievano della Chiesa di Capezzano, e da 40. annate di affitto a ragione

di sacca tre per anno che le medesime Bottari pretendevano di un Campo in luogo detto alla Marinella preteso verbalmente affittato al Padre Angiolini fu appellato dalle succumbenti avanti la Regia Ruota di Pisa dalla quale fu confermata per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè per ciò che riguarda le 49. paia Galline reclamate dalla Maddalena Pisani Vedova Bottari, e dalle di lei Figlie contro i signori Arcangiolo, e Tommaso Fratelli Angiolini in ragione di annualità di Canoni dovuti per altrettanti anni al loro Defunto Cognato, e respettivo Zio Prete Elia Bottari già Pievano di Capezzano, noi ci siamo facilmente convinti, che deve presumersene fatta la prestazione, e pagamento. Ciò persuade il lungo lasso del tempo *Rot. Rom. Decis.* 231. *N.* 24. *part.* 8. *et Dec.* 392. *num.* 15. *part.* 12. *recen. et Dec.* 17. *N.* 1. *tit. de solution. cor. Falconer.* che rispetto ad alcune delle indicate annualità sarebbe perfino capace d'indurre la prescrizione. Lo persuade la piccolezza dell'oggetto, di cui per conseguenza più facilmente si suppone il pagamento *Rot. Rom. Decis.* 2. *Num.* 11. *tit. de Fid. instrumentor. cor. Falconer.* Lo persuade la circostanza di essere stata questa prestazione unita all'altra dovuta per lo stesso Livello di terreni di dominio diretto della Pievania di Capezzano situati in luogo detto *la Diga* o *Pieve Vecchia* e consistente tale prestazione in sacca tre, e mezzo di grano l'anno, che appariscono essere state sempre date, e consegnate al Pievano Bottari dagli Angiolini, come prova la di lui ricevuta del dì 25. Aprile 1812. Cosicchè venendo in tal guisa puntualmente pagato il più, mal può credersi che non si pagasse il meno *Rot. Rom. Decis.* 347. *num.* 27. *part.* 19. *recen.* Lo persuade la parentela onde erano stretti il Pievano e gli Angiolini, essendo sorella di lui la madre degli attuali Angiolini Litiganti; e lo persuade l'amicizia e buona fede esistita fra loro, e la correntezza somma con cui operavano, e agivano per lunghissimo tempo, e fino al 1812. di che fa testimonianza anche la citata Ricevuta del dì 25. Agosto 1812. la quale mostra, che nemmeno rispetto alle sacca tre e mezzo grano faceva il Pievano per l'avanti ricevuta, poichè ebbero cura gli Angiolini di farli esprimere in quella ricevuta del 1812. che veniva saldato delle rendite del grano di *tutte le annate passate.* Lo persuade finalmente il riscontrarsi in Processo la prova delle tre ultime annate in cui furono al Pievano Bottari date dagli Angiolini le galline, cioè per le annate 1813. 1814. e 1815. essendo egli poi morto nel 1816. Nella ricevuta infatti del 13. Ottobre 1814. il Pievano oltre fare il saldo delle rendite a grano per gli anni 1813. e 1814. *dichiarò avere ricevuto anche quattro Galline, che sacca uno, e mezzo grano, e due galline sono per*

1

2

3

saldo di una rendita dello scorso anno 1813. e *sacca tre, e mezzo grano, ed altre due galline per saldo del presente anno* 1814. *scaduto in calendi Agosto.* E la ricevuta del Pievano stesso nel successivo anno in data del 12. Agosto 1815. porta che egli ebbe oltre le *tre sacca, e mezzo grano un paro di galline, e si dichiarò sodisfatto per la presente annata.*

Dopo ciò poco rileva, che il Pievano Bottari nella ricevuta del 1812. fresco ancora delle da lui suscitate strane pretenzioni contro gli Angiolini co' quali ruppe l'antica amicizia, e familiarità, non parlasse di Galline, e facesse dei riservi generici; e meno importa, che di riservi pure parlasse nella ricevuta del 1814. nella quale per altro usò tal modo di esprimersi, che pare i diritti riservati fossero estranei al genere della prestazione di cui faceva ricevuta *senza pregiudizio di altri interessi arretrati, e correnti* quali interessi per conseguenza sembrava bene dovessero essere tutt'*altra* cosa che galline rimaste indietro per quel livello, pel quale le riceveva allora in saldo di due annate insieme col grano, di cui non v'era per certo niun sacco arretrato. Che anzi questo modo di esprimersi del Pievano nella ricevuta del 1814. sta probabilmente a spiegare, e ristringere i riservi concepiti in modo più indeterminato nella ricevuta del 1812.

Di fronte pertanto a questi saldi di tre annate di Galline contenute nelle ricevute del 1814. e 1815. noi abbiamo creduto dovere indurre l'avvenuto pagamento anche per tutte le annate precedenti, avvenuto, ed operatosi tal pagamento in qualunque siasi modo non escluso forse anco quello asserito da Tommaso Angiolini nel verbale di tentata conciliazione avanti il Giudice di Pace di Pietrasanta del dì 22. Ottobre 1813.

In fatti se non poteva applicarsi a rigor di parole al caso la regola del Testo nella Legge *Quicumque* 3. *Cod. de Apoch pubblic*; atteso il non verificarsi tre distinte ricevute per le tre annate posteriori, lo che sembrava volersi, insistendo forse troppo sulla materialità delle espressioni della Legge, entrava però bene il di lui spirito, e come congettura valevolissima, e argomento urgentissimo si presentavano i pagamenti delle tre annate, quantunque resultanti da sole due ricevute. Così ragionò in sostanza la *Rota Romana nella Decis.* 138. *N.* 3. *part.* 10. *recen.* rispetto ad un caso, in cui il pagamento delle tre ultime annate di frutti resultava dall'essersene addebitato il Creditore in un conteggio confessando averle ricevute, e ciò bastò per indursi pagate anche le annate precedenti.

Ed a ragione, poichè in fatto di pagamenti dee principalmente seguirsi ciò, che si presenta verosimile *Rot. Rom. Dec.* 4. *N.* 14. *De subhast. cor. Falconer;* e la verosimiglianza de precedenti pagamenti si riscontra tanto se la confessione delle tre ultime annate sia fatta in due quanto se sia fatta in tre ricevute. 4

5

Oltre di che più congetture riunite, e sommate avvalorano e costi-
6 tuiscono la prova de' seguiti pagamenti *Rot. Rom. Dec.* 15. *sub. Num.* 7. *tit. de cens. cor. Falconer. Rot. Florent. Dec.* 23. *Num.* 27. *Tom.* 4. *Dec.* 3. *num.* 27. 28. *tom.* 9. *Thes. Ombros.*

Ci è sembrato quindi evidente doversi presumere pagate al Pievano Bottari tutte le aonualità delle gallioe dovutegli insiem col grano pel Livello dei Beni della Diga tanto più che ciò si confermava anche dal silenzio tenuto dal Pievaoo rispetto a queste galline pretese arretrate, per-
7 fino che egli visse dal 1812. al 1816.

Attesoche perciò che concerne il preteso affitto di 40. anoi di un pezzo di Terreno situato io luogo detto *alla Marinella* io ragiooe di tre sacca di graoo l'anno domandate per uoa metà dal Pievaoo Bottari contro gli Aogiolioi nel 1812. non esistendo veruoa prova di questo Contratto, quanto si è presentato a noi verosimile, e però da credersi, e ritenersi per vera *Leg. Si objuris* 115. *ff. de reg. jur. Rot. Florent. Dec.* 32. *N.* 35. *Tom.* 6. *Thes. Ombros.* che quel pezzo di suolo fosse dato in ragione di Dote a sfruttare alla Vittoria Bottari maritata nel 1762. con Fraocesco Aogiolioi Padre degli attuali rei convenuti, altrettanto ci si è preseotato ioverosimile, e però da oon credersi, e non ammettersi *Rot. Rom. Dec.* 683. *N.* 11. *Tom.* 3. *part.* 1. *cor. Molinus Dec.* 3. *Num.* 13. *tit. de tent. et mandat. execut. cor. Falconer. Rot. Florent. Dec.* 22. *N.* 9. *Tom.* 8. *Thes. Ombros.* l'asserto affitto. Verosimile che Jacopo Filippo, e Prete Elia Pievano Bottari Padre l'uno, e respettivamente fratello l'altro della Sposa, i quali le diedero in Dote parte del Terreno attiguo nel medesimo luogo alla Marinella, le dessero pure quel pezzo sul quale assegoato già nella proprietà in Dote ad altra di lei sorella, si erano essi riservati l'usufrutto. Tale verosimiglianza si eleva quasi al grado di prova di verità evidente dalla circostanza di riscootrarsi fioo del 1795. voltato anche quel pezzo di terra iosieme cogli altri campi dotali attigui in testa del marito della Vittoria, dall'avere lo stesso Pievano convenuto, e coocordato implicitamente, che anche quel pezzo di Terra per la percezione di frutti era dotale, poichè invitato egli davanti il Giudice di pace per parte degli Angiolini nel 1813. a devenire alla stipolazione del Contratto di costituzione di Dote, rispose essere ciò inutile atteso il trovarsi essi Angiolioi fioo del 1762. in possesso del Terreno assegnato loro in Dote, ed esistere già voltato, e descritto all'Estimo io conto loro, senza che veruno lo avesse ad essi contrastato, come resulta dal Processo verbale del dì 22. Ottobre 1813. Laonde essendo pur certo che e descritto, e voltato all'Estimo, era, come avvertimmo, anche il pezzo di Terra che ora si vuole dalle Eredi del Bottari sostenere essere stato affittato, ne seguiva evideotemente, che il Pievano concordò così che il Terreno stesso pel gius della percezione de frutti era compreso nella Dote al pari degli altri Campi attigui.

Di fronte a tutto questo, che stava a mostrare giusta e da accogliersi la difesa, che facevano gli Angiolini, avere cioè essi avuto quel pezzo di Terra da sfruttarsi a titolo di parte di Dote della loro Madre come asserirono con giuramento nelle risposte alle posizioni ad essi date in atti, era ben poca cosa ciò che si conteneva in una scrittura fatta dal Procuratore Legale nel 7. Luglio 1817. allorchè fecero intimazione al colono di un pezzo di Terreno posto alla Marinella che si proponevano rivendicare, atteso averlo per equivoco restituito nel 1812. al Prete Bottari in luogo dell'altro che egli allora reclamava. Imperocchè prescindendo dall'osservare che qualche inesattezza di fatti, e di cose contenute in quella scrittura deve attribuirsi al Procuratore Legale che solo la firmò, e che non può per regola nuocere in *committendo* al suo principale, era poi da riflettersi che gli attuali Angiolini, in nome de' quali fu quella scrittura fatta, sotto gli Eredi di colui, che sposò nel 1762. la Vittoria di loro Madre, e che ne ricevè la Dote, senza scriverne Contratto, e che voltò all'Estimo come dotale anche il Terreno usufruibile che passò contemporaneamente nel suo possesso, e quindi era da riflettersi, che quanto era bene informato del fatto suo proprio il loro Padre, altrettanto o ignari, o almeno dubbi e in errore potevano essere essi — E si sa bene che negli Eredi si ammette l'errore di fatto, e si presume l'ignoranza rispetto alle cose de'loro Autori *Dec.* 73. *num.* 8. *de fidecom. et Dec.* 1. *sub. num.* 5. *de dote cor. Falconer.*

Per lo che sembrava a noi troppo austera cosa di voler fare agli Angiolini cotanto carico per essere stato detto dal loro Procuratore in quella scrittura che avevano ritenuto il Terreno in questione a titolo di Colonìa, mentre poi hanno, meglio informati e schiariti, sostenuto che era venuto in casa loro a titolo di Dote.

Si sa bene che spesso a comodo di Causa si dicono delle cose meno opportune, e meno esatte, e sarebbe troppo giudaismo il volerne far poi caso e ritorcerle con tanto rigore.

Similmente per questi medesimi riflessi non faceva a noi sì grande stato il vedere essere stato rilasciato dagli Angiolini al Prete Bottari un terreno dietro i suoi reclami nel 1812. che si suppose essere quello su cui egli aveva l'usufrutto, poichè ciò potè pure esser fatto dagli Eredi dei coniugi Angiolini per errore ed anche volontariamente per redimersi da una Lite, e diminuire intanto i rami di vessazione che moveva loro contro il Pievano. Nè era da omettersi che frattanto se essi restituirono il Terreno furono lungi da dar retta al Pievano col riconoscersi debitori delle raccolte, e frutti percetti che intesero avere goduto come parte della Dote della Madre, la quale per esser già mantenuta ai vivi crederono essi forse anche cessato ormai il gius di raccogliere i frutti come dato fosse a lei sua vita naturale durante; lo che non è incivile perchè anche l'u-

sufrutto e il diritto di percipere le raccolte di un fondo per un certo tempo può darsi in Dote.

Per altra parte troppo inverosimile ravvisavamo ciò che si sosteneva dalla signora Bottari, vale a dire, che quel terreno fu fino del 1762. dato in affitto poichè era troppo difficile a supporsi, e credersi, che si volesse dai Bottari fare un affitto coll'Angiolini marito della Vittoria, verbalmente, e più poi che essi, e specialmente il Pievano si stesse in silenzio senza cercare, o reclamare il non tenue canone, che ora si asserisce di sacca tre l'anno, e ciò per lo spazio lunghissimo di quarant'anni e che il Pievano anche dopo avere affacciate per un momento simili pretensioni nel 1812. nella circostanza, che era d'animo esasperato cogli Angiolini per una Lite fra loro insorta, si tacque poi tranquillo anche su questo particolare pel corso di altri quattro anni per fino a che scese nel sepolcro.

Il concorso di queste circostanze rendeva affatto inverosimile, e perciò da non ammettersi per esistito il supposto affitto coerentemente alle regole da noi notate più sopra; e d'altronde la prova rigorosa della verità e sussistenza di questo contratto incombeva alle sig. Bottari attrici, le istanze delle quali in conseguenza, attesa la mancanza di tal prova, dovevano rigettarsi.

Per queste ragioni pertanto noi abbiam creduto doversi per giustizia, e per equità confermare la Sentenza appellata, malgrado la diversa opinione in cui è andato il nostro rispettabile collega.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della sig. Maddalena Pisani Vedova Bottari, della signora Marianna Bottari ne Simi, e delle signore Agata, Angiola, Teresa, Brigida, e Rosa Bottari nelle respettive qualità che in Atti dalla Sentenza contro di esse, ed a favore dei signori Arcangiolo, e Tommaso Fratelli Angiolini proferita dal Tribunale di Pietrasanta nel 6. *Agosto* 1833. *qual Sentenza perciò conferma, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore; E condanna le appellanti a favore degli Appellati nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore e Relat.*
Tito Coppi *Audit. in ossequio* e Antonio Masoni *Audit.*

DECISIONE LXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Podibonien. Praetens. Nullit. diei 9. *Maij* 1834.

IN CAUSA

CONTI E CONTI

PROC. MESS. LUIGI DAZZI — PROC. MESS. AURELIO ROSSINI

Argomento

La Sentenza dichiarata nulla per conculcazione dei termini, può essere confermata *ex bono jure* sempre che gli atti che la precederono non sieno difettosi, e sia ritrovata intrinsecamente giusta.

Sommario

1. *Quando la Nullità di una Sentenza deriva dalla inosservanza dei termini non è impedito al Giudice d' appello di confermare la Sentenza appellata* ex bono jure.

2. *La conculcazione dei Termini anche sostanziali, e la inversione dell' Ordine Giudiciario costituiscono quel vizio, che nasce non già dagli atti, ma dalla pronunzia della Sentenza, che ne avvenga, la quale sola, e non gli atti può essere redarguita di nullità.*

3. *Quando il Giudice di appello trova gli Atti non difettosi nelle loro forme, può assumer l' esame di quella disputa, a cui quelli si referiscono, e confermare la Sentenza quando la ritrovi giusta specialmente quando non v'ha speciale opposizione per parte dell'appellante.*

Storia della Causa

I signori Francesco, e Luigi Fratelli Conti, andando creditori del sig. Francesco Conti di Poggibonsi di Scudi 161. in ordine ad un pubblico Istrumento, e ad una Sentenza del Tribunale di Poggibonsi del 7. Giugno 1832. passata in cosa giudicata trasmessero al suddetto loro debitore il precetto del mese onde ottener pagamento di detta somma con la comminazione che mancando a detto pagamento si sarebbero fatti immettere nel possesso dei Beni a loro favore specialmente Ipotecati.

Decorso detto termine, e non ottenuto il pagamento del suddetto loro Credito, i predetti sigg. Fratelli Conti procederono per mezzo di Notaro a farsi immettere nel possesso dei bei suddetti, e quindi con Scrittura de' 10. Aprile 1833. domandarono avanti il sig. Commissario Regio di Volterra ammettersi la rendita dei Beni stessi e nominarsi il perito per eseguire la stima. E con detta Scrittura notificata al Debitore sig. Conti il 12. Aprile detto lo citarono per l'Udienza del dì 26. del mese istesso per discutere, e sentir pronunziare in Causa coerentemente alla predetta domanda.

Alla detta Udienza del 26. Aprile il sig. Commissario Regio di Volterra dalle istanze dei sigg. Fratelli Conti di Chianciano, e nella Contumacia del sig. Conti debitore pronunziò Sentenza con la quale ammesse la domandata vendita, e nominò il perito per eseguir la stima dei Beni da vendersi.

Appellò da questa Sentenza il debitore Conti avanti la Regia Ruota di Firenze per il capo della nullità, e per qualunque altro capo di ragione e ducendo i gravami rimproverò la detta Sentenza di nullità, ed ingiustizia, e dedusse i fondamenti, e gravami tanto della nullità che dell'ingiustizia.

I sigg. Fratelli Conti sostennero che la Sentenza del sig. Commissario Regio di Volterra non era nulla, e qualora lo fosse, essendo giusta, e ben fondata perchè appoggiata a certi ed indubitati documenti giustificativi l'azione, ed insussistenti le ragioni dedotte dal Debitore Conti in merito con la Scrittura di Gravami meritava di esser confermata ex bono jure, avanzandone speciale istanza.

La Ruota con Sentenza del 27. Febbraio 1834. dichiarò nulla la Sentenza sopra enunciata del signor Commissario Regio di Volterra, sul fondamento che essendo da Volterra a Poggibonsi una distanza maggiore di 20. miglia, la Sentenza istessa era nulla perchè proferita prima che decorresse il termine di giorni quindici dalla Legge stabilito a costituir Procuratore per parte del Reo convenuto, ed a dedurre le eccezioni; e quindi trovando ben fondata la domanda dei sigg. fratelli Conti, e insussistenti le eccezioni in merito dal Debitore Conti dedotte coi gravami, confermò la Sentenza predetta ex bono jure compensando le spese di quell'istanza.

Anche dalla suddetta Sentenza Ruotale appellò il Debitore Conti per la nullità, sostenendo che nel concreto delle circostanze la Ruota Fiorentina non aveva potuto validamente confermare la prima Sentenza ex bono jure in quanto che dopo aver riconosciuta la nullità della Sentenza appellata per vizio di citazione doveva ritenere per conseguenza che non poteva esser nata fra le parti la legittima contestazione della Lite, e che per difetto di processo non poteva pronunziarsi in una Causa, la quale

neppur per finzione della Legge poteva considerarsi contestata, mentre ciò si verifica soltanto quando intervenga la vera, e propria contumacia del convenuto, la quale non può ravvisarsi che nel concorso di una legittima di lui citazione.

Replicarono i fratelli Conti, che la domanda da essi presentata era perfetta in tutti i numeri, essendo accompagnata da tutte quelle forme che son prescritte dalla Procedura, che il difetto stava nella citazione, e non nel processo ma nella Sentenza e che in tal guisa la Sentenza nulla per l'autorità di tutti i Dottori era sempre confermabile *ex bono jure*.

Portata la Causa all'Udienza fu dal Supremo Consiglio decisa nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè constava in fatto che la domanda di vendita presentata dai Fratelli Conti con la Scrittura del 10. Aprile 1833. era perfetta, e regolare in tutti i numeri essendo accompagnata da tutti i requisiti che secondo le disposizioni della Procedura debbono concorrere nel principal libello, mentre aveva per base un pubblico Istrumento munito di speciale ipoteca inscritta sopra i beni, ai quali la detta vendita riferivasi, era preceduta da una Sentenza declaratoria del Credito resultante dal detto Contratto già passata in cosa giudicata, dal precetto preliminare del mese non contradetto, e più dall'apprensione del possesso dei beni medesimi per mezzo di atto autentico.

Attesochè costava egualmente in fatto, che questa domanda nel 12. Aprile successivo era stata legalmente notificata al convenuto insiem con la citazione per comparire a discutere all'Udienza del 26. dello stesso mese.

Attesochè in questi termini non ravvisavasi altra nullità, che nella citazione, in quanto che era stato angustiato quel maggior termine, che attesa la distanza accordava al convenuto il Regolamento di Procedura per costituir Procuratore, e dedurre le sue eccezioni.

Attesochè in questi termini la nullità non risedeva negl'Atti ossia nel Processo, mentre in allora e questo, e quelli dovendo ravvisarsi come non esistenti, come non poteva esser dato di pronunziar su di quelli validamente così non sarebbe stato permesso di confermar questa pronunzia *ex bono jure* inquanto che senza processo, e senza atti non può farsi luogo ad alcuna giudiciaria deliberazione, ma invece la nullità consisteva tutta nella Sentenza per la ragione che il Giudice accogliendo quella citazione intempestiva, aveva angustiati i termini, e così deliberato incompetentemente in un tempo nel quale non era dalla Legge concesso ad esso di deliberare.

Attesochè trattandosi della nullità di questa seconda specie non era

impedito a quel Giudice d'Appello che la riconosceva di confermar la Sentenza nulla *ex bono jure*, conforme insegnano i più accreditati scrittori alla materia, e fra questi *Scaccia de sentent. et rejudicat. Gloss.* 14. *quaest.* 26. *n.* 7. *e segg. Vant. de nullitat. Sent. rubr. ult. Qualiter Sententiae n.* 129 i quali rilevano, che la conculcazione dei termini anche sostanziali, e la inversione dell'ordine giudiciario costituiscono quel vizio o difetto che nasca non già dagli Atti, ma dalla pronunzia della Sentenza, che ne avvenga, potendo questa sola, e non già gli Atti esserne redarguiti, poichè se la Sentenza non sopravviene la nullità non può nemmeno avere il primordio, e solo prende vita quando la medesima venga pronunziata. Cosicchè in allora trovando il Giudice gli atti non difettosi nelle loro forme, non è impedito di assumer l'esame di quella disputa a cui quelli si referiscono, e di confermar la Sentenza nulla quando la riscontri intrinsecamente giusta.

Attesochè questa conferma *ex bono jure* diveniva tanto più ammissibile nel concreto del caso in quanto che eccitata in appello con speciale istanza dai signori Fratelli Conti, non aveva per parte dell'appellante incontrata veruna speciale obiezione, la quale infonder potesse almeno un dubbio sulla giustizia della domanda dei detti signori Conti ed altronde l'appello comolativo stato interposto dal sig. Francesco Conti, poneva nel diritto il Tribunale *ad quem* d'investire con la sua pronunzia tanto la nullità, quanto il merito.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per il Capo della Nullità dalla Sentenza della R. Ruota di Firenze del 27. *Febbraio* 1834. *in quella parte che confermò* ex bono jure *la Sentenza del sig. Commissario Regio di Volterra de* 26. *Aprile* 1833. *e validamente essere stato pronunziato dalla Sentenza Rotale medesima quale perciò dichiara valida a tutti gli effetti di ragione, e dice doversi eseguire secondo la sua forma e tenore, ed il sig. Francesco Conti condanna a favore dei sigg. Luigi e Francesco Fratelli Conti nelle spese giudiciali e stragiudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Luigi Matani ***Presidente***
Cosimo Silvestri Luigi Bombicci,
Baldassarre Bartalini ***Relat.*** **Francesco Bernardi** ***Consigg.***

DECISIONE LXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens. Praetensae Desertion. Appel. diei 27. *Septembris* 1834.

IN CAUSA

MOSt ≡ MOSt

PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA — *PROC. MESS. EDUARDO POZZESI*

Argomento

La deserzione invocata dall'appellato pèr non essere stato per parte dell'appellante adempito nel termine alle formalità dalla Legge prescritte non deve accordarsi, ne negarsi, ma sospendersi su ciò il Giudizio quando dall'appellante è stata affacciata l' eccezione della seguita *Transazione* al quale oggetto sono le Parti avanti il Tribunale di prima Istanza.

Sommario

1. 2. *Le semplici trattative d'accomodamento non sono efficaci a sospendere quelle obbligazioni dalla Legge indotte a carico dell' appellante per godere del benefizio dell' interposto appello, nè sono atte a sottrarlo alla pena della deserzione.*

3. *Quando non esiste in antecedente una obbligazione, o un diritto, non può neppure esistere una corrispondente giuridica eccèzione.*

4. *L'Appellante che non ha sodisfatto alle formalità necessarie per rendere efficace il suo appello, allega utilmente la transazione già conclusa coll'appellato.*

5. *Quando non può risultare la Transazione allegata per impedire la deserzione dell'appello, se non dalla risoluzione di un Giudizio pendente circa la verità della Transazione medesima deve attendersi la terminazione dello stesso Giudizio.*

Storia della Causa

Resulta dal Processo che i sigg. Eugenio, e Giovanni Padre, e Fi-

glio Mosi fino de 12. Novembre 1832. interposero appello avanti la Ruota di Firenze da una Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoia proferita in una Caosa Beneficiaria stata pendente fra essi, ed il sig. Cesare Mosi, e resulta pure che proseguirono in tempo debito il loro appello.

Dopo di ciò nessun atto fu fatto tanto per l'una, che per l' altra parte.

Comparve bensì avanti la detta Ruota ne 26. Settembre 1833. il detto Cesare Mosi, e domandò dichiararsi la deserzione del rammentato appello ma non insistè altrimenti nella sua istanza, che rimase sospesa.

Ed avendola di poi riassunta, i sigoori Eugenio, e Giovanni Mosí vi si opposero formalmente deducendo che intanto nessun altro Atto era stato fatto da essi dopo la prosecuzione del suddetto Appello in quanto era stato combinato, e concluso fra di loro un accomodamento mediante il quale avevano essi accettata la Sentenza loro contraria, ed erano state compensate le spese dei Giudizi per quanto nessuna spesa avesse in sostanza sofferta il loro avversario ammesso al Benefizio di miserabile; E rilevando che un argomento della allegata transazione si aveva dal contegno dell'istesso avversario, da cui nessun atto era stato fatto nel Giudizio d'appello, e neppure era stato mai nominato per suo interesse il Procuratore.

Oltre di ciò i detti Padre, e Figlio Mosi giustificarono che pendeva avanti il Tribunal di Pistoia formale giudizio diretto a fare dichiarare che costava della intervenuta transazione, e che già nel Giudizio medesimo era stata ammessa con Decreto de' 4. Aprile 1834. una cedola di Posizioni.

In seguito delle quali deduzioni insisterono avanti la Ruota affinchè fosse dichiarato doversi sospendere ogni pronunzia sulla pretesa Deserzione fino all'esito del giudizio come sopra instaurato avanti il Tribunal di Pistoia.

Ciò non ostante la Ruota di Firenze con Sentenza del dì 24. Aprile detto dichiarò la deserzione sul reflesso che mancavano in processo le prove immediate della allegata Transazione.

Da questa Sentenza interpose appello Eugenio, e Giovanni Padre, e figlio Mosi avanti il Supremo Consiglio e ne sostennero la ingiustizia sviluppando di nuovo li accennati fondamenti, e rilevando che la prova da essi cimentata per via di posizioni come sopra era una prova privilegiata, e speditissima, e soggiungendo ancora che quando avevano eglino allegata, ed avevano preso a giustificare la transazione definitivamente conclusa non potevano loro obiettarsi le Decisioni, che contemplavano il caso delle semplici trattative di Conciliazione.

In sussidio poi, e quatenus per vie più dimostrare la Ingiustizia della Sentenza appellata, dedussero delli Atti che detto Cesare Mosi non

aveva giammai neppur nominato Procuratore nel Giudizio d'appello dichiarato deserto dalla Ruota, e che secondo le cose più volte decise bastava questa sola circostanza per rendere improponibile e per dovere rigettare come hanno insistito nello stato almeno degli atti la domanda di pretesa deserzione.

Per la parte all'incontro di Cesare Mosi si sosteneva la giustizia della Sentenza Ruotale.

Sopra le quali conclusioni la Rota giudicò come appresso per i seguenti

MOTIVI

Attesochè nella presente Causa non era questione se le trattative di accomodamento aperte nella pendenza dell'appello interposto dal succumbente dovessero giudicarsi capaci a sospendere i termini dalla Legge prescritti all'appellante all'effetto di prosegnire l'appello, e di uniformarsi alle formalità necessarie per rendere efficace, e legittimo questo ordinario rimedio, che la Legge stessa concede a quello che si crede leso, e aggravato da una Sentenza ad esso contraria concordavano anzi li stessi sigg. Eugenio, e Giovanni Padre, e Figlio Mosi l'inefficacia a tale effetto delle semplici trattative d'accomodamento, poichè riconoscevano anch'essi che l'incertezza del buon esito di tali trattative non poteva, nè doveva dispensare l'appellante dal mettersi in regola sodisfacendo alle obbligazioni positive a di lui carico indotte dalla Legge onde godere del Benefizio dell'interposto appello conforme è stato più volte deciso dal Supremo Consiglio, e segnatamente nella *Dec. 80. Tom. 1. del Tes. del For. Toscano.* 1

Attesochè erano totalmente diversi i termini della questione che si proponeva in questa Causa per parte dei sopranominati signori Eugenio, e Giovanni, Padre e figlio Mosi, mentre i medesimi sostenevano, e domandavano che nello stato attuale delli atti fosse sospesa ogni dichiarazione sulla Deserzione del loro appello; e ciò non già sul fondamento delle semplici trattative di accomodamento esistite tra le parti nella pendenza dell'appello medesimo, ma sul fondamento bensì della transazione conclusa definitivamente tra le parti stesse in detta epoca comunque non ne fosse stato stipulato l'opportuno Istrumento, e sul fondamento altresì della pendenza del Giudizio avanti il Tribunale Collegiale di Pistoia introdotto dai predetti padre, e figlio Mosi, e diretto a far dichiarare che costava della controversa Transazione.

Attesochè questi, e non altri, essendo i termini della controversia, ha creduto il Supremo Consiglio che la diversità dei medesimi di fronte ai termini dell'altra controversia risoluta con la menzionata sua Decisione, richiedesse per giustizia una diversa risoluzione, ed ha quindi creduto 2

che fosse ingiusta nello stato delli atti la resoluzione adottata dalla Regia Ruota Civile di Firenze con la Sentenza che si rivedeva.

Attesochè infatti se le *semplici trattative* di accomodamento non sono di loro natura atte a produrre veruna legittima obbligazione, nè verun diritto tra le parti, le quali possono anzi recedere liberamente dalle medesime, ne segue che neppure possono somministrare una eccezione legittima all'appellante onde sottrarsi alla pena della deserzione dell'appello comminata dalla Legge nel caso in cui il medesimo non abbia adempiute le formalità richieste per l'efficacia di tale atto giacchè quando non esiste in antecedente una obbligazione, o un diritto, non può neppure esistere una corrispondente giuridica eccezione conforme è notorio di ragione.

3

Attesochè questa conclusione, e questa regola non procedono nè si applicano allorquando l'appellante che non sodisfece alle formalità necessarie per l'efficacia del suo appello allega a propria giustificazione la conclusione delle trattative ossia la Transazione già concordata, e conclusa con l'appellato, poichè in tal caso potendosi verificare la precedente *obbligazione*, ed il corrispondente diritto se ne potrebbe benissimo desumere l'*eccezione della Lite finita*, e rendere con questo mezzo improponibile, ed inammissibile la deserzione dell'appello domandata dallo stesso appellato; Nei quali termini tutta la questione si ridurrebbe a determinare se la transazione fosse, o no provata per parte dell'appellante, che l'abbia allegata per fondamento della sua eccezione dovendosi per giustizia rigettare, o dichiarare la pretesa deserzione secondo che resultasse conclusa, o esclusa totalmente la prova giuridica della transazione medesima.

4

Attesochè nel concreto del caso non si verificava la prova della transazione che i sigg. Eugenio, e Giovanni Mosi asserivano essere stata conclusa con il sig. Cesare Mosi, ma si verificava per altro la pendenza del Giudizio introdotto dai primi contro il secondo avanti il Tribunal Collegiale di Pistoia all'effetto di concludere questa stessa prova, e si verificava ancora che con Decreto del medesimo Tribunale era stata ammessa a tale oggetto una Cedola di Posizioni alle quali dovrà rispondere il predetto sig. Cesare Mosi, ed era poi da considerarsi che i prefati sigg. Eugenio, e Giovanni Mosi domandavano soltanto che venisse sospesa qualunque pronunzia sopra la controversa deserzione fino a tanto che non si fosse ultimato il surriferito Giudizio pendente avanti il Tribunal Collegiale di Pistoia.

Attesochè in tale posizione di atti, ed in tal concreto di circostanze siccome non potevasi attualmente stabilire se li attori Mosi avrebbero, o no giustificata la conclusione dell'allegata transazione, e siccome poteva pure accadere che i medesimi potessero concludere questa giustificazione,

che quindi la Sentenza da pronunziarsi dal Tribunale investito della cognizione della insorta contestazione fosse per dichiarare la esistenza della invocata transazione, così ogni ragione di Giustizia, e di equità richiedeva che qualunque pronunzia sopra la controversa deserzione fosse sospesa fino all'esito del Giudizio pendente tra le parti, onde evitare non tanto la collisione possibile tra la Sentenza da emanarsi dal Tribunal Collegiale di Pistoia, e quella che avesse proferita il Supremo Consiglio circa la incorsa o non incorsa deserzione, quanto ancora per evitare l'aggravio, che pure indebitamente avrebbe potuto essere inferito ad una delle parti dalla definitiva Sentenza, che lo stesso Supremo Consiglio avesse pronunziata sopra tale emergente. 3

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Eugenio, e Giovanni Padre, e Figlio Mosi dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto di 24. *Aprile* 1834. *ai medesimi contraria, e respettivamente favorevole al signor Cesare Mosi, revoca perciò la Sentenza medesima, ed in riparazione dichiara non essere stato, nè esser luogo nello stato delli atti a dichiarare la deserzione dell'appello di che in detta Sentenza appellata, ed essersi dovuto e doversi soltanto riservare come riserva alle parti i respettivi diritti, ed eccezioni circa la suddetta Deserzione, da esperimentarsi dopo l'esito del Giudizio pendente avanti il Tribunal Collegiale di Pistoia circa la sussistenza della Transazione allegata dalli appellanti come in Atti.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Rel.* Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini, e Francesco Bernardi *Consigg.*

DECISIONE LXVII.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Venditionis quoad expensis diei 4. Junj 1834.

In Causa

VALSOVANO NN.	E	MOORES
PROC. MESS. ISIDORO GIUSTI		PROC. MESS. ANTONIO FABBRI

ARGOMENTO

E' regola di ragione che le spese occorrenti per l'estrazione della cosa venduta dal luogo ove si trova sieno a carico del compratore, essendo il venditore unicamente obbligato a farne al Compratore la tradizione nel sito ove esiste.

SOMMARIO

1. 2. *Il Venditore non è tenuto per regola ad estrarre a sue spese la cosa venduta dal luogo ove si trova, cosicchè le spese per l'estrazione, e per il trasporto della medesima sono a carico esclusivo del compratore.*

3. *L'uso della Piazza di Livorno è conforme alla suddetta regola di diritto.*

4. *Le spese indispensabili per il compimento del Contratto, ossia per la tradizione della cosa venduta sono a carico del Venditore.*

5. 6. *La dizione universale* TUTTE *per natura propria non soffre alcuna restrizione, e nulla esclude ancorchè si tratti di disposizione di stretto gius.*

STORIA DELLA CAUSA

Col partito del dì 13. Novembre 1830. posto in essere a mediazione del Sensale sig. Giovanni Francesco Giglioli fu conclusa fra il signor Antonio Valsovano, ed il sig. Giovan Olderigo Valser la seguente contrattazione « Vende, ed obbliga il signor Pietro Domenico Valsovano al « signor Giovan Olderigo Valser piedi venticinquemila cubi di legnami « di quercie squadrati porzione della maggior parte di quarantamila pie- « di *esistenti nel Fossetto* sotto la Fortezza nuova *da riceversi* a piaci-

« mento del sig. Compratore, e non più tardi da oggi a due mesi, e a
« *tutte spese di detto compratore*, la misurazione che sarà a farsi per mez-
« zo del Pubblico Misuratore, per il prezzo fissato, e stabilito di lire una
« e mezzo effettive fiorentine il piede, e da pagarsene la valuta in tanti
« francesconi *anche prima della misurazione* se così piacerà al sig. Com-
« pratore. »

Dopo questa contrattazione venne a morte il sig. Giovan Olderigo Valser.

Gli amministratori della di lui Eredità nel 13. Febbraio 1833. domandarono al Magistrato di Livorno che con Decreto fosse assegnato un termine al sig. Valsovano ad avere eseguita *sullo scalo*, *come è di stile*, la consegna dei piedi cubi 25. mila legnami di quercie ec.

Mentre il sig. Valsovano si offriva pronto a far la consegna del legname dedussero in atti gli Amministratori Valser la pretensione che le spese dell'estrazione dei legnami dal Fossetto erano a carico del venditore nel tempo che questi sosteneva che ai termini del partito a carico del compratore le dette spese dovevano posare. Frattanto dietro le insistenze fatte dagli amministratori Valser fu dal Magistrato di Livorno emanato sotto dì 8. Marzo 1833. un decreto col quale fu assegnato al sig. Valsovano un termine ad avere consegnato a suddetti Amministratori Valser i venticinquemila piedi cubi di legnami, con l'onere a detti amministratori di supplire frattanto a tutte le spese anche di estrazione, con riservo però di ragioni per reclamare il rimborso ai termini di giustizia.

Dopo quel Decreto gli Amministratori Valser riceverono una porzione dei legnami. Il sig. Valsovano intimò i medesimi a ricevere la totalità della partita, e con Scrittura del 3. Settembre 1833. domandò che gli fosse assegnato un termine ad aver ciò eseguito, con supplire a tutte le spese anche di estrazione di detti legnami dal Fossetto. Si contestò la lite sull'articolo delle spese di estrazione dei legnami del Fossetto, il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza del dì 23. Settembre 1833. distinguendo le spese della *misurazione*, da quelle di *estrazione* rigettò la domanda di assegnazione di termine fatta da Valsovano, e quanto alle spese dichiarò : « ivi » *Che le spese dell'estrazione del legname di che in Atti dalle acque del Fossetto in essi indicato sono a tutto carico del signor Valsovano.*

Da questa Sentenza si appellò il sig. Valsovano onde ottenerne la revoca.

Portata la causa all' Udienza della Regia Ruota fu dalla medesima emanata la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè per la regola di ragione il venditore non è tenuto ad estrarre a sue spese la cosa venduta dal luogo ove si trova essendo uni-

1 camente obbligato a farne al compratore la tradizione nel sito ove esiste *Arg. L.* 12. *parag.* 1. *ff. depos. L.* 38. *ff. de judic. L.* 10. *ff. de reivindic. Domat. delle Leggi Civili. Tit. del Contratto di vendita Sez.* 2. *parag.* 15. e però a carico esclusivo del compratore sono le spese del
2 trasporto della cosa venduta ad altro luogo diverso da quello ove esisteva al momento della vendita. *Pothier. Trattato del Contratto di vendita numero* 46.

Attesochè l'uso della piazza di Livorno è conforme all'accennata regola di diritto, resultando dall'attestato del 18. Settembre 1833. pro-
3 dotto dal sig. Valsovano, che nelle vendite di grosse partite di legname le spese di estrazione dei legnami dall'acqua, ove vengono conservati, sono a intero carico del compratore, senza che questa consuetudine rimanga conflittata dall'altro certificato del dì 15. Maggio 1834. prodotto dai signori Stralciarj, e liquidatarj della ragione Giovanni Olderigo Valser, poichè questo certificato nella sostanza altro non dice, che quando alle parti è piaciuto di regolare con particolari convenzioni l'articolo delle spese di estrazione del legname dall'acqua, quelle si attendono, e formano legge tra i contraenti, ma nulla stabilisce di positivo circa l'uso della piazza nei casi, nei quali le parti non abbiano con un patto speciale provveduto al suddetto articolo di spese.

Attesochè avendo l'appellante sig. Antonio Valsovano per la sua ragione di Commercio « Pietro Domenico Valsovano » con partito del dì 13. Novembre 1830. a mediazione del sensale Giovan Francesco Gigliolì venduto all'ora fu Giovanni Olderigo Valser piedi 25. mila cubi di legnami di quercia squadrati, porzione della maggior partita di 40,000. piedi simili esistenti nel Fossetto sotto la fortezza nuova della città di Livorno, nel silenzio dei contraenti le spese di estrazione del legname medesimo dal luogo ove si conservava sarebbero state a carico del signor Valsovano venditore, perchè non essendo stata contrattata *per aversionem* tutta la partita legname, ma soltanto una porzione di essa, occorreva procedere alla misurazione, la quale certificando la cosa venduta conducesse il contratto alla sua perfezione, e della misurazione era un necessario antecedente l'estrazione del legname dall'acqua, essendo la misurazione impossibile sino a che il legname avesse in essa galleggiato; ora posta la necessità della misurazione egli è certo in diritto che le spese di essa comecchè pertinenti al compimento del contratto, ossia alla tradizione della cosa, esser denno a carico del venditore, conforme per argomento tratto dalla *L. Quod saepe* 35. §. *In his* 5. *ff. de contrat. empt.*
4 insegnano l'interpetri fra i quali *Voet. ad Pand. lib.* 46. *Tit.* 3. *N.* 8. *in fin. Richeri Univers. Jurisprud. T.* 10. §. 927.

Attesochè in deviazione dalla regola di diritto essendo stato convenuto nel partito del dì 13. Novembre 1830. che la misurazione del le

gname venduto dovette essese *a tutte spese del compratore* sig. Walser, per legge contrattuale venne il compratore a caricarsi di tutte quelle spese, che nel silenzio del patto avrebbe il venditore incontrato per causa della misurazione, tra le quali primeggia quella dell'estrazione del legname dall'acqua, senza di che non poteva la misurazione eseguirsi; E che così fosse lo persuadeva il riflesso che il venditore non avrebbe incontrato la spesa dell'estrazione del legname dall'acqua, che per causa unicamente della misurazione, la quale non ostante il suo carattere di venditore non avrebbe sofferto se venduta *per aversionem* l' intera partita non si fosse resa la misurazione necessaria. Or se il venditore mirò appunto nel partito a sottrarsi da tutte quelle spese cui sarebbe andato soggetto per causa della misurazione, e ad addossarle al compratore, non vi era ragione di espiscare una distinzione repugnante alla natura della locuzione usata dai paciscenti per escludere dall' accollo di tutte indistintamente le spese di misurazione quelle dell' estrazione del legname dall' acqua, che formavano della misurazione un necessario imprescindibile antecedente.

Attesochè non poteva limitarsi il patto dell' accollo delle spese a quelle di misurazione strettamente intesa, a quelle cioè dell' opera del misuratore e dei suoi collaboratori in quella isolata operazione, avvegnachè dovendosi necessariamente estrarre dall'acqua il legname onde misurarlo, la spesa dell'estrazione compenetravasi con quelle della misurazione nè poteva da queste separarsi; Oltre di che si erano nel partito portate a carico del compratore le spese di misurazione con la dizione universale *tutte*, la quale per natura propria non soffre alcuna restrizione, e nulla esclude *Rot. Rom. in recent. part.* 8. *Decis.* 157. *N.* 7. *et part.* 9 *Tom.* 2. *Decis* 385. *N.* 14. *et Cor. Molines T.* 2. *Dec.* 526. *N.* 24. ancorchè si tratti di disposizione di stretto gius, siccome può ravvisarsi l' accollo, di che è questione, *Rot. Rom. cor. eodem. T.* 3. *Part.* 1. *Dec.* 698. *Num.* 7. e dal conto del misuratore sig. Cav. Mancini prodotto dagli accollatarj, e liquidatarj della ragione • Giovanni Olderigo Walser• con loro scrittura del tre andante risultava, che oltre la spesa per l'opera del medesimo sig. Mancini non altra erane occorsa per la materialità della misurazione di piedi cubi 1512. di legname, che quella dell' opera di un maestro d' ascia nella tenue somma di lire 3: soldi 15. cosicchè quando si fosse limitato il patto dell' accollo alle spese di misurazione strettamente intera non si avrebbe avuto che due soli elementi di spese di misurazione, e non avrebbe ottenuto congrua, e sufficente applicaziane la dizione universale *tutte*, la quale predica di più che di due sole cose, conforme ebbe occasione di avvertire la *Rot. Rom. in recent. par.* 6. *Dec.* 179. *N.* 11. *et par.* 10. *Dec.* 142. *num.* 36.

Attesochè di fronte ad un patto, che non poteva ricevere la sua

piena esecuzione quando non si fosse inteso comprensivo anche delle spese di estrazione del legname dall'acqua, non rilevava il fare osservare che le spese predette ascendessero ad una somma non indifferente, dovendo presumersi che l'ammontare delle dette spese fosse cognito ai contraenti, e che l'accollo di esse avesse trovato elemento di correspettività nelle altre condizioni del Contratto.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Antonio Valsovano come rappresentante la Ditta « Pietro Domenico Valsovano» dalla Sentenza contro di esso, ed a favore degli amministratori della ragione « Giovanni Olderigo Walser » rappresentata oggi dai signori Giovanni Moores, e Giovan Goffredo Ulrich nella loro qualità di Accollatarj universali, e liquidatarj della ragione medesima proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto di 23. *Settembre* 1833., *e male respettivamente giudicato con la Sentenza medesima, quale perciò revocò, e revoca, ed in riparazione pronunziando in primo luogo inerendo all' Istanze fatte dal sig. Antonio Valsovano con sua Scrittura esibita nel tre Settembre* 1833. *assegna ai nominati sigg. Giovanni Moores, e Giovnnni Goffredo Ulrich ne Nomi il termine di giorni* 20. *a datare dalla significazione della presente Sentenza ad avere ricevuto il resto della partita legnami, di che nel partito del* 13. *Novembre* 1830, *che in atti; ed in secondo luogo dichiara, che le spese dell'Estrazione dei legnami predetti dalle acque del Fossetto indicato nel partito precitato esser debbono a tutto carico, e peso della ragione « Gio. Olderigo Valser » e perciò dei sigg. Giovanni Moores, e Giovan Goffredo Ulrich rappresentati della medesima, e detti sigg. Giovanni Moores, e Giovanni Goffredo Ulrich nei Nomi in favore del sig. Antonio Valsovano condanna nelle spese del passato, e presente giudizio.*

Così deciso dagli Illmi Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore*
Tito Coppi *Aud. Rel.* e Giuseppe Carpanini *Aud.*

DECISIONE LXVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Radden, Competentiae diei 18. *Septembris*. 1834.

In Causa

CHINI — E — MARZIALI

Proc. Mess. Girolamo Sacchetti — *Proc. Mess Silvio Martelli*

Argomento

La Prosecuzione dell'appello fatta dall'appellante avanti al Giudice Superiore, non toglie al giudice inferiore la competenza per dichiarare irregolare, e meritevole perciò di rejezione l'appello stesso; quando prima che una tal prosecuzione avvenisse, era stata la lite su detta irregolarità, e rejezione d'appello formalmente contestata avanti al medesimo giudice inferiore.

Sommario

1. ***La pronunzia con cui vien determinata la competenza d'un Tribunale, riguarda un merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria.***

2. ***Gli appelli da simili pronunzie debbon sempre portarsi alla cognizione delle Ruote di prime appellazioni.***

3. ***La prosecuzione dell'appello fatta avanti al Giudice*** **ad quem** ***toglie ogni competenza al Giudice*** **a quo**, ***per conoscere della regolare o irregolare interposizione dell'appello stesso.***

4. ***Questa regola peraltro si limita quando prima che una tale prosecuzione d'appello sia stata fatta la causa sulla irregolarità dell'appello, e sulla rejezione conseguente di esso sia stata già contestata avanti al Giudice*** **a quo.**

5. ***Nel nostro sistema di procedura la lite dicesi contestata quando il Reo convenuto ha dato le sue eccezioni alla domanda dell'Attore.***

Storia della Causa

Sotto di 4. Settembre 1833. il sig. Giuseppe Checcacci Agente della Fattoria di Coltibuono trasmesse per mezzo del Tribunal di Radda

al sig. Giuseppe Chini un precetto di tre giorni per il pagamento di Lire trentaquattro, e soldi sedici resto di prezzo di Maiali, e mattoni. A questo precetto il sig. Chini sotto dì 26. Novembre detto si oppose asserendo di esser piuttosto Creditore che debitore del Checcacci. Data questa eccezione, il sig. Checcacci con atto de 29. Novembre detto renunziò agli atti della Causa, e questa renunzia fu dal sig. Chini accettata con successivo atto del dì 9. Decembre.

Nel dì 17. del mese stesso il sig. Valentino Marziali Sotto Fattore di detta Agenzia di Coltibuono per mezzo del Tribunal predetto di Radda in detta qualità trasmesse al sig. Chini due precetti che uno per Lire 24. per resto di prezzo di maiali, e l'altro per Lire 10. per prezzo di mattoni, le quali due somme cumulate formano le Lire 34. e soldi 16. somma per cui era stato trasmesso il Precetto dal sig. Checcacci sotto dì 4. Settembre 1833.

Sotto dì 22. Decembre detto il sig. Chini si oppose ai detti Precetti, deducendo la renunzia agli atti fatta dal sig. Checcacci.

Il Tribunal di Radda sotto di 11. Gennaio 1834. proferì una Sentenza con la quale furono revocati i due Precetti e fu condannato il sig. Marziali nelle spese.

Fu appellato per parte del sig. Marziali da tal Sentenza avanti la Regia Ruota sotto dì 14. Febbraio detto.

Il sig. Chini nel 3. Marzo successivo fece istanza perchè fosse rigettato l'appello sul fondamento che il merito della Causa non oltrepassava le Lire 70. e fece rilevare che in ogni caso l'appello per trattarsi di Causa sotto le Lire 200. avrebbe dovuto portarsi non alla Ruota ma al Magistrato Supremo.

Nel dì 11. Marzo il Marziali replicò a detta domanda avversaria di rejezion d'appello, e nel dì 18. detto notificò al sig. Chini che la discussione della Causa relativa alla rejezione, o ammissione dell'appello stesso era stata fissata per il 22. Marzo.

E' da notare però che nel precedente dì 17. il Marziali aveva proseguito alla Ruota il predetto appello dalla Sentenza degli 11. Gennaio senza però notificare al Chini il Relativo atto.

In detto giorno 18. fu fatta la discussione da ambo le parti, ed il sig. Vicario di Radda fissò la spedizione della medesima per la mattina del dì 12. Aprile successivo

Nel dì 11. Aprile fu notificato al Chini l'atto di prosecuzione d'appello già esibito nel 17. Marzo e nel giorno appresso (giorno fissato come sopra alla spedizione della Causa) domandò il Marziali che attesa la prosecuzione d'appello per cui era cessata in detto sig. Vicario la Giurisdizione si sospendesse la decision della Causa.

A ciò si oppose il Chini deducendo che la lite essendo ormai contestata il sig. Vicario Regio di Radda doveva giudicare.

Aggiornata la spedizione al 19. Aprile il predetto sig. Vicario proferì in questo giorno la sua Sentenza, colla quale, previa in quanto occorresse la dichiarazione della propria competenza rigettò l'appello interposto dal sig. Marziali dalla prima Sentenza del dì 11. Gennaio 1834.

Appellò il detto sig. Marziali anco da questa Sentenza avanti la R. Ruota sostenendola incompetentemente pronunziata attesa l'avvenuta prosecuzione d'appello; riservandosi poi di dedurre a suo luogo, e tempo quanto avesse creduto di suo interesse avanti il Giudice competente.

Il sig. Chini mediante Scrittura del dì 20. Agosto 1834. domandò che la Regia Ruota si dichiarasse incompetente per decidere della questione, trattandosi di Causa di piccol merito; e nella ipotesi che si dichiarasse competente fece istanza che confermasse l'appellata Sentenza, la quale fu competentissimamente dal Vicario di Radda proferita, ed il sig. Marziali con successiva Scrittura del 25. Agosto detto fece istanza che la detta questione d'incompetenza Ruotale fosse con separata Sentenza decisa prima del merito.

Il Chini però con Scrittura del dì 5. Settembre stante avendo esposto che a forma dell'Art. 215. del Regolamento di Procedura Civile quando si tratti di incompetenza assoluta, e non relativa il Giudice è tenuto *ex officio* a decidere su questa ancorchè veruna delle parti lo abbia richiesto, dichiarò che la domanda fatta con detta Scrittura del 5. Settembre detto doveva considerarsi come non fatta, e che tale istanza non impediva che qualora la Regia Ruota si dichiarasse competente la Regia Ruota medesima risolvesse anche il merito.

Portata la Causa in discussione fu dalla Regia Ruota, udite le parti, decisa sull'appoggio dei seguenti.

Motivi

Attesochè ciò che fosse del merito della originaria Causa introdotta dal Marziali contro del Chini avanti al Tribunal Vicariale di Radda, e da questo decisa con sua Sentenza degli 11. Gennaio 1834. egli è certo però che il subietto dell'ultima vertenza stata agitata avanti al Tribunal suddetto, e da esso decisa col giudicato del 19. Aprile anno stesso dal quale è appello, in altro non si aggirò se non che nel determinare se bene, e regolarmente oppur male fosse stato interposto dal prefato Marziali l'appello dalla detta prima Sentenza degli 11. Gennaio avanti questa Regia Ruota Civile; e nel determinare altresì se stante la prosecuzione di quest'ultimo appello avvenuta in frattanto per parte del Marziali fosse competente quel Tribunale a continuar nella cognizione della disputa, ed a deciderla.

Attesochè avendo il Tribunal di Radda dichiarata la propria competenza a giudicar la detta questione di rejezione, o non rejezione d'appello, non ostante la già fatta prosecuzione di esso alla Ruota, e previa tal dichiarazione avendo proceduto a rigettar l'appello stesso, è indubitato che esso non pronunziò sopra un subietto, o merito certo, e suscettibile di stima pecuniaria; ma pronunzio bensì sopra un merito incerto, e sopra una disputa interessante l'ordine delle giurisdizioni perlochè l'appello da questa sua pronunzia, si fosse voluto come si volle dal signor Marziali interporre doveva esser portato avanti questa Regia Ruota, e non già avanti il Magistrato Supremo solo competente a conoscere in secondo grado di Giurisdizione di quelle cause che hanno un merito certo non eccedente le lire dugento.

Attesochè malamente quindi siasi preteso dal Chini che questa Ruota fosse nell'odierna disputa incompetente, e che dovesse quindi rinviar le parti a provvedersi ove di ragione.

Attesochè anco lo stesso Chini abbia in ultimo riconosciuto l'erroneità di tal sua pretenzione, e lungi dall'insistere nella medesima siasi rimesso nella saviezza della Ruota, ed abbia fatta istanza per la conferma della appellata Sentenza del Tribunal di Radda.

Attesochè essendo certo in fatto che nel 3. Marzo 1834. fu dal Chini domandata al Tribunal suddetto la rejezion dell'appello interposto dal Marziali contro la Sentenza degli 11. Gennaio e che il Marziali contestò lite su quest'Articolo nel dì 11. di detto mese di Marzo, deducendo le ragioni in virtù delle quali credeva che il detto suo appello fosse stato regolarmente interposto, e fosse quindi immeritevole di rejezione e concludendo per la condanna delle avversarie pretenzioni certa è la conseguenza in diritto che il Tribunale stesso potè legittimamente pronunziare su questa contestazione, non ostante che dopo tali atti ma prima della sua Sentenza il contestato appello fosse proseguito dall'appellante Marziali al Giudice superiore, poiche sebbene sia vero che la prosecuzione dell'appello fa per massima cessare ogni giurisdizione nel Giudice *a quo*, e la radica, e devolve al Giudice *ad quem* questa regola pur tuttavia va soggetta a limitazione sempre che la Lite sia stata già contestata avanti al Giudice *a quo*: poiche in tal caso in forza del quasi contratto della contestazione l'appellante non può ricusare di stare avanti a quel Giudice la di cui giurisdizione è stata da lui col proprio suo fatto prorogata, e di seguitare il Giudizio laddove è stato principiato; bene applicandosi anco qui la nota regola desunta dal famigerato testo nella *Legge ubi ceptum ff. de Iudicis* siccome è stato replicate volte deciso dai Tribunali Toscani, e più magistralmente lo avvertì il Supremo Consiglio con la sua Decisione in Causa Homberte, e Febourier riferita nel *Tes. del Foro Toscano Tomo* 31. *Dec.* 48. ove si fissa ancora che la Lite nel no-

stro sistema di procedura dicesi contestata ogni qual volta alle domande dell'Attore abbia dato il convenuto le sue eccezioni, senza che siavi bisogno d'altro atto ulteriore.

Attesochè chiaro essendo nel caso che la contestazione avanti al Giudice *a quò* precedè la prosecuzione dell' appello, supervacaneo addivenga l'esaminare di qual valore avrebbe potuto esser nel caso contrario la citazione che ad appello già proseguito (ma senza che la prosecuzione fosse per altro notificata) trasmesse il Marziali al Chini per comparire all'Udienza del Tribunale di Radda per ivi discuter la Causa fra essi vertente.

5

Attesochè non possa negarsi dietro questi rilievi che il Tribunal di Radda validamente, e competentemente pronunziò la Sentenza appellata: e che questa sia per conseguenza esente in questa parte da ogni censura.

Attesochè l'appello dal Marziali interposto contro quest'ultima Sentenza avendo investito soltanto la pretesa incompetenza del Tribunal di Radda con riservo di dedurre in appresso le sue ragioni in merito avanti quel Giudice, che sarebbe stato dichiarato competente; e non essendo stata perciò fatta avanti la Ruota alcuna discussione sul bene, o mal giudicato dalla detta Sentenza intorno alla questione del bene, o male interposto appello dalla precedente Sentenza degli 11. Gennaio 1834. non possa perciò la Ruota estendere a questo subietto la sua cognizione, e debba limitarsi a confermar la Sentenza stessa sull'Articolo della competenza riservate alle parti le loro ragioni per ogni rimanente.

Attesochè avendo il Chini malamente dedotta l'incompetenza della Ruota come sopra si è detto, ed avendo questa sua deduzione necessitata qualche opposizione per la parte del Marziali è giusto che ancor egli risenta una parte delle spese del presente giudizio d'appello.

Per questi Motivi

Previa la dichiarazione della propria competenza a decider sull'appello interposto dal sig. Valentino Marziali contro la Sentenza del Tribunal Vicariale di Radda del 19. *Aprile* 1834. *favorevole al sig. Giuseppe Chini, dice essere stata la Sentenza medesima competentemente proferita dal Tribunal predetto: quella perciò conferma in questa parte, e condanna il sig. Marziali in tre quarti delle spese del presente Giudizio non compresa la notificazione della presente Sentenza, tenuta ferma la condanna del medesimo proferita dall'appellata Sentenza in quella parte di spese che è relativa alla questione della Competenza. Il tutto senza pregiudizio delle ragioni delle parti sul merito della Causa decisa dalla Sentenza medesima, circa all'appello dell'altra precedente Sentenza degli* 11. *Gennaio* 1834.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Neri Brandaglia

Cav. Cosimo Buonarroti, e Niccolò Lami *Relat. Auditori.*

DECISIONE LXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Rejectionis Appellation. diei 4. *Septembris* 1834.

In Causa

CIARDINI NE NN — E — PASSERI

PROC. MESS. LUIGI CESARE DAZZI — *PROC. MESS. AGOSTINO FICAI*

Argomento

La rinunzia pura e libera all' appello opera l'effetto, che il rinunziante non può interporre di nuovo l'appello dalla medesima Sentenza.

Sommario

1. 2. *Quando il Succumbente ha interposto l'appello, e dipoi il medesimo rinunzia, non può in seguito interporre un nuovo appello dalla medesima Sentenza.*

3. *Quando quegli, che rinunzia all'appello, nell'atto della stessa rinunzia dichiara di rinunziare* liberamente, e puramente *all' appello interposto, dimostra di spogliarsi d'ogni diritto di reclamare dall' appellata Sentenza.*

4. *La rinunzia all'appello fatta puramente, e liberamente, investe nella sostanza il diritto di reclamare dalla contraria Sentenza, dimodo che diconsi comprese nella rinunzia tutte le conseguenze, che dal rinunziato diritto sarebbero potute derivare.*

5. *Quando si tratta di rinunzia all'appello, non ha luogo per rigettarla, la regola, che nel caso di un qualche dubbio debba interpetrarsi a favore della stessa renunzia, specialmente quando concorrono delle circostanze, che rendono manifesto l'animo del rinunziante.*

Storia della Causa

Il sig. Antonio Passeri con Scrittura del 17. Marzo 1834. appello da una Sentenza a se contraria della Regia Ruota di Pisa de 21. Feb-

braio 1834. quale non avendo proseguito, li appellati signori Amato Canonico Francesco, e Cunegunda Ciardini nella qualità di Tutori del Pupillo Cesare Platone Tellini domandarono avanti la Regia Ruota di Pisa dichiararsi deserto.

Allora il sig. Passeri con Scrittura del 14. Maggio 1834. renunziò puramente, e semplicemente al detto suo appello, e questa renunzia venne dai sigg. Ciardini ne Nomi accettata con Scrittura de 15. detto.

Con successiva Scrittura de 23. Maggio detto il sig. Passeri appellò nuovamente dalla suddetta Sentenza della Regia Ruota di Pisa, e con Scrittura del 5. Giugno 1834. proseguì un tale appello.

I sigg. Ciardini ne Nomi dopo aver costituito Procuratore con Scrittura del 5. Luglio stante domandarono rigettarsi come inammissibile un tale appello interposto dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa, sul fondamento che la renunzia importava accettazione della Sentenza medesima dopo la quale accettazione non era, nè proponibile, nè ammissibile verun reclamo anche per via d'appello della Sentenza istessa.

Portata su tale incidente pregiudiciale la Causa all'Udienza fu decisa per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè era a tutti li effetti inammissibile l'appello nuovamente interposto dal sig. Passeri avanti il Supremo Consiglio con Atto de 23. Maggio 1834. dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del dì 21 Febbraio dello stesso anno giacchè all'ammissibilità del medesimo faceva insuperabile ostacolo la renunzia fatta dallo stesso signor Passeri al suo precedente appello dalla rammentata Sentenza Ruotale, sia che si considerasse il tenore litterale di detta Renunzia sia che si considerassero l'efficacia, e l'importanza della medesima ai termini di ragione. 1

Attesochè dal tenore litterale della controversa renunzia resultava chiaramente che la medesima oltre ad essere stata emessa, *puramente e liberamente* era diretta ancora ad investire non già l'*atto materiale* dell'appello, al quale si referiva, ma bensì la sostanza dell'appello medesimo, o sia il diritto di reclamare dalla Sentenza Ruotale, e di provocarne l'annullamento, o la revoca dal Tribunal superiore, diritto nell'esercizio, e nella competenza del quale consiste il rimedio ordinario dell'appello, conforme avverte *lo Scacc. de Appellat. Lib.* 3. *Cap.* 2. *quest.* 2. *N.* 1. *e segg.* 2

Attesochè in fatti il sig. Passeri nella sua Scrittura de' 14. Maggio 1834. esibita allorchè questionavasi della deserzione del di lui appello, non aveva dichiarato di renunziare soltanto all'*Atto o Scrittura* di detto appello ma aveva dichiarato bensì « ivi » di renunziare siccome renun« zia puramente, e liberamente all'appello da esso interposto avanti il

« Supremo Consiglio di Giustizia con Atto del 17. Marzo » le quali espressioni stavano a denotare l'animo deliberato del renunziante di spogliarsi di qualunque diritto di reclamare dall'appellata Sentenza, giacchè diversamente, o non avrebbe il medesimo dovuto servirsi di espressioni così assolute generali, e comprensive per loro naturale e legale significato del diritto di reclamare contro la Sentenza Ruotale, o avrebbe dovuto dichiarare che intendeva di renunziare soltanto all'appello della di cui deserzione si trattava, o che intendeva finalmente di riservarsi il diritto di interporre nuovo appello nei modi, e termini che questo stesso diritto gli sarebbe competuto nel caso della dichiarata deserzione del primo.

3

Attesochè questo concetto nel quale tanto si insisteva per parte del sig. Passeri compariva inammissibile di fronte ancora alla qualità di *pura e semplice renunzia* quale era quella di cui era questione, giacchè una tale qualità escludeva necessariamente dalla renunzia medesima qualunque idea di restrizione e di riservo dei diritti che oltre quelli derivanti dal renunziante, e tanto meno lo stesso concetto compariva ammissibile di fronte alla circostanza che il renunziato appello era stato interposto dopo la spirazione dei tre giorni da quello della notificazione della Sentenza Ruotale nei quali termini era certo per la litterale disposizione dell'Art. 773. *del Regolamento di Procedura Civile* che dal signor Passeri non si poteva utilmente interporre il controverso appello all'effetto sospensivo, onde non era dato l'ammettere che la disputata renunzia investisse un diritto che non competeva al renunziante, mentre da questo pur nonostante si pretendeva che la sua renunzia avesse dovuto restringersi a comprender soltanto l'effetto sospensivo dell'appello al quale la medesima si referiva.

Attesochè al Giudizio che circa l'importanza e l'estensione della controversia renunzia suggeriva il tenore litterale della medesima, non difforme era quello che se ne doveva pronunziare di fronte alle regole di ragione, essendo certo il diritto che la renunzia all'appello fatta *puramente e liberamente* abbraccia, ed investe la sostanza del diritto di reclamare dalla contraria Sentenza, dimodoche diconsi comprese nella stessa renunzia tutte le conseguenze giuridiche che dal renunziato diritto sarebbero potute derivare, e quindi anche quella di redarguire di nullità la Sentenza appellata, e di rinnovare a qualunque effetto l'appello dalla medesima conforme inerendo al disposto del *Testo nella Leg.* 1. §. 3. *ff. a quib. appell. non lic.* insegnano *Rebuff. de appellat. art.* 15. *Gloss.* 1. *N.* 1. e 6. *Ruginell de Appellat.* §. 2. *Cap.* 3. *N.* 79. *Guid Pap. de appellat. lib.* 3. *Cap.* 2. *quaest.* 17. *limit.* 2. *N.* 1.

4

Attesochè inutilmente si invocava dall'appellante a sostegno del suo

assunto la notissima regola di ragione per cui è stabilito che deve adottarsi qualunque interpetrazione all'effetto di escludere la renunzia ad un proprio diritto, e che in qualunque stato di dubbio si deve rispondere contro l'estensione della renunzia medesima; Poichè questa regola, vera in astratto, non ritrovava termini abili di applicazione nel concreto del caso, in cui chiara, e perciò non avente bisogno d'interpetrazione, appariva l'importanza, e l'estensione della renunzia della quale si trattava.

Per questi Motivi

Inerendo all' Istanza avanzata per parte dei sigg. Amato, Canonico Francesco, e Cunegunda Ciardini, i primi due come Tutori Testamentarj la terza come madre e Tutrice del Pupillo Cesare Platone Tellini dichiara inammissibile a tutti gli effetti di ragione, e come tale rigetta l'appello interposto dal sig. Ansano Passeri con Scrittura dei 23 *Maggio* 1834. *dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa de* 21. *Febbraio* 1834. *e detto signor Passeri condanna a favore dei signori Ciardini nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Relat.* e Luigi Bombicci,
Baldassarre Bartalini, Francesco Bernardi *Consiglie ri.*

DECISIONE LXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Castri Franci Inferioris Validitatis Sententiae, et reject. appel. diei 2. Septembris 1834.

IN CAUSA

ROSSINI — BECATTINI E BALESTRI

PROC. MESS. AURELIO ROSSINI — *PROC. MESS. GIUSEPPE GIUSTI*

ARGOMENTO

Le Tassazioni degl' Onorarj dei Periti sono soggette all' appello ognora che vi sia un gravame superiore alle Lire 70. e tutto che sieno fatte in prima istanza da un Potestà.

SOMMARIO

1. *Secondo l'Art.* 301. *del Regolamento di Procedura Civile le tassazioni degl' Onorarj de' Periti eletti in una Causa possono esser portate ad un primo appello, e non più oltre.*

2. *Il Decreto, che tassa gli onorarj a' dei Periti non diviene inappellabile per essere stato pronunziato da un Potestà, piuttosto che da un Cancelliere come dispone la Legge.*

3. *L'appello da un Decreto di un Potestà con cui sono tassati gli Onorarj a dei Periti deve essere portato avanti la Ruota quando il merito della Tassazione sia superiore alle L.* 200.

4. *Per i Giudizi di Tassazione non sono dalla Legge concessi che due gradi di giurisdizione.*

STORIA DELLA CAUSA

Nella Causa di divisione di beni fra i signori Carlo, e Tommasa Fratello, e Sorella e figli di Domenico Balestri, e Pietro, e Clarice ed Elena figli di Luigi Balestri pendente avanti il Potestà di Castel-Franco di sotto questo Giudice procedè con Decreto del 2. Agosto 1832. a no-

minare i Periti affinchè le varie operàzioni eseguissero necessarie all' uòpo di detta divisione. Eseguita questa dai Periti, e depositatane in atti chiusa la relazione, il Potestà medesimo con Decreto de' 6. Luglio 1833. procedè a tassare la Notula del loro Onorario, e dalle Lire 604. soldi 4. e denari 8. a cui ne avevano essi portato l' ammontare, la ridusse alla minor somma di Lire 306.

Da questa Sentenza essi appellarono alla Ruota Fiorentina che con Sentenza del 1. Febbraio 1834. previa la dichiarazione della Contumacia dei sigg. Pietro, e Carlo Balestri dissero essere stato in parte bene ed in parte male appellato, e dichiarò la Notula predetta doversi ridurre nella somma di Lire 440. e pose a carico dei due Balestri le spese del Giudizio.

Da questa Sentenza appellò Pietro Balestri avanti il Supremo Consiglio all'effetto che venisse revocata, ed annullata.

A questa domanda i due Periti Rossini, e Becattini con Scrittura de 15. Luglio 1834. opposero che in ordine all'Art. 301. del Regolamento di Procedura la Sentenza della Ruota era inappellabile, e domandarono che l' appello interpostone fosse rigettato.

Ed a questa opposizione venne per parte del Balestri replicato che non solo non era rigettabile tale appello, ma secondo l'obiettato Articolo 301. del Regolamento di Procedura era nullo l'appello che gli avversari avevano dapprima interposto dal Decreto di tassazione proferito dal Potestà in dì 6. Luglio 1833. e nulli tutti gli atti successivi, ed inclusive la Sentenza Ruotale del dì 1. Febbraio 1834. e venne domandata la dichiarazione di tal nullità.

E portata la Causa in discussione il Supremo Consiglio decise nel modo che segue.

Motivi

Considerando che dall'insieme dell'Art. 301. del Regolamento di Procedura apparisce che la tassazione degli onorarii de Periti che abbiano in una Causa eseguite operazioni dell'arte loro debba sortire un primo esame, ed un secondo occorrendo in appello dalla resoluzione del primo. 1

Che questo doppio esame egli è vero dovrebbe compirsi pel letterale disposto del precitato Art. nello stesso Tribunale ove pende la Causa, ed il primo dal Cancelliere, ed il secondo dal Giudice, o Giudici.

Che se ciò non è possibile nei Tribunali ove il Giudice supplisce anche agli incarichi che più specialmente sogliono appartenere ad un Cancelliere mal se ne deduceva in applicazione al caso attuale per conseguenza che quel primo ed unico Decreto divenir debba, e sia inappellabile perchè proferito dal Giudice, ma era piuttosto a dirsi, e ritenersi 2

che siccome la eccezione indotta nel precitato Art. 301. alla disposizione generale per cui gli appelli dal Giudice di un Tribunale inferiore si devolvono al Giudice di un diverso Tribunale superiore, non è osservabile per la particolare costituzione di tali primi Tribunali debba questa eccezione, e limitazione alla disposizione generale cessare, ed a riguardo di quelli riprender vita la disposizione generale stessa, e gli appelli delle Cause di tassazione di detti onorarii devolversi come tutte le altre dal Tribunale inferiore al Tribunale superiore, e specialmente reflettendo che è espressamente concessa, poichè la prima tassazione è ordinata al solo oggetto che non venga ritardato il rilascio, e impedita la pubblicazione della perizia senza forma di Giudizio e senza contradizione delle Parti.

Considerando quindi, ciò ritenuto, che bene nel caso i Periti Balestri, e Rossini avanti la Ruota ricorsero in appello dalla unica tassazione eseguita dal Potestà e competentemente, e validamente ne assunse la Ruota l'esame, e la resoluzione. 3

E considerando che ritenuta la validità della Sentenza che la Ruota proferì vengono ad essere esauriti i due giudizi soltanto concessi dal più volte citato articolo 301. nelle tassazioni delle quali si tratta, ed essere inammissibile ogni ulteriore appello. 4

Per questi Motivi

Dice non esser costato nè costare della nullità della Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze il dì primo Febbraio 1834. favorevole ai signori Pietro Rossini, e Giuseppe Becattini, e contraria al sig. Pietro Balestri, e quella dichiarando siccome dichiara valida in tutte le sue parti, e perciò eseguibile secondo la sua forma e tenore dice doversi rigettare siccome rigetta l'appello contro la medesima Sentenza interposto dal nominato sig. Pietro Balestri il quale condanna a favore dei signori Rossini e Becattini nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cav. Donato Chiaromanni, e Francesco Bernardi *Relat. Consigg.*

DECISIONE LXXI.

REGIA RUOTA DI SIENA

Collen. praetens. violat. sequestri diei 30. *Septembris* 1834.

IN CAUSA

SALVI E VEGNI

PROC. MESS. RAIMONDO BONINSEGNI — *PROC. MESS. NICCOLA VEGNI*

ARGOMENTO

Non può procedersi contro i seqnestrari per violato sequestro, se non nel caso, in cni si possano rimproverare di una colpa preordinata al danno del sequestrante, dalla quale altronde è capace di scusarli il giusto errore, o la giusta credulità.

SOMMARIO

1. *Ogni pena presuppone una Colpa.*

2. *Alla pena di pagar del proprio, e con arresto personale il credito del sequestrante, la Legge ha voluto sottoporre i sequestrarj rei di una colpa inescusabile.*

3. *Ai Sequestrari non è permesso di disporre a loro talento degli oggetti sequestrati.*

4. *Il Sequestrante deve spiegarsi chiaramente, e ben certificare i Sequestrarj sopra gli oggetti, che vuol comprendere nel suo sequestro.*

5. *La dichiarazione di voler sequestrare le raccolte future non è efficace a comprendere le raccolte degli anni successivi a quello del fatto Sequestro.*

6. *Il sequestro delle raccolte future non pendenti non può dirsi, che sia chiaramente permesso dal vegliante Regolamento di Procedura Civile.*

7. *Il giusto errore, o la giusta credulità è capace di scusare il Sequestrario, e di liberarlo dalla pena di pagar del proprio il Credito del Sequestrante.*

8. *Non è permesso all'Attore di variar azione, ma è permesso al*

Reo di variar difesa, e dire, e dedurre in appello quanto ha omesso di dire, e dedurre in Prima Istanza.

9. *Niuno può esser condannato al più per aver soltanto ultroneamente conceduto il meno.*

Motivi

Attesochè in fatto è da ritenersi, che il sig. Dottor Vegni per sicurezza, e pagamento del Credito da esso tenuto contro i signori Coniugi Ottavanti in somma di Lire 530. 6. 8. con Atto de' 2. Luglio 1832. procedè a sequestrare a danno delli stessi signori Coniugi Ottavanti, e presso, e nelle mani di Jacopo, e Giuseppe Salvi « ivi « tuttociò, e quan« to essi ritengono, e sono per ritenere di bestiami, cereali, vino, e dena« ro provenienti dal Podere delle Fabbriche, e spettanti alla parte do« minica, intimando i medesimi nei modi, e tempi voluti dalla Legge a « far la Giudicial dichiarazione di quanto ritengono, o riterranno in con« seguenza delle raccolte future. «

Che questo sequestro, tale quale fu, come sopra, commesso, ed acceso, venne confermato con Sentenza del Tribunal di Colle sotto dì 25. Luglio 1832.

Che i Sequestrari Salvi resero conto al sig. Dott. Vegni della parte dominica delle raccolte fatte in detto Podere nell'anno 1832. tantochè lo stesso sig. Dottor Vegni lasciandoli in pace in rapporto alle raccolte dell'anno 1832. con suo atto de' 18. Febbraio 1834. richiamò i medesimi a far la Giudicial confessione, ed a rimetter quindi al Pubblico Depositario quelle dell'anno 1833. supponendo, che anche queste fossero rimaste colpite, ed investite dal suo sequestro del precedente anno 1832.

Che i convenuti Salvi dichiararono con loro giuramento di aver erogate le raccolte richieste dal sig. Dottor Vegni nella dimissione di vari Creditori privilegiati dei sigg. Coniugi Ottavanti, che le avevano in loro mani sequestrate nello stesso anno 1833. offrendo al sig. Vegni di farne ad ogni sua richiesta la prova, ed offrendosi pronti ancora alla refezione dei danni, che potessero avere al medesimo arrecati con tale loro operato, che ad essi sembrava, come dissero, regolare, ed immune da ogni rimprovero;

Che il sig. Dottor Vegni non pago di questa dichiarazione, ed offerta, e senza curarsi di richiamare i Salvi alla prova di quanto avevano con giuramento asserito, insistè soltanto, perchè i medesimi fossero condannati in proprio, e con arresto personale al pagamento del resto del Credito da esso tenuto con i sigg. Coniugi Ottavanti;

Che la Sentenza proferita dal Tribunale di Colle sotto dì 28. Giugno 1834. assolvè i Salvi dalle pretensioni del sig. Dott. Vegni, sebbe-

ne in ordine alla loro offerta, li condannasse nei danni, che potessero avere al medesimo arrecati.

Che il sig. Dott. Vegni mal contento ancora di questa Sentenza ne ha interposto appello avanti questa Ruota, insistendo sempre per la condanna in proprio, e con arresto personale dei Salvi al pagamento del resto del suo credito, e di tutte le spese. 1

Attesochè ogni pena presuppone una colpa *Barbosa. Axioma* 181. *n.* 4. *Rota Florentina in Thesaur Ombros. Tom. X. Dec.* 23. *n.* 77. e però le dichiarazioni dal sig. Dott. Vegni implorate, risolvendosi nell' irrogazione di una pena a carico dei convenuti Salvi, non altrimenti potevano da esso ottenersi, che col dimostrare nel loro operato il concorso di quella colpa preordinata al suo danno, in ordine alla quale soltanto la Legge ha potuto, e voluto tenere obbligati in proprio, e con arresto personale i sequestrari al pagamento del Credito, per cui si è proceduto al sequestro, siccome in proposito fu avvertito *dal Supremo Consiglio nella sua Decisione impressa nel Foro Toscano Tomo XVIII. Dec.* 8. *p.* 58. 2

Attesochè il sig. Dott. Vegni non si doleva dell'operato dei convenuti Salvi in rapporto alle raccolte dell'anno 1832. delle quali concordava essergli stato dai medesimi reso il conto conveniente, ma si doleva bensì del loro operato in rapporto alle raccolte dell'anno 1833. state erogate, siccome con loro giuramento asserirono, nella dimissione di altri Creditori privilegiati dei sigg. Coniugi Ottavanti, che le avevano nello stesso anno 1833. sequestrate.

Attesochè quanto giuste sarebbero comparse alla Ruota le lagnanze di detto sig. Vegni, se non si fosse potuto dubitare, che le raccolte dell' anno 1833. fossero rimaste colpite, ed investite dal sequestro da esso acceso, e commesso a carico dei sigg. Coniugi Ottavanti nel precedente anno 1832. nel qual caso non si sarebbe potuto non riguardare l'operato di detti Salvi *irregolare, e colposo,* non appartenendo ai Sequestrarii di disporre degli oggetti sequestrati a loro talento, o con sistema diverso da quello, che la Legge ha stabilito, altrettanto immeritevoli di esser secondate, ed attese son comparse nel concorso di un *grave, e ragionevole dubbio,* che per il contegno del Sequestrante sig. Vegni potè nascere nell' animo, e nella opinione di detti Salvi, che cioè le raccolte stesse non si volessero sequestrare, e non si fossero *di fatto* da esso sequestrate. 3

Attesochè infatti, ogni qualvolta piaceva al sig. Dott. Vegni di estendere il suo sequestro anche alle raccolte future del successivo anno 1833. Egli era in obbligo di bene spiegarsi, e di dichiararlo espressamente nello stesso suo atto di sequestro, non solo per dar luogo ai debitori di dedurre contro il modo della sua esecuzione quelle eccezioni, che avessero credute convenienti, e d'implorare in proposito quelle dichiarazioni che 4

fossero state di giustizia, ma per instruire, e ben certificare ancora come occorre, i sequestrari dei loro doveri, e potergli quindi far rimprovero di avervi mancato.

Attesochè l'Atto di Sequestro acceso dal sig. Vegni sotto dì 2. Luglio 1832. non contiene dichiarazioni tali da allontanare, o togliere ogni dubbio, che egli avesse veramente la volontà, ora soltanto chiaramente manifestata, di estendere il suo Sequestro anche alle raccolte del successivo anno 1833. che anzi nella piccolezza del suo credito, che non eccedeva le Lire 530. 6 8. si aveva piuttosto un argomento esclusivo di questa sua volontà, non potendosi presumere, che per sì fatto Credito gli volesse sequestrare, come sequestrò, non solo *tutti* i bestiami, non solo *tutta* la parte dominica di *tutte* le raccolte da farsi in detto podere nell'anno 1832. ma ben anche la parte dominica delle raccolte degli anni successivi, che non esistevano, e che per tante ragioni potevano non esistere, o mancare al Patrimonio dei suoi debitori.

Attesochè male a proposito la volontà di sequestrare le dette raccolte, chiara, indubitata, ed espressa, quale esigevasi, si pretendeva desumere dalla dichiarazione contenuta in detto atto de' 2. Luglio 1832. di sequestrare cioè anche tutto quello che i Salvi fossero per ritenere in conseguenza delle future raccolte, imperocchè tale dichiarazione potè dai Sequestrari ragionevolmente referirsi alle raccolte pendenti al momento del fatto sequestro, delle quali hanno renduto conto, e che per essere allora non mature, nè recise dal suolo, potevano dirsi *future*.

Attesochè le disposizioni contenute nel titolo dei sequestri del vegliante Regolamento di Procedura Civile, dal quale è oggimai regolata la soggetta materia precedentemente soggetta a vari usi, e consuetudini locali, non son tali da rendere indispensabile, come ad opportunità di causa si pretendeva, l'Articolo relativo alla competenza del sequestro sopra i frutti futuri *non pendenti*; che anzi non mancano ragioni più, o meno buone per difendere l'opinione, alla competenza di sì fatta specie d'esecuzione contraria.

Attesochè nel giusto, e ragionevole *dubbio* di *Diritto*, e *di fatto*, che potè nascere nell'animo dei Sequestrari, che cioè le raccolte, delle quali si tratta, non potessero di *ragione* sequestrarsi, e che in ogni modo non fossero state di *fatto* sequestrate, si aveva quanto bastava per liberarli dalla pena di pagar del proprio, e con arresto personale, il debito dei sigg. Ottavanti, certo essendo che dalla pena è capace di scusare qualunque causa, benchè leggiera, e segnatamente il giusto errore, o la giusta credulità, come per il Testo *in Leg. interpretatione*. 42. *ff. de regulis juris* fermano *Gabbriell. Lib. VII. Conclus.* 8. *N.* 1. *e segg. Rot. Roman. in mantiss. ad De Luca. De Donat. Dec.* 6. *in fin.*, *e Dec.* 7. *n.* 11. *e* 12. *Rot. Fiorentin. cor. Bonfin. Dec.* 29. *n.* 18. *et in Thesaur.*

Ombros. Tom. VIII. Dec. 13. *n.* 2. *et in Florentin. praetens. caducitatis* 17. *Junii* 1777. *cor. Ulivelli.* §. *Ciò presupposto.*

Attesochè per discendere in un sentimento diverso nulla valeva la tanto esaltata circostanza, che cioè i Salvi non impugnarono in Prima Istanza di esser sequestrarii anche delle raccolte dell'anno 1833. e che non potevano perciò essere ammessi ad impugnarlo, o controverterlo in seconda, troppo ovvio, ed elementare essendo il principio, che, comunque all'Attore non sia mai permesso di variare azione, è però permesso ai Rei convenuti, quali erano i Salvi nell'attual Giudizio, di variar Difesa, e di dedurre, ed allegare nel Giudizio di appello tutto quello, che non abbiano dedotto, o allegato nel Giudizio precedente, come unanimemente concludono per il Testo in *Leg. Per hanc. Cod. De tempor. appellat. Scaccia. De appellat. Quaest.* 11. *n.* 105. *Ab Eccles. Obs. For. Lib. II. Obs.* 20. *n.* 4. *Florent. praetens merced.* 4. *Agosto* 1787. *cor. Rossi.* §. *Dissi*, e magistralmente il *Supremo Consiglio nella Decisione* 96 *del Tesoro del Foro Toscano per tot. Tom. XV.* 8

Attesochè niente ostava egualmente alla presa risoluzione, che i Salvi avessero accettata la Sentenza appellata in quella parte, che furono condannati alla prestazione dei danni, imperocchè questa condanna fu l'effetto delle spontanee, ed ultronee dichiarazioni, ed offerte contenute nella loro Scrittura de' 19. Giugno 1834. e che comunque abili a pregiudicarli dentro i limiti, e nel senso, in che furono da essi emesse, iniquo però sarebbe di estenderle fino al segno di chiudergli la via alla difesa in appello contro il Creditore non contento delle loro elargizioni, quasichè dovessero dichiararsi tenuti al più per avere ultroneamente, e spontaneamente conceduto il meno. 9

Per questi Motivi

Disse, pronunziò, e sentenziò non esser constato, nè constare delle giuste cause dell'appello interposto dal sig. Dott. Niccola Vegni contro la Sentenza proferita a favore di Jacopo, e Giuseppe, Padre, e Figlio Salvi dal sig. Vicario Regio di Colle sotto di 28. *Giugno* 1834 *e però confermando, siccome conferma, la Sentenza medesima nella parte appellata, condanna l'appellante a favore degli appellati nelle spese ancora di questa seconda Istanza.*

Così deciso dagli Illmi Signori

Lorenzo Branchi *Primo Auditore.*
Lorenzo Landucci *Auditore in ossequio*
Pietro Berrettoni *Auditore Relatore.*

DECISIONE LXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pontis Erae Praetensae Nullit. Senten. diei 24. *Septembris* 1834.

IN CAUSA

VANNI x FERRONI

PROC. MESS. LORENZO PANATTONI — *PROC. MESS. ANTONIO ROSSI*

Argomento

Perchè possa dirsi nulla una Sentenza emanata nel merito nella pendenza di un incidente fa d'uopo che sia dimostrato con tutta evidenza o che fosse di fatto pendente, o che fosse legittimamente elevato.

Sommario

1. *Quando i fondamenti della nullità obiettata ad una Sentenza non compariscono con evidente chiarezza, non si valutano.*

2. 3. *L'incidente dell' esibizione de' Libri deve considerarsi tolto di mezzo, quando i richiesti Libri furono esibiti nel giorno destinato alla discussione, e decisione del merito; specialmente quando l' intimante ad esibirli dichiara, che le deduzioni degl' intimati rendono inutile la sua intimazione.*

4. 5. *Quando la citazione a discutere l' incidente promosso sulla esibizione dei Libri è fatta correre per giorno posteriore a quello in cui il Giudice può decidere la causa, questa viene decisa validamente, e l' incidente non opera alcun effetto.*

6. *Le domande incidentali dovendo per loro propria natura cadere nel corso del Giudizio principale, debbono del tutto rimanere inefficaci quando sono portate alla cognizione dei Tribunali in epoca non compresa nel Giudizio medesimo.*

7. *Sono sommarie tutte quelle cause il merito delle quali non oltrepassa lire* 200. *toscane.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di Ponte d'Era de' 16. Luglio 1833. previa la reiezione delle eccezioni dedotte da Luigi Ferroni, fu questi

condannato a pagare a favore di Luigi, e Domenico Vanni la somma di lire 36. 6. 4. resto di prezzo di tinte, e di altri generi di bottega ad esso venduti.

Da questa pronunzia il sig. Ferroni interpose appello per il capo della nullità avanti il Tribunale di prima Istanza di Pisa, e questo con Sentenza de' 7. Gennaio 1834. dichiarò nulla, ed invalida la Sentenza del Tribunale di Ponte d' Era, condannando i fratelli Vanni nelle spese.

Si appellarono i Vanni da quel giudicato avanti la Regia Ruota di Pisa che con pronunzia de' 19. Febbraio 1834. revocando pienamente la Sentenza appellata dichiarò valida a tutti gli effetti la Sentenza del Tribunale di Ponte d'Era, di cui ordinò la piena esecuzione con la condanna del Ferroni nelle spese di quello, e del passato Giudizio.

Portata dal succumbente Ferroni la causa in appello avanti il Supremo Consiglio l' appellante domandò la revoca del giudicato ruotale, e sostenne la nullità della Sentenza del Tribunale di Ponte d'Era.

Primo. Perchè essendo stato da lui elevato con Scrittura de' 15. Luglio 1833. un incidente di esibizione di Libri con citazione non poteva il Giudice conoscere delle domande in merito avanzate dai Vanni senza aver dato precedente sfogo alla predetta sua domanda incidentale.

Secondo. Perchè la citazione per il dì 20. Luglio 1833. contenuta nella citata Scrittura circondava di per se sola la citazione fatta precorrere sul merito dai Vanni per il dì 16. del mese stesso: talchè il Giudice pronunziando in questo giorno aveva pronunziato in difetto di legittima citazione.

Per parte degli appellati fratelli Vanni si osservava.

Che quanto al primo capo di nullità non poteva dirsi esser giammai sussistito un incidente di esibizione di Libri ne una correlativa citazione. In fatti dopo che in quei Libri i fratelli Vanni fondavano le loro intenzioni, e ne avevano fin da principio estratta la partita Ferroni di cui ne avevano fatta produzione in atti, e data copia al Ferroni stesso con dichiarazione espressa di esser pronti a mostrare il libro da cui l' avevano estratta, ove, quando, ed a chi fosse di ragione, la domandata esibizione nel bisogno della causa poteva tutt' al più apprendersi per una eccezione resolubile col merito ma non costituire un incidente. Oltre di che la dichiarazione emessa dal Ferroni nella Scrittura de' 15. Luglio 1833. di subordinare le sue domande, e correlativa citazione per il dì 20. al caso in cui dentro i tre giorni non fossero stati prodotti i Libri controversi, volendo che questa si avesse per non avvenuta, qualora le possibili avversarie deduzioni l' avessero resa incompatibile stava a dimostrare l' espressa sua volontà di non elevare incidenti se dentro i tre giorni i Vanni avessero siccome avvenne presentato in atti il Libro controverso.

Che quanto al secondo capo di nullità ogni qual volta i sigg. Vanni

con la Scrittura de' 12. Luglio 1833. avevano espressamente citato il Ferroni, e suo Procuratore per l'Udienza de' 16. Luglio detto per trattare la causa, e sentir pronunziare in merito non poteva dirsi esser mancata, per quell'udienza, legittima citazione. Nè questa citazione poteva essere rimasta circondata dall'altra citazione trasmessa dai Ferroni con la Scrittura de' 15. Luglio 1833. Perchè questa era vaga, e condizionata, e resolubile. — Perchè la circondazione della citazione già precorsa a Sentenza non dipende dall'arbitrio delle parti ma dalla autorità del Giudice. — Perchè la citazione fatta correre dal Ferroni cadeva in un tempo in cui il Giudice poteva, siccome avvenne avere esaurita la sua giurisdizione. — Perchè nè il Ferroni ne il suo Procuratore comparvero all'Udienza del dì 16. a cui erano stati legittimamente citati talchè trattandosi di causa sommaria; ogni qual volta il Giudice si trovava richiamato in quell'Udienza a decidere poteva come fece in essa sentenziare tosto che dall'ispezione dei Libri era persuaso che la causa fosse matura.

Scesero perciò i fratelli Vanni a domandare la conferma della Sentenza appellata, e la dichiarazione della validità della Sentenza del Tribunale di Ponte d'Era de' 16. Luglio 1833. di cui implorarono ordinarsi la piena esecuzione con la condanna del Ferroni anche nelle spese stragiudiciali che ottenevano dal Supremo Consiglio nel modo che segue.

Motivi

1 Attesochè i fondamenti della nullità obiettata alla Sentenza proferita dal Tribunale di Ponte d'Era nel dì 16. Luglio 1833. non comparivano con quella chiarezza, ed evidenza di dimostrazione che si richiede all'effetto di accogliere l'odiosa querela di nullità contro una Sentenza, conforme prescrivono le più comuni regole di ragione.

Attesochè in fatti non sembrava dimostrato con evidenza per parte dell'appellante, che fosse tutt'ora pendente, o che fosse legittimamente elevato l'incidente di esibizione di Libri allorchè il primo Giudice pronunziò la Sentenza, e quindi neppur poteva dirsi dimostrata a carico della Sentenza medesima la nullità che si faceva consistere nell'essere stato risoluto il merito della causa, senza che si fosse dato sfogo al surriferito incidente.

2 Attesochè non poteva dirsi dimostrato con tutta chiarezza che nel giorno, in cui fu proferita la Sentenza in merito fosse tuttavia pendente l'incidente della esibizione dei Libri, poichè avendo i fratelli Vanni esibiti i richiesti Libri avanti il Giudice nella stessa Udienza destinata alla discussione, ed alla decisione del merito, non era fuori di proposito il sostenere conforme si sosteneva per parte degli appellanti che il menzionato incidente fosse rimasto esaurito, e tolto di mezzo. E tanto più si po-

teva ciò sostenere in quanto che nella stessa Scrittura di domanda di esibizione di Libri, oltre a contenersi la intimazione ai Vanni di avere esibiti i detti Libri dentro il termine di tre giorni si dichiarava ancora che la domanda medesima doveva considerarsi come non avvenuta nel caso; in cui le *possibili deduzioni* dei fratelli Vanni l' avessero resa inutile; Nel qual concreto di circostanze conveniva concordare che la surriferita esibizione di Libri fatta dai detti fratelli Vanni avendo resa inutile la domanda del Ferroni, ed avendo altresì dato luogo alla verificazione della condizione, all' evento della quale era subordinata la di lui giuridica esistenza, non si doveva riguardare altrimenti come tutt'ora perseverante il controverso incidente, e quindi si poteva pronunziare dal Giudice la Sentenza definitiva senza incorrere nella nullità.

Attesochè non faceva ostacolo la circostanza che il Ferroni non avesse legale notizia della fatta esibizione di Libri poichè ciò doveva imputarsi alla di lui negligenza, o del suo Procuratore legale perchè ne l' uno, ne l' altro essendo comparsi a quell' udienza in cui i Libri furono esibiti, e per la quale erano stati legittimamente citati si posero da se stessi nella impossibilità di conoscere ciò che nella detta Udienza si poteva stabilire nella causa, e quindi per tale ignoranza non era luogo a proporre querele, ne a domandare dalle Leggi soccorso, le quali non soccorrono colui che risente un danno in conseguenza della propria negligenza. 3

Attesochè quando ancora si volesse ammettere la materiale esistenza del controverso incidente, ciò non sarebbe rimasto impedito al Tribunale di pronunziare validamente all'Udienza del 16. Luglio la Sentenza sul merito della causa giacchè si doveva reputare irregolare, e perciò inattendibile la istanza incidentale di esibizione di Libri subito che la medesima non era atta a deferire la legittima cognizione al Giudice in quanto che la citazione a udienza per discutere sopra la detta istanza incidentale si era fatta correre per il successivo dì 20. del predetto mese, e così per un giorno posteriore à quello in cui lo stesso Giudice poteva pronunziare la sua Sentenza, e ponendo così termine al Giudizio avere esaurita la propria giurisdizione per conoscere della Istanza in disputa la quale avrebbe dovuto formare un incidente del Giudizio medesimo. Quindi che se 4 la cognizione del proposto incidente si pretendeva portare in un epoca la quale poteva essere fuori del Giudizio, e vale a dire in un' epoca che cadeva al di la del termine assegnato alla pronunzia della Sentenza, e che poteva conforme accadde essere l' ultimo del Giudizio principale è manifesto che si commetteva una irregolarità sostanziale perchè sovversiva dell' ordine del Giudizio, e che rendeva perciò inefficace, ed inoperativa la domanda incidentale, e la citazione per la di lei discussione; comprendendosi facilmente che le domande incidentali dovendo per loro propria 5 natura cadere nel corso del Giudizio principale devono rimanere del

tutto inefficaci, ed irregolari quelle che siano portate alla cognizione dei Tribunali in epoca non compresa nel Giudizio medesimo i di cui termini destinati dal Giudice, e stabiliti dalla Legge non possono protrarsi ad arbitrio delle parti.

Attesochè tolta così di mezzo in vista della sua irregolarità la citazione fatta correre dal Ferroni per l'Udienza del dì 20. Luglio non poteva dirsi che fosse in verun modo rimasta paralizzata, e circondata l'altra citazione a discussione, ed a Sentenza fatta correre dai fratelli Vanni per il dì 16. del detto mese conforme erano a ciò autorizzati dalla Legge poichè trattandosi di causa sommaria (quali sono tutte quelle il di cui merito pecuniario non oltrepassa lire 200. Toscane come dispone *l'Art.* 516. *N.* 12. *del Regolamento, di Procedura Civile*) poteva la medesima essere discussa, e decisa anche nello stesso giorno a tenore dell'*Articolo* 518. *del predetto Regolamento* e quindi era dimostrato l'altro fondamento della pretesa nullità, che si pretendeva consistere nell'essere stata pronunziata la Sentenza del primo Giudice senza legittima citazione.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato, e ben giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del dì 19. *Febbraio* 1831., *e quella percio conferma in tutte le sue parti, e ne ordina la piena esecuzione, e condanna l'appellante sig. Luigi Ferroni a favore degli appellati Domenico e Luigi Vanni nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Relat.* e Luigi Bombicci, *Consiglieri.*

E' da avvertirsi che la presente Causa ha percorsi quattro gradi di Giurisdizione, mentre per la tenuità del merito della medesima non poteva oltrepassare il primo quanto al merito medesimo, come pure quanto al capo dalla nullità.

Si veda a questo proposito le Decisioni che uniformandosi alla Lettera, e allo spirito del vegliante Regolamento di Procedura Civile hanno stabilito una tal massima. Decis. 73. pag. 440. T. 31. — Dec. 5. pag. 92. T. 32. — Dec. 3. pag. 45. e Dec. 9. pag. 75. T. 33. Tesoro del Foro Toscano

DECISIONE LXXIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Praetensae Prelationis diei 4. *Septembris*. 1834.

In Causa

TEDESCHI BASTIANELLI ASCANI DINI E ROSSINI

PROC. MESS. ANT. PAZZINI *PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI*
PROC. MESS. JACOPO SABATINI

Argomento

Perchè un Creditore posteriore avente speciale ipoteca possa utilmente vantare il diritto del subingresso legale nelle ragioni del Creditore anteriore munito d' Ipoteca generale deve preventivamente averlo dimesso *ex proprio aere* e pagate le somme da lui repetibili sul pegno comune.

Sommario

1. *Il Creditore posteriore, e munito di speciale ipoteca all'effetto di conseguire, e utilmente obiettare il legale subingresso nelle ragioni del Creditore anteriore munito d'ipoteca generale deve sempre, sia di fronte alla giurisprudenza Romana che nel sistema della legislazione Francese preventivamente* ex proprio aere *numerare, e pagare al medesimo le somme da lui repetibili sul pegno Comune.*

2. *Ad eccezione del preventivo pagamento niun' altra specie di subingresso legale è riconosciuta tanto dal diritto Romano, che Francese.*

3. *Le Leggi Patrie del* 27. *Luglio* 1818. *e* 27. *Dicembre* 1819. *relative al sistema ipotecario anzichè essere interpetrative, e declarative sono invece innovative, ed attributive, e perciò inapplicabili ai Negozj anteriori a quelle.*

4. *Di fronte alle Leggi vigenti nel* 1812. *nella mancanza dell'indispensabile anteriore pagamento non verificavasi nè il legale, nè il convenzionale subingresso.*

5. *Il principio chè* res inter alios acta, et judicata tertio non nocet *è suscettibile di modificazione quando la Sentenza che decise* super eodem negocio *sia stata proferita contro legittimo contraddittore con*

regolare, e persistente difesa protratta fino al supremo grado di giurisdizione.

Storia della Causa

Mess. Pazzini difendendo i signori Tedeschi, e Bastianelli disse che i medesimi appellati si erano dalla Sentenza del 29. Luglio 1833. pronunziata dal Civile e Consolar Magistrato di Livorno, che omologava la moderna graduatoria dei Creditori del defunto Tenente sig. Tommaso Bertolli già redatta, e depositata nella Cancelleria di detto Magistrato dall'incaricatone e causidico Dottor Luigi Nanni, e che il loro interposto appello avea per motivi i seguenti.

1. Perchè allora quando i sigg. Tedeschi, e Bastianelli comparsi nella graduatoria dei Creditori Bertolli redatta al Tribunale di Pisa, ed omologata con Sentenza del 25. Aprile 1816. rimasero per la maggior parte del loro credito, munito di speciale ipoteca, pregiudicati, ed evitti per causa dell'anteriore generale ipoteca, che la creditrice sig. Carlotta Nardi Vedova del debitore era venuta in quel giudizio d'ordine a sperimentare per i suoi dotali assegnamenti, subingrederono e per ministero della Legge e per autorità pretoriale nelle ragioni della evictrice, all'oggetto di potersene utilmente valere sugli altri immobili del sig. Tommaso Bertolli in preferenza di tutti i di lui Creditori di epoca posteriore a quella del credito dai suoi clienti reclamato.

2. Perchè la insorta controversia del Legale subingresso originata da convenzioni stipulate nel 9. Aprile 1812. e che ritrovasi strettamente connessa col sistema ipotecario ritenuto tuttora in vigore, dovendo essere resoluta ai termini, e secondo le correlative disposizioni delle Leggi Francesi, queste appunto riconoscevano la sostenuta surroga, e le Magistrature di quelle Nazioni l'avevano costantemente ammessa e conceduta.

3. Perchè le Patrie Leggi de 27. Luglio 1818. e 27. Decembre 1819. lungi dall'avere in proposito di subingresso introdotto un nuovo gius, emesse non avevano che semplici dichiarazioni, le quali stavano a maggiormente spiegare un diritto, che d'altronde il Toscano Legislatore presupponeva esistente.

4. Perchè nella esistenza del giudicato del Tribunale del Governo di Pisa del 27. Gennaio 1818. il quale uniformandosi alle Leggi solamente nella contingenza applicabili, avea realmente dato ai sigg. Tedeschi, e Bastianelli il subingresso che reclamavano non era a nessuno più lecito di riproporre, e di nuovo suscitare una questione di gia sopita, e resoluta con sentenza, che decidendo *super statu rei*, oppor si potea come cosa giudicata ancora al terzo non intervenuto al Giudizio, in ordine al Testo nella *Leg.* 63. *ff. de rejudic.*

Dopo la espositiva delle ragioni che animarono la eseguita appella-

zione, Messer Pazzini soggiunse che la Sentenza appellata avea non curate le preavvertite circostanze di fatto, e manifestamente dispregiato le preaccennate regole di diritto, allegando essa, ed applicando opposti ed importuni principii, per il che il difensore dei signori Tedeschi, e Bastianelli concluse che la R. Ruota riformando, e revocando nella parte loro nocevole il giudicato del 29. Luglio 1833. in riparazione ritenuti gli appellanti come legalmente subingressi nelle ragioni della signora Carlotta Nardi Vedova Bertolli dichiarasse doversi i medesimi collocare ed effettivamente li collocasse nell' attuale gradnatoria omologata con la sentenza predetta fra i creditori ipotecarii iscritti prelativamente ai sigg. Ascani, e Rossini colla data della loro ipoteca resultante dai pubblici atti del 9. Aprile 1812. rogati Bettarini, e formalmente nel giorno stesso conservata mediante inscrizione esibita all'Ufizio di Pisa, e ve li collocasse per quelle medesime respettive somme di Capitale ed accessori loro dovuti, per le quali dai Giudici della prima istanza erano stati situati fra i Chirografarii al numero ottavo, e dimandò inoltre che gli appellati fossero tutti solidalmente condannati a favore degli appellanti nelle spese tutte sì del primo che del secondo Giudizio.

Mess. Andrea Vannucchi per interesse, e a difesa del suo rappresentato sig. Giovacchino Rossini, e Mess. Jacopo Sabatini per interesse dei sigg. Ascani, e Dottor Dini insisterono per la conferma della Sentenza appellata che ebbe luogo per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè il Creditore posteriore e avente speciale ipoteca, all' effetto di conseguire ed utilmente obiettare il Legale subingresso nelle ragioni del creditore anteriore munito d'ipoteca generale dovesse sempre tanto di fronte alla giurisprudenza Romana, quanto nel sistema della Legislazione Francese, preventivamente *ex proprio aere* numerare, e pagare al medesimo le somme da lui repetibili sul pegno comune, siccome dopo il testo in *L.* 1. *Cod de his qui in prior. credit. Loc succed. et L.* 22. *Cod. de pignor.* concordemente lo affermavano *Schettin. tract. var. de jur. Offeren. num.* 75. *Acosta de privileg. credit. Reg.* 3. *ampliat* 2. *Olea de cessione jur. Tit.* 4. *Quaest.* 1. *N.* 13. *Mastrill Dec.* 19. *Par.* 2. *N.* 1. *Rota Florent. in Thesaur. Ombros. colla sua magistrale Decisione la* 33. *del Tom.* 3. *al N.* 25. e conforme illustrando, e commentando l'Art. 1251. Num. 1. del Codice dei Francesi univocamente opinavano, e dichiaravano *Persil sur les privileg. et hypoth. Tom.* 1. *Lib.* 2. *Cap.* 1. §. 11. *pag.* 56. *Grenier traité des hypothecae Tom.* 1. *pag.* 165. e 179. *La Real Corte d'appello d'Aix Decis. del* 13. *Febbraio* 1806. *e quella Suprema di Cassazione Dec. del* 17. *Agosto*

1820. *impressa nella Giurisprudenza del Secolo 19. la prima dal Dalloz Tom. 17. Cap. 2. sect. 8. Num. 33. pag. 485. la seconda dal Sirey ann.* 1830. *par. 1. Pag.* 397.

Attesochè indipendentemente dalla richiesta condizione del preventivo pagamento non venisse dal diritto Romano egualmente che dal diritto Francese nè riconosciuta nè ammessa alcun altra specie di legal subingresso per le cose ripetute e stabilite ancora da *Guichard Jurisprud. hypothec Tom.* 4. *au mot « subrogation »* §. 2. *pag.* 56. *Dalloz. Jurispruden. du* 19. *siecle Tom.* 17. *au mot hypotheques et privileges chap.* 2. *sect.* 7. *N.* 33. *pag.* 492. *adnot.* 1. *N.* 2. *e dalle Corti Reali di Grenoble Decis. del dì* 8. *Febbraio* 1810. *referita da Guichard nel prenotato* §. 2. *Di Parigi Dec. del dì* 14. *Novembre* 1814. *Di Lione Decis. del* 22. *Decembre* 1819. *Di Tolosa Dec. del* 15. *Giugno* 1827. *riportate, ed allegate dal Dalloz. luogo suddivisato N.* 5. *p.* 493. *e* 494. *Di Poitiers del* 22. *Aprile* 1825. *e di Bordeaux del* 7. *Luglio* 1830. *inserite nella giurisprudenza del Sirey Num.* 1825 *par.* 2. *pag.* 405. 406. *ann.* 1830. *pag.* 566. 362.

Attesochè nella presente controversia, d'altronde resolubile ai termini delle Leggi Francesi come originata da convenzioni stipulate nel 9. Aprile 1812. e strettamente connessa col sistema ipotecario fra noi tuttora conservato, fosse costante in fatto che la sig. Carlotta Nardi Creditrice evincente comparsa nella graduatoria omologata con Decreto del Tribunale del Governo di Pisa del 28. Aprile 1815. piuttostochè venire dimessa, e soddisfatta coi danari spettanti ai sigg. Tedeschi, e Bastianelli, creditori evitti. conseguito avesse l'intiero pagamento di ogni suo credito dotale sul prezzo retratto dalla vendita giudiciale della Tenuta dei *Passi e Gagno* situata nelle adiacenze di questa Città, e perciò sugli assegnamenti, e sulle proprietà soltanto del comune debitore signor Tenente Tommaso Bertolli, e conseguentemente fosse manifesto in diritto che nel defetto del rigoroso estremo di precedente pagamento *proprio aere* effettuato, gli appellanti non avevano potuto acquistare il subingresso da loro preteso.

Attesochè ai creditori Ascani, Rossini, e Fezzi i quali fino del 16. Febbraio 1818. avean tutti opportunamente acquistato i respettivi ipotecari diritti, e ne avevano presentata regolare iscrizione all'Ufizio di Livorno, ciò rimanendo evidentemente comprovato dagli atti, non potessero efficamente opporsi le successive Patrie Leggi del 27. Luglio 1818. e 27. Decembre 1819 mentre le medesime sì nella parte proemiale che nella parte dispositiva, anzichè presentarsi come puramente interpretative, e declaratorie, spiegando deciso carattere d'innovative, ed attributive, non potevano applicarsi ai passati, ma solamente influenzare dovevano i

futuri Negozii, così avendo letteralmente prescritto ancora le stesse sovraindicate Leggi, e perfettamente concordi giudicato in casi identici la moderna *Ruota Fiorentina con Decisione del* 28. *Settembre* 1820. *questa stessa Ruota nella Decisione del* 21. *Giugno* 1822. *e la Ruota di Siena per Decisione del* 17. *Settembre* 1818. *impresse nel Tesor. del For. Tosc. respettivamente al Tomo.* 1. *pag.* 308. *Tom.* 6. *pag.* 159. *Tom.* 28. *pag.* 114.

3

Attesochè il decreto del 27. Gennaio 1818. col quale il Tribunale del Governo di Pisa conceduto aveva una surroga dalle Leggi denegata non fosse agli appellati obiettabile nè come quasi Contratto, che operato avesse fra la signora Carlotta Nardi, e i sigg. Tedeschi, e Bastianelli una cessione di ragioni se non legale, almeno convenzionale, nè come cosa giudicata e proferita *super statu rei*; imperciocchè mancando sempre la indispensabile condizione dell'anteriore pagamento, non poteva coerentemente alle Leggi allora vigenti mai verificarsi nè il Legale, nè il convenzionale subingresso; e quindi i sigg. Tedeschi, e Bastianelli piuttostochè ottenere l'obiettato decreto in contradittorio di persone veramente, e principalmente interessate nella questione, avendolo conseguito soltanto di fronte alla creditrice evincente, al debitore espropriato, ed agli aggiudicatarii della Tenuta dei *Passi e Gagno*, che indifferenti sulle istanze dei creditori evitti non fecero a quelle opposizione veruna, il medesimo non presentavasi idoneo a recare nocumento a dei terzi non citati nè intervenuti al giudizio, a favore dei quali ricorrendo anzi il principio, *res inter alios acta et judicata tertio non nocet fissato dalle LL.* 1. *e* 2. *Cod. res inter alios, e dalla L.* 1. *Cod. quib. res judic. non nocet*, e non suscettibile di modificazione se non quando la Sentenza che decise *super eodem Negocio* sia stata proferita contro legittimo contradittore, e comparisca il resultato di regolare persistente difesa protratta fino al Supremo grado di giurisdizione *Cujac in Com. Tom.* 2. *Colum* 376. *N.* 12. *et Colum.* 378. *Num.* 15. *Merlin. de pignor. Lib.* 3. *quaest.* 39. *N.* 17. *Peregrin de fidecom. Art.* 53. *N.* 45. *Caroc. de Remed. contra praejud. Sentent. except.* 123. *N.* 124. *e* 125. *Martimedic Examinat.* 39. *N.* 5. *et in addit. ad d. examinat.* 39. *N.* 9. *et Rot. Rom. Cor Ludovisio Dec.* 486. *N* 9.

4

5

Attesochè niuna regola di ragione, e nessuna circostanza di fatto ostava alla concessione dei frutti ulteriormente decorsi dal giorno dell'aggiudicazione, e decorrendi fino al pagamento, ora in appello da Ranieri Ascani reclamato senza trovare contradizione alcuna per parte degli altri creditori del fu signor Tommaso Bertolli.

Per questi Motivi

Dice essere stato per parte dei sigg. Leone Tedeschi, e Gae-

tano Bastianelli male appellato dalla Sentenza del dì 29. Luglio 1833. proferita dal Magistrato Civile e Consolare della Città di Livorno, e con questa essere stato ben giudicato, doversi perciò la medesima in quanto ad essi pienamente confermare, siccome conferma ordinandone l'esecuzione secondo la di lei forma, e tenore e gli appellanti predetti solidalmente condanna a favore degli appellati sigg. Giovacchino Rossini, Ranieri Ascani, e Lite Consorti nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Aotooio Magoaoi *Primo Auditore*
Tito Coppi *Aud.* A Masoni *Aud. Relat.*

DECISIONE LXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Competentiae diei 11. *Junii* 1834.

IN CAUSA

FRANCESCHI E PAOLETTI

PROC. MESS. ANTONIO SALUCCI — *PROC. MESS. GIUSEPPE GIACOMELLI*

Argomento

Tutte indistintamente le Caose taoto attive, che passive interessanti le Persooe *sottoposte* debbooo trattarsi, e risolversi avanti il Tribunale presso del quale è stabilita la loro subiezione, tutto che rigoardino fondi, e beni situati in altre Giurisdiziooi.

Sommario

1. *Le Cause dei* Sottoposti *sì attive, che passive, debbono ventilarsi, e risolversi avanti il Tribunale al quale sono soggetti, non ostante che si tratti di Beni esistenti in altre Giurisdizioni.*

2. 3. *La privativa competenza accordata alle persone dei pupilli, Minori, e sottoposti, non può considerarsi tolta colle speciali disposizioni riguardanti i sequestri, e i Giudizj d'immissione in Salviano, e di che negl'Art. 655. e 800. del Regolamento di Procedura Civile.*

STORIA DELLA CAUSA

Dopo che con Sentenza stata proferita dal Magistrato Supremo di Firenze il 22. Luglio 1831. furono immessi i signori Franceschi creditori del sig. Paoletti in possesso di Beni a lui spettanti situati nel Circondario di Volterra, e dopoche con i due atti di precetto, uno del 9. Agosto di quell'anno, e l'altro del 9. Gennaio 1833. era stato intimato il debitore a redimere il pegno, col pagare il suo debito entro un mese gli stessi signori Franceschi, non conseguito il pagamento, presero per istrumento dei 23. Aprile dell'anno stesso rogato dal Notaro Zannetti il materiale possesso dei beni di cui il formale lo avevano conseguito con la Sentenza sopraindicata, e nel 10. Luglio dell'anno medesimo notificando quel possesso al Debitore, e ai Coloni intimarono, e l'uno, e gli altri a rispettarlo.

Il sig. Paoletti che per il lasso di tanti anni era stato in silenzio nel 17. di quel mese di Luglio comparve negl'atti del Tribunale di Volterra, e conseguito il permesso di poter citare i signori Franceschi per urgenza domandò citandogli con quella Scrittura che fosse revocato, e rigettato il suddetto atto d'intimazione del 10. Luglio perchè nullo, ed inefficace fosse il medesimo in quanto perchè nulli fossero stati tutti gli atti precedenti non esclusa l'immissione in possesso suddetto, e l'istrumento di possesso del Notaro Zannetti. E per quanto i sigg. Franceschi deducessero la incompetenza del Tribunale di Volterra per giudicare siffatta disputa, et quatenus la incompetenza dall'azione dal signor Paoletti spiegata, emanò nel 29. Luglio di quel mese Sentenza al signor Paoletti favorevole quale bensì fu dalla Ruota di Firenze revocata con la pronunzia Giudiciale del 4. Febbraio del corrente anno con essersi ritenuto che validamente si fosse pronunziata dal Magistrato Supremo la Sentenza dei 22. Luglio 1831. e che quatenus si fosse dovuto da quella appellare in tempo debito.

Portata in ultimo la Causa al Supremo Consiglio sull'appello che con Atto de' 28. Febbraio interpose da quella Sentenza il sig. Paoletti, si è sostenuto per la parte di questo anche nella presente Istanza ciò che nelle altre pure si era sostenuto, cioè che incompetentemente, e perciò nullamente pronunziasse il Magistrato Supremo la Sentenza d'immissione in possesso in quanto che la privativa competenza che per la Legge dei 13. Ottobre 1814. hanno i minori e Sottoposti non potesse milita-

re di fronte all'altra che si prescrive pure per privativa competenza dall' Art. 800. del Regolamento di Procedura anche perciò che era stato deciso in due occasioni dalla Ruota d'Arezzo; Che questa incompetenza, e nullità si fosse potuta dedurre legittimamente anche per via d'eccezione, non ostante il non interposto appello; Ed infine che competente si fosse il Tribunale di Volterra a conoscerne ogni volta che si portava adesso in contestazione, un atto colpito da una nullità assoluta; Perlochè si è richiesta la revoca della suddetta Sentenza Ruotale, e la conferma in riparazione di quella che era stata pronunziata dal Tribunale di Volterra.

E per la parte dei sigg. Franceschi si è sostenuta altresì la giustizia della Sentenza Ruotale facendosi osservare che il Tribunale di Volterra in primo luogo sarebbe stato sempre incompetente a conoscere la nullità che per via d'eccezione si fosse potuta obiettare contro la Sentenza del Magistrato dei 22. Luglio 1834. in quanto che si sarebbe dovuta questa eccezione dedurre avanti lo stesso Magistrato in opposizione al precetto del mese intimato al sig. Paoletti, o pervia d'azione per nullità dell'Atto di possesso in Salviano, ma sempre avanti quel Magistrato; Che bensì sarebbe sempre mancato di diritto il sig. Paoletti a dedurre quella nullità ogni qual volta non si era reso appellante in tempo debito dalla Sentenza suddetta; E che finalmente sarebbe sempre stato competente il Magistrato Supremo per la suddetta Legge del 1814. poichè anche le competenze speciali prescritte dal Regolamento di Procedura sono assortite, e rientrano nella competenza privilegiata da quella Legge prescritta, e perlochè si è domandata la conferma della Sentenza appellata con la condanna dell'appellante nelle spese anche stragiudiciali.

Dietro le quali difese decise il Supremo Consiglio nel modo che appresso.

MOTIVI

Attesochè dopo le cose fissate nella *Decisione di questo Supremo Consiglio del* 19. *Luglio* 1822. *in Causa Calamai e Castroni ne NN. e Vannetti negli Andrei*, non poteva revocarsi in dubbio che tutte indistintamente le Cause tanto attive che passive interessanti le persone sottoposte debbono trattarsi, e sisolversi avanti il Tribunale presso del quale la loro subiezione è stabilita, tuttochè risguardino fondi, e beni situati in altre Giurisdizioni.

Attesochè questa massima stabilita nella contingenza di una competenza speciale determinata dal Regolamento di Procedura, laddove all' Art. 655. prescrive che i Sequestri debbono farsi con l'Autorità del Tribunale del luogo in cui son posti gli assegnamenti, e i beni del Debitore trovava termini congrui d'applicazione anche al concreto del caso in cui trattandosi di Causa nella quale erano interessati dei Minori sottoposti

alla privativa Giurisdizione del Magistrato Supremo, i quali per il conseguimento dei loro Crediti investivano dei beni dei loro debitori situati nel Circondario del Commissariato di Volterra anche questa Causa presentava l'obietto di quella speciale competenza designata dall'Art. 800. dello stesso Regolamento di Procedura che come non fu valutata in analoghi termini nella rammentata *Decisione del Supremo Consiglio* così non meritava di essere valutata neppure attualmente, avuto riguardo a quella privilegiata competenza, che dalla Legge si voleva accordare alle persone dei pupilli, minori e sottoposti la quale non può considerarsi tolta, che con una più speciale, e più privilegiata competenza successiva designata dalla Legge con clausole assolutamente inducente la distruzione della precedente Competenza. 2 3

Attesochè non poteva fare ostacolo l'altro obietto che la speciale competenza ordinata dall'Art. 800. essendo esclusivamente influita dall' Ordine pubblico stasse ad assorbire necessariamente l'altra competenza del Foro esclusivo dei Minori, o Interdetti, come preordinata a favorire una classe sola di persone; Imperocchè questo obietto che pur meritava non lieve considerazione non poteva quand'ancora si fosse dovuto omninamente accogliere trovar subietto d'applicazione al caso attuale nel quale gli atti, e le Sentenze che volevansi nulle non eran già relative ad esezioni sopra gli immobili controversi, nella qual circostanza avrebbe potuto l'obietto procedere di fronte a quella maggior facilitazione della vendita, che verosimilmente ebbe in mira la Legge nel dettare quelle disposizioni che si contengono nel menzionato Articolo 800. ma erano unicamente diretti alla dichiarazione dei crediti, e dei conseguenti diritti nei Creditori a procedere alla vendita dei beni loro ipotecati, e così a quegl'atti che non potevan considerarsi che come preparatori alla esecuzione immobiliare, e per i quali riteneva il Supremo Consiglio, che la detta speciale competenza non potesse procedere comunque interessante l'ordine pubblico, mentre era dalla Legge litteralmente limitata alle esecuzioni sopra gli immobili, e relative conseguenze *Regolamento di Procedura* « *Art.* 800. *vers.* saranno i soli tribunali competenti per le esecu-« zioni sopra i beni immobili, e per conoscere di tutte le dispute, che « potranno insorgere per causa, ed occasione delle esecuzioni medesime « fino alla loro totale consumazione.

Attesochè in questo stato di cose manifestavasi evidente la giustizia della Ruotale Sentenza appellata la quale revocando quella precedente del Tribunale di Volterra sanzionò la validità di quegli atti, e di quelle Sentenze del Magistrato Supremo con le quali alle istanze dei signori Franceschi fra i quali erano due minori, ed un interdetto fu dichiarato il loro credito contro il sig. Paoletti, e quindi accordata a questi Creditori

la immissione in Salviano di alcuni beni posti nell'agro Volterrano sopra i quali a quelli competeva l'Ipoteca.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Pietro Maria Paoletti dalla Sentenza contro di esso, e respettivamente a favore dei sigg. Leopoldo, ed altri fratelli Franceschi stata pronunziata dalla R. Ruota Civile di prime appellazioni sedente in questa Città sotto dì 4. Febbraio del corrente anno 1834. *e bene essere stato con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e l'appellante sig. Paoletti condanna nelle spese giudiciali, anche della presente Istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Baldassarre Bartalini *Relat.* e Francesco Bernardi *Consigg.*

DECISIONE LXXV.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Pecuniaria diei 24. *Decembris* 1834.

IN CAUSA

BARTOLONI E MICHELAZZI

PROC. MESS. GIO. JACOPO SABATINI — *PROC. MESS. RANIERI DELLA SANTA*

ARGOMENTO

Il Marito, per quanto sia vero che trattandosi di Dote quantitativa ne sia il Padrone, pur tuttavolta non può pregiudicare ai diritti che ha la dotata contro il costituente debitore della Dote nè col transigere, nè molto meno col rimettere, o condonare al debitore medesimo, e le ragioni

perciò competenti alla Donna, e lei morta ai suoi Eredi rimangono intatte per agire contro il debitore della Dote medesima, senza bisogno di escutere prima, e dimostrare insolvente il Marito, quando in fatto resta provato non essere stata mai pagata la Dote.

Sommario

1. *L'esercizio delle ragioni delle Donne non è valevole a rattenere l'Esecuzione reale sugl' Immobili, che si promuova da qualunque siasi Creditore Ipotecario.*

2. *Il Marito non può, nè transigendo, nè condonando, pregiudicare in modo alcuno ai diritti, che la Donna dotata, ha direttamente contro il Costituente debitore della Dote, sempre che non sia per anche stata pagata al Marito stesso.*

3. 4. *Le ragioni della Donna, e lei morta de' suoi Eredi, rimangono intatte per agire contro il debitore della Dote, senza bisogno di prima escutere, o dimostrare insolvente il Marito.*

Storia della Causa

Mess. Sabatini espose, che con Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di questa Città di Pisa del dì 29. Aprile 1820. era stata in primo luogo approvata, ed omologata la perizia e stima rimessa in atti dai periti giudiciali sigg. Giuseppe Calnri, Giuseppe Del Covola, e Francesco Eluisi alle istanze della Congregazione di San Gio Battista di Firenze, ed era stato decretato essere costato, e costare della insufficienza delle rendite biennali degli immobili colla medesima stimati a saldare il credito della detta Congregazione ordinando di questi la vendita al pubblico Incanto, ed in secondo luogo essere competnto, e competere al sig. Stefano Bartoloni come marito, e legittimo amministratore della ora defunta sna Consorte Maria Michelazzi il diritto di associazione agli atti di detta vendita, che sarebbero stati fatti per parte di detta Congregazione senza di lei pregiudizio, e tale associazione era stata accordata solamente nel caso di proseguire detti atti nella trascuratezza, ed abbandono di essi per parte del primo istante, ed in terzo luogo erano state rigettate l'istanze avanzate dalle intervenienti Orsola, e Maria Teresa Michelazzi tendenti ad ottenere lo scorporo, e riservo a loro favore di tanti dei suddetti immobili in natura, che corrispondessero all'importare dei loro diritti e crediti dotali con rinvio a provvedersi in un congruo, e separato giudizio.

Che da questa Sentenza era stato interposto appello avanti questa Regia Rnota per parte di Gio. Domenico Michelazzi e delle intervenienti

Michelazzi domandando di essa la piena revoca. All' incontro per la parte degli appellati si domandava la conferma della medesima Sentenza dietro di che la R. Ruota pronunziò come appresso.

MOTIVI

Attesochè le pretensioni di Maria Orsola Di Nasso Moglie di Gio. Domenico Michelazzi, e di Maria Teresa del fu Giuseppe Michelazzi tendenti ad ottenere lo scorporo di una porzione di Beni del Patrimonio di detto Giovan Domenico Michelazzi per realizzare i loro diritti respettivi dedotti in atti, come non vennero accolte nel 1820. dal primo Giudice, molto meno potevano accogliersi oggi dalla Ruota, dopo che noi abbiamo replicatamente stabilito adottando fra le massime dell' antica Giurisprudenza del Foro le più eque, e le sole compatibili coll' attuale sistema ipotecario, che l' esercizio delle ragioni delle Donne per le loro 1 Doti, non è valevole a rattenere l' esecuzione reale sugli immobili che si promuova da qualunque siasi Creditore ipotecario.

Attesochè, checchè sia delle resultanze della prova Testimoniale fatta in seconda istanza relativamente alla sussistenza del Credito, per cui agiva già il signor Stefano Bartoloni, come marito della Maria Caterina Michelazzi, resultanze, che non avrebbero tutto al più, che ridotto in quanto ad esso Bartoloni ad una minor somma il Credito che ei reclamava in Sc. 200. per dependenza della Dote costituita fino del dì 10. Agosto 1807. a detta sua moglie dal sig. Giovanni Michelazzi di lei Padre, checche sia, dicemmo, di ciò, è certo, che agendo oggi in Giudizio le figlie di detta Caterina come di lei Eredi, poichè ella è morta, non poteva ad esse opporsi la transazione, o per meglio dire la remissione di porzione della Dote, che secondo il deposto del Testimone Ranieri di Beo avrebbe fatta il sig. Bartoloni a Giovan Domenico Michelazzi Debitore della Dote — Imperocchè quantunque sia vero, che trattandosi di dote quantitativa, ne sia il Padrone il Marito, pure è certo che Egli nè transigendo, nè molto meno rimettendo, o condonando, può comunque pregiudicare, e nuocere ai diritti che la dotata ha direttamente contro il costituente Debitore della Dote, sempreche questa Dote non sia stata 2 di fatti peranco pagata al Marito stesso *ex text. in Leg.* 1. *Cod. de Uxor action. Hondu Consil.* 14. *N.* 54. *Urceol. de Transactionib. quaest.* 29 *N.* 38. *et segg. Rot. Rom, in Ferrarien Nullitatis Transactionis* 8. *Januari* 1829. §. 7. *cor. Riva de neyra;* cosicchè rimangono intatte le ragioni competenti alla donna, e lei morta, a' suoi Eredi per agire contro il medesimo Debitore della Dote, senza bisogno di escludere prima, 3 e dimostrare insolvente il Marito.

Attesochè a queste sicure regole di diritto si aggiungeva nel concre-

to del caso anche la circostanza di fatto, che secondo ciò, che appariva dalla Sentenza di Graduatoria dei Creditori Bartoloni del 3. Marzo 1825. il Patrimonio del Marito della fu Caterina Michelazzi era già stato assorbito ed esausto da'Creditori anteriori e poziori alla Caterina medesima, perlo che non era da revocarsi in dubbio che le di lei figlie, ed Eredi potessero agire direttamente contro i beni del debitore della Dote costituita per ottenere il pagamento della Dote stessa, giammai effettuato.

Attesochè per altro constando dal deposto del suddetto Testimone Di Beo, che sebbene unico, pure merita fede per essere stato il mezzano e conciliatore della concordia o accomodamento verbalmente avvenuto fra il Bartoloni, ed il Michelazzi, che il Bartoloni stesso ebbe in ragione di parziale pagamento della Dote della sua moglie una Rosetta di pietre buone, della quale domandò egli render conto per il di lei giusto valore in diminuzione del Debito dotale del Michelazzi ha creduto la Ruota di fare su tal particolare un riservo per aversene poi ragione nel suo congruo Giudizio, e specialmente nel Giudizio di ordine fra i Creditori del Patrimonio Michelazzi, essendo in tal Giudizio che dovrà conoscersi e decidersi del quantitativo de'crediti respettivi, e là potrà pure vedersi, a termini di diritto, se l'avere il Bartoloni ritirato porzione della Dote mediante la Rosetta ricevuta, possa nuocere alle di lui figlie venienti ex juribus della madre, in quanto che per l'entrante quantità dell'importare della Rosetta stessa debbano prima di ottenere pagamento sul prezzo dei beni del Michelazzi escutere e mostrare con ogni rigore di prova l'assoluta insolventezza del Padre loro.

Attesochè siccome rispetto alla Transazione o remissione di porzione della Dote per parte del Marito Bartoloni non ne è stata fatta parola che in seconda Istanza, e così la Sentenza appellata associando il medesimo Bartoloni agli atti esecutivi intentati dalla Congregazione di San Giovan Battista *di Firenze* col ritenere in genere la qualità di Creditore in esso Bartoloni, senza che in prima Istanza fosse richiamato in dubbio il più o meno del suo Credito la Sentenza appellata, dicemmo, fu anche in questa parte giustissima, e quindi il variato stato del Processo in seconda Istanza non faceva luogo a veruna riforma, nemmeno rispetto alla Condanna delle spese.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Giovan Domenico Michelazzi, di Maria Orsola Di Nasso ne Michelazzi, e di Maria Teresa Michelazzi dalla Sentenza contro di essi, ed a favore di Stefano Bartoloni proferita dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa nel 29. *Aprile* 1830. *Conferma nell'interesse delle signore*

Rosa Maria Elena Bartoloni Figlie della fu Maria Caterina Michelazzi già Moglie di detto Stefano Bartoloni la Sentenza suddetta salvo, e riservato il conoscersi nel suo congruo Giudizio, e specialmente nel Giudizio d'ordine fra i Creditori Michelazzi del parziale pagamento del debito dotale fatto al Bartoloni Padre mediante la tradizione di una Rosetta datagli e consegnatagli dai Coniugi Michelazzi, e ciò a' termini, ed agli effetti, che di ragione. E condanna gli appellanti Michelazzi a favore delle dette Bartoloni come Eredi della Defonta Maria Caterina Michelazzi rappresentate dal loro Padre nelle spese della presente istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore Relat.*
Tito Coppi *Auditore*, e Antonio Masoni *Auditore.*

DECISIONE LXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Nullit. Senten. diei 7. *Maii* 1834.

In Causa

ANDREONI x BAGNANI

PROC. MESS. GAETANO CATELANI — *PROC. MESS. LORENZO PANATTONI*
AVV. ILLMO. SIG. GIUSEPPE PANATTONI

Argomento

Quando un Incidente è stato elevato nei modi, e nelle forme dalla Legge prescritte non può il Giudice dispensarsi dal decidere il medesimo o dal riunirlo al merito senza render nulla la Sentenza nel merito stesso.

Sommario

1. *Quegli che cita l'Avversario per sentire ammettere la prova Testimoniale eleva un vero Incidente.*

2. 3. Elevato l' Incidente dell' ammissione alla prova Testimoniale, possono le Ruote pronunziare sull' Incidente, o rimettere la risoluzione a giorni otto, o ordinare con suo Decreto la riunione della Decisione dell' Incidente a quella del Merito.

4. 5. Il Giudice che non vuol decidere separatamente l' Incidente dal merito, devia dalla Legge se non riunisce con Decreto la decisione dell' Incidente al merito, ed in questo caso la Sentenza che proferisce è infetta del vizio di nullità.

6. Perchè il Giudice d' appello possa assumere l' esame, e la risoluzione della Causa in merito importa che il Processo sia completo.

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno in dì 16. Maggio 1832. Bartolommeo Andreoni fu assoluto dalle cose contro esso pretese, e domandate dal sig. Domenico Marchionni Autore di Baldassarre Bagnani, ed allora esso in Causa che è quanto dire fu assoluto dal render conto di sacca quindici Caccaos, che il Marchionni asseriva avergli consegnato per trasportarsi in Pisa.

Il Marchionni interpose appello da questa Sentenza alla Ruota di Pisa, cedè poi i suoi diritti al Bagnani, che come cessionario, e surrogato del Marchionni proseguì il Giudizio, e nel corso di questo con Scrittura esibita in dì 15. Luglio 1833. produsse una Cedola di Capitoli sopra i quali fece istanza onde con Decreto la Ruota ordinasse esaminare Angelo Giusti, citando per la mattina del 17. Luglio detto per discutere sull'ammissione della così domandata prova testimoniale, e per sentir decretare sulla sospensione della decisione in merito. Si oppose all'ammissione di questa prova l' Andreoni con Scrittura esibita nel seguente dì 16. ed insistè nella spedizione della Causa in merito, e fece altre produzioni di documenti, e la Ruota di Pisa in dì 17. Luglio detto procedè a decider la Causa negl' appresso termini » Delib. delib. senza arrestarsi al conte« nuto della Scrittura de' 15. Luglio stante, Dice essere stato bene ap« pellato per parte di Domenico Marchionni, e male respettivamente giu« dicato dalla Sentenza contro di esso, ed a favore di Bartolommeo An« dreoni proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno li 16. « Maggio 1832. Ciò fermo stante facendo diritto alle Istanze del signor « Raffaello Baldassarre Bagnani cessionario dell'Appellante Marchionni, « ed in tal qualità comparso agl' Atti del presente Giudizio previe le de« bite, e legali giustificazioni revocò, e revoca in tutte le sue parti la « precitata Sentenza de 16. Maggio 1832. ed in riparazione dice doversi « condannare siccome condannò, e condanna l' appellato Bartolommeo

« Andreoni a restituire o pagare al detto sig. Bagnani la somma di Pez-
« ze ottantasei, valuta delle quindici sacca Caccaos di che si tratta più i
« frutti legali dal dì della giudiciale interpellazione donec etc. e lo stesso
« Andreoni condanna nelle spese del presente, e del passato giudizio.

L'Andreoni ha da questa Sentenza interposto appello al Supremo Consiglio pel capo della nullità, e quatenus per quello della ingiustizia deducendo nell'Atto di detto appello che i motivi in quanto alla nullità si desumevano dalla circostanza di aver la Ruota deciso la Causa nel merito quando era stato già introdotto l'Incidente dell'ammissione della prova Testimoniale e senza osservare quanto a questo le disposizioni del Regolamento di Procedura, e gli Ordini Veglianti, e questi Motivi ripetendo nella Scrittura di deduzione di gravami, ed aggiungendo in subalterna Ipotesi i fondamenti pei quali asseriva ingiusta la Sentenza appellata, fece istanza per la dichiarazione della nullità della medesima e quatenus per la di lei revoca.

Fu nominato Procuratore per parte del Bagnani, e domandata la conferma della Sentenza appellata.

E per parte dell'Andreoni insistendosi nella dichiarazione della nullità della medesima, e nella ipotesi che non si credesse dal Supremo Consiglio constare della nullità, e nell'altra che potesse occuparsi del merito venne domandata l'ammissione della prova testimoniale.

Fu replicato per parte del Bagnani che non sussisteva la nullità, che sussistendo non sarebbe stata sostanziale ma sanabile tosto che resultasse del buon Gius della Sentenza appellata, che d'irrilevante resultato sarebbe stata la nuova prova testimoniale, e perciò era inammissibile, e riunitone al merito l'incidente relativo doveva essere rigettata, e confermata in ogni ipotesi la detta Santenza.

Portata la Causa in discussione il Supremo Consiglio decise nel modo, che segue.

Motivi

Considerando che l'Andreoni con la Scrittura esibita avanti la Ruota di Pisa in dì 15. Luglio 1833. elevò un vero, e proprio incidente di ammissione di Prova Testimoniale poichè citò l'avversario a comparire avanti la Ruota stessa all'Udienza del dì 17. detto per sentirla ammettere.

Cha legalmente elevato un tale incidente nell'opposizione fatta dall'Andreoni all'ammissione della detta prova con Scrittura esibita in in dì 16. detto, ed all'Udienza del 17. (siccome resulta dalla parte narrativa della Sentenza appellata) la Ruota avrebbe potuto pronunziar sull'Incidente coerentemente alla facoltà accordata dall'Art. 199. del Regola-

mento di Procedura, e rimetterne la resoluzione a giorni otto coerentemente all'Art. 200. o volendo astenersi dal decidere sulla questione incidentale per la facoltà accordata dall'Art. 201. avrebbe potuto ordinare invece con suo Decreto la riunione della Decisione dell'incidente al merito principale della Causa.

2

Che la Ruota non decise dell'Incidente poichè nella parte deliberativa della Sentenza, disse senza arrestarsi al contenuto della Scrittura del 15. Luglio stante, e così è piuttosto a dedursene che trascurasse affatto la domanda incidentale, nella parte motiva neppure accennando di ciò le ragioni che averne potesse, e senza riunire con Decreto la Decisione dell'Incidente al merito passò a tosto decider di questo.

Che egli è evidente, che in sifatto modo deviò da quel procedimento che viene come sopra tracciato dai precitati articoli del Regolamento di Procedura, ed infatti ammettendo che intendesse di rigettare la domanda incidentale non la rigettò separatamente dal merito come porta doversi fare il disposto dell'Art. 199. e se intendeva di riunire incidente, e merito per rigettar la domanda incidentale, e decidere in merito con la facoltà dell'Art. 201. mancò a questo stesso Art. che prescrive previamente ordinarsi con apposito Decreto una tale riunione.

3

Che venne così a togliere all'Andreoni quel rimedio che seguendo la traccia segnata dal Regolamento avrebbe avuto di appellarsi cioè dal voluto Decreto di riunione, gli tolse un diritto che la Legge in quel caso gli accordava, e che deve credersi abbia voluto preservare alla parte che promova una questione incidentale quando prescrive che la riunione si ordini con Decreto, e venne anche a togliergli con più sostanziale lesione la possibilità che fosse ammessa in seguito quella prova dalla quale aperava resultati vantaggiosi al proprio assunto.

4

Che la dichiarazione della Nullità della Sentenza è pure evidente che sia una necessaria conseguenza di tal deviazione dal procedimento tracciato dai precitati Articoli del Regolamento onde annullata la Sentenza riproponendosi la Causa avanti la Ruota se a questa piaccia piuttosto che decider separatamente sulla questione incidentale di ordinare la solita riunione, possa l'Andreoni esercitare allora il rimedio sopravvertito ed aprirsi l'adito come ad ottener forse l'ammissione di prova che a se reputa vantaggiosa, così ad aggiunger ben anche altri mezzi a sostegno della propria difesa come asserivasi che verrebbe fatto. Ed è per tali ragioni che il Supremo Consiglio in casi simili di occorsa omissione di Decreto di riunione ha ritenuto la Nullità delle proferite Sentenze, e segnatamente fra le altre nella Decisione del 7. Settembre 1832. in Causa *Patisson*, e *D'Ancona*, e nell'altra de 24. Settembre 1832. in Causa *Sibilla*, e *Alimonda*.

5

Considerando che nella precedente Istanza non avendo ricevuto re-

golare sfogo la domanda Incidentale non può dirsi completo il Processo in quella compilato, e quindi che gli atti nè siano in quello stato per ambe le parti nel quale sarebbe stato necessario che fossero all'effetto di assumere l'esame, e la risoluzione della causa in merito siccome richiedevasi per parte del Bagnoni, mentre faceva istanza che anche ritenendo per nulla la Sentenza si procedesse a confermarla ex bono jure, ed è perciò da limitarsi la risoluzione alla dichiarazione della nullità di detta Sentenza.

Per questi Motivi

Di essere stato per parte del sig. Bartolommeo Andreoni bene appellato per il Capo della nullità dalla Sentenza proferità dalla Regia Ruota di Pisa in dì 17. Luglio 1833. la quale perciò dichiara nulla, e come non avvenuta a tutti gli effetti di ragione, e rinvia le parti avanti la detta Regia Ruota a provvedersi come di ragione, e condanna il sig. Bagnani nelle spese occorse per la pronunzia della Sentenza annullata ed in quelle del presente Giudizio

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cav. Donato Chiaromanni, e Francesco Bernardi *Relat. Consigg.*

DECISIONE LXXVII.

REGIA RUOTA DI PISA

***Liburnen. Mercium diei* 10. *Decembris.* 1834.**

In Causa

BRANCHER, e C. e PORCIANI

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI *PROC. MESS. ISIDORO GIUSTI*

Argomento

Il materiale possesso di una Polizza di Carico non è titolo valevole per poter disporre delle merci a cui la detta Polizza si riferisce a meno che non concorra identità di persona tra il possessore della Polizza e l'Individuo in essa nominato, o la qualità di legittimo giratario del Caricatore delle merci stesse.

Sommario

1. *Il favor del Commercio ammette di poter negoziare sopra le Polizze di Carico le Merci alle quali le polizze stesse si riferiscono.*

2. *Ciò peraltro non accade sempre, e senza congrua distinzione da caso a caso, poichè occorre aver riguardo al modo in cui trovansi le Polizze medesime concepite.*

3. *Per l'effetto che sopra fa d'uopo distinguere le Polizze di Carico firmate per la consegna delle Merci o a persone in esse nominate, o all'Ordine dei Caricatori stessi, o al portatore delle Polizze medesime.*

4. *Il materiale possesso delle Polizze di Carico non vale per titolo di consegna, e disposizione delle merci che nelle Polizze concepite al Portatore.*

5. *Nelle altre Polizze non evvi titolo abile per ottenere la consegna delle Merci, e poterle contrattare, se non in quanto concorra identità di Persona tra il Possessore delle Polizze, e l'individuo in quelle nominato, o respettivamente la qualità di legittimo giratario.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel 15. Giugno 1831. i signori Brancher e C. di Liverpool spedirono a Livorno sul Brigantino Hiram di Bandiera Inglese cinquanta botti Zucchero fine alla consegna dei signori Giorgio Warren e CC. con commissione ai medesimi di procurare la vendita per interesse dei mandanti i quali girarono ai detti signori Warren e CC. la relativa polizza di Carico.

Giunta la merce in Livorno fu sottoposta alla quarantena, e in tal guisa fu fatta abilità ai sigg. Brancher e C. di venire in cognizione dell'accaduto fallimento della Casa Giorgio Warren e Comp.

In conseguenza i signori Brancher, e Comp. furono cauti di sequestrare la merce nel Lazzeretto S. Rocco, e d'intimare il sig. Vinditti Sindaco della ditta Giorgio Warren, e Comp. al rilascio della medesima.

Da prima questi ne convenne, e quindi sostenne che la Casa Giorgio Warren, e Comp. non era mandataria a vendere il detto zucchero, ma ne era bensì proprietaria per acquisto fattone dai sigg. Brancher. e Comp.

Finalmente abbandonato ogni altro mezzo di difesa si era ristretto a sostenere un diritto di pegno sopra il detto zucchero allegando che Giorgio Warren aveva rimessa al sig. Panaiotti Palli di Livorno la Polizza di Carico, e che contemporaneamente aveva spiccato tratta di Pezze 3500. sopra detto sig. Palli in anticipazione del prezzo degli zuccheri, e che la detta tratta era stata rimborsata dalla Casa Giorgio Warren e Comp. di Livorno, la quale era subingressa nei diritti di Pegno del sig. Palli, talchè per questi motivi ricusava il Vinditti la consegna dello zucchero ed implorava la dichiarazione del diritto di Pegno sopra di esso. Per parte dei signori Brancher e Comp. fu osservato non esistere questo per non essere stato costituito da chi ne aveva il diritto. Il Magistrato Consolare di Livorno con Sentenza del dì 23. Agosto 1833. dichiarò la non esistenza del Pegno, ed ordinò la restituzione ai sigg. Brancher e Comp. dello zucchero con la condanna del Sindaco Vinditti nelle spese. Da questa Sentenza interpose il sig. Sindaco Vinditti appellò avanti la R. Ruota di Pisa insistendo per la revoca del primo Giudizio.

Al contrario gli appellati ne domandarono la conferma. Ed in questo conflitto la Regia Ruota decise per la conferma dell'appellata Sentenza nel modo seguente.

MOTIVI

Attesochè per quanto il favore del commercio ammetta di poter negoziare sopra le polizze di carico le merci, coi le polizze stesse si referi-

scono, ciò però non accade sempre, e senza congrua distinzione da caso a caso, imperocchè occorre aver riguardo al modo in cui si trovano le polizze medesime concepite.

Attesochè a tale effetto sia d'uopo distinguere le polizze di carico firmate per la consegna delle merci o a persone in esse nominate, o all' ordine dei caricatori stessi, o finalmente al portatore delle polizze medesime.

Attesochè il materiale possesso delle polizze non vale per titolo di consegna, e disposizioni delle merci che nelle polizze concepite al portatore, non formando nelle altre titolo abile per ottenere la consegna delle merci, e poterle contrattare se non in quanto concorra identità di persona tra il possessore delle polizze, e l' individuo in esse nominato, o respettivamente la qualità di legittimo giratario del caricatore *Azuni Dizionario di Giurisprudenza Mercantile Parola « Polizza di Carico» §. VIII. Pardessus. Corso di Diritto Commerciale N.* 727.

Attesochè le polizze di carico delle cinquanta botti zucchero state imbarcate in Liverpool con destino per il Porto di Livorno dai signori Brancher, e CC. a bordo del brigantino Kiram di bandiera Inglese comandato dal Capitano Tommaso Brovvn furono concepite all'ordine degli stessi caricatori, i quali commettendone con loro lettera del 15. Giugno 1831. la vendita per loro conto alla Ditta commerciale in allora esistente in detta città di Livorno nei nomi di Giorgio Warren, e CC. indossarono le polizze di carico ai prefati Giorgio Warren, e CC. o loro ordine.

Attesochè in consegnenza dell' indosso delle polizze di carico fatto dai sigg. Brancher, e CC. la sola Ditta Giorgio Warren e CC. di Livorno era la persona morale che disporre poteva legittimamente dirimpetto ai terzi delle merci, cui avevano rapporto le polizze stesse, essendo di una tale facoltà affatto mancante la persona particolare di Giorgio Warren, per quanto direttore, e rappresentante della ditta Giorgio Warren, e CC. di Livorno.

Attesochè Giorgio Warren imponendo un' assegno di pezze 3500. da otto reali sopra le cinquanta botti di zucchero esistenti a bordo del Capitano Brovvn mediante tratta di ugual somma spiccata da Manchester sopra il sig. Panajotti Palli all' ordine della ditta Giorgio Warren, e CC. e contemporaneamente rimettendogli uno degli esemplari della polizza oneraria delle cinquanta botti zucchero cariche a bordo del brigantino Kiram (che rimane sempre un mistero come potesse essere pervenuto alle mani del Warren nel tempo che abbandonato il suo stabilimento commerciale in Livorno, ove più non ricomparve, vagava per l' Inghilterra) agì non nella rappresentanza, e nel carattere di direttore della ditta « Giorgio Warren, e CC. di Livorno » unica posseditrice, e girataria

legittima della polizza di carico, ma sibbene nel suo proprio, e particolar nome, conforme resulta dalla lettera scritta al Palli da Manchester in data dei 20. Giugno 1831. mediante cui l'illecita, e abusiva operazione venne proposta, la quale si trova sottoscritta nei puri termini « G. Warren » e dalla natura stessa dell'operazione, poichè essendo la tratta all'ordine della ditta Giorgio Warren, e CC. era chiaro che la ditta stessa non vi figurava come traente, ma bensì come una terza persona remittente, e portatrice della tratta medesima.

Attesochè sebbene le cancellature che si riscontrano nella polizza di carico dopo la gira dei sigg. Brancher, e CC. a favore della ditta Giorgio Warren, e CC. lascino incerti se Giorgio Warren rimettendo un esemplare della polizza di carico al sig. Panajotti Palli con la citata sua lettera si limittasse a trasmettergli materialmente la polizza, il che pare poco credibile mentre il semplice possesso di una polizza di carico concepita all'ordine non poteva servire all'intento di ritirare dal Capitano le merci, o sivvero la munisse di una gira a di lui favore, pure una tale incertezza non influisce nella retta resoluzione della controversia, avvegnachè o Giorgio Warren girò la polizza nel suo proprio, e particolare nome, conforme sembra più verosimile per porre in armonia la gira con la lettera che accompagnava la polizza di carico, e in questo caso la gira non potè profittare al sig. Palli perchè fatta da persona che non aveva facoltà d'indossarla o il Warren nella gira spese il nome della ditta Giorgio Warren, e CC. ed in tale altro caso, siccome il pegno in favore del Palli sarebbe stato costituito dalla ditta stessa così la medesima rimborsando il Palli, conforme si asseriva acceduto nel 22. Agosto 1831. non sarebbe potuta subentrare nei supposti diritti di questo, ma avrebbe semplicemente stornato con la reluizione del pegno una abusiva, e fraudolenta operazione commessa dal suo direttore, e rappresentante.

Attesochè anche quando fosse comparso al giudizio lo stesso Panajotti Palli non averebbe potuto invocare il favore del commercio a sostegno della validità, e dell'efficacia dell'assegno delle pezze 3500. imposto da Giorgio Warren sopra li zuccheri in questione, poichè sarebbe mancata in esso la necessaria buona fede, che è l'anima, e il fondamento del favor del commercio, mentre quando egli si mosse ad accettare la tratta in anticipazione stava in sue mani la polizza di carico, nella quale egli leggeva la gira dei signori Brancher, e CC. in favore dei sigg. Giorgio Warren, e CC. o loro ordine, e dalla lettera di Giorgio Warren del 20. Giugno 1831. scritta anche da un luogo diverso da quello della residenza dello stabilimento commerciale Giorgio Warren, e CC.; conosceva che l'assegno che sopra li zuccheri imponeva Giorgio Warren riguardava il suo proprio, e particolare interesse, cosicchè il detto Palli non potè avere neppur da principio la giusta credulità che li zuccheri

appartenessero alla persona particolare di Giorgio Warren, e che egli potesse gravarli dell'assegno delle pezze 3500.

Attesochè tanto il contratto di originaria commissione dai signori Brancher, e CC. nella ditta Giorgio Warren, e CC. quanto l'altro di ulterior commissione con anticipazione della persona particolare di Giorgio Warren nel sig. Palli furono conclusi per lettere scritte da Liverpool, e respettivamente da Manchester, ed ambedue indirizzate a Livorno, luogo di residenza tanto della ditta Giorgio Warren e CC. quanto del signor Palli, e perciò fu in Livorno che ambedue i detti contratti rimasero perfezionati per la riunione, e scontro dei consensi, ond'era con le Leggi Toscane, e non con quelle d'Inghilterra che doveva la controversia risolversi.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Vincenzo Vinditti nella sua qualità di Sindaco Provvisorio al Fallimento dei signori Giorgio Warren, e CC. dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 23. *Agosto* 1833. *al medesimo contraria e respettivamente favorevole ai sigg. Brancher e CC. bene col medesima giudicato, e perciò quella doversi confermare, siccome confermò e conferma, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore, ed il sig. Enrico Porciani Sindaco definitivo al fallimento della ragione* « *Giorgio Warren e CC. eletto pendente lite condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore*
Tito Coppi *Aud. Relat.* e A Masoni *Aud.*

DECISIONE LXXVIII.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Aretina Pecuniaria diei 18. Septembris 1834.

In Causa

DUCCI ED EREDI BRUNI E VIGNOLI E GENTILI

Proc. Mess. Niccola Busatti Carlo Sandrelli Francesco Tanganelli

Argomento

Dopo un conteggio finale generale, generalissimo, da cui una delle Parti sia resultata creditrice di una somma determinata, non può l'altra Parte dedurre e contrapporre utilmente un antico suo credito ove non giustifichi nel modo il più incavillabile non solo che il medesimo esistesse di fatto, ma altresì che per errore o dimenticanza non rimanesse contemplato e compreso nel conteggio, e tanto meno può utilmente dedurlo ove concorrano gravi riscontri atti ad escluderne la esistenza.

Sommario

1. *La deduzione di un antico credito dopo un conteggio* universale generale generalissimo non meno che finale di tutti quanti gl'interessi niuno escluso ne eccettuato passati fra le Parti, *importa in sostanza una eccezione di errore contro il conteggio medesimo.*

2. *Chi adduce l'errore di un conteggio consentito in un pubblico Istrumento deve concluderne la prova in modo chiarissimo, limpidissimo, e superiore ad ogni dubbiezza.*

3. *E' inverosimile che quei che procede ad una generale liquidazione con positiva scienza di tutti e singoli gl'interessi passati fra lui, e l'autore dell'altra parte, abbia potuto dimenticare a proprio danno un vistoso credito.*

4. 10. *In una liquidazione generalissima ogni credito, e respettivo debito debbe presumersi compreso.*

5 *E se da una delle Parti si tralasci una partita del suo avere, di cui non possa allegare ignoranza, trattandosi di fatto proprio, e di cui altresì per la non lieve sua entità sia inverisimile la dimenticanza*

si fa luogo a credere che detta partita rimanesse compresa nei conteggi precedenti, ove costi che realmente ne siano stati posti in essere.

6. *E' un argomento esclusivo del semplice titolo di pegno ed invece induttivo del titolo di proprietà nel possesso di una Cambiale, l'averne il possessore ritirata da un terzo gran parte della valuta, e l'avergli rilasciata una dichiarazione scritta, qualificandosi* Creditore, e giratario *di detta Cambiale, e promettendo di restituire la* Cambiale stessa, e la gira *al momento in cui ne avesse conseguito il saldo.*

7. *Non è presumibile che un uomo accorto, perspicace e cauto s'induca a pagare una somma considerevole per conto del debitore di una Cambiale al possessore di essa, senza accertarsi che questi sia realmente come si qualifica* giratario, e proprietario *della medesima.*

8. *Le espressioni* « prometto, e mi obbligo di restituire la Cambiale, e gira fattami come sopra » *dan luogo a supporre che la gira non sia in dosso della Cambiale, ma bensì fatta in foglio separato, ed in forma di cessione.*

9. *Non è da credersi, che quei che con formale Chirografo riconoscesi debitore dell' importare di una Cambiale non già verso l' originario creditore di essa, ma bensì verso un terzo che la possiede, e che se ne qualifica proprietario, non siasi sincerato nell' atto di ritirarla che la medesima, sebben mancante di gira a tergo, sia passata di fatto nel dominio del portatore, e che non abbia altresì ritato il documento giustificativo di un tal passaggio.*

Storia della Causa

Molti interessi, specialmente di mercatura erano passati fra il signor Angiolo Ducci, ed i sigg. Giuseppe ed Agostino Bruni; e molti parziali conteggi del respettivo loro dare ed avere avevano avuto luogo, allorchè devenuti i prefati sigg. Bruni col sig. Giuseppe Ducci nipote ed erede del già defunto Angiolo ad un conteggio *universale, generale generalissimo non meno che finale di tutti quanti i loro interessi niuno escluso nè eccettuato*, per pubblico Istrumento del 22. Gennaio 1824. rog. Viviani, i primi dichiararonsi debitori del secondo della somma di scudi 290., che promisero pagargli in rate, ipotecando a di lui favore una casa con orto di loro pertinenza.

Essendosi dipoi resi morosi al pagamento delle rate convenute, posero il sig. Ducci nella necessità di adire il Tribunale di prima Istanza di Arezzo, onde ottenere la sodisfazione del suo credito al netto di alcuni acconti ricevuti, o l' immissione in possesso dello stabile statogli ipotecato, lo che fece con due successive Scritture del 17. Febbraio, e primo Maggio 1830.

Si resero i sigg. Bruni contraddittori alle di lui istanze, e presero a sostenere, che oltre agli acconti pagatigli, e dei quali egli stesso accusava il ricevimento dovesse altresì darsi debito di scudi 180. valuta di una Cambiale del 6. Aprile 1810. attiva in origine al fu sig. Vincenzio Bruni loro autore, e passiva al sig. Paolo M. Barbani, da cui era poi stata accollata con altri suoi debiti mediante Contratto Vitalizio del 10. Agosto 1810., al sig. Giuseppe Vignoli, Cambiale, che asserivano essere stata da essi consegnata al fu sig. Angiolo Ducci con semplice titolo di pegno, ed averla il medesimo realizzata come cosa propria.

E per meglio riuscire nel loro assunto diretto ad ottener l'abbuono dei detti scudi 180. dopo avere assoggettato l'erede Ducci all'esperimento delle posizioni, chiamarono a causa il sig. Vignoli donatario ed accollatario Barbani, il quale produsse un Chirografo datato del 20. Settembre 1822., da cui appariva avere il fu sig. Angiolo Ducci realizzata come cosa propria la Cambiale in questione.

L'esito del Giudizio di prima Istanza fu pienamente favorevole ai sigg. Bruni, poichè con Sentenza del 10. Settembre 1830. furono essi increditati dell'intiera valuta di detta Cambiale, qualora il loro avversario Giuseppe Ducci entro il temine di giorni 15., che vennegli assegnato non avesse giustificato il titolo, con cui il di lui Zio ed autore sig. Angiolo Ducci se l'era appropriata e ne aveva ritirato l'importare.

Portata la causa dal sig. Ducci in appello avanti la Ruota, il signor Vignoli che riteneva presso di se la Cambiale in disputa la produsse negli atti.

La comparsa di questo documento, attivo realmente al fu sig. Vincenzio Bruni, mancante di ogni gira, e di ogni quietanza, e che il signor Vignoli asseriva di avere estinto in mano dei sigg. Ducci diè motivo al Bruni di chiamare lo stesso Vignoli in rilevazione, come quegli che pagando ai Ducci aveva mal pagato. E questi intimò il sig. Avv. Marco Marchetti a produrre, come difatti produsse, un privato Chirografo del 19. Dicembre 1814., da cui appariva, che il medesimo sig. Marchetti aveva pagati per conto dello stesso Vignoli in mano del fu sig. Angiolo Ducci ed in conto della Cambiale di cui trattavasi la somma di sc. 100.

Il tenore di un tal documento anzichè coadiuvare l'assunto dei sigg. Bruni riuscì ad essi sommamente nocevole, ragione per cui datisi ad espiscar altri mezzi di difesa, istituirono contro il sig. Ducci una domanda incidentale di esibizione di libri, la quale però fu rigettata e dalla Ruota e dal Supremo Consiglio con due conformi giudicati del 27. Maggio e del 27. Settembre 1833.

Quindi riassunta la causa in merito dal sig. Giuseppe Ducci contro gli eredi del sig. Agostino, e del signor Giuseppe Bruni, morti ambedue pendente lite, la Ruota revoca in ogni sua parte la Sentenza appellata nel modo che appresso, e pei seguenti.

MOTIVI

Attesochè l' attore ed appellato sig. Giuseppe Ducci fondava la propria intenzione sopra un titolo autentico ed avente esecuzione parata, qual era il pubblico Istrumento del 24. Gennaio 1824. rogato Viviani, da cui resultava che in sequela di una *liquidazione universale*, *generale*, *generalissima non meno che finale* di tutti quanti gl' interessi *niuno escluso nè eccettuato passati fino a quel giorno fra i sigg. Giuseppe*, *Vincenzo ed Agostino Bruni*, *ed il fu sig. Angiolo Ducci*, il sig. Giuseppe Ducci nipote ed erede di quest' ultimo era rimasto creditore dei prenominati sigg. Bruni di scudi 290., credito che aumentato dai frutti, ed appurato da alcuni acconti che egli confessava aver ricevuti, costituiva il subietto della di lui principal domanda.

Attesochè i rei convenuti ed appellanti sigg. Giuseppe, ed Agostino Bruni contrapponevano all' enunciato loro debito un asserto loro credito in sorte di scudi 180. importare di una Cambiale del 6. Aprile 1810. passiva in origine al sig. Paolo M. Barbani, e quindi ai di lui donatari ed accollatari sigg. Giuseppe Vignoli e Francesco Romanelli ed attiva al fu sig. Vincenzo Bruni; Cambiale che asserivano essere stata consegnata al già sig. Angiolo Ducci a puro titolo di pegno, ed essere poi in parte dal medesimo ed in altra parte dal di lui erede sig. Giuseppe Ducci stata realizzata come cosa propria.

Attesochè questa obiezione dei sigg. Bruni involveva in sostanza una eccezzione di *errore* contro il pubblico Istrumento di cui era munito il sig. Ducci, poichè poggiava intieramente sul supposto che nella liquidazione in esso acconsentita, comunque qualificata per *universale*, *generale*, *generalissima non meno che finale e comprensiva di tutti quanti gl' interessi niuno escluso nè eccettuato passati fra le parti fino a quel giorno*, fosse però stato omesso, e trascurato involontariamente l' interesse relativo alla Cambiale Barbani. Senza un tal supposto il fatto allegato dai sigg. Bruni della pretesa realizzazione della Cambiale per parte dei Ducci sarebbe stato del tutto indifferente alla causa, mentre nulla importava che questi ultimi avessero effettivamente realizzata la detta Cambiale, quando avesse dovuto credersi che la medesima fosse divenuta loro propria, e che l' importare di essa già conseguito, come vedremo a suo luogo dal fu sig. Angiolo Ducci, fino alla concorrenza di scudi 100. nel 1814. e ogni rimanente nel 1822., fosse poi rimasto conteggiato a di lui carico nella finale e generalissima liquidazione del 24. Gennaio 1824. Or la prova del preteso errore, e della supposta omissione nella liquidazione medesima formar doveva intiero carico ai sigg. Bruni, i quali dovendo contrapporla a quella posta in essere dal sig. Ducci col mezzo di un atto

2 autentico ed ineccezionabile, erano in obbligo di concluderla in modo chiarissimo, limpidissimo, e superiore ad ogni dubbiezza.

Attesochè le resultanze del processo, e i documenti allegati e prodotti dagli stessi sigg. Bruni, o dal loro fattore sig. Giuseppe Vignoli ben lungi dal somministrare una tal prova, offrivano invece dei potenti riscontri affatto contrari al loro assunto, poichè conducenti a dover credere, che intanto il fu signor Angiolo Ducci realizzasse come cosa propria l'importare della Cambiale controversa in quantochè la medesima in epoca molto anteriore alla finale liquidazione del 1824. fosse rimasta trasferita dai sigg. Bruni nella di lui libera ed assoluta proprietà.

Attesochè infatti, emergeva un primo riscontro dall'inverisimile sommo che i ridetti sigg. Bruni, avendo proceduto alla enunciata liquidazione nella piena e positiva scienza di tutti e singoli gl'interessi passati fra essi medesimi ed il fù sig. Angiolo Ducci, e dei crediti e debiti, di-
3 ritti ed obblighi respettivi (a differenza del sig. Giuseppe Ducci che veniva in fatto alieno e colla sola veste di erede del mentovato sig. Angiolo); avesser potuto dimenticare, e trascurare intieramente un loro credito assai rispettabile, quale nel loro tema sarebbe stato quello degli sc. 180. importare intiero della Cambiale in questione se realmente fosse sussistito, che questa Cambiale non ad altro titolo si fosse ritenuta dai signori Ducci, che a quello puro, e semplice di garanzia e di pegno per un loro credito preesistente; siccome nella finale liquidazione il sig. Giuseppe Ducci rimase esclusivamente garantito dalla ipoteca speciale di un fondo, così mentre avrebbe dovuto calcolarsi in di lui avere il credito per cui il pegno era stato fornito, egli avrebbe d'altronde dovuto restituire la Cambiale ridetta, ed ove l'avesse ormai realizzata per proprio conto, avrebbe dovuto darsi debito del di lei ammontare. O ciò avvenne, come doveva supporsi di fronte alla illimitata generalità della liqui-
4 dazione; ed a torto tornavano i sigg. Bruni a reclamare ciò che avevano già conseguito. O ciò non avvenne, e siccome non poteva questo attribuirsi alla ignoranza negli stessi sigg. Bruni che fosse esistita o che esistesse nelle mani dei loro Creditori la Cambiale ridetta, conveniva neces-
5 sariamente attribuirlo alla scienza in cui essi erano che la stessa Cambiale fosse passata già da lungo tempo in piena proprietà del signor Angiolo Ducci, e che il valore della medesima fosse rimasto ormai computato in qualcuno di quei conteggi precedenti, che dallo stesso istrumento di finale liquidazione del 1824. appariva essere stati fra le parti effettivamente compilati « ivi » I medesimi sigg. contraenti mi hanno rappresentato, che « fra i prefati sigg. Vincenzo, e Giuseppe, e Agostino Bruni, ed il fu « Angiolo del già sig. Domenico Ducci di Subbiano, di cui è stato erede « testamentario, e beneficiario il prefato signor Giuseppe Ducci *sono per « molto lungo tempo passati diversi interessi e conteggi di dare e avere « fra di loro* ».

Attesochè un secondo ancor più potente riscontro potea desumersi dall' apoca privata del 19. Dicembre 1814. consegnata dal sig. Avvocato Marco Marchetti al sig. Giuseppe Vignoli, prodotta da questo negli atti del presente Giudizio di appello a difesa dei sig. Bruni, e così coocepita » ivi » a dì 19. Dicembre 1814. Io Arezzo — Io appiè sottoscritto *Creditore del già sig. Paolo Barbani* di scudi 180. in virtù di Cambiale » attiva a Vincenzo Bruni *e a me girata fino sotto di*. . . . ., ricevo dal » sig. Dott. Marco Marchetti scudi 100. fiorentini tanti mi paga a conto » del capitale di detta Cambiale per rivalersene contro Giuseppe Vignoli » e Fraocesco Romaoelli eredi di detto sig. Barbani, e però cedo al sig. » Marchetti tutte le mie ragioni azioni ed ipoteche derivanti *da detto* » *credito*; prometto e mi obbligo allorchè mi verranno pagati gli altri » scudi 80. di restituire la *Cambiale e gira fattami come sopra*, e di » esibirla intanto ad ogni richiesta di detto sig. Marchetti; In fede di che sc. 100. — Angiolo del fu Domenico Ducci di Subbiano ».

Appariva da questo documento, che in epoca anteriore al 19. Dicembre 1814. la Cambiale Barbani era già passata *mediante gira* in piena proprietà del sig. Angiolo Ducci, e che questi era divenuto il Creditore diretto degli scudi 180. importare della medesima, lochè stava a smentire l' asserzione degli stessi sigg. Bruni, che cioè la Cambiale ridetta esistesse presso il sig. Angiolo Ducci a puro titolo di pegno.

6

Nè dall' essersi, nell' enunciativa di che nell' apoca surriferita lasciata in bianco la data della gira poteva trarsi un giusto argomento che questa gira non sussistesse; mentre era affatto impresumibile, che il sig. Avv. Marchetti, uomo espertissimo, perspicacissimo, e circospettissimo pagar volesse per interesse di un terzo e per rivalersene, in conto di una Cambiale attiva in origine al signor Vincenzo Bruni la non disprezzabile somma di scudi cento *in mano del sig. Angiolo Ducci*, senza accertarsi che questi fosse, effettivamente, siccome egli asseriva, divenuto il giratario o cessionario della Cambiale medesima, assumendo così sopra di se ed a tutto suo rischio la responsabilità di un illegale ed incauto pagamento.

7

E neppure contro la esplicita dichiarazione di che nell'apoca ridetta bastar poteva ad escludere la esistenza della gira la non reperizione della medesima in dosso della Cambiale esibita negli atti dal sig. Vignoli; Imperocchè oltre al non essere remosso ogni possibile, che questa Cambiale sebbene egualmente attiva al sig. Vincenzo Bruni e passiva al sig. Paolo Maria Barbani, ed egualmente del valor nominale di scudi 180., non fosse però quella stessa ed identica di cui parlavasi nell'apoca surriferita, era poi tanto meno remosso il possibile, che la *gira* ivi rammentata fosse fatta non in dosso della Cambiale, ma bensì in foglio separato in forma di cessione, e che il sig. Vignoli comunque al momento del saldo riti-

rasse; com' era di regola e la *Cambiale* e *la gira*, amasse poi di secondar l' assunto dei sigg. Bruni producendo la prima ed occultando la seconda. Anzi ciò rendevasi molto verosimile, se si aveva riguardo alle espressioni contenute nell' apoca surriferita, e portanti l' obbligo nel sig. Angiolo Ducci di restituire al momento del saldo « ivi » *la Cambiale e* « *gira* fattami come sopra », espressioni che stavano a far credere, che la restituzione della *Cambiale* non includesse necessariamente la restituzione della *gira*, e che questa fosse materialmente separata da quella.

8 Attesochè un altro non men solido riscontro direttamente contrario all' assunto dei sigg. Bruni nasceva dal Chirografo del 20. Settembre 1822 da cui resultava, che essendo passati fra il sig. Giuseppe Vignoli, ed il sig. Angiolo Ducci diversi interessi « ivi » *tanto per dipendenza di una* « *Cambiale passiva al patrimonio Barbani in somma di scudi* 180., « e di una privata obbligazione di scudi 200. passiva a detto sig. Vignoli « e al sig. Francesco Romanelli, *attivi detti crediti al rammentato sig.* « *Ducci*, quanto per qualunque altro credito attivo al sig. Ducci e passivo « a detto sig. Vignoli e Romanelli », erano devenuti in quel giorno ad un generale conteggio, e calculati i frutti e scomputati i pagamenti, i sigg. Vignoli e Romanelli erano rimasti debitori per residuo della somma e quantità di scudi 200., somma che il detto sig. Vignoli erasi obbligato pagare entro anni 5. col frutto del 6. per cento da corrispondersi in rate bimestrali, ed in conseguenza di tale obbligazione le dette parti Ducci e Vignoli avevano concordemente dichiarato « ivi » che restava *appianato* « *e saldato* ogni altro interesse e titolo di credito e respettivo debito passato fra loro, ed *annullando non solo i sopraenunciati*, ma anche « qualunque altro foglio, Chirografo, Scrittura e obbligazione che sia in « mano del prefato sig. Ducci, e da esso ad altri girata e ceduta che « così ec. »

Ancor questo documento era stato prodotto negli atti dal sig. Giuseppe Vignoli nella mira di giovare alla difesa dei sigg. Bruni, che lo avevano a tal nopo chiamato a causa, ma ancor da questo documento egualmente che dall' apoca del 19. Dicembre 1814. ben lungi dal resultare che la Cambiale controversa formasse credito ai detti sigg. Bruni, resultava all' opposto che la medesima era divenuta attiva al fu sig. Angiolo Ducci « ivi » *Attivi detti crediti al rammentato sig. Ducci.* »

Quella gira o cessione la cui esistenza erasi verificata fino dal 1814 dall' Avv. Marchetti, ed in ordine alla quale egli non aveva esitato a pagare per interesse del sig. Vignoli ed in mano dello stesso sig. Ducci l'acconto degli sc. 100., quella gira o cessione, noi dicevamo; non solo debbe essere stata riconosciuta dal sig. Vignoli all' occasione del Chirografo del 1822., ma debbe altresì dal medesimo essere stata colla Cambiale ritirata.

Ed infatti essendo rimasta indotta dall' enunciato Chirografo una assoluta e sostanziale novazione ai precedenti titoli di credito, che il signor Angiolo Ducci teneva collo stesso sig. Vignoli non escluso il titolo della Cambiale, ed essendo questi rimasti *appianati*, *saldati*, *ed annullati*; era ben naturale che nella stessa guisa che il medesimo sig. Vignoli ritirò in tal circostanza detta Cambiale lacerata (conforme egli stesso confessò avanti il passato Giudice secondo che resulta dai motivi dell'appellata Sentenza), ritirasse contemporaneamente ancor quel documento, che involveva la gira o cessione della Cambiale ridetta, e che per patto espresso nell'apoca del 1814. doveva colla medesima essergli restituito.

9

Attesochè il complesso di questi riscontri principalmente e specialmente desunti dai documenti prodotti a difesa dei sigg. Bruni toglieva qualunque forza ed efficacia dirimpetto al sig. Giuseppe Ducci alla nuda circostanza su cui tutto poggiava l'assunto dei di lui avversari, alla circostanza cioè di non essersi trovata veruna gira a tergo della Cambiale prodotta in atti dal sig. Vignoli, e di non essersi altronde giustificato dal sig. Ducci medesimo il titolo per cui il di lui Zio ed autore realizzò la detta Cambiale come cosa sua propria. O questa Cambiale riguardavasi come diversa da quella rammentata nei due atti privati del 1814. e del 1822. sebbene concernente in origine le stesse persone, ed involvente lo stesso valore; e costituiva un documento affatto estraneo all'interesse del sig. Ducci, o riguardavasi invece per la stessa ed identica Cambiale di che negli enunciati due atti; e conveniva ammettere, per le cose avvertite, che la medesima per mezzo di *gira*, o più propriamente parlando per mezzo di *cessione* staccata e separata fosse divenuta propria del sig. Angiolo Ducci prima del 19. Dicembre 1814.

In ogni ipotesi poi, essendo certo in fatto, che precedentemente alla detta epoca era questi divenuto possessore della Cambiale medesima; che in quel giorno come proprietario di essa avea ritirati sc. 100., in conto del di lei valore; che nel 20. Settembre 1822. nella stessa qualità erasi chiamato saldato del valore intiero, ed aveva restituita la Cambiale al debitore sig. Vignoli, che prima dell'anno 1824. avevano avuto luogo diversi conteggi di dare ed avere fra esso ed i sigg. Bruni primitivi proprietari della Cambiale ridetta; e che nel 24. Gennaio di quell'anno erasi da essi proceduto ad un conteggio *universale*, *generale*, *generalissimo non meno che finale di tutti quanti gl' interessi passati fra di loro niuno escluso ne eccettuato*: Era duopo convenire e ritenere, fino ad una evidente e limpida prova contraria, che, o in questo conteggio generale e finale, in cui i sigg. Bruni con loro formal giuramento rinunziarono per fino all'error di calcolo, o in qualcun altro dei parziali conteggi precedenti, ancor l'interesse relativo alla Cambiale fosse rimasto appurato ed appianato.

10

Senza che ad indurne in un diverso concetto fosse valevole la risposta data dal sig. Giuseppe Ducci alle posizioni state esibite dai sigg. Bruni nel Giudizio di prima istanza; Imperocchè se ben riflettevasi, una tale risposta appellava unicamente e tassativamente a quel titolo di credito, che dietro novazione ed estinzione di ogni titolo precedente, era nato nello stesso sig. Ducci a carico del sig. Vignoli dal Chirografo ed obbligazione del 20. Settembre 1822. E stava benissimo che questo titolo di credito che il sig. Ducci realizzò con cederlo al sig. David Mori non fosse entrato in calculo nella generale e finale liquidazione del 1824. Una tale liquidazione concerneva esclusivamente gl' interessi passati fra Ducci e Bruni, ed il credito resultante dalla obbligazione del 1822. costituiva un interesse passato fra Ducci e Vignoli. Del resto, per quello che concerneva l' interesse dei sigg. Bruni anco il subietto della Cambiale del 1810., o era entrato in calcolo nei conteggi parziali, o altrimenti doveva riguardarsi come contemplato e compreso nel conteggio generale, anco ai termini della risposta data dal sig. Ducci alle posizioni «ivi» non « so come passassero gl' interessi, fra il Bruni ed il mio Zio Angiolo Ducci, ma furono *tutti compresi nessuno eccettuato* nel conteggio generale « e saldo finale fatto per Contratto pubblico rogato da Mess. Viviani ».

Attesochè gli eredi dei sigg. Giuseppe ed Agostino Bruni morti pendente lite per quanto fossero debitamente notificati della Procedura ed opportunamente citati in causa non avevano spiegata veruna difesa, ed eransi pur anco astenuti dal costituire Procuratore dando in tal modo a conoscere di essere abbastanza convinti del loro torto.

Attesochè nel difetto di prova certa, ed anzi nel concorso di riscontri esclusivi della pretesa illegalità del pagamento fatto dal sig. Giuseppe Vignoli o da chi per esso in mano del fu sig. Angiolo Ducci in estinzione della Cambiale in disputa, la serotina domanda di rilevazione istituita dai sigg. Bruni contro il detto sig. Vignoli in questo secondo stadio del Giudizio, non poteva risolversi che in un semplice riservo.

Attesochè, quanto all' articolo delle spese, la condanna dei succumbenti eredi Bruni nelle medesime, dovea limitarsi a solo favore del sig. Ducci, non già estendersi ne a favore del sig. Vignoli, ne a favore del sig. Gentili, non avendo questi spiegata contro i detti sigg. Eredi Bruni veruna formal conclusione.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Giuseppe Ducci, e male respettivamente giudicato dalla Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo nel 10. *Settembre* 1830. *a favore dei sigg. Giuseppe ed Agostino Bruni morti pendente lite. Quella perciò revocando in ogni sua parte in riparazione dichiara.*

Esser costato e costare del credito reclamato dal sig. Ducci contro i sigg. Bruni colle Scritture dei 17. Febbraio e 1. Marzo 1830., e resultante dal pubblico Istrumento di liquidazione generale del 24. Gennaio 1824. rog. Viviani, ed esser pure costato e costare della ipoteca competente per detto credito al mentovato sig. Ducci sulla Casa con orto descritta nella di lui principal domanda.

Viceversa non essere costato nè costare del preteso credito contrapposto dai prefati sigg. Bruni, ed asserto derivante dalla Cambiale del valore di scudi 180. tratta dal sig. Paolo Maria Barbani sopra a se medesimo all' Ordine S. P. del fu sig. Vincenzo Bruni ed estinta dal sig. Giuseppe Vignoli donatario Barbani in mano del fu sig. Angiolo Ducci.

Dice perciò doversi assolvere siccome assolve il signor Giuseppe Ducci dalle cose contro di esso pretese e domandate per dipendenza della detta Cambiale, e doversi immettere conforme lo immette nel vero reale e corporal possesso della casa summentovata, ond' egli possa conseguire il pieno pagamento del di lui credito come sopra sanzionato in sorte, frutti e spese.

Riserva alle sigg. Francesca Randelli vedova del fu sig. Vincenzo Bruni, Rosa ed Anna Bruni di lei figlie, ed Angiola Bruni Moglie del sig. Giuseppe Chiari, tutte come eredi del fu sig. Agostino Bruni, ed alla sig. Chiari ancor come erede del fu signor Giuseppe Bruni, le loro ragioni tali quali possano loro competere contro il sig. Giuseppe Vignoli, da sperimentarsi in altro congruo e separato Giudizio: E le condanna dirimpetto al sig. Ducci nelle spese della passata e della presente istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Carlo Carducci *Primo Auditore e Relatore*
Angiolo Passeri, e Zanobi Pasqui *Auditori.*

DECISIONE LXXIX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

***Florentina Sequestri diei* 18. *Septembris* 1834.**

IN CAUSA

CRESTI e **CECCHERINI NE MARINI** e **CASAGLIA**

PROC. MESS. COSIMO VANNI — *PROC. MESS. GIUSEPPE BIAGIO PAOLETTI*
PROC. MESS. FABIO PIERACCINI

Argomento

Il Creditore non può agire ipotecariamente contro il Compratore del fondo a lui ipotecato se non se nei modi prescritti dall' Art. 2169. del Codice Civile Francese, e quando agisca contro il medesimo personalmente per via di sequestro, deve rispettare, come avrebbe dovuto farlo lo stesso Venditore, i diritti del quale egli esercita, gli accolli a favore di altri Creditori stipulati nel Contratto di vendita.

Sommario

1. ***L'Unica via per agire con l' azione ipotecaria contro il terzo possessore si è quella tracciata dall' Articolo* 2169. *del Codice Civile Francese.***

2. ***Il Creditore che agisce per via di sequestro contro il Compratore di un fondo del suo Debitore esercita l' azione personale a quest' ultimo competente.***

3. ***Il Venditore che nel Contratto di Vendita ha accollato al Compratore il pagamento di un suo Debito, non può di regola astringere il Compratore medesimo di pagare il prezzo in un modo diverso.***

4. ***Ciò poi tanto maggiormente deve procedere quando è da credersi che il Compratore contemplasse il subingresso nelle ragioni del Creditore accollato come un mezzo di garanzia dal pericolo delle evizioni.***

Storia della Causa

Con Istrumento del 1. Febbraio 1827. rogato Redi il sig. Dottor Giuseppe Marini vendè ai signori Coniugi Casaglia due Case poste in

Firenze sulla piazza dei Pitti, e i Compratori ne pagarono il prezzo a riserva di Scudi 1000. che col successivo Contratto de 7. Novembre 1827. rogato Redi furono delegati a favore del sig. Vincenzo Cresti creditore Ipotecario del suddetto sig. Marini.

Ora l'appellante sig. Amalia Ceccherini asserendo d'esser Creditrice del suo Marito sig. Marini di Scudi 200. per le sue doti ha domandato che fosse ordinato ai sigg. Coniugi Casaglia di pagare alla medesima la detta somma di Scudi 200. con tanta rata del prezzo delle suddette due Case e che il sig. Cresti fosse condannato ad acconsentire al detto pagamento.

Con Sentenza del Magistrato Supremo del 18. Marzo 1834. furono rigettate le pretensioni dell'appellante, e furono revocate tutte le inibizioni, e sequestri che essa aveva fatte presso i sigg. Coniugi Casaglia.

Da questa Sentenza si è appellata la signora Amalia Ceccherini ne Marini, ed ha riproposto gli stessi mezzi di difesa che aveva proposti in prima Istanza, e viceversa gli appellati hanno domandata la conferma della Sentenza del Magistrato Supremo appoggiandosi ai Motivi dedotti nell'appellata Sentenza.

Su di che la R. Ruota decise per gli appresso.

Motivi

Attesochè l'unico concetto che può formarsi dietro l'esame accurato degl'atti di prima Istanza quello si è che la signora Amalia Ceccherini ne Marini intendesse con la sua principal domanda del dì 24. Decembre 1833. esercitare l'azione reale ad essa asserta spettante come Creditrice Ipotecaria per dependenza delle sue Doti contro i fondi venduti ai sigg. Coniugi Casaglia dal Dott. Giuseppe Marini di lei Marito, e che quindi lasciata da parte l'azione Reale, si proponesse, valendosi invece dei diritti del suo Debitore, di esperimentare soltanto di fronte ai signori Casaglia l'azione personale competente al prenominato Dott. Marini venditore per il pagamento del prezzo siccome ella fece mediante il sequestro loro trasmesso sotto dì 27. Febbraio 1834.

Attesochè, perciò che riguarda il primo stadio della procedura come sopra praticata dalla signora Ceccherini ne Marini, è fuori d'ogni dubbio che l'azione fu da lei con la Scrittura di principal domanda male intentata, giacchè, come saviamente si avverte nell'appellata Sentenza, e come ad una voce insegnano tutti gli scrittori sulla materia, e segnatamente *Grenier Traitè del Hypoth* 2.ª *Part. Chap.* 1. *Sect.* 1. *N.* 339. *Troplong des Psivileges, et Hypoth commentaire a l'Art.* 2166. *du Cod. Civil. N.* 779. *bis*, e fu anche stabilito dalla Corte regolatrice di Cassazione in una sua Decisione *del dì* 27. *Aprile* 1812. l'unica via per

1 agire con l'azione ipotecaria contro il terzo possessore si è quella tassativamente prescritta dall'Art. 2169. *del Cod. Civile Francese.*

Attesochè, perciò che riguarda il secondo stadio della procedura suddetta, egli è egualmente chiaro, che, quand'anche avesse potuto contro il divieto della Legge riceversi, e valutarsi in quel giudizio l'azione diversa dalla signora Ceccherini ne Marini per via di sequestro intentata senza nemmeno chiamare a Causa il Dottor Marini delle di cui ragioni intendeva valersi, pure dall'azione medesima nessuna utile conseguenza derivar poteva alla ridetta sig. Marini, imperocchè agendo ella non con
2 diritto proprio ma in nome, e vece del Dott. Marini Venditore, doveva necessariamente rispettare come per le cose dietro il testo *nella L.* 12. §. 3. *e nella L.* 106. *ff. de salut avverte Pothier Trat. delle Obblig. Part.* 3. *Cap.* 1. *Art.* 2. §. 4. *Num.* 525. avrebbe di regola dovuto
3 rispettare egli stesso, anche il semplice accollo senza novazione che dal medesimo si era con i compratori sigg. Casaglia, ed a favore del signor Vincenzo Crespi di lui Creditore Ipotecario precedentemente stipulato

Attesochè tanto più evidente resulta la verità di questa conclusione se si rifletta che i ridetti sigg. Casaglia accordandosi di pagare il prezzo
4 residuo da loro dovuto al mentovato sig. Cresti devono verosimilmente averlo fatto in quanto che si persuasero di trovare nel subingresso delle di lui ragioni una sodisfacente garanzia per difendersi in caso d'evizione nel possesso dei fondi comprati, garanzia che non potrebbe certamente loro esser tolta per surrogarvene un altra la quale sebbene fosse egualmente cauta, pure non incontrasse la loro piena approvazione e consenso.

Attesochè giusta per conseguenza doveva riconoscersi la Sentenza del Magistrato Supremo dalla quale è appello, che dichiarando male intentata l'azione ipotecaria promossa dalla signora Marini, e perciò rigettandola revocò nel tempo stesso il sequestro dalla medesima successivamente praticato.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della signora Amalia Ceccherini Moglie del sig. Dott. Giuseppe Marini, e bene essere stato giudicato dalla Sentenza del Magistrato Suprèmo proferita a favore del sig. Vincenzio Cresti, e Luigi, ed Anna coniugi Casaglia sotto dì 18. *Marzo* 1834. *quella perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna la sig. Amalia Ceccherini ne Marini nelle spese della presente Istanza.*

Così deciso dall' Illmo. Signore
Cav. Cosimo Buonarroti *Auditore.*

DECISIONE LXXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Parien Nullitatis Capturae, et Praetensae refectionis Damnorum diei 18. *Augusti* 1834.

IN CAUSA

GIOVACCHINI E SPARGI

PROC. MESS. FRANCESCO BERNINI — PROC. MESS. AURELIO BOSSINI

Argomento

L' arresto eseguito in forza di una Sentenza contro uno dei Succumbenti quando da altro Succumbente ne era stato interposto dalla medesima appello è nullo.

Deve assolversi dalla refezione dei danni quel Creditore quando in esso si riscontra una giusta credulità a poter far procedere all'arresto del suo Debitore, quando non manca di titolo, e quando non si rinvengono indizj di colpa, e di mala fede.

Sommario

1. *Il Giudice di appello richiamato dall' appellante a dichiarar nullo il suo arresto, e la refezione in genere dei danni, non amministra completamente giustizia se dopo aver canonizzato nullo l'arresto riserva ad altro giudizio l'altra domanda alla prima intimamente connessa.*

2. *Il riservo come sopra fatto importa un vero gravame, e perciò soggetto all'appello.*

3. *L'appello interposto da uno dei succumbenti si rende comune anche agl'altri.*

4. *I Giudici della esecuzione di una Sentenza non possono, nè debbono occuparsi della giustizia, o ingiustizia della medesima.*

5. *Perchè possa dirsi posta in essere una Transazione è assolutamente necessario che i Mandatarj sieno muniti di special mandato.*

6. *Secondo l' antica giurisprudenza più facilmente si procedeva*

alla condanna del Creditore alla refezione dei danni verso il suo debitore, la cattura del quale fosse dichiarata nulla.

7. *Per la moderna giurisprudenza non si procede così facilmente alla canonizzazione dei Danni a pro dell'arrestato per la dichiarata nullità del suo arresto quando si prova nel Creditore il concorso di una giusta credulità a poter far procedere all'arresto del suo Debitore, il titolo, e la buona fede.*

8. *Il Contratto nato per grave incusso timore debbe considerarsi nullo, e grave deve valutarsi quello della presente, o istante ingiusta carcerazione.*

9. *Carcerazione ingiusta può dirsi non solo quella per procedere alla quale manca il Titolo, ma quella ancora, in cui le giuridiche forme siano sostanzialmente violate.*

10. *Per invalidare un Contratto fatto sotto il timore, e il disagio della Carcere non basta che la Carcerazione sia non legalmente seguita, ma fa d'uopo che ella sia preordinata al danno del Carcerato, e che questo danno sia avvenuto.*

11. *Le Transazioni sono animate dal fine di sopire le Liti esistenti.*

Storia della Causa

Dai signori Rappresentanti la Ragione Martelli di Siena Creditrice del sig. Girolamo Severi come Padre, e legittimo Amministratore dei suoi Figli, si sequestrarono fino del 25. Novembre 1826. i Canoni della Tenuta di Civitella dovuti dall'Affittuario sig. Innocenzio Spargi, e tal sequestro restò confermato con la Sentenza proferita dal Tribunale di Pari nel 3. Ottobre 1829. e con la successiva della Ruota di Grosseto del 9. Giugno 1830.

Prima che fosse proferita la detta Sentenza Rotale, e precisamente fino del 25. Maggio 1830. i Canoni stessi si erano sequestrati per allegato interesse di un tal Giovanni Batista Falciai, e questo Sequestro fu revocato con le due conformi Sentenze del 14. Maggio 1831. e 29. Marzo 1832. proferite la prima dal Tribunale di Pari, e la seconda dalla Ruota di Grosseto.

Ancora il sig. Luciano Giovacchini sotto nome del signor Gaetano Puccini aveva sequestrati i medesimi Canoni della Tenuta di Civitella nel 30. Marzo 1831. ed il di lui sequestro fu primieramente confermato con Sentenza del Tribunale di Pari del 14. Maggio 1831. stata annullata dalla Ruota di Grosseto con pronunzia del 1. Settembre 1831. e perciò confermato di nuovo con altra Sentenza dell'istesso Tribunale di Pari del 29. Settembre 1831. quale è stata confermata con Sentenza del

21. Settembre 1833. proferita dalla Ruota Fiorentina come surrogata alla Ruota di Grosseto col Sovrano Rescritto del 15. Marzo 1832.

Il sequestrario sig. Innocenzio Spargi fino del 6. Dicembre 1826. in seqnela del sequestro della Ragione Martelli aveva dichiarato con giuramento presso il Tribunale di Pari, che riteneva i canoni da decorrere dal 6. Settembre 1827. in poi, e quindi con Scrittura del 13. Settembre 1829. esibita nel medesimo Tribunale dichiarò di ritenere il Canone che sarebbe decorso dal 9. Maggio 1830. in appresso.

Nella pendenza dei detti tre sequestri, ed in sequela della detta dichiarazione del sig. Spargi si determinarono i signori Rappresentanti la Ragione Martelli ad intimare, conforme intimarono con loro Scrittura del 21. Aprile 1831. esibita al ridetto Tribunale di Pari il detto Sequestrario sig. Innocenzio Spargi « ivi » ad aver depositato nella Cassa dell'Uf- « fizio dei Fossi, ossia Camera di Soprintendenza Comunitativa di Gros- « seto nel termine di giorni otto i Canoni d'affitto decorsi dopo i paga- « menti fatti a forma della sua Dichiarazione giudiciale del 6. Decembre « 1826. colla comminazione, che passato detto termine sarà proceduto « contro di esso per rotto sequestro a forma del Regolamento di Proce- « dura, e rilasciata contro il medesimo l'esecuzione personale nel modo « di ragione, per dovere le somme stesse rimanere in deposito fino a ra- « gione conosciuta, fermo stante nel detto sig. Spargi l'obbligo di conti- « nuare a ritenere le somme, che dovrà in seguito al detto sig. Severi « ne Nomi dependenti dall'Affitto di detta Tenuta. »

Alla richiesta del deposito si opposero non solo il Sequestrario sig. Innocenzio Spargi, ma ancora il Sequestrario sig. Giovanni Batista Falciai. Dedusse il primo con la Scrittura del 9. Aprile 1831. l'esistenza degli altri Sequestri di Falciai, e di Puccini, e pretese di non esser tenuto a pagare, e depositare la totalità dei Canoni decorsi dal 9. Settembre 1827. in poi, ma unicamente la somma occorrente a saldare la Ragione Martelli; Ed oppose il secondo con la Scrittura del 3. Maggio 1831. che il deposito ledeva i suoi diritti sì per l'aggravio della spesa, sì per l'incomodo di andare ad esigere da una pubblica Cassa.

Replicarono congruamente i sigg. Rappresentanti la Ragione Martelli alle opposizioni predette con la Scrittura del dì 11. Maggio 1831. ma in quel Giudizio di domandato Deposito comparve altresì l'altro Sequestrante sig. Gaetano Puccini, e colla Scrittura del 13. Maggio stesso domandò che piacesse al Tribunale di condannare il signor Innocenzio Spargi non ostante le sue eccezioni, e non ostante l'opposizione del sig. Falciai a depositare nel termine di giorni tre nella Cassa dell'Uffizio dei Fossi, o sia Camera di Soprintendenza Comunitativa di Grosseto, oppure presso il Camarlingo Comunitativo di Campagnatico, la somma di Scudi 2933. 2. 6. 8. come importare dei Sequestrati Canoni della Tenuta

di Civitella da esso già dovuti al sig. Girolamo Severi, e decorsi dal 9. Settembre 1827. al 9. Maggio 1831. a forma della sua giudiciale confessione del 6. Dicembre 1826. altrimenti detto termine spirato, ed ora per allora rilasciare contro detto sig. Innocenzio Spargi per l'indicata somma di Scudi 2933. 6. 8. ogni opportuna, e lecita esecuzione tanto la reale, quanto la personale, e dichiarare altresì l'esecuzione provvisoria della Sentenza non ostante appello, e senza cauzione: ed a ciò pienamente aderirono i sigg. Rappresentanti la Ragione Martelli.

Il Tribunale di Pari con Sentenza del 14. Maggio 1831. condannò il sig. Innocenzio Spargi non ostante le sue eccezioni, e non ostante l'opposizione del Falciai, all'effettuazione del deposito nel termine, e con le comminazioni richieste, e tal Sentenza venne dichiarata eseguibile provvisoriamente non ostante appello, e senza cauzione.

Dalla detta Sentenza d'ordine di Deposito appellò il solo Falciai nel 16. Maggio 1831. e nel seguente dì 17. si presentò alla Ruota di Grosseto, e richiese la sospensione dell'ordinata esecuzione provvisoria, al che si opposero tanto i Rappresentanti la Ragione Martelli, quanto il sig. Gaetano Puccini con Scrittura del 19. Maggio 1831. ed il Falciai con Scrittura del giorno medesimo rinunziò all'Istanza predetta; Tale Scrittura per altro non era firmata da esso Falciai, ma unicamente dal di lui Procuratore, e perciò i sigg. Rappresentanti la Ragione Martelli, ed il sig. Puccini insisterono per la dichiarazione giudiciaria, e la Ruota di Grosseto all'Udienza del 26. Maggio 1831. dichiarò non essere luogo alla sospensione dell'esecuzione provvisoria della detta Sentenza d'ordine di deposito. Finalmente tale appello del sig. Falciai venne dichiarato deserto con Sentenza proferita dalla detta Ruota di Grosseto nel 29. Dicembre 1831.

Non reclamò lo Spargi dalla citata Sentenza d'Ordine di deposito de' 14. Maggio 1831. e prescelse piuttosto di manifestare, conforme manifestò al Procuratore del sig. Puccini, ed al sig. Dottor Giuseppe Lanzi uno dei tre rappresentanti la Ragione Martelli, d'avere esso Spargi non ostante il sequestro, proseguito a pagare i canoni della Tenuta di Civitella nelle mani del sig. Girolamo Severi debitore sequestrato, e che però ritrovavasi in mano l'unica somma di Scudi 1333. 2. 6. 8. e li pregò di persuadere i loro respettivi Rappresentati ad esigere tal somma, alla quale avrebbe unita l'altra di Scudi 266. 4. 13. 4. importare del quadrimestre, che andava a scadere al 9. Settembre 1831. al che replicarono di acconsentire a condizione che pagasse subito la somma di Scudi 919. 5. 16. 8. da ripartirsi fra i detti due Creditori sequestranti Ragione Martelli, e Puccini, e ritenesse li Scudi 680. 1. 3. 4. onde far fronte al Sequestro Falciai nel caso possibile che egli pure dovesse concorrere al reparto delle somme sequestrate, e così qualora non fosse confermata in ap-

pello la Sentenza di revoca del suo sequestro, e di questa replica fu contento lo Spargi, ed attesa la circostanza, che in quel giorno 24. Maggio 1831. il Procuratore del sig. Puccini non era autorizzato ad esigere, venne dal detto sig. Spargi l'indicata somma di Sc. 919. 5. 16. 8. depositata presso il Banchiere sig. Bernardino Mocenni dal quale nella partita di deposito, o sia Ricevuta del detto dì 24. Maggio 1831. si dichiarò, che la Ricevuta medesima gli dovesse essere dallo Spargi restituita nell'atto della scamerazione del Deposito. Tuttociò secondo l'esposto nella Scrittura giudiciaria del 9. Giugno 1831. di che in appresso, e in ordine alla Ricevuta di deposito de 24. Maggio 1831. esistente negli atti, ma dal sig. Spargi pretesa inattendibile.

Con la detta Scrittura del 9. Giugno 1831. esibita nel Tribunale di Pari i sigg. Rappresentanti la Ragione Martelli, ed il sig. Gaetano Puccini, premessa la narrazione del Trattato, e del Deposito de 24. Maggio 1831. e rimproverato al sig. Innocenzio Spargi di non essersi presentato ad eseguire la restituzione dell'indicata Ricevuta di deposito, e così di non aver egli posto in grado il Banchiere sig. Bernardino Mocenni d'effettuare a favor loro i pagamenti di reparto, dichiararono allo stesso sig. Spargi che intendevano di disapprovare ogni trattato avutosi dal Procuratore del detto Puccini, e dal sig. Dottor Giuseppe Lanzi (uno dei tre Rappresentanti la Ragione Martelli) con esso sig. Spargi, diretto a liberarlo dall'obbligo di pagare l'intiera somma di Sc. 2933. 2. 6. 8. a forma della Sentenza d'ordine di Deposito del 14. Maggio 1831. e protestarono, che la Sentenza medesima avrebbero portata alla sua piena esecuzione appena decorso quel Feriato delle Messi; e questa Scrittura restò senza replica alcuna per parte dello Spargi.

Quindi i signori Rappresentanti la Ragione Martelli in unione col sig. Gaetano Puccini nel dì 11. Agosto 1831. portarono ad effetto la detta loro protesta, giacchè per gli atti del Tribunale di Pari trasmessero Precetto al nominato sig. Innocenzio Spargi « ivi « perchè nel termi-
« ne di giorni tre abbia depositata nelle mani del sig. Camarlingo Co-
« munitativo di Campagnatico la somma di Fiorini 8456. e centesimi
« 80. residuo di fiorini 12,320. (e così fatta detrazione della somma già
« depositata presso il Banchiere sig. Bernardino Mocenni) a forma della
» Sentenza d'ordine di deposito proferita da questo Tribunale il dì 14.
« Maggio 1831. colla comminazione, che detto termine spirato, e senza
« nuova verbale istanza dei richiedenti sarà proceduto all'esecuzione rea-
« le con asportazione, come pure all'esecuzione personale come prescris-
« se la Sentenza suddetta »

Fece opposizione il sig. Spargi al detto Precetto con Scrittura del 16. Agosto 1831. con la quale dedusse diverse eccezioni, e citò per l'Udienza del 27. Agosto stesso, ma non si fece alcun carico di richiedere

immediatamente la sospensione dell' esecuzione personale, e nella deficenza del Decreto di sospensione i Rappresentanti la Ragione Martelli, ed il Puccini nel 19. Agosto 1831. domandarono, ed il Tribunale di Pari concesse il mandato d'arresto.

Successe di fatto l'arresto del sig. Spargi la mattina del 20. Agosto 1831. ed in conformità della sua richiesta venne tradotto avanti il Giudice del Tribunale di Pari, ove il detto Spargi « fece istanza di rimane« re in casa del sig. Don Francesco Fazzuoli in Pari sotto custodia, an« che per concertare un accomodamento » e gli venne accordato.

In quel giorno medesimo 20. Agosto 1831. ebbe vita il Chirografo di accomodamento stipulatosi infra esso sig. Spargi da una, ed il signor Dottor Francesco Bernini come Procuratore speciale del signor Gaetano Puccini, e come Commissionato dei sigg. Rappresentanti la Ragione Martelli dall'altra parte.

Immediatamente dopo la stipulazione del detto Chirografo il signor Spargi fu rilasciato in libertà a richiesta dell' istesso sig. Dottor Bernini ne Nomi che sopra, ed in forza di Decreto del Tribunale di Pari di quel medesimo giorno 20. Agosto 1831.

Nel 22. Agosto 1831. il ridetto sig. Dottor Bernini consegnò al Banchiere sig. Bernardino Mocenni l'indicata Ricevuta di Deposito del 24. Maggio 1831. ritirando gli Scudi 919. 5. 16. 8. e contemporaneamente rilasciò la quota di Scudi 400. dovuta ai sigg. Rappresentanti la Ragione Martelli, quali emessero la convenuta ratifica del suddetto Chirografo de 20. Agosto 1831. Ratifica, che nel 23. Agosto 1831. consegnò al sig. Spargi, quale nel giorno stesso eseguì la produzione negli Atti del Tribunale di Pari della Ricevuta del sig. Girolamo Severi giustificante il pagamento delli Scudi 1600. che aveva al medesimo fatto in spreto del sequestro, come resulta dalla sua Scrittura di Produzione con la quale espresse il suo desiderio « ivi » desiderando di sodisfare alla promessa « fatta, e stipulata dal sig. Dottor Bernini in detti Nomi fino del 20. cor« rente ec. »

Tuttociò non ostante il sig. Innocenzio Spargi nel 17. Settembre 1831. tornò avanti il Tribunale di Pari, e con sua Scrittura fece istanza dichiararsi « nullo, e come non avvenuto il Precetto di pagamento del « dì 11. Agosto 1831. in quella parte che riguarda la comminazione « dell' arresto personale, e con questo nullo pure, illegale, mal fatto, ed « eseguito l'atto d'arresto, ed incarcerazione fatta nella sua persona coll' « atto del 20. dello stesso mese, sì perchè proibito dalla Legge, sì per« chè in contravvenzione delle forme di Procedura, con la condanna dei « sigg. Avversari solidalmente, e nella loro respettiva qualità in tutti i « danni, pregiudizj, e ingiurie derivanti dal detto arresto, egualmente « che nelle spese giudiciali, e stragiudiciali. »

Dai sigg. Rappresentanti la Ragione Martelli, e dal signor Gaetano Puccini con la Scrittura di eccezioni del 21. Settembre 1831. si osservò principalmente che « le convenzioni stipulate col Chirografo del 20. A-« gosto 1831. infra il detto sig. Spargi, ed il Dottor Francesco Bernini « per interesse, e nella loro rappresentanza tolsero di mezzo ogni que-« stione tra le Parti relativamente al Precetto esecutivo del dì 11. Ago-« sto detto, all' opposizione fattavi con la Scrittura del 16. e 20. Agosto « 1831. al mandato d'arresto del 19. Agosto suddetto, ed all'arresto ese-« guito nel dì 20. Agosto medesimo, e così non è luogo per il sig. Spar-« gi a proporre le dimande che si contengono nella sua Scrittura del dì « 17. Settembre stante ». Passarono quindi a dimostrare la validità di ciascuno degli atti suddetti « *senza recedere da tale eccezione* e concludendo fecero istanza dichiararsi « non essere luogo nello stato attuale de-« gli atti a fare veruna dichiarazione sopra le richieste, ed istanze del sig. « Innocenzio Spargi contenute nella sua Scrittura d' Insistenza, ed Istan-« za con citazione del 17. Settembre corrente, e perciò rinviarlo a prov-« vedersi come di ragione, con la condanna del medesimo nelle spese « giudiciali, e stragiudiciali »

Alla detta pregiudiciale eccezione della *Lite finita* replicò il signor Spargi con l'Atto del 27. Settembre 1831. che nullo ed inefficace fosse il Chirografo del 20. Agosto 1831. come firmato da lui sotto la minaccia della Carcerazione, e così in forza di un timore ingiustamente infertogli, e soggiunse che col Chirografo stesso non aveva egli renunziato alle nullità commesse (a suo parere) nell'esecuzione personale, ed alla riparazione d' ingiuria.

Fu allora che i Rappresentanti la Ragione Martelli, ed il Puccini con la Scrittura di ragioni, e Istanza del 20. Gennaio 1832. conclusero che piacesse il Tribunale dichiarare la validità del Precetto esecutivo del dì 11. Agosto 1831. del mandato d'arresto del 19. Agosto detto, e dello stesso arresto avvenuto nel successivo dì 20. Agosto, e la rilevanza, e validità del Chirografo de' 20. Agosto 1831. e ripeterono « che qualunque « possibile nullità sarebbe sanata per il disposto dell'Articolo 1126. del « citato Regolamento, e con la stipulazione del Chirografo del 20. Ago-« sto. »

La Sentenza proferita dal Tribunale di Pari nel 18. Febbraio 1832 dichiarò la validità del Precetto, del mandato di arresto, dell' arresto istesso, come pure la validità, e rilevanza del Chirografo de' 20. Agosto 1831. uniformemente alle richieste dei sigg. Rappresentanti la Ragione Martelli, e del sig. Gaetano Puccini.

Dalla detta Sentenza il Soccombente Spargi appellò alla Ruota di Grosseto, la quale con Sentenza del 25. Aprile 1833. proferita col voto di due Auditori, scindente il Giudice Relatore, revocò il detto primo

Giudicato, dichiarò nullo, ed ingiusto l'arresto, riservò le ragioni allo Spargi rapporto ai reclamati danni, ed ingiurie, e tacque del tutto sul Chirografo del 20. Agosto 1831.

Appellarono i sigg. Rappresentanti la Ragione Martelli, ed il sig. Luciano Giovacchini (che già avanti la Ruota di Grosseto era comparso in proprio nome) dalla detta Sentenza Ruotale al Supremo Consiglio con Atto del 19. Agosto 1833. ed unitamente proseguirono l'appello con la Scrittura del 31. Agosto stesso, ma quindi il solo sig. Luciano Giovacchini procedè alla deduzione dei Gravami, ed alla riassunzione del Giudizio con gli atti del 15. Novembre 1833. e del 10. Gennaio 1834: perchè i signori Rappresentanti la Ragione Martelli mediante Chirografo del 2. Ottobre 1833. si conciliarono col sig. Innocenzio Spargi, e cederono al medesimo tutte le loro ragioni di Credito contro Severi.

E l'appellato signor Innocenzio Spargi con l'atto de 4. Settembre 1833. esibito nella Cancelleria della Ruota di Grosseto, e notificato al sig. Giovacchini nel 18. Giugno 1834. dichiarò di aderire all'appello in quella parte della Sentenza Ruotale de 25. Aprile 1833. che gli accordò un semplice riservò di ragioni sulla richiesta refezione dei danni, ed ingiuria, e colla Scrittura del 2. Luglio 1834. dedusse avanti il Supremo Consiglio la sua Istanza per la correzione in detta parte della Sentenza appellata, e per la condanna del sig. Giovacchini alla refezione ancora dei danni, ed ingiuria.

Portata la Causa all'Udienza.

Mess. Beroini Procuratore del sig. Luciano Giovacchini espose le ragioni per le quali concluse, che piacesse al Supremo Consiglio revocare la Sentenza del 25. Aprile 1833. proferita dalla Ruota di Grosseto, ed in riparazione confermare in tutte le sue parti la precedente Sentenza del 18. Febbraio 1832. proferita dal Tribunale di Pari, con la condanna del sig. Spargi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali tanto di questa, che della precedente Istanza.

Mess. Bossini per interesse del sig. Innocenzio Spargi concluse per la conferma della detta Sentenza Rotale de 25. Aprile 1833. in quella parte, che dichiarò nullo ed ingiusto l'arresto, e per la condanna del sig. Giovanchini nelle spese giudiciali, e stragiudiciali ed ancora nella refezione dei danni, ed ingiuria in correzione della Sentenza medesima.

Ma il Supremo Consiglio in parte accogliendo, e in parte rigettando le di lui conclusioni decise nel modo seguente, e per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè il sig. Innocenzio Spargi domandando nell'atto iniziativo

del presente Giudizio che fosse dichiarata la nullità del di lui arresto eseguito ad istanza del sig. Luciano Giovacchini il dì 20. *Agosto* 1831. chiese altresì che questi venisse condannato alla conveniente Refezione dei danni dall' indebito arresto cagionatigli.

Che rigettato nelle sue pretensioni dal Giudice di prima Istanza, ed appellatosi avanti la Ruota di Grosseto v' insistè nella sua Scrittura di deduzione di gravami del dì 9. Aprile 1832.

Che revocando la Ruota la prima Sentenza, e pronunziando *nullo l'arresto* non poteva, nè doveva astenersi dall'amministrar giustizia completa riservando come fece ad altro Giudizio la intimamente connessa dichiarazione sulla generica *refezione dei danni.* 1

Che la ammissione di questa dichiarazione importando un vero gravame *Rot. in Recen. P.* 7. *Decis.* 198. *N.* 12. potè questo esser soggetto di appello, come lo fu. 2

Che appellatosi il sig. Giovacchini dalla Sentenza Ruotale quanto alla dichiarata nullità, e aderendo espressamente all'appello il sig. Spargi per la non dichiarata refezione di danni, sull'uno, e sull'altro articolo si è radicata la giurisdizione nel Supremo Consiglio.

Che ciò premesso, erano da esaminarsi le due principali questioni 1. Se l'arresto del 20. Agosto nella persona del sig. Spargi fu nullo, e per un solo dei molti capi per i quali la dizione di nullità provocavasi, parve al Consiglio che si sostenesse, come in appresso sarà esposto. 2. Data la nullità se fosse luogo alla domandata refezione di danni.

Che il capo per il quale la nullità dell'arresto sostenevasi a fronte delle contrarie difese si era che esso eseguivasi in ordine alle dichiarazioni contenute nella Sentenza del Tribunale di Pari del 14. Maggio 1831. e questa Sentenza all'epoca dell'arresto era appellata da una delle Parti, il sig. Giovanni Batista Falciai, appello che per il chiaro disposto dell' *Articolo* 707. *del Regolamento di Procedura* si rendeva comune anche al sig. Spargi, sebbene esso non lo avesse interposto. 3

Che non potevano rimuovere questo obietto desunto dalla Legge, nè la pretesa *accettazione* per parte del sig. Spargi della Sentenza del 14. Maggio, nè la *esecuzione provvisoria* in essa scritta, e con Decreto Ruotale del 26. Maggio confermata. Non la prima perchè mal desumevasi dal deposito fatto dallo Spargi in mano del sig. Bernardino Moceni il dì 24. Maggio di Scudi 919. 5. 16. 8. qualificandolo per parziale esecuzione importante tacita accettazione della Sentenza, giacchè non era provato come sarebbe stato necessario, che detto atto fosse a quella esecuzione esclusivamente referibile: Non la seconda, giacchè la *esecuzione provvisoria* mentre per speciale disposizione della Legge non è applicabile alla *esecuzione personale* (Art. di Proc. 694.) non paralizza gli altri effetti dell'appello interposto, che può portare alla conseguenza della revoca del primo Giudicato.

Che sebbene stabilita per questo capo la nullità dell' arresto del quale si tratta, possa sembrare inutile il dimostrare la insussistenza degli altri mezzi di *nullità* dal sig. Spargi invocati, diveniva opportuno il farne parola per la influenza, che il concetto formatone dal Consiglio esercita sulla successiva questione di *refezione di danni* che è la importante e sostanziale in Causa.

Che del tutto irregolare appariva l'esame assunto dalla Regia Rota della pretesa ingiustizia della Sentenza del 14. Maggio 1831. in quanto condannò il sig. Spargi anche con la esecuzione personale, per la regola di ragione, che i Giudici della esecuzione (e tale fu il Potestà di Pari, e quando rilasciò il mandato di arresto, e quando lo dichiarò valido con la Sentenza che la Rota ha riveduto, e revocato) non possono, nè debbono occuparsi della giustizia, o ingiustizia della Sentenza che si eseguisce *Rot. in Recen. P.* 6. *Dec.* 161. *N.* 5. *et part* 7. *Decis* 306. *N.* 37. e perchè erano i Giudici Ruotali mancanti di Giurisdizione per rivedere, e censurare la Sentenza del 14. *Maggio* 1831. quando avanti di loro non pendeva se non l'appello dalla Sentenza del 18. Febbraio 1832. e male quindi deducevasi la nullità dell'arresto dalla pretesa ingiustizia della Sentenza che lo aveva permesso.

Che neppure poteva dedursi dalla opposizione fatta dal sig. Spargi con Scrittura del 16. Agosto 1831. al Precetto comminatorio della Cattura del dì 11. Agosto detto, per cui era stata fissata la discussione per la Udienza del dì 27. Agosto.

Che niun'atto positivo è in Processo, nè allegavasi, da cui risulti l'annuenza, e adesione prestata dal sig. Giovacchini, o suo Difensore alla Discussione suddetta.

Che ciò posto esso giustamente invoca l'Articolo 951. della vegliante Procedura così concepito « ivi » Le eccezioni date dal debitore nel « tempo assegnato col precetto (questo tempo nel citato Precetto era di *giorni tre*, e quindi andava a spirare nel dì 14.) non sospendono l'esecu« zione personale a menochè il Debitore adito il Giudice competente, e « citato il Creditore da ora ad ora faccia ordinare la sospensione » e l'Articolo 953. « ivi » Trascorso un giorno libero dopo il fatto Precetto « non essendovi sospensione ordinata dal Giudice, il Creditore può far « procedere alla cattura del debitore »

Che dal sig. Spargi questa procedura precettivamente prescritta sotto la sanzione della altrimenti inevitabil cattura fu totalmente negletta, nè egli poteva quindi dolersi delle conseguenze.

Che altrimenti osservando in pratica è evidente, che oltre l'aperta violazione della Legge ne conseguirebbe la quasi frustraneità del rilascio della esecuzione personale dalla Legge riputata utile, e necessaria negl affari commerciali.

Attesochè finalmente di niun momento ha dovuto valutare il Consiglio la pretensione di nullità dedotta dall'asserta *transazione* del 24. Maggio considerata dalla Sentenza Ruotale come direttamente *novativa* della obbligazione, e dei diritti nascenti a carico del sig. Spargi a favore del sig. Giovacchini dalla Sentenza del 14. *Maggio* 1831.

Che di questa pretesa transazione con la quale volevasi annientare l'effetto di una Sentenza non esisteva altra prova in atti dal sig. Spargi concordata, se non quella desunta dalla confessione che si contiene nella Scrittura del 9 Giugno 1831. firmata dai principali interessati, e nella quale Scrittura appunto la Sentenza appellata unicamente, ed esclusivamente si fonda.

Che ciò ammesso conveniva accettarla *prout jacet*, nè poteva lo Spargi accoglierne una parte, ricusar l'altra, scinder cioè la confessione dalle qualità e circostanze aggiunte *L. Aurelius* §. *Idem quaesiit. ff. de Libert. Leg. Alciat. Cons.* 88. *Lib.* 1. — *Surd. cons.* 258. *N.* 4. *Rot. in Recen. P.* 1. *Dec.* 147. *N.* 17.

Che i pretesi Transigenti avrebbero dovuto essere i Rappresentanti la cessata Banca Martelli, o sia i sigg. Bernardino Mocenni, Gaetano Ticci, e Giuseppe Lanzi, ed il sig. Gaetano Puccini rappresentante allora del sig. Giovacchini, di cui Procuratore Legale era Mess. Bernini.

Che in essa Scrittura si dice; Che il sig. Spargi avendo dovuto confessare che con violazione del ricevuto sequestro dei Canoni da lui dovuti, e che già aveva giudicialmente dichiarato di ritenere a benefizio dei Creditori sequestranti, esso aveva pagato la somma di *Scudi* 1600. al debitore sequestrato Severi, per il che non riteneva in mano, che una somma di altrettanto minore di quella dichiarata, entrò in trattato con i soli sigg. Lanzi, e Bernini, ed « ivi » Pregò i medesimi a persuadere i loro « respettivi Rappresentati ad esigere questa sola somma, alla quale avreb« be unito ec. » Che essi sigg. Lanzi, e Bernini « ivi » s'impegnarono di « coadiuvare tal richiesta presso i loro Rappresentati a condizione fra le « altre che Spargi pagasse scudi 919. 5. 16. 8. *da ripartirsi fra loro*, « qual somma per mancanza in Mess. Bernini di mandato ad esigere fu « convenuto che fosse depositata presso il sig. Bernardino Mocenni, co« me fu fatto. »

Che non costa che nè il sig. Lanzi, nè Mess. Bernini fossero muniti di mandato speciale a transigere, il primo dei sigg. Mocenni, e Ticci altri Rappresentanti la Banca Martelli, il secondo del sig. Puccini, mandato assolutamente necessario onde porre in essere per mezzo di Procuratore un atto che meriti il nome di transazione. *L. Mandato generale* 60. *ff. de Procurator. L. transactionis* 7. *Cod. de transact. Faber. in Cod. Lib.* 2. *tit.* 4. *de transact. Rot. cor. Buratt. Dec.* 54. *N.* 4. *Urceol. de transact. P.* 2. *uaest.* 12. *N.* 1. *e seg.* 5

Che non altro può leggersi in quella Scrittura che una deprecazione per parte del sequestrario infedele onde i due mediatori s'interponessero presso i loro rappresentati per ottenere la desiderata, ed ai Creditori la gravosissima autorizzazione ad assolvere il sig. Spargi dallo sborso immediato dei malpagati scudi 1600., e che ad incaricarsi di questa mediazione, e intercessione i sigg. Lanzi, e Bernini aderirono alla condizione che il sig. Spargi il detto deposito immediatamente eseguisse.

Che chiaro è altresì ch' essi sigg. Mediatori si lusingarono che fermo stante il deposito immediato, e la promessa emessa dal sig. Spargi di presentare ad ogni richiesta la ricevuta fattagli dal sig. Bernardino Mocenni depositario, onde i Creditori sequestranti procedessero all' *effettivo reparto* del danaro, l' adesione degli assenti alle fissate condizioni non sarebbe verosimilmente mancata, ma che negando il sig. Spargi qualunque ne fosse la ragione, di ripresentare la ricevuta, e divenendo quindi impossibile la reale distribuzione del contante cui principalmente, e mediatori, e Creditori tendevano, l' aspettata adesione era mancata, e comparve all' opposto la Scrittura del 9. Agosto. con la quale i sigg. Ticci, Mocenni, e Giovacchini decisamente la negavano e protestavano invece di procedere appena passato il Feriato delle messi alla esecuzione della tante volte citata Sentenza del 14. *Maggio* 1831. « ivi » Dichiarano col « presente atto, che intendono disapprovare, e disapprovano ogni trat« tato di annuenza avutosi dal terzo comparente (Lanzi) e dal Procura« tore del quarto (Puccini, ora Giovacchini) col detto signor Innocenzio « Spargi, diretto a liberarlo dall' obbligo di pagare la intiera somma ec. « a forma della Sentenza del 14. Maggio 1831., quale protestano porre « alla sua piena esecuzione ec.»

Che in questo stato di cose il Supremo Consiglio non ha possuto ravvisare in ciò che fu discorso nel 24. Maggio fra il sig. Spargi da una ed i sigg. Lanzi, e Bernini dall' altra parte, se non una iniziativa di trattato che non ebbe mai la sua perfezione per parte degli interessati, i quali in sostanza dovevano convenire di rinunziare all' indisputabile diritto che avevano di esigere immediatamente dal sig. Spargi la rispettabile somma di scudi 1600. secondo le note massime di ragione delle quali *Doct. in L. si voluntate Cod. de Rescind. vendit. Alexandr. Cons.* 28. *N.* 2. *Lib.* 1. *Gregor. XV. Dec.* 168. *N.* 2. *Rot. in Rec. P.* 5. *T.* 1. *Dec.* 26. *Num.* 3.

Che l' attacco di nullità sostenibile contro il disputato arresto limitandosi quindi alla pendenza dell' appello Falciai, restava a vedersi se fosse luogo alla refezione di danni dal sig. Spargi domandata.

Che due egualmente forti motivi persuadevano, che il sig. Spargi mancasse a tale oggetto di ogni diritto. 1.mo La scusabile credulità del Creditore di aver possuto procedere a fare eseguire l' arresto: 2.do La transazione del 20. Agosto posteriore al seguito arresto.

Che remossa per le cose premesse la idea di vera, è perfetta transazione dagli atti occorsi il 24. Maggio 1831. dimostrata la illegalità, e e inefficacia a sospendere l'arresto nella Scrittura di opposizione del 16. Agosto, i sigg. Creditori avevano nella Sentenza del 14. Maggio la dichiarazione del loro credito, e respettivo debito del sig. Spargi condannato a sodisfarlo mediante deposito anche con arresto personale, avevano il Precetto dell'11. Agosto rilasciato dallo stesso Giudice contro il detto debitore a pagare nel termine di tre giorni, con la rinnuovata comminazione dell'arresto, e in esecuzione della Sentenza, e del *Precetto* fecero eseguire il *Mandato*, che sotto dì 19. domandarono, ed ottennero dallo stesso Tribunale: Il credito era indisputabile, il modo di esecuzione era permesso da una Sentenza, e due Intimazioni non che una, precedettero alla esecuzione. Avevano dunque essi titolo, rispettarono religiosamente le forme; solo, non vi è dubbio, dimenticarono, che pendeva tuttora l'appello del sig. Falciai, la di cui dichiarazione di deserzione è posteriore all'arresto, e non pensarono, che per regola dell'Art. 707. della Procedura l'appello diveniva *comune* anche allo Spargi sebbene non avesse esso appellato. Ma parve chiaro al Consiglio, che nella circostanza in cui l'unico debitore dei Canoni arretrati era il sig. Spargi, il quale non aveva punto pensato ad appellarsi, e che solo domandava commisérazione, e liberazione dall'immediato sborso, e deposito di scudi 1600. dovessero considerarsi i Creditori in una ragionevole credulità di poter trascurare l'appello del sig. Falciai, il quale poteva dubitarsi, che niuno interesse avesse ad interporlo, e che tanto poco curavasene, che poco tempo dopo lo lasciò cadere in deserzione.

6 Che ciò sia dell'antica Giurisprudenza secondo la quale più facilmente data la nullità dell'arresto si procedeva a condannare l'arrestante alla refezione dei danni, certo si è che la Giurisprudenza più recente ha determinato, che quando una giusta credulità di poter procedere all'arresto si riscontri nel Creditore, quando esso non manca di titolo, e quando non si riscontrano indizj di colpa, e di mala fede, debba assolversi 7 da detta refezione, come in più forti termini di quelli ricorrenti nella Causa attuale decideva la *Ruota Fiorentina nella celebre Causa Schiano, e la Corte Suprema nella Sentenza dei* 12. *Agosto* 1809. *in Causa Kerfbyl, e Terreni, ed il Supremo Consiglio nella Florentina praetensae refectionis damnorum del* 13. *Gennajo* 1820. *in Causa Paci, e Morelli, e Giuntini la* 216. *del tom. II. nel Tes. del For. Tosc.*

Che questa ultima Decisione specialmente emanavasi sopra un fatto estremamente analogo al nostro, e più duro contro l'arrestato Giuseppe Paci Negoziante; Aveva esso istaurato un Giudizio di Concordia, e la Concordia era stata con una prima Sentenza giudicialmente confermata:

Eravi inoltre a favore del Paci una Inibitoria del Tribunale di Commercio, confermata dalla Ruota. Venne esso ad istanza dei Creditori Morelli, e Giuntini arrestato, e il suo arresto da due conformi Sentenze fu dichiarato *nullo*. Ma nonostante la refezione dei danni fu negata in quanto che la Legge non sospende la esecuzione nella pendenza della Concordia, e sebbene una Sentenza avesse dichiarata la Concordia obbligatoria, poteva credersi, che l'appello da questa interposto facesse rivivere la libertà delle esecuzioni.

Che passando al secondo Motivo esclusivo del diritto alla refezione dei danni, ossia alla Transazione del 20. Agosto, il Consiglio la riconobbe *valida* malgrado le eccezioni opposte dal sig. Spargi, la riconobbe *estesa* non solo alla contestazione elevata con la Scrittura del 16. Agosto sulla validità, o nullità del *Precetto rilasciato il dì* 11. *Agosto*, ma anche all'azione dal sig. Spargi intentata con Scrittura dello stesso dì 20. Agosto sulla validità, o nullità *dell'arresto eseguito*: e calcolate tutte le circostanze la riconobbe per reciproca volontà, e intelligenza delle Parti *induttiva d'una piena rinunzia* al diritto qualunque si fosse, che lo Spargi avesse ad una refezione di danni.

Che non si revocavano, nè potevano revocarsi in dubbio le legali, e morali Teorie per le quali *nullo* dee considerarsi quel Contratto che da grave incusso timore abbia vita *ff. tit. quod. metus caussa per tot.*, e

8 grave timore deve valutarsi quello della presente, o instante carcerazione ingiusta *L. qui in Carcerem ff. d. tit. L. Si quis Sempronium ff. de Haered. Farinacc. de Carceribus et carcerat. quaest* 35. *N*. 3. *e* 28. per il che si hanno generalmente per *nulli* i Contratti celebrati in Carcere, o sotto timore della imminente carcere tra debitore, e creditore. *Rot. in Recent. P.* 6. *Decis.* 26. *N*. 5. Nè potevasi contradire, che ingiusta carcerazione qualificano i Dottori ed i Tribunali non solo quella per procedere alla quale manca assolutamente il titolo, ma quella ancora in cui

9 le giuridiche forme siano sostanzialmente violate *Rot. in detta Dec.* 26. *N*. 7; Ma nel caso attuale non potevamo, o non dovevamo dimenticare che i principali addebiti di nullità contro l'arresto del sig. Spargi, e quelli soprattutto che avrebbero adombrato di colpa il fatto dei Creditori che lo avevano procurato dirimpetto alle circostanze speciali sopra esaminate, ed alle regole di ragione erano spariti, e che un unico addebito rimaneva contro detto arresto che poteva dirsi per i premessi riflessi scusabile, mentre all'opposto e titolo di debito scritto in Sentenza non appellata, e facoltà di esecuzione personale, e regolare precetto esistevano, e quindi soltanto per un ossequio dovuto alla rigorosa osservanza della Legge poteva quell'arrestazione chiamarsi *non giusta, o nulla*, come la presente Sentenza la dichiara.

Che per altro all'effetto d'invalidare un Contratto fatto sotto il ti-

more, e il disagio della carcere non basta che la carcerazione sia non legalmente eseguita, ma per il Testo medesimo della citata *L. qui in Carcerem* conviene che inoltre essa sia preordinata al danno del carcerato, e che questo danno sia accaduto « qui in carcerem quis detrusit *ut aliquid* « *et extorqueret*, quidquid *ob hanc causam* factum est nullius momen- « ti est » E' chiaro, che la *estorsione* debbe aver dato l' impulso all' arresto, e che l'atto è solo a causa della seguita estorsione annullato, e il *Gotofredo* a detta Legge opportunamente nota alle parole *ob hanc causam* « ivi » *et sic potest ob alias caussas promittere* « *De Luca de benefic. disc*, 78. *N*. 8. *Farinacc. quaest*. 35. *et segg*. — *Rot. cor. Merlin. Dec*. 506. e generalmente quando le Decisioni parlano d' *ingiusta* carcerazione così la qualificano per la mancanza sostanziale del Credito, o del mandato d'arresto. *Rot. in Rec. P*. 1. *Decis*. 674. *N*. 4. *P*. 4. *T*. 2. *Decis*. 251. *N*. 1. e 2. *et P*. 10. *Decis*. 268. *N*. 6. *et segg*.

10

Che applicando questi principii al concreto della Causa, Noi non vedevamo in atti la minima prova che l'arresto fosse preordinato con che al danno del sig. Spargi « ut aliquid *extorqueret* » del che in appresso, ma neppure ad ottenere il Chirografo di non perniciose convenzioni che in quel dì 20. Agosto furono stipulate: La esecuzione personale non era che un mezzo ond' essere pagati per intiero a forma della Sentenza del 14. Maggio.

Che niun cenno scorgevasi di quella macchinazione, o dolo che va *pari passu* col meto di cui parla la Legge « Enim qui metum facit, et « de dolo teneri certum est. *L*. 14. *ff. d. Tit*. §. 13. Un precetto a pagare precedeva di nove giorni la esecuzione; Si assegnava in esso non uno, ma tre giorni; Eseguito l'arresto domandava il sig. Spargi di esser tradotto avanti il Giudice come ne aveva la facoltà (Articolo 961.) vi era condotto: ivi prevalendosi sempre della facoltà che la Legge gli dava (Articolo 962.) chiedeva che gli venisse assegnata in luogo di Carcere la Casa del Parroco *onde ivi trattare un accomodamento* e l' otteneva: Ivi lo combinava lo firmava, e a richiesta dell'Istante per la carcerazione era restituito con Decreto del Giudice nel giorno stesso alla libertà.

Che esaminato il Chirografo del 20. Agosto, e le condizioni in esso contenute dirimpetto alle condanne contro il sig. Spargi pronunziate dalla Sentenza del 14. Maggio, come ragion voleva, tostochè inattendibile, ed imperfetta si era riconosciuta l'asserta Transazione del 24. Maggio, neppur dubbio poteva nascere che le convenzioni del 20. *Agosto* non fossero allo Spargi sommamente vantaggiose, tostochè lo liberavano dall' obbligo dell' immediato pagamento di Scudi 1600. che a tenore della Sentenza doveva subito sborsare col risico di non poterli recuperare, ed allora non solo mancava l' estremo dell' *estorsione* a danno dell' arrestato a utilità dell'arrestante, ma la prova opposta del vantaggio ritratto

totalmente dall'arrestato non che rendere inapplicabile la *Legge qui in carcerem* faceva divenire assurda, e contradittoria l'idea di *meto*, e di *violenza morale* usata per beneficare, e sofferta per esser beneficato.

Che anche nella non ammessa ipotesi della sussistenza, ed efficacia delle convenzioni del 24. Maggio, queste sarebbero state quasi il modello di quelle del 20. Agosto, ed erano più ingegnose che solide le ragioni che si adducevano per mostrare che le seconde avevano deteriorato notabilmente le condizioni dello Spargi, e rimaneva sempre vero che le prime erano state rimesse in dubbio, e potevano dar luogo ad un incerto Giudizio in ordine alla giudiciale protesta del 9. Giugno, mentre le seconde questa incertezza del tutto rimuovevano, sicchè meritavano sempre di esser riguardate piuttosto di vantaggio che di nocumento per lo Spargi.

Che inoltre tutte le operazioni successive del 20. Agosto fino all' accomodamento, e rilascio dell'arrestato Spargi seguirono apertamente, e in presenza di varie persone fra le quali il Pievano Francesco Fazzuoli firmato al Chirografo come uno dei testimonj, e con la giudiciale ripetuta approvazione del Pretore il quale espresse, o permise che si esprimesse nel suo Giornaletto, che l'Istanza di rimanere in casa del detto sig. Don Francesco fu fatta dallo Spargi « anche per concertare un accomo- « damento » e al Decreto di libero rilascio appose, o permise che si apponesse la formula, che Mess. Bernini Procuratore dei Creditori, e Istante per la liberazione aveva « ivi » dichiarato di essersi accomodato col « sig. Spargi a seconda delle loro convenzioni » e si è quindi posti nell'alternativa indispensabile, o di persuadersi, che quelle convenzioni non furono in modo alcuno influite dal timore della Carcere, o di riguardare come semplici, e consenzienti all'incusso timore persone delle quali ogni legal presunzione lo esclude.

Che invece di ciò debbe giuridicamente dirsi che il sig. Spargi a cui la Legge permetteva in lettera per ottenere la sua liberazione di offrire, stando sempre sotto la vigilanza degli Esecutori, e gli occhi del Giudice, e la influenza nell'animo suo dell' instante carcere, o di offrire un Mallevadore idoneo, o di dare un pegno di cose mobili, come avrebbe a tali atti aderito, aderì invece al propostogli accomodamento istituito con scienza, e consenso del Giudice, e per le fatte avvertenze a se stesso, anzi che no, giovevole.

Che dimostrata la validità del Chirografo del 20. Agosto conveniva esaminarne la importanza, e la estensione.

Che a tale effetto occorreva riflettere in fatto, che con quella furono necessariamente transatte, e sopite le questioni tutte giudicialmente dedotte fino a quel punto fra Spargi, e i suoi Creditori relativamente all'

arresto, essendo le transazioni animate appunto dalla volontà di sopire 11 le Liti esistenti, e a quel solo fine dirette.

Che non solamente al momento in cui il Chirografo fu firmato da Spargi, e da Mess. Bernini ne Nomi esisteva la lite sulla pretesa nullità del precetto rilasciato sotto dì 11. Agosto eccitata con la Scrittura di opposizione del 16. Agosto, ma esisteva eziandio la domanda giudiciale fatta dal Procuratore del sig. Spargi dopo seguito il di lui arresto per ottenere la dichiarazione della nullità del medesimo e la refezione dei danni, e ingiurie; Tanto rilevasi dalla Scrittura datata dello stesso 20. Agosto intitolata « di opposizione, e citazione « ivi « Avendo i medesimi « (Ticci, Lanzi, e Puccini) *proceduto* nonostante il fatto proprio, e tutte « le principali regole di Procedura e di diritto a *detta arbitraria, ed il-* « *legale esecuzione* non possa il Tribunale non revocare la medesima « con la loro condanna in tutte le spese, e danni, ciò che domanda il « Comparente ec. . . . Fa istanza che piaccia a VS. Eccellentissima revo- « care, ed annullare immediatamente la fatta esecuzione dichiarando la « Sentenza eseguibile sulla minuta ec. » e questa Scrittura firmata dal Procuratore dello Spargi Messer Pineschi risulta immediatamente dal Cursore Doti notificata a Messer Bernini Procuratore dei Creditori.

E che il Chirografo fosse convenuto, e firmato posteriormente, sebbene nel giorno stesso resulta dal Giornaletto, e Decreto del Potestà ove è scritto « ivi » Discussa la detta Causa di esecuzione personale all'U- « dienza suddetta da Messer Pineschi, e da Mess. Francesco Bernini, ed « avendo fatto istanza l'arrestato sig. Innocenzio Spargi di non entrare in « Carcere, e rimanere sotto custodia in casa terza, gli fu ciò accordato a « tutte sue spese ec. » e tal casa fu quella del sig. Parroco Fazzuoli ove « nella giornata l'accomodamento venne concluso, e il Chirografo firmato.

Che sebbene i sopra esposti fatti, e Teorie bastassero al Supremo Consiglio per persuadersi che la disputata convenzione del 20. Agosto era valida, ed annullativa nel sig. Spargi d'ogni diritto a domandare refezione di pretesi danni per il seguito arresto, confortavano questa opinione gli atti del sig. Spargi consecutivi alla da lui riottenuta libertà, che non potevano non riguardarsi per atti di ratifica delle cose convenute emessa lungi da ogni idea di timore.

Sono questi atti la produzione nel Tribunale di Pari della *ricevuta* del Severi giustificante il pagamento ad esso indebitamente fatto di Scudi 1600. di Canoni sequestrati, il *ricevimento* della approvazione in scritto data all'operato del sig. Bernini dai suoi Committenti deputati della Banca Martelli, e le *risposte* alle Posizioni.

Cominciando da queste, non vi è dubbio, che il sig. Spargi rispondendo alla prima Posizione che gli contestava le dimostrazioni da lui da

te della piena sodisfazione dell'accomodamento nel giorno posteriore al Chirografo ossia nei 21. Agosto confessasse ingenuamente che ne era rimasto contento « ivi » Io era contento, ed una certa allegrezza la dimo« strai in quanto che il Dottor Bernini disse di contentarsi, come si con« tentò della somma che nel mese di Agosto gli diedi, e della ricevuta « del sig. Girolamo Severi che promisi di esibire in questo Tribunale, e « che poi esibii, e produssi in Atti » non può il concetto della sodisfazione sua più chiaramente esprimersi, e la Causa espressa non è già l'evitata carcere, ma la sostanza delle convenzioni, e fra queste con sincero accorgimento è specialmente notata la condonazione del pagamento immediato dei 1600. Scudi giacchè a tanto equivale « l'essersi contentato « della Ricevuta del sig. Girolamo Severi. »

E male si tenterebbe indebolire la forza di questa giudiciale confessione con notare le parole che seguono alle già riportate cioè « Ed « intanto dimostrai allegrezza in quanto che disse di voler fare arrestare « il detto Severi dopo che avesse ottenuta la produzione della suddetta « ricevuta » poichè dopo il motivo del contento, e allegrezza espresso « in primo luogo » In quanto disse di contentarsi come si contentò ec. » Ben si può aggiungere una seconda causa dello stesso effetto, ma non può la prima distruggersi.

Nella risposta alla quarta, e quinta vengono confermati gli altri due fatti, che poc'anzi accennammo, i quali appariscono anche d'altronde giustificati; ed altro non sono se non la tranquilla esecuzione del Chirografo del 20. Agosto.

Difatti lo eseguiva il sig. Spargi producendo nel Tribunale di Pari con Scrittura del 23. Agosto, e così tre giorni dopo il suo rilascio la Ricevuta del Severi; lo eseguiva ricevendo nello stesso giorno dalle mani di Mess. Bernini l'approvazione desiderata dei Deputati della Banca Martelli.

È verissimo che nel Chirografo disputato era scritto che mancando il sig. Spargi a produrre nel termine di giorni cinque la detta Ricevuta di Scudi 1600. si sarebbe possuto procedere per la somma stessa *alla consumazione, e rinnovazione degli atti esecutivi*, ne è meno vero che è stato detto non senza ragione che onde la *ratifica* di un atto dettato dal timore possa attendersi, bisogna che non possa essere dallo stesso timore ispirata *Gothofred. ad d. L. Qui in carcerem in fin.* ma oltra che la comminazione riportata non investiva se non la mancanza di esibire la Ricevuta, quando tali atti si vedono eseguiti senza protestare, com'era sommamente congruo, e pronunziar parola della supposta sofferta violenza, il che la comminazione in nulla impediva, quando il sig. Spargi confessa giudicialmente molti mesi dopo il seguito arresto, e liberazione, ch'esso era stato contento delle fatte convenzioni, e ne avea dimostrata

allegrezza fino dal 21. Agosto 1831. perchè si àra accettatà la Ricevuta del Severi in luogo di 1600. Scudi, non può non apprendersi il complesso di questi atti per una tacita ratifica del Chirografo del 20. Agosto *L. 4. Cod. de his quae vi metusve causa gesta sunt. Donell. Comment. De Jure Civil. Lib.* 15. *Cap.* 39. §. 15.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello principale della Sentenza della Ruota di Grosseto del 25. *Aprile* 1833. *interposto per parte del sig. Luciano Giovacchini con Scrittura esibita il* 19. *Agosto* 1833. *e sull'appello adesivo interposto per parte del sig. Innocenzio Spargi con Scrittura esibita il dì* 4. *Settembre* 1833. *Dice non ostante la nullità dell' arresto del sig. Spargi eseguito sotto di* 20. *Agosto* 1831. *essere costato, e costare della validità della transazione in detto giorno stipulata fra detto sig. Spargi, e Mess. Francesco Bernini nei Nomi, e non essere costato, nè costare del diritto nel sig. Spargi alla refezione dei danni asserti sofferti in conseguenza di detto arresto, domandata con le varie Scritture di che in atti.*

Dice, che le spese tanto del presente, quanto dei due precedenti Giudizi le quali restringe alle sole giudiciali, debbano essere per due terzi a carico il sig. Spargi, compensate le rimanenti.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci,
Cav. Donato Chiaromanni *Rel.* e Francesco Bernardi } *Consigg.*

DECISIONE LXXXI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina praetensae necessitatis Auctorizationis Mulieris diei 18. *Septembris* 1834.

IN CAUSA

GUADAGNI E LAPI

PROC. MESS. AURELIO BOSSINI — PROC. MESS. ANDREA BIAGINI

Argomento

Quando si tratta di domandare l'esecuzione d' un Contratto legittimo possono le Donne stare in giudizio senza previa giudiciale autorizzazione; ancorchè il Contratto stesso fosse condizionale d' una condizione che pretendesi verificata; ed ancorchè la causa che vuole introdursi sia complicata, e di non facile risoluzione.

Sommario

1. *Per la Legge del* 25. *Gennaio* 1815. *le donne possono stare in giudizio senza bisogno d'autorizzazione per tutti gli atti interessanti l'esecuzione in ogni rapporto di qualunque Contratto Legittimo.*

2. *La Legge non fa distinzione fra atti, e atti; perciò non è dato di distinguere fra i più semplici, ed i più complicati.*

3. *Ove questa distinzione dovesse farsi la dispensa in questa parte dalla Legge accordata alle donne rimarrebbe spesso frustranea.*

4. *Può una donna senza autorizzazione intentare l'interdetto restitutorio, onde ottenere la demolizione d'una nuova opera a se dannosa.*

5. *L'azione ai danni per inesecuzione di Contratto, ha nel Contratto stesso una base soltanto remota; avendo la prossima nel fatto colposo dell'inadempiente.*

Storia della Causa

Le signore Contessa Teresa Mozzi, Del Garbo, e Giulia Orlandini

figlie, ed Eredi del fu signor Marchese Filippo Guadagni, si appellarono con atto del 7. Agosto 1834. da una Sentenza, o Decreto del Regio Magistrato Supremo di Firenze del 25. Luglio detto col quale fu pronunziato non poter elleno senza la previa cerziorazione, ed autorizzazione giudiciale, attesa la loro qualità di donne, proseguire il Giudizio da esse intentato contro i sigg. Giovanni, e Leopoldo Fratelli Lapi, come Eredi beneficiati del loro defunto Padre Francesco Lapi; qual Giudizio aveva per oggetto di far condannare i medesimi sigg Lapi, nella enunciata qualità, a pagar loro il Credito residuale, che il fu Marchese Guadagni loro Padre aveva formato col fu Francesco Lapi gia nominato al di la del 14. per cento, che quest'ultimo caduto in fallimento nell anno 1805. aveva pagato a tutti i suoi Creditori in virtù d'una concordia da esse accettatae, con l'espresso patto e riserva sanzionata puranco nel Decreto omologativo della concordia stessa, di sodisfare i medesimi Creditori di ogni rimanente del loro avere quando in progresso di tempo ritornasse egli a più comoda fortuna; condizione che sostenevasi dalle prefate signore Mozzi, e Orlandini Erede Guadagni essersi di fatto verificata.

Ed in tanto si crederono lese le signore Attrici, e appellanti predette dalla Sentenza del Magistrato Supremo, in quanto che avesse imposto loro un vincolo non comandato anzi aborrito dalle veglianti Leggi, e specialmente da quella del 25. Gennaio 1815. la quale permette alle Donne di stare in giudizio anche in qualità d'Attrici, senza bisogno d'alcuna solennità, e autorizzazione per tutti gli atti, e cause interessanti la esecuzione sotto ogni rapporto, di qualunque Contratto legittimo.

Contro le pretese, e i gravami spiegati dalle appellanti dedussero, i convenuti fratelli Lapi, che l'azione promossa dalle avversarie non era fra quelle che le donne potessero incoare senza previa autorizzazione; Che la Causa in fatti di che si trattava era per parte di dette avversarie mancante di fondamento, e perciò tanto imprudente, quanto probabilmente feconda di triste conseguenze per esse: Che sono le Cause semplici, ed espedite, non già le complicate pericolose, e difficili quelle che le donne per la Legge del 1815. hanno facultà di intentare liberamente; Che infine la regola stando per la necessità della autorizzazione, e il poter le donne taluna volta farne senza, essendo una limitazione ristretta a pochi casi particolari da non estendersi mai, perciò anche in caso di dubbio si sarebbe dovuto decidere nella forma, e modo con cui decise la Sentenza appellata. Quindi insisterono per la conferma della medesima con la condanna dell'Avversarie nelle spese solidalmente.

Portata la Causa su queste deduzioni all'Udienza i Procuratori di **ambe le parti hanno sviluppato in voce le ragioni già poste in scritto, ed ha ciascuno insistito nelle respettive conclusioni; sopra di che fu deciso come appresso.**

MOTIVI

Attesochè nell'atto di concordia dal fallito, ed ora defonto signor Francesco Lapi proposta nel 5. Agosto 1805. ai numerosi suoi Creditori e da questi stata successivamente accettata leggesi espressamente pattuito e stipulato, che ogni qual volta lo stato economico del Debitore fosse venuto in appresso a restaurarsi, competesse ai Creditori suddetti il diritto di ripeter da lui ogni restante de'loro crediti, al di là di quel meschino reparto del 14. per cento, che nella insufficienza dei suoi mezzi pecuniari, e nel naufragio di sue commerciali fortune poteva loro unicamente nell' attualità corrispondere.

Attesochè questa stessa preservativa favorevole ai Creditori fu dal sig. Francesco Lapi ripetuta nella giudiciale Scrittura con cui domandò la omologazione di quel concordato; e fu consacrata non meno espressamente col Decreto che inerendo a detta domanda proferì l'inallora Tribunale dell'esecutivo sotto dì 19. Novembre di detto anno 1805.

Attesochè per tal modo il disposto della Legge di quel tempo vigente, la Sentenza, ed il patto concorsero ad assicurare ai Creditori Lapi il diritto di riparare, o far più tollerabili per lo meno gli attuali loro sacrifizi; caso che la fortuna tornasse altra volta ad arridere al loro Debitore.

Attesochè non sia stato fatto questione che uno, e de'più ragguardevoli fra i Creditori suddetti fosse il già sig. Marchese Filippo Guadagni rappresentato adesso dalle sue figlie, ed Eredi signora Teresa Mozzi Del Garbo, e signora Giulia Orlandini.

Attesochè avendo quest'ultime promosso avanti al Regio Magistrato Supremo contro i figli, ed Eredi beneficiati del nominato Francesco Lapi la pretensione del regresso di quest'ultimo dopo il concordato del 1805. a più florida condizione, e il conseguente risorgimento in loro del diritto a ripetere il residuo del Credito del loro Autore fu Marchese Filippo Guadagni, è innegabile che questa loro azione abbia la base più remota nel Contratto originario costitutivo del debito fra Lapi, e Guadagni; e la più prossima nel Chirografo di concordia, ove per le cose già dette il reclamato diritto fu esplicitamente sanzionato; e che ove per esse si ponga in essere la prova dell'avvenuta restaurazione nell'economico del sig. Francesco Lapi, niun altro estremo spetti loro a concludere, e niun ostacolo (se tanto lungi è dato spingere nei Giudizi la previsione) possa render loro dubbiosa la vittoria.

Attesochè tutto questo ritenuto nel fatto e devenendo all'esame se per le Leggi savissime che regolano in Toscana lo stato, i diritti, e la capacità Civile delle donne fosse permesso alle signore Sorelle Guadagni

di promovere quel Giudizio senza essere corziorate dal Giudice delle conseguenze alle quali un passo imprudente avrebbe potuto esporle, e senza ottener quindi la relativa autorizzazione si presenta tosto per condurre nell'opinione favorevole alle dette signore la Notificazione del 25. Gennaio 1815. la quale modificando la precedente Legge del 15. Novembre 1814. che in questo rapporto dovè ravvisare troppo vincolante e restrittiva della capacità delle donne, e poco così in armonia con gli odierni costumi, e con lo stato attuale delle società, concesse alle donne medesime la facoltà di stare in Giudizio, anche in qualità d'Attrici, e senza bisogno d'alcuna autorizzazione, e solennità, non solo per gli atti riguardanti la semplice amministrazione dei loro beni, non solo per quelli concernenti la esazione dei loro capitali, rendite, e frutti, ma ancora *per tutti gli altri atti interessanti l'esecuzione in ogni rapporto di qualunque Contratto legittimo.* 1

Attesochè non facendo la Legge distinzione veruna se gli atti ai quali possano impegnarsi le donne e le Cause che possono promuovere siano semplici, o complicate, e di facile, o difficile risoluzione; nè fra i Contratti distinguendo quelli che sieno attributivi di diritti puri, e semplici, dagli altri che siano attributivi di diritti sospesi da qualche appostavi condizione, e bastando ad essa perchè le donne sieno dispensate da qual si voglia formalità, che gli atti che dalle medesime vogliono farsi in giudizio, abbiano la loro base immediata, e diretta in un Contratto di cui si domandi la esecuzione, segue da ciò che qualunque distinzione voglia farsi in proposito deve sempre condannarsi come illegale, e come sovversiva della Legge stessa. 2

Attesochè se le sole azioni semplici chiare, e spedite dir si dovesse che fosser permesse alle donne non cerziorate nè autorizzate, grandissimo sarebbe l'imbarazzo che ne nascerebbe per giudicare a principio dell'indole di ciascheduna di quelle che di mano in mano fosser promosse, e siccome ben rari sono quei convenuti di buona fede che invece di aderire alle giuste domande contro di essi avanzate non le sostengano per gli indiretti lor fini, ingiuste temerarie ed indeducibili, e non cerchino intorbidarle e renderle il più possibile complicate, di semplici e spedite che potean forse apparire, raro così sarebbe il caso che le donne Attrici non dovessero per proseguire l'incoato Giudizio munirsi della autorizzazione pretoria; lo che renderebbe quasi affatto frustraneo il favore compartito loro dalla mentovata Notificazione del 25. Gennaio 1815. 3

Attesochè un esempio ben chiaro del non doversi distinguere fra caso, e caso trattandosi di una azione compresa nella Categoria di quelle dalla Lettera della Legge permesse alle donne l'offre la Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia referita nel *Tes. del Foro Tosc. Tom.* 16. *pag.* 131. con cui fu stabilito esser permesso a una donna l'Intentare l'interdetto *restitutorio* per obbligare un vicino a demolire una nuova 4

opera asserta dannosa alle di lei proprietà. Qual natura di Cause chiunque anche per poco conosca la storia delle forensi contestazioni può giudicare di quale incerto e dubbioso esito sia; e come spesse volte per un merito tenuissimo, e forse nullo, lasci esposto l' attore che poi soccomba ad un immensa mole di spese, e ad una refezione di danni che ben caro pagar gli faccia il proprio capriccio, e la propria emulazione.

Attesochè adunque ove nel caso concreto negar non vogliasi in fatto lochè a mente sana è impossibile, che l' azione dalle sorelle Guadagni intentata tenda all' esecuzione immediata, e diretta del Contratto di concordia stipulato col loro Padre, ed Autore del fu sig. Francesco Lapi nel 5. Agosto 1805. comunque per giungere all' adempimento dei loro voti debbano esse provare la verificazione di quella condizione che nel Contratto stesso fu scritta, e che di sopra si è rammentata, nemmeno potrà impugnarsi essere questa azione fra quelle dispensate dalla previa formalita della cerziorazione, ed autorizzazione, di cui in altri casi denno munirsi le donne allorchè vogliono stare in Giudizio in qualità d'attrici, ed averla però le prefate signore legittimamente, e validamente contro i convenuti fratelli Lapi promossa.

Attesochè l' inapplicabilità alla disputa attuale della Decisione della R. Ruota di Pisa in Causa Gazzarrini e delle Piane, stata invocata come magistrale in proposito dai Motivi dell' appellata Sentenza sembra evidente al riflettere che in quel caso non trattava la donna di costringere l'avversario ad eseguire un Contratto, ma gli promoveva contro un azione di danni per un Contratto asserto non eseguito, cosicchè la sua azione non aveva nel Contratto che una origine soltanto remota; essendone causa prossima il fatto colposo del di lei Contradittore.

5

Per questi Motivi

Dice bene essere stato appellato per parte delle signore Contessa Teresa Mozzi, e Giulia Orlandini nate Marchese Guadagni dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo di questa Città li 25. Luglio prossimo passato 1834. e male con detta Sentenza essere stato giudicato contro di esse, ed a favore delli Eredi beneficiati di Francesco Lapi, e quella perciò essersi dovuta, e doversi pienamente revocare siccome revoca, ed in riparazione dichiara le dette signore Sorelle Guadagni non avere avuto bisogno della precedente autorizzazione per promuovere l'esecuzione del patto di regresso pattuito da Francesco Lapi verso i suoi Creditori tra i quali il fu sig Marchese Filippo Guadagni loro Padre; Ordina perciò che venga in detta Causa proceduto oltre nel merito, e li Eredi beneficiati Lapi solidalmente condanna a favore delle dette signore Sorelle Guadagni nelle spese del presente, e del passato Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Neri Brandaglia *Presidente*

Gio. Batista Lorenzini *Auditore.* e Niccolò Lami *Auditore. Relat.*

DECISIONE LXXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Montis Caroli Praetens. Nullit. diei 9. *Maj* 1834.

In Causa

TORI e DONATI

PROC. MESS. LUIGI CESARE DAZZI — *PROC. MESS. GIO. BATISTA LOMBARDI*

Argomento

Quegli che ha ottenuto una Seotenza conforme alle sue istanze non può da quella appellare. La prosecuzione d' appello fatta nella mancaoza del-l' attn di appello non è oulla, ed è anzi efficace per eccitare la giorisdi-zione del Giudice *ad quem*.

Sommario

1. *Non è permesso al Litigante di appellare dalla Sentenza al medesimo favorevole.*

2. 3. 4. *L' appello, ch' è stato interposto dentro i termini da uno dei succumbenti, si rende comune a tutti gli altri, i quali perciò possono comparire nell' introdotto Giudizio d' appello.*

5. *La prosecuzione d' appello fatta nella mancanza dell' atto di appello non è nulla ne inefficace, ma è anzi bastante per eccitare la giurisdizione del Giudice* ad quem *per conoscere, e decidere della giustizia della Sentenza del Giudice* a quo.

Storia della Causa

Il sig. Tommaso Tori per Contratto de' 18. Agosto 1824. rogato Ser Francesco Baldaccini dnnò al sigoor Andrea Tnri uo podere posto oella Comuoe di Monte Carlo in luogo detto il Teso coo titolo di Vitalizio col pattn di dover pagare annualmente scudi 150. vita oatural duraote di esso Tnmmaso Tnri, e scudi 75. all' anoo alla di lui Mnglie Maria Dnnati dopo la di lui morte, o vita natural duraote della medesima in rate quadrimestrali, e col patto che restando il Donatario moroso

al pagamento di due rate fosse in facoltà del Donante di alienare tanta porzione del detto podere, quanta corrispondessse all'importare delle prestazioni vitalizie arretrate.

Verificatosi il caso di detta morosità, il sig. Tommaso Tori vendè al sig. Pellegrino Centoni due appezzamenti di terra, facenti parte del detto podere donato, per il prezzo di sc. 112.

Questa vendita fu attaccata da Andrea Tori di nullità sostenendo che non si era verificato il caso della mora contemplato nel predetto Contratto di donazione, ma due Sentenze conformi dichiararono incorsa la mora, e legittimamente perciò, e validamente eseguita la vendita.

Dopo dette due conformi il sig. Andrea Tori comparve nuovamente avanti il Tribunale di Monte Carlo, e deducendo che Tommaso Tori aveva nella suddetta vendita oltrepassate le sue facoltà alienando una porzione del podere donato per un prezzo molto minore del giusto, e così in una quota eccedente il bisogno per esser sodisfatto del suo credito di prestazioni arretrate, domandò che venisse ridotta la vendita medesima a quella porzione di beni che fosse corrispondente per il di lei giusto prezzo al credito di Tommaso Tori per le due rate vitalizie arretrate, e per le spese di che nel Contratto di donazione, e che venisse ordinato il rilascio del di più della quota dei beni venduta, che fosse resultato da una giudiciale perizia quale domandò ammettersi per l'effetto di valutare i beni venduti, e separarne il di più da restituirsi a lui, appoggiando questa sua domanda ad una stragiudiciale perizia del Perito Santi Pinochi portante il prezzo dei beni venduti alla somma di sc. 210.

Si opposero a questa domanda Tommaso Tori, e Pellegrino Centoni sostenendo non esser luogo ad accogliere la domanda d'Andrea Tori non tanto per la giustizia del prezzo della quota dei beni venduti, quanto per le cose decise con le due conformi Sentenze quanto ancora perchè non competeva ad Andrea Tori l'azione intentata per non esser egli venditore.

Contestato in questi termini il Giudizio il Tribunale di Monte Carlo con Decreto del 29. Settembre 1832. ammesse la domandata perizia, nominò i Periti per eseguirla, ed ordinò a questi di uniformarsi alle istruzioni esibite da Andrea Tori, che pienamente approvò.

Appellò da questa Sentenza il sig. Pellegrino Centoni, e tale appello fu proseguito non tanto da esso, quanto ancora da Tommaso Tori per il ministero dello stesso Procuratore Mess. Giacomelli, e da ambedue furono dedotti i gravami che credevano inferitili dalla prima Sentenza, ed ambedue contestarono il Giudizio nel comune interesse, insistendo per la revoca plenaria dalla prima Sentenza, o almeno per la variazione, e correzione delle istruzioni dalla medesima approvate come che pregiudiciali al merito della causa, e per tal modo lo contestarono fino alla Sen-

tenza definitiva della Regia Ruota inclusive, con la quale emanata nel 1. Agosto 1833. venne in parte confermata la prima Sentenza, ed in parte per via di dichiarazione revocata, poichè ritenuti nella lor material giacitura i primi due ed il settimo articolo delle istruzioni con la medesima approvate, fu ordinato ai Periti eletti di procedere alla misurazione dei due appezzamenti di terra di cui si trattava, ed alla valutazione dei medesimi a ragione di compra, e vendita secondo lo stato in cui si potesse rilevare che fossero nel 1829. epoca della vendita fattane al sig. Centoni, e qualora li riconoscessero di un valore superiore a scudi 112. per una somma meritevole di considerazione di esaminare se potesse separarsi congruamente una rata corrispondente nel valore a scudi 112., e di esaminar pure, e referire se lo smembramento di detti due appezzamenti di terra ed in particolare di una dell'aja avesse arrecato al podere un deprezzamento notabilmente superiore a quello che ne fosse derivato dallo smembramento di altra parte di beni, di cui si potesse procurare facilmente la vendita, e quanto nel caso dovesse valutarsi il danno medesimo.

Da questa Sentenza interpose appello la Maria Domenica Donati vedova Tori come erede di Tommaso Tori suo Marito defunto nel tempo intermedio, e lo interpose per il capo della nullità, e per il capo dell'ingiustizia sostenendo in appoggio della pretesa nullità che Tommaso Tori suo autore non avendo interposto l' appello dalla prima Sentenza del Tribunale di Monte Carlo, e non avendo interesse nella causa di seconda istanza la prosecuzione del detto appello anche in di lui nome fatta, era stata illegittimamente, ed indebitamente fatta, e quindi non essendo parte in causa ne legittimamente in essa intervenuto era nulla la Sentenza contro di lui proferita, e sostenendo in appoggio della pretesa ingiustizia che doveva la prima Sentenza revocarsi dalla Ruota ma tenersi ferma di fronte a Tommaso Tori, domandò che revocata perciò la Sentenza ruotale, fosse pienamente confermata quella di prima istanza.

Fu replicato opportunamente per interesse di Andrea Tori, che essendo Tommaso Tori un succumbente in causa egualmente che il Centoni, l' apello da questi interposto si rendeva ad esso comune, e poteva perciò legittimamente anch' esso proseguirlo; Che il medesimo Tommaso Tori poteva in qualunque modo intervenire come succumbente in prima istanza nel Giudizio di appello anche per via di prosecuzione; dell' appello dal Centoni interposto; Che non poteva impugnarsi il mandato presunto nel Procuratore a rappresentare anche Tommaso Tori nel Giudizio di appello, e che per tutto questo la Sentenza ruotale doveva riconoscersi validamente pronunziata; Come pure fu replicato, rapporto alla pretesa ingiustizia della Sentenza ruotale medesima che essendo la parte revocatoria favorevole a Tommaso Tori, era dalla di lui erede in detta parte inappellabile, e che se la Sentenza ruotale meritava revoca, e piena conferma

quella di prima istanza, siccome era coerente alle istanze da Andrea Tori avanzate nel Giudizio di seconda istanza, e così se la prima doveva revocarsi, e l'altra di prima istanza confermarsi doveva la Donati vedova Tori esser condannata in tutte le spese anche della seconda istanza.

Dopo contestato su tali questioni il Giudizio, chiamata la causa all'udienza il Consiglio decise come appresso.

MOTIVI

Attesochè era certo *in fatto* che l'appellata Sentenza ruotale in quella parte in cui si riscontrava difforme al Decreto del Tribunale di Monte Carlo aveva accolte le istanze degli appellanti Pellegrino Centoni e Tommaso Tori, e coerentemente alle medesime aveva riformate, e corrette le istruzioni per i Periti prodotte da Andrea Tori attore e pienamente approvate dal ridetto decreto, e per conseguenza aveva emesse su tal rapporto delle dichiarazioni totalmente favorevoli ai predetti Centoni, e Tori.

Attesochè in questi termini di fatto era del pari certo *in diritto*, che inammissibile diveniva l'appello interposto da questa Sentenza per il capo dell'ingiustizia avanti il Supremo Consiglio dalla Maria Domenica Donati vedova, ed erede del rammentato Tommaso Tori defunto nella pendenza della Lite, e le di cui istanze erano state accolte dalla Sentenza medesima, giacchè a nessuno è permesso appellare dalle Sentenze nelle parti, che abbiano accolte le di lui istanze, conforme è notorio di ragione, sia che si attendano i giuridici effetti del quasi contratto che si pone in essere tra i litiganti col fatto della contestazione della lite, sia che si consideri non potersi disapprovare ciò che piacque una volta, e fu approvato, sia finalmente che si abbia riguardo all'economia dei Giudizi reclamata da considerazioni di ben pubblico, e che rimarrebbe distrutta se potesse dipendere dal capriccio dei litiganti il non accettare con riprovabile incostanza, neppure le favorevoli dichiarazioni delle Sentenze, e il domandarne la revoca ai Tribunali Superiori.

Attesochè non potendosi forse dissimulare per parte della stessa Donati vedova Tori l'inammissibilità dell'appello dalla medesima interposto per il capo dell'ingiustizia dalla Sentenza ruotale, aveva essa creduto di interporre appello dalla stessa Sentenza anche per l'altro capo della nullità, di cui la pretendeva infetta, sul fondamento che dal Decreto del Tribunale di Monte Carlo avendo interposto appello il solo Centoni non potesse lo stesso appello essere efficacemente proseguito dal di lei defunto Marito, rimasto anch'esso succumbente al pari del Centoni nel Giudizio di prima istanza, e che in conseguenza non dovendosi riguardare il di lei Marito come legittimamente intervenuto al Giudizio d'appello avanti la

Regia Ruota Civile di Firenze la Sentenza che fu proferita in quel Giudizio anche contro di lui fosse di fronte al medesimo nulla, e di niun valore.

Attesochè era ben facile il comprendere l'assoluta insussistenza di questa pretesa nullità. Ritenuto in fatti che Tommaso Tori aveva un interesse eguale, e forse anche maggiore di quello del Centoni nel Giudizio introdotto da Antonio Tori avanti il Tribunale di Monte Carlo, subito che contro di ambedue si era domandata la riduzione del Contratto di compra, e vendita stipulato nel dì 26. Novembre 1829. dal predetto Tommaso Tori come venditore, e dal Centoni come Compratore, e subito che contro ambedue era stata domandata, e respettivamente dal Tribunale decretata l'ammissione della perizia, e delle relative istruzioni, da questo fatto diveniva manifesto, che tanto il Centoni quanto Tommaso Tori erano due *interessati*, e due *succumbenti* nel medesimo Giudizio; Nei quali termini si faceva luogo all'applicazione del disposto testuale dell'Art. 707. del vegliante Regolamento di Procedura Civile, a tenore dal quale l'appello che sia stato interposto dentro il termine, *da uno dei succumbenti in causa si rende comune a tutti gli altri* i quali possono perciò comparire nell'introdotto Giudizio di appello nello stato, e termini nei quali si trova benchè essi non abbiano interposto appello. 2

E quindi o si voglia ammettere che l'appello del succumbente Centoni, essendosi *reso comune* per disposizione della Legge anche all'altro succumbente Tommaso Tori, da quest'ultimo potesse esser considerato legittimamente come *proprio*, ed essere perciò anche legittimamente proseguito: O si voglia ammettere che siccome la Legge autorizzava il Tori a comparire nel Giudizio di appello introdotto dall'altro succumbente Centoni, senza che la stessa Legge abbia prescritto nè il modo, nè la forma, nè il tempo per tale comparsa, così dovesse considerarsi efficace a legittimare questa stessa comparsa qualunque atto declarativo della volontà del Tori di comparire al Giudizio di appello; nell'uno, e nell'altro dei due riferiti concetti non poteva controvertersi la legittima comparsa di Tommaso Tori nel Giudizio di appello, e quindi la regolarità, e la validità anche di fronte ad esso della Sentenza che in quello stesso Giudizio venne pronunziata. 3

Attesochè per parte dell'appellante vedova Tori invano ricorrevasi a sostenere che il disposto del precitato Art. 707. non fosse applicabile all'appello interposto da una Sentenza interlocutoria, qual era quella proferita dal Tribunale di Monte Carlo ma procedesse soltanto nei termini d'appello interposto da una Sentenza definitiva. Imperocchè niuna solida, e legale ragione si proponeva nè si poteva proporre per sostenere la immaginata distinzione, mentre all'opposto, e si riguardi il rapporto della disposizione contenuta nel citato Articolo con il complesso delle

altre disposizioni concernenti la materia degli appelli; o si consideri la ragione della controversa disposizione, era facile il persuadersi della applicabilità della medesima al concreto del caso, almeno per l'effetto di cui era questione sì perchè il caso di più succumbenti nell'Art. 707. può verificarsi tanto di fronte alle Sentenze definitive, quanto di fronte alle Sentenze interlocutorie, sì perchè milita la stessa ragione di soccorrere quello tra i più succumbenti in forza di una pronunzia definitiva al pari di quello che sia rimasto succumbente in forza di una pronunzia interlocutoria, e dove milita la stessa ragione, ricorre, e si applica la stessa disposizione della Legge.

4

Attesochè qualunque fosse l'ipotesi nella quale si volesse procedere rimaneva sempre da avvertirsi in esclusione della pretesa nullità, che la *prosecuzione* fatta nella mancanza dell' atto di appello non è nè nulla, nè inefficace, ma anzi è bastante per eccitare la giurisdizione del Giudice *ad quem* a conoscere, e decidere della giustizia della Sentenza del Giudice *a quo* a norma delle massime stabilite da questo stesso Supremo Consiglio nella *Dec.* 33. *N.* 6. *T.* 15. *del Tes. del Foro Tos.*

5

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto per parte della sig. Maria Donati vedova del sig. Tommaso Tori dalla Sentenza della R. Ruota di Firenze del 1. *Agosto* 1833. *dice non costare della nullità della Sentenza predetta quale perciò dichiara valida a tutti gli effetti di ragione, e previa tal dichiarazione dice doversi rigettare siccome rigetta l' appello medesimo come inammissibile per il capo dell' ingiustizia, e doversi la Sentenza stessa eseguire secondo la sua forma, e tenore, e detta Donati vedova Tori condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Relat.*, Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini e Francesco Bernardi *Consigg.*

DECISIONE LXXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Compensationis diei 10. *Decembris* 1834.

In Causa

NOVELLI NE TAVOLONI x SALVETTI

PROC. MESS. CANDIDO ORASSI — *PROC. MESS PIETRO PARIGI*

Argomento

All' esercizio dei diritti della donna, che ha ottenuta l'assicurazione delle sue Doti sopra gli assegnamenti del marito, prima che questi sia dichiarato fallito, non può utilmente opporsi quel commissionato a vendere delle mercanzie dello stesso marito per un credito derivante da una Cambiale da esso commissionato scontata col portatore della medesima e passiva contro il suo committente, e non scaduta.

Sommario

1. *Il Commissionato a vendere delle Mercanzie speditegli da altra piazza gode del privilegio sulle anticipazioni da esso fatte non tanto direttamente al Committente, quanto ancora indirettamente, e senza commissione pagando un debito del committente medesimo.*

2. *Il Creditore acquista il diritto di* Pegno *sulla cosa del suo debitore o perchè pervenutagli nelle mani, o perchè siasi risoluto il precedente titolo di Pegno per il quale eragli stata data.*

3. *La Compensazione si opera di pieno diritto a favore del creditore per un titolo, e respettivamente debitore per altro titolo anche in pregiudizio di altro creditore poziore, e privilegiato.*

4. 5. *Sebbene la generalità dell'espressioni possa autorizzare una intelligenza più estesa di quella che importano materialmente le stesse espressioni, è però certo che anche l'espressioni si devono intendere subordinatamente al tema per cui vengono adoprate, e molto più quando si tratta di materia, che non ammette estenzione d'interpetrazione.*

6. 7. *Il privilegio indotto dall'Art.* 93. *del Codice di Commercio riguarda non già il solo favore del Commissionato a vendere le*

mercanzie del Committente, ma riguarda il favore di entrambi, ed il favore del Commercio in generale perchè provvede i mezzi di esitare le merci.

8. *Il Pegno tacito, o sia pegno legale può invocarsi dal Creditore contro il debitore, ma non già contro un terzo il quale nel tempo intermedio abbia acquistato sopra la stessa cosa dei diritti di pegno o d' Ipoteca.*

9. *Il debito già scaduto, e liquido non può compensarsi col credito non peranche esigibile in pregiudizio del Terzo creditore anteriore, e privilegiato.*

Storia della Causa

Il sig. Giovan Batista Tavoloni sotto dì 9. Maggio 1832. spedì da Livorno in Firenze ai sigg. fratelli Salvetti una quantità di generi coloniali per farne esito per di lui conto.

Divenuto frattanto per quello che sembra, poco prosperoso lo stato del Tavoloni, la Margherita Novelli di lui moglie, che all' occasione del Matrimonio gli aveva portati in dote scudi 1300. come ne fa fede il Contratto di sponsali, e costituzione di dote dei 23. Maggio 1820. rogato Santoni, adì il Tribunale Civile, e Collegiale di Livorno, e domandò che fossero assicurate le dette di lei Doti sopra li assegnamenti mobili spettanti al marito, e fra li altri anche sopra le mercanzie spedite ai sigg. Salvetti per farne esito per lui conto.

Ottenuta con Decreto del Tribunale medesimo del 2. Luglio 1832 la domandata assicurazione la notificò ai sigg. Salvetti e nel tempo medesimo li citò avanti il Tribunale di Commercio di questa città per sentirsi condannare al pagamento di pezze 287. soldi 14. e den. 6. residuo del valore di detti generi al netto delle Pezze 287. da essi pagate al Tavoloni in anticipazione, ovvero a restituire le merci medesime in natura, qualora non fossero state vendute.

I sigg. Salvetti si opposero avanti il Tribunale di Commercio alla richiesta della Tavoloni deducendo per fondamento il privilegio dell'Articolo 93. del Codice di Commercio ampliato secondo loro a qualunque credito, che avessero contro il committente, oltre le anticipazioni, e le spese fatte per suo interesse, e per il disimpegno della Commissione; e il diritto di retenzione nascente dal Testo nella *Legge Unica Chirograf. pecun.* in forza del quale è permesso al Creditore di ritenere in pegno una cosa del suo debitore, tosto che siasi risoluto il titolo di Pegno, per il quale eragli stata data dal suo debitore per un altro diverso titolo.

Replicava la Tavoloni che l'Art. 93. del Codice di Commercio ristringeva il privilegio del Commissionario alle anticipazioni fatte sul valore delle mercanzie spedite per farne retratto, e sulle spese occorse per

eseguirlo, che l privilegi non vanno mai ampliati e se i repetenti al Codice medesimo avevano una qualche volta accordato al Commissionario la estensione del privilegio lo avevano fatto per i pagamenti che potessero essere stati fatti dal medesimo in utilità del committente; che una tale utilità ben lungi da ravvisarsi nella operazione della Cambiale da essi acquistata da un tal Kerfbyl sopra il Committente Tavoloni, vi si trovava anzi un danno manifesto perchè avevano acquistata, e pretendevano di ritenere, e compensare il prezzo delle merci vendute, e che aveva il diritto il Tavoloni di ricevere immediatamente da essi, con una Cambiale a di lui danno che scadeva quattro mesi dopo la fatta operazione, e che essi avevano fatta per loro diretto interesse perchè acquistata per *un sacco di ossa.* E quanto al diritto di retenzione nascente dal Testo da essi invocato replicava la Tavoloni che per quanto ciò potesse verificarsi di fronte al debitore, ciò non poteva procedere di fronte al Terzo, che vi avesse nel tempo intermedio acquistato un diritto di pegno o d'Ipoteca; Che ciò era successo nel caso nostro perchè quando le mercanzie in questione si ritenevano dai signori Salvetti per vendersi per conto del Tavoloni, la di lui moglie vi aveva ottenuta l'assicurazione delle di lei Doti; Che questo diritto per nostro gius era anteriore ad ogni altro, perchè la Donna ha il privilegio e può ottenere la prelazione per l'assicurazioni delle sue Doti sopra i mobili del marito non tanto, ma anche sopra il loro retratto, fino a tanto che il ritratto medesimo non sia stato distribuito.

Era in questi termini la questione quando fu portata alla cognizione del Tribunal di Commercio. Questi con Sentenza del dì 11. Febbr. 1833. accolse le istanze dei sigg. Salvetti, e condannò la Tavoloni nelle spese.

Al contrario la Regia Ruota Civile di Firenze con la sua Sentenza del 20. Luglio. 1833. revocò la precedente del Tribunal di Commercio, e condannò i sigg. Fratelli Salvetti anche con arresto personale al pagamento del prezzo dei Generi dei quali si tratta, o alla restituzione dei medesimi in natura, qualora non fossero stati esitati; e li condannò nelle spese di ambedue le Istanze.

Riprodotta la Causa medesima nei termini identifici avanti questo Supremo Consiglio, dietro l'appello interposto dai sigg. Salvetti, e portata alla pubblica discussione fu decisa sull'appoggio dei seguenti

Motivi

Attesochè il Supremo Consiglio attentamente esaminati i Motivi, che avevano indotti in difforme opinione i primi, ed i secondi Giudici, con scissura però di uno di essi, non meno che i riflessi che dai difensori

si proponevano a difesa delle respettive parti litiganti, ha dovuto rimanere persuaso che la questione da risolversi con la sua definitiva Sentenza poteva considerarsi piuttosto di fatto che di diritto.

Attesochè in fatti potevano dirsi concordi tanto i passati Decidenti quanto i respettivi Difensori delle parti nel riconoscere, ed ammettere in ultima analisi come sanzionate in diritto le seguenti massime. E primieramente ammettevasi che il privilegio dall' *Art.* 93. del Codice di Commercio indotto a favore del Commissionato, il quale abbia fatte delle anticipazioni sopra mercanzie ad esso spedite da un altra piazza per esser vendute per conto del committente non dovesse limitarsi alle sole anticipazioni fatte direttamente al committente, ma si potesse estendere nei congrui casi, anche a quelle anticipazioni indirettamente, e senza commissione fatte dal commissionato pagando un debito del committente, secondo ciò che commentando il citato Art. 93. avvertono *Locrè esprit du Code de Commerce. Rogron* e *Dangueville al detto Artic.* 93. *dello stesso Codice*, e *la Decisione della Corte di Cassazione del dì* 23. *Giugno* 1830. *presso Syrey Tom.* 30. *pag.* 254. *part.* 1.

1

Ed ammettevasi in secondo luogo che in ordine al Testo nella *L. Unic. Cod. Etiam ob Chirographariam pecuniam* si acquista il diritto di pegno a favore del Creditore sopra la cosa del suo debitore, tosto che o siagli pervenuta nelle mani, o siasi risoluto il precedente titolo di pegno per il quale eragli stata data dallo stesso suo debitore peraltro diverso debito, e respettivo credito, conforme applicando questa disposizione testuale anche alle materie commerciali avverte *Pardessus Cours de Droit Commerciale vol.* 2. §. 486.

2

Ed ammettevasi finalmente che a favore del Creditore per un titolo, e respettivamente debitore per altro titolo si operasse di pieno diritto la compensazione del Crédito col Debito anche in pregiudizio di altro creditore poziore e privilegiato, secondo la teoria esornata dallo *Scacc. de Commerc.* §. 2. *Gloss.* 5. *N.* 417. *e dall'Ansald. de Commerc. disc.* 93. *N.* 26.

3

Attesochè pertanto la difformità delle opinioni, ossia tutto il momento della questione nasceva sull' applicabilità delle surriferite conclusioni di diritto al caso in esame, mentre per la loro applicabilità aveva risposto il Regio Tribunale di Commercio, e per la loro inapplicabilità avevano pronunziato i Giudici Ruotali, non ostante il dissenso di un di essi.

Attesochè ridotta la questione al mero fatto della applicabilità, e non applicabilità al concreto del caso delle riferite massime di diritto il Supremo Consiglio dopo un accurato esame dei termini di fatto della causa attuale, ha dovuto convincersi che li stessi termini erano tali da escludere per giustizia la controversa applicabilità.

Attesochè in fatti sotto qualunque rapporto si prendesse ad esaminare la cessione dai sigg. Fratelli Salvetti riportata nel dì 24. Maggio 1832. della Cambiale posseduta dal sig. Kerfebyl, ed emessa a proprio debito dal Tavoloni sotto dì primo di detto mese, ed anno con la sua scadenza a *quattro mesi data* appariva manifesto essere stata la cessione medesima un operazione, o una speculazione fatta dai sigg. fratelli Salvetti per loro proprio conto, e nell'esclusiva veduta di procurare a se stessi un lucro nelle vantaggiose condizioni dello sconto. Ed in vero l'essere stata ceduta la detta Cambiale molto tempo prima della sua scadenza, l'essersi acquistata dai cessionarj *per un sacco di ossa, e senza verun obbligo di gira, e di firma* del cedente sig. Kerfebyl; il non vedersi dai giratarj partecipato al Tavoloni debitore il menzionato acquisto; e finalmente il difetto di qualunque interesse, e molto più il difetto di qualunque utilità per parte del Tavoloni nella suddetta operazione dovendo essere per il medesimo indifferente che quella sua cambiale passasse prima della di lei scadenza, e pagabile per l'intera somma nelle mani dei sigg. Fratelli Salvetti, o rimanesse presso il primo possessore, sono altrettante circostanze, ed altrettanti riscontri urgentissimi che persuadono altro non essersi fatto dalli stessi sigg. Fratelli Salvetti che una semplice operazione di Banco, e di commercio, un mero sconto di cambiale, una operazione per loro proprio conto, e preordinata all'esclusivo loro vantaggio, un operazione finalmente del tutto indipendente dalla commissione di vender le merci del Tavoloni, e dalla veduta di procurare il di lui interesse unitamente a quello di commissionati.

Attesochè in questi termini di fatto, qualunque fosse l'interpetrazione estensiva data dai Dottori, e dai Tribunali Francesi all'Artic. 93. del Codice di Commercio non potevasi ciò non ostante giudicare per l'inapplicabilità del disposto dello stesso Art. al caso in esame giacchè a ciò non si prestavano ne la di lui *lettera*, ne *il di lui spirito* ne le *ragioni* per le quali il medesimo ha ricevuto la predetta estensiva interpetrazione. Non la *lettera* perchè sebbene la generalità delle espressioni con le quali è il medesimo concepito, possa autorizzare una intelligenza più estesa di quella che materialmente importano le stesse espressioni, è però certo che anche le espressioni si devono intendere subordinatamente al tema, ed al soggetto per cui vengono adoprate, e ciò tanto più allorche si tratti di concessione di privilegi cioè di materia che per regola non ammette estensione d'interpetrazione: Non lo *spirito* poichè se bene si rifletta sopra la disposizione del predetto Art. 93. si comprenderà che il privilegio dal medesimo indotto riguarda non già il solo favore del commissionato a vendere le mercanzie del committente, ma riguarda bensì il favore di entrambi, ed il favore del Commercio in generale inquanto che somministrando lo stesso privilegio una garanzia ai commissionati

4

5

6

7 facilita le operazioni da Piazza a Piazza, e provvede, ed amplia i mezzi di esitare le merci. Non finalmente le *ragioni* per le quali il citato articolo ha ricevuto una interpetrazione estensiva, poichè tutti li Scrittori francesi, e la stessa Decisione della Corte di Cassazione che si allegavano a difesa dei sigg. fratelli Salvetti intanto risposero per l'estensione del privilegio ai crediti che il Commissionato abbia formati contro il committente, e senza di lui ordine, inquanto tali Crediti derivassero da operazioni fatte anche in utilità, e vantaggio del Committente medesimo, o da operazioni rese necessarie dalla esigenza dei mutui rapporti tra l'uno, e l'altro, mentre in questi termini applicarono al Commissionato le teorie che regolano la materia dei Gestori di negozi, e di cui il Testo nella *Legge* 6. §. 3. *ff. de negot. gest.* e l'Articolo 1375. del Codice Civile Francese.

Attesochè per poco che si tornasse a considerare l'operazione fatta dai sigg. fratelli Salvetti col sig. Kerfebyl per lo sconto della Cambiale facente debito al Tavoloni diveniva manifesto, che la stessa operazione non poteva esser compresa nella Categoria delle *anticipazioni sopra le mercanzie*, che faccia il Commissionato al Committente, e di cui parla la *lettera* dell'Art. 93. del Codice di Commercio; Che molto meno questa operazione poteva comparir meritevole del controverso privilegio perchè essendo il medesimo influito dallo spirito di favorire il Commercio in generale e l'esito delle mercanzie da una piazza all'altra non trovava altrimenti il suo scopo finale nella speculazione dei fratelli Salvetti che riguardava il loro proprio, ed esclusivo interesse, e che niente avvantaggiava l'interesse del Tavoloni, ne rendeva più facile l'esito delle di lui mercanzie; e che infine all'operazione medesima non convenivano le *ragioni* per le quali si era estensivamente interpetrato il tante volte rammentato *Art.* 93. poichè nè l'utilità del Committente, conforme avvertivasi, ne molto meno la necessità avevano potuto determinare i commissionati a scontare la controversa cambiale.

Attesochè il concreto del caso non presentava neppur termini abili all'applicazione della teoria del pegno tacito, che il Creditore per ragione del possesso acquista sopra la cosa del suo debitore, in ordine al di sopra citato *testo nella Leg. Unic. Cod. etiam ob Chirogr. pecun.* poichè questo pegno tacito ossia questo pegno legale può utilmente essere invocato dal Creditore contro il Debitore, ma non già contro un terzo il quale nel tempo intermedio abbia acquistato sopra la stessa cosa dei diritti di pegno, o d'ipoteca conforme dichiarando il sopra allegato Testo avvertono i Dottori tra i quali *il Voet ad Pandect. Lib.* 20. *tit.* 6. *N.* 16. E nel caso in esame i sigg. fratelli Salvetti pretendevano il pegno tacito sopra le mercanzie del committente Tavoloni mentre era la Caterina Novelli di lui moglie, che avendo ottenuta dal Tribunale l'assi-

curazione delle sue Doti sopra tutti li assegnamenti del marito reclamava le mercanzie stesse o il prezzo delle medesime, e mentre la predetta Novelli aveva ottenuta tale assicurazione in ordine all' *Istrumento* dotale del 23. Maggio 1820. e prima che la Cambiale scontata nel Maggio 1832. dai sigg. Fratelli Salvetti fosse scaduta, o fosse divenuta esigibile atteso il dichiarato fallimento del Marito.

Attesochè tali circostanze di fatto, le circostanze cioè di non essere scaduta la rammentata Cambiale, e di non essere stato dichiarato il fallimento del Tavoloni all'epoca in cui la Moglie ottenne l' assicurazione della sua Dote mentre dimostravano la legittimità di questo diritto della donna, rendevano improponibili i termini della compensazione dai sigg. fratelli Salvetti pretesa avvenuta del loro debito già scaduto per dipendenza delle mercanzie ai medesimi inviate col loro credito, ma peranche esigibile, e dipendente dalla Cambiale scontata, essendo di regola notorio che il debito già scaduto, e liquido non può compensarsi col credito non ancora esigibile in pregiudizio del terzo creditore privilegiato ed anteriore qual era nel concreto del caso la moglie del committente di fronte ai sigg. fratelli Salvetti commissionati.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Giacomo, e Vittorio fratelli Salvetti dalla Sentenza, contro di loro, ed a favore della sig. Margherita Novelli ne' Tavoloni proferita dalla R. Ruota Civile di Firenze sotto dì 20. *Luglio* 1833. *bene conseguentemente essere stato con la medesima giudicato quella perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detti sigg. Fratelli Salvetti condanna nelle spese giudiciali anche del presente giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Rel.* e Luigi Bombicci *Consigg.*

DECISIONE LXXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Crediti Dotis diei 1. *Septembris* 1834.

In Causa

BOCCI NN. — E — PERUZZI NE RICCI

PROC. MESS. FERDINANDO POZZOLINI — *PROC. MESS. GIUSEPPE GIUSTI*

Argomento

Secondo il Codice di Commercio Francese conservato presso di noi la donna non ha nessun privilegio, per le sue doti, sui mobili e mercanzie esistenti nella Taberna del Marito.

Sommario

1\. *Alle Mogli di coloro, che all'epoca della celebrazione del Matrimonio erano Negozianti o dei Figli dei Negozianti, i quali senza avere in detta epoca alcuno stato, o professione determinata divennero inseguito Negozianti, non è accordato alcun privilegio sui mobili, e masserizie della Taberna dei loro Mariti.*

2\. 3. *L'Art.* 551. *del Codice di Commercio dispone che per il credito del contante, o degli effetti mobili che la donna ha portati al Marito Commerciante ha ipoteca la detta Moglie sopra gli Immobili che possedeva il Marito all'epoca del Matrimonio con essa contratto.*

4\. *La Ipoteca che il Codice Civile accordava alla moglie anche comprensiva dei beni futuri non era che un ipoteca privilegiata, e non un vero Privilegio.*

5\. *Al sopra detto Art.* 551. *del Codice di Commercio non è stato derogato dalle nostre Patrie Leggi nè espressamente, nè tacitamente.*

6\. *A forma del fatto nella* Legge 80. ff. de reg. Jur. *la* specie *deroga* al genere, *ma quella non rimane derogata da questo.*

Storia della Causa

Alla signora Angiola Peruzzi in occasione del suo Matrimonio con Giovacchino Ricci fu costituita la Dote con la quota legittima ad essa appartenente sulla Dote Materna unitamente alla quota spettante al signor Giuseppe Peruzzi di lei fratello che questi lasciò a di lei benefizio. Queste quote con Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno furono tassate in Pezze seicento diciassette, soldi tredici, e denari quattro da otto reali, questa Dote fu pagata effettivamente al signor Giovacchino Ricci, ed unitamente ad esso al sig. Pietro Ricci.

Nel 4. Aprile 1832. con Decreto del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno fu concessa l'assicurazione di detta Dote alla signora Angiola Peruzzi ne Ricci sopra i mobili di casa, e sopra una porzione di mercanzie, ed attrezzi esistenti nella bottega del Marito.

Il dì 25. Aprile successivo fu dichiarato aperto il fallimento del Marito, e la signora Peruzzi ne Ricci in conseguenza di detta dichiarazione ed invocando il disposto dell'Art. 1002. del Regolamento di Procedura Civile domandò che le venissero aggiudicati quei mobili che formarono subietto della sua inibitoria fino al saldo totale delle sue doti.

Il sig. Bocci sindaco definitivo al fallimento Ricci si oppose allegando che siccome si era contratto il Matrimonio dalla signora Peruzzi nel 1822. sotto l' influenza del Codice di Commercio Francese che all' Art. 554. toglie alla donna ogni diritto sopra li effetti mobili del Marito così non poteva esser luogo a reclamare il pagamento della Dote sopra li effetti su quali cadeva l'inibitoria.

La signora Peruzzi dedusse che il di lei marito all'epoca del suo Matrimonio non era Negoziante. In questo replicò il sig. Bocci che lo era come costava da varii riscontri, e che se pure non lo fosse stato, in tal caso ancora era applicabile la disposizione dell' Art. 554. perchè era figlio di Negoziante.

Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con sua Sentenza dei 22. Aprile 1823. disse costare del privilegio della Peruzzi per le sue doti in concorso dei Creditori del Marito assicurati sopra i mobili del medesimo.

La Regia Ruota di Pisa con sua Sentenza de' 24. Luglio 1833. revocò la precedente Sentenza e disse non esser luogo al privilegio invocato.

Portata in terza istanza la Causa, la donna Peruzzi ne Ricci pretese sostenere il privilegio allegando in primo luogo la costante pratica di giudicare per la quale si dava tal privilegio alle donne in caso di fallimento del Marito, quando precedentemente avessero fatta l'inibitoria sul

fondamento che l'Art. 1002. del Regolamento di Procedura Civile derogava al Codice di Commercio Francese.

Per parte del Sindaco Ricci si faceva osservare che la pratica di giudicare in tal modo era solamento nella Ruota Fiorentina che la Ruota di Pisa aveva sempre giudicato in contrario senso, ed il Supremo Consiglio non aveva mai pronunziato su tal questione. Che poi si rilevava chiaramente non dovere il Regolamento di Procedura derogare al Codice di Commercio perchè la prima era legge generale, la seconda speciale; la prima riguardava la forma, la seconda la sostanza: e di più che la legge del 15. Novembre 1814. che rendeva parte del Gius Toscano il Codice di Commercio Francese stabiliva all'Art. 2. che a questo dovessero derogare le precedenti Leggi, e il Regolamento del Tribunale di Commercio, il che stava ad escludere il Regolamento di Procedura Civile perchè veniva contemporaneamente pubblicato.

Per parte della Peruzzi si variò difesa e si pretesè che gli Articoli 551. e 554. non fossero applicabili perchè riguardassero oggetti speciali, e non escludessero il privilegio della donna sui mobili — Per parte del sig. Dott. Bocci fu replicato con apposite autorità di Decisioni delle corti francesi, che secondo il Codice di Commercio le donne concorrevano a lira, e soldo con li altri creditori sull'importare dei mobili del Marito, che poi non poteva il Codice di Commercio escludere in lettera un privilegio che non conosceva: Replicò inoltre che l'Art. 109. del Regolamento di Procedura del quale ex adverso si domandava l'applicazione non era per alcun conto applicabile, e stava anzi ad escludere il privilegio nelle mogli dei Negozianti mentre parlava di Concorso di Creditori che è ben diverso dal fallimento.

Udite il Supremo Consiglio le diverse ragioni di difesa decise per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè dal combinato disposto delli Art. contenuti nel *libro* 3. *Capitolo*. 9. *Sez*. 3. *del Codice Francese di Commercio* presso di noi 1 conservato, resulti manifestamente che nessun privilegio nella concorrenza dei Creditori compete sopra li assegnamenti mobili del marito alle Mogli dei Commercianti che tali erano all'epoca della celebrazione del Matrimonio, o dei figli di un Negoziante, i quali senza avere in tale epoca alcuno stato o professione determinata essi pure divennero in seguito 2 Negozianti a tenore delli Articoli 551. e 552. del predetto Codice di Commercio.

Attesochè dopo avere in fatti li Articoli 545. e 546. e seguenti determinati i diritti della Moglie del Commerciante in caso di fallimento sopra i beni immobili da essa dati in dote al Marito in occasione del di lei

Matrimonio, o acquistati in proprio posteriormente, passa l'Art. 551. ad occuparsi delle somme in contante delli effetti mobili che la Moglie stessa abbia portati in dote, e di altri di lei crediti pecuniari, e dispone che per tutti questi titoli di credito essa non ha ipoteca fuorchè sopra gli immobili che appartenevano al marito all'epoca della celebrazione del Matrimonio, la quale disposizione manifesta il concetto della Legge aliena dal concedere alcun privilegio alla moglie del fallito anche per la sua dote quantitativa poichè accordandosi per una parte dal citato Art. 551. alla Donna un Ipoteca per li effetti mobili, e denari portati in Dote, è chiaro che la Legge ha considerato la ripetizione di questi effetti mobili, e denari come costituente *un semplice credito*, e limitandosi dal detto Articolo per l'altra parte la concessa ipoteca ai soli immobili che appartenevano al Marito all'epoca del Matrimonio, bisogna riconoscere che la Legge non ha voluto elargire alle Doti della Moglie dei Negozianti il privilegio sopra i mobili, mentre anche sopra gl' immobili restringe il favore consueto limitando ai soli beni esistenti all'epoca del Matrimonio quella Ipoteca che in tutti gli altri casi colpisce egualmente i beni esistenti, ed i beni futuri, e questo concetto della legge trovasi con ogni chiarezza spiegato nel successivo Art. 554. dove leggesi dichiarato che tutta la *mobilia, tutti gli effetti* mobili *argenteria*, gioie quadri, ed altri oggetti apparterranno ai creditori del fallito senza che la moglie possa nulla ricevere oltre gli abiti e biancheria ad uso proprio, che le verranno accordati secondo ciò che altrove si dispone.

Attesochè sarebbe vanità ciò non ostante l'insistere per la competenza del controverso privilegio sostenendo che il citato Art. 554. contempli una sola specie di mobili, e sostenendo che lo stesso Art. non parli del Credito dotale, ma bensì della proprietà che la moglie del fallito volesse reclamare dei mobili nel medesimo indicati, poichè a tali pretensioni resiste la generalità delle espressioni usate in detto Articolo, ed atte a comprendere qualunque specie di mobili, e resiste altresì il concetto chiaramente manifestato dallo stesso legislatore, e contrario all'accordare alcun privilegio alla moglie del fallito nella veduta di favorire il commercio. E ciò tanto più doveva ritenersi *primieramente* perchè nel sistema della Francese legislazione di cui faceva parte il Codice di Commercio non ammettevasi alcun privilegio propriamente tale, giacchè l'ipoteca esente dall'obbligo della iscrizione, e comprensiva dei beni anche futuri del marito concessa alle doti dal Codice Civile poteva considerarsi come un ipoteca privilegiata, ma non mai come un proprio, e vero privilegio, e secondariamente perchè ogni dubbio sopra tal rapporto era eliminato dalla Giurisprudenza la quale aveva riconosciuta la esclusione di ogni privilegio della dote sopra gli assegnamenti mobili del marito fallito conforme può rilevarsi dal *Dalloz nel suo trattato di fallimenti*

edizione di Brusselles pag. 237. §. 8. *e dalla decisione della Corte di Lione de* 25. *Luglio* 1822.

Attesochè ritenuto per questi reflessi che il Codice di Commercio non concede alla moglie del Negoziante mancato al commercio alcun privilegio sopra i mobili del marito, tutto il momento della disputa si riduceva a determinare se alle relative disposizioni del rammentato Codice avessero in questa parte derogato le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Procedura al Tit. 2. della Part. 5. e segnatamente all'Art. 1002. e seguenti.

Attesochè il Supremo Consiglio non potè rimanere incerto circa la resoluzione negativa di quest'Articolo di controversia non ostante la diversità delle opinioni con le quali da alcuni Tribunali del Granducato erasi proceduto alla risoluzione del medesimo nei diversi casi sottoposti al loro esame; Ed a persuadere lo stesso Supremo Consiglio che il Codice di Commercio non avesse in questa parte sofferto veruna deroga dalle patrie nostre Leggi, ricorreva *primieramente* il difetto di una deroga *espressa*, e ricorreva in *secondo luogo* il difetto anche di una deroga virtuale, e tacita.

Attesochè mancava la *Deroga espressa* poichè la Legge de 15. Novembre 1814. mentre con l'Art. 2. conservava in vigore il Codice di Commercio lungi dall'ordinare la deroga alle disposizioni di detto Codice relative ai diritti delle Mogli nel caso di fallimento dei loro Mariti Negozianti, stabiliva invece che il Codice stesso avesse vigore di legge meno che nelle parti nelle quali fosse contrario al Regolamento per il *Tribunal di Commercio di Firenze* ed all'altre Leggi già pubblicate. E da questa Legislativa disposizione chiaramente si rileva che il Regolamento di Procedura Civile fu escluso dal Numero delle Leggi le quali dovevano operare delle parziali deroghe al Conservato Codice di Commercio, poichè a tale effetto essendosi dal Legislatore rammentato il solo Regolamento per il Tribunal di Commercio, si faceva luogo all'applicazione delle note regole di ragione, le quali insegnano che non dicasi voluto dal Principe ciò che esso tacque mentre abbia espresso ciò che voleva, e che l'eccesso ne conferma la Regola nei casi non eccettuati, e finalmente che l'inclusione di una cosa dimostra l'esclusione dell'altra.

Attesochè non poteva ammettersi che il Regolamento di procedura dovesse dirsi indicato dal Legislatore, e compreso nella generica enunciazione *delle altre Leggi* pubblicate, e che dovevano operare una deroga parziale al Codice di Commercio giacchè essendo certo che altre Leggi in materie commerciali erano state pubblicate avanti la Legge del 15. Novembre 1814. e vedendosi altresì specialmente in essa indicato il Regolamento per il Tribunal di Commercio tutte le regole di sana critica forense esigevano che la generica enunciazione *delle altre leggi pub-*

blicate a quelle soltanto congruamente si riferisse che erano di già pubblicate, e che al pari del Regolamento per il Tribunale di Commercio più particolarmente rammentato, interessavano le materie commerciali; unico subietto del Codice che volevasi conservato con alcune modificazioni essendo di regola notorio che anche le espressioni generiche devono intendersi subordinatamente al tema di cui si tratta.

Attesochè neppure l'Art. 1002. e seguenti del Regolamento di Procedura Civile contengono una deroga espressa alle surriferite disposizioni del Codice di Commercio conforme resulta dalla semplice lettura di tali Articoli che anzi era osservabile che all'Art. 1009. concedendosi alla Donna l'Azione sopra i mobili per il di lei credito Dotale allorchè sia introdotto sopra i beni del Marito il *Concorso* dei Creditori, si rendava manifesto che il Regolamento di Procedura Civile aveva inteso di disporre dei diritti delle Mogli dei Negozianti, poichè di fronte a questo soltanto può verificarsi il *Concorso* dei Creditori, ed ai soli Commercianti convengono i termini del fallimento nel di cui evento sono dal Codice di Commercio regolati i diriti delle loro Mogli.

Attesochè non esistendo nelle nostre Patrie Leggi una deroga *espressa* alle controverse disposizioni del Codice di Commercio, si rendeva necessario, secondo le più comuni regole di ragione, che ad indurre la deroga *tacita e virtuale* concorressero delli argomenti, e delle prove necessariamente concludenti la regola medesima, contro l'esistenza della quale si deve rispondere in qualunque caso di dubbio.

Attesochè l'argomento, che per regola superiormente ad ogn'altro si valuta dai Dottori, e dai Tribunali all'effetto di dimostrare che la Legge posteriore abbia derogato alla legge anteriore, consiste nella decisa contrarietà, e inconciliabilità delle disposizioni contenute nelle due leggi conforme avvertiva la nostra antica Ruota nella *Florentina, seu Pontis Aerae Solutionis Poenae* 26. *Julii* 1796. *pag.* 4. cor *Maggi*. E questa contrarietà ed inconciliabilità non ravvisavasi tra le disposizioni contenute nelli Articoli 1002. e segnenti del Regolamento di Procedura, e le disposizioni contenute nel Cap. 9. Sez. 3. del Lib. 3. del Codice di Commercio, ogni volta che si rifletteva che le prime potevano trovare conveniente applicazione alla generalità dei casi concernenti le Mogli dei non Commercianti, e che rimaneva alle *seconde* un subietto di congrua applicazione ai casi di eccezione concernenti le Mogli dei Negozianti.

Attesochè la pretesa deroga *tacita* rimaneva sempre più evidentemente esclusa dalle regole di ragione comunemente ricevute nella soggetta materia poichè considerando che il Regolamento di Procedura Civile costituisce una legge *generale*, e che il Codice di Commercio costituisce all'opposto una legge *speciale*, ne derivava che siccome la *specie* deroga al *genere* ma non rimane quella derogata da questo a norma 6

del *Testo nella Legge* 80. *ff. de reg. jur.* Così il Codice di Commercio come Legge speciale non poteva dirsi derogato dalla Legge *generale* contenuta nel Regolamento di Procedura Civile conforme inerendo al disposto del *Testo nella Leg.* 41. *ff. de poen* stabilisce la *Dec.* 24. *N.* 90. *Tom.* 2. *del Tesor. Ombros.* e nei precisi termini di Regolamento di Procedura Civile il quale non si reputa derogatorio ai regolamenti, o alle Leggi che più specialmente abbiano disposto di alcune particolari materie *Merlin Repertoire de Jurisprudence mot delit. Forestier* §. 2. *N.* 1. *vers. D'abor il est de maxime.*

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto dalla signora Angiola Peruzzi dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa proferita sotto dì 24. Luglio 1833. dice essere stato male appellato per parte di detta signora Ricci, e bene conseguentemente con la Sentenza medesima pronunziato, quella perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma e tenore. Condanna detta signora Angiola Peruzzi ne Ricci a favore del sig. Dottor Bocci ne Nomi nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri *Rel.* Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini, e Francesco Bernardi *Consigg.*

DECISIONE LXXXV.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Praelationis diei 18. *Julii* 1834.

IN CAUSA

PICCIOTTO E LIVOLI

PROC. MESS. . . . . *PROC. MESS.* . . . .

ARGOMENTO

Una condizione risolutiva apposta nella donazione fatta di un capitale alla Donna nell'atto di costituzione di dote, opera l'effetto, che ottenendone dal marito la restituzione, debba in tal caso un tal capitale rinvestirsi per cautelare l'interesse della donna, e per garantire i diritti di quel Creditore, a di cui favore potesse operare la risoluzione della detta donazione.

SOMMARIO

1. *Il creditore di fronte agli altri Creditori del suo debitore non ha rango se non dal giorno dell' Iscrizione ipotecaria.*

2. 4. *Il credito dotale prende rango dal giorno del contratto matrimonio.*

3. *Non può invocarsi il benefizio della separazione dei Patrimoni da quegli, che non ne ha presa inscrizione nel termine di* 6. *mesi dal dì della morte del suo debitore.*

5. *Quando il marito è oberato dai debiti, e che verge all' inopia, la Moglie ha diritto di ripetere i suoi crediti contro lo stesso marito per rinvestirli.*

6. *Il credito della moglie proveniente da una donazione fattagli nell'atto di costituzione di Dote, alligata ad una condizione risolutiva, deve stare a garantire i creditori del marito, quando a favore dei medesimi potesse operare la condizione risolutiva della donazione.*

7. *Quegli, che gode il diritto d' Ipoteca non ha bisogno della cessione di un altro creditore per quello esercitare.*

8. 9. *Non vi ha Legge, la quale esiga, che un creditore a fine di potere esercitare l'azione Ipotecaria sul fondo del suo debitore, debba per necessità aver conservate intatte, e non aver rinunciato ad altre cautele, che gli fossero già competute contro il debitore comune.*

MOTIVI

Nel giudizio di ordine per la distribuzione del prezzo della metà del quinto piano dello stabile posto in Livorno in via *Serristori* segnato di N. Civico 987. appartenente detta metà al sig. Vita del fu Angiolo Rignano, nacque nel dì 7. Giugno 1833. Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, che rendendo ragione sulle Istanze di diversi Creditori del sig. Vita Rignano concorrenti alla indicata distribuzione di prezzo, rigettò la domanda che contro il progetto di graduatoria avevano affacciato in atti con Scrittura del 27. Marzo 1833. i sigg. Moisè ed Angiolo fratelli Livoli creditori della Ditta già vigente *David Angiolo, e Nissim Rignano* di cui era stato Socio il fu sig. Angiolo Rignano padre del sig. Vita, e malgrado le loro contestazioni, ed opposizioni collocò in preferenza di essi in terzo luogo la sig. Ester Stella del fu Isach Picciotto, moglie del Debitore signor Vita Rignano per la somma di pezze 3000. statale donata nel contratto di costituzione di Dote del 4. Marzo 1832. dal di lei Zio paterno sig. Samuel Picciotto.

Reclamarono in via di appello i sigg. fratelli Livoli da tale giudicato alla Ruota. Presa pertanto da noi a decidersi la questione *se sia luogo ad accordare agli appellanti collocazione di grado prelativamente alla signora Ester Picciotto ne Rignani* « abbiamo risposto » *Negativamente*, confermando la Sentenza che si rivede.

Ne potevamo a termini di diritto giudicare diversamente, subito che era certo che il Credito dei signori Livoli non poteva di fronte agli altri creditori, e in linea di anteriorità, e poziorità vantare, nè prender rango, per le vigenti Leggi sul sistema ipotecario, se non che dal dì 24. 1 Aprile 1828. epoca, in cui fu inscritto ai libri del Conservatore delle Ipoteche di Livorno; e al contrario il Credito della sig. Ester Picciotto 2 prendeva rango, senza dubbio, dall'epoca del matrimonio celebrato fra lei, ed il sig. Vita Rignano, cioè dall'anno 1822.

Invano i sigg. fratelli Livoli pretendevano valersi del diritto della separazione dei patrimonj, ed ottenere con prelativo pagamento sul prezzo in questione per essere il sopraindicato piano di casa derivato nel sig. Vita Rignano dal di lui padre fu signor Angiolo Rignano loro originario debitore, come interessato nella Ditta David Angiolo, e Nissim Rignano. Imperocchè era troppo perentoria la risposta, con cui questo ragiona-

mento veniva eliso, e dileguato affatto, giacchè non avendo essi signori fratelli Livoli iscritto nel termine di mesi sei dal dì della morte del loro debitore sig. Angiolo Rignano, giusta il disposto dell'Art. 2111. del Codice Civile Francese vigente in questa parte, fra noi, il benefizio della separazione de' patrimonii non potevano oggi invocarlo a loro vantaggio.

3

Inquanto poi al diritto della sig. Ester Picciotto ad essere collocata anteriormente ai sigg. Livoli pel suo Credito di pezze 3000, non è sembrato a noi necessario il decidere se secondo la disposizione di gius ipotecario francese conservato in vigore in Toscana godano o no le mogli del privilegio dell'esenzione dall'obbligo della Inscrizione per conservare la ipoteca legale ad esse attribuita dalle Leggi sì Romane *Leg. ult. cod. de pact. convent. Voet. ad ff. tit. quibus caus. pign. vel hypoth. N.* 20. che francesi *Cod. Nap. Art.* 2121. per crediti parafernali che esse abbiano contro i loro mariti. Noi abbiamo ravvisato questa questione come gravissima, e di una importanza massima per la sicurezza delle contrattazioni, e perciò meritevole di grandissima ponderazione per essere risoluta. Ma, ripetiamo, non abbiamo credoto necessario il deciderla nella controversia attuale, sebbene i respettivi difensori delle parti se ne sieno occupati molto di proposito.

Noi abbiamo ritrovato giusta, e più che bastante ragione di decidere a favore della donna nelle combinate disposizioni degli articoli 1541. e 2135. del Citato Codice Civile Francese. In fatti l'Art. 1541. dispone. *Tutto ciò, che la donna si costituisce in Dote, o che le viene dato nel Contratto di matrimonio è dotale, se non vi è stipulazione in contrario.* Ora constava, che le pezze tremila, dalla signora Ester Picciotto reclamate le furono donate dallo Zio sig. Samuel Picciotto nel Contratto Nuziale del 4. Marzo 1822. *per dimostrare il suo pieno gradimento al matrimonio della nipote col sig. Vita Rignano*, il quale se ne confessava debitore per averle già prima ricevote. Nè questo atto era accompagnato da veruna dichiarazione, che stesse ad eliminare dalla largizione dello Zio, la qualità di dotale. Nè importava già, che la donazione si vedesse accompagnata da dichiarazioni importanti forza di condizione resolutiva pel caso, che la sig. Ester, e suoi fossero per mover molestie contro il Donante per l'amministrazione da esso già tenuta della Ditta Samuel Picciotto ove era stato interessato il padre della donataria, poichè questa circostanza non faceva sì, che frattanto tutto quanto ebbe di proficuo quell'atto emesso dallo Zio nel Contratto nuziale non dovesse dirsi dotale nel senso del surriferito articolo 1541.

Ciò posto, era evidente, che alla sig. Ester competeva pel credito delle pezze tremila il grado che derivava dal rango dell'ipoteca nata a

di lei vantaggio per disposizione di Legge insieme colla celebrazione del matrimonio, vale a dire colla data del 1822. e così anteriore, senza dubbio, ai sigg. fratelli Livoli creditori iscritti nel 1828. Non può esser più chiaro il disposto dell'Art. 2135. del Codice Civile Francese „ivi„ *Esiste l'ipoteca indipendentemente da qualunque iscrizione « A vantaggio delle mogli per ragione delle loro Doti, e convenzioni matri-* 4 *moniali sopra gli Immobili dei loro mariti da computarsi dal giorno del loro matrimonio.*

Nulla giovava il dire che facevano i sigg. Livoli, che alla donna, essendo tuttora constante il matrimonio; non era dato il ripetere il credito delle pezze tremila dal di lei marito; poichè trattandosi di marito oberato il prezzo de' cui beni si distribuiva fra i concorrenti creditori, entrano, come è noto, le teorie della vergenza del marito all' inopia, e del diritto nella moglie di assicurare, o sia nel caso, ripetere per rin- 5 vestirli cautamente i di lei crediti contro del marito medesimo, come dietro il *Testo in Lege Ubi adhuc* 29. *Cod. de jure dot.* insegnò magistralmente la Ruota Romana *in Ferrarien. Pecuniaria* 3. *Junii* 1820 *cor. De Cursis et in Narnien. Pecuniaria* 19. *Februar.* 1820. §. *fin. cor. Zinanni*, e decise questa Ruota nostra nella *Laren Pecuniaria quoad assecurationem* 12. *Sept.* 1827. *av. l' infrascritto Auditore Relatore Dec.* 53. *T.* 27. *Tes. del Foro Toscano.* Ed infatti la Sentenza che si rivede, ordinò delle pezze tremila di cui si tratta, il cauto rinvestimento a pro della donna.

Ma attesochè peraltro questo Credito di pezze tremila della signora Ester Picciotto verso il marito era alligato ad una condizione resolutiva pel caso di molestie che da lei o suoi successori fossero per essere inferite al donante Zio Samuel Picciotto per la causa sopraindicata, e in tal caso potrebbe riuscire utile al ceto de' Creditori del sig. Vita Rignano che la donna decadesse a termini del Contratto, e perdesse l'emolumento donatole, e di cui è debitore il marito, poichè non consta che per tal caso possibile ad avvenire, il sig Samuel Picciotto siasi munito dell'opportuna ipoteca su beni del debitore stesso, è sembrato a noi equo, e conveniente il dichiarare, che il cauto rinvestimento delle pezze tremila ordinato dalla Sentenza, che si rivede, a sicurezza dell'interesse della don- 6 na debba stare a garantire l'interesse eziandio de' Creditori sigg. Livoli pel suindicato caso eventuale come, e ne modi, che di ragione.

Finalmente invano i signori Livoli parlavano di ragioni da cedersi loro dalla sig. Ester contro la già vegliata Ragione „ David Angiolo, e Nissim Rignano „ e che dicevano essere state da essa pregiudicate dietro la dichiarazione, che già fece ritirando la sua Dote col Contratto del dì 20. Luglio 1826. di non essere per molestare gli assegnatarî di quella

Ditta pel credito delle pezze tremila. Imperocchè se qualche diritto, o azione fosse competuta, e competesse tuttora alla sig. Picciotto contro i Beni della suddetta Ragione, per la quota di beni, che spettante già al padre del di lei marito, venne poi nel patrimonio di costui, in tale diritto o azione subingrederebbero senza dubbio, i creditori Livoli a causa del diritto d'ipoteca ad essi competente contro il fondo di cui si distribuisce oggi il prezzo, e ciò avverrebbe non in forza di una cessione di ragioni che dovesse eseguirsi a loro vantaggio dalla donna, come sarebbe stato necessario per disposizione di Gius Comune. *Voet. ad ff. tit. qui potior. in pignor. vel hypoth. habeant N.* 5. ma per effetto della Legge Patria del 27. Luglio 1818. animata da somma, e nuova equita. Ma nè la Legge stessa del 1818. nè verun altra Legge esige, che affine di potere un creditore esercitare l'azione ipotecaria sul fondo di un suo debitore, debba per necessità aver conservate intatte, e non aver rinunciato ad altre cautele, e ad altre ipoteche, che gli fossero già competute per lo stesso titolo contro il debitore comune, e di lui patrimonio, e ciò perchè in tali più estese cautele, e ragioni non potrebbero subingredere i creditori, che su quel determinato fondo restano vinti dall'indicato Creditore esercente l'ipotecaria. Nè, è libero il limitare, e ristringere, e rinunziare a parte de' propri diritti; ed al verificarsi del caso della prelazione, che si ottenga sopra il prezzo di un fondo in concorso, ed escludendo altri Creditori costoro devono contentarsi di subentrare in quelle più limitate cautele, e ragioni, che abbiano ancora conservate, come devono contentarsi di non conseguirne veruna, se tutte le abbiamo rinunciate.

8

9

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei signori Moisè, ed Angiolo fratelli Livoli dalla Sentenza contro di essi ed a favore della sig. Ester Picciotto moglie del sig. Vita Angiolo Rignano proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno nel dì 7. *Giugno* 1833 *qual Sentenza perciò conferma colla dichiarazione peraltro, che appresso.*

Dice che il rinvestimento delle pezze 3000. *di cui si tratta ordinato colla suddetta Sentenza, e da eseguirsi nel modo di che nella Sentenza medesima, debba non solo stare a cautelare l'interesse della donna creditrice, ma debba stare eziandio, e servire a garanzia dei diritti che possono essere per competere ai signori fratelli Livoli come Creditori del sig. Vita di Angiolo Rignano per il caso, ed evento possibile della verificazione della condizione risolutiva aggiunta alla donazione fatta dal sig. Samuel Picciotto nell'atto di costituzio-*

ne di Dote del dì 4. Marzo 1822. *il tutto nei modi e termini, che di ragione. Ordina della Sentenza appellata, ed all' effetto esiandio, che sopra la libera esecuzione. E condanna i signori fratelli Livoli a favore della sig. Ester Picciotto ne Rignano nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore Rel.*
Antonio Masoni *Aud.* Giuseppe Carpanini *Aud. del Gov. Surrog.*

DECISIONE LXXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. Pecuniaria diei 1. *Septembris* 1834.

In Causa

MENCARINI e NABISSI

PROC. MESS. AURELIO ROSSINI — *PROC. MESS. TOMMASO BRANCHI*

Argomento

Il coerede debitore del Testatore non può esser dall' altro coerede richiesto del pagamento di alcuno dei suoi debiti, quando lo stesso Testatore ha disposto con espressioni, e clausule generali sebbene, la proibizione investa nominatamente un solo debito.

Sommario

1. *L' erede del debitore deve dirimpetto al Creditore considerarsi la stessa persona del debitore.*

2. 3. *Le clausule generiche, effrenate, ed universali tutto comprendono, e non possono avere alcuna restrizione.*

4. 5. *Quando in una disposizione la specie precede al genere, questo non deve limitarsi alla specie, che lo precede, a differenza del caso in cui il genere precede la specie, nel quale può talvolta il genere limitarsi alla specie.*

6. *Le disposizioni generiche si limitano, e si ristringono quando si leggono in un Contratto, che ha per causa finale un oggetto determinato, e non debbono sortire dai limiti di quell'oggetto, al quale la disposizione è diretta.*

7. *La transazione, che si fa sopra un dato, ed individuale preteso diritto non può estendersi al di là del medesimo, sebbene siano universali, ed effrenate l'espressioni, colle quali sia concepita.*

8. *Quando è generico l'oggetto finale contemplato in una disposizione, questa comprende tutte le specie che vanno sotto la denominazione del genere, di cui si è disposto.*

Storia della Causa

Due conformi Sentenze che una proferita dal Tribunale di prima istanza di Siena nel 14. Gennaio 1819. e l'altra dalla R. Ruota di Siena nel 22. Giugno 1820. condannarono Giovanni Mencarini oggi defunto, e padre del sig. Cristoforo Mencarini a pagare al sig. Giuseppe Savino Nabissi in qualità di coerede mediato con esso del fu Gio. Batista Nabissi la sua tangente dello sbilancio nella cassa sociale dependente dai pagamenti, che ad essi signori Socj Nabissi avevano fatti i fratelli Sampieri di Siena per la costruzione di una fabbrica dai nominati sigg. Nabissi intrapresa in società, quale sbilancio si sostanziava nella somma di scudi 400. secondo le due Sentenze proferite dalla R. Ruota di Siena nel 18. Maggio 1805. e dalla Corte Imperiale sedente a Firenze nel dì 16. Agosto 1811. e lo condannarono pure al pagamento dei frutti, e delle spese dei giudizi.

Il sig. Cristoforo Mencarini avendo domandata la grazia della revisione dalle dette due conformi Sentenze del 14. Gennajo 1819. e 22. Giugno 1820. emanò dalla Imperiale e Reale Consulta sotto dì 20. Marzo 1834. il seguente Rescritto « ivi » Il Supremo Consiglio di Giu« stizia rivedute le Sentenze delle quali si tratta, faccia quelle dichia« razioni che saranno di ragione. »

Portata la causa all'Udienza del Supremo Consiglio, facevasi per interesse del sig. Mencarini osservare essere evidente la ingiustizia delle due conformi Sentenze che si rivedevano tosto che la Francesca Pavesi

già stata erede del di lei marito Gio. Batista Nabissi nel suo ultimo Testamento del 18. Gennaio 1799. aveva istituiti eredi del suo patrimonio a porzioni eguali il sig. Giuseppe Savino Nabissi ed il signor Giovanni Mencarini, a condizione inquanto a detto sig. Nabissi che non potesse domandare dall' altro coerede sig. Mencarini il pagamento dei Crediti che esso sig. Nabissi aveva con la Testatrice per causa di muramenti, e per qualunque altro titolo e causa, niuna esclusa ne eccettuata, così che aveva tolto al signor Giuseppe Savino Nabissi il diritto di esigere dal signor Mencarini alcuna quota del suddetto sbilancio nella Cassa Sociale.

E terminate da ambe le Parti le loro difese ed osservazioni, dal Supremo Consiglio di Giustizia fu deciso nel modo che segue.

Motivi

Attesochè Francesca Pavesi vedova, ed erede di Gio. Batt. Nabissi defunto nel 20. Luglio 1795. con atto di ultima volontà ricevuto nei rogiti di Ser Paolo Massini li 18. Gennaio 1799. e cinque giorni prima che mancasse alla vita istituì suoi eredi per egual porzione « ivi » Il sig. « Giovanni Mencarini, ed il sig. Giuseppe Savino Nabissi con la condi- « zione in quanto a detto sig. Nabissi che non possa esso domandare dal « detto sig. Mencarini coerede il pagamento dei Crediti che detto signor « Nabissi ha con se testatrice per causa di muramenti fatti dopo la mor- « te del detto fu sig. Gio. Batt. Nabissi suo marito fino al presente in tutti « gli stabili di proprietà di se testatrice, e qualunque altro titolo, e cau- « sa niuna esclusa, ed eccettuata per dovere tali crediti, che potesse ave- « re detto sig. Nabissi con se Testatrice, rimanere inclusi per l'intiero « nella di lui porzione ereditaria, senza potere domandare il pagamento « per la metà da detto sig. Mencarini coerede a riserva di quelle spese, « che potranno esser commesse da detto sig. Nabissi in occasione della « presente malattia dei propri denari, e non coi capitali di se Testatrice « perchè così ordina, e vuole come libera padrona, e legittima disposi- « trice delle cose sue, perchè brama che la di lei disposizione testamen- « taria sia fedelmente ed esattamente eseguita. »

Attesochè la Francesca Pavesi nel surriferito divieto fatto al signor Giuseppe Savino Nabissi in correspettività della nomina in erede nella metà del di lei asse patrimoniale contemplò non tanto il debito, che aveva per causa di muramenti, quanto i debiti che potesse avere verso lo stesso per qualsivoglia titolo, o causa, niuna esclusa, ne eccettuata, e che era certamente un debito, che la Pavesi come stata erede universale di Gio. Battista Nabissi aveva verso il sig. Giuseppe Savino Nabissi per la

metà degli Scudi quattrocento che la Sentenza della Ruota di Siena del 18. Maggio 1805. e la decisione della Corte Imperiale del 16. Agosto 1811. dichiararono essere stati pagati da Agostino Francesco Sampieri alla Società di fabbriche vegliata fra i capi maestri Muratori sigg. Giuseppe Savino Nabissi, e Gio. Batt. Nabissi, e che questi come Cassiere della Società non aveva segnati nei libri sociali, e sia consegnentemente tenuto a rifondere al socio signor Giuseppe Savino Nabissi, dovendosi la erede Pavesi considerare come la persona stessa del di lei autore Gio. Batista Nabissi, ed essendo perciò i debiti di Gio. Batista Nabissi debiti della Pavesi *Cagnol ad Leg. Haeredem ff. de reg. jur Num.* 1. *Rot. Roman. cor. Herza. Decis.* 61*um. N.* 3. *Roman. seu Mediolanen. transactionis super fructibus* 31. *Gennaio* 1757. *cor. Buffo* §. 4. 1

Attesochè pertanto non potendosi dubitare che la testatrice Pavesi fosse obbligata verso il sig. Giuseppe Savino Nabissi al pagamento del debito, di cui si tratta, non è dato il contrastare la inclusione di un tal debito nella proibizione al sig. Nabissi di domandare il pagamento dei di lui crediti di fronte alle espressioni generiche usate dalla testatrice con relazione a qualunque credito che avesse, o potesse avere il signor Giuseppe Savino Nabissi contro di lei per qualunque altro titolo, e causa, ninna esclusa, ne eccettuata, clausule generiche, universali, ed effrenate, che tutto comprendono, e non possono avere alcuna restrizione, conforme nei nostri precisi termini osserva la *Rot. Rom. Insulmonen juris partecipandi* 3. *Marzo* 1732. *cor. de Canilliac* §. 4. *Nepesin. Cappellaniae* 12. *Marzo* 1756. *cor. Parraccian.* §. 6. 2

Attesochè i valenti difensori del sig. Nabissi opposero primieramente alle divisate regole di ragione che la testatrice Pavesi intese di proibire al coerede sig. Giuseppe Savino Nabissi il rimborso soltanto dei crediti che teneva direttamente contro di essa, e non già ancora del di lui credito dipendente dal ripiano della somma, che i Sampieri avevano pagata al di lei marito Gio. Batista Nabissi come cassiere della società Nabissi, perchè un tal credito allora era incerto, sì perchè non conosciuto dalla Pavesi, sì perchè ebbe vita soltanto con la decisione della Corte Imperiale del dì 16. Agosto 1811. favorevole ai Sampieri, e così lungo tempo dopo la morte della Testatrice accaduta nel 1799. e passarono quindi a sostenere che la proibizione della Testatrice Pavesi al sig. Nabissi relativa al rimborso dei suoi crediti per qualunque titolo, e causa, ninna esclusa, ed eccettuata, doveva restringersi ai crediti dei muramenti fatti in tutti i di lei stabili dei quali aveva la stessa Testatrice precedentemente ragionato, e pretesero infine i prelodati difensori del sig. Nabissi che in qualunque per esso, peggiore ipotesi, aveva egli sem-

pre il diritto che il sig. Mencarini lo rimborsasse della metà dell'importare delle spese fatte dopo la morte della Pavesi per sostenere il Giudizio contro i Sampieri.

Attesochè non era ammissibile che la testatrice Pavesi intendesse e volesse proibire al sig. Giuseppe Savino Nabissi il ripetere dal coerede sig. Mencarini il rimborso soltanto dei Crediti che teneva direttamente contro di lei, e non già ancora di qualunque altro credito che non tenesse direttamente contro di lei e fosse o incerto, o da lei non conosciuto dopo che nel suo testamento aveva chiaramente ordinato che il sig. Giuseppe Savino Nabissi non potesse domandare al coerede Giovanni Mencarini il pagamento dei crediti fatti per qualunque titolo, e causa, niuna esclusa, ed eccettuata, clausule conforme già abbiamo osservato sopra, sì generiche universali, ed effrenate, che nulla escludono, e comprendono ancora l'impensato, ed ignoto come oltre le sopra citate Decisioni Romane fermano *Menoch. Cons.* 496. *N.* 58. *Casareg. disc.* 177. *N.* 6. *Rot. nostr. in Thes. Ombros. T.* 11. *Dec.* 29. *N.* 6. Il credito poi del sig. Giuseppe Savino Nabissi di cui si tratta non ebbe vita dopo il testamento, e la morte della Pavesi ossia nel 16. Agosto 1811. quando la Corte Imperiale sedente a Firenze canonizzò definitivamente che i fratelli Sampieri avevano di fatto pagato nel 1792. a Giovan Battista Nabissi quei 400. scudi che il medesimo aveva omesso di versare nella Cassa della Società Nabissi poichè la Decisione della Corte Imperiale non attribuì nel 1811. un diritto nuovo ai fratelli Sampieri, ed al socio sig. Giuseppe Savino Nabissi, ma unicamente dichiarò quel diritto, che i medesimi avevano fino dal 1792. *Roman Trebellianica* 20 *Gennaja* 1757. *cor. Caprara* §. 9. *Roman. alimentorum* 26. *Novemb.* 1756. *cor. Ulivatio* §. 6.

Attesochè non era pure ammissibile che la proibizione della Testatrice Pavesi al sig. Nabissi relativa al rimborso dei di lui crediti per qualunque titolo, e causa niuna esclusa, ed eccettuata, dovesse restringersi ai soli crediti dei muramenti fatti in tutti i di lei stabili, dei quali aveva la stessa testatrice precedentemente ragionato; giacchè quando in una disposizione la specie precede il genere, questo non deve limitarsi alla specie che lo precede, ed anzi estende la disposizione speciale, a differenza del caso in cui il genere preceda la specie, e nel quale può talvolta il genere limitarsi alla specie *Cuiac ad Legem Uxor.* 41. *parag. felicissimo tit. de Legat.* 3. *Donello ad legem stipulationibus commodissimum* 53 *ff. de Verb. obligat. T.* 2. *Honded. cons.* 49. *N.* 13. *Rot. Rom. in Recent. part.* 8. *Dec.* 255. *N.* 14. *et cor. Otthobon Dec.* 265. *N.* 10., e la Pavesi nella sua testamentaria disposizione principia da inibire specialmente al sig. Nabissi il domandare al coerede sig. Mencarini il paga-

mento dei crediti per causa di muramenti nei di lei stabili, e passa poscia senza interruzione a proibirli in genere il domandare il pagamento dei Crediti che avere potesse per qualunque altro titolo, e causa niuna esclusa, ed eccettuata così che con volere che la efficacia delle susseguenti espressioni generali resti determinata e ristretta nei confini delle precedenti espressioni speciali relative ai crediti per muramenti si anderebbe contro la suddetta Regola di ragione, che non permette opinare che con espressioni generiche siasi voluto meglio designare una disposizione già fatta con speciali, e chiare indicazioni. E' vero che talvolta le disposizioni generiche si limitano, e si restringono quando si leggono in un Contratto che ha per causa finale un oggetto determinato, e non devono sortire dai limiti di quell' oggetto, al quale la disposizione è diretta, così la transazione che si faccia sopra un dato, ed individuale preteso diritto non potrà mai estendersi al di là del medesimo sebbene siano universali, ed effrenate le espressioni con cui sia concepita; ma quando è generico l' oggetto finale contemplato con la disposizione, qual' è appunto quello nel testamento in esame di liberare il coerede sig. Mencarini dal pagamento di qualunque credito avere potesse il sig. Nabissi contro la testatrice per qualunque titolo, e causa, niuna esclusa, ed eccettuata allora la disposizione necessariamente comprende tutte le specie che vanno sotto la denominazione del genere di cui si è disposto. 6 7. 8

Attesochè finalmente è stata ravvisata ancora mal fondata la pretensione del sig. Nabissi, che in qualunque per esso peggiore ipotesi il medesimo avesse sempre il diritto che il sig. Mencarini lo rimborsasse della metà dell' importare delle spese fatte dopo la morte della Pavesi per sostenere il giudizio contro i Sampieri subito che tali spese furono fatte dal sig. Nabissi in proprio nome soltanto per sua volontà, ed interesse, e non ostante le replicate proteste del sig. Mencarini, che a dette spese non voleva in modo alcuno concorrere per trattarsi di un giudizio che nulla lo interessava come rilevasi dalle di lui Scritture esibite li 28. Gennaio e 24. Febbraio 1806. negli atti del Supremo Magistrato del Concistoro di Siena, e di fatto si trattava di un giudizio che nulla interessava il sig. Mencarini a forma della testamentaria disposizione della Pavesi ne poteva giovare al sig. Nabissi la protesta fatta contro il sig. Mencarini con Scrittura del 27. Gennaio 1806. per il rimborso delle suddette spese, e la successiva pronunzia del suddetto Supremo Magistrato del 28. Febbraio 1806. che la protesta del sig. Nabissi affliggesse il sig. Mencarini per gli effetti che fossero di ragione, imperciocchè la protesta nessun diritto diede al sig. Nabissi, e la pronunzia del Supremo Magistrato del Concistoro di Siena lasciò la questione delle spese da risolversi ai termini di ragione.

Per questi Motivi

Dice essere costato, e costare delle giuste cause della revisione accordata al sig. Cristoforo Mencarini con rescritto della Imperiale, e Real Consulta del 20. *Marzo* 1834. *delle due conformi Sentenze proferite dal Tribunale diprima Istanza, e dalla R. Ruota di Siena nel* 14. *Gennaio* 1819. *e nel* 22. *Giugno* 1820. *dice perciò esser costato, e costare della ingiustizia di dette due conformi Sentenze, quali revocando siccome revoca in tutte le sue parti; in riparazione dichiara non essersi di ragione potute pretendere, e domandare le cose dal sig. Giuseppe Savino Nabissi pretese, e domandate contro il signor Giovanni Mencarini rappresentato adesso dal sig. Cristoforo Mencarini di lui figlio, con la sua Scrittura di istanza principale esibita negli atti del Tribunale di prima Istanza di Siena li* 6. *Luglio* 1815. *ed essersi perciò dovuto, e doversi assolvere esso sig. Mencarini dalle condanne tutte a di lui carico pronunziate con le suddette due conformi Sentenze, ordinando siccome ordina in quanto possa occorrere ad esso sig. Giuseppe Savino Nabissi la restituzione al sig. Cristoforo Mencarini delle somme che potesse aver pagate in esecuzione delle conformi due predette Sentenze; e lo condanna inoltre a favore del detto sig. Mencarini nelle spese tanto del presente che dei due passati Giudizi.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci *Relat.*
Baldassarre Bartalini e Francesco Bernardi *Consigg.*

DECISIONE LXXXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens Inadmis Appel. diei 7. Julj 1834.

IN CAUSA

PIERATTI E NELLI

PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA — *PROC. MESS. CARLO CATANZARO*

ARGOMENTO

Il Tribunale di appello investito nei modi regolari non diviene incompetente, nè la di lui Sentenza colla quale decide la pretesa nullità e ingiustizia della Sentenza appellata è nulla per essere stato dall'appellante dopo li atti d'appello, prosecuzione e deduzione di gravami, domandato di esser posto fuori di Causa.

SOMMARIO

1. *Le Ruote sono i Tribunali competenti per conoscere, e giudicare delle Cause ventilate, e delle Sentenze proferite nei Tribunali di Prima Istanza, e possono per modo di eccezione giudicare di una pretesa nullità.*

2. *L'Istanza di quello, che ha appellato per la nullità, e per l'ingiustizia, di esser posto fuori di Causa, non fa variare il Giudizio il qualè deve risolversi riguardo agli altri Litiganti, secondo l'appello.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Tribunale Collegiale di Pistoia proferì nei 18. Settembre 1832. Sentenza definitiva fra i Cavalier Gherardo Ugo Cavalier Tommaso, Giovan Lorenzo e Sinibaldo Fratelli Nelli, ed i sigg. da Leccio e Giordanengo loro Cessionarii da una, ed i signori Pieratti dall'altra parte.

Da questa Sentenza interpose appello con Scrittura de' 15. Decembre 1832. il sig. Cavalier Tommaso Nelli per nullità, et quatenus per ingiustizia all'oggetto di farla annullare, et quatenus revocare.

Successivamente gli altri Fratelli Nelli, ed i signori Da Leccio, e Giordanengo ne interposero pure appello con Scrittura de' 25. Decembre contro i detti Pieratti per ottenere revoca, o correzione, ma quest'appello non si vede proseguito.

Con Scrittura de 28. Decembre detto il sig. Cav. Tommaso proseguì egli il da esso antecedentemente interposto appello ripetendo la domanda, che fosse la Sentenza dalla quale è appello annullata et quatenus revocata relativamente a lui per le ragioni che avrebbe dedotte, e che nella successiva scrittura di deduzione di gravami esibita in dì 8. Marzo 1833. dedusse dicendo « che detta Sentenza è nulla, et quatenus ingiusta « per non essere stato adempito, relativamente ad esso, a quanto la Leg« ge prescrive, mentre egli non aveva dato veruna commissione di rap« presentarlo essendo totalmente ignaro della Causa di cui si trattava, e « d'altronde era detta Sentenza in evidente collissione con le resultanze « del Processo, e con le regole di ragione. »

Dopo aver così ragionato contro la Sentenza appellata per sostenere la nullità, et quatenus la ingiustizia deferì posizioni ai Fratelli Pieratti, e successivamente esibì Scrittura in dì 5. Luglio intitolata di osservazioni addizionali in cui ripetendo che non aveva dato commissione ad alcuno di rappresentarlo in quella Causa alla quale era estraneo, e replicando a quanto in contrario si deduceva, e reflelteva per rapporto a ciò, disse di *insistere* di esser posto fuori di Causa assoluto dalle condanne *nullamente* contro di lui pronunziate con la condanna degli avversarii nelle spese.

Con Scrittura de 23. Luglio detto il Cav. Gherardo Nelli, e Giordanengo comparendo avanti la Ruota contro i Pieratti, e contro del Cav. Tommaso domandarono intervento nella Causa d'appello da esso promossa per ottener la revoca della Sentenza da cui egli aveva appellato.

E con altra Scrittura del 12. Agosto dichiararono che essendo stati ammessi come intervenienti senza mescolarsi nelle eccezioni, e gravami stati dedotti contro la Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoia del dì 18. Settembre 1832. dal sig. Cav. Tommaso, facevano soltanto istanza per la revoca della detta Sentenza.

Con Scrittura dello stesso di 12. Agosto il Cav. Tommasso insistè di esser posto fuori di Causa restringendo ogni contestazione frai i Pieratti Giordanengo, Cav. Gherardo e (non esistenti) Consorti di Lite.

In questa posizione di parti, e tenore di atti la Regia Ruota di Firenze emanò fra i Pieratti appellati, il Cavalier Tommaso appellante, e Giordanengo, e Cavalier Gherardo intervenienti la seguente Sentenza « Pronunziando tanto sull'appello interposto per parte del signor Cava« lier Tommaso Nelli contro la Sentenza proferita dal Tribunal Colle« giale di Pistoia sotto dì 18. Settembre 1832. al medesimo contraria, e

« respettivamente favorevole ai signori Giuliano, ed Angelo fratelli Pieratti, quanto ancora sulle istanze fatte per parte dei signori Cav. Gherardo Nelli, e Lorenzo Giordanengo intervenuti nel Giudizio d' appello come in atti; Dice, e dichiara non esser costato nè costare nè della pretesa nullità, nè della pretesa ingiustizia della detta Sentenza appellata, e quella perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone come ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore condanna finalmente detto signor Cav. Tommaso Nelli nelle spese cagionate dal di lui appello che tassa sommariamente in Fiorini cento cinque, e centesimi venticinque compresa la notificazione della presente Sentenza. E condanna ancora solidalmente detti signori Cav. Gherardo Nelli, e Lorenzo Giordanengo nelle spese cagionate dal loro intervento che sommariamente liquida in fiorini novantadue. E tutto mand. ec. »

Da questa Ruotale Sentenza fu interposto appello avanti il Supremo Consiglio dal sig. Cav. Tommaso per il capo della Nullità, e quatenus in separata istanza per l' ingiustizia, ed esponendo i gravami disse 1. Che la domanda avanzata avanti la Ruota era totalmente nuova e non aveva percorso il primo grado di giurisdizione onde la Ruota stessa avrebbe dovuto ex officio dichiararsi incompetente in ordine ec. 2. Che altronde questa domanda nuova era totalmente pregiudiciale, ed incidentale e quindi dovea preliminarmente discutersi, e decidersi, nè poteva senza incorrere nella nullità tenersi al merito congiunta, e unitamente a quello decidersi come era stato con patente irregolarità praticato 3. Che nella impugnata ipotesi che dovesse in separata istanza discutersi, e risolversi il merito era posto in evidenza dagli atti, che nella Causa di cui si tratta niuno interesse aveva il Comparente. Che a di lui nome non fu iniziata; che non aveva mai data a veruno commissione di rappresentarlo avanti il Tribunale di Pistoia; che tal commissione resta mirabilmente esclusa dagli atti medesimi che erroneamente, e contro le più elementari regole si desumeva dall'aver egli in obbedienza alla trasmessagli citazione risposto nella Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze alle dategli Posizioni; che le stesse di lui risposte mostravano vi è più non aver egli alcun interesse in detta Causa; che patente rendevasi l' assurdità degli argomenti portati a di lui carico per tenerlo suo malgrado in detto Giudizio totalmente ad esso estraneo; che si era anche commesso l' errore di farli subire la solidale condanna nelle spese, mentre nel falso tema degli Avversarii avrebbe dovuto partecipare ad una minima quota della sorte; ed insistendo nella domanda avanzata nella precedente sua *Scrittura del* 3. *Maggio* che è quanto dire « ivi di annullare la Sentenza emanata dalla Ruota li 8. Marzo prossimo passato attesa l'assoluta incompetenza di detta Ruota, et quatenus in separata istanza revocare la Sentenza istessa come ingiusta.

A questa duplice domanda si sono opposti i Fratelli Pieratti, e portata la Causa alla discussione fu decisa per i seguenti

MOTIVI

Attesochè sia chiaro, e indubitato per la Scrittura d'appello presentata dal sig. Tommaso Nelli in atti del Tribunale Collegiale di Pistoia, ed ancor meglio per la Scrittura di gravami esibita in atti della Regia Ruota di Firenze (riportata letteralmente nelle superiori narrative) che egli appellasse dalla Sentenza che quel Tribunale aveva in dì 18. Settembre 1832. proferita contraria non meno ai di lui Fratelli che ad esso stesso ritenuto come rappresentato dal loro Procuratore nel Giudizio, e ne appellasse tanto per *nullità*, che per *ingiustizia* il fondamento della nullità ponendo nell'esser egli stato ignaro della Causa, e a niuno aver dato commissione di rappresentarlo in Giudizio, ed i fondamenti dell'ingiustizia nello star la Sentenza appellata in contradizione con le resultanze del Processo, e con le regole di ragione.

Che quest'appello egli solo istaurasse contro i Fratelli Pieratti i quali con la nomina di Procuratore lo contestarono sull'uno e sull'altro capo del da lui avanzato reclamo.

Che in conseguenza dovere divenisse della Regia Ruota dirimpetto ad ambe le parti di esaminare e risolvere la Causa così promossa, e contestata sull'uno, e sull'altro capo.

Che avendo al doppio dovere adempito la Ruota, valida dichiarando la Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoia, e confermandola perchè ritrovatala giusta, ed il sig. Cav. Tommaso avendo dalla Sentenza Ruotale un nuovo appello interposto al Supremo Consiglio, ed ancor questo per il Capo della *nullità*, e della *ingiustizia* sia luogo ad esaminare se sussista la nullità della detta Ruotale Sentenza, e se ne sia ammissibile l'appello per la pretesa ingiustizia della medesima.

Atteso quanto alla Nullità, che il fondamento unicamente dedotto sia quello (Scrittura de 3. Maggio riferita nelle superiori narrative) dell'*assoluta incompetenza* della Ruota.

Che detto fondamento sia insussistente imperciocchè le Ruote, e non vi ha chi lo ignori, sono i Tribunali competenti per conoscere, e giudicare delle Cause ventilate, e delle Sentenze proferite nei Tribunali di prima Istanza, e che non sia per avventura tolto di promuovere azione in prima istanza per la nullità delle Sentenze neppur sia al certo impedito di ricorrere per ottener dichiarazione in seconda istanza, e sieno competenti questi Tribunali allora a giudicarne per modo di eccezione.

Che sia vano il pretendere che divenisse la Ruota incompetente, e tale per fino dovesse ex officio dichiararsi senza che vi fosse richiamata

perchè il sig. Cav. Tommaso dopo avere appellato per ottenere dichiarazione di nullità, e quatenus della ingiustizia dell'appellata Sentenza nella *Scrittura de* 5. *Luglio* insistesse poi di esser *posto fuori di Causa*, e nuovamente nella *Scrittura de'* 12. *Agosto* insistesse in ciò, e che ogni contestazione fosse ristretta fra i Pieratti, e gl'intervenuti in Causa signori Giordanengo, e Cav. Gherardo. 5

E sia vano perchè questa istanza non poteva per le più note regole far variare il soggetto su cui era stato contestato giudizio vertente sulla pretesa ingiustizia della Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoia, ed era un indeclinabile dovere della Ruota di risolverlo in questi due precisi rapporti, e perchè questa istanza bisognava, e sia di mestieri apprenderla per l'indicazione della conseguenza della pretesa, e separata dichiarazione della nullità della Sentenza che così avrebbe posto fuori di Causa il sig. Tommaso cioè prodotto che il Giudizio ventilato più non lo riguardasse, la Sentenza proferita non lo affliggesse, e così appresa era sempre competente la Ruota a conoscere, era anzi necessario che conoscesse della dedotta nullità, e pronunziasse sulla medesima, perchè se così una tale istanza non si fosse appresa dalla Ruota, e così non si apprendesse da noi, sarebbe inevitabile apprenderla per stranissima ed immeritevole affatto di attenzione, e che non avesse tolto alla Ruota la competenza, ma neppur sospeso le avesse il rigoroso dovere di giudicar della pretesa nullità, ed ingiustizia.

Ed infatti allorchè il sig. Tommaso insistè con la Scrittura de 5. Luglio di esser posto fuori di Causa, egli solo come appellante (giacchè i di lui fratelli dopo aver separatamente da esso interposto atto d'appello per la pretesa ingiustizia della Sentenza non lo avevano proseguito) ed i Pieratti come appellati stavano in Causa, era inesplicabile in questa posizione la domanda di esser posto fuori di quella Causa che aveva egli mosso, e proseguito, e che gli appellati Pieratti avevano contestato; Avrebbe egli potuto renunziare ma senza questo era una neccessità dirimpetto ai Pieratti che fosse decisa. E se quando rinnovò tali parole d'Istanza con la *Scrittura de* 12. *Agosto* erano intervenuti a Causa i sigg. Giordanengo, e Cav. Gherardo ciò nulla variava; Essi erano intervenuti soltanto per sostener la Giustizia della Sentenza, e farla revocare, la Causa quanto alla nullità rimaneva fra i Pieratti, ed il sig. Cav. Tommaso, e stranissima (se non vi fosse appresa nel sovra esposto modo) non ostante l'intervento dei suddetti sarebbe stata la istanza di esser posto fuori di questa parte di Causa che non esisteva che fra esso che l'aveva provocata, e il Pieratti, e neppure poi sarebbe stato giusto domandare di esser posto fuori di Causa per questo intervento, e di porlo pel capo dell'ingiustizia se non che venendo la Ruota nella resoluzione di dichiarar quanto ad esso nulla la Sentenza. In questo caso soltanto finiva per esso na-

turalmente ogni ulterior giudizio sulla giustizia non poteva allor più riguardare che gli intervenuti i quali non avevano della Sentenza reclamato la nullità. Ove la Ruota venisse nella resolozione di dichiarar valida la Sentenza non solo era competente ma in dovere di giudicarne anche quanto ad esso che nella Ipotesi della validità aveva appellato anche per il capo della Ingiustizia, ed era stato anche su questo Capo contestato di fronte ad esso il Giudizio.

Atteso quanto all'appello dalla Sentenza Ruotale per questo capo, che la medesima sia confermatoria della precedente, e quindi ponendo in essere le due conformi sia inappellabile.

Per questi Motivi

Sull'appello interposto per parte del sig. Cav. Tommaso Nelli dalla Sentenza proferita dalla Ruota di Firenze in di 8. *Marzo* 1834. *tanto per il capo della Nullità, che per il capo dell'Ingiustizia. Dice l'appello medesimo essere inammissibile per il capo dell' Ingiustizia. ed essere mal fondato per il capo della nullità. E detto signor Cav. Tommaso Nelli condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali secondo la liquidazione da farsene.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini, e Francesco Bernardi *Rel.* } *Consig.*

DECISIONE LXXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Incompetentiae diei 12. Septembris 1834.

IN CAUSA

DELLA GHERARCESCA e CASOLI

PROC. MESS. MICHELE BONELLI — *PROC. MESS ALESSANDRO BOSI*

AVV. ILLMO. SIG. FRANCESCO BOCCHI — *AVV. ILLMO. SIG. LUIGI MINGHETTI*

ARGOMENTO

Il Difensore officioso non ha diritto a conseguire il pagamento delle sue funzioni se non nel caso di condanna nelle spese dell'avversario non povero a favore del miserabile da esso rappresentato; e molto meno ha diritto di proseguire avanti il Tribunale di appello quella Causa alla quale il suo Cliente miserabile ha renunziato.

SOMMARIO

1. *La rinunzia agli atti fatta da uno dei Litiganti, ed accettata dalla Parte contraria, opera l'estinzione della Lite.*

2. 3. 4. *Il Procuratore Legale di colui, che ha rinunziato alla Lite, non può per la refezione delle spese a suo favore continuare il Giudizio, al Tribunale Ruotale, ove pendeva, perchè le sue pretensioni costituiscono il subietto di una nuova domanda; nè giova allo stesso Procuratore, che abbia agito col benefizio della miserabilità.*

5. 6. *Il Procuratore Legale del miserabile non ha diritto al pagamento delle spese se non nel caso che il Litigante Avversario sia in quelle condannato.*

7. *Il diritto alla refezione delle spese accordato al Procuratore del Miserabile altro non è che una semplice distrazione di spese subordinata, e dipendente dall'azione, e dal diritto del Patrocinato miserabile.*

Storia della Causa

Giov. Battista Micheloni di Castagneto in Maremma convenuto in quel Tribunale per danno dato in materia di Pesca nei fondi, e beni di proprietà del sig. Conte Della Gherardesca, dedusse nel Tribunal medesimo la pretensione, che possa esser lecito a lui, ed a qualunque altro Castagnetano d' introdursi liberamente a pescare, e cacciare nei beni che possiede in detto territorio il detto sig. Conte, ed anche contro voglia del medesimo allegando in sostegno di tal pretensione una Sentenza proferita dall'Auditor Martini nel 1788. sul modo, e nella misura delle prerogative competenti allora al Conte Della Gherardesca come feudatario del territorio suddetto, ed allegando un Contratto celebrato nel 1788. in coerenza, ed esecuzione della Sentenza anzi detta.

Contradisse a quella pretensione il sig. Conte Della Gherardesca; e rilevò che la citata Sentenza dell'Auditor Martini aveva ristretta la sua pronunzia alla privativa di caccia e pesca competuta al Feudatario come tale in tutta la estensione del fondo cosicchè il posteriore Contratto remissivo alla Sentenza medesima non aveva potuto aggravare i beni di allodiale sua proprietà privata, e che non avrebbe potuto prorogarsi in verun caso la efficacia, qualunque fosse della detta Sentenza, e del Contratto alla medesima subordinato, e dopo che le Leggi generali sopravvenute avevano aboliti i feudi, ed avevano proibita la caccia, e pesca negli altri fondi senza licenza del Proprietario.

In quel Giudizio il Micheloni fu rappresentato per miserabilità dal Dottor Luigi Merlini destinatogli ex officio in Procuratore.

Ed il Tribunale di Castagneto con Sentenza del 15. Febbraio 1832. accolse quella pretensione del Micheloni.

Contro questa Sentenza il sig. Conte Della Gherardesca interpose appello, e questo proseguì nei 23. Aprile 1832. avanti la Regia Ruota di Pisa.

In quel Giudizio d'appello il Micheloni con Scrittura de 14. Maggio 1832. nominò in suo Procuratore Messer Emilio Casoli, e dopo che il Giudizio aveva progredito fino al 14. Dicembre dell' anno stesso, senza domanda nè Decreto d' ammissione del Micheloni ad alcun Benefizio fu solamente in detto giorno 14. Decembre 1832. che il Micheloni fu ammesso al benefizio di miserabilità ed al medesimo fu destinato per Procuratore lo stesso Messer Casoli nella sua adesione.

Dopo tre mesi di quella sua ammissione al benefizio di miserabilità il Micheloni sunnominato riconoscendo la ingiustizia di pretendere che esistesse il diritto d' invadere le proprietà private del Conte Della Gherardesca per pescare, e cacciare in quelle contro di lui voglia, e ricono-

scendo la impossibilità di giustificare che tale diritto resultasse da un Contratto remissivo ad una Sentenza, che aveva disposto sulle prerogative del Feudatario come tale, non sulle proprieta allodiali del privato, renunziò puramente e semplicemente alla lite con Scrittura del 3. Marzo 1833. esibita negl'atti della Regia Ruota di Pisa.

Questa renunzia agli atti fatta dal Micheloni fu accettata nelle debite forme dal Conte Della Gherardesca con la Scrittura del dì 20. dello stesso mese, cosicchè l'accettazione della renunzia importò la estinzione della lite in ordine al disposto dell'Art. 154. del Regolamento di Procedura.

Dopo che la lite vegliata avanti la Regia Ruota di Pisa era così estinta, quel signor Dottor Casoli, che nei tre mesi precedenti alla renunzia aveva rappresentato per miserabile il Micheloni, del quale in avanti era stato Procuratore volontario esibì avanti la stessa Regia Ruota di Pisa nel 27. Marzo 1832. una Scrittura nella quale disse di comparire in Giudizio contro il sig. Conte Della Gherardesca non tanto per interesse proprio, quanto per quello del Dottor Luigi Merlini, che aveva rappresentato per miserabile il Micheloni presso il Tribunale di Castagneto, e delle Cancellerie del Tribunale predetto di Castagneto, e della Regia Ruota Civile di Pisa, e domandò che la Ruota medesima decidesse a vantaggio del renunziante Micheloni, e contro il renunziatario sig. Conte Della Gherardesca la Causa renunziata anche nel di lei merito, e ciò pel solo effetto di pronunziare sulle spese che sarebbero divenute a comodo dei Procuratori del miserabile, e delle Cancellerie qualora la Causa piuttosto che finire con la succumbenza del miserabile renunziante fosse finita con la di lui vittoria, e con la condanna del di lui contradittore nelle spese del Giudizio.

Contro questa domanda del Dottor Casoli il sig. Conte Della Gherardesca diede prima d' ogn'altra la pregiudiciale eccezione della declinatoria del Foro.

A sostegno di questa eccezione fu rilevato dal signor Conte Della Gherardesca che la renunzia agli atti aveva estinta la Lite vegliata fra esso, e il renunziante Micheloni avanti la Regia Ruota di Pisa cosicchè mancava alla detta Ruota la giurisdizione di conoscere altrimenti e decidere la Causa estinta; e fu fatto avvertire che la nuova domanda del Dottor Casoli ponendo una nuova Causa fra persone diverse non avrebbe potuto portarsi alla Regia Ruota di Pisa Tribunale d' appello, mentre non era stata per anco dedotta nel competente Tribunale di prima Istanza.

In opposizione a ciò, e per sostenere che la Regia Ruota di Pisa fosse competente a decidere sulla sua nuova domanda, il Dottor Casoli disse che attesa l'ammissione del patrocinato al benefizio di miserabilità,

non egli solo ma varii altri con lui interessati trovavansi nella renunziata Causa, e mentre che il Micheloni era il proprietario del di lei merito, le spese appartenevane fino da principio, alle Cancellerie, e respettivamente ai patrocinatori, i quali rapporto a quelle erano padroni della Lite, e ritenere si dovevano come Procuratori *in rem propriam.*

E la Regia Ruota di Pisa con la Sentenza del 10. Luglio 1833. dichiarò la propria competenza a decidere della nuova Causa promossa così fra diverse persone.

Sull'appello interposto contro quella Sentenza il sig. Conte Della Gherardesca assistito dall'Avvocato Francesco Rocchi ha rilevato.

Primo, che la renunzia agl'atti mentre estingue la lite nel merito fra i litiganti spiega la sua efficacia anche in rapporto a qualunque terzo individuo che abbia speranze subalterne, o diritti secondarii dei quali la nascita, e l'esercizio dependesse dall'evento, che la lite finisse in un resultato diverso da quello col quale è finita nel merito.

Secondo, che mentre viene stabilita così l'efficacia della renunzia anche nel rapporto di quelli che avessero un interesse subalterno, e secondario nella lite finita, le regole più ovvie di ragione si accordano a fare riconoscere, che subalterno appunto e meramente accidentale, o secondario è l'interesse dei Procuratori del miserabile, e delle Cancellerie per le spese accessorie del merito; D'onde resulta la conseguenza che il Tribunale di seconda Istanza non è competente a giudicare la lite finita per pronunziare sopra la nuova domanda proposta dalle diverse persone dei Procuratori, e delle Cancellerie medesime sul pretesto del loro secondario interesse che è rimasto assorbito dalla cessazione di quello primario, a cui era connesso, ed a cui era dependente per esistere nel caso escluso che la lite finisse con la vittoria del miserabile, e non esistere nel contrario verificato caso che la lite sia finita con la succumbenza del miserabile predetto.

Ed oltre di ciò, ed in linea di eccezione perentoria egli rilevò che il Giudizio dal Dottor Casoli in proprio, e ne nomi iniziate dovea considerarsi a tutti gli effetti come nullamente promosso, in ciò che concerneva l'interesse del Dottor Merlini, e delle Cancellerie di Castagneto, e della Regia Ruota di Pisa in quanto che non era esso sig. Dottor Casoli rivestito del mandato di Procura che in ordine al disposto dell'Art. 21. del Regolamento di Procedura egli avrebbe dovuto produrre con la sua domanda all'oggetto che potesse dirsi contestata la lite per parte di quel Dottor Merlini, e delle suddette Cancellerie.

Ed il Dottor Casoli in proprio, e ne nomi assistito dall'Avvocato Luigi Minghetti tornò a sostenere che la istanza di far decidere dalla Regia Ruota di Pisa la Causa nel merito a favore del renunziante essendo accompagnata dalla protesta che la invocata Decisione non dovrebbe pro-

futere al renunziante predetto ma servirebbe unicamente a porre in grado di giudicare delle spese di quel Giudizio, ciò bastava per stabilire la competenza della Regia Ruota di Pisa a pronunziare su quelle spese.

Ma pel sig. Conte della Gherardesca si rilevava che il diritto alla refezione delle spese si verifica unicamente qualora concorra a favore del miserabile la condanna del Litigante non povero nelle spese; Cosicchè il fatto del concorso di questa condanna formando condizione al diritto non nascerebbe se la condizione mancasse perchè si verificasse la succumbenza del miserabile, mediante pronunzia del Giudice, così è nel modo stesso quel diritto non nasce quando la condizione è mancata, perchè il miserabile soccombendo mediante la renunzia agli atti, lungi di avere il credito, ha anzi il debito delle spese appunto come lo avrebbe avuto se vi fosse la cosa giudicata contro la quale non possa reclamarsi.

E nel cumulo di tutte queste ragioni, fu concluso per la revoca dell'appellata Sentenza in tutte le sue parti, con la vittoria delle spese giudiciali, e stragiudiciali tanto della passata che della presente Istanza.

Il Supremo Consiglio ponderate le ragioni addotte da ambe le parti scese a decidere sull'appoggio dei seguenti.

Motivi.

Attesochè la renunzia agli atti legittimamente fatta da uno dei litiganti, e accettata dall'altro importa l'estinzione della lite, come se vi fosse la cosa giudicata contro la quale non possa reclamarsi, conforme è certo in diritto tanto per disposizione del Gius comune in ordine al Testo nella *Legge* 4. *Cod. de pact.* quanto per disposizione delle attuali nostre patrie Leggi a tenore dell' *Art.* 154. *del Regolamento di Procedura Civile.* 1.

Attesochè non potendosi perciò dubitare che la renunzia alli atti fatta dal Micheloni nel Giudizio d'appello avanti la Regia Ruota di Pisa, ed accettata dal sig. Conte Della Gherardesca avesse estinta la lite di fronte al renunziante, ed al renunziatario i quali avevano nella lite stessa l'interesse principale e diretto, erasi peraltro elevata disputa per parte del sig. Dottor Casoli stato Procurarore del Micheloni se la rammentata renunzia dovesse giudicarsi operativa anche di fronte al medesimo che pretendeva avere in quella Lite un interesse per il rapporto delle spese, nel caso che la refezione delle medesime fosse stata in fine dichiarata a favore del suo rappresentato.

Attesochè la resoluzione di questa disputa poteva servire di motivo, e di dimostrazione della incompetenza della Regia Ruota di Pisa poichè la renunzia agli atti equiparandosi alla cosa giudicata se la renunzia in questione avesse dovuto giudicarsi operativa anche di fronte al sig. Dott.

Casoli come operativà a di lui riguardo sarebbe stata la cosa giudicata per avere il medesimo nella Causa un interesse subalterno, e pedissequo all' interesse del suo rappresentato sarebbe rimasta estinta la lite certamente a tutti li effetti, e di fronte a tutti l' interessati, e sarebbe così cessato ogni giurisdizione nella Regia Ruota di Pisa per conoscere di una lite terminata legittimamente, ed estinta per sempre tra le parti che erano state in Giudizio.

Attesochè prescindendo per altro da questa disputa diretta a determinare, se, e quando la renunzia faccia stato contro anche i terzi aventi interesse nella Causa, appariva manifesto che nell'attual Giudizio la questione doveva piuttosto restringersi a determinare se il terzo il quale voglia sostenere non aver fatto stato la renunzia contro di esso, possa far valere le sue pretensioni nel Tribunale d'appello avanti del quale pendeva la Causa renunziata, ovvero se debba dedurle avanti il competente Tribunale di Prima Istanza.

2

Attesochè in questi termini le pretensioni del terzo costituiscono il subietto di una *domanda* del tutto nuova giacchè niente ha di comune con la causa renunziata dal principale litigante il determinare se l'interesse di questo terzo nella stessa Causa fosse *diretto, e indipendente*, anzi subalterno, e *consecutivo*, e quindi il determinare se la renunzia alli atti fatta da quello, che senza dubbio era il principale interessato abbia o non abbia investito l' interesse, che il terzo medesimo aveva o sperava di potere avere in detta Causa renunziata a seconda dell' esito che la medesima avesse avuto nella definitiva Decisione.

Attesochè costituendo per tanto le pretensioni del sig. Dottor Casoli il subietto di una *nuova* domanda, non poteva la medesima esser dedotta avanti la Regia Ruota di Pisa nè poteva perciò questo Tribunale di prime appellazioni esercitare la sua Giurisdizione di seconda Istanza per giudicare tra persone, e sopra questioni che non erano state sottoposte al primo grado di giurisdizione avanti il Tribunale di prima Istanza.

3

Attesochè all'effetto di evitare una tale conseguenza contraria all' appellante, non giovava la circostanza che il medesimo assistesse il Micheloni con benefizio di miserabilita, e che in forza di tal qualità fosse lo stesso appellante *Litigante, e proprietario* della Lite fino da principio nel rapporto delle spese alla refezione delle quali potesse in fine di causa esser condannato il sig. Conte Della Gherardesca.

4

Attesochè in fatti era ben facile il convincersi che dovendo i Procuratori incaricarsi della difesa dei miserabili *gratuitamente* conforme prescrive *l'Art.* 16. *del Regolamento per i Procuratori*, e non potendosi altresì far luogo alla refezione delle spese a comodo del Procuratore se non nel solo caso contingibile in cui a favore del miserabile concorra la condanna dell'avversario non povero nelle spese medesime conforme

prosegue a disporre il citato Regolamento *all'Art.* 19. noo si poteva riguardare il Procuratore del miserabile come *principale litigante* esso pure nel rapporto delle spese sobito che la condizione della sua difesa è quella di *esser gratuita* nè si poteva qualificare come *assoluto* e *da per se stante* il di loi diritto alla refezione delle spese subito che questo diritto si vede subordinato dalla Legge alla verificazione di una condizione, e subito che il diritto stesso viene stabilito nell'evento di tal condizione coo espressioni di esclusivo riguardo alla persona del Litigaote miserabile, e noo del Procuratore al medesimo destinato « qualora a fa« vore del povero, o miserabile concorra la condanna nelle spese. 5

Attesochè era da considerarsi che il diritto del Procuratore del miserabile alla refezione delle spese, oltre ad essere subordinato dalla Legge all'eveoto di ona determinata condizione, ed oltre ad essere stabilito direttamente, a favore del miserabile, e mediatamente, e per mezzo della persooa di quest'oltimo dichiarato esercibile dal Procuratore medesimo, non ha altro subietto che le sole spese le quali vengono io conseguenza del merito della Causa, e quindi essendo certo che le spese formano un accessorio del merito, e vanno soggette alla determinazione che abbia ottenuta il merito stesso ne segue che il diritto alla refezione delle medesime non può mai competere al Procuratore come uo *diritto suo proprio*, e indipeodente, ma compete bensì come *secondario* e come dependente dal diritto, che abbia il suo Patrocinato dei diritti del quale si prevale il Procuratore medesimo per esercitar l'azione a conseguirle. 6

Attesochè il diritto alla refezione delle spese accordato al Procuratore del miserabile altro noo è che ooa semplice *distrazione di spese* dispensate soltanto dall'obbligo nel Procuratore di dichiararne, e giurarne l'anticipazione conforme altra volta avvertiva il Supremo Coosiglio nella *Dec.* 50. *N.* 6. *Tom.* 17. *del Tes. del For. Tosc.*; E quindi siccome ai termini di ragione la distrazione delle spese accordata al Procuratore nei casi ordinari non altera oella sostanza, e nel diritto il Credito delle spese medesime nei rapporti tra i due litiganti principali, così per identità di ragione doveva dirsi accadere altrettanto rapporto alla *distrazione delle spese* coocessa dalla Legge al Procuratore del povero, o del miserabile di modo che l'azione del Procuratore per consegnirne la refezione tanto nell'uno quanto nell'altro caso, è sempre subordinata, e dipendente dall'azione, e dal diritto del di lui patrocinato. 7

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato, e mal giudicato dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Pisa ne dì 10. *Luglio* 1833. *favorevole al sig. Consigliere, Commendatore Guido Alberto Conte Della*

Gherardesca quella perciò revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara non esser costato, nè costare della competenza della Regia Ruota di Pisa a pronunziare sulla domanda promossa avanti di essa dal sig. Dottor Emilio Casoli con la Scrittura esibita sotto dì 27. Marzo 1833. e perciò dichiara la Ruota suddetta essere stata, ed essere incompetente a decidere sulla domanda medesima come sopra promossa dal sig. Dottor Casoli suddetto, e condanna lo stesso signor Dottor Emilio Casoli nelle spese giudiciali, e stragiudiciali tanto del presente che del passato Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente.*
Cosimo Silvestri *Relat.* Baldassarre Bartalini) *Consigg.*
Cav. Donato Chiaromanni, e Francesco Bernardi)

DECISIONE LXXXIX.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Solutionis Dotis ex fructuum diei 27. Junii 1834.

IN CAUSA

DUPOUY E SPRONI

PROC. MESS. CARLO GRILLI — *PROC. MESS. GIUSEPPE FANTACCI*
AVV.° ILL.° SIG. ANTONIO DELL'HOSTE

ARGOMENTO

Per la pubblicazione, ed esecuzione in Toscana del Codice Civile di Francia, da cui non era riconosciuta l'interdizione per prodigalità e molto meno ammessa l'interdizione volontaria, il sottoposto per pro-

pria volontà ritornò di pieno diritto alla pristina sua civile capacità da potere contrarre efficacemente qualunque siasi obbligazione.

Sommario

1. *La capacità civile dei Cittadini è soggetta alle diverse fasi della Legislazione.*

2. *L' interdizione dei Prodighi al sopravvenire del Codice Civile de' Francesi, che non conosceva interdizione per prodigalità rimase modificata, e ridotta allo stato di semplice sottoposizione al Consulente giudiciario.*

3. *Il Codice Civile di Francia che non ammetteva interdizione volontaria, al momento della sua pubblicazione in Toscana sciolse dalla sottoposizione, e restituì alla sua civile capacità quegli che per propria volontà si era sottoposto.*

4. *Quegli che alla pubblicazione del Codice di Francia, trovandosi per propria volontà interdetto dall'amministrazione delle cose sue veniva elevato ad un'importante carica, come quella di* Maire *dovevasi ravvisare reintegrato nel libero, ed assoluto esercizio dei suoi diritti Civili.*

5. *Il pagamento degl' interessi, ogni volta che se ne conosca il modulo, somministra un dato sicuro per determinare il capitale dovuto.*

6. *E' regola che la dote congrua, e di paraggio, anche sotto l' impero di quei Statuti per i quali la Dote non succede in luogo di Legittima, può estendersi fino alla porzione virile.*

7. *Per la Legge del 12. Febbraio 1549. non è impedito al Giudice di esercitare la sua giurisdizione in un affare riguardante il fratello della sua moglie.*

8. *Quando si tratta di un Giudizio di petizione di Dote debbonsi i succumbenti debitori condannare alla refusione delle spese anco estragiudiciali per il principio di pubblica economia che raccomanda la conservazione intatta delle Doti.*

Storia della Causa

Gli appellanti sigg. fratelli Sproni esposero, che con Sentenza del Regio Magistrato Civile e Consolare di Livorno del 12. Aprile 1833. fu dichiarato *constare della tassazione della Dote* della loro sorella sig. Elisabetta moglie dell' appellato sig. Francesco Dupouy nella somma di pezze 4000. da 8. reali, costituitale dal loro comune padre sig. cav.

Balì Francesco Sproni mediante l'apoca antenunziale del dì 25 Aprile 1800. nella quantità, che il Tribunale, *attesa la di lui sottoposizione al curatore*, avrebbe tassata, e che la stessa sentenza aveva pur dichiarato essere stata liquidata in quella somma con Decreto dell'antico Tribunale Civile di Livorno del dì 30 dello stesso mese di Aprile, al pagamento della quale, più gl'interessi convenzionali al 5. per 100., e le spese giudiciali, furono i sigg. appellanti medesimi condannati con detta Sentenza, dalla quale hanno essi però reclamato, attesa la sua ingiustizia, perchè l'accennato Decreto di tassazione di Dote, che costituisce l'estremo dell' azione dell' appellato, non esiste, e non emanò, e perchè invano egli ha dedotto e sostenuto, che tale Decreto *per caso fortuito* si è smarrito, mentre non consta nè di questo caso fortuito, nè della preesistenza del Decreto medesimo, nè del suo tenore, malgrado tutti gli argomenti accennati dall' appellata Sentenza, dai quali male i primi Giudici hanno creduto emergere la prova, che a detto appellato incombe della sua intenzione.

Che il chirografo ed il fatto del pagamento dei dotali interessi sono *irrilevanti*, e bene impotenti a favorire l'intenzione dell' appellato, giacchè il suddetto cav. Sproni, *che era stato giudicialmente interdetto* non aveva potestà di consentire a verun atto pregiudiciale ed obbligatorio senza il consenso del suo curatore.

Di più che il preindicato decreto di tassazione di Dote, ove pur fosse stato proferito, ed esistesse *sarebbe anche nullo*, perchè l'Auditore Riccieri, che lo proferì, *era cognato* del fu sig. balì Sproni, di cui aveva tolta in moglie una sorella, coerentemente al disposto della patria legge del 12. Febbraio 1549. la quale vieta al Giudice d'intervenire nelle cause dei suoi parenti fino al terzo grado canonico.

Perciò fecero instanza per la piena revoca della Sentenza appellata, con la condanna del sig. Dupony in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali del passato e del presente giudizio.

L'appellato sostenne all' opposto, che consta pienamente *e del caso fortuito*, capace di avere dato luogo allo smarrimento del controverso decreto di tassazione di Dote, *e della preesistenza* di questo decreto al caso istesso, e del tenore del decreto medesimo, *e della sua evidente giustizia* in ogni rapporto.

In seguito delle quali conclusioni la Ruota decise come segue:

Motivi

Attesochè non si controverteva tra le parti, che nel chirografo del 15. Aprile 1812. il fu cavalier Francesco Sproni, di cui li appellanti so-

no eredi liberi, avesse confessato essere stata tassata dal soppresso Tribunale dell' Auditore Vicario di Livorno in ordine alla singrafa antenuziale del dì 25. Aprile 1808. nella somma di pezze 4000. da 8. reali, la Dote congrua della sig. Elisabetta Sproni figlia del detto cavaliere Francesco e respettivamente moglie del sig. Francesco Dupony appellato.

Attesochè questa confessione non permetteva agli appellanti signori cav. balì Ferdinando e cav. brigadiere Giuseppe fratelli Sproni d' impugnare il fatto dell' avvenuta tassazione giudiciale della dote predetta, a meno che essi con prove lucide e concludenti non fossero giunti a dimostrare l' erroneità della confessione medesima.

Attesochè la confessione sopraenunciata faceva stato contro gli eredi del cavaliere Francesco Sproni ad onta che al medesimo con Rescritto della real Consulta del 21. Gennajo 1808. emanato alle di lui preci, fosse stata interdetta la libera amministrazione delle cose sue, poichè la capacità civile dei cittadini è soggetta alle diverse fasi della legislazione, e se l'interdizione dei prodighi al sopravvenire del Codice civile di Francia, il quale non conosceva interdizione per prodigalità, rimase modificata, e ridotta allo stato di semplice sottoposizione al consulente giudiciario, conforme, correggendo l' opinione esternata *dalla Corte di Torino nella Decis. del* 9. *Genn.* 1808. *in causa Sartoris e Nelva riferita nella raccolta dell' Accademia di Torino Tom.* 8vo. *pag.* 378. *stabilì la Corte Suprema di Cassazione con la normale Sentenza del* 6. *Giugno* 1810. *tra le raccolte dal Denevers anno* 1810. *parte prima pag.* 337. nella guisa stessa non ammettendosi dal Codice precitato interdizione volontaria, quale era stata quella del cavalier Francesco Sproni, non da altri provocata che da lui stesso, per effetto dell' attivazione in Toscana del Codice suddetto il cav. Francesco Sproni nel 1. Maggio 1800. ritornò di pieno diritto alla pristina sua civile capacità, e la confessione da lui emessa nel chirografo del 15. Aprile 1812. produsse li effetti stessi della confessione di qualunque altra persona libera e capace di obbligarsi, siccome in punto d' interdizione volontaria in origine per quanto sanzionata da decreto di Giudice, dopo le conclusioni dottissime dell' egregio sig. Merlin, *fermò la suprema Corte di Cassazione nella sua Decisione del* 7. *Settembre* 1808. *riferita dal Dalloz nella giurisprudenza del XIX. Secolo T.* 18. *pag.* 106. e più modernamente *la Ruota di Roma nella romana pecuniaria* 12. *Maj* 1827. *cor. Piccolomini.*

1

2

3

Attesochè, ove quest' effetto non si fosse potuto attribuire alla promulgazione in Toscana del Codice Civile, che regolava i destini della Francia, sarebbesi senza meno dovuto ravvisare nella elevazione del cavalier Francesco Sproni alla cospicua e importante carica di *Maire* del-

la città di Livorno, stante la quale assunzione sarebbe stato giuoco forza il convenire, che il supremo Imperante con la pienezza della sua potestà avesse reintegrato il cavalier Francesco Sproni nel libero e assoluto esercizio dei diritti civili, servendo una rapida lettura del capitolo secondo *del bullettino* N. 83. pubblicato dalla Giunta di Toscana, e che racchiude il novero delle attribuzioni del *Maire*, a compire quella persuasione, che il lume naturale di per se abbastanza insinua a chicchessia, che l'amministratore di un Comune non può essere nè interdetto nè sottoposto al consulente giudiciario.

Attesochè l'erroneità della confessione emessa dal cav. Francesco Sproni nel chirografo del 15. Aprile 1812. non rimaneva dimostrata nel modo che sarebbe stato necessario, dall'irreperizione negli atti del soppresso Tribunale dell'Auditore Vicario di Livorno del decreto tassativo della Dote congrua della sig. Elisabetta Sproni, mentre esisteva una causa proporzionata e sufficiente ad avere prodotto lo smarrimento del decreto stesso, ed anzi concorreva un cumulo di riscontri e congetture gravissime per ritenere, che quel decreto, di cui oggi non rinvenivasi l'originale, fosse realmente emanato.

Attesochè la causa proporzionata e sufficiente da rendere molto probabile lo smarrimento del decreto surriferito poteva precisarsi nella traslazione *tumultuariamente* eseguita, all'epoca dell'installazione dell'amministrazione francese, delle carte, che si conservavano nella Cancelleria del soppresso Tribunale dell'Auditor Vicario di Livorno, e nel deperimento, cui, per le successive vicende e per la trasandata custodia, andò soggetta una porzione delle carte istesse, dei quali fatti il processo forniva l'opportuna prova. Che se esisteva una causa, cui probabilmente riferir si poteva lo smarrimento del decreto di tassazione della dote della sig. Elisabetta Sproni, dovevasi lo smarrimento stesso ritenere per avvenuto, anzichè redarguire di errore la confessione emessa dal padre della dotanda in un' occasione congrua e solenne, essendo troppo noto, che all'errore resiste la presunzione di ragione, e che abbisogna perciò di essere concludentemente provato.

Attesochè, scendendo a noverare i riscontri e le congetture, le quali, lungi dal provare l'errore della confessione emessa dal cav. Francesco Sproni nell' atto del 15. Aprile 1812. stavano ad amminicolarne la verità, era da osservarsi.

1. Che nel dì 30. Marzo 1808. il sig. Cavalier Gran Priore Beniamino Sproni, curatore del proprio fratello germano sig. Cav. Francesco, insinnò negli atti del Tribunale di Livorno una Scrittura, nella quale per debito di suo ufizio invocò dal Tribunale medesimo l'adozione di alcuni provvedimenti, tra i quali la tassazione della dote congrua delle signore

Elisabetta ed Eleonora, figlie nubili dell'allora sottoposto cavalier Francesco Sproni. Nulla adunque di più verosimile a immaginarsi, che il Giudice, aderendo alle giuste istanze del curatore, emanasse il decreto di tassazione di dote, tanto più che era urgente di procedere a tassare la dote della sig. Elisabetta, di cui erano stati conclusi li sponsali con il signor Francesco Dupouy.

2. Che nel 10. Novembre 1810. il cav. Francesco Sproni fece pagare per mezzo del di lui agente Luigi Bartoli al proprio genero signor Francesco Dupouy la somma di pezze 400. da 8. reali, per due annate di frutti della dote della sig. Elisabetta, figlia del detto cav. Francesco Sproni, calcolati a tutto il dì 16. Ottobre di quel medesimo anno. Ora richiamando alla memoria, che nella scritta sponsaliziale del 25. Aprile 1808. era stato convenuto, che, pendente la pattuita dilazione di anni sei accordata al cav. Francesco Sproni per il pagamento della dote congrua, che fosse stata tassata dal Giudice competente, dovesse lo stesso cav. Francesco Sproni corrispondere allo sposo sig. Francesco Dupouy con il frutto in ragione di 5. per 100. a capo d'anno, emerge un ponderosissimo riscontro, che la dote della sig. Elisabetta Sproni fosse realmente dal Giudice competente tassata nella somma di pezze quattromila conforme confessò il di lei padre nel chirografo del 15. Aprile 1812., poichè la quantità di pezze 400. per frutti di due anni alla ragione del 5. per cento rappresenta precisamente un capitale di pezze 4000. e perchè il pagamento degl'interessi ogni volta, che se ne conosca il modulo, somministra un dato sicuro per determinare il capitale dovuto secondo che insegna *il Testo nella Legge* 6. §. 1. *ff. de usuris et fructibus.* 5

3. Che nel chirografo del 15. Aprile 1812. il sig. Francesco Dupouy cedè e rilasciò a favore del suocero cav. Francesco Sproni i frutti della dote di pezze 4000. della sig. Elisabetta di lui moglie in corrispettività del trattamento, che il detto cav. Francesco si obbligava di prestare alla propria figlia all'occasione che questa, per le insorte discordie aveva abbandonato il domicilio maritale, ed era tornata a convivere presso il padre: E questa remissione d'interessi costituiva altro riscontro dell'avvenuta tassazione della dote, poichè essendo stata dal padre stipulata espressamente all'oggetto inteso di supplire al mantenimento della figlia, non avrebbe corrisposto al fine ove la dote non fosse stata tassata in una somma certa, i di cui frutti si fossero dovuti calcolare come sufficienti a far fronte all'onere, che il padre assumevasi di mantenere la figlia.

4. Che nella Sentenza proferita dal soppresso Tribunale di prima istanza della città di Livorno nel dì 8. Marzo 1813. si trova geminatamente fatta menzione della dote della sig. Elisabetta Sproni nella somma

determinata di pezze quattromila da 8. reali: che sebbene la detta Sentenza non abbia l'autorità di cosa giudicata di fronte agli appellanti, che non furono parte nel relativo giudizio, però non cessa di formare un urgente riscontro dell'avvenuta tassazione della dote medesima nella somma antedetta; non potendosi presumere, che i Giudici, i quali emanarono la rammentata Sentenza, emettessero una tale enunciativa senza essersi assicurati con l'ispezione degli opportuni documenti, che realmente la Dote della sig. Elisabetta Sproni ascendesse alla precisa somma di pezze 4000.

5. Che la tassazione della dote suddetta nella somma di pezze 4000 era congrua e giusta, avuto riguardo alla distinta condizione della famiglia della sposa, allo stato in quel tempo facoltosissimo dello sposo e alle forze del patrimonio del padre dotante. Dalla Scrittura stata esibita dal curator del cav. Francesco Sproni negli atti del Tribunale del l'Auditore Vicario di Livorno nel 30. Marzo 1808. e dallo stato attivo e passivo, che vi fu annesso, resulta che il patrimonio libero del prefato cav. Francesco, al netto dei debiti e degli aggravj, ascendeva alla somma di pezze ventimila undici, soldi due, e den. sette. Sopra questa consistenza patrimoniale non era eccessiva la tassazione della Dote della sig. Elisabetta Sproni in pezze 4000. mentre è di regola, che la dote congrua, e di paraggio, anche sotto l'impero di quegli Statuti in ordine ai quali la dote non succede in luogo di legittima, può estendersi fino alla porzione virile onde procurare un decoroso collocamento in matrimonio alle femmine escluse dalla successione per l'esistenza dei maschi, conforme tra i molti allegabili insegna *Bottiliero de succes. ab intest. Cap.* 1. *Theor.* 17. *num.* 4. e fermò l'antica *Rota Fiorent. nell' Arretina Dotium del* 19. *Giugno* 1782. *av. Vernaccini* §. *posto ciò versic. la tenuità del patrimonio paterno*, *e nella Florent. liquidationis haereditatis*, *et legitimae*, *et redditionis rationis del* 6. *Marzo* 1789. *avanti Cercignani* §§. 44. e 45. Ed altre circostanze si aggiungevano per determinare il criterio del Giudice a ravvisare la congruità della dote della sig. Elisabetta Sproni nella somma di pezze 4000. Esistevano nel patrimonio Sproni dei beni livellari di cospicuo valore, nei quali, secondo la pazione enfiteutica, succedevano esclusivamente i maschi. Vi esisteva del pari una pingue commenda nell' Ordine di santo Stefano, al godimento della quale i soli maschi potevano aspirare. E se i figli maschi erano provveduti d'altronde, è ben naturale ed insieme giusto, che il prudente arbitrio del Giudice estendesse la tassazione della dote per le figlie sopra il patrimonio libero e allodiale dal padre al di là dei limiti della quota della legittima, e la portasse alla somma di pezze quattromila, quale era sempre di un quinto inferiore alla porzione virile, termine estremo dell' arbitrio del Giudice.

6. Che non vi era traccia di diligenze praticate dopo il mese di Aprile 1808. per ottenere, che dal Giudice competente venisse tassata la dote della sig. Esibetta Sproni, circostanza, che in veduta della diuturnità del tempo decorso rendeva sempre più verisimile, che il decreto di tassazione di Dote fosse emanato negli ultimi giorni del mese antedetto.

7. Finalmente che i testimoni indotti dal sig. Dupouy avevano deposto di avere veduto una copia del decreto del soppresso Tribunale dell'Auditore Vicario di Livorno tassativo della Dote della sig. Elisabetta Sproni nella somma di pezze quattromila, autenticata detta copia per conforme all' originale dalla firma di Francesco Salsiccioni nell'anno 1808. sotto cancelliere del Tribunale predetto, la quale copia autentica non avrebbe potuto essere rilasciata dalla Cancelleria, nè essere veduta dai testimoni ove il Decreto di tassazione di dote non fosse stato realmente proferito: le quali tutte circostanze di sopra avvertite complessivamente considerate, e per il vicendevole sostegno che si prestavano, concludevano nell' animo del Giudice la morale certezza, che la dote della sig. Elisabetta Sproni fosse stata tassata nella somma di pezze quattromila.

Attesochè, in ciò che concerneva la validità del Decreto di tassazione di Dote, non poteva plausibilmente dubitarsene ad onta che l'Auditore Riccieri, il quale aveva emanato il Decreto suddetto, avesse avuto per moglie la Vittoria Sproni sorella del sottoposto cavaliere Francesco Sproni. In fatti l' antica legge del dì 12. Febbraio 1549. alle quale li appellanti appoggiavano l'eccezioni della nullità del decreto che fosse stato emanato dall' Auditore Riccieri, non vieta al Giudice di esercitare giurisdizione in un affare appartenente al fratello della propria moglie. La Legge citata si esprime nei seguenti termini « ivi » Che non « ardisca o presuma (cioè il Giudice) in modo alcuno, nè sotto alcun « quesito colore, direttamente, o per obliquo intervenire come ministro « di giustizia predetto nell' esame, discussione, o decisione di alcuna « causa, sia di che sorte si voglia, che appartenga in tutto, o in parte « a suoi Padre, o Madre, figlioli, o figliuole, nipoti, o nepoti discesi « da tali figlioli, o figliuole, fratelli, o sorelle, o a lor figliuoli, o figliuole, zii e zie, suocero, o suocera, generi, o nuore, o alla don« na sua, o *alcuna persona, che gli sia congiunta per sangue infino in « terzo grado inclusive secondo ragione canonica.* » Dal contesto di questa disposizione emergeva, sia per le regole della grammatica della lingua italiana, sia per quelle della ermeneutica legale, che le parole sublineate della legge sopratrascritta riferire si debbano al Giudice, e non alla donna sua: ed infatti il nome, che regge tutta la surriferita con-

tinuata orazione della legge, è quello del Giudice, cui debbe perciò aversi relazione, e l'articolo *gli* per proprietà di lettera, quale sempre deve presumersi usata nelle leggi, è quello del terzo caso al singolare del genere mascolino, e non del genere femminino, per cui nel caso medesimo s'impiega l'articolo *le*. Oltre di che poi non vi è chi non veda l'assurdità somma cui si anderebbe incontro, applicando l'impedimento ai congiunti della moglie del Giudice fino al terzo grado inclusive di ragion canonica, poichè si darebbe una maggiore estensione all'incapacità nel ceto degli affini, che in quello dei cognati, mentre, l'addove la proibizione nella linea trasversale dei cognati non eccederebbe i nipoti di fratello, e li zii, che è quanto dire il secondo grado di computazione canonica, l'impedimento progredirebbe al terzo grado inclusive nel ceto degli affini.

6

Attesochè, trattandosi di giudizio di petizione di dote, dovevansi, a norma dei più sicuri ed inelottabili canoni di ragione, condannare i succombenti alla refusione delle spese anche estragiudiciali, non in pena della temerità del litigio, ma per natura del giudizio, poichè tali spese, rifluendo altrimenti a carico della dote, ne avrebbero menomato la quantità contro il principio di pubblica economia, che impegna a conservare intatte le doti. *Rota Rom. in Romana Dotis super fructibus quoad liquidationem* 16. *Februarii* 1753. §. 6. *cor. Matthaeio*, *in Sutrina cauthela Angeli super expensis* 15. *Januarii* 1790. §. 3. *cor. Cesarei*, *in Senogallien gemmarum et sumptuum nuptialium* 26. *Junii* 1805 §. 5. *cor. Serlupi*, *in Romana pecuniaria* 23. *Junii* 1817. *cor. Odescalchi* §. 6. *in Tudertina restitutionis dotis et solutionis lucri et spillatici* 23. *Junii* 1820. *cor. Tiberi* §. *final.*, *et in Senogallien dotis super expensis* 6. *Julii* 1821. *cor. Martinez Del Campo*, §. 3. e nell'identifico tema di giudizio instaurato dal marito pel conseguimento della dote, la Ruota stessa nella *Cameriren dotis, super expensis* 2. *Maii* 1794 §. 3. *cor. Consalvi.*

7

Attesochè la prova testimoniale, offerta dagli appellanti con loro Scrittura del 1. Marzo 1834. doveva essere rigettata sia per la irrilevanza dei capitoli dedotti a prova, sia per le gravissime ed evidenti eccezioni, cui andavano soggetti i testimoni indotti. Ed in vero i primi due capitoli versavano sopra fatti negativi, che, anche ammessi per provati, non erano punto incompatibili con l'avvenuta giudiciale tassazione della dote: e i rimanenti sette capitoli percuotevano il detto e il fatto nell'anno 1825. dello stesso sig. cavaliere Balì Ferdinando Sproni, uno degli appellanti, e della sig. Elisabetta Sproni ne Dupouy, altra tra i coeredi del cav. Francesco Sproni già debitore della dote. E quanto alle eccezioni, che respingevano dal deporre i testimoni indotti, era da riflettersi,

che il sig. cavaliere gran priore Beniamino Sproni coll' atto privato del dì 28. Maggio 1831. erasi obbligato di non esercitare i suoi diritti sopra i beni provenienti dall' eredità del cav. Francesco Sproni prelativamente e neppure in concorso del sig. Francesco Dupouy qualora fosse stato dichiarato constare della tassazione della dote della sig. Elisabetta Sproni nella somma di pezze 4000., che il sig. Guglielmo Pellegrini era l'agente in Livorno del prelodato sig. cav. gran priore Beniamino; e che la sig. Elisabetta Sproni era, siccome è stato superiormente avvertito, coerede del cav. Francesco Sproni, ed in tale qualità condannata dalla Sentenza appellata, in unione dei suoi fratelli e sorella, al pagamento della controversa dote in favore del sig. Francesco Dupouy: onde, trattandosi di eccezioni così gravi e così manifeste, non poteva essere luogo ad ammettere i testimoni indotti, riservata alla decisione del merito la valutazione dell' eccezioni, cui andavano essi soggetti, ma dovevasene affatto recusare l' audizione.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. previa la rejezione dell'incidente di prova testimoniale elevato dagli appellanti sigg. balì Ferdinando e brigadiere Giuseppe fratelli Sproni con loro Scrittura del dì 1. Marzo 1834. e stato riunito al merito principale della causa con precedente decreto del dì 7. dello stesso mese, dice essere stato dai prefati sigg. fratelli Sproni male appellato dalla Sentenza contro di essi ed a favore del signor Francesco Dupouy proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno sotto dì 12. Aprile 1833. e respettivamente essere stato con la Sentenza medesima ben giudicato, quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone l' esecuzione secondo la sua forma e tenore: e condanna i suddetti sigg. fratelli Sproni in solido nelle spese giudiciali e stragiudiciali.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Antonio Magnani *Primo Auditore*
Tito Coppi *Rel.* Antonio Masoni *Aud.*

DECISIONE XC.

REGIA RUOTA FIORENTINA

***Piscien Animalium diei* 27. *Septembris* 1834.**

In Causa

CECCHI e CECCHI

PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI — *PROC. MESS. CESARE DAZZI*

ARGOMENTO

Allorchè l'Amministratore d'un Patrimonio nel formare in occasione d'una transazione coll'Amministrato lo stato di consistenza dei diversi Capi di Bestie esistenti nelle Stalle dei Poderi, ha accennato espressamente quali di essi restarono tuttavia da pagarsi, si deve presumere che tutti gli altri capi rapporto ai quali una eguale dichiarazione non è stata fatta siano stati già pagati, e non formino ulteriormente debito all'Amministrato a cui ne vien fatta consegna.

SOMMARIO

1. *In forza dell'argomento della discretiva, quando in una parte dell'atto o relativamente ad un certo subjetto si vede espressa una certa qualità, o modificazione può dedursi la deficienza delle qualità, e modificazione stessa in altra parte, dell'atto, o relativamente ad altro subietto, in cui sia questa obliata, e taciuta.*

2. *La confessione implicita non prova meno dell'esplicita.*

3. *La confessione per devenire innocua al confitente deve da esso dimostrarsi erronea coll'esclusione del contrario possibile.*

4. *Nella mente di chi ha destinato di fare una cosa, altronde indispensabile, la destinazione può talvolta equivalere al fatto compiuto.*

5. *Contro quello che sostiene, contro ogni verosimiglianza d'aver lacerati, e di più non ritenere dei Libri d'Amministrazione di cui gli vien richiesta l'esibizione può adottarsi ogni più sinistro concetto.*

6. *La manifestazione spontanea di ciò che difficilmente avrebbe potuto occultarsi non può aversi come un' indizio di particolare buona fede.*

STORIA DELLA CAUSA

Morto Luigi Cecchi Padre di Pietro Cecchi, Vincenzo Cecchi fratello del defunto ritenne in qualità di Tutore del medesimo Pietro costituito in età minore l'amministrazione del patrimonio comune; amministrazione che egli aveva esercitata di fatto fino dalla morte dell' Avo, e respettivo Padre, Gaetano Cecchi, sebbene quest' ultimo avesse lasciato l'usufrutto della sua Eredità alla propria moglie Felice Cortesi.

Nel 25. Febbrajo 1830. Maria Antonia Lenzi vedova di Luigi, e madre di Pietro Cecchi adì il Tribunal di Pescia, e narrando che il sunnominato Amministratore, e Tutore Vincenzio Cecchi non aveva mai reso conto di sua gestione, e deducendo altresì d'aver dei sospetti sulla poca regolarità, e fedeltà della gestione medesima fece istanza che fosse costui richiamato ad un sollecito, e rigoroso Sindacato, e che venisse (quando fosse creduto opportuno) nominato al detto suo figlio pupillo un Curatore onde assisterlo anche nella divisione del Patrimonio comune, che il di lui interesse sembrava rendere inevitabile.

Il Tribunale di Pescia con Decreto del 30. Marzo 1830. dopo che da Vincenzo Cecchi era stata esibita una certa dimostrazione riguardante la sua amministrazione nominò un Perito Scritturale nella persona d' un tale sig. Giovanni Forti al quale commesse di farsi consegnare dal medesimo Vincenzo tutti i libri, e documenti riguardanti tale amministrazione, e di prendere in esame lo stato, e i rapporti della medesima a principiare dal dì della morte dell'Avo e Padre respettivamente Gaetano Cecchi per quindi referir l'occorrente in proposito.

Questo Perito Scritturale accettò la commissione, e ricevè per disimpegnarla diversi libri, e carte che da Vincenzo Cecchi gli furono consegnate. Ma avendo travato che tali libri erano irregolarmente tenuti, e che le partite date in entrata sembravano per le informazioni prese poco sincere in aggravio del Pupillo, domandò al Tribunale che gli piacesse nominare un Perito Agronomo per porre in essere la vera, e precisa rendita dei beni rustici componenti il patrimonio onde poter così con più sicurezza conoscere della regolarità, e fedeltà della gestione che doveva sindacarsi.

Ed il Tribunale facendo diritto alle istanze del Perito, ed aderendo nel tempo istesso anche alle nuove premure che necessitati dal mal' umore esistente in famiglia avevano fatte la madre, e il figlio Cecchi, prossimo quest' ultimo ad uscire dalla minore età, con Decreto del due Giugno 1830. nominò in perito agrario il sig. Giovanni Brunetti con l' inca-

rico di determinare a regola d' arte le rendite che potevano essere state prodotte cominciando dalla morte di Gaetano Cecchi in poi dai beni communi a Vincenzo, ed a Pietro Cecchi, e nominò in Contutore al Pupillo Pietro il sig. Florindo Teglia dandogli la facoltà di provocar la divisione del patrimonio suddetto quando lo avesse creduto opportuno.

Vincenzo Cecchi si credè gravato da ambedue le pronunzie come sopra fatte dal Tribunal di Pescia, e con Atto degli 11. Giugno 1830. ne interpose appello avanti questa Regia Ruota di Firenze. Interpostesi però diverse persone, ed anche i respettivi Savi Legali delle parti per troncare il progresso di questa non plausibile contestazione fu in effetto conciliata una transazione la quale venne redatta in scritto in Firenze sotto dì 21. Luglio 1830.

Con questa transazione fu stabilito fra le altre cose, che si dovesse dividere a perfetta metà il patrimonio della Famiglia fra Vincenzo, e Pietro Cecchi; Che Vincenzo Cecchi renunziasse a certe disposizioni materne asserte a lui favorevoli, e che da questo momento dovessero intendersi cessate tutte le questioni giudiciali tanto al Tribunal di Pescia, quanto alla Ruota di Firenze, con la compensazione delle spese ec. dovendo aver valore fra le parti le presenti convenzioni soltanto.

Di più Vincenzo Cecchi in questo medesimo Atto di transazione, dettò di propria bocca uno stato della quantità, qualità, e prezzo dei Bestiami esistenti allora nelle stalle del Patrimonio comune, e che ne costituivano una ragguardevole parte.

Questo stato formò il soggetto dell' intiero Art. 5. necessario a conoscersi nel suo contesto perchè è in ordine ad esso che è nata la disputa di che ora si tratta « ivi » Il Bestiame dichiara il signor Vincenzo esser « quello, da dividersi l' attuale cioè: — Nella stalla d' Alessandro Pog- « getti due Vitelli del valore di Scudi sessanta, e più altro Vitello del « valore di Scudi trentadue; — Nella stalla di Luigi Poggetti due Vitelli « del valore di Scudi sessant' uno, ed altro Vitello del valore di Scudi « venticinque. — Nella stalla di Domenico Cecchi N. 2. Vitelli del va- « lore di Scudi quarantasei, ed altro Vitello di Scudi sedici e mezzo DA « PAGARSI; più altri due Vitelli del valore di Scudi diciannove, e mezzo. « — Nella stalla di Giovanni Giuntoli due Vitelli di Scudi quaranta- « quattro, altri due Vitelli del valore di Scudi sessantacinque. — Nella « stalla di Valente Scardigli due Vitelli di Scudi vent'uno, e mezzo. — « Nella stalla d' Anna Menicucci due Vitelli del valore di Scudi trenta- « cinque. — Nella stalla di Francesco Pagni un Vitello di Scudi venti- « sei; — Nella stalla d'Angelo Dini un Vitello di Scudi ventiquattro; « — Nella Stalla d' Angiolo Rosellini un Vitello di Scudi diciassette, e « mezzo DA PAGARSI. — Una Cavalla nella stalla di Luigi Poggetti, due « Cavalle nella stalla di Luigi Giuntoli, ed una redata; *due Manzi*

« del valore di Scudi cento e mezzo nella stalla d' Alessandro e Luigi « Poggetti, *due Manzi nella stalla di prima abitazione* di Scudi ottan« tanove e mezzo salvo errore da discutersi ed esaminarsi avuti il Tri« bunal di Pescia. »

Concordate fra Vincenzo, e Pietro le finquì esposte convenzioni rimaneva all'ultimazione delle loro pendenze che un Perito compilasse la finale operazione per la divisione integrale del Patrimonio.

Intraprese in fatti il Perito sig. Brunetti la sua operazione, ed avendola portata al termine, e resa nota alle parti osservò Pietro Cecchi che era stato con essa dato credito a Vincenzo dell'importare di due para di Bovi esistenti in due stalle del Patrimonio fino dal momento della transazione, e comprese nella nota del referito Articolo 5.; venendo supposto dal Perito che il prezzo di questi interessanti Articoli di bestiame fosse stato pagato posteriormente all'atto stesso, e precisamente col retratto del grano allora in essere, e poscia venduto; ed osservò altresì che nello stato passivo era stato inserito un debito verso un tal Giovanni Bernardi ascendente a scudi cinquanta in capitale, ed a scudi 25. di frutti scaduti. E credendo Pietro Cecchi erronea ed al proprio interesse pregiudicevole su questi due capi l'operazione del Perito tosto l'eccezionò: sostenendo, che le due para di Bovi dovevano ritenersi come pagate da Vincenzo Cecchi prima della transazione, e con le rendite del Patrimonio delle quali col medesimo Atto era egli stato dispensato di render conto; per lo che non si poteva dare a lui credito del loro importare come pagato dopo la transazione, e col retratto del Grano, ed intanto dovea ciò ritenersi in quanto che nel più volte detto Articolo 5. non aveva Vincenzio Cecchi enunciato, ed espresso che detti Beni rimanevano tutt'ora a pagarsi cosa che egli era stato ben cauto di avvertire rispetto ad altri Capi di animali pur compresi nella stessa Nota per i quali si era servito della formula DA PAGARSI.

E quanto al debito Bernardi in sorte, e frutti dedusse Pietro Cecchi esser questa una partita cervellotica, della cui verità non esisteva il benchè minimo riscontro.

Le deduzioni di Pietro Cecchi incontrarono la più virile opposizione del suo Zio Vincenzo il quale con le ricevute asserte rilasciategli dai Venditori delle controverse due para Bovi, e con l'estratto d' una partita di libro di uno dei medesimi Venditori assunse a dimostrare, che il pagamento dei medesimi era stato da lui fatto posteriormente al 21. Luglio 1830. epoca della transazione, e precisamente nel 26. dello stesso mese per un paro, e nel tre del successivo Agosto per l'altro. Quanto al debito Bernardi però nulla si fece, o si disse da Vincenzo Cecchi per dimostrarne la verità, e per ottenere che il medesimo continuasse a figurare nello stato passivo del Patrimonio.

Si diedero le parti vicendevolmente una Cedola di Posizioni, e furono esaminati ad istanza di Pietro Cecchi molti Testimoni all' oggetto più specialmente di porre in essere le ragguardevoli vendite di Bestiame fatte da Vincenzo Cecchi in epoca prossima alla transazione senza rinvestirne il prezzo. Il medesimo Pietro richiese inoltre che Vincenzo fosse costretto a esibire i libri d' amministrazione che dopo essere stati una volta da lui prodotti gli aveva esso ritirati dal Tribunale.

E sulla negativa di Vincenzo di riprodur questi libri, sì per non esservi tenuto in consegnenza delle stipulazioni del 21. Luglio 1830. sì per non possederli altrimenti, avendoli lacerati, il Tribunal di Pescia riunì al merito quast' Incidente con decreto del 4. Giugno 1833.

Finalmente dal Tribunale stesso nel 18. detto venne deciso anche il merito con la Sentenza dell' appresso tenore « ivi » Senza arrestarsi il « Tribunale sull'Incidente della richiesta riproduzione di Libri della tenu« ta amministrazione stato riunito al merito, tolto di natura sua di mezzo « stante la dichiarazione stata fatta dal sig. Vincenzio Cecchi di aver detti « Libri lacerati, disse, dichiarò, e decretò inerendo alle eccezioni dedotte « dal sig. Pietro Cecchi doversi fino dall'epoca del chirografo de' 21. Lu« glio 1830. avere, e ritenere per pagati, e sodisfatti non tanto i due Man« zi che lo stesso sig. Vincenzo Cecchi dette in portata come sodisfatti ed « esistenti nella stalla dei Coloni Luigi, ed Alessandra Poggetti quanto « ancora gli altri due Manzi che il medesimo confessò esistere nella stal« la annessa alla Casa di sua abitazione calcolati tali Manzi del valore « di Scudi 190., o Fiorini 798. E doversi conseguentemente increditare « il sig. Pietro Cecchi della metà del loro importare; come pure disse, « decretò, e sentenziò non doversi portare in modo alcuno a carico « dello stesso sig. Pietro Cecchi tanto la partita degli Scudi 50. o Fio« rini 210. che i frutti ossieno ricompense decorse, e asserte pagate dal« l' amministratore sig. Vincenzo Cecchi al prefato Creditore signor Gio« vanni Bernardi; ma doversi toglier l'incredito che per la metà di tali « ricompense è stato dato allo stesso sig. Vincenzo Cecchi con la giu« diciale Relazione del sig. Giovanni Brunatti dei 24. Marzo 1831. non « intendendo con ciò di pregiudicare in guisa alcuna alle ragioni che « potessero competere al prefato sig. Bernardi per l'enunciato Credito « da esperimentarsi pro ut de jure.

« E salve tali correzioni in rapporto alle suddette due para Manzi, « ed al suddetto asserto credito del Bernardi e frutti, doversi, e po« tersi approvare, siccome approvò, ed approva in ogni altra sua parte la « Relazione medesima a tutti gli effetti di ragione.

« Ed atteso lo stretto vincolo di sangue dichiara doversi tra le parti « suddette compensar le spese fino a qui state fatte in Causa, e doversi « pagare a perfetta metà quelle occorrenti per la presente pronunzia, non

« meno che tutte le altre che hanno avuto luogo per dependenza della di-
« visione di che si tratta ec. »

Da questa Sentenza appellò Vincenzo Cecchi con Atto de' 6. Agosto, e nel successivo dì 9. Settembre dedusse dei gravami affatto generici, contro la Sentenza suddetta.

Quali gravami poi sviluppando il difensore del sig. Vincenzo Cecchi tanto nelle Scritte memorie che alla pubblica Udienza, ed in seguito anche nelle private informazioni ha dedotto:

Che nell'Art. 5. delle convenzioni del 21. Luglio 1830. Vincenzo Cecchi non confessò in alcun modo che le due controverse para di Bovi fossero state di quel tempo già pagate.

Che l'aver egli taciuto parlando di dette para di Bovi che queste rimanevano tutt'ora a pagarsi poteva al più costituire un debole riscontro dell'avvenuto pagamento delle medesime attesa la discretiva che in detto Art. 5. si trovava per essere stato detto nel far menzione di altri capi di Animali, che questi erano DA PAGARSI.

Che un tale riscontro era però annichilito dalle ricevute esibite da Vincenzo Cecchi dalle quali resultava che il pagamento era stato da lui effettuato dopo il 21. Luglio; quali ricevute benchè non registrate all'epoca in cui furon fatte, e perciò mancanti di data certa anteriore all'introduzione della presente lite doveano attendersi da Pietro Cecchi; in specie che una di esse era coadiuvata dalla partita di libro del Venditore che l'aveva rilasciata, al qual libro come di persona Negoziante, e di specchiatissima fede non poteva negarsi pienissima credenza.

Che i detti Bovi resultando dal deposto dei Testimonj essere stati acquistati per il S. Giovanni dell'anno 1830. ed essendo altronde costante sistema dei proprietarj della Val-di-Nievole di non pagar gli animali comprati se non se al termine di un mese dal dì della compra si aveva in questa doppia circostanza una valevolissima prova che nel 21. Luglio 1830. non dovevano i medesimi essere stati per anco pagati.

Che tanto meno l'omissione di Vincenzo Cecchi di menzionare nell'Art. 5. della transazione questi Bovi come tuttavia DA PAGARSI poteva fare impressione a suo carico, perchè non era quella l'occasione proporzionata per occuparsi di ciò che costituiva il passivo del patrimonio.

Che la onestà di Vincenzo Cecchi attestata dai diversi fidefacienti esaminati in causa e la di lui lealtà di darsi debito delle grascie col retratto delle quali asseriva d'aver pagato i più volte detti Animali doveva allontanare da lui qual si voglia sospetto di volersi locupletare a carico del Nipote.

Che la non fatta esibizione dei libri di amministrazione non poteva far carico a Vincenzo sia perchè non ne era inverosimile la sostenuta lacerazione; essendo rimasti quei libri inutili dopo la transazione, che esi-

meva l'amministratore dal render conto; sia perchè era chiaro che questi non potevan contenere alcuna cosa relativa ai disputati Bovi, perchè all'epoca in cui vennero questi acquistati si ritrovavano essi libri tutt'ora nel Tribunal di Pescia dove gli aveva depositati il perito scritturale Forti.

E che finalmente quanto al debito Bernardi aveva errato il Giudice con l'appellata Setenza nel supporre che il Perito divisore avesse dato credito a Vincenzo Cecchi dell' importare del debito stesso, e dei suoi frutti arretrati come se fosse stato da lui estinto, mentre il Perito non aveva fatto altro che dividere il debito stesso a perfetta metà fra i due condividenti per lo che avrebbe dovuto il prefato Giudice limitarsi ad ordinare la depennazione di questa partita dai conti della divisione, e non ordinare che fosse tolto solamente l'increditamento della metà supposto dato al predetto Vincenzo.

La Regia Ruota confermò la Sentenza appellata pei seguenti

Motivi

Quanto all' Articolo dei Manzi

Attesochè la portata ossia stato di consistenza del Bestiame appartenente al patrimonio indiviso fra Vincenzo, e Pietro zio, e nipote Cecchi che si racchiude nell'Art. 5. del privato Chirografo di convenzioni passato in Firenze sotto il dì 21. Luglio 1830. enuncia particolarmente non per anco pagati un Vitello dell' importare di Scudi 16. e mezzo esistente nella stalla di Domenico Cecchi, ed altro Vitello esistente nella stalla di Angiolo Rosellini ascendente al valore di Scudi 17. e mezzo.

Attesochè una siffatta specifica menzione emessa in detta portata dal tutore, e amministratore Vincenzo Cecchi degli animali il cui prezzo rimaneva tutt' ora a debito del patrimonio si risolve in una chiara, e manifesta dichiarazione dal medesimo fatta, che tutti gli altri bestiami nella portata stessa enunciati erano stati già pagati, e non formavano ulteriormente debito; e ciò per la regola della discretiva locuzione di sì gran forza, ed autorità nell' inerpetrazione degli atti umani, e per cui dal vedersi in una parte d' un' atto, o relativamente ad un certo subietto dichiarata, ed espressa una qualche qualità, o modificazione può rettamente argomentarsi alla deficenza della qualità, o modificazione stessa in altra parte, o rapporto ad altro differente subietto in cui si veda questa obliata affatto, e taciuta. *Costantin Voti decisivi Voto* 17. *Num.* 13. e 14. *Rot. Rom. cor. Olivatio Dec.* 501. *N.* 2. *Tom.* 5.; *et Rota nostra in Aretina Emphiteusis. super laudemio* 18. *Settembris* 1795. *av. Cercignani* §. *Quelchè resulta.*

Attesochè la detta portata non fù punto una nota fatta confusamente

ed in folla; nè le estrinseche sue caratteristiche sono tali da far dubitare che incorse fossero nella medesima inesattezza, od equivoci; ma fù una nota particolareggiata, e dettagliatissima, nella quale Vincenzo Cecchi di propria bocca dettandola (siccome egli pure ha confessato nella risposta alle posizioni) inserir fece il numero degli animali, la precisa lor qualità, le stalle ov'erano collocati, ed il prezzo lor respettivo, con le frazioni inclusive: E si poco dubitò lo stesso Vincenzo Cecchi d'aver preso in redigerla equivoci, ed abbagli, che non si curò di farvi apporre a cautela alcuna preservativa: mentre la clausula *salvo errore* che vi si legge vi fù fatta inserire unicamente da Pietro Cecchi diffidente, e mal sicuro della verità delle cose asserte dal suo tutore, e zio, come egualmente questo ultimo ha confessato: in Atto pure di convenire che allorquando esternò il detto Pietro la volontà di farvela inserire, ei lo prevenne esser ciò affatto inutile, perchè la nota era pur troppo esatta, e fedele.

Attesochè a fronte di questi rilievi l'idea d' un' omissione fatta da Vincenzo Cecchi in non accusare come tutt'ora insoluti altri capi di bestiame compresi in quella nota si presenta alla mente di chicchesia come estremamente inverosimile, e perciò inammissibile. E ciò con tanto più di ragione inquanto gli animali che Vincenzo Cecchi ha sostenuto non essere stati nel 21. Luglio 1830. ancora pagati, ed essere stati da lui saldati posteriormente, erano i capi più ragguardevoli, e quelli di maggior prezzo, che esistessero nel patrimonio; come anche assai recentemente acquistati, dei quali perciò non poteva in lui non esser viva la ricordanza, ed in quanto ancora un paro di essi eran situati nella stalla del Podere abitato, e lavorato da lui egualmente che dal nipote; circostanza che rendeva la dimenticanza presso che impossibile.

Attesochè è essenziale a notarsi, che l'atto che si stipulava consistendo in una transazione in forza di cui Pietro Cecchi andava a rinunziare al diritto che gli si competeva di far render conto a Vincenzo suo zio, tutore, e amministratore delle rendite per lungo spazio di tempo da lui percette dal comun patrimonio, su della qual cosa era stata introdotta già causa nel Tribunal di Pescia, qualunque variazione nelle cose in quest'Atto enunciate che ne avesse anco per poco alterate le basi sarebbe bastata a somministrare a Pietro un chiarissimo diritto di resilirne. Onde tanto più deve credersi, che Vincenzo Cecchi il quale al momento della stipulazione era anche assistito dai suoi Legali, ponesse ogni cura nel fare esatta la detta nota; e fosse cauto di non incorrere in omissioni le quali se avesse poi preteso di supplire avrebbe incontrato il pericolo della rescissione ed annullamento d' un atto che era per esso sì vantaggioso; come quello che lo esimeva da un onere che poteva riuscirgli non poco pericoloso, atteso se non altro l' aver tenuto senza veruna regola i suoi libri, ed i suoi recapiti.

Attesochè invano per render ragione dell' omissione per cui Vincenzo Cecchi avrebbe tralasciato d'apporre la ennciativa del non fatto pagamento a due rilevanti articoli di bestiame si è avuto ricorso a sostenere che non era quella la circostanza nè il tempo congruo di notare quali fossero e quali nò le bestie che tuttavia rimanevano a pagarsi: dovendo ciò riserbarsi alla formazione dello stato passivo del patrimonio, che avrebbe dovuto farsi dal perito Calcolatore prima di devenire alla divisione. Imperocchè quando in quell'atto mediante cui renunziava Pietro Cecchi a farsi rendere esatto conto dal zio della tenuta amministrazione volle esso che fosse espresso qual era lo stato, e l'inessere del semovente, facile è il credere, che desiderasse, ed utile gli fosse eziandio di conoscere quali capi erano pagati e quali formavano ancora debito; specialmente poi che avendo Vincenzo precedentemente fatte molte vendite di bestiami, come dalla prova testimoniale stata sperimentata in causa è venuto a rilevarsi a sufficenza interessava accertarsi se il prezzo ne fosse stato in parte almeno erogato, e rinvestito in quelli esistenti. Nè il debito che per questa dependenza poteva tuttavia rimanere, come che pagabile, non a diminuzione dei Capitali fissi del patrimonio, ma per dir così provvisorio, e pagabile col prezzo d'altre bestie vendute come in ogni regolata amministrazione si stila era tale da doversi riserbare la menzione allo stato passivo da compilarsi dal Perito calcolatore. E che poi fosse quella un' occasione congruissima di ciò esprimere lo fa ben conoscere il fatto, che de' due Vitelli che non erano effettivamente pagati fù il non pagamento dichiarato nel medesimo istante che di essi fu fatta nella nota menzione. A che dunque Vincenzo Cecchi rammentò questa circostanza se inopportuno era il farlo, o se niuno ve lo aveva richiamato?

Attesochè la confessione di Vincenzio Cecchi, che tutti i bestiami ad eccezione di quelli nominatamente espressi erano stati pagati prima della stipulazione del Chirografo del 21. Luglio 1830. (qual confessione ben-

2 chè resultante dall'anzidetta discretiva, e perciò solamente *implicita* non prova meno della vera, ed esplicita *Rot. Rom. in Recent. Dec.* 49. *Num.* 3. *e Dec* 235. *N.* 8. *part.* 11. *e Dec.* 532. *N.* 26. *part.* 14. *)* avrebbe avuto bisogno per divenire innocua al confitente di essere dimostrata erronea con tal lucidezza di prova, da escluder perfino ogni contrario possibile

3 della sua verità, ed esattezza. *Rot. Rom. cor. Crescentio. Dec.* 82. *N.* 18. *et Rot. nost. cor. de Comitibus. Dec.* 109. *N.* 15. *; et in Geminianen Contractus. Vitalitii, et Donationis* 20. *Maggio* 1777. *cor Bizzarrini* §. *Come mai ; e nel Giornale pratico Legale Tom.* 6. *pag.* 11. *Num.* 7. Ma a questo indeclinabil peso non ha sodisfatto Vincenzo Cecchi mediante la esibizione delle ricevute rilasciategli dai Venditori dei due controversi articoli di Bestiame, e della partita di libro di essi Ven-

ditori, dai quali documenti resulterebbe che il pagamento avesse avuto luogo nel 26. Luglio, e respettivamente nel 3. Agosto 1830, e così diversi pochi giorni dopo la transazione. Poichè tanto è certo che questi documenti non escludono il possibile che Vincenzo Cecchi dichiarando implicitamente in quell'atto che detti bestiami erano già pagati, dicesse una cosa sussistente, e verissima, quanto è indubitato che Atti simili fatti fra altre persone, e mancanti di data certa anteriore all'introduzione della lite sono inallegabili, ed inatti a pregiudicare a Pietro Cecchi che è un terzo abbastanza fondato sulle dichiarazioni della rammentata transazione. Che se anche volesse prestarsi fede al tenore di dette ricevute, e partite di libro non rimarrebbe però escluso che Vincenzo Cecchi, mentre stipulò l'atto del 21. Luglio, benchè non avesse materialmente effettuato lo sborso del prezzo di quei bestiami lo considerasse nei rapporti dell' Atto stesso come eseguito perchè prossimo ad esserlo, e perchè avesse destinato, e preparato il contante per operarlo: Non essendo nuovo che nell'intelligenza di chi ha destinato fare una cosa di per se indispensabile, e che ne ha preordinati i mezzi, la destinazione equivalga nulla meno che al fatto stesso siccome osservano *Surdo Cons.* 195. *N.* 2. *Casareg. de Commerc. Disc.* 212. *N.* 2. *e Rot. Flor. in Thes. Ombros Tom.* 2. *Dec.* 30. *Num.* 80. 4

Attesochè la negata esibizione dei libri, e documenti riguardanti la tenuta amministrazione che Vincenzo Cecchi già consegnò al Perito revisore Forti, allorchè ebbe principio il giudizio di rendimento di conti, e che poi ritirò dal Tribunale, terminato, e tolto di mezzo che fu un tal giudizio in virtù della transazione, è un fatto che autorizza a carico del medesimo Vincenzo Cecchi ogni più sinistro concetto; tosto che sia inaccettabile come lo è assolutamente, la inverosimile da lui dedotta scusa dell'aver egli tali libri lacerati, e distrutti *Rot. nostr. in Liburnen pecuniaria* 28. *Settembre* 1751. *av. Soldani Bensi* §. 80., *e* 110. *; et in Pisana Validitatis Judicii concursus* 19. *Giugno* 1807. *av. Niccolini* §. *Incombendo*; E sebbene sia vero che nel tempo in cui si dice che fosser comprati i controversi Bestiami tali libri si trovassero esistere nella Cancelleria del detto Tribunale di Pescia, per cui fosse impossibile che il Cecchi vi prendesse al momento alcun registro di questa contrattazione dal che si arguirebbe la inutilità della domandata esibizione non vi è nulla però che escluda, o renda inverosimile l'annotazione di qualche cosa di relativo che avesse potuto farvi Vincenzo Cecchi posteriormente al ritiro che accadde il dì 11. Settembre 1830. Oltre di che debbe anche osservarsi che quei libri potean benissimo contenere la dimostrazione, e la prova del possesso in Vincenzo Cecchi dei mezzi pecuniarj retratti dalle rendite di altre bestie, onde pagar quelle in questione, senza ricorrere al- 5

la vendita delle derrate in essere al 21 Luglio 1830., come ha egli asserito d'avervi avuto ricorso per effettuar posteriormente a quest' epoca un tal pagamento; e così rendersi poteva per essi più evidente, e più chiara quella destinazione di pagamento che potè nella sua mente equivalere al pagamento medesimo già eseguito, giusta le cose superiormente avvertite.

Attesochè l'essersi il Cecchi addebitato di queste derrate è stato per parte sua magnificato come un tratto di buona fede, e di lealtà che renda inammissibile contro di lui qualunque sospetto, e che obblighi a dargli fede quando egli asserisce d'aver con il loro prezzo effettuato il detto pagamento; ma se si rifletta che si tratta di una vistosa quantità che o non poteva essere ignorata da Pietro Cecchi, o facilmente avrebbe potuto esso averne certezza, la manifestazione fatta da Vincenzo non potrà essere attribuita che alla necessità, ed alla impossibilità in cui era d'occultarla, e cesserà di formare un argumento di luminosa buona fede atto a dar fomento, ed appoggio all'odierna sua pretensione.

6

Attesochè in questo stato di cose, e di ragioni *hinc inde* affacciate la bilancia propende troppo per il lato di Pietro Cecchi perchè debba confermarsi la sentenza del Tribunal di Pescia che ordinò levarsi dal conto del medesimo Pietro Cecchi la metà dell'importare delle due più volte dette para di Bovi.

E quanto al debito Bernardi

Attesochè non abbia insistito Vincenzo Cecchi nella presente istanza perchè sia fatto conto di questo in capitale e frutti nel passivo del patrimonio divisibile, convenendo che il medesimo manchi di qual si voglia giustificazione; ma abbia sol domandato che venga riformata l'appellata Sentenza in quanto che ordinò depennarsi l'incredito supposto dato ad esso Vincenzo della metà dei frutti pagati al Bernardi, non sussistendo quest' incredito, perchè i frutti non sono stati effettivamente pagati, e sussistendo in vece che il debito Bernardi sì in capitale che in frutti figura nelle dimostrazioni redatte dal Perito Calcolatore prima in intiero nella dimostrazione del passivo in massa del Patrimonio, e quindi per metà in ciascheduno dei conti particolari dei dividenti.

Attesochè sussiste in fatti che Vincenzo Cecchi non siasi increditato d'alcuna partita di frutti come da esso pagata al Bernardi, ed è anzi chiaro che il detto preteso debito figura in ambedue i conti particolari sì del detto Vincenzo che di Pietro per cui facendone la depennazione solo del conto di Vincenzo ciò verrebbe a produrre uno sbilancio nei respettivi loro pareggi.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte del signor Vincenzio Cecchi dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Pietro Cecchi proferita dal signor Vicario Regio di Pescia sotto dì 18 Giugno 1833., e bene con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato. Quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare siccome confermò, e conferma in ogni sua parte. Dichiara però a schiarimento, in quanto occorrer possa della Sentenza medesima in rapporto al debito Bernardi sì in capitale che in frutti decorsi, che la partita relativa ad un tal debito come mancante di giustificazione per parte di Vincenzo Cecchi debba totalmente depennarsi dal passivo del patrimonio Cecchi tanto nello stato generale di esso che nei conti particolari di ciascheduno degli assegnatarj condividenti Vincenzo e Pietro Cecchi; E ciò fermo stante il riservo a favore del prefato Bernardi di che nella Sentenza medesima.

Ed atteso il vincolo del Sangue compensa fra le Parti le spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Neri Brandaglia *Presidente*
Cav. Cosimo Buonarroti } *Auditori.*
Niccolò Lami *Relatore* }

DECISIONE XCI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Praetens. Competentiae diei. 30. *Septembris* 1834.

In Causa

MAGHERI E MAZZETTI E MIGLIORATI

PROC. MESS. LUIGI PIERI — *PROC. MESS. GIUSEPPE COSIMO VANNI*

Argomento

Il Giudizio di Graduatoria tanto se abbia luogo in seguito di una vendita coatta, che in seguito di un Giudizio di purgazione d'Ipoteche dietro vendita volontaria, è sempre di competenza non dei Tribunali ordinarii, ma di quelli di eccezione indicati dall'Art. 800. del vegliante Regolamento di Procedura.

Sommario

1. *E fuori di dubbio che il Giudizio di Graduatoria, il quale tien dietro ad una vendita coatta debba istaurarsi avanti i Tribunali di eccezione.*

2. *L'esecuzione immobiliare non può dirsi ultimata finchè non ha avuto luogo il pagamento del prezzo.*

3. *Il Sovrano Rescritto dei* 19. *Luglio* 1819. *in affare Brizzi, che sembra stabilire massime diverse, procede soltanto nel tema di un Giudizio Universale di concorso, il quale per la sua generalità assorbisce quello particolare di Graduatoria,*

4. *Quelle stesse ragioni che indussero il Legislatore a delegare a certi determinati Tribunali le esecuzioni immobiliarie, e i Giudizj di Graduatoria dietro vendita coatta, devono averlo indotto a comprendere nella delegazione anche i Giudizj di purgazione d'ipoteche, e quelli consecutivi di Graduatoria a cui la purgazione dà causa.*

5. *La Notificazione del* 21. *Febbraio* 1830. *prescrive chiaramente, che per la purgazione delle Ipoteche sono competenti quegli stessi Tribunali di eccezione ai quali sono affidate le esecuzioni Immobiliari.*

6. *Se non esiste un eguale esplicita dichiarazione per il Giudizio*

di Graduatoria, che tien dietro alla purgazione delle Ipoteche, esiste però implicita nella Notificazione predetta, e nello spirito della Legge.

Storia della Causa

Furon venduti dal signor Giuseppe Migliorati ai signori Domenico Magheri Lorenzo Martelli, e Lorenzo Mazzetti alcuni beni stabili che egli possedeva nella Comunità di Prato, e che erano affetti all'ipoteca dotale della signora Clorinda Casacci sua Moglie.

Essendo mancata di vita nel 1814. la signora Casacci ne Migliorati, i di lei figli adirono il Tribunal di Prato, ed esponendo che non gli erano somministrati dal Padre i necessarii alimenti chiesero la restituzione della Dote Materna, e dirigendosi nel tempo stesso contro i detti signori Magheri, Martelli, e Mazzetti terzi possessori dei beni denominati « Bocca di Calice, e Ombrone » chiesero l'ammissione in Salviano sopra questi beni per esser pagati o con le loro rendite, o con la vendita da farsene, del Credito dependente dalla restituzione della Dote della suddetta loro Madre.

Avvenuta la perenzione della Istanza della Causa a danno degli attori signori fratelli Migliorati appellarono essi dalla finta Sentenza di Perenzione, e domandarono che la Regia Ruota Civile di Firenze esaudisse le loro istanze.

Con Sentenza de' 15. Aprile 1830. la Regia Ruota Civile di Firenze dichiarò. *Primo* che costava del Credito dei Signori Fratelli Migliorati contro il loro Padre sig. Giuseppe nella somma di Scudi 1638. lire 5. soldi 16. e denari 9. per la Dote della loro Madre Clorinda Casacci. *Secondo* che il detto sig. Giuseppe Migliorati era decaduto dal diritto dell'usufrutto sopra il detto Capitale di Dote qualora non somministrasse ai suoi figli i dovuti alimenti. *Terzo*, E che tali dichiarazioni fermestanti i detti sigg. Fratelli Migliorati dovevano immettersi, e vennero immessi nel vero reale, e corporal possesso dei beni denominati « Bocca di Calilice, e Ombrone » all'effetto che potessero restar sodisfatti del suddetto loro credito di sorte frutti, e spese.

Il Supremo Consiglio di Giustizia con Sentenza de 19. Settembre 1831. confermò l'altra come sopra proferita dalla Regia Ruota Civile, ma con una modificazione poichè dichiarò che l'esecuzione della detta Sentenza sarebbe rimasta sospesa per la somma di lire 3180. soldi 13. e denari quattro ottenuta con l'assicurazione dotale riportata con Decreto del Tribunal di Prato de 28. Giugno 1804. fino a che dai prefati Eredi della signora Casacci ne Migliorati non sia nei modi regolari, ed avanti il competente Tribunale reso conto degli oggetti caduti nell'assicurazione dotale predetta. Passate le dette due Sentenze allo stato di

legittima esecuzione per il ritiro di tutto quel credito dotale che non era stato lasciato in sospeso dalla detta Sentenza del Supremo Consiglio di Giustizia i signori Fratelli Migliorati intimarono i signori Domenico Magheri, e Clemente Mazzetti, il secondo dei quali aveva acquistato anche i beni posseduti già dal sig. Lorenzo Martelli a pagare nel termine di un mese la somma di capitale frutti, e spese sanzionata definitivamente a favore di essi signori intimanti con le Sentenze suddette, protestandosi che in mancanza di questo pagamento avrebbero proceduto a farsi immettere nel corporal possesso dei beni suddetti.

I sigg. Magheri, e Mazzetti si determinarono allora d' introdurre come faceva con Scrittura del dì 8. Maggio 1832. nel Magistrato Supremo di Firenze il Giudizio di Purgazione di Ipoteche dei beni acquistati dal sig. Giuseppe Migliorati.

Nel termine prefinito dalla Legge alle offerte di rincaro, fu presentata dal sig. Dottor Benedetto Cecconi un offerta di rincaro sopra un tenimento di terra che il sig. Mazzetti aveva comprato con il Contratto de 19. Settembre 1822. rogato dal Notaro Luigi Tarrocchi, dal sig. Lorenzo Martelli, e questa offerta avendo tutti i requisiti voluti dalla Legge venne ammessa dal Magistrato Supremo col Decreto de 19. Settembre 1832.

Nessuna offerta di rincaro essendo stata fatta sopra gli altri fondi i signori Fratelli Migliorati con Scrittura de' 16. Marzo 1833. chiesero che il Magistrato Supremo aprisse il Giudizio di graduatoria dei Creditori Migliorati aventi diritto alla distribuzione del prezzo dei beni non rincarati, tenuta sospesa la distribuzione del prezzo dell'appezzamento di terra di che nel precitato Decreto de 29. Settembre 1832.

Questa domanda che venne fatta dal sig. Giorgio Giorgetti in qualità di Mandarario dei sigg. Fratelli Migliorati non venne notificata soltanto al Procuratore Legale degli Attori nel Giudizio di Purgazione d'Ipoteche ma fu notifiacta anche alle persone dei Rei convenuti Magheri, e Mazzetti. Quindi il medesimo sig. Giorgetti ne Nomi cambiato consiglio convolò al Tribunal di Prato, ed ivi senza far precorrere veruna citazione, chiese, ed ottenne con Decreto de' 18. Luglio 1833. l'ammissione della Graduatoria dei Creditori Migliorati aventi diritto alla distribuzione del prezzo dei fondi suddetti, tranne quello sopra di cui fu fatto il rincaro dal sig. Dott. Benedetto Cecconi.

I signori Magheri, e Mazzetti si opposero all' ammissione di detta Graduatoria nel Tribunal di Prato; e chiesero che per l' effetto di questa opposizione il Tribunale si dichiarasse incompetente, e quindi riconoscesse come nullo, e non avvenuto il Decreto medesimo 1. Perchè il Giudizio di Graduatoria era stato preventivamente istaurato dagli stessi sigg. Migliorati nel Tribunale del Magistrato Supremo, che è il solo compe-

tente a conoscere della regolare distribuzione per via di Graduatoria del prezzo dei detti beni 2. E perchè il Giudizio di Purgazione d'Ipoteche ricevendo il suo compimento con la detta Graduatoria, non può a questa Graduatoria procedersi in un Tribunale diverso da quello ove sono stati legittimamente avanzati li atti della purgazione delle Ipoteche.

Con Sentenza dei 20. Settembre 1833. il Tribunale dichiarò competentemente proferito il Decreto de 15. Luglio precedente sull' ammissione della Graduatoria dei Creditori Migliorati, e condannò gli opponenti nelle spese.

I signori Magheri, e Mazzetti si appellarono dalla detta Sentenza avanti questa Regia Ruota Civile, e il loro appello fu da detta Ruota dichiarato valido per i seguenti

MOTIVI

Attesochè non può ragionevolmente contrastarsi, e non si è di fatti giammai seriamente contrastato in pratica, che il Giudizio di Graduatoria, il quale tien dietro ad un Giudizio di vendita coatta debba instaurarsi avanti quel Tribunale di eccezione che ai termini dell' Art. 800. del vegliante Regolamento di Procedura deve conoscere della vendita medesima. 1

Attesochè in fatti quando l'Art. predetto destinò varii Tribunali « ivi » per le esecuzioni immobiliari, e per conoscere di tutte le dispute « che potranno insorgere per causa ed occasione delle esecuzioni medesime *fino alla loro intera consumazione* », venne implicitamente a dichiarare che avanti quelli stessi Tribunali dovesse aver luogo anche il consecutivo Giudizio di Graduatoria che forma parte della esecuzione immobiliare, la quale come saviamente avverte *Troplong nel suo trattato dei Privilegi ed Ipoteche Tom.* 3. *Cap.* 4. *N.* 720. non può dirsi ultimata finchè non ha avuto luogo il pagamento del prezzo « ivi » La « vente forcé n'est censée accomplie que par le paiement du prix.» 2

Attesochè non fa alcun ostacolo a così concludere il Rescritto de 19. Luglio 1819. in affare Brizzi, mentre il rescritto medesimo non procede nei termini di un Giudizio particolare d'esecuzione immobiliare, ma nel tema molto diverso di un Universale di concorso, che per la sua speciale privilegiata natura assorbisce gli altri Giudizi particolari, e così anche quello di Graduatoria, siccome appunto si avverte nella Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia, in Causa *Fallani, Sanetti, e Banti riportata dal Tesoro del For. Tosc. Tom.* 8. *Dec.* 9. la quale sebbene nel caso su cui emanò credesse applicabile il Rescritto summentovato, ritenne per altro come incontroverso, che quando si tratta di un Giudizio particolare d'esecuzione immobiliare, la Graduatoria debba pro- 3

ferirsi non dal Giudice Ordinario, ma da quello d'eccezione a mente del rammentato Art. 800. della Procedura.

4 Attesochè quelle stesse ragioni che mossero il Legislatore a delegare la privativa cognizione delle esecuzioni immobiliari comprensive del Giudizio di Graduatoria a certi determinati Tribunali più importanti degli altri nella Gerarchia giudiciaria, dovevano necessariamente, e per parità di ragione, indurlo a comprendere nella delegazione medesima anche quel Giudizio di Graduatoria a cui si fa luogo in conseguenza d'una volonta, e l'altro di purgazione che lo precede, mentre, perciò che riguarda il primo di detti Giudizi, la sua natura, ed importanza tanto nell'uno che nell'altro caso rimangono sempre le stesse, e perciò che concerne il secondo, oltre ad essere non meno difficile, ed importante di quello di vendita, può bene a questo parificarsi nei suoi effetti giuridici essendo sì l'uno che l'altro diretto a convertir la cosa che forma il subietto dell'ipoteca in prezzo certo, e determinato *Tarrible Tom. 2. Cap. 2. Sez 1. N.* 205.

5 Attesochè a comprovare che tale infatti fosse la volontà del Legislatore, basta la semplice lettura del §. 2. della Notificazione del dì 21. Febbraio 1830. dal quale con tutta chiarezza si raccoglie che per la purgazione delle Ipoteche sono competenti quegli stessi Tribunali d'eccezione cui è stata affidata la privativa cognizione delle esecuzioni immobiliari.

6 Attesochè se una eguale espressa dichiarazione non trovasi emessa perciò che riguarda il Giudizio di Graduatoria a cui si perviene mediante il Giudizio di purgazione, nella guisa stessa che vi si perviene mediante il Giudizio di vendita coatta, ciò nulla rileva, non tanto perchè questa mancanza resta supplita come di sopra avvertivasi da quanto già si trovava disposto nella materia analoga delle vendite coatte, e dallo spirito che mosse tali disposizioni, quanto anche perchè non potendo dirsi che siasi operata la piena, e definitiva purgazione del fondo dalle ipoteche, che vi erano impresse finchè non ha avuto luogo la graduazione dei Creditori e non sono stati questi effettivamente pagati col prezzo del fondo venduto *Tarrible loc. cit.* N. 243. la competenza attribuita ai Tribunali d'eccezione per il giudizio di purgazione d'Ipoteche viene implicitamente a comprendere anche quello successivo di Graduatoria.

Attesochè finalmente, ritenuta la verità di questi principii, ed applicandogli al concreto del caso, quale resulta dalle premesse narrative, conveniva riconoscere ben fondato l'appello interposto dai signori Antonio, e Gaspero Magheri, Jacopo Mariani, e Lorenzo Mazzetti contro la Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di Prato sotto dì 24. Settembre 1833. e quella perciò revocando procedere in riparazione di giustizia

alle pronunzie che si leggono nella parte dispositiva della presente Sentenza.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei signori Professor Luigi Antonio, e Gaspero Magheri, come Eredi beneficiati di Domenico Magheri, del sig. Jacopo Mariani Curatore di detta Eredità beneficiata, e del sig. Clemente Mazzetti li 26. Novembre 1833. dalla Sentenza proferita dal Tribunal di Prato li 24. Settembre di detto anno a favore dei signori Migliorato e Raffaello Migliorati, e Giorgio Giorgetti come mandatario dei sigg. Pietro, ed altri Migliorati, e respettivamente dice essere stato mal giudicato con la suddetta Sentenza che revoca in tutte le sue parti: Ed in riparazione dice, e dichiara essere stato, ed essere incompetente il Tribunal di Prato a graduare i Creditori del sig. Giuseppe Migliorati aventi diritto alla distribuzione del prezzo dei Beni dei quali fu introdotta la purgazione delle Ipoteche per gli atti del Magistrato Supremo di Firenze con Scrittura del dì 8. Maggio 1832. Rinvia perciò le parti a provvedersi avanti il detto Magistrato Supremo per l' esperimento dei loro diritti sul prezzo di detti beni nelle forme di ragione.

E condanna a favore degli appellanti i prenominati signori Migliorato, e Raffaello Migliorati, e Giorgio Giorgetti nei Nomi solidalmente nelle spese tanto del primo che del secondo Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batista Lorenzini

Cav. Cosimo Buonarroti *Relat.* e Niccolò Lami *Auditori.*

DECISIONE XCII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisan. Presuntae Solutionis diei 28. Augusti 1834.

In Causa

ALLEGRETTI e MAGNANI

PROC. MESS. AGOSTINO FICAI — PROC. MESS FERDINANDO POZZOLINI

AVV. ILLMO. SIG. LUIGI SGAI — AVV. ILLMO. SIG. LUIGI SICCOLI

Argomento

Quando il Deposito è irregolare passa in pieno, ed assoluto dominio del Depositario senza obbligo di restituire il tantumdem nel medesimo genere, e qualità, e conseguentemente può ripetersi ad nutum, ed allora è suscettibile di possibile legale compensazione, in ordine alla quale resta provato il presunto pagamento, quando tanti, ed imponenti riscontri si presentano da persuadere l'animo del Giudice ad ammetterli come atti a conflittare il documento scritto, sebbene esistente presso il Creditore.

Sommario

1. *Il Deposito si ravvisa per irregolare, quando consistendo in denaro contante non è stato consegnato nè chiuso, nè sigillato.*

2. *Il deposito passa in pieno, ed assoluto dominio del Depositario senza obbligo di restituire il tantundem nel medesimo genere, e quantità.*

3. *Il Deposito non può dirsi fatto a vita quando il Depositario nella ricevuta si obbliga esplicitamente alla restituzione ad ogni richiesta.*

4. *Nemmeno può dirsi che dovesse tener luogo di Mallevadoria, quando il Depositarió ha dovuto sempre garantire le somme riportate ad imprestito.*

5. *Il Deposito irregolare è suscettibile di compensazione.*

6. *Non può esistere compensazione quando non si verifica la identità della persona.*

7. *E' impossibile fidare il deposito alla singola persona di un Fratello, che vive in società universale con gli altri Fratelli.*

8. *Quel Creditore, ch'è interessato per la terza parte in un patrimonio può compensare fino alla concorrenza, quando supera di gran lunga il credito.*

9. *Quando nelle diverse circostanze di restituzione d' imprestiti non si è domandata compensazione, il silenzio forma una congettura urgentissima di estinzione di debiti già avvenuta.*

10. *Non è nel naturale andamento delle cose, ed anzi è inverosimile che uno contemporaneamente debitore, e creditore di una identica persona, paghi il debito senza far menzione del credito.*

11. *Nel concorso di un numero di congetture la presunzione del pagamento è dai DD. e Tribunali ammessa, e riconosciuta.*

12. *Nelle prove sussidiarie, e indirette può concludersi la prova di un falso qualunque per modo da acquistare la morale evidenza da parificarsi alla prova desunta dal medesimo istrumento.*

13. *Il pagamento, comunque cosa di fatto, è subordinato a questa regola, ed è perciò un'atto, che per la sua prova non richiede precisamente la ricevuta, o quietanza del Creditore, potendo provarsi per mezzo di congetture, e presunzioni*

14. *Una prova in tal modo conclusa non solo giunge ad esser caratterizzata per prova piena, e liquida, ma ad essere attesa al pari dell' istrumento pubblico, e solenne.*

15. *Procede la regola anche quando siasi stipulato per patto espresso, che la prova della estinzione del debito debba concludersi per mezzo di pubblico Istrumento.*

16. *Nelle materie congetturali il peso della prova indiziaria è rimesso al prudente arbitrio del Giudice.*

17. *Quest'arbitrio deve misurarsi a seconda del maggior, o minor numero delle congetture induttive, o esclusive del pagamento, che il caso presenti.*

18. *Il lasso del tempo di sette anni, comunque destituito di efficacia a produrre la estinzione del debito in linea di* prescrizione, *può produrla in linea di presunzione.*

19. *Due modi di estinzione, sebbene diversi fra loro quanto alle teorie, da cui sono governati guidano ad una pariforme conseguenza di paralizzare l' azione del Creditore.*

20. *La* prescrizione *ha un periodo di tempo determinato o dagli Statuti, o dal Gius-Comune.*

21. *Non così per la* presunzione, *la quale procede in ragione inversa della maggiore, o minor gravità delle circostanze concomitanti.*

22. *Non sussiste l' obietto, che resterebbe superflua la prescrizio-*

ne se il solo rimedio del tempo fosse valevole a togliere il debito, quando il tratto degli anni non si allega in forza di prescrizione, ma di presunzione.

23. *In alcuni casi è stato come un riscontro induttivo del pagamento il lasso di dieci anni, in altri quello di sei, in altri persino si è creduto sufficiente di tre soltanto.*

24. *Quando trattasi non di assenti, ma di presenti, dello stesso luogo, e che hanno campo di parlarsi e di vedersi anche il minor lasso del tempo forma presunzione del seguito pagamento.*

25. *E massime se nel decorso dell' ultima malattia non fu fatto parlare al preteso Debitore rapporto al credito obiettatoli.*

26. *Si confutano, come atte a togliere il silenzio dalla classe delle presunzioni del pagamento la* Faentina pecuniaria del 20. Gennaio 1755. cor. Figaroa, e la nullius S. Aedisti de 2. Maggio 1755. cor. Caprara.

27. *Anzi il silenzio del preteso Creditore è una congettura urgentissima a indurre la presunzione del pagamento.*

28. *Un altro argomento alla presunzione del pagamento consiste nell'aspettare a chiedere il credito dopo la morte del preteso debitore.*

29. *Il peso morale delle congetture esclusive del debito deve cribrarsi quando non verte la questione sulla materialità del possesso, ma sulla legittimità del titolo.*

30. *Accade frequentemente che i documenti rimangono presso il Creditore benchè sodisfatto.*

31. *Se la retensione del documento provasse per se sola l'esistenza del debito le teorie del presunto pagamento non si applicherebbero più ad alcun caso.*

32. *Fra le congetture avversative all' azione introdotta dall' Attore è stata sempre quella desunta dalla* Leg. procula Cod. de probat.

33. *Se all'epoca de' conteggi fosse esistito il credito, è inverosimile, che si adattasse il creditore a pagare il debito senza imputazione o computazione, congettura sempre stata apprezzata.*

34. *L' inverosimile diviene più grave fra creditore e debitore insieme quando si parla di credito infruttifero nel creditore, e per l'opposto di credito fruttifero nel preteso debitore.*

35. *Il confronto della respettiva situazione economica fra debitore e creditore, e la povertà nell' uno, e la ricchezza nell' altro, ha fornito sempre una congettura al presunto pagamento.*

36. *Nel concorso di mancanza di mezzi nel creditore che avvalla cambiali di tenue valore, crea passività vistose col suo preteso Debitore opulentissimo, non può credersi che lascia nelle di lui mani una somma infruttifera che può ritirare ad nutum.*

37. *Dalla opulenza del Debitore, e dai bisogni del Creditore si è sempre tratto valido argomento all' estinzione del debito.*

38. *Le alienazioni dei diversi stabili fatte dal Creditore formano un nuovo riscontro che abbia esaurita ogni altra meno disastrosa risorsa.*

39. *Il solito nel Creditore di ritenere i documenti, per quanto già estinti, snerva la forza morale del possesso materiale di essi, e viceversa il solito nel Debitore, e pagatore di non ritirarli.*

40. *Il silenzio del Debitore nel suo Testamento somministra agli Eredi riscontro per indurne precedentemente pagato, ed estinto il debito, e fa ritoreere l'obietto contro il Creditore.*

41. *Nel vero Debitore che muore si presume la reminiscenza del suo debito in esonerazione della propria coscienza.*

42. *Dalla omissione ai libri di Ragion mercantile, e di amministrazione patrimoniale di ogni appunto di pagamento non può trarsene argomento favorevole quando non figura il debito, e credito nè a entrata, nè ad uscita.*

43. *Dalla mancanza di ogni menzione deve argomentarsene il saldo fatto colla restituzione di quella somma,* brevimanu, *come era stata ricevuta.*

44. *Non è sempre vero che per provare il pagamento d'un debito si ricerchino gravissime congetture in ogni caso, ma ciò si verifica quando si vuol provare il pagamento contro un Contratto Pubblico.*

45. *Più leggiere congetture si ricercano contro la Scritta privata non munita di Testimoni.*

46. *Congetture anche di minor forza richiedonsi quando costa del credito per la buona fede, o per mezzo del detto del Testimone unico.*

47. *Non è di stretta necessità che le congetture per esser valutabili rivestino il grado di* Complete, perfette, *ed atte ad escludere qualunque obiezione, servendo che la loro coacervazione sia atta a quietare la coscienza del Giudice.*

48. *Nel concorso di congetture e per una parte, e per l'altra, che producano qualche incertezza devono prevalere quelle a favore della Debitrice, e rea convenuta alle altre contrarie.*

49. *Non sarebbero più congetture, ma sarebbero prove se nel loro genere fossero perfette.*

STORIA DELLA CAUSA

Con principal Libello del 1. Giugno 1829. promosse il sig. Alluccio Allegretti una civile contestazione contro la Nobile signora Con-

tessa Cammilla Lucchesini Vedova Magnani come Madre, e Tutrice dei Figli del fu sig. Agostino Magnani per ottenere la restituzione di un Deposito di Scudi 200. conseguato al di lei defunto Marito come costava dalla ricevuta rilasciata sotto dì 25. Giugno 1823. dal sig. Depositario morto sino dal 20. Marzo 1828. all'Attore Allegretti.

Si oppose la Tutrice a tal domanda trovandosi assistita dai legali favori di un presunto pagamento, e la Sentenza del R. Tribunale di Pescia arrise ai di lei voti, essendo stata assoluta dal rifondere all'Attore sig. Allegretti il deposito di Scudi 200. da esso reclamato colla vittoria delle spese del Giudizio.

Appellatosi l'Allegretti da questa Sentenza, da cui si credè aggravato, avanti la Regia Ruota di Firenze, non incontrò miglior sorte poichè dichiarò come appresso.

Adottando i Motivi della Sentenza appellata

Dice male appellato per parte del sig. Alluccio Allegretti dalla Sentenza contro di esso, ed a favore della signora Cammilla Lucchesini tanto in proprio, che nei Nomi proferita dal Tribunale di Pescia sotto dì 23. Febbraio 1831. *e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma, in ogni sua parte, e condanna detto sig. Alluccio Allegretti nelle spese anche della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Neri Brandaglia *Presidente e Relatore*
Gio. Batt. Lorenzini, e Niccolò Laini *Auditori.*

Seguono i Motivi adottati come sopra della Sentenza proferita dal Regio Tribunal di Pescia del 23. Febbraio 1831. avanti l'Illmo. sig. Ranieri Barbacciani Fedeli

L'impegnosa contesa di presunto pagamento sollevatasi fra la nobil Donna signora Contessa Cammilla Lucchesini Vedova Magnani ne Nomi, e il sig. Alluccio Allegretti prendeva origine da una ricevutà che il fu sig. Agostino Magnani sotto dì 26. Giugno 1822. *rilasciò al prefato sig. Allegretti del seguente tenore « Io infrascritto ricevo dal sig. Alluccio Allegretti L.* 1400. *le quali mi da in Deposito per restituirgliele ad ogni sua richiesta, a me contanti, L.* 1400. *« Agostino Magnani »*

Passato all'altra vita il sig. Agostino Magnani nel dì 20. Marzo 1828. il sig. Alluccio Allegretti facendosi forte di questa ricevuta, nel 25. Giugno 1829. avanzò domanda a questo Tribunale per l'oggetto che i Rappresentanti la di lui Eredità venissero condannati alla restituzione, o pagamento della somma preindicata, consegnatali a titolo di asserto Deposito.

Li Eredi Magnani attaccarono quella domanda coll'eccezione del presunto pagamento.

Nel più acerrimo e più virulento conflitto delle Parti animato meno dalla entità della somma dimandata per una, e ricusata per l'altra, che dall'impegno, e dal puntiglio respettivo dopo una lunga, e tranquilla meditazione sulle circostanze del fatto, e sui principj di diritto respettivamente invocati in lunghe ed elaborate consultazioni hanno prevalso quelle, che favorivano la parte delli Eredi Magnani, e quindi con Sentenza di questo giorno si è creduto di assolverli dalla somma contro di essi dal sig. Allegretti domandata.

La questione, che preliminarmente si presentava in questa Causa verteva sul titolo, con cui la pecunia in questione doveva dirsi pervenuta in possesso del sig. Agostino Magnani, cioè se a titolo di deposito puro, e semplice, come si sosteneva dai Difensori del sig. Allegretti, ossivvero con quello di deposito irregolare, come si pretendeva dai Difensori della signora Magnani.

Sembrava favorire l'assunto dei primi la materialità delle parole, colle quali era concepito il documento, che aveva servito di base al Libello introduttivo del Giudizio; ma quello però dei secondi trovava un'incrollabile appoggio nella decisiva circostanza, che la pecunia non era stata, per valersi del linguaggio del testo nella L. 31. ff. locati, « neque clausa, neque obsignata, il che come ripetendo a questa legge hanno concordemente fermato fra i Culti il Fabro, il Gotofredo e il Brunemanno, fra i Consulenti l'Alessandro Consil 80. N. 4. il Rimin jun. Consil. 152. N. 44. fra i trattatisti Carocc de deposit. part. 1. quaest. 2. N. 2. Mantic de tacit, et amb. Lib. 16. Tit. 2. N. 10. Merlin. de pignoribus Lib. 4. Tit. 2. quaest. 83. N. 51. fra i Tribunali la Rot. Rom. Decis 146. N. 24. et post Pacific de Salviano interd. Decis. 132. N. 2. e la Ruota Fiorentina in Thes. Ombros. Decis. 41. N. 24. Tom. 7. et Decis 10. N. 21. Tom. 8. costituisce la caratteristica distintiva della irregolarità del deposito, e del conseguente passaggio della pecunia irregolarmente depositata nel pieno, ed assoluto dominio del Depositario, di modo che il Deponente divenendo un puro, e semplice debitore di quantità altro obbligo il Depositario stesso non viene ad assumere che quello di restituire il tantumdem nel medesimo genere, e quantità Leg. cit.

1

2

Accertato per questi altrettanto semplici, quanto indubitati principj che il titolo con cui la somma in questione pervenne nel signor Agostino Magnani, fu quello di un deposito irregolare, è sceso subalternamente ad esaminare se si presentavano riscontri, dai quali potesse arguirsi che il preteso deposito dovesse dirsi fatto a vita *del signor Agostino Magnani (ciò che si era virilmente sostenuto in tutto il corso del Giudizio dal sig. Allegretti) o se esso dovesse tener luogo di mallevadoria ai fidi che il sig. Allegretti si lusingava di ottenere in futuro dal sig. Magnani; duplice circostanza dalla quale l'Attore derivava la ragione proporzionata, e sufficiente per coonestare il ritegno ad avanzare questa dimanda vivente il sig. Agostino Magnani.*

Il primo supposto però del sig. Allegretti trovava un' insormontabile resistenza nel tenore della ricevuta, che egli avea riportata dal sig. Agostino Magnani, giacchè questi in essa esplicitamente, e solennemente si obbligava di eseguire la restituzione degli Scudi 200. ad ogni richiesta *del sig. Allegretti.*

3

Ed una insormontabile resistenza trovava pure il secondo supposto, ossia la pretesa causale *del Deposito, nel riflesso che tutte le volte che il sig. Allegretti si è trovato nella necessità di ricorrere al signor Agostino Magnani per averne delle sovvenzioni pecuniarie, il primo ha sempre dovuto trovar mezzo, con cui garantire esuberantemente il secondo delle somme che ne riportava ad imprestito.*

4

Distrutti per tal modo gli ostacoli che dal sig. Allegretti si pretendevano esistere alla repetibilità del credito nella durata, e nella causale dell'asserto deposito, e dovendolo quindi ricondurre nella categoria di un puro, e semplice credito di quantità, si è fatto ad esaminare se al signor Allegretti si fossero mai presentate circostanze congrue, e proporzionate ad una compensazione, e per verità ne sono state trovate moltissime, delle quali per servire all'ordine analitico delle idee ne sarà fatta parola in appresso.

Nè presso questo Tribunale ha potuto trovare accoglienza il rilievo che dal sig. Alluccio Allegretti affacciavasi all'oggetto di escludere la compensazione, che il deposito fosse stato fatto al sig. Agostino Magnani nel suo particolare, e che le molte sovvenzioni che da esso ne avea riportate gli fossero state fatte nel nome, e per interesse della Ragione, il che sarebbe stato ad escludere l'identità della persona formale***, e conseguentemente la legale possibilità di una compensazione.***

5

Imperocchè questo ragionamento è sembrato più ingegnoso, che solido.

Ed in vero concordava, astrattamente parlando, che non potesse esistere compensazione laddove non si verificasse la iden-

tità della persona, perchè questa massima Archetipa originariamente fermata nella L. ejus Cod. de Compensat *nella* L. in rem suam. L. si cum militi ff. eod tit. *trovasi universalmente proclamata, ed accolta da tutti i Forensi, e da tutti i Tribunali, fra i quali* Magonius Decis 44. N. 9. Rot. Jannen. Decis 10. N. 3. Castill. Dec. 109. N. 48. et Controversiar. Lib. 4. Cap. 40. N. 74. Giurb. ad consuetud. Mescan Cap. 9. Gloss. 9. N. 8. e seg. cui molti ivi citati.

6

Si credè però che questo principio non trovasse congrui termini di applicazione nel nostro concreto per i tre seguenti riflessi.

In primo luogo perchè non era dal sig Alluccio Allegretti luculentemente dimostrato come d'altronde sarebbe stato indispensabile di avere fidato il preteso deposito alla singola persona del sig. Agostino Magnani nel suo privato interesse. Anzi siccome fra i signori fratelli Magnani esisteva una comunione universale, questo deposito nelle mani del sig. Agostino esclusivamente sarebbe stato impossibile.

7

In secondo luogo perchè siccome si è sempre asserito che il deposito stesso doveva tener luogo di garanzia per i fidi, che il sig. Agostino avrebbe fatto al Deponente, e siccome questi fidi non potevano farsi dal sig. Agostino medesimo che nell'interesse della Ragione, cui apparteneva, non avendo egli una negoziazione sua propria, l'asserto scopo del preteso deposito dimostrerebbe di per se solo che era fatto alla Ragione, e non alla singola persona di esso.

In terzo luogo finalmente perchè quand' anco fosse stato fatto al sig. Agostino nel suo particolare, siccome nella qualità di Cassiere della Ragione era quello che realizzava, e pagava tutti i crediti, e debiti della medesima, non avrebbe potuto lusingarsi di avanzare utilmente contro il sig. Allegretti l' eccezione della diversità di persona, sì perchè sarebbe stata l'eccezione del gius del terzo, sì perchè essendo egli pure interessato per una terza parte in quel patrimonio, il creditore avrebbe potuto sempre compensare fino alla concorrenza di questa terza parte che superava immensamente il preteso suo credito come in termini analoghi fu deciso dalla Ruota nostra nella Emporien nullitatis Sequestri 21. Giugno 1786. Relatore Franceschini §. Ne si dica. *Tanto più che le resultanze degli atti somministrano la più certa prova che le diverse contrattazioni, che dopo l'avvenuto deposito ebbero luogo tra il sig. Allegretti, e il sig. Agostino Magnani furono stipulate da questi col medesimo sia per imprestito di denaro, sia per le cambiali, e per le cessioni di credito, sia per l'ultimo vistoso imprestito di Scudi 1500, di cui sarà inferiormente parlato, sebbene alcune di queste fossero fatte dallo stesso sig. Agostino anche per interesse dei di lui sigg. Fratelli; lo che sempre più la legale insussistenza del rilievo sopraccennato comprovava.*

8

Stabilita per questi riflessi la legale possibilità di una compensazione, e prese in considerazione le tante circostanze congrue, e proporzionate che dopo il 1822. si presentarono al sig. Alluccio Allegretti a poterla dedurre, è sembrato che non si potesse prescindere dal seguente dilemma.

O nelle diverse circostanze nelle quali il signor Allegretti restituì al sig. Agostino Magnani le somme imprestategli non dimandò di compensare, e in questo silenzio si ha una congettura urgentissima per arguire la già avvenuta estinzione del debito, dietro ciò che uniformemente rilevano Cyriac controv. 280. N. 5. Andreol controv. 57. N. 13. Palm. Nep. Allegat. 46. N. 44. Rot. Nostr. de Luca in Mantissa titol. de Cred. Tom. 8. Thes. Ombros. T. 11. Dec. 10. N. 1.

9

O il sig. Allegretti a quell' epoca era tuttora creditore, ed allora tutte le presunzioni portano a credere che egli compensasse al successivo atto del pagamento, giacchè non è nel naturale andamento delle cose umane, e quindi si presenta sotto l' aspetto del più affrontante inverosimile che colui che sia contemporaneamente debitore e creditore di un identica persona, paghi il debito senza fare alcuna menzione del credito, inverosimile di cui a questo specifico oggetto amplamente ragionano Maur de solutionibus cap. 4. N. 18. Casareg. de Commerc Disc. 30. N. 21. Mart. Medic Examin. 53. N. 55. E la Nostra Antica Ruota nella Emporien Pecuniar 6. Giugno 1780. cor. Vernacc. 8. 10. E la Ruota moderna in causa Conti e Cercignani fra le inserite nel Tesor del For Dec. 60. N. 1. « *Ivi* » *Da ciò nasce una forte congettura « persuadente che il credito oggi reclamato dal sig. Cercignani fosse « già estinto non essendo verosimile che alcuno voglia confessarsi debitore ed anco pagare in contanti il suo debito a persona con cui « abbia dei crediti da contrapporre o compensare.* »

10

Rimasto per questi riflessi pienamente convinto.

1. *Che il deposito formante subietto dell' attuale giudizio fosse irregolare.*

2. *Che il sig. Allegretti potesse ripeterlo allorchè gli tornasse più a grado.*

3. *E che infine fosse suscettibile di legale compensazione; questioni che dovevan risolversi preliminarmente, giacchè alla subalterna del presunto pagamento indubitatamente pregiudiciali, si è fatto ad istituire un esame scrupoloso delle circostanze di fatto che presentava il concreto.*

E' conseguenza di quest' esame lungo meditato, e tranquillo si è stata la piena, ed altissima convinzione, che nel concreto del caconcorressero ad esuberanza, ed a sazietà quelle congetture nel concorso anche in minor numero delle quali, la presunzione del paga-

11

mento è stata dai DD. e dai Tribunali costantemente riconosciuta, ed ammessa, giacchè « funiculus triplex difficile rumpitur » per servirmi della somiglianza usata dal Card. de Luca de Judic. Disc. 33. N. 12.

Ed in vero è una massima nella facoltà nostra elevata a teorema, che un fatto qualsiasi può esser pienamente concluso anche colle prove sussidiarie, e indirette, perchè con questo mezzo suscettibile di acquistare tal grado di evidenza morale si giunge tant' oltre da parificarsi alla prova desunta da un pubblico Istrumento L. 19. vers. judicia Cod. de Reivindicat. L. 20. Cod. de Testib. Dec. Cons 158. N. 17. Rot. in Rec. Dec. 279. N. 6. pag. 9. Tit. 1. Dec. 368. N. 2. pag. 15. et in Thes. Ombros. Dec. 24. N. 36. T. 9. 12

Il pagamento quantunque cosa di mero fatto è esso pure subordinato a questa regola generale; quindi egli è certamente un' atto che per la sua prova non richiede precisamente la ricevuta, o quietanza del creditore, ma esso pure può essere provato per mezzo di congetture, e delle presunzioni L. Si Chirographum ff. de probationib. Calcagnin de Ultim. Volunt. Observ. 39. N. 3. et N. 27. Menoch. lib. 3 praes. 135. Costant. ad Statut. Urb T. 2. adnot 48. Art. 4. Surd. Decis. 105. N. 9. e 10. Liburnens praet. mercad 22. Mag. 1731. §. his stant. av. Venturini. Florent. Praesumptae solutionis 14. Settembre 1772. Rel. Ulivelli §. che poi « Et in Flor. Pecuniaria 30. Agosto 1794. §. Di modo tale che. Relat. Martellini Benedetti, *qual prova in tal modo conclusa non solo giunge al segno di esser caratterizzata per prova piena e liquida*. Rot. cor Bich. Dec. 599. N. 17. Rot nostr. apud Urceol de Transact qu. 41. N. 59. *ma merita di essere attesa quanto quella che resulta da un pubblico, e solenne istrumento*. Paulut. diss. 36. art. N. 3 Rot. cor. Caprara Dec. 687. N. 3. in Rec. Dec. 368. N. 2. e 3. Rot. nost. nella Dec. in Causa Zuti, e Ottomanni 30. Settembre 1711. av. Chellini pag. 2. « *ivi* » *Ma è altrettanto certo altresì che il pagamento è « un' atto, che per la sua prova non richiede precisamente la ricevuta « e quietanza del Creditore, potendosi egualmente provare per mezzo « di presunzioni, e congetture, e la prova di esso ricavata da presun- « zioni si dice prova concludentissima pienissima, e liquidissima, ed opera a guisa di strumento pubblica, e più ancora quando anco fosse stato preventivamente dedotto in patto espresso fra le parti, che per mezzo di un pubblico Istrumento la prova dell' estinzione del debito dovesse concludersi*. Gobius Consult Dec. 68. N. 5. e 6. Balducc. inter Recoll. Decis. Tit. 4. de Dote Dec. 7. N. 3. 26. 27. Rot. Rom. cor. Caprara Dec. 687. N. 3. et in Dec. 29. N. 46. Tom. 11. Thes. Ombros. 13 15

Consegue da ciò che in questa del pari che in ogni altra materia congetturale, e presuntiva Capyc. Latr. Dec. 1. N. 36. De Luca de Fidecomm. Disc. 11. N. 7. Castill. de Conject. lib. 4. cap. 18. N. 22 16

et cap. 22. N. 12. *il peso morale della prova indiziaria è intieramente abbandonato, e rimesso nel prudente arbitrio del Giudice.* Palm. Vot. Dec. post Alleg. Tom. 3. N. 79. et 123. Pacion de locat. cap. 52. N. 29, *il quale però debbe costantemente piegare a seconda del maggiore, o minor numero delle congetture induttive, o esclusive del pagamento che le singole fattispecie presentano, secondo che unanimemente insegnano.* Cyriac. Controv. Forens. Controv. 516. N. 23. Costant ad Stat. Urbis T. 2. Annot. 48. Art. 4. N. 275.

17

Sulla scorta di questi certi, ed inconcussi principj di ragione il Tribunale si è fatto ad esaminare l' attuale concreto; ed il concorso delle congetture che stanno per l' avvenuto pagamento si è presentato di tanta gravità, e di tale imponenza da coartare il più reluttante intelletto, e più ostinato scetticismo ad ammetterlo.

E prima fra queste congetture si presentava il lasso del tempo.

Era certo infatto che il preteso deposito degli scudi 200. *ebbe vita nel* 20. *Giugno* 1822. *ed era certo ugualmente in fatto, come ho già avvertito più sopra, che la giudiciale dimanda non fù contro i signori Eredi Magnani dall' Allegretti avanzata che nel primo Giugno* 1829 *ossia quando il preteso credito avea già sette anni di vita.*

18

Or riflettevasi che per quanto questo lasso di tempo potesse essere destituto della legale efficacia a produrre la estinzione del debito in linea di prescrizione *potea produrla benissimo in linea di presunzione; due eccezioni, o per meglio dire due modi di estinzione, che per quanto sostanzialmente fra loro diversi quanto alle teorie, dalle quali sono governati portano all' identica conseguenza di paralizzare ugualmente l' azione del preteso creditore.* Flor. Simulationis 21. Luglio 1770. av. Pellegrini §. Non nella prima.

19

La prescrizione *però onde potersi indurre ha un periodo di tempo certo, e determinato stabilito o dai particolari Statuti, o in difetto dal diritto comune. Non così della presunzione, poichè il lasso di tempo necessario a quest' oggetto insegnano i Dottori, e stabiliscono i Tribunali, che procede in ragione inversa dalla maggiore, o minor gravità delle altre circostanze concomitanti, come può vedersi fra gli altri dal* Maur. de solutionib. Cap. 4. N. 10. e 11. Merend. Controv. Iur. Lib. 24. cap. 18. N. 20. et in Thesor Ombros. cit. Dec. 29. N. 50. T. 11. e Dec. 21. N. 17. T. 6. « *ivi* » *E quantunque alcuni confondendo la « prescrizione colla presunzione dedotta dal corso del tempo sogliono « obiettare che resterebbe superflua la prescrizione se il solo rimedio « del tempo fosse valevole a togliere il debito, L' obietto non ha sussi« stenza, non allegandosi in questo caso il tratto degli anni in forza « di prescrizione, che per se sola basterebbe, ma di congettura, e di « presunzione unita con altre.* »

20

21

22

E quindi che in alcuni casi è stato riguardato il silenzio, come un riscontro induttivo del pagamento per quanto fosse di dieci anni, in altri per quanto fosse di sei, ed altri persino lo hanno creduto sufficiente di tre soltanto, come ne fanno ampla, e solenne testimonianza dopo il Barbos in L. quae dotis N. 42. Vers item ff. solut. matrimon. Merend loc sup. cit. N. 16: Merlin Pignatell controv. Lib. 1, cap. 87. N. 8. et in Florent. Pecuniaria 2. Agosto 1748. cor. Agnini §. finalmente « *ivi* » *Finalmente deducevo l'argomonto della pre- « sunzione del pagamento dalle cose susseguenti, le quali si ridu- « cevano a quattro circostanze, ma sommamente rilevanti. Il primo « è il silenzio del Creditore per il lungo spazio di tre anni, nei « quali la debitrice è sopravissuta senza averli mai chiesto il saldo « di questo conto.* » 23

Essendo rimarcabile che non trattavasi di assenti, ma di creditore, e debitore, che convivevano nel medesimo luogo, che avevano campo di vedersi, e parlarsi frequentemente, fra i quali anche il minor lasso di tempo non lascia di far molta impressione Tesor. Ombros. T. 9. Dec. 3. N. 9. « *ivi* « *Et quando cum Creditores cum « suis successoribus, quam debitor, eiusque haeredes semper perman- « serunt in hac civitate reperibiles* » *Quando massime non si è potuto provare dall'Allegretti nel decorso della causa di averne neppure fatto parlare nella malattia non breve al suo preteso debitore, qual circostanza meritamente esagera* Cicerone nell'Orazione pro P. Quintio « *ivi* « *In hac recte inquam testem novi citabo annum, et « diutius post* mortem Caj Quintii *fuit in Gallia tecum Quintius. « Doce te petisse ab eo istam nesciò quam innumerabilem pecuniam: « doce aliquam mentionem fecisse deberi: debuisse concedam.* » 24

Nè a conflittare l'efficacia della congettura dedotta dal silenzio sono state credute valutabili le molte autorità che si riportavano dai Difensori diligentissimi del sig. Allegretti. Imperocchè è sembrato che essi andassero incontro al rimprovero tante volte fatto ai Legisti dal Cardinale De Luca *di addurre alla risoluzione di un caso delle autorità fermate in un altro disparitissimo caso, e sostanzialmente diverso.*

Ed infatti portato l'esame sulla Faentina Pecuniaria *del* 20. *Gennaio* 1755. av. Tigaroa *decisione che formava l'Achille della difesa del succumbente, ha dovuto restare pienamente convinto, che se in quel caso fu sdegnosamente respinto dal numero delle congetture induttive del pagamento il silenzio dei creditori, ciò avvenne per due solenni decisive circostanze che si verificavano in quel concreto, e che mancavano nel nostro. La prima cioè che il creditore originario avea lasciati tre eredi, uno dei quali era* impubere, *e gli altri due* 25

Minori *ed* Assenti, *cosicchè sorgeva l'inversa presunzione che fossero rimasti in silenzio perchè nella loro qualità di eredi, e di minori non conoscessero l'esistenza di quel credito, che più tardi reclamarono parag.* 8. e 9, «*ivi*» Diuturnum silentium *in proposito* casu *nihil pe-* «*nitus* officit *quippe, quia Paulus Creditor decessit anno* 1725. *et sic* « Paulo *post haereditas pecunias favellii haeredes autem sibi fecit tres* «*fratris filios, quorum quidem unus tunc temporis impubes erat, re-* «*liqui vero duo, et* MINOREM AGEBANT AETATEM, ET ABERANT A PA- «TRIA. *Quod si plerumque in haeredibus praesumitur ignorantia re-* «*rum ad Defunctum pertinentium, multo certius id erit praesumen-* «*dum in* Pupillo, *et minoribus, atque in* absentibus, *qui propterea non* «ALIA DE CAUSA TANDIÙ TACUISSE CENSENDI SUNT, QUAM QUIA DE HI- «SCE PAULI CREDITIS SERO NOTIAM HABUERUNT.»

La seconda che il debitore preventivamente a quella del presunto pagamento, aveva già dedotto l'eccezione della prescrizione; E sic-come queste due eccezioni si eliminano a vicenda, perchè basate sopra principii affatto eterogenei, ed opposti era indubitato che affacciata l'una, e trovata insussistente non si potesse altrimenti ricorrere all' altra per la convincentissima ragione che allegando la prescrizione §. 13. «*ivi*» *Non factam aduc debitorum solutionem implicite confes-* «*sus est.*»

Sotto la stessa censura della inapplicabilità cadevà la Nullius Sancti Aedisti 2. Maggio 1755. cor. Caprara, *perchè l'unica congettura che ivi si adduceva a concludere la presunzione del pagamento era desunta dal silenzio, e dall'acquiescenza del Creditore; silenzio, e acquiescenza che a tale scopo fu giustamente creduta inefficace per-*

26 *chè tutto al più avrebbe potuto portarsi in linea di prescrizione ove non fosse mancato il periodo di tempo necessario a concluderla.*

Ma nella fattispecie cadente in esame siccome oltre il silenzio avevasi un numero imponentissimo di altre circostanze, il difetto del tempo necessario alla prescrizione non poteva essere, come giustamente lo fu in quel caso, utilmente obiettabile.

Lo stesso per non dilungarsi di troppo può dirsi di tutte le altre autorità dei Dottori, e Decisioni di Tribunali, che con grave apparato di difesa si portavano in campo dai Difensori del signor Allegretti, poichè dietro un riscontro fatto con quella diligenza che per noi si è potuta maggiore, si è dovuto pienamente convincersi che ne pure

27 *una era stata formata in un caso che avesse col nostro una qualche analogia; per lo che lungi al rimuoversi dal concetto, che il silenzio del preteso Creditore sia una congettura urgentissima ad indurre la presunzione del pagamento ci hanno più saldamente, e più radicalmente confermato, trovando a questo medesimo concetto un incrol-*

labile appoggio, oltre che nelle autorità riportate; nell' Andreol controv. 318. N. 13. Caren. Resol 108. N. 4. Scopp. ad Merlino Cap. 87. N. 6. Lib. 1. Matt. Observ. 109. N. 17. Bonfin Dec. Senen. 45. N. 11. Galeot Controv. 14. N. 7. Lib. 2. Calderon Resolut. 5. N. 11. et resol. 75. N. 13. Dunoz lun Decis. 823. N. 6. Sned. Dec. 105. N. 4. *infin nella* Florentina praesumptae solutionis 12. Febbraio 1734. §. *Non solo.* Relatore Meoli.

La seconda congettura da cui è stato desunto un'argomento alla presunzione del pagamento consisteva nell'avere il signor Allegretti aspettato a muoverne la domanda dapo la morte del signor Agostino Magnani. Questi sopravvisse all'irregolare Deposito fatto in sue mani dal sig. Allegrotti per il lungo spazio di oltre sei anni «Si proclamare. voluit cur tamdiu tacuit ? dice il testo in cap. 2. de frigidis et maleficiat; *anche questo riscontro infatti è stato sempre dai Forensi valutato moltissimo per indurre il mal gius del creditore. E prima che dai Forensi fu ad esso attribuita questa efficacia dal* Principe della Romana Eloquenza, *la di cui Autorità è venerata anche nelle nostre Leggi.* L. Cicero de Poen. *nella citata Oraz. pro Publio Quintio vers. Si debuisset « ivi » Si debuisset Sexte, petisses statim si non sta« tim paulo quidem post: Si non paulo, at aliquando, Sex. quidem « illis mensibus profeto anno vertente sine controversia Anno et sex « mensibus vero, cum tibi quotidie potestas hominis fuisse admonendi, « verbum nullum facis,* biennio jam profecto fere appellas? *Quis tam « perditus ac profusus nepos non adesa jam sed abundanti etiam pe« cunia sic dissolutas fuisset ut fuit Sextus Nevius? Debuit tibi, Cujus « Quintius, numquam petisti; mortuus est ille, Res ad heredem venit, « cum enim quotidie videres post* biennium denique appellas? » *E dopo il padre della Romana Eloquenza hanno costantemente ravvisato in questa circostanza un urgentissimo argomento all'estinzione del debito* Menoch. de presumpt., presumpt. 97. N. 7. Lib. 2. Pacion. allegat. 187. N. 8. Andreol controv. 57. N. 15. Gobio Cons. 68. N. 16. Calcagnin in Carpentoraten Pecuniaria Tract. de ultim volunt. T. 3. observat. 39. N. 37. § imo. Rot. cor. Merlin. Dec. 125. N. 22. cor. Molin Dec. 83. N. 19. cor. Ansald Dec. 186. N. 18. Rot. nostr in Senen. penes Martimed Dec. 85. N. 9. et in Flor. simulationis, et praesumptae solutionis 21. Luglio 1770. Relat. Pellegrini pag. 39. §. la seconda.

Ne si credè che a distruggere la legale efficacia di questa seconda congettura bastasse la circostanza rilevata dai Difensori del sig. Allegretti, che egli intanto non si dette alcun pensiero di richiedere il pagamento del suo credito vivente il sig. Magnani inquanto che fu in diritto di credersi bastantemente forte nel possesso della ricevuta ad esso rilasciata dal sig. Agostino Magnani medesimo. Imperocchè

questo ragionamento involveva una manifesta petizione di principio, essendo appunto di fronte alla materiale esistenza di quel documen- 29 *to nelle mani del preteso Creditore, che il peso morale delle congetture esclusive del debito doveva cribrarsi, poichè la questione non si raggirava sulla materialità del possesso, ma sulla di lui legittimità. D'altronde si rifletteva che accade frequentemente che i documenti rimangano* 30 *presso il creditore ancorchè sodisfatto.* (Tesor. del For. Tosc. T. 26. Dec. 60. in fine), *e che se la retensione del documento tenesse luogo per se sola dell'esistenza del debito non vi sarebbe più caso in cui* 31 *le teorie relative alla presunzione del pagamento potessero trovar termini d'applicazione.*

Sorgeva terza fra le congetture avversative all'azione intentata 32 *dal sig. Allegretti quella desunta dalla estensiva applicazione della notissima* L. Procula Cod. de probationibus.

Era certo in fatto, nè s'impugnava dal sig. Allegretti, che il sig. Agostino Magnani dopo il riportato deposito aveva a quello imprestate delle somme non indifferenti. Questi imprestiti più, e più volte ripetuti dovettero necessariamente dar luogo fra loro ad altrettanti conteggi, ed ad altrettanti saldi finali; e si è trovata la più forte resistenza a credere come è stato già rilevato più sopra, che se all'epoca di quei conteggi, e di quei saldi il sig. Allegretti fosse stato sempre creditore della somma oggi reclamata si fosse adattato a pagare quei diversi 33 *debiti, senza imputare, o compensare il suo credito, resistenza nella quale corroborava la* Sacra Ruota nella Romana Cambii 23. Januarii 1739. cor. Peralta §. 5., e la Rot. nostra in Flor. Fideicommissis 13. Maj 1730. vers. prorsus cor. de Riccis, ivi « *Prorsus inverosimile est « quod Nicolaus adversus Claricem potentem propria credita, neglexis- « set opponere compensationem cum immenso credito ex causa admi- « nistrationis, quae est conjectura potentissima insussistentiae crediti.* » Et in Florentina pecuniaria 2. Agosto 1748. av. Aquini §. In secondo « *E parlando di un Creditore, e debitore insieme, che in occasione di pagamento di Cambiali, e simili abbia voluto ritenere, ed imputare il suo minor credito piuttosto che numerare l'intera somma che le faceva debito in maggior quantità, è una congettura che non è stata mai dispregievole, ne inverosimile.* » Mart. Medic. Decis. 84. N. « ivi » *Tertia conje- « ctura quia D. Achilles plures retinuit summas D. Equitis in sua cam- « psoria, quae pro ipso dabat ad Cambia, quas summas deinceps illi « restituit, qua propter credendum facile est, vel quod sibi satisfecerit « de illis denariis, quos in manibus habuerat, vel quod aliunde jam « fuerit satisfactus, alias integram summam verisimiliter non restituis- « set, ut postea repeteret, sed sibi solvisset, vel compensasset, et haec est « fortis praesumptio quam late declarat.* Afflict. Decis. 13. N. 13. *qui*

« in fortioribus tenet urgentem colligi conjecturam, quem non esse cre-
» ditorem ejus cui debitum solvit.

Questo inverosimile poi diveniva maggiore al riflettere che il credito del sig. Allegretti era infruttifero, mentre tutti fruttiferi per lo contrario eran quelli che aveva contro di Lui il sig. Agostino Magnani, riflesso, di cui all'oggetto appunto di desumerne la presunzione del pagamento si fù giustamente gravissimo caso nella sopracitata Florent Pecuniaria cor. Aquini 2. Agosto 1748. §. Ma più grave.

Una quarta congettura induttiva del presunto pagamento ravvisavasi nel confronto, e paralello della respettiva situazione economica del Debitore, e Creditore. 35

Si presentava una colossale fortuna per una parte, e una manifesta deficienza di mezzi per far fronte ai proprj impegni nell'altra. E come nò, se resultava dagli Atti che il sig. Allegretti nell' 11. *Febbrajo* 1823., *epoca di pochi mesi posteriore all'asserto Deposito si era trovato nell' assoluta impossibilità di pagare un' appunto commerciale allo stesso sig. Agostino Magnani di poche, o sia di sole lire* 300. *così chè venuto il giorno del pagamento dovette implorarne un riavvallo, ed ottenutolo, e venuto nuovamente il giorno della scadenza pagò questa tenue somma in due tempi diversi? E come nò, se nel* 4. *Gennajo* 1825. *prendeva dallo stesso sig. Agostino Magnani Sc.* 100. *ad imprestito sottoponendosi a pagarne il frutto del sei per cento? E come nò se per ottenere quest' imprestito fu costretto ad oppignorarli un titolo di credito che lo raddoppiava? E come nò se per avere nel giorno successivo, ossia nel* 5. *Gennajo dello stesso anno* 1825. *altri scudi* 200. *fu necessitato a cedergli un cambio attivo di altrettanta somma, che il medesimo Allegretti aveva contro un terzo al pingue frutto del sette per cento? E come nò finalmente se anche posteriormente, ma nell'anno istesso* 1825. *nel dì* 14. *Novembre per Contratto rogato dal Notaro Marcellino Galeotti, all' oggetto di dimettere parte delle sue passività fu costretto egualmente a prendere dallo stesso sig. Agostino Magnani ad imprestito fruttifero alla ragione del sei per cento all' anno la vistosa somma di Scudi mille cinquecento Toscani? Or come mai nel concorso urgentissimo di questi sì veementi riscontri dei suoi molti bisogni prestarsi a credere che il signor Allegretti lasciasse in mano del suo Opulento Debitore una somma infruttifera, che poteva ad ogni istante ripetere, perchè ad ogni sua richiesta si era obbligato il sig. Magnani di farne la restituzione? Non si potè scendere in questo concetto, sì perchè si presentava sotto la sembianza del più affrontante inverosimile il quale nelle materie congetturali si considera l'immagine della falsità.* 36
Thes. Ombros. Tom. 11. Decis. 29. N. 89. 90. Et Florent. Pretensae

Mercedis 14. Agosto 1789. Relat. Ulivelli, §. 12. *si perchè dall'opulenza del preteso Debitore, e dai bisogni del Creditore è stato sempre desunto un validissimo argomento all'estinzione del debito, come ne fanno fede* Menochio Consult. 457. N. 5. e 6., et Consil. 23. N. 12. Rot. Rom. in Recen. Decis. 272. N. 12. part. 11. Surd. Decis. 105. Num. 2. De Franch Decis 361. N. 11. et Rot. nostr. in Florent. Fructuum 24. Dicembre 1693. cor. Pacion §. cum autem, et inter Recoll. in Thes. Ombros. Decis. 16. N. 3. Tom. 9. Et in Florent. Praetensi Crediti 10. Agosto 1781. §. 23. Relatore Brichieri Colombi.

37

Nè i bisogni del sig. Allegretti per le suddette ripetute sovvenzioni perdevano di forza, o di entità, poichè Egli per supplirne al rigurgito, fu costretto nel 1825., 1826., e 1827. *ad alienare diversi suoi stabili, le quali alienazioni somministrano un nuovo riscontro che egli aveva esaurita qualunque altra meno disastrosa risorsa secondo ciò che opportunamente fù avvertito in proposito dalla* Rot. nostra in Thesoro Ombros. Decis. 3. N. 18. Tom. 6. e dalla citata Florent. praetensi Crediti 10. Agosto 1781. cor. Brichieri Colombi §. Il lungo, e diuturno silenzio.

38

Finalmente a coronare le congetture e i riscontri, dei quali è fatto parola fin quì, e a snervare quella forza morale che in altro caso avrebbe fatto la materialità del possesso nel sig. Allegretti della controversa ricevuta si affacciava il solito in questi di ritenere i documenti, per quanto già estinti; e viceversa il solito nel sig. Agostino Magnani di trascurarne, anche dopo saldati, il ritiro consueto, di cui a quest' oggetto ragionano Merend. Controvers. Jur. Lib. 24. Cap. 18. N. 25. Vanezuel Consil. 39. N. 42. Gob. Consult. 68. N. 18. Calderon. Resol. 5. N. 19.

39

Il solito nel sig. Allegretti, di così fatte indebite retenzioni emergeva dagli atti di due cause da Esso sostenute in questo stesso Tribunale contro il sig. Antonio Guidi, e contro il sig. Demetrio Sainati. Anzi di questo solito aveva egli stesso somministrata una prova luminosa nella trattativa di questa Causa confessando in Atti di ritenere una singrafa del sig. Antonio Magnani, colla quale questi dichiarava di aver ricevuto un Chirografo di scudi 200. *a carico del signor Giuseppe Livi passatogli dallo stesso sig. Allegretti a titolo di pegno per l'imprestito di scudi cento fattogli nel* 24. *Gennajo* 1825. *Non formava soggetto di disputa che il sig. Allegretti avesse restituito al sig. Magnani la suddetta somma di scudi cento, e quindi non poteva ugualmente formarlo che il sig. Magnani o ritornasse all'Allegretti med. il suddetto titolo ricevutone in pegno, o che acquistasse il Credito in esso predicato. In un caso, o nell'altro Egli sarebbe stato in dovere di restituire quella dichiarazione. Or siccome trovavasi in sue mani, si ave-*

va in questo fatto la prova che il caso della indebita ritenzione dei documenti non era in esso infrequente.

E qui il Tribunale si astiene per non farsi debitore di circumlocuzione da ogni riflesso in distruzione dell'obietto del sig. Allegretti sopra la costituzione di cotesto pegno per sicurezza del suddetto Capitale emesso dal signor Antonio Magnani nel ricordato Chirografo de' 24 Gennajo 1825., poichè serve leggere il medesimo nel suo intiero contesto per andar convinti che non rimane escluso l'imprestito delle lire 700. fatto dal sig. Agostino all'Allegretti pel quale fu il pegno costituito coll' obbligo di restituire il documento, che formò il soggetto del pegno al di lui saldo; e niuna implicanza porta la creazione del debito dirimpetto al sig. Agostino colla confessione del pegno per insinuare da ciò la diversità della persona, e distruggere la forza della presunzione, poichè è stato altra volta superiormente osservato, che gl' interessi o fossero attivi, o fossero passivi, si rendevano comuni a tutti i fratelli Magnani per li effetti di quella società universale, ch'è fra Essi vertita fino alla divisione in forza della quale quando anche il debito, e il pegno, cui appella il surriferito Chirografo, fossero stati creati, e respettivamente costituiti dal sig. Antonio, tuttavolta però anche in questo caso meramente ipotetico, quando tutto era a comune non si verificherebbe la diversità della persona, e resterebbe perciò indifferente, che il debito, e respettivamente il pegno fossero costituiti con uno piuttosto che cogli altri dei fratelli Magnani.

Dopo questa digressione vedasi il solito inverso a quello del sig. Allegretti nel sig. Agostino Magnani, nel quale il più delle volte si è verificato il caso di omettere il ritiro dei documenti che gli stavano a carico, scaturiva di ciò manifesta la prova dal concorde deposto giudiciale dei quattro Testimoni, Orsi, Scoti, Marini, e Sapori, alcuni fra' i quali asserivano per la verità esser essi rimasti in possesso di titoli, che stavano a carico del ricordato sig. Agostino Magnani anche dopo estinti, e di averne fatta la restituzione ai di lui Eredi. — Oltre a ciò dall' esame testimoniale emergeva altresì che il sig. Allegretti non godeva di tanta pubblica fama atta ad escludere il sospetto che egli ritenesse il controverso documento senza alcun titolo legittimo anzi fatalmente per esso, traspiravano anco dalle pagine processali di questa causa dei fatti capaci a somministrare ben pingue alimento al sospetto anzidetto. Ma siccome le congetture superiormente avvertite erano esuberanti all'inteuto della sig. Convenuta nei N. N. si è creduto superfluo lo approfondire questo tema assai delicato ed inviso.

Di fronte al cumulo importantissimo delle suddette Congetture, che prese nel loro complesso portava la tesi sostenuta dalla convenuta,

a quel maggior grado di evidenza che nelle cose morali è dato l'ottenere, che possono anzichè congetture chiamarsi una vera prova, come in conferma ad una Sentenza del sunnominato Relatore del 29. *Gennajo* 1830., *nell'artic. di presunto pagamento, si espresse con altrettanti termini la* R. Ruota di Firenze nella sua Decisione 9. Agosto 1831. Relat. Chiaromanni Presidente « *ivi* » *Che congetture tali esistano in atti che piuttosto « meritano d'esser chiamate una vera prova » non restava codesta evidenza per certo offuscata dalle due avvertenze di fatto che sempre all'oggetto di escludere il pagamento facevansi dai dotti Difensori del signor Allegretti.*

La prima, che il signor Magnani non avesse dichiarato di avere estinto il debito di che si tratta nelle sue Tavole Testamentarie.

La seconda, che di questo pagamento non si trovi traccia nei Libri della Ragione.

Si è creduto che queste due avvertenze lungi dal giungere allo scopo cui eran dirette si ritorcessero contro lo stesso sig. Allegretti.

Ed infatti parlando del carattere e della moralità del fu signor Agostino Magnani non ha potuto indursi a credere che se egli fosse stato alla certa scienza di non aver restituiti al sig. Allegretti li scudi 200. *in questione, nel momento in cui andava a render conto scru-*
40 *poloso e severo del suo operato all' Ente Supremo non lo avesse confessato ordinandone la restituzione; tanto più che il pagamento di quella piccola somma era un nulla di fronte alla ingente fortuna che si lasciava ai suoi figli ed eredi.*

Questo silenzio tenuto nel testamento dal preteso Debitore ha somministrato sempre un riscontro agli Eredi per indurne che il debito sia stato precedentemente pagato, ed estinto bene Maur de Solut Cap. 4. N. 36., et segg. Merend. Libr. 24. Cap. 18. N. 31. Prat. Discept. Forens. Cap. 8. N. 20. Gob. Consil 68. N. 19. Hodiern. Controv. 13. Num. 41. Casareg. de Commerc. Disc. 50. N. 16. Mart. Med. Decis. 85. Num. 10. Et in puncto Rot. in Rec. Decis. 458. N. 3. et 55. pag. 19. et cor. Copror. Decis. 606. N. 2., et Florent Praesumptae Solutionis. 12. Febbrajo 1734. §. in quinto luogo.

L'avere adunque, si ripete, il sig. Magnani omesso nel suo testamento di far menzione di questo asserto suo debito si ritorce contro il sig. Allegretti, giacchè nel vero debitore che muore si presume la remi-
41 *niscenza del suo debito in esonerazione della propria coscenza sentendosi intuonare l'intimazione* al 4. dei Regi Cap. 4. vers. 1. « ivi » *praecipue domui tuae morieris enim tu, et non vives.*

Lo stesso deve dirsi dell'altra circostanza desunta dal non trovarsene registrato il pagamento nei Libri della Ragione Magnani.

Per l' oggetto che l' attore potesse trarre da questa omissione una

circostanza favorevole al suo intento sarebbe stato necessario ch' egli in antecedente avesse provato di essere stato acceso qual Creditore di questa somma ai Libri suddetti, imperocchè ove i controversi scudi non fossero stati portati in entrata, *era certo, ed anco senza essere molto versati nel sistema, con cui si tiene qualunque Scrittura si intende che non potevano, nè dovevano portarsi in* escita.

42

Il sig. Allegretti non concluse quella prova, e ciò sarebbe stato sufficiente a far perdere a quella circostanza tutta quella efficacia che si pretendeva di attribuirli. Ma si aveva anco di più. La sig. Convenuta nei NN. caricandosi di una prova negativa, alla quale appunto perchè tale, non era tenuta, produsse in atti un Certificato giurato dei Giovani di Banco della prima Ragione Magnani. e poi di tutti gli aventi causa da essa, dal quale restava a luce meridiana accertato, che questa partita non figurava ne in debito, *nè in credito, sia nei Libri della Ragione medesima, sia in quelli dell' amministrazione dell' Patrimonio in comune, sia finalmente nei registri particolari di ciascheduno di essi fratelli Magnani dopo lo scioglimento della comunione universale. Anzichè adunque dalla non fatta menzione in questi Libri del pagamento inferirne la esistenza del debito doveva più congruamente argomentarsene il saldo, fatto colla restituzione di quella somma* brevi manu, *come* brevi manu *era stata dal sig. Agostino ricevuta. Ed ecco infatti come di queste due identiche circostanze ragionava il* Celeberrimo Aud. Quintilio Pellegrini nella classica e non mai abbastanza citata Florent. simulationis et praesuntae solutionis 21. Luglio 1770. §. dalla serie « *ivi* » *dalla serie del fatto resultava pure l' ottava, dalla quale si*
« desumeva dal non aver mai il sig. Generoso Sassi (uomo per altro
« diligentissimo e di illibata coscienza) fatta menzione ne' Libri del
« Negozio di questa partita come fece dell' altra di scudi 236. 3. *po-*
« sta in contrapposizione del suo credito, e molto più di non aver nep-
« pure nel suo Testamento parlato, segno evidente, che intanto non ne
« lasciò ricordo veruno in quanto che l' aveva brevi manu *restituita,*
« al fu sig. Cav. Gualtieri o ai proprietari pagata, non essendo credi-
« bile che uomo della sua probità e religione, volesse in tempo che an-
« dava a rendere strettissimo conto delle sue operazioni all' Altissimo
« morire, con la roba altrui nelle mani, e con questo peccato sull' anima « Maur ».

43

Nè a declinare da questi principi è sempre vero che in tutte le specie dei debiti che si reclamano per provarne il pagamento debbano concorrervi gravissime congetture, come sostenevasi dai culti Difensori del sig. Allegretti, mentre è massima dei Dottori e dei Tribunali. Primo che quando vuolsi giustificare il seguito pagamento contro di un Contratto pubblico ricevuto ai rogiti di pubblico Notaro deve in questo

44

caso dal preteso Debitore provarsi la soluzione per mezzo di congetture gravissime. Secondo, più leggiere si ricercano contro la Scrittura privata non munita di Testimoni. Terzo. Congetture anche di minor forza richiedonsi laddove viene a costar del credito per la buona fede per mezzo del detto di un unico Testimone.

45

Questa distinzione fu accettata ancora dall' antica Ruota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano T. 6. Dec. 51. N. 4. « *ivi* » *Oppure se i « Dottori richiedono* gravissime *ed urgenti circostanze qualora si tratti « presumere il pagamento contro un istrumento,* minori *quando contro « una Scrittura privata, non munita di Testimoni, anche minori sa- « rebbero state valevoli nel caso nostro proporzionatamente parlando « mentre in esso o il credito fu creato sulla buona fede scambievole o « la di lui giustificazione dipendeva dal detto di un sol Testimone.*

Non dovendosi adunque nella nostra tesi provare il presunto pagamento dalla nobile Tutrice contro un pubblico Istrumento è agevol cosa a comprendersi che ci versavamo nel tèma, in che meno efficaci presunzioni ancora sarebbero state sufficienti all'uopo pergiungere alla bramata giustificazione che effettivamente il pagamento n'era già accaduto.

Emerge da ciò che non è nella nostra posizione nemmeno di stretta necessità che le congetture d' altronde imponentissime per esser valutabili rivestir debbano il grado di complete, perfette, ed atte ad escludere qualunque obiezione, *ma serve che la loro coarcevazione sia sufficiente a quietar la coscienza del Giudice, ed a porlo nella persuasiva esser di fatto eseguito il pagamento, combinando così col disposto del celebre insegnamento addituto per norma nelle materie congetturali* « singola que non prosunt unita juvant » Gob. Cons. 67. N. 27. Paulnt. dissert. 36. art. 1. N. 70. §. quae conjecturae. Altimar de nullitat. T. 7. quaest. 43. sub N. 771. §. et quamvis probabilior. Costant. ad stat. Urb. adnot. 48. Art. 4. N. 239.

Condegno riflesso perciò dovè in proposito ponderare il rinomato sig. Aud. Pellegrini nella tante volte allegata Florentina simulationis 21. Luglio 1770, *che più non sarebbero congetture, se nel loro genere fossero perfette, ma sarebbero prove, confutando così le massime opposte che volevani insinuare coll' elaborate consultazioni prodotte per parte del sig. Allegretti; ed* actum esset *delle cause di* presunto pagamento « *ivi* » *Quanto al secondo poi non è di precisa necessità che le « congetture siano tali, e siano nel loro genere* perfette e complete, *e « che ciascheduna per se stessa escluda qualunque opposizione, ma « basta che dal loro cumolo, ed ammasso, prese tutte insieme possa « l' animo di chi giudicar deve persuadersi essere il pagamento segui- « to; se dovesse ognuna esser nel suo genere concludente, e perfetta*

49

« *sarebbe finita, nè più luogo vi sarebbe al pagamento presunto, anzi* « *che sia sufficente ad* indurlo la sola verisimiglianza.

Il complesso di tutte queste ragioni hanno portata la più intima, e più ferma convinzione che l'azione intentata dal sig. Alluccio Allegretti dovesse ai termini di giustizia rigettarsi. Quindi in un con questo rigetto è stata pienamente assoluta la sig. Convenuta nei NN. tanto più che tale sarebbe stato il partito che per le teorie generali, o quelle speciali alla materia si avrebbe dovuto seguire quando anco si fosse trovato, il Tribunale, in qualch' incertezza, come coi molti citati viene stabilito dalla suddetta magistral decisione §. E quando «*ivi*» *E quand'an*« *co in qualche incertezza trovati vi fossimo, ed in concorso di con*« *getture per una parte, e per l'altra dovevamo piuttosto a favore della* « *sig. Vittoria Cassi debitrice, e rea convenuta, aderire a quelle che* « *importavano il pagamento presunto che alle contrarie secondo la* « *regola dataci dal Cravett. ec.*

DECISIONE XCIII.

SUPREMO CONSIGLIO

***Pisana Reddit. Ration. diei* 5. *Maii* 1834.**

IN CAUSA

ESPINASSI E SARTINI

PROC. MESS. CAMMILLO MORATTI — *PROC. MESS. FERDINANDO PIAZZESI*

ARGOMENTO

L'amministratore non può esimersi di procedere ad un nuovo rendimento di conti della tenuta amministrazione, quando quello già fatto viene attaccato di dolo, e di frode, e che vi sono dei forti riscontri che fanno credere la verità di tali imputazioni.

SOMMARIO

1. *Il rendimento di conti fatto ogni anno dall' amministratore, benchè approvato, e riconosciuto ben fatto non sottrae l'amministratore dal render nuovamente conto della tenuta amministrazione, essendone richiesto, quando l'amministrazione viene attaccata di dolo, e di frode.*

2. *I fondati riscontri di dolo son sufficienti per obbligare l' amministratore ad un nuovo rendimento di conti.*

3. *La sola mancanza del libro giornaliero tenuto con ordine di tempo, e con fedele, e progressiva scritturazione ha somministrato sempre un forte riscontro di dolo nell' amministratore per obbligarlo a render conto di nuovo della tenuta amministrazione.*

4. *Non è allegabile dall' amministratore per esimersi dal nuovo rendimento di conti una Sentenza Ruotale non relativa al generale rendimento di conti di tutta l'amministrazione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il signor Pietro Sartini dopo di essere stato Agente alla Fattoria di Casaglia posta nelle pisane maremme di proprietà della sig. Maria Espinassi dall' anno 1811. fino al 1823. e dopo avere abbandonata quell' agenzia si presentò nel 1. Giugno 1826. davanti il Tribunale di Chianni, e sull' appoggio di un saldo passato fra esso ed il computista Angelo Bellucci nel 31. Maggio 1823. e da essi unicamente firmato domandò che fosse la predetta sig. Espinassi condannata a di lui favore al pagamento di Sc. 3381, lire 3. soldi 8. e d.8. che disse d'avanzarli per dependenza d'amministrazione, e sotto di 1. Luglio successivo fù la signora Espinassi condannata in contumacia al pagamento della somma dal signor Sartini richiesta.

Da questa Sentenza appellò la sig. Maria Epinassi, e con essa il di lei figlio adottivo sig. Dottor Alessio Epinassi già Moratti davanti la R. Ruota di Pisa, e quivi gli appellanti signori Espinassi dedussero di non aver giammai approvato quel saldo che era passato fra l'Agente sig. Sartini, ed il computista Bellucci, e che questo era affatto inattendibile perchè erroneo, ed irregolare.

La Ruota di Pisa nominò ex officio un Perito Istruttore dell' animo suo, il quale dovesse esaminare la Scrittura e conteggio su cui era stato redatto il saldo del 31. Maggio 1823. formante soggetto di questione, e referire in proposito sul credito da quello nascente.

Il perito presentò la sua Relazione il 3. Settembre 1829. e il successivo dì 9. la Ruota di Pisa formò parte integrale della sua pronunzia la detta Relazione, e dichiarò doversi diminuire, e correggere il credito del sig. Sartini di Scudi 1125. Lire 4. e soldi 10. e ridursi a Sc. 2254. lire 5. soldi 18. e d. 8.

Si appellarono da questa Sentenza i sigg. Espinassi davanti il Supremo Consiglio, ove si elevò la questione pregiudiciale se le due precedenti Sentenze potessero dirsi difformi onde ammettere l' appello, ma il Supremo Consiglio con sua Sentenza del 16. Maggio 1831. dichiarò conformi quelle due pronunzie, e denegò l' appello dai sigg. Espinassi interposto.

Allora i sigg. Espinassi pretendendo d' avere risentito un enorme lesione dall' amministrazione tenuta dal signor Sartini tornarono in prima Istanza davanti il Tribunale di Chianni, ed intimarono il sig. Sartini ad un nuovo rendimento di conti fondando questa loro azione sul duolo, e sulla frode per parte dell' amministratore sig. Sartini intervenuta nella di lui amministrazione.

Accolse il Tribunale di Chianni la domanda avanzata dai sigg. Espinassi, e con sua Sentenza del 15. Novembre 1832. condannò il signor Sartini a render conto nuovamente della sua amministrazione.

Interpose appello da tal Sentenza il sig. Sartini davanti la Ruota di Pisa, la quale con dichiarazione del 29. Maggio 1833. la revocò

Da questa dichiarazione della Ruota di Pisa appellò il signor Dottor Alessio Espinassi davanti il Supremo Consiglio domandandone la revoca con la conferma di quella del Tribunale di Chianni, ed il signor Sartini all' incontro fece istanza per la conferma della Sentenza Ruotale, la quale il Supremo Consiglio revocò per questi

Motivi

Attesochè il sig. Dott. Alessio Moratti Epinassi con Scrittura esibita li 16. Agosto 1832. negli Atti del Tribunale di Chianni esponendo che l' amministrazione tenuta dal sig. Pietro Sartini dal 1811. e 1823. come agente della Fattoria di Casaglia spettante alla sig. Maria Espinassi era infetta di dolo, e di frode domandò che lo stesso sig. Sartini fosse condannato a render nuovamente conto della sua amministrazione, e che ad una tale domanda si è opposto il sig. Sartini con due mezzi, il primo consistente nell' avere già ogn' anno reso conto come si ha dai saldi approvati dal computista della sig. Maria Espinassi, ed il secondo fondato sopra le due Sentenze, l' una del Tribunale di Chianni del primo Luglio 1826. e l' altra della Ruota di Pisa del 9. Settembre 1829. le qua-

li hanno oggi mai canonizzato il di lui credito per dependenza della suddetta di lui amministrazione nella somma di scudi 2254. lire 5. soldi 18. e den. 8.

Attesochè l'opposizione del sig. Sartini a rendere nuovamente conto della sua amministrazione, sì per averlo reso annualmente al Computista della sig. Maria Espinassi, si perchè due Sentenze hanno stabilito il di lui credito d'amministrazione non può esser valutabile subito che l'amministrazione medesima viene attaccata di dolo e di frode essendo regola seguitata da tutti i Dottori, e da tutti i Tribunali che nel concorso del dolo, e della frode dell' amministratore, ne la quietanza, ne la transazione, ne la cosa giudicata intervenuta sopra il di lui dare ed avere possono sottrarre l'amministratore dal rendere nuovamente conto della sua gestione *Soccin. vol.* 2. *cons.* 190. *N.* 2 *Farinac. Cons.* 96. *N.* 17. *Roland. de Vall. vol.* 1. *cons.* 49. *Num.* 55. *Mascar. de probat. concl.* 253. *N.* 12. e 17. *Baldoc. ad Ramon observat. in cons.* 35. *Num.* 23. *Carol. Anton. de Luca ad Gratian. discept.* 563. *sub. N.* 8. *Ric. collect. dec. part.* 7. *collect.* 3128. *infin. Urceol. de transact. quaest.* 98 *N.* 31. *Rot. Rom. cor. Olivat. Tom.* 5. *Decis.* 585. *N.* 15. *in Roman. seu Viterbien Redditionis Rationis* 19. *Gennaio* 1756. *cor. De Caniliac. N.* 10. *De Comit. Dec. Sen.* 28. *N.* 62. e tutto l'esame si riduce in tal caso nel determinare se l'amministrato presenti sufficienti riscontri di dolo, e di frode contro l'amministratore.

Attesochè per parte del sig. Dottor Alessio Espinassi già Moratti si presentavano contro il sig. Pietro Sartini per l'amministrazione da esso tenuta della Fattoria di Casaglia dal 1811. al 1823. dei riscontri di dolo, e di frode assai urgenti, e provenienti direttamente dall' osservazioni portate sopra i libri dell'amministrazione da due integerrimi periti, l'uno non giudiciale ma di somma reputazione il sig. Gustavo Adolfo Martinelli primo computista dell' Ufizio del Registro, ed Aziende riunite in Pisa, l'altro giudiciale il sig. Giulio Fabbrini stato eletto dalla Ruota di Pisa per propria istruzione nella ben dettagliata Relazione del perito sig. Martinelli leggesi « ivi » Con questa mia occupazione ho riconosciuto che i libri dall'Agente tenuti e scritturati presentano la maggiore irregolarità, viziosità e sospetto, vedendosi ritoccature, cancellature, supplantazioni e lacerazione di fogli, e che quantunque tutti intitolati « *Giornaletto* pure fra tutti i rammentati libri manca quello appunto che « avere dovrebbe le caratteristiche di Giornale per costituire l'ente della Scrittura, quello cioè che con ordine cronologico, e progressivo « contenere dovrebbe la memoria scritta di ogni fatto riguardante l' amministrazione ec. per adempire alla commissione affidatami con la maggiore accuratezza sono passato ad esaminare i più volte citati conti di « stima ciascuno separatamente, sia nei libri dell'Agente, sia nei relativi

(Marginal numbers: 1, 2)

« libri saldi, non omettendo quanto è capace di fare rintracciare la ve-
« rità del fatto, ed in particolar modo il confronto dei conti fra i libri di
« Agenzia, e di saldi. Per mezzo di detto confronto son giunto a cono-
« scere che anche i saldi avevano o del capriccioso, o del mensognero,
« poichè laddove l'Agente ha scritto nei suoi giornaletti le nascite dei fia-
« ti in una quantità determinata della specie, lo scritturale, e l'agente
« hanno successivamente, e bene spesso diminuita tal quantità nei saldi:
« laddove non compariscono nascite di fiati in verun luogo, pure dall'in-
« dagine sul precedente si è riconosciuto luminosamente il susseguente,
« e le nascite omesse si sono potute rintracciare. Dal riferito fin qui si ha
« la conclusione che i saldi invece di stare in perfetta armonia con i libri
« dell'agente sono in molta parte discordi, ed inattendibili per ravvisar-
« ci un saldo integro, perfetto, ed incontrovertibile, e piuttosto colpiti
« si possono riguardare da mala fede. Tutte le suaccennate circostanze,
« e collusioni mi hanno determinato a tenere per base principale della
« mia operazione i Giornaletti dall'Agente Pietro Sartini tenuti, e scritti
« siccome quelli che presentano il di lui operato, ed a riguardare i sal-
« di come un imperfetto, e dubbioso relato. Percorso con il rammentato
« sistema uno studio di revisione dell'agenzia del sig. Sartini quanto ciò
« ha rapporto ai conti di stima dal 1. Maggio 1811. a tutto il 30. Apri-
« le 1814. qual revisione è stata praticata sui soli saldi, ed in conseguen-
« za senza confronto coi giornaletti dell'Agente perchè mancanti, e dal
« 1. Maggio 1814. a tutto il 31. Maggio 1823. col confronto de' ram-
« mentati Giornaletti, ho cumulati 55. rilievi, che costituiscono tanti
« errori di fatto, e che formano altrettante partite di debito dell' Agente
« Pietro Sartini sulla prima parte della mia Revisione. L' accuratezza,
« l'imparzialità, e la giustizia che mi sono state guida nella mia ispe-
« zione mi hanno fatto abbandonare tutti i rilievi, ove il semplice dub
« bio mi si presentava. » Ed il Perito Giudiciale sig. Giulio Fabrini così
si esprime nella sua Relazione « ivi » Qui devo osservare alle Signorie
« loro Illme. ed Eccme. qualmente con mia non piccola sorpresa hò ri-
« trovati detti libri, e registri tutti pieni di cassature, e ritocchi, tenuti
« affatto fuori di regola, e contro tutti i buoni sistemi, e principii di
« Scrittura, e della maniera con cui deve un Agente tenere i libri riguar-
« danti la gestione dell' affidatali amministrazione, e segnatamente il
« giornale rimessomi per parte del ridetto Agente Sartini, il quale altro
« non contiene se non che il resultato dei saldi stati fatti annualmente
« cioè i semplici resti di contanti e grascie impossibile sembrando che
« da un computista di professione non solo sia stato permesso o tollerato
« per tanto tempo un tale sì contrario e pernicioso sistema, ma anzi egli
« stesso vi abbia cooperato coll'impostare lui medesimo come ha quasi
« sempre fatto detti irregolari registri; infiniti ne sono in conseguenza de-

« rivati gli errori da me ritrovati, e può dirsi quasi tutti di fatto, e d'en-
« tità. » E la sola mancanza del libro giornaliero tenuto con ordine di tempo, e con fedele, e progressiva scritturazione ha somministrato sempre un fortissimo riscontro di dolo, e di frode contro l'amministratore per obbligarlo a rendere nuovamente conto di tutta la sua amministrazione, tanto più quando cassature e ritocchi si riscontrano nei libri d'amministrazione *Soccin. del Cons.* 190. *Genua di Script. privat. Lib.* 4. *tit. de aministr. cap.* 10. *N.* 43. e 65. *Rot. Rom. in Rec. part.* 9. *Dec.* 473. *N.* 4. *De Comit. detta Dec. Sen.* 28. *N.* 60. *Florentin Redditionis Rationis* 23. *Ottobre* 1773. *cor Rossi* §. *la base. Florent. redditionis Rationis primo Ottobre* 1779. *cor Luci* §. *Premessi.* Seguita il perito giudiciale sig. Fabbrini « ivi » In uscita di contanti nel giornale
« del fattore al conto di coltivazioni e ripari ac. 10. oltre al mancare in
« tutti gli anni moltissime ricevute per quanto vi siano indicate vi si ri-
« leva un vistosissimo, ed esorbitante numero di fascine impiegate per
» la Steccaja segnatamente in quest'anno che ascendono al numero di
« 14. mila cosa che pare moralmente impossibile come ancora più sor-
« prendente che possino esserle state abbuonate dal Computista pure
« non ostante non potendo avere sopra ciò dati così certi per potere ope-
« rare almeno la modificazione, si passa anche sopra a tale vistosa spe-
» sa » e più sotto « ivi » Fra le ricevute che compongono il corredo di
« quest'amministrazione se ne trovano diverse con la firma di un tale
« Vincenzo Giani, e molte se ne vedono segnate nelle partite descritte
« nel Giornale, senza poi che esistano fra le altre. Queste ricevute po-
« trebbero reputarsi inattendibili giacchè per quanto di somma rilevanti
« non spiegano l'oggetto per cui sono state a detto Giani abbuonate, e
« pagate dall'Agente, non ostante per quelle esistenti, e passate ed ap-
« provate anche da quel computista si passa sopra, ma per altro non cre-
« diamo di far così per quelle che mancano, le quali non possiamo esi-
« merci dal farne render conto all'Agente medesimo in scudi 108. soldi
« 13. e d. 4.»

Attesochè il sig. Sartini per esimersi, non ostante la forza dei riliavi fatti come sopra dai prelodati Periti, dal rendere nuovamente conto della sua amministrazione faceva presente che l'amministrazione medesima era già stata intieramente riveduta, e corretta dal Perito giudiciale signor Giulio Fabbrini, dietro la relazione del quale la Ruota di Pisa con la Sentenza del 9. Settembre 1829. ridusse il di lui credito dagli scudi 3381. lire 3. soldi 8. e den. 8. agli scudi 2254. lire 5. soldi 18. e den. 8. su di ciò per altro il Supremo Consiglio si accertò che l'esame del perito giudiciale sopra i libri dell'Amministrazione non ebbe per oggetto il farsi rendere esatto conto dall'Agente sig. Sartini della sua gestione, ed il portare una precisa considerazione sopra le operazioni, e singole

partite dell'intiera di lui amministrazione, ma ebbe unicamente in veduta il correggere i saldi nelle differenze di alcuni conti senza mettere a carico del sig. Sartini tutto quello, di cui a sentimento del perito stesso sarebbesi potuto addebitarlo in un vero, e proprio rendimento di conti di tutta l'amministrazione conforme chiaramente rilevasi su quelle parti sopra riferite della Relazione Giudiciale, nella quale il perito ci assicura pure che la sua operazione non era stata diretta che alla verificazione, ed esame della Scrittura, e conteggio su cui fu fatto l'ultimo saldo del 31. Maggio 1823. infatti questo Supremo Consiglio con decisione del 16 Maggio 1831. dichiarò inammissibile l'appello interposto contro la soddetta Sentenza Ruotale del 9. Settembre 1829. dal sig. Dottore Alessio Moratti Espinassi, e dalla sig. Maria Espinassi per il motivo appunto allora dedotto, e sostenuto dal sig. Sartini che davanti la Ruota di Pisa non si era ne domandato, ne trattato, ne deciso il giudizio del generale rendimento di conti di tutta l'amministrazione della Fattoria di Casaglia dal medesimo tenuta dall'anno 1811. all'anno 1823.

Per questi Motivi

Senza arrestarsi alla domanda incidentale avanzata dal signor Dottor Alessio Espinassi con la Scrittura del 17. *Aprile* 1834. *dice essere stato bene appellato per parte del detto signor Dottore Alessio Espinassi dalla Sentenza della R. Ruota di Pisa del* 29. *Maggio* 1833. *ad esso contraria, e respettivamente favorevole al signor Pietro Sartini, e male con detta Sentenza giudicato e doversi perciò la medesima revocare siccome la revoca, ed in riparazione conferma la Sentenza del Tribunale di Chianni del* 15. *Novembre* 1832. *e condanna detto sig. Sartini nelle spese della presente, e passata Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci *Relat.*
Baldassarre Bartalini e Cav. Donato Chiaromanni *Consigg.*

DECISIONE XCIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pomarancen: Locationis Sulphurifodinae diei 6. Septembris 1834.

In Causa

AZZATI — BICOCCHI E FEDELI

PROC. MESS. GIUSEPPE GIUSTI — *PROC. MESS. FRANCESCO PACINI*

Argomento

Affittate ad alcuno per l'oggetto dell'escavazione le cave di Solfo esistenti in un tal podere, s'intendono comprese nel Contratto tutte quelle esistenti nella periferia del podere stesso; niuna delle quali può essere perciò con un patto posteriore impegnata dal proprietario ad altro attendente.

Sommario

1. *E' perfezionato un Contratto d'affitto tostochè le parti siansi trovate d'accordo sulla cosa, sulla mercede, e sulla durata della concessione.*

2. *Le frasi di tempo presente adoprate dai contraenti indicano perfezione, ed irretrattabilità di Contratto.*

3. *Non osta alla perfezione del Contratto il patto che la privata scritta che lo racchiude debba essere convertita entro un certo tempo in un' istrumento notariale; semprechè le parti non siansi stipulate il diritto di resilirne nell' intervallo.*

4. *Le locuzioni indefinite equivalgono alle universali, quando non resista a questa intelligenza la subietta materia, la disposizione della Legge, o la contraria volontà dei paciscenti.*

5. *Si presume facilmente conferito un mandato a persone congiunte di sangue, e solite a disimpegnare i negozi dell' asserto mandante.*

6. *Circostanze anche non molto gravi bastano ad indurre la ratifica di un' atto non pregiudicevole operato da uno stretto congiunto del ratificante, consapevole delle qualità, e condizioni dell' atto stesso.*

7. *Ancor che la Sentenza venga revocata in appello* ex noviter deductis, *deve però condannarsi il succumbente eziandio nelle spese*

della prima istanza, semprechè le cose nuovamente dedotte o riguardavano il proprio di lui fatto, o erano fin di principio a lui note altrimenti.

Storia della Causa

Nel mese di Marzo 1833. il sig. Cosimo Azzati combinò col signor Cav. Giuseppe Bardini di Pomarance, e con Bartolommeo Fedeli Capoccia della casa Fedeli di Fontebagni un affitto per 10 anni delle loro respettive cave di Solfo poste quelle del Bardini in un suo podere detto «Valli» e quelle della famiglia Fedeli in un podere detto Fonte Bagni.

Di questi due affitti ne fu fatta una sola scritta privata sotto la data degli 8. Marzo 1833.

Questa fu firmata dal detto Azzati, dal Cav. Bardini, e rispetto a Bartolommeo Fedeli illitterato, fu firmata *di suo ordine* da certi Francesco Funajoli, Raffaello Tamburini, e Marco Bicocchi padre dell'appellato Michele Bicocchi.

E fu poi registrata nel successivo 11. Aprile 1833.

Nel detto podere di *Fonte-Bagni* della famiglia Fedeli si trovano due cave una detta della *Masa*, e l'altra di *Caldana.*

Il sig. Azzati sulla fine del detto mese di Marzo, e sui primi dell'Aprile mandò dei lavoranti a preparare, ed a cominciare la escavazione del detto minerale nelle dette cave della famiglia Fedeli, parte dei quali lavoranti gli furono anzi trovati dal detto Michele Bicocchi avversario.

Questi lavoranti alloggiarono nella detta casa de' Fedeli, e posero mano anche alla cava di Caldana.

Il detto Michele Bicocchi non ignorava queste cose, e i particolari di questa contrattazione combinata a mediazione del di lui padre Marco Bicocchi.

Che anzi avendone tenuto più volte discorso col sig. Egidio figlio di detto Cosimo Azzati, ed essendo andato a veder le cave sul luogo gli nacque il desiderio d' associarsi ancor egli alla lavorazione suddetta, e ne avanzò al prefato sig. Egidio il progetto.

Ma avendo verisimilmente trovato della difficoltà rispetto a questa sua proposizione pensò di indurre conforme potè indurre il detto Bartolommeo Fedeli, ed i di lui Nipoti Andrea, e Giovanni ad affittar nuovamente ad esso per dieci anni la detta cava di *Caldana*, già precedentemente obbligata all' Azzati, ed in assoluta supplantazione di esso: ciò che ebbe luogo con istrumento del 13. Aprile 1833. rogato dal Notaro Biondi.

Dopo di ciò il detto Michele Bicocchi tentò di far dei lavori a questa cava di Caldana, ma questi lavori essendogli stati però inibiti subito dal sig. Azzati con le scritture del 17. e 20. Aprile detto esibite nel Tri-

bunal di Pomarance ne nacque da ciò la causa che si tratta al presente.

Il Bicocchi sull' appoggio di detto istrumento d' affitto del 13. Aprile 1833. dimandò la reiezione di questa inbitoria, e di esser mantenuto nell' affitto della cava di *Caldana*.

Ed il Difensore del sig. Azzati confidando che fosse bastante prova della giustizia della intenzione del suo Cliente la privata scritta d' affitto stipulàta con Bartolommeo Fedeli li 8. Marzo 1833. si limitò per tutta difesa a far la produzione della medesima.

Il Tribunale per altro di Pomarance mal persuaso della legale efficacia di detta privata scritta a trasferir nell' Azzati irretrattabilmente la controversa cava di *Caldana*, e vedendo nella medesima piuttosto una iniziativa di Contratto, che un Contratto perfetto da poter vincere il posteriore istrumento stipulato col Bicocchi, con Sentenza del 18. Giugno 1833. pronunziò favorevolmente al sig. Bicocchi medesimo, e condannò il sig. Azzati nelle spese giudiciali, e stragiudiciali che sommariamente tassò in fiorini 127.

Si appellò il sig. Azzati da questa pronunzia sotto dì 4. Luglio 1833. Proseguì quest' appello avanti la Regia Ruota con atto de' 13. del medesimo mese, e nel dì 12. del successivo agosto esibì i gravami, e riprodusse gli atti di prima istanza.

Anche il Bicocchi si reputò gravato da questa Sentenza nella parte che tassava sommariamente le spese giudiciali, e stragiudiciali in che era stato condannato l'Azzati; e deducendo che questa tassazione sommaria era contraria alle regole di Procedura aderì egli pure in questa parte all' appello dell' avversario.

Credè utile il sig. Azzati al proprio interesse di dare in questo Giudizio d' appello un maggiore sviluppo alla propria difesa, e di dimostrar vie meglio come egli fosse il vero, e legittimo affittuario non di una sola, ma di ambedue la cave di Solfo del podere di Fontebagni di proprietà dei Fedeli, e come ingiustamente aveva il sig. Bicocchi preteso di supplantarlo nella cava di *Caldana* che egli troppo ben sapeva essere stata ad esso Azzati precedentemente impegnata.

A tale effetto chiamò in causa i suddetti Bartolommeo, Giovanni, ed Andrea Zio e Nipoti Fedeli per l' effetto speciale di interrogarli per mezzo di posizioni, e diede ad essi in effetto una Cedola di queste posizioni per ciascheduno; come una ne diede anco al Bicocchi. Dopo di che indusse ancora diversi Testimoni informati di quest' affitto, che furono ammessi senza contradizione.

Esauriti questi mezzi di prova e udite dalla Regia Ruota le deduzioni a difesa delle parti scese a decidere per i seguenti.

MOTIVI.

Attesochè dalla privata Scritta degli 8. Marzo 1833. stipulata in Po-

marance, e registrata li 11. del successivo mese d'aprile resulta che Bartolommeo Fedeli, e suoi Nipoti concedessero in affitto al sig. Cosimo Azzati per il tempo, e termine di anni 10. le cave di Solfo esistenti nel podere di Fontebagni d' assoluta lor proprietà: convenendo della mercede che avrebbe dovuto lor corrispondersi dal Conduttore, non menochè di tutte le altre condizioni solite accompagnare simili contrattazioni, tendenti a garantir l'interesse, e la indennità dei nominati concedenti.

Attesochè questa scritta anzichè contenere gli elementi di una semplice promessa di locare, e molto meno quelli di una pura, e mera trattativa, contenne invece quelli d'un contratto in tutto i suoi numeri perfezionato; essendosi le parti interamente combinate, sì sul sobietto della contrattazione che furon le cave del podere di Fontebagni, sì nella durata dell'affitto, e si infine nella quantità e qualità della mercede da pagarsi, e respettivamente da riceversi, oltre a tutti gli altri patti accidentali, ed avendo concepito la convenzione con frasi di tempo presente, ed indicanti l'attualità della concessione «ivi » *Bartolomeo Fedeli, e suoi Nipoti « danno in affitto le loro Cave di Solfo poste ec. al sig. Cosimo Az- « zati mercante ec.* » Nei quali termini è vano dubitare dell'assoluta perfezione, ed irretrattabilità di un Contratto. *Sarteanen Emphiteusis* 3. *Febbraio* 1775. *av. Signorini* §. *Allora può* 1

Attesochè non fosse d'ostacolo ad una tal perfezione, ed irretrattabilità di Contratto il patto fra le parti convenuto, che la privata scritta che il racchiudeva dovesse essere convertita nel termine di due mesi in un solenne notariale Istrumento; poichè trattandosi di un Contratto già concluso in tutti i suoi estremi, il patto di doverlo redigere in pubblico Istrumento non poteva che riguardar l'estrinseca forma, e non già interessar l'intrinseca sua sostanza cosichè, per sospenderne l'efficacia, o per dar luogo al pentimento, prima che la stipulazione del ridetto istrumento si fosse verificata, vi sarebbe occorsa una speciale dichiarazione che una tal sospensione, e un tal cambiamento di volontà nell'intervallo vesse autorizzato. Bene la Rota nostra nella *Florentina venditionis praedii* 12. *Settembre* 1738. *cor. Paperini* §. *Iam enim*, e nella *Florent. Contractus Census Vitalitii* 8. *Agosto* 1794. *av. Salvetti* §. *Subito che pertanto.* 2 3

Attesochè avendo parlato quella scritta delle Cave in genere del podere di Fontebagni, nè avendo fatta distinzione fra la Cava detta della *Masa*, e quella denominata di *Caldana* (che è quella appunto che è attualmente in questione) dee necessariamente dirsi che non una sola, ma entrambe cedessero nella contemplazione dei contraenti, e venissero nell'affitto dai Fedeli consentito a favor dell'Azzati; mentre è inverosimile che se diversamente fosse stata la cosa non se ne fosse fatta una espressa dichiarazione, ed è conseguentemente il sig. Azzati assistito dalla regola

di forense critica per la quale è noto che le locuzioni indefinite equivalgono alle universali, sempre che non resista a questa intelligenza la subietta materia, o la disposizione della Legge, o la chiara volontà d'altronde dei pasciscenti. Così dopo il *Testo nella Legge* 26. §. 1. *ff. de evict. Donell. de Jure civili Lib.* 8. *Cap.* 19. *Rot. Rot. in Rec. Decis.* 708. *N.* 2. *part.* 18. *T.* 2. e *Rot. in Cerretana juris expellendi* 4. *Settembre* 1790. *av. Ulivelli* §. *E questa regola.*

4

Attesochè se la scritta su cui versa l'esame, nel suo materiale contesto favorisce con tutta chiarezza l'assunto del sig. Azzati che contende al sig. Bicocchi il godimento di quella Cava di Caldana di cui questi posteriormente ad esso si procurò l'affitto, non è da dissimular per altro fintanto che alla sterile produzione di essa si limitò la difesa dello stesso sig. Azzati, e fintanto che non furono neppure in causa Fedeli, il suo buon dritto comparir non potè sì evidente da procurargli l'augurato trionfo, e ciò per la circostanza che i detti Fedeli, i quali come affittanti compariscono in quel Chirografo, non apposero ad esso la loro firma, attesa l'asserta loro imperizia delle lettere, comparendovi sottoscritti solo degli estranei in qualità di loro commissionati; ed anzi di essi non vi sarebbe intervenuto che il solo Bartolommeo, di cui era ignoto se avesse, o no legittima veste per rappresentare, e obbligare i Nipoti aventi diritti coeguali a lui sulle Cave di comune indivisa proprietà del podere di Fontebagni.

Attesochè provvistosi dal sig. Azzati in appello alla miglior difesa dei propri diritti col chiamare a causa i proprietari delle Cave, e col deferire non tanto ad essi che al sig. Bicocchi una Cedola di posizioni, e cimentata pure da esso una prova testimoniale per porre in essere dei fatti interessanti la disputata contrattazione, è egli riuscito a fare emergere da questi diversi mezzi la prova la più limitata, che effettivamente Bartolommeo Fedeli stipulò la privata Scritta degli 8. Marzo 1833.; Che l'affitto in essa contenuto comprese non una sola, ma bensì ambedue le Cave del podere di Fontebagni; che Andrea e Giovanni di lui Nipoti, e comproprietari o poterono essere obbligati dal di lui fatto, e lo autorizzarono in prevenzione, o lo ratificarono almeno posteriormente in ogni sua parte; e che in fine il sig. Bicocchi ben consapevole di tutti gli andamenti di questa contrattazione, e delle sue qualità, ed estenzione commesse a di lui riguardo una vera supplantazione allorquando riuscì procurarsi, o dall'ignoranza, o dall'avarizia da lui tentata dei nominati Fedeli la decennale concessione della già locata Cava detta di *Caldana.*

Attesochè dall'avere Bortolommeo Fedeli effettivamente stipulata la scritta degli 8. Marzo 1833. mancante della sua firma perchè illiterato, e d'aver dato ad altri commissione di firmarla per esso oltre al deposto di vari Testimoni inutile ad analizzarsi in questo rapporto, ne costa pie-

nissimamente per la confessione di lui medesimo nella risposta alle da teli posizioni, ed è un fatto che non ha mai ricevuto un principio di impugnativa neppur per parte del sig. Bicocchi.

Attesochè circa all' essere questo Contratto stato esteso anche alla Cava di *Caldana* come compresa anche essa nel territorio del podere di Fontebagni, e non già limitato alla sola Cava della *Mesa* tanto le confessioni benchè non sempre lucide, e costanti delle parti in causa, quanto i deposti di non pochi Testimoni ne fanno luminosissima giustificazione.

Bartolommeo Fedeli ha in fatti convenuto che ambedue le dette Cave furono altra volta affittate insieme a certi Vivarelli, e che per parte dell' Azzati gli fu progettato l' affitto delle medesime come erano state già ritenute dai Vivarelli soddetti. (Posizione 3.za e 4.ta); e benchè abbia detto che egli non volle punto comprendere in quest' affitto la Cava di *Caldana* anche perchè credeva di non poterlo fare, non ha escluso però d' aver parlato di tutte le cave e d' aver convenuto con l' Azzati di concederli le cave stesse *come l' avevano avute i Vivarelli* (Posizione 17. e 18.) Mentre poi ha concordato Bartolommeo Fedeli d' aver data commissione al sig. Cav. Bardini di distender la Scritta, ed a tre Testimoni poi di firmarla per esso, ha dichiarato di non ricordarsi se la medesima venne letta alle parti prima d' esser firmata, e se ne andarono esse d' accordo (Posizione 19. 23. e 25.) la qual dimenticanza affettata inverosimile in cosa di tal momento autorizza a ritenere contro il rispondente il concetto il più sfavorevole.

Giovanni Fedeli ha dichiarato d' aver sentito dire a Bartolommeo suo Zio che le Cave di Fontebagni erano state domandate dall' Azzati in affitto come erano state possedute dai Vivarelli, cioè non per averne una sola, ma bensì tutte e due (Posizione 7. e 8.) ed ha dichiarato altresì che tornato Bartolommeo dalle Pomarance dopo avere stipulato il Contratto gli manifestò di avere affittate le Cave all' Azzati, *come l' avevano in addietro i Vivarelli.* (Posizione 15.)

Andrea Fedeli ha concordato perfettamente nella seconda delle circostanze come sopra esposte dal suo fratello Giovanni (Posizione 17.) non impugnando la prima da lui non ricordata (Posizione 7.) ed ha di più confessato che nell' atto di stipulare il Contratto d' affitto della Cava di *Caldana* col sig. Bicocchi avvertì suo Zio Bartolommeo Fedeli che guardasse bene di non entrare in liti per causa di quanto aveva precedentemente convenuto con l' Azzati (Posizione 28.) e che dopo effettuata una tale stipulazione si portò dal Dott. Biondi per informarsi se aveva o no male agito facendo ciò, ed al medesimo Dottore che disapprovò il suo operato, perchè non poteva alienarsi a due la medesima cosa, replicò di non avervi avuto nulla che fare, essendo stato cagione di tutto il prefato suo Zio. (Posizione 33.)

Finalmente il sig. Michele Bicocchi ha convenuto che dopo fatta dall' Azzati la scritta degli 8. Marzo alla quale era stato mediatore Marco Bicocchi suo padre fu dal figlio del medesimo Azzati condotto a vedere ambedue le cave del podere di Fontebagni tanto quella della *Masa* che l'altra di *Caldana* (Posiz. 11.) che in tal circostanza avvertì non tanto il detto Azzati che i Fedeli che osservassero di non entrare in dispute per i diritti che sull'ultima di dette cave supponeva che vantar potesse un tal Bagnolesi (Posiz. 12. e 13.) e che posteriormente ritornando con l'Azzati su tal particolare gli procurò delle informazioni su questi diritti del Bagnolesi per mezzo di un tal Dottore Valchierotti di Pomarance (Posiz. 18. e 19.) Non ha poi negato il Bicocchi sebbene non l' abbia neppur concordato (affettando in questa come in molte altre cose un incredibile dimenticanza) che ad un tal Serrini che ne lo aveva ricercato facesse egli intendere che l'Azzati aveva preso in affitto non una sola, ma bensì tutte e due le cave del podere di Fontebagni (Pos. 23.)

A questi resultati già di per se non poco imponenti delle risposte alle Posizioni si uniscono quelli della prova testimoniale, ed è impossibile che la cosa aggiunger possa un maggior grado di evidenza, e di chiarezza.

Poichè la comprensione della Cava di *Caldana* nell'affitto dell'Azzati espressamente consentita da Bartolommeo Fedeli, come anche portano i termini generali, ed indefiniti del Chirografo degli 8. Marzo 1833 viene unanimemente attestata da Giuseppe Melani uno degli intromessi al Contratto, dal sig. Cav. Bardini redattore della Scritta, dai Testimoni Gaetano Funajoli, Vittore Rossi, Giovanni Cantini, ed altri ancora deponenti di cose udite dire da varii individui della famiglia Fedeli, da Bernardo Magrini caporale ai lavori d'escavazione dell'Azzati, e da Pietro Pocai lavorante, i quali fan fede d'essere stato loro dai Fedeli inculcato d'aprir subito la cava di *Caldana* per la speranza di trovarci della Pietra, o altro minerale da farci guadagno; e finalmente dal Dottore Giuseppe Antonio Biondi che si rifiutò in principio a rogare il Contratto che per la cava di *Caldana* suddetta fu poi combinato col Bicocchi, consapevole dei precedenti impegni contratti dai Fedeli verso l'Azzati per essere stato già incaricato di dirigerne il relativo pubblico Istrumento a forma del Chirografo più volte detto.

Attesochè non men chiara di quello che sia rapporto agli oggetti fin qui discorsi, è la prova della obbligazione indotta a carico di Giovanni, ed Andrea Fedeli dalla stipulazione, e dal fatto di Bartolommeo Fedeli loro Zio: ossia perchè egli munito fosse di precedente legittimo Mandato a contrattar per loro, ossia perchè al Contratto succedesse la piena loro ratifica, ed approvazione.

E' un fatto non impugnato da veruno dei Fedeli, ed attestato pur

anco da qualche fidefacente che Bartolommeo Fedeli era il capoccia, e l'ammimistrator della famiglia, che per tale era ritenuto da tutti; e che in tal qualità egli si annunziò in occasione della scritta degli 8. Marzo, dichiarando che egli aveva i necessari poteri per stipularla senza bisogno dell'intervento dei suoi nipoti in qual tempo infermi sono chiare su ciò le risposte di Bartolommeo suddetto alle posizioni 2da. e 15ma. di Giovanni alle Posizioni 3za. e 4ta. e d'Andrea parimente alla 3za. e 4ta. e sono egualmente chiari i deposti dei Testimoni Giuseppe Melani, Cav. Bardini, e Francesco Funajoli.

Or prescindendo dell'esaminare se per la sola circostanza dell'essere stato Bartolommeo Fedeli il capoccia dalla Famiglia avesse egli il potere di stipulare senza altro mandato il controverso affitto egli è certo però, che questa qualità nella sua persona esistente rende assai verosimile la collazione in lui di un tal mandato, che più facilmente sempre presumesi riguardo alle persone congiunte di sangue, e solite a disimpegnare i negozi di chi sarebbe nei respettivi casi il Mandante *De Luc. de Regalibus disc.* 180. *N.* 2. *et de Censibus disc.* 24. *N.* 5. *Rot. Rom. cor. Emer. Dec.* 534. *N.* 12. *et cor. Dunnozet Dec.* 706. *N.* 11. *e Rot. Nostr. Pistorien. Praetensi Crediti* 2 *Agosto* 1746. *cor. Martini Rel. Soldani Bensi* §. *aggrediendo igitur a primo fundamento.* 5

Ma non è su quest' unica presunzione che il buon gius del signor Azzati è basato. Altre dimostrazioni concorrono a far palese che effettivamente il contratto d' affitto fu stipulato da Bartolommeo Fedeli con la previa intelligenza, ed assenso dei suoi nepoti Giovanni, ed Andrea Fedeli.

Bartolommeo suddetto rispondendo alla posizione 5. ha dichiarato d'aver parlato in famiglia dal proposto affitto delle Cave di Fontebagni col sig. Cosimo Azzati: Ed alla 6ta. ha detto, che il nipote Giovanni gli insinuò *che facesse le cose bene* non avendo Andrea (in allora gravemente ammalato) replicato cosa veruna.

Giovanni Fedeli ha convenuto della comunicazione fatta dallo zio in famiglia rispetto alla trattativa di quell' affitto, *senza però rammentarsi s' ei l'approvò* (Posiz. 8. e 10.) Questa dimenticanza poco invero probabile, viene però supplita dal referito deposto di Bartolommeo.

Ed Andrea Fedeli che si asserisce non ricordevole di detta comunicazione, atteso lo stato di malattia in cui di qual tempo trovavasi, ha però concordato essere stato egli pure insieme al fratello, e allo zio, mandato a chiamare per recarsi a Pomarance onde stipulare il Contratto con l'Azzati, al quale invito ne esso, ne il detto suo fratello, anch' egli malato furono in grado di corrispondere,

Fra i Testimoni poi Gaetano Funajoli, e Vittore Rossi han deposto che portatisi entrambi in casa Fedeli a Fontebagni in un certo giorno del

mese di Marzo 1835. sentirono da Andrea Fedeli allora malato che suo zio Bartolommeo erasi recato a Pomarance per stipulare col sig. Azzati l'affitto delle loro cave di zolfo; ed han deposto di più che il primo di essi cioè il Funaioli avendo fatta ad Andrea Fedeli qualche osservazione sull'impegno che avevan col Bagnolesi rispetto alla cava di *Caldana*, n'ebbe in risposta che quest'impegno più non teneva, ed era tutto terminato, e Gaetano Cantini *de auditu* di Domenico figlio di Bartolommeo Fedeli ha deposto, che i nepoti di questo interpellati sul contratto da passarsi con l'Azzati vi avevano prestata la loro adesione ed avean dato allo Zio piena facoltà di concluderlo.

Questi mezzi congiuntamente considerati, e ben insieme combinati sono dotati di molta forza, ed afficacia per persuadere della scienza che Giovanni ed Andrea Fedeli ebbero dell'affitto che si era trattato, ed andava a stipularsi con l'Azzati, e dell'assenso da essi prestatovi a *parte antea*

Ma la prova del loro consenso a *parte postea* ossia della ratifica da essi data all'operato del loro Zio, e Gestore Bartolommeo Fedeli è anche più dell'altra luminosa, e persuadente.

Si è veduto poc'anzi resultare dalle risposte alle Posizioni di Giovanni, ed Andrea Fedeli che il loro zio Bartolommeo ritornato dalle Pomarance raccontò ad essi il contratto concloso con l'Azzati in nome comune: Or dalle dette risposte quanto però ad Andrea (Posiz. 18.) si rileva che tanto esso che suo fratello dettero a tal Contratto il loro *benestare*, e Giovanni non ha impugnato ne è convenuto in ciò uscendo di imbarazzo con la solita evasiva risposta „sarà vero ma non me ne ricordo„ E comunque Andrea contro tutte le resultanze degli Atti, pretenda far credere, rispondendo alla decima posizione, cha suo Zio non parlasse che della sola cava della *Masa*, e dicesse *di non aver voluto entrare in Caldana*, non di meno egli è certo che ritenuto anche ciò come vero, l'approvazione, e ratifica data al fatto di lui non sarebbe stata punto influita da una tale esclusione, e restrizione, considerata la indifferenza d'Andrea per siffatta circostanza; indifferenza che si rileva dai quanto avrebbe egli in tale occasione soggiunto allo zio. *Che si sarebbe cioè la detta Cava di Caldana data in affitto ad un altro.*

Facciasi poi pur lieve conto dell'avere Andrea Fedeli allorquando fu stipulato il successivo istrumento dell'affitto di *Caldana* col sig. Michele Bicocchi avvertito Bartolommeo che non si mettesse in questione per causa dei precedenti impegni col sig. Azzati; avvertenza che spiega anzi approvazione che nò del Contratto posto in essere col signor Azzati medesimo esteso, e comprensivo della Cava ridetta di *Caldana*; e si tralasci altresì di parlar dello scrupolo nato in Andrea medesimo dopo

celebrato un tale istrumento con il Bicocchi per cui si portò dal Dottor Biondi, e rifuse tutta la colpa di questo fatto nel Zio.

Come però negar la decisiva influenza del fatto certo inoppugnato ed inoppugnabile che i lavoranti dell'Azzati presso a dar opera alle loro escavazioni andarono a dimorare nella casa d'abitazione dei Fedeli, e sotto gli occhi di essi dieder principio ai loro lavori? Come non restar tolto ogni dubbio dirimpetto al deposto dei lavoranti stessi che hanno attestato della soddisfazione dei Fedeli per l'affitto con l'Azzati concluso dal loro Zio per comune interesse; e più particolarmente ancora dirimpetto alle chiare precise, e circostanziate dichiarazioni dei Testimonii, Magnini, e Pecaj i quali hanno fatta fede delle premure, e dei suggerimenti stati loro dati *su tutti* gli individui di quella famiglia per l'escavazione di *Caldana?*

Anche minori, e men decisive circostanze di queste sono sufficienti ad indurre l'approvazione, e la ratifica di un atto, specialmente ove trattisi d'atto non pregiudiciale, posto in essere da qualche stretto congiunto, e le di cui qualità, e condizioni, sieno come lo erano nel caso concreto, ben note alla persona che ne rimane obbligata *Rot. Rom. in recent. Dec.* 159. *N.* 1. *part.* 19. *T.* 1. e *Dec.* 184. *N.* 12. *part.* 10. e *Dec.* 261. *N.* 17. *par.* 10. e *Rot. Flor. in Liburnen Mandati* 28. *Settembre* 1753. *cor. Bonfini* §. 82.

6

Attesochè provato per i reflessi, e per le cause fino a qui analizzate che il sig. Azzati acquistò effettivamente con la privata Scritta degli 8 Marzo 1833. l'affitto d'ambe le Cave del podere di Fontebagni di comune proprietà degli individui della famiglia Fedeli, la scienza che di questo fatto ebbe il Bicocchi, e l'intrigo praticato da esso per supplantar l'Azzati nella Cava di *Caldana* abbisogna di ben poco per essere posta in luce; poichè si ha dalle risposte alle Posizioni del Bicocchi medesimo che egli fu informato della celebrazione della Scritta degli 8. Marzo a cui era stato mediatore suo padre Marco Bicocchi, che verso il fine di detto mese accompagnò il sig. Egidio Azzati al podere di Fontebagni dove da questo furongli fatte osservare sì la Cava della *Masa* che l'altra di *Caldana*; che in proposito di quest'ultima Cava egli fece apprendere all'Azzati che vi poteva essere qualchè difficoltà per un impegno che i Fedeli avevan col Bagnolesi; che questa medesima osservazione fu da lui ripetuta nel giorno stesso ai Fedeli; che egli procurò all'Azzati per mezzo del Dottor Valchierotti qualche informazione su questo affare; che gli trovò perfino dei lavoranti, dei cavalli, ed altro per cominciare la lavorazione; che esternò all'Azzati il desiderio d'unirglisi in società nell'impresa di tale lavorazione; e che incaricò il Dottor Valchierotti di far sapere all'Azzati stesso, senza nominargli veruno, che vi era persona che sarebbe entrata in società con lui come capitalista per la

escavazione del Zolfo, *e che non consentendo poteva risentire del danno*. E sebbene negato abbia il Bicocchi che egli tentasse di persuadere i Fedeli ad affittare a lui la Cava di *Caldana* come non compresa nell' affitto dell'Azzati, e promettesse loro di rilevarli dalle molestie di questo ultimo, pure lo ha fatto mediante una risposta tale che manifestamente accusa l'imbarazzo e la poca sincerità come ben può vedersi alla Posizione vigesimasettima fra quelle a lui deferite.

Alla negativa però del Bicocchi su quest'ultimo articolo è stato abbastanza supplito dalla risposta alle Posizioni dei due fratelli Giovanni, ed Andrea Fedeli, i quali hanno unanimemente convenuto che il Bicocchi suddetto per animarli a passar seco lui il Contratto di *Caldana* diede loro una somma, e verbalmente loro promise che gli avrebbe rilevati da tutte le spese, e questioni che avrebber potuto nascere per parte dell'Azzati. La qual cosa quantunque paja che volesse dissimularsi, e nascondersi da Bartolommeo Fedeli, pure alla fine anco per di lui bocca è venuta lucidamente a resultare; come si ha dalla sua risposta alla posizione trentesimasesta così concepita. « Si signore è vero (che il Bicocchi « dasse del denaro per indurlo a fare il Contratto) non sò peraltro se il « Bicocchi dasse i quattrini con questa condizione; ne aveva bisogno ma « li avrà dati a frutto, me ne ha dati degli altri e mi diede un paio di « Bovi per lavorare. » E dietro un richiamo a più precisa risposta. « E « vero che il Bicocchi promesse rilevarmi da tutte le questioni che si po- « tesse aver con l'Azzati, e da tutte le spese. »

Attesochè mentre la prova così perfettamente conclusa dal sig. Azzati della verità, legittimità, ed estensione del proprio Contratto porta alla conseguenza di doversi il medesimo mantenere nel tranquillo possesso d'ambe le Cave del podere di Fontebagni, e precisamente di quella controversa denominata di *Caldana*, respingendone l'ingiusto usurpatore signor Bicocchi, la prova altronde della scienza che il medesimo Bicocchi ne aveva, e del poco leal suo procedere nella tentativa praticata di soppiantare l' Azzati obbliga a condannarlo nelle spese giudiciali non solo del presente ma anco del passato Giudizio, benche in questo non avesse il sig. Azzati completata la sua difesa ne prodotte le giustificazioni necessarie dei propri diritti, e che la Sentenza sia revocata per nuove deduzioni state fatte in appello; e ciò per la regola di cui *Costantin. ad statutum Urbis adnot.* 59. *Art.* 2. *N.* 59. «ivi» Quando vero iura producta « in gradu appellationis erant nota illi qui obtinuit in prima istantia quia « proprium illius factum concernebant vel alias de illis verisimilem no- « titiam habebant, tunc fit condemnatio expensarum non obstante quod « revocatio Sententiae procedat ex novis juribus et probationibus. »

Attesochè con la Scrittura del 10. Agosto 1833. furon chiamati a causa dal sig. Azzati Bartolommeo, Giovanni, ed Andrea Fedeli. « Al-

« l'oggetto specialmente per ora di rispondere ciascuno all'infrascritta « Cedola di Posizioni riservandosi quindi di prendere quelle ulteriori « conclusioni che credeva di suo interesse contro ciascuno di essi. » Ma niuna domanda e conclusione successiva essendo stata spiegata dal sig. Azzati contro i medesimi Fedeli, in esecuzione di quel riservo ; non è luogo ad emettere a carico loro veruna dichiarazione.

Attesochè la succumbenza in che nella presente istanza si è convertita la vittoria riportata dal sig. Bicocchi nella precedente ha fatto rimaner senza oggetto l'appello adesivo da esso interposto contro la Sentenza del Tribunale di Pomarance per l'articolo della sommaria tassazione fatta con la medesima delle spese stragiudiciali nelle quali era stato condannato il sig. Azzati.

Per questi Motivi

Dice bene essere stato appellato per parte del sig. Cosimo Azzati dalla Sentenza del sig. Potestà Regio delle Pomarance del dì 18. *Giugno* 1833. *proferita a favore del sig. Michele Bicocchi, e male respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò quella revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara esser costato, e costare delle Cause dell'inibizione, ed inibitoria trasmessa dal sig. Cosimo Azzati con sua Scrittura dei* 17. *e* 20. *Aprile* 1833. *e di che in Atti, e perciò doversi mantenere, come mantiene il detto sig. Azzati nel possesso di fare le escavazioni delle cave tutte del podere di Fontebagni di proprietà di Bartolommeo Andrea, e Giovanni Zio, e nepoti Fedeli, state ad esso affittate da detti Fedeli col Chirografo del dì* 8. *Marzo* 1833. *come in Atti escluso il detto Michele Bicocchi.*

E finalmente condanna il medesimo sig. Bicocchi nelle spese del presente, e del passato Giudizio.

Così deciso dagl' Illmo. Signore

Niccolò Lami ***Auditore***

DECISIONE XCV.

SUPREMO CONSIGLIO

Vici Pisani Validitatis Notificat. Sentent. diei 15. Decembris 1834.

IN CAUSA

ARGANINI E MAESTRINI

PROC. MESS. GIO. TACCOLA VANNI — *PROC. MESS. ANTONIO DAL LEGGIO*
AVV. ILL.MO SIG. RAIMONDO LEONI

Argomento

I Feriati Solenni avvenuti nell'occasione di un fausto avvenimento, tutto che sieno comprensivi del giorno stesso, in cui sono pubblicati, pure non spiegano la loro efficacia agli effetti giuridici se non dall'ora, nella quale sono nei modi, e forme regolari pubblicati.

Sommario

1. *Le Leggi affinchè siano obbligatorie pe' Sudditi debbono essere nei modi regolari pubblicate.*

2. *La scienza indubitata dell'esistenza di una Legge, e dell'imminente sua pubblicazione sono circostanze insufficienti per rendere necessaria la di lei osservanza.*

3. *I Feriati solenni, ordinati nella circostanza di un fausto avvenimento hanno principio dall'*Ora*, nella quale vengono pubblicati.*

4. *Le Ferie straordinarie si chiamano* repentine *dalla improvvisa loro sopravvenienza.*

5. *Le Ferie straordinarie debbono esser conosciute in modo preciso tanto in rapporto al loro principio, che al loro termine.*

6. *Le Sentenze sono validamente notificate nello stesso giorno in cui comincia un Feriato solenne, purchè la notificazione sia fatta prima della pubblicazione dello stesso Feriato.*

7. 8. 9. 10. *La notificazione di una Sentenza seguita nel giorno della pubblicazione di un Feriato solenne si presume che sia stata fatta nelle ore precedenti alla detta pubblicazione, se pure una prova*

chiara non dimostri il contrario, talchè tutti gli Atti che seguono, sono validamente fatti.

STORIA DELLA CAUSA

Una Sentenza del Tribunale di Vico-Pisano facente funzioni di Tribunale di Commercio proferita li 6. Maggio 1834. alle istanze del sig. Luigi Arganini condannò il sig. Gaetano Maestrini anche con arresto personale al pagamento del prezzo di una vacca vendutagli da un colono dello stesso sig. Arganini.

In esecuzione di questa Sentenza che fu notificata in Firenze li 22. Maggio di detto anno 1834. il sig. Arganini sotto dì 25. Giugno trasmesse precetto al sig. Maestrini intimandolo al pagamento del credito dalla medesima canonizzato con la comminazione della di lui cattura nel caso di ritardo al pagamento medesimo.

Inobbediente il sig. Maestrini alla trasmessagli intimazione, venne a richiesta del sig. Arganini arrestato, e tradotto nelle Carceri sotto dì 19. Luglio.

Privato così della sua libertà personale ebbe ricorso nei modi prescritti dalla Legge al Magistrato Supremo, e domandò che fosse dichiarato nullo l'arresto commesso a suo danno, e fosse egli rimesso in libertà.

Il principal fondamento della pretesa nullità si dedusse dalla ineseguibilità della Sentenza del Tribunal di Vico-Pisano perchè mancante di legittima, e formale notificazione in quantochè si sosteneva nulla quella che era stata fatta nel dì 22. Maggio 1834. giorno in cui venne pubblicato il feriato solenne nell'occasione del felice parto della Gran-Duchessa regnante, e così perchè a causa di detto feriato non poteva esser permesso di procedere a nessun atto giudiciale.

Il sig. Arganini per altro sosteneva che la notificazione pretesa nulla dal Maestrini era valida, ed efficace poichè per regola dovevasi presumere fatta prima che fosse pubblicato il feriato, lo che avvenuto era all'un ora pomeridiana del dì stesso 22. Maggio come giustificava con opportuno certificato rilasciato dalla Presidenza del buon Governo.

Il Magistrato Supremo con Sentenza del dì 25. Luglio 1834. dichiarò valido l'arresto, e condannò il Maestrini nella spese.

Appellò questi da tal giudicato avanti la Regia Ruota Civile di Firenze la quale con Sentenza del dì 31. Luglio, scindente uno di quei Giudici revocò la Sentenza del Magistrato, e ordinò la scarcerazione del Maestrini, condannando l'Arganini nelle spese della prima, e della seconda istanza, riservando all'Arganini il diritto per la refezione delle ingiurie, e dei danni da esperimentarsi, ove, e come fosse di ragione.

Interpose appello avanti il Supremo Consiglio il sig. Arganini dalla Sentenza Ruotale, e lo prosegnì sollecitamente deducendone a un tempo istesso i gravami.

Pendente però l'appello avanti il Supremo Consiglio il sig. Maestrini citò l'Arganini avanti la Regia Ruota per sentir correggere la Sentenza Ruotale in quella parte ove leggevasi il riservo all'Arganini, per le ingiurie, e per i danni, e far cessare in quel luogo il cognome, o parola Arganini e sostituirvi il cognome Maestrini.

Dal sig. Arganini fu fatta opposizione a siffatta domanda deducendo la incompetenza della Ruota ad emettere la richiesta correzione, e la Ruota con suo Decreto del 1834, dichiarò che sebbene dai Motivi e dal contesto della Sentenza dovesse considerarsi un errore dell'emanuense quel nome Arganini scritto in quella sede di Sentenza, e dovesse leggersi perciò Maestrini piuttosto che Arganini, non dimeno atteso l'appello interposto si asteneva da far veruna dichiarazione, e pronunzia.

Portata all'Udienza la Causa in merito, il sig. Arganini faceva istanza per la revoca della Sentenza Ruotale, e per la conferma di quella del Magistrato.

1. Perchè è di regola che le Leggi non hanno effetto retroattivo.
2. Perchè la notificazione con cui pubblicavasi il Feriato solenne del 22. Maggio era stata affissa a ore una pomeridiana, e che per conseguenza fino da quel momento non poteva considerarsi cominciato il feriato, giacchè secondo *il Testo nella Legge Omnes ff. de Jurisdict omn. Jud.* tutti i giorni sono giuridici finchè non apparisca, e si conosca esser nefasti.

3. Perchè avendo avuto il Cursore un lungo periodo di ore utili in quel giorno 22. Maggio, doveva presumersi avere eseguita la controversa notificazione in tempo non feriato, onde non mettere una colpa, o malizia nel Cursore medesimo che ha la pubblica fede, e onde non distruggere la regola che insegna doversi sempre rispondere per la validità degli atti, quando non ne sia dimostrata evidentemente la nullità.

Dal sig. Maestrini all'incontro s'implorava la conferma della Sentenza appellata Ruotale con la condanna dell'Arganini in tutte le spese, e nei danni, e si reclamava la correzione del nome Arganini in quello di Maestrini, che dicevasi incorso per errore dell'Amanuense nella Sentenza medesima, e ciò perchè avendo la Notificazione della Real Consulta pubblicato il feriato nel 22. Maggio da aver principio in quel giorno, non potevasi dividere il giorno stesso in parte fasto, ed in parte nefasto, ma tutto dovevasi considerare feriato, tanto più che erano stati già prevenuti i Capi di Dipartimento che nella circostanza del parto della Gran-Duchessa sarebbe stato pubblicato il feritato solenne di tre giorni, e il tuono del cannone del Forte San Giovan Battista nella sera del 21. Mag-

gio, e il suono della Campana di Palazzo avevano annunziato il feriato, e distingueva poi la pubblicazione del Feriato a due effetti l'uno per la comune popolare esultanza che dovevasi considerar principiato dal momento dell'affissione della Notificazione, l'altro alli effetti legali, e civili che per le cose avvertite, e per i segnali indicati doveva principiare dal nascer del Sole.

Sopra di che il Consiglio decise nel modo che segue,

Motivi

Attesochè è massima di diritto incontroversa, che onde una Legge divenga obbligatoria pei Sudditi debbe esser la medesima nei modi regolari pubblicata, per indurre in essi la notizia positiva di quelle disposizioni alle quali debbono prestare obbedienza *Richer. Jurispr. Univ. T.* 1. *Lib.* 1. *tit.* 2. *parte* 1. *Cap.* 1. *Secl.* 1. §. 45. *pag.* 67. *in fin.* e 68. *in princ.* 1

Attesochè per gli effetti di questa obbligazione, l'enunciata effettiva pubblicazione è reputata tanto necessaria, ed indispensabile, che per vincolare alcuno all'osservanza di una legge ancor non pubblicata, neppure è stata considerata valevole la scienza indubitata che questi aver potesse del di lei tenore positivo, non che della imminente suddetta pubblicazione *Voet ad Pandect. Lib.* 1. *tit.* 3. §. 9. 10. 2

Attesochè con la scorta di questi principii procedendo all'esame della disputa che insorgeva tra le suddette parti, rendevasi evidente che la notificazione del 22. Maggio dell'anno cadente con la quale venne annunziato il solenne feriato pel fausto avvenimento del parto della nostra Gran-Duchessa, non potè avere effetto che dall'un ora pomeridiana del giorno suddetto, mentre in questo momento soltanto avvenne la di lei pubblicazione, come ne accertava il certificato rilasciato dalla Segreteria del Buon Governo in data del 22. Luglio decorso. 3

Attesochè male a proposito per retrotrarre gli effetti di questa notificazione avanti la di lei pubblicazione, e così fino dalla Aurora del 22. Maggio, allegavasi la ministeriale del Dipartimento di Stato del 7. Aprile 1834. diretta a questo signore Avvocato Regio, e le relative notizie da questi circolate ai Tribunali della Dominante sopra le disposizioni già date per un solenne feriato di tre giorni allorquando l'enunciato avvenimento si fosse verificato d'onde pretendeva inferirsene, che quando il suono dellaCampana di Palazzo Vecchio, e lo sparo delle artiglierie fino dal sorger di questo giorno avevan questo avvenimento medesimo reso pubblico, e notorio, tanto bastava perchè fin d'allora dovesse considerarsi cominciato quel feriato, che già era stato predisposto per sì lieta ricorrenza: Imperocchè quanto opportunamente poteva ammettersi, che il

fragor di questi bronzi rendesse sciente il Pubblico intiero di sì propizie novelle, che aprir dovevano l'adito ad un feriato, altrettanto sarebbe stato incongruo il desumere che star potesse a designar l'incominciamento di quel feriato medesimo di cui ancor si ignoravano le speciali disposizioni, le quali anco ove ad alcuno indipendentemente dalla loro solita regolare pubblicazione, non avrebbero potuto, come notammo, rendersi obbligatorie alla generalità dei Sudditi in esse contemplati.

Attesochè questa strana illazione che dalla detta allegazione argomentavasi, era anche rigettata dalla lettera della stessa allegata ministeriale del Dipartimento di Stato, la quale nell' annunziare che in occasione del parto dell'Augusta Sovrana vi sarebbe stato feriato Solenne per tre giorni, e che avrebbero avuto luogo alcune sacre funzioni a sì propizia circostanza relative mentre rilasciava alle ordinarie attribuzioni del sig. Avvocato Regio il dar le convenienti disposizioni, sia per l'invito delle Magistrature, sia perciò che riguarda il suono della campana di palazzo Vecchio, luogi dall'indicar che questo suono, o altro segno equivalente dar potesse pubblica notizia del ridetto Feriato del quale d'altronde non avrebber potuto in tal guisa conoscersi i veri termini, dichiarava poi espressamente che questo sarebbe stato pubblicato « ivi » sarà pubblicato solenne Feriato per tre giorni » e così stava a dimostrare, in modo chiaro, e positivo che questa pubblicazione sarebbesi eseguita in quei modi regolari, e consueti coi quali s'induce nei sudditi la scienza legale delle sovrane disposizioni.

Attesochè questo sistema di pubblicazione che a dir vero era il solo atto a richiamar l'obbedienza a quegli ordini coi la medesima si referiva doveva tanto più ritenersi come di fatto si ritenne nel concreto del caso, avuto riguardo alla natura, ed indole di quelle disposizioni che davan luogo alla disputa attuale, Imperochè venendo con queste ordinate

4 delle ferie straordinarie che i Legisti chiaman repentine dalla improvvisa di loro sopravvenienza per qualche causa di somma importanza *Perez in Cod. Lib.* 3. *tit.* 12. *N.* 4. *Voet ad Pandect Tom.* 1. *Lib.* 2. *Tit.* 12. §. 2. *Richer Jurispr Universal Tom.* 12. *Lib.* 4. *tit.* 29. *Cap.* 6. §. 693. tanto più rendevasi indispensabile; che ne fossero conosciute in modo chiaro e preciso le specialità; sia rapporto al di loro incominciamento, sia rapporto al termine che maggiore, o minore poteva esser designato dal solo Principe, o da chi ne aveva legittima rappresentanza nel modo stesso con cui rendonsi note al Pubblico le altre emanazioni della di lui volontà *Donell Comment. de jur Civil T.* 6. *Lib.* 24. *Cap.* 7.

5 §. 3. *vers. Qui dies.*

Attesochè constando quindi dalle premesse avvertenze che all'una ora pomeridiana soltanto del dì 22. Maggio decorso, potè la Legge che si tratta spiegar fra di noi i suoi legali effetti, e che perciò tutti quegli at-

ti giudiciali che vennero precedentemente commessi, ed eseguiti dovevan considerarsi come validi, ed assistiti dall'inconcusso diritto di chi gli commetteva, ne veniva come conseguenza indeclinabile, che anche la notificazione fatta al sig. Maestrini nel suddetto giorno 22. Maggio della Sentenza contro di lui proferita dal Tribunale di Vico-Pisano nel 6. Maggio 1834. doveva apprendersi come regolare ed immune da quel vizio di nullità che le veniva rimproverato; Poichè in questo medesimo giorno incontrandosi due distinti periodi di esso cioè non feriato e l'altro non feriato, ragione voleva che questa notificazione dovesse ritenersi come avvenuta nel primo periodo del detto giorno non feriato, non solo per quella generale persuasione di validità, e legittimità dalla quale sono assistiti fintanto che la di loro nullità non venga limpidamente dimostrata, come avvertì questo Supremo Consiglio *nella sua Decisione del* 14. *Marzo* 1827. *in Causa Becattini, e Giorgi Vedova Franceschi*, ma più ancora per l'altra speciale presunzione alla materia saviamente avvertita dall'egregio Giudice scindente della seconda istanza, che cioè l'atto fino a prova incontrario si presume fatto nel tempo in cui era dato di farlo piuttostochè nell'altro in cui non poteva legittimamente eseguirsi *Alciat de praesumpt. reg.* 2. *praesumpt.* 1. *N.* 1. *Rot. Rom in Recent. Part.* 10. *Dec.* 67. *N.* 5. *e part.* 3. *Dec.* 516. *N.* 3. *et cor Coccin. Dec.* 151. *N.* 4. la qual presunzione procede in tutti gli atti, a maggioranza di ragione proceder doveva, ove si fosse trattato come appunto nel caso attuale, di un atto che emanava da un pubblico Ufiziale, il quale era da credersi che nell'esercizio del suo ministero si fosse uniformato rigorosamente alla Legge.

Attesochè rivendicata in cotal guisa la validità della notificazione della emanata Sentenza del Tribunale di Vico-Pisano ne conseguiva immediatamente che tutti quegl'atti che in esecuzione di quella erano stati commessi, ed ai quali non poteva esser rimproverato alcun vizio speciale restavano senza dubbio alcuno nella di loro piena e legale efficacia.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato dal sig. Luigi Arganini dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze del dì 31. *Luglio* 1834. *e male con la medesima giudicato, quale perciò revoca in tutte e singole le sue parti, ed in riparazione dice doversi confermare siccome conferma la precedente Sentenza del Magistrato Supremo del dì* 25. *Luglio* 1834. *e condanna l'appellante sig. Gaetano Maestrini nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della passata e della presente terza Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*

Cosimo Silvestri Baldassarre Bartalini, *Rel.*

Cav. Donato Chiaromanni, e Francesco Bernardi *Consigg.*

DECISIONE XCVI.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Bucinen. Exhibitionis Librorum diei **27.** *Februarii* **1834.**

In Causa

FABBRI E PARADISI

PROC. MESS. PIETRO TETTI — *PROC. MESS PAOLO VIVIANI*

Argomento

Se non può esigersi dal Commerciante la *comunicazione* dei suoi libri tranne i casi tassativamente determinati dall'Artic. 14. del vegliante Codice di Commercio, può per altro esigersene dal medesimo la *esibizione* ogni qual volta concorrono gli estremi dell'azione *ad exibendum.*

Ed a quest'effetto si riguarda come Commerciante obbligato a tenere conservare i libri mercantili anco il Sensale, sebbene non patentato, e sebbene esercente il suo traffico in una Piazza, ove non esista Borsa di Commercio.

Sommario

1. *La prova dell'interesse è l'estremo fondamentale dell'azione* ad exhibendum.

2. *Il terzo che paga una Cambiale in scadenza, e prima che sia protestata, e che la paga non per onor di firma, ma per commissione del Debitore, non assume il carattere d'un proprio, e vero* pagatore per intervento, *ne subentra nei privilegj del portator del recapito, ma assume la veste di semplice mandatario, ed in questa qualità non può agere per il proprio rimborso in via esecutiva.*

3. 5. *Se per disposto dell'Art.* 14. *del Codice di Commercio non può, se non in certi casi speciali, essere ordinata la comunicazione dei libri mercantili; per disposto però del successivo Art.* 15. *può sempre ed in ogni controversia esserne ordinata la* esibizione.

4. *La differenza che passa fra la* comunicazione *dei libri, e la semplice loro* esibizione, *o presentazione, è sostanzialissima.*

6. *La esistenza dei libri, e specialmente del giornale, del* Copia-lettere, *e del* Saldaconti *presso un commerciante obbligato a tenerli deve di ragione presumersi, e conseguentemente quei che l'allega per ottenere la esibizione dei detti libri, è dispensato dal farne la prova.*

7. *Le operazioni di senseria sono annoverabili tra gli atti di commercio.*

8. *Chi esercita degli atti di commercio e ne fa l'abituale sua professione è Commerciante.*

9. *E' commerciante chi concorre alla grand' opera del commercio, e chi specula sul traffico di mercanzie o per conto proprio o per conto altrui.*

10. *Anco il Sensale è Commerciante, perchè esercita per abitual professione atti commerciali, perchè concorre alla grand' opera del commercio, e perchè specula sul traffico di mercanzie per conto altrui.*

11. *Il Sensale è sottoposto per natura della sua professione al Tribunale di Commercio.*

12. *Il Sensale, sebbene non patentato si considera come Commerciante, e si applicano anche ad esso, in quanto lo possono per analogia, le disposizioni del Codice di Commercio relative ai propri e veri Sensali patentati.*

13. *L'obbligo di tenere i libri del traffico corre a qualunque individuo che esercita il commercio in qualsivoglia maniera, e perciò anco al Sensale.*

14. *Quei che intimato alla esibizione dei libri, non nega di ritenerli, e soltanto sostiene di non esser tenuto ad esibirli, viene implicitamente a confessare che i medesimi esistono effettivamente presso di lui.*

15. *E' inverosimile che quegli che esercita continuamente ed abitualmente un traffico commerciante o per se o per conto altrui voglia affidare alla propria memoria il dettaglio delle moltiplici sue operazioni, anzichè registrarle in un libro giornale, e tanto più è ciò inverosimile quando costa essere egli solito di tenere il libro di Copia-lettere, che è di tanta minore importanza del giornale.*

16. *Quel Negoziante che adopra ogni mezzo per esimersi dall'esibire i suoi libri da molto da sospettare della di lui buona fede.*

Storia della Causa

Essendo solito il sig. Giulio Fabbri di Duddova Potesteria del Bucine di trafficar sulla Seta; nel 1830. venuto in bisogno di danaro ottenne dal Banchiere fiorentino sig. Felice Betti per mezzo del Commerciante, e Sensale sig. Bartolomeo Paradisi la somma di L. 1200. dietro Cambiale da esso tratta ed accettata nel 2. Giugno dello stesso anno all' Ordine S.

P. del mentovato sig. Betti a mesi tre data, e pagabile al domicilio del prelato sig. Paradisi.

Nel mese di Agosto successivo lo stesso sig. Giuglio Fabbri spedì in Firenze il proprio figlio sig. Gio. Batista con una partita di Seta per esitarla, e di fatto la esitò a mediazione del solito sig. Paradisi.

Vuolsi che in tal circostanza il Fabbri figlio cercasse di estinguere con parte del prezzo della Seta la Cambiale del Giugno in prossimità di scadenza; che per altro non avendo potuto ciò effettuare per esser la medesima stata girata alla Cassa di Sconto ne rilasciasse l'equivalente in mano del domiciliatario sig. Paradisi mentre procedè seco lui al conteggio del valor della Seta per di lui mezzo venduta; che questi redigesse di tutto suo pugno e carattere, ma però senza sua firma, una *fattura* (che di fatto esisteva in mano del sig. Fabbri) nella quale emettesse il dettaglio del fatto conteggio, ed accennasse la retenzione delle L. 1200. per estinguere la Cambiale alla scadenza; che in sequela di ciò il signor Fabbri figlio gli rilasciasse in buona fede quietanza dell'intiero prezzo della Seta; che dopo la scadenza della Cambiale stessa il signor Giuglio Fabbri nell'aspettativa, che fossegli rimessa opportunamente quietanzata che per altro non vedendola comparire, scrivesse varie lettere al sig. Paradisi facendogliene ricerca, e che questi, mentre l'assicurava di averla estinta facessegli però credere di averla smarrita.

Dopo il lasso di due anni e più il sig. Paradisi comparve al Tribunale del Bucine da lui adito come Tribunal di Commercio, e domandò la condanna del sig. Fabbri a rimborsarlo dell'importare della Cambiale che asserì aver estinta coi proprii denari per fare onore alla di lui firma.

Escipè contro tal domanda il reo convenuto, sostenendo che la Cambiale fosse stata estinta dal sig. Paradisi non già coi denari suoi propri, ma bensì con quelli statigli a tal uopo rilasciati in mano con tutta buona fede nell'atto del conteggio del valor della Seta; e per fondare la propria intenzione dopo aver prodotta la enunciata *fattura* di tutto carattere dello stesso sig. Paradisi, e dopo averlo richiamato a rispondere ad una cedola di posizioni; lo intimò ad esibire e depositare o presso il medesimo Tribunale del Bucine, o nella Cancelleria del Tribunal di Commercio di Firenze i libri del di lui Negozio e segnatamente il libro giornale da cui si proponeva attingere la prova diretta del rilascio nelle di lui mani delle L. 1200. all'occasione del conteggio del prezzo della Seta, ed il libro Copia-lettere, da cui proponevasi trar la prova delle ripetute ricerche fattegli della Cambiale estinta, e del pretesto da lui addotto di averla smarrita, prova che non poteva porre in essere colle di lui responsive, non essendogli stato possibile di rintracciarle.

Negò il sig. Paradisi la domandatagli esibizione, e la di lui negativa

incontrò plauso presso il Tribunale del Bucine, che con Decreto incidentale del 1. Febbraio 1833. la dichiarò ben fondata; la Ruota peraltro revocò un tal Decreto in ogni sua parte, e condannò il sig. Paradisi alla esibizione dei libri per gli appresso.

Motivi

Considerando che la controversia fra le parti vertente avanti il Regio Tribunal del Bucine si sostanzia in determinare, se il pagamento di L. 1200. eseguito dal sig. Bartolommeo Paradisi *d' ordine e per conto del sig. Giulio Fabbri* in estinzione di una Cambiale del 2. Giugno 1830 tratta da quest' ultimo sopra se stesso a mesi tre data ed all' Ordine S. P. del sig. Felice Betti, fosse fatto ed eseguito dal prefato sig. Paradisi, come egli sostiene, coi denari suoi proprj e per onor di firma del sig. Fabbri; e sivvero se fosse fatto ed eseguito, come sostiene quest' ultimo, coi danari appositamente rilasciati dal di lui figlio sig. Gio. Batista Fabbri in mano dello stesso sig. Paradisi nell' atto in cui questi resegli conto del prezzo ricavato da una partita di Seta, che nella qualità di Mezzano di tal genere vendè di sua commissione nella Piazza di Firenze.

Considerando, che il sig. Fabbri a sostegno del proprio assunto avea prodotta una *fattura* di tutto carattere del sig. Paradisi, sebbene da esso non sottoscritta da cui appariva effettivamente, che nell'atto in cui questi rese conto al di lui figlio sig. Gio. Batista Fabbri del valore ricavato dalla Seta venduta, si ritenne in mano L. 1200 per estinguere in scadenza la enunciata Cambiale; ed inoltre aveva allegato che il conteggio corrispondente alla detta *fattura* era stato inserito dal medesimo sig. Paradisi nel libro *giornale* del di lui Negozio, e che altresì nel di lui libro *Copia-lettere* dovevano trovarsi trascritte alcune di lui responsive (i cui originali erano stati da esso sig. Fabbri disgraziatamente smarriti) dalle quali potevasi ben rilevare che la Cambiale in disputa non era stata da lui dimessa coi denari suoi proprj, ma bensì con parte del prezzo della Seta smerciata.

Considerando, che di fronte alla ferma assertiva del sig. Fabbri reo convenuto, ed alla costante negativa dell' attore sig. Paradisi, e nel conflitto dei vari mezzi di prova *hinc inde* addotti e cimentati, poteva rendersi utilissima al ritrovamento del vero, ed alla retta e giusta risoluzione della causa in merito, la ispezione oculare dei libri suddetti; per lo che non poteva plausibilmente controvertersi, e di fatto non si controverteva nel sig. Giulio Fabbri un positivo interesse ad esigere la *esibizione* tanto più quando questa avesse dovuto limitarsi, com' era giusto al *giornale*, ed al *Copia-lettere* del 1830. e del 1831., e non estendersi ai giornali anteriori al 1830., dai quali nulla avrebbe potuto ricavarsi di

relativo alla causa, e neppure agli inventari o bilanci i quali non essendo che referenti dei libri giornali non avrebber potuto somministrare veruna prova maggiore.

Considerando che mentre non impugnavasi, ne avrebbe ragionevolmente potuto impugnarsi l'interesse nel sig. Fabbri a domandare la esibizione dei libri summentovati, s'impugnava peraltro il di lui diritto ad ottenerla, e ciò sul triplice fondamento.

Primo. Che ostasse alla di lui pretensione l'indole meramente esecutiva del Giudizio promosso dal sig. Paradisi.

Secondo. Che vi ostasse altresì il disposto dell'Art. 14. del vegliante Codice di Commercio.

Terzo. E che tanto più vi ostasse il difetto di prova per di lui parte della esistenza dei detti Libri presso il medesimo sig. Paradisi all'epoca della mossa lite.

Ma niuno di tai fondamenti che pur formaron base al Decreto appellato potè comparire alla Ruota meritevole di accoglienza.

Quanto al Primo.

Considerando che non sussisteva che il Giudizio promosso dal sig. Paradisi presso il Tribunale del Bucine rivestisse il carattere di mero esecutivo, mentre sebbene il libello introduttivo del Giudizio medesimo avesse per oggetto il rimborso d'una somma pagata dall'attore in estinzione d'una Cambiale mercantile, pure egli era certo, che l'attore stesso il quale reclamava un tale rimborso, avendo eseguito l'enunciato pagamento non già a Cambiale scaduta, e molto meno a Cambiale *protestata* ma bensì nel giorno medesimo della di lei scadenza, ed avendolo eseguito non per onor di firma, ma di *commissione*, e per *conto del signor Fabbri*; non era certamente rimasto rivestito della qualità di proprio, e vero pagatore per *intervento*, in conformità dell'Art. 158. del vegliante Codice di Commercio, ne aveva per conseguenza potuto subingredere in ordine al successivo Art. 159. nei diritti e privilegi di esecuzione parata già competenti al Creditore del recapito da lui estinto, ma tutt'al più aveva assunto il carattere d'un semplice Mandatario, o *Negotiorum gestore*, ed in questa sua qualità non era munito di verun titolo con cui potesse agere legittimamente in via esecutiva. *Dupouy. delle Lettere di Cambio Cap.* 9. *Num.* 11. 12. *Baldasser. Dizion. ragion. di Giurisprud. Maritt. e di Comm. alla Caratter. onoranza* ec. §. 17. « ivi » Le Pandette francesi *Tom.* osservano che la disposizione dell'Artic. 158. del « Codice di Commercio è una conseguenza della regola di diritto comune, che il debito del debitore può essere sodisfatto anche da un terzo, « purchè questi paghi in nome del debitore. Ciò che vi è di particolare

« relativamente alle Lettere di Cambio, e Biglietti di Commercio si è
« che secondo le espressioni di quest' Articolo (158.); *per l'oggetto* che
« un terzo possa, pagando, acquistare la *surrogazione*, *bisogna che la*
« *Lettera di Cambio o Biglietto sia protestata.* »

E qui la Ruota non ha potuto dispensarsi dal rimarcare con ammirazione la incoerenza del sistema di procedere praticato in proposito dal passato Giudice, il quale mentre basava principalmente l'appellato Decreto sul supposto carattere *esecutivo* del pendente Giudizio, e sulla conseguente inammissibilità nel medesimo di eccezioni torbide e non provate *incontinenti*, e mentre perciò rigettava quel mezzo di prova, che il sig. Fabbri erasi proposto desumere dai libri del negozio del sig. Paradisi; aveva già ammesso in prevenzione il sig. Fabbri medesimo a giostificare le eccezioni da esso dedotte col mezzo di Posizioni, e di poi nella pendenza dell'attuale Giudizio di appello (mentre taceva in lui ogni giurisdizione nella Causa) aveva proceduto ad ammettere il sig. Fabbri ridetto a fondare la propria intenzione colla prova testimoniale quasi che questa fosse stata più diretta, più pronta, e men completa di quella che egli aveva testè rigettata come supposta incompatibile colla voluta celerità della Procedura esecutiva!

Quanto al secondo fondamento

Considerando, che se per disposto dell'Art. 14. del Codice di Commercio la *comunicazione* dei libri mercantili non può essere ordinata in Giudizio, se non negli affari di successione, di comunione, di Divisione di Società, e di fallimento, per disposto per altro del successivo *Articolo* 15. può sempre ed in ogni controversia esserne ordinata la *esibizione* all'effetto di estrarne quel tanto che possa concernere ed interessare la risoluzione della Causa. Ed è sostanzialissima la differenza che passa fra la *comunicazione* dei libri e la semplice loro *esibizione* o *presentazione*, perciò che ne insegnano *Locre Esprit du Cod. de Comm. Vol.* 1. *pag.* 86. « ivi la Legge dice *presentazione* e non comunicazione sotto questo « aspetto che l'Art. 15. differisce dall'articolo 14. quest' ultimo come è « stato osservato testè si riferisce al caso in cui faccia duopo visitare i re- « gistri per intiero, l'Articolo 15. poi si applica al caso in cui non vi sia « bisogno che di trarre dai registri un sunto per far decidere una contro- « versia particolare.

3

4

Ed il *Vincent Exposit. de la Loi Commer. Tom.* 1. *pagina* 274. « ivi » Nel fermare che la *presentazione* dei libri possa essere of- « ferta, o richiesta dalle Parti, e prescritta anche d'ufizio dal Giudice nel « corso d'una contesa la Legge non ha voluto che ciascuna lite fosse un « pretesto per violare il segreto del commercio, per attingere nei libri

« del negoziante indiscreta cognizione delle sue faccende, dei suoi mezzi,
« degli impegni suoi. La *presentazione* non vien permessa che a fine di
« estrarre ciò che spetta alla controversia...... Ma se deve regolarsi una
« divisione tra Socj, se fa duopo, fallito che sia un negoziante, di certifi-
« care la sua vera posizione, la *presentazione* non è più bastevole. Allo-
« ra la Legge ammette la *comunicazione*. La differenza delle parole che
« adopera indica una differenza massima negli effetti. Nei litigj privati i
« libri debbono aprirsi unicamente all'Articolo ed alla data che concerne
« la contesa. Nelle discussioni e nei fallimenti la comunicazione è assolu-
« ta; il tenore delle Scritture è sottoposto per l'intiero all'esame del
» Giudice e degli interessati. »

Considerando che la domanda incidentale del sig. Fabbri non era già estesa ad ottenere dal sig. Paradisi la generale *comunicazione* dei di lui libri, ma era limitata ad ottenerne la semplice *esibizione* o *presentazione* per estrarne quelle notizie che avessero potuto concernere la pendente controversia, siccome chiaramente rilevavasi dalle di lui Scritture esibite presso il Giudice a *quo*, e principalmente da quella del 7. Gennaio 1833. nella quale erasi espresso in tal guisa « ivi » Attesochè in « fatti il comparente richiami l'avversario a rendergli conto, colla pro- « duzione dei libri, della vendita della partita di seta fatta dal comparente a di lui mediazione nell'anno 1830. della quantità e prezzo della medesima, e di quant'altro può interessare al merito della Causa....

« Attesochè allorquando dall'esibizione dei libri possa il comparen-
« te far costare che il di lui figlio solo nell'anno 1830. ha portato all'
« avversario sensale la seta per vendersi, la quantità e prezzo della mede-
« sima rilasciatagli nelle mani per estinguere la Cambiale di cui richiede
« il rimborso, che la Cambiale di cui parla la fattura in atti prodotta è
« quella su cui si disputa, e tante altre prove che possono trarsene per
« questa unica strada; sarebbe un infrangere i principii di equità e di
« giustizia il negarglicla »

E quando trattavasi di semplice esibizione o presentazione, non procedevano i termini dell'Art. 14. del Codice di Commercio, ma bensì quelli del successivo Art. 15. e concorrevano di pieno accordo a renderla ammissibile coi principii i più inconcussi di ragion comune, dei quali facea fede coi molti concordanti l'*Azuni nel suo Dizionario della Giurisprudenza Mercantile alla caratteristica Esibizione* §. 1. ancor le massime consacrate dalla moderna giurisprudenza dei nostri Tribunali, come appariva da varie Decisioni impresse nel *Tes. del For. Tosc.* fra le quali era puntualissima quella del *Supremo Consiglio del* 4. *Luglio* 1831. *in Causa Samminiatelli e Aruch nel Tom.* 29. *Dec.* 43.

E quanto al terzo fondamento

Considerando, che la esistenza dei libri in questione presso il sig.

Paradisi doveva di ragione presumersi, ed era poi ancor provata dalle resultanze degli atti.

Doveva di ragione presumersi, poichè ogni commerciante essendo tenuto per debito d'ufizio a compilare e conservare i libri relativi al suo traffico, ed in specie il libro *Giornale*, il libro *Copia lettere*, ed il libro dei *bilanci* (*Cod. di Comm. Art.* 8.) dee presumersi che desso gli abbia di fatti compilati e conservati, cosicchè quei che ne domanda la esibizione va immune dall'obbligo di provarne la esistenza. *Casareg. de Com. Disc.* 102. *N.* 14. *e seg. Azuni Dizion. della Giurisp. Mercant. alla parol. Esibizione* §. 4.; *Rot. Rom. in Recent. Par.* 7. *Dec.* 115. *N.* 5. *Rot. Flor. in Thes. Ombr. Tom.* 3. *Dec.* 19. *N.* 4. 5. *Rot. di Siena nel Tes. del For. Tosc. Tom.* 21. *Dec.* 17. *N.* 3. 4. *Rot. di Firenze ibid. Tom.* 9. *Dec.* 81 *N.* 1. *e seg. Sup. Cons. ibid. Tom.* 8. *Dec.* 70. *N.* 13.

Impugnava è vero il sig. Paradisi la propria qualità di *Commerciante*, e sosteneva esser solo rivestito della qualità di *Sensale*, o *Mezzano di Seta*, non obbligato però a tenere veruno libro o registro, perchè non patentato dal Governo, perchè non dimorante in una Piazza ove esista Borsa di Commercio, e perchè conseguentemente non soggetto alle regole, e disposizioni di che negli Articoli 74. e seguenti del Codice Commerciale. Ma oltrechè in tutti gli atti del Giudizio di prima Istanza egli erasi sempre, e costantemente qualificato per *negoziante*, e *per Banchiere*, oltrechè nella di lui Scrittura di replica ai dubbi del passato Giudice egli aveva confessato in modo esplicito di *esercitare il Commercio*, era poi d'avvertirsi, che ancor le operazioni di *Senseria* sono annoverabili, ed annoverate fra gli *atti commerciali* (*Cod. di Comm. art.* 632) che chi esercita degli *atti commerciali*, e ne fa l'abituale sua professione è compreso nel numero dei *commercianti* (*Cod. di Comm. Art.* 1.) che è commerciante chiunque concorre alla grand'opera del commercio, e chiunque specula sul traffico di mercanzie o per conto proprio o per conto d'altri *Jovio. Tom.* 1. *Par.* 1. *Tit.* 3. *pag.* 14. *Baldasseron. Dizion. di Giurispr. Merc. alla parola Banchiere* §. 2. che considerato in questo triplice aspetto, e di esercente per abitual professione atti commerciali, e di concorrente alla grand'opera del commercio, e di speculante sul traffico di mercanzie per conto altrui riveste la qualità di commerciante anco il Sensale, che di fatti anco il Sensale è sottoposto per natura della sua professione al Tribunal di Commercio, *Tes. del For. Tosc. Ined. Tom.* 1. *pag.* 372. che anco il Sensale sia o non sia patentato, è considerato come commerciante dai più classici Scrittori in materia colla sola differenza che al Sensale patentato le relative disposizioni del Codice di Commercio debbono applicarsi in tutto il loro rigore ed in tutta la loro estensione, ed al Sensale non patentato debbono appli

carsi per analogia *Pardessus. cours. de Droit. Commerc. P. 1. cap. 1. Sect. 5. §. 41.* «ivi» Le Courtage *est un genre de negociation commer- « ciale pour le compte d'autrui;* qui a pour caractere propre da servir « d'intermediaire dans une negociation entre deux ou plusieurs person- « nes dont les interets sont opposes.... *Il importe peu, pour determiner « la nature commerciale* des operations de courtage, que la faculte de « s'y livrer soit restreinte a certaines personnes commissionies par le gou- « vernement dans les lieux ou l'interet de commerce a dictèe cette me- « sure, ou qu'en l'absance de Reglemens a ce sujet, ce genre d'industrie « soit libre a tont le monde. Onpeut dire seulement que dans le premier « cas les reglès speciales que nous ferons connoitre en parlant des agens « de change et des courtiers commissiones par le Gouvernement doivent « être suivies dans tont leur etendue: *que dans le seconde ces regles « peuvent être invoquées par analogie* » E che per conseguenza il sig. Paradisi, il quale aveva nella Piazza di Firenze un negozio aperto, ed ivi esercitava abitualmente (sebbene non esclusivamente poichè non patentato) la professione di Sensale di Seta era nell'obbligo esso pure di compilare e ritenere gli opportuni registri del suo traffico correndo un tal obbligo a qualunque individuo che esercita il Commercio in qualsivoglia maniera. *Baldasser. Dizion. alla par. libri,* §. 5. « ivi « L'Art. « 8. del Codice di Commercio valendosi della espressione *qualunque « Commerciante* estende la regola (quanto all'obbligo di tenere i libri) « a tutti quelli che esercitano un commercio in qualunque maniera ciò « segua. »

13 Era poi la esistenza dei controversi libri presso il sig. Paradisi ancor provata dalle resultanze degli atti, e facil cosa era il convincersene.

Allorquando il sig. Fabbri lo intimò ad esibirli, esso non negò da prima di ritenerli, e soltanto cercò di esimersi dal farne il deposito, allegando a propria difesa il disposto dell'Art. 14. del Codice di Commercio. Così nella di lui Scrittura del 29. Novembre 1832. « ivi » Atteso- « chè ad esimere il sig. Comparente dal richiesto deposito de' *suoi libri « mercantili*, servirà rammentare al sig. Avversario quanto viene lette- « ralmente disposto dall'Art. 14. del Codice di Commercio, che ci go- « verna, per il quale non può essere ordinata in giudizio la comunica- « zione dei libri se non nei precisi casi di successione, Comunione, So- « cietà, fallimento. La questione che si va agitando non ha alcuno di « questi caratteri, non percuote alcuno di questi temi: dunque non può « domandarsi non può ordinarsi la presentazione dei libri, e se il signor « Comparente *si asterrà dal farne il domandato deposito* non dovrà « temere alcuna sinistra conseguenza » E così nella successiva Scrittura del 15. Gennaio 1833. « ivi » Vuole il signor Fabbri l'esibizione dei li- « bri del negozio del sig. Paradisi? A questa domanda si oppone l'Art.

« 14. del Codice di Commercio, come già opportunamente è stato pro-
« vato in separata Scrittura. Ma data ancora questa comunicazione, cosa
« vi troverà il sig. Fabbri? Non vi troverà sicuramente la Senseria della
« Seta, perchè è inibito ai mezzani legali d'ingerirsi in operazioni di
« Commercio, ed essendo questa senseria estranea ai *Negozianti Ban-*
« *chieri viziérebbe il suo libro coll' inserirvi delle partite che non han-*
« *no relazione al Commercio che esercita il sig. Paradisi.* »

Questa sola circostanza avrebbe potuto bastare perchè la esistenza dei controversi libri dovesse aversi per confessata dallo stesso sig. Paradisi, e perchè niun conto perciò potesse poi farsi della posteriore e serotina di lui impugnativa, secondochè in un caso molto analogo stabilì, e decise la R. Ruota di Firenze nella *Florentina exhibit libr. del 27. Novembre* 1823. *impressa nel Tes. del For. Tosc. Tom. 8. Dec. 81. N.* 4. Ma vi era ancora di più. La esistenza del libro *Copia Lettere* era altresì provata da una lettera dello stesso sig. Paradisi scritta nel 23. Giugno 1831. al sig. Fabbri, e da questo prodotta negli atti della prima Istanza, nella quale esso esprimevasi « ivi » Se ha ricevuta tardi la mia « lettera non sarà colpa sua, ma neppur mia, *perchè io copio tutte le let-* « *tere, e da detto Copia-lettere* vi è da vedere se io sono stato preciso « nel rispondergli subito. » 14

Era inoltre esplicitamente concordata dalla Scrittura dello stesso sig. Paradisi del 28. Gennaio 1833. « ivi » La lettera del sig. Paradisi « scritta al signor avversario li 23. Giugno 1831. e da esso in atti pro- « dotta *porta che lo scrivente ritiene un Copia Lettere* « e più sotto « ivi » Quando dunque l' esibizione di un tal *Copia lettere*, *che sol* « *si prova esistere presso il sig. Paradisi*, *che mai ne ha impugnata* « *la esistenza.* »

Ed era poi concordemente attestata dai sigg. Luigi ed Antonio Rubeschi nel loro giurato deposto emesso negli atti del Tribunal del Bucine, e prodotto dal sig. Fabbri negli atti della Ruota.

E la esistenza del libro *Giornale*, oltre ad essere attestata da varii Negozianti in una loro pratica debitamente recognita, giurata, e prodotta dal sig. Fabbri nel Giudizio di prima Istanza, oltre ad essere altresì attestata dal deposto giurato del testimone sig. Luigi Rubeschi, era poi vie più resa certa dall'inverosimile sommo che il sig. Paradisi il quale continuamente, ed abitualmente ingerivasi in negoziazioni commerciali, se non per proprio conto, almeno per conto altrui, affidar volesse intieramente alla propria memoria il dettaglio delle moltiplici operazioni del di lui trafico, e dall'altro non minore inverosimile che mentre egli era stato diligentissimo nel compilare e conservare in tutta regola il Libro *Copia Lettere* avesse poi voluto essere negligentissimo nel non compilare, o non conservare il più utile ed interessante Libro *Giornale*. 15

Di fronte a tutto questo, non poteva farsi alcun conto del Certificato non recognito nè giurato di varii Negozianti e Banchieri Fiorentini, prodotto dal sig. Paradisi *in limine ferendae Sententiae*, e tendente ad escludere in lui la qualità di Negoziante e Banchiere egualmente che l'obbligo di tener libri di Negozio; e doveva invece ritenersi per certo, che tai libri realmente esistessero presso di lui, e che non senza dar luogo a sospettare della di lui buona fede, egli tentasse ogni mezzo per esimersi
16 dall'esibirli. *De la Porta Pand. Franc. Vol.* 19. *pag.* 128. *Vers.*
« Un Negoziante che ricusasse di presentare i suoi registri, o che non « fosse in grado di farlo si renderebbe giustamente sospetto. I Negozianti « esatti conservano sempre i loro libri.»

Pardess. Cours. de Droit Comm. N. 759 « ivi » In nessun caso « un Negoziante può ricusare di presentare i suoi Registri ancorchè egli « non li adoprasse e facesse fondamento sopra una promessa scritta di « pugno di colui al quale le merci sono state consegnate, *poichè non è « impossibile che vi sia una menzione di pagamento.* Il ricusar di pre- « sentarli potrebbe far sospettare della di lui buona fede.»

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Giulio Fabbri, e male respettivamente giudicato dal Decreto incidentale proferito dal Tribunal di Commercio nel dì primo Febbraio 1833. *a favore del sig. Bartolommeo Paradisi. E quello perciò revocando in ogni sua parte, e facendo in riparazione quanto avrebbe dovuto fare il passato Giudice condanna il sig. Paradisi ad esibire e depositare nel tempo e termine di giorni dieci dal dì della notificazione del presente Decreto, o presso il detto Tribunale del Bucine, o presso la Cancelleria del Tribunale di Commercio di Firenze i suoi libri* Giornale e Copia lettere *degli anni* 1830. *e* 1831. *e ciò per gli effetti, di che negli Articoli* 15. *e* 16 *del vegliante Codice di Commercio e per farne in Causa quel capitale che sarà di ragione. Altrimenti, detto termine spirato nella di lui contumacia dovrà procedersi a di lui carico dal Giudice a quo a quelle ulteriori dichiarazioni che saran di giustizia. E l'appellato a favore dell'appellante condanna nelle spese del Giudizio incidentale sì di prima che di seconda Istanza.*

Così deciso dall' Illmo. Signore

Auditor Carlo Cardacci *Decidente.*

INDICI
DEL TOMO XXXVI.

CONTENENTE

DECISIONI DELL'ANNO 1834.

Primo. — Indice per alfabeto de' titoli delle Decisioni.
Secondo. — Indice per alfabeto de' nomi de' Litiganti.
Terzo. — Indice per alfabeto delle Materie.

INDICE

DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

5. Dicembre *Appello ammissibile*. LXII. 361. R. Bernardi.
16. Luglio *Appello inammissibile*. XXX. 172. R. Silvestri.
4. Settembre *Appello inammissibile*. LXIX. 394. R. Silvestri.
2. Settembre *Appello inammissibile*. LXX. 398. R. Bernardi.
7. Luglio *Appello inammissibile*. LXXXVII. 503. R. Bernardi.
27. Settembre *Appello preteso deserto*. LXVI. 379. R. Silvestri.
18. Agosto *Arresto nullo*. LXXX. 447. R. Chiaromanni.

6. Giugno *Capitano di Bastimento*. XLI. 229. R. Bartalini.
19. Agosto *Cessione di Beni*. XI. 82. R. Silvestri.
10. Dicembre *Compensazione pretesa*. LXXXIII. 477. R. Silvestri.
17. Settembre *Competenza*. LX. 353. R. Chiaromanni.
11. Giugno *Competenza*. LXXIV. 416. R. Bartalini.
7. Maggio *Credito*. X. 78. R. Bernardi.
24. Dicembre *Credito*. LXIII. 365. R. Silvestri.
1. Settembre *Credito*. LXXXVI. 496. R. Bombicci.
21. Agosto *Credito d' imposizione*. XXV. 148. R. Bartalini.
18. Agosto *Danni pretesane refezione*. LXXX. 447. R. Chiaromanni.
29. Luglio *Deserzion d' appello*. XIII. 93. R. Chiaromanni.
23. Settembre *Deserzion d' appello*. LVI. 326 R. Silvestri.
19. Settembre *Deserzion d' appello*. LIX. 350. R. Bartalini.
22. Settembre *Dissociazione*. I. 3 R. Chiaromanni
10. Giugno *Dote*. LVII. 330. R. Chiaromanni.
1. Settembre *Dote*. LXXXIV. 484. R. Silvestri.
12. Settembre *Incompetenza*. LXXXVIII. 509. R. Silvestri.
9. Luglio *Lodo inappellabile*. XLVI. 264. R. Bernardi.
9. Agosto *Nullità di Sentenza*. XXVII. 156. R. Bombicci.
7. Luglio *Nullità di Sentenza*. XLVIII. 276. R. Bernardi.
21. Maggio *Nunciazione di nuova opera*. VI. 46. R. Bartalini.
15. Dicembre *Notificazione valida di Sentenza*. CXV. 584. R. detto.
25. Maggio *Perizia valida*. III. 37. R. Chiaromanni.
9. Maggio *Pretesa nullità di prosecuzione d' appello*. LXXXIII. 471. R. Silvestri.
20. Settembre *Privilegio*. LIV. 342. R. Chiaromanni.
5. Maggio *Refezione di danni*. XLIII. 245. R. Chiaromanni.
5. Maggio *Rendimento di conti*. XCIII. 565. R. Bombicci.
2. Giugno *Sentenza nulla*. XXXII. 183. R. Bombicci.
7. Maggio *Sentenza nulla*. LXXVI. 424. R. Bernardi.
9. Maggio *Sentenza pretesa nulla*. LXV. 375. R. Bartalini.
24. Settembre *Sentenza pretesa nulla*. LXXII. 406. R. Silvestri.
2. Settembre *Sentenza valida*. LXX. 398. R. Bernardi.
13. Agosto *Società*. XVII. 107. R. Silvestri.
9. Settembre *Società*. XLIX. 283. R. Chiaromanni.
5. Luglio *Transazione*. CLI. 176. R. Silvestri.

REGIA RUOTA FIORENTINA

23. Agosto	*Aggiudicazione*. XV. 99. R. Buonarroti.
27. Settembre	*Amministratore*. CX. 526. R. Lami.
23. Agosto	*Appello inefficace*. XVI. 103. R. Buonarroti.
18. Settembre	*Autorizzazione di Donna*. LXXXI. 466. R. Lami.
22. Settembre	*Cambiale*. LVIII. 347. R. Brandaglia.
19. Luglio	*Competenza*. IV. 38. R. Brandaglia.
18. Settembre	*Competenza*. LXVIII. 389. R. Lami.
30. Settembre	*Competenza*. CXI. 538. R Buonarroti.
5. Agosto	*Deposito*. XVIII. 113. R. Buonarroti.
28. Agosto	*Esecuzione provvisoria*. XXIX. 168. R. Lami.
6. Settembre	*Locazione*. XC. 572. R. Lami.
23. Agosto	*Negoziante*. XIV. 97. R. . . . .
28. Agosto	*Pagamento presunto*. CXII. 548. R. Brandaglia.
19. Agosto	*Sentenza pretesa nulla*. V. 42. R. Brandaglia.
23. Agosto	*Sentenza pretesa nulla*. VIII. 62. R. Lami.
27. Settembre	*Sentenza pretesa nulla*. LI. 302. R. Buonarroti.
18. Settembre	*Sequestro*. LXXIX. 444. R. Buonarroti.
23. Agosto	*Vendita*. VIII. 62. R. Lami.

REGIA RUOTA DI PISA

13. Giugno	*Aggiudicazione*. XXXVII. 205. R. Coppi.
5. Settembre	*Aggiudicazione*. XLV. 257. R. Masoni.
27. Agosto	*Appello inammissibile*. XXVI. 154. R. Magnani.
23. Luglio	*Assicurazione marittima*. XXI. 126. R. Magnani.
17. Settembre	*Canoni*. LXVI. 369. R. Magnani.
4. Giugno	*Competenza*. XXXIII. 188. R. Coppi.
19. Dicembre	*Competenza*. LIII. 308. R. Coppi.
19. Dicembre	*Contratto nullo*. LIII. 308. R. Coppi.
24. Dicembre	*Credito*. LXXV. 420. R. Magnani.
16. Maggio	*Deserzion d' appello*. XXXV. 195. R. Coppi.
16. Agosto	*Diffamazione*. XXIV. 142. R. Magnani.
14. Febbraio	*Dote*. XXVIII. 162. R. Coppi.
16. Agosto	*Dote*. XXXVI. 200 R. Coppi.

3. Settembre *Dote.* XLVII. 268. R. Coppi.
27. Giugno *Dote.* LXXXIX. 516. R. Coppi.
14. Febbraio *Inibitoria.* XXXIV. 192. R. Coppi.
27. Giugno *Legato.* IX. 117. R. Magnani.
20. Maggio *Legato.* XLIV. 251. R. Coppi.
29. Gennaio *Legittima.* XXXVIII. 210. R. Coppi.
28. Maggio *Legittima.* XXXIX. 215. R. Coppi.
2. Maggio *Nullità.* XLII. 241. R. Coppi.
4. Settembre *Prelazione.* LXXIII. 411. R. Masoni.
18. Luglio *Prelazione.* LXXXV. 491. R. Magnani.
4. Luglio *Prova testimoniale.* XXIII. 135. R. Magnani.
4. Giugno *Spese per una vendita.* LXVII. 384. R. Coppi.
10. Dicembre *Vendita di Merci.* LXXVII. 429. R. Coppi.

REGIA RUOTA DI SIENA

27. Settembre *Aggiudicazione.* LXI. 356. R. Berrettoni.
13. Settembre *Canonicato.* XL. 221. R. Branchi.
16 Settembre *Competenza.* LII. 305. R. Berrettoni.
27. Settembre *Divisione.* LXI. 356. R. . . . .
26. Agosto *Ipoteca.* VII. 55. R Branchi.
30. Settembre *Sequestro.* LXXI. R. Berrettoni.
23. Novembre *Servitù.* LV. 321. R. Branchi.

REGIA RUOTA DI AREZZO

21. Giugno *Accollo.* II. 19. R. Carducci.
24. Luglio *Appello inammissibile.* XXII. R. Carducci.
24. Aprile *Compensazione.* XX. 131. R. Passeri.
21. Gennaio *Credito.* II. 19. R. Carducci.
18. Settembre *Credito.* LXXVIII. 434. R. Carducci.
27. Febbraio *Esibizione di libri commerciali.* XCVI. 590. R. Carducci.
20. Marzo *Immissione.* XII. 86. R. Passeri.
20. Marzo *Reintegrazione.* XII. 86. R. Passeri.
15. Maggio *Vendita.* IX. 70. R. Carducci.

INDICE

(PER ALFABETO)

DE' NOMI DE' LITIGANTI

N. B. Il N.° Romano indica la Decisione e quello Arabo la Pagina

SUPREMO CONSIGLIO

Allegri Bonelli e Vannelli *LIV.* p. 312.
Alimonda e Sibilla. *XXXI.* 176.
Andreoni, e Bagnani *LXXVI.* 424.
Arganini, e Maestrini. *XCV.* 584.
Argiri Uretto, Giamari, e Bastogi. *XLVI.* 264.
Bagnani, e Andreoni. *LXXVI.* 424.
Bagni, Pieri, Serafini, e Del Vivo. *XI.* 82.
Bagnoli, e Laplanche. *XVII.* 107
Balestri, Becattini, e Rossini. *LXX* 398.
Bambaron LL. CC. e Discalzi. *XLI.* 229.
Becattini Balestri, e Rossini. *LXX.* 398.
Berlinghieri, Iacometti, e Tondi. *LIX.* 350.
Bindi, e Grati. *XLIII.* 245.
Bini e Bini. *XLIX.* 283.
Bocci ne' NN. e Peruzzi ne' Ricci. *LXXXIV.* 485.
Bondi, e Mordini. *LVI.* 326.
Bonelli Allegri, e Vannelli. *LIV.* 312.
Boscaglia, e Frolli. *LXII.* 361.
Boutorlin, e Gentile. *X.* 78.
Carmignani, e dell' Uomo d' Arme. *XXX.* 172.
Casoli, e Della Gherardesca. *LXXXVIII.* 509.
Cheli, e Mercanti. *XLVIII.* 276.
Ciardini NN. e Passeri. *LXIX.* 394.
Cocchi, e Falorni. *LX.* 353.
Conti, e Conti. *LXV.* 375.
Discalzi, e Bambaron e LL. CC. *XLI.* 229.
Donati, e Tori. *LXXXII.* 471.
Espinassi, e Sartini. *XCIII.* 565.
Fabbrichesi, e Scali Vedova Fabbrichesi. *XIII.* 93.
Fallani, e Falsetti. *LXIII.* 365.
Falorni, e Cocchi. *LX.* 353.
Falsetti, e Fallani. *LXIII.* 365.
Ferroni e Vanni. *LXXII.* 416.
Fossi, e Fossi. *XXXII.* 182.

Franceschi, e Paoletti. *LXXIV.* 416.
Francioli e Marchetti. *I.* 3.
Francioni, e Sorelli. *VI.* 46.
Frolli, e Boscaglia. *XXXIII.* 188.
Gentile, e Bontorlin, *X.* 78.
Della Gherardesca, e Casoli. *LXXXVIII.* 509.
Giamari-Bastogi, e Argiri Uretto. *XLVI.* 264.
Giovacchini, e Spargi. *LXXX.* 447.
Grati, e Bindi. *XLIII.* 245.
Iacometti, Berlinghieri, e Tondi. *LIX* 350.
Imposizione del Bagnolo, e Tempi. *XXV.* 148.
Incontri, Inghirami, e Maffei. *III.* 27.
Inghirami, Incontri, e Maffei. *III.* 27.
Lancisi, Mercati, e Mori. *LVII.* 330.
Laplanche, e Bagnoli. *XVII.* 107.
Maestrini, e Arganini. *XCV.* 484.
Maffei, Incontri, e Inghirami. *III.* 27.
Magnani, e Allegretti. *XCII.* 544.
Marchetti, e Francioli. *I.* 3.
Mencarini, e Nabissi. *LXXXVI.* 496.
Mercanti, e Cheli. *XLVIII.* 276.
Mercati, Mori, e Lancisi. *LVII.* 330.
Mordini, e Bondi. *LVI.* 326.
Mosi, e Mosi. *LXVI.* 379.
Mucciarelli, e Tolomei. *XXVII.* 156.
Nabissi, e Mencarini. *LXXXVI.* 496.
Nelli, e Pieratti. *LXXXVII.* 503.
Novelli ne Tavoloni, e Salvetti. *LXXXIII.* 477.
Orlandini, e Tutori Pagni. *XVIII* 113.
Pagni Tutori, e Orlandini. *XVIII* 113.
Paoletti, e Franceschi. *LXXIV.* 416.
Passeri, e Ciardini ne NN. *LXIX.* 394.
Peruzzi ne Ricci, e Bozzi ne NN. *LXXXIV.* 484.
Pieratti, e Nelli. *LXXXVII.* 503.
Pieri, Bagni, Serafini, e Del Vivo. *XI.* 82.
Rossini, Becattini, e Balestri. *LXX.* 398.
Salvetti, e Novelli ne Tavoloni. *LXXXIII.* 477.
Sartini, ed Espinassi. *XCIII.* 565.
Scali Vedova Fabbrichesi, e Fabbrichesi. *XIII.* 93.
Serafini, Pieri, Del Vivo, e Bagni. *XI.* 82.
Sibilla, e Alimonda. *XXXI.* 176.
Sorelli, e Francioni. *VI.* 46.
Spargi, e Giovacchini. *LXXX.* 447.
Tempi, e Imposizione del Bagnolo. *XXV.* 148.
Tolomei, e Mucciarelli. *XXVII* 156.
Tondi, Berlinghieri, e Iacometti. *LIX.* 350.
Tori, e Donati. *LXXII.* 471.
Dell' Uomo d'Arme, e Carmignani. *XXX.* 172.

Vannelli, Bonelli e Allegri. *LIV.* 312.
Vanni, e Ferroni. *LXXII.* 406.
Del Vivo, Bagni, Pieri, e Serafini. *XI.* 82.

R. RUOTA FIORENTINA

Allegretti, e Magnani. *XCII.* 544.
Altoviti Sangalletti, e Landi Vedova Baldovinetti. *XVI.* 103
Azzati, e Fedeli. *XCIV.* 572.
Benedettini, e Benedettini. *XXIX* 166.
Benini, e Thaon. *V.* 42.
Casaglia, Cecchini ne Marini, e Cresti. *LXXIX.* 444.
Ceccherini ne Marini, Casaglia, e Cresti. *LXXIX.* 444.
Cecchi, e Ceccherini. X*C.* 526.
Centeni, e Sodini. *LVIII.* 347.
Chini, e Marziali. *LXVIII.* 389
Cresti, Casaglia, e Ceccherini ne Marini. *LXXIX.* 444.
Fantini, e Pretolani. *VIII.* 62.
Fedeli Bicocchi, e Azzati. X*CIV* 572.
Guadagni, e Lapi. *LXXXI.* 466.
Landi Ved. Baldovinetti, e Altoviti Sangalletti. XVI. 103.
Lapi, e Guadagni. *LXXXI.* 466
Maestrelli, e Puccioni. XV. 99.
Magheri Mazzetti, e Migliorati. XCI. 538.
Marziali, e Chini. LXVIII. 389.
Mazzetti, Magheri, e Migliorati. XCI. 538.
Mensa Vescovile di Volterra, e Romoli. *IV.* 38.
Molini, e Pedeville. *XIV.* 97.
Nenciarini, e Tronci. *LI.* 302.
Pedeville, e Molini. *XIV.* 97.
Pretolani, e Fantini. *VIII.* 62.
Puccioni, e Maestrelli. *XV.* 99.
Romoli, e Mensa Vescovile di Volterra. *IV.* 38.
Sodini, e Centeni. *LVIII.* 347.
Thaon, e Benini. *V.* 42.
Tronci, e Nenciarini. *LI.* 302.

REGIA RUOTA DI PISA

Angiolini, e Bottari. *LXIV.* 369.
Antoni, e Permoco. *XXI.* 126.
Ascani, Bastianelli, Dini. Rossini, e Tedeschi. *LXXIII.* 411.
Bartoloni, e Michelazzi. *LXXV.* 420.
Bastianelli, Mirandoli, e Tobler. *XLV.* 257.
Bastianelli, Ascani, Dini, e Rossini. *LXXIII.* 411.
Bernolti, e Bernolti. *L.* 294.
Boscaglia, e Frolli. *XXXIII.* 188.
Bottari, e Angiolini. *LXIV.* 369.
Brancher, e Porciani. *LXXVII.* 429.
Cosci, e Matteini. *XXXVI.* 200.
Dini, Ascani, Bastianelli, Rossini, e Tedeschi *LXXIII.* 411.
Dupouy, e Sproni. *LXXXIX.* 516.
Finetti ne Vantini, e Hutre. *XLVII.* 268.
Frolli, e Boscaglia. *XXXIII.* 188.
Frosini, e Ruscelli. *XLII.* 241.
Galeassi, e Salvadori. *XXXIV.* 192.
Gini, e Gini ne Poggi. *XXXV.* 195.
Gori, e Vanni. *LIII.* 309.
Hutré, e Finetti ne Vantini. *XLVII.* 268.
Livoli, e Picciotto. *LXXXV.* 491.
Lubrano, e Patron. *XXIII.* 135.
Lupi negli Scotti, e Menicassi. *XXXVIII.* 210.
Malenchini, e Valcherotti *XIX.* 117.
Marracci, e Sani. *XXVIII.* 162.
Matteini, e Cosci. *XXXVI.* 200.
Menicassi, e Lupi negli Scotti. *XXXVIII.* 210.
Michelazzi, e Bartoloni. *LXXV.* 420.
Mirandoli, Bastianelli, e Tobler. *XLV.* 257.
Moores, e Valsovano ne NN. *LXVII.* 384.
Morgantini, e Sayegh. *XXIV.* 142.
Oliviera, Selvaggi, e Pacifico Vedova de Paz. *XLIV.* 251.
Pacifico, Vedova de Paz, Oliviera, e Selvaggi. *XLIV.* 251.
Patron, e Lubrano. XX*III.* 135.
Permoco, e Antoni XX*I.* 126.
Picciotto, e Livoli. LXXXV. 491.
Poggi, e Gini. XXX*IV.* 195.
Porciani, e Brancher. *LXXVII.* 429.
Pugi, e Pugi. XXX*IX.* 215.
Rossini, Ascanj, Bastianelli, Dini e Tedeschi. *LXXIII.* 411.
Rubino, e Rubino. XXXVII. 205.

Ruscelli, e Frosini X*LII*. 241.
Salvadori, e Galeassi XXX*IV*. 192.
Sani, e Marracci. XX*VIII*. 162.
Sayegh, e Morgantini. XX*IV*. 143.
Selvaggi Oliviera, e Pacifico Vedova de Paz. X*LIV*. 251.
Sproni, e Dupouy. *L*XXX*I*X. 516.
Tedeschi, Rossini, Ascani, Bastianelli, e Dini. *L*XX*III*. 411.
Tellini, e Zannini. XX*VI*. 154.
Tobler Bastianelli, e Mirandoli. X*LV*. 257.
Valcherotti, e Malenchini. X*I*X. 117.
Valsovano ne NN. e Moores. *L*X*VII*. 384.
Vanni, e Gori. *LIII*. 308.
Zannini, e Tellini. XX*VI*. 154.

REGIA RUOTA D'AREZZO

Biondi Cinelli ne NN. Dionigi Lunardi ne NN. Lupi, e Ristori. X*II*. 86.
Bruni Eredi Ducci, Gentili, e Vignoli. *L*XX*VIII*. 434.
Busatti, e Ventani. *I*X. 70.
Catani ne NN. e Massarelli. *II*. 19.
Cinelli, Biondi, Dionigi, Leonardi NN. Lupi, e Ristori X*II*. 86.
Cordelli, Giorgi, e Panzieri. XX. 121.
Dionigi, Biondi. Cinelli ne NN. Leonardi ne NN. Lupi. X*II*. 86.
Ducci Eredi Bruni, Gentili, e Vignoli. *L*XX*VIII*. 434.
Fabbri, e Paradisi. XC*VI*. 690.
Gentili Ducci Eredi Bruni, e Vignoli. *L*XX*VIII*. 434.
Giorgi Cordelli, e Panzieri. *XX*. 121.
Lapini, e Meazzini. XX*II*. 128.
Lunardi ne NN. Lupi, Biondi Dionigi, Cinelli ne NN. e Ristori X*II*. 86.
Massarelli, e Catani ne NN. *II*. 19.
Meazzini, e Lapini. XX*II*. 128.
Panzieri, Giorgi, e Cordelli. XX. 121.
Paradisi, e Fabbri. XC*VI*. 590.
Ristori, Biondi Cinelli ne NN. Dionigi | Lunardi ne NN. e Lupi. X*II*. 86.
Ventani, e Busatti. *I*X. 70.
Vignoli Ducci, Eredi Bruni, e Gentili. *L*XX*VIII*. 434.

REGIA RUOTA DI SIENA

Angeloni, e Fei. *VII*. 55.
Bacherini, e Mealli. *LV*. 321.
Bacarini, e Bacarini. *LXI*. 356.
Bardi, Calastri, Ormanni e Vecchi. X*L*. 221.
Calastri, Bardi, Ormanni e Vecchi X*L*. 221.
Cica, e Simi. *LII*. 305.
Fei, e Angeloni *VII*. 55.
Mealli, e Bacherini. *LV*. 321.
Salvi, e Vegni. *LXXI*. 401.
Simi e Cica. *LII*. 305.
Vegni e Salvi. *LXXI*. 401.

INDICE

DELLE MATERIE

ACCESSO

La Legge vieta l'Accesso quando una perizia giudiciale può esser sufficiente alla retta risoluzione della controversia. Dec. 61. N. 5. pag. 356.

AFFITTO

E' perfezionato un Contratto d'affitto tostochè le parti siansi trovate d'accordo sulla cosa, sulla mercede, e sulla durata della concessione. Dec. 94. N. 1. p. 572.

Le frasi di tempo presente adoprate dai contraenti indicano perfezione, ed irretrattabilità di Contratto. Ivi N. 2.

Non osta alla perfezione del Contratto il patto che la privata scritta che lo racchiude debba essere convertita entro un certo tempo in un Istrumento notariale; semprechè le parti non siansi stipulate il diritto di resilirne nell' intervallo. Ivi N. 3.

Le locuzioni indefinite equivalgono alle universali, quando non resista a questa intelligenza la subietta materia, la disposizione della Legge, o la contraria volontà dei paciscenti. Ivi N. 4.

Si presume facilmente conferito un mandato a persone congiunte di sangue, e solite a disimpegnare i negozi dell' asserto mandante. Ivi N. 5.

Circostanze anche non molto gravi bastano ad indurre la ratifica di un atto non pregiudicevole operato da uno stretto congiunto del.

ratificante, consapevole delle qualità, e condizioni dell'atto stesso. Ivi N. 6.

AGGIUDICAZIONE COMPENSATIVA

La Sentenza d' aggiudicazione compensativa di uno stabile non può dirsi nulla per mancanza di citazione ad un creditore ipotecario non iscritto. Dec. 5. N. 2. p. 42.

Il creditore che non comparisce in prima istanza per opporsi alla aggiudicazione compensativa da altro creditore domandata si ha per consenziente. Ivi N. 3.

L'aggiudicazione compensativa è il modo di pagamento il più duro, e il più incomodo agli interessi del creditore. Dec. 45. N. 1. p. 257.

La Legge per compensare in qualche modo il creditore obbligato a divenire acquirente ha voluto che l'aggiudicazione coatta, preceduta dalla citazione di tutti i creditori ipotecari nella contumacia di questi sebbene muniti d' ipoteca anteriore a quella del creditore, produca l' effetto di far trapassare il dominio del fondo nell' aggiudicatario libero, ed immune da ogni ipoteca dei creditori ad esso anteriori. Ivi N 2. 3.

APPELLO

Può il giudice non ostante l' appello interposto da un suo Decreto interlocutorio passar oltre all' esame, e spedizione della Causa in merito, allorquando il detto appello sia stato interposto contro il disposto della Legge, ed al di là dei termini da essa prescritti. Dec. 8. N. 3. p. 62.

L'appello pel capo della ingiustizia da un Decreto di competenza o incompetenza è sempre ammissibile, ancorchè la causa sia di un merito inappellabile. Dec. 22. N. 9. p. 129.

Quando è decorso il termine di rigore prescritto dalla Legge ad appellare agli effetti devolutivi, non è permesso interporre appello. Dec. 30. N. 1. p. 172.

L'appello dalle Sentenze appellabilmente proferite dai Potestà nelle cause di un merito inferiore alle Lire 200. *si devolve ai respettivi Vicarj* Dec. 59. N. 1. p. 305.

Dal Decreto di distribuzione di Causa introdotta a un Tribunale Collegiale può appellarsi nel termine di otto giorni da quello della pubblicazione del medesimo, spirati i quali è inammissibile l' appello. Dec. 62. N. 2. 3. 4. p. 362.

L'appello dai Decreti di distribuzione di causa introdotta ai Tribunali Collegiali ha luogo ancora quando la causa è portata al Tribunali Ruotali. Ivi N. 5.

Le Sentenze emanate in seconda Istanza non sono soggette all' appel.

lo in quelle parti, che confermano quelle emanate nella prima istanza Dec. 63. N. 1. 2. p. 365.

L'appello interposto da uno dei succumbenti si rende comune anche agli altri. Dec. 80. N. 1. p. 447.

Non è permesso al litigante di appellare dalla Sentenza al medesimo favorevole. Dec. 82. N. 1. p. 471.

L'appello, ch'è stato interposto dentro i termini da uno dei succumbenti, si rende comune a tutti gli altri, i quali perciò possono comparire nell' introdotto giudizio d'appello. Ivi N. 2. 3. 4.

La prosecuzione d' appello fatta nella mancanza dell' atto d' appello non è nulla ne inefficace, ma è anzi bastante per eccitare la giurisdizione del Giudice ad quem *per conoscere, e decidere della giustizia della Sentenza del Giudice* a quo. Ivi N. 5.

APPELLO PER NULLITA'

Con lasciar liberi ed aperti tutti gli ordinari gradi di giurisdizione agli appelli interposti pel solo capo della nullità da Sentenze altronde inappellabili, o soggette ad un solo grado di appello per la tenuità del loro merito, si anderebbe incontro all' assurdo che nelle cause inferiori a L. 70. ed ancor nelle cause superiori, ma inferiori a Lire 200. l' appello per la nullità percorrer potrebbe ben tre stadj di giudizio, laddove nelle cause di grave merito non potrebbe percorrerne che due soltanto. Dec. 22 N. 3. p. 128.

Come non si dà che un solo grado di appello per la nullità in ordine all' Art. 722. del Regolamento di Procedura a quelle Sentenze che appellate ancor nel merito siano divenute esecutorie per la ricevuta conferma; così per analogia e per parità di ragione non debbe darsi che un solo grado di appello per la nullità a quelle Sentenze che siano divenute esecutorie, ed inappellabili per la tenuità del loro subietto. Ivi N. 4.

Dalle Sentenze inappellabili in merito non si da che un solo grado di appello pel capo della nullità. Ivi N. 5.

Le Sentenze proferite in seconda istanza in Cause inferiori in merito a Lire 200. sono inappellabili. Ivi N. 4. p. 129.

Le Sentenze confermatorie quanto al capo della pretesa ingiustizia non ammettono ulteriore appello quanto al capo della nullità. Ivi N. 8.

APPELLI

Per gli appelli meramente devolutivi non è ammissibile il rimedio della deserzione, perchè quanto ai medesimi manca quel subietto, al quale la deserzione è preordinata. Dec. 59. N. 1. p. 350.

L'appello all' effetto devolutivo non è atto a sospendere l' esecuzione. Ivi N. 2.

APPELLANTE

L' appellante, a cui incombe l' obbligo di riprodurre tutti gli atti della prima istanza non può dispensarsi, senza incorrere nella deserzione del suo appello, dal riprodurre anche il motivo, tutto che separato dalla dispositiva della Sentenza. Dec. 35. N. 2. p. 196.

ARRESTO NULLO

V. Riservo.

ASSICURATI

Il pagamento dei Tocchi *per mezzo di assegni sui Sensali e in facoltà degli Assicurati di riceverlo, e non possono esservi costretti.* Dec. 21. N. 2. p. 127.

ASSICURATORE

Quando l' Assicuratore non ha impugnato il sinistro, nè l'obbligo di pagare, è tenuto al pagamento del Tocco, *senza cauzione.* Dec. 21 N. 1. p. 127.

ATTO DI APPELLO

L'atto di appello di cui parla l' Art. 729. *del Regolamento di Procedura è quello con cui si appella, e non l' altro con cui l' appello già interposto vien proseguito.* Dec. 16. N. 1. p. 103.

Il disposto del detto articolo 729. *deriva dal Testo Canonico nel cap. Cord. de appellat. in* 6. *e nella Clementina appellat lib.* 2. *tit.* 12. *de appellat.* Ivi N. 2.

L' atto di appello tiene in seconda istanza il luogo stesso della domanda in prima istanza, e deve perciò alla pari di questa essere motivato. Ivi N. 3.

Altro è il disputare se la prosecuzione possa in senso lato chiamarsi un atto di appello, altro è il sostenere che sia quell' atto di appello di cui parla il citato Art. 729. *della Procedura.* Ivi N. 4.

ATTORE

Non è permesso all' Attore di variar azione, ma è permesso al Reo di variar difesa, e dire, e dedurre in appello quanto ha omesso di dire, e dedurre in prima istanza. Dec. 71. N. 8. p. 401.

Niuno può esser condannato al più per aver soltanto ultroneamente conceduto il meno. Ivi N. 9.

AZIONE AD EXIBENDUM

La prova dell' interesse è l' estremo fondamentale dell' azione ad exibendum. Dec. 96. N. 1. p.590.

AZIONE IPOTECARIA

L' unica via per agire con l'azione ipotecaria contro il terzo possessore si è quella tracciata dall' Articolo 2169. *del Codice Civile Francese.* Dec. 79. N. 1. p. 444.

AZIONE *NEGATORIA*

L'azione Negatoria *rifonde l'onere della prova in colui, che asserisce di aver diritto di servitù sul fondo altrui* Dec. 24. Num. 11. pag. 143.

Coll'azione Negatoria *si può domandare la rejezione a* Limine Indicj *di quello che vanta una servitù sopra un Fondo altrui, e che manca di ogni prova degli asserti diritti, per la qual mancanza milita la presunzione della libertà dello stesso fondo.* Ivi N. 12.

BENI FIDECOMMISSI

La vendita dei beni vincolati a fidecommisso non è assolutamente nulla, perchè l'erede gravato di restituzione ritiene l'intero dominio dei Beni, e le alienazioni, che esso ne fa, si mantengono in stato di validità finchè non siano impugnate dai sostituiti chiamati jure proprio. Dec. 12. N. 1. p. 86.

Colui, che vende i beni vincolati a fidecommisso è obbligato a rispettarne la vendita. Ivi N. 2.

Gli eredi, ed i sostituiti nel fidecommisso debbono rispettare la vendita fatta dai loro autori ogni volta che colle loro parole, o col fatto le abbiano riconosciute, ed approvate. Ivi N. 3.

I beni vincolati a fidecommisso divennero liberi per disposizione delle Leggi Francesi. Dec. 12. N. 7. p. 87.

I beni soggetti a Fidecommisso diventano liberi se in forza di una legge resta sciolto il loro vincolo, e se ne fosse stata fatta la vendita, resta questa convalidata. Ivi N. 8

BENI SITUATI ALL' ESTERO

I Beni situati in estero territorio non debbono entrare in calcolo per la tassazione delle Doti dovute a fanciulle Toscane, sull'Asse ereditario paterno esistente in Toscana. Dec. 57. N. 72. p. 381.

Tante si reputano le eredità quanti sono gli Stati nel Territorio dei quali esistono i beni ereditarj. Ivi N. 12.

Lo Statuto sia reale, sia personale non può spiegare influenza sui beni posti e situati fuori del territorio dei Statuenti. Ivi N. 13.

BIGLIETTI ALL' ORDINE

Vedi Cambiali.

CAMBIALI

Le Cambiali, i Biglietti, e altri fogli all'Ordine si equiparano in commercio al pacco di danaro. Dec. 58. N. 1. p. 347.

Colui, che accetta un Foglio all' Ordine si costituisce debitore di contante verso il portatore del documento nel quale sta il diritto di esigere il valore. Ivi N. 2.

Colui che firma un foglio di debito intende costituirsi debitore del va-

lore del medesimo, tanto più quando vi ha oltre la firma apposto di propria mano Bono *per L. . . . e non può scusarlo il dire, che firmò il recapito come Procuratore, molto più quando non intima quegli, che nomina per vero debitore.* Ivi N. 3. 4.

CAPACITA' CIVILE

La capacità civile dei cittadini è soggetta alle diverse fasi della legislazione. Dec. 89. N. 1. p. 517.

CAPITANO DI MARE

Le prescrizioni, che la legge ingiunge al Capitano di un Bastimento nell'asportazione del danaro, ed altri oggetti preziosi nel caso di necessario abbandono del Bastimento restano subordinate alla possibilità, in cui si trovasse il Capitano stesso di eseguire quella asportazione. Dec. 41. N. 1. 2. 4. p. 229.

Non è tenuto adempiere all'obbligazione colui, ch'è nell'impossibilità di adempiervi. Ivi N. 3.

Non dall'evento può esser determinata la maggiore, o minore imputabilità di una operazione eseguita, ma bensì dalla maggiore, o minore ragionevolezza di quelle cause, che possono aver determinato alcuno a fare, o non fare. Ivi N. 5.

E' scusabile il Capitano di un Bastimento, allorchè per causa di tempesta è obbligato ad abbandonare il Naviglio, se invece di asportar le mercanzie, le lascia a bordo per fondato timore che asportandole restassero confiscate, specialmente quando fra gli oggetti lasciati vi sono dei Gruppi di danaro di sua proprietà. Ivi N. 6. 7. 8.

CARCERAZIONE INGIUSTA

Carcerazione ingiusta può dirsi non solo quella per procedere alla quale manca il titolo, ma quella ancora, in cui le giuridiche forme siano sostanzialmente violate. Dec. 80. N. 9. p. 448.

Per invalidare un Contratto fatto sotto il timore, e il disagio della carcere non basta che la carcerazione sia non legalmente seguita, ma fa duopo che ella sia preordinata al danno del carcerato, e che questo danno sia avvenuto. Ivi N. 10.

CASA COLONICA

Casa colonica è quella che serve all'abitazione del colono, ed agli usi economici del Podere. Dec. 8. N. 8. p. 63.

Ed è colonica, ancor quando chi l'abita sia il proprietario stesso, che lavora in tutto o in parte il podere al quale è annessa. Ivi N. 9.

CASE URBANE

Le Case Urbane si presumono indivisibili. Dec. 61. N. 1. p. 356.

CAUSA URGENTE

E' sempre urgente una causa, allorquanda il ritardo della di lei spedizione può esser motivo del deterioramento maggiore della proprietà disputata, la quale abbisogna di pronti risarcimenti, e che trovasi frattanta presso un detentore mal sicuro, e di cattiva fede. Dec. 8. N. 4. p. 62.

Non può attaccarsi di nullità una Sentenza che ha deciso una causa nel tempo delle Ferie, quanda l'urgenza della causa stessa sia stata in prevenzione dichiarata can apposito Decreto non stato appellato nei termini prescritti dalla Legge. Ivi N. 2.

CAUSE ALIMENTARIE

Nelle cause alimentarie l'appello è ammissibile al solo devolutivo. Dec. 29. N. 8. p. 167.

CAUSE SOMMARIE

Sono sommarie tutte quelle cause il merito delle quali non oltrepassa lire 200. *toscane.* Dec. 72. N. 7. p. 406.

CITAZIONE

La citazione a discutere un eccezione dalla parte elevata al rango di Incidente fatta al di là del giorno destinato per la spedizione della Causa nel merita non trattiene il Giudice dal pronunciare. Dec. 48. N. 2. p. 276.

CLAUSULE GENERICHE

Le clausule generiche, effrenate, ed universali tutto comprendono, e non possono avere alcuna restrizione. Dec. 86. Num. 2. 3. pag. 497.

Quanda in una disposizione la specie precede al genere questo non deve limitarsi alla specie, che la precede, anzi esistente la disposizione speciale, a differenza del caso in cui il genere precede la specie, nel quale può talvolta il genere limitarsi alla specie. Ivi N. 4. 5.

Le disposizioni generiche si limitano, e si ristringono quando si leggono in un Contratto, che ha per causa finale un oggetto determinato, e non debbona sortire dai limiti di quell' oggetto, al quale la disposizione è diretta. Ivi N. 6.

La transazione, che si fa sopra un data, ed individuale preteso diritto non può estendersi al di là del medesimo, sebbene siano universali, ed effrenate l'espressioni, colle quali sia concepita Ivi N. 7.

Quando è generica l' oggetto finale contemplato in una disposizione, questa comprende tutte le specie che vanno sotto la denominazione del genere, di cui si è disposto. Ivi N. 8.

CREDITO DOTALE

Il credito dotale prende rango dal giorno del contratto matrimonio. Dec. 85. N. 2. 4. p. 491.

CREDITORE

Per le massime di diritto comune non può il Creditore astringersi a ricevere in pagamento una cosa diversa da quella dovuta. Decis. 37. N. 1. p. 205.

Il Creditore, che dal suo debitore gli vengono offerti per la stima i suoi beni in pagamento del suo debito, ha il diritto di scegliere tra essi quelli, che più gli aggradano. Ivi N. 2.

La disposizione dell'Art. 827. *del Regolamento Civile che dichiara aggiudicarsi gli effetti gravati al Creditore, non deroga ai principii di diritto Comune, secondo i quali è impedito di costringere un Creditore contro sua voglia ad esser pagato con una cosa diversa da quella dovuta, ma subordina l'aggiudicazione medesima alla volontà del Creditore.* Ivi N. 3.

Il creditore acquista il diritto di Pegno *sulla cosa del suo debitore o perchè pervenutagli nelle mani, o perchè siasi risoluto il precedente titolo di Pegno per il quale eragli stata data.* Dec. 83. N. 2. p. 477.

Il creditore di fronte agli altri creditori del suo debitore non ha rango se non dal giorno dell' Iscrizione ipotecaria. Dec. 85. N. 1. p. 491.

COLPA

La colpa non si presume, e la presunzione stà sempre ad escluderla. Dec. 41. N. 9. p. 230.

Per escluder la colpa, ed il dolo del Capitano di Bastimento è sempre adottabile più benigna interpetrazione. Ivi N. 10.

V. Pena.

COMMERCIANTE

Chi esercita degli atti di commercio, e ne fa l'abituale sua professione è commerciante. Dec. 96. N. 8. p. 591.

E' commerciante chi concorre alla grand' opera del commercio, e chi specula sul traffico di mercanzie o per conto proprio o per conto altrui. Ivi N. 9.

COMMISSIONATO

Il Commissionato a vendere delle mercanzie speditegli da altra piazza gode del privilegio sulle anticipazioni da esso fatte non tanto direttamente al Committente, quanto ancora indirettamente, e senza commissione pagando un debito del committente medesimo. Dec. 83. N. 1. p. 477.

COMPENSAZIONE

Il Creditore collocato fra gli ultimi Creditori chirografari di insperata sodisfazione non puo pretendere di conseguire il pagamento per finzione in forza della pretesa compensazione. Dec. 20. N. 1. p. 121.

Il debitore che in altro modo non potrebbe conseguire la sodisfazione di un suo credito, se non per mezzo della compensazione, tutto che questa sia dalla Legge indotta ipso jure, pure non resta dispensato dall'obbligo di far conoscere al Giudice il titolo su cui si fonda, onde la volontà dell'uomo serva d'istrumento alla operazione della Legge. Ivi N. 2.

La compensazione può dedursi anco contro la cosa giudicata, sempre che dalla medesima non sia stato disposto dell'assegnamento compensabile, ed abbia sul medesimo canonizzati dei diritti a favore di Creditori anteriori Ivi N. 3.

La compensazione è un benefizio della Legge, al quale il debitore può anche renunziare, e la tacita renunzia alla compensazione si verifica in quel Creditore, che invece di dedurla accousente ai mandati rilasciati sopra il subietto compensabile a favore di Creditori anteriori. Ivi N. 4. 5.

Quel Creditore, che è interessato per la terza parte in un patrimonio può compensare fino alla concorrenza, quando supera di gran lunga il credito. Ivi N. 8.

Quando nelle diverse circostanze di restituzione d'imprestiti non si è domandata compensazione, il silenzio forma una congettura urgentissima di estinzione di debiti già avvenuta. Ivi N. 9.

Non è nel naturale andamento delle cose, ed anzi è inverosimile che uno contemporaneamente debitore, e creditore di una identica persona, paghi il debito senza far menzione del credito. Ivi N. 10.

Nel concorso di un numero di congetture la presunzione del pagamento è dai DD. e Tribunali ammessa, e riconosciuta. Ivi N. 11.

La compensazione si opera di pieno diritto a favore del Creditore per un titolo, e respettivamente debitore per altro titolo anche in pregiudizio di altro creditore poziore, e privilegiato. Dec. 83. N. 3. pag. 477.

Non può esistere compensazione quando non si verifica la identita della persona. Dec. 92. N. 6. p. 545.

COMPETENZA

Per stabilire la competenza dei Giudici si ha riguardo per regola a ciò che siasi principalmente domandato. Dec. 52. N. 2. p. 305.

Il Giudice addetto ad un Tribunale Collegiale deve rimandare all'intero Turno la causa ad esso solo distribuita quando la riconosce non di sua competenza. Dec. 62. N. 1. p. 362.

La pronunzia con cui vien determinata la competenza di un Tribunale, riguarda un merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria. Dec. 68. N. 1. p. 389.

Gli appelli da simili pronunzie debbono sempre portarsi alla cognizione delle Ruote di prime appellazioni. Ivi N. 2.

La prosecuzione dell' appello fatta avanti al Giudice ad quem *toglie ogni competenza al Giudice* a quo, *per conoscere della regolare o irregolare interposizione dell' appello stesso.* Ivi N. 3.

Questa regola peraltro si limita quando prima che una tale prosecuzione d' appello sia stata fatta la causa sulla irregolarità dell' appello, e sulla rejezione conseguente di esso sia stata già contestata avanti al Giudice a quo. Ivi N. 4.

Nel nostro sistema di procedura la lite dicesi contestata quando il reo convenuto ha dato le sue eccezioni alla domanda dell' attore. Ivi Num. 5.

V. Tassazioni di Onorarj dei Periti.

COMPROMESSO

Quando nel compromesso le Parti litiganti stipulano il patto di rinunziare all' appello dal Lodo che gli arbitri proferiranno non è lecito appellare. Dec. 26. N. 1. p. 154.

I compromittenti, che hanno rinunziato all' appello non hanno altra strada per reclamare dal Lodo, che vien proferito, che d' intentare un Giudizio di lesione. Ivi N. 2.

Quando nel compromesso non si fa alcuna distinzione, nè alcuna limitazione di potere cioè appellare per il capo della nullità non è lecito alcun' appello, perchè non è lecita alcuna distinzione. Ivi N. 3.

La semplice proroga del termine assegnato agl' arbitri per l' emanazione di un Lodo nel compromesso in cui è stabilita la inappellabilità del Lodo medesimo non distrugge una tale convenzione. Dec. 46 N. 1. p. 264.

Altro è prorogare un compromesso, altro è il rinnovarlo. Ivi N. 2.

Si dice prorogare il compromesso quando il termine in quello stabilito non è spirato, al contrario si dice rinnovare un compromesso quando il termine nel primo stabilito è decorso. Ivi N. 3.

Nel primo caso si ritiene esteso il termine agl' arbitri sotto le medesime condizioni scritte nel compromesso. Ivi N. 4.

COMPROMITTENTI

V. Compromesso.

CONCULCAZIONE DEI TERMINI

La conculcazione dei termini anche sostanziali, e la inversione dell' ordine giudiciario costituiscono quel vizio, che nasce non già

dagli atti, ma dalla pronunzia della Sentenza, che ne avvenga, la quale sola, e non gli atti può esserne redarguita di nullità. Dec. 65. N. 2. p. 375.

CONDANNA DI SPESE

Quel litigante, che non impugna il suo debito mentre deduce delle eccezioni per differirne il pagamento deve condannarsi nelle spese anco stragiudiciali. Dec. 63 N. 3. p. 365.

CONDOMINO

Sotto l'influenza del regime ipotecario Francese il condomino dividente riceve la sua porzione patrimoniale libera dalle ipoteche impresse dall'altro condomino sul Patrimonio comune per debiti suoi propri. Dec. 57. N. 20. p. 331.

A tale effetto per altro è necessario che la divisione sia difatto avvenuta, e non basta che il condomino abbia venduto all'altro la sua quota indivisa, e sia divenuto creditore del prezzo. Ivi N. 21.

Una ipoteca contratta nel 1802. non può aver sofferto alterazione dalle sopravvenute Leggi ipotecarie francesi. Ivi N. 22.

Ai termini di ragione comune la opinione più ricevuta nel Foro nostro quella si è che le ipoteche impresse dal condomino sul fondo indiviso rimangono illese ancorchè il fondo stesso nelle divisioni sia toccato dipoi in parte all'altro condomino. Ivi N. 23.

Il condomino che vende la propria porzione all'altro condomino, e dopo avergliene trasferito il dominio stipula in piè del Contratto una semplice ipoteca su i beni venduti per sicurezza del loro prezzo, va soggetto ad esser vinto dalle ipoteche generali anteriori facienti carico al Compratore, le quali nel momento stesso dell'avvenuta traslazione del dominio estendendonsi, ipso jure *anco ai beni comprati.* Ivi N. 24.

Dopo la formale ammissione dell'intervento di terzi a causa, non è più dato di elevar contrasto sul loro interesse d'intervenirvi. Ivi Num. 25.

CONFERMA *EX BONO JURE*

Quando la nullità di una Sentenza deriva dalla inosservanza dei termini non è impedito al Giudice d'appello di confermare la Sentenza appellata ex bono jure. Dec. 65. N. 1. p. 375.

Quando il Giudice di appello trova gli atti non difettosi nelle loro forme, può assumer l'esame di quella disputa, a cui quelli si riferiscono, e confermare la Sentenza quando la ritrovi giusta specialmente se non v'ha speciale opposizione per parte dell'appellante. Ivi N. 3.

CONFESSIONE IMPLICITA

La confessione implicita non prova meno dell'esplicita. Dec. 40. N. 2. pag. 526.

La confessione per devenire innocua al confitente deve da esso dimostrarsi erronea, coll' esclusione del contrario possibile. Ivi N. 3.

Nella mente di chi ha destinato di fare una cosa, altronde indispensabile, la destinazione può talvolta equivalere al fatto compiuto. Ivi N. 4.

A pregiudizio di quello che sostiene, contro ogni verosimiglianza, d'aver lacerati e di più non ritenere dei Libri d' amministrazione di cui gli vien richiesta l' esibizione, può aversi ogni più sinistro concetto. Ivi Num. 5.

La manifestazione spontanea di ciò che difficilmente avrebbe potuto occultarsi non può aversi come un' indizio di particolare buona fede. Ivi N. 6.

CONGETTURE

Non è sempre vero che per provare il pagamento d'un debito si ricerchino gravissime congetture in ogni caso, ma cio si verifica quando si vuol provare il pagamento contro un Contratto pubblico. Dec. 92. N. 44. p. 547.

Più leggiere congetture si ricercano contro la Scritta privata non munita di Testimoni. Ivi N. 45.

Congetture anche di minor forza richiedonsi quando costa del credito per la buona fede, o per mezzo del detto Testimone unico. Ivi Num. 46.

Non è di stretta necessità che le congetture per esser valutabili rivestino il grado di complete, perfette, ed atte ad escludere qualunque obiezione servendo che la loro coacervazione sia atta a quietare la coscienza del Giudice. Ivi N. 47.

Nel concorso di congetture e per una parte, e per l'altra, che produchino qualche incertezza devono prevalere quelle a favore della Debitrice, e rea convenuta alle altre contrarie. Ivi N. 48.

Non sarebbero più congetture, ma sarebbero prove se nel loro genere fossero perfette. Ivi N. 49.

CONSOCIO

V. Nunciazione di nuova opera.

CONTRATTAZIONI

Le contrattazioni o convenzioni di qualunque specie esse siano debbono andar subordinate in tutto e per tutto, ed anco rispetto al genere della loro prova, al disposto di quelle Leggi, sotto il cui impero esse furono poste in essere. Dec. 2. N. 4. p. 20.

CONTRATTO NULLO

Il Contratto nato per grave incusso timore debbe considerarsi nullo, e grave deve valutarsi quello della presente, o istante ingiusta carcerazione. Dec. 80. N. 8. p. 448.

CONTRIBUTO

Se la data dei titoli di credito non costituisce differenza, l'imputazione sarebbe operativa proporzionalmente sopra ciascun credito. Dec. 7. N. 8. p. 56.

Si ricorre al contributo per pagare i Creditori, i quali per mancanza di utile Iscrizione si sono resi di un'epoca eguale. Ivi N. 9.

Quando non vi è perfetta uguaglianza in tutti i crediti non può ottenersi il contributo nè col mezzo dell'imputazione, nè col benefizio della separazione dei beni. Ivi N. 12.

DANNO

Non si verifica danno legalmente attendibile senza la perdita di un diritto precedentemente acquistato. Dec. 12. N. 10. p. 87.

DANNI

Sono refettibili quei danni nascenti dal ritardo della Prestazione di un Fatto, *dal dì del cominciato Giudizio.* Dec. 43. Num. 3. 4. p. 245.

Ciò che non reca nocumento non può ad altri negarsi. Ivi. N. 5.

Quando si tratta di refezione di danni per causa di ritardati lavori sono refettibili quelli avvenuti per questo ritardo. Ivi N. 6.

DEBITO

La sodisfazione di un debito non si può alligare ad una condizione per volontà del debitore; nè gli conviene la clausula per una volta tantum, *perchè i debiti sodisfatti una volta non si torna a pagarli di nuovo.* Dec. 19. N. 2. 3. p. 117.

La piccolezza del debito, un lungo corso di anni, e la puntuale corrisposta di somma maggiore, sono circostanze atte a far credere estinto e sodisfatto il debito medesimo. Dec. 64. N. 1. 2, 3. p. 369.

In fatto di pagamenti deve principalmente seguirsi ciò che si presenta verosimile. Ivi N. 4.

La verosimiglianza dei precedenti pagamenti si riscontra tanto se la confessione delle sue ultime annate sia fatta in due quanto se sia fatta in tre ricevute, e più congetture riunite, e sommate avvalorano, e costituiscono la prova de' seguiti pagamenti. Ivi N. 5. 6.

Il debito già scaduto, e liquido non può compensarsi col credito non peranche esigibile in pregiudizio del Terzo Creditore anteriore e privilegiato. Dec. 83. N. 9. p. 478.

DEBITI EREDITARJ

I debiti ereditarj rimangono ipso jure *divisi fra i coeredi tanto ai termini del Gius Comune, quanto ai termini del gius francese.* Dec. 2. N. 1. p. 19.

Chi allega che un debito ereditario anzichè esser passato pro diviso *in*

ciascuno dei Coeredi sia rimasto per l'intiero a carico di uno solo di essi deve concludentemente giustificarlo. Ivi N. 2. p. 20.

Non concorrono i requisiti della Leg. Procula ff. de probation. *quando trattasi non di remissione di un credito, ma bensì di preteso accollo ed assunzione di un debito, e quando manca ancor per equipollente il sostanziale estremo dei ripetuti conteggi.* Ivi N. 3.

DEBITORE

Sebbene il debitore per più titoli venga collocato in un sol grado, deve riconoscersi l'anteriorità, e poziorità di ciascuno, quando vengono in conflitto per interesse dei terzi. Dec. 7. N. 11. p. 56.

E superflua qualunque azione, quando si verifica l'inopia del Debitore. Dec. 7. N. 14. p. 56.

DECISIONE

La simultanea decisione fatta dal Giudice con una medesima Sentenza di più Cause fra loro connesse aventi il medesimo oggetto e origine da un istesso Contratto, trattate contemporaneamente avanti lo stesso Giudice non vizia di nullità la Sentenza. Dec. 48. N. 3. p. 276.

DECRETI PROFERITI *EX OFFICIO*

I Decreti proferiti ex officio *dal Giudice, e senza formale contestazione, non passano in cosa giudicata, non fanno stato per le Parti, non determinano in perpetuo i loro diritti, e sono suscettibili di opposizione.* Dec. 25. N. 1. p. 148.

Quando si tratta d' Imposizioni per il Regolamento dei Fiumi il fatto dei Deputati non toglie ai contribuenti il diritto di opporsi a quei Decreti che emana il Giudice per regolare la condotta delle acque. Ivi N. 2.

Il rimedio della opposizione contro i Decreti dal Giudice proferiti ex officio *per gli affari delle Imposizioni dei Fiumi, non è valevole a ritardare per ragione della pubblica utilità la riscossione delle collette, e l'esecuzione dei lavori, che dopo la fatta visita sono stati riputati opportuni.* Ivi N. 3. 4.

DEPOSITO

Il Deposito, che deve stare in luogo di pagamento deve essere libero, ed esente da qualunque vincolo, e la condizione estrinseca apposta al ritiro del medesimo vizia la purità di esso. Dec. 18. Num. 1. 2. p. 113.

La regola per distinguere la condizione intrinseca dalla estrinseca è quella di vedere se il fatto posto in condizione sia tale per cui il Creditore nell'atto di conseguire il pagamento del suo credito possa di ragione esservi astretto verificandosi la condizione estrinseca nel caso affermativo, e l'estrinseca nel caso negativo. Ivi N. 3.

Non vi ha legge che astringa quegli che ha il diritto d'esigere il proprio Credito in forza dell'esecuzione parata nascente da pubblico Istrumento a promettere la restituzione delle somme che va a percipere per il caso di sua succumbenza nel Giudizio ordinario. Ivi N. 4.

Se talvolta è stato ordinato dal Giudice il ritiro del deposito con cauzione, è stato fatto per un'equitativo temperamento nel caso in cui siasi possuto fondatamente dubitare della idoneità del Creditore a rimettere fuori il percetto. Ivi N. 5.

Il Deposito si ravvisa per irregolare, quando consistendo in denaro contante non è stato consegnato nè chiuso, nè sigillato. Dec. 92. N. 1. p. 544.

Il deposito passa in pieno, ed assoluto dominio del Depositario senza obbligo di restituire il tantundem nel medesimo genere, e quantità. Ivi. N. 2.

Il Deposito non può dirsi fatto a vita quando il Depositario nella ricevuta si obbliga esplicitamente alla restituzione ad ogni richiesta. Ivi N. 3.

Nemmeno può dirsi che debba tener luogo di Mallevadoria, quando il Depositario ha dovuto sempre garantire le somme riportate ad imprestito. Ivi N. 4.

Il Deposito irregolare è suscettibile di compensazione. Ivi N. 5.

E' impossibile fidare il deposito alla singola persona di un Fratello, che vive in società universale con gli altri Fratelli. Ivi Num. 7. p. 545.

DESCRIZIONE

La descrizione dei fondi fatta dai periti del Catasto si presume esatta e sincera, molto più se i proprietarj che poteano reclamare siano rimasti in silenzio. Dec. 8. N. 4. p. 62.

Non è verosimile la separazione di un fabbricato annesso a un podere che si vuol vendere, in parte padronale, e in parte colonico, quando il perito concordemente eletto a fan la descrizione, e stima del fondo non ha saputo discernere le dette parti, e tutto il fabbricato ha descritto, e stimato come destinato all'abitazione del colono, ed agli usi rurali. Ivi N. 5. p. 63.

DESERZIONE D' APPELLO

Quando l' appellante ha trascurato nel termine assegnato dall' Art. 749. del Regolamento di Procedura, di riprodurre gli Atti delle Istanze precedenti, incorre nella deserzione. Dec. 30. Num. 2. p. 172.

Il Processo composto degli atti tutti fatti in prima istanza non completamente, e non nel termine della Legge riprodotto avanti il

Tribunale di appello, non può dare all'atto di appello dal Succumbente interposto conseguenze giuridiche nè ai nuovi Giudici la facoltà di conoscere della giustizia o ingiustizia della Sentenza appellata. Dec. 13. N. 1. 2. p. 93.

La Legge presume che l'appellante receda dall'interposto appello ognora che omette di fornire i Giudici dei mezzi necessarj a giuridicamente conoscerne. Ivi N. 3.

La Circolare de' 16. Aprile 1821. che coll'Art. 6. permise all' appellante di poter ritirare dopo tre giorni gli atti da esso riprodotti, lo tenne d'altronde obbligato a ritornarli in Cancelleria ogni volta che ne fosse stato formalmente richiesto. Ivi N. 4.

L'obbligo dalla Legge imposto all'appellante di ritornare in Cancelleria gli atti da esso riprodotti e ritirati è investito dalla medesima sanzione della Legge che vuole la totale riproduzione degli atti di prima Istanza. Ivi N. 5

L'appellante all'oggetto di non incorrere nella deserzione è nell'obbligo di far completa la nuova alla pari della prima riproduzione degli atti, a meno che non giustifichi legalmente una causa di smarrimento senza sua colpa. Ivi N. 6.

Le semplici trattative d'accomodamento non sono efficaci a sospendere quelle obbligazioni dalla Legge indotte a carico dell'appellante per godere del benefizio dell'interposto appello, nè sono atte a sottrarlo alla pena della deserzione. Dec. 66. N. 1. 2. p. 379.

Quando non esiste in antecedente una obbligazione, o un diritto, non può neppure esistere una corrispondente giuridica eccezione. Ivi Num. 3.

L'appellante che non ha sodisfatto alle formalità necessarie per rendere efficace il suo appello, allega utilmente la transazione già conclusa coll'appellato. Ivi N. 4.

Quando non può risultare la Transazione allegata per impedire la deserzione dell'appello, se non dalla risoluzione di un Giudizio pendente circa la verità della Transazione medesima deve attendersi la terminazione dello stesso Giudizio. Ivi N. 5.

V. appelli.

DIRITTO D' IPOTECA

Quegli, che gode il diritto d' Ipoteca non ha bisogno della cessione di un altro creditore per quello esercitare. Dec. 85. Num. 7. p. 491

Non vi ha Legge, la quale esiga, che un creditore a fine di potere esercitare l'azione Ipotecaria sul fondo del suo debitore, debba per necessità aver conservate intatte, e non aver rinunciato ad altre cautele, che gli fossero già competute contro il debitore comune. Ivi N. 8. 9.

DISCRETIVA

In forza dell'argomento della discretiva, quando in una parte dell' atto ò relativamente ad un certo subietto si vede espressa una certa qualità, o modificazione può dedursi la deficienza delle qualità, e modificazione stessa in altra parte dell' atto, o relativamente ad altro soggetto, in cui sia questa obliata, e taciuta. Dec. 90. N. 1. p. 526.

DISPOSIZIONE MODALE.

Quel Testatore che lascia alla propria moglie un Legato coll'onere di non pretendere la restituzione delle sue doti, e dichiara che in caso di contravvenzione al precetto impostole debba cessare a di lei favore il detto Legato, fa una disposizione non condizionale, *ma* modale. Dec. 44. N. 1. 2. p. 251.

DIVISIONE DI FONDI

Dicesi moralmente indivisibile il fondo, allorchè ciascuna porzione sarebbe inservibile a ciascuno dei Socj, o ad un valore si ridurrebbe proporzionalmente inferiore a quello che potrebbe avere unita al totale. Dec. 61. N. 2. p. 356.

Nei Giudizi di divisione le Leggi raccomandano che si abbia in mira l'utilità non di un solo, ma di tutti i condividenti. Ivi Num. 3.

Non deve prestarsi ascolto all' ostinato Comproprietario che voglia corrompere il soggetto di Comune proprietà con una divisione della quale non è moralmente suscettibile. Ivi N. 4.

Nei Giudizi di divisione le Leggi molto rilasciano al prudente arbitrio del Giudice. Dec. 61. N. 6. p. 556.

Onde la qualità di maggior porzionario possa dar diritto ad ottenere l'aggiudicazione del fondo indivisibile, è necessario, che la maggior quota di condominio appartenga al Condomino per propria ragione. Ivi N. 7.

La vicinità o contiguità non costituisce una maggioranza di gius capace di dar diritto all'aggiudicazione del fondo indivisibile: Si spiegano le contrarie autorita. Ivi N. 8. p. 357.

L'aggiudicazione del fondo indivisibile occorre che sia basata sopra una ragione di congruità o convenienza, senza la quale offenderebbe quell'eguaglianza di diritti, che a ciascun socio appartiene sopra la cosa comune. Ivi N. 9.

DOCUMENTO IMPUGNATO

Un documento dicesi impugnato allorchè viene impugnata l'azione dal medesimo derivante, sebbene non sia impugnata la di lui materiale esistenza. Dec. 29. N. 11. p. 167.

DOMICILIO

Perchè il Creditore possa regolarmente e competentemente richiamare il suo debitore al Tribunale del luogo designato per il pagamento del credito ec. si richiede che dal Contratto resulti un'espressa dichiarazione di elezione di domicilio. Dec. 4. N. 1. p. 38.

La renunzia fatta da un Livellare al diritto d'esser convenuto al proprio Foro per il pagamento dei Canoni, non può essere estesa al caso di pretesa caducità. Ivi N. 2.

DONNA

La donna acconsententendo alla vendita del fondo su cui rimase assicurata la di lei Dote non contrae alcuna obbligazione, e ritrova nella pecunia quella stessa garanzia che prima aveva sopra gli Stabili del marito. Dec. 15. N. 1. p. 99.

Il recesso da un diritto di mera affezione e non calcolabile a contanti, quale è l'assicurazione della Dote sopra gli stabili piuttosto che sul prezzo da ricavarsi dai medesimi, non induce una diminuzione nel patrimonio della donna. Ivi N. 2.

Quando non si tratta di obbligazioni e di distrazione di beni non è necessaria per le donne l'autorizzazione del Giudice. Ivi N. 3.

Il diritto della donna al possesso del fondo su cui è stata concessa l'assicurazione non può dirsi perfetto, e quesito quando il Decreto di assicurazione è emanato senza la citazione del marito e dei di lui creditori ipotecarii. Ivi N. 4.

La donna può senza precedente autorizzazione renunziare a un diritto semplicemente querendo. Ivi N. 5.

Non vi ha Legge che inabiliti le Donne all'esazione dei loro Capitali, specialmente stradotali. Dec. 28. N. 6. p. 162.

L'esercizio delle ragioni delle Donne non è valevole a rattenere l'esecuzione reale sugl' Immobili, che si promuova da qualunque siasi Creditore Ipotecario. Dec. 75. N. 1. p. 421.

Il Marito non può, nè transigendo, nè condonando, pregiudicare in modo alcuno ai diritti, che la Donna dotata, ha direttamente contro il Costituente debitore della Dote, sempre che non sia per anche stata pagata al Marito stesso. Ivi N. 2.

Le ragioni della Donna, e lei morta, de' suoi Eredi rimangono intatte per agire contro il debitore della Dote, senza bisogno di prima escutere, o dimostrare insolvente il Marito. Ivi N. 3.

Per la Legge del 25. Gennaio 1815. le donne possono stare in giudizio senza bisogno d'autorizzazione per tutti gli atti interessanti l'esecuzione in ogni rapporto di qualunque Contratto Legittimo. Dec. 81. N. 1. p. 466.

La Legge non fa distinzione fra atti, e atti; perciò non è dato di distinguere fra i più semplici, ed i più complicati. Ivi N. 2.

Ove questa distinzione dovesse farsi la dispensa in questa parte dalla Legge accordata alle donne rimarrebbe spesso frustranea. Ivi Num. 3.

V. Dote. — V. Interdetto Restitutorio.

DOTE

La confessione de recepta dote *fatta dal Marito in un' Atto di sua ultima volontà, si risolve per regola in semplice legato, allorchè non costa, che sia stata effettivamente pagata.* Dec. 19. Num. 6. p. 117.

Una somma promessa in dote perde questa qualità per l'avvenuto scioglimento del Matrimonio. Dec. 28. N. 1. 4. p. 162.

Il pagamento di una somma costituita in dote è fatto validamente alla Donna rimasta Vedova senza bisogno che essa sia autorizzata.

La presunzione legale suppone costituita la Dote per il secondo Matrimonio in quei medesimi assegnamenti che formarono la Dote per il primo Connubio. Ivi N. 3.

La Dote è destinata per la sostentazione degl' oneri matrimoniali. Dec. 36. N. 1. p. 200.

Il pagamento della Dote eseguito nelle mani del Padre del Marito è ben fatto quando il figlio coabita con il Padre ed è questi che sostiene gli oneri matrimoniali. Ivi N. 2.

La Dote si presume pagata quando il Matrimonio è celebrato in conseguenza della Scritta Matrimoniale, nella quale si legge la costituzione della Dote, quando il Matrimonio ha durato per molti anni, ed il Marito ha sopportato tutti gli Oneri Matrimoniali, senza domandare il pagamento della Dote, e quando lo stesso Marito ha ricevuto degl' Imprestiti dai Fratelli della Moglie. Dec. 50. N. 12. p. 295.

Quando si tratta di un Giudizio di petizione di Dote debbonsi i succumbenti debitori condannare alla refusione delle spese anco estragiudiciali per il principio di pubblica economia che raccomanda la conservazione intatta delle Doti. Dec. 89. N. 8. p. 517.

V. Moglie. V. Donna.

DOTE CONGRUA

E' regola che la dote congrua, e di paraggio, anche sotto l'impero di quei Statuti per i quali la Dote non succede in luogo di Legittima, può estendersi fino alla porzione virile Dec. 89. Num. 6. p. 517.

ECCEZIONI

L'eccezioni che ritengono il carattere di semplici proteste non ponno considerarsi per veri, e propri Incidenti per cui possono disprezzarsi le discipline prescritte per i medesimi. Dec. 48. N. 1. p. 276.

EREDE

L'Erede mediante il quasi contratto di adizione di eredità non si obbliga con vincolo ipotecario, ma con una mera azione personale. Dec. 7. N. 2. p. 55.

Il patrimonio proprio dell'Erede non è tenuto a pagare i debiti, e i legati con vincolo d'Ipoteca, sebbene nella mancanza d'inventario possa essere responsabile colla garanzia dei propri beni a dover fare detti pagamenti. Ivi N. 3.

L'erede del debitore deve dirimpetto al Creditore considerarsi la stessa persona del debitore. Dec. 86. N. 1. p. 496.

EREDE BENEFICIATO

A quegli che vuol qualificarsi erede beneficiato incombe la prova di avere adempito alla confezione dell'Inventario solenne, ed all'esatto rendimento di Conti. Dec. 12. N. 4. p. 86.

L'erede beneficiato, finchè non si è spogliato legittimamente dell'eredità, deve considerarsi a tutti gli effetti come erede libero. Ivi Num. 5.

Una nota informe di pochi mobili mancante della firma degli eredi non può stare in luogo del solenne inventario. Ivi N. 6. p. 87.

EREDI

Negl'Eredi si ammette l'errore di fatto e si presume l'ignoranza rispetto alle cose de'loro Autori. Dec. 64. N. 7. p. 369.

EREDITA'

La libera adizione di una eredità non produce la confusione in pregiudizio dei terzi. Dec. 7. N. 4. p. 55.

V. Figlio.

ERRORE

La deduzione di un antico credito dopo un conteggio universale generale generalissimo non meno che finale di tutti quanti gl'interessi niuno escluso nè eccettuato passati fra le Parti, *importa in sostanza una eccezione di errore contro il conteggio medesimo.* Dec. 78. N. 1. p. 434.

Chi adduce l'errore di un conteggio consentito in un pubblico Istrumento deve concluderne la prova in modo chiarissimo, limpidissimo, e superiore ad ogni dubbiezza. Ivi N. 2.

E' inverosimile che quei che procede ad una generale liquidazione con positiva scienza di tutti e singoli gl'interessi passati fra lui, e l'autore dell'altra parte, abbia potuto dimenticare a proprio danno un vistoso credito. Ivi N. 3.

In una liquidazione generalissima ogni credito, e respettivo debito deb-be presumersi compreso. Ivi N. 4. 10.

E se da una delle Parti si tralasci una partita del suo avere, di cui non possa allegare ignoranza, trattandosi di fatto proprio, e di cui altresì per la non lieve sua entità sia inverosimile la dimenticanza si fa luogo a credere che detta partita rimanesse compresa nei conteggi precedenti, ove costi che realmente ne sianò stati posti in essere. Ivi N. 5.

E' un argomento esclusivo del semplice titolo di pegno ed invece induttivo del titolo di proprietà nel possesso di una Cambiale, l'averne il possessore ritirata da un terzo gran parte della valuta, e l'avergli rilasciata una dichiarazione scritta, qualificandosi Creditore, e giratario *di detta Cambiale, e promettendo di restituire la* Cambiale stessa, e la gira *al momento in cui ne avesse conseguito il saldo.* Ivi N. 6. p. 435.

Non è presumibile che un uomo accorto, perspicace e cauto s'induca a pagare una somma considerevole per conto del debitore di una Cambiale al possessore di essa, senza accertarsi che questi sia realmente come si qualifica giratario, e proprietario *della medesima.* Ivi N. 7.

Le espressioni « prometto, e mi obbligo di restituire la Cambiale, e gira fattami come sopra » *dan luogo a supporre che la gira non sia in dosso della Cambiale, ma bensì fatta in foglio separato, ed in forma di cessione.* Ivi N. 8.

Non è da credersi, che quei che con formale Chirografo riconoscesi debitore dell'importare di una Cambiale non già verso l'originario creditore di essa, ma bensì verso un terzo che la possiede, e che se ne qualifica proprietario, non siasi sincerato nell'atto di ritirarla, che la medesima, sebben mancante di gira a tergo, sia passata di fatto nel dominio del portatore, e che non abbia altresì citato il documento giustificativo di un tal passaggio. Ivi N. 9.

ESECUZIONE

La semplice, e nuda asserzione di un preteso errore incorso in un'Atto, o in un Contratto, non può farne ritardare l'esecuzione. Dec. 31. N. 9. p. 176.

ESECUZIONE PROVVISORIA

L'esecuzione provvisoria d'una Sentenza non si accorda se non se quando l'azione sia appoggiata ad un documento non impugnato o ad una precedente cosa giudicata. Dec. 29. N. 1. p. 166.

Il disposto dell'Art. 688. *del Regolamento di Procedura, è tassativo, e non ammette estensione per l'indole favorevole o urgente della materia.* Ivi N. 2. p. 167.

E neppur nelle cause d'alimenti. Ivi N. 3.

Nelle cause di Assicurazione di dote, e di alimenti a favore delle femmine escluse dalle successioni collaterali, può il Giudice dichiarare la propria Sentenza provvisoriamente eseguibile. Ivi. N. 4.

La ragione di questa disposizione fu quella d' impedire la dispersione degli assegnamenti affetti ai diritti di dette donne. Ivi N. 5.

Ogni qualvolta la Legge non dispone espressamente che possa accordarsi l'esecuzione provvisoria d'una Sentenza senza cauzione, segno è che la nega. Ivi N. 6.

Il Giudice può, se lo crede, in tutti i casi dichiarar provvisoriamente eseguibile la sua Sentenza, ma bensì con cauzione. Ivi N. 7.

L'esecuzione provvisoria nonostante appello, è cosa diversa dalla restrizione dell'appello ai soli effetti devolutivi. Dec. 29. Num. 9. p. 167.

ESECUZIONE IMMOBILIARE

L' esecuzione immobiliare non può dirsi ultimata finchè non ha avuto luogo il pagamento del prezzo. Dec. 91. N. 2. p. 538.

ESIBIZIONE DI LIBRI

Non può costringersi ad esibire i Libri quegli, presso il quale, non è provata l'esistenza dei medesimi. Dec. 31. N. 8. p. 176.

Quei che intimato alla esibizione dei libri, non nega di ritenerli, è soltanto sostiene di non esser tenuto ad esibirli, viene implicitamente a confessare che i medesimi esistono effettivamente presso di lui. Dec. 96. N. 14. p. 591.

E' inverosimile che quegli che esercita continuamente ed abitualmente un traffico commerciale o per se o per conto altrui voglia affidare alla propria memoria il dettaglio delle moltiplici sue operazioni, anzichè registrarle in un libro giornale, e tanto più è ciò inverosimile quando costa essere egli solito di tenere il libro di Copia-lettere, che è di tanta minore importanza del giornale. Ivi N. 15.

Quel Negoziante che adopra ogni mezzo per esimersi dall'esibire i suoi libri da molto da sospettare della di lui buona fede. Ivi Num. 16.

ESPRESSIONI

Sebbene la generalità dell'espressioni possa autorizzare una intelligenza più estesa di quella che importano materialmente le stesse espressioni, è però certo che anche l'espressioni si devono intendere subordinatamente al tema per cui vengono adoprate, e molto più quando si tratta di materia, che non ammette estensione d'interpetrazione. Dec. 83. N. 4. 5. p. 477.

FALLITO

Fu un tempo grave disputa se il Fallito che in ordine all'Art. 402 *del Codice di Commercio Francese perde, per il solo fatto del fallimento, il possesso, e amministrazione dei propri beni, conservi persona legittima per stare in Giudizio.* Dec. 51. N. 1. p. 302.

Secondo la giurisprudenza del giorno è prevalsa la massima che il fallito che al momento del suo fallimento perde il possesso, e l'amministrazione dei propri beni conservi la persona legittima a stare in Giudizio. Ivi N. 2.

La moderna giurisprudenza Francese basata sul reflesso che il fallito ancor dopo il suo fallimento ritiene la proprietà de' suoi beni, fra i quali vi si comprendono ancora le azioni, ha tratta quella medesima conseguenza che nella materia analoga del concorso *ne traevano i Dottori, che cioè gli sia permesso di stare in Giudizio, ed agire contro i terzi.* Ivi N. 3.

FATTO PROPRIO

Contro il fatto proprio non è permesso di agire. Dec. 50. N. 13. p. 295.

FERIATI

I Feriati solenni, ordinati nella circostanza di un fausto avvenimento hanno principio dall' Ora, *nella quale vengono pubblicati.* Decis. 95. N. 3. p. 584.

Le Ferie straordinarie si chiamano repentine *dalla improvisa loro sopravvenienza.* Ivi N. 4.

Le ferie straordinarie debbono esser conosciute in modo preciso tanto in rapporto al loro principio, che al loro termine. Ivi N. 5.

Le Sentenze sono validamente notificate nello stesso giorno in cui comincia un Feriato solenne, purchè la notificazione sia fatta prima della pubblicazione dello stesso Feriato. Ivi N. 6.

La notificazione di una Sentenza seguita nel giorno della pubblicazione di un Feriato solenne, si presume che sia stata fatta nelle ore precedenti alla detta pubblicazione, se pure una prova chiara non dimostri il contrario, talche tutti gli atti che seguono, sono validamente fatti. Ivi N. 7. 8. 9. 10.

FIGLIO

Il figlio che ha occupato, e ritenuto oggetti spettanti all' eredità del Padre, non può impugnare la qualità di erede del medesimo. Dec. 50. N. 1. p. 294.

Le proteste, e dichiarazioni d'astenzione dall' eredità paterna fatta dal figlio dopo aver occupati, e ritenuti degli oggetti ereditari, non sono efficaci, nè operative alcuno effetto a vantaggio del figlio stesso. Ivi N. 2. 3.

Sarebbe cosa assurda, che alcuno potesse a suo piacere occupare delle

cose ereditarie, e dopo un corso di tempo utilmente dichiarare di non voler essere erede, specialmente in riguardo del Benefizio di adire l' eredità colla Legge, e coll'inventario, che garantisce l'interesse del presunto erede, e di quelli che hanno interesse Ivi N. 4.

Il figlio, che occupa liberamente gli oggetti ereditari del Padre, e dipoi protesta di non volere essere erede, senza fare alcuno inventario, sovvertendo ogni regola di giustizia, viene a porsi in condizione di non poter render conto degli oggetti occupati. Ivi N. 5.

Quegli, che si è occupato nell' eredità del Padre è soggetto a risentire gli effetti degli atti di colui, che ha dei diritti contro la stessa eredità. Ivi N. 6. 7. 10. 11. p. 295.

Sotto l' Impero delle Leggi Francesi l' eredità della Madre, che moriva intestata si deferiva in eguali porzioni a ciascheduno dei figli. Ivi N. 8. 9.

FIGLI

V. Società.

FORME

La violazione delle forme accidentali non opera la nullità degli atti, a differenza della violazione delle forme intrinseche, e sostanziali, a meno che non sia in lettera dalla Legge comminata. Decis. 3. N. 7. p. 28.

V. Perizia. Periti giudiciali.

FRUTTI

Fino dal momento del contestato Giudizio, reputandosi il debitore costituito in un certo grado di mala fede, cominciano a decorrere i frutti di una somma dovuta, benchè non convenuti. Dec. 43. N. 2. p. 245.

GIUDICE

Il Giudice è in dovere di applicare, e non riformare le Leggi. Dec. 23 N. 3. p. 135.

L' esercizio ne' Giudici della giurisdizione è ad essi stato dato per il pubblico e privato bene. Ivi N. 5.

Non può il Giudice rigettare definitivamente le opposizioni fatte dai contribuenti alle imposizioni dei Fiumi al pagamento delle somme domandate, ma deve riserbare a più maturo esame le loro ragioni. Dec. 25. N. 5. p. 148.

Per la Legge del 12. Febbraio 1549. non è impedito al Giudice di esercitare la sua giurisdizione in un affare riguardante il fratello della sua Moglie. Dec. 89. N. 7. p. 517.

GIUDICI DI ESECUZIONE

I Giudici della esecuzione di una Sentenza non possono, nè debbono occuparsi della giustizia, o ingiustizia della medesima. Dec. 80. N. 4. p. 447.

GIUDIZIO DI GRADUATORIA

E fuori di dubbio che il Giudizio di graduatoria, il quale tien dietro ad una vendita coatta debba istaurarsi avanti i Tribunali di eccezione. Dec. 91. N. 1. p. 538.

GIUDIZIO DI SALVIANO

Non può essere intentato un Giudizio di salviano, se quello che lo promove non vanta sul fondo un'azione ipotecaria legalmente conservata. Dec. 7. N. 1. p. 55.

GIUDIZIO UNIVERSALE

Il Sovrano Rescritto de' 19. Luglio 1819. in affare Brizzi, che sembra stabilire massime diverse, procede soltanto nel tema di un Giudizio universale di concorso, il quale per la sua generalità assorbisce quello particolare di Graduatoria. Dec. 71. N. 3. p. 538.

GIUDIZI ESECUTIVI

Ne' Giudizi esecutivi non si ammettono eccezioni d' alta indagine, fra le quali sono quelle dell' errore, e del falso supposto, le quali per essere giudicate v' ha bisogno di lungo esame. Decis. 31. N. 1. 2. 7. p. 176.

GIUDIZI SOMMARISSIMI

Nei Giudizi sommarissimi è sempre permesso il delibare, e degustare il petitorio. Dec. 40. N. 2. p. 221.

GIUDIZI DI DIVISIONE

V. Divisione di Fondi.

GIUDIZI DI GRADUATORIA

V. Riproduzione degli Atti.

IATTANZA

Non v' ha Legge, che nel Giudizio di diffamazione disponga, che si debba dal Giudice, a pena della nullità, pronunziare per Decreto separato, e nemmeno per capo distinto, e in un modo esplicito sull' esistenza delle iattanze. Dec. 24. N. 1. p. 142

Le iattanze si presumono facilmente per imporre all' iattante il silenzio se non prova la verità dei diritti millantati. Ivi N. 2.

Il rimedio indotto dalla Legge Diffamari Cod. de Ingen. et Manumis, *è stato dalla pratica dei Tribunali esteso ad ogni sorte di millantazione.* Ivi N. 3.

Il rimedio della Leg. Diffamari *può invocarsi anche per le millantazioni fatte nelle Scritture esibite in Tribunale.* Ivi N. 4.

Le iattanze giudiciali non sono giusta causa per promuovere il rimedio della Leg. Diffamari *quando sono dette negli atti relativamente alla causa introdotta, e contestata.* Ivi N. 5.

Le iattanze nelle Scritture esibite in atti prima che sia presentato il libello principale introduttivo del Giudizio, costituiscono giusto elemento onde dar luogo ad invocare la Leg. Diffamari. Ivi N. 6.

IMPUTAZIONE

L' esazioni dai compratori di beni, e le aggiudicazioni debbono essere imputate nel credito il più privilegiato di titolo il più puro per la causa, e il più grave per gli effetti. Dec. 7. N. 5. p. 55.

Nel caso che il creditore si paghi da se col prezzo dei beni oppignorati, l' imputazione deve farsi con quel credito, per il quale è stata data la garanzia. Ivi N. 6. p. 56.

Quando la garanzia è stata data per diversi titoli, l'imputazione deve seguire sopra quel credito che ha un diritto più grave, e più forte. Ivi N. 7.

La regola in ordine alla quale deve ritenersi un pagamento fatto nella causa più dura per il debitore ha luogo quando il Debitore che ha più debiti con una stessa persona paga volontariamente una somma senza dichiarare in qual causa intende imputarla, ma non nel caso, in cui il Creditore paga a se stesso il debito con la distrazione del pegno giacchè l' imputazione resta nella volontà, e comodo del Creditore. Dec. 45 N. 4. p. 257.

ISTANZA PREGIUDICIALE

L' istanza diretta all' assegnazione del termine per la verificazione del documento impugnato è della classe delle pregiudiciali perchè impeditiva del progresso della lite. Dec. 10. N. 1. p 78.

Le istanze pregiudiciali non possono riunirsi al merito, ma debbono risolversi separatamente. Ivi N. 2. 3.

INCIDENTE

L' incidente dell' esibizione de' Libri deve considerarsi tolto di mezzo, quando i richiesti Libri furono esibiti nel giorno destinato alla discussione, e decisione del merito; specialmente quando l' intimante ad esibirli dichiara, che le deduzioni degl' intimati rendano inutile la sua intimazione. Dec. 72. N. 2. 3. p. 406.

Quando la citazione a discutere l' incidente promosso sulla esibizione dei Libri è fatta correre per giorno posteriore a quello in cui il Giudice può decidere la causa, questa viene decisa validamente, e l' incidente non opera alcun effetto. Ivi N. 4. 5.

Le domande incidentali dovendo per loro propria natura cadere nel corso del Giudizio principale, debbono del tutto rimanere inefficaci quando sono portate alla cognizione del Tribunale in epoca noncompresa nel Giudizio medesimo. Ivi N. 6.

Per togliere di mezzo un' incidente ormai contestato non basta una semplice dichiarazione di voler recedere dal medesimo, ma richiedesi una formale renunzia munita delle solennità prescritte dal Regolamento di Procedura. Dec. 57. N. 6. p. 330.

Quegli che cita l'avversario per sentire ammettere la prova testimoniale eleva un vero incidente. Dec. 76. N. 1. p. 424.

Elevato l'incidente dell'ammissione alla prova testimoniale, possono le Ruote pronunziare sull'incidente, o rimettere la risoluzione a giorni otto, o ordinare con suo Decreto la riunione della Decisione dell'incidente a quella del merito. Ivi N. 2. 3. pag. 425.

Il Giudice che non vuol decidere separatamente l'incidente dal merito, devia dalla Legge se non riunisce con Decreto la Decisione dell'incidente al merito, ed in questo caso la Sentenza che proferisce è infettta del vizio di nullità. Ivi N. 4. 5.

Perchè il Giudice d'appello possa assumere l'esame, e la risoluzione della causa in merito importa che il processo sia completo. Ivi N. 6.

INCIDENTI PREGIUDICIALI

Gli incidenti pregiudiciali che tolgono l'ingresso, o il progresso della lite non possono riunirsi al merito della causa, ma debbono da quello separatamente esser decisi. Dec. 27. N. 1. p. 157.

INESECUZIONE DI CONTRATTO

L'azione ai danni per inesecuzione di Contratto, ha nel Contratto stesso una base soltanto remota, avendo la prossima nel fatto colposo dell'inadempiente. Dec. 81. Num. 5. pag. 466.

INIBITORIA

Colui, che per mezzo di Scrittura minaccia ad alcuno di fargli un'inibitoria se avesse cominciato dei lavori, fa un atto, che nulla corrisponde alla vera inibitoria. Dec. 24. N. 7. 9. p. 143.

Gli atti inibitoriali sono capaci, anche senza l'autorità del Giudice, di fare incorrere l'inibito, contraffacendo, nella pena degli attentati. Ivi N. 8.

INQUILINO

V. Nunziazione di nuova opera.

INTERDETTO

Quegli che alla pubblicazione del Codice di Francia trovasi per propria volontà interdetto dall'amministrazione delle cose sue se viene elevato ad un'importante carica, come quella di Maire debbesi ravvisare reintegrato nel libero, ed assoluto esercizio dei suoi diritti civili. Dec. 89. N. 4. p. 517.

INTERDETTO RESTITUTORIO

Può una donna senza autorizzazione intentare l'interdetto restitutorio, onde ottenere la demolizione d'una nuova opera a se dannosa. Dec. 81. N. 4. p. 466.

INTERDIZIONE DEI PRODIGHI

L'interdizione dei prodighi al sopravvenire del Codice Civile de' Francesi che non conosceva interdizione per prodigalità rimase modificata e ridotta allo stato di semplice sottoposizione al consulente giudiciario. Dec. 89. N. 2. p. 517.

Il Codice Civile di Francia che non ammetteva interdizione volontaria, al momento della sua pubblicazione in Toscana sciolse dalla sottoposizione, e restituì alla sua civile capacità quegli che per propria volontà si era sottoposto. Ivi N. 3.

INTERESSI

Il pagamento degl' interessi ogni volta che se ne conosca il modulo somministra un dato sicuro per determinare il capitale dovuto. Dec. 89. N. 5. p. 517.

INTERVENIENTE A CAUSA

Non può considerarsi semplicemente interveniente in causa colui, ch'è comparso per la tutela dei suoi propri interessi. Dec. 32. Num. 2. p.182.

Quando l'interveniente a causa è ammesso al Giudizio non a sostengo di una delle parti, ma per tutelare dei diritti suoi propri, la causa dell'interveniente si considera separata e distinta da quella dei primi litiganti sebbene si prosegua a trattarla unitamente. Dec. 60. N. 1. p. 353.

Quando le spese dell' interveniente a causa diminuiscono il capitale preteso proprio dallo stesso interveniente costituiscono merito di causa. Ivi N. 2.

INVEROSIMILE

L'inverosimile diviene più grave fra creditore, e debitore insieme quando si parla di credito infruttifero nel creditore, e per l' opposto di credito fruttifero nel preteso debitore. Dec. 92. N. 34. p. 546.

LEGGE *DIFFAMARI*

Quegli che col mezzo dell'azione nascente dalla Legge Diffamari Cod. de ingenuis etc. *è richiamato a provare gli asserti diritti resta attore in Causa.* Dec. 24. N. 10 p. 143.

LEGGI

Le Leggi affinchè siano obbligatorie pe' Sudditi debbono essere nei modi regolari pubblicate. Dec. 95. N. 1. p. 584.

La scienza indubitata dell'esistenza di una Legge, e dell' imminente sua pubblicazione sono circostanze insufficienti per rendere necessaria la di lei osservanza. Ivi N. 2.

LEGITTIMA

Per stabilire la quota legittima debbono valutarsi anco i beni donati,

non al fine di rescindere le donazioni, le quali restano ferme fino al caso che i beni rimasti nell' eredità sieno insufficienti a far conseguire al legittimario la sua porzione. Dec. 38. N. 1. 2. p. 210.

L'espressioni usate dalla Legge del 15. Novembre 1814. che per calcolare la legittima si ha riguardo al giorno della morte stanno a denotare che la legittima non si detrae dai beni a titolo oneroso alienati dal debitore di quella, e che non sono atte a menomarne la quantità le alienazioni eseguite dall' erede nell' intervallo fra la morte della persona obbligata a prestare la legittima, ed il giorno dell' effettivo conseguimento della medesima. Ivi N. 3.

La legittima succede in luogo degli alimenti, e perciò la causa della legittima gode dei medesimi favori di quella alimentaria. Ivi N. 4.

La disposizione dell' Artic. 608. §. 1. del Regolamento di Procedura che obbliga a condannare nelle spese anco il collaterale nelle cause di alimenti è estensiva pure alle cause di petizione di legittima. Ivi N. 5.

Uno stabile dato per la stima in pagamento di parte di una dote quantitativa passa nel pieno dominio del marito, il di cui patrimonio resta gravato dell' ipoteca legale per l' intero ammontare della Dote. Dec. 39. N. 1. p. 215.

La vendita d' uno stabile apparentemente fatta dalla moglie deve ritenersi invece nella sostanza come fatta dal marito spettando ad esso solo il disporne. Ivi N. 2.

La dichiarazione fatta dalla madre a favore del figlio debitore della di lei dote di avere dal medesimo ricevuto l' intero, e pieno di lei mantenimento non è ammissibile in danno delle legittimatarie. Ivi N. 3.

La modicità non deve misurarsi in astratto, ma bensì in concreto, e il poco, e il molto sono termini non assoluti, ma di relazione, e di confronto. Ivi N. 4. 5.

L'ammontare della legittima costituisce di ordinario la norma principale per la giusta ed adequata misura della congruità della dote Dec. 57. N. 16. p. 331.

LIBRI MERCANTILI

Se per disposto dell' Art. 14. del Codice di Commercio non può se non in certi casi speciali essere ordinata la comunicazione dei libri mercantili; per disposto però del successivo Art. 15. può sempre ed in ogni controversia esserne ordinata la esibizione. Decis. 96. N. 3. 5. pag. 590.

La differenza che passa fra la comunicazione *dei libri, e la semplice loro* esibizione o *presentazione è sostanzialissima.* Dec. 96. N. 4. p. 590.

La esistenza dei libri, e specialmente del giornale *del* Copia-lettere*, e del* Salda-conti *presso un commerciante obbligato a tenerli deve di ragione presumersi, e conseguentemente quei che l'allega per ottenere la esibizione dei detti libri è dispensato dal farne la prova.* Ivi N. 6. p. 591.

LICITAZIONE

La licitazione è un rimedio odioso, ma pure ammesso dalla Legge, semprechè non sia possibile di procedere alla divisione con un sistema più naturale, e più proprio. Dec. 61. N. 10. p. 357.

Gli estranei devono regolarmente escludersi dalla licitazione al fondo comune indivisibile, ma possono ammettersi quando la loro esclusione sarebbe dannosa ad uno dei Condividenti. Ivi N. 11.

LODO

Il Lodo, *e l'*Arbitramento *non hanno l'esecuzione parata finchè non sono stati omologati, ed accettati dalle Parti, o confermati dal Tribunale competente.* Dec. 31. N. 3. p. 176.

MANDATARIO SEMPLICE

Il terzo che paga una Cambiale in scadenza, e prima che sia protestata, e che la paga non per onor di firma ma per commissione del debitore, non assume il carattere d'un proprio e vero pagatore per intervento, *ne subentra nei privilegj del portator del recapito, ma assume la veste di semplice mandatario, ed in questa qualità non può agere per il proprio rimborso in via esecutiva.* Dec. 96. N. 2. p. 590.

MANUTENZIONE IN POSSESSO

Per ottenere la provvisoria manutenzione debbono gli atti possessori essere esercitati almeno per un anno dal dì della pretesa turbazione. Dec. 55. N. 1. p. 321.

La credulità di avere un titolo forma uno dei sostanziali requisiti dell' Interdetto uti possidetis *itinere actuque privato.* Ivi N. 2. p. 322.

La credulità di avere un titolo non è sufficiente per essere manutenuto nel quasi possesso se non viene convalidata, ed avvalorata da particolari circostanze cospiranti a quest' oggetto. Ivi N. 3.

La tolleranza non sta in luogo di diritto opinato a riguardo dei quasi possessori assistiti da quella buona fede, e credenza colla quale si suppone servirsi della cosa sua. Ivi N. 4.

Col mezzo di testimoni non può provarsi che i quasi possessori sieno passati dalla strada con animo di servirsi di un proprio diritto. Ivi N. 5.

L'uso del transito in un fondo privato si presume concesso precariamente, perchè la presunzione favorisce la libertà dei possessi. Ivi N. 6.

E' di pubblico interesse, che i beni fra i possessori finitimi non trovino ostacolo nel timore che possano divenire titoli per giustificare il capriccio d'introdursi in fondo coltivato. Ivi N. 7.

Per l'acquisto della servitù del passo nella mancanza di un titolo convenzionale si richiede la prescrizione quadragenaria con titolo, o l'immemorabile senza titolo. Ivi N. 8.

La prova della quadragenaria con titolo, o immemorabile senza titolo non può esser fatta col mezzo dei testimoni, quando non offra il concorso dei requisiti, dei quali parla la Gloss. in Cap. 1. de prescr. Ivi N. 9.

Il petitorio chiaro, o la proprietà certa e libera assorbisce qualunque indagine si faccia sul petitorio. Ivi N. 10.

MARITO

Quando il marito nel suo testamento lascia alla moglie una somma da conseguirsi nel caso di passaggio alle seconde nozze, e nel caso di persistente Vedovanza i frutti sulla somma medesima, non viene con questa disposizione a fare una confessione di Dote, ma pone in essere un legato. Dec. 19. N. 1. 4. 5. p. 117.

V. Donne.

MILLANTAZIONE

V. Jattanze.

MARINARI

V. Sottoposti.

MOGLIE

Nella vergenza del marito all'inopia ha la Moglie il diritto di ripetere la sua Dote. Dec. 47. N. 1. p. 268.

A più forte ragione deve ravvisarsi un tal diritto nella donna nel caso che il di lei marito sia proceduto a cedere il proprio Patrimonio a favore della Massa de' suoi Creditori. Ivi N. 2.

La cessione che fa il marito de' suoi beni a vantaggio de' suoi creditori non spiega una semplice vergenza all'inopia, ma bensì un consumato sfacelo della fortuna maritale, e l'assoluta impotenza del medesimo a sostenere i pesi matrimoniali. Ivi N. 3.

Al diritto che ha la Donna di ripetere la sua Dote sia nella vergenza del marito all'inopia, sia che da questi venga ceduto il proprio patrimonio ai suoi creditori non osta il disposto della Legge Adhuc 29 Cod. de Jur Dot. *poichè questa Legge contiene una facoltà, e non una obbligazione per la Donna, cui compete perciò la scelta di conseguire in concorso degl'altri Creditori del marito il paga-*

mento in contante del suo credito dotale, o di ottenere l' assicurazione della di lei Dote sopra i beni del proprio Marito. Ivi. Num. 4.

La Sentenza che canonizza il credito di Dote, e appendici dotali non fa stato contro i terzi possessori di beni provenienti dal patrimonio del marito della donna, e sono nel diritto che in loro contradittorio sia discussa, ed esaminata la sussistenza del Credito dotale. Ivi N. 5.

Secondo l'antico Statuto della Dominante l'anello matrimoniale veniva tassato a ragione del due per cento sopra la Dote. Ivi N. 6. p. 269.

Alla donna non son dovuti i frutti della sua Dote se non dal giorno in cui il Marito fa la cessione de' suoi beni a profitto de' suoi creditori. Ivi N. 7.

Quando il marito è oberato dai debiti, e che verge all' inopia, la moglie ha diritto di ripetere i suoi crediti contro lo stesso marito per rinvestirli. Dec. 85. N. 5. p. 491.

Il credito della moglie proveniente da una donazione fattagli nell' atto di costituzione di Dote, alligata ad una condizione risolutiva deve stare a garantire i creditori del marito, quando a favore dei medesimi potesse operare la condizione risolutiva della donazione. Ivi N. 6.

MOGLI DEI NEGOZIANTI

Alle mogli di coloro, che all' epoca della celebrazione del matrimonio erano negozianti o dei figli dei negozianti, i quali senza avere in detta epoca alcuno stato, o professione determinata divennero inseguito negozianti, non è accordato alcun privilegio sui mobili, e masserizie della Taberna dei loro mariti. Dec. 84. Num. 1. p. 48.

L'Art. 551. *del Codice di Commercio dispone che per il credito del contante, o degli effetti mobili che la donna ha portati al marito commerciante ha ipoteca la detta moglie sopra gli Immobili che possedeva il marito all' epoca del matrimonio con essa contratto.* Ivi N. 2. 3.

La Ipoteca che il Codice Civile accordava alla moglie anche comprensiva dei beni futuri non era che un ipoteca privilegiata, e non un vero privilegio. Ivi N. 4.

Al sopra detto Art. 551. *del Codice di Commercio non è stato derogato dalle nostre Patrie Leggi nè espressamente, nè tacitamente.* Ivi Num. 5.

A forma del fatto nella Legge 80. ff. de reg. Jur. *la* specie *deroga al* genere *ma quella non rimane derogata da questo.* Ivi N. 6.

MOTIVO DELLA SENTENZA

Il motivo della Sentenza, per quanto dalla medesima separata forma parte integrale della medesima. Dec. 35. N. 1. p. 195.

Il motivo su cui poggia la Sentenza del primo Giudice è uno degli atti più interessanti per l' esame, e risoluzione della questione portata in appello. Dec. 35. N. 3. p. 196.

La mancanza di notificazione per parte del Vincitore al Vinto del motivo della Sentenza del primo Giudice, non scusa questi come appellante dall' obbligo, all' effetto della deserzione, di riprodurlo avanti il Giudice di appello. Ivi N. 4.

Il Vincitore non è nell' obbligo di notificare al Vinto anco il motivo separato dalla Sentenza a lui favorevole, disponendo la legge potersi portare ad esecuzione la Sentenza anco senza il corredo de' suoi motivi. Ivi N. 5.

NEGOZIANTE

L' impresa di un Giornale *è un' operazione commerciale come che diretta a trarne un profitto.* Decis. 14. N. 1. p. 97.

I recapiti emessi da un Editore, e proprietario di un Giornale *e relativi a questa impresa hanno i caratteri tutti dei pagherò Mercantili.* Ivi N. 2.

NOVAZIONE

Quando non esiste la volontà di porre in essere una novazione, non può pretendersi che questa sia seguita. Dec. 17. N. 4. 5. p. 107.

NULLITA'

Non può dirsi nullo quell' atto benchè non fatto nel modo dalla Legge prescritto ognora che dalla Legge medesima non sia stato disposto con il mezzo della clausula irritante. Dec. 42. Num. 1. pag. 241.

La Legge dispositiva si risolve in Legge necessariamente proibitiva quando si tratta di solennità che diano forma, e sostanza all' atto, senza l' osservanza delle quali non può dirsi che l' atto legalmente esista, ma non quando è questione di solennità che concernono la mera forma accidentale dell' atto medesimo. Ivi N. 2.

Le nullità sono di stretto Gius, e non possono dai Giudici sottintendersi. Ivi N. 3.

L' Art. 29. *del Regolamento di Procedura Civile prescrive che l' atto di Domanda debba esser firmato dal Procuratore, ma non è comminata nullità per il caso che detta formalità non sia adempita.* Ivi N. 4.

La formalità della firma del Procuratore dell' atto di Domanda è una garanzia per lui medesimo, e l' omissione di quella non è deducibile dal reo Convenuto. Ivi N. 5.

Quando i fondamenti della nullità obiettata ad una Sentenza non compariscono con evidente chiarezza, non si valutano. Dec. 72. N. 1. p. 406.

NUNCIAZIONE DI NUOVA OPERA

Secondo il disposto delle Leggi Romane l'Inquilino alla pari del Consocio, e l'Usufruttuario non può usare del rimedio della nunciazione di nuova opera contro il proprietario del fondo condotto. Dec. 6. N. 1. 2. p. 46.

L'Inquilino, il Consocio, e l'Usufruttuario, che hanno un mero diritto personale e resolubile, non possono per le leggi suddette far uso, nel caso di attentata violazione ai loro diritti che dell'azione derivante dal loro titolo in via ordinaria. Ivi Num. 3.

L'azione ex conducto *connaturale al contratto di locazione, e conduzione è destinata a mantenere al conduttore, o Inquilino inviolati tutti i diritti, che gli sono propri.* Ivi N. 4.

Il modo generico, e indistinto, con cui è concepito l'Articolo 523. *del Regolamento di Procedura rende evidente che si è voluto introdurre un gius nuovo ampliativo dei più rigorosi principii di gius comune in materia d'inibitoria, e nunciazione di nuova opera.* Ivi N. 5. 6.

Non è sempre vero che le leggi adiettive *non sieno atte ad attribuire alcun diritto ma unicamente a segnare il modo, e la norma onde portare all'esercizio quel diritto che solo dalle Leggi* sostantive *deriva.* Ivi N. 7.

Se al Sommo Imperante non fosse permesso di estendere con una Legge adiettiva *i diritti che in più ristretti* confini *emanano dalla Legge* sostantiva *resterebbero vulnerati quei poteri che fan parte della Suprema sua Potestà.* Ivi N. 8.

Perchè possa regolarmente introdursi un Giudizio di nunciazione di nuova opera, occorre che i lavori sieno minacciati, o semplicemente iniziati. Dec. 33. N. 1. p. 188.

L'intimazione che si trasmette a lavori terminati pone in essere un Giudizio Aquae pluviae arcendae, *e non quello di nunciazione di nuova opera.* Ivi N. 2.

Il Giudizio Aquae pluviae Arcende *non è di giurisdizione ordinaria, ed è, avanti il Tribunale Collegiale, della competenza dell'intero Turno.* Ivi N. 3.

L'attentata illecita incisione degli alberi non cedui, e come che reputata parte integrale del fondo, è secondo la più ricevuta opinione, materia adattata al rimedio della nunciazione della nuova opera. Decis. 34 N. 1. p. 192.

I mezzi preventivi sono sempre preferibili ai punitivi. Ivi Num. 2. pag. 192.
L' istanza fatta per la trasmissione del precetto inibitoriale insieme colla domanda per la condanna all' emenda del preteso danno non è che una sequela, ed un corollario dell' introdotto Giudizio di danno dato. Ivi N. 3.

PADRE

Il Padre che in forza degli Statuti gode l' usufrutto della dote materna come marito, non come Padre nè in forza della patria potestà, non è tenuto nella sua qualità d' Usufruttuario ad alimentare i figli. Dec. 29. N. 10. p. 167.
V. Società.

PATRONO

Viene accordato dalla canonica giurisprudenza la manutenzione a quel patrono, a favor del quale si verifica il quasi possesso e l'ultimo stato di presentare. Dec. 40. N. 1. p. 22.

PEGNO

Il pegno tacito, o sia pegno legale può invocarsi dal Creditore contro il debitore, ma non già contro un terzo il quale nel tempo intermedio abbia acquistato sopra la stessa cosa dei diritti di pegno o d' ipoteca. Dec. 83. N. 8. p. 478.

PENA

Ogni pena presuppone una colpa. Dec. 71. N. 1. p. 401.
Alla pena di pagar del proprio e con arresto personale il credito, del sequestrante, la Legge ha voluto sottoporre i sequestrarj rei di una colpa inescusabile. Ivi N. 3.

PERITI GIUDICIALI

Più periti collettivamente eletti, che invece di far conoscere la loro opinione con una sola Relazione, come prescrive la Legge, la manifestano in fogli materialmente separati, commettono una violazione di forme accidentali. Dec. 3. N. 8. p. 28.
Il carattere, e funzioni dei periti giudiciali hanno grande affinità col carattere, e Funzioni dei Giudici. Ivi N. 9.
Debbesi ai periti giudiciali aver riguardo su ciò che emana dalla loro opinione, e fede, e credenza intiera meritano in ciò che asseriscono di fatto. Ivi N. 10.
Quando i periti giudiciali non hanno potuto persuadersi, e concordarsi discutendo, la Legge non ordina, nè consiglia, che tentino di concordarsi in scritto. Ivi N. 11.
Ciò che contribuisce alla validità dell' Atto deve preferirsi, e in dubbio deve sempre rispondersi per la validità. Ivi Num. 12.

Il nostro Regolamento nulla prescrive del luogo, e tempo della redazione della Relazione, e solo si rimette in questo rapporto interamente alla Coscienza dei Periti. Ivi N. 13.

V. Forma. — Perizia.

PERIZIA

Nell'Art. 288. *della Procedura si stabilisce, che quando nella perizia concorrono tre Periti, se alcuno dissente dal Parere degli altri, si dovrà nella Relazione dichiarare il Perito dissenziente, e dovranno motivarsi i fondamenti, pe' quali non ha convenuto nel sentimento degli altri.* Dec. 3. N. 1. p. 27.

Le perizie debbono rimettersi al Tribunale che l'ha ordinate, firmate, e giurate da ciascheduno dei Periti. Ivi N. 2.

Quando un Perito o per la distanza o per altro motivo non può trasferirsi al Tribunale, ove pende la Causa, può depositare, e giurare la sua Perizia al Tribunale del suo domicilio, dal quale verra rimessa al Tribunale, ove pende la controversia. Ivi N. 3.

La perizia tuttochè rimessa al di là del termine dal Giudice assegnato al Perito non va soggetta al vizio della nullità. Ivi N. 4.

Per quanto dalla Legge si esiga che nel caso di nomina di più Periti la Relazione sia una sola, pur tuttavolta dalla violazione di un tal precetto non può dedursene la nullità della perizia. Ivi N. 5. 6.

V. Forme. — Periti Giudiciali.

PERIZIA ESTRAGIUDICIALE

La perizia estragiudiciale non è attendibile per ottenerne una giudiciale, quando è fondata sopra dei dati incompleti, e malsicuri. Dec. 31. N. 10. 11. p. 176.

PETITORIO

Il petitorio non può essere cumulato in un giudizio di mera istituzione. Dec. 40. N. 3. p. 221.

POLIZZE DI CARICO

Il favor del Commercio ammette di poter negoziare sopra le Polizze di carico le Merci alle quali le polizze stesse si riferiscono. Dec. 77. N. 1. p. 429.

Ciò peraltro non accade sempre, e senza congrua distinzione da caso a caso, poichè occorre aver riguardo al modo in cui trovansi le polizze medesime concepite. Ivi N. 2.

Per l'effetto che sopra fa duopo distinguere le polize di carico firmate per la consegna delle Merci o a persone in esse nominate, o all'Ordine dei Caricatori stessi, o al portatore delle polizze medesime. Ivi N. 3

Il materiale possesso delle Polizze di Carico non vale per titolo di consegna, e disposizione delle merci che nelle polize concepite al portatore. Ivi N. 4.

Nelle altre Polizze non evvi titolo abile per ottenere la consegna delle Merci, e poterle contrattare, se non inquanto concorra identità di persona tra il possessore delle Polizze, e l'individuo in quelle nominato, o respettivamente la qualità di legittimo giratario. Ivi N. 5.

POSIZIONI

Non si ammettono le posizioni in seconda Istanza, quando nella prima Istanza sono state ammesse, e che le risposte alle medesime sono state irrilevanti, ed inconcludenti. Dec. 23. N. 6. p. 135.

Nella semplice vertenza incidentale in seconda Istanza d'ammissione di prova testimoniale non si ammettono le Posizioni. Ivi. N. 7.

Le posizioni non sono ammissibili allorchè visitate in prevenzione, si trovano irrilevanti. Dec. 57. Num. 14. p. 331.

POSTIERI

Il Regolamento sulle Poste del 19. *Dicembre* 1827. *che non permette ai terzi creditori del maestro di Posta di poterlo gravare sui cavalli, legni ec. prende di mira il pubblico servizio, e non il privato interesse dei Postieri.* Dec. 11. N. 1. p. 82.

Nella cessione dei beni tutti gli assegnamenti del cedente debbono comprendersi; nè per essere il cedente un maestro di Posta possono dirsi non compresi nella fatta cessione gli oggetti postali. Ivi N. 2.

PRESCRIZIONE

La prescrizione quinquennale relativamente al pagamento delle Cambiali non può allegarsi dal debitore, quando questi ha sostenuto di non essere obbligato a pagare il Credito reclamato. Dec. 17. N. 3. p. 107.

La prescrizione ha un periodo di tempo determinato o dagli Statuti, o dal Gius-Comune. Dec. 92. N. 20. p. 545.

Non così per la presunzione, la quale procede in ragione inversa della maggiore, o minor gravità delle circostanze concomitanti. Ivi N. 21.

Non sussiste l'obietto, che resterebbe superflua la prescrizione se il solo rimedio del tempo fosse valevole a togliere il debito, quando il tratto degli anni non si allega in forza di prescrizione, ma di presunzione. Ivi N. 22.

In alcuni casi è stato come un riscontro induttivo del pagamento il las-

so di dieci anni, in altri quello di sei, in altri persino si è creduto sufficiente di tre soltanto. Ivi N. 23.

PRESENTAZIONE

Il quasi possesso di presentare si acquista anche mediante un unica presentazione. Dec. 40. N. 4. p. 221.

Si riguarda come ultimo stato, a favore di chi allega il quasi possesso di presentare per il suo turno, quella presentazione, che dal medesimo Patrono fu precedentemente fatta. Ivi N. 5.

L'ultima presentazione fatta dal turnario contradicente nell'attual vacanza l'esercizio dell'alternativa, corrobora il quasi possesso di chi presentò nella precedente vacanza. Ivi N. 6.

Quello il quale pretende, che l' intelligenza da darsi a un Decreto non sia quella di una semplice alternativa, ma di una alternativa composta, viene implicitamente a convenire che il quasi possesso si verifica nella semplice alternativa. Ivi N. 7.

Il quasi possesso viene a costare dalla univoca intelligenza del decreto di aggregazione. Ivi N. 8. p. 222.

PRESUNZIONE.

Quando trattasi non di assenti, ma di presenti, dello stesso luogo, e che hanno campo di parlarsi, è di vedersi anche il minor lasso del tempo forma presunzione del seguito pagamento. Dec. 92. N. 24. p. 546.

E massime se nel decorso dell'ultima malattia non fu fatto parlare al preteso debitore rapporto al credito obiettatoli. Ivi N. 25.

Si confutano, come atte a togliere il silenzio dalla classe delle presunzioni del pagamento la Faentina Pecuniaria del 20. Gennajo 1755. cor. Figaroa, e la nullius S. Aedisti del 2. Maggio 1755. cor Caprara. Ivi N. 26.

Anzi il silenzio del preteso creditore è una congettura urgentissima a indurre la presunzione del pagamento. Ivi. 93. Num. 27. pag. 546.

Un altro argomento alla presunzione del pagamento consiste nell' aspettare a chiedere il credito dopo la morte del preteso debitore. Ivi N. 28.

Il peso morale delle congetture esclusive del debito deve cribrarsi quando non verte la questione sulla materialità del possesso, ma sulla legittimità del titolo. Ivi N. 29.

Accade frequentemente che i documenti rimangono presso il creditore benchè sodisfatto. Ivi N. 30.

Se la retensione del documento provasse per se sola l' esistenza del

debito le teorie del presunto pagamento non si applicherebbero più ad alcun caso. Ivi N. 31.

Fra le congetture avversative all'azione introdotta dall' Attore è stata sempre quella desunta dalla Leg. Procula Cod. de probat. Ivi N. 32.

Se all'epoca de' conteggi fosse esistito il credito, è inverosimile che si adattasse il creditore a pagare il debito senza imputazione, o compensazione, congettura sempre stata apprezzata. Ivi N. 33.

Il confronto della respettiva situazione economica fra debitore e creditore, e la povertà nell' uno, e la ricchezza nell'altro, ha fornito sempre una congettura al presunto pagamento. Dec. 92. N. 35. p. 546.

Nel concorso di mancanza di mezzi nel creditore che avvallava cambiali di tenue valore creava passività vistose col suo preteso debitore opulentissimo, non può credersi che lasciasse nelle di lui mani una somma infruttifera che poteva ritirare ad nutum. Ivi N. 36.

Dalla opulenza del Debitore, e dai bisogni del creditore si è sempre tratto valido argomento all' estinzione del debito. Ivi N. 37. pag. 547.

Le alienazioni dei diversi stabili fatte dal Creditore formano un nuovo riscontro che abbia esaurita ogni altra meno disastrosa risorsa. Ivi N. 38.

Il solito nel Creditore di ritenere i documenti, per quanto già estinti, snerva la forza morale del possesso materiale di essi, e viceversa il solito nel debitore, e pagatore di non ritirarli. Ivi N. 39.

Il silenzio del debitore nel suo Testamento somministra agli eredi riscontro per indurne precedentemente pagato, ed estinto il debito, e fa ritorcere l' obietto contro il creditore. Ivi N. 40.

Nel vero debitore che muore si presume la reminiscenza del suo debito in esonerazione della propria coscienza. Ivi N. 41.

Dalla omissione ai libri di Ragion mercantile, e di amministrazione patrimoniale di ogni appunto di pagamento non può trarsene argomento favorevole quando non figura il debito, e credito nè a entrata, nè ad uscita. Ivi N. 42.

Dalla mancanza di ogni menzione deve argomentarsene il saldo fatto colla restituzione di quella somma, brevi manu *come era stata ricevuta.* Ivi. N. 43.

PRIVILEGIO

Il privilegio indotto dall'Art 93. del Codice di Commercio riguarda non già il solo favore del Commissionato a vendere le mercanzie del Committente, ma riguarda il favore di entrambi, ed il favore

del Commercio in generale perchè provvede i mezzi di esitare le merci. Dec. 83. N. 6. p. 478.

V. Mogli dei Negozianti.

PROCURATORE OFFICIOSO

V. Renunzia agli atti.

PROTESTA

Una semplice Protesta, *ed un puro riservo di dedurre all' esercizio un diritto, non equivale alla formale Istanza, colla quale il diritto medesimo si porti all' esercizio, e si domandi al Giudice di prenderne cognizione*. Dec. 30. N. 3. p. 172.

Colui, che si riserva d' agere non altro dimostra, che di non voler pregiudicare a quei diritti, che potessero competergli. Ivi N. 4.

PROVA CONGETTURALE

Per disposto delle Leggi Francesi (Cod. Nap. Art. 1353.) *la presunzione dell' uomo, che è quanto dire la prova congetturale e presuntiva non era ammissibile se non in quei casi, nei quali avrebbe potuto ammettersi la prova testimoniale, o sivvero in quelli d'impugnativa di qualche atto per frode, o per dolo*. Dec. 2. Num. 5. p. 20.

PROVA TESTIMONIALE

Non deve ammettersi una prova testimoniale che starebbe in contradizione con gli atti, o che sarebbe irrilevante. Decis. 8. Num. 10. p. 63.

Non è dato il provare per mezzo di testimoni la vendita di tutto, o parte di un Bastimento Dec. 23. Num. 8. p. 135.

Quando si tratta di materie di Commercio si rilascia al prudente arbitrio del Giudice l'ammissione della prova testimoniale. Ivi N. 9. p. 136.

La vendita verbale fatta di un Bastimento, se da una delle Parti contraenti viene negata, non può l'altra parte provarla per mezzo di Testimoni. Ivi N. 10. 11. 12.

PROVE SUSSIDIARIE

Nelle prove sussidiarie, e indirette può concludersi la prova di un falso qualunque per modo da acquistare la morale evidenza da parificarsi alla prova desunta dal medesimo istrumento. Dec. 92. N. 12. p. 545.

Il pagamento, comunque cosa di fatto, è subordinato a questa regola, ed è perciò un atto, che per la sua prova non richiede precisamente la ricevuta, o quietanza del creditore, potendo provarsi per mezzo di congetture, e presunzioni. Ivi N. 13.

Una prova in tal modo conclusa non solo giunge ad esser caratteriz-

zata per prova piena, e liquida, ma ad essere attesa al pari dell' istrumento pubblico, e solenne. Ivi N. 14.

Procede la regola anche quando siasi stipulato per patto espresso, che la prova della estinzione del debito debba concludersi per mezzo di pubblico Istrumento. Ivi N. 15.

Nelle materie congetturali il peso della prova indiziaria è rimesso al prudente arbitrio del Giudice. Ivi N. 16.

Quest' arbitrio deve misurarsi dal maggiore, o minor numero delle congetture induttive, o esclusive del pagamento, che il caso presenti. Ivi N. 17.

Il lasso del tempo di sette anni, comunque destituito di efficacia a produrre la estinzione del debito in linea di prescrizione, *può produrla in linea di presunzione.* Ivi N. 18.

Due modi di estinzione, sebbene diversi fra loro quanto alle teorie, da cui sono governati, guidano ad una pariforme conseguenza di paralizzare l'azione del creditore. Ivi N. 19.

PUPILLI

I pupilli non possono esser convenuti ad un Foro diverso da quello che la Legge gli designa. Dec. 4. N. 3. p. 38.

V. Sottoposti.

PURGAZIONE D'IPOTECHE

Quelle stesse ragioni che indussero il Legislatore a delegare a certi determinati Tribunali le esecuzioni immobiliarie, e i Giudizi di Graduatoria dietro vendita coatta, devono averlo indotto a comprendere nella delegazione anche i Giudizi di Purgazione d' ipoteche, e quelli consecutivi di Graduatoria a cui la purgazione dà causa. Dec. 91. N. 4. p. 538.

La Notificazione del 21. *Febbraio* 1830. *prescrive chiaramente, che per la purgazione delle Ipoteche sono competenti quegli stessi Tribunali di eccezione ai quali sono affidate le esecuzioni Immobiliari.* Ivi N. 5.

Se non esiste un eguale esplicita dichiarazione per il Giudizio di Graduatoria, che tien dietro alla purgazione delle Ipoteche, esiste però implicita nella Notificazione predetta, e nello spirito della Legge. Ivi N. 6.

REFEZIONE DI DANNI

Secondo l'antica giurisprudenza più facilmente si procedeva alla condanna del Creditore alla refezione dei danni verso il suo debitore, la cattura del quale fosse dichiarata nulla. Dec. 80. N. 5. p. 447

Per la moderna giurisprudenza non si procede così facilmente alla

canonizzazione dei Danni a pro dell'arrestato per la dichiarata nullità del suo arresto quando si prova nel Creditore il concorso di una giusta credulità a poter far procedere all'arresto del suo Debitore, il titolo e la buona fede. Ivi N. 7.

REO

V. Attore.

RENDICONTO

Il rendimento di conti fatto ogni anno dall'amministratore, benchè approvato, e riconosciuto ben fatto non sottrae l'amministratore dal render nuovamente conto della tenuta amministrazione, essendone richiesto, quando l'amministrazione viene attaccata di dolo, e di frode. Dec. 93. N. 1. p. 566.

I fondati riscontri di dolo son sufficienti per obbligare l'amministratore ad un nuovo rendimento di conti. Ivi N. 2.

La sola mancanza del libro giornaliero tenuto con ordine di tempo, e con fedele, e progressiva scritturazione ha somministrato sempre un forte riscontro di dolo nell'amministratore per obbligarlo a render conto di nuovo della tenuta amministrazione. Ivi N. 3.

Non è allegabile dall'amministratore per esimersi dal nuovo rendimento di conti una Sentenza Ruotale non relativa al generale rendimento di conti di tutta l amministrazione. Ivi N. 4.

RIDOTAZIONE

La Donna soltanto, e non i di lei eredi, benchè sieno i proprj figli, ha diritto d'intentare l'azione della ridotazione pel caso della perdita della prima. Dec 36. N. 3. p. 200.

L'obbligo della ridotazione si desume dal reflesso di facilitare i Matrimonj. Ivi N. 4.

Se il diritto della ridotazione si riconoscesse trasmissibile nei figli si anderebbe incontro al massimo degli assurdi a quello cioè di ammettere una dote senza matrimonio. Ivi N. 5.

RINUNZIA AGLI ATTI

La rinunzia agli atti fatta da uno dei Litiganti, ed accettata dalla Parte contraria, opera l'estinzione della Lite. Dec. 88. Num. 1. p. 509.

Il Procuratore Legale di colui, che ha rinunziato alla Lite, non può per la refezione delle spese a suo favore continuare il Giudizio, al Tribunale Ruotale, ove pendeva, perchè le sue pretensioni costituiscono il subietto di una nuova domanda; nè giova allo stesso Procuratore che abbia agito col benefizio della miserabilità. Ivi N. 2. 3. 4.

Il Procuratore Legale del miserabile non ha diritto al pagamento del-

le spese se non nel caso che il Litigante Avversario sia in quelle condannato. Ivi N. 5. 6.

Il diritto alla refezione delle spese accordato al Procuratore del Miserabile altro non è che una semplice distrazione di spese subordinata, e dipendente dall' azione, e dal diritto del Patrocinato miserabile. Ivi N. 7.

RENUNZIA ALL'APPELLO

Quando il Succumbente ha interposto l'appello, e dipoi il medesimo rinunzia, non può in seguito interporre un nuovo appello dalla medesima Sentenza. Dec. 69. N. 1. 2. p. 394.

Quando quegli, che rinunzia all'appello, nell'atto della stessa rinunzia dichiara di rinunziare liberamente, e puramente *all'appello interposto, dimostra di spogliarsi d' ogni diritto di reclamare dall' appellata Sentenza*. Ivi N. 3.

La rinunzia all'appello fatta puramente, e liberamente investe nella sostanza il diritto di reclamare dalla contraria Sentenza, dimodo che diconsi comprese nella rinunzia tutte le conseguenze, che dal rinunziato diritto sarebbero potute derivare. Ivi N. 4.

Quando si tratta di rinunzia all'appello, non ha luogo per rigettarla, la regola, che nel caso di un qualche dubbio debba interpetrarsi a favore della stessa renunzia, specialmente quando concorrono delle circostanze, che rendono manifesto l' animo del rinunziante. Ivi Num. 5.

RENUNZIA

V. Incidente.

RIPRODUZIONE DEGLI ATTI

La riproduzione degl'atti ne' giudizi di graduatoria può limitarsi a quelli riguardanti i gradi investiti dall'appello. Dec. 56. N. 1. p. 326.

Quando dall'appellante non è fatta l'ordinata riproduzione degli atti nel termine della Legge s' intende per disposizione della Legge medesima deserto l'appello, Ivi N. 2.

Nei Giudizi d' Ordine, e nei Giudizi di concorso tanto sono le Domande, tanti i Processi, e tante le Dichiarazioni, quanti sono i Creditori comparsi a domandare collocazione, e grado per titoli diversi. Ivi N. 3.

L' espressioni, sebbene generali, ed effrenate debbono sempre intendersi respettivamente al tema, ed al soggetto, al quale si referiscono. Ivi N. 4.

Quando l'appellante non ha fatta la completa riproduzione degli At-

ti, se si oppone alla domanda di deserzione di appello, deve condannarsi nelle spese anco stragiudiciali. Ivi N. 5.

RISERVO

Il Giudice di appello richiamato dall'appellante a dichiar nullo il suo arresto, e la refezione in genere dei danni, non amministra completamente giustizia se dopo aver canonizzato nullo l'arresto riserva ad altro giudizio l'altra domanda alla prima intimamente connessa. Dec. 80. N. 1. p. 447.

Il riservo come sopra fatto importa un vero gravame, e perciò soggetto all'appello. Ivi N. 2.

RISERVO DI DOMINIO

Quando il Venditore consegna liberamente al Compratore i Beni venduti, e usa nel Contratto di Vendita tutte l'espressioni atte a portare la traslazione del dominio, deve intendersi, che questo non siasi riservato il dominio fino al totale pagamento del prezzo. Dec. 57. N. 1. p. 330

Quando il dominio dei Beni venduti non è riservato non può il Venditore vincere per privilegio un Creditore Ipotecario. Ivi. N. 2.

Se, non ostante l'omissione del riservo del dominio dei Beni venduti, non costa della fede del prezzo, il privilegio del Riservo può aver luogo. Ivi N. 3.

La lunga dilazione di otto anni accordata dal Venditore al pagamento del prezzo dei Beni venduti è considerata dai Dottori un fatto, che dimostra l'intera fede avuta del prezzo; che resta dedotto anche dal modo di esprimersi dal Creditore nell'Iscrizione Ipotecaria. Ivi N. 4.

Per disposto di ragion comune il Venditore o cedente che abbia avuta fede del prezzo non acquista il privilegio del riservo del dominio ove non lo abbia espressamente stipulato. Dec. 57. N. 19. p. 331.

RIUNIONE D' INCIDENTE AL MERITO

E' incontrastabile ai Giudici la facoltà di astenersi dal decidere sulla questione Incidente, e di ordinare con Decreto la riunione dell'Incidente al merito della causa; la qual facoltà quanto alle Ruote fu confermata con Sovrano Rescritto del dì 9. *Novembre* 1821. Dec. 23. N. 1. 2. p. 135.

Il fine della Legge che permette ai Giudici di riunire la decisione degl' incidenti al merito della Causa è quello di abbreviare le Liti. Ivi N. 3.

RUOTE

Le Ruote sono i Tribunali competenti per conoscere, e giudicare delle Cause ventilate, e delle Sentenze proferite nei Tribunali di Pri-

ma Istanza, e possono per modo di eccezione giudicare di una pretesa nullità. Dec. 87. N. 1. p. 503.

L'istanza di quello, che ha appellato per la nullità, e per l'ingiustizia, di esser posto fuori di Causa, non fa variare il Giudizio il quale deve risolversi riguardo agli altri Litiganti, secondo l'appello. Ivi N. 2.

SALVIANISTA

Il possessore salvianista allora soltanto può promuovere l'istanza di vendita del fondo, quando le rendite del medesimo non siano bastanti in due anni a sodisfarlo dell'intiero suo credito in sorte, frutti, e spese. Dec. 9. N. 1. p. 71.

Se il possessore salvianista vuol promuover la vendita del fondo sul fondamento di essere stato impedito dal fatto del Debitore di perciperne le raccolte, deve concludentemente provare un tale impedimento Ivi N. 2. p. 72.

Non è bastante prova una semplice intimazione giudiciale da lui trasmessa al debitore ed al Colono, e rimasta senza replica, e senza resultato. Ivi N. 3.

Il salvianista negligente ad impossessarsi delle raccolte ai debiti tempi, e ad istituire i passi necessari per recuperarle dalle mani di chi le abbia indebitamente percette deve imputare a se stesso la perdita delle medesime, nè può trarre da ciò partito per promuovere contro il suo debitore la vendita coatta del fondo. Ivi N. 4.

L'impedimento incontrato dal salvianista a percipere tutte o parte delle raccolte del primo anno non gli da diritto di promuover la vendita, quando quelle del secondo siano bastanti a soddisfarlo. Ivi Num. 5.

Le nuove scadenze verificatesi pendente il possesso in salviano, non debbono porsi in calcolo per la misura della sufficienza o insufficienza del fruttato biennale a saldare l'intiero credito, ove per le medesime non sia corso l'opportuno precetto a pagamento, e il susseguente Decreto di conferma nel possesso. Ivi N. 6.

La domanda d'intervento al salviano istituita da un terzo non giova al possessor salvianista per poter promuovere il giudizio di vendita per insufficienza delle rendite biennali a saldare l'uno e l'altro credito, fino a che non sia sanzionata con decreto del Giudice, e fino a che l'interveniente non sia nelle debite forme stato associato al possesso. Ivi N. 7.

Se quest'associazione però abbia avuto luogo in pendenza della lite sulla domanda di vendita, e negli ultimi periodi del Giudizio di seconda istanza, non può indur novazione allo stato della causa nè render migliori o deteriori le condizioni dei litiganti. Ivi N. 8.

Allorchè il possessor salvianista ha promosso la domanda di vendita, ed insieme la domanda di stima il Giudice prima di ordinar la stima debbe conoscere se possa o no esser luogo alla vendita. Ivi Num. 9.

E quando il Giudice abbia ordinata la stima dopo aver conosciuto e ritenuto nei suoi motivi che dee esser luogo alla vendita, il di lui decreto di ordine di stima, per quanto possa dirsi interlocutorio, ha però forza di definitivo, mentre il successivo decreto di ordine di vendita diviene in tal caso necessario, e di pura forma. Ivi Num. 10.

SENSALE

Anco il Sensale è commerciante, perchè esercita per abitual professione atti commerciali, perchè concorre alla grand'opera del commercio, e perche specula sul traffico di mercanzie per conto altrui. Dec. 96. N. 10. p. 591.

Il Sensale è sottoposto per natura della sua professione al Tribunale di Commercio. Ivi N. 11.

Il Sensale, sebbene non patentato si considera come Commerciante, e si applicano anche ad esso, in quanto lo possono per analagia, le disposizioni del Codice di Commercio relative ai proprì, e veri Sensali patentati. Ivi N. 12.

L'obbligo di tenere i libri del traffico corre a qualunque individuo che esercita il commercio in qualsivoglia maniera, e perciò anco al Sensale. Ivi N. 13.

SENSERIA

Le operazioni di senseria sono annoverabili tra gli atti di commercio. Dec. 96. N. 7. p. 591.

SENTENZA

La Sentenza dichiarata nulla per essere stato unitamente al merito della causa deciso un' incidente della classe dei pregiudiciali, può esser confermata sulle istanze dell' appellato ex bono jure *quando dall' appellante era stato da quella appellato e per il capo della nullità, e per quello dell' ingiustizia.* Dec. 27. N. 2. p. 157.

La Sentenza che ammette la prova testimoniale domandata dall' accusato per porre in essere il diritto di pascolo si raggira sopra una questione di merito incerto, e perciò appellabile. Ivi N. 4.

SENTENZA DEFINITIVA

La definitiva decisione di una Sentenza si retrotrae al momento del contestato Giudizio, Dec. 43. N. 1. p. 245.

SENTENZA NULLA

E' nulla quella Sentenza, che vien proferita senza citazione di una

delle parti, e senza che abbia avuto tempo di fare le sue difese. Dec. 32. N. 1. 3. p. 182.

SENTENZE

V. Feriati.

SENTENZE INAPPELLABILI

Quando il Decreto interlocutorio di deserzione emana da un Tribunale che decidendo in definitivo, deciderebbe inappellabilmente è ancor esso inappellabile. Dec. 22. N. 1. 6. p. 128.

Sebbene dai Decreti o Sentenze inappellabili per il merito diasi l' appello per il solo capo della nullità, non è presumibile che la Legge abbia voluto dare a quest' appello tutti gli ordinarii gradi di giurisdizione senza verun riguardo al grave dispendio, cui anderebbesi incontro, affatto sproporzionato al tenue subietto della lite. Ivi N. 2.

SEPARAZIONE DI BENI

Il benefizio della separazione produce l' effetto di separare il patrimonio di un debitore da quello dell' erede, o di altro debitore, senza innovar cosa alcuna relativamente alle anteriorità, e privilegi. Dec. 7. N. 10. p. 56.

La separazione dei patrimoni produce l' effetto che il patrimonio di un debitore non si trovi al caso di pagare i debiti dell' altro in pregiudizio dei terzi. Ivi N. 13.

Per conservare i diritti della separazione dei patrimoni è nell' obbligo il Creditore di accendere l' opportuna iscrizione entro sei mesi dal dì dell' aperta successione. Dec. 44. N. 3. p. 251.

Indipendentemente dal benefizio dell' inventario nei suoi congrui casi, o del privilegio della separazione, il patrimonio del defunto si confonde con quello dell' erede, per il che i Creditori dell' autore possono esser vinti da quelli del successore, se un' ipoteca iscritta non assicura il loro diritto d' anteriorita. Dec. 54. N. 1. p. 313.

La separazione dei patrimoni opera, che anche i Creditori del defunto semplicemente chirografari debbono esser pagati dal patrimonio ereditario prelativamente a qualunque altro Creditore ipotecario privilegiato dell' erede. Num. 2.

I Creditori, e Legatari del defunto per profittare del privilegio della separazione, hanno l' obbligo d' inscrivere il medesimo nel termine di sei mesi, spirato il quale, senza la regolare inscrizione ha luogo la confusione dei patrimoni, ed i Creditori dell' uno, e dell' altro non possono fra loro primeggiare, se non in ordine all' anteriorità delle loro ipoteche. Ivi N. 3. 4. 5.

Nell' iscrizione di un privilegio deve notarsi la natura del titolo, e la qualità privilegiata. Ivi N. 6. 10.

I privilegi sopra gl' immobili non hanno effetto se non sono resi noti su Registri del Conservatore delle Ipoteche. Ivi N. 7.

Lo spirito della Legge relativamente all' iscrizione del privilegio è che il Creditore inscrivente che può essere anche un Chirografario dimostri che ha intenzione di primeggiare sopra gli altri, e di conservare il diritto di domandare la separazione dei patrimoni. Ivi Num. 8. 9.

Il benefizio della separazione dei patrimoni non è già concesso dalla equità pretoria ai Creditori fra di loro, ma bensì ai Creditori della eredità dirimpetto ai Creditori dell' erede. Decis. 57. Num. 17. p. 331.

Quei che riconobbe per suo debitore l'erede non può altrimenti invocare il benefizio della separazione dei patrimoni per agere contro i beni dell' autore. Ivi N. 18.

Non può invocarsi il benefizio della separazione dei patrimoni da quegli che non ne ha presa inscrizione nel termine di sei mesi dal dì della morte del suo debitore. Dec. 85. N. 3. p. 491.

SEQUESTRANTE

Il Sequestrante deve spiegarsi chiaramente, e ben certificare i Sequestrarj sopra gli oggetti, che vuol comprendere nel suo sequestro. Dec. 71. Num. 4. p. 401.

La dichiarazione di voler sequestrare le raccolte future non è efficace a comprendere le raccolte degli anni successivi a quello del fatto sequestro. Ivi N. 5.

SEQUESTRARIO

Il giusto errore, o la giusta credulità è capace di scusare il sequestrario, e di liberarlo dalla pena di pagar del proprio il Credico del Sequestrante. Dec. 71. N. 7. p. 401.

SEQUESTRARI

Ai Sequestrari non è permesso di disporre a loro talento degli oggetti sequestrati. Decis. 71. N. 3. p. 401.

SEQUESTRO

Il sequestro delle raccolte future non pendenti non può dirsi che sia chiaramente permesso dal vegliante Regolamento di Procedura Civile. Dec. 71. N. 6. p. 401.

Il Creditore che agisce per via di sequestro contro il Compratore di un fondo del suo Debitore esercita l' azione personale a quest' ultimo competente. Dec. 79. N. 2. p. 444.

V. Manutenzione in possesso.

SIMULAZIONE ILLECITA

La simulazione illecita è sempre inseparabile dal dolo, e non resta giustificata senza la dimostrazione che diede moto al Contratto. Dec. 12. N. 9. p. 87.

La simulazione illecita non può allegarsi da quelli che non sono pregiudicati. Ivi N. 11.

SOCIETA'

Il Contratto di Società è animato da spirito di concordia, d'amicizia, e di reciproca benevolenza, e di speciale fratellanza. Dec. 1. N. 1. p. 3.

La particolar natura di questo Contratto ha operato che le Leggi Romane abbiano le obbligazioni fra' Socj stabiliti dei principii in parte diversi da quelli, che regolano le altre obbligazioni. Ivi N. 2.

Un solo dei Soci, invitis aliis, *può per mutata volontà partirsi dalla Socità.* Ivi N. 3.

Modificazione della regola si è quando un Socio maliziosamente si proponesse di lucrare esso solo ciò che con i compagni avesse potuto dividere. Ivi N. 4. 6.

Non può alcun Socio rinunziare alla Società quando questa è stabilita per un determinato tempo. Ivi N. 5. 7.

La Legge stabilisce, che il Socio, il quale vuole sciogliersi dalla Società fissata per un determinato tempo non debba obbligarsi a starvi legato, ma che solamente adduca le giuste cause, che a ciò lo inducono, o che indennizzi i Soci del danno, che potesse loro avvenire. Ivi Num. 8.

I patti aggiunti ai Contratti possono modificare le particolarità, ma non possono alterarne la sostanza, specialmente in quelli di Società Ivi N. 9. p. 4.

I patti coercitivi atti a far rimanere i Soci uniti alla Società, alla quale sonosi legati furono proscritti dai Romani Legislatori. Ivi Num 10.

Le Leggi Romane proscrissero il patto, che dopo la morte di un Socio debba proseguire la Società fra' supertiti, e l'erede del Socio defunto, la qual Società le Leggi, ed i Pratici chiamano eterna. Ivi N. 11.

Le Leggi Romane proscrissero il patto, col quale uno si imponesse il vincolo di non partire giammai dalla Società, la qual Società è stata chiamata perpetua. Ivi N. 12.

Quando trattasi di patto inconveniente alla giustizia la parola frustra *equivale talvolta ad un assoluta negativa.* Ivi. N. 13.

Per quanto si voglia distinguere la Società vitalizia, *dalla* Società transitoria *agli eredi, la ragione di proscrivere il patto ostativo alla rinunzia è la stessa tanto nell' una, che nell' altra.* Ivi N. 14.
Quel vincolo, che s' imponessero i Soci di non partirsi per tutto il tempo della loro vita dalla Società, è quello, che le Leggi intesero di proscrivere. Ivi N. 15.
Il divieto della continuazione della Società cogli eredi del Socio è quasi superfluo, giacchè è massima consacrata dalle Leggi stesse, che uno dei mezzi per troncare la Società è appunto la morte di un Socio. Ivi N. 16.
Non è permesso al Socio imporsi un vincolo indissolubile perchè riguardato dalle Leggi come facile occasione di dissidj. Ivi N. 17.
Anche le Leggi Francesi, che seguitano le Leggi Romane, permettono al Socio di disciogliersi dalla Società. Ivi N. 18.
Si deve presumere che i Soci Accademici nel creare una Società Accademica, abbiano voluto il meno possibile offendere quella libertà di discesso, che la Legge comandava, ed abbiano inteso il meno possibile di dipartirsi dal carattere essenziale, e dalla natura del Contratto, che celebravano. Ivi N. 19.
L' obbligazione che ha il Socio, che vuol disciogliersi dalla Società di addurre delle giuste cause ha luogo in quella Società, la durata della quale ha un periodo determinato di tre, o cinque, o dieci anni. Ivi N. 20.
La Società può convenirsi o Vitalizia, o temporanea; conseguenze diverse che ne derivano. Ivi Num. 21.
La Socità a vita dei Soci è strettamente affine a quella in cui non si parla di termine. Ivi N. 22.
Le Leggi non hanno riguardo a quello, che rarissimamente, o mai accade, ma ai casi più ordinari, e facilmente contingibili. Ivi N. 23. p. 5.
Non v' ha distinzione fra le Società Questuarie, *e le Società* Accademiche, *siano queste consacrate al divertimento o all' istruzione, allorchè si tratta del diritto di associarsi.* Ivi N. 24.
Non è lecito ai Magistrati di distinguere, quando non distingue la Legge. Ivi N. 25.
Se la spontanea, e libera volontà perseverante sono state considerate elementi indispensabili di ogni Società intenta al guadagno pecuniario, con più ragione dee dirsi lo stesso quando si tratta di riunione per cooperare all' incremento delle scienze, dell' istruzione, e della ricreazione. Ivi N. 26.
Niuna Società, Collegio, o Adunanza permettono le Leggi, che si costituisca senza la Sovrana Sanzione. Ivi N. 27.

Il Governo quando approva le costituzioni civili, o accademiche di una Società l'esamina solamente nell'interesse dell'Ordine pubblico, non quanto al respettivo interesse dei Privati, che il Principe vuol sempre conservato. Ivi N. 28.

Il diritto in ciaschedun Socio di rinunziare alla Società deve dirsi conservato, e libero specialmente nelle Società approvate dall'Autorità Governativa. Ivi N. 29.

Dai Tribunali Toscani si è sempre proceduto nel supposto, che neppur dubitabile sia nei Soci la facoltà di dimettersi dal posto Accademico delle Società aventi per scopo il pubblico divertimento. Ivi N. 30.

L'incompatibilità d'umore, di carattere fra i Soci, e il deficit ritrovato nell'Amministrazione, sono motivi sufficienti, e giusti, che autorizzano i Soci, o alcuno di essi a disciogliersi da un'Accademia che ha per oggetto il pubblico divertimento. Ivi N. 31.

Quel Socio, che volendo disciogliersi dalla Società, presenta un soggetto rivestito di ogni buona qualità, in luogo suo, viene con ciò a indennizzare la Società da ogni danno, che potesse risentire dalla di lui dissociazione. Ivi N. 32.

L'associazione in partecipazione *è relativa ad una, o più, ma singole operazioni di commercio e passeggiere, già note, e precisate al momento della convenzione.* Dec. 53. N. 1. p. 308.

Non può dirsi società a partecipazione, ma bensì o nome collettivo quella che per quanto sia limitata ad un solo genere di Traffico prende di mira una serie di operazioni mercantili, quelle cioè che possono presentarsi nel ramo di Commercio prescelto nella durata della medesima. Ivi N. 2.

Per escludere che una Società sia stabilita in nome collettivo non giova che le parti abbiano omesso d'indicarla sotto una Ditta. Ivi Num. 3.

In una Società i nomi dei Soci costituiscono per disposizione stessa della Legge la Ditta Sociale. Ivi N. 4.

Le Società in nome collettivo debbono essere rivestite delle formalità prescritte dall'Articolo 42. del Codice di Commercio, in mancanza di che sono nulle, e la loro nullità può essere opposta anco dagli stessi interessati. Ivi N. 5.

La nullità comminata dall'Art. 42. del Codice di Commercio contro le Società stabilite in nome collettivo, come che indotta da vedute d'ordine pubblico non può restar sanata dal contegno delle parti. Ivi N. 6.

Non può intendersi Società dove non siavi fra i pretesi Soci comunicazione di cose, o d'industria. Decis. 49. N. 1. p. 283.

Secondo l'antico diritto decemvirale tutto quel che acquistavano i figli lo acquistavano pel Padre. Ivi N. 2.

Questo diritto subì non poca modificazione sotto il successivo Impero dei Cesari. Ivi N. 3.

Il diritto Toscano novissimo ha tolto ai Padri l'usufrutto sugli acquisti fatti dai figli coll'esercizio anche dell'arti meccaniche. Ivi Num. 4.

Ciò però s'intende di quei figli che esercitano qualche arte indipendentemente dal Padre, e coll'idea di far propri i resultati dei loro sudori. Ivi Num. 5.

Non però di quelli che lavorano insieme col Padre, e sotto la di lui direzione, ricevendo da lui il completo mantenimento. Ivi Num. 6.

In questo caso le opere dei figli si compensano con gli alimenti che hanno ricevuto dal Padre. Ivi N. 7. p. 284.

Nè osta che il valore dell'opere prestate superi l'importare degli alimenti. Ivi N. 8.

Qualora l'opere d'un figlio siano state straordinarie, e grandiose, può egli, nella divisione dell'eredità paterna, ottenere un qualche premio in confronto coi fratelli condividenti. Ivi N. 9.

La regola che procede nel caso che il Padre sia l'unico proprietario della Taberna, procede anche quando il medesimo abbia dei Soci. Ivi N. 10.

In quest'ultimo caso si distingue fra la Società universale, e la particolare. Ivi N. 11.

Nella Società particolare può essere assegnata al figlio una qualche mercede. Ivi N. 12.

Nelle mere Società d'opere, ove accade la divisione è assegnata anche ai figli dei Soci una porzione degli acquisti proporzionata alla loro attività ed industria. Ivi N. 13.

Questa porzione, ove non siavi Legge contraria, com'è in Toscana, si devolve in proprietà ai figli, ed in usufrutto ai Padri. Ivi N. 14.

Se fra più Soci coloni che si dividono uno ve ne ha con più figli alcuni dei quali stati capaci al lavoro, ed altri nò, il superlucrato dei primi si compensa col dispendio cagionato dai secondi. Ivi N. 15.

Si desumono i danni ai quali si avrebbe luogo, se un figlio che ha lavorato nell'Officina paterna potesse vantarsi Socio del Padre, e chiedergli conto di sua gestione, e profittar degli acquisti da esso fatti. Ivi N. 16.

SOCIETA' COMMERCIALE

Quando costa dell'esistenza di una Società commerciale, si considera

sempre esistente dirimpetto ai terzi, tuttochè sciolta, se pure lo scioglimento della medesima non è stato pubblicato a forma del Codice di Commercio. Dec. 47. N. 1. p. 107.

Quando si tratta dell'interesse dei terzi si considera la Società commerciale una Società in nome collettivo, e soggetta alle forme ordinate dal Codice di Commercio. Ivi N. 2.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

All'operare la sospensione dei termini dell'istanza è necessaria la pendenza di un Giudizio incidentale. Dec. 30. N. 5. p. 172.

Un semplice riservo di agere non basta per sospendere i termini dell'Istanza. Ivi N. 6.

Ad effetto d'indurre la pendenza della lite, ed in conseguenza la sospensione dei termini si richiede la formale domanda, e nulla rileva un puro riservo, che non è capace d'indurre la contestazione della lite. Ivi N. 7.

Non agisce, nè escipe quegli che si limita a fare dei riservi, e delle proteste. Ivi N. 8.

SOTTOPOSTI

Le Cause dei Sottoposti sì attive, che passive, debbono ventilarsi, e risolversi avanti il Tribunale al quale sono soggetti, non ostante che si tratti di Beni esistenti in altre Giurisdizioni. Dec. 74. N. 1. p. 416.

La privativa competenza accordata alle persone dei pupilli, Minori, e sottoposti, non può considerarsi tolta colle speciali disposizioni riguardanti i sequestri, e i Giudizi d'immissione in Salviano, e di che negl' Art. 655. e 800. del Regolamento di Procedura Civile. Ivi N. 2. 3. p. 417.

SPESE

Le spese non formano merito per interporre appello, e tanto meno per estendere la giurisdizione di un Tribunale inferiore ad un Tribunale superiore. Dec. 52. N. 3. p. 305.

Le spese tassate in una Sentenza possono formar merito all'effetto dell'appellabilità, allorchè la Sentenza costituisce il titolo della propria intenzione di fronte ad un terzo, che non abbia in modo alcuno figurato nel Giudizio nel quale è stata proferita. Dec. 52. N. 4. p. 305.

Ancorche la Sentenza venga revocata in appello ex noviter deductis, *deve però condannarsi il succumbente eziandio nelle spese.* Dec. 94. N. 7. p. 572.

SPESE DEL GIUDIZIO

Le spese del Giudizio sono una sequela inevitabile della Condanna, e sono refettibili specialmente quando si tratta di refusione di danni. Dec. 43. N. 7. 8. 9. p. 245.

SPESE DI CONTUMACIA

Le spese contumaciali di prima Istanza sono sempre a carico del contumace ancorchè vittorioso in appello. Dec. 9. N. 11. p. 72.

SPESE OCCORSE PER L'INTERVENTO A CAUSA

V. Interveniente a Causa.

STATUTO DI S. SEPOLCRO

Per lo Statuto del Borgo S. Sepolcro niun altro diritto competeva alle femmine in concorso coi maschi sulla paterna eredità, che quello di conseguire una congrua Dote, ed una volta conseguita dalla eredità del Padre, mancava loro ogni azione per esigerla sui beni dei fratelli. Dec. 57. N. 15. p. 331.

SUBINGRESSO LEGALE

Il Creditore posteriore, e munito di speciale ipoteca all'effetto di conseguire, e utilmente obiettare il legale subingresso nelle ragioni del Creditore anteriore munito d' ipoteca generale deve sempre, sia di fronte alla giurisprudenza Romana, che nel sistema della legislazione Francese preventivamente ex proprio aere *numerare, e pagare al medesimo le somme da lui repetibili sul pegno comune.* Dec. 73. N. 1. p. 411.

Ad eccezione del preventivo pagamento niun'altra specie di subingresso legale è riconosciuta tanto dal diritto Romano, che Francese. Ivi N. 2.

Le Leggi Patrie del 27. Luglio 1818. e 27. Dicembre 1819. relative al sistema ipotecario anzichè essere interpetrative, e declarative sono invece innovative, ed attributive, eperciò inapplicabili ai Negozj anteriori a quelle. Ivi N. 3.

Di fronte alle Leggi vigenti nel 1812. nella mancanza dell' indispensabile anteriore pagamento non verificavasi nè il legale, nè il convenzionale subingresso. Ivi N. 4.

Il principio che res inter alios acta, et judicata tertio non nocet *è suscettibile di modificazione quando la Sentenza che decise* super eodem negocio *sia stata proferita contro legittimo contradittore*

con regolare, e persistente difesa protratta fino al Supremo grado di giurisdizione. Ivi N. 5.

SUPREMO CONSIGLIO

Non è dato al Supremo Consiglio di Giustizia di assumere l'esame delle opposizioni fatte dai Contribuenti alle Imposizioni dei Fiumi per le somme domandate, quando non è bastantemente istruito il Processo, e quando non hanno percorsi i soliti gradi di Giurisdizione. Dec. 25. N. 6. p. 149.

TASSAZIONI DEGLI ONORARJ DEI PERITI

Secondo l'Art. 301. *del Regolamento di Procedura Civile le tassazioni degl' Onorarj de' Periti eletti in una Causa possono esser portate ad un primo appello, e non più oltre.* Dec. 70. N. 1. p. 398.

Il Decreto che tassa gli onorarj a dei Periti non diviene inappellabile per essere stato pronunziato da un Potestà, piuttosto che da un Cancelliere come dispone la Legge. Ivi. N. 2.

L'appello da un Decreto di un Potestà con cui sono tassati gli Onorarj a dei Periti deve essere portato avanti la Ruota quando il merito della Tassazione sia superiore alle L. 200. Ivi N. 3.

Per i Giudizi di Tassazione non sono dalla Legge noncessi che due gradi di giurisdizione. Ivi N. 4.

TERMINE AD APPELLARE

Il termine ad appellare da una Sentenza incomincia dal dì del fatto registro in calce dell'originale di essa della effettuata notificazione: I ricordi presi nel margine di detta Sentenza d'essere stata scritta sussidiaria per la di lei notificaziane al Succumbente, e di esser ritornata la responsiva non sono bastanti per supplire al voto della Legge. Dec. 27. N. 3. p. 157.

TRANSAZIONE

Perchè possa dirsi posta in essere una Transazione è assolutamente necessario che i Mandatarj sieno muniti di special mandato. Dec. 80. N. 5. p. 447.

Le Transazioni sono animate dal fine di sopire le Liti esistenti. Dec. 80. N. 11. p. 448.

Le Transazioni *o siano stipulate dalle Parti, o dai Procuratori di Mandato nella rappresentanza delle stesse Parti quando sono stipulate per mezzo di pubblico Istrumento, hanno l'esecuzione parata.* Dec. 31. N. 4. 5. p. 176.

Quando le Parti eleggono i loro Procuratori a liquidare le loro differenze, e questi procedono alla redazione dell'atto di una vera liquidazione, a Transazione non è dato di caratterizzar quello per un Lodo. Ivi N. 6.

USUFRUTTUARIO

V. Nunciazione di Nuova Opera.

VENDITA

Le gravose servitù che nel tema della separazione d'un fabbricato in due parti, e dell'esclusione di una di esse dalla vendita, verrebbero a stabilirsi necessariamente a carico dell'una, e dell'altra parte, delle quali servitù non è stata fatta nel Contratto la più piccola parola, sono un forte argomento che non una sola parte, ma il fabbricato intiero è stato in detta vendita compreso. Dec. 8. N. 6. p. 63.

Ed è pure un grave argomento di ciò il non essere stata la parte pretesa non venduta, chiamata a confine della parte venduta, come lo sono stati altri fondi limitrofi. Ivi. N. 7.

VENDITA DI BASTIMENTI

La vendita dei Bastimenti è assai più importante di quella delle merci, e perciò fù sottoposta alla necessaria formalità di scrivere il Contratto. Dec. 73. N. 13. p. 136.

T. Prova Testimoniale.

VENDITE COATTE

Nelle vendite coatte l'adempimento delle formalità ordinate dagli Articoli 1042. *e segg. del Regolamento di Procedura Civile sta per i Creditori ipotecarj non iscritti come la citazione ai Creditori ipotecari iscritti ed una volta eseguita tanto in un modo, che nell'altro tanto basta perchè i Creditori si considerino presenti fino al termine dell'esecuzione.* Dec. 5. N. 1. p. 42.

VENDITORE

Il Venditore non è tenuto per regola ad estrarre a sue spese la cosa Venduta dal luogo ove si trova, ma le spese per l'estrazione e trasporto della medesima sono a carico esclusivo del Compratore. Dec. 67. N. 1. 2. p. 384.

L'uso della Piazza di Livorno è conforme alla suddetta regola di diritto. Ivi. N. 3.

Le spese indispensabili per il compimento del Contratto, ossia per la tradizione della cosa venduta sono a carico del Venditore. Ivi Num. 4.

La dizione universale TUTTE *per natura propria non soffre alcuna restrizione, e nulla esclude ancorchè si tratti di disposizione di stretto gius.* Ivi N. 5. 6.

Il Venditore che nel Contratto di Vendita ha accollato al Compratore il pagamento di un suo Debito, non può di regola astringere il Compratore medesimo di pagare il prezzo in modo diverso. Dec. 79. N. 3. p. 444.

Ciò poi tanto maggiormente deve procedere quando è da credersi che il Compratore contemplasse il subingresso nelle ragioni del Creditore accollato come un mezzo di garanzia dal pericolo delle evizioni. Ivi N. 4.

VERIFICAZIONE DI CARATTERE

Secondo la Pratica Giurisprudenza dei passati tempi anco le Croci *fatte in luogo di* firma *da chi non sa scrivere sono soggette al giudizio di verificazione.* Dec. 10. N. 4. p. 78.

FINE DEL TOMO XXXVI.

AVVERTENZE

Dec. XVIII. pag. 113. invece di Supremo Consiglio, deve dire *Regia Ruota di Firenze.*

Dec. LIV. pag. 322. Sommario Num. 10. ove dice assorbisce qualunque indagine si faccia « *sul petitorio* » deve dire « *sul quasi possesso.* »

Dec. XCII. pag. 544. invece di Supremo Consiglio, deve dire *Regia Ruota di Firenze.*